

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

A



ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

LEGISLATURA XXIII^a

Sessione 1909 – 1^a della Legislatura

VOLUME SECONDO

TORNATE DAL 23 GIUGNO AL 16 LUGLIO 1909



ROMA

FORZANI E C. TIPOGRAFI DEL SENATO

1909



XXV

TORNATA DEL 23 GIUGNO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Comunicazione (pag. 737) — votazione a scrutinio segreto (pag. 738) — Presentazione di una relazione e di un disegno di legge (pag. 738) — Comunicazione del Presidente (pag. 738) e dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici (pag. 738) e del senatore Melodia, Presidente della Commissione speciale (pag. 739) a proposito del disegno di legge: « Derivazioni ed usi di acque pubbliche » — Il ministro della marina risponde all'interpellanza del senatore Cavalli, relativa all'adempimento della legge 14 luglio 1907: « Assunzione allo Stato della proprietà dell'isola di Caprera » (pag. 739); e il senatore Cavalli prende atto della risposta del ministro della marina (pag. 739) — È approvato senza discussione il disegno di legge: « Modificazioni alla ripartizione delle spese stabilite con la legge 2 luglio 1905, n. 320, e assegnazione di lire 5,000,000 per le altre spese straordinarie del Ministero della marina » (N. 66) (pag. 739) — È aperta la discussione generale sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-1910 » (N. 80) (pag. 740) — Parlano i senatori A. Cerruti (pag. 740), Franchetti (pag. 740), Gualterio (pag. 743) e Tassi (pag. 744) — Chiusura di votazione (pag. 747) — Presentazione di disegni di legge (pag. 747) — Ripresa della discussione; discorso del ministro della marina (pag. 747) — Parlano poi i senatori Franchetti (pag. 753), Todaro (pag. 754) e Tassi (pag. 754) ai quali risponde il ministro della marina (pag. 755) — Replica il senatore Franchetti (pag. 757) e nuovamente gli risponde il ministro della marina (pag. 757) — Segue il discorso del relatore, senatore Morin (pag. 757) — Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale, e rimanda alla successiva tornata l'esame dei capitoli (pag. 759) — Risultato di votazione (pag. 760).*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti: i ministri della marina, del tesoro, dei lavori pubblici.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente telegramma:

« In nome di tutta la famiglia del compianto Giacomo Armò rassegno a questo altissimo Consesso i sensi della nostra gratitudine per

le sollecite e confortanti espressioni che l'E. V. degnossi di telegrafare in momento di cordoglio.

« MARIA ANTONIETTA vedova ARMÒ ».

Comunicazione.

PRESIDENTE. Dal' assessore anziano del comune di Milano ho ricevuto la seguente lettera:

« Come a codesta onor. Presidenza è ben noto, la città di Milano, nelle recenti feste cinquantenarie della sua liberazione dallo straniero, destinava a ciascuno dei reggimenti ita-

liani e francesi che presero parte alle eroiche campagne del 1859 una medaglia, che significasse perenne testimonianza della gratitudine del popolo milanese verso gli eroi del nostro riscatto.

« Quest'Amministrazione municipale è certa di compiere cosa gradita facendo omaggio di un esemplare di detta medaglia alla Presidenza di codesto altissimo e venerando Consesso che, oltre ad accogliere i più eletti della Patria nostra, vanta in sé tanti gloriosi del pensiero e dell'azione, i quali vissero quel memorabile periodo di angosciose tristezze, di santi entusiasmi, di fulgide esultanze.

« Egli è perciò che, in nome di questa patriottica città, porgo, reverente, tale ricordo, assicurando codesto onorevole Presidente, della mia più distinta considerazione e del mio più profondo ossequio.

« 13 giugno 1909.

« *L'assessore anziano*

« BASSANO GABBA ».

Il Senato è sommamente grato al comune di Milano per questo dono, ed io gli esprimerò, a nome del Senato stesso, i più vivi ringraziamenti.

La medaglia sarà posta e custodita nel medagliere della nostra Biblioteca.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Costituzione in comune autonomo della frazione di Rocca di Cave;

Modificazioni ed aggiunte alla legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie, non concesse ad imprese private.

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di procedere all'appello nominale per questa votazione.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazione.

BLASERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1908-909.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Blaserna della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Presentazione di disegni di legge.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che ha per titolo: « Provvedimenti per l'esecuzione di varie opere pubbliche ».

Prego il Senato di volerlo dichiarare di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

L'onor. ministro ne ha chiesta l'urgenza; se non si fanno osservazioni in contrario, l'urgenza si intende accordata.

Per il disegno di legge: « Derivazioni ed usi di acque pubbliche ».

PRESIDENTE. L'articolo 22 *quater* del nostro regolamento prescrive che, quando siano decorsi due mesi dacchè un Ufficio centrale è stato incaricato dell'esame di un disegno di legge, senza che ne abbia presentato la relazione, il Presidente del Senato ne farà oggetto di comunicazione al Senato.

La Commissione speciale che si trova in queste condizioni è quella che si occupa del disegno di legge: « Derivazioni ed usi di acque pubbliche »; il Presidente di tale Commissione è il senatore Melodia.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. La Commissione che esamina il disegno di

legge sulle derivazioni di acque pubbliche, ha rivolte al Governo molte richieste di schiarimenti, e suggerito anche parecchie modificazioni al disegno stesso.

L'esame di queste modificazioni non può essere fatto che collegialmente dai vari ministri presentatori del disegno di legge. In questi giorni ad essi riesce assai difficile di poter avere all'uopo una conferenza, per le assorbenti occupazioni parlamentari, e quindi io chiedo, a nome anche dei colleghi, venia al Senato ed alla Commissione se non potremo con grande diligenza soddisfare alle richieste della Commissione. Se ci sarà possibile, lo faremo ben volentieri, ma, se non ci fosse possibile farlo prima della fine del mese, voglia il Senato e la Commissione tenerci per iscusati.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Le esplicite dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro rendono assolutamente inutile qualsiasi altra mia aggiunta in proposito.

La Commissione speciale costituita per l'esame del disegno di legge sulle derivazioni ed usi di acque pubbliche, che ho l'onore di presiedere, ha già quasi condotto a termine i suoi lavori. La relazione anzi si potrebbe dire già pronta: stiamo soltanto attendendo la risposta ad alcuni quesiti che abbiamo rivolto agli onorevoli ministri proponenti.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici, per ragioni che tutti rispettiamo, e che, per parte mia, trovo giustissime, dice che non può rispondere con prontezza a questi quesiti.

Io tengo quindi a dichiarare che la Commissione, per sua parte, ha adempiuto al suo dovere, e non è quindi incorsa in quella specie d'irregolarità prevista dal secondo comma dell'articolo 22-*quater* del nostro regolamento.

PRESIDENTE. Se nessuno ha da fare osservazioni, si riterrà giustificata la Commissione del ritardo nella presentazione della relazione; non rimane che attendere le comunicazioni del Governo.

Come per questa Commissione, mi regolerò anche per gli altri Uffici centrali, che si trovino nelle stesse condizioni, quando saranno presenti i loro componenti

Per la domanda d'interpellanza del sen. Cavalli sull'isola di Caprera.

PRESIDENTE. Il senatore Cavalli presentò, in una delle passate tornate, una domanda di interpellanza al ministro della marina, circa l'esecuzione della legge 4 luglio 1907 per l'assunzione da parte dello Stato della proprietà dell'isola di Caprera.

Il ministro dell'interno, Presidente del Consiglio, dichiarò che ne avrebbe riferito al ministro della marina. Ora, essendo presente il ministro della marina, gli domando se crede di rispondere, e quando, a questa domanda d'interpellanza.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ho l'onore di ripetere al Senato quanto già ebbi a dire alla Camera dei deputati, e cioè, che, fino dall'11 corrente mese di giugno, una Commissione ufficiale ha proceduto all'inventario dei beni mobili ed immobili lasciati dall'eroe Garibaldi in Caprera.

CAVALLI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onor. ministro della marina e lo ringrazio.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla ripartizione delle spese stabilite con la legge 2 luglio 1905, n. 320, e assegnazione di lire 5,000,000 per le altre spese straordinarie del Ministero della marina » (N. 66).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla ripartizione delle spese stabilite con la legge 2 luglio 1905, n. 320, e assegnazione di lire 5,000,000 per le altre spese straordinarie del Ministero della marina ».

Prego il senatore, segretario, Filippo Mariotti di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, legge:
(V. *Stampato* N. 66).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È approvato l'aumento di assegnazione di lire 10,000,000 al capitolo n. 83: « Costruzione ed acquisto di navi e materiali per la R. marina da guerra » dello stato di previsione della

spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1908-909, ed è diminuito di egual somma lo stanziamento stabilito al medesimo scopo per l'esercizio 1914-915 dall'art. 2 della legge 2 luglio 1905, n. 320.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 5.000.000, in aumento delle spese effettive consolidate del Ministero della marina per l'esercizio 1908-909, da erogarsi nel modo seguente:

a) Acquisto del bacino galleggiante dalla Società anonima veneziana d'industrie navali e meccaniche L. 1,200,000

b) Spese per la costruzione di un bacino di carenaggio a Venezia: per il miglioramento dei servizi logistici della flotta, per basi navali; per il completamento del balipedio della Castagna e per la costruzione ed attrezzamento di un laboratorio di alti esplosivi a Valdilochi » 3,450,000

c) Prolungamento degli scali di costruzione di Spezia e Castellammare di Stabia » 350,000

Totale L. 5.000.000

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione delle somme suddette nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1908-909 ed al riparto delle spese indicate nel comma b).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 80).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CERRUTI ALBERTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CERRUTI ALBERTO. Io desidero ricordare all'onorevole ministro della marina i voti ripetutamente espressi dal Consiglio superiore della marina mercantile e da varie Associazioni e Camere di commercio sopra l'opportunità di concentrare in un solo Dicastero tutte le attribuzioni riguardanti la navigazione, sia pel trasporto delle merci che per quello dei passeggeri, il servizio dei porti, delle spiagge, e dei cantieri navali, nonché l'industria della pesca.

Pregherei l'onor. ministro di volermi dire, se non ritenga opportuno di farsi iniziatore presso i suoi colleghi, di una proposta per ottenere che tutti questi servizi siano riuniti sotto la dipendenza di un solo Ministero, mentre ora dipendono da sei diversi Dicasteri.

FRANCHETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FRANCHETTI. Io invoco l'indulgenza del Senato per le brevissime parole che sto per pronunziare: confesso che, prendendo per la prima volta la parola in quest'Aula, mi sento compreso da una emozione riverente che certamente capiranno tutti i colleghi che prima di me sono passati per questo momento. Ho chiesto la parola per rivolgere all'onor. ministro della marina, poche e brevi domande, non a scopo di critica, ma unicamente per provocare da lui dichiarazioni che son certo egli farà, le quali affidino che, di fronte al sacrificio non piccolo che sta per fare il paese, l'Amministrazione della marina assicurerà alla difesa d'Italia gli strumenti di guerra più efficaci e perfetti, che siano consentiti dal grado al quale è giunta la tecnica navale.

La mia prima domanda si riferisce appunto alla potenzialità delle navi progettate. Suppongo che saranno di modello e di potenza identiche alle più perfette navi che si stanno per costruire da altre marine. E mi sono indotto a fare questa domanda tanto più che in questi ultimi tempi in vari periodici, pure autorevoli, sono state pubblicate notizie le quali, se non sono contraddittorie, certamente sono divergenti, così intorno alla protezione, come intorno all'armamento e alla velocità di queste nostre future navi.

È noto che è stata da vari anni una specia-

lità della nostra marina il cercare quasi sempre di temperare l'armamento e la protezione con la massima velocità nelle navi da battaglia.

Io quindi vorrei essere accertato dall'onorevole ministro che le navi delle quali è ora progettata la costruzione, saranno uguali per la protezione, per la potenza e la velocità, a quelle che si stanno adesso impostando nei cantieri delle altre nazioni.

Io sono sicuro che la risposta dell'onorevole ministro della marina sarà più che soddisfacente, giacché io credo che egli sia per seguire le gloriose tradizioni della marina italiana al tempo dell'ammiraglio Saint-Bon e dell'ammiraglio Brin. È noto come il concetto dell'ammiraglio Saint-Bon, fosse che la nostra marina dovesse non solo uguagliare, ma possibilmente precorrere le altre nazioni nella potenza dei suoi tipi di navi da battaglia.

Ma perchè questa massima potenza si traduca in fatto, sul mare, occorre costruire presto, perchè altrimenti, come è già stato da molti e da vario tempo opportunamente osservato, le navi invecchiano negli arsenali e quando entrano a far parte della flotta, sono già inferiori ai tipi più perfetti e più sollecitamente costruiti da altre marine.

Quindi la raccomandazione che io mi permetto di rivolgere all'onorevole ministro, è che la costruzione di queste navi proceda con la massima rapidità.

Ricorderò ad esempio, per dire quello che si fa negli altri paesi, come l'Inghilterra sia riuscita a costruire la sua prima nave di tipo *Dreadnought* in soli 24 mesi dalla impostazione. E si trattava di un tipo tutto nuovo, per il quale tutto, fino ai minimi particolari, doveva essere studiato *ex novo*.

Io non credo che noi potremo ottenere altrettanto, ma è certo possibile, con i mezzi di cui disponiamo, di compiere la costruzione delle navi da battaglia in tre anni.

Ma per poter ottenere questo effetto desideratissimo, occorrono due condizioni: 1° mezzi finanziari adeguati (e questi sono assicurati dai provvedimenti che stiamo per votare); 2° progetti tecnici maturati e concretati in tutti i loro particolari essenziali.

A che giova affrettare l'impostazione di una nave, se nel corso della costruzione si devono interrompere i lavori, perchè non sono pronti

i progetti e i disegni di talune parti dello scafo, o delle macchine motrici, o degli impianti per le artiglierie? Fra i danni di un simile andamento, quello del ritardo, pur grave, è forse il minore. Assai più dannosa è la mancanza di unità di concetto, indispensabile alla buona riuscita di qualsiasi opera dell'ingegno umano, ed essenziale soprattutto alla riuscita di un ente complicatissimo quale è la moderna nave da battaglia, nella quale i congegni più diversi, devono concorrere al fine comune delle migliori qualità nautiche e della massima potenza militare. Aggiungasi un altro elemento perturbatore, inevitabile nelle costruzioni protratte oltre al tempo indispensabile, e cioè la tentazione, cui difficilmente si resiste, d'introdurre nel progetto tecnico in corso di esecuzione le modificazioni e i perfezionamenti reali o supposti che mano a mano si vanno escogitando nel campo tecnico, ed i cui vantaggi, quando pur sono reali, ben di rado compensano i danni del turbamento che portano all'unità organica del disegno della nave. Sono queste ormai verità note e dimostrate da ripetute esperienze nè occorre ch'io abusi del tempo e della benevolenza del Senato nel ragionarne più lungamente.

Occorre dunque che prima della impostazione della nave sia compiuto il progetto tecnico in tutti i particolari essenziali; non solo, ma occorre parimente che prima della impostazione e durante la costruzione, tutti i materiali e tutti i macchinari occorrenti siano commessi all'industria privata e agli arsenali di Stato, in tempo utile per averne la consegna appena siano richieste dal regolare svolgimento dei lavori. Non ignoro quali difficoltà siano da vincersi per raggiungere cotesti fini; ma saprà certamente superarle l'Amministrazione della marina italiana come le hanno sapute superare quelle di altre nazioni.

Finalmente, vorrei accennare agli impianti occorrenti per rendere più sollecita ed esatta la costruzione del naviglio. Già a Castellammare si è fatto molto in questo senso ma io raccomanderei all'onorevole ministro di studiare onde poter adoperare in misura ancora maggiore meccanismi più moderni e perfetti per ciò che riguarda la costruzione delle navi.

In Germania abbiamo sopra questo argomento esempi realmente tali da colpire l'immaginazione. Oltre ad un cantiere dello Stato, due

grandi ditte costruttrici hanno già impiantato in breve tempo scali per navi di oltre ventimila tonnellate, scali coperti onde non deve interrompere il lavoro in caso di cattivo tempo, molto frequente in quelle regioni, dotati di gru elettriche scorrevoli per trasportare il materiale sui vari punti dello scalo e corredati da un macchinario tale da poter risparmiare la massima quantità di tempo e di mano d'opera e da poter ottenere la massima esattezza di lavoro.

L'onor. ministro non ha bisogno che io gli esponga quanto sia importante l'esattezza minuta del lavoro in queste costruzioni navali, e quanti inconvenienti si siano talvolta incontrati per non averla potuta ottenere.

Certamente noi non dobbiamo copiare servilmente ciò che si fa all'estero, ma se in Germania si è trovato il tornaconto a fare almeno tre impianti di quell'importanza, io credo che anche in Italia possa tornar conto farne, se non tre, almeno uno, proporzionandolo alla nostra produzione navale. I capitali spesi a questo scopo, oltre a permettere, come già dissi, una maggiore esattezza e rapidità di lavoro, rappresenteranno una sensibile economia di mano d'opera.

Simili impianti saranno largamente ammortizzati dalla economia che sarà da loro generata nelle costruzioni ora progettate ed in quelle altre che saranno eseguite in seguito, prima che i progressi della tecnica richiedano la loro sostituzione; giacchè il rinnovamento degli impianti fissi nelle grandi industrie, e lo Stato italiano possiede una grande industria navale, è una delle regole fondamentali nei paesi che progrediscono rapidamente. Io ho avuto occasione, qualche anno fa, di conoscere il capo di una grande officina metallurgica in Germania, il quale mi diceva, che ogni 10 o 15 anni rinnova tutto il materiale fisso e che ne ricavava un vantaggio sensibile, non solo di miglior lavoro, ma anche di economia.

Naturalmente negli impianti di Stato questa plasticità è molto più difficile ad ottenersi, ma io credo che sopra questa strada molto noi possiamo fare, soprattutto se noi perfezionamo e se sarà data maggior efficacia agli organi del Ministero che dovrebbero preparar il progresso nell'azienda industriale dell'amministrazione della marina, ed intendo accennare all'Ufficio tecnico del Ministero della marina il

quale in conseguenza dei provvedimenti legislativi degli ultimi anni, si è fuso, se non erro, con il Comitato per i disegni delle navi.

Qualunque nome gli si dia, sarà sempre necessario in un Ministero di marina, un organo che, sotto l'alta autorità del ministro e in base ai concetti stabiliti dai capi del personale combattente, elabori gli elementi tecnici dai quali scaturiscano i progetti di costruzioni navali, compili quei progetti o li esamini se compilati da altri, e sia, in fatto di costruzioni navali, depositario delle tradizioni e delle esperienze del passato e raccogliatore critico delle innovazioni e delle invenzioni diuturne generate dai progressi della tecnica di tutto il mondo civile. Per assicurare all'opera sua la massima efficacia, occorrono varie condizioni. Prima di tutto un personale adeguato per ingegno e per cultura tecnica teorica e pratica, e sotto questo aspetto, l'Italia ha motivo di essere soddisfatta e fiduciosa nel suo corpo d'ingegneri navali. Ma non basta: bisogna che questo organo sia da un lato dotato di un personale in numero sufficiente e dall'altro informato di tutto quanto si fa d'importante in paese e all'estero.

È mia antica opinione, già manifestata in altra sede, che convenga rinsanguare quest'Ufficio aumentandone il personale, e tenerlo in contatto col movimento tecnico mondiale, comunicandogli, in quanto lo possono interessare, le informazioni mandate al Ministero dai comandanti le nostre navi sulle qualità e difetti di queste e su quanto hanno potuto osservare nelle navi di altre potenze, come pure le informazioni fornite dai nostri addetti navali sui progressi delle marine e dei cantieri esteri. Se, come auguro, l'onorevole ministro vorrà entrare in questa via ho ferma fiducia che l'azienda industriale di Stato potrà raggiungere una efficacia maggiore di quella che ha avuto fino adesso; ed avvicinarsi di più a quella elasticità, a quella plasticità che è propria delle grandi industrie private.

Io raccomando all'attenzione del ministro questa questione dell'Ufficio tecnico o comunque si voglia nominarlo e ritengo che così potrà ottenere risultati dei quali sarà egli stesso assai soddisfatto, e la cui efficacia e rapidità, sarà sorprendente.

Questa raccomandazione io la faccio in occasione della discussione di questo disegno di

legge il di cui centro di gravità, per così dire, è la proposta di nuove spese per le costruzioni navali.

Io credo che prima che siano compiute queste costruzioni l'effetto dell'indirizzo da me raccomandato, si potrebbe sentire, ed assai.

Io avrei ancora da parlare di vari argomenti, per esempio, della importanza che avrebbe la introduzione nel nostro Genio navale di qualche ingegnere costruttore di macchine, che ora manca. Questa riforma per me è molto importante, ma mi astengo dal parlarne, come pure mi astengo di parlare dell'importanza che avrebbe l'unificazione negli arsenali, delle direzioni di artiglieria e di quelle delle costruzioni, riforme che renderebbero più facile l'industrializzare la nostra produzione di Stato. Sopra questo argomento, se non ho mal capito, mi pare che nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole ministro abbia dato degli affidamenti ed attendo da lui una parola in proposito. Ma mi limito agli argomenti che interessano immediatamente le nuove costruzioni e non voglio più abusare della benevolenza del Senato.

Onorevole ministro, l'Italia conosce, apprezza l'ingegno, l'energia ed il patriottismo che l'anima, e aspetta da lei che i milioni che essa sta per concedere alla marina con grave sforzo del suo popolo, saranno trasformati tutti in forza viva; efficace, desiderata dagli amici, temuta dagli avversari, e qualora occorra, più tardi possibile, vincitrice. (*Benissimo. Approvazioni*).

GUALTERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUALTERIO. Prima che si chiuda la discussione generale, desidererei muovere alcune interrogazioni all'onor. ministro per avere da lui degli schiarimenti sopra particolari che non rilevo dal disegno di legge.

Il bilancio della marina è stato discusso e sviscerato in ogni suo particolare nell'altro ramo del Parlamento, in modo che non vi sarebbe attualmente nulla di nuovo da dire, e però il mio intendimento è solo di chiarire alcuni punti che mi sembrano d'interesse. Osservo in primo luogo che l'onor. relatore ha rilevato che per la nave *B*, sarebbe necessario provvedere in pari tempo che alla sua costruzione, al suo armamento di artiglieria. Desidererei a questo proposito qualche assicurazione, visto

che è questione interessante per il sollecito allestimento della nave che la costruzione di essa possa marciare di pari passo con l'approntamento del suo armamento militare, onde il ritardo di questo non debba ritardarne l'ultimazione. Sopra questo punto bramerei che l'onor. ministro potesse dare alcune assicurazioni, onde convincere il Senato che a questo si è pensato, giacchè credo che veramente vi si sia pensato. Io ritengo appunto che i contratti per la seconda nave siano già stati, se non iniziati, almeno ventilati, e che vi siano state probabilmente ragioni che abbiano impedito di poterli concludere immediatamente.

Insomma, se l'onorevole ministro volesse assicurare il Senato che questa necessità è tenuta presente, io ritengo che sarebbe chiarito il dubbio mosso dalla relazione per un punto oscuro del disegno di legge, dubbio che potrebbe lasciare l'incertezza che forse, quando la seconda nave fosse quasi ultimata, dovessero esservi dei ritardi in causa del suo armamento militare, che, per navi così potenti, richiede tempo, tanto più che, oltre l'armamento in se stesso, si deve pensare anche all'armamento di riserva.

Un'altra questione che non mi risulta contemplata negli stanziamenti del bilancio, e sulla quale sarebbe opportuno qualche schiarimento non molto dettagliato, visto che è questione molto delicata e grave, è quella della nostra difesa sull'Adriatico. Il disegno di legge provvede largamente allo sviluppo della nostre costruzioni navali, ossia alla flotta, ma non risulta che ugualmente si provveda ai suoi punti d'appoggio. Sono sicuro che le egregie persone che sono a capo delle Amministrazioni della guerra e della marina avranno pensato che per la costa dell'Adriatico si debba fare qualche cosa, non in previsione di alcuna conflazione nell'Adriatico stesso, ma perchè, se le nostre navi fossero chiamate ad operare nel bacino di Levante del Mediterraneo, avrebbero bisogno di un appoggio sulla nostra costa Adriatica.

Vorrei anche su questo particolare una dichiarazione dell'onor. ministro, che rassicurasse il Senato.

Un'ultima osservazione sul personale e che credo opportuna riguarda il Corpo dei macchinisti.

Il Corpo dei macchinisti ha già preso un importante sviluppo e le riforme fatte in questi ultimi anni circa il suo reclutamento, hanno provveduto al suo assestamento. L'aumento che esso prenderà in ragione delle maggiori navi che si vanno a costruire, insieme alle riforme, in parte già effettuate, ne ha aumentata l'importanza. Per queste ragioni evidentemente questo Corpo avrebbe bisogno della sua autonomia, e questo sarebbe il momento di pensarvi, essendo ora fuso con altro Corpo, il quale ha abbastanza da pensare per se stesso ed ha altre finalità. Se in passato per le sue proporzioni e per il limitato sviluppo delle macchine il Corpo dei macchinisti poteva far parte di quello del Genio navale, adesso credo che sarebbe necessario che avesse la sua autonomia, anche perchè è uno dei Corpi veramente combattenti, unitamente a quello degli ufficiali di vascello. Per completare il mio pensiero, però non mi sembrerebbe opportuno che il provvedimento fosse quello di una nuova rifondita con il Corpo degli ufficiali di vascello, che ha mandato troppo diverso; provvedimento che tosto o tardi dovrebbe essere abrogato.

Non ho altro da aggiungere.

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Non è per intervenire in una discussione di indole tecnica, nella quale sarei affatto incompetente, che ho chiesto la parola ma per assolvere un impegno, che meglio di me avrebbe assolto il collega senatore Foà, se gli fosse stato possibile di intervenire all'odierna seduta del Senato, del cui ordine del giorno non potè avere in tempo notizia.

Le poche cose che debbo dire si attengono ad una questione, che potrebbe ormai dirsi *vetata quaestio*, quella cioè che riguarda la condizione attualmente fatta al Corpo sanitario della nostra marina.

Dei medici di marina ebbe ad occuparsi già, nell'altro ramo del Parlamento, fino dall'anno scorso, l'onorevole Santini nella seduta del 3 aprile 1908, e il ministro della marina rispondendo in merito, dava affidamento che le giuste doglianze di quei benemeriti funzionari sarebbero state prese in particolare considerazione, e prometteva che sarebbe stato sollecitamente posto riparo agli inconvenienti gravi che si erano enunciati.

Ed anche in questo anno, poichè le speranze concepite in seguito a tale affidamento andarono deluse, vi fu chi alla Camera dei deputati e discutendosi questo bilancio si rivolse al ministro e fece vive raccomandazioni perchè la condizione del Corpo sanitario marinaro venisse regolato più adeguatamente, e, sotto certi rapporti, anche più umanamente di quello che ancora attualmente avviene.

Usando queste parole « più umanamente », sono ben lontano dal voler esprimere un pensiero che offenda anche nel modo più lieve il sentimento altamente gentile di cui è adorno l'onor. ministro della marina, e che tutti noi altamente gli riconosciamo. Sta di fatto che il servizio dei medici di marina è straordinariamente aggravato e non in armonia colle previsioni normali, mentre le prospettive di carriera divengono sempre men liete, per esserne praticamente l'apice il grado di capitano con inesorabile collocamento a riposo a cinquanta anni di età. Onde un disagio materiale e morale profondo, che ha la sua radice in una doppia deficienza: deficienza di organico relativamente ai servizi, e deficienza numerica di fronte all'organico vigente.

Io non posso discutere della deficienza degli organici, che importa cognizioni tecniche che io non ho e so che per cotesti ordinamenti occorrono studii e calcoli speciali, rimaneggiamenti non facili e forieri di gravi conseguenze; per cui comprendo le difficoltà del ministro e la necessità di una preparazione che gli rendano ostica una imminente e radicale riforma.

Debbo quindi per questa parte limitarmi a fargli viva preghiera, perchè i suoi studi affettuosamente sapienti siano rivolti anche alla risoluzione di questa parte importante del problema dell'Amministrazione della marina.

Ma per ciò che ha riguardo alla deficienza numerica, in confronto alle disposizioni di massima e agli organici quali sono attualmente in vigore e ai quali faccio richiamo, mi pare di poter affermare, senza peccare di assoluta incompetenza, che si possa e si debba porvi facilmente riparo. Imperocchè, se una determinata graduatoria ed una data quantità di personale fu riconosciuta necessaria e sacramentalmente stabilita per il funzionamento normale del servizio sanitario marittimo, non si

sa comprendere come all'atto pratico e quando sussistono e si avverano le condizioni di fatto normalmente previste e le relative necessità di servizio, il numero prescritto di sanitari venga a mancare. Evidentemente, avendo l'opera dei medici l'estensione e l'importanza precalcolata in linea di massima, ed essendone anzi cresciuta per sopravvenute circostanze la intensità, i sanitari sono costretti a lavoro eccessivo e non possono con tutta coscienza disimpegnare le delicate mansioni loro affidate, per quanto si sforzino di moltiplicare l'attività del loro pietoso ministero.

Io mi permetto di ricordare alcune cifre che sono d'irresistibile eloquenza. Secondo il Regio decreto 7 maggio 1908 sugli ospedali marittimi dovrebbero, oltre i direttori, funzionare 23 maggiori medici e 48 tra capitani e tenenti: invece non funzionano che 20 maggiori e 25 fra capitani e tenenti: negli arsenali, anziché 15 tra capitani e maggiori ne funzionano 9. Come deve essere possibile che il servizio sia disimpegnato convenientemente con tali differenze tra il prescritto e l'effettivo e come non vedere l'enorme sovraccarico nei medici in funzione, che debbono agire anche a vece di quelli che mancano?

Ed è ancora notevole questo fatto, che il numero dei medici di marina è rimasto immutato, benchè siasi nell'ultimo decennio di molto aumentato il numero delle persone che debbono curare. Le navi armate, che nel 1900 erano 70 con un equipaggio di 24,823 uomini, sono ora 112 con un equipaggio di 28,500: eppure i medici sono sempre 179 come dieci anni addietro, non dovendosi calcolare i 48 medici esclusivamente destinati al servizio d'emigrazione; e così, cresciuto il lavoro e la responsabilità colla stessa limitazione del personale sanitario, si comprende il disagio di questo ed appar chiara l'ingiustizia del loro trattamento.

E si badi che delle mutate condizioni del personale della marina tutti gli altri Corpi risentirono equamente le conseguenze finanziarie. Così il bilancio dello stato maggiore presenta dal 1906 ad oggi un aumento di lire 616,500; quello degl'ingegneri navali aumentò di lire 186,000; quello dei macchinisti, di cui parlò testè il senatore Gualterio, aumentò di lire 255,000; quello dei commissari si accrebbe di 61,426; invece il Corpo dei medici non ri-

senti che il modestissimo beneficio di lire 4516! Stridente contrasto, che non si dovrebbe, dato un armonico criterio nei servizi e nel loro congruo compenso, verificare.

Se queste cifre, che io ho fatto raccogliere, rispondono alla verità, comprenderà il ministro e comprenderanno i colleghi del Senato, come assolutamente non si abbia quel giusto rapporto tra l'opera e l'operaio, dal quale soltanto può ripromettersi il buon funzionamento del servizio sanitario con reciproca soddisfazione della pubblica azienda e di chi per essa si affatica.

Agli ufficiali sanitari è perfino conteso un breve riposo quando sostano in un determinato porto; perchè, colle comandate agli ospedali, le loro incombenze si moltiplicano: oltrechè siccome nei porti ove sono ospedali si trovano arsenali od opifici marittimi, che presentano un contingente quotidiano di malati, di cui accertare il morbo anche a dimore relativamente lontane dal centro, i medici di marina si trovano in condizioni peggiori dei medici condotti, costretti a peregrinare da mattina a sera dall'una all'altra località, e quando riprendono l'imbarco si trovano più di prima affranti dalla fatica.

E così a cotesti sanitari viene anche sottratto il tempo necessario per ritemperarsi la intelligenza in quegli studi, dai quali soltanto può ciascuno tenersi al corrente colla scienza medica, ed applicarla coscienziosamente nella pratica della propria missione.

È vero che in seguito a raccomandazioni ripetutamente fatte si è pensato di accordare per turno a taluni sanitari, un periodo di dispensa dal servizio, durante il quale possano recarsi alle Università ed alle cliniche e, a quelle fonti di sapere, attingere nuove cognizioni e rimettersi in corrente coi progressi della medicina; ma la scarsità del numero totale dei medici di marina necessari alle quotidiane bisogne; e la brevità del periodo di licenza istruttiva, nonchè i criteri coi quali si distribuisce il turno, fanno sì che non possano soddisfare le giuste aspettative di tutti, e ne avviene così che i più dei medici di marina sono, appunto come i poveri medici condotti relegati in paesi sperduti nel più brullo Appennino, segregati cioè quasi completamente dal mondo intellettuale e scientifico: anch'essi sono impossibilitati ad accrescere il

loro corredo di cognizioni al di là di quello che portarono seco all'esame di concorso per la loro ammissione, e quindi resi impari a quelle prove eventuali, cui dovessero sottostare per migliorare la propria condizione.

Io faccio voto perchè a cotesto grave inconveniente si ponga sollecito riparo, come a tutte le altre deficienze che ebbi a segnalare.

Non chieggo ora all'onorevole ministro nulla che vada al di là e al di fuori di quanto è normalmente previsto, augurando che egli si proponga di veder modo, in tempo non lontano, accchè gli organici vengano riformati secondo le nuove esigenze dell'armata, anche se si dovrà andare incontro a qualche sacrificio, che, per calcoli fatti da competenti, sarebbe di lievissima importanza nel mentre soddisferebbe alle giuste aspirazioni di una benemerita categoria di funzionari dello Stato.

Poche parole ancora ed avrò finito questo mio breve discorso. La questione dei medici involge altre questioni attinenti al loro servizio ed al loro compenso. Ad esempio, si è promessa e non si è ancora ottenuta, l'istituzione di una scuola di medicina navale in cui vengano iniziati i medici di nuova nomina all'igiene navale, alla medicina esotica e al servizio marinaresco, per guisa che non entrino in funzione se non allorquando conoscano in modo speciale quali siano le cure e gli accorgimenti a cui devono ricorrere nella loro eccezionale posizione. A questa scuola mantenuta in corrente con tutti i progressi della scienza medica, potrebbero iscriversi per turno gli ufficiali allenantisi per sostenere gli esami e raggiungere almeno quel grado di capitano, che sempre rappresenta le colonne di Ercole pei medici di marina.

È necessario, secondo si reclama ed io penso che giusto sia, una perequazione di trattamento nell'assegnazione dei così detti *supplementi*, perchè, per esempio, dal 1907 sulle grandi navi gli ufficiali di vascello ed i commissari ebbero raddoppiato il *supplemento* mensile in considerazione dell'aumento del numero del personale, mentre i medici non vennero punto considerati. Perchè questa disparità che salta agli occhi ed umilia? Se il lavoro si moltiplica per gli uni, non si moltiplica anche per gli altri e per le stesse ragioni?

Ancora: nelle destinazioni a terra i mag-

giori commissari, gli ingegneri ed i macchinisti hanno sempre una indennità speciale di carica; e invece i medici capi, i capi di reparti medici, non hanno nessuna indennità.

Quale la ragione di questo diverso trattamento?

Infine un'altra osservazione ed un'altra preghiera, perchè si provveda adeguatamente. Le navi in disponibilità non portano che tre ufficiali: l'ufficiale di vascello, il macchinista ed il commissario. Questi tre hanno un supplemento mensile di 45 lire, mentre i medici, che disimpegnano il servizio sulle stesse navi (oltre allo speciale servizio sia in arsenale, che in porto) non hanno indennità di sorta. Come si spiega codesta strana antinomia?

Come vede l'onorevole ministro e vede il Senato, c'è tutto un complesso di circostanze che spiega perfettamente il disagio e il disgusto dei medici di marina: ed è assolutamente necessario che si tolgano le cause, se si vuole che il sereno negli animi ritorni.

Onor. Mirabello, io ho assistito nell'anno decorso, dietro cortese invito suo, alle manovre navali della nostra flotta; io ne sono stato entusiasta: e l'ho dimostrato là, dove mi pareva quasi di essere diventato una specie di gran commodoro, tanto mi ero appassionato di tutto quello che intorno a me si agitava. Ma sa, onorevole Mirabello, ciò che mi ha più specialmente impressionato? Non fu tanto la bellezza di quegli strumenti poderosi da guerra, non l'agilità con cui quei colossi di ferro si movevano sulle onde, non tutto ciò insomma che dava il fascino esteriore alle magnifiche manovre, delle quali inneggiava ogni cuore italiano, pensando che le incantevoli coste del bel paese sarebbero state meravigliosamente protette contro qualunque attentato straniero dalla parte del mare.

Ma ciò che mi ha profondamente colpito fu l'ammirazione, profonda, l'affetto sentito e sincero, direi quasi l'amore, di tutti i marinai, dal comandante della nave all'ultimo marinaio, per voi, onorevole ministro della marina. È invero degno di rilievo e di compiacenza infinita il fatto di cotesto intimo sentimento di fiducia intelligente e devota, che ognuno ha goduto di constatare in quella circostanza. Io allora ho pensato che con una armata come quella, così cosciente delle proprie forze e così innamorata del proprio capo, nessuna impresa per quanto

ardua fallirebbe a gloriosa meta: basterebbe alla vittoria un solo cenno del capo venerato, una sua sola parola!

Questa grande fiducia, che si ha in voi, onorevole ministro della marina, dai nostri marinai, sia anche invocata da me in questa circostanza, affinché io possa augurarmi che non cadano nel nulla le mie aspirazioni ed i desideri che io vi ho espressi, facendomi eco fedele dei medici di marina, che si affisano in voi ed attendono fin d'ora dal vostro labbro l'affidamento sincero, che provvederete secondo giustizia ed equità alla loro sorte avvenire. (*Approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i signori senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Presentazione di disegni di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-910;

Maggiore assegnazione di lire 60,000 sul capitolo: « Scuole italiane all'estero » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-910;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 420,265.68 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908, concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 206,026.39 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1907-908 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno inviati, per il necessario esame, alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. A voi è noto, onorevoli colleghi, come in questi ultimi anni l'Italia sia stata preceduta dai maggiori Stati europei e di oltre Oceano, in una attivissima opera di rinvigorismento degli apparecchi militari terrestri e marittimi, onde pare a me superfluo indugiarmi a dimostrare a voi, che foste sempre così solleciti e vigili tutori delle nostre istituzioni militari, la necessità di non tardare più oltre a fornire i mezzi indispensabili per portare e mantenere la nostra flotta e i servizi ad essa inerenti, a quel grado di efficienza che ne assicuri sul mare la valida tutela di ogni nostro buon diritto.

Come già nel luglio 1905 mi sorresse il vostro autorevolissimo appoggio, col voto concorde dato allora al mio programma di maggiori assegnamenti, ormai prossimo al suo completo sviluppo, spero che anche oggi vorrete considerare con benevola attenzione il progetto di legge ora in esame, dal quale la marina da guerra attende nuovi grandi elementi di forza per la sua flotta ed un organico miglioramento nei servizi logistici, e nell'approntamento del litorale.

La favorevole relazione dell'onorevole Commissione di finanze, redatta con la consueta chiarezza e precisione dall'onorevole senatore Morin, che ringrazio per l'intonazione di piena fiducia a cui essa è ispirata, mi dispensa da una minuta e particolare illustrazione del progetto di legge.

Tuttavia mi sia concesso di stabilire che esso nel suo insieme comprende e provvede:

1° Al programma ordinario, consistente nell'ultimazione delle costruzioni navali già au-

torizzate dal Parlamento e di quelle da autorizzarsi con l'articolo 3 della legge del bilancio 1909-910, fra le quali, specialmente importanti le due grandi navi *Dante Alighieri* e *B*, e la nave esploratrice *S*.

2° Al programma straordinario della legge di maggiori assegnamenti del 2 luglio 1905, consistente nel compimento delle costruzioni navali e nell'acquisto dei materiali diversi autorizzato dalla legge stessa.

3° Ad un nuovo programma complementare di costruzioni, di lavori e approvvigionamenti intesi a portare la flotta e tutti i servizi ad essa inerenti a quel grado di efficienza che ritengo indispensabile ad assicurare la difesa dell'Italia sul mare.

Ora, con gli assegni del bilancio ordinario consolidato, e con le annualità residue ma riscuotibili a lunga scadenza, della legge del 1905 ascendenti a 45 milioni, non si sarebbe potuto condurre con la voluta alacrità le costruzioni già progettate e tanto meno poi far fronte alle nuove costruzioni, agli acquisti ed ai lavori complementari inerenti alla nostra difesa marittima di cui testè ho fatto cenno.

A dirimere un tale stato di cose occorreva disporre entro almeno un sessennio della somma complessiva di 440 milioni, e poichè il bilancio consolidato, per le disposizioni vigenti, non avrebbe fornito in detto periodo di tempo che 293 milioni circa, ne scaturiva la necessità di un assegno complementare di circa 146 milioni, al quale provvede appunto l'art. 4 della legge del bilancio in discussione.

Il complesso di tali assegni permetterà di far fronte anche: 1° alla costruzione di altre due nuove grandi navi da battaglia di 1ª classe, di altre due navi esploratrici e di un congruo numero di naviglio silurante, di sommergibili e di galleggianti per servizi logistici.

2° A completare le relative riserve di munizionamento e di siluri.

3° Ad accrescere la dotazione di combustibile e di materiali di consumo a cui non si è potuto far fronte con l'alienazione delle navi radiate rimaste finora per la maggior parte invendute.

4° A migliorare gli impianti interni delle navi esistenti ed in allestimento.

5° All'approntamento del litorale in cui sono comprese opere di difesa costiera, un sostan-

ziale miglioramento di alcuni stabilimenti militari marittimi, ed un grande bacino in muratura a Venezia, per il quale fu già da voi accordata la somma iniziale di un milione e mezzo.

6° All'acquisto di mezzi aerei di scoperta.

7° Ed infine un lieve aumento di dotazione nei corredi per la mobilitazione.

Questo complesso di provvedimenti suppletivi costituisce quell'insieme organico al quale più volte esplicitamente accennai nei miei precedenti discorsi parlamentari là dove per ogni singola materia citavo anno per anno i bisogni cui prima o poi sarebbe stato indispensabile fronteggiare.

E poichè precipuo pregio di un programma navale, specie in quanto riguarda le costruzioni, si è quello di un rapido svolgimento, dati i progressi continui della tecnica e la convenienza di avere le navi di uno stesso tipo, pronte contemporaneamente, così con l'art. 5 del disegno di legge si provvede alla possibilità di compierlo in più ristretti limiti di tempo senza turbare il necessario equilibrio finanziario dello Stato.

Un risultato di tanta importanza è ovvio che non potrebbe raggiungersi con i soli mezzi ordinari dei Regi arsenali; ed è quindi necessario il largo concorso della nostra industria privata di ogni parte d'Italia, la quale, saprà, non ne dubito commisurare il giusto utile industriale alle esigenze dello Stato; e ciò sarà fonte di nuovo lavoro, di lucro per le nostre classi lavoratrici e di impulso materiale e morale grandissimo all'intera nazione.

In tale occasione potrà, conformemente ad un mio antico voto, sorgere a Spezia per privata iniziativa, a fianco del primo nostro arsenale marittimo e in località perfettamente difesa, altra grande fabbrica di artiglierie navali. Ma insieme allo sviluppo della flotta dovranno procedere di pari passo la razionale sistemazione delle basi navali esistenti od erigende, i mezzi indispensabili ai suoi svariati servizi logistici, quelli di carenaggio ed anche i nuovi mezzi aerei di esplorazione di cui la marina non può disinteressarsi e nei quali il nostro Genio militare, a cui è mio intendimento ricorrere, ha già saputo così brillantemente affermarsi. (*Bene*).

Ed ora, benchè io abbia già fatto cenno agli

argomenti che furono oggetto delle osservazioni e delle domande avanzate da alcuni oratori, risponderò partitamente, come meglio potrò e saprò, a ciascuno di essi.

L'onorevole Franchetti desidera dal ministro della marina l'assicurazione che le nuove grandi navi nostre saranno fornite di tutti quegli strumenti più perfezionati che è riuscita a produrre la tecnica navale, sia nei riguardi della velocità, sia in quelli della offesa e della difesa, in modo che esse abbiano a risultare uguali in potenza a quelle contemporanee delle altre nazioni. Su questo punto posso dare la massima assicurazione all'onorevole senatore Franchetti ed al Senato, intendendo con ciò di dire che le grandi navi progettate, non saranno inferiori nè per potenza nè per velocità ad alcuna di quelle che sono attualmente in costruzione presso le altre nazioni d'Europa. Una eccezione potrebbe elevarsi per gli Stati Uniti d'America, ove a quanto pare, sarebbe in costruzione una nave di 26 mila tonnellate; ma a così grande tonnellaggio, non è mia intenzione per ora di giungere, essendo già sufficienti per le esigenze nostre le navi da 20 a 21 mila tonnellate.

Per quanto riguarda la celerità della costruzione, debbo osservare come lo sviluppo tecnico di un programma navale di tanta mole, non sia cosa facile, tanto più se si tiene conto che tale programma dovrà svilupparsi con le sole energie nazionali spendendo per quanto possibile i danari in casa nostra. E ciò per due importanti ragioni; la prima è appunto di non fare emigrare i nostri milioni all'estero; e l'altra non meno importante è che, ordinando le artiglierie o altri accessori vitali all'estero, potrebbe per una eventualità politica qualsiasi, accadere che noi ci trovassimo privi di queste macchine e di queste artiglierie, e quindi nella impossibilità di completare l'allestimento delle navi stesse.

L'onorevole senatore Gualterio a questo proposito ha accennato appunto alla questione delle artiglierie della nave *B*. Posso assicurare che non solo per la nave *B*, ma anche per le altre navi gemelle, si è già pensato alle artiglierie in modo da ottenere il loro approntamento entro un termine di tempo che non posso oggi precisare, ma che certamente sarà il più breve possibile.

L'onorevole senatore Franchetti, come già altre volte fece nell'altro ramo del Parlamento, ha oggi trattato del mezzo di rendere più sollecita l'opera dei nostri arsenali, ha parlato della esattezza della lavorazione e del modo come possano raggiungersi questi desiderata, che, come egli disse, sono anche nell'animo del ministro.

Su questi punti io ho già avuto l'onore di esporre ripetutamente le mie idee in Senato e alla Camera; piacemi tuttavia qui riaffermare oggi che tutto quanto era possibile di fare per raggiungere gli scopi accennati dal senatore Franchetti, fu fatto e si sta facendo tuttora.

La questione di dotare i nostri arsenali di nuove macchine s'impone, appunto per accelerare la costruzione delle navi ed il loro allestimento. Il miglioramento degli scali di costruzione è già molto avanzato, specialmente a Castellammare, come forse il senatore Franchetti avrà potuto personalmente constatare. Non è ugualmente avanzato a Spezia, ma senza dubbio l'inizio della costruzione di una grande nave che andrà impostata in quel cantiere, non subirà ritardi e farà affrettare anzi quei miglioramenti ai quali egli accennava.

Per quanto riguarda l'ufficio tecnico del Ministero, forse l'onor. senatore Franchetti avrà voluto parlare della direzione generale delle costruzioni...

FRANCHETTI. No, dell'ufficio tecnico.

MIRABELLO, *ministro della marina*... Dell'ufficio tecnico, che è alla dipendenza del Comitato per i disegni delle navi? Ebbene questo ufficio ha una grande quantità di lavoro per conto proprio, ed è evidente che nel lasso di tempo in cui un programma così vasto verrà a gravare sul Ministero della marina (programma tanto più gravoso inquantochè dovrebbe essere sviluppato, in un periodo più breve che non sia un sessennio), esso avrà aumentato considerevolmente il proprio lavoro.

Io già diedi le disposizioni atte ad intensificare la produzione di quell'ufficio; ma ciò non rappresenta tuttavia la soluzione completa del problema della celerità delle costruzioni, perchè l'onor. Franchetti m'insegna che molteplici impedimenti di altra natura e specialmente impedimenti burocratici e amministrativi ostacolano spesso ogni buona volontà, compresa quella del ministro.

Accetto ad ogni modo la raccomandazione che l'onor. Franchetti mi ha rivolta.

In quanto alla unificazione delle due direzioni di artiglieria e delle costruzioni navali, l'onorevole Franchetti è ritornato sopra un argomento già dibattuto anche dalla Commissione d'inchiesta e al quale già risposi nell'altro ramo del Parlamento, nel luglio del 1906. Egli disse che io diedi testè affidamenti nell'altro ramo del Parlamento su questa unificazione. Quando do un affidamento lo mantengo: quindi debbo dichiarare che un affidamento di questo genere io non ho dato. Dissi che la direzione unica degli arsenali esiste ed è la direzione generale con a capo un ammiraglio come si pratica in Germania, in Inghilterra e altrove. La fusione delle due direzioni di artiglieria e delle costruzioni può essere fatta per quanto concerne alcune determinate officine, ma l'unicità di direzione in senso assoluto porterebbe ad una riforma organica dei due Corpi degli ufficiali di vascello e degli ingegneri. Infatti alle direzioni di artiglieria sono preposti ufficiali di vascello specialisti direzionali, mentre quelle delle costruzioni sono affidate ad ufficiali del Genio navale. Si tratterebbe adunque di una riforma così profonda che, secondo me, sarebbe prematura, per ora almeno, anche l'accettarla in teoria.

Come il senatore Franchetti sa, ho presentato due disegni di legge, che il Senato ebbe la bontà di approvare, relativi alla riforma amministrativa degli arsenali, e ve ne è ora un terzo che ha già ottenuto la relazione favorevole dalla Commissione di finanze. Ciò rappresenta il progresso graduale al quale accedo, confortato anche in parte dai consigli della Commissione d'inchiesta. Ma circa il personale delle due Direzioni succitate, la soluzione pratica è molto più difficile a escogitarsi. Abbiamo già un personale dell'uno e dell'altro ramo che dovremmo fondere ovvero in parte eliminare; ed inoltre i nostri arsenali non sono impiantati come i cantieri dell'industria privata. Quando sorge uno stabilimento privato i fabbricati e le officine sono disposti in quel dato ordine logico, per la pronta produzione e per la pronta esecuzione dei lavori, mentre noi abbiamo ereditato degli arsenali antichi che dovrebbero esser tutti trasformati.

A questa trasformazione si procede gradata-

mente e per quanto è possibile; ma essa non può farsi tutta in una volta come sarebbe desiderio dell'onor. Franchetti.

L'onor. Gualterio desidera schiarimenti sulla questione della nostra difesa sull'Adriatico. A questo riguardo debbo affermare (e l'onorevole Gualterio lo sa perfettamente) che da quando ebbi l'onore di venire a questo posto mi sono sempre occupato intensivamente dell'Adriatico. Altro non potrei aggiungere, perchè si tratta di questioni riservate per le quali riterrei opportuno di non scendere a particolari.

Egli ha poi parlato degli ufficiali macchinisti, ed io gli ricorderò che a proposito di questi ufficiali, come già dissi testè nell'altro ramo del Parlamento, intendo adottare dei provvedimenti speciali. Una sostanziale modifica si impone soprattutto per il Corpo dei macchinisti, il cui reclutamento, come l'educazione intellettuale e l'istruzione tecnica risentono ancora di un'epoca in cui la macchina non aveva sulle navi l'importanza oggi raggiunta. Il reclutamento e la educazione comune a tutti gli ufficiali di vascello e macchinisti assieme ad una maggiore istruzione generale nella ingegneria meccanica, furono, sebbene con modalità differenti, le basi di una profonda trasformazione già avvenuta nelle marine inglese e nord-americana. Per ragioni complesse, parmi sarebbe prematuro affermare oggi che le identiche modalità dell'uno o dell'altro sistema si possano integralmente applicare alla marina nostra.

Comunque, io, ben deciso da un lato di effettuare la riforma, e compreso dall'altro dell'eccezionale gravità dell'argomento, nominai già da tempo apposita Commissione la quale entro il mese di ottobre dovrà riferire esaurientemente in proposito. Tale Commissione è composta di ufficiali ammiragli, ufficiali superiori di vascello, ingegneri e macchinisti, e presieduta dal capo di stato maggiore della marina, mi affida completamente sul risultato dell'importante incarico conferitole. Essa ha il più libero campo di indagine e di giudizio, potendo sentire, oltre gli ufficiali dei vari Corpi, anche illuminate personalità estranee alla Regia marina, che si occupano di tale questione.

Non bisogna peraltro dimenticare che la soluzione di sì complesso problema è intimamente collegata con quello dei limiti di età, e coinvolge ampi ritocchi a tutta la legge di avanzamento.

Quando la Commissione di cui testè ho parlato avrà espletato il suo ufficio, procederò a quei radicali mutamenti che appariranno più adatti; ripromettendomi fin d'ora di applicare al Corpo dei macchinisti, il graduale abbassamento dei limiti di età, abbreviando, anche, con provvedimento analogo a quello adottato per i guardiamarina, la durata di permanenza nel grado di sottotenente macchinista.

In attesa di così vasta riforma, la quale è durata 7 anni in Inghilterra e circa 11 anni in America, volli già da tempo, come ben sa il Senato, gettare un primo ponte di passaggio tra il vecchio ed il nuovo sistema, inviando all'Accademia navale, dopo un anno di imbarco su navi armate, i migliori sottufficiali macchinisti provenienti da Venezia, perchè compiessero in quell'Istituto gli studi necessari a raggiungere in breve tempo il grado di ufficiali. In tale modo potremo presto raccogliere i primi frutti del provvedimento transitorio ed avere intanto sottotenenti e tenenti macchinisti ad una età che si aggiri fra i 28 ed i 30 anni. Ma non soltanto per il Corpo dei macchinisti le condizioni di carriera dovranno formare oggetto di speciale cura; bensì anche per gli altri Corpi militari della Regia marina; poichè il problema del ristagno generale degli avanzamenti si fa ogni dì più incalzante, rendendo ognor più necessari quei provvedimenti a cui più volte allusi nei miei precedenti discorsi; e che, mentre potranno, come già pel passato, richiamare al mare con rinnovate attrattive di carriera, numerosi elementi della nostra gioventù colta, dovranno assicurare alla marina quadri ottimi, specialmente negli alti gradi, necessità sempre più sentita, a misura che crescono l'importanza e il valore delle nostre unità navali.

A tale argomento mi dedicherò appena sgombrato il terreno dalle urgenti e ponderose questioni relative allo sviluppo tecnico e amministrativo del nuovo programma navale.

Oltre a ciò sarà indispensabile provvedere, con doverosa precedenza, al rinvigorire opportunamente la forza organica del Corpo Reale equipaggi, sia intensificando il reclutamento e la formazione degli specialisti di ogni ramo, migliorandone la cultura, sia aumentando in graduale misura il contingente numerico del personale. A proposito del personale, poichè credo di avere risposto esaurien-

temente all'onorevole senatore Gualterio, mi rimane da trattare la questione dei medici della quale ha parlato testè l'on. senatore Tassi che, anzitutto, ringrazio delle gentilissime frasi a me personalmente rivolte.

La questione dei medici militari, nel modo come egli l'ha esposta a me pare pecchi un poco di esagerazione. (*Approvazioni vivissime*).

L'on. Tassi ha citato il mio discorso dell'aprile del 1908...

TODARO. Domando di parlare.

MIRABELLO... accennando ad affidamenti da me dati.

Io ho qui, per combinazione, il testo di quel mio discorso e posso ripetere che, come sempre, quando do affidamenti li mantengo. Dissi allora: «Ciò nonostante, mi propongo, prendendo in considerazione la maggior lentezza di carriera degli ufficiali di questo benemerito Corpo, di aumentare ragionevolmente la proporzione di quelli di grado superiore. A ciò concorreranno anzitutto le modifiche alla legge sulla emigrazione presentata al Parlamento fin dal marzo del decorso anno per le quali vennero assegnati alcuni ufficiali superiori al servizio della emigrazione, nonché l'assegnazione che mi propongo di attuare di un maggiore medico anzichè di un capitano sulle navi scuole torpedinieri e cannonieri e sulle future grandi navi».

A questi miei intendimenti non sono venuto, nè intendo di venir meno. La legge sulla emigrazione non è stata ancora presentata e lo sarà a novembre. Evidentemente prima che sia votata questa legge, in virtù della quale alcuni medici superiori della marina passeranno a prestare quello speciale servizio che essa contempla, non sarebbe opportuno procedere ad un congruo aumento nell'organico.

A proposito del servizio di emigrazione mi permetta il Senato di osservare che l'aumento di 48 medici fuori dell'organico normale rispondente ai bisogni della marina militare fa sì che la proporzione fra la testa e la coda di questo Corpo rimanga necessariamente alterata.

Ma il fatto che questi ufficiali medici viaggiano non implica che se ne debba aumentare il numero nei gradi superiori.

È questa una considerazione che mi permetto di sottoporre al Senato e all'on. collega Tassi.

L'on. Tassi ha anche voluto dimostrare come il servizio dei medici della Regia marina si sia negli ultimi tempi straordinariamente aggravato. Io non escludo a priori che il numero di quelli, attualmente in servizio, possa essere eventualmente aumentato, specie in alcuni gradi superiori, ma che il loro servizio si sia straordinariamente aggravato perchè il Corpo Reali equipaggi da 25,000 è salito a 28,500, non mi sembra un ragionamento che, matematicamente, corra.

Difatti che in caserma, ovvero a bordo di una nave, ci siano 600 persone o ce ne siano 650, il medico non ne risente maggior fatica.

A questo proposito l'on. Tassi ha parlato di navi in disponibilità. Mi permetta di spiegarle come l'ufficiale di vascello che abbia la responsabilità di una o più navi in disponibilità oltre alla sua normale destinazione a terra, è gravato di oneri maggiori a causa di tale incarico, perchè deve mantenere la nave in efficienza, rispondere della sua sicurezza, della sua pulizia, della disciplina di bordo e tutto questo porta un lavoro; è quindi giusto che egli percepisca un modesto supplemento. Ma il medico, per una nave in disponibilità, non ha che da montare su di una plancia ed andare da terra a bordo e fare la visita a quei pochissimi individui che vi sono imbarcati; l'equipaggio di una nave in disponibilità essendo assai ridotto. Nè vi sarebbe ragione di farlo figurare imbarcato per dargli un supplemento.

Anche alludendo alle navi armate, l'onorevole Tassi ha parlato di raddoppiamento di supplemento agli ufficiali di vascello su di esse imbarcati. L'onor. relatore potrà anche appoggiarmi: non esiste questo raddoppiamento. L'ufficiale di vascello incaricato del materiale di artiglieria o del materiale elettrico ha un modesto supplemento; ma, onorevoli senatori, l'incarico del materiale di artiglieria o del materiale elettrico a bordo di una nave odierna dà non solo una responsabilità grandissima ma un lavoro enorme. Tutta l'istruzione dei cannonieri dipende dall'ufficiale incaricato dell'artiglieria; egli è spesso sacrificato a bordo per le sue mansioni di servizio: dico sacrificato, per modo di dire, perchè questi ufficiali si appassiano moltissimo alla istruzione dei loro cannonieri che dirigono durante i tiri, di notte e di giorno. Essi rispondono del materiale e della

sua manutenzione, come pure delle eventuali avarie e degli inconvenienti per ogni singolo caso. L'onor. Tassi ha fatto il paragone dei nostri ufficiali sanitari coi medici condotti; ma su una nave generalmente vi sono due medici, un capitano ed un tenente, i quali avranno in media da cinquecento a settecento persone da guardare, in genere tutti giovanotti di buona salute, mentre i medici condotti hanno una grande estensione di territorio da percorrere e devono curare donne, bambini, ecc. Fra i due casi vi è notevolissima differenza e perciò mi permetto di ripetere che in quanto disse l'onorevole Tassi siavi un poco di esagerazione. Mi propongo, del resto di esaminare ulteriormente il modo di migliorare le condizioni di carriera del Corpo degli ufficiali medici, nel senso soprattutto di aumentare il numero degli ufficiali superiori, laddove occorrono, in quella misura che sarà per derivare dagli studi già iniziati, e che trovansi a buon punto presso il Ministero della marina.

E finalmente, per chiudere questa parte del mio discorso, dirò che anche la scuola d'igiene navale a Napoli, di cui ha parlato l'onorevole Tassi, entra appunto ne' miei propositi e potrà venire istituita quando le variazioni dell'attuale organico saranno compiute.

Della marina mercantile ha parlato l'onorevole senatore Cerruti e giustamente ha richiamato la mia attenzione sulla necessità della unificazione dei vari servizi attinenti alla marina mercantile sotto un solo dicastero.

Gl'inconvenienti dell'attuale organizzazione sono talmente evidenti che non sta a me ad enumerarli. La pesca sotto il Ministero di agricoltura industria e commercio; i fari e fanali per l'illuminazione delle coste e la navigazione interna sotto il Ministero dei lavori pubblici; quello degli esteri, ha l'emigrazione; le poste ed i telegrafi, hanno i servizi postali marittimi ecc. Ognuno di questi Ministeri per esplicitare le relative mansioni ha un ente proprio con naturale tendenza ad ingrandirsi; il che fa sì che ogni ulteriore ritardo aumenterà le difficoltà della unificazione vagheggiata.

A questo proposito non ho che a ripetere quanto ebbi già occasione di dire al Senato il 22 giugno 1907, quando l'onorevole senatore Canevaro presentò un ordine del giorno, che ri-

spondeva precisamente agli stessi concetti esposti or ora dall'onor. senatore Cerruti.

Dissi allora che non è questa una questione di facile e pronta soluzione, interessando essa cinque Ministeri; e pertanto, a nome del Governo, accettavo come raccomandazione quanto era esposto nell'ordine del giorno stesso pregando l'onor. senatore Canevaro, a volerlo ritirare.

Io non venni meno alla promessa fatta ma, ripeto, si tratta di una questione in cui sono interessati cinque Ministeri, onde è logico che essa non possa venire così facilmente e così sollecitamente risolta come è desiderio dell'onorevole senatore Cerruti e come è anche vivissimo desiderio mio.

Della marina mercantile il Senato sarà presto chiamato ad occuparsi, in modo particolare per discutere i provvedimenti relativi ai servizi sovvenzionati postali e commerciali, ed alla marina libera.

La Commissione Reale per la riforma del Codice per la marina mercantile, i cui lavori saranno prorogati per un altro anno, ed il Consiglio superiore della marina mercantile continuano nella loro opera illuminata e feconda; e sarà mia premura di fronte a compiti così vasti, come quelli loro affidati, richiedere lo stralcio delle questioni già risolte e più urgenti, in guisa che possano fin d'ora essere tradotte in fatto, sì da conseguire i benefici effetti che da essa si attendono.

Piacemi intanto ricordare qui la continuata opera di decentramento negli ordinamenti amministrativi e nelle circoscrizioni marittime, le nuove norme per il calcolo delle tasse per merci sopra coperta, gli studi per la riforma della legge sugli infortuni del lavoro per gli equipaggi delle navi mercantili, il censimento della gente di mare agli effetti della legge 5 aprile 1908 per il riordinamento delle Casse invalidi e la ricerca per un trattamento di vecchiaia e di assicurazione delle barche e degli attrezzi da pesca per la classe tanto operosa, benemerita e così misera dei nostri pescatori.

Onorevoli senatori, sono alla conclusione. Come già ebbi a dire alla Camera dei deputati, il complesso dei provvedimenti militari contemplati in questo disegno di legge, non è frutto di gara inconsulta con altre nazioni, ma risponde, secondo lo stesso onorevole relatore

della vostra Commissione di finanze conclude, alle stringenti necessità, che di fronte al progresso generale di tutte le marine militari, ci impongono di non lasciar decadere la nostra, e di elevarla a quel grado che le esigenze della difesa del paese richiedono.

Voi, onorevoli senatori, che avete personalmente partecipato, ovvero foste testimoni, a quel grande movimento che la Patria si appresta a degnamente commemorare, meglio che altri mai sentite la necessità di un esercito e di una marina forti e fortemente organizzati. Soltanto sotto l'usbergo di questi presidii, l'Italia, dignitosa e fidente, potrà con tranquilla coscienza sviluppare le sue ognora crescenti energie in un'opera feconda di civiltà e di pace. E voi sanzionando come spero, con voto solenne questo disegno di legge, che prelude a quello delle maggiori spese militari per l'esercito, avrete assolto un altissimo dovere verso la Patria comune. (*Approvazioni vivissime*).

FRANCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI. Pur ringraziando l'onorevole ministro della marina delle sue risposte, mi permetto di osservare che (a quanto mi è parso) egli non ha esaurientemente risposto alla principale domanda che io ebbi occasione di rivolgergli, a quello che costituiva la parte più importante del mio discorso.

La domanda era questa: se i progetti delle nuove navi sono stati determinati in tutti i loro particolari essenziali, se hanno, insomma, raggiunto un grado di maturazione tale da assicurare una costruzione sollecita, la quale non possa essere interrotta né da necessità di nuovi studi, né da ritardi nella consegna da parte delle ditte fornitrici dei pezzi e macchinari necessari alla costruzione delle navi.

Tanto più volentieri insisto su quella domanda, in quanto che so di essere, in questo argomento, in perfetto accordo con le idee dell'onorevole ministro, il quale ha fatto lodevoli sforzi, durante il suo ministero, per ottenere una riforma nel sistema che da gran tempo si è sempre seguito nelle nostre costruzioni e che le ha tenute per lunghi anni sul cantiere, non solo per mancanza di fondi ma anche per insufficiente maturazione di studi.

Io credo che specialmente nel presente caso di costruzione di tipi nuovi e di costruzioni

molto più complicate, difficili e costose, di mole molto maggiore di quelle usate finora, se non si entrerà risolutamente nella via di rinunciare alla tentazione di impostare prematuramente le navi, desiderio naturalissimo, se non vi si resisterà, dico, finchè tutto il progetto non sia sufficientemente studiato e finchè non siano fatti con le ditte fornitrici i contratti necessari per avere le macchine, gli impianti per i cannoni, le corazze ecc. in tempo utile per evitare interruzioni nel lavoro; fino a che questo non sarà fatto, noi avremo per risultato non solo una perdita di tempo, ma anche una minore efficacia marina e militare delle nostre navi. Infatti, quando gli studi non sono maturi fin dal principio, quando punti importanti rimangono incerti, si è sempre tentati poi di modificare qualche dettaglio nella costruzione e si rinuncia così a quella unità di concetto che invocavo prima e che è d'importanza essenziale per ottenere una buona nave.

L'onorevole ministro, a proposito di altro argomento, si dimostrava disposto a consentire a quello che io avevo detto, ma mi osservava vi sono difficoltà burocratiche che impediscono di ottenere il risultato desiderato. Ora, onorevole ministro, mi permetta di ripeterle una cosa che io credo aver già detto altre volte o almeno scritto: che cioè finchè ella, specialmente nell'azienda industriale, non avrà dato il sopravvento assoluto al lavoro tecnico su quello burocratico, sarà impossibile ottenere quel risultato che noi possiamo ottenere con il personale di valore di cui disponiamo in tutti i rami della marina, perchè infatti in tutti i rami abbiamo uomini di primo ordine che possono portare la nostra marina alla massima altezza, quando gli ordinamenti siano tali da permettere di svolgere le loro qualità.

Bisogna che questi uomini siano posti in grado di dare tutto quello che sono capaci in pro della marina, e finchè le formalità burocratiche si sovrapporranno all'elemento tecnico, questi risultati non potranno dare. I nostri ingegneri, invece di star nelle officine, sono prigionieri nei loro uffici a firmare carte che hanno appena il tempo di leggere. Meno riscontri, onorevole ministro, e maggiore determinazione dell'autorità e della responsabilità di ciascuno. Ogni richiesta di materiale ed ogni altro documento sia firmato, non, come adesso, da

molti che per lo più intervengono solamente per firmare, ma da uno solo: da colui che è responsabile dell'atto amministrativo cui il documento si riferisce.

Io sarò grato all'onor. ministro se vorrà darmi le informazioni che ho chieste circa la maturazione dei progetti di nuove navi.

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Ho chiesto la parola quando il ministro rispondeva all'onor. senatore Tassi, il quale non era presente.

Non credo che le osservazioni fatte dal senatore Tassi possano dirsi esagerate; e sono certo che il ministro sentirà presto il bisogno di aumentare il contingente dei medici di marina, come ha sostenuto il senatore Tassi.

Quanto all'aumento dei gradi più elevati nel Corpo sanitario della marina, osservo che occorre farlo non nei riguardi dell'emigrazione, ma per i bisogni che ha questo Corpo per funzionare convenientemente, e quindi deve essere organizzato nella stessa misura del Corpo sanitario dell'esercito.

Rilevo poi che per i servizi che dovrà rendere per l'emigrazione, il Corpo sanitario della marina assume una importanza tutta speciale, non soltanto per l'igiene navale che il medico deve con ogni cura scrupolosamente mantenere, ma altresì per gli studi che avrà occasione di fare delle malattie tropicali, sia su gli ammalati che eventualmente possono incontrarsi su la nave o nei lazzeretti; sia anche nei luoghi d'origine presso a' quali può arrivare la nave. E questa è una delle ragioni per le quali conviene aumentare il numero dei medici di marina.

Io son sicurissimo che il ministro, il quale si è dimostrato così ben disposto a favorire gli altri Corpi della marina, lo sarà ugualmente per quello sanitario.

Per ora io non ho altro da aggiungere, e se, lo crederà opportuno, potrà farlo il collega Tassi.

TASSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Anzitutto, chiedo venia all'onorevole ministro, se essendo stato condannato all'ubiquità, perchè chiamato all'adunanza della Commissione pel Codice di procedura penale, non ho potuto assistere alla risposta che, con molta cortesia, so avermi egli dato: dal che è deri-

vato il fatto abbastanza grazioso, che io, avvocato, ho difeso i medici, ma poi come avvocato sono stato difeso da un medico, il collega Todaro. (*ilarità*).

Egli mi ha difeso bene e lo ringrazio. Ho sentito però dal collega senatore Di Brocchetti, che mi siede vicino, come in fondo, pur non essendo in perfetto accordo con me per certe enunciazioni che ho fatto e che parvero alquanto esagerate e perciò meno esatte (e delle quali non avrei colpa, se le cifre che mi furono date non corrispondessero alla verità), in fondo, ripeto, il ministro ha dato affidamento che la questione dei medici marittimi sarà convenientemente studiata e risolta.

Io prendo atto di questo affidamento, ma mi permetto di osservare che non posso meritare taccia di esagerazione, perchè per altra via si palesa la insufficienza numerica che io ho lamentato negli ufficiali medici di marina. Infatti, secondo lo stesso criterio del ministro della marina, per l'anno 1908, la proporzione fra i medici e il personale militare ed operaio, calcolato, mi pare, nella cifra di 46,788, sarebbe di 1:153...

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ma hanno sommato gli operai degli arsenali.

TASSI. Quando i medici si trovano fermi in un porto nel quale sono degli arsenali debbono anche curarsi degli operai. Io potrò errare, ma credo che sia così, perchè così mi venne assicurato dagli interessati...

MORIN, *relatore*. Li curano in certe determinate circostanze.

TASSI. L'onorevole relatore, che è molto più pratico e autorevole di me, mi accenna pure che non è così; vuol dire che le informazioni mie non sono esatte e non insisto sulle cifre, ma sulla proporzione che, come mi fu indicata, non mi pareva giusta. Ora la vera proporzione dei medici addetti all'emigrazione in rapporto al personale che debbono presidiare sarebbe di 1:261: e questa eccede, come si vede facilmente, e il criterio ministeriale del 1908 e la media dell'ultimo decennio che è di 1:254.

Ad ogni modo se, come mi assicurano i colleghi che erano presenti, una buona parola, un serio affidamento (parola questa molto elastica, della quale si usa e si abusa dai ministri quando scrivono a deputati e senatori) si volle dare in questa discussione dall'onorevole mi-

nistro, io ne lo ringrazio vivamente, sia per coloro che ho così debolmente rappresentati, sia per me, che ebbi dalle risposte dell'onorevole Mirabello una nuova prova della sua cortesia.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Risponderò subito poche parole agli onorevoli senatori Todaro e Tassi.

Il senatore Todaro mi permetterà di fargli osservare che i medici destinati all'emigrazione, benchè adempiano a un servizio faticoso dal quale attingono molte nozioni che ridondano a vantaggio non solo della marina ma di tutta la scienza medica in generale, non fanno parte dell'organico della marina.

Io ho sempre sostenuto che non ne possono far parte.

Quando assunsi il Ministero trovai un certo numero di medici destinati all'emigrazione e li feci registrare in calce alla pagina dell'annuario. Del resto è cosa sancita dalla legge, e l'organico del Corpo sanitario militare marittimo essendo fatto per corrispondere ai bisogni della marina militare non contempla questi 48 medici i quali provvedono ai bisogni dell'emigrazione e sono pagati dal Ministero degli esteri.

Parlando della eventualità di ritoccare l'organico del Corpo sanitario della Regia marina (con i dovuti riguardi verso il mio collega del Tesoro), io feci cenno della legge sull'emigrazione. Non certamente può ascriversi a mia colpa se essa non fu ancora discussa; quella legge all'art. 11, se non erro, contempla l'introduzione di tre maggiori medici e di un tenente colonnello medico pel servizio speciale per l'emigrazione; in tal caso si verrebbe a formare un organico del tutto nuovo completandolo da una parte e dall'altra, sia nei riflessi delle esigenze militari, sia in quelli dell'emigrazione stessa. Come l'onorevole Todaro riconoscerà, non sarebbe adunque opportuno ritoccare ora per poco tempo, l'organico dei medici. Io non potevo certo immaginare che la legge per l'emigrazione si sarebbe trascinata in lungo più di due anni, ma ormai sembra che sarà presentata a novembre, ed allora ogni inconveniente in questa materia sarà eliminato.

L'onor. Tassi poi, per fare una cifra tonda, ha sommato i 28,500 uomini del Corpo Reale equipaggi, con i 14,600 operai dei nostri arsenali, giungendo così ad una cifra di 43 o 44 mila uomini che, secondo lui, sarebbero curati dai medici della marina.

Io debbo dichiarare che se i medici, i quali sono destinati agli ospedali di terra, fanno qualche visita agli operai, queste hanno piuttosto carattere di constatazione della malattia ma, tranne circostanze speciali, non è il caso di parlar di cura: chè allora effettivamente i nostri medici diverrebbero dei medici condotti! Perchè essi dovrebbero andare a curare gli operai alle case loro, le quali in gran parte e specialmente a Spezia, sono molto lontane dal centro della città, al punto che gli operai si servono di uno speciale treno ferroviario per rincasare.

Quindi non mi par giusto sommare il numero degli operai al Corpo Reale equipaggi per trarne le conclusioni a cui è giunto l'onor. Tassi; mentre non esito a riconoscere che anche questo servizio di visita dà un sopraccarico di lavoro agli ufficiali medici destinati a terra.

Passo ora a rispondere all'onor. Franchetti il quale si preoccupa molto (e non è preoccupazione dell'oggi la sua) che i progetti per le navi da costruire siano preparati in tutti i loro minimi particolari...

FRANCHETTI ...Ho detto nei particolari essenziali.

MIRABELLO, *ministro della marina* ... Ha ragione, ed accetto la rettifica. Ma l'onor. Franchetti sa, ed egli stesso ne ha convenuto, che in questo senso già qualche progresso si è fatto. Un esempio ne sia la nave « Dante Alighieri » impostata il sei di questo mese, avendo pronte già 2400 tonnellate di metallo lavorato; di modo che la costruzione di questa nave procederà senza interruzione. Per essa furono già ordinati i macchinari principali e secondari, e mi pare che il senatore Franchetti possa essere soddisfatto.

Uguale linea di condotta si terrà per le altre tre navi, le quali non saranno impostate sullo scalo se non quando ne saranno pronti tutti i disegni, e tutta la parte essenziale del progetto. Una di esse sarà certamente impostata alla Spezia.

Ma la risoluzione di questo problema non è

facile; l'onor. Franchetti comprenderà che c'è differenza dal costruire una nave sola al costruirne tre o quattro ...

FRANCHETTI ...Non sono identiche le navi?

MIRABELLO, *ministro della marina* ... Saranno magari identiche, ma, supposto che ogni nave abbia dodici cannoni di grosso calibro, per fabbricare quattro volte 12 cannoni da 305, ossia 48 cannoni, ci vuole un tempo molto superiore a quello occorrente per farne 12 per una sola nave, senza tener conto della riserva occorrente, per la quale i cannoni sarebbero al numero di 69, nè dei cannoni di medio calibro, i quali sono in numero assai più rilevante. Per queste considerazioni spero che sarà impiantato un nuovo stabilimento, dietro iniziativa privata, alla Spezia, stabilimento, di cui già parlai al Senato tre anni fa.

Le motrici delle nuove navi saranno macchine a turbina Parsons e vanno fabbricate per tutte e quattro le navi. Ma, onorevoli senatori, non ci sono solo queste quattro macchine da fabbricare. Ci sono tutte le altre macchine a turbina per le navi esploratrici, ecc.; si sale così ad una somma di lavoro enorme, al quale ho voluto accennare per dare un'idea dello stato reale delle cose. Inoltre vi sono le corazze, e 4000 tonnellate di corazza per ogni nave, fanno 16,000 tonnellate in totale, onde il problema, dati gli elementi di cui disponiamo, è molto differente a risolversi praticamente, quando si tratta di tre o quattro navi, anzichè di una nave sola. Per quanto riguarda finalmente la questione vessata, del togliere ai tecnici la parte amministrativa (e mi pare che insistesse anche su questo l'onor. Franchetti) il Senato sa benissimo che sono già passati, con favorevole relazione dell'onor. Commissione di finanze, due progetti, tendenti appunto a questa semplificazione, ed oggi è all'ordine del giorno un altro progetto ancora inteso a completare tutto questo sistema di modifiche dell'ordinamento amministrativo e contabile del Ministero della marina. Ciò si riverbererà naturalmente nell'amministrazione contabile degli arsenali, e più precisamente questo complesso di leggi provvederà a sottrarre i tecnici dall'occuparsi della parte burocratica, facendo sì che gli ingegneri stiano a bordo e nelle officine, e che le mansioni di contabile siano disimpegnate da chi spetta, cioè dai contabili stessi.

A ognuno il suo mestiere. In questo sistema si è adunque ormai entrati, ma non è possibile far tutte le cose in una volta, come ebbi già occasione di dimostrare al Senato ed alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Franchetti.

FRANCHETTI. Ringrazio il ministro della marina delle sue risposte. Spero che il significato del discorso del ministro sia questo: che cioè il progetto tecnico delle quattro nuove navi di prima classe sia realmente fino da ora completo in tutti i particolari essenziali, e che queste quattro navi saranno identiche fra loro, perchè ritengo che questo sia il modo di dare alla squadra, ch'esse costituiranno, la massima potenzialità possibile. Non aggiungo altro, per non abusare della bontà del Senato.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. I progetti di queste navi sono stati compilati e vagliati, anzitutto dal Comitato degli ammiragli e poi dal Comitato per l'esame dei disegni delle navi. A questi alti consessi tecnici si è riferito il ministro, consessi per la cui creazione l'onorevole Franchetti ha insistito nella Commissione d'inchiesta e che danno garanzia che le navi saranno quali le richiede la difesa del paese. Altre dichiarazioni non ho da fare su questo riguardo.

MORIN, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORIN, *relatore*. Egregi colleghi. Alla discussione dello stato di previsione della spesa per il Ministero della marina si connette quest'anno un particolare interesse, in conseguenza del notevole risveglio, da poco manifestatosi, di apprensioni e di timori, relativamente al grado di potenzialità delle nostre armi di terra e di mare, e del recente prorompere di patriottiche aspirazioni, per un rinvigorimento generale di queste armi, e per un più completo ed efficace assetto di quei servizi accessori che di esse sono il necessario complemento.

Il sentimento dell'importanza, anzi dirò della necessità, di avere un'Italia, militarmente forte, mai come nell'ora presente è profondamente penetrato nella coscienza del paese; mai come adesso ha avuto espressioni più concordi e meno dubbie. La misura e le modalità, con le quali il

Governo si propone di provvedere alle cresciute esigenze della difesa della patria, sono materia che può dar luogo ai più ampi e variati dibattiti. Ma non è, a mio avviso, discutibile il fermo proposito, da esso dimostrato, di non volersi lasciar trascinare, in nome di queste esigenze, a compromettere il solido assetto della nostra situazione finanziaria.

A questo riguardo, io non intendo già di riferirmi, in modo generale, alla intera complessa compagine di quegli altissimi interessi del paese, che col sicuro e permanente equilibrio del bilancio dello Stato sono collegati e ne dipendono: no. Sto esattamente nei limiti della tesi speciale militare, una parte cospicua della quale si discute col bilancio della marina, e dico che difesa nazionale stabilmente ed efficacemente assicurata, difesa nazionale mantenuta in uno stato di conveniente progresso, e finanza disordinata e debole, sono termini fra loro incompatibili.

Esprimo liberamente il mio pensiero: non parlo per mandato speciale ricevuto dai colleghi della Commissione di finanze, ma non temo di dissentire con alcuno di loro a questo proposito. (*Approvazioni*).

Io credo che sia da lodarsi il Governo per aver fornito all'Amministrazione della marina i maggiori mezzi, dei quali ha tanto bisogno; ma ritengo che esso debba lodarsi anche più per aver tratto questi mezzi dalle forze vive del bilancio. Una concessione di mezzi, anche maggiori, ma provenienti dalla facile, e pur pericolosa fonte del credito, non sarebbe stata ugualmente utile. Perchè, ad onta della forma complessa ed alquanto inconsueta dei provvedimenti, coi quali vengono somministrati i maggiori fondi destinati a fronteggiare le nuove spese per la marina, queste spese sono, se non nella loro forma contabile, certamente nella sostanza e nella realtà, spese ordinarie. E sono poi ordinarissimi i bisogni, ai quali coi nuovi mezzi si deve provvedere; almeno la massima parte di essi: quelli che riguardano le costruzioni, gli armamenti navali ed il Corpo Reale equipaggi.

Ahimè, siamo lontani dal tempo in cui sembrava una somma fantastica quella di 14 milioni, a cui ammontava la prima previsione della spesa per la costruzione del *Dulio*! Ora una nave di primo ordine costa 55 milioni, ed

un semplice esploratore ammonta al valore di nove milioni. E a questo maggior costo non corrisponde purtroppo una più lunga durata; perchè i motori, le innumerevoli macchine accessorie e i molteplici apparati di ogni genere, che formano la complessa compagine di una nave moderna, diventano ogni giorno più organi delicatissimi e soggetti a rapido deperimento: e ancor più, perchè le innovazioni incalzano senza tregua, e in un tempo brevissimo imprimono lo stigma della decadenza anche ai tipi di unità navali meglio studiati e più perfetti. Nè è a credersi che il progresso sia mai per arrestarsi in un campo, in cui si esercita, in un modo così costante ed acuto, tanta parte dell'ingegno umano!

Ora, è bene mettere in chiaro questo: che, con i maggiori fondi, richiesti dall'Amministrazione della marina, non si provvede già ad una espansione della base organica dell'armata, ma si fa opera di semplice, per quanto solida ed efficace, conservazione; perchè, quando saranno pronte tutte le navi considerate nel programma di costruzione del ministro, sarà pure maturata la convenienza della demolizione di altrettante unità, che, per tonnellaggio e per forma di equipaggio, equivarranno all'incirca le nuove navi.

Onorevoli colleghi, concediamo all'Amministrazione della marina i nuovi fondi, che sono domandati con questo disegno di legge; concediamoli con piena fiducia nell'efficacia del loro impiego. E sia il voto favorevole del Senato, nel tempo stesso, espressione della ferma volontà di questa Assemblea di provvedere alla stringenti necessità presenti dell'Amministrazione della marina, e pegno che il suo patriottismo non vacillerà mai in nessuna occasione, nè presente nè futura, dinanzi alle supreme esigenze della difesa nazionale.

Dopo queste brevi parole, io non avrei, a rigore, altro da dire. Ma non è inopportuno che aggiunga qualche considerazione a quanto l'onorevole ministro ha già esposto, rispondendo esaurientemente ai vari oratori che hanno interloquuto nella presente discussione.

L'onor. Franchetti ha insistito, con la tenacia che gli è consueta e che deriva unicamente dal suo ben noto patriottismo e dal suo indiscusso e vivissimo desiderio del bene, sopra la necessità che si provveda affinchè le nostre costruzioni navali procedano con la massima

rapidità possibile. È cosa facile a dirsi, ma non altrettanto facile ad ottenersi.

Veda, onorevole Franchetti, ella ed il Senato debbono scusarmi se ho il cattivo gusto di citare me stesso. In un discorso che io, quando avevo l'onore di reggere le sorti della marina, ebbi occasione di fare ai miei elettori di Spezia, nel 1895, in un tempo relativamente remoto, annunziavo appunto la mia decisa volontà di non mettere in costruzione una nave, se di questa non fossero pronti tutti i piani, compresi anche, se non quelli dei minutissimi dettagli, quelli dei principali particolari. Ebbene, io non vi sono riuscito! E perchè, mi si domanderà, non ci siete riuscito? perchè vi erano due arsenali che mi domandavano lavoro immediato per non lasciare inoperosi gli operai, onde io ero costretto a mandare i disegni necessari perchè i lavori fossero iniziati.

È ora l'onor. ministro non poteva fare di più che promettere ogni sforzo perchè questa preparazione di disegni anticipati delle navi costruende, sia spinta al massimo possibile, e io mi lusingo che egli riuscirà fino a quel punto, che è veramente utile.

Ma veda, onorevole Franchetti, non è precisamente da questa difficoltà che derivano i principali ritardi nelle costruzioni. Questi ritardi hanno la loro ragione in molteplici cause, per le quali realmente, in Italia, nè negli arsenali governativi, nè nei cantieri privati, si ha la possibilità materiale di far procedere i lavori con quella rapidità con cui si costruisce in Inghilterra, ed ora anche in Germania. E non è che un procedimento lento, che potrà condurre a migliorare questa situazione.

Vi è poi un'altra causa, generalmente non tanto avvertita, che ha sui ritardi, che si lamentano, un'azione che io non esito a definire come prevalente; e questa causa risiede nella tutela eccessiva che le leggi generali dello Stato impongono all'Amministrazione della marina; tutela di cui non vi è esempio in Inghilterra, dove l'Ammiragliato, in paragone del nostro Ministero, è sovrano.

Ma come vuole, onor. Franchetti, che si possa procedere in modo rapido ed efficace nel dare le commesse innumerevoli, che occorrono per la formazione completa di una nave, quando l'Amministrazione della marina, tutte le volte che

le occorra fare una spesa superiore alle 8000 lire deve ricorrere al Consiglio di Stato?

Ma sa, onor. Franchetti, che per provvedere al completo allestimento di una nave di primo ordine, come saranno le navi A, B, C, D, ci vorranno alcune centinaia di contratti, su ognuno dei quali occorre consultare il Consiglio di Stato?

Ora, il Consiglio di Stato non si pronunzia in materia tecnica se non ha prima l'avviso di un consesso speciale competente; sicchè bisogna domandare prima il parere a questo consesso. E il Consiglio di Stato impiega sempre molto tempo a pronunciarsi, carico com'è di lavoro per la necessità di soddisfare a queste minute funzioni, che non sono certo quelle che convengono di più a quell'altissimo consesso, la cui opera dovrebbe essere limitata a mansioni molto più elevate.

Si perde così un tempo enorme, e se, per caso, il parere favorevole non può essere immediatamente pronunciato, se si devono fare delle osservazioni, le quistioni si rimandano da un consiglio ad un altro. E intanto l'Amministrazione propriamente detta, l'Amministrazione attiva, che non ha alcun bisogno di essere illuminata, che sa quale è il miglior partito da prendere, deve attendere inoperosa.

Certamente vi sono riforme da fare per accelerare tutto ciò che si riferisce alle costruzioni, ma, creda on. Franchetti, che la riforma più desiderabile, a questo riguardo, è quella di rendere maggiormente libera l'Amministrazione.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Poi capita uno sciopero di 60 giorni, come quello di Terni, ove abbiamo avuto due mesi e mezzo di sosta nei lavori.

MORIN, *relatore*. Certo gli scioperi sono ormai anche eventualità che bisogna tenere a calcolo tra gli incidenti probabili, e molto spesso sono inevitabili. Invece la desiderata riforma di vedere l'Amministrazione della marina più libera, sarebbe facilmente conseguibile; ma, pur troppo, non l'avremo.

Io mi mantengo scettico a questo riguardo, come scettico sono relativamente ad un'altra riforma che tutti desideriamo, quella dell'unificazione dei servizi della marina mercantile.

Non vi è nessuno che si sia occupato di questo grande ramo dell'attività nazionale, il quale

non abbia domandato perchè i servizi della marina mercantile debbano dipendere da quattro Ministeri.

Concentriamoli questi servizi al Ministero della marina. Tutti lo diciamo; ma intanto non credo che potremo vedere mai attuata un'innovazione tanto desiderata.

Io non interverrò nella dibattuta questione dei medici, se non per pronunciare una parola di simpatia, che certamente tanto merita, per il Corpo sanitario marittimo, e per dichiarare che, quantunque io non possa associarmi a tutte le considerazioni fatte dall'onor. Tassi, pur nondimeno debbo riconoscere che fra i Corpi della marina, i quali più o meno soffrono di un certo disagio, per il ristagno nelle promozioni, forse il Corpo sanitario è quello che si trova peggio degli altri; non molto, ma alquanto peggio degli altri.

Come l'onor. ministro ha osservato, vi è quella parte del Corpo, la quale fa il servizio dell'emigrazione, che è venuta a turbare quel giusto equilibrio, che deve esistere fra i gradi inferiori e i gradi superiori. E, se ho bene capito quello che l'onor. ministro ha dichiarato, relativamente ai suoi intendimenti circa una futura modificazione della legge dell'emigrazione, egli avrebbe in animo di attuare un provvedimento per introdurre nel servizio dell'emigrazione un certo numero di ufficiali superiori. Questo sarebbe un provvedimento, il quale già contribuirebbe a stabilire l'equilibrio; e poi l'annunziato imbarco sopra le navi-scuola e sopra talune grandi navi, di medici, col grado di maggiori, parrebbe a me che dovrebbe risolvere in modo sufficiente la questione.

Ripeto, non è quistione speciale per i medici; si tratta di una condizione di disagio, la quale, più o meno, incombe su tutti i Corpi della marina. Ma è doveroso riconoscere che, sotto l'amministrazione dell'onor. Mirabello, tutti i vantaggi, che ragionevolmente si potevano pretendere, sono stati concessi, e che, se c'è da desiderare di più, questo desiderio non è pur troppo tra quelli immediatamente realizzabili. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e, stante l'ora tarda, la discussione sui capitoli è rimandata a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, dei seguenti disegni di legge:

Costituzione in comune autonomo della frazione di Rocca di Cave:

Senatori votanti	83
Favorevoli	65
Contrari	18

(Il Senato approva).

Modificazioni ed aggiunte alla legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private:

Senatori votanti	83
Favorevoli	71
Contrari	12

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 15, col seguente ordine del giorno:

I. Discussione del seguente disegno di legge:

Modificazioni alla legge 27 maggio 1875, num. 2779, sulle Casse di risparmio postali (N. 65).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Castelfidardo, Filottrano, Osimo (Ancona), San Benedetto del Tronto e Ripatransone (Ascoli-Piceno), Porto Recanati (Macerata), Fano, San Leo e Pergola (Pesaro e Urbino) (N. 42);

Tombola a favore degli ospedali e dell'asilo dell'infanzia abbandonata in Modica (N. 50);

Tombola telegrafica per un nuovo ospedale in Pordenone (N. 51);

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile di Teramo e dell'erigendo ospedale civico di Giulianova (N. 52).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 80 - *Seguito*);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 67);

Modificazioni all'ordinamento amministrativo e contabile del Ministero della marina (N. 81);

Estensione al Reale Corpo delle miniere degli articoli 2 e 4 della legge 9 luglio 1908, n. 403, concernenti le indennità spettanti agli ufficiali del Genio civile in gite di servizio, e la nomina degli aiutanti ad ingegneri di 3^a classe (N. 47);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 74);

Convenzione per l'ampliamento e manutenzione della rete telegrafica sottomarina (N. 44);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 75).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 28 giugno 1909 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XXVI.

TORNATA DEL 24 GIUGNO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — Il senatore Cadolini commemora il cinquantesimo anniversario della battaglia di Solferino e San Martino (pag. 761) — A lui si associano il Presidente (pag. 762) e il ministro della marina (pag. 762) — È approvato senza discussione il disegno di legge: « Modificazioni alla legge 27 maggio 1875, n. 2779, sulle Casse di risparmio postali » (N. 65-A) (pag. 762) — votazione a scrutinio segreto (pag. 763) — Presentazione di relazione (pag. 763) — Seguito della discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 80) — Si approvano senza osservazioni tutti i capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e per categorie ed i sei articoli del disegno di legge, il quale è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 763) — Senza discussione sono approvati i seguenti disegni di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 67); « Modificazioni all'ordinamento amministrativo e contabile del Ministero della marina » (N. 81) (pag. 771) — Presentazione di relazioni (pag. 776) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 776).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il ministro della marina, del tesoro e delle poste e telegrafi.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Per il cinquantesimo anniversario della battaglia di Solferino e S. Martino.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Oggi è il 24 giugno, giorno solenne per l'Italia. Oggi a Solferino e a San Martino si compie una solenne riunione per ricordare gloriosi, fortunati eventi che assicurarono le sorti d'Italia, e parmi opportuno che il Senato faccia eco alla patriottica commemorazione della memorabile battaglia.

Il Senato non può dimenticare le glorie nostre e dei nostri alleati; il valore dei prodi combattenti; come non può dimenticare il valore di Vittorio Emanuele e quello dell'imperatore Napoleone III, pur pensando che a quell'imperatore l'Italia deve gratitudine eterna. Se di lui non si pronunzia di frequente il nome, non dobbiamo perciò esitare a rendergli giustizia. Egli sarà annoverato nella storia fra i più potenti preparatori, e designato quale essenziale cooperatore delle comuni vittorie e della nostra fortuna. (*Benissimo*).

Egli, anche nel 1860, in una lettera del 27 luglio 1860 a Persigny, ambasciatore di Francia a Londra, affrettava il compimento dei nostri destini, senza intervento straniero; ed esprimeva il desiderio che si affrettasse il giorno in cui egli potesse ritirare le sue truppe da Roma, senza compromettere la sicurezza del

papa; e la necessità di questa clausola fu sempre da tutti ammessa, persino dalla costituzione della Repubblica romana, dettata da Giuseppe Mazzini.

Io dunque ho pronunciato queste brevi parole affinché sia solennizzato fra noi questo giorno in cui il cuore degli Italiani è trepidante ancora per le gioie del passato ed esultante e fortificato dalle emozioni che in questo giorno ravvivano i sacri ricordi. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Le parole del senatore Cadolini rispondono al sentimento unanime di tutti noi.

I nostri rappresentanti sono su quei colli a commemorare il cinquantesimo anniversario di quel giorno, che portò il colpo più letale alla dominazione straniera; sono là a glorificare i caduti per la libertà, gli alleati che sparsero il loro sangue per soccorrerci a conquistarla; a rendere onore a tutti i cooperatori nel compimento del voto nazionale, in ogni campo di azione. Ed anche noi tutti siamo là presenti con la mente e col cuore. (*Vive approvazioni*).

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Il Governo si associa alle nobili parole pronunziate dal senatore Cadolini e dal nostro illustre Presidente, in onore del valoroso nostro esercito e di quello non meno valoroso del nostro alleato, nella campagna per l'Indipendenza del 1859, di cui quest'oggi ricorre il 50° anniversario. E il Governo si associa pure alle nobili parole rivolte alla memoria del Sovrano dei Francesi di allora e del Gran Re Vittorio Emanuele e verso tutti coloro i quali cooperarono a questa unità, che è costata tanto sangue e tanti sacrifici. (*Approvazioni vivissime*).

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 27 maggio 1875, n. 2779, sulle Casse di risparmio postali » (N. 65-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 27 maggio 1875, n. 2779, sulle Casse di risparmio postali ». Chiedo all'onor. ministro se consente che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

SCHANZER, *ministro delle poste e telegrafi*. Consento.

PRESIDENTE. Allora prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 65-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Gli articoli 4 e 6 della legge 29 maggio 1875, n. 2779, su le Casse postali di risparmio sono modificati nel seguente modo:

Art. 4. — I versamenti che si riceveranno negli uffici postali come risparmio per conto dello stesso individuo non potranno essere inferiori ad una lira.

Art. 6. — Le somme versate in eccedenza alle lire quattromila non produrranno interesse.

(Approvato).

Art. 2.

Sono fruttiferi, senza limite di somma, i depositi ordinati dall'autorità giudiziaria nell'interesse di minorenni, d'incapaci e di assenti.

(Approvato).

Art. 3.

È estesa ai comuni, alle provincie ed agli enti morali costituiti e riconosciuti giuridicamente la facoltà accordata agli Istituti di beneficenza con l'art. 23 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 3^a) di eseguire nelle Casse postali di risparmio depositi a conto corrente, fruttiferi, senza limite di somma.

(Approvato).

Art. 4.

La somma di lire 50,000, di cui all'ultimo comma, dell'art. 1 della legge 8 luglio 1897, n. 252, è destinata a premi al personale delle poste, escluso quello dell'Amministrazione centrale, ai direttori scolastici ed agli insegnanti che siensi adoperati per diffondere il risparmio postale.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, approvati nella seduta di ieri e di quello testè approvato per alzata e seduta. Prego l'on. senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazione.

DE SETA E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE SETA E. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Ap-

provazione di una transazione con la Banca popolare cooperativa di San Benedetto del Tronto ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore De Seta della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-1910 » (N. 80).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-1910 ». la cui discussione generale, come il Senato ricorda, fu esaurita nella seduta di ieri.

Procederemo quindi alla discussione dei singoli capitoli, che rileggo.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	904,800 »
2	Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	104,000 »
3	Consiglio superiore di marina - Comitato per l'esame dei progetti di navi - Ufficio tecnico (Spese fisse)	51,200 »
4	Ministero - Spese varie d'ufficio	70,000 »
5	Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e dei locali di proprietà privata adibiti ad uso di uffici in Roma - Canononi d'acqua e fitti relativi	79,660 »
6	Biblioteche della R. marina - Personale	9,100 »
7	Biblioteche della R. marina - Materiale	17,500 »
8	Telegrammi da spedirsi all'estero	14,000 »
9	Spese postali	18,000 »
10	Spese di stampa	90,000 »
11	Provvista di carta ed oggetti vari di cancelleria	75,000 »
12	Pubblicazioni ufficiali e periodiche	50,000 »
13	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati (Spesa d'ordine)	2,000 »
14	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
15	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	5,000 »
16	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	16,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,506,260 »

	<i>Riporto</i>	1,506,260 »
17	Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio	7,000 »
18	Sussidi ad impiegati e militari invalidi, già appartenenti all'Amministrazione della marina e loro famiglie	60,000 »
19	Compensi per lavori straordinari al personale dell'Amministrazione centrale e delle amministrazioni dipendenti	85,000 »
20	Spese di trasferta e di missioni del personale della marina militare, della marina mercantile e del personale civile	965,000 »
21	Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie	107,000 »
22	Distinzioni onorifiche (Soprassoldi per medaglie al valore, onorificenze dell'Ordine militare di Savoia, acquisto di decorazioni, medaglie di benemerenzza)	8,900 »
23	Spese casuali	10,000 »
		<hr/> 2,749,160 »
	Debito vitalizio.	
24	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (Spese fisse)	5,825,000 »
25	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Personale lavorante) (Spese fisse)	1,815,000 »
26	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	28,000 »
27	Contributo dello Stato alla Cassa nazionale di previdenza per le pensioni agli operai del silurificio di S. Bartolomeo e dei fattorini semaforici (Legge 15 luglio 1906, n. 348)	7,500 »
		<hr/> 7,675,500 »
	Spese per la marina mercantile.	
28	Corpo delle capitanerie di porto (Personale di concetto) (Spese fisse).	912,300 »
29	Bassa forza delle capitanerie di porto (Spese fisse)	423,000 »
30	Personale d'ordine e personale avventizio delle capitanerie di porto (Spese fisse)	178,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 1,513,300 »

	<i>Riporto</i>	1,513,300 »
31	Conservazione dei fabbricati della marina mercantile	60,000 »
32	Fitto di locali ad uso delle capitanerie di porto (Spese fisse)	20,000 »
33	Indennità, compensi speciali e sussidi per la marina mercantile	72,700 »
34	Arredamenti, retribuzioni e spese varie della marina mercantile	63,000 »
35	Casse invalidi della marina mercantile	446,861 32
36	Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919 (Spesa obbligatoria)	20,000 »
37	Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3 ^a) e 23 luglio 1896, n. 318, legge 16 maggio 1901, n. 176 e legge 28 giugno 1906 n. 208 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi (Spesa obbligatoria)	8,000,000 »
		10,195,861 32
	Spese per la marina militare.	
38	Stato maggiore generale	4,470,000 »
39	Corpo del genio navale. (ufficiali ingegneri, assistenti e ufficiali macchinisti)	1,930,000 »
40	Corpo sanitario - Personale militare e civile	820,000 »
41	Corpo di commissariato militare marittimo	1,025,000 »
42	Ufficiali del Corpo reale equipaggi	482,000 »
43	Ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse)	134,000 »
44	Corpo reale equipaggi - Paghe alla bassa forza	12,770,000 »
45	Corpo reale equipaggi - Vestiario e spese generali	1,888,000 »
46	Corpo reale equipaggi - Soprassoldi e spese varie	360,600 »
47	Corpo reale equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni (Spesa obbligatoria)	4,130,000 »
48	Difese costiere - Personale (Spese fisse)	443,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	28,452,600 »

	<i>Riporto</i>	28,452,600 »
49	Soprasoldi vari al personale militare addetto al servizio semaforico e radiotelegrafico - Fattorini e cantonieri	375,000 »
50	Paghe, indennità, soprasoldi ai carabinieri Reali di servizio nei Regi arsenali	319,000 »
51	Indennità e spese di ufficio per i personali militari della Regia marina	212,800 »
52	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari	220,000 »
53	Fitto di locali e canoni d'acqua per uso della marina militare	65,600 »
54	Armamenti navali (competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna)	7,601,000 »
55	Carbon fossile ed altri combustibili per la navigazione	6,500,000 »
56	Materiali di consumo per le regie navi	1,925,000 »
57	Viveri a bordo ed a terra	10,118,400 »
58	Servizio ospedaliero per militari del Corpo reale equipaggi (giornate di cura, materiali d'ospedale, spese varie)	695,000 »
59	Istituti di marina (Regia Scuola navale di guerra - Regia Accademia navale e Regia Scuola macchinisti) Spese generali - Professori militari - Corso complementare - Spese varie	339,700 »
60	Istituti di marina (Regia Accademia navale e Regia Scuola macchinisti) - Stipendi ai professori civili (Spese fisse)	104,000 »
61	Servizio idrografico - Personale lavorante (impiegati civili aggiunti, artieri operai permanenti e assistenti d'osservatorio)	119,000 »
62	Servizio idrografico - Materiale e spese varie	164,000 »
63	Servizio semaforico e radiotelegrafico - Materiale	165,000 »
64	Esercizio delle stazioni radiotelegrafiche del Benadir e della Colonia Eritrea	110,000 »
65	Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della R. marina	169,000 »
66	Personale dei contabili e dei guardiani di magazzino (Spese fisse)	1,658,000 »
67	Personale civile tecnico (Spese fisse)	890,000 »
68	Disegnatori della Regia marina (Spese fisse)	640,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	60,843,100 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1909

	<i>Riporto</i>	60,843,100 »
69	Indennità e spese d'ufficio ai personali civili della Regia marina	95,000 »
70	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria).	33,600 »
71	Spese per trasporti di materiali	215,000 »
72	Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare	2,547,000 »
73	Acquisti ed impianti di macchinari, attrezzi, ecc., occorrenti per gli stabilimenti militari marittimi - Trasformazione e manutenzione dei mezzi di lavoro	1,750,000 »
74	Energia elettrica, combustibili ed altri generi di consumo e spese generali per gli stabilimenti militari marittimi	1,700,000 »
75	Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti - scafi - motori - armi a bordo e a terra	41,369,720 »
76	Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi	17,620,000 »
77	Spese varie per il personale lavorante	1,000,000 »
78	Acquisto di munizionamenti da guerra e conservazione dei munizionamenti esistenti	3,120,000 »
79	Spese di mano d'opera per lavori eseguiti negli stabilimenti militari marittimi con personale estraneo alla Regia marina	800,000 »
80	Difese costiere - Materiale (Acquisto e manutenzione dei materiali di uso specifico delle difese costiere e impianto e funzionamento delle stazioni foto-elettriche per la difesa delle piazze marittime).	300,000 »
81	Adattamento di piroscafi mercantili al servizio ausiliario	100,000 »
		131,493,420 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

82	Personale civile transitorio e in via di eliminazione (Spese fisse)	264,000 »
83	Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse)	50,000 »
		314,000 »

Spese per la marina militare.		
84	Costruzione ed acquisti di navi e materiali per la Regia marina da guerra (Legge 2 luglio 1905) (Spesa ripartita)	11,000,000 »
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Partite che si compensano nell'entrata.		
85	Fondo di scorta per le Regie navi armate	3,500,000 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
86	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	2,708,089 80
RIASSUNTO PER TITOLI		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
	Spese generali	2,749,160 »
	Debito vitalizio	7,675,500 »
	Spese per la marina mercantile	10,195,861 32
	Spese per la marina militare	131,493,420 »
	TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	152,113,941 32
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
	Spese generali	314,000 »
	Spese per la marina militare	11,000,000 »
	TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	11,314,000 »

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Partite che si compensano nell'entrata	3,500,000 »
<hr/>	
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	14,814,000 »
<hr/>	
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	166,927,941 32
<hr/>	
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	2,708,089 80
<hr/>	
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
<hr/>	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	163,427,941 32
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	3,500,000 »
<hr/>	
Totale spese reali	166,927,941 32
<hr/>	
Categoria IV. — Partite di giro.	2,708,089 80
<hr/>	
TOTALE GENERALE	169,636,031 12
<hr/>	

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli del disegno di legge per porli ai voti:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

La somma di spese effettive consolidate, già autorizzata per l'esercizio 1909-910 in

lire 138,927,941.32, è portata, per l'esercizio medesimo, alla somma complessiva di lire 163,427,941.32.

(Approvato).

Art. 3.

Con i fondi assegnati ai capitoli n. 75 « Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti, scafi, motori, armi a bordo ed a terra »; n. 76 « Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi » e n. 79 « Spese di mano d'opera per lavori eseguiti negli stabilimenti militari marittimi, con personale estraneo alla Regia marina », dello stato di previsione annesso, il

Governo del Re provvederà alla manutenzione del naviglio e delle armi ed ai sottonotati lavori di nuova costruzione:

1° Continuazione dell'allestimento dell'incrociatore *S. Marco*;

2° Continuazione della costruzione di una nave da battaglia di 1^a classe *A*;

3° Inizio della costruzione di una nave da battaglia di 1^a classe *B*;

4° Continuazione della costruzione di una nave esploratrice *S*;

5° Inizio della costruzione di una nave bacino sommergibile;

6° Costruzione di una nave sussidiaria per stazioni nell'America del Sud;

7° Continuazione della costruzione di una nave cisterna;

8° Ultimazione della costruzione ed allestimento di due cannoniere lagunari;

9° Ultimazione della costruzione di un rimorchiatore d'alto mare;

10° Acquisto di un trasporto (usato);

11° Costruzione ed acquisto di naviglio sottile torpediniero;

12° Costruzioni di navi di uso locale, di palischermi a vapore e galleggianti.

(Approvato).

Art. 4.

Per la costruzione e per gli acquisti di navi e di materiali per la Regia marina militare, per munizionamenti da guerra, per la difesa costiera, per miglioramento di stabilimenti militari marittimi, per aumento delle dotazioni di combustibile e materiali di consumo e di corredi per mobilitazione, sono autorizzate, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1909-10 al 1915-16, le seguenti spese, da ripartirsi nella parte ordinaria e straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina:

Esercizio 1909-10 (capitoli 75 e 84 dello stato di previsione)	L. 52,369,720
Id. 1910-11	» 60,000,000
Id. 1911-12	» 70,000,000
Id. 1912-13	» 70,000,000
Id. 1913-14	» 80,000,000
Id. 1914-15	» 80,000,000
Id. 1915-16	» 80,000,000

Nelle somme suindicate sono comprese le assegnazioni derivanti dalla legge 2 luglio 1905, n. 320.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, sarà stabilita la ripartizione delle assegnazioni per gli esercizi 1910-11 e seguenti fino al 1915-16.

(Approvato).

Art. 5.

Qualora nei singoli esercizi dal 1909-10 al 1915-16, vengano a maturazione pagamenti in somme superiori a quelle assegnate nei rispettivi bilanci dal precedente art. 4 il ministro del tesoro è autorizzato a far fronte alle eccedenze, entro il limite delle somme fissate per l'esercizio nel quale le eccedenze stesse si verificano, valendosi dei mezzi ordinari di tesoreria autorizzati dalle vigenti leggi.

(Approvato).

Art. 6.

Il limite dei mandati di anticipazione, stabilito dall'articolo 51 della legge di contabilità generale, è elevato, per tutte le spese da farsi ad economia coi fondi assegnati dalla presente legge alla somma di lire 50,000.

Nella esecuzione delle opere di fortificazione e di altre a difesa dello Stato, e per le spese ad economia da farsi coi fondi assegnati dalla presente legge, possono contemporaneamente emettersi distinte serie di anticipazioni, contenute ciascuna nel limite di lire 50,000 per le spese eseguite direttamente dall'Amministrazione e per quelle cui si provvede mediante cottimi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1908-1909 »
(N. 67).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su

alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,854,000 e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1908-909, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1908-909.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	1. Ministero - Personale (Spese fisse) L.	19,000
»	2. Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). »	1,000
»	4. Ministero - Spese varie d'ufficio »	18,000
»	7. Biblioteche della Regia marina - Materiale. »	2,500
»	8. Telegrammi da spedirsi all'estero »	4,000
»	9. Spese postali. »	8,000
»	10. Spese di stampa »	8,000
»	12. Pubblicazioni ufficiali e periodiche »	5,000
»	16. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti »	3,500
»	18. Sussidi ad impiegati e militari invalidi già appartenenti all'Amministrazione della marina e loro famiglie »	2,000
»	19. Compensi per lavori straordinari al personale dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni dipendenti »	12,000
»	20. Spese di trasferta e di missioni del personale della marina militare, della marina mercantile e del personale civile. »	420,000
»	24. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie - Personali militari e civili (Spese fisse). »	200,000
»	33. Indennità, compensi speciali e sussidi per la marina mercantile. »	12,500
»	34. Arredamenti, retribuzioni e spese varie della marina mercantile. »	3,000
»	45. Corpo Reale equipaggi - Vestiario e spese generali »	180,000
»	49. Soprassoldi vari al personale militare addetto al servizio semaforico e radiotelegrafico - Fattorini e cantonieri »	20,000
»	57. Viveri a bordo ed a terra. »	180,000
»	58. Servizio ospedaliero per militari del Corpo Reale equipaggi (giornate di cura, materiali d'ospedale, spese varie) »	72,000
»	59. Istituti di marina (Regia Accademia navale e Regia scuola macchinisti) - Spese generali - Professori militari - Corso complementare - Spese varie »	8,500

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1908

Cap. n. 61. Servizio idrografico - Personale lavorante (impiegati civili aggiunti, artieri, operai permanenti e assistenti d'osservatorio) L.	5,000
» 62. Servizio idrografico - Materiale e spese varie . . . »	25,000
» 71. Spese per trasporti di materiali. »	25,000
» 72. Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare »	160,000
» 74. Energia elettrica, combustibili ed altri generi di consumo e spese generali per gli stabilimenti militari marittimi »	100,000
» 76. Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi »	120,000
» 77. Spese varie per il personale lavorante »	240,000
Totale delle maggiori assegnazioni . . . L.	<u>1,854,000</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 3. Consiglio superiore di marina - Comitato per l'esame dei progetti di navi (Spese fisse). L.	5,000
» 5. Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e dei locali di proprietà privata adibiti ad uso di uffici in Roma - Canoni d'acqua e fitti relativi »	10,000
» 6. Biblioteche della Regia marina - Personale . . . »	2,000
» 22. Distinzioni onorifiche (soprasoldi per medaglie al valore, onorificenze dell'ordine militare di Savoia, acquisto di decorazioni e medaglie di benemerenzza) »	1,000
» 23. Spese casuali »	5,000
» 38. Stato maggiore generale »	90,000
» 39. Corpo del Genio navale (ufficiali ingegneri, assistenti e ufficiali macchinisti) »	20,000
» 41. Corpo di Commissariato militare marittimo . . . »	10,000
» 42. Ufficiali del Corpo Reale equipaggi »	10,000
» 43. Ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse) . . . »	12,000
» 47. Corpo Reale equipaggi - Premi di rafferma, soprasoldi e gratificazioni (Spesa obbligatoria) . . . »	250,000
» 48. Difese costiere - Personale (Spese fisse) »	20,000
» 54. Armamenti navali (competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna) »	250,000
» 67. Personale civile tecnico (Spese fisse) »	40,000
» 68. Disegnatori della Regia marina (Spese fisse) . . . »	25,000
» 75. Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti - scafi - motori - armi a bordo e a terra »	1,092,000
» 81. Personale civile transitorio e in via di eliminazione (Spese fisse) »	12,000
Totale delle diminuzioni di stanziamento . . . L.	<u>1,854,000</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione sul disegno di legge del quale si è data lettura.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione è chiusa; e, trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento amministrativo e contabile del Ministero della marina » (N. 31).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento amministrativo e contabile del Ministero della marina ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del progetto di legge.

MELODIA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 81).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; si procederà ora alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

La carriera amministrativa e quella di ragioneria del Ministero della marina saranno istituite e mantenute distinte.

In conseguenza la tabella annessa alla legge 30 giugno 1908, n. 304, che stabilisce il ruolo organico promiscuo della carriera amministrativa e di ragioneria del Ministero della marina, è abrogata e sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge, la quale è approvata e resa esecutiva.

(Approvato).

Art. 2.

La tabella D che stabilisce il ruolo organico del Corpo di commissariato militare marittimo, approvata con la legge 14 luglio 1907, n. 467, è parimenti abrogata e sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 3.

Nella prima costituzione della carriera di ragioneria di cui all'articolo 1 saranno osservate le norme seguenti:

Il posto di direttore capo di ragioneria è conferito conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 21 del testo unico delle leggi sulla contabilità generale dello Stato.

Ai posti di capo sezione di ragioneria, primo ragioniere e ragioniere possono essere trasferiti, in seguito a domanda ed a scelta del ministro, i funzionari della carriera amministrativa e di ragioneria di grado e di classe corrispondente.

(Approvato).

Art. 4.

I posti che, dopo effettuati i passaggi di cui nel precedente articolo, rimanessero tuttora vacanti nei vari gradi, saranno conferiti:

Quelli di capo sezione in seguito a concorso per titolo; a scelta del ministro, fra i primi segretari ed i primi ragionieri;

Quelli di primo ragioniere in seguito a concorso per titolo, a scelta del ministro, fra i segretari ed i ragionieri, purchè continuo almeno quattro anni di servizio nel personale del Ministero, fatta eccezione per coloro che dal Corpo di commissariato militare marittimo furono trasferiti nel ruolo del Ministero per effetto della legge 15 luglio 1906, n. 344.

La prima nomina dei prescelti nei concorsi suddetti ha luogo nell'ultima classe del grado pel quale concorsero.

I segretari che fanno passaggio nei ragionieri conservano, per l'avanzamento al grado di primo ragioniere, l'eventuale diritto alla esonerazione dagli esami in conformità dell'articolo 3 della legge 30 giugno 1908, n. 304.

(Approvato).

Art. 5.

Dieci posti, complessivamente, tra i due organici della carriera amministrativa e di quella di ragioneria, sono riservati ad ufficiali subalterni del Corpo di commissariato militare marittimo.

Tali posti saranno conferiti in seguito a domanda, a scelta del ministro.

I prescelti verranno nominati nell'ultima classe del ruolo nel quale sono trasferiti, e classificati in ordine della propria anzianità di grado nel Corpo di commissariato militare marittimo, dopo i funzionari civili attualmente appartenenti al ruolo della carriera amministrativa e

di ragioneria e dei vincitori del concorso a segretario di 4ª classe tuttora iscritti nella graduatoria approvata con decreto ministeriale del 16 novembre 1908.

(Approvato).

Art. 6.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo che, per effetto dell'applicazione del nuovo organico di cui all'articolo 2, venissero a trovarsi in eccedenza alla forza numerica in esso stabilita, saranno considerati in soprannumero fino alla loro normale eliminazione.

Gli stipendi ad essi assegnati saranno stanziati nella parte straordinaria del bilancio della marina.

(Approvato).

Art. 7.

Gli ufficiali subalterni del Corpo di commissariato militare marittimo che, per effetto del passaggio nel personale del Ministero, venissero a percepire uno stipendio inferiore a quello goduto, conserveranno la differenza a titolo di assegno personale.

(Approvato).

Art. 8.

Le disposizioni contenute nella presente legge saranno applicate gradualmente, in modo però da avere piena attuazione entro il primo semestre dell'esercizio finanziario 1909-10.

(Approvato).

Art. 9.

Entro due anni dall'approvazione della presente legge il Governo del Re sottoporrà all'approvazione del Parlamento un disegno di legge, per la riduzione delle attuali tabelle organiche del personale dei contabili della Regia marina, in dipendenza delle riforme introdotte nell'Amministrazione marittima e per la ripartizione del personale stesso in due distinte categorie per i servizi contabili e per quelli d'ordine.

(Approvato).

Art. 10.

In conseguenza delle disposizioni contenute nella presente legge si provvederà, mediante

decreto del ministro del tesoro, al trasporto dei fondi di bilancio che si renderanno necessari fra i capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1909-10.

(Approvato).

TABELLA A.

Organico della carriera amministrativa.

2	Direttori generali a	L. 10,000
6	Direttori capi divisione di 1ª classe »	8,000
5	Direttori capi divisione di 2ª classe »	7,000
13	Capi sezione di 1ª classe	» 6,000
12	» di 2ª »	» 5,000
12	Primi segretari di 1ª classe	» 4,500
12	» di 2ª »	» 4,000
11	Segretari di 1ª classe	» 3,500
10	» di 2ª »	» 3,000
8	» di 3ª »	» 2,500
3	» di 4ª »	» 2,000

94

Organico della carriera di ragioneria.

1	Direttore capo di ragioneria a	L. 8,000
2	Capi sezione di 1ª classe	» 6,000
2	» di 2ª »	» 5,000
3	Primi ragionieri di 1ª classe	» 4,500
2	» di 2ª »	» 4,000
2	Ragionieri di 1ª classe	» 3,500
2	» di 2ª »	» 3,000
2	» di 3ª »	» 2,500
1	» di 4ª »	» 2,000

17

(Approvato).

TABELLA B.

Organico

del Corpo di Commissariato militare marittimo.

1	Maggiore generale
6	Colonnelli
17	Tenenti colonnelli
28	Maggiori
107	Capitani
64	Tenenti
16	Sottotenenti.

239

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare a nome della Commissione di finanze due relazioni: una per maggiori assegnazioni alla parte ordinaria e straordinaria del bilancio del Ministero della guerra e l'altra sul rendiconto generale consuntivo per l'esercizio finanziario 1905-906.

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore Finali della presentazione di queste due relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Castelfidardo, Filottrano, Osimo (Ancona), San Benedetto del Tronto e Ripatransone (Ascoli Piceno), Porto Recanati (Macerata), Fano, San Leo e Pergola (Pesaro e Urbino):

Senatori votanti	75
Favorevoli	50
Contrari	25

(Il Senato approva).

Tombola a favore degli ospedali e dell'asilo dell'infanzia abbandonata in Modica:

Senatori votanti	75
Favorevoli	51
Contrari	24

(Il Senato approva).

Tombola telegrafica per un nuovo ospedale in Pordenone:

Senatori votanti	75
Favorevoli	49
Contrari	26

(Il Senato approva).

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile di Teramo e dell'erigendo ospedale civico di Giulianova:

Senatori votanti	75
Favorevoli	49
Contrari	26

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge 27 maggio 1875, n. 2779, sulle Casse di risparmio postali:

Senatori votanti	75
Favorevoli	66
Contrari	9

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla ripartizione delle spese stabilite con la legge 2 luglio 1905, n. 320, e assegnazione di lire 5,000,000 per le altre spese straordinarie del Ministero della marina (N. 66);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 80);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 67);

Modificazioni all'ordinamento amministrativo e contabile del Ministero della marina (N. 81).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Estensione al Reale Corpo delle miniere degli articoli 2 e 4 della legge 9 luglio 1908, n. 403, concernenti le indennità spettanti agli ufficiali del Genio civile in gite di servizio e la nomina degli aiutanti ad ingegneri di terza classe (N. 47);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 74);

Convenzione per l'ampliamento e manutenzione della rete telegrafica sottomarina (N. 44);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 75);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 36).

La seduta è sciolta alle ore 16.

Licenziato per la stampa il 29 giugno 1909 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



XXVII.

TORNATA DEL 25 GIUGNO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Congedo (pag. 781) — votazione a scrutinio segreto (pag. 781) — Si approvano senza discussione i disegni di legge: « Estensione al Real Corpo delle miniere degli articoli 2 e 4 della legge 9 luglio 1908, n. 403, concernenti le indennità spettanti agli ufficiali del Genio civile in gite di servizio e la nomina degli aiutanti ad ingegneri di terza classe » (N. 47); « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 74) (pag. 782) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Convenzione per l'ampliamento e manutenzione della Rete telegrafica sottomarina » (N. 44), parlano i senatori Giordano-Apostoli (pag. 789) e il ministro delle poste e dei telegrafi (pag. 789) — Chiusa la discussione generale, si approvano senza osservazioni gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 790) — Presentazione di un disegno di legge e di relazioni (pag. 790) — Senza discussione sono approvati i disegni di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 75) (pag. 807); « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 36) (pag. 809) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 815).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina, della pubblica istruzione, del tesoro, di agricoltura, industria e commercio, e delle poste e dei telegrafi.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Centurini domanda un congedo di giorni venti, per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recà la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge, approvati dal Senato per alzata e seduta nella tornata di ieri:

Modificazioni alla ripartizione delle spese stabilite con la legge 2 luglio 1905, n. 320, e assegnazione di lire 5,000,000 per le altre spese straordinarie del Ministero della marina;

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di

previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1908-909;

Modificazioni all'ordinamento amministrativo e contabile del Ministero della marina. Prego il senatore, segretario, Di Prampero, di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Approvazione del disegno di legge: « Estensione al Real Corpo delle miniere degli art. 2 e 4 della legge 9 luglio 1908, n. 403, concernenti le indennità spettanti agli ufficiali del Genio civile in gite di servizio, e la nomina degli aiutanti ad ingegneri di terza classe » (N. 47).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione al Real Corpo delle miniere degli articoli 2 e 4 della legge 9 luglio 1908, n. 403, concernenti le indennità spettanti agli ufficiali del Genio civile in gite di servizio, e la nomina degli aiutanti ad ingegneri di terza classe ».

Prego il senatore, segretario, Filippo Mariotti di darne lettura.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 47).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Dalla data della presente legge è esteso al Real Corpo delle miniere l'art. 4 della legge del 9 luglio 1908, n. 403.

(Approvato).

Art. 2.

È esteso inoltre al R. Corpo delle miniere, con effetto sino al 31 dicembre 1909, il disposto dell'art. 2, ultimo comma, della stessa legge del 9 luglio 1908, n. 403.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 74).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di lire 328,272.76 e le diminuzioni di stanziamento per una egual somma, nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Sono approvate altresì le modificazioni risultanti nella tabella stessa alle denominazioni dei capitoli nn. 67, 128 e 140 e la istituzione dei capitoli nn. 138-*bis*, 198-*ter* e 198-*quater*.

Tabella delle maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	7. Ministero - Spese d'ufficio	L. +	41,000 »
»	11. Fitto dei locali e canoni d'acqua (Spese fisse)	» +	16,000 »
»	13. Indennità di tramutamento agli impiegati	» +	1,000 »
»	16. Spese di stampa di atti di Consigli e Commissioni, di annali, bollettini ed altre pubblicazioni relativi ai servizi del Ministero, e spese di stampa di circolari, modelli, istruzioni ed altro	» +	5,000 »
»	17. Spese per la pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero, e per la stampa dei riassunti ed estratti del Bollettino stesso, per diffondere le notizie aventi carattere di speciale utilità pratica	» +	3,000 »
»	22. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi indole e per lavori di copiatura da corrispondersi agli impiegati, uscieri ed inservienti dell'Amministrazione centrale	» +	30,000 »
»	23. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, uscieri ed inservienti dell'Amministrazione centrale, provinciale e loro famiglie	» +	2,200 »
»	46. Servizio zootecnico - Miglioramento del bestiame di riproduzione e del caseificio - Esposizioni relative - Studi sperimentali sul bestiame, traduzioni - Sussidi a provincie, comuni, Comizi agrari, cattedre ambulanti d'agricoltura, Associazioni agrarie e zootecniche ed altre istituzioni che si propongono di attuare ogni sorta di iniziative volte a migliorare le produzioni, l'allevamento, il governo e l'utilizzazione del bestiame ed agevolare il traffico di questo - Sussidi agli allievi casari che frequentano i corsi teorico-pratici di caseificio - Consiglio zootecnico	» +	11,500 »
»	51. Servizio zootecnico - Deposito di stalloni - Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale (Spese fisse)	» +	55,000 »
»	52. Servizio zootecnico - Deposito di stalloni - Alimentazione dei cavalli	» +	11,000 »
»	56. Spese per la entomologia e la crittogamia - Studi sperimentali - Ispezioni - Missioni - Sussidi per distruzione di cavallette, arvicole, ecc. - Trasporti	» +	9,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	L. +	184,700 »

	<i>Riporto</i> . . . L. +	184,700 »
Cap. n. 58. Meccanica agraria - Acquisto e diffusione di macchine agrarie e spese di trasporto, di manutenzione, di custodia e altre relative ai depositi » +		25,000 »
» 71. Classi agricole - Sussidi e incoraggiamenti a cooperative di produzione e di consumo ed altre istituzioni che tendono a migliorare le condizioni dei lavoratori dei campi » +		1,000 »
» 78. Bonificazione dell'Agro romano - Spese per l'esecuzione dell'art. 31 del testo unico delle leggi sul l'Agro romano, approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 - Spese per la Commissione di vigilanza - Descrizione dei fondi - Compensi per ricerche e lavori compiuti da estranei - Pubblicazioni ed acquisto di strumenti ed oggetti relativi al servizio » +		17,000 »
» 96. Servizio forestale - Spese per il mantenimento dell'Istituto forestale di Vallombrosa ed altre relative all'insegnamento ed alla diffusione dell'istruzione forestale nel Regno - Trasporti . . . » +		6,000 »
» 100. Servizio forestale - Spese per l'applicazione della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2ª) e della legge 4 luglio 1874, n. 2011 (serie 2ª) sui beni incolti dei comuni - Indennità di tramutamento ed indennizzi al personale dell'Amministrazione forestale destinato al Ministero - Locali, mobili, libri, casermaggio, armi, munizioni, cavalli, trasporti - Concorso nelle spese dei locali dei distretti forestali ed incoraggiamenti alle piccole industrie forestali » +		8,000 »
» 105. Servizio minerario - Indennità di residenza in Roma al personale (Spese fisse) » +		350 »
» 114. Ispezioni e missioni diverse nell'interesse dei servizi geodinamico e meteorologico » +		3,000 »
» 126. Spese per la vigilanza sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà - Retribuzioni e compensi per speciali lavori di revisione contabile agli impiegati dell'Amministrazione provinciale - Spese per la pubblicazione delle situazioni semestrali, dei rendiconti annuali e degli atti costitutivi o modificativi dei detti Istituti. » +		3,000 »
» 128. Indennità di viaggio e di soggiorno alla Commissione consultiva per il credito agrario, al Consiglio della previdenza ed alla Commissione centrale per le case popolari ed economiche - Spese diverse per il servizio del credito e della previdenza » +		1,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . L. +	249,050 »

	<i>Riporto</i> . . . L. +	249,050 »
Cap. n. 129. Retribuzioni e compensi ad estranei per traduzioni occorrenti alla compilazione del bollettino mensile di notizie sul credito e sulla previdenza » +		1,000 »
» 130. Medaglie e premi d'incoraggiamento e sussidi per promuovere lo svolgimento delle istituzioni di previdenza e cooperative e di quelle generalmente dirette a vantaggio delle classi operaie . . . » +		2,000 »
» 137. Ispezioni e missioni diverse nell'interesse del servizio dell'insegnamento industriale e commerciale » +		2,000 »
» 138-bis. Spese per il Consiglio superiore dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale . » +		15,000 »
» 159. Servizio dei pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità varie ed indennizzi al personale metrico destinato al Ministero ed ai laboratori centrali - Acquisto e riparazione di materiale, di strumenti e di mobili per gli uffici metrici e per i laboratori centrali - Riparazioni di locali - Comparazione quinquennale ed aggiustamento dei campioni metrici - Spese per imballaggio e trasporti - Fabbricazione di punzoni e di timbri per gli uffici metrici e spesa per la bollatura degli strumenti metrici - Contributo per la iscrizione degli operai addetti al laboratorio metrico centrale, alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai e contributo per l'assicurazione di essi presso la Cassa nazionale per gli infortuni. » +		5,000 »
» 163. Spese ed indennità per l'Ufficio del lavoro, per il Consiglio superiore e per il Comitato permanente del lavoro - Studi, congressi, visite ed incarichi speciali, inchieste e pubblicazioni, spogli ed elaborazione di materiale statistico, compensi ai cancellieri dei Collegi di probiviri, per servizi di statistica e copia di sentenze » +		15,970 »
» 167. Proprietà industriale letteraria ed artistica - Spese varie, comprese quelle per compensi di traduzioni da lingue estere - Concorso dell'Italia all'Ufficio internazionale di Berna per la tutela della proprietà intellettuale ed industriale - Medaglie di presenza ai membri della Commissione permanente per la revisione dei reclami, ed a quelli di altri eventuali Commissioni temporanee » +		6,000 »
» 174. Trasporti ed imballaggi, assistenza e cura nelle spedizioni degli stampati, assicurazione di locali, riscaldamento ed illuminazione dei magazzini centrale e compartimentali, vestiario degli uscieri ed inservienti e spese minute relative al servizio dell'Economato generale » +		10,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . L. +	306,020 »

Riporto . . . L. + 306,020 »

SALDO DI SPESE RESIDUE.

Spese generali.

Cap. n. 198-ter. Saldo di spese residue per stipendi ed indennità dovute ad un impiegato dell'Amministrazione centrale » +	11,615.03
» 198-quater. Saldo di spese di posta per corrispondenza dell'esercizio 1907-908 » +	10,637.73
Totale . . . L. +	<u>328,272.76</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 2. Ministero - Personale straordinario ed avventizio - Stipendi ed assegni (Spese fisse) L. —	2,570 »
» 8-bis. Stipendio al bibliotecario del Ministero (Spesa fissa) » —	2,500 »
» 25. Missioni diverse all'interno e all'estero nell'interesse generale dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura, industria e commercio, e per rappresentanze a congressi e ad esposizioni . . » —	2,000 »
» 26. Spese casuali » —	10,000 »
» 29. Stipendi agli ispettori dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario (Spese fisse) » —	9,500 »
» 31. Ispezioni e missioni diverse nell'interesse di speciali servizi dell'agricoltura » —	1,500 »
» 38. Concorso nelle spese d'impianto delle scuole pratiche e speciali di agricoltura secondo le disposizioni della legge 18 luglio 1878, n. 4460, e dell'articolo 12 della legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3ª) » —	5,000 »
» 47. Servizio zootecnico - Stipendio agli ispettori (Spese fisse) » —	4,500 »
» 49. Ispezioni e missioni diverse nell'interesse del servizio zootecnico » —	3,000 »
» 53. Servizio zootecnico - Deposito di stalloni - Rimonta - Spese per gli incaricati degli acquisti all'interno ed all'estero - Spese generali pel funzionamento dei depositi - Fitto e riparazioni di scuderie; trasporti, compensi per lavori - Studi e traduzioni - Consiglio ippico - Stud-Book . . » —	57,500 »
» 54. Servizio zootecnico - Incoraggiamenti alla produzione cavallina - Premi alle cavalle destinate alla riproduzione - Sovvenzioni ad associazioni di allevatori - Cessione di stalloni e di cavalle, a prezzi di favore, a consorzi e privati - Esposizioni, concorsi ed altri incoraggiamenti - Visite agli stalloni privati » —	15,000 »

Da riportarsi . . . L. 113.070 »

	<i>Riporto</i> . . . L. —	113,070 »
Cap. n. 59. Esperienze agrarie - Acclimazione - Acquisto e trasporto di semi e piante - Pomologia - Orticoltura - Viticoltura - Esposizioni e concorsi a premi » —		6,000 »
» 60. Esperienze di concimazione e di mezzi atti ad accrescere la produzione frumentaria - Ispezioni e missioni » —		30,000 »
» 61. Enotecnici all'interno ed all'estero - Direttori ed assistenti delle cantine sperimentali - Direttori degli oleifici sperimentali - Professori ambulanti di zootecnia e di caseificio - Direttori ed assistenti di vivai di viti americane - Personale (Spese fisse) » —		1,200 »
» 67. Spese per il museo agrario in Roma e per il Consiglio dell'agricoltura - Concorso del Ministero a favore del museo ed erbario coloniale . . . » —		2,500 »
» 68. Classi agricole - Sussidi per diminuire le cause della pellagra e incoraggiamento e premi per istituzioni di assistenza e previdenza dirette a migliorare le condizioni sanitarie e sociali nei comuni rurali » —		10,000 »
» 75. Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione - Stipendi (Spese fisse) » —		9,000 »
» 77. Ispezioni e missioni diverse nell'interesse del servizio del bonificamento e della colonizzazione » —		11,000 »
» 84. Spese per l'impianto del tenimento e dei poderi modello per il bonificamento agrario e la colonizzazione - Premi e incoraggiamenti . . . » —		1,000 »
» 85. Cooperazione del Ministero d'agricoltura per combattere la malaria » —		6,000 »
» 87. Concorso a favore dei consorzi di irrigazione (Legge 28 febbraio 1886, n. 3732, serie 3 ^a) - Premi per irrigazioni, bonificamenti e fognature » —		4,300 »
» 87-bis Stipendi agli ispettori dei Demani comunali ed usi civici (Spese fisse) (Legge 2 luglio 1908, n. 353) » —		11,000 »
» 89-bis Stipendi al personale del servizio idraulico (Spese fisse) » —		12,000 »
» 92. Servizio forestale - Stipendi, indennità ed assegni al personale (Spese fisse) » —		40,140 »
» 102. Servizio forestale - Stipendi ed indennità al personale di custodia dei beni ademprivili nell'isola di Sardegna e dei tratturi del Tavoliere di Puglia (Spese fisse) » —		7,012.76
» 104. Servizio minerario - Stipendi ed indennità al personale (Spese fisse) » —		7,350 »
» 123. Stipendi al personale di vigilanza degli Istituti di credito e di previdenza (Spese fisse) . . . » —		12,700 »
» 125. Ispezioni e missioni diverse nell'interesse del credito e della previdenza » —		2,500 »

Da riportare . . . L. — 286,772.76

	Riporto . . . L. —	286,772.76
Cap. n. 131. Premi alle istituzioni agrarie siciliane vincitrici dei concorsi di cui all'articolo 24 della legge 29 marzo 1906, n. 100 » —		10,000 »
» 133. Spese per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro - Ispezioni ordinarie e straordinarie (articoli 137 e seguenti del regolamento 13 marzo 1904, n. 141) - Retribuzioni e compensi al personale avventizio e dell'Amministrazione provinciale ed altre spese per lavori inerenti all'applicazione della legge - Spese di materiale e diverse » —		1,500 »
» 135. Stipendi agli ispettori dell'industria e dell'insegnamento industriale (Spese fisse) » —		18,000 »
» 140. Insegnamento commerciale, industriale ed artistico-industriale - Concorsi ed incoraggiamenti - Collezioni, modelli, materiale didattico e pubblicazioni - Commissioni - Premi, medaglie, studi, traduzioni, lavori diversi e viaggi d'istruzione - Mostre didattiche e spese per le riunioni degli insegnanti - Compensi al personale delle scuole non governative - Sussidi al personale stesso ed alle famiglie » —		6,000 »
» 161. Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Spese per la Commissione superiore dei pesi, delle misure e del saggio dei metalli preziosi - Acquisto di materiale scientifico - Insegnamento degli allievi - Assegni ai tirocinanti ed ai tirocinanti volontari nell'amministrazione metrica - Spese varie per i laboratori centrali - Spese per la preparazione e l'ordinamento di mostre per il servizio metrico e per quello del saggio - Spese per la partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e delle misure in Parigi (Legge 26 dicembre 1875, n. 2875) » —		6,000 »
	Totale L. —	<u>328,272.76</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa e, trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Convenzione per l'ampliamento e la manutenzione della rete telegrafica sottomarina » (N. 44).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convenzione per l'ampliamento e la manutenzione della rete telegrafica sottomarina ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 44*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Giordano-Apostoli.

GIORDANO-APOSTOLI. Non intendo fare alcuna osservazione in merito alle Convenzioni che sono oggi sottoposte all'approvazione del Senato. Mi piace anzi rendere la dovuta lode al Governo, e specialmente all'onor. ministro delle poste e dei telegrafi, per aver presentato questo disegno di legge il quale collega, opportunamente, tutte le isole minori fra loro e col continente, per il servizio telegrafico.

Mi permetto però di prendere occasione da questo disegno di legge per richiamare l'attenzione dell'onor. ministro sulla deficienza del servizio telegrafico, tra la Sardegna e il continente.

All'onor. ministro sono note certamente le rimostranze che, ripetutamente, sono state fatte in proposito dalle rappresentanze locali dell'isola. Mi limito a ricordare che anche recentemente un'associazione, quella fra i commercianti e gli industriali di Cagliari, nel porre in evidenza la insufficienza del servizio telegrafico ebbe a preoccuparsi, con ragione, di ciò che avverrà nel 1910, degli inconvenienti cioè che si verificheranno, quando andrà in vigore la nuova tariffa, la quale, diminuendo la spesa per la spedizione dei telegrammi privati, porterà naturalmente un aumento nel numero dei medesimi.

Se non sono male informato, attualmente tra la Sardegna ed il continente esiste un solo cavo sottomarino normale, per il servizio ordinario; vi è bensì un altro cavo, detto militare, il quale può anche servire sussidiariamente per la trasmissione di telegrammi privati in casi eccezionali. L'esperienza però oramai ha dimostrato che un solo cavo sottomarino normale, non ostante il sussidio del cavo militare, è assolutamente insufficiente per togliere gl'inconvenienti che tuttodì si lamentano. Prego pertanto l'onor. ministro, e gli raccomando caldamente, di vedere se non sia venuto il tempo di provvedere per la posa di un altro cavo sottomarino. E nella fiducia che egli vorrà fare buon

viso a questa mia raccomandazione, mi permetterei anche di raccomandargli di studiare se, nel provvedere per la posa di un nuovo cavo sottomarino, non sia possibile fare in modo che esso possa servire anche per impiantare il servizio telefonico tra l'isola e il continente. Se dico cosa strana, vorrà perdonare la mia incompetenza tecnica.

Mi auguro che l'onor. ministro voglia darmi una risposta favorevole agli interessi del commercio e dell'industria della Sardegna.

SCHANZER, *ministro delle poste e telegrafi*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *ministro delle poste e telegrafi*. Ringrazio anzitutto il senatore Giordano-Apostoli delle cortesi parole che mi ha rivolte per la presentazione di questo disegno di legge che è inteso a collegare al continente le isole che finora non hanno comunicazioni telegrafiche colla terraferma ed a provvedere meglio alla manutenzione della rete telegrafica sottomarina.

L'onorevole Giordano-Apostoli è molto bene informato delle condizioni del servizio telegrafico con la Sardegna. Abbiamo un cavo ordinario, ed il cavo militare che serve sussidiariamente ad assicurare il servizio; ed è giusto che qualche volta si è dato il caso che questi due cavi abbiano dimostrato di non avere sufficiente potenzialità. Ma soprattutto è giustificata la previsione del senatore Giordano-Apostoli, che i due cavi, specialmente il normale, non sarebbero sufficienti quando fra poco si attuerà la riduzione della tariffa telegrafica, che avrà come conseguenza immediata un notevole aumento del traffico.

Mi trovo nella condizione di poter dare al senatore Giordano-Apostoli una buona notizia. Il Governo ha già deliberato la posa di un nuovo cavo fra la Sardegna e il continente. Quantunque si tratti di una notevole spesa, quel cavo, sarà posato tra poco, ed il Consiglio superiore dei servizi elettrici ha dato già in proposito il suo parere favorevole.

Inoltre faccio notare al senatore Giordano-Apostoli che anche per altra via si cerca di migliorare il servizio telegrafico delle isole, perchè in esecuzione della legge del marzo 1907 è stabilito l'impianto di tre stazioni radiotelegrafiche a Palermo, a Napoli e a Cagliari.

Avremo quindi un altro servizio telegrafico sussidiario.

L'onorevole Giordano-Apostoli ha pure toccato una questione tecnicamente interessante, quella del servizio telefonico della Sardegna.

Mi sono sempre preoccupato della questione e sarebbe stato per me grandissima soddisfazione se avessi potuto risolverla subito. Ma ci troviamo di fronte a grandi difficoltà tecniche.

In nessun paese del mondo si è riusciti ad assicurare il servizio telefonico, per mezzo di cavi sottomarini, al di là di una brevissima distanza, al massimo a 50 o 70 chilometri.

Tuttavia, ho voluto fare studiare la questione dall'Istituto superiore postale telegrafico, ed in particolare dal suo direttore, Majorana, molto competente in questa materia, e l'Istituto è venuto a questa conclusione, che si poteva fare un tentativo per la Sardegna, distante oltre 300 chilometri, e pare che si potrebbe anche assicurare *a priori* l'esecuzione del servizio telefonico. Soltanto un cavo di questo genere, che avesse contemporaneamente i conduttori telegrafici e telefonici, triplicherebbe la spesa. Ho dovuto perciò rinunciare, per ora, a questo tentativo per non ritardare la posa del cavo telegrafico.

Si tratta di una questione che merita di essere presa in seria considerazione.

Con la legge del 1907 abbiamo assicurato alla Sardegna una rete telefonica che prima non aveva. È nostra ambizione di vedere se prossimamente si potrà collegare la rete telefonica sarda con quella del Regno.

GIORDANO-APOSTOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIORDANO-APOSTOLI. Non posso che dichiararmi pienamente soddisfatto della risposta dell'on. ministro, per quanto riguarda il servizio telegrafico e radiotelegrafico. Quanto al servizio telefonico la sua risposta, veramente, non mi lascerebbe molto a sperare. Non posso però disconoscere l'importanza delle sue osservazioni.

Voglio augurarmi che gli scienziati e i tecnici troveranno presto il modo di rendere più facile e meno costoso questo mezzo di corrispondenza; e, facendo assegnamento sulle cortesie dichiarazioni del ministro e sulle buone intenzioni del Governo per agevolare il progresso economico della Sardegna, confido che,

appena sarà possibile, non mancherà di stabilire anche il servizio telefonico.

Presentazione di un disegno di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-910 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione di finanze come è stabilito dal regolamento.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-910 » e « Provvedimenti per l'esecuzione di varie opere pubbliche ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. presidente della Commissione di finanze della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprenderà la discussione del disegno di legge: « Convenzione per l'ampliamento e manutenzione della rete telegrafica sottomarina ».

Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo quindi alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'annessa Convenzione all'allegato A del 22 novembre 1908 con l'atto addizionale della stessa data, stipulata fra il Ministero delle poste e dei telegrafi e la ditta Pirelli e C. di Milano, per la posa di sei nuovi

cavi telegrafici sottomarini occorrenti a collegare alla rete telegrafica le isole di Alicudi, Filicudi, Montecristo, Levanzo, Linosa e Lampedusa; e per la manutenzione dei cavi stessi e degli altri cavi, già appartenenti allo Stato, descritti nella Convenzione medesima.

(Approvato).

Art. 2.

È pure approvata l'altra Convenzione, allegato B, del 14 ottobre 1908, stipulata fra il Ministero della marina e la ditta Pirelli e C. di Milano, per l'uso della Regia nave *Città di*

Milano, nei lavori di posa e di manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini.

(Approvato).

Art. 3.

Al pagamento delle annualità di lire 332,144 (trecentotrentaduemila centoquarantaquattro) dovute alla ditta Pirelli e C., per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di cui all'art. 1, sarà provveduto con i fondi che vengono all'uopo stanziati in ogni esercizio nel bilancio ordinario del Ministero delle poste e dei telegrafi.

(Approvato).

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- A — Convenzione con la Ditta Pirelli e C. di Milano per l'ampliamento e la manutenzione di una rete di cavi sottomarini.
- B — Convenzione tra il Ministero della marina e la Ditta Pirelli e C. di Milano per il noleggio della Regia nave *Città di Milano*.
- C — Convenzione provvisoria per la manutenzione dei cavi.
- D — Convenzione provvisoria per il noleggio della Regia nave *Città di Milano*.

ALLEGATO A.

Convenzione con la Ditta Pirelli e C. di Milano per l'ampliamento
e la manutenzione di una rete di cavi sottomarini.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi e la Ditta Pirelli e C. di Milano sono addivenuti alla stipulazione della seguente Convenzione per la posa e la manutenzione di una rete di cavi sottomarini.

Art. 1.

La Ditta Pirelli e C. si obbliga di mantenere per la durata della presente Convenzione, le linee telegrafiche sottomarine dello Stato qui sotto specificate:

- a) Tremiti-Montemileto;
- b) Mazzara-Pantelleria;
- c) Lipari-Vulcano;
- d) Lipari-Panarea;
- e) Panarea-Stromboli;
- f) Livorno-Gorgona;
- g) Giglio-Monteargentario;
- h) Napoli-Palermo;
- i) Ustica-Palermo;
- j) Elba-Capraia;
- k) Elba-Pianosa;
- l) Ponza-Montecirceo;
- m) Ponza-Ventotene;
- n) Orbetello-Terranova;
- o) Otranto-Valona;
- p) Trapani-Favignana;
- q) Marsala-Marittimo;
- r) Capri-P. Campanella;
- s) Piombino-Portoferraio;
- z) Cavo contemplato dall'atto addizionale alla presente Convenzione.

Art. 2.

La Ditta Pirelli e C. si impegna altresì di mantenere i quattro cavi multipli posati nel giugno 1908 nello Stretto di Messina, e quello a due conduttori posato nel 1904 nello stesso Stretto, tutti di proprietà dello Stato, con obbligo da parte dell'Amministrazione dei telegrafi di fornire il cavo che potrà occorrere nelle riparazioni.

I cavi destinati a queste riparazioni saranno conservati nelle vasche dell'Amministrazione a Napoli od in quelle che l'Amministrazione costruisce a Messina.

Qualora in causa della vicinanza dei cavi suddetti e delle forti correnti dello Stretto avvenisse di grappinare un cavo per un altro o d'impiegare una quantità di cavo maggiore del normale, la Ditta dovrà sempre procedere a tutte le riparazioni occorrenti e l'Amministrazione dei telegrafi dovrà fornire il cavo necessario.

Art. 3.

La Ditta Pirelli e C. si obbliga pure di costruire, immergere e mettere a disposizione dell'Amministrazione dei telegrafi i seguenti cavi sottomarini:

- t) Salina-Filicudi;
- u) Filicudi-Alicudi;
- v) Pianosa-Montecristo;

- w) Favignana-Levanzo;
- x) Pantelleria-Linosa;
- y) Linosa-Lampedusa.

I cavi di cui alle lettere *t* ed *u* saranno posati entro un anno dall'approvazione della presente Convenzione; quelli di cui alle lettere *v* e *w* entro l'anno successivo al precedente; quelli di cui alle lettere *x* ed *y* entro l'anno successivo al precedente.

Per questi limiti verrà però fatta eccezione del periodo in cui la Regia nave *Città di Milano* non fosse messa a disposizione della Ditta, qualora questa ne abbia fatta richiesta alla Marina almeno tre mesi prima dalla scadenza degli anni considerati.

I cavi faranno capo alla spiaggia in quei punti che la Ditta reputerà più convenienti e dovranno essere dei tipi usati finora dalla Ditta, giusta le annesse descrizioni, od i tipi equivalenti.

Ad ogni cavo immerso un funzionario delegato dall'Amministrazione dei telegrafi farà gli esperimenti che reputerà più adatti onde accertarsi dello stato perfetto d'isolamento e di conducibilità del cavo.

È in facoltà della Ditta di fare assistere a questi esperimenti un proprio rappresentante, nel qual caso sarà redatto un verbale firmato dalle due parti.

Art. 4.

La Ditta Pirelli e C. si obbliga di mantenere i vari cavi di cui agli articoli 1, 2 e 3 in modo che possa essere eseguita con ciascuno di essi la regolare trasmissione dei telegrammi con i sistemi telegrafici a semplice ed a doppia corrente (eccettuato il sistema Rowland) attualmente in uso sulle linee dell'Amministrazione, i quali l'Amministrazione stessa, nell'interesse del servizio, crederà in ogni tempo più opportuno di adottare, su ogni singolo cavo.

Per i cavi a due coppie di conduttori di cui all'art. 2 dovrà essere inoltre garantita una regolare trasmissione telefonica.

Art. 5.

Tutti i cavi di cui sopra saranno esercitati esclusivamente dal Governo con personale, uffici ed apparati propri secondo le regole

dell'arte, e col numero di elementi di pila necessario per far funzionare gli apparati adoperati.

Entro il termine di tre anni dalla approvazione della presente Convenzione dovranno essere eseguiti dalla Ditta miglioramenti sul cavo Napoli-Palermo, per assicurare meglio il servizio e potervi attivare la trasmissione Hughes a doppia corrente ed a Wheatstone.

Art. 6.

La Ditta avrà il diritto di porre in opera ai punti di approdo di ogni cavo e negli uffici nei quali ogni cavo dovrà mettere capo, quei ripari o meccanismi che le piacerà di adottare all'oggetto di proteggere i cavi.

I ripari agli approdi non dovranno però essere d'inciampo alla libera navigazione, all'esercizio delle arti marittime ed ai bisogni della difesa nazionale.

Ove fosse necessario adottare speciali ripari di carattere elettrico, questi dovranno essere approvati dall'Amministrazione.

Art. 7.

Per gli obblighi che la Ditta Pirelli e C. assume colla presente Convenzione, il Governo pagherà ad essa Ditta a rate trimestrali posticipate la somma annua di lire 332,144 (lire trecentotrentaduemila centoquarantaquattro) a partire dalla approvazione della presente Convenzione, salvo quanto è disposto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16.

Art. 8.

Agli effetti degli articoli 12 e 13 il canone complessivo di cui all'articolo precedente viene suddiviso fra i cavi come segue:

a) Tremiti-Montemileto	L.	4,800
b) Mazzara-Pantelleria	»	23,540
c) Lipari-Vulcano	»	557
d) Lipari-Panarea	»	3,725
e) Panarea-Stromboli	»	4,970
f) Livorno-Gorgona	»	7,120
g) Giglio-Monteargentario	»	3,880
h) Napoli-Palermo	»	64,600
i) Ustica-Palermo	»	12,330

A riportarsi L. 125,522

Riporto . . .	L.	125,522
l) Elba-Capraia »		8,075
k) Elba-Pianosa »		3,545
l) Ponza-Montecirceo »		8,910
m) Ponza-Ventotene »		8,460
n) Orbetello-Terranova »		43,300
o) Otranto-Valona »		18,360
p) Trapani-Favignana »		2,435
q) Marsala-Marittimo »		7,220
r) Capri-P. Campanella »		1,754
s) Piombino-Portoferraio »		2,210
t) Salina-Filicudi »		4,740
u) Filicudi-Alicudi »		4,380
v) Pianosa-Montecristo »		7,950
w) Favignana-Levanzo »		1,540
x) Pantelleria-Linosa »		29,943
y) Linosa-Lampedusa »		10,500
z) Cavo contemplato dall'atto ad- dizionale alla presente Convenzione »		43,300
	L.	<u>332,144</u>

Art. 9.

Alla scadenza della Convenzione il Governo diverrà padrone assoluto anche dei cavi posati a mente dell'art. 3, senza obbligo di ulteriori pagamenti nè di alcun rimborso o compenso.

Art. 10.

Per i lavori sui cavi sottomarini in appalto del Regio Governo, la Ditta Pirelli e C. avrà il diritto di servisi della Regia nave *Città di Milano* alle condizioni stipulate nella Convenzione in data 14 ottobre 1908 tra il Ministero della marina e la Ditta stessa.

La stessa Ditta avrà l'obbligo di mantenere una officina sul territorio italiano per la fabbricazione dei cavi.

Art. 11.

La Ditta Pirelli e C. si obbliga di procedere alla riparazione di ciascun cavo contemplato nella presente Convenzione, quando esso venga a cessare di operare; oppure quando il suo isolamento o la sua conducibilità siano riconosciuti tali da non permettere la regolare trasmissione dei telegrammi ai sensi dell'art. 4.

La riattivazione del servizio regolare del cavo guasto dovrà aver luogo entro tre mesi a par-

tire dal giorno in cui la Ditta avrà ricevuto dall'Amministrazione l'avviso del guasto avvenuto. Nel calcolo di questi tre mesi sarà escluso il periodo dal 1° novembre al 31 marzo, e quello in cui la *Città di Milano* non fosse messa a disposizione della Ditta, o, quantunque a disposizione di essa, fosse occupata in altri lavori per conto dell'Amministrazione dei telegrafi.

Art. 12.

In caso di guasto d'un cavo ai sensi dell'articolo 11 la Ditta Pirelli e C. perderà il diritto ad una quota proporzionata del canone assegnato al cavo stesso (come dall'art. 8) a partire dal giorno in cui la Ditta avrà ricevuto dall'Amministrazione definitiva notizia dell'avvenuto guasto sino al giorno in cui la Ditta Pirelli e C. farà alla Regia marina domanda della *Città di Milano* per intraprendere la riparazione del cavo stesso.

Nessuna ritenuta del canone verrà fatta alla Ditta pei ritardi che la Regia marina frapperà a mettere a di lei disposizione la Regia nave *Città di Milano* e neanche durante il tempo in cui la nave sarà occupata dalla Ditta ad imbarcare il materiale per i lavori di posa o riparazione di cavi sottomarini, o ad eseguire lavori per conto dell'Amministrazione dei telegrafi.

La ritenuta suddetta sarà però fatta anche per i periodi di tempo in cui la Ditta, malgrado che la nave sia a sua disposizione nel porto di Spezia, per ragioni sue proprie non se ne servisse.

Art. 13.

La Ditta, ove lasciasse trascorrere un periodo di tempo eccedente la durata dei tre mesi di cui all'art. 11 senza intraprendere la riparazione di un cavo guasto, pagherà al Governo una multa giornaliera corrispondente al canone giornaliero assegnato per il cavo stesso dall'art. 8, con un minimo di lire 20 al giorno, sino al compimento di 12 mesi dalla notificazione del guasto. Nel computo di questi 12 mesi è escluso il periodo dal 1° novembre al 31 marzo per i cavi più lunghi di 20 chilometri, ed è escluso anche il periodo in cui la *Città di Milano* non fosse messa a disposizione della Ditta,

o quantunque a disposizione di essa, fosse occupata in altri lavori per conto dell'Amministrazione dei telegrafi.

Se il cavo avesse una lunghezza inferiore a 20 chilometri, o se il guasto si fosse manifestato in qualsiasi cavo ad una distanza inferiore a 20 chilometri da un sicuro ancoraggio della nave, cesserà il periodo di esclusione suddetto.

Qualora la Ditta non avesse riparato il guasto denunciato entro i dodici mesi computati come sopra, la Convenzione s'intenderà sciolta ed il Governo resterà padrone, senza alcun compenso alla Ditta, dei cavi nuovi immersi - come se fosse avvenuta la scadenza naturale del contratto - nonchè della cauzione di cui all'art. 30 e delle somme dovute per il trimestre in corso, fermo restando l'obbligo alla Ditta di consegnare la quantità di cavo non impiegato nelle riparazioni, come dagli articoli 20 e 21, computato in base agli anni trascorsi dalla data della Convenzione a quella dello scioglimento.

La Ditta ha pure l'obbligo, in caso di guasto nei cavi dello Stretto di Messina, di curarne la riparazione ai sensi dell'art. 2. Se tale riparazione non sarà intrapresa entro i tre mesi come sopra sarà applicata una multa giornaliera di lire 30 per ogni cavo guasto.

Art. 14.

Le multe di cui all'articolo precedente saranno accertate trimestralmente e trattenute dall'Amministrazione sul complesso dei canoni trimestrali successivi dovuti alla Ditta.

Art. 15.

Non saranno applicabili le penalità indicate nell'art. 13 quando la Ditta dichiara all'Amministrazione, entro i tre mesi (esclusi quelli invernali) dalla notifica dell'avvenuto guasto, di avere deciso la rinnovazione totale del cavo, o parziale di almeno 100 chilometri di esso. In ogni caso tale sostituzione dovrà aver luogo entro un anno dalla notifica del guasto alla Ditta senza eccezione di alcun mese invernale.

Resta però eccettuato dal computo di questo anno il periodo di tempo in cui la Ditta non avesse disponibile la *Città di Milano*, purchè ne abbia fatta domanda alla Marina entro dieci mesi dalla dichiarazione del guasto.

Qualora il guasto sia stato riparato con la sostituzione totale o parziale del cavo come

sopra, e nei limiti di tempo predetti, la Ditta perderà soltanto il diritto alla percezione del canone assegnato al cavo, per tutto il tempo in cui sarà durato il guasto.

Art. 16.

Qualora dopo la dichiarazione di cui all'articolo precedente, la Ditta, invece della rinnovazione parziale o totale contemplata dall'articolo medesimo, abbia con minor consumo di cavo provveduto alla riparazione entro un anno, calcolato a partire dalla notifica del guasto senza eccezione di alcun mese, pagherà la multa di cui all'art. 13 per tutti i giorni trascorsi dalla data del guasto a quella della riparazione.

Nel caso che, dopo la suddetta dichiarazione, non abbia avuto effetto la riparazione del cavo, nè la sostituzione di esso entro i dodici mesi computati come sopra, la Convenzione s'intenderà sciolta, con le conseguenze a carico della Ditta, come all'articolo 13.

Art. 17.

Un guasto s'intenderà riparato quando le condizioni d'isolamento e di conducibilità del cavo saranno tali da permettere il regolare funzionamento degli apparati che normalmente vi sono adibiti.

Art. 18.

Nel caso d'imperfetto andamento della corrispondenza, è in facoltà dell'Amministrazione di dare incarico ai suoi funzionari tecnici di misurare le costanti elettriche dei cavi, comunicando i risultati alla Ditta.

Art. 19.

I cavi che la Ditta impiegherà nelle riparazioni dovranno corrispondere ai tipi di cui all'articolo 3 od a quelli che venissero concordati fra la Ditta e l'Amministrazione.

Il funzionario che sarà designato dall'Amministrazione ad assistere alle operazioni di riparazioni dei cavi, avrà facoltà di accertarsi della bontà dei cavi da impiegarsi, di rendersi conto dei risultati delle riparazioni e di raccogliere i dati inerenti alle medesime.

È in facoltà dell'Amministrazione dei telegrafi di fare assistere due propri agenti subalterni alle operazioni di posa o di riparazione dei cavi.

Tali agenti sono imbarcati a puro scopo di istruzione e non potranno ingerirsi in nessun modo nei lavori.

Per tutto quanto concerne il loro imbarco provvederà l'Amministrazione dei telegrafi d'accordo con la Regia marina.

Art. 20.

Qualora alla scadenza della Convenzione la Ditta non avesse adoperato nella manutenzione un totale di cavo corrispondente ad una media annua di 50 chilometri, essa dovrà fornire senza compenso all'Amministrazione dei telegrafi una quantità di cavo pari a quella non impiegata.

Questo cavo dovrà essere dei tipi usati finora dalla Ditta, come è detto all'articolo 3.

Art. 21.

Il delegato ministeriale dovrà controllare esattamente il quantitativo ed il tipo di cavo impiegato nelle riparazioni e redigere, d'accordo col rappresentante della Ditta, analoghi verbali in base ai quali sarà fatta, alla scadenza della Convenzione, la liquidazione di cui all'articolo precedente.

S'intende che i cavi immersi nuovamente nello stato in cui vennero salpati, non entreranno nel computo della liquidazione di cui sopra.

Per gli effetti degli articoli 20 e 22 al termine di ogni anno sarà compilato dalle parti contraenti un prospetto dimostrativo del cavo impiegato nell'anno ed in quelli precedenti, in base ai verbali redatti come sopra.

Art. 22.

A garanzia dell'impegno assunto dalla Ditta con l'articolo 20, se essa alla fine dei primi dodici anni avesse impiegato per le riparazioni (all'infuori dei cavi posati per i nuovi collegamenti di cui all'articolo 3 della presente Convenzione) una lunghezza di cavo inferiore ai 600 chilometri, sarà tenuta a versare alla Cassa depositi e prestiti una somma di lire 62,500 per ogni 50 chilometri di cavo rispar-

miato, esclusi i primi 100 chilometri, e computando il resto di 50 in 50 chilometri; saranno trascurate le frazioni di 50 chilometri.

Ad ogni biennio successivo al dodicennio saranno nella misura di cui sopra, accresciuti i depositi dalla Ditta per le ulteriori eventuali economie dell'impiego del cavo, ovvero saranno restituiti alla Ditta i depositi corrispondenti alle quantità di cavo, calcolate di 50 in 50 chilometri come sopra, impiegate nella manutenzione.

Art. 23.

Alla scadenza della Convenzione, e qualora essa non venga rinnovata, se il quantitativo di cavo di cui all'articolo 20 non raggiungerà i 100 chilometri, l'Amministrazione acquisterà dalla Ditta Pirelli tanto cavo quanto ne manca fino al compimento dei detti 100 chilometri.

Il prezzo del cavo è stabilito fin da ora in lire 1.80 al metro indifferentemente per i vari tipi di cui la scorta è costituita.

Art. 24.

Qualora alla scadenza della Convenzione l'Amministrazione assumesse in proprio il servizio della manutenzione dei cavi, essa acquisterà dalla Ditta Perelli e C. tutto il corredo di macchinario e materiali per lavori a mare, in buono stato.

Il prezzo di questo materiale e macchinario sarà fissato da un perito scelto in comune, ovvero da tre periti, uno per ciascuna parte ed uno nominato da questi due.

In ogni caso l'obbligo di acquisto da parte dell'Amministrazione dei telegrafi s'intende limitato alla concorrenza di lire 30,000.

Art. 25.

La Ditta Pirelli e C. assumerà la spesa di costruzione per i casotti e pali di approdo per i nuovi cavi da immergere, e li fornirà dei necessari scaricatori. La manutenzione dei casotti, pali e scaricatori sarà però fatta dall'Amministrazione.

Art. 26.

Nei periodi di posa o riparazione dei cavi sottomarini l'Amministrazione metterà possibil-

mente a disposizione della Ditta propri funzionari od impiegati telegrafisti da adibirsi alla corrispondenza telegrafica o telefonica fra gli approdi e la nave. A tali funzionari od impiegati la Ditta assegnerà una indennità uguale a quella che loro corrisponderebbe l'Amministrazione, qualora essi facessero per conto di essa lo stesso servizio.

Art. 27.

I telegrammi scambiati fra il personale della Ditta Pirelli e C. a bordo della Regia nave *Città di Milano* ed il personale incaricato della guardia agli approdi durante i lavori, oppure fra detti personali e il Ministero della marina e dei telegrafi od anche alla Ditta Pirelli e C. a Milano od a Spezia, saranno considerati come telegrammi urgenti di servizio, quando essi si riferiscano esclusivamente ai lavori in corso.

Art. 28.

I cavi vecchi salpati nelle riparazioni e portati nell'officina della Ditta Pirelli e C. per essere riparati o disfatti, saranno ammessi alla temporanea importazione per la quantità di filo o verghetta di ferro (od acciaio) e di filo o verghetta di rame in esso contenuto; con obbligo alla Ditta Pirelli e C. di riesportare i cavi dopo riparati o di rispondere verso la dogana del dazio sul filo o verghetta di ferro o di acciaio e sul filo o verghetta di rame; sia col pagamento del dazio stesso; sia col riesportarli incorporati in altri cavi destinati ad essere posati in mare, e ciò con garanzia e nei termini che verranno stabiliti d'accordo fra il Ministero delle finanze e quello delle poste e dei telegrafi. È inteso che il filo o verghetta di ferro (od acciaio) recuperato dal disfacimento dei cavi ed inservibile a nuovo uso, venendo messo in commercio nello Stato, sarà ammesso allo stesso trattamento al quale sarebbe sottoposto se venisse importato come filo di ferro vecchio e direttamente dall'estero.

Art. 29.

La presente Convenzione avrà la durata di anni 20 a datare dalla sua approvazione. Qualora dopo i primi 15 anni venissero a mancare le Convenzioni della Ditta Pirelli e C. con la Regia marina per l'uso della *Città di Milano*,

sarà in facoltà della Ditta Pirelli e C. di dichiarare sciolta la presente Convenzione con sei mesi di preavviso, di anno in anno a partire dal 15° anno, senza obbligo o diritto di alcun compenso verso l'Amministrazione.

Se per cause indipendenti dalla volontà della Ditta, la nave *Città di Milano* venisse a mancare, sarà in facoltà di una delle parti contraenti di dichiarare sciolto il contratto ed in tale caso la Ditta avrà diritto al pagamento della somma di lire:

7,700	per il cavo	Pianosa-Montecristo,
9,080	»	Salina-Filicudi-Alicudi,
28,700	»	Pantelleria-Linosa,
10,200	»	Linosa-Lampedusa,
1,480	»	Favignana-Levanzo,

57,160 per ogni anno sino al 15° anno incluso, in corrispettivo della spesa sostenuta dalla Ditta per l'immersione dei nuovi cavi di cui all'art. 3.

Se le parti non si valgono della facoltà suddetta la Ditta potrà provvedere con altri mezzi purchè sieno di gradimento dell'Amministrazione.

Art. 30.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, la Ditta Pirelli e C., farà all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione il deposito di lire 100,000 in cartelle del debito dello Stato al valore di Borsa secondo il listino precedente della Borsa di Roma.

Tale deposito resterà acquisito al Governo ed il contratto s'intenderà sciolto, ove nei limiti stabiliti dall'art. 3 non siano stati immersi i cavi designati in tale articolo.

Compiuta con successo l'immersione dei cavi di cui all'art. 3 sarà restituita alla Ditta la metà del deposito, e l'altra metà resterà depositata alla Cassa depositi e prestiti, per conto della Ditta stessa e resterà vincolata come cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione.

È inteso che la Ditta sarà proprietaria e riscuoterà le cedole delle cartelle così depositate.

Allo spirare della Convenzione la cauzione sarà restituita alla Ditta, se essa avrà adempiuto regolarmente a tutti i suoi obblighi.

Art. 31.

La Ditta, previo consenso del Governo, potrà cedere il suo contratto ad una Società nazionale di solvibilità conosciuta ed avente officina di costruzione di cavi in Italia, senza che per ciò possa ritirare il deposito e le cauzioni esistenti.

Art. 32.

La presente Convenzione sarà registrata mediante il solo diritto fisso di una lira.

Art. 33.

Per gli effetti civili della presente Convenzione la Ditta Pirelli e C. delega a rappresen-

tarla coi pieni poteri uno dei propri gerenti: ingegnere G. B. Pirelli, Pietro Pirelli, Alberto Pirelli, i quali eleggono il proprio domicilio legale in Milano, via Ponte Seveso, 21.


Art. 34.

La presente Convenzione non sarà valida se non sarà approvata per legge.

Fatta a Roma, addì 22 novembre 1908.

GIOV. BATTISTA PIRELLI.
CARLO SCHANZER.

Per copia conforme
Il Capo Divisione
CAPPONI.



Allegato alla Convenzione con la Ditta Pirelli e C. di Milano per l'ampliamento e la manutenzione di una rete di cavi sottomarini, in data 22 novembre 1908.

DESCRIZIONE DEI TIPI DI CAVI SOTTOMARINI
IMPIEGATI DALLA DITTA PIRELLI E C. DI MILANO.

Anima. — L'anima è nella massima parte dei cavi costituita dai tre tipi 1, 2 e 3 seguenti:

Tipo 1. — Corda di fili di rame 7×0.711 millimetri, coperta con tre strati di guttaperga alternati con Chatterton a 75/10 millimetri circa.

Tipo 2. — Corda di fili di rame 7×0.807 millimetri, coperta con tre strati di guttaperga alternati con Chatterton a 71/10 millimetri circa.

Tipo 3. — Corda di fili di rame 7×0.711 millimetri coperta con tre strati di guttaperga alternati con Chatterton a 66/10 millimetri circa.

Esistono inoltre piccole quantità di altri tipi:

Tipo H. — Corda di fili di rame 7×0.711 millimetri coperta con quattro strati di guttaperga alternati con Chatterton a 85/10 millimetri circa.

Tipi vari. — Esistono in piccola quantità anime di tipi intermedi ai precedenti, ma nessuna inferiore come quantità di rame e di guttaperga all'anima 3.

Questi tipi di anima sono variamente combinati coi seguenti tipi di armatura, e talvolta nei cavi di sponda ed intermedi, le anime sono fasciate con un nastro di ottone.

Armatura. — È fatta generalmente in cinque tipi come segue:

Tipo A. — N. 10 fili ferro zincato da 9.5 millimetri diametro, doppia fasciatura esterna catramata.

Tipo B. — N. 10 filo ferro zincato da 6.5 millimetri diametro, doppia fasciatura esterna catramata.

Tipo C. — N. 10 fili ferro zincato da 5 millimetri diametro, doppia fasciatura esterna catramata.

Tipo D. — N. 15 fili acciaio zincato da 2.75 millimetri diametro, doppia fasciatura esterna catramata.

Tipo O. — N. 15 fili acciaio zincato da 2.5 millimetri diametro, doppia fasciatura esterna catramata.

In piccole quantità esistono anche i seguenti tipi:

Tipo D-ewt. — N. 14 fili acciaio zincato da 2.4 millimetri diametro, ognuno fasciato di nastro catramato; e fasciatura esterna catramata.

Tipo D-ret. — N. 15 fili di acciaio zincato da 2.45 millimetri diametro e fasciatura esterna catramata.

Tipo a 16 fili acciaio zincato da 2.5 millimetri diametro e fasciatura esterna catramata.

Tipo a 12 fili acciaio zincato da 2.4 millimetri diametro e fasciatura esterna catramata.

Tipo a 12 fili acciaio zincato da 2.4 mm. diametro ognuno fasciato con nastro catramato, fasciatura esterna catramata.

Tipo H — (di costa). N. 12 fili ferro zincato da 5.25 mm. diametro.

Tipo H — (di profondità). N. 12 fili ferro zincato da 4 mm. diametro.

Tipo a 12 fili ferro zincato da 6.5 mm. diametro.

Tipo a 13 fili ferro zincato da 3.8 mm. diametro.

Tipo a 12 fili ferro zincato da 7.6 mm. diametro.

Tipo a doppia armatura formata da 18 fili acciaio zincato da 2.5 mm. e da 16 fili ferro zincato da 5 mm. diametro.

Tipo a doppia armatura formata da 10 fili ferro zincato da 5 mm. e da 18 fili ferro zincato da 6.05 mm. diametro.

Tipo C-F. — N. 10 fili ferro zincato da 5 mm. diametro con sovrapposti 2 nastri ferro, fasciatura esterna catramata.

Tipo I. — N. 12 fili ferro zincato da 4.17 mm. diametro e doppia fasciatura esterna catramata.

A questi tipi vanno aggiunti quelli che costituiscono le linee che la Ditta Pirelli e C. assume ora in manutenzione (Trapani-Favignana, Marsala-Marittimo, Capri-P. Campanella, Piombino-Portoferraio) di cui non si conosce la composizione.

I cavi nuovi, da fabbricarsi, soddisferanno alle seguenti condizioni:

Conducibilità del rame adoperato 97 per cento.

Per la determinazione della capacità e del-

l'isolamento dei cavi si prenderà a base che un'anima in cui il rapporto $D/d = 3$ debba possedere a 15° un isolamento minimo di 2,000 megohm ed una capacità massima di mcf. 0.21.

In quanto alla resistenza meccanica delle armature:

per il ferro non meno di Kg. 40 al mmq.

per l'acciaio da adoperarsi

per i cavi di fondo non meno

di. » 80 al mmq.

Il filo di ferro o di acciaio sarà galvanizzato e potrà sopportare quattro immersioni nella soluzione normale di solfato di rame.

Per i cavi non completamente nuovi adoperati nelle riparazioni, l'isolamento minimo dovrà essere di almeno 800 megohm a 15° C. dopo l'

Roma, li 22 novembre 1908.

GIO. BATTISTA PIRELLI.

CARLO SCHANZER.

Per coipa conforme:

Il capo divisione

CAPPONI.

ALLEGATO B.

Convenzione tra il Ministero della Marina e la Ditta Pirelli e C. di Milano
per il noleggio della Regia Nave "Città di Milano"

Art. 1.

A partire dalla data di approvazione per legge della presente Convenzione e per tutta la durata di questa, la Regia nave *Città di Milano*, appartenente al Regio naviglio dello Stato è posta, a richiesta della Ditta Pirelli e C. e con le modalità appresso indicate, a disposizione della Ditta stessa, la quale se ne servirà limitatamente a quanto riguarda il servizio di posa e manutenzione di cavi telegrafici sottomarini in Mediterraneo.

Art. 2.

La Regia marina assume l'obbligo di consegnare alla Ditta Pirelli e C. la Regia nave *Città di Milano* completamente pronta al servizio che deve compiere entro il termine massimo di 40 giorni dalla domanda della Ditta, non escludendo di consegnarla entro un termine minore, qualora ciò sia richiesto dalla Ditta stessa e sia conciliabile con le esigenze del servizio che la nave compie per conto dell'Amministrazione della Regia marina.

La Regia marina s'impegna di lasciare a disposizione della Ditta Pirelli e C. la vasca di estrema prora per il deposito dei cavi sottomarini che la Ditta stessa deve mantenere permanentemente a bordo, mentre si riserva la facoltà di rendere mobili ed asportabili i coni interni delle altre due vasche di centro e di poppa allo scopo di utilizzarle per il trasporto di materiali.

Durante i periodi di tempo nei quali la *Città di Milano* sarà al servizio della Ditta Pirelli e C., la Regia marina manterrà la nave armata a sue spese col proprio personale militare e fornita di tutti i materiali necessari al suo esercizio, non esclusi il combustibile e le materie lubrificanti per l'apparato motore e per tutti i meccanismi di bordo.

Art. 3.

Spetterà alla Ditta Pirelli e C. di porre a bordo e mantenere il personale tecnico speciale per le operazioni telegrafiche.

Questo personale sarà soggetto ai regolamenti della Regia marina in vigore per i borghesi imbarcati sulle regie navi.

Il personale direttivo della Ditta Pirelli e C. sarà aggregato alla mensa degli ufficiali di bordo, e per esso la Ditta rimborserà allo Stato le spese di trattamento e di razione viveri, che saranno quelle stabilite per i componenti le mense ufficiali della Regia marina. Invece il personale di bassa forza della Ditta Pirelli e C. (operai e marinai specialisti) farà mensa a sè, a spese della Ditta medesima.

Art. 4.

Qualora si debbano effettuare importanti e radicali lavori di riparazione della *Città di Milano*, per l'esecuzione dei quali non sia sufficiente il periodo di 40 giorni indicato all'art. 2 il Ministero della marina ne darà comunicazione alla Ditta Pirelli e C. almeno due mesi prima dell'inizio dei lavori. Durante la esecuzione di questi ultimi e fino alla loro completa ultimazione, la Ditta Pirelli e C. non potrà richiedere che la *Città di Milano* sia messa a sua disposizione e quindi, nel caso contemplato dal presente articolo, la Regia marina rimane sciolta dall'obbligo di cui all'art. 2.

Art. 5.

In corrispettivo degli obblighi che con la presente Convenzione la Regia marina si assume, la Ditta Pirelli e C. corrisponderà alla Regia marina per tutta la durata della Convenzione, un contributo annuo fisso di lire 50,000 che sarà versato in rate trimestrali uguali posticipate.

Questo contributo rimarrà inalterato qualunque sia la durata annua del noleggio della *Città di Milano*, purchè la durata non sia superiore a 250 giorni per ogni quinquennio, corrispondenti ad una media di 50 giorni all'anno. Questa durata complessiva sarà ridotta in proporzione per eventuale periodo di tempo inferiore ad un quinquennio in fine di contratto.

Nel caso che tale numero di giorni sia superato, la Ditta Pirelli e C. dovrà corrispondere alla Regia marina alla fine del quinquennio la quota di noleggio di lire 700 per ogni giorno in più oltre i 250.

Nel computo dei giorni contemplati in questo articolo non saranno compresi quelli per l'imbarco e lo sbarco dei materiali della Ditta entro i limiti massimi di giorni cinque e giorni tre rispettivamente per ogni campagna; nè i giorni impiegati per la verifica delle bussole, nè quelli di forzata inazione della nave per avarie ai meccanismi di navigazione, o per altre cause di forza maggiore.

Art. 6.

La Ditta Pirelli e C. si obbliga di risarcire l'Amministrazione della Regia marina di tutti i danni ed avarie che derivassero alla *Città di Milano* nei lavori di posa, di salpamento o di riparazione dei cavi sottomarini per esclusiva imperizia o trascuranza del personale della Ditta stessa.

Art. 7.

La presente Convenzione avrà la durata di venti anni, rimanendo in facoltà della Regia marina di scioglierla dopo il quindicesimo anno, di anno in anno, qualora la *Città di Milano* non si trovi in buone condizioni e richieda spese eccessive di manutenzione.

L'accertamento di tali condizioni della nave è esclusivamente devoluto alla Regia marina, nè potrà in alcun caso dar luogo ad arbitrato fra le parti contraenti; e la dichiarazione della risoluzione della Convenzione dovrà essere comunicata alla Ditta con un anno almeno di preavviso.

Art. 8.

La Regia marina conserverà la distribuzione attuale dei vari spazi e locali di bordo, con l'attuale assegnazione di essi ai diversi servizi

generali di navigazione e speciali per i lavori sui cavi, nonchè la distribuzione e l'assegnazione attuale degli alloggi fra il personale della Regia marina e quello della Ditta.

Art. 9.

Il periodo d'imbarco sulla Regia nave *Città di Milano* del personale della Ditta Pirelli e C. iscritto fra la gente di mare di 1^a categoria, sarà considerato come navigazione mercantile, agli effetti del conseguimento della pensione o degli assegni sulle Casse invalidi della marina mercantile.

Agli effetti del deconto della retribuzione terrà luogo del ruolo dell'equipaggio un elenco sul quale verrà descritto nominativamente il personale imbarcato con l'annotazione del grado o qualità dei singoli individui di esso.

I movimenti d'imbarco e sbarco dovranno essere accertati dal comandante della *Città di Milano* con la propria firma.

Art. 10.

La presente Convenzione sarà registrata mediante il solo diritto fisso di una lira.

Art. 11.

Per gli effetti civili della presente Convenzione, la Ditta Pirelli e C^o. delega come suo rappresentante permanente, munito di pieni poteri, il proprio gerente ingegnere Giovanni Battista Pirelli od altro dei gerenti firmatari Pietro Pirelli od Alberto Pirelli, i quali tutti eleggono il loro domicilio legale in Milano, Via al Ponte Seveso, n. 19.

Art. 12.

La presente Convenzione non sarà valida se non sarà stata approvata per legge.

Milano, li 14 ottobre 1908.

PIRELLI E C^o.

Per il ministro della marina

G. VALSECCHI.

Copia conforme che si rilascia in carta libera ad uso amministrativo.

Il capo sezione ai contratti
CONSIGLIO.

ALLEGATO C.

**Convenzione provvisoria con la Ditta Pirelli e C. di Milano
per la manutenzione di una rete di cavi sottomarini**

N. 1265 del Repertorio.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Atto di sottomissione.

Art. 1.

La Ditta Pirelli e C. si obbliga di mantenere per la durata della presente Convenzione le linee telegrafiche sottomarine dello Stato qui sotto specificate:

- a) Tremiti-Montemileto;
- b) Mazzara-Pantelleria;
- c) Lipari-Vulcano;
- d) Panarea-Stromboli;
- e) Livorno-Gorgona;
- f) Lipari-Panarea;
- g) Giglio-Monteargentario;
- h) Napoli-Palermo;
- i) Ustica-Palermo;
- j) Elba-Capraia;
- k) Elba-Pianosa;
- l) Ponza-Montecirceo;
- m) Ponza-Ventotene;
- n) Orbetello-Terranuova;
- o) Otranto-Valona;
- p) Trapani-Favignana;
- q) Marsala-Marittimo;
- r) Capri-Punta Campanella;
- s) Piombino-Portoferraio;
- t) Cavo contemplato dall'atto addizionale alla presente Convenzione.

Art. 2.

La Ditta Pirelli e C. s' impegna di mantenere i quattro cavi multipli posati nel giugno 1908 nello stretto di Messina e quello a due conduttori posato nel 1904 nello stesso stretto, con obbligo da parte dell'Amministrazione dei tele-

grafi di fornire il cavo che possa occorrere nelle riparazioni.

I cavi destinati a queste riparazioni saranno conservati nelle vasche dell'Amministrazione dei telegrafi a Napoli.

Qualora in causa della vicinanza dei cavi suddetti e delle forti correnti dello stretto avvenisse di grappinare un cavo per un altro o d'impiegare una quantità di cavo maggiore del normale, la Ditta dovrà sempre procedere a tutte le riparazioni occorrenti e l'Amministrazione dei telegrafi dovrà fornire il cavo necessario.

Art. 3.

Tutti i cavi di cui agli articoli 1 e 2 dovranno essere mantenuti fino allo spirare della presente Convenzione, in condizioni di conducibilità e d'isolamento tali, che possa essere eseguita con ciascuno di essi la regolare trasmissione telegrafica e telefonica con gli apparati che normalmente vi sono adibiti.

Art. 4.

I cavi di cui sopra saranno esercitati esclusivamente dal Governo con personale, uffici ed apparati propri, secondo le regole dell'arte e col numero degli elementi di pila necessari per far funzionare gli apparati adoperati.

Art. 5.

La Ditta avrà il diritto di porre in opera ai punti di approdo di ogni cavo e negli uffici nei quali ogni cavo dovrà mettere capo, quei ripari o meccanismi che le piacerà di adottare all'oggetto di proteggere i cavi.

I ripari agli approdi non dovranno però essere d'inciampo alla libera navigazione, all'esercizio delle arti marittime, ed ai bisogni della difesa nazionale.

Ove fosse necessario di adottare speciali ripari di carattere elettrico questi dovranno essere approvati dall'Amministrazione.

Art. 6.

La presente Convenzione avrà effetto dalla data di registrazione del decreto ministeriale alla Corte dei conti, fino al 30 giugno 1909.

Per l'opera che la Ditta Pirelli e C. assume con la presente Convenzione, il Governo pagherà la somma complessiva di lire 273,091, di cui lire 136.545.50 al 31 dicembre 1908 ed il resto alla scadenza della Convenzione, sempre che in quella epoca tutti i cavi risultino nelle condizioni di cui all'art. 3, e salvo quanto è stabilito nei successivi articoli.

Art. 7.

Agli effetti degli articoli 9 e 10 il compenso complessivo di cui all'articolo precedente verrà suddiviso fra i vari cavi in ragione della lunghezza dei rispettivi tracciati:

a) Tremiti-Montemileto	L.	4,800
b) Mazzara-Pantelleria	»	23,540
c) Lipari-Vulcano	»	557
d) Lipari-Panarea	»	3,725
e) Panarea-Stromboli	»	4,970
f) Livorno-Gorgona	»	7,120
g) Giglio-Monteargentario	»	3,880
h) Napoli-Palermo	»	64,600
i) Ustica-Palermo	»	12,330
j) Elba-Capraia	»	8,075
k) Elba-Pianosa	»	3,545
l) Ponza-Montecirceo	»	8,910
m) Ponza-Ventotene	»	8,460
n) Orbello-Terranova	»	43,300
o) Otranto-Valona	»	18,360
p) Trapani-Favignana	»	2,435
q) Marsala-Marittimo	»	7,220
r) Capri-P. Campanella	»	1,754
s) Piombino-Portoferraio	»	2,210

L. 229,791

t) Cavo contemplato dall'atto
addizionale alla presente
convenzione L. 43,300

L. 273,091

Art. 8.

Per i lavori sui cavi sottomarini in appalto dell'Amministrazione dei telegrafi, la Ditta Pirelli avrà diritto di servirsi della Regia nave *Città di Milano* alle condizioni stipulate nella Convenzione in data 14 ottobre 1908 fra il Ministero della marina e la Ditta stessa.

Art. 9.

La Ditta Pirelli e C. si obbliga di procedere alla riparazione di ciascun cavo contemplato nella presente Convenzione, quando esso venga a cessare di operare, oppure quando il suo isolamento e la sua conducibilità sia riconosciuta tale da non permettere la regolare trasmissione telegrafica o telefonica ai sensi dell'art. 3.

La Ditta si obbliga pure di riparare tutti i cavi contemplati nelle Convenzioni scadute il 30 giugno p. p. che si fossero guastati fra il 30 giugno stesso e la data di approvazione della presente Convenzione, ed inoltre di riparare i cavi di Trapani-Favignana, Marsala-Marittimo, Capri-Punta Campanella, Piombino-Portoferraio, non contemplati nelle Convenzioni passate, i quali risultassero guasti alla data di approvazione della presente.

Art. 10.

In caso di guasto di un cavo ai sensi dell'articolo precedente la Ditta Pirelli e C. perderà il diritto ad una quota giornaliera corrispondente ad 1/360° del compenso complessivo per il cavo stesso computato in base all'art. 7, per tutto il tempo che decorrerà dal giorno in cui l'Amministrazione avrà dato notizia del guasto alla Ditta, sino al giorno in cui la Ditta Pirelli e C. farà alla Regia marina domanda della *Città di Milano*, per intraprendere la riparazione del cavo stesso.

Nessuna ritenuta di canone verrà fatta alla Ditta per i ritardi che la Regia marina frapperà a mettere a di lei disposizione la Regia nave *Città di Milano*, e neanche durante il tempo in cui la nave sarà occupata dalla Ditta ad imbarcare i materiali per i lavori di posa e di riparazione dei cavi o ad eseguire lavori per conto dell'Amministrazione dei telegrafi.

La ritenuta suddetta sarà però fatta anche per i periodi di tempo in cui la Ditta, malgrado

che la nave sia a sua disposizione nel porto di Spezia, per ragioni sue proprie non se ne servisse.

Art. 11.

La Ditta, ove lasciasse trascorrere un periodo di tempo eccedente la durata di tre mesi senza intraprendere la riparazione di un cavo guasto, oltre alla perdita della quota giornaliera di cui all'art. 10, pagherà al Governo una multa giornaliera uguale alla quota stessa, con un minimo di lire 20 al giorno. Nel computo di questi mesi è escluso il periodo dal 1° dicembre al 31 marzo per i cavi più lunghi di 20 chilometri, ed è pure escluso il periodo in cui la *Città di Milano* non fosse messa a disposizione della Ditta, o quantunque a disposizione della Ditta fosse occupata in altri lavori per conto dell'Amministrazione dei telegrafi.

Se invece il cavo ha una lunghezza inferiore ai 20 chilometri, o se il guasto si è manifestato in qualsiasi cavo ad una distanza inferiore ai 20 chilometri da un sicuro ancoraggio della nave, cessa il periodo della esclusione suddetta.

La Ditta ha pure l'obbligo, in caso di guasto nei cavi dello stetto di Messina, di curarne la riparazione ai sensi dell'art. 2.

Se tale riparazione non sarà intrapresa dentro i tre mesi, come sopra, sarà applicata una multa giornaliera di lire 20 per ogni cavo guasto.

Ai fini dell'applicazione delle penalità suddette si riterrà che i guasti manifestatisi prima dell'approvazione della presente Convenzione, datino dal giorno dell'approvazione stessa.

Art. 12.

La Ditta si obbliga al termine della Convenzione di riconsegnare tutti i cavi nelle condizioni prescritte dall'art. 3.

Qualora si verificassero dei guasti nel finire della Convenzione, la Ditta ha l'obbligo di chiedere immediatamente alla Marina l'uso della nave, e di riparare i guasti entro i tre mesi dal giorno in cui la nave stessa sarà posta a disposizione della Ditta, esclusi eventualmente i mesi invernali come all'art. 11.

Ove allo spirare dei detti tre mesi uno o più cavi guastatisi entro il 30 giugno 1909 non fossero stati riparati, sarà liquidato il compenso

alla Ditta con una ritenuta pari al doppio del compenso stabilito all'art. 7 per ciascuno dei detti cavi, e resterà pure acquisito all'Amministrazione dei telegrafi il deposito di cui allo art. 21.

Art. 13.

La manutenzione dei casotti, dei pali di approdo o scaricatori sarà fatta dall'Amministrazione.

Art. 14.

Se con la Ditta Pirelli e C. verrà stipulato per legge prima del 30 giugno 1909 una Convenzione definitiva, la presente avrà termine con la data in cui andrà in vigore la nuova Convenzione.

In tal caso la Ditta riceverà il compenso di cui all'art. 6 detratte le penalità applicate o da applicarsi, diminuito di tanti dodicesimi dello intero compenso quanti mesi correranno dalla data in cui entrerà in vigore la Convenzione definitiva fino al 30 giugno 1909.

Resterà però fermo in ogni caso per la Ditta l'obbligo di riparare tutti gli eventuali guasti verificatisi nel periodo per cui la presente Convenzione sarà durata dentro tre mesi, escluso il periodo dal 1° dicembre al 31 marzo, dal termine di essa.

Ove i detti tre mesi trascorressero infruttuosamente, la Ditta perderà il diritto a qualsiasi ulteriore compenso derivante dalla presente Convenzione, e il deposito di cui all'art. 21 resterà acquisito allo Stato.

Art. 15.

Un guasto s'intenderà riparato quando le condizioni di isolamento e di conducibilità del cavo saranno tali da permettere il regolare funzionamento degli apparati che normalmente vi sono adibiti.

Art. 16.

Nei casi d'imperfetto andamento della corrispondenza, è in facoltà dell'Amministrazione di dare incarico ai suoi funzionari tecnici di misurare le costanti elettriche del cavo, dando comunicazione dei risultati alla Ditta.

Art. 17.

I cavi che la Ditta impiegherà nelle riparazioni dovranno corrispondere ai tipi sinca

usati dalla Ditta od a quelli che venissero concordati fra la Ditta e l'Amministrazione.

Il funzionario che sarà designato dall'Amministrazione ad assistere alle operazioni di riparazione dei cavi avrà facoltà di accertarsi della bontà dei cavi da impiegarsi, di rendersi conto dei risultati delle operazioni e di raccogliere i dati inerenti alla medesima.

Art. 18.

Nei periodi di riparazioni dei cavi sottomarini l'Amministrazione metterà possibilmente a disposizione della Ditta propri funzionari od impiegati telegrafisti da adibirsi alla corrispondenza telegrafica tra gli approdi e la nave.

A tali funzionari od impiegati la Ditta assegnerà una indennità eguale a quella che loro corrisponderebbe l'Amministrazione, qualora essi facessero per conto di essa lo stesso servizio.

Art. 19.

I telegrammi scambiati tra il personale della Ditta Pirelli e C. a bordo della Regia nave *Città di Milano* ed il personale incaricato della guardia agli approdi durante i lavori, oppure fra detti personali ed il Ministero della marina o dei telegrafi od anche colla Ditta Pirelli e C. di Milano od a Spezia, saranno considerati come telegrammi urgenti di servizio quando essi si riferiscono esclusivamente ai lavori in corso.

Art. 20.

I cavi vecchi salpati nelle riparazioni e portati nell'officina della Ditta Pirelli e C. per essere riparati o disfatti saranno ammessi alla temporanea importazione per la quantità di filo o verghette di ferro o di acciaio, o di filo o verghette di rame in esso contenuti, con obbligo alla Ditta stessa di riesportare i cavi riparati o di rispondere verso la Dogana del dazio sul filo o verghette di ferro (od acciaio) o sul filo o verghette di rame, sia col pagamento del dazio stesso, sia col riesportarli incorporati in altri cavi destinati ad essere posati in mare, e ciò con garanzia nei termini che verranno stabiliti d'accordo fra il Ministero delle finanze e quello delle poste e dei telegrafi.

È inteso che il filo o verghette di ferro (od acciaio) recuperato dal disfacimento dei cavi ed inservibile al nuovo uso, venendo messo in commercio nello Stato, sarà ammesso allo stesso trattamento al quale sarebbe sottoposto se venisse importato come filo di ferro vecchio direttamente dall'estero.

Art. 21.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente, la Ditta Pirelli e C. farà un deposito cauzionale di lire 50,000

Art. 22.

Le spese di bollo, registro e copie inerenti alla presente Convenzione, saranno a carico della Ditta accollataria.

Art. 23.

Per gli effetti civili della presente Convenzione, la Ditta Pirelli e C. delega a rappresentarla con pieni poteri uno dei propri gerenti ingegnere Giovanni Battista Pirelli, Pietro Pirelli, Alberto Pirelli, i quali eleggono il proprio domicilio legale in Milano, via Ponte Seveso, 21.

Art. 24.

È riservata al Ministero delle poste e dei telegrafi l'approvazione della presente Convenzione, senza di che essa non potrà aver effetto.

Fatta a Roma, addì 3 ottobre 1908.

Per la Ditta Pirelli e C.
GIOVANNI BATTISTA PIRELLI.

Approvata con decreto ministeriale numero 693086-G. 19 del 17^o ottobre 1908, registrato alla Corte dei conti il 27 detto mese al registro 147. Bilancio poste e telegrafi, foglio 358.

Per copia conforme:

Il capo divisione
CAPPONI.

ALLEGATO D.

N. 2149 di Repertorio.

N. 873 di Protocollo.

Convenzione provvisoria.

In attesa che venga presentata ed approvata dal Parlamento la qui allegata Convenzione definitiva, già concordata fra il Ministero della marina e la ditta Pirelli e C. per il noleggio della regia nave *Città di Milano* a questa necessario per la posa e le riparazioni dei cavi sottomarini che saranno richieste alla Ditta dal Ministero delle poste e dei telegrafi, il Ministero della marina e la nominata Ditta sono addivenuti alla stipulazione della presente Convenzione provvisoria con la quale si impegnano a considerare temporaneamente valida la Convenzione definitiva stessa sopra indicata.

La presente Convenzione provvisoria avrà effetto dalla data di registrazione del relativo decreto ministeriale alla Corte dei conti fino al compimento dei lavori per le riparazioni necessarie ai guasti ai cavi sottomarini che saranno richieste alla Ditta dal Ministero delle poste e dei telegrafi entro il 30 giugno 1909, ma in ogni caso questo effetto non potrà durare oltre

il 30 settembre 1909. Se prima del 30 giugno verrà stipulata per legge la nuova Convenzione definitiva, la presente avrà termine con la data in cui quella andrà in vigore.

Nel periodo di durata della presente Convenzione provvisoria, gli obblighi e i diritti reciproci della Regia marina e della Ditta saranno definiti proporzionalmente al tempo per il quale essa sarà rimasta in vigore, in base alle norme stabilite nella Convenzione definitiva a questa allegata.

Milano, li 14 ottobre 1908.

PIRELLI E C.

Per il ministro della Marina
G. VALSECCHI

Copia conforme che si rilascia in carta libera ad uso amministrativo.

Il capo sezione ai contratti
CONSIGLIO.

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « **Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1908-909** » (N. 75).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1908-909** ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge

FABRIZI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di lire 324,000, e le diminuzioni di stanziamento per uguale somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1908-909, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

È approvata altresì l'istituzione dei nuovi capitoli 37-vii, 37-viii, 37-ix, 37-x, 37-xi, 37-xii, 37-xiii, 37-xiv, 37-xv, 37-xvi, 37-xvii, 37-xviii, 37-xix indicati nella tabella medesima.

Tabella delle maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1908-909.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	5. Ministero - Spese d'ufficio L.	20,000 »
»	6. Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali del Ministero »	10,000 »
»	8. Indennità di tramutamento agl'impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio »	125,000 »
»	9. Indennità di supplenza »	40,000 »
»	11. Indennità per gli esami di ammissione e promozione nel personale giudiziario »	20,000 »
»	15. Spese di stampa »	20,000 »
»	17. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria »	5,000 »
»	24. Compensi per lavori e servizi straordinari . . . »	25,000 »

Spesa straordinaria.

»	37-vii. Costruzione di un padiglione nell'area del palazzo del Ministero ad uso degli uffici »	25,000 »
---	--	----------

Saldi di spese residue - Spese generali.

»	37-viii. Saldo degl'impegni riguardanti il capitolo n. 1 dell'esercizio 1906-907. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse) »	112.50
»	37-ix. Saldo degl'impegni riguardanti il capitolo n. 1 dell'esercizio 1907-908. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse) »	4,000 »
»	37-x. Saldo degl'impegni riguardanti il capitolo n. 2 dell'esercizio 1907-908. Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . »	33.60
»	37-xi. Saldo degl'impegni riguardanti il capitolo n. 9 dell'esercizio 1907-908. Indennità di supplenza . »	920 »
»	37-xii. Saldo degl'impegni riguardanti il capitolo n. 10 dell'esercizio 1907-908. Indennità di missione . »	376 »

Spesa per l'Amministrazione giudiziaria.

»	37-xiii. Saldo degl'impegni riguardanti il capitolo n. 26 dell'esercizio 1905-906. Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse) »	160 »
»	37-xiv. Saldo degl'impegni riguardanti il capitolo n. 27 dell'esercizio 1907-908. Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse) »	24,736.38

Da riportarsi . . . L. 320,338.48

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1909

	<i>Riporto</i> . . . L.	320,338.48
Cap. n. 37-xv. Saldo degl' impegni riguardanti il capitolo n. 28 dell'esercizio 1907-908. Magistrature giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse »		339.16
» 37-xvi. Saldo degl' impegni riguardanti il capitolo n. 29 dell'esercizio 1907-908. Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Spese fisse). »		220 »
» 37-xvii. Saldo degl' impegni riguardanti il capitolo n. 30 dell'esercizio 1907-908. Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari »		2,941.10
» 37-xviii. Saldo degl' impegni riguardanti il capitolo n. 31 dell'esercizio 1906-97. Spese di giustizia (Spesa obbligatoria) »		17.10
» 37-xix. Saldo degl' impegni riguardanti il capitolo n. 31 dell'esercizio 1907-908. Spese di giustizia (Spesa obbligatoria) »		144.16
	Totale . . . L.	<u>324,000 »</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 27. Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse). L.	174,000 »
» 30. Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari »	150,000 »
	Totale . . . L. <u>324,000 »</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 36).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1905-906.

Prego l'on. senatore, segretario, Mariotti Filippo, di darne lettura.

MARIOTTI FILIPPO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 36).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1905-906.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1905-1906 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duemilacinquecentosessantadue milioni, centocinquantadue-mila, settecentoquattordici*

e cent. *trentatre* . . . L. 2,562,152,714.33
delle quali furono riscosse » 2,343,942,462.01
e rimasero da riscuotere . L. 218,210,252.32
(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1905-1906 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duemilaquattrocentonovantotto milioni, seicentotrentunomila, trecentoventotto e centesimi ventotto* L. 2,498,631,328.28 delle quali furono pagate » 2,046,541,873.48

e rimasero da pagare . . L. 452,089,454.80

(Approvato).

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1905-906, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata L.	1,945,955,181.73
Spesa »	1,860,514,249.31

Avanzo . . . L. +	<u>85,440,932.42</u>
-------------------	----------------------

Costruzione di strade ferrate:

Entrata L.	»
Spesa »	14,228,668 »

Disavanzo . . . L. —	<u>14,228,668 »</u>
----------------------	---------------------

Movimento di capitali:

Entrata L.	546,147,852.04
Spesa »	553,838,730.41

Differenza passiva L. —	<u>7,690,878.37</u>
-------------------------	---------------------

Partite di giro:

Entrata L.	70,049,680.56
Spesa »	70,049,680.56

»

Riepilogo generale:

Entrata L.	2,562,152,714.33
Spesa »	2,498,631,328.28

Avanzo totale . . . L. +	<u>63,521,386.05</u>
--------------------------	----------------------

(Approvato).

Art. 4.

Sono convalidate nella somma di lire *nove milioni duecentottantasettemila seicentostantuna e centesimi trentadue* (lire 9,287,671.32) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1905-906 per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

(Approvato).

Art. 5.

È convalidata la iscrizione e il corrispondente accertamento nel conto consuntivo del Ministero del tesoro per l'esercizio 1905-906 del capitolo n. 143 *septies* « Rimborsi dovuti a Società ferroviarie, non compensabili coi prodotti, per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali istituite coi Regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378 » con l'assegnazione di lire *ottantasettemila duecentoquaranta e cent. quaranta* (lire 87,240.40).

(Approvato).

ENTRATE E SPESE RESIDUE
DELL'ESERCIZIO 1904-905
ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 6.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1904-905 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duecentoquindici milioni ottantaquattromila duecentostantatre e centesimi quarantanove* L. 215,084,273.49 delle quali furono riscosse . » 125,627,562.24 e rimasero da riscuotere . . L. 89,456,711.25

(Approvato).

Art. 7.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1904-905 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *quattrocentocinquantanove milioni ventidue mila ottocentottantuno e centesimi trenta* L. 459,022,881.30 delle quali furono pagate . » 235,673,467.08 e rimasero da pagare . . L. 223,349,414.22

(Approvato).

Art. 8.

Sono convalidate nella somma di lire *otto milioni sessantasettemila trecentoventicinque* (lire 8,067,325) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1905-906, in conto di spese residue degli esercizi precedenti in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

(Approvato).

RESTI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1905-906.

Art. 9.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1905-906 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1905-906 (art. 1) . . . L. 218,210,252.32

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 6) . . . » 89,456,711.25

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *v* del riassunto generale) . . . » 47,064,301.34

Residui attivi al 30 giugno 1906 L. 354,731,264.91

(Approvato).

Art. 10.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1905-906 sono stabiliti, come dal

conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1905-906 (art. 2) L. 452,089,454.80

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 7) » 223,349,414.22

Residui passivi al 30 giugno 1906. L. 675,438,869.02

(Approvato).

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 11.

Sono stabiliti nella somma di lire *centotantasettemila settecentosettantuna e centesimi cinquantauno* (lire 187,771.51) i discarichi accordati nell'esercizio 1905-906 ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 225 del regolamento di contabilità generale, approvato con decreto Reale del 4 maggio 1885, n. 3074.

(Approvato).

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 12.

Il *deficit* del conto del Tesoro, ascendente al 30 giugno 1905 a lire *centonovantanove milioni sessantottomila novecentottanta e centesimi cinquanta sei* (lire 199,068,980.56), fu accertato alla fine dell'esercizio finanziario 1905-906 nella somma di lire *centotrentasei milioni, trecento seimila cinquecentocinquanta due e centesimi diciassette* (lire 136,306,552.17), come dalla seguente dimostrazione:

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1909

Attività		Passività	
Entrate dell'esercizio finanziario 1905-1906	2,562,152,714.33	Differenza passiva al 30 giugno 1905	199,068,980.56
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1904-905, cioè:		Spese dell'esercizio finanziario 1905-906	2,498,631,328.28
accertati { al 1° luglio-1905 L. 212,442,121.94			
{ al 30 giugno 1906 » 215,084,273.49	2,642,151.55	Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1904-905, cioè:	
		accertati { al 1° luglio 1905 L. 455,809,543.60	
		{ al 30 giugno 1906 » 459,022,881.30	3,213,337.70
Differenza passiva al 30 giugno 1906	136,306,552.17	Discarichi amministrativi ed a favore di tesoreri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 225 del regolamento di contabilità generale .	187,771.51
	<u>2,701,101,418.05</u>		<u>2,701,101,418.05</u>

(Approvato).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PEL CULTO.

Art. 13.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1905-1906 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in L. 21,428,179.88
delle quali furono riscosse . » 14,691,426.83
e rimasero da riscuotere . . L. 6,736,753.05

(Approvato).

Art. 14.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1905-906 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 20,302,238.27
delle quali furono pagate . » 13,046,033.66
e rimasero da pagare . . L. 7,256,204.61

(Approvato).

Art. 15.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1904-905 restano determinate in L. 23,621,799.46
delle quali furono riscosse . » 3,992,484.63
e rimasero da riscuotere . L. 19,629,314.83

(Approvato).

Art. 16.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1904-905 restano determinate in L. 13,130,909.52
delle quali furono pagate . » 6,371,345.45
e rimasero da pagare . . L. 6,759,564.07

(Approvato).

Art. 17.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1905-906 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1905-906 (articolo 13) L. 6,736,753,05
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 15) » 19,629,314.83
Somme riscosse e non versate - » 40,865.59

Resti attivi al 30 giugno 1906 L. 26,406,933.47

(Approvato).

Art. 18.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1905-906 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio

finanziario 1905-906 (art. 14) L.	7,256,204.61
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 16) »	6,759,564.07
Resti passivi al 30 giugno 1906 L.	<u>14,015,768.68</u>

(Approvato).

Art. 19.

È convalidato il decreto Reale 7 gennaio 1906, n. 9, col quale dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 43 dello stato di previsione della spesa dell'Ammini-

strazione del Fondo per il culto per l'esercizio 1905-906, è stata autorizzata la prelevazione della somma di lire 10,000, portata in aumento al capitolo n. 34 « Assegni al clero di Sardegna » dello stato di previsione medesimo. (Approvato).

Art. 20.

È accertata nella somma di lire *dodici milioni quattrocentosessantunmila seicentosessantasei e centesimi quarantasei* (lire 12,461,666.46), la *differenza attiva del conto finanziario* del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio finanziario 1905-906 risultante dai seguenti dati:

Attività		Passività	
Differenza attiva al 30 giugno 1905 .	11,819,065.96	Spese dell'esercizio finanziario 1905-906	20,302,238.27
Entrate dell'esercizio finanziario 1905-1906	21,428,179.88	Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1904-905, cioè:	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1904-905, cioè:		al 1° luglio 1905 L. 24,806,758.50	
al 1° luglio 1905. L. 13,832,527.45		al 30 giugno 1906 » 23,621,799.46	1,184,959.04
al 30 giugno 1906 » 13,130,909.52	701,617.93	Differenza attiva al 30 giugno 1906 .	12,461,666.46
			<u>33,948,863.77</u>
	<u>33,948,863.77</u>		

(Approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA.

Art. 21.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio pel Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1905-906 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in L. 1,718,150.56 delle quali furono riscosse . » 1,300,208.81 e rimasero da riscuotere . L. 417,941.75

(Approvato).

Art. 22.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1905-906 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L. 1,720,513.46 delle quali furono pagate . » 1,066,613.10 e rimasero da pagare . . » 653,900.36 (Approvato).

Art. 23.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1904-905 restano determinate in L. 666,062.24 delle quali furono riscosse . » 415,270.72 e rimasero da riscuotere . » 250,791.52 (Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1909

Art. 24.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1904-1905 restano determinate in L. 1,163,061.83 delle quali furono pagate . » 348,208.64 e rimasero da pagare . . » 814,853.19

(Approvato).

Art. 25.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1905-906 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1905-906 (articolo 21) L. 417,941.75
 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 23) » 250,791.52
 Somme riscosse e non versate. » 1,178.66
 Resti attivi al 30 giugno 1905 L. 669,911.93

(Approvato).

Art. 26.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1905-906, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1905-906 (art. 22) L. 653,900.36
 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 24) » 814,853.19
 Resti passivi al 30 giugno 1906 L. 1,468,753.55

(Approvato).

Art. 27.

È accertata nella somma di lire *duecentosettantatremila ottocentosei e centesimi novanta* (lire 273,806.90) la *differenza attiva* del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1905-906, risultante dai seguenti dati:

Attività		Passività	
Differenza attiva al 30 giugno 1905 .	243,641.59	Spese dell'esercizio finanziario 1905-906	1,720,513.46
Entrate dell'esercizio finanziario 1905-1906	1,718,150.56	Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1904-905, cioè:	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1904-905, cioè:		accertati { al 1° luglio 1905 . L. 690,533.71	
accertati { al 1° luglio 1905 . L. 1,220,061.51		al 30 giugno 1906 » 666,062.24	24,471.47
al 30 giugno 1906 » 1,163,061.83	56,999.68		
		Differenza attiva al 30 giugno 1906 .	273,806.90
	<u>2,018,791.83</u>		<u>2,018,791.83</u>

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla ripartizione delle spese stabilite con la legge 2 luglio 1905, n. 329, e assegnazione di lire 5,000,000 per le altre spese straordinarie del Ministero della marina:

Senatori votanti	78
Favorevoli	71
Contrari	7

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910:

Senatori votanti	78
Favorevoli	72
Contrari	6

(Il Senato approva).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1908-909:

Senatori votanti	78
Favorevoli	71
Contrari	7

(Il Senato approva).

Modificazioni all'ordinamento amministrativo e contabile del Ministero della marina:

Senatori votanti	78
Favorevoli	71
Contrari	7

(Il Senato approva).

Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Estensione al Reale Corpo delle miniere degli articoli 2 e 4 della legge 9 luglio 1908, numero 403, concernenti le indennità spettanti agli ufficiali del Genio civile in gite di servizio e la nomina degli aiutanti ad ingegneri di terza classe (N. 47);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 74).

Convenzione per l'ampliamento e manutenzione della rete telegrafica sottomarina (N. 44);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 75);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 36).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge

Approvazione di una transazione con la Banca popolare cooperativa di S. Benedetto del Tronto (N. 78);

Maggiori assegnazioni nella parte ordinaria e in quella straordinaria del bilancio del Ministero della guerra (N. 77);

Provvedimenti per la esecuzione di varie opere pubbliche (N. 82-urgenza);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 83).

La seduta è sciolta (ore 16.15).

Licenziato per la stampa il 30 giugno 1909 (ore 15).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



XXVIII.

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Sunto di petizioni (pag. 817) — votazione a scrutinio segreto (pag. 818) — Senza discussione è rinviato allo scrutinio segreto il disegno di legge: « Approvazione di una transazione con la Banca popolare cooperativa di San Benedetto del Tronto » (N. 78) (pag. 818) — Presentazione di relazione (pag. 819) — È aperta la discussione generale sul disegno di legge: « Maggiori assegnazioni nella parte ordinaria e in quella straordinaria del bilancio del Ministero della guerra » (N. 77) — Parlano i senatori Biscaretti (pag. 819), Foà (pag. 820), Primerano (pag. 824), Todaro (pag. 825), Tarditi (pag. 827) — Presentazione di disegni di legge (pag. 830) — Chiusura di votazione (pag. 830) — Ripresa della discussione e discorso del ministro della guerra (pag. 831) — Chiusa la discussione generale, si approvano senza osservazioni i cinque articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 836) — Presentazione di una relazione e di un disegno di legge (pag. 836) — Risultato di votazione (pag. 838).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro e dei lavori pubblici.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

MELODIA, *segretario*, legge:

N. 14. Il Vice-presidente dell'Unione delle Camere di commercio italiane, a nome dell'Unione stessa, fa voti al Senato perchè sia respinta l'aggiunta all'art. 45 della legge 7 luglio 1907 proposta dal disegno di legge riguardante l'« Ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private », per la quale aggiunta si rendereb-

bero appellabili le sentenze pronunziate dai giudici conciliatori in materia ferroviaria, anche se relative a cause di valore inferiore alle lire 50.

N. 15. Il Comitato per la costituzione in comune autonomo di Rivarolo del Re, fa voti perchè il progetto relativo, che venne respinto dal Senato nella passata Legislatura, sia di nuovo presentato ed approvato.

N. 16. Il Presidente del Comitato di Venezia per la navigazione interna, trasmette copia dell'ordine del giorno col quale il Comitato stesso fa voti perchè il progetto di legge « Sulla navigazione interna » sia portato subito in discussione e sia approvato colle modifiche che esso propone.

N. 17. Il Consiglio provinciale di Sondrio fa voti perchè venga sollecitamente portato in discussione il progetto di legge « Sulle derivazioni ed usi di acque pubbliche », e perchè nel medesimo siano non solo conservate, ma mi-

giorate, le disposizioni riguardanti la compartecipazione degli Enti locali agli utili delle derivazioni stesse a tutela degli interessi della provincia e dei comuni rivieraschi.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Estensione al Reale Corpo delle miniere degli articoli 2 e 4 della legge 9 luglio 1908, n. 403, concernenti le indennità spettanti agli ufficiali del Genio civile in gite di servizio, e la nomina degli aiutanti ad ingegneri di terza classe;

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909;

Convenzione per l'ampliamento e manutenzione della rete telegrafica sottomarina;

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1908-909;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1905-906;

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per questa votazione.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di una transazione con la Banca popolare cooperativa di S. Benedetto del Tronto » (N. 78).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Approvazione di una transazione con la Banca popolare cooperativa di S. Benedetto del Tronto ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge:

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata l'unità transazione tra il Ministero di agricoltura, industria e commercio e

la Banca popolare cooperativa di S. Benedetto del Tronto, ed è stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1908-909 la somma di lire ventimila, da pagarsi alla Banca predetta a titolo di transazione.

Atto di transazione tra il Ministero di agricoltura, industria e commercio e la Banca popolare cooperativa di S. Benedetto del Tronto.

Il signor commendatore Vincenzo Magaldi, direttore generale del credito, della previdenza, della cooperazione e delle assicurazioni sociali, delegato a rappresentare S. E. il ministro di agricoltura, industria e commercio nella stipulazione del presente contratto, e il signor marchese Antonio Guidi, presidente della Banca di San Benedetto del Tronto, munito di regolare autorizzazione;

Premesso che, volendo il Ministero di agricoltura, industria e commercio e la Banca di S. Benedetto del Tronto evitare il giudizio per la liquidazione di danni in seguito all'annosa vertenza promossa con citazione 10 settembre 1897 avanti il tribunale di Ascoli Piceno e chiusasi allo stato degli atti con sentenza 20 marzo 1905 della suprema Corte romana; vennero intavolate trattative di amichevole componimento, le quali portarono ad una proposta di transigere la vertenza mediante un compenso di lire ventimila da pagarsi alla Banca di San Benedetto;

Che tale proposta di transazione ha ottenuto il voto favorevole del Consiglio di Stato con parere 26 giugno 1908, n. 4880.

In seguito di che, volendo le parti interessate tradurre in atto quanto fra di loro venne amichevolmente concordato, in base alle premesse di fatto suaccennate, che si intende e vuole che formino parte integrante del presente contratto, stabiliscono quanto segue:

1° Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio si obbliga di pagare alla Banca di San Benedetto del Tronto la somma di ventimila lire.

2° La ridetta somma di lire ventimila, netta da qualunque imposta, tassa e spesa, le quali tutte debbono far carico sul Ministero, deve

essere pagata alla Banca di San Benedetto del Tronto non più tardi del 30 giugno 1909.

3° Se il pagamento avvenisse oltre il detto termine sarà dovuto sulla somma anche l'accessorio degli interessi nella misura legale.

4° Detta somma la Banca di San Benedetto del Tronto accetta e promette di ricevere a completa tacitazione di ogni suo diritto, per modo che null'altro essa possa pretendere a titolo sia di danni che d'interessi, spese e per qualunque titolo.

5° Il presente contratto, mentre vincola la Banca di San Benedetto dal momento in cui viene da essa firmato, non sarà però obbligatorio per l'Amministrazione, se non quando sarà approvato per legge e nei modi di legge.

Roma, il 1° aprile 1909.

VINCENZO MAGALDI.
ANTONIO GUIDI.

Registrato a Roma, li ...

Al Registro 284, n. 33995 *Atti privati*
Esatte lire *gratis* provv.

Il Ricevitore

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Finali della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni nella parte ordinaria ed in quella straordinaria del bilancio del Ministero della guerra » (N. 77).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori

assegnazioni nella parte ordinaria e straordinaria del bilancio del Ministero della guerra ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 77*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BISCARETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARETTI. Onorevoli colleghi! Dopo la splendida relazione del nostro illustre collega Finali, che certamente noi tutti abbiamo letta con molta attenzione, forse sarebbe meglio il tacere; e sarebbe meglio il tacere specialmente per me, perchè credo che mai, come questa volta, possa esservi proverbio più giusto di quello che dice: « la parola è d'argento, il silenzio è d'oro ».

Il Senato però vorrà concedermi di fare una semplice raccomandazione all'onor. ministro, una raccomandazione che si aggira intorno ad una questione, che fu già trattata in modo abbastanza lungo nell'altro ramo del Parlamento. Io sono sicuro che l'onor. ministro sarà per dare alle mie domande quella risposta ampia ed esauriente, che è nel mio desiderio e che mi attendo dalla sua cortesia.

Non faccio nessun elogio all'onor. ministro per il suo disegno di legge, realmente opportuno e pieno di così nobili ed alti sentimenti di italianità, che non ha davvero bisogno del mio elogio; e la persona che lo porterà a completa esecuzione, ci garantisce troppo che il progetto avrà esito degno. La mia semplice raccomandazione, molto modesta, sarebbe questa: ormai in Italia le maestranze sono in tali condizioni, che i lavori possono essere eseguiti, se non meglio, almeno alla pari di quelli che vengono eseguiti dalle altre nazioni. Le industrie, e specialmente certe industrie, che avranno largo campo di lavoro nell'esecuzione di questo progetto di legge, certamente il ministro le troverà in Italia, e dando loro lavoro, potrà sempre più infondere il sentimento del progresso industriale nel nostro paese.

Io non faccio altro che questa raccomandazione all'onor. ministro: quando si tratterà di dare lavoro, pensi alla nostra Italia, alle nostre industrie italiane, come giustamente ha

pensato in questo progetto di legge a far l'Italia forte e rispettata.

FOÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FOÀ. Prego il Senato e l'onor. ministro della guerra di concedermi di trattare insieme a così alti interessi che riguardano la difesa dello Stato, alcuni interessi più modesti che riguardano il Corpo sanitario del nostro esercito. Io lo debbo fare perchè lo reputo un dovere e faccio assegnamento sulla tolleranza del Senato e dell'onor. ministro.

Io intendo esprimere alcuni voti relativi al servizio sanitario del nostro esercito. Innanzi a tutto troviamo aperta una questione che sarà risolta, lo spero, tra non molto, quando cioè l'onor. ministro della guerra presenterà il disegno di legge per un nuovo ordinamento dell'esercito, e che riguarda i metodi attualmente in uso per le promozioni e per l'avanzamento a scelta degli ufficiali sanitari. Si tratta dell'applicazione dell'ancora vigente art. 25 della legge sull'avanzamento a scelta, e degli esami di promozione da un grado ad altro superiore. Circa il primo è oramai dimostrato dalla esperienza che la dicitura dell'articolo stesso si presenta alquanto indeterminata e che applicarla così come sta ad un Corpo tecnico come quello sanitario riesce spesso volte non facile. L'articolo 25 parla di qualità eminentemente militari, e si tratta di applicarlo ad un Corpo strettamente tecnico come è il Corpo sanitario. L'applicazione di detto articolo è affidata ad una Commissione tecnica, ma le Commissioni spesso cambiano, e con esse possono cambiare anche i criteri per l'applicazione della legge. Onde io, senza menomamente alludere ad alcun giudizio particolare emanato dalle dette Commissioni, credo tuttavia che il solo fatto della possibile disparità di giudizio di caso in caso possa ragionevolmente far dubitare che, noleggando gli uomini stessi chiamati a giudicare, possano ottenersi dei risultati non equamente comparabili fra di loro.

L'art. 25 accenna ad una promozione a scelta che si deve fare ogni 20 promozioni ordinarie, e questa disposizione viene estesa uniformemente a tutte le armi. Ora, quando si tratta di armi che hanno ampiezza di organici l'applicazione dell'articolo può farsi anche nel corso di pochi mesi; ma quando si tratta di armi e

di Corpi tecnici ad organico ristretto, prima che siano passate venti promozioni ordinarie possono correre degli anni. Quindi notevole diversità di trattamento anche sotto questo rapporto.

Fu proposta una modificazione all'art. 25 nel senso che dovrebbe essere applicato in modo assolutamente eccezionale, solo per servizi eminenti resi allo Stato.

Parmi sia questa una formola raccomandabile, poichè per quanto si voglia essere larghi nell'interpretare la reale eminenza di servizio reso, non sarà certo molto facile dare l'avanzamento a scelta per servizi che non appaiono evidentemente eccezionali. Una tale riforma renderebbe l'articolo più rispondente allo scopo cui mira.

Altra questione è quella della promozione per esami. Le prove per la promozione da tenente a maggiore sono sostenute con rigore severo, ed in esse si esige molta materia, e molta dottrina da parte degli esaminandi.

Tuttavia, è cosa umana, e lo vediamo non molto di raro, questi esami di promozione non corrispondono sempre a quella che è la più spontanea delle aspettative nel Corpo sanitario, onde avviene qualche volta la sorpresa di promozioni accordate, certamente con tutte le regole, ma con criteri tali che non sembra siano stati sufficienti a garantire la scelta.

Per comprender bene quanto io dico, occorre essere informati di ciò che segue talora nel Corpo sanitario militare, ed escludendo assolutamente la malignità degli uomini, o la leggerezza di carattere nei giudici, si avverte che talvolta è tuttora prevalente un metodo tradizionale di esami, secondo il quale si tiene gran conto della parte mnemonica o descrittiva, e molto meno si segue un criterio pratico. Per fare un esempio, si darà importanza preponderante ad una iperminuta descrizione dell'anatomia del corpo umano, e non se ne darà una sufficiente o prevalente alla prova di capacità per una buona e sollecita diagnosi clinica-chirurgica, il che è molto più importante.

Ad evitare questo inconveniente converrebbe probabilmente modificare, con i programmi, anche il modo di composizione delle Commissioni esaminatrici. Ed io avanzo timidamente su tale proposito una proposta che potrà sembrare molto audace, ed è che nelle ordinarie Commissioni esaminatrici negli esami di pro-

mozione, entri anche l'elemento universitario, e cioè un professore di clinica universitaria.

Ritengo, senza menomamente deprezzare il valore dei giudici consueti tratti dall'esercito, che l'introduzione fra essi anche di un elemento universitario, contribuirebbe a rialzare il prestigio dell'esame e delle nomine, ed avrebbe il vantaggio di portare ad un'unione, ancor più stretta di quella che oggi già sia tra il mondo medico civile ed universitario da una parte e il mondo militare dall'altra. Ben riflettendo non è questa poi una proposta tanto strana dal momento che le Università hanno già la fortuna di ricevere quali ospiti graditissimi delle cliniche e dei laboratori degli ufficiali che vi vanno a perfezionarsi; quindi nulla di strano che dei professori universitari, facciano parte delle Commissioni esaminatrici per le promozioni degli ufficiali.

Un'altra questione riguarderebbe la nomina dei direttori degli ospedali militari, che ordinariamente cade su tenenti colonnelli o colonnelli per anzianità.

Non sempre le ottime persone che vengono prescelte corrispondono perfettamente all'alto ufficio cui devono sovrastare, perocchè in essi prevale talvolta eccessivamente il carattere amministrativo sul carattere tecnico.

Il posto di direttore sanitario di un ospedale ha una grandissima importanza, perchè oltre alla direzione del servizio, è a lui affidato anche l'indirizzo tecnico, lo sviluppo del quale nell'ordinamento interno dell'ospedale è spesso in relazione alla cultura e al desiderio di progresso del direttore stesso cui spetterebbe anche il carattere di consulente nei casi più difficili e nei momenti più gravi del servizio.

È per tali considerazioni che avanzerei timidamente una proposta che potrà parere anche essa audace, ma che la mente organica del ministro vorrà perdonare quella, cioè, di procedere alla nomina dei direttori di ospedali mediante un concorso per titoli fra coloro che per grado e per anzianità di servizio fossero chiamati a parteciparvi.

Detto questo mi rimane a indicare un fatto più complicato e difficile, quello, cioè del servizio interno degli ospedali come attualmente procede.

La legge ultima ha creato un maggior numero di ufficiali superiori, ma ha assottigliato

il numero degli ufficiali subalterni. Come si dice usualmente, la nuova legge ha aumentato la testa e ha assottigliato la coda. Da ciò viene che nello stato presente abbiamo un numero di ufficiali subalterni molto scarso. Fino ad un certo punto ciò può essere vantaggioso in quanto rende meno difficile la carriera agli ufficiali subalterni, ma lo assottigliamento venne fatto in tale misura che il servizio interno non cammina.

Infatti non è possibile alcuna stabilità di servizio all'ufficiale subalterno. Esso è incaricato di una enorme quantità di servizi non solo nell'interno degli ospedali, ma un po' dappertutto. Un maggiore che è capo riparto di chirurgia, ad esempio, tiene presso di sé un ufficiale subalterno che ha istruito in modo da potersene interamente fidare, condizione indispensabile perchè il servizio proceda bene.

Ad un tratto questo assistente viene a mancare, perchè, ad esempio, c'è un reparto di truppa che va in esercitazioni ed ha bisogno di un medico. Questi reparti, come altri Corpi in altre circostanze chiedono il medico alla Direzione di sanità, e questa li toglie dall'ospedale e li destina in vari luoghi, dopo che nell'ospedale stesso ebbero a cambiare diversi uffici in breve tempo e sempre per mancanza di personale.

Forse la cosa non sarebbe così grave se fra l'altro si diminuissero certi servizi forse non strettamente necessari, come alle marce, alle esercitazioni in piazza d'armi, al bagno, ecc., o in certe infermerie presidiarie.

Quelle soprattutto al confine occidentale, non avrebbero oggidi più ragione di essere. A Exilles, a Cesana, a Fenestrelle, a Bardonecchia, sono presidii piccolissimi il cui servizio in questi ultimi anni fu con savio intendimento affidato a medici civili del paese, e questa misura dovrebbe essere stabile fino a quando non si decidesse una buona volta la soppressione delle infermerie presidiarie, lasciandovi solo un fabbisogno per casi di necessità.

Vi sono poi anche infermerie presidiarie minori in città di provincia che potrebbero essere sostituite dagli ospedali civili del luogo, risparmiando così i rispettivi maggiori o sottufficiali addetti alle medesime per accrescere più opportunamente il personale nei maggiori ospedali militari.

Una questione seria è anche quella degli ufficiali di complemento, i quali, se fossero come una volta numerosi, potrebbero sostituire i subalterni effettivi in una quantità di servizi secondari, che li obbligano a perdere molto tempo e a interrompere la continuità del servizio nell'ospedale.

Sfortunatamente le circostanze contribuiscono a diminuire notevolmente il numero dei medici di complemento; infatti diminuisce il numero dei laureati che escono dalle nostre Università e ha valore il confronto che il giovane laureato può fare del tempo che gli occorre se passa alla scuola di Firenze; o al volontariato di un anno, o alla scuola degli allievi ufficiali. Il maggior tempo è quello che dovrebbe passare alla scuola di Firenze, per modo che si preferisce passare 16 o 18 mesi come volontari, o 20 o 23 come allievi ufficiali ai 26 mesi che occorrerebbero alla scuola di Firenze.

Queste cause spiegano come avvenga che se pochi anni or sono la scuola di Firenze dava 200 ufficiali di complemento all'anno, ora non ne dà più che 100-105. Sarebbe assai conveniente escogitare i mezzi per ottenere un maggior numero di medici di complemento e allora sarebbe meno sentito il bisogno di aumentare di troppo il numero degli ufficiali subalterni effettivi, col rischio di danneggiarne poi la carriera.

L'instabilità se danneggia i servizi, danneggia non meno la cultura degli ufficiali. Vi sono dei pessimisti i quali affermano che si entra nell'esercito buoni laureati, e si esce cattivi medici. Questo è un giudizio, che io respingerei soprattutto dopo che ho potuto convincermi quanto sia migliorato il Corpo sanitario militare in questi ultimi anni, e quante personalità distinte esso possa vantare.

Tale miglioramento provenne da molte cause, dal miglioramento dell'istruzione universitaria e della scuola di sanità militare e anche dalla facilitazione data agli ufficiali di ricorrere di nuovo alle cliniche per compiersi studi di perfezionamento. Dunque un miglioramento nella cultura è innegabile, ma ad onta di questo è pure innegabile che vi sono moltissimi valenti giovani ufficiali subalterni che non hanno tempo di studiare, e quando arriva il momento dell'esame di promozione, del quale sono avvertiti solo tre mesi prima, essi devono tuttavia con-

tinuare tutta la serie dei servizi abituali e non hanno che un tempo brevissimo per potersi preparare, onde converrebbe lasciare una maggiore larghezza di tempo ai candidati all'esame, e alleggerire i rispettivi servizi.

Sarebbe desiderio di giovani ufficiali poter seguire dei corsi complementari di perfezionamento, fatti apposta per essi, onde apprendere quanto di più recente sia acquisito alla pratica medica. Un qualche cosa insomma come quello che si tende a fare e che si fa, per i medici condotti, i quali hanno trovato modo in qualche città di frequentare dei corsi istituiti apposta per rinfrescare la loro cultura medica in ciò che ha maggiore attinenza coll'applicazione.

Se questi corsi si introducessero nelle Università vi affluirebbero con interesse nelle poche ore disponibili i giovani ufficiali medici e converrebbe di favorirne l'istituzione.

Detto ciò in merito alla cultura aggiungerò solo una piccola osservazione; che i medici che si mandano ora nelle cliniche sono ordinariamente dei capitani, ma non sarebbe fuori di opportunità di mandare di preferenza dei giovani tenenti i quali anche più vicini ai corsi universitari terminati da non molto tempo, potrebbero più rapidamente profittare del perfezionamento nelle cliniche.

Le Facoltà mediche del Regno hanno qualche volta occasione di dare la libera docenza a degli ufficiali medici, e molti dopo averla ottenuta hanno dimostrato anche in seguito di averla degnamente meritata, ma, come è naturale, a volta segue che le Facoltà si trovano in qualche incertezza nell'accordare o no la libera docenza e allora tende a prevalere il criterio di una maggiore indulgenza perchè non venga al candidato un danno morale quando egli fosse per rientrare al Corpo senza avere potuto ottenere il titolo.

È lodevole a questo proposito la decisione del Ministero della marina di non chiedere più, come usava per l'addietro, al perfezionando di ritornare al Corpo col titolo di libero docente, perchè in due anni non si può sempre acquistare con reale competenza un titolo accademico.

Ma tutto questo sarebbe una piccola questione, se, data la persistenza attuale del famoso articolo 25 dell'avanzamento a scelta, che non determina con sufficiente esattezza il titolo per

l'avanzamento, non potessero eventualmente le acquisite libere docenze pesare eccessivamente nel criterio dell'avanzamento. Dico eccessivamente non perchè esse non abbiano un valore importante, ma per la considerazione che anche il migliore dei liberi docenti, in una determinata specialità potrebbe non essere tuttavia in grado di conoscere con uguale competenza tutto il servizio sanitario di accampamento.

Finalmente entro in un altro campo nel quale spero che sarò esatto nel riferire. Il bilancio della guerra dimostrerà che noi abbiamo bene provveduto in questi ultimi anni a tutto ciò che riguarda medicinali, bendaggi, istrumenti ecc. ma di una cosa abbiamo sinora difetto: la sanità militare manca di tende. Si ritenne forse che esse non fossero necessarie, perchè si trova sempre una cascina, una scuola, ove piantare l'ambulanza. Ora è avvenuto, se sono bene informato, che a Messina, per esempio, si sono utilizzate delle magnifiche tende degli inglesi, e dei francesi; ma noi il mezzo di allestire un ospedale da campo, pare che non l'abbiamo posseduto. Mi auguro che si provveda, poichè può occorrere di trovare rapidamente un ambiente asettico dove si possano operare i feriti all'aperto.

Finalmente chiudo con una osservazione che riguarda un argomento ponderoso, il quale fu trattato nell'altro ramo del Parlamento e che si riferisce alla diminuita larghezza che è prescritta ai Consigli di leva nella riforma dei corsi in confronto a quella usata in questi ultimi anni e che pare eccessiva. Se io dovessi parlare unicamente dal punto di vista astratto di medico dovrei quasi deplorare una simile misura, perchè tutto quello che è stretto rigore, fosse anche eccessivo per conservare la salute, dovrei applaudirlo senz'altro; invece riconosco che molto verosimilmente l'esercito ha ragione di lamentarsi della eccessiva larghezza nelle riforme usate degli anni precedenti. Se apro a caso un giornale medico-militare, vi trovo, per esempio, questa osservazione che nel 1876 sotto la rubrica delle psicosi e delle neurosi si erano riformate 106 persone, e nel 1904, vale a dire 18 anni dopo, se ne sono riformate 610; dunque siamo diventati sei volte più pazzi e neurotici di quello che eravamo 18 anni fa. Mi pare un po' troppo! Trovasi quest'altra indicazione: nel 1876 si sono notate sotto la rubrica

piuttosto vaga delle « anomalie della personalità », 100 individui; nel 1894 divennero 1058. Ciò è tanto più impressionante perchè contribuiscono largamente ai risultati predetti delle provincie che non hanno ancora subito trasformazione rapida dal regime agricolo, al regime industriale.

Forse non sarebbe superfluo il rivedere ogni dato periodo di tempo tutto l'elenco denominativo delle malattie o dei loro aggruppamenti, perchè i criteri scientifici in proposito vengono ogni giorno modificandosi.

Noi non ignoriamo che esistono delle specie di scuole, per insegnare a simulare l'epilessia o per la provocazione del dimagrimento o dell'anemia, nei giovani soggetti alla leva.

Se oggi pertanto l'esercito sente la necessità di rivedere e stringere i freni, credo che abbia ragione, ma per ottenerlo occorre anche di modificare un po' il sistema tenuto fin qui dai Consigli di leva.

Un solo medico fa la cernita lavorando da mane a sera, e passando in rivista 100, 150, 200 persone, onde avverrà per ragione fisiologica che la scelta delle prime ore sarà buona; la scelta delle seconde mediocre, la scelta delle ultime ore sarà necessariamente cattiva, per la stanchezza psichica.

L'idea di far presto, e col far presto l'idea di avere un'economia, obbligando un medico solo ad esaminare una quantità enorme di uomini, non potrà che influire poco favorevolmente sulla cernita.

Accennerò finalmente ad un'altra questione, a quella della tubercolosi nell'esercito. In complesso lo stato della questione della tubercolosi polmonare nell'esercito italiano non sembra allarmante, poichè noi vediamo essere diminuita da 8 a 2 in 20 anni la mortalità, ed essere apparentemente stazionaria la morbosità. La diminuita mortalità non vuol dire già che si curi e si guarisca la tubercolosi, ma significa che è più grande il rigore nella scelta, e di ciò va data lode a coloro cui viene affidata.

Quanto alla morbosità c'è una apparenza di stazionarietà nell'esercito in materia di tubercolosi, ma questa deriva in parte anche da ciò, che una volta la statistica era fatta per la tubercolosi polmonare separata dalle bronchiti croniche, dalle pneumoniti croniche che si chiamavano così clinicamente con criterio

antico, ma che oggi, con l'applicazione dei nuovi metodi diagnostici, si riconobbero appartenere esse pure alla tubercolosi.

Questa non presenta nell'esercito una diversa intensità dalla rispettiva popolazione civile, e tutto fa credere essere più frequente assai che il tifico nell'esercito manifesti un'affezione da esso importata fin dal suo ingresso e sfuggita all'indagine del Consiglio di leva, piuttosto che un'affezione contratta *ex novo* dopo il suo ingresso nell'esercito.

Il complesso dei tifici di circa 200 all'anno tende forse a diminuire, ma un provvedimento che l'Italia non è ancora stata in grado di prendere è quello di evitare che i tifici licenziati dall'esercito ritornino alle loro case e ai loro paesi seminandovi il contagio.

Il voto che da tanto tempo ripetiamo, e chi sa per quanto ancora saremo costretti a ripetere, è che l'esercito abbia il suo sanatorio per i tifici o abbia i suoi reparti speciali curativi dove mandare i riformati per tubercolosi, non solo per senso di umanità, ma anche per la profilassi sociale.

Detto questo io non ho altro che da esprimere l'augurio che dall'approvazione delle nuove misure restrittive in materia di riforma dei coscritti sorga una prova sperimentale più sicura dello stato reale fisico della nostra nazione.

Quando io penso che non vi è genere di *sport*, che non vi è gara in cui gli Italiani non abbiano i loro campioni primeggianti; quando penso che mi pare ancora adattato come lo era ai suoi tempi, il detto alferano che nel nostro terreno la pianta uomo cresce prosperosa, mi parrebbe troppo dolorosamente strano che persino l'80 per cento delle nostre reclute fossero giudicabili fisicamente incapaci.

Mi auguro che le nuove prescrizioni diano la prova sperimentale che la incapacità non esiste in così terribili proporzioni. (*Approvazioni vivissime e prolungate*).

PRIMERANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRIMERANO. Era da tempo riconosciuto generalmente, che le risorse del bilancio della guerra erano impari ai bisogni reali, sia per le difese territoriali terrestri e marittime, sia per gli armamenti, sia per tutti gli svariati servizi a cui deve provvedere.

È perciò con vero compiacimento che vedo

ora la possibilità di dare al bilancio della guerra quanto occorre per mettere l'esercito in condizioni tali che possa compiere in ogni evento il suo dovere.

Questo progetto di legge ha avuto quasi l'unanime approvazione dell'altro ramo del Parlamento, che in fondo è l'espressione reale e legale della volontà del paese. Non dubito punto che eguale approvazione troverà nel Senato.

Ma non è stato soltanto la questione economica che ha impedito di dare in passato i mezzi necessari al Ministero della guerra, vi ha contribuito anche una certa incertezza e variabilità d'indirizzo per i troppo frequenti cambiamenti di ministri.

Ora dopo tanti studi, dopo tante Commissioni autorevoli, e specialmente dopo quella autorevolissima d'inchiesta, è da ritenersi (ed io lo credo interamente), che le divergenze di opinioni siano sparite, se non completamente in ogni dettaglio, almeno nei principii direttivi. Quindi c'è la fondata speranza, che per me è certezza, che i sacrifici che il paese fa ora per rafforzare il nostro assetto militare saranno bene impiegati, e che per tutti i servizi si sia giunti a stabilire il fabbisogno ed il modo di sopprimerli.

Però ve n'è uno sul quale richiamo tutta l'attenzione dell'onorevole ministro e del Senato, ed è quello che riguarda la durata della ferma. Qui le opinioni sono divergenti, ed anche nella Commissione d'inchiesta vi è una maggioranza favorevole alla ferma progressiva e una minoranza favorevole alla ferma biennale. È questione complessa che si collega alla legge del reclutamento, alla forza delle compagnie in tempo di pace, al tempo necessario per addestrare le truppe di qualunque arma, al passaggio dal piede di pace a quello di guerra, alla formazione dei quadri dei sottufficiali, e impieghi speciali, ecc., e non è ora il momento di discuterla. La tendenza, la vedo, con rincrescimento, è per la ferma biennale, perchè fa credere a molti che se ne possa conseguire economia nelle spese e vantaggi sociali, il che non è. La ferma biennale significa in sostanza avere due contingenti di leva sotto le armi in pace; ma con due contingenti di leva, quando si congeda una classe, che cosa resta dell'esercito? e fino a quando non è addestrata la classe nuova, che consistenza ha l'esercito? Come

provvedere ai quadri di bassa forza, alle armi speciali: cavalleria, genio, artiglieria, zappatori di fanteria? Con le rafferme forse? Ma noi abbiamo visto che quando si è diminuita la ferma da cinque a tre anni, per avere buoni carabinieri, abbiamo dovuto fare molte rafferme per le quali ora il bilancio deve sopportare un onere di circa sette milioni all'anno; e per avere sottufficiali, abbiamo dovuto fare tante leggi che sono onerosissime per la finanza senza avere raggiunto pienamente lo scopo.

Ripeto, è una questione molto seria, onde è il caso di cercare l'accordo e la via buona per poter conciliare le opposte opinioni.

Nè vi è da dire: ma la Francia, la Germania, hanno la ferma biennale; perchè non dobbiamo adottarla anche noi? Prima di tutto gli obiettivi politici di queste nazioni, sono diversi dai nostri. In secondo luogo quelle nazioni hanno abolito tutte le esenzioni affinché tutti i cittadini concorrano alle armi per addestrarsi in tempo di pace. Inoltre quelle nazioni hanno virile educazione nelle scuole, hanno forti tradizioni militari e più generale spirito bellicoso nelle masse, cose che a noi fanno difetto. Provvediamo primà ad attenuare queste deficienze, poi vedremo se sarà il caso di diminuire la ferma! Chi ci assicura inoltre che coi due anni di ferma alla vera prova, che è quella della guerra, gli eserciti di quelle nazioni non abbiano diminuito d'efficienza militare?

Io non vado più in là perchè, ripeto, si tratta di questione molto complessa e non è ora in discussione, ma ho voluto dire la mia opinione affinché si studi a fondo il modo di ben risolverla convenientemente.

Non ci lasciamo trascinare da idee di economia che non si realizzerebbe, chè anzi certamente si pagherebbe di più, come è successo in Francia, dove il bilancio ordinario è dovuto accrescersi di 52 milioni! Studiamo bene il problema, studiamo quali sono le condizioni del nostro spirito militare, quali le condizioni dell'educazione che si dà all'infanzia nelle nostre scuole, quale lo spirito della società, e poi potremo affrontare la soluzione dell'arduo problema.

Io convengo che bisogna modificare il sistema attuale per cui ogni anno una parte del contingente è ascritto alla ferma di tre anni che finisce per ridursi a 30 mesi ed un'altra di due

anni che si riduce a 18 mesi, per la facoltà data al Ministero della guerra, ogni anno, in occasione della legge sulla leva, di aumentare o di diminuire questi limiti per espediente di bilancio.

Secondo me è cosa sbagliata, perchè la ferma deve essere uguale per tutti. Il servizio militare obbligatorio impone a tutti i cittadini l'obbligo di concorrere alla difesa del Paese, e perchè tre categorie? Bastano due, una cioè che deve compiere il servizio sotto le armi e che deve essere uguale per tutti, l'altra di complemento, formata di tutti coloro che per ragioni di famiglia o anche per ragioni sociali debbono essere esentati in tutto od in parte dall'obbligo del servizio in tempo di pace.

Il numero dei soldati non mancherà certo; come si può dubitare del numero del contingente annuo di leva, quando la popolazione cresce a dismisura, ed il benessere materiale indubbiamente ora è migliore di quello che non fosse in passato?

Non voglio tediare di più il Senato, perchè ho voluto soltanto richiamare l'attenzione del ministro e dei senatori su questo che è per me un problema gravissimo e che non va risolto alla leggera, cedendo a pressioni, e senza illudersi su quanto fanno gli altri, perchè le nostre condizioni sono assolutamente diverse.

Io ho opinione che tutti dovrebbero rimanere ventisette o ventotto mesi sotto le armi, ben s'intende quelli che sono obbligati al servizio in tempo di pace, perchè allora si potrebbe congedare una classe quando la nuova leva ha ricevuto già una certa istruzione di tre o quattro mesi, e così al congedamento della classe anziana non avverrebbero crisi, e la forza media delle compagnie rimarrebbe poco variata, senza pretendere di arrivare ai centoquaranta uomini per compagnia in tempo di pace, come si trovano in altri eserciti. In caso di guerra l'esercito, incorporando le classi in congedo, non verrebbe a perdere la sua consistenza. Io insisto su questo gravissimo argomento perchè, secondo me, predomina tutti gli altri, ed è la base fondamentale della buona costituzione di ogni esercito. (*Benissimo*).

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Il discorso dell'onor. Primerano mi ha spinto a richiamare l'attenzione del mi-

nistro della guerra e del ministro della marina sopra la ferma biennale.

È anche mia profonda convinzione che, se le reclute non vengono sufficientemente preparate al servizio militare prima della leva, due anni di ferma non sono sufficienti, non solo per fare i sottufficiali, come ha rilevato il generale Primerano, ma neanche per fare dei buoni soldati.

Sta bene che noi dobbiamo procurare di avere pronti i fucili, le altre armi e tutto il materiale necessario per guerreggiare, dobbiamo cioè tenere, come si dice, asciutte le polveri; ma nulla varrebbe tutta questa spesa se non si cercasse di formare gli uomini che devono difendere il nostro Paese. È interesse massimo che sotto le armi vadano uomini, non soltanto sani, ma anche forti; poichè, tanto gli esercizi militari, come quelli della marina, richiedono un allenamento e uno sviluppo di forza maggiore di quella ordinaria.

Se voi prendete sotto le armi i giovani forti, sta bene; ma se non sono tali, sottoponendoli alla vita militare, che richiede un lungo allenamento e l'impiego di una energia straordinaria, sapete cosa farete? Toglierete loro quel poco di forza che avevano prima, se pure non riempirete d'infermi gli ospedali militari.

La forza si sviluppa gradatamente e successivamente, cominciando dall'infanzia e venendo allenando l'individuo fino all'età adulta e alla vecchiaia, con una razionale educazione fisica la quale deve mirare, non solo a formare la fibra, ma pure il carattere ed il sentimento nobile dell'uomo; poichè non basta agire prontamente ed energicamente, ma è necessaria una volontà ferrea di propositi costanti, ispirati dall'amore della patria e pel bene dell'umana famiglia.

Quindi l'educazione fisica deve non solo rispettare le leggi dell'igiene, ma essere guidata dai postulati della fisiologia, della psicologia e dell'etica civile.

Un giovane così educato può, arrivato nell'esercito, continuare ad aumentare l'energia ed accrescere le virtù necessarie per la vita militare.

Il ragionamento che faccio ha maggior forza oggi che si dovrà venire alla ferma biennale, e dico si dovrà venire; perchè ciò è imposto dalle condizioni attuali della società, la quale,

non solo ha bisogno dei lavoratori della terra, ma pure di molti operai per le industrie ed i traffici che vanno progredendo rapidamente.

A questo si aggiunga quanto il senatore Primerano giustamente ha notato che, cioè, con la riduzione della ferma biennale sarà impossibile formare i sottufficiali, come era possibile di fare quando la ferma era di cinque anni, e come si può ancora oggi ch'è di tre.

Ed egli ha perfettamente ragione; ma in ciò, bisogna imitare quello che ha fatto con vero profitto la Francia, vale a dire, che i sottufficiali devono essere preparati prima nelle Società ginnastiche, nelle quali, per completare l'istruzione, potrebbesi aggiungere le cognizioni che praticamente impartisce il « Touring-Club », venendo ad un accordo con questa grande e benefica istituzione.

Ma sapete che cosa in Francia si è fatto per sciogliere i vari problemi che si riferiscono alla vita militare? In Francia è sorta come da noi una federazione ginnastica: l'« Union des Sociétés Gynnastriques de France ». Questa è stata istituita nel 1873. Ebbene, dal '73 ad oggi la Francia ha un Corpo di ginnasti di più di mezzo milione oltre il contingente che dà all'esercito, come due anni or sono annunciava in un banchetto il ministro Berteaux. Tale numero è in aumento. La Francia è arrivata ad avere un numero di ginnasti uguale a quello del Corpo d'armata in tempo di pace, ripeteva ultimamente il generale Picquart; quindi essa può disporre, oltre all'esercito regolare, di questo altro mezzo milione d'uomini, che sono pronti a fare il loro dovere in tempo di guerra.

Ma come è arrivata la Francia ad ottenere questo risultato? Col patriottismo, che è grande nei Francesi, e con le cure e gli aiuti dati dal Governo.

L'« Union » riceve dal Governo un assegno di 25 mila franchi all'anno per le spese ordinarie, oltre i grandi sussidi, che dà il ministro dell'interno ogniqualvolta ce ne sia bisogno, allo scopo di sviluppare e propugnare la ginnastica. Inoltre il ministro della guerra incoraggia lo sviluppo delle Società dell'Unione in due modi: 1° concede ogni anno un premio ad ogni Società dell'« Union », corrispondente al numero dei ginnasti che dà all'esercito; 2° le reclute, che vengono da queste Società ginnastiche e che da una Commissione sono

riconosciuti bravi ginnasti, possono scegliere il Corpo, nel quale entrano come sottufficiali.

Così in Francia, oltre a mirare a fare forti soldati, hanno trovato il mezzo di avere bravi sottufficiali, che, come giustamente ha notato il generale Primerano, sarebbe stato impossibile di formare nell'esercito con la riduzione biennale.

Sopra quest'argomento non avrei parlato adesso, e mi sarei riservata la parola quando si presenterà il disegno di legge sopra il tiro a segno e la ginnastica, ch'è allo studio presso il Ministero della guerra; ma, giacchè l'onorevole Primerano ha sollevata la questione, ho creduto utile ricordare quello che ultimamente si è fatto in Francia.

Non parlo della Germania, che è stata maestra a tutte le nazioni in fatto d'organizzazione ginnastica e militare. Basta ricordare che in essa vi sono più d'un milione e mezzo di ginnasti atti a difendere il loro paese; e la grande Federazione ginnastica tedesca conta più di ottomila e settecento Società. È dall'epoca napoleonica che in Germania si è capita l'importanza della ginnastica per la vita militare, ed i Governi nulla hanno tralasciato per svilupparla.

Nel 1892 il generale von Armann diceva ai maestri di ginnastica riuniti a Berlino: dateci degli uomini forti per farne valorosi soldati; e alcuni anni or sono, nelle manovre militari di Königsberg, accortosi che venivano delle reclute un po' deboli, il ministro della guerra si rivolse al ministro della pubblica istruzione per impartire ordini rigorosissimi, onde fosse meglio curata la ginnastica nelle scuole, e per stimolare con ogni mezzo l'attività delle Società della grande Federazione ginnastica tedesca; cosicchè, la Federazione ginnastica tedesca e l'Unione delle Società ginnastiche di Francia, sono oramai divenute due grandi istituzioni nazionali.

Anche noi abbiamo una Federazione ginnastica nazionale riconosciuta come ente morale. Ma, diciamolo francamente, i ministri della guerra, dell'interno e della pubblica istruzione dovrebbero curarla più di quello che finora non hanno fatto; per cui, sebbene la nostra Federazione sia sorta fin dal 1860, pure non ha fatto quei progressi che, dal 1873 a questa parte, ha realizzato per l'aiuto del Governo, l'Unione

delle Società ginnastiche di Francia, la quale conta più di mezzo milione di ginnasti con più di mille e cinquecento Società; e da noi siamo arrivati ad avere appena duecentocinquanta Società con circa trentamila ginnasti.

Tuttavia, se non possiamo dichiararci soddisfatti, siamo contenti quando pensiamo che a tale risultato siamo arrivati per pura iniziativa dei cittadini, nei quali è ancor vivo il patriottismo con cui fu fondata l'unità italiana dai nostri maggiori, patriottismo che porterà al grande sviluppo della Federazione ginnastica nazionale italiana, se, come non dubito, il nostro Governo ne comprenderà tutta l'importanza. La Federazione ginnastica italiana, assurgerà, con l'aiuto del Governo, ad una grande istituzione nazionale, come in Germania e in Francia.

Io affermo queste cose perchè vedo con piacere al posto di ministro della guerra il generale Spingardi, del quale conosco l'interesse che ha anche lui di formare uomini forti a difesa della patria. E quindi a me basta di aver richiamata l'attenzione sull'argomento, e sono sicuro che egli provvederà al bisogno come richiede l'interesse del paese. (*Approvazioni*).

TARDITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARDITI. Ho chiesto la parola per esporre alcune modeste considerazioni sulla nostra situazione militare, allo scopo, essenzialmente, di armonizzare le forze vive dell'esercito con quelle materiali: quelle che sono previste in questo disegno di legge. Ma l'onor. Primerano m'induce forzatamente a parlare della durata della ferma.

Egli ha perfettamente ragione, e con quella sua mente acuta ha giustamente colpito nel segno quando disse: Studiate, esaminate la situazione del paese, della società, l'educazione; studiate bene e poi regulatevi.

Ebbene, mi permetta di dirgli che questo studio è stato fatto da tutti coloro che si occuparono della durata della ferma, da tutti coloro che avvicinarono il soldato, che lo educarono, che lo formarono. È la volontà del paese, non è soltanto il parere di pochi. È il paese che intende che la ferma sia ridotta. E il Governo non può rifiutarsi a questa volontà.

Spetta al Governo di ovviare a tutti gli inconvenienti che potrebbero esser prodotti dalla

riduzione della ferma. E non sarà difficile il farlo. Del resto creda, onorevole senatore Primerano, che nell'esercito è ugualmente sentita la necessità di questa riduzione, ed è approvata.

Interpelli gli ufficiali inferiori, quelli che educano direttamente il soldato; e da tutti sentirà come si debba ridurre la ferma.

L'onor. senatore Primerano ha anche accennato alla convenienza di tenere alle armi tre contingenti. Ma come potrebbe farlo il ministro della guerra? È impossibile. Dovrebbe forzatamente ricorrere a dei ripieghi, perchè il bilancio non lo permette; oppure dovrebbe sacrificare altri miglioramenti di grande vantaggio per l'esercito.

Di guisa che, vecchio di anni e di servizio, mi dichiaro partigiano della ferma ridotta, della ferma dei due anni. Dirò di più: che, se io avessi potuto avere influenza, avrei ridotto ancora; avrei voluto il contingente di due anni ridotto in parte ad un anno per l'eccedenza del contingente stesso. (*Approvazioni, commenti*).

Ma l'onor. senatore Primerano trattando della ferma ha detto giustamente che prendeva la parola per evitare che si precipitasse una soluzione così grave. Faccio mia la osservazione per trattare altri argomenti che l'onor. ministro della guerra ha indicato nell'altro ramo del Parlamento; come quasi di pronta soluzione: la questione dell'avanzamento e la questione del riordinamento dell'esercito. E mi occuperò soltanto delle armi combattenti, non dei servizi. Nella questione di avanzamento il ministro della guerra si è espresso con idee moderne; ha riconosciuto che nell'esercito non è più possibile continuare nel sistema che vige dal 1896. Noi abbiamo una massa di ufficiali che tutta insieme si precipita all'avanzamento; non abbiamo la scelta, i migliori rimangono fermi, non vi sarà più la possibilità di avere dei capi elevati (dal colonnello comandante di reggimento in su), capi che ispirino completa fiducia ed abbiano il voluto prestigio. Si deve aprire la strada ai migliori ed aprirla largamente; e l'onor. Spingardi ha sentito questa necessità, e l'ha indicata. Ed io spero che la senta largamente, poichè largamente ne è sentito il bisogno. Questo dico perchè con la legge di avanzamento non solo si provvede all'avanzamento dell'ufficialità, ma anche al suo reclutamento.

Noi abbiamo ora davanti all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge, del quale dirò dopo, per risolvere una crisi grave, che travaglia l'esercito. La conseguenza naturale della applicazione di questo o di un altro disegno di legge, per risolvere quella crisi, sarà una notevolissima diminuzione degli ufficiali subalterni; così, come giustamente si preoccupa l'onor. Primerano, non soltanto avremo la deficienza di graduati di truppa per la istruzione delle reclute con ferma biennale, ma avremo deficienza anche di ufficiali subalterni, e a questa si deve provvedere.

Il ministro della guerra ha detto: provvederò con ufficiali di complemento, ne aumenterò la durata del servizio, li migliorerò. Ma non basta, perchè l'ufficiale di complemento è generalmente un allievo; sta sotto le armi per apprendere e non per insegnare. È necessario avere degli ufficiali di carriera, e per avere molti ufficiali inferiori di carriera, e non pregiudicare l'avanzamento, l'unico modo è di ricorrere ai sottufficiali anziani. Ritornare all'antico qualche volta giova! Ricorrete ai sottufficiali anziani, ed avrete un elemento utile per l'istruzione della truppa; avrete un elemento che non darà preoccupazioni per l'avanzamento, perchè, per età, potranno al massimo giungere al grado di capitano. Avrete allora le vostre unità al completo, e avrete per ufficiali dei vecchi istruttori e dei veri educatori del soldato, e faciliterete l'ascesa agli altri.

E, poichè ho alluso a quel disegno di legge, osservo che si presenta un dilemma: la crisi, è noto a tutti, dura da anni; nel 1882-83, vi fu un largo reclutamento di ufficiali in occasione della formazione di due Corpi d'armata e di altri servizi. Vi fu un larghissimo reclutamento, a migliaia si promossero i sottotenenti, transigendo anche molto sui requisiti di studio. Ora questa massa di ufficiali ha avanzato, e si trova alla testa dei capitani, chiudendone l'avanzamento, e lo chiude per gli altri e per sè, inquantochè pochi possono raggiungere il grado superiore.

Ora io non dico che questa categoria di ufficiali si agiti, ma certo soffre, fa comprendere le sue sofferenze, e da tempo la stampa se ne occupa, ed anche l'opinione pubblica. È una questione grave che interessa la solidità dei quadri, interessa quindi la forza dell'esercito ed il ministro giustamente se ne è preoccupato e scelse

con risolutezza un partito. Erano due i sistemi possibili: o eliminare questi ufficiali trattandoli opportunamente col concedere loro, ad esempio, la pensione del grado superiore; e questa sarebbe stata una soluzione nell'interesse del servizio, nell'interesse vero, assoluto ed esclusivo dell'esercito; ovvero promuoverli senza necessità, cioè senza l'impiego corrispondente, e questo era nell'interesse delle persone. Il ministro scelse il secondo partito, io avrei scelto il primo; ma poichè siamo in tempo ancora, mi auguro che una qualche conciliazione fra i due sistemi avvenga.

E passo a quell'altra parte che mi fu suggerita dal discorso dell'onor. Primerano, che fu mio superiore e maestro. Egli disse: studiate, studiate per tempo, ed io pure richiamo la vostra attenzione su di un grave argomento: sull'ordinamento delle varie armi.

Ho visto le pregevoli proposte della Commissione d'inchiesta. Essa ha studiato le questioni; si è reso conto di tutti i bisogni dell'esercito: talvolta, nel soddisfarli, fu un po' blanda, talvolta un po' arrischiata, ma è certo che i servizi resi al Paese furono eminenti. Il ministro Casana tradusse più o meno i concetti della Commissione, i concetti del capo di stato maggiore, altri studi, i suoi, e li concentrò in un disegno di legge, che rimase agli archivi. Altre proposte furono fatte: tutto questo materiale è a disposizione del ministro; il ministro deve scegliere. Io aggiungerò solo qualche considerazione e con una sola preghiera: non che mi risponda, sarebbe puerile da parte mia pretendere che egli si pronunzi oggi su ciò che deve ancora decidere, ma solo che mi assicuri che queste mie poche considerazioni le esaminerà con benevolenza.

Ed incomincio dall'arma del Genio. L'arma del Genio è destinata ad un grande avvenire; in relazione ai progressi della scienza, alla necessità di aumentare le difese richieste dall'aumentata efficacia delle armi; l'arma del Genio ha acquistato ed acquisterà ancora maggiore importanza. Essa non può, non deve quindi essere diminuita come fu proposto. Ma si accennò anche ad un provvedimento utile, buono, che è quello di togliere l'arma del Genio dalle divisioni, e lasciare che la fanteria faccia da sé. Già la fanteria, con l'ottima istituzione

ideata dall'on. Ricotti, ha i suoi zappatori che sono un elemento utilissimo; si trattava di aumentarli ma, come sovente accade in Italia, al momento di adottare un provvedimento, che risolve una difficoltà, ci si arresta, ed il provvedimento viene proposto a metà. Invece di creare una tredicesima compagnia di zappatori, formando così in tutto l'esercito 108 compagnie di zappatori di fanteria, che equivalgano a dieci reggimenti del Genio, i zappatori si sparpaglierebbero per le compagnie. Questa è la raccomandazione principale per l'arma del Genio in relazione all'arma di fanteria.

Vengo alla cavalleria. La cavalleria tutti sanno che è poca nel nostro paese. È poca perchè costa molto, non solo, ma perchè il nostro reclutamento equino non è molto largo; è poca e si procurò di aumentarla di forza ripartendola meglio e si propose l'aumento di quattro o cinque reggimenti, traendo però gli squadroni dagli altri reggimenti; l'aumento assoluto sarebbe di uno squadrone. Effettivamente per l'impiego di questa cavalleria il sistema è migliore: ma ciò non ostante questa forza è insignificante di fronte a quella di cui dispongono le nazioni estere confinanti, quelle con le quali più o meno, secondo il caso, potremo trovarci a contatto. Quindi è necessario di aumentare artificialmente questa forza. Fu creata una prima compagnia di ciclisti; ma per questa specialità siamo ad un campionario, tanto che in otto anni abbiamo formato otto compagnie! Invece se ne dovrebbe formare in meno di un anno un piccolo battaglione per reggimento bersaglieri; sarebbero così 12 battaglioni in ricalzo alla cavalleria. Sarebbero dai tre ai quattromila moschetti che permetterebbero alla cavalleria maggiore libertà di movimento; e così essa sarebbe notevolmente rafforzata e ciò senza spesa sensibile. Potrà avvenire però che questi ciclisti, per la natura del terreno del teatro di guerra o per altre ragioni, non possano essere impiegati: allora essi lascierebbero la bicicletta e tornerebbero bersaglieri. Invece si è proposto di diminuire il Corpo dei bersaglieri! Siamo noi così ricchi di tradizioni da abbandonare questo brillante Corpo, che ha un glorioso passato militare, che è popolare in Italia, e che all'estero è considerato come il simbolo dell'esercito italiano!

E questo per poter assegnare a ciascuna com-

pagnia di fanteria uno o due uomini con un'ampiezza toracica superiore!

E vengo all'artiglieria. Le proposte del ministro Casana per l'artiglieria da fortezza e da costa sono opportunissime: sono ispirate dalla Commissione d'inchiesta. Per l'artiglieria da campagna invece la Commissione d'inchiesta, ed anche il ministro Casana, si resero conto delle molteplici attribuzioni dei reggimenti e compresero che era pericoloso conservarli in queste condizioni, perchè la mobilitazione non sarebbe stata pienamente assicurata; ma si propose la formazione delle brigate del treno autonome, togliendole dai reggimenti di artiglieria per diminuirne il lavoro. Così si propose la formazione di dodici piccoli Corpi, i quali sono costituiti dall'ufficialità meno atta e che non potranno funzionare da soli. Si accennò che il generale Ricotti aveva sciolto l'antico Corpo del treno per economia. Egli, invece, lo sciolse perchè non funzionava a dovere; ed ora che è in ottime condizioni si vorrebbe guastarlo! Lasciatelo nei reggimenti di artiglieria; formate invece dodici nuovi reggimenti di artiglieria da campagna, anzichè dodici brigate treno. Non c'è da impressionarsi; avrete dei reggimenti meglio organizzati, più leggieri e che funzioneranno più facilmente, e spenderete quasi lo stesso.

Ho detto che mi limitavo a parlare delle varie armi mentre avrei tante altre questioni da trattare. Ma ne verrà occasione; ed allora si parlerà dei distretti, che sono ormai un peso inutile; si parlerà del Corpo di stato maggiore, che fu trattato veramente come si tratta un Corpo indegno, mentre forse è il Corpo il più distinto dell'esercito. (*Approvazioni vivissime*).

Parlerò anche di altre questioni, ma a tempo opportuno. Un punto solo vorrei ancora trattare ed è l'amministrazione. Qui dissento, in parte, dalla Commissione d'inchiesta.

Si propone un sistema nuovo, nuovo di zecca, per l'amministrazione dell'esercito. Ora l'esercito è tale un organismo che non può cambiar sistema. Miglioratelo. Siate riformisti, mai rivoluzionari. Non è possibile cambiare un sistema amministrativo in un'azienda simile; si creerebbe un tal caos amministrativo che renderebbe non invidiabile la sorte del ministro che dovrebbe esser chiamato ad applicarlo.

Ho accennato a qualche idea che spero il

ministro vorrà ricordare. Io non chiedo risposte. Soltanto desidero dalla sua cortesia che sieno prese in considerazione a momento opportuno. (*Approvazioni vivissime e generali*).

Presentazione di disegni di legge.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge:

Maggiore assegnazione di 3,000,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-910 per la sistemazione della Somalia italiana.

Pregherei il Senato di voler dichiarare l'urgenza per questo disegno di legge ed inviarlo, per il relativo esame, alla Commissione di finanze.

A nome poi del mio collega ministro di grazia e giustizia e dei culti, ho l'onore di presentare al Senato un altro disegno di legge:

Proroga della facoltà concessa dalla legge sul casellario centrale.

Anche per questo disegno di legge pregherei il Senato di volere dichiarare l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro degli esteri della presentazione di questi due disegni di legge, i quali seguiranno la via prescritta dal regolamento.

L'onor. ministro ha chiesto che per questi due disegni di legge fosse dichiarata l'urgenza.

Se non vi sono osservazioni in contrario, l'urgenza s'intende accordata.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge per maggiori assegnazioni nel bilancio della guerra.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. (*Vivi segni di attenzione*). Nel prendere oggi per la prima volta la parola dinanzi a voi per sostenere così importante disegno di legge, io non so nascondere la mia preoccupazione la quale deriva non soltanto dalla maestà dell'ambiente che s'impone a chi giuntovi pur ora sente di fronte alla sua pochezza tutta l'altissimo onore di sedere tra voi; ma anche da un'altra ragione che riguarda me personalmente.

Sono fra voi molti illustri generali che allo studio profondo dei nostri ordinamenti militari e delle nostre difese territoriali hanno da tempo portato il larghissimo contributo del loro ingegno e di quella esperienza che hanno acquistata sui campi di battaglia nel periodo fortunoso del nostro risorgimento. (*Approvazioni*).

Sono tra voi alcuni, i quali mi furono maestri sicuri ed ammirati nel lungo periodo della mia carriera oramai presso al suo termine. In fine non è oggi tra voi, ma io ne sento ugualmente la presenza, colui che fu per lunga serie di anni, per universale quasi tradizionale consenso, il sommo moderatore di tutti gli ordinamenti militari italiani, il generale Ricotti. (*Applausi*).

Consenta il Senato che io mandi all'illustre uomo il mio reverente omaggio e ne invochi l'alta benevolenza e l'illuminato consiglio. (*Approvazioni vivissime*).

L'opera del ministro della guerra, voi lo sapete, grave e difficile sempre, si è fatta oggi, nelle attuali contingenze, ancora più ardua, non soltanto per il complesso di quelle deficienze ormai note e da tempo segnalate, alle quali s'impone ed urge il bisogno di provvedere nel minor tempo possibile e con quella maggiore larghezza di mezzi che sarà consentita, ma ancora e forse più per l'incalzare di quei problemi di ordine sociale che hanno la loro diretta ripercussione sull'esercito.

Il mondo ha fatto molto cammino in questi ultimi tempi, l'ambiente sociale è radicalmente mutato, e all'ambiente, dal quale l'esercito emana e nel quale svolge tutta la sua attività, non è possibile che esso si sottragga.

Il principio sommo della stabilità organica, della stabilità degli ordinamenti militari, che con

tanta efficacia e competenza mi insegnava quarant'anni or sono sui banchi della scuola l'illustre senatore Sismondo, perde anch'esso del carattere di assoluta, assiomatica verità, segue il tempo che trascina. È questione di misura, è questione di non lasciarsi vincere la mano, avendo sempre dinanzi la chiara visione del fine altissimo cui si vuole giungere. E questa misura, voi lo sapete, è stata maestrevolmente indicata dalla vostra Commissione d'inchiesta parlamentare, la quale, a fondamento delle sue meditate riforme, questo principio si è imposto, che non si debba in alcun modo sconvolgere l'attuale ordinamento dell'esercito, nel fermo convincimento che qualunque sistema, per quanto perfetto, trae con sé le inevitabili difficoltà di una prima applicazione. Al che si aggiunge, che l'ordinamento militare di un paese è il risultato storico del lento e progressivo accumularsi e adattarsi di elementi di varia natura, ciascuno dei quali ha la sua ragione di essere, e che non si possono radicalmente sconvolgere senza compromettere la compagine dell'insieme. (*Approvazioni vivissime*).

Quale sia la soluzione che, con giusta modernità di pensiero e di azione, è mio personale convincimento debba esser data a taluni dei più incalzanti problemi d'ordine sociale, in quanto riflettono l'esercito, ho già avuto occasione di accennare nella Camera dei deputati.

La questione dell'educazione fisica della gioventù integrata col tiro a segno obbligatorio, la questione della ferma, che alla preparazione fisica e morale della gioventù intimamente si connette, la questione dell'ordinamento e dell'avanzamento, e altre che per brevità taccio, son tutti argomenti sui quali il Senato sarà presto chiamato lungamente, esaurientemente a discutere.

Consentite quindi che sorvoli su questa, che pure considero parte essenziale della mia opera di ministro e riconduca invece la discussione nel campo, non meno vasto ma più determinato, che più strettamente si attiene al disegno di legge che oggi si discute. (*Bene!*).

Il mio primo atto di ministro davanti al Parlamento è stato precisamente questo, concretato nell'attuale disegno di legge, la richiesta cioè di maggiori assegnazioni, tanto nella parte ordinaria quanto nella parte straordinaria del bilancio della guerra.

Questa richiesta non era, si può dire, ancora formulata, o quanto meno non era ancora un fatto compiuto, che due correnti di opposizione diametralmente opposte sono venute mano a mano formandosi ed hanno trovato larga eco nella stampa, nel paese e nel Parlamento.

L'una corrente determinata da coloro che negano assolutamente, a qualunque costo, ogni maggiore spesa militare e che il loro pensiero hanno concretato in questa frase: « neppure un soldo per l'esercito! »

L'altra corrente formata da coloro che i mezzi richiesti giudicano insufficienti.

La prima, per quanto gagliardamente sostenuta da valenti uomini, forse più per ragione di principio o di partito politico, che per intimo convincimento, si è venuta man mano indebolendo per via. Il tradizionale buon senso popolare, la forza irresistibile del patriottismo italiano ne hanno facilmente trionfato! (*Bene! Approvazioni*).

Al motto antico e antipatico: « delle spese improduttive », che pur tanta e deleteria influenza ha esercitato sull'anima dell'esercito e scemandone la considerazione ne ha depresso il morale (e forse on. colleghi sta qui il fondamento primo della questione morale dell'esercito), al motto antico, ripeto, un altro concetto si è sostituito che l'esistenza della Patria riconosce, che alla imprescindibile necessità di provvedere alla sua difesa consente, ma poi, quasi contraddicendo alla premessa, nega i mezzi occorrenti, sotto lo specioso ed errato concetto che ai mezzi si possa in giusta misura provvedere con radicali riforme e conseguenti economie che tutta sconvolgerebbero la compagine dell'esercito.

Adottate, essi dicono, un ordinamento militare più economico. No, onorevoli colleghi, non è questo il principio che possa esser posto a base dell'ordinamento militare della nazione. Indubbiamente questo ordinamento non deve eccedere la potenzialità economica del paese, ma esso non si può far dipendere esclusivamente dal criterio economico, ma bensì anche dalla chiara e continua visione dell'alto fine cui deve servire, di rappresentare cioè un valido presidio per la tutela dei nostri più vitali interessi, e per l'affermazione del nostro avvenire.

Non è soltanto questione di valutazione di

spesa, di rapporto tra spesa ed entrata; è questione che poggia molto più in alto e che caratterizza lo spirito animatore di una nazione strettamente connesso alla sicura coscienza dei suoi destini. Non vi può essere barriera insormontabile che fissi irrevocabilmente il limite del sacrificio che il paese può imporsi per provvedere alla sua difesa, tanto meno poi quando questo sacrificio è ben lontano dal rappresentare un reale pericolo per lo sviluppo delle nostre energie produttrici e un arresto del movimento ascensionale della nostra finanza.

Di questa corrente adunque, della negazione cioè dei mezzi richiesti per il consolidamento delle nostre difese e del nostro esercito ha fatto giustizia il paese (*bene, approvazione*), il paese che sente alto di sé, che vuole la patria grande, e perciò forte.

La Camera, cui, ne ho fermo convincimento, non sarà secondo il Senato, con votazione quasi unanime gli ha dato ragione.

Discorrerne più a lungo omai non giova; giova bensì discorrere dell'altra corrente più pericolosa, quella cioè che afferma insufficienti i mezzi richiesti, argomento questo più temibile, non tanto nei riguardi di una discussione parlamentare, quanto per quel senso di tranquillità, di relativa sicurezza, di fiducia che noi dobbiamo e vogliamo perseguire, sulle condizioni della nostra capacità difensiva, della nostra potenzialità militare. Sono questi dubbi, è questa ansia, è questa eterna discussione che noi dobbiamo e vogliamo combattere, perchè da troppo tempo essa ci snerva e ci fiacca oltre ogni giusta e logica misura.

Orbene per quanto riguarda la parte straordinaria del bilancio, la parte essenziale contemplata nel presente disegno di legge, voi ormai lo sapete, senza che io mi soffermi in particolari inutili ed inopportuni e che per quel riserbo che mi è naturalmente imposto dovrei ad ogni modo tacere da questo banco, i nuovi stanziamenti richiesti nella misura di 125 milioni, ripartiti ormai si può dire in quattro esercizi, quello in corso essendo pressochè al suo termine, mirano appunto a completare le assegnazioni sin qui fatte e che furono giudicate insufficienti a provvedere in modo soddisfacente così alla nostra difesa territoriale, come agli armamenti ed agli approvvigionamenti di mobilitazione del nostro esercito.

Per esser chiaro e preciso in materia così importante, e che involge tanta responsabilità personale del ministro della guerra e del Governo, consentite che ripeta qui le dichiarazioni che ho avuto occasione di fare nell'altro ramo del Parlamento.

Coi mezzi posti già a disposizione dell'Amministrazione militare, con precedenti leggi a voi sottoposte dagli onorevoli miei predecessori, che il complesso problema della nostra difesa hanno profondamente studiato e con quelli richiesti col presente disegno di legge (tenuto conto altresì di alcuni residui attivi e di alienazioni) e che complessivamente sommano a più che 470,000,000, si è in grado di svolgere tutto un programma bene determinato di fortificazioni, intese alla difesa periferica delle nostre frontiere terrestri e marittime; di armamenti e di munizionamenti del nostro esercito, così come vogliono i più recenti portati della tecnica ed i moderni modi di combattere, sull'esempio di quello che stanno facendo gli altri eserciti europei; ed infine di approvvigionamenti di mobilitazione, che comprendono tutto quel complesso di materiali indispensabili alla vita e alla funzione dell'esercito in guerra, rispondenti anche essi alle più moderne esigenze della industria e della tecnica militare in continuo progresso.

È un programma non incerto ma ben determinato, in relazione così ai più urgenti bisogni cui importa di provvedere, come ai mezzi finanziari ed al tempo occorrente. Elemento quest'ultimo che nelle presenti contingenze assurge anch'esso alla più alta importanza, e che è stato calcolato in base alla potenzialità massima di lavoro e di produzione dei nostri stabilimenti militari modernamente attrezzati, e dell'industria nazionale largamente usufruita, nel concetto di non ricorrere all'estero, senonchè per quelle provviste di materiali o materie prime che non sia possibile o conveniente di fare all'interno, tenuto conto appunto anche dell'elemento tempo.

Ho detto alla Camera, e ripeto quasi testualmente al Senato, perchè in queste dichiarazioni sta tutto il contenuto del disegno di legge che si discute: a svolgimento compiuto di questo programma, studiato in ogni suo particolare sotto le sapienti direttive del capo di stato maggiore dell'esercito, concretato in cifre dai competenti

Uffici tecnici-amministrativi, vagliato ancora dalla vostra Commissione d'inchiesta parlamentare, l'esercito nostro e le nostre difese potranno acquistare tale efficacia, da potere con sicura coscienza affermare, che l'Italia sarà posta in grado di far sentire alta la sua voce, non provocatrice mai, ma sostenitrice sempre dei suoi diritti e dei suoi interessi materiali, politici e morali. (*Benissimo! — Approvazioni vivissime e generali.*)

Ma un'altra dichiarazione mi occorre di fare, ed è questa: che cioè, dopo avere provveduto allo svolgimento di questo programma coi mezzi richiesti e che spero vorrete consentire, non deve intendersi che sia definitivamente chiuso il periodo delle spese militari. Un'affermazione di questo genere sarebbe semplicemente assurda, come sarebbe stato assurdo un programma di lavori e di spese che per la sua attuazione avesse richiesto un troppo lungo periodo di tempo; perchè mutano col tempo gli uomini e le cose, e con essi mutano anche i mezzi e i criteri che servono di base alla sistemazione difensiva e all'ordinamento di qualunque esercito, di qualunque paese del mondo.

Consentitemi che altro non aggiunga; crederci di far torto al vostro alto senno e al vostro patriottismo, del quale si è fatto così sicuro interprete il presidente della nostra Commissione di finanze, il quale ha voluto farmi l'alto onore di assumere egli stesso l'ufficio di relatore e ha scritto una pagina nella quale vibra tutta l'anima dell'insigne patriota. Voglia il Senato permettermi che all'onor. Finali rivolga il mio caldo ringraziamento. (*Approvazioni.*)

Veniamo ora alla parte ordinaria. Quanto ai maggiori stanziamenti di parte ordinaria, parmi inutile di intrattenervi, poichè della loro imprescindibile necessità ormai si è largamente discusso, tanto in Parlamento, quanto fuori. Maggior costo della vita, aumentato prezzo delle materie prime e della mano d'opera, aumento della forza bilanciata, aumento dei richiami alle armi per istruzione di classi in congedo ed esigenze di ordine vario, hanno fatto sentire la loro influenza su quasi tutti i capitoli del bilancio ordinario, d'onde la necessità riconosciuta, imprescindibile, di provvedere in modo soddisfacente. Anche qui è questione di giusta misura; ma io credo di poter con fondamento affermare che, a meno di imprevedute

ed imprevedibili eventualità, si possa rimanere nei limiti degli stanziamenti richiesti per il 1909-1910, in piena corrispondenza con gli stanziamenti fatti nel 1908-1909, tenuto conto degli aumenti portati dal presente disegno di legge. Naturalmente non sono da escludere quelle economie che è mio fermo intendimento di perseguire in quanto sia possibile, accuratamente studiando e non esitando a sfrondare, a recidere, ove occorra, quei germogli che alla vita del complesso organismo militare non siano prettamente necessari, senza ricorrere mai, come ne ho fatta ampia e precisa dichiarazione nell'altro ramo del Parlamento, e come ripeto qui, senza ricorrere mai, alla fonte classica delle economie, al pericoloso espediente della riduzione della forza bilanciata. (*Benissimo. Approvazioni*).

Nuove esigenze, non lo posso tacere, si affacciano nel lontano orizzonte, alle quali forse bisognerà provvedere; ma sarebbe stato prematuro il farne oggetto di calcolo e di previsione qui, specialmente quando talune riforme d'ordine amministrativo, studiate e proposte dalla vostra Commissione d'inchiesta parlamentare, come quelle ad esempio della soppressione delle masse e di un nuovo sistema di funzionamento del servizio vestiario dell'esercito, non sono ancora a fondo studiate dall'Amministrazione militare, e non è possibile dichiarare ora se ed in quale misura possano trovare la loro piena attuazione.

Finito così di esporvi, con rapida sintesi, tutto il pensiero che mi ha guidato nel proporvi questo disegno di legge, dovrei ora dare adeguata e spero esauriente risposta agli onorevoli colleghi che hanno preso la parola in questa discussione.

Per quanto io abbia accennato già che in merito a gran parte dei quesiti e delle osservazioni fatte non è forse qui la sede più opportuna per discorrerne, e convenga rimandarne la discussione ampia e serena a quando verranno innanzi al Senato i relativi disegni di legge, tuttavia alcune parole consentite che dica al riguardo.

All'onorevole senatore Biscaretti ho avuto già occasione, incidentalmente, di dichiarare che è fermo intendimento dell'Amministrazione militare di dare il più largo, il più ampio sviluppo all'*industria nazionale*, non ricorrendo

all'estero se non in quanto vi si possa essere consigliati o costretti da esigenze di tempo o di materiali o materie prime speciali, che non sia conveniente o possibile provvedere all'interno.

L'onorevole senatore Foà, con la competenza che gli è naturalmente e largamente riconosciuta, ha intrattenuto il Senato sopra un complesso di considerazioni di ordine tecnico sanitario, ed egli mi vorrà perdonare se la mia ignoranza in materia non mi consentirà di seguirlo in tutti i suoi passi nel vasto campo della scienza da lui percorso.

Tuttavia qualche assicurazione mi è lecito e possibile di dargli fin d'ora.

Egli ha accennato a questioni di *avanzamento del Corpo sanitario*. Io posso dirgli che convengo pienamente con lui nelle sue ampie considerazioni a riguardo della applicazione dell'art. 25; il quale merita assolutamente una riforma, non solo nel concetto delle legge, ma anche nella sua applicazione, per quanto si riferisce a determinati corpi speciali.

Egli ha accennato anche agli *esami di promozione* degli ufficiali medici.

Convengo io pure che l'esame è sempre il *periculum* degli antichi; ma allo stato delle cose sembra molto difficile sostituire un altro mezzo di accertamento della capacità, della idoneità a progredire.

Trovo però geniale la sua idea, che farò studiare, di comporre la Commissione d'esame anche con elementi tratti dalle cliniche e dalle Università del Regno.

Egli ha anche detto, a proposito di esami, che essi esistono per i gradi inferiori, ma che dal grado di maggiore in su, cioè per i tenenti colonnelli e colonnelli, ossia per i direttori degli ospedali, per coloro cioè che sono destinati a coprire cariche più importanti, non vi è più sufficiente garanzia di scelta.

A questo riguardo mi consenta il senatore Foà che gli dica che vigono norme severissime per la scelta di questo personale. Noi abbiamo anzitutto le note caratteristiche che sono un fondamento, non dico sicuro in tutta l'estensione del termine, ma certamente un fondamento di grande valore per la scelta. Ed è sulla base di queste note caratteristiche e sulla conoscenza personale che si pronunzia l'Ispe-

torato di sanità militare cui spetta la designazione di quelle alte cariche.

L'onor. senatore Foà ha accennato ad una eccedenza di capi, e ad una deficienza di gregari. E forse non ha torto; ma vi è una ragione di fatto che spiega la cosa.

L'onor. senatore Foà non ignora che i gregari si possono all'occorrenza anche improvvisare all'atto della mobilitazione, traendo larga fonte di reclutamento dagli ufficiali di complemento e dallo stesso Corpo sanitario civile, non così i capi: ed ecco perchè una eccedenza di ufficiali superiori in confronto degli inferiori, determinata non soltanto da ragioni d'avanzamento ma anche e più da esigenze di mobilitazione.

Io ringrazio e mi associo completamente alle lodi che il senatore Foà ha tributato al nostro Corpo sanitario; egli ha veramente ragione quando afferma che in esso una grande trasformazione si è operata, e che vi sono fra i nostri medici militari delle vere illustrazioni della scienza.

Il senatore Foà ha pure parlato di mancanza di tende per ospedali; posso assicurarlo che a questo si sta largamente provvedendo e nello stesso disegno di legge che oggi si discute è anche compresa una somma da impiegarsi a questo scopo.

Egli ha accennato ancora ad una eccessiva larghezza che un tempo esisteva nelle visite sanitarie, donde un numero considerevole di riforme.

Ha perfettamente ragione, e il decreto da lui ricordato, che modifica l'elenco delle infermità che danno diritto a riforma od a rivedibilità, mira precisamente a limitare l'inganno, perchè purtroppo, per sottrarsi al servizio militare, a questi inganni si ricorreva largamente. È da notare però che la più gran parte dei riformati non è data da quelle malattie, alle quali egli ha accennato, ma da una categoria generale di ammalati, gli oligoemici, quelli cioè, che si assoggettano a cure veramente snervanti, deprimenti, pur di presentarsi alla visita medica in condizioni da poter essere riformati.

Si può quindi presumere con fondamento che, d'ora innanzi, per effetto di questo decreto, il numero dei riformati per oligoemia dovrà considerevolmente scemare, poichè difficilmente gli iscritti di leva potranno avere la costanza

di ripetere, per due anni successivi, i medesimi artificiosi mezzi per carpire la riforma.

Io ringrazio l'onorevole senatore Primerano per le parole benevoli rivoltemi a riguardo di questo disegno di legge.

Quanto alla durata della ferma della quale egli ha parlato, non potrei convenire interamente nelle sue osservazioni.

Come ben disse l'onor. Tarditi, oramai è questione matura, è questione che s'impone, ed il Governo non potrebbe non entrare in quest'ordine d'idee anche perchè non è solo questione di principio, ma anche di forza bilanciata e di mezzi.

Non è possibile che noi possiamo tenere tre contingenti alle armi quando gli attuali contingenti, come è risultato in seguito alla nuova legge di reclutamento, ci hanno dato per la classe del 1888, ben 106,000 uomini di prima categoria incorporati effettivamente, e per la classe del 1889 sono preveduti 116,000 uomini. Dati tali contingenti, la riduzione della ferma s'impone, a meno che i mezzi consentano di salire nella forza bilanciata al di là di ogni possibile misura, al di là ancora della misura accennata dalla stessa maggioranza della Commissione d'inchiesta che ha accennato ad una forza bilanciata di 250,000 uomini.

Nessuno nega che inconvenienti possono derivarne, poichè nulla vi è di perfetto, ma si studieranno e si attueranno provvedimenti atti ad attenuarne la portata.

Il senatore Todaro, prendendo, quasi direi, lo spunto dall'accenno alla ferma biennale fatto dall'onor. Primerano, ha parlato dell'educazione fisica della gioventù. Egli sa perfettamente quali siano le mie idee in proposito, egli sa ancora che una Commissione da me presieduta si è in ispecial modo occupata dell'argomento, al quale ho personalmente data tanta importanza che, pur assunto al potere, ho conservato la presidenza della Commissione stessa. (*Approvazioni*).

Infine il senatore Tarditi ha largamente discusso di vari argomenti, ma egli mi ha nello stesso tempo dispensato dal rispondere alle varie questioni cui ha accennato, di ferma biennale, di avanzamento, di quadri di subalterni, di sottufficiali da promuoversi ufficiali, di ordinamento. Egli ha trattato della fanteria, della artiglieria, della cavalleria, del genio, ed ha

espresso delle idee veramente geniali con quella competenza, che io, suo allievo, gli riconosco e delle quali naturalmente non posso a meno di tenere il massimo conto.

Onorevoli colleghi, vi ho brevemente, ma spero chiaramente esposto il mio pensiero in ordine a questo disegno di legge ed ho quanto meglio mi è stato possibile risposto agli onorevoli colleghi che hanno preso parte a questa discussione.

Questo disegno di legge è il primo di una serie che mi propongo di sottoporre al vostro sapiente esame e che mirano tutti a dare al nostro esercito quella efficienza morale e materiale che è indispensabile perchè esso divenga realmente il più sicuro presidio della nostra integrità nazionale. Ho fede che vorrete accoglierli con benevolenza.

Quest' esercito al quale — consentitemi questo vanto — ho dedicato tutte le migliori energie della mia vita di soldato, questo esercito, che in ogni più lieto e men lieto evento ha dimostrato sempre di essere all'unisono con i sentimenti del paese, ha bisogno alla sua volta di sentire che il paese è con lui, che lo segue con vigile ed amorosa cura in tutte le sue manifestazioni, improntate sempre al più alto sentimento del dovere; ha bisogno di sentire che lo apprezza e lo giudica degno delle splendide tradizioni del passato, di quelle tradizioni che ebbero tanta solennità di commemorazione in questi giorni (*Benissimo*), e che fecero battere forte il mio cuore di soldato quando ier l'altro sullo storico colle di San Martino, dove vibrava in quel giorno tutta l'anima della patria redenta, vidi le lacere bandiere dei reggimenti del '59 sfilare inchinandosi innanzi alla Maestà del Re, mentre un delirio di applausi faceva per un istante rivivere tutta la magnifica epopea del nostro risorgimento nazionale. (*Applausi vivissimi e prolungati. I ministri e moltissimi senatori vanno a congratularsi coll'oratore*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, la discussione generale è chiusa.

Presentazione di relazione.

BLASERNA, *vice-presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA, *vice-presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Maggiore assegnazione di lire 60,000 sul capitolo 43: " Scuole all'estero " dello Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Blaserna della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Presentazione di un disegno di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Autorizzazione di spese per la Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni nella parte ordinaria e in quella straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra ».

La discussione generale essendo stata chiusa, passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

L'assegnazione per le spese effettive della parte ordinaria del bilancio del Ministero della guerra è accresciuta di lire 10,000,000 nell'esercizio 1908-909, e di lire 16,000,000 nell'esercizio 1909-910:

La somma di lire 10,000,000 da portarsi in aumento al bilancio dell'esercizio 1908-909 è così distribuita:

Cap. n. 47. Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri Reali, bilanciate al cap. 31) L. 900,000

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1909

Cap. n. 50. Corredo alle truppe - Materiale pel servizio generale comune - Spese dei magazzini centrali - Rinnovazione di bandiere L.	960,000
Cap. n. 51. Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppe	3,225,000
Cap. n. 52. Foraggi ai cavalli dell'esercito	1,016,000
Cap. n. 53. Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi d'alloggi e di uffici militari	553,000
Cap. n. 55. Rimonta e spese dei depositi di allevamento cavalli.	1,539,000
Cap. n. 56. Materiali e stabilimenti d'artiglieria	591,000
Cap. n. 57. Lavori di manutenzione e di miglioramento degl'immobili militari e materiale mobile del Genio militare	1,000,000
Cap. n. 58. Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua - Assegni in contanti in sostituzione dell'alloggio ai sottufficiali ed altri militari di truppa	211,000
Totale L.	<u>10,000,000</u>

La maggiore assegnazione di lire 16,000,000 fissata per l'esercizio 1909-910 verrà ripartita e iscritta in bilancio ai rispettivi capitoli con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 2.

In aggiunta alle somme autorizzate per gli esercizi 1908-909 e 1909-910, dall'art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 496, e per gli esercizi dal 1910-911 al 1916-917, dall'art. 2 della legge 5 luglio 1903, n. 361, è approvata la maggiore assegnazione straordinaria di lire 125 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per lire 20 milioni in ciascuno dei due esercizi 1908-909 e 1909-910, per 25 milioni nell'esercizio 1910-911 e per lire 30 milioni in ciascuno dei due esercizi successivi.

Il Governo del Re è autorizzato ad erogare la predetta somma di lire 125 milioni con facoltà di determinare le assegnazioni dei vari

capitoli in modo da non eccedere coi relativi aggruppamenti i limiti appresso indicati :

Armi portatili, mitragliatrici e relative munizioni, accessori, bufetterie e trasporti relativi . . . L.	13,000,000
Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporti dei medesimi, provviste, impianti, lavori e relativi trasporti per la brigata specialisti e ferrovieri e per le altre specialità del Genio militare	13,000,000
Artiglieria da campagna a cavallo e da montagna, corrispondenti munizionamenti e materiali relativi ai servizi di mobilitazione	30,000,000
Artiglieria di gran potenza ed armamento delle difese costiere e terrestri, parco d'assedio, materiali, provviste e relativi trasporti per le dette artiglierie	50,000,000
Lavori, provviste e mezzi di trasporto per fortificazioni terrestri e costiere; strade, ferrovie ed opere militari	14,000,000
Costruzione di nuovi fabbricati militari, trasformazione ed ampliamento di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni e di piazze d'armi e acquisto di immobili all'uopo occorrenti - Costruzioni, sistemazione ed ampliamento di stabilimenti vari.	2,000,000
Acquisto di quadrupedi, per la cavalleria, le artiglierie e le mitragliatrici	3,000,000
Totale L.	<u>125,000,000</u>

La somma di lire 20 milioni da stanziarsi nel bilancio dell'esercizio 1908-909 verrà iscritta ai seguenti capitoli:

Cap. n. 67. Armi portatili, relative munizioni, accessori e bufetterie, e trasporti relativi L.	500,000
Cap. n. 68. Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi »	5,000,000
Cap. n. 71. Lavori a difesa delle coste »	2,000,000

Cap. n. 72. Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato . L.	2,000,000
Cap. n. 74. Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto »	4,000,000
Cap. n. 75. Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto »	4,500,000
Cap. n. 76. Costruzione di nuovi fabbricati militari, trasformazioni ed ampliamento di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti . . . »	1,000,000
Cap. n. 79. Acquisto di quadrupe per le artiglierie e per le mitragliatrici »	1,000,000
L.	20,000,000

La maggiore assegnazione di lire 20 milioni da portarsi in aumento al bilancio dell'esercizio 1909-10 verrà ripartita e iscritta ai rispettivi capitoli della parte straordinaria con decreto del ministro del tesoro.

La ripartizione delle maggiori assegnazioni per gli esercizi 1910-11 e seguenti fino al 1912-1913 verrà stabilita con le annuali leggi di bilancio.

(Approvato).

Art. 3.

Il limite dei mandati di anticipazione, stabilito dall'art. 51 dalla legge di contabilità generale, è elevato, per tutte le spese da farsi ad economia coi fondi assegnati dalla presente legge, alla somma di lire 50,000.

Nell'esecuzione delle opere di fortificazione e di altre a difesa dello Stato, e per le spese ad economia da farsi coi fondi assegnati dalla presente legge, possono contemporaneamente emettersi distinte serie di anticipazioni, contenute ciascuna nel limite di lire 50,000, per le spese eseguite direttamente dall'Amministrazione e per quelle cui si provvede mediante cottimi.

(Approvato).

Art. 4.

Qualora per le spese straordinarie autorizzate vengano a maturazione i pagamenti in somme

superiori a quelle assegnate nel bilancio dei singoli esercizi, il ministro del tesoro è autorizzato a far fronte alla eccedenza entro il limite dello stanziamento assegnato all'esercizio successivo, valendosi dei mezzi ordinari di tesoreria autorizzati dalle leggi vigenti.

(Approvato).

Art. 5.

Rimangono in vigore le disposizioni degli ultimi due comma dell'art. 1, degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 496, e quelle del secondo e terzo comma dell'art. 3 e dell'art. 4 della legge 5 luglio 1908, n. 361.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi approvato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Estensione al Reale Corpo delle miniere degli articoli 2 e 4 della legge 9 luglio 1908, n. 403, concernenti le indennità spettanti agli ufficiali del Genio civile in gite di servizio, e la nomina degli aiutanti ad ingegneri di 3^a classe:

Senatori votanti	100
Favorevoli	94
Contrari	6

(Il Senato approva).

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909:

Senatori votanti	100
Favorevoli	90
Contrari	10

(Il Senato approva).

Convenzione per l'ampliamento e manutenzione della rete telegrafica sottomarina:

Senatori votanti	100
Favorevoli	90
Contrari	10

(Il Senato approva).

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1908-909:

Senatori votanti	100
Favorevoli	91
Contrari	9

(Il Senato approva).

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1905-906:

Senatori votanti	100
Favorevoli	92
Contrari	8

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì 28 alle ore 15:

I. **Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:**

Approvazione di una transazione con la Banca popolare cooperativa di San Benedetto del Tronto (N. 78);

Maggiori assegnazioni nella parte ordinaria e in quella straordinaria del bilancio del Ministero della guerra (N. 77).

II. **Discussione dei seguenti disegni di legge:**

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910 (N. 73);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 83);

Maggiore assegnazione di lire 60,000 sul capitolo « Scuole all'estero » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 86);

Provvedimenti per l'esecuzione di varie opere pubbliche (N. 82 - *urgenza*).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 1° luglio 1909 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



XXIX.

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Elenco di omaggi (pag. 841) — Messaggio del Presidente della Camera dei deputati (pag. 842) — Congedi (pag. 842) — Presentazione di disegni di legge (pag. 842) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 843) — È approvato senza discussione e rinviato allo scrutinio segreto il disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910 » (N. 73) — Presentazione di relazioni (pag. 852) — Discussione generale del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 83) — Parlano i senatori Manassei (pag. 852), Beneventano (pag. 854), Lucca (pag. 861 e 866) e Astengo (pag. 867), ai quali rispondono il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno (pag. 857, 861 e 863) e il ministro delle finanze (pag. 865 e 868) — Chiusa la discussione generale, si approvano senza discussione i capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e per categorie, le tabelle, e gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 869) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 857 e 916).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, delle finanze, del tesoro.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

FABRIZI, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato delle seguenti pubblicazioni:

L'on. ministro di grazia e giustizia e dei culti, Roma: *Discorsi pronunziati alla Camera dei deputati e al Senato del Regno sull'ordinamento*

giuridico, sulle guarentigie e discipline della magistratura, sulle contravvenzioni concernenti le armi, ecc. ecc. (giugno-luglio 1908);

Il presidente della Deputazione provinciale di Modena: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1908;*

L'on. ministro di agricoltura, industria e commercio, Roma: *Rapporti sull'ispezione del lavoro (1° dicembre 1906 al 30 giugno 1908);*

Il presidente della Commissione centrale di beneficenza, Milano: *Bilanci consuntivi per l'anno 1908 di alcune Opere pie di quella città;*

L'on. senatore Giustino Fortunato, Napoli: *Il Castello di Lagopesole;*

Il presidente della Reale accademia dei Lincei, Roma: *Scavi del Palatino. (Seconda nota del socio L. Pigorini);*

Il presidente della Camera di commercio e di arti di Siracusa: *Movimenti commerciali della provincia di Siracusa nell'anno 1908;*

L'onor. senatore Giuseppe Dalla Vedova, Roma: *Trentunesima sua pubblicazione di geografia e di storia della geografia*;

Il comandante del Corpo di stato maggiore, Roma: *Memorie storico-militari* (fascicolo 2 maggio 1909);

L'onor. senatore generale Bava-Beccaris, Roma: *Notizie circa le donazioni fatte al comune di Fossano da Giovanni Michele e Giulio Bava per la fondazione del Vescovato di Fossano*;

Il presidente del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento, Firenze: *Annuario* di quel R. Istituto per l'anno accademico 1908-909;

L'onor. senatore Luca Beltrami, Milano: *In memoria di Napoleone III* (giugno 1909);

Il signor Gaetano Sangiorgio, Milano: *L'Italianità dei Romani*;

L'onor. senatore C. A. De Sonnaz, Roma: *L'Aquila e la Croce di Savoia e l'antica nobile loro origine*;

Il signor Ambrogio Freida, Roma: *La loi du travail ou une nouvelle éducation*;

Il signor R. Avventuriero, Napoli: *Automobilismo*;

L'onor. senatore Luigi Cavalli, Roma: *Catalogo della raccolta Fantoni nel Museo civico di Udine*;

L'onorevole sindaco del municipio di Vicenza (per benevola intromissione del senatore Cavalli): *Catalogo e appendici al Catalogo della raccolta Fantoni nel Museo civico di Vicenza*;

Il rettore della Libera Università di Ferrara: *Annuario* di quella Università per l'anno scolastico 1908-09;

L'onorevole sindaco del municipio di Firenze:

1° *Inchiesta sulle condizioni dell'infanzia in Firenze*;

2° *La mortalità infantile in Firenze nel triennio 1905-07*;

Il cav. G. D. Compagni Natali, Montegiorgio: *Diagnosi del fenomeno confessionale-politico, nell'operazione elettorale del collegio di Montegiorgio (7-14 marzo 1909)*;

L'onor. sindaco del municipio di Roma: *Atti* di quel Consiglio comunale per l'anno 1908 (Secondo quadrimestre);

Il presidente della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna:

1° *Memoria* di quella R. Accademia per la classe di scienze fisiche (tomo 5°, 1907-08);

2° *Rendiconto delle sessioni* di quella R. Accademia per la classe di scienze fisiche (f. 1 a 4 del vol. XII) 1907-908;

3° *Relazione dell'anno accademico 1907-1908* e memoria *La Proprietà del lavoro* (del prof. Giuseppe Brini);

L'onor. senatore R. Garofalo, Roma: *Sedici sue pubblicazioni, su argomenti d'indole giuridica.*

Messaggio

del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati, con suo messaggio odierno, trasmette alla Presidenza del Senato la proposta di legge d'iniziativa della Camera dei deputati, dal titolo:

Applicazione dell'art. 2 della legge 3 maggio 1888 ai deputati impiegati.

Questa proposta di legge avrà il suo corso, a norma del regolamento.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedi il senatore Frigerio di un mese, per motivi di salute, e il senatore Barracco Giovanni di 10 giorni, per motivi di famiglia.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Proroga del termine fissato alla Commissione d'inchiesta per l'esercito, a compimento dei suoi lavori;

Costruzione di un fabbricato ad uso di caserma per le guardie di città in Cuneo;

Proroga della facoltà accordata dalla legge 19 luglio 1906 sui poteri dei Regi commissari straordinari dei comuni di Ottaiano, Somma, S. Giuseppe Vesuviano e S. Gennaro di Palma.

PRESIDENTE. Do atto al Presidente del Consiglio della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Approvazione di eccedenze di impegni per lire 364,000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908;

Autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1909-910, che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1909.

Prego il Senato di voler consentire che questo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

L'onor. ministro ha chiesto che quello riguardante l'esercizio provvisorio sia dichiarato d'urgenza.

Se non vi sono osservazioni, l'urgenza s'intende accordata.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di una transazione con la Banca popolare cooperativa di San Benedetto del Tronto;

Maggiori assegnazioni nella parte ordinaria ed in quella straordinaria del bilancio del Ministero della guerra.

Prego di procedere all'appello nominale per questa votazione.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910 » (N. 73).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione dei capitoli, che rileggo.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale centrale (Spese fisse)	1,997,700 »
2	Ministero - Personale comandato (Spese fisse)	907,400 »
3	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura agli addetti ai Gabinetti	10,700 »
4	Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che presta servizio nell'Amministrazione centrale.	74,400 »
5	Ministero - Spese d'ufficio	95,000 »
6	Spese postali.	4,000 »
7	Spese di stampa per l'Amministrazione centrale e di stampa riservata	60,000 »
8	Spese di stampa per le pubblicazioni militari ufficiali	95,000 »
9	Spese per le biblioteche militari, per le pubblicazioni di carattere militare ed altre	80,900 »
10	Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati - Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura dei libretti - Cancelleria per la spedizione dei documenti - Compensi per lavori straordinari inerenti alla distribuzione dei documenti stessi (Spesa d'ordine)	10,000 »
11	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	20,000 »
12	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
13	Sussidi agli impiegati e al personale inferiore in attività di servizio	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,375,100 »

	<i>Riporto</i>	3,375,100 »
14	Sussidi ad ex-militari (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio) ad ex-impiegati civili e ad ex-operai dell'Amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie - Gratificazioni a sottufficiali riformati con meno di 6 anni di servizio - Sussidi a militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cure balneo-termali od a visite sanitarie.	197,000 »
15	Spese casuali	22,000 »
16	Indennità di residenza in Roma agli impiegati civili (Spese fisse)	372,500 »
17	Spese di manutenzione ordinaria del palazzo del Ministero della guerra, e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica	36,000 »
18	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria)	39,900 »
		4,042,500 »
	Debito vitalizio.	
19	Rimborso al Ministero del tesoro delle spese relative alle pensioni ordinarie (Spese fisse)	37,446,900 »
20	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	49,000 »
		37,495,900 »
	Spese per l'esercito.	
21	Stati maggiori (Assegni fissi)	3,817,000 »
22	Corpi di fanteria: Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)	28,936,600 »
23	Corpi di fanteria: Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi)	29,570,200 »
24	Corpi di cavalleria: Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)	4,435,100 »
25	Corpi di cavalleria: Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi)	8,153,500 »
26	Corpi e servizi di artiglieria: Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)	9,811,100 »
	<i>Da riportarsi</i>	84,723,500 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1909

	<i>Riporto</i>	84,723,500 »
27	Corpi e servizi di artiglieria: Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi)	10,675,200 »
28	Corpi e servizi del genio: Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)	4,190,500 »
29	Corpi e servizi del genio: Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi).	2,546,800 »
30	Carabinieri Reali - (Assegni fissi)	29,036,800 »
31	Carabinieri Reali - Indennità eventuali	695,000 »
32	Carabinieri Reali - Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria (Spese fisse)	58,200 »
33	Corpo invalidi e veterani (Assegni fissi)	275,918 75
34	Corpo e servizio sanitario: Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi).	2,487,700 »
35	Corpo e servizio sanitario: Uomini di truppa delle compagnie di sanità e uomini ricoverati negli stabilimenti sanitari (Assegni fissi)	3,406,700 »
36	Materiale sanitario	644,300 »
37	Corpo e stabilimenti di commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili per i servizi amministrativi: Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi).	1,979,400 »
38	Compagnie di sussistenza: Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi).	1,060,200 »
39	Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute e ad altri militari di truppa temporaneamente presso i distretti	851,200 »
40	Chiamate di classi dal congedo per istruzione: Uomini di truppa (Assegni fissi)	1,236,900 »
41	Scuole militari: Spese per il personale (Assegni fissi)	2,865,400 »
42	Quota spesa mantenimento degli allievi della scuola militare e dell'Accademia militare, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario (Spesa d'ordine)	260,000 »
43	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena (Assegni fissi).	642,100 »
44	Spese per l'istituto geografico militare	594,500 »
45	Personale della giustizia militare.	374,400 »
	<i>Da riportare</i>	148,604,718 75

LEGISLATURA XXIII — I^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1909

	<i>Riporto</i>	148,604,718 75
46	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione ausiliaria (esclusi quelli dei carabinieri Reali) (Spese fisse)	1,517,900 »
47	Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri Reali, bilanciate al capitolo n. 31)	7,508,000 »
48	Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri Reali, bilanciate ai capitoli numeri 30 e 31).	1,715,000 »
49	Indennità, spese d'ufficio e d'alloggio (escluse quelle per i carabinieri Reali bilanciate al capitolo n. 30)	666,500 »
50	Corredo alle truppe - Materiale pel servizio generale comune - Spese dei magazzini centrali - Rinnovazione e manutenzione di bandiere	15,763,400 »
51	Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai Corpi di truppa	12,450,100 »
52	Foraggi ai cavalli dell'esercito	23,443,500 »
53	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari	4,202,400 »
54	Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione, rimborsi per trasferte ed incarichi speciali, e spese varie per l'istruzione degli ufficiali e della truppa (Somme a calcolo)	1,046,000 »
55	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli	4,786,900 »
56	Materiali e stabilimenti d'artiglieria	7,491,200 »
57	Lavori di manutenzione e di miglioramento degli immobili militari, e materiale mobile del genio militare	5,392,800 »
58	Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Amministrazioni militari e per l'acquisto di mezzi di trasporto e di oggetti ed attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti	1,203,000 »
59	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua - Assegno in contanti in sostituzione dell'alloggio ai sottufficiali ed altri militari di truppa	1,404,000 »
60	Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria)	22,000 »
61	Spese per l'Ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi (Spese fisse)	46,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	237,263,918 75

	<i>Riporto</i>	237,263,918 75
62	Sussidi e spese diverse, per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito	10,000 »
63	Spese per risarcimento di danni (Spesa obbligatoria).	350,000 »
64	Risarcimenti di danni per fondi eventualmente mancanti nelle casse dei corpi per casi di forza maggiore (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
65	Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry (Spesa d'ordine)	1,181 25
66	Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, n. 883)	600,000 »
67	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi.	442,000 »
68	Assegno fisso a favore della Casa Umberto I in Turate per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali	50,000 »
		<hr/> 238,717,100 » <hr/>
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
<hr/>		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali.		
69	Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (Spese fisse)	18,500 »
Spese per l'esercito.		
70	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (Spesa ripartita)	1,000,000 »
71	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita)	500,000 »
72	Sovvenzioni alle masse interne dei corpi	1,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 2,500,000 » <hr/>

	<i>Riporto</i>	2,500,000 »
73	Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (Spesa ripartita)	8,700,000 »
74	Materiale per la brigata ferrovieri e relative spese di trasporto (Spesa ripartita)	100,000 »
75	Acquisto di quadrupedi per le artiglierie e per le mitragliatrici e relative spese di trasporto (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
		11,300,000 »
	Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.	
76	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	2,600,000 »
77	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (Spesa ripartita)	80,000 »
78	Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita)	1,300,000 »
79	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita)	2,720,000 »
80	Fortificazioni di Roma e spesa di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
81	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (Spesa ripartita)	1,500,000 »
		8,200,000 »
	Spese per costruzioni varie per usi militari.	
82	Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni ed ampliamenti di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di ostacoli e di esercizi ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti - Spese di trasporto per i materiali accessori per le esigenze del capitolo (Spesa ripartita)	1,450,000 »
83	Somma dovuta al comune di Torino pel prezzo dell'area e per la spesa di costruzione dell'edificio ad uso della scuola di guerra (legge 21 luglio 1907, n. 581) (Seconda rata)	265,000 »
84	Contributo dell'uno per cento sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città	<i>per memoria</i>
		1,715,000 »

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
85	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	7,237,157 96
RIASSUNTO PER TITOLI		
—		
TITOLO I.		
<i>Spesa ordinaria</i>		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
	Spese generali	4,042,500 »
	Debito vitalizio	37,495,900 »
	Spese per l'esercito	238,717,100 »
	TOTALE della categoria I della parte ordinaria	280,255,500 »
TITOLO II.		
<i>Spesa straordinaria</i>		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE		
	Spese generali	18,500 »
	Spese per l'esercito	11,300,000 »
	Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato	8,200,000 »
	Spese per costruzioni varie per usi militari	1,715,000 »
	TOTALE della categoria I della parte straordinaria	21,233,500 »
	TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	301,489,000 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	7,237,157 96

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	301,489,000 »
Categoria IV. — Partite di giro	7,237,157 96
TOTALE GENERALE	308,726,157 96

**Elenco degli immobili militari da alienarsi
in aggiunta a quelli già segnalati coi precedenti bilanci.**

(Art. 6 della legge 5 marzo 1901, n. 151)

Piazza e luogo	Indicazione dell'immobile da alienarsi
Brescia	Piazza d'armi e caserma Boifava.
Gaeta	Torre Viola.
Padova	Bastioni Cornaro e Scalzi.
Orvieto	Ex-polveriera del distretto.
Pavia	Polveriera N. 1, 2 e 3.
Roma	Fabbricato del Collegio militare e terreno annesso.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni ai disegni di legge:

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 206,026.39 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1907-908, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 420,265.68 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1908-1909, concernenti spese facoltative.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Finali della presentazione delle relazioni su questi due disegni di legge, che saranno posti all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 83)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-910 ».

Non è presente il ministro delle finanze...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se il Senato crede, posso rappresentare il ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, è consentito che il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno rappresenti nella discussione del disegno di legge il ministro delle finanze.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 83).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MANASSEI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANASSEI. Chi al pari di me ha sempre lamentato e deplorato la lentezza con cui procedevano i lavori catastali e quindi la perequazione fondiaria, - questione come tutti sanno importantissima, questione di economia nazionale, di giustizia e di retta amministrazione, - ha avuto una dolorosa impressione nel leggere nella relazione della Sotto-Giunta del bilancio che una complicazione, cagione forse di nuovi ritardi, sorge in quella che è chiamata quasi una crisi del personale catastale.

Il relatore avverte giustamente che l'onorevole ministro dovrà provvedere, e spetta a lui provvedere, a quelle lacune che deplora. E infatti è certo che egli può chiedere ai suoi colleghi i provvedimenti necessari. È chiaro però che bisogna pagar meglio gli impiegati catastali. Ma in quest'occasione, permetta il Senato, che io ripeta ciò che ho detto altre volte in quest'Aula: bisogna anche seriamente e pazientemente studiare se non convenga di cambiar via nell'esecuzione della legge del 1886, adottando sistemi e metodi più spediti e più semplici.

Non sono io che dico questo, prima, e molto più con cognizione di causa di me, lo hanno detto due uomini autorevolissimi come il Carmine ed il Bonasi: i quali, nella relazione che precedeva il progetto di legge che presentarono il 28 novembre del 1899, dicevano: « È mestieri cambiare strada, è mestieri semplificare quanto è possibile i metodi di applicazione della legge del 1886 ».

Ma siamo ancora appena ad un terzo della strada e quindi credo che si sia ancora in tempo a discutere appunto se convenga questo cambiamento di strada. Infatti, come ho detto, siamo a un terzo della strada. Noi abbiamo fatto effettivamente il catasto di 18 provincie, sebbene in altre 21 si siano svolti i lavori, e per ottenere questo risultato abbiamo impiegato 22 anni; abbiamo speso 129 milioni, e in questa proporzione noi dovremmo impiegare almeno altri 35 anni, spendere 300 milioni almeno, per arrivare al risultato finale. E dopo trascorso più di mezzo secolo cosa avverrà? Avverrà che tutto quello che il catasto stabilisce e dichiara non sarà più vero; tutte le particelle di coltura ricercate con tanta diligenza saranno scomparse; e che resterà? Resterà un monumento insigne

di geodesia, una piramide di trigonometria, utile economicamente come le piramidi d'Egitto.

Vediamo quindi se non convenga cambiare strada.

È indubitato che le lungaggini procedono principalmente dallo sminuzzamento e dall'affastellamento delle operazioni catastali.

La legge del 1886 nel suo art. 2 dichiara e stabilisce che la particella di coltura è quella che è rappresentata da una porzione continua di terreno appartenente ad uno stesso possessore, ma non fraziona questa unità in particelle di coltura.

L'art. 9 di quella stessa legge dice che le tariffe saranno fatte comune per comune, ma non esclude che una stessa tariffa possa servire per vari comuni contigui e topograficamente omogenei.

Io so che l'onor. ministro delle finanze applica il suo acuto ingegno con profondo studio a questo problema e mi rincresce che non sia qui presente, quantunque sia così nobilmente rappresentato. E io volevo ricordare all'onorevole ministro qualche precedente e anche chiedere quali siano i suoi intendimenti in rapporto all'avvenire.

Nel 5 giugno 1906 io ebbi l'onore di intrattenere il Senato su questo stesso argomento e di fare alcune raccomandazioni all'onor. ministro, che era allora l'onor. Massimini. Tra le altre cose che l'onor. ministro disse in risposta alle mie osservazioni mi piace di ricordare queste precise parole: « L'onor. Manassei ha fatto però una proposta apprezzabilissima e che è seriamente da studiarsi, se cioè nell'ulteriore corso dei lavori catastali potesse essere conveniente, allo scopo di una maggiore celerità, abbandonare il rigoroso sistema particellare, per abbracciare quello per masse di proprietà. In quest'ordine di idee non sono lontano; io credo che voler fare un catasto rigorosamente particellare sia cosa che complicherebbe le operazioni e le renda troppo minute ed incerte dal punto di vista della valutazione del reddito. In questo senso posso raccogliere il pensiero e la raccomandazione ».

Io, nell'inviare un mesto saluto all'onoranda memoria dell'illustre ministro Massimini, volevo chiedere all'onor. Lacava se condivideva il giudizio espresso dal suo degno predecessore.

Un altro precedente mi interessa ancora di rammentare. Nella discussione della legge del 13 luglio 1906 per la riduzione dell'imposta nelle provincie meridionali, chiudemmo la discussione con un ordine del giorno, firmato da me e dai miei colleghi Colonna Fabrizio e Morandi.

Il ministro accettò quell'ordine del giorno ed il Senato l'approvò.

Quell'ordine del giorno suonava così:

« Il Senato invita il Governo a presentare entro l'anno 1907 un disegno di legge che determini le norme e i giusti criteri da osservarsi per l'adeguata distribuzione dei lavori catastali nelle 28 provincie non comprese nella riduzione del 30 % » ecc.

È passato il 1907, è passato il 1908, e questa legge che avevamo invocata, e che ci era stata promessa, non è ancora presentata. Io volevo pregare l'onor. ministro delle finanze di dichiarare se ha o meno intenzione di presentare in seguito questo progetto di legge in conformità a quell'ordine del giorno votato dal Senato.

Altro precedente che m'interessava rammentare al ministro delle finanze è questo. Nell'ottobre del 1907 ebbi l'onore di presentare nelle mani dell'onor. Presidente del Consiglio una petizione di 43 Comizi agrari e Società degli olivicoltori, petizione che era volta a sollecitare i lavori catastali. Non ne ho saputo più nulla, non so quale accoglienza il ministro delle finanze abbia fatto ai voti e alle proposte di tutti quei Comizi agrari.

Quella petizione si riassumeva in quattro punti principali, che sono i seguenti:

« Che in ossequio all'art. 47 della legge le operazioni siano incominciate o riprese in tutti i compartimenti del Regno, e siano concentrate non per regioni, ma per compartimenti in una provincia di ciascun compartimento.

« Che le operazioni riguardanti la misurazione e gli estimi abbiano la precedenza sulle altre.

« Che gli estimi si facciano per particelle di proprietà e con tariffe per masse di colture.

« Che nei compartimenti che posseggono le mappe se ne incomincino gli aggiornamenti: in quelle che non le posseggono, nella misurazione si traccino le mappe per proprietà, *allo stato di fatto*, per ultimarle in seguito con

triangolazioni trigonometriche parziali o generali ».

Anche su questa manifestazione delle rappresentanze agrarie io desideravo sapere qual conto il ministro fa di queste proposte.

Un'altra cosa ancora mi interessava rilevare ed è questa: la legge nell'articolo 2 ordina che assolutamente le mappe esistenti e servibili debbano essere conservate, non solo, ma adoperate per il nuovo catasto. Ed io rammento di aver letto nella relazione che accompagnava il disegno di legge del 13 luglio 1906 come 8 milioni di ettare erano già forniti di mappe servibili e che utilizzando queste mappe si avrebbe il risultato di risparmiare quarantotto milioni.

La questione è complessa, oltre ad essere morale ed economica, diventa anche finanziaria. Cosa avviene? Avviene che le provincie che non hanno ancora domandato l'acceleramento, ma che lo domandano, chiedono le mappe nuove anche se le vecchie sono buone. Ora a me sembra che sarebbe necessario stabilire con un giudizio *a priori*, quali mappe sono servibili e quali no, e quando le mappe fossero dichiarate servibili per una provincia, se anche questa domanda l'acceleramento, non possa pretendere che si facciano mappe nuove, con grande perdita di tempo e di danaro.

L'ammettere alcune provincie all'acceleramento in base all'art. 47 fu un elemento di perturbazione della legge del 1886, perchè si andò a stabilire un privilegio a favore delle provincie più ricche, a danno delle provincie meno ricche, e sarebbe poi eccessivo che oltre a questo privilegio si aggiungesse l'imposizione di volere nuove mappe quando queste già ci sono.

Tutte le volte che si è domandata la riforma del regolamento per la legge del 1886 si è risposto: — il sistema delle operazioni catastali, i metodi di esecuzione, sono stati sbagliati, ma si è incominciato così, e bisogna continuare così. — Ora io dico questa è una teoria di fatalismo amministrativo, è una teoria quasi di forza irresistibile applicata all'Amministrazione. Ad un terzo della strada, se la strada che si fa non è indovinata, si cambia. Io volevo raccomandare ciò all'onor. ministro delle finanze ed invece lo raccomando a chi, non è certamente meno competente, all'onor. Presidente

del Consiglio, e dico: vediamo di rompere questo ghiacciaio di fatalismo e di scetticismo che ha a metà sepolta la legge del 1886.

Io avrei molte altre cose da dire, ma non voglio tediare il Senato, e concludo col dire all'onor. ministro delle finanze, che veda di far eseguire il nuovo catasto in un una sola provincia in via di esperimento per particelle di proprietà e masse di coltura, e se i risultati saranno corrispondenti a verità ed a giustizia, come io ritengo, cerchi di adottare questo nuovo sistema.

BENEVENTANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BENEVENTANO. L'argomento, che è stato posto innanzi dal collega Manassei è della più alta importanza e non a torto ebbe a dire il ministro, che non è possibile, quando già si è iniziato un catasto con un sistema, si possa modificarlo ed accettare come esatto il catasto che già si trovava fatto in alcune provincie.

La questione fu impegnata fino da quando si parlò della perequazione, parola impropria, perchè si tratta di eseguire una vera e propria catastazione per definire i redditi delle proprietà e venire poscia, come conseguenza, alla perequazione dell'imposta, cioè del contributo per quotità, non già per contingente compartimentale come prima. Fermato questo concetto, si discusse quale sistema si sarebbe dovuto tenere, se il sistema francese oppure il sistema belga, dell'Olanda e di altri Stati, che si erano occupati profondamente della grave questione, perchè una perequazione ben fatta risolve un problema della più alta importanza non solo sotto il rapporto del valore capitale della proprietà. Una catastazione ben fatta deve servire come elemento di credito.

Anzi, studiata la cosa ancora meglio, potrà servire precisamente, come base di accreditamento anche per tutto ciò che possa occorrere, occasionalmente, ai bisogni della proprietà medesima. Prevalse il concetto del catasto contemporaneo, perchè si era osservato in Francia, come la catastazione cominciata in un compartimento erasi compiuta negli altri dopo quarant'anni. Laonde una grandissima differenza di estimo. Si vide, che l'accertamento dell'ultimo anno corrispondeva quasi a tre volte di quello del primo anno in cui s'incominciò la catastazione e allora si disse: preferiamo piuttosto il

sistema del Belgio, vale a dire il catasto contemporaneo. Questo fu il concetto. Fu per questo necessario adottare: unità di indirizzo per quanto riguarda le grandi linee generali, assoluto decentramento per quanto riguarda le tariffe, le qualifiche, e le classifiche. Ma relativamente al sistema di rilevamento particolare, non poteva, che tenersi unico metodo. Per conseguenza tutti quei comuni e tutte quelle provincie le quali avevano già un catasto particolare dovevano aggiornarlo, rivederlo e metterlo alla pari con l'unico concetto regolatore del sistema. È questa la ragione per cui, onorevole Manassei, non è possibile che, dopo aver percorso già 22 anni con un indirizzo, si possa mutarlo, perchè si dovrebbe venire immediatamente, *fundibus* a cominciare da capo, mutando tutto il sistema della perequazione la qual cosa non è possibile.

Il metodo attuale è unico; il rilevamento delle particelle serve per rilevarle nelle condizioni nelle quali attualmente si trovano; non si tiene calcolo di tutti i miglioramenti fatti posteriormente al 1886, perchè il concetto era di vedere fotografata, direi quasi, la posizione topografica dell'Italia tale e quale si trovava, quando si iniziava la perequazione. Si sperava, si credeva, oggi possiamo dire si sognava, che nel breve periodo di due anni fosse stato possibile di avere completo il catasto in tutte le parti d'Italia, mentre l'esperienza ci dimostra che dopo 22 anni abbiamo fatto poco.

Ciò però non significa, che non dobbiamo andare avanti, anzi in molte provincie ci sono già delle squadre, che stanno cominciando ed in alcune compiendo il rilevamento. L'esattezza è in ragione inversa della sollecitudine e quando si tratta di venire ad una catastazione, è necessario procedere con la giù grande precisione, affinchè non ci siano sperequazioni grandissime che negli effetti sono nocive, perchè portano al punto opposto da quello da cui si vuole partire e a cui si deve arrivare. Questa la ragione per la quale credo, che il ministro delle finanze non possa acconsentire a una modificazione qualsiasi al sistema che già è stabilito come base fondamentale della perequazione, quel sistema che deve poi farci venire alla reale e vera perequazione nel senso che ciascuno paghi in proporzione di quello che ricava di rendita. Ecco il concetto che secondo me dovrebbe an-

dare fino al termine della perequazione. Però è desiderabile, questo è certo, che codesta perequazione si acceleri, ma coi mezzi di cui si dispone.

Dopo ciò entro un momento a parlare nel merito del progetto del bilancio del Ministero delle finanze. Ho visto impegnata una grande questione relativamente al trattamento da darsi al personale che lavora. Ho dovuto con attenzione leggere le conclusioni della Commissione di finanze, e veramente è così. Non si può negare che gli ingegneri non abbiano un trattamento adeguato. Sarebbe necessario, come dice benissimo il relatore, che questi ingegneri avessero un trattamento conforme a quello che si dà ai professionisti che vengono adibiti nelle industrie private.

Sotto questo rapporto non ho da fare altre osservazioni; anzi divido pienamente le idee del relatore, perchè un lavoro perfetto deve essere retribuito in conformità del valore intrinseco del lavoro stesso. Non è necessario di avere una quantità maggiore di persone, quando per la capacità e l'attitudine del personale, può in un tempo più breve ottenersi lo stesso lavoro ed in condizioni migliori. Si tratta nella catastazione di operazioni delicate che non devono essere fatte in fretta; sono operazioni che esigono una grande precisione ed una tolleranza minima nella redazione dei progetti.

Trovo altresì giuste le altre osservazioni che criticano il sistema invalso di aumentare gli organici: questa è una macchia che va dilatandosi continuamente in tutte le Amministrazioni e non solo nel Ministero delle finanze.

Anche nel Ministero dell'istruzione pubblica abbiamo trovato accresciuto il personale. Più tardi, votando il bilancio del Ministero dei lavori pubblici troveremo anche lo stesso metodo.

Che cosa può farsi per porre un margine a questo invadente e progressivo aumento di organici?

Il relatore della Commissione di finanze propone il miglioramento degli stipendi e nel medesimo tempo la restrizione del personale. Non è male d'aggiungere, che fa mestieri di trovar modo di eliminare la molteplicità degli ingranni, perchè, a poco a poco, sminuzzando le diverse parti di un'Amministrazione, si viene a creare una tale quantità di Amministrazioni

sussidiarie per quanto si finisce col perdere la visione del numero degli impiegati.

Si potrebbe dire che costoro vengono ad assorbire nel loro complesso la maggior parte dell'attività che si ricava in ogni Amministrazione. Questo è un sistema già invalso, a cominciare dalle Amministrazioni comunali e dalle provinciali. Le conseguenze dannose sono da considerarsi non solo in rapporto dell'aumento del personale ma, soprattutto, in relazione a quello dei sessenni ed a quello che ancora impressiona di più in relazione al debito vitalizio che cresce in un modo stragrande, e che si farà bene a tener d'occhio, perchè le Amministrazioni possano sopportarne il peso fino a un certo punto e poi basta.

E poichè siamo nella discussione generale io mi permetto di fare ancora una osservazione.

Il ministro delle finanze accenna ad un aumento rilevante del lotto. Io veramente ne prendo atto, e non mi felicito di questo aumento, perchè è una delle piaghe, le quali veramente, se da una parte fanno piacere al ministro, dall'altra credo che non possano far piacere alla società e nemmeno alla maggior parte di noi.

Trovo preventivato un aumento di 700,000 lire per la fabbricazione del chinino.

Secondo il concetto della legge, la quale è venuta in seguito ad una geniale scoperta di uno dei nostri colleghi, il prof. Grassi, per il Ministero delle finanze il chinino rappresenta una partita di giro, direi quasi, perchè qualunque somma ricavata dallo stesso è destinata integralmente per combattere la malaria, per prevenirla e curarla. Questo concetto eminentemente umanitario trova la sua ragione nel servizio pubblico che è assolutamente nuovo, e diventò già un interesse dello Stato, mentre prima era riservato esclusivamente all'azione dei privati. Quanto sia da lodare questo nuovo istituto è inutile che io dica. Però, il modo con cui si esplica l'attuazione pratica di questa azione dello Stato, è precisamente il punto sul quale io desidero che sia rivolta l'attenzione del Governo, non solo, ma anche del Senato.

Si credette che il miglior modo di conseguire lo scopo, di combattere cioè la malaria da una parte e curarla dall'altra, fosse stato quello di affidare il servizio specialmente ai medici provinciali e ai medici condotti. La pra-

tica ci ha fatto vedere che è ben piccola l'azione di questi agenti, perchè, ordinariamente, la malaria si sviluppa in grandissime plaghe, quasi sempre deserte. Là ove è aria malsana, naturalmente, non ci può essere quell'agglomeramento di popolazione che s'incontra dove il clima è più sano. Per conseguenza non è possibile che in quelle località dove la malaria, che si verifica specialmente nell'estate, quando il sole è cocente, possano accedere diurnamente i medici. Quelle vaste zone, che si possono proprio paragonare a plaghe della zona torrida, sono spesso distanti dagli abitati, sicchè non si può sperare, che i medici vadano sui luoghi per praticare la cura preventiva che ha un'efficacia maggiore del sistema curativo. Principalmente, interessa di prevenire e sussidiariamente di curare la malaria. Una parte dell'incarico fu data, per regolamento, alle Congregazioni di carità, e questo fu bene, perchè la Congregazione di carità può esercitare la sua influenza a tutto ciò che le cade sotto mano; ma il miglior carico dovrebbe darsi a coloro che traggono utile dalle località dove si lavora. La legge stabilisce in certo modo che coloro i quali coltivano, siano proprietari, siano fittavoli o mezzadri, le zone malariche, possono chiedere direttamente la fornitura di tutto il chinino di cui hanno bisogno. E questo sta bene, e non solamente lo fanno, ma, dirò, che sono costretti a farlo per due ragioni: una, umanitaria, perchè non è a supporre che si possa restare del tutto insensibili a vedere colpiti dal malanno quelli che stanno vicini all'azienda, e che vi lavorano per loro conto e che non possono restarvi senza un soccorso; l'altra ragione ha anche la sua base nel calcolo, perchè coloro i quali lavorano, se non hanno aiuti a star bene, non possono certamente lavorare convenientemente, e quindi vi è bisogno di provvederli del chinino.

Ma vi è ancora di più. Adesso quel risveglio che è effetto del progresso che esiste nelle masse, ha infuso nell'animo di quei lavoratori la coscienza del diritto a venir aiutati nel combattere la malaria; e sono essi i primi che a ragione lo richiedono. Che cosa fanno praticamente i proprietari? Si rivolgono ai sindaci per avere quella quantità di chinino di cui hanno bisogno, e la maggior parte dei sindaci risponde che non ha quel che ci vuole. Di conseguenza questi ultimi invertono la destinazione

del tributo facendone obbietto dell'attività del comunale bilancio. La legge viene manomessa ed il chinino diviene oggetto di semplice tassazione. Sicchè i proprietari sono obbligati da una parte a soccorrere, come è giusto, tutti coloro che lavorano, e dall'altra a pagare la tassa di cui i sindaci in gran parte creano un'attività nei loro bilanci. Lo Stato d'altra parte sussidia, ma questi sussidi pur dati in larga scala, perchè lo Stato non profitta nulla nell'amministrazione del chinino; non riescono concretamente al fine sociale, cui sono destinati. Una piccola parte va data a tutti coloro che hanno dato l'opera per combattere la malaria, parlo dei medici provinciali e comunali; ma la maggior parte di questi soccorsi vanno pur dati ai comuni, i quali piuttosto che servirsene per l'obbietto, se ne servono per accrescere l'attività nei loro bilanci.

Di qui la necessità di trovar modo, ed è questo che raccomando specialmente all'onor. ministro dell'interno, di rendere molto più semplice questo meccanismo e di far sì, che questo benefico istituto vada realmente a raggiungere la sua vera finalità, obbligando, direi quasi, coloro che si trovano in quelle determinate zone malariche a dare il chinino che è necessario sia per prevenire sia per curare, e lasciare soltanto agli agenti del comune e della provincia la facoltà di sorvegliare quando e come possono.

Bisogna trovare altro mezzo per far pervenire direttamente a gestori delle aziende il chinino, ed alla finanza i denari che si pagano. Di modo che invece di pagare denari agli esattori, si versino piuttosto vaglia postali diretti all'Amministrazione centrale del chinino per averne la quantità determinata. Così si sarà sicuri che sui luoghi di malaria arriva quella quantità di chinino che ci vuole per distribuirlo a coloro che ne hanno bisogno.

Queste sono le osservazioni preliminari che ho creduto di fare occasionalmente nell'esame del bilancio del Ministero delle finanze.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Ripresa della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-1910 » (N. 83).

PRESIDENTE. Torniamo alla discussione del bilancio delle finanze.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Poichè ho assistito alla discussione, come supplente del mio collega delle finanze, mi consenta il Senato che risponda io alle obiezioni fatte. E comincio dall'onor. Manassei.

Egli si è occupato di uno degli argomenti più gravi, quello cioè della catastazione del Regno; ed ha osservato che, dopo 22 anni, noi non abbiamo ancora condotto a termine questa operazione, anzi siamo ancora a grande distanza dal suo compimento. Quando si votò la legge del 1886, realmente vi furono delle illusioni circa la durata di questa operazione; illusioni però che non esistevano in coloro che avevano studiato l'argomento, ed avevano anche osservato in qual modo era proceduto un simile lavoro in paesi vicini ed in condizioni presso a poco identiche alle nostre. Voglio accennare alla Francia, dove dette operazioni durarono un mezzo secolo; e non è da meravigliare, quanto si tenga conto del gran numero delle operazioni stesse, che si devono eseguire prima che si giunga alla formazione definitiva del catasto particolare, con l'estimo, agli effetti dell'applicazione dell'imposta. Noi in Italia avevamo delle condizioni disparatissime tra una parte e l'altra del Regno; in molte regioni d'Italia, come in tutte le province meridionali, nel Piemonte ed in qualche altro centro minore, non esisteva alcuna mappa, e quindi l'utilizzazione delle mappe, a cui ha accennato il senatore Manassei, era ivi assolutamente impossibile. Le altre parti d'Italia, che avevano delle mappe, le avevano però in condizioni assolutamente inservibili: accenno alla Sardegna.

Nella Sardegna si era fatto un catasto a grandi mappe, come quello che vorrebbe il senatore Manassei; vale a dire che non si erano rilevate le particelle di proprietà, ma solo delle grandi zone di terreno col sistema geometrico,

e poi si erano suddivise ad occhio le proprietà comprese in ciascuno di questi circoli.

Questo catasto non serviva in modo assoluto per l'applicazione della legge del 1886.

In Piemonte, anzi in una parte del Piemonte, in 500 e più comuni, v'erano le mappe Rabino, denominazione che viene dal nome di colui che dirigeva le operazioni. Erano mappe, fatte esat-tissimamente, ma completamente abbandonate da gran numero d'anni; perchè le operazioni erano state sospese, e non si era curato in alcun modo di aggiornare queste mappe, cioè di segnare i cambiamenti di coltura, i cambiamenti di proprietà, e le divisioni e le fusioni delle proprietà stesse. Infatti queste mappe non servivano se non per quello che riguarda la triangolazione e le grandi linee del rilevamento geometrico.

Adunque in Italia si dovette cominciare da capo, quasi dappertutto, al rilevamento e alla fissazione dei punti trigonometrici; poi al rilevamento geometrico, indi a tutte le operazioni di estimo, che sono lunghissime.

Se fosse stato possibile avere immediatamente il personale di ingegneri e di geometri, che occorreva per cominciare le operazioni in tutta l'Italia, allora si sarebbe potuto raggiungere il fine di completare le operazioni nei termini che erano stati previsti, quando si votò la legge del 1886, o per lo meno in un termine che non si allontanasse di troppo dalle previsioni d'allora.

Ma in Italia mancava in modo assoluto questo personale catastale.

Di catasti geometrici, e quindi di regioni nelle quali vi fossero persone capaci ad eseguire un rilevamento, non v'era che la Lombardia, il Veneto, la Toscana, e, in parte molto imperfetta, lo Stato Pontificio. Nel resto d'Italia mancava il personale adatto, e quindi si è dovuto ricorrere a quel mezzo che il senatore Manassei ha criticato molto, di consentire cioè che le provincie, le quali erano disposte ad anticipare le spese, potessero domandare l'acceleramento delle operazioni. Questo non fu un privilegio, come disse il senatore Manassei, perchè tutte le provincie del Regno avevano il diritto di chiedere detto acceleramento, purchè adempissero alle condizioni che erano stabilite dalla legge.

Ma il permettere l'opzione per l'acceleramento

era anche un mezzo di fare giustizia colà dove v'era più urgenza di compiere il lavoro. Quelle provincie, che avevano un disordine maggiore in materia di catasti, e di distribuzione dell'imposta fondiaria, si sobbarcavano al sacrificio di anticipare la metà delle spese, appunto perchè ne avevano maggiore urgenza; quindi detta disposizione di legge in fondo fu un mezzo per ottenere questo risultato, e cioè che il nuovo catasto si ottenesse prima colà dove v'era più urgenza di farlo.

L'onor. senatore Manassei critica il sistema che si è eseguito nel rilevamento dei terreni, dicendo che si sono sminuzzate troppo le particelle di proprietà, mentre sarebbe stato necessario, a suo modo di vedere, fare i rilevamenti per estensioni maggiori di coltura.

MANASSEI. Non ho asserito questo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*.... Ella ha osservato che si era andato troppo oltre nella suddivisione delle particelle di coltura; ma se ella non fa questa critica, ella approva intieramente ciò che si è fatto finora. Il suo discorso invece tendeva a dimostrare che si era adottato un sistema per il quale si era andato molto più per le lunghe, e cioè si era speso di più, impiegando un tempo grandemente maggiore.

Ora io devo osservare che il fare il rilevamento per particelle, e per specie di coltura, è una necessità, se si vuole che questo catasto venga conservato, perchè quando viene venduta una particella di proprietà, se ne deve fare il trasferimento in nome del compratore. Se noi avessimo i rilevamenti a zone maggiori, quando viene venduta una sola di queste particelle, si dovrebbe addivenire ad una divisione, ad una nuova contestazione, e la conservazione del catasto diventerebbe molto più difficile.

Il senatore Manassei ha chiesto di sapere quali siano i propositi del Governo per l'avvenire.

A questo proposito io sono perfettamente di accordo con ciò che disse, in principio del suo discorso, il senatore Beneventano. Non sarebbe possibile cambiare il sistema a mezza strada, perchè lo scopo della legge è di ottenere una perequazione fra le varie parti del Regno.

Ora, se dopo aver fatto il catasto con un sistema in molte provincie del Regno, per le altre si adottasse un sistema diverso, eviden-

temente il fine della perequazione non si potrebbe più raggiungere.

Aggiunga poi il senatore Manassei che il catasto non mira solamente allo scopo di ottenere che sia distribuita equamente l'imposta fondiaria, ma ha anche degli effetti civili; per esempio il credito fondiario è impossibile là dove non vi sia il catasto regolare, o se non impossibile, è certamente molto difficile, perchè manca il documento che segni i vari passaggi di proprietà, che abbia potuto subire il fondo, così che diventa difficilissimo l'accertare se colui, che in un dato momento offre in garanzia di un determinato prestito un fondo, ne sia il legittimo proprietario.

Manca poi un criterio di estimo, che si rileva appunto dal catasto. Nella Lombardia, ad esempio, quando si fa un'operazione di credito fondiario, siccome colà il catasto fu fatto con molta esattezza, si ha dallo stesso estimo catastale un criterio molto approssimativo del valore fondiario, cosicchè l'Istituto fondiario ha una quasi sicurezza di non andare incontro a dei gravi rischi.

Senza entrare in troppi minuti particolari, io posso riassumere l'intendimento del Governo, in questo, e cioè che le operazioni del catasto, le quali hanno già costato 120 milioni, e che sono compiute in molte provincie del Regno, debbano esser compiute in tutte le altre.

Aggiungo che questo desiderio le provincie, che ancora non hanno il catasto, hanno anche continuamente manifestato, appunto perchè esse si rendono conto dei grandissimi benefici che ne derivano, non soltanto per aver la certezza di non pagare in complesso per tutta la provincia più del giusto in materia d'imposta fondiaria, ma anche per la sicurezza che la sovrimposta provinciale, sia ripartita equamente fra i vari comuni, e per la sicurezza infine che le imposte, le sovraimposte provinciali e comunali siano ripartite equamente fra i vari contribuenti di uno stesso comune.

Ecco perchè le provincie, che non hanno ancora il catasto, si sono rese conto, ripeto, dei grandissimi benefici che esso arreca alla proprietà fondiaria.

Il Governo ritiene che dette operazioni catastali debbano essere assolutamente condotte a termine. Il Governo certamente studia, ed ha già in alcune parti attuato, una maggiore sem-

plificazione di queste operazioni, specialmente per la parte amministrativa, ma a condizione che le semplificazioni stesse non alterino per nulla l'esattezza del rilevamento e dell'estimo dei terreni. All'infuori di questo, se si volesse mutare sistema, ed accertare l'imposta su basi diverse da quelle che servirono per l'accertamento dell'imposta stessa nelle provincie nelle quali il catasto fu già compito, si finirebbe per commettere una vera ingiustizia tributaria.

Il senatore Beneventano ha deplorato l'aumento del giuoco del lotto. Se io fossi proprio sicuro che questo aumento dipendesse del tutto da un aumento del vizio del giuoco, sarei d'accordo con l'onorevole Beneventano nel deplorarlo. Io invece ritengo che esso trovi la sua spiegazione nella più severa repressione delle abituali frodi. Finora in alcune città del Regno il così detto giuoco piccolo, che in altre parole è lotto clandestino, faceva una forte concorrenza al lotto dello Stato.

Io sono quindi sicuro che quando l'onorevole Beneventano si sarà persuaso, che il giuoco del lotto ha prodotto un maggior utile alle finanze dello Stato, senza che per questo sia aumentato il vizio del giuoco, non potrà non esserne lieto.

Il senatore Beneventano ha osservato poi, riguardo al servizio del chinino, che si aumenta la spesa di lire 700,000. Credo che di questo aumento egli non possa che esser lieto, perchè esso indica una più intensa lotta contro la malaria, che è una delle piaghe più gravi che affliggono alcune parti del nostro paese. Il senatore Beneventano parte dal concetto che la malaria si sviluppi specialmente nei luoghi deserti. Invece pur troppo [abbiamo delle intere città, e dei comuni anche importanti, che sono gravemente colpiti da questo terribile morbo. Del resto la lotta, per combatterlo, dopo che si intraprese la cura col chinino di Stato, ha prodotto effetti tali, che lo stesso senatore Beneventano ne ha dovuto riconoscere l'importanza. La malaria ora è in costante diminuzione, e tanto l'Amministrazione dell'interno, quanto quella delle finanze aiutano in tutti i modi l'opera di risanamento che col detto metodo di cura si va man mano facendo. Quanto alle frodi che il senatore Beneventano accennò siano commesse in qualche comune, nel senso che questo, ricevendo il chinino ed i sussidi per la cura della malaria, lo inverte invece a

beneficio del suo bilancio, assicuro il senatore Beneventano che, se qualche fatto di questo genere venisse a mia notizia, non mancherei di reprimerlo energicamente, perchè sarebbe una delle peggiori forme di frode che un'Amministrazione comunale potesse commettere.

Quanto al sistema della somministrazione del chinino, debbo ricordare che la legge impone ai proprietari dei terreni malarici di dare il chinino a tutti i lavoratori, e l'Amministrazione dell'interno da parte sua si adopera nel modo più efficace per ottenere che l'obbligo dei proprietari sia esattamente adempiuto, perchè io credo che la lotta contro la malaria sia una delle cose che fanno più onore all'Amministrazione italiana! (*Approvazioni generali*).

MANASSEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSEI. Ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio delle risposte che si è compiaciuto darmi, ma credo necessario riprendere la parola per dare maggiori spiegazioni del mio concetto, poichè forse non mi sono prima bene spiegato.

Infatti io non ho mai nè vagheggiato nè richiesto che si proseguisse il catasto a grandi zone o a grandi estensioni. No: ho detto quello che anche altri prima di me hanno detto, che cioè il catasto si potrebbe proseguire per unità di proprietà ossia per particelle di proprietà, invece che per particelle di coltura, e che si potrebbe proseguire con tariffe per masse di coltura, cioè con tariffe che abbracciano estensioni, superficie di comuni contigui e di terreno di natura omogenea. Questo ho detto e forse non sarò stato abbastanza chiaro.

Non è la prima volta che si è fatta l'obiezione apparentemente seria e di molto valore come quella fatta, dal senatore Beneventano: abbiamo cominciato così e bisogna che seguiamo così; altrimenti non vi sarebbe parità di trattamento tra i vari contribuenti e tra i vari proprietari.

Ora mi interessa far rilevare che questo trattamento diverso attualmente non vi è, perchè quando gli operatori o i periti sono capaci ed onesti, tanto vi stimano bene un fondo nella sua totalità e tanto suddividendolo in tre, quattro, sei numeri, e facendo un lavoro di sminuzzamento che è una vera miniatura.

Insieme il lavoro di sminuzzamento, che va

fino alla particella di coltura, non è lavoro strettamente richiesto ai dati necessari per stabilire il valore complessivo di ogni proprietà. Questo mi interessa far rilevare al collega senatore Beneventano: anche procedendo in seguito per particelle di proprietà e per masse di coltura noi non alteriamo affatto i rapporti che passano tra contribuenti e contribuenti, nè alteriamo la valutazione dei terreni, che rimane sempre la stessa. Del resto che cosa viene di necessità da questo sminuzzamento? Un lavoro quadruplo, quintuplo o sestuplo! In Prussia si è fatto in cinque anni il catasto e si è avuta la spesa di una lira e trentasei per ettaro, mentre da noi, con tutte le economie, per le quali va data lode alla Direzione generale del catasto ed ai suoi impiegati, con tutta la diligenza da essi posta, il lavoro è venuto a costare da lire 8 a 12 all'ettaro.

Ma perchè questo? Perchè in Prussia la continenza di una particella di coltura è in media di due ettari e 10. In Italia una particella va in media a 0.80, e si vede da ciò quale sia il numero strabocchevole di stime e di tipi che occorre fare e che dovrebbe essere abbandonato.

L'onor. Presidente del Consiglio non mi ha risposto delle intenzioni che potrebbe avere il ministro delle finanze di proporre la legge alla quale allude l'ordine del giorno votato dal Senato il 13 luglio 1906.

Ma, se non vuole rispondere su questo, io non insisto. Solamente avrei gradito che mi dicesse di accogliere l'ultima mia raccomandazione, che è pur modesta, e cioè quella di vedere se è possibile di fare eseguire il catasto nuovo in una provincia col sistema di adottare le particelle di proprietà, e le masse di coltura.

Dopo questo esperimento che non può costar molto, facendo un lavoro che in ogni caso si potrà poi completare facilmente riducendolo a particelle di coltura, se si vuole una rigorosa uniformità, se l'esperimento potesse riuscire e desse risultati corrispondenti all'altro sistema delle particelle di coltura, io credo che si potrebbe proseguire senza tema nè di trascurare gli interessi privati nè i pubblici, anzi molto giovando agli interessi pubblici.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi consenta il Senato ancora una parola di risposta al senatore Manassei. Egli mi ha osservato che non domandava si facesse il catasto per grandi zone, ma per unità di proprietà, anzichè per particelle di coltura. Ora la questione si pone in questi termini: Noi abbiamo un fondo in cui vi è una parte di prato, una parte di campo, una parte di vigna, una parte di bosco, ed il senatore Manassei vorrebbe che si stimasse in blocco la rendita di tutte queste varie colture. Evidentemente siccome la stima si deve fare in base a tariffe determinate, che servono per tutti i comuni della provincia; per avere la possibilità di perequare, chi va sul fondo deve dire: al bosco applico la tariffa *a*; al campo la tariffa *b* ecc., ma se non ha misurato quanto bosco, quanto campo, quanta vigna, quanto prato vi è, evidentemente non ha fatto i parziali, e non si potranno trarne fuori i totali. La stima del fondo, in altri termini, non può essere che la somma delle stime dei vari appezzamenti che lo costituiscono. Quindi io credo che pretendere che l'estimatore vada sul posto e faccia ad occhio una stima generale del fondo, sarebbe alterare sostanzialmente il fondamento d'un catasto geometrico.

LUCCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCA. Io non oserei rompere oggi il silenzio che mi ero proposto come un dovere, se non mi paresse opportuno sostenere in Senato una mia vecchia tesi, profittando dell'avventurata eventualità che il Presidente del Consiglio ha testè dichiarato di essere ben lieto di trovarsi a quel posto come supplente del ministro delle finanze. Mi permetta pertanto il Senato di richiamare l'attenzione del Presidente del Consiglio, a proposito della discussione del bilancio delle finanze, su di una questione che interessa ugualmente il ministro delle finanze e quello del tesoro.

E poichè ho accennato a questa eventualità, ne ricorderò un'altra. Un quarto di secolo fa, mi pare, in una Commissione per lo studio della riforma della legge comunale, io ebbi l'onore di trovarmi con gli onorevoli Giolitti e Lacava, e fino d'allora, non soltanto noi tre, ma quanti facevano parte di quella Commissione hanno riconosciuto l'opportunità e la necessità, per

migliorare utilmente la legge comunale, di incominciare con la divisione dei comuni in classi. Una legge comunale, come la nostra, la quale considera, sotto l'aspetto tributario, il comune di Napoli, il più popoloso d'Italia, alla stessa stregua dell'infimo comune, e che attribuisce all'uno e all'altro gli stessi cespiti di entrata, è una legge che, di per sè, dimostra di non corrispondere ai bisogni reali della popolazione. Fino d'allora si era accennato come questione indispensabile, quasi pregiudiziale di una riforma della legge comunale, quella di cominciare con lo studio della divisione dei comuni.

E sarebbe opportuno che si risolvesse anche la questione dei tributi comunali. So che il ministro Lacava si è proposto il compito ponderoso di risolverla, ed io voglio anche credere che egli oggi, nella discussione del bilancio delle finanze, dia in proposito un affidamento al Senato.

Noi sappiamo quali sieno le condizioni dei comuni e principalmente dei piccoli. Quest'Aula, dove fortunatamente l'onda della passione politica non viene a sconvolgere, come altrove, l'ambiente, anche trattandosi di questioni amministrative, a me pare la vera sede per discutere serenamente tali questioni; e non è una cosa nuova che la migliore delle amministrazioni sia sempre la migliore delle politiche. Io vorrei che il ministro dell'interno e quello delle finanze potessero dare l'affidamento, che un giorno, e un giorno non remoto, quello, che è desiderio da tanti anni accarezzato, possa finalmente essere soddisfatto. Comprendo come sia ponderoso il problema, e non so se, invece di affrontarlo nella sua complessità, non sia meglio forse incominciare con piccole riforme, le quali appunto ne renderebbero meno difficile la soluzione.

Ripeto che il ministro delle finanze sta studiando la riforma dei tributi locali e so che è da venti anni, o venticinque, come io ricordava or ora, che questo desiderio si è manifestato nel Parlamento, ma ormai l'indugio oltre che pericoloso, potrebbe anche essere colpevole, perchè, andando più in là, molti piccoli comuni potrebbero non sapere più come amministrare. So inoltre che l'onor. ministro delle finanze ha diramato a tutti i comuni del Regno un formulario di note statistiche, le quali forse condurranno ad una conclusione che è nell'animo di

tutti. Prima di leggere le conclusioni che verranno da tutto quel cumulo di notizie, che saranno inviate al Centro, intorno alle condizioni dell'entrata e della spesa dei comuni, tutti possono fin d'ora dire che i comuni piccoli sono enormemente aggravati dai tributi fondiari, e i comuni grossi sono enormemente aggravati dal dazio consumo.

Quale sia il male lo sappiamo, e lo sappiamo da molto; che sia utile studiare non si discute, ma si desidera che si possa arrivar presto ad un periodo pratico, all'era dei fatti. Quindi pregherei l'onor. ministro delle finanze di sollecitare la conclusione di questi studi, per quanto, come diceva l'onor. Beneventano, la sollecitudine possa andare a detrimento della diligenza.

Oramai il problema è così conosciuto, che ogni giorno si sente alzare la voce contro questo stato di cose, al quale, non per volontà di uomini, ma per fatalità di cose, non si è potuto ancora riparare, e sarebbe proprio opera di Governo illuminato ripararvi.

Mi perdoni, onor. Presidente del Consiglio, se io aggiungo che questa è un'opera tanto più degna di lei, inquantochè ella può riassumere quasi tutte le attitudini di ogni Ministero, perchè appunto (e io lo diceva, or ora, all'onorevole De Martino), ella, nella sua carriera, ha potuto passare attraverso tutte le amministrazioni. Sicchè, quando parla, avviene che si capiscono, non solo le sue parole, ma anche il significato di quello che dice, appunto per la sua grande esperienza.

Se ella potesse dare a se stesso il vanto di essere riuscito finalmente a questa riforma che, ripeto, 25 anni fa reclamavamo insieme in una Commissione...

(Segni di diniego del Presidente del Consiglio).

LUCCA .. Vedo che ella fa dei segni di diniego, ma ella ricorda benissimo quello che diceva allora, che la divisione dei comuni in classi è un problema di difficile soluzione, perchè è arduo lo stabilire su quali basi possa attuarsi, o prendendo come elemento di classificazione la popolazione, ovvero le condizioni finanziarie, e via dicendo; ma questo è appunto il tema di studio, e lo studio deve condurre a risolvere la questione in un senso o nell'altro.

Comprendo la difficoltà enorme a cui andiamo

incontro, perchè si tratterebbe di cambiare completamente sistema. Abbiamo ora il sistema di dare, come Stato, delle compartecipazioni ai comuni, e poi ad un certo momento di toglierle; abbiamo il sistema d'incoraggiarli a fare delle spese, non sempre pensando che le spese devono essere coperte da entrate che mancano.

Ora io, in una discussione incidentale come quella che ho provocato, non mi permetto nemmeno di sfiorare l'arduo problema, ma spero ed auguro che il Presidente del Consiglio possa in un tempo non remoto presentare un disegno di riforma della legge comunale, basato sulla riforma dei tributi locali, al Senato, ove sono tante menti elette, che possono portare il contributo efficace della loro energia nella soluzione della difficile questione.

E poichè ho la parola, se me lo consente il Senato, soggiungerò che, dal momento che si studia il grande problema, sarebbe pure opportuno vedere se non fosse possibile trovare con degli espedienti il modo, non di risolverlo in tutta la sua complessità, volendo il bene assoluto, ma di risolverlo intanto in parte, cercando il meno male possibile.

Mi permetta il ministro delle finanze di fargli una preghiera; preghiera che viene tanto più opportuna, in quanto è presente altresì l'onorevole Carcano, che, mi pare, come ministro del tesoro, sia proprio il proponente della tassa di esercizio e rivendita, in merito alla quale vorrei fare la mia osservazione.

In questo mio rilievo non c'è solo la parte negativa del critico, ma ci può essere anche (e mi perdoni il Senato se ricordo d'essere stato per molti anni amministratore di comuni, e di avere perciò qualche conoscenza del loro funzionamento amministrativo) l'osservazione pratica di chi crede di dare un buon suggerimento.

La tabella della tassa d'esercizio e rivendita, che è annessa alla legge, se ben ricordo la data, del 28 gennaio 1902, stabilisce, non so in base a qual criterio, ma uno certo ve ne deve essere, otto categorie, secondo le quali i comuni possono applicare la tassa d'esercizio e rivendita.

Questa tassa è di mille lire nella categoria massima, e scende fino a 50 nella minima; e viene applicata, non in base al reddito dell'esercizio, ma in base all'entità della popolazione del comune ove l'industria si esercisce.

Cosicchè, se in un comune (e mi pare di non sbagliare) si applica la tassa di mille lire ad una industria, qualunque ne sia il reddito, perchè esso ha una popolazione superiore a centomila abitanti; in un altro comune, dove pure tale industria si esercita, ma la popolazione è di 2005 abitanti, non si può applicare una tassa superiore alle 50 lire.

Cosicchè ne viene di conseguenza che la stessa industria esercita, per esempio, a Roma, può dare al comune un beneficio di mille lire; esercita invece alle porte di Roma, in un comune che non abbia una popolazione superiore a 2005 abitanti, non sarà tassata più di cinquanta lire.

Ho fatto in proposito delle ricerche, che mi dispiace di non poter oggi presentare al Senato, ma che certo non giungerebbero nuove al ministro delle finanze, e dalle quali risulta che se si modificasse la tabella delle tasse di esercizio e rivendita, per modo che la tassa fosse ragguagliata, ripeto, non all'entità della popolazione di un comune, ma al reddito dell'industria, per questo fatto solo, molti e molti comuni avrebbero dei cespiti di entrata considerevoli, e ciò senza fare nessuna ingiustizia, chè anzi la ingiustizia a mio avviso è nel sistema attuale.

Io dunque mi permetterei di proporre che si studi se non sia possibile di modificare questa tabella. Io, forse per insufficienza del mio cervello, non so affrontare le grosse questioni e mi fermò alle piccine; ma credo fermamente che, risolvendo intanto questa piccola questione, prima di arrivare alla risoluzione del grande problema del riordinamento degli enti locali, avremmo una grande quantità di comuni che sarebbero lieti dell'opera del Governo. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Lucca ha dimostrato di avere buona memoria, ricordando che ci eravamo trovati insieme a studiare la legge comunale e provinciale; però la memoria lo ha tradito in un punto, riguardo cioè alla opinione che ha attribuito a me, credendomi favorevole alla divisione dei comuni in classi.

Ora io devo andare un passo più indietro per

dimostrare che anche la mia memoria non è cattiva.

Il disegno di legge che fu discusso alla Camera dei deputati nel 1888 è quello in cui eravamo...

LUCCA. È un altro progetto di legge; quando eravamo in tre a studiarlo...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*... La divisione dei comuni in classi trovava la sua sede opportuna nella legge organica sui comuni e sulle provincie.

Quel disegno di legge, che fu portato in discussione nel 1888, era stato preparato, per incarico del ministro Crispi, dal mio collega Lacava, da me e da un altro nostro collega, ora defunto, il Della Rocca, e tutti e tre ci eravamo trovati d'accordo nell'escludere la divisione dei comuni in classi.

Venuto quel progetto davanti la Camera dei deputati, ne fummo noi due i relatori, ed anche come relatori sostenemmo la tesi della grandissima difficoltà di dividere i comuni in classi.

Questo io richiamo, unicamente per dimostrare che, almeno da ventun anno in qua, sono coerente, il che non credo che sia una cosa disprezzabile.

Io non dichiaro formalmente che la questione della divisione dei comuni in classi non sia discutibile, ma credo che sia una delle questioni più difficili a risolversi, in Italia soprattutto per l'immensa differenza di condizioni dei comuni da una parte all'altra d'Italia. In un paese che fosse in condizioni omogenee, il criterio più logico della divisione dei comuni in classi, sarebbe quello della popolazione maggiore o minore dei comuni. In Italia invece noi abbiamo delle regioni intere in cui la popolazione è agglomerata in centri numerosissimi, ma tutti composti di popolazione esclusivamente rurale. Vi sono, infatti, dei comuni di 50 mila abitanti, in cui 9 decimi, ed anche più, appartengono alla popolazione rurale.

Dunque lo scegliere, come criterio di distribuzione dei comuni in classi, la popolazione, non sarebbe logico. Per esempio, adottando quel criterio il comune di Andria sarebbe da iscriversi in una classe superiore a quella di Vercelli. Ora non credo che l'onorevole Lucca voglia ammettere che Vercelli debba essere classificato al disotto di molti comuni, che sono esclusivamente rurali.

LUCCA. Il sentimento di campanilismo non va fino a questo punto!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*... E lo stesso valga per detto per tutte le altre città insomma che abbiano istituzioni estremamente progredite.

Dunque il criterio della popolazione, per la divisione dei comuni in classi, in Italia non è applicabile. Quale altro criterio adottare? Quello forse dei comuni bene o male amministrati? Ma allora avremmo delle grandi città, che andrebbero classificate nell'ultima categoria (*commenti*), e questo non credo che sia praticamente attuabile.

Vogliamo tener per base i debiti, da cui possono essere gravati i comuni? Ma vi sono comuni che se hanno debiti ingenti, li hanno contratti per opere di una utilità indiscutibile. La cifra del debito non è affatto elemento sufficiente per giudicare in questa circostanza. Io credo che il fatto che la questione della classificazione dei comuni viene messa innanzi da che esiste il Regno d'Italia, e che da più di 50 anni se ne parla, senza che alcun ministro ne abbia trovata la soluzione, dimostra la difficoltà immensa di addivenire all'accennata classificazione.

Aggiungo poi che vi sono anche questioni di amor proprio comunale. Andare a dire a due comuni vicini: « tu sei di prima e tu di seconda classe », io credo che in qualche caso provocherebbe addirittura una guerra civile.

Si dice: fate questa classificazione. Ma a quali effetti? Supponiamo che questa classificazione si faccia allo scopo di far sì che i comuni maggiori non siano più soggetti ad una tutela, perchè in fondo il concetto di questa classificazione sarebbe quello di dare ai comuni più importanti una maggior libertà di movimento, ed ai comuni minori una tutela più rigida ed efficace. Ma crede proprio, l'onor. Lucca che tutti i grandi comuni d'Italia si troverebbero in buone condizioni dopo qualche anno, se venisse meno sulle loro amministrazioni la sorveglianza governativa? Io credo che la vigilanza governativa non riesca certo (e praticamente è dimostrato che non è riuscita) ad impedire tutti i guai; ma certamente ne ha impediti parecchi; ed il fatto stesso di sapere che questo controllo esiste, fa sì che certi provvedimenti non buoni non vengano neanche proposti. Ri-

conosco la necessità di una riforma tributaria dei comuni, ma anche qui (il senatore Lucca non se lo nasconderà) il problema è assai arduo, perchè molti intendono la riforma tributaria nel senso che le spese dei comuni le debba sopportare lo Stato. (*Commenti*).

Questo evidentemente non sarebbe possibile, perchè il bilancio dello Stato non consente di rinunciare a delle entrate considerevoli. Vi è un altro lato del problema: quello della divisione dei cespiti, intesa in modo che lo Stato abbia per sé esclusivamente alcuni cespiti di imposta, ed i comuni ne abbiano per loro esclusivamente degli altri. Ma anche qui difficoltà se ne incontrano, e non poche; perchè se lo Stato rinunciasse, ad esempio, al dazio consumo e riscuotesse un provento più forte sull'imposta sui terreni, sarebbe molto largo verso i grandi comuni, e ridurrebbe i piccoli comuni in condizione di non potere andare innanzi.

Se facesse il rovescio, se abbandonasse cioè gran parte dell'imposta sui terreni ed evocasse a sé il dazio sui consumi, i grandi comuni si troverebbero ridotti in condizioni disastrose, mentre i piccoli se ne troverebbero abbastanza avvantaggiati. Non è quindi un problema facile.

Io credo che il lato dal quale il problema si possa risolvere, sia quello accennato nell'ultima parte del suo discorso dall'onor. Lucca, e cioè di studiare meglio l'organizzazione delle tasse locali. Io non credo possibile togliere ai comuni la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati: è questo un elemento, senza il quale gran parte dei comuni non avrebbero modo di provvedere alle loro spese; come credo difficile, anzi impossibile, riservare allo Stato esclusivamente il dazio sui consumi.

Ma certamente un lavoro di riforma delle tasse comunali potrebbe dar modo ai comuni d'avere i mezzi necessari per far fronte ai loro impegni, e potrebbe nello stesso tempo costituire una maggior giustizia tributaria. Però anche in questa materia i problemi non sono così facili come si presentano apparentemente: e prendo a titolo d'esempio la proposta fatta dallo stesso onorevole Lucca. Egli dice: la tassa sulle rivendite ragguagliamola alla proporzione del reddito che dà la rivendita o l'esercizio. Ma allora è una duplicazione dell'im-

posta di ricchezza mobile, od una sua sovrattassa, e non so nemmeno se questo sarebbe perfettamente conforme all'indole della tassa d'esercizio, perchè in molti luoghi questa serve di freno all'eccessivo aumento di quegli esercizi, che giovano sì all'industria enologica, ma non giovano molto alla moralità popolare.

Quindi non è possibile, nè l'onor. Lucca l'ha domandato, improvvisare la soluzione di questi problemi, che sono fra i più ardui.

Il mio collega delle finanze, d'accordo con me, ha organizzato una statistica esatta di tutti i bilanci dei comuni, perchè solamente avendo sott'occhio il male in tutta la sua estensione, e in tutte le sue forme, è possibile studiare una cura che possa riuscire veramente efficace.

Questi dati li avremo fra brevissimi termini, e sulla loro base noi esamineremo le varie parti di questo problema, e procureremo di portare innanzi quei provvedimenti che sieno, dentro i limiti della possibilità. Perchè non dobbiamo nè disturbare la finanza dello Stato, nè produrre troppo rapidi cambiamenti nelle condizioni dei contribuenti rispetto alle diverse imposte.

In questa materia credo anche io, come il senatore Lucca, che sia bene procedere per gradi, e curare via via i diversi difetti, che nell'ordinamento delle finanze comunali si riscontrano, appunto in base a questi dati statistici che fra poco avremo a nostra disposizione.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Dopo quanto ha detto il Presidente del Consiglio, io non ho nulla da aggiungere, solo a conforto di quanto il Presidente del Consiglio testè ha esposto, mi permetto di fare rilevare al Senato che nella seduta della Camera del 29 giugno 1908 (in quella seduta memorabile nella quale parlò per l'ultima volta il compianto Giuseppe Biancheri), questi si occupò specialmente della condizione dei bilanci dei piccoli comuni, ed allora il Presidente del Consiglio accettò quest'ordine del giorno che rileggo al Senato.

« La Camera fa voti che appena sia compiuta la statistica in corso, dei tributi di tutti i comuni del Regno, venga presentato un disegno

« di legge nell'intento di portar rimedio alla « situazione dei piccoli comuni oppressi dalla « sovrimposta per effetto di spese obbligatorie ».

Il Presidente del Consiglio accettò quest'ordine del giorno che fu presentato in quella seduta, e venne così dato maggiore impulso a quelle statistiche che il ministro delle finanze da qualche tempo aveva già ordinate, statistiche necessarie poichè, come il Senato sa, da molti anni noi non abbiamo più statistiche complete delle imposte comunali e provinciali; onde noi non sappiamo attualmente quali siano le condizioni speciali, direi, singolari, dei contribuenti di ciascun comune.

Tutti sappiamo però la gravità, in cui si trovano le condizioni dei piccoli comuni, specialmente in rapporto al regime tributario. Ed è per questo che si è ordinato una statistica. Questa statistica, onor. Lucca (son sicuro che anch'ella l'approverà, quando sarà pubblicata), questa statistica si propone vari scopi, cioè prima di tutto di avere una specie di indice generale delle diverse tasse che ciascun comune ha, poichè noi abbiamo una grande varietà di tasse in ogni luogo e quel che è peggio abbiamo delle tasse sproporzionate; ci sono altezze vertiginose circa le quote della tassa di famiglia, e del dazio consumo ed anche di molte altre tasse comunali, come sarebbero quella di esercizio e rivendita, di cui l'onorevole Lucca ha testè parlato, e quella sul valore locativo. E dico altezze vertiginose a ragion veduta, poichè spesse volte io sono stato obbligato a dover sospendere l'esecuzione di alcuni deliberati comunali per tasse, e me ne appello qui al presidente della Sezione del Consiglio di Stato, il quale non di rado ha richiamato la mia attenzione sul modo veramente vessatorio, con cui alcuni comuni impongono queste tasse, specialmente pel valore locativo e di famiglia.

Ed è anche notevole la sproporzione di tassazione fra comune e comune; onde per giungere al risultato di avere una nozione completa delle condizioni del contribuente in ciascun comune, occorre altresì una accurata analisi delle entrate, specialmente tributarie, una analisi delle spese e un riassunto dei bilanci locali per voci generali, oltre ad altri elementi che conducano a determinare per ciascun comune e per ogni voce importante di entrata

tributaria il carico medio per abitante. Questa è una statistica la quale non si improvvisa, perchè naturalmente bisogna pensare a 8 mila comuni del Regno. Io sono a buon punto e spero, alla riapertura dei lavori parlamentari, di poter presentare questa statistica completa nelle sue varie parti, come fu da me annunciato. Allora sarà il caso di poter dire a noi stessi quali siano i mezzi necessari per poter risolvere questa questione. Altrimenti, permettetemi di dirlo, finora noi ci campiamo in aria. Ottenuti i dati, sarà il caso anche di ritornare sul concetto espresso dal senatore Lucca della divisione dei comuni ed affrontare la questione in tutta la sua estensione, se non per risolverla in generale, almeno per stabilire alcuni dati speciali di popolazione o di entrata, per cui un comune possa eventualmente, se sarà riconosciuto conveniente, essere classificato in modo diverso da un altro, agli effetti tributari, giacchè io sono il primo a riconoscere che la questione della divisione dei comuni è della massima importanza, per quanto assai difficile a risolversi, senza inconvenienti. Ma, come ha detto l'onorevole Presidente del Consiglio, ci siamo trovati dinanzi a gravi difficoltà.

Anch'io riconosco col senatore Lucca che, ad esempio, i comuni di Milano, di Napoli, di Torino, di Roma non possono confondersi col piccolo comunello di 100 o 200 abitanti.

Ad ogni modo, dette queste cose, le quali non fanno altro che rafforzare quanto ha esposto il Presidente del Consiglio, accettando quell'ordine del giorno, io prometto che appena queste statistiche saranno compiute e pubblicate, il Parlamento ne avrà comunicazione.

Soltanto allora, dopo le risultanze di queste statistiche, potremo risolvere la questione dei tributi locali; risolverla gradatamente s'intende, perchè non è possibile che si possa di un colpo sconvolgere tutto un sistema tributario, il quale ha anche strette attinenze colla finanza dello Stato. Aggiungerò anzi che una riforma potrebbe iniziarsi sulla tassa di famiglia che è fra i cespiti più importanti.

LUCCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA. Non intendo di entrare in polemica coll'onorevole Presidente del Consiglio; mi permetto soltanto di fargli osservare che abbiamo

ragione tutti e due. La memoria l'abbiamo tutti e due egualmente chiara.

L'onor. Giolitti parlava della Commissione che esaminò il progetto di legge presentato dall'onorevole Crispi, della quale l'on. Giolitti e l'on. Lacava facevano parte; ma io non c'ero. Io andavo più in là; ricordavo il progetto anteriore presentato dall'onor. Depretis, il quale non è mai stato portato in discussione davanti alla Camera. La Commissione che lo esaminò era appunto composta di noi tre; e l'onor. Lacava deve ricordare come in quell'occasione la questione della divisione dei comuni in classi fu considerata il caposaldo della riforma della legge comunale; e come noi dovevamo presentare insieme un progetto di legge d'iniziativa parlamentare sulla base della divisione dei comuni in classi.

Del resto, ripeto, abbiamo ragione tanto io quanto l'onor. Giolitti.

Ad ogni modo, non mi dà pensiero quel richiamo che l'onor. Giolitti fa al precedente, che ventun anno fa egli poteva avere un'opinione diversa. Sono cambiate tanto le cose da ventun anno ad oggi! Uno dei coefficienti della legittima preoccupazione dell'onor. Giolitti poteva essere anche la difficoltà di affrontare nella Camera, ed anche in Senato, ma nella Camera specialmente, dati gli umori parlamentari, un problema così ponderoso, che sollevava tante questioni di regionalismo. Ma ora credo che, se l'onor. Giolitti ripensasse agli anni nei quali poteva avere delle aspirazioni come deputato, e queste confrontasse con gli enormi e gloriosi risultati che ha ottenuto nello stesso ambiente dopo che è diventato Presidente del Consiglio, giudicherebbe, credo, molto minori quelle difficoltà che allora gli sembravano così ardue. È questo l'omaggio più largo che io possa fare alla fiducia che ripongo nella sua facilità di affrontare e risolvere le più difficili questioni. Non è dell'onor. Giolitti lo schermirsene.

Ad ogni modo, mi auguro che, in una maniera o nell'altra, la questione possa essere portata innanzi al Parlamento, e quando non si udrà soltanto una voce modesta come la mia, ma contribuiranno nella stessa opera efficace tutte le altissime competenze che sono in Senato, la questione potrà essere risolta, come è nel desiderio di tutti.

E vengo ad una rettifica, perchè non mi si

possa attribuire l'intenzione di aver voluto una duplicazione d'imposta io, che da parecchio tempo, con tutta la mia modesta opera parlamentare, ho sempre cercato di diminuire gli aggravi dei contribuenti. Evidentemente, non sono riuscito a farmi ben comprendere. Io non ho proposto alcun aumento di tassa che potesse costituire una duplicazione dell'imposta di ricchezza mobile; ho detto semplicemente di modificare la tabella della tassa di esercizio e di rivendita, nel senso di ragguagliarla non alla popolazione, ma al reddito; ho detto di elevare, quando la tabella lo consenta, la tassa di esercizio e di rivendita al massimo di mille lire, non guardando se l'industria venga esercitata in una città di 2000 o di 200,000 abitanti.

Intendo adunque togliere una sperequazione, una ingiustizia; e spero che ciò sia riconosciuto e dal Presidente del Consiglio e dal ministro delle finanze.

Ad ogni modo, attendo che l'onorevole ministro delle finanze, sulla cui parola so di poter far affidamento, perchè egli è abituato a mantenere le sue promesse, presenti, alla ripresa dei lavori parlamentari, la statistica degli studi fatti in proposito; ed auguro che essi chiudano il periodo già troppo lungo degli studi ed aprano quello laborioso di fatti. Sarà tanto di guadagnato, se, non potendo ottenere la perfezione assoluta, otterremo il buono.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Aggiungerò alcuni dati di fatto per rispondere a quanto l'onorevole senatore Beneventano ha detto sul chinino di Stato, dati che illumineranno il Senato sulla condizione di questi sussidi. Dirò all'onor. Beneventano che si sono ceduti gratuitamente, a titolo di sussidio, ai comuni circa 2000 chilogrammi, compresi tra questi chilogrammi 460 messi a disposizione dei prefetti della Calabria. Oltre questo, si sono dati sussidi, giusta la legge speciale per la Basilicata, a comuni di quella regione, e, giusta la legge speciale per la Sardegna, ad altri comuni della Sardegna.

Posso assicurare l'onor. Beneventano che, quando i comuni chiedono il chinino di Stato, si fornisce loro con la maggiore sollecitudine.

L'onor. senatore Beneventano ha accennato

ad una questione che riguarda probabilmente alcuni comuni, i quali non hanno compilato il ruolo di quei proprietari e di quegli industriali, chè sono obbligati a dare gratuitamente il chinino di Stato ai lavoratori da essi dipendenti.

Questo è un difetto di alcuni comuni, ma già il ministro delle finanze ha richiamato su ciò l'attenzione del ministro dell'interno, e questi ha provveduto con circolari affinché i comuni facciano quanto è loro dovere per ricuperare dai privati le spese della somministrazione del chinino.

Che vi sia stato qualche comune che non abbia eseguita la legge, per quanto riguarda la somministrazione del chinino, potrà essere, ma a questo si è già riparato. Ultimamente, su proposta del ministro dell'interno, il ministro delle finanze ha dato 130 mila lire di sussidio alla Croce Rossa italiana così benemerita. Ed ultimamente ancora a 132 comuni si sono dati sussidi in danaro, oltre a sussidi in natura, cioè in chinino di Stato.

Ho voluto esporre questi dati statistici per dimostrare sempre più al senatore Beneventano e al Senato quanta cura mettano tanto il ministro dell'interno, quanto quello delle finanze nello svolgere l'azienda del chinino di Stato, che tanto giovamento apporta all'umanità.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Io speravo che qualche collega pigliasse la parola sopra un'altra questione, e ciò non essendo avvenuto, la debbo prendere io con vera amarezza, per dire poche cose sulla Cassa sovvenzioni per le vedove ed orfani degli impiegati.

Io ho l'onore di essere, per la fiducia del ministro delle finanze, presidente della Commissione di quella Cassa, e fino dall'anno scorso pregai il ministro delle finanze di vedere se non era possibile di dare qualche maggior fondo a questa Commissione, essendo irrisorio quello che ora si dà; 30,000 lire all'anno per circa 1500 domande di sussidio, che rappresentano soltanto 120 assegni nella cifra la più piccola di 250 lire.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Ora gli assegni sono cresciuti.

ASTENGO. ...No, no, i fondi sono sempre quelli. Mi duole che tanto nella Camera, che sarebbe la sede più appropriata, come nel Senato, nessuno

abbia accennato a questo argomento. E ben 150 deputati mi hanno tempestato di lettere per raccomandare vedove ed orfane d'impiegati, e 50 senatori fra i più autorevoli, hanno scritto a me per lo stesso scopo, ma nessuno però ha creduto di prendere la parola per venire in aiuto del presidente della Commissione, che si trova sulle braccia centinaia e centinaia di orfani e vedove d'impiegati, tutti meritevoli di sussidio, senza poter dare un pezzo di pane.

Nella Camera e nel Senato tutti tacciono, e lasciano me nell'imbarazzo di rispondere a tutti che non ci sono fondi. Amareggiato io quindi da queste tante sollecitazioni, fattemi anche da ministri e da sottosegretari di Stato, debbo sempre rispondere che non mi hanno assegnato i danari sufficienti per contentar tutti.

L'anno scorso ne ho pure parlato ed il ministro delle finanze mi rispose che quella riguardante i banchi del lotto fu una legge sbagliata, come anche mi afferma ora il mio collega vicino, sbagliata perchè levava i banchi lotto alle vedove ed agli orfani d'impiegati per darli agli scrivani del lotto, i quali si costituirono in federazione, e con l'aiuto di qualche parlamentare influente hanno potuto farsi dare i banchi del lotto vacanti, e farli togliere a chi da tanti anni ne poteva godere, e ciò soltanto con l'obbligo di versare il 25 % del prodotto lordo, per costituire un fondo per le vedove ed orfani di impiegati e per i benemeriti della patria; fondo che in media non va al di là di circa lire 30,000 all'anno.

A noi della Commissione piange il cuore veder tanta povera gente veramente bisognosa, che non possiamo sovvenire per mancanza di denaro.

Io desidererei sapere che cosa ne pensa il ministro, poichè mi sembra sia il caso di dover assolutamente provvedere. È un caso veramente pietoso. E non ho altro da aggiungere.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Ricordo benissimo quanto l'onor. Astengo l'anno scorso disse, in occasione della discussione del bilancio delle finanze, sulla questione della quale ha riparlato anche oggi, e ricordo pure avergli osservato che la rassomigliava al problema

di sfamare le turbe coi cinque pani e i cinque pesci.

Abbiamo una legge la quale prescrive che il lotto è dei lottisti, e, come tale, sottrasse a tutte le categorie di persone che potevano aspirare ad avere un banco lotto, e cioè i benemeriti della patria, le vedove e gli orfani degli impiegati, le concessioni dei banchi del lotto e institui invece una Cassa di sovvenzione e beneficenza per queste categorie di persone che non possono più aspirare ad avere un banco lotto, prelevando il 20 per cento dall'aggio dei ricevitori. La cassa è amministrata da una Commissione della quale fa parte come presidente il mio amico on. Astengo, e l'onorevole Astengo si è trovato impacciato, naturalmente, non avendo disponibili che all'incirca 30 mila lire ed avendo molte domande alle quali desidererebbe corrispondere...

L'onor. senatore Astengo dice che vi sono parecchi aspiranti raccomandati anche da autorevoli persone. Anch'io ho moltissime raccomandazioni che dovrei naturalmente passare a lei ma...

ASTENGO. Da lei non ne ho mai ricevute.

LACAVA, *ministro delle finanze*. ...ma non lo faccio perchè tengo a non influire menomamente come ministro su la Commissione. Io mi limito a dire che anch'io ho molte raccomandazioni su le quali la Commissione dovrebbe giudicare.

L'on. senatore Astengo indicò alcuni mezzi per potere impinguare il fondo che ha a disposizione questa Commissione. Io mi sono occupato per vedere di soddisfare il desiderio esternato dal senatore Astengo, ma non sono riuscito. Egli propose di attingere ai sussidi che avevano disponibili altri Ministeri, ma questi vogliono erogare da loro i sussidi che hanno disponibili.

Mi ricordo un'altra proposta fatta dal senatore Astengo, ma anche questa non sono riuscito a soddisfare.

Capisco anche io che la Commissione si trova in una condizione difficile avendo molte domande e pochi mezzi, però debbo osservare, e l'on. Astengo lo sa, che questa somma di lire 30 mila dovrebbe accrescere annualmente.

Anche quest'anno sarà maggiore delle trenta mila lire...

ASTENGO. È la stessa somma dell'anno scorso.

LACAVA, *ministro delle finanze*. ...L'onorevole Astengo sa però che deve accrescere in forza di legge.

Questo è lo stato delle cose. Vuol dire che l'on. Astengo nella sua coscienza cercherà di

soddisfare quelle domande che più delle altre ne hanno diritto, soddisferà coloro che hanno i maggiori titoli.

Detto questo, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo a quella dei capitoli che leggo:

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali di amministrazione.

Ministero.

1	Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse)	2,515,225 »
2	Personale di ruolo del Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	285,000 »
3	Assegni agli applicati a complemento della retribuzione che avevano nella qualità di scrivani straordinari	2,200 »
4	Paghe ai diurnisti avventizi ed agli inservienti straordinari; spese per copiatura a cottimo e facchinaggio	64,500 »
5	Personale straordinario del Ministero - Indennità di residenza in Roma	13,000 »
6	Spese d'ufficio	110,200 »
7	Spese di manutenzione ordinaria e di servizio del palazzo delle finanze e sue dipendenze, e paghe agli operai che vi sono addetti	55,000 »
8	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale	37,000 »
9	Fitto di locali privati pel Comando generale della Guardia di finanza e per altri uffici centrali.	13,750 »
		<hr/> 3,095,875 » <hr/>
	<i>Intendenze di finanza, uffici esterni del Catasto e dei Canali Cavour.</i>	
10	Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del Catasto e dei Canali Cavour (Spese fisse)	5,499,195 »
11	Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del Catasto e dei Canali Cavour - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	22,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	5,521,195 »

	<i>Riparto</i>	5,521,195 »
12	Paghe ai diurnisti avventizi ed agli inservienti straordinari; compensi per licenziamento in seguito ad accertata inabilità fisica al servizio	107,000 »
13	Personale straordinario delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma	2,500 »
14	Spese d'ufficio (Spese fisse e variabili)	354,000 »
15	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	108,900 »
		6,093,595 »
	<i>Servizi diversi.</i>	
16	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dell'Amministrazione centrale e al personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze per missioni relative ai servizi dipendenti dal segretariato generale	15,000 »
17	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio dipendenti dal segretariato generale (uffici direttivi) ed indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati ed agenti di basso servizio, collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati ed agenti morti in servizio	40,000 »
18	Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e loro famiglie	120,000 »
19	Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'Amministrazione finanziaria (Spesa obbligatoria)	23,000 »
20	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	4,000 »
21	Spese postali	16,000 »
22	Stampe di testo, registri e stampati per gli uffici centrali, e stampati d'uso promiscuo	240,000 »
23	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori (Spesa d'ordine)	923,858 »
24	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari da farsi dalla zecca di Roma (Spesa d'ordine)	14,500 »
25	Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (Spesa d'ordine)	2,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,398,358 »

	<i>Riporto</i>	1,398,358 »
26	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
27	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale	86,000 »
28	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	30,000 »
29	Compensi per lavori straordinari al personale dell'Amministrazione centrale	54,000 »
30	Compensi per lavori straordinari al personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza	20,000 »
31	Spese casuali	25,000 »
32	Indennità ai volontari delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni esterne delle gabelle, delle imposte dirette e delle privative, giusta l'articolo 63 del regolamento approvato col Regio decreto 29 agosto 1897, n. 512	190,000 »
		<hr/> 1,803,358 » <hr/>
	<i>Debito vitalizio.</i>	
33	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Spesa fissa)	12,053,000 »
34	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, a termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvata col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	155,000 »
		<hr/> 12,208,000 » <hr/>
	Spese per servizi speciali.	
	<i>Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.</i>	
35	Personale tecnico e d'ordine, di ruolo, dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse)	2,761,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,761,000 »

	<i>Riporto</i>	2,761,000 »
36	Personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto e per i servizi tecnici - Stipendi ed assegni al personale (Spese fisse)	2,662,600 »
37	Personale tecnico e d'ordine, di ruolo, dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	18,930 »
38	Spesa pel Consiglio superiore dei lavori geodetici	500 »
39	Retribuzioni, mercedi, soprassoldi, rimborso spese di viaggio e sussidi al personale provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto ed al personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto a sensi dell'articolo 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543 (Spesa obbligatoria)	2,447,160 »
40	Indennità di missione o compensi per lavori a cottimo al personale ordinario di ruolo e al personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto (Spesa obbligatoria)	1,180,000 »
41	Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto straordinario o provvisorio del catasto e dei servizi tecnici (Spesa obbligatoria)	106,334 »
42	Indennità agli impiegati dei ruoli del personale aggiunto in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (Spesa obbligatoria)	40,000 »
43	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali (Spesa obbligatoria)	200,000 »
44	Acquisto di strumenti, mobili, carta da disegno ed oggetti diversi occorrenti per i lavori di formazione e conservazione del nuovo catasto e spese per la riproduzione zincografica delle mappe	124,320 »
45	Spese d'ufficio, manutenzione e riparazione di mobili, istrumenti e materiale diverso, legature dei registri, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali d'ufficio, trasporti e spese diverse per la formazione e conservazione del nuovo catasto	160,000 »
46	Provvista di registri e stampati per l'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici finanziari	92,000 »
47	Personale aggiunto dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza e personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto a sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543 - Indennità di residenza in Roma	10,000 »
48	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e aggiunto e spese per gli avventizi degli uffici tecnici di finanza.	485,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	10,287,844 »

	<i>Riporto</i>	10,287,844 »
49	Indennità di tramutamento al personale di ruolo ed aggiunto dell'amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici	44,000 »
50	Spese d'ufficio, materiali, mobili, riscaldamento locali e trasporti degli uffici tecnici di finanza	40,000 »
51	Compensi per lavori straordinari al personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e degli uffici tecnici di finanza	6,000 »
52	Fitto di locali non demaniali ad uso degli uffici catastali e degli uffici tecnici di finanza (Spese fisse)	60,000 »
		10,437,844 »
	<i>Amministrazione delle tasse sugli affari.</i>	
53	Personale di ruolo (ispettori, conservatori delle ipoteche, aiuti ricevitori, bollatori e indicatori demaniali) (Spese fisse)	2,175,700 »
54	Personale di ruolo (ispettori, conservatori delle ipoteche, aiuti ricevitori, bollatori e indicatori demaniali) - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	10,780 »
55	Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio, indennità al personale avventizio (Spesa d'ordine)	6,102,100 »
55 bis	Somma da assegnarsi ai ricevitori sotto forma di supplemento di aggio in concorso delle spese per le mercedi ai commessi privati (art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744)	370,000 »
56	Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario (Art. 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486) (Spesa obbligatoria).	900,000 »
56 bis	Somma da corrispondersi ai conservatori delle ipoteche per integrare le mercedi degli attuali commessi (art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744)	160,000 »
57	Sussidi al personale, non di ruolo, addetto agli uffici esecutivi demaniali od alle famiglie del personale medesimo	5,000 »
58	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse sugli affari (Spesa obbligatoria)	60,000 »
59	Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna delle tasse sugli affari (Spesa obbligatoria)	24,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	9,807,580 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1909

	<i>Riporto</i>	9,807,580 »
60	Indennità agli ispettori (Spese fisse)	262,900 »
61	Indennità ai volontari dell'Amministrazione demaniale	40,000 »
62	Spese per la compilazione delle statistiche periodiche delle tasse e del debito ipotecario per la formazione del massimario generale, per studi di legislazione comparata e per traduzioni all'uopo occorrenti.	6,000 »
63	Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza per la scoperta e repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'Amministrazione delle tasse, nonchè per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi di tasse sugli affari e spese relative - Premi per utili proposte e studi diretti a prevenire contraffazioni, furti e contravvenzioni - Compensi per straordinaria vigilanza notturna agli uffici	6,000 »
64	Spese di ufficio variabili e materiale per l'Amministrazione centrale .	4,300 »
65	Spese di ufficio variabili e materiale per l'Amministrazione provinciale	4,550 »
66	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obblig.)	200,000 »
67	Spese per la sicurezza e l'arredamento degli uffici esecutivi	110,000 »
68	Provvista di registri e stampati per i servizi del Demanio e delle tasse	150,000 »
69	Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Spesa obblig.) .	91,787 50
70	Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione (Articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25) e spese per le Commissioni provinciali e centrale istituite dagli articoli 5 e 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 744, per l'accertamento della congruità delle mercedi dei commissari degli uffici del registro e delle ipoteche (Spesa obbligatoria)	35,000 »
71	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	2,100,000 »
72	Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte agli insegnanti ufficiali ed ai privati docenti, giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638 (Spesa d'ordine)	970,000 »
73	Spese di materiale ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili (Spesa obbligatoria)	70,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	13,858,117 50

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1909

	<i>Riporto</i>	13,858,117 50
74	Compensi al personale provinciale di ruolo e straordinario	3,500 »
75	Fitto di locali (Spese fisse)	341,000 »
		14,202,617 50
	<i>Amministrazione del demanio.</i>	
	<i>Servizi diversi del demanio.</i>	
76	Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse)	167,600 »
77	Stipendio ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del Demanio (Spese fisse)	56,000 »
78	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse)	65,230 »
78 bis	Personale di custodia dei Regi Tratturi del Tavoliere di Puglia (Spese fisse)	59,935 »
79	Spese di materiale, personale avventizio, indennità e compensi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico Demanio	76,930 »
80	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dall'Amministrazione del Demanio	10,000 »
81	Indennità di tramutamento al personale di custodia dei canali patrimoniali	4,000 »
82	Spese per la compilazione delle statistiche periodiche dei Demani e dell'Asse ecclesiastico, per la formazione del massimario generale dei catasti delle acque per studi di legislazione comparata e per traduzioni all'uopo occorrenti	3,000 »
83	Spese d'ufficio, variabili e materiali per l'Amministrazione centrale	1,500 »
84	Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	382,000 »
85	Provvista di registri e stampati per gli uffici provinciali del Demanio	<i>per memoria</i>
86	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	900,000 »
87	Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	4,350,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	6,076,195 »

	<i>Riporto</i>	6,076,195 »
88	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro (Spesa obbligatoria) .	827,500 »
89	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico Demanio e per l'assicurazione degli operai contro gl' infortuni sul lavoro (Spesa obbligatoria) .	250,000 »
90	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie)	3,112,000 »
91	Compensi al personale provinciale di ruolo e straordinario	1,500 »
92	Fitto di locali (Spese fisse)	4,000 »
		10,271,195 »
	Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).	
93	Spese d'ufficio e di materiale, indennità di missione ed assistenza ai lavori	20,000 »
94	Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Spesa d'ordine)	10,000 »
95	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro (Spesa obbligatoria)	460,000 »
96	Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse ed obbligatorie)	27,600 »
97	Spese per imposte e sovrimposte (Spesa obbligatoria).	264,000 »
98	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	9,000 »
99	Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Spesa d'ordine)	12,000 »
		802,600 »
	Asse ecclesiastico.	
100	Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (Spese fisse)	16,000 »
101	Spese di amministrazione	47,500 »
102	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	180,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	243,500 »

	<i>Riporto</i>	243,500 »
103	Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	125,000 »
104	Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	350,000 »
105	Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	110,000 »
		828,500 »
	<i>Cassa Nazionale di previdenza per gli operai.</i>	
106	Spese relative alle eredità devolute allo Stato, apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	33,250 »
	<i>Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto.</i>	
107	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse)	5,849,000 »
108	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	20,200 »
109	Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria)	340,000 »
110	Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna delle imposte dirette	40,000 »
111	Indennità fisse per spese di cancelleria assegnate alle agenzie delle imposte dirette e compenso per eventuali maggiori spese di ufficio (Spese fisse)	154,000 »
112	Inservienti delle agenzie delle imposte - Indennità di residenza in Roma	500 »
113	Retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo	140,000 »
114	Rimunerazioni per lavori straordinari pel servizio delle imposte dirette eseguiti dal personale provinciale alla dipendenza della Direzione generale	6,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	6,549,700 »

LEGISLATURA XXIII — I^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1908

	<i>Riporto</i>	6,549,700 »
115	Acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, acquisto di libri e periodici ed altre spese minute diverse occorrenti per il servizio dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette.	50,000 »
116	Provvista di stampati e registri diversi, e rilegatura di libri e registri in servizio dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette.	130,000 »
117	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Articolo 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto approvato con R. D. 4 luglio 1897, n. 276, ed articolo 62 del regolamento relativo (Spesa obbligatoria) .	40,000 »
118	Spese per il servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria)	131,540 »
119	Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette	60,000 »
120	Spese per la gestione delle esattorie (Spesa obbligatoria)	5,000 »
121	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (Spesa obbligatoria)	35,000 »
122	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	60,000 »
123	Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette (Spesa obbligatoria)	555,000 »
124	Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione, destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Art. 38 del regolamento 11 luglio 1897, n. 560, sulla imposta di ricchezza mobile (Spesa d'ordine)	270,000 »
125	Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette (Spesa obbligatoria)	32,000 »
126	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	12,500,000 »
127	Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati, in corrispondenza alla esenzione di imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria).	260,000 »
128	Imposta sui terreni non devoluta ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa pro-	
	<i>Da riportarsi</i>	20,678,240 »

	<i>Riporto</i>	20,678,240 »
	vincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa obbligatoria)	100,000 »
129	Imposta erariale sulle zolfare di Sicilia riscossa nell'esercizio 1908-909 e da pagarsi al Consorzio per l'industria zolfifera (Art. 17 legge 15 luglio 1906, n. 333) (Spesa obbligatoria)	160,000 »
130	Fitto di locali per le agenzie delle imposte dirette (Spese fisse)	270,000 »
		21,208,240 »
	<i>Corpo della guardia di finanza.</i>	
131	Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza	17,584,760 »
132	Personale degli ufficiali della guardia di finanza - Indennità di residenza in Roma	620 »
133	Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza - Art. 12 della legge 19 luglio 1906, n. 367	1,000,000 »
134	Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza	2,493,820 »
135	Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza	550,000 »
136	Compensi alla guardia di finanza	5,000 »
137	Sussidi alla guardia di finanza	10,000 »
138	Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza	828,500 »
139	Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Art. 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460 (Spesa obbligatoria).	50,000 »
140	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza	250,000 »
141	Spese per la vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi di confine e sulla laguna veneta; noleggio di galleggianti privati; riparazione ed esercizio dei galleggianti erariali; fornitura di materiali occorrenti per il loro funzionamento; assegni, competenze varie e misure di previdenza per il personale operaio; trasporto e spese varie attinenti al servizio suindicato	500,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	23,272,700 »

	<i>Riporto</i>	23,272,700 »
142	Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare (Spesa obbligatoria)	85,000 »
143	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse)	800,000 »
		24,157,700 »
	<i>Amministrazione delle Gabelle.</i>	
	Spese generali.	
144	Compensi agli impiegati, agenti ed operai dell'Amministrazione esterna delle gabelle e per lavori straordinari eseguiti nell'interesse delle gabelle da impiegati dipendenti da altre amministrazioni	37,000 »
145	Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle gabelle	6,000 »
146	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza	22,000 »
147	Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle gabelle	40,000 »
148	Provvista di stampati e registri per i servizi delle gabelle, dell'ufficio trattati e della guardia di finanza	120,000 »
149	Personale degli ispettori superiori delle gabelle (Spese fisse)	26,000 »
150	Personale di ruolo dei laboratori chimici delle gabelle (Spese fisse)	216,500 »
151	Personale dei laboratori chimici delle gabelle - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	8,860 »
152	Indennità agli allievi chimici delle gabelle secondo l'art. 6 del regolamento 10 luglio 1902, n. 338	31,000 »
153	Spese di materiale, assegni ed indennità al personale, acquisto di pubblicazioni scientifiche ed altre spese per i laboratori chimici delle gabelle	70,000 »
154	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	30,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	607,360 »

	<i>Riporto</i>	607,360 »
155	Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Spesa obbligatoria)	30,000 »
156	Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, compensi e premi per la scoperta delle contraffezioni, trasporto dei corpi di reato ed altre spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi della legge 11 luglio 1904, n. 388.	50,000 »
		687,360 »
	Tasse di fabbricazione.	
157	Personale di ruolo delle tasse di fabbricazione (Spese fisse)	881,160 »
158	Personale di ruolo delle tasse di fabbricazione - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	6,000 »
159	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale in missione nell'interesse delle tasse di fabbricazione	615,000 »
160	Competenze ai membri delle Commissioni (Spesa obbligatoria)	5,000 »
161	Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione (Spesa d'ordine)	80,000 »
162	Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria)	4,200,000 »
163	Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite; quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino giusta l'articolo 5 della convenzione addizionale 14 giugno 1907 (Spesa d'ordine)	70,000 »
164	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione	450,000 »
165	Personale straordinario delle tasse di fabbricazione, incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione - Mercedi	17,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	6,324,160 »

	<i>Riporto</i>	6,324,160 »
166	Personale straordinario delle tasse di fabbricazione — Indennità di residenza in Roma	350 »
167	Fitto di locali (Spese fisse)	5,000 »
		6,329,510 »
	Dogane.	
168	Personale di ruolo delle dogane (Spese fisse)	5,428,900 »
169	Personale di ruolo delle dogane — Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	54,120 »
170	Spese d'ufficio ed indennità (Spese fisse)	132,950 »
171	Compenso agli agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, ed indennità agli impiegati doganali destinati a servizi disagiati od in disagiata residenza o presso le dogane internazionali situate sul territorio estero e compenso agli impiegati doganali per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio	300,000 »
172	Indennità di viaggio e di soggiorno agl'impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale	18,000 »
173	Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale ad uso delle dogane	180,000 »
174	Costruzione di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane	140,000 »
175	Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)	23,000 »
176	Spese per collegio dei periti e per mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degli impiegati doganali	48,000 »
177	Assegno alle visitatrici provvisorie doganali ed agli uffici non doganali incaricati dell'emissione delle bollette di legittimazione e spese di facchinaggio	7,000 »
178	Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria)	1,900,000 »
179	Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897, e la convenzione addizionale 14 giugno 1907,	
	<i>Da riportarsi</i>	8,231,970 »

	<i>Riporto</i>	8,231,970 »
	e pagamento al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova (Spesa d'ordine)	1,500,000 »
180	Fitto di locali (Spese fisse)	115,000 »
		9,846,970 »
	<i>Dazio di consumo.</i>	
181	Restituzione di diritti indebitamente esatti anteriormente al 1° gennaio 1896, e spese per la vigilanza sulla riscossione del dazio consumo affidato ai Comuni, esclusi quelli di Roma e Napoli; lavori e pubblicazioni statistiche, indennità di viaggio e di soggiorno e competenze delle Commissioni (Leggi 14 luglio 1898, n. 302, 23 gennaio 1902, n. 25, 6 luglio 1905, n. 323 e 24 marzo 1907, n. 116).	41,000 »
182	Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrisondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli - Articoli 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25 (Spesa obbligatoria).	18,975,000 »
183	Sussidio annuo ai Comuni di seconda, terza e quarta classe che dalla categoria dei chiusi faranno passaggio a quella degli aperti - Articolo 15 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25	1,300,000 »
184	Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Spesa obbligatoria)	4,780,420 »
185	Metà dell'eccedenza dell'entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma, da corrisondersi al comune di Roma, giusta l'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e l'art. 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502 (Spesa obbligatoria).	1,260,189 50
		26,356,609 50
	<i>Ufficio trattati e legislazione doganale.</i>	
186	Assegni ai traduttori addetti all'ufficio trattati e legislazione doganale - Spese e compensi per la compilazione delle statistiche periodiche del commercio, di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione; per la raccolta dei dati per i valori delle dogane, per studi di legislazione comparata e per traduzioni straordinarie	45,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	45,000 »

	<i>Riparto</i>	45,000 »
187	Traduttori addetti all'ufficio trattati e legislazione doganale - Indennità di residenza in Roma	550 »
188	Spese d'ufficio variabili e materiale per l'ufficio trattati e legislazione doganale	16,000 »
		61,550 »
	<i>Amministrazione delle private.</i>	
	<i>Spese generali.</i>	
189	Personale di ruolo degli ispettori amministrativi delle private (Spese fisse)	98,500 »
190	Personale di ruolo degli ispettori amministrativi delle private - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,310 »
191	Indennità di trasferimento e di missione, spese d'ufficio e di materiali d'ufficio, di affitto locali e diverse, inerenti al servizio compartimentale degli ispettori amministrativi delle private	50,000 »
192	Sussidi al personale di sorveglianza delle manifatture dei tabacchi ed a quello operaio in servizio dell'Amministrazione esterna delle private, a coloro che hanno appartenuto ai personali medesimi e ai superstiti di questi	15,000 »
193	Premi e spese per la scoperta e repressione nel contrabbando e del lotto clandestino	30,000 »
194	Provvista di registri e stampati per i servizi delle private	100,000 »
195	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	12,000 »
196	Spesa di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Spesa obbligatoria)	30,000 »
		337,810 »
	<i>Servizio del lotto.</i>	
197	Personale di ruolo del lotto (Spese fisse)	679,600 »
198	Personale di ruolo del lotto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	12,750 »
		692,350 »
	<i>Da riportarsi</i>	

	<i>Riporto</i>	692,350 »
199	Spese d'ufficio pel servizio del lotto (Spese fisse)	17,760 »
200	Indennità, mercedi al personale ed altre spese per le estrazioni, per il funzionamento degli archivi segreti e dei magazzini del lotto, medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi; indennità di missione, di tramutamento ed altre speciali per le funzioni di controllo; visite medico-fiscali e concorso obbligatorio per costituzione di doti ad alcuni Istituti di beneficenza in Napoli	71,500 »
201	Compensi ad impiegati dell'Amministrazione provinciale e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazione d'opera in servizio dell'azienda del lotto	18,000 »
202	Acquisto di macchine, di materiale, mobili e di articoli vari, vestiario agli inservienti, spese d'illuminazione, di trasporti ed altre	16,600 »
203	Spese per provvista di carta, per la stampa, per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e pel collaudo dei bollettari stessi. (Spesa obbligatoria)	180,500 »
204	Aggio d'esazione (Spesa d'ordine)	6,000,000 »
205	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	38,700,000 »
206	Fitto di locali (Spese fisse)	18,960 »
		<hr/> 45,715,670 »
	Tabacchi.	
207	Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi (Spese fisse)	765,250 »
208	Personale delle coltivazioni dei tabacchi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	4,050 »
209	Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Spese fisse)	1,183,180 »
210	Personale delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	32,030 »
211	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi e supplemento di indennità ai volontari dell'amministrazione suddetta	175,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 2,159,510 »

	<i>Riporto</i>	2,159,510 »
212	Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali. Mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria)	11,350,000 »
213	Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri (Spese fisse e obbligatorie)	1,550,000 »
214	Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione, assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; indennità di licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria)	940,000 »
215	Compensi ad impiegati dell'Amministrazione provinciale, ad agenti subalterni, ad operai, alle guardie di finanza aventi le funzioni di verificatori subalterni e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazioni di opera in servizio dell'azienda dei tabacchi; competenze e indennità di viaggio ai membri del Consiglio tecnico dei tabacchi	40,000 »
216	Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi	40,000 »
217	Spese inerenti alle coltivazioni e ai campi sperimentali, al servizio didattico e sperimentale del R. Istituto di Scafati ed a studi per nuovi centri di coltura, per mercede ad operai, compensi ai proprietari dei campi sperimentali, premi e sovvenzioni ai coloni dei campi suddetti ed a collettività di piccoli coltivatori in nuovi centri di produzione, affitto di terreni e di locali e costruzioni di capannoni per la cura dei tabacchi; acquisto e trasporto di macchine, mobili, utensili ed attrezzi, concimi e semi; indennità di missione, spese di libri, pubblicazioni, carte topografiche ed altre diverse e minute	160,000 »
218	Assegni e indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative (Spesa obbligatoria)	100,000 »
219	Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto, della	
	<i>Da riportarsi</i>	16,339,510 »

	<i>Riporto</i>	16,339,510 »
	coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi (Spesa obbligatoria)	34,500,000 »
220	Spese dell'agenzia governativa e delle sue succursali negli Stati Uniti dell'America del Nord per l'acquisto dei tabacchi	40,000 »
221	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi e facchinaggi interni per tabacchi lavorati nei magazzini di deposito dei generi di privata (Spesa obbligatoria).	1,400,000 »
222	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli ad uso delle agenzie ed uffici per la coltivazione dei tabacchi (Spesa obbligatoria).	125,000 »
223	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, d'ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucri dei tabacchi lavorati nelle manifatture (Spesa obbligatoria)	3,300,000 »
224	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi	470,000 »
225	Spese d'ufficio e di materiali d'ufficio, di assistenza medica e medicinali, di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il licenziamento del personale a mercede giornaliera ed altre per le agenzie e gli uffici delle coltivazioni; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale ed alle agenzie ed uffici suddetti, indennità d'ufficio al personale direttivo delle zone di vigilanza delle coltivazioni.	50,000 »
226	Spese d'ufficio, di materiali di ufficio, di assistenza medica e medicinali; di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale a mercede giornaliera; di mantenimento delle sale di allattamento e di custodia dei bambini delle operaie, ed asili infantili ed altre nei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale ed alle manifatture e magazzini suddetti	160,000 »
227	Spese per la pubblicazione e diffusione di notizie nell'interesse del monopolio, concernenti la coltivazione e la vendita dei tabacchi	30,000 »
228	Fitto di locali di proprietà privata per uso delle agenzie ed uffici per le coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (Spese fisse)	130,000 »
		<hr/> 56,544,510 » <hr/>

Sali.		
229	Personale di ruolo delle saline (Spese fisse)	261,500 »
230	Paghe agli operai delle saline, soprassoldo agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro, e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro (Spesa obbligatoria)	1,500,000 »
231	Pensione degli operai delle saline (Spesa fissa e obbligatoria)	100,000 »
232	Personale di ruolo delle saline - Indennità di residenza in Roma	750 »
233	Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali (Spesa d'ordine)	1,620,000 »
234	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei sali - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale - Agenti subalterni ed operai pel servizio dei sali, e supplemento di indennità ai volontari dell'amministrazione suddetta	40,000 »
235	Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati, acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali, compra di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative (Spesa obbligatoria)	850,000 »
236	Compra dei sali (Spesa obbligatoria)	500,000 »
237	Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, compensi al personale ed altre spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti; facchinaggi interni e trasporti accessori nei magazzini di deposito del sale (Spesa obbligatoria)	2,600,000 »
238	Spese d'ufficio, di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale a mercede giornaliera, di assistenza medica e medicinali e spese diverse occorrenti al servizio delle saline per canoni d'acqua e di manutenzioni stradali, comunicazioni telefoniche e telegrafiche; illuminazione, riscaldamento, sorveglianza, custodia e nettezza dei locali; assicurazioni incendi, sovrimposte; acquisto di libri e stampati speciali, abbonamento a pubblicazioni periodiche, spese per traduzioni ed altre minute	38,000 »
<i>Da riportarsi</i>		7,510,250 »

	<i>Riporto</i>	7,510,250 »
239	Compensi ad impiegati dell'Amministrazione provinciale, ad agenti subalterni, ad operai e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazione d'opera in servizio dell'azienda dei sali; competenze e indennità di viaggio ai membri del Consiglio tecnico dei sali .	15,000 »
240	Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie e spese di mano d'opera per prepararlo (Spesa obbligatoria)	150,000 »
241	Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale (Spesa obbligatoria)	15,000 »
242	Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Spesa d'ordine)	310,000 »
		8,000,250 »
	<i>Tabacchi e sali. (Spese promiscue).</i>	
243	Personale di ruolo dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse)	326,360 »
244	Personale dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,470 »
245	Assegni agli amanuensi in servizio temporaneo nei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per la tenuta delle scritture	45,000 »
246	Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi (Spesa d'ordine)	700,000 »
247	Spese d'ufficio e diverse inerenti alla gestione dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per illuminazione, riscaldamento, canoni d'acqua, verificaione e manutenzione degli strumenti da pesare, comunicazioni telefoniche e telegrafiche, distruzione del sale avariato ed altre spese minute dipendenti dalla gestione suddetta .	35,000 »
248	Compensi agl'impiegati ed agli agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di direttore e di commissario amministrativo nei depositi e retribuzioni agli impiegati dell'Amministrazione provinciale per prolungamento dell'orario normale di ufficio e per altri lavori straordinari eseguiti nell'interesse del servizio di deposito dei sali e tabacchi	8,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,116,830 »

	<i>Riporto</i>	1,116,830 »
249	Compensi agli impiegati dell'amministrazione provinciale per lavori straordinari eseguiti nell'interesse del servizio degli uffici di vendita e delle rivendite dei sali e dei tabacchi.	1,000 »
250	Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza per i servizi di deposito dei sali e tabacchi e supplemento di indennità ai volontari amministrativi assegnati ai depositi suddetti	18,000 »
251	Indennità di trasferimento e di missione per il servizio dei magazzini di vendita e delle rivendite dei sali e tabacchi.	7,500 »
252	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missione a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per i versamenti dei gestori degli uffici suddetti (Spesa d'ordine)	4,125,000 »
253	Spese inerenti al servizio dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi, per acquisto, trasporto e riparazione degli strumenti da pesare, mobili, attrezzi ed altri oggetti, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali	45,000 »
254	Spese inerenti al servizio degli uffici di vendita per acquisto, trasporto e riparazione degli strumenti da pesare, di mobili, attrezzi ed altri oggetti; imposta sui fabbricati, manutenzione e riparazione dei locali, canoni d'acqua, comunicazioni telefoniche e telegrafiche, spese comuni agli uffici di vendita ed alle rivendite per pesatura dei generi ed altre operazioni di verifica, per stampati speciali e diverse.	25,000 »
255	Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato e valore a prezzo di vendita di quello dato per compenso ai rivenditori di generi di privativa che hanno eseguito la suddetta somministrazione (Spesa obbligatoria)	112,000 »
256	Spese per l'esercizio diretto in economia delle rivendite speciali di tabacchi lavorati esteri e nazionali (Spesa obbligatoria)	50,000 »
257	Restituzione dei canoni di rivendite indebitamente percetti (Spesa d'ordine)	3,000 »
258	Fitto di locali di proprietà privata per il servizio dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse)	140,000 »
259	Fitto di locali di proprietà privata per il servizio dei magazzini di vendita dei sali e dei tabacchi (Spese fisse)	60,000 »
		5,703,330 »

Chinino.

260	Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali (Spesa obbligatoria)	1,860,000 »
261	Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino; compensi ad impiegati e mercede ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita (Spesa obbligatoria)	140,000 »
262	Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori (Spesa d'ordine)	175,000 »
263	Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino, articolo 4, lettera d, della legge 19 maggio 1904, n. 209 (Spesa obbligatoria)	325,000 »
264	Sussidi per diminuire le cause della malaria (art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		<hr/> 2,500,000 » <hr/>

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.****Spese generali di amministrazione.***Servizi diversi.*

265	Stipendio agl'impiegati fuori ruolo (Spese fisse)	23,308 »
266	Impiegati fuori ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	756 »
267	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	1,320 »
268	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	11,400 »
269	Spese per la manutenzione straordinaria del palazzo dei Ministeri delle finanze e del tesoro.	22,600 »
		<hr/> 59,384 » <hr/>

Spese per servizi speciali.*Amministrazione delle tasse sugli affari.*

270	Fondo pel miglioramento del personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali (art. 6, legge 3 marzo 1904, n. 68 e art. 49, regolamento 16 luglio 1904, n. 458)	<i>per memoria</i>
-----	--	--------------------

Amministrazione del Demanio.

Servizi diversi del Demanio.

271	Acquisti eventuali di stabili	60,000 »
272	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d' imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria)	5,000 »
273	Onere a carico del Demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli	28,800 »
		93,800 »

Amministrazione dei canali riscattati (canali Cavour).

274	Spesa per l'impianto del registro della consistenza patrimoniale dei canali Cavour	6,290 »
275	Compimento e sistemazione delle opere di congiunzione del canale Depretis al canale Cavour per mezzo del Naviglio di Ivrea - Completamento della stazione idrometrica sperimentale di Santhià - Opere complementari dei canali Cavour - Acquisto e costruzione di cavi diramatori (Legge 7 luglio 1907, n. 438) (Spesa ripartita) (4 ^a ed ultima rata)	150,000 »
		156,290 »

Asse ecclesiastico.

276	Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'asse ecclesiastico	5,000 »
277	Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	60,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	65,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1909

	<i>Riporto</i>	65,000 »
278	Assegni agli investiti di benefici di Regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse)	28,000 »
279	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	180,000 »
		273,000 »
	<i>Beni delle confraternite romane.</i>	
280	Spese di indemanamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890 n. 6980	1,100 »
281	Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in eseguito dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (Spesa obbligatoria)	500 »
282	Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	900 »
		2,500 »
	<i>Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto.</i>	
283	Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro (Spesa d'ordine)	2,000 »
284	Spese di liti, sussidi agli ex agenti e loro famiglie ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato (Spesa obbligatoria)	2,000 »
285	Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23 (Spesa obbligatoria)	4,400,000 »
286	Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383, art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116 (Spesa obbligatoria).	625,000 »
286 <i>bis</i>	Retribuzione di lavori straordinari ed altre spese occorrenti per l'esecuzione delle leggi 15 luglio 1906, n. 383, riguardante le provincie meridionali e le isole di Sicilia e Sardegna; 19 luglio 1906, n. 390,	
	<i>Da riportarsi</i>	5,029,000 »

	<i>Riporto</i>	5,029,000 »
	a favore dei danneggiati dall'eruzione del Vesuvio del 1906; 25 giugno 1908, n. 355, a favore della Calabria; 31 marzo 1904, n. 140, a favore della Basilicata; 2 luglio 1908, n. 368, sulle vulture catastali e 9 luglio 1908, n. 434, sulle case dei contadini (Spesa ripartita, 2 ^a ed ultima rata)	30,000 »
		5,059,000 »
	<i>Amministrazione delle gabelle.</i>	
287	Sistemazione generale del fabbricato detto della dogana vecchia ad uso della caserma centrale delle guardie di finanza in Napoli legge 14 luglio 1907, n. 543 (Spesa ripartita) (3 ^a ed ultima rata)	230,000 »
288	Costruzione di un edificio ad uso della dogana di Grottamare (Ascoli Piceno)	10,000 »
289	Costruzione di un edificio ad uso della dogana di San Remo (Porto Maurizio)	30,000 »
290	Costruzione di un edificio ad uso di caserma della guardia di finanza a Riva Trigoso (Genova)	30,000 »
291	Costruzione di un edificio ad uso di caserma della guardia di finanza in Casamore (Como)	30,000 »
292	Costruzione di un edificio ad uso di caserma della guardia di finanza al confine di Podesteria (Verona)	22,000 »
293	Costruzione di un edificio ad uso di caserma della guardia di finanza in Maslianico (Como)	30,000 »
294	Costruzione di un edificio ad uso della dogana di Fornasette in comune di Luino (Como)	30,000 »
295	Costruzione di un edificio ad uso di dogana e di caserma della guardia di finanza in Vasto (Chieti)	30,000 »
		442,000 »
	<i>Amministrazione delle private.</i>	
296	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai della manifattura dei tabacchi	115,000 »
297	Prorata al municipio di Pontecorvo per prezzo convenuto per la costruzione e la vendita all'amministrazione finanziaria, di locali ad uso dell'agenzia delle coltivazioni dei tabacchi - legge 17 luglio 1898, n. 310 (Spesa ripartita) (Undecima annualità)	12,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	127,000 »

	<i>Riporto</i>	127,000 »
298	Costruzione di un edificio nella città di Bari da destinarsi ad uso di manifattura dei tabacchi - Legge 9 luglio 1905, n. 409 (Spesa ripartita) (Quinta ed ultima rata)	220,000 »
299	Rimborso al comune di Catania della spesa per costruzione di locali occorrenti all'ampliamento della manifattura dei tabacchi - Legge 2 luglio 1905, n. 332 (Spesa ripartita) (Quarta ed ultima rata)	85,750 »
300	Spese di funzionamento delle due fattorie per la coltivazione dei tabacchi nella provincia di Salerno in esercizio diretto del Ministero delle finanze giusta la legge 14 luglio 1907, n. 524, art. 2 (Seconda annualità)	170,000 »
301	Premi ai coltivatori della Sardegna che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione del tabacco. Art. 38 della legge 14 luglio 1907, n. 562 (Seconda annualità)	15,000 »
302	Premi ai coltivatori della Basilicata che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 10 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione indigena del tabacco (art. 6 della legge 9 luglio 1908, n. 445) (Seconda annualità)	15,000 »
		632,750 »
	CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	<i>Estinzione dei debiti.</i>	
303	Affrancazione di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	35,000 »
304	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	25,000 »
		60,000 »
	<i>Partite che si compensano nell'Entrata.</i>	
305	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (Spesa d'ordine)	60,000 »
306	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spese d'ordine)	680,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	740,000 »

	<i>Riparto</i>	740,000 »
307	Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382 (Spese d'ordine)	<i>per memoria</i>
308	Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine)	194,000 »
309	Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine)	110,000 »
309 <i>bis</i>	Spese dell'azienda dei Regi Tratturi del Tavoliere di Puglia da sostenersi coi proventi dell'azienda stessa (art. 7 della legge 20 dicembre 1908, n. 746)	<i>per memoria</i>
		1,044,000 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
<i>Servizi diversi.</i>		
310	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,864,530 »
DAZIO DI CONSUMO.		
Comune di Napoli.		
311	Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298 e dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351 (Spesa d'ordine)	13,215,000 »
312	Personale civile per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine)	532,890 »
313	Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Spesa d'ordine)	53,830 »
314	Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine)	737,000 »
315	Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Spesa d'ordine)	42,700 »
316	Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Spesa d'ordine)	30,000 »
<i>Da riportarsi</i>		14,611,420 »

	<i>Riporto</i>	14,611,420 »
317	Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, di servizio sanitario ed altre (Spesa d'ordine)	80,000 »
318	Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Spesa d'ordine).	10,000 »
319	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine)	39,000 »
320	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Spesa d'ordine).	40,000 »
		14,780,420 »
	Comune di Roma.	
321	Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3 ^a) e dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e dell'articolo 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502 (Spesa d'ordine)	15,000,000 »
322	Personale civile per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine)	577,731 »
323	Personale per la riscossione del dazio consumo - Indennità di residenza in Roma (Spesa d'ordine)	95,490 »
324	Assegni e indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Spesa d'ordine).	57,200 »
325	Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine)	482,000 »
326	Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante ed altre (Spesa d'ordine)	55,200 »
327	Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Spesa d'ordine)	25,000 »
328	Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, ed altre (Spesa d'ordine)	44,000 »
329	Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Spesa d'ordine)	5,000 »
330	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine)	80,000 »
331	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Spesa d'ordine).	58,000 »
		16,479,621 »
	Totale delle partite di giro	33,124,571 »

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.****Spese generali di amministrazione.**

Ministero	3,095,875 »
Intendenze di finanza, uffici esterni del catasto e dei Canali Cavour	6,093,595 »
Servizi diversi	1,803,358 »
Debito vitalizio	12,208,000 »
	<hr/>
	23,200,828 »

Spese per servizi speciali.

Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici	10,437,844 »
Amministrazione delle tasse sugli affari	14,202,617 50
Amministrazione del Demanio:	
<i>Servizi diversi del demanio</i>	10,271,195 »
<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour)</i>	802,600 »
<i>Asse ecclesiastico</i>	828,500 »
<i>Cassa nazionale di previdenza per gli operai</i>	33,250 »
Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto	21,208,240 »
Corpo della guardia di finanza	24,157,700 »
Amministrazione delle gabelle:	
<i>Spese generali</i>	687,360 »
<i>Tasse di fabbricazione</i>	6,329,510 »
	<hr/>
<i>Da riportarsi</i>	88,958,816 50

	<i>Riporto</i>	88,958,816 58
<i>Dogane</i>		9,846,970 »
<i>Dazio di consumo</i>		26,356,609 50
Ufficio trattati e legislazione doganale.		61,550 »
Amministrazione delle private:		
<i>Spese generali</i>		337,810 »
<i>Servizio del lotto</i>		45,715,670 »
<i>Tabacchi</i>		56,544,510 »
<i>Sali</i>		8,000,250 »
<i>Tabacchi e Sali (Spese promiscue)</i>		5,703,330 »
<i>Chinino</i>		2,500,000 »
		244,025,516 »
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria		267,226,344 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali di amministrazione.		
Servizi diversi		59,384 »
Spese per servizi speciali.		
Amministrazione delle tasse sugli affari		<i>per memoria</i>
Amministrazione del demanio:		
<i>Servizi diversi del demanio</i>		93,800 »
<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour)</i>		156,290 »
<i>Asse ecclesiastico</i>		273,000 »
<i>Beni delle confraternite romane</i>		2,500 »
<i>Da riportarsi</i>		525,590 »

	<i>Riporto</i>	525,590 »
Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto		5,059,000 »
Amministrazione delle gabelle		442,000 »
Amministrazione delle private		632,750 »
		<hr/> 6,659,340 »
		<hr/> 6,718,724 »
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Estinzione di debiti		60,000 »
Partite che si compensano nell'Entrata		1,044,000 »
		<hr/> 1,104,000 »
TOTALE della categoria terza della parte straordinaria		<hr/> 7,822,724 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria		<hr/> 275,049,068 »
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)		<hr/> 33,124,571 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		<hr/>
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)		273,945,068 »
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)		1,104,000 »
		<hr/> 275,049,068 »
		<hr/> 33,124,571 »
		<hr/> 308,173,639 »



APPENDICE

**allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze
per l'esercizio finanziario 1909-10**

(Art. 2 della legge 24 maggio 1908, n. 205)

STATI DI PREVISIONE

**dell'Entrata e della Spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa
del Corpo della R. Guardia di finanza**

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910

TABELLA B.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della R. Guardia di finanza

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

TITOLO I.		
Entrata ordinaria.		
CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Massa del Corpo.		
<i>Redditi patrimoniali.</i>		
1	Interessi sulla rendita intestata al fondo di Massa, esclusa quella rappresentante reinvestimento dei premi di rafferma	271,894 26
<i>Entrate diverse.</i>		
2	Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni, e quote contravvenzionali versate interinalmente e devolute alla Massa stessa perchè colpite da prescrizione	120,000 »
3	Quote di soldo che perdono gli ufficiali e le guardie in conseguenza di punizioni, dovute alla Massa del Corpo	2,000 »
4	Quote di soldo trattenute agli agenti ricoverati nelle infermerie speciali del Corpo	30,000 »
5	Quote d'interessi sui premi di rafferma investiti in rendita, devoluti a favore della Massa	12,000 »
6	Importo degli effetti di vestiario somministrati agli agenti del Corpo.	1,020,000 »
7	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
8	Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori o altrimenti venduti	1,000 »
9	Vendita di mobili e proventi eventuali diversi	1,200 »
10	Ricupero di somme da reintegrare ai capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte ordinaria (categoria I - Spese effettive)	3,000 »
		1,189,200 »

TITOLO II.**Entrate straordinarie.****CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.****Massa del Corpo.**

11	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
12	Ricavo dall'alienazione dei titoli di rendita	<i>per memoria</i>

Massa individuale.

13	Assegni di primo corredo	349,000 »
14	Ritenute ordinarie e straordinarie	1,100,000 »
15	Depositi volontari, ritenute d'ospitalità e punizioni	250,000 »
16	Versamenti in conto o a saldo debiti di Massa degli agenti usciti dal Corpo	1,000 »
		1,700,000 »

Premi di rafferma.

17	Premi di rafferma versati alla Massa e da accreditare agli agenti	815,000 »
18	Quota d'interessi sui premi investiti in rendita dello Stato da accreditarsi agli agenti	47,912 50
		862,912 50

Partite che si compensano nella spesa.

19	Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali	15,000 »
20	Ricupero di assegni di corredo per gli agenti incorporati nella Compagnia di disciplina e per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.	35,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	50,000 »

	<i>Riporto</i>	50,000 »
21	Rimborso di quote di pensione anticipate ad agenti collocati a riposo.	35,000 »
22	Quote di contravvenzione non riscosse dagli scopritori e depositate interinalmente alla Massa	5,000 »
23	Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando (art. 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754)	20,000 »
		<hr/> 110,000 » <hr/>
RIASSUNTO PER TITOLI		
TITOLO I.		
Entrata ordinaria.		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Massa del Corpo :		
	Redditi patrimoniali.	271,894 26
	Entrate diverse	1,189,200 »
		<hr/> 1,461,094 26 <hr/>
TITOLO II.		
Entrata straordinaria.		
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTI DI CAPITALI.		
	Massa del Corpo	<i>per memoria</i>
	Massa individuale	1,700,000 »
	Premi di rafferma	862,912 50
	Partite che si compensano nella spesa	110,000 »
		<hr/> 2,672,912 50 <hr/>
	Totale della categoria III.	
	Totale generale.	<hr/> 4,134,006 76 <hr/>

TABELLA C.

Stato di previsione della Spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della R. Guardia di finanza
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Massa del Corpo.

Spese d'Amministrazione e diverse.

1	Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della Massa nelle Ragionerie delle Intendenze di finanza (Spese fisse)	38,700 »
2	Stipendio al personale del magazzino centrale del vestiario - Indennità al magazzinoiere e al controllore, ed ai comandanti di Circolo, ecc., per la gestione dei magazzini vestiario (Spese fisse)	25,470 »
3	Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario e medaglie di presenza ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed alla Commissione di collaudo	8,000 »
4	Acquisto di effetti di vestiario pel personale di truppa	970,000 »
5	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
6	Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi	4,400 »
7	Spese per stampe, registri e legatura	4,000 »
8	Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa	20,000 »
9	Fitto di locali privati pel magazzino centrale del vestiario (Spese fisse).	11,000 »
10	Spese pel mantenimento delle infermerie speciali del Corpo (Spesa obbligatoria)	42,000 »
11	Compensi per lavori straordinari nell'interesse dell'Amministrazione della Massa	5,800 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,129,370 »

	<i>Riporto</i>	1,129,370 »
12	Restituzione di quote di punizioni per effetto di annullamento o condono delle punizioni stesse e restituzione di quote contravvenzionali indebitamente versate alla Massa generale (Spesa d'ordine)	1,000 »
13	Residui passivi eliminati a' sensi dell'articolo 32 del regolamento per la contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
14	Spese casuali	8,500 »
		1,138,870 »
	<i>Spese d'istituto.</i>	
15	Concessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani a' termini dell'articolo 40 della legge organica	145,000 »
16	Spese d'ospedalità ed altre per misure profilattiche ed igieniche a carico della Massa del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri a' termini dell'articolo 86 del regolamento di amministrazione (Spesa obbligatoria)	36,200 »
17	Indennità e compensi straordinari agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio in località disagiate, malsane ed infette da epidemie; indennità e compensi nei casi d'infortuni o di danni per cause di servizio - Compensi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di uniforme derivante dalla esecuzione di speciali servizi	80,000 »
		261,200 »
	Fondi di riserva.	
18	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	30,024 26
19	Fondo di riserva per le spese impreviste	8,000 »
		38,024 26

TITOLO II.**Spesa straordinaria.****CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.****Massa del Corpo.**

20	Spese per l'impianto d'infermerie speciali	23,000 »
----	--	----------

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.**Massa del Corpo.**

21	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

22	Acquisto di rendita consolidata	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

Massa individuale.

23	Pagamento di acconti di Massa, spese d'ospedalità e di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e guardie (Spesa d'ordine)	400,000 »
----	---	-----------

24	Pagamento dei crediti di Massa (Spesa d'ordine)	280,000 »
----	---	-----------

25	Importo degli effetti di vestiario, somministrati agli agenti (Spesa obbligatoria)	1,020,000 »
----	--	-------------

		1,700,000 »
--	--	-------------

Premi di rafferma.

26	Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (Spesa obbligatoria)	862,912 50
----	---	------------

Partite che si compensano nell'Entrata.

27	Pagamenti per conto di ufficiali (Spesa obbligatoria)	15,000 »
----	---	----------

28	Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (Spesa obbligatoria)	35,000 »
----	--	----------

	<i>Da riportarsi</i>	50,000 »
--	--------------------------------	----------

	<i>Riperto</i>	50,000 »
29	Anticipazione di quote di pensioni ad agenti collocati a riposo (Spesa obbligatoria)	35,000 »
30	Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa (Spesa d'ordine)	5,000 »
31	Spese a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (Spesa d'ordine)	20,000 »
		110,000 »
RIASSUNTO PER TITOLI		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria.		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Massa del Corpo :		
	Spese d'Amministrazione e diverse	1,138,870 »
	Spese d'istituto	261,200 »
	Fondi di riserva	38,024 26
	Totale della Categoria I	1,438,094 26
TITOLO II.		
Spesa straordinaria.		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
	Massa del Corpo	23,000 »
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
	Massa del Corpo	<i>per memoria</i>
	Massa individuale	1,700,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,700,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1909

	<i>Riporto</i>	1,700,000 »
Premi di rafferma	862,912 50
Partite che si compensano nell'entrata	110,000 »
	Totale della Categoria III	2,672,912 50
	Totale della spesa straordinaria	2,695,912 50
	Totale generale	4,134,006 76

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE

**dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa
del Corpo della R. Guardia di finanza**

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

TABELLE B E C.

TITOLO I.

CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.

Parte ordinaria.

Entrata	1,461,094 26
Spesa	1,438,094 26
Differenza	+ 23,000 »

TITOLO II.

CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.

Parte straordinaria.

Entrata	»
Spesa	23,000 »
Differenza	— 23,000 »

RIEPILOGO DELLA CATEGORIA PRIMA*Parte ordinaria e straordinaria.*

Entrata	1,461,094 26
Spesa	1,461,094 26
Differenza	»

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.*Parte straordinaria.*

Entrata	2,672,912 50
Spesa	2,672,912 50
Differenza	»

Riassunto generale delle differenze.

Differenza della Categoria I.	»
Differenza della Categoria III.	»
Differenze totali	»

Elenco N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910 ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

CAPITOLO n. 5. Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario.

- » n. 10. Spese pel mantenimento delle infermerie speciali del Corpo.
- » n. 12. Restituzione di quote di punizioni per effetto di annullamento o condono delle punizioni stesse, e restituzione di quote contravvenzionali indebitamente versate alla Massa generale.
- » n. 13. Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 32 del regolamento per la contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
- » n. 16. Spese d'ospedalità ed altre per misure profilattiche ed igieniche, a carico della massa del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri a' termini dell'art. 86 del regolamento d'amministrazione.
- » n. 21. Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario.
- » n. 23. Pagamento di acconti di massa, spese d'ospedalità e di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e guardie.
- » n. 24. Pagamento dei crediti di Massa.
- » n. 25. Importo degli effetti di vestiario somministrati agli agenti.
- » n. 26. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.
- » n. 27. Pagamenti per conto di ufficiali.
- » n. 28. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gl'incorporati nella compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.
- » n. 29. Anticipazioni di quote di pensioni ad agenti collocati a riposo.
- » n. 30. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.
- » n. 31. Spese a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.

Elenco N. 2.

Spese per indennità ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

- CAPITOLO n. 6. Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi.
- » n. 8. Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della massa.
 - » n. 10. Spese pel mantenimento delle infermerie speciali del Corpo.
 - » n. 12. Restituzione di quote di punizioni per effetto di annullamento o condono delle punizioni stesse e restituzione di quote contravvenzionali indebitamente versate alla massa generale.
 - » n. 15. Concessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani a' termini dell'art. 40 della legge organica.
 - » n. 16. Spese d'ospedalità ed altre per misure profilattiche ed igieniche a carico della massa del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri a' termini dell'art. 86 del regolamento d'amministrazione.
 - » n. 17. Indennità e compensi straordinari agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio in località disagiate, malsane ed infette da epidemie; indennità e compensi nei casi d'infortuni o di danni per cause di servizio. Compensi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di uniforme derivante dalla esecuzione di speciali servizi.
 - » n. 23. Pagamento di acconti di massa, spese d'ospedalità e di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e guardie.
 - » n. 24. Pagamento dei crediti di massa.
 - » n. 28. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gl'incorporati nella compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.
 - » n. 30. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla massa.

Porrò ora ai voti gli articoli, coi quali si approvano questi stanziamenti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'articolo n. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del

fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del fondo di massa aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Gli stanziamenti dei capitoli dell'entrata e della spesa, iscritti per memoria negli anzidetti stati di previsione e riguardanti l'aumento o la diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, saranno determinati in fine di esercizio con decreto del ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, in corrispondenza coi risultati effettivi del conto del magazzino stesso.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di una transazione con la Banca popolare cooperativa di S. Benedetto del Tronto:

Senatori votanti	85
Favorevoli	82
Contrari	3

(Il Senato approva).

Maggiori assegnazioni nella parte ordinaria e in quella straordinaria del bilancio del Ministero della guerra:

Senatori votanti	85
Favorevoli	82
Contrari	3

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Alle ore 14.30 riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Proroga della facoltà concessa dalla legge 24 maggio 1908, n. 204, per il servizio del ca-

sellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti (N. 89);

Applicazione dell'art. 2 della legge 3 maggio 1888, n. 3581, ai deputati impiegati (N. 91);

Proroga del termine fissato alla Commissione d'inchiesta per l'esercito a compimento de' suoi lavori e supplementare assegnazione di fondi (N. 92);

Proroga della facoltà accordata dalla legge 19 luglio 1906, n. 390, sui poteri dei Regi commissari straordinari dei comuni di Ottaviano, Somma, San Giuseppe Vesuviano e San Gennaro di Palma (N. 93).

Alle ore 15.30 seduta pubblica.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910 (N. 73);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 83).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Maggiore assegnazione di lire 60,000, sul cap. 43: Scuole all'estero, dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-1909 (N. 86);

Provvedimenti per l'esecuzione di varie opere pubbliche (N. 82 - *urgenza*);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 206,026.39 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1907-908 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso (N. 84);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 420,265.68 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908, concernenti spese facoltative (N. 85).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 3 luglio 1909 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XXX.

TORNATA DEL 29 GIUGNO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Presentazione di relazioni (pag. 917) — È approvato senza discussione, udita la relazione del senatore Finali (pag. 918), il disegno di legge: « Autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1909-910 che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1909 » (N. 95) (pag. 918) — Proposta del ministro dei lavori pubblici (pag. 919) e del ministro degli affari esteri (pag. 919) per la discussione di due disegni di legge — Senza discussione è rinviato allo scrutinio segreto il disegno di legge: « Maggiore assegnazione di lire 60,000 sul capitolo 43 - Scuole all'estero - dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 86) (pag. 919) — Si passa alla discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti per la esecuzione di opere pubbliche » (N. 82) — Parlano il senatore Cavalli (pag. 919) il relatore, senatore Mezzanotte (pag. 920) e il ministro dei lavori pubblici (pag. 921) — Dopo una breve replica del senatore Cavalli (pag. 923), è chiusa la discussione generale (pag. 924) — Sull'art. 14 dà schiarimenti il ministro dei lavori pubblici (pag. 927) — Tutti gli altri articoli sono approvati senza osservazioni; e il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 927) — Presentazione di una relazione (pag. 940) — Comunicazione del Presidente (pag. 940) — votazione a scrutinio segreto (pag. 940) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 940) — Presentazione d'una relazione e di disegni di legge (pag. 941).*

La seduta è aperta alle ore 15.30.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, della pubblica istruzione, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi.

MELODIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1909-910, che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1909;

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-910.

PRESIDENTE. Do atto all'onore. senatore Finali della presentazione di queste relazioni. Anzi,

essendo già stata dichiarata l'urgenza sul disegno di legge che riguarda l'esercizio provvisorio, interrogo il Senato se consente che sia posto immediatamente in discussione, autorizzando la lettura della relazione.

Se non si fanno osservazioni in contrario, questa proposta s'intende approvata.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione dello esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1909-10 che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1909 » (N. 95).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Finali, presidente della Commissione di finanze e relatore di questo disegno di legge, a voler dare lettura della sua relazione.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*, legge:

SIGNORI SENATORI. — La necessità non nuova, e purtroppo non infrequente, di concedere l'esercizio provvisorio dei bilanci proposti dal Governo, ma non approvati nè discussi dal Parlamento, ha in quest'anno una giustificazione dalla sospensione dei lavori parlamentari, in conseguenza dello scioglimento e della rielezione della Camera dei deputati. Siamo già al 28 giugno ed è impossibile che fra tre giorni possano essere discussi ed approvati i progetti di legge, compreso quello della entrata, che aspettano ancora l'approvazione parlamentare e la regia sanzione.

Secondo il sistema che coll'andar degli anni è fra noi prevalso, l'esercizio provvisorio si riferisce ai progetti di bilancio presentati per l'anno finanziario 1909-10, ed alle successive proposte di variazione.

L'art. 2 del progetto di legge concede la stessa facoltà al Governo di riscuotere entrate e pagare spese in riguardo alla colonia Eritrea ed alla Somalia italiana.

L'art. 3 riguarda la facoltà di usare dei fondi di riserva, durante l'esercizio provvisorio, anche al di là della quota proporzionale al tempo.

L'art. 4 infine vieta di fare innovazioni agli organici ed altre che abbiano effetto sul bilancio.

La Commissione di finanze non può che proporvi l'approvazione del progetto di legge, la cui necessità è evidente.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Melodia, di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 95).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1909-10, e non oltre il 31 dicembre 1909, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati, e secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge, tenuto conto altresì delle note di variazioni presentate dal Governo sino al 15 giugno 1909 e delle modificazioni proposte dalla Giunta generale del bilancio, colle relazioni presentate alla Camera dei deputati.

(Approvato).

Art. 2.

Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia Eritrea e della Somaliã italiana per l'esercizio finanziario 1909-10, e non oltre il 31 dicembre 1909, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate e a pagare le spese delle Colonie medesime, in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera il 10 giugno 1909, secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge.

(Approvato).

Art. 3.

Pei prelevamenti dai fondi di riserva, il Ministero potrà anche eccedere la quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio,

giustificandone l'assoluta necessità con apposito decreto da annettersi ai mandati o agli ordini di pagamento.

(Approvato).

Art. 4.

Fino all'approvazione dei singoli stati di previsione per l'esercizio 1909-10 nulla sarà innovato negli ordinamenti organici dei vari servizi pubblici e dei relativi personali, nonchè negli stipendi ed assegnamenti a qualsiasi titolo approvati per i vari Ministeri e le Amministrazioni dipendenti, con le leggi dei bilanci di previsione 1908-909 e con quella di assestamento del bilancio medesimo, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Per la discussione di due disegni di legge.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*.
Pregherei l'onorevolissimo signor Presidente ed il Senato di voler anche mettere in discussione, prima della votazione a scrutinio segreto, il disegno di legge: « Provvedimenti per l'esecuzione di varie opere pubbliche ».

Siccome un articolo di esso modifica lo stato di previsione in corso, è necessario che sia approvato prima della chiusura dell'anno finanziario.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà accolta la proposta dell'onorevole ministro dei lavori pubblici.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Per ragioni presso a poco identiche, ossia per ragioni di grande urgenza, prego l'onor. Presidente ed il Senato di consentire che, prima della imminente votazione a scrutinio segreto, sia posto in discussione anche il disegno di legge per maggiori assegnazioni di lire 60,000 sul capitolo 43 « Scuole all'estero » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1908-909.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta dell'onor. ministro degli affari esteri; se non vi sono osservazioni, s'intenderà accolta.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiore assegnazione di lire 60,000 sul capitolo 43 - Scuole all'estero - dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 86).

PRESIDENTE. In conformità della deliberazione presa dal Senato, procederemo alla discussione del disegno di legge: « Maggiore assegnazione di lire 60,000 sul capitolo 63 « Scuole all'estero » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909.

Ne do lettura:

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di lire sessantamila al capitolo 43 « Scuole all'estero » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la esecuzione di varie opere pubbliche » (N. 82).

PRESIDENTE. A norma della deliberazione presa, procederemo ora alla discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'esecuzione di varie opere pubbliche ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 82).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Ho chiesto la parola perchè desidero di avere schiarimenti riguardo alla così rilevante maggiore spesa per i lavori del palazzo del Parlamento e per gli acquisti di terreno fatti per il nuovo palazzo dei lavori pubblici.

Non è da meravigliare di una differenza in aumento della spesa sia pel costo del materiale, sia per quello della mano d'opera. A me pare

strano e grave che sia più che raddoppiata la spesa nel preventivo delle espropriazioni. Si aggiunsero a quelle già stabilite delle nuove espropriazioni?

Non so, perchè non ne vedo fatto cenno nè nella relazione con la quale il ministro ha presentato il disegno di legge alla Camera, nè in quella della Commissione di finanze del Senato. Questo aumento che ha richiamato la mia attenzione supera i due milioni, soltanto per quanto riguarda le espropriazioni da farsi per il completamento del palazzo della Camera dei deputati.

Sarebbe opportuno che si sapesse per lo meno su quali basi hanno stabilito le perizie coloro che hanno calcolato la spesa per questa nuova costruzione.

Riguardo all'altro argomento domando speciali spiegazioni, che mi tengo sicuro l'on. ministro mi vorrà fornire in modo esauriente, e cioè come va che mentre il Ministero della pubblica istruzione per gli acquisti fatti per la costruzione del nuovo palazzo per l'Università ha pagato soltanto da tre e cinquanta a dieci lire per metro quadrato, con una media di circa lire 7.50, il Ministero dei lavori pubblici per gli acquisti necessari alla costruzioni del nuovo palazzo delle Ferrovie abbia pagato i terreni, tanto vicini a quelli destinati al nuovo palazzo dell'Università, oltre le 100 lire per metro quadrato!

Se queste notizie sono esatte, come devo ritenere giacchè mi vengono da fonte ineccepibile, non so spiegarmi così grande diversità di trattamento!

L'on. ministro sa quanto io conosca come egli sia gelosissimo custode dell'Erario dello Stato, e perciò ritengo che anch'egli deve essere stato sorpreso dell'enorme differenza di prezzo. Mi pare quindi che valga la pena che sia dato qualche schiarimento in proposito al Senato.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. L'onor. senatore Cavalli domanda delle spiegazioni sulla spesa che riflette la costruzione del palazzo di Montecitorio. Per verità la Commissione di finanze ha fatto per mio mezzo qualche osservazione al riguardo. Infatti il primo progetto importava la spesa di sei milioni. Ora ci si presenta un

disegno di legge suppletivo, per il quale la spesa raggiunge la cifra di 7 milioni e mezzo. Veramente questo aumento di spesa pare un po' troppo forte, perchè quando si fanno i progetti bisogna prevederne tutte le conseguenze, ed è meraviglioso che dopo poco tempo si presenti un progetto per approvazione di una spesa superiore a quella del primo. Io credo che delle ragioni ad ogni modo vi siano. Ma, per esempio, la spesa di un milione per la tipografia si poteva anche prevedere la prima volta. Per la mano d'opera degli operai è certo che la spesa è cresciuta; ma per l'espropriazione si ha adesso una spesa che ragguaglia il doppio di quella preventivata, e ciò è grave. Io ne ho fatto cenno nella relazione, perchè, per la grande fiducia che abbiamo nell'onorevole ministro dei lavori pubblici, siamo persuasi che non ci presenterà un terzo progetto, e non avverrà quello che è avvenuto per il palazzo di giustizia, e che noi abbiamo deplorato, che cioè si è dovuto spendere cinque volte la somma preventivata, senza neppure aver compiuto il palazzo. Quindi la Commissione di finanze propone al Senato che si accolga il disegno di legge; ma fa vive raccomandazioni al Governo perchè non venga in seguito un terzo progetto a proporre l'approvazione di maggiori spese.

Quanto all'obbiezione sollevata dal senatore Cavalli riguardo al palazzo dei lavori pubblici, sembra che ci sia qualche differenza tra le condizioni del terreno in cui si costruisce questo palazzo e quello del Ministero della pubblica istruzione.

Ma un'interpellanza svoltasi nell'altro ramo del Parlamento ha dato modo al ministro di fare delle dichiarazioni, che ci rassicurano abbastanza.

Io sono lieto poi delle altre parti del disegno di legge, e specialmente di quanto riguarda le strade comunali e l'Università di Napoli. Per l'Università di Napoli era desiderabile davvero che si fosse stabilita una novella somma. Io ho visto con piacere che il ministro dei lavori pubblici ha proposto i fondi occorrenti a quest'opera. È vero che vi è una certa differenza, perchè, mentre sembrava che fossero necessari 5 milioni, invece si sono date 800 mila lire per tre anni. Però è da augurarsi che con l'andar del tempo si provveda ad altri fondi.

E così pure per le strade comunali, per le quali io non sono d'accordo sulla cifra, perchè si era sempre parlato di una cifra che raggiungeva i 50 milioni, mentre ora il Genio civile parla di soli 30 milioni; questa cifra a me sembra troppo esigua.

Ad ogni modo lo vedremo nelle ulteriori conseguenze.

Concludendo, meno queste poche osservazioni che la Commissione di finanze ha avuto agio di fare, essa, per mio mezzo, raccomanda al Senato di dare voto favorevole a questo disegno di legge.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Da quando io assunsi l'ufficio di ministro dei lavori pubblici fui abbastanza sfortunato, perchè ebbi sempre da provvedere a qualche pubblica sventura. Ho avuto altre volte occasione di enumerarle al Senato, che del resto le ha ben presenti; ma esse si aggiunsero ad una antica e permanente, quella della costruzione di vari edifici, e cioè: palazzo di Giustizia, palazzo per il Ministero dei lavori pubblici, palazzo di Montecitorio ed edifici universitari di Napoli. Ora in questo argomento io posso parlare tanto più serenamente, inquantochè tutti i fatti che hanno formato oggetto delle inquietudini e della domanda di spiegazioni da parte del senatore Cavalli e del relatore onor. Mezzanotte, non cadono nella mia responsabilità ministeriale; però io debbo questa attestazione alla memoria del mio compianto predecessore, che, cioè, dopo avere esaminati tutti gli atti ed assunto tutte le informazioni, non ho ragione di non approvare l'opera sua.

Per quanto riguarda l'acquisto dell'area per il Ministero dei lavori pubblici (e comincio da questa, perchè il senatore Cavalli ha citato cifre che potrebbero fare impressione), informo il Senato che quell'area fu acquistata unitamente a quella che serve per l'edificio ad uso della Direzione generale delle ferrovie; anzi il prezzo fu pagato sui fondi straordinari del bilancio delle ferrovie, salvo la rifusione a carico del bilancio dei lavori pubblici, del prezzo di circa 11,500 metri quadrati occorrenti per il palazzo del Ministero dei lavori pubblici.

L'acquisto di villa Patrizi fu concluso dal

mio predecessore; ma io ebbi cura di esaminare tutti gli atti relativi, e dalle varie proposte di aree e dal modo come si svolsero le trattative, acquistai la convinzione che in quel momento in cui l'onorevole Gianturco, con l'approvazione del Consiglio dei ministri, decise l'acquisto di villa Patrizi, egli comprò a buone condizioni per lo Stato.

È vero che quest'area costa un prezzo parecchio superiore a quello a cui il mio collega dell'istruzione pubblica ha potuto acquistare i terreni per il nuovo palazzo universitario; ma io prego il senatore Cavalli, anzitutto di porre mente che la differenza non sta fra 7 e 100 lire; ma fra 8 lire al metro quadrato...

CAVALLI. È andato fino a 10 lire.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. ... e 53 o 54 lire. Ora bisogna tener conto dell'epoca assolutamente diversa in cui i due acquisti furono conclusi. L'acquisto di villa Patrizi fu concluso in un momento in cui i terreni erano a prezzo altissimo ed il mercato finanziario non era turbato da crisi, invece il terreno per l'edificio universitario di Roma fu acquistato in un momento di crisi finanziaria, e quando assai pochi erano gli acquirenti di aree.

D'altronde, non per deprimere il valore edilizio dell'area acquistata dal collega della pubblica istruzione, ma per mettere la questione nei suoi veri termini, osservo che sono ben migliori le condizioni dell'area di villa Patrizi in confronto di quella acquistata per gli edifici universitari.

Ora le condizioni molto favorevoli dell'area di villa Patrizi ebbero naturalmente peso sulla decisione del mio predecessore, il quale doveva preoccuparsi che il Ministero dei lavori pubblici e la Direzione generale delle ferrovie, seppure posti alla periferia della città, fossero in una situazione non completamente eccentrica e che non riuscisse troppo incomoda agli impiegati per la difficoltà di trovare abitazioni nelle vicinanze.

Infine è da considerare che la posizione di villa Patrizi è tale da assicurare agli uffici una tranquillità ben maggiore di quella che potranno godere gli edifici universitari tra le caserme del Macao, il Policlinico ed il cimitero.

Fu in base a tutte queste considerazioni che il mio predecessore credette di decidersi per

l'acquisto di villa Patrizi, ed io amo ripetere che, così facendo, ho tutelato gli interessi dell'Amministrazione.

Vengo al Palazzo di Montecitorio. Il Palazzo di Montecitorio ha anch'esso una storia disgraziata. Speriamo che non lo diventi tanto come quella del Palazzo di Giustizia; ma le prime fasi non sono liete. Invero il progetto Basile importava la spesa di lire sei milioni; però quando dal progetto di massima si è passati al progetto definitivo, i sei milioni sono diventati sei milioni e mezzo. E fin qui non c'era da impressionarsi. Ma altri guai sopravvennero. Le espropriazioni erano calcolate due milioni, ed invece costarono 3 milioni e 685 mila lire; si era dimenticato che per far funzionare la Camera dei deputati era indispensabile la prossimità della tipografia, e nessuna spesa era stata all'uopo preventivata. Cosicché dovetti ordinare che questa fosse compresa nel progetto: esclusi una prima proposta, che importava l'espropriazione assai dispendiosa del fabbricato ove è situata l'« Olympia », e suggerii invece di collocare la tipografia nel fabbricato, in gran parte di proprietà demaniale, ove attualmente han sede la Giunta delle elezioni e quella del bilancio.

Inoltre si rese necessaria una spesa di 716,000 lire pel consolidamento dell'attuale edificio di Montecitorio e per la costruzione dei locali occorrenti provvisoriamente per vari servizi della Camera, che per le demolizioni ne erano rimasti privi, in attesa che siano costruiti quelli definitivi. A tutto ciò si è aggiunta una somma di lire tre milioni, per maggiori spese di lavori giustificate da varie ragioni, prima fra tutte l'aumento generale dei prezzi dei materiali e della mano d'opera (che purtroppo rappresenta una percentuale elevatissima), poi la convenienza di non adoprare murature miste, quali erano state preventivate, ma murature di mattoni, di provvedere infissi solidi e non quali sarebbero tollerabili soltanto in case di affitto, di adottare razionali sistemi di ventilazione e di illuminazione.

La conclusione finale è una maggiore spesa di sette milioni e mezzo in confronto di ciò che era stato preventivato.

Ripeto che espongo tutto ciò con grande serenità, perchè ho soltanto l'ingrato compito di

constatare le deficienze e di chiedere al Parlamento i fondi necessari per portar a compimento i lavori. Fin da principio mi sono preoccupato che si facesse il possibile per limitare la spesa, e diffidai per iscritto sia l'architetto sia il Genio civile a non aggiungere alcuna opera che non fosse compresa nel preventivo. Mi preoccupai anche che il preventivo delle maggiori spese fosse fatto con la maggior possibile esattezza e volli da chi di ragione la dichiarazione che in nessun caso si sarebbe ecceduta la spesa preventivata. Accadde però, che poco dopo approvati amministrativamente i nuovi preventivi, ricevessi uno schema di contratto pel rivestimento in legno dell'Aula, che portava una spesa di 100,000 lire superiore a quella che era stata calcolata. Io respinsi la pratica e scrissi che non sarò per approvare alcun progetto esecutivo di singole opere che non sia contenuto in una spesa inferiore a quella compresa nel preventivo generale. Aggiunsi all'architetto che i suoi concetti artistici dovranno rimanere subordinati ai limiti di spesa approvati dal Parlamento e alla volontà della Camera dei deputati che in tutto l'edificio vi abbia ad essere la maggiore semplicità possibile, perchè ciò sarà un guadagno anche per l'arte italiana.

Più di questo non potrei fare per cercare di contenere la spesa. Pur troppo, malgrado i miei sforzi, potrebbero verificarsi dei casi non imputabili al alcuno, che costringano a sorpassare le previsioni. Per esempio, da parecchi mesi non si lavora: abbiamo avuto prima lo sciopero dei fornaciari, poi quello dei carrettieri, ed ora quello dei muratori. L'arresto del lavoro rappresenterà all'ultimo un aumento di spesa anche per l'elevazione del prezzo della mano d'opera e dei materiali, che suole seguire gli scioperi.

Il senatore Mezzanotte ha fatto qualche osservazione circa il preventivo della spesa per la costruzione delle strade di allacciamento tra i comuni isolati. Anche questa è una materia abbastanza disgraziata; perchè la costruzione delle strade per allacciare i comuni isolati alla rete stradale è stata ordinata per legge senza alcuno studio preparatorio. Non si sapeva nemmeno quali fossero i comuni isolati; tanto è vero che la Camera, approvando la legge, pensò di giovare specialmente al Mezzogiorno, e si

trovò invece che la legge giovava principalmente al Settentrione.

Nel limitato tempo intercorso tra la pubblicazione della legge e quella del regolamento, si dovette anzitutto fare lo studio per determinare quali fossero i comuni isolati, e quale fosse il tracciato più opportuno per la strada che li avesse a congiungere alla rete stradale esistente. Per tal modo si è all'ingrosso determinato quale sarebbe la spesa complessiva, che risultò di circa 50 milioni.

Ma per la ragionevole preoccupazione di una certa economia della spesa, il Ministero deliberò che non era il caso di costruire delle strade dello stesso tipo per tutti quanti i comuni: ci sono infatti alcuni comuni posti in così disgraziate condizioni topografiche che, il costruire delle vere strade rotabili sarebbe stato addirittura buttare nell'impresa milioni sopra milioni. E pertanto si determinarono tre diversi tipi di strade che si attagliassero alle peculiari condizioni dei vari comuni. Questo divisamento ha permesso una prima riduzione della spesa; ma un'altra deriva da che una parte dei comuni posti di fronte alla opzione fra la legge del 1906 sull'allacciamento dei comuni isolati e la legge del 1903 per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie decisero di approfittare di quest'ultima.

La spesa resterà circoscritta in 30 milioni? Io non sarei in grado di dare alcuna garanzia in argomento, perchè non esistono regolari progetti esecutivi, ma soltanto progetti di larga massima. D'altra parte il regolamento ha stabilito giustamente che, fatti gli elenchi delle strade e determinato per ogni comune il tipo della strada che dovrà esservi costruita, questi elenchi abbiano ad essere pubblicati in ogni provincia e in ogni comune, affinchè e provincie e comuni possano reclamare. Ora soltanto parte dei reclami sono arrivati, e finchè tutti non siano stati esaminati, non è possibile compilare un programma concreto. Dunque sono parecchio incerte le previsioni della spesa in trenta milioni; io, ammaestrato dalla esperienza, credo che questa spesa finirà coll'essere largamente superata.

La costruzione di strade per allacciare i comuni isolati rappresenta a mio avviso, una vera opera di civiltà, e mi rammarico che, per le condizioni del bilancio, non sia possibile di

dedicarvi una somma superiore ad un milione all'anno, mentre incomparabili sarebbero i benefici che si ritrarrebbero se vi si dedicasse una somma maggiore. Infatti vi sono comuni negli Appennini dov'è larghissima la emigrazione permanente, perchè i loro abitanti sono assolutamente privi di qualsiasi comoda comunicazione col mondo civile e non si trovano in condizione di sviluppare la loro economia domestica, di vendere i prodotti del loro lavoro. La costruzione di strade per tali comuni avrebbe per effetto di legare quelle popolazioni, che sono, non solo fisicamente, ma anche moralmente le più sane, ai loro paesi nativi.

Pertanto mi stimerei ben fortunato quel giorno in cui potessi ottenere dal collega del Tesoro uno stanziamento ben maggiore di un milione all'anno per tale importantissimo scopo. Ma di fronte alle necessità militari da una parte e a quelle prodotte dal terremoto dall'altra, ben poco posso sperarlo, e quindi sto pensando a qualche provvedimento, che valga ad agevolare l'anticipazione, da parte dei singoli comuni, della costruzione delle strade.

Per verità il regolamento per l'esecuzione della legge del 1906 ha preveduto anche questa forma di esecuzione, autorizzando i comuni ad anticipare la spesa, salvo ad esserne rimborsati in quegli esercizi finanziari, in cui lo Stato l'avrebbe sostenuta se vi avesse proceduto direttamente. Ma simile condizione non è fatta per invogliare i comuni ad anticipare la costruzione delle strade. Per ottenere ciò, lo Stato non ha che un mezzo, ed è di concorrere nell'onere dell'interesse del mutuo che i comuni dovranno contrarre per la esecuzione delle strade. Sto studiando un disegno di legge ispirato a questo concetto e sarò lieto se lo potrò presentare alla riapertura del Parlamento.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Non intendo in alcun modo di prolungare la discussione su questo argomento pure di tanta importanza e di tanto interesse; mi limiterò quindi a fare una dichiarazione e ad esprimere un augurio. La dichiarazione è di somma sorpresa per certi svariamenti, che sono stati fatti da periti che si ritengono assai competenti!

L'augurio è questo: specialmente prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro

io auguro che egli segga a quel posto fino a che saranno terminati i lavori dei fabbricati del Parlamento e gli altri contemplati nel progetto di legge.

Come egli vede, questa è una prova della mia piena fiducia in lui.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Entro i limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa straordinaria consolidata del bilancio del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1906, n. 238, e fermo restando l'ammontare annuo della spesa predetta a termini dell'art. 1 della legge stessa, sono autorizzate le seguenti spese straordinarie da iscriversi nel bilancio stesso:

a) lire 7,500,000 per il proseguimento e l'ultimazione dei lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e per la sistemazione del palazzo di Montecitorio ed adiacenze in aggiunta alla somma autorizzata colla legge 30 giugno 1904, n. 293, art. 1 lettera *b*;

b) lire 3,500,000 per il proseguimento dei lavori di costruzione del monumento nazionale al Re Vittorio Emanuele II in Roma, in aggiunta alle spese autorizzate con la legge 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1 lettera *c*) e precedenti;

c) lire 1,120,000 per completare il pagamento dell'area occorrente per la nuova sede del Ministero dei lavori pubblici e per eseguire le fondazioni dell'edificio in aggiunta alla spesa autorizzata con l'articolo 37 della legge 11 luglio 1907, n. 502;

d) lire 14,560,000 per le opere stradali provinciali che si eseguono a cura dello Stato, comprese nella annessa tabella *A* in aggiunta alle spese autorizzate dalla legge 3 luglio 1902, n. 297, e successive;

e) lire 4,090,000 per provvedere al contributo governativo nella costruzione delle strade che si eseguono a cura diretta delle provincie, in aggiunta alle spese autorizzate colle leggi vigenti;

f) lire 20,000,000 per opere di bonifica di 1^a categoria indicate nell'annessa tabella *B* in

aggiunta alle spese autorizzate dalle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), 7 luglio 1902, n. 333, e successive;

g) lire 300,000 per le opere di bonifica delle paludi Salinedde (Sassari) in aggiunta alla spesa autorizzata dalla legge 10 novembre 1907, n. 844 (testo unico);

h) lire 250,000 per la costruzione di una variante alla strada nazionale n. 61 dal piano della Lenza alla stazione ferroviaria di Cutro in provincia di Catanzaro, in aggiunta ai fondi assegnati al n. 1 della tabella *A* annessa alla legge 19 giugno 1907, n. 549;

i) lire 100,000 per consolidamento di frane minaccianti gli abitati e trasferimenti di abitati in nuova sede giusta le disposizioni del successivo art. 9 ed in aggiunta ai fondi assegnati nella tabella *E* annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445.

k) lire 5,000,000 per la bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio, e per la sistemazione idraulica e forestale della falda meridionale del Vesuvio, giusta l'annessa tabella *C*, in aggiunta ai fondi concessi dalla legge 19 luglio 1906, n. 390.

(Approvato).

Art. 2.

La spesa di cui alla lettera *a* del precedente art. 1 sarà stanziata per lire 2,500,000 nell'esercizio finanziario 1909-1910, mediante prelievo dal fondo di riserva iscritto nel bilancio dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 9 della legge 30 giugno 1904, n. 293; e per il rimanente nei successivi esercizi a seconda del bisogno.

Per l'esecuzione dei lavori di cui al citato comma *a* e per le espropriazioni relative, è approvato e dichiarato di pubblica utilità come formante parte integrante del piano regolatore di Roma, il piano in data 1^o aprile 1909, a firma dell'architetto Ernesto Basile e degli ingegneri Susinno e Pullini.

La liquidazione e l'accertamento dei contributi a carico dei proprietari dei beni confinanti o contigui, che conseguiranno maggior valore per effetto dei lavori medesimi, saranno fatti a cura dell'Ufficio del Genio civile di Roma.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere fino a tutto il 30 giugno 1911 all'esecuzione dei lavori previsti dal presente articolo,

non che di quelli per il proseguimento del monumento al re Vittorio Emanuele, anche mediante licitazione o trattativa privata od in economia, udito l'avviso del Consiglio di Stato, quando si tratti di spesa superiore a lire otomila.

(Approvato).

Art. 3.

La spesa di cui alla lettera *b* dell'art. 1, insieme con la somma rimasta da stanziare delle leggi precedenti in lire 7,000,000, sarà stanziata per lire 2,500,000 nell'esercizio 1909-1910, mediante prelevamento della quota complementare dal fondo di riserva citato al precedente art. 2, e per il rimanente nei successivi esercizi a seconda del bisogno.

È approvata la convenzione in data 5 maggio 1909, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha acquistato dall'Amministrazione del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma il fabbricato della chiesa di Santa Maria delle Vergini in Roma e lo ha ceduto alla Confraternita della Santa Spina in permuta del fabbricato della chiesa di Santa Rita che dovrà essere demolita per i lavori del monumento al Re Vittorio Emanuele II in Roma.

Alla spesa di lire 75,000 risultante da tale convenzione si farà fronte con i fondi del monumento al Re Vittorio Emanuele II salvo gli opportuni conguagli col comune di Roma.

(Approvato).

Art. 4.

Per i lavori d'isolamento e di sistemazione delle Terme di Diocleziano, di cui all'art. 33 della legge 11 luglio 1907, n. 502, e per le espropriazioni relative è approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano in data 30 aprile 1909 a firma dell'ingegnere Pullini.

Alle espropriazioni saranno applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento di Napoli.

(Approvato).

Art. 5.

La spesa di cui alla lettera *c* dell'articolo 1° sarà stanziata per lire 620,000 nell'esercizio finanziario 1909-10, mediante prelevamento dal fondo di riserva citato al precedente articolo 2

e pel rimanente nei successivi esercizi a seconda del bisogno.

Per la costruzione del palazzo del Ministero dei lavori pubblici, sarà applicabile l'articolo 78 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

(Approvato).

Art. 6.

La spesa di cui alla lettera *d* dell'articolo 1 sarà stanziata a seconda del bisogno negli appositi articoli del capitolo di bilancio, fermo restandone il suo ammontare complessivo.

La spesa di cui alla lettera *e* del precedente articolo 1 sarà stanziata dopo esauriti i fondi a tal fine accordati dalle precedenti leggi.

Per le strade a cura diretta delle provincie sono assegnate, in aggiunta alle somme determinate da leggi anteriori, le maggiori somme indicate nell'annessa tabella *D*.

(Approvato).

Art. 7.

Per provvedere secondo l'articolo 55 della legge 15 luglio 1906, n. 383, alla costruzione o ricostruzione di strade comunali occorrenti ad allacciare comuni isolati alla esistente rete stradale in tutte le provincie del Regno eccettuate quelle della Basilicata e della Calabria, è determinata in lire 1,000,000 la somma da stanziare per ciascuno dei tre esercizi finanziari 1910-11, 1911-12 e 1912-13, in continuazione delle iscrizioni fatte in virtù dell'articolo 54 della legge succitata, e delle successive leggi di bilancio.

(Approvato).

Art. 8.

Le spese di cui alle lettere *f g h* dell'articolo 1 saranno stanziate a seconda del bisogno negli appositi articoli dei relativi capitoli fermo restandone il loro ammontare complessivo.

(Approvato).

Art. 9.

La somma di cui alla lettera *i* dell'articolo 1 è autorizzata per aggiungere - a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 - agli abitati da trasferire parzialmente o totalmente in nuova

sede, iscritti nella tabella *E* della legge medesima, i seguenti:

1° In provincia di Belluno:

Prà e Lagunaz, frazioni del comune di Taibon.

2° in provincia di Teramo:

Alvi, frazione del comune di Crognaleto.

La somma predetta sarà ripartita nel modo seguente:

a) lire 30,000 in aggiunta alla somma assegnata per acquisto dell'area occorrente alla ricostruzione totale o parziale degli abitati da trasferirsi in nuova sede dall'articolo 62 lettera *b* della legge 9 luglio 1908, n. 445;

b) lire 60,000 in aggiunta alla somma assegnata, per apertura di strade o piazze e per la ricostruzione di case comunali, di chiese e scuole nei nuovi abitati da costruire, dall'articolo 62, lettera *c* della succitata legge;

c) lire 10,000 in aggiunta alla somma assegnata, per spese impreviste e spese di personale adibito ai lavori di consolidamento e di trasferimento di abitati, dall'art. 62, lettera *d* della succitata legge.

Le suddette quote saranno iscritte interamente nello esercizio 1909-10 agli esistenti capitoli, mediante prelevamento dal fondo di riserva citato al precedente articolo 2.

Il comma *a* della tabella *E* predetta è rettificato inoltre come segue:

« In provincia di Belluno » La Valle (frazione Conaggia) Mel (frazione Follo) Puos d'Alpago (frazione Cornei).

Art. 10.

La spesa di cui alla lettera *k* dell'art. 1, insieme colla somma rimasta da stanziare delle leggi precedenti in lire 1,100,000, sarà stanziata per lire 900,000 nell'esercizio 1909-910 mediante prelevamento della quota complementare dal fondo di riserva citato al precedente art. 2, e pel rimanente nei successivi esercizi a seconda del bisogno.

La predetta spesa è a carico dello Stato per otto decimi e dei proprietari o possessori interessati per due decimi, restando le provincie e i comuni esonerati dal pagamento dei contributi, cui sarebbero tenuti nell'interesse generale sia in base al testo unico delle bonifiche 22 marzo 1900, n. 195, che a quello delle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523.

I proprietari o possessori interessati nelle opere della falda meridionale pagheranno in trenta annualità il predetto contributo nella spesa autorizzata dalla presente legge per le opere stesse, a principiare dall'anno in cui ne è assunta la manutenzione dal Consorzio; e parimenti in trenta annualità i proprietari o possessori interessati nelle opere di bonifica di Somma e Vesuvio pagheranno il predetto contributo nella spesa autorizzata dalla presente legge per le opere stesse a datare dal biennio del loro compimento.

In base all'art. 18 della citata legge 19 luglio 1906 per la manutenzione delle opere nella falda meridionale possono essere istituiti, invece di uno, più Consorzi.

Ove siano istituiti più Consorzi, ciascuno di essi deve assumere la manutenzione delle opere comprese nel rispettivo perimetro dopo due anni dalle dichiarazioni del loro compimento, e contribuisce soltanto nella spesa di costruzione delle opere stesse per la parte eseguita coi fondi concessi dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

Per il completamento e la costruzione delle nuove strade nazionali delle provincie calabresi, descritte nell'annessa tabella *E*, redatta in conformità del Regio decreto 3 maggio 1909, n. 252, per l'ammontare di lire 9,000,000, è autorizzata l'inversione dei fondi già concessi dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, e da leggi precedenti nel modo che segue:

Per lire 8,850,000 la spesa graverà sui fondi di cui al n. 1 della tabella *A* allegata alla legge 19 giugno 1907, n. 549, per le costruzioni di strade nazionali e provinciali delle provincie calabresi;

e per lire 150,000 sul fondo di lire 4,036,000 concesse al n. 4 della tabella *I* allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255, per le strade comunali obbligatorie già iniziate, da ultimare e sistemare in provincia di Reggio Calabria, riassunto nel n. 3 della tabella *A* annessa alla legge 19 giugno 1907, n. 549.

La predetta somma di lire 150,000 sarà all'uopo trasportata dal n. 3 al n. 1 della tabella *A* sopracitata nei cinque esercizi finanziari dal 1915-16 al 1919-20.

(Approvato).

Art. 12.

Alle espropriazioni occorrenti per i lavori di costruzione di un ponte sul Busento lungo la strada nazionale n. 62, nell'abitato di Cosenza di cui al n. 31 della tabella A allegata alla legge 30 giugno 1904, n. 293, sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

(Approvato).

Art. 13.

È abrogata la disposizione di cui all'art. 4 della legge dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908 con la quale furono approvate le convenzioni tra il detto Ministero ed i comuni di Messina e Bari, stipulate rispettivamente in data 23 febbraio e 9 giugno 1906 per la sollecita esecuzione dei lavori nei rispettivi porti, compresi nella tabella annessa alla legge 13 marzo 1904, n. 102.

All'esecuzione dei lavori suddetti si provvederà a cura diretta dello Stato.

(Approvato).

Art. 14.

È autorizzata la spesa di lire 800,000 per proseguire i lavori degli edifici universitari di Napoli in aggiunta ai fondi concessi con la legge 30 luglio 1896, n. 339, e con l'art. I, lettera e della legge 30 giugno 1904, n. 293.

Tale spesa sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per lire 400,000 nell'esercizio 1908-909, per lire 200,000 nell'esercizio 1909-910 e per lire 200,000 nell'esercizio 1910-911.

Lo stanziamento fissato per l'esercizio 1909-10 sarà prelevato dal fondo di riserva citato al precedente art. 2 e quello per gli esercizi 1908-909 e 1910-911 saranno computati in aggiunta all'assegnazione stabilita dalla legge 21 giugno 1906, n. 238.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*.
A proposito dello stanziamento proposto con l'art. 14 per l'Università di Napoli, debbo uno schiarimento all'onorevole relatore. Anche la costruzione degli edifici universitari di Napoli appartiene alla categoria delle opere finanziariamente, per lo meno, malaugurate, perchè

furono a quello scopo stanziati sette milioni e mezzo, ma a me non è restato altro da fare se non constatare che i sette milioni e mezzo erano spesi e che invece rimangono da eseguirsi parecchie opere: il restauro dell'edificio del Salvatore, la costruzione di cliniche complementari a S. Aniello, lavori di finimento delle cliniche alla Sapienza ed alla Croce di Lucca ed all'edificio principale al corso Umberto I.

Il preventivo delle spese necessarie per queste opere credo non sarà inferiore ai quattro milioni e mezzo.

Per mia parte ho declinato l'onore di chiederli al Parlamento, e penserà a chiederli il collega della pubblica istruzione, giacchè il ministro dei lavori pubblici non è competente a giudicare delle necessità inerenti ad edifici universitari. Però in sede, per così dire, di provvisoria liquidazione, ho consentito a chiedere al Parlamento la somma di 800,000 lire, delle quali 600,000 lire rappresentano la prima parte della spesa necessaria per consolidare l'antico edificio del Salvatore, e 200,000 occorrono per pagamento a saldo di alcune opere in corso.

Quanto alle somme necessarie per completare gli edifici universitari, il mio collega della pubblica istruzione si ripromette di chiederle quando la pubblica finanza si troverà in condizioni meno difficili.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 14.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1909-910, in applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 16.

Nello stato di previsione della spesa dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1908-909 è autorizzata la maggiore assegnazione di lire 200,000 nello stanziamento del capitolo n. 34 « Manutenzione di strade e ponti nazionali, sgombero di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene, lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garentire da danni le strade e i ponti nazionali, spese per il servizio delle Regie Trazzere ».

(Approvato).

TABELLA A.

Maggiori spese occorrenti per costruzioni stradali a cura dello Stato.

PROVINCIA	Opera stradale		Importo della maggiore spesa
	Num.	Designazione	
<i>Legge 30 maggio 1875, n. 2521.</i>			
Salerno	10	Strada da Cuccaro a Sanza, sulla nazionale di Val d'Agri	55,000
Caserta	14	Strada Isernia-Atina-Roccasecca	130,000
Chieti	15	Strada lungo la valle del Trigno, dalla foce al ponte sul Trigno, sotto Tuffillo, confine con la provincia di Campobasso.	135,000
Caltanissetta	19	Strada dalla Madonnuzza di Petralia, sulla nazionale Termini-Taormina, alla provinciale Messina-Montagne, sotto Calascibetta	140,000
Avellino	37	Strada da Foiano per Montefalcone, Ginestra, Castelfranco, alla stazione ferroviaria di Greci	70,000
Campobasso	40	Strada da Pietracatella a Campomarino	792,00
Aquila	48	Strada da Santa Lucia nel Cicolano, per la valle del Salto, a Rieti, e diramazione, da Santa Lucia, per i prati di Castiglione, la Sella di Acquafredda-Tornimparte, Civita Tommaso e Preturo, alla nazionale Aquila-Teramo	65,000
Messina	53	Strada da Capo d'Orlando per Santa Domenica a Randazzo	305,000
Belluno	58	Strada dalla nazionale Pontebbana, presso i Piani di Portis, per Tolmezzo, Rigolato, Sappada e Santo Stefano a Montecroce	450,000
<i>Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III.</i>			
Aquila	13	Strada di Scanno, da Sulmona per Bugnara, Anversa, Villalago e Scanno a Villetta Barrea	200,000
Firenze	23	Strada da Sarsina per la valle del Savio a Bagno di Romagna e da Bagno di Romagna a Pieve Santo Stefano	335,000
Arezzo	24	Strada dalla provinciale Tebro-Romagnola, presso Pieve Santo Stefano, per Sestino a Pian di Meleto, in provincia di Pesaro	70,000
Benevento	34	Strada dalla nazionale Appulo Sannitica, tra Gambatesa e Jelsi, per Riccia, alla provinciale Bebbiana in contrada Decorata e quindi alla provinciale Benevento Foiano presso il Casone Cocca	170,000
<i>A riportarsi</i>			2,917,000

Segue Tabella A.

PROVINCIA	Opera stradale		Importo della maggiore spesa
	Num.	Designazione	
		<i>Riporto</i>	2,917,000
Campobasso	34	Strada suddetta	290,000
Id.	70	Strada da Agnone a Castel di Sangro	100,000
Id.	73	Strada dalla provinciale Garibaldi al piano di Salcito, nei pressi di Lucito, Castelbottaccio, Lupara e Larino, e per Ururi al confine con la Capitanata verso Serra Capriola, con le diramazioni per Montagano, per Guardialfiera, Casacalenda e Colletorto alla Capitanata	2,820,000
Id.	74	Diramazione della strada provinciale 73 per Bagnoli, Civitanova del Sannio, alla provinciale Aquilonia, nei pressi di Pescolanciano	65,000
Id.	75	Strada dal ponte dei 25 archi sul Volturno, per Monteroduni Longano alla nazionale dei Pentri	85,000
Caserta	76	Strada da Piedimonte d'Alife, pel Matese, a raggiungere la strada nazionale Isernia-Campobasso, fra Boiano e Vinchiaturò	770,000
Chieti.	77	Prolungamento della provinciale Perano-Castiglione Messer-Marino a Trivento	110,000
Campobasso	78	Strada dal punto più alto dell'ultimo tronco della strada già prov. n. 15, ora nazionale 53- <i>bis</i> (Legge 30 maggio 1875, n. 2521) presso la masseria Graziani, attraverso l'abitato di Montefalcone del Sannio, per un tratto della strada comunale di Montefalcone a S. Felice Slavo, al Casino Piccoli e da ivi, per Acquaviva, Larino, Montorio, Montelongo, Rotella, Serra Capriola, alla stazione ferroviaria del Chienti.	900,000
Chieti.	98	Prolungamento della provinciale di Val Sinello, da Guilmi all'innesto della Perano-Castiglione alla Sella del Guado di Sant' Egidio ovvero a Castiglione Messer Marino.	400,000
Id.	101	Collegamento della strada provinciale Istonia, con la Trignina, attraverso la Sella del Convento di Palmoli	220,000
Id.	102	Strada Adriatica da Pescara all'innesto con la strada del Trigno	265,000
Firenze	127	Strada da Altopascio a Bientina, con diramazione alla provinciale del Tiglio.	50,000
Girgenti	151	Strada da Ribera, sulla provinciale di serie Porto Empedocle-Castelvetro, alla provinciale di Chiusa Sclafani, oltre il torrente San Carlo	100,000
		<i>A riportarsi</i>	9,092,000

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1909

Segue Tabella A.

PROVINCIA	Opera stradale		Importo della maggiore spesa
	Num.	Designazione	
		<i>Riporto</i> . . .	9,092,000
Massa Carrara	159	Strada di Valdarni che da Massa, per Valdarni e Castelnuovo di Garfagnana, va ad allacciarsi con la Livorno-Mantova	300,000
Messina	164	Strada da Castoreale, per Maddanici, alla Marina di Santa Teresa di Riva	1,265,000
Id.	165	Strada da S. Agata di Militello, nei pressi di Alcara Li Fusi, Longi, Galati, Ucria e Raccuia alla prov. Patti-Randazzo	120,000
Id.	166	Completamento della provinciale Patti-Randazzo, con diramazione alla provinciale Messina-Marine, per i comuni di Montalbano, Basicò e Furnari	458,000
Napoli	172	Strada da Castellammare per Gragnano, Pimonte ed Agerola, all'incontro della provinciale Amalfi-Positano-Mèta. . .	80,000
Salerno	172	Strada suddetta	85,000
Trapani	182	Strada da Poggioreale, sulla provinciale di serie, nei pressi di Roccamena, alla provinciale di Corleone, presso la contrada la Patrie.	250,000
Salerno	216	Strada dalla nazionale delle Calabrie, verso Padula, alla Brienza-Montemurro	390,000
Id.	225	Strada da Laurito, sulla provinciale di serie Cuccaro Sanza, per Castel Ruggero a Torre Orsaia ed alla provinciale di serie Caselle in Pittari-Scario	100,000
—	—	Impreviste e maggiori spese per le costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	1,550,000
—	—	Indennità di trasferte, stipendi e assegni mensili al personale ordinario, aggiunto e avventizio del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883. Compensi e remunerazioni per maggiori servizi resi dal personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile nell'interesse delle dette costruzioni	870,000
		Totale	14,560,000

TABELLA B.

Maggiori somme occorrenti per opera di bonifica nelle varie provincie del Regno esclusa la Sardegna.

Num. d'ordine	Indicazione dell'opera	Maggiore spesa da autorizzare
<i>Legge 22 marzo 1900, n. 195.</i>		
1	Palude dell'Alberese (Grosseto)	1,000,000
2	Bacino inferiore del Volturno (Caserta e Napoli)	4,800,000
3	Piana di Fondi e Monte San Biagio (Caserta)	700,000
4	Bacino Nocerino (Salerno ed Avellino)	400,000
5	Agro Sarnese (Salerno)	1,000,000
6	Bacino del Sele (Salerno)	800,000
7	Vallo di Diano (Salerno).	600,000
8	Agro Brindisino (Lecce).	200,000
9	Paludi Pontine (Roma)	1,100,000
10	Paludi Biancure (Udine).	500,000
11	Bassa pianura Bolognese-Ravennate (Bologna-Ravenna)	5,000,000
12	Pantano Basso e Marinella (Campobasso)	100,000
13	Valle inferiore dell'Alento (Salerno)	1,000,000
14	Terreni paludosi tra Torre Rinalda e Porto S. Giovanni e tra Porto S. Giovanni e Torre Specchia Ruggero (Lecce)	600,000
15	Laghi Alimini e Fontanelle (Lecce)	800,000
16	Paludi Feda, Serra Piccola, Serra degli Angeli, ecc., ecc. (Lecce).	1,000,000
<i>Legge 7 luglio 1902, n. 333.</i>		
17	Comprensorio Lama interposto tra i fiumi Ronco e Montone che si riuniscono poco lungi dalla città di Ravenna (Ravenna)	200,000
18	Fondo di riserva delle bonifiche - Spese per studi di progetti - Indennità e compensi per servizi straordinari al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, addetto alle opere di bonifica	200,000
Totale . . . L		20,000,000

TABELLA C.

Maggiori somme occorrenti per la bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio
e per la sistemazione dei corsi d'acqua situati nella falda meridionale del Vesuvio.

Num. d'ordine	Indicazione dell'opera	Maggiore spesa da autorizzare
<i>Bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio.</i>		
1	Riparazione dei danni prodotti dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 e dalle successive alluvioni; sistemazione idraulica, compimento e manutenzione provvisoria della bonifica; sistemazione forestale e consolidamento delle sponde; maggiori lavori imprevisti e spese di personale	2,000,000
2	Riparazione ai danni e sistemazione idraulica e forestale dei corsi d'acqua situati nella falda meridionale del Vesuvio compresi fra gli alvei Farina e Campitelli; maggiori lavori imprevisti e spese di personale	3,000,000
Totale L.		5,000,000

TABELLA D.

Maggiori spese occorrenti per le strade provinciali, che si costruiscono a cura delle provincie.

PROVINCIA	Opera stradale		Importo della maggiore spesa
	Num.	Designazione	
		<i>Legge 30 maggio 1875, n. 2521.</i>	
Udine	58	Strada dalla nazionale Pontebbana presso i piani di Portis, Tolmezzo, Rigolato e Santo Stefano a Montecroce	900,000
		<i>Legge 23 luglio 1881, n. 333 - Elenco III.</i>	
Alessandria	8	Strada da Spigno a Pareto-Miglia e Pontivrea	15,000
Arezzo	18	Completamento della strada Tosco-Romagnola, tra Bibbiena e Bagno di Romagna	25,000
Id.	20	Strada in raccordamento della provinciale Chiantigiana presso Gaiole con la provinciale Valdanesa a Montevarchi . . .	175,000
Arezzo e Firenze	21	Strada dalla nazionale Forlivese a Londa ed a Stia in provincia di Arezzo	795,000
Ascoli	25	Strada di Val d'Aso dalla provinciale appennina presso Comunanza alla stazione ferroviaria di Pedaso con ponte sull'Aso	100,000
Avellino	29	Strada dalla nazionale delle Puglie a Lauro	70,000
Benevento	32	Strada dalla stazione ferroviaria di Ponte Benevento alla nazionale Sannitica al luogo detto Stazze di Guardia . . .	80,000
Bologna e Modena	40	Strada da Montefiorino per Lama, Sestola e Fanano a Porretta, con diramazione da Sestola-Pieve Pelago	115,000
Caltanissetta	60	Strada da Mazzarino alla nazionale Piazza Terranova . . .	25,000
Id.	63	Strada da Caltanissetta a Sommatino e Delia	30,000
Caltanissetta e Palermo	68	Strada da Villalba al torrente Palombaro - Tratto da costruire dalla provinciale S. Caterina-Villalba	136,000
Id.	69	Strada dalla nazionale Termini-Taormina presso Selafani per Valle d'Olmo alla provinciale Messina-Montagne	310,000
Chieti	96	Ponte sul Sangro sulla provinciale Chieti-Atessa e strada da presso Atessa a Cupello	108,000
		<i>A riportarsi</i>	2,884,000

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1909Segue Tabella **D.**

PROVINCIA	Opera stradale		Importo della maggiore spesa
	Num.	Designazione	
		<i>Riporto</i>	2,884,000
Como	103	Strada detta Regina da Como alla nazionale per Chiavenna .	485,000
Id.	104	Strada da S. Fedele Lanzo d'Intelvi a Val Maro	510,000
Id.	107	Strada da Laveno a Pino e tronco da Dizzasco a Luino. . .	50,000
Id.	108	Strada da Taceno a Bellano	45,000
Firenze e Pisa	128	Strada delle Colline per Segoli tra Pontedera per Palzia e Peccioli e la via Castelfalfi	31,000
Firenze-Forlì e Pesaro	137	Prolungamento della strada dell'alto e basso Montefeltro a Sant'Agata Feltria e da Sarsina fino all'incontro della strada provinciale della Valle del Savio	452,000
Genova	138	Strada Recco-Valle Fontanabuona	100,000
Id.	141	Strada dalla provinciale Albenga-Castelvecchio a Calizzano	80,000
Genova e Massa Carrara	142	Ponte sul Magra e sul Vara per le comunicazioni interprovinciali di Genova con Massa e con l'Emilia	110,000
Genova e Parma.	145	Strada da Borgonovo per Val di Varo a Bevonia	330,000
Genova e Piacenza	146	Strada da Borzonasca per Santo Stefano d'Aveto e per Valle di Nivre a Bettola ed a ponte dell'Oglio	95,000
Milano	167	Strada dal ponte di Oleggio a Busto Arsizio e Saronno . . .	128,000
Parma e Reggio Emilia	184	Strada da Parma alla provinciale di Val d'Enza verso la foce del Cedro	990,000
Parma	185	Strada da Pellegrino Parmense alla provinciale di Val di Ceno	102,000
Parma e Piacenza	188	Strada di Val di Ceno da Fornovo a Varano, Melegari, Varzi e Bardi.	1,397,000
Pavia	191	Strada di congiunzione delle Valli della Trebbia e della Staffora pel valico del Brallo	80,000
Perugia	199	Strada Amerina da Guardea al ponte sul Tevere	125,000
Perugia e Aquila	201	Strada del Turano e di Fontecerro.	280,000
Perugia e Pesaro	202	Strada da Città di Castello per Apecchio e Piobbico alla nazionale di Fossombrone	35,000
		<i>A riportarsi</i>	8,309,000

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1909

Segue Tabella D.

PROVINCIA	Opera stradale		Importo della maggiore spesa
	Num.	Designazione	
		<i>Riporto</i> . . .	8,309,000
Teramo	236	Strada dalla provinciale della Vibrata presso Sant'Omero sino all'incontro della nazionale « ferrovia Giulianova-Teramo » per le valli del Salinello e Fiumicino	85,000
Id.	237	Prolungamento della provinciale di serie Capestrano-Forca di Penne, sino alla provinciale Loreto-Aprutino-Penne.	20,000
	—	Impreviste e maggiori spese per le suindicate opere e per le altre dipendenti dalla legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III che si eseguono a cura delle provincie	586,000
		<i>Totale</i> . . .	9,000,000

TABELLA E.

Strade della Calabria dichiarate nazionali in virtù del Regio decreto 3 maggio 1909, n. 252.

Nuove nazionali		Parte da completare o da costruire		
Numero	Denominazione	Denominazione	Riferimento alla precedente legge che autorizzò la spesa	
			Tabella	Data e numero
<i>Provincia di Cosenza.</i>				
57 ter	Dalla stazione ferroviaria di Belvedere Marittimo per Lungro fino all'innesto con la nazionale n. 57 presso Castrovillari e dall'incontro della detta nazionale colla provinciale del Pollino per Spirito Santo di Civita, alla stazione ferroviaria di Torre Cerchiara.	Tratti Acquaformosa-Gronde e Gronde-Vallone Vetturino della strada provinciale n. 8 della legge 27 giugno 1869, n. 5147.	A-bis	25 giugno 1906 n. 255.
62 bis	Dalla stazione ferroviaria di Serra di Aiello, per Aiello Grimaldi, Scigliano fino all'innesto con la nazionale n. 62; da detta nazionale presso Coraci per Colosimi, all'innesto con la nazionale n. 61 in contrada di Garga e da questa nazionale presso il fiume Neto per Savelli e Campana alla stazione ferroviaria di Cariati.	Strada provinciale da Coraci per Scigliano Grimaldi alla ferrovia Eboli-Reggio, n. 114 della legge 23 luglio 1881, n. 333. Strada provinciale di 1 ^a Serie da S. Giovanni in Fiore a Cariati, n. 8 della legge 30 maggio 1875, n. 2521.	A-bis A-bis	25 giugno 1906 n. 255. 25 giugno 1906 n. 255.
55 quinq.	Prolungamento della nazionale 55- <i>quinquies</i> da Sella Scorzilli-confine con la provincia di Potenza, per S. Lorenzo Bellizzi e Cerchiara Calabria, all'innesto colla Belvedere Marittimo-Torre Cerchiara.	Strada provinciale di 2 ^a Serie da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita, n. 29 della legge 30 maggio 1875, n. 2521.	A-bis	25 giugno 1906 n. 255.
<i>Provincia di Catanzaro.</i>				
62 ter	Dalla nazionale n. 62 presso Soveria Mannelli per Carlipoli, Zagarise, Sersale, Petilia Policastro all'innesto con la nazionale n. 61 in contrada Grazzani e da detta nazionale presso Sella Soccorso per Scandale al porto di Cotrone.	Strada da un punto della nazionale n. 62 presso Soveria Mannelli alla nazionale n. 61 presso Santa Severina, n. 7 della legge 30 maggio 1875, n. 2521.	A-bis	25 giugno 1906 n. 255.
64 bis	Dalla stazione ferroviaria di Curinga per Maida, Cortale, S. Floro, a Marina di Catanzaro.	Tutta costruita.	—	—
<i>Provincia di Reggio Calabria.</i>				
67 bis	Dalla stazione ferroviaria di Bagnara per S. Eufemia di Aspromonte, Delianova, S. Cristina, Plati, Careri a Marina di Bovalino.	Lavori di completamento al tratto Sinopoli-Vasi della provinciale n. 16 della legge 27 giugno 1869, n. 5147.	A-bis	25 giugno 1906 n. 255.

Segue Tabella **E**.

Nuove nazionali		Parte da completare o da costruire		
Numero	Denominazione	Denominazione	Riferimento alla precedente legge che autorizzò la spesa	
			Tabella	Data e numero
—	—	Consortile della provinciale Tirrena a Scito Casoleto e Delianova.	B	25 giugno 1906 n. 255.
—	—	Strada da Plati alla stazione di Bovalino, n. 218 della legge 23 luglio 1881, n. 333.	A-bis	25 giugno 1906 n. 255.
67 ter	Dalla provinciale Jonica presso Melito, per Bagaladi, Serra Cerasia, fino all'incontro della Bagnara Bovalino fra Sinopoli e Delianova.	Strada dalla traversa di Plati a Bagaladi n. 22 della legge 30 maggio 1875, n. 2521.	A-bis	25 giugno 1906 n. 255.

ALLEGATO I.

Istrumento del 5 maggio 1909, di cessione e transazione interceduta tra la Direzione generale del Fondo culto e Ministero dei lavori pubblici e Confraternita della Santa Spina.

Omissis..

Il Consiglio d'amministrazione del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma autorizzò la stipulazione di un contratto sulle basi seguenti:

1° Per la cessione da parte dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e religione a favore dello Stato e per esso al Ministero dei lavori pubblici, della proprietà della chiesa di S. Maria delle Vergini in Roma, ricevendo in corrispettivo il prezzo di lire cinquantamila.

2° Per il contemporaneo trasferimento da parte del Ministero dei lavori pubblici della proprietà della chiesa di S. Maria delle Vergini alla Confraternita di S. Spina in Roma, la quale si deve obbligare a provvedere a sue spese alla conservazione dell'edificio sacro ed alla pubblica officiatura, mantenendo tutte le opere di culto che attualmente esistono in detta chiesa sotto la Direzione generale del Vicariato, ed esonerando la Direzione generale del Fondo per il culto da qualsiasi responsabilità avvenire.

Quanto alle spese del contratto anzidetto erano da ripartirsi tra il Fondo di beneficenza e religione, il Ministero dei lavori pubblici e la Confraternita della S. Spina. Siccome poi in seguito alla mancata cessione della chiesa di S. Marta, la Confraternita ha intentato giudizio al Ministero dei lavori pubblici, questo, per troncare ogni vertenza, ha convenuto di corrispondere alla Confraternita un compenso di lire 25,000 a tacitazione di ogni diritto da lei vantato. Approvando e ratificando tutto quanto si è detto in narrativa, le costituite parti convengono e stipulano quanto appresso:

Art. I.

Il signor comm. Romano Luigi a nome della Direzione generale del Fondo per il culto dichiara di cedere e definitivamente trasferire all'Amministrazione dello Stato e per esso al Mi-

nistero dei lavori pubblici la proprietà della chiesa ex-conventuale di S. Maria delle Vergini, posta in Roma angolo tra le vie dell'Umiltà e delle Vergini, compresi gli attuali locali per uso di sacrestia, distinta in catasto col numero di mappa o meglio con lettera O del Rione II, per il prezzo di lire cinquantamila, e ciò a corpo e nello stato come l'edificio presentemente si trova e senza verun obbligo di provvedere a restauri immediati da parte dell'Amministrazione cedente.

Art. II.

Il signor comm. Domenico Abbati in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici dichiara di accettare dalla Direzione generale del Fondo per il culto la cessione definitiva della proprietà della chiesa di S. Maria delle Vergini in Roma nei termini espressi all'art. I e si obbliga di soddisfare all'Amministrazione del Fondo di beneficenza e religione la somma di lire cinquantamila a saldo prezzo della chiesa medesima e degli attuali locali in uso di sacrestia, la quale somma verrà pagata dal Ministero dei lavori pubblici con apposito mandato a nome del cassiere centrale del Fondo per il culto, non appena che il presente contratto sia approvato e reso esecutorio.

Art. III.

Il signor comm. Domenico Abbati, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, dichiara di cedere e trasferire alla Confraternita di Santa Spina, la chiesa di S. Maria delle Vergini e i locali annessi ad uso di sacrestia in cambio della chiesa di Santa Rita, la quale sarà demolita per la sistemazione degli accessi al monumento del Re Vittorio Emanuele II; e di corrispondere la somma di lire venticinquemila, che verrà pagata o depositata nella Cassa depositi e prestiti in base a decreto del prefetto

di Roma. Il signor Emilio ing. Burroni, in rappresentanza del Ministero delle finanze, dichiara di consentire che la Confraternita della Santa Spina occupi oltre la chiesa e sacrestia l'area A da terra a tetto, ed il vano terreno dell'area B, i quali sono già in uso della chiesa, mentre rimangono agli uffici della Intendenza di finanza di Roma e della Direzione compartimentale del lotto, i locali al 1°, 2° e 3° piano dell'area B.

Il signor Consolini Domenico, in rappresentanza della Confraternita della Santa Spina, nell'accettare la proprietà di Santa Maria delle Vergini della sopraindicata consistenza, si obbliga di provvedere a sue spese alla conservazione dell'edificio sacro ed alla pubblica officatura, mantenendo tutte le opere di culto che attualmente esistono in detta chiesa, sotto la direzione del Vicariato ed esonerando la Direzione generale del Fondo per il culto da qualsiasi responsabilità avvenire. Dichiara inoltre che, con l'accettazione della chiesa di S. Maria delle Vergini e della somma di lire venticinquemila, la Confraternita resta tacitata di ogni suo diritto o pretesa in dipendenza della cessione al Ministero dei lavori pubblici della chiesa di Santa Rita e dei locali annessi, e che formalmente rinuncia a tutti gli effetti del giudizio da essa iniziato per tale cessione contro la detta Amministrazione, rimanendo compensate le spese giudiziali fin qui sostenute dalle parti.

Art. IV.

Il signor canonico Angelo Sinibaldi, in rappresentanza di S. E. il Cardinal Vicario, prende atto della dichiarazione del signor rappresentante della Confraternita della Santa Spina circa tutti gli obblighi per la conservazione della chiesa di Santa Maria delle Vergini e per l'officiatura ed altre opere di culto da adempirsi sotto la direzione dell'autorità ecclesiastica. Inoltre le parti interessate dichiarano e riconoscono che tutti gli arredi sacri, mobili ed oggetti d'arte esistenti nella chiesa di S. Maria delle Vergini e nei locali ad uso di sacrestia, eccezione fatta di quelli resi immobili per destinazione, rimangono in proprietà dell'Ammi-

nistrazione del Fondo di beneficenza e religione sulla città di Roma, mentre la Confraternita della Santa Spina ne assume fin da ora la consegna provvisoria sino a che non verrà definitivamente provveduto dalla Direzione generale del Fondo per il culto alla destinazione dei medesimi.

Art. V.

L'eseguimento della presente convenzione da parte del Fondo di beneficenza e religione e del Ministero dei lavori pubblici è subordinata all'approvazione con provvedimento legislativo. Le spese del presente contratto e sue dipendenze saranno ripartite tra la Direzione generale del Fondo per il culto, il Ministero dei lavori pubblici e la Confraternita della Santa Spina. — Sopra di che, ecc.

Atto fatto e rogato in Roma nella sede della Direzione generale del Fondo per il culto, e letto da me notaro ai signori comparenti alla presenza dei testimoni signori: cav. Ugo Crescentini, fu Crescentino, nato a Senigallia (Ancona), domiciliato a Roma, via Cernaia, n. 35, e D'Amassa Alberto, del fu Arduino, romano, domiciliato in via Principe Amedeo, n. 148. — Interpellati i signori comparenti se quest'atto sia conforme alla loro volontà, hanno risposto affermativamente e lo sottoscrivono insieme ai testimoni e me notaio, dispensandomi dalla lettura degli allegati, avendone presa già conoscenza.

Il presente è stato scritto da persona di mia fiducia su 15 pagine a linee 24 della 16° di quattro fogli da lire 1.22.

LUIGI ROMANO, firmato.

DOMENICO ABBATI, idem.

Ing. EMILIO BORRONI - DOMENICO CONSOLINI - ALFONSO PALOZZI - NUNZI VINCENZO - ANGELO canonico SINIBALDI - UGO CRESCENTINI, teste - ALBERTO D'AMASSA, teste.

GIUSEPPE GARRONI, *notaro Regio*, in Roma rogato.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1909

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

MAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Proroga del termine fissato alla Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra per il compimento de' suoi lavori e supplementare assegnazione di fondi ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mazza della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che ieri sera pervenne da Parigi alla Presidenza del Senato questo telegramma del Presidente della Lega Franco-Italiana:

« Ligue Franco-Italienne, réunissant en Sorbonne, représentants autorités et armée française, sous présidence Ministre guerre, pour célébrer cinquantenaire Solferino, où du sang fraternel versé sur champ bataille surgit nouvelle Italie, envoie ses hommages respectueux au Sénat italien et, interprétant sentiments Assemblée, affirme que les deux Nations, réunies par liens indissolubles origines communes et sympathies réciproques, procéderont à tout jamais ensemble dans voies progrès et liberté — Député BEAQUIER, Président ».

PRESIDENTE. A nome del Senato, ringrazierò la Presidenza della Lega Franco-Italiana esprimendo sentimenti consimili al suo indirizzo.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge approvati per alzata e seduta ieri ed oggi:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910 (N. 73);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 83);

Maggiore assegnazione di lire 60,000 sul capitolo 43 - Scuole all'estero - dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 86);

Provvedimenti per l'esecuzione di varie opere pubbliche (N. 82 - *urgenza*);

Autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1909-910, che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1909.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

Presentazione di una relazione.

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Proroga della facoltà concessa dalla legge 24 maggio 1908 per il servizio del casellario centrale presso il Ministero di grazia, giustizia e dei culti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Lucchini Luigi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910:

Senatori votanti	78
Favorevoli	75
Contrari	3

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-1910:

Senatori votanti	78
Favorevoli	74
Contrari	4

(Il Senato approva).

Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio finanziario 1909-910 che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1909:

Senatori votanti	78
Favorevoli	72
Contrari	6

(Il Senato approva).

Maggiore assegnazione di lire 60,000 sul capitolo 43 - Scuole all'estero - dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908 909:

Senatori votanti	78
Favorevoli	71
Contrari	7

(Il Senato approva).

Provvedimenti per l'esecuzione di varie opere pubbliche:

Senatori votanti	78
Favorevoli	68
Contrari	10

(Il Senato approva).

Presentazione di disegni di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Modificazioni al comma 3 dell'art. 10 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, relativo ai canoni governativi del dazio consumo e dei comuni danneggiati dal terremoto il 28 dicembre 1908;

Proroga al 31 dicembre 1909 del termine fissato dalla legge 30 giugno 1908, n. 303, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali;

Proroga della durata delle Società cooperative;

Proroga al 1° gennaio 1911 del termine stabilito dall'art. 2 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della colonia Eritrea per la promulgazione del Codice della marina mercantile, e al 1° gennaio 1910 dei termini stabiliti dagli articoli 13 e 14 della detta legge per la pubblicazione della raccolta degli atti dell'autorità in vigore in Eritrea;

Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo dell'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909 e 1910 a tutto il mese di dicembre 1909;

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-1909.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, i quali seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga del termine fissato alla Commissione d'inchiesta per l'esercito pel compimento dei suoi lavori e supplementare assegnazione di fondi (N. 92);

Proroga della facoltà concessa dalla legge 24 maggio 1908, n. 204, per il servizio del Cassellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti (N. 89);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 87);

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 206,026.39 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1907-908, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso (N. 84);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 420,265.68 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908, concernenti spese facoltative (N. 85).

La seduta è sciolta (ore 17.15).

Licenziato per la stampa il 4 luglio 1909 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



XXXI.

TORNATA DEL 30 GIUGNO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Presentazione di relazioni (pag. 945) — Proposta del ministro delle finanze per la discussione di alcuni disegni di legge (pag. 946) — Senza discussione sono rinviati allo scrutinio segreto i disegni di legge: « Proroga del termine fissato alla Commissione d'inchiesta per l'esercito pel compimento dei suoi lavori e supplementare assegnazione di fondi » (N. 92); « Proroga della facoltà concessa dalla legge 24 maggio 1908, n. 204, per il servizio del casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti » (N. 89) (pag. 946) — Rinvio allo scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge: « Modificazione del comma terzo dell'art. 10 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, relativo ai canoni governativi del dazio consumo dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 97); « Proroga al 31 dicembre 1909 del termine fissato dalla legge 30 giugno 1908, n. 303, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali » (N. 98); « Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910 a tutto il mese di dicembre 1909 » (N. 100), dopo la lettura delle relazioni, fatta dal Presidente della Commissione di finanze senatore Finali (pag. 947) — Presentazione di un disegno di legge (pag. 949) — votazione a scrutinio segreto (pag. 949) — È aperta la discussione generale sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 87) — Parlano i senatori De Martino (pag. 949, 967 e 971), Villari (pag. 956 e 967), Pierantoni (pag. 961), Bettoni (pag. 965), Tarditi (pag. 965 e 968), Fortunato (pag. 965 e 968), Reynaudi (pagina 969), Finali (pag. 970) — Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale, riservando la parola al relatore e al ministro degli affari esteri; e rinvia alla successiva seduta il seguito della discussione (pag. 971) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 960) — Presentazione di un disegno di legge (pag. 971).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri degli affari esteri, della marina, delle finanze, del tesoro, di agricoltura, industria e commercio.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di relazioni.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni

della Commissione stessa sui seguenti disegni di legge:

Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 50 mila per le spese occorrenti alla Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica;

Proroga al 31 dicembre 1909 del termine fissato dalla legge 30 giugno 1908, n. 303, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali;

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 334,542.33 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908 concernenti spese facoltative;

Modificazione del comma 3° dell'art. 10 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, relativo ai canoni governativi del dazio consumo dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1909-910 a tutto il mese di dicembre 1909.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Finali della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Per la discussione di alcuni disegni di legge.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Io pregherei il Senato di voler consentire che i seguenti disegni di legge, dei quali l'onor. Finali ha testè presentato la relazione, siano posti in discussione nella seduta di oggi, perchè hanno carattere di urgenza:

Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo della emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910 a tutto il mese di dicembre 1909;

Proroga al 31 dicembre 1909 del termine fissato dalla legge 30 giugno 1908, n. 303, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali;

Modificazione del comma 3° dell'art. 10 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, relativo ai canoni governativi del dazio consumo dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro delle finanze propone che la discussione di tre dei disegni di legge, dei quali l'onor. Finali ha or ora presentato le relazioni, siano posti oggi stesso in discussione.

Se non vi sono osservazioni in contrario, e consentendolo le disposizioni del regolamento del Senato, la proposta dell'onor. ministro delle finanze s'intende approvata.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga del termine fissato alla Commissione d'inchiesta per l'esercito pel compimento dei suoi lavori e supplementare assegnazione di fondi » (N. 92).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine fissato alla Commissione d'inchiesta per l'esercito pel compimento dei suoi lavori e supplementare assegnazione di fondi ».

Do lettura di questo disegno di legge:

Articolo unico.

È prorogato a tutto il 30 giugno 1910 il termine, assegnato alla Commissione d'inchiesta per l'esercito, per riferire al Parlamento, dalla legge 6 giugno 1907, n. 287; ed è autorizzata, per la relativa spesa, l'assegnazione di lire 50,000 da stanziarsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1908-909.

È aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e questo disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga della facoltà concessa dalla legge 24 maggio 1908, n. 204, per il servizio del casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti » (N. 89).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga

della facoltà concessa dalla legge 24 maggio 1908, n. 204, per il servizio del casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti ».

Do lettura di questo disegno di legge:

Articolo unico.

La facoltà, concessa al Ministero di grazia e giustizia dalla legge 24 maggio 1908, n. 204, di provvedere al servizio del casellario centrale con applicazione di alunni giudiziari, è prorogata sino al 30 giugno 1910.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, esso sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazione del comma 3° dell'articolo 10 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, relativo ai canoni governativi del dazio consumo dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 97).

PRESIDENTE. In seguito alla deliberazione presa or ora dal Senato, passeremo alla discussione del disegno di legge: « Modificazione del comma 3° dell'art. 10 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, relativo ai canoni governativi del dazio consumo dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

Prego il senatore Finali di dar lettura della relazione estesa dal senatore Colombo.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*, legge:

SIGNORI SENATORI. — La legge 12 gennaio 1909 n. 12 dispone all'articolo 10, 1° e 2° comma, la sospensione del pagamento del canone di abbonamento del dazio consumo governativo ai comuni di Messina e di Reggio Calabria a partire dal 1° gennaio 1909, e la sospensione o la riduzione agli altri comuni danneggiati dal terremoto a giudizio della Commissione centrale di cui all'art. 101 del testo unico 7 maggio 1908, n. 248. A parziale compenso dello Stato, il 3° comma dell'art. 10 della suddetta legge riserva

allo Stato medesimo i maggiori proventi dei canoni governativi d'abbonamento verificatisi dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909.

Siccome questi maggiori proventi non hanno compensato che in piccola misura gli sgravi, che ammontano a L. 1,504,280.72, mentre i maggiori proventi non furono che di lire 190,947.74, così ci si domanda di approvare l'articolo unico del presente disegno di legge, col quale al 3° comma del summenzionato art. 10 è sostituito un nuovo comma che devolve allo scopo di cui ai due comma precedenti i fondi pervenuti allo Stato dal 1° luglio 1908 e quelli che gli perverranno sino a tutto l'anno 1915 in conseguenza degli articoli 87, 88, 89 e 110 del testo unico 7 maggio 1908, n. 248.

Le cifre surriferite giustificano il proposto disegno di legge, che la Commissione di finanze vi propone quindi di approvare.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Al terzo comma dell'articolo 10 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è sostituito il seguente:

A siffatto scopo sono devoluti i fondi pervenuti dal 1° luglio 1908 e quelli che perverranno in seguito allo Stato, sino a tutto l'anno 1915, in conseguenza delle disposizioni contenute negli articoli 87, 88, 89 e 110 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248. La somma che ancora occorra, oltre l'ammontare di tali proventi, farà carico al bilancio dello Stato: se invece l'ammontare di tali fondi eccederà l'importo complessivo degli sgravi concessi ai sensi delle disposizioni precedenti del presente articolo, l'eccedenza sarà devoluta ai comuni considerati nell'art. 88 del citato testo unico di legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà rinviato allo scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga al 31 dicembre 1909 del termine fissato dalla legge 30 giugno 1908,

n. 303, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali » (Numero 98).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: « Proroga al 31 dicembre 1909 del termine fissato dalla legge 30 giugno 1908, n. 303, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali ».

Prego il senatore Finali di dar lettura della relazione su questo disegno di legge estesa dal senatore Colombo.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Stando per scadere il termine, fissato al 30 giugno 1909 dalla legge 30 giugno 1908, n. 303, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa doganale, diventa necessario di prorogarlo al 31 dicembre 1909, per lasciar tempo al Parlamento di discutere e approvare il disegno di legge presentato alla Camera il 14 corrente, nel quale sono comprese le modificazioni già applicate in via provvisoria.

La Commissione di finanze non può quindi che proporvi di approvare, col presente disegno di legge, la richiesta proroga.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico

Il termine fissato dalla legge 30 giugno 1908, n. 303, per la proroga dell'applicazione provvisoria delle disposizioni contenute nella legge 15 luglio 1906, n. 353, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1909.

La presente legge cesserà di avere effetto anche anteriormente al 31 dicembre 1909, col giorno in cui avesse applicazione come legge dello Stato il disegno di legge n. 191 presentato alla Camera dei deputati il 14 giugno 1909.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Esercizio provvisorio del bilancio per il fondo dell'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910, a tutto il mese di dicembre 1909 » (N. 100).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: « Esercizio provvisorio del bilancio per il fondo dell'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910, a tutto il mese di dicembre 1909 ».

Prego il senatore Finali di dar lettura della relazione su questo disegno di legge estesa dal senatore Blaserna.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*, legge:

SIGNORI SENATORI. — L'onorevole ministro degli affari esteri ha presentato, in via d'urgenza, un disegno di legge, che stabilisce, per sei mesi, l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario, che incomincia domani.

Una tale rapidità di discussione e di deliberazione non è consentita dal nostro regolamento e rimane unicamente riservata al Senato la questione se esso intende, caso per caso, derogare dalle norme che esso si è imposto per assicurare quella regolarità di procedimenti che è richiesta dal buon andamento dei suoi lavori.

La Commissione di finanze riconosce, che in questo caso l'urgenza è di assoluta necessità. Essa esorta quindi il Senato a voler concedere il suo voto al presente disegno di legge, già approvato dalla Camera elettiva. In pari tempo essa esprime la speranza che la cooperazione delle due Camere sia regolata in modo da ridurre al minimo il lamentato inconveniente.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo Unico.

Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910, e non oltre il 31 dicembre 1909, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie e pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo stesso e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in

conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati, secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nel relativo disegno di legge per la loro approvazione, quale risulta approvato dalla Giunta generale del bilancio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di disegno di legge che consta di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro dell'agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Maggiori assegnazioni sul cap. 97 della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 per lavori da eseguirsi nella sughereta della foresta demaniale del Goceano ».

Pregherei di rimandare l'esame di questo disegno di legge alla Commissione di finanze e di volerlo dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dell'agricoltura e commercio della presentazione di questo disegno di legge.

Se non vi sono osservazioni, s'intenderà accordata l'urgenza chiesta dal ministro, e sarà trasmesso alla Commissione di finanze per il suo esame.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri », si passerà alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge dianzi approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Melodia di procedere all'appello nominale.

MELODIA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 87).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-910 ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Do facoltà di parlare al primo iscritto, senatore De Martino.

DE MARTINO. Onorevoli senatori, da più di un quarto di secolo un grande, generale movimento spinge gli Stati d'Europa fuori dei loro confini alle conquiste territoriali o alle lotte per le rivalità commerciali, in Asia come in Africa, in America come in Australia. Le cause di questo movimento, così intenso in questi ultimi anni, si devono cercare negli armamenti formidabili; i quali, contro la ragione stessa per la quale sorgono, allontanano le guerre; nella lunghissima pace nella quale l'Europa giace ormai da tanti anni e nell'eccesso della produzione industriale che con l'aumento intenso della popolazione stimola la ricerca nei più lontani campi della produzione agricola; finalmente nei gravosissimi tributi che l'aumento incessante delle pubbliche spese impone agli Stati di Europa. Ben si può dire che il perno della politica internazionale si sia spostato e che oramai la politica coloniale, sia essa di pace o di guerra, è diventata la grande leva dell'azione internazionale moderna. Quale partecipazione ebbe l'Italia nel grande movimento cui accenno e quali frutti raccolse è meglio forse tacere che dire.

L'Italia, potenza essenzialmente mediterranea, per la storia, per le tradizioni, per la postura

sua stessa geografica, è stata esclusa da ogni parte del Mediterraneo: Marocco, Tunisia, Egitto insegnano. Dove più i nostri interessi prevalevano maggiore è stata l'esclusione.

Ma altra è l'azione di Stato, altra quella libera e spontanea che per necessità di cose si è venuta producendo con l'aumento della popolazione e l'esodo di nostra gente. Non sorretti, non diretti, abbandonati a se stessi, i nostri lavoratori come stormi di uccelli sono partiti per le più lontane contrade del mondo, e le terre più inospitali hanno rese feconde coi patimenti e col sudore della fronte, fin sulla dura roccia portando il germe della vita: e quella è stata la vera pacifica conquista dell'Italia. E così sono sorte le colonie libere nell'America e nel bacino del Mediterraneo, colonie fiorenti per industria, per lavoro, per ogni arte e attività feconda. E così, numerosissimi nostri lavoratori (gli operai della terra) sono andati nelle lontane Americhe per diventare mano d'opera necessaria del capitale straniero. E così con flusso e riflusso costante, ogni anno a migliaia gli operai italiani vanno nel centro d'Europa e diventano fattori necessari della produzione così agricola come industriale di tutta l'Europa.

A che cosa si deve questa forza indomita di nostra gente, che vince ogni ostacolo, supera ogni barriera? Essa indubbiamente si deve ai caratteri costitutivi della nostra razza; alla sobrietà, alla virtù, alla tenacia nel lavoro degli operai italiani.

Ora il problema si presenta sotto due aspetti, e come movimento di espansione all'estero, e come ripercussione ed influenza sua all'interno. Ma ho io bisogno di dire come questo movimento generale di espansione del nostro popolo nel mondo, diffonda la civiltà e l'influenza nostra presso tutte le nazioni e con essa l'Italia eserciti, e più ancora eserciterà, una azione che a nessun'altra come ad essa è dato?

E che, se al movimento delle masse proletarie, che ha caratterizzato l'esodo delle nostre genti, si associerà un giorno per la cresciuta produzione industriale l'emigrazione del capitale, s'inaugurerà per noi un periodo fecondo di nuovi scambi, di crescenti attività commerciali, di ignorate prosperità?

Ma non meno profonda è stata l'influenza dell'emigrazione sulle condizioni interne d'Italia.

Concedetemi però che per questo lato dell'importante problema ceda la parola a uno dei nostri colleghi, che ammiro tanto per l'altezza dell'ingegno, quanto per la grande modestia di ogni atto della vita, e la cederò leggendo quanto egli ebbe occasione di scrivere con bellissime parole:

« Cacciati via dal più duro bisogno, gli emigranti non dimenticano la cara patria lontana, che sperano rivedere, usciti dalle angustie, prima di morire; ed alla cara patria lontana gli esuli della "piccola Italia" com'essi dicono, sbalzati sotto un clima spesso inclemente, costretti a un lavoro il più delle volte acciante, non cessano quotidianamente di spendere qui rimesse di denaro, quasi sempre in moneta aurea, frutto delle più penose e assidue privazioni della lor vita. Così il miracolo, non è iperbole, mercè loro fu compiuto. Dal 1894 al 1906, un anno più che l'altro, mossero per il continente americano tre milioni circa di nostri fratelli, i quali annualmente trasmisero in Italia, ora più ed ora meno, da 250 a 300 milioni di lire. Furon dunque quei tre miliardi e più che ci vennero durante quel tempo, e di cui solo il terzo, se pure, restò nelle mani delle famiglie per la sussistenza giornaliera: tutto il resto fu depositato o presso le Casse di risparmio o, com'è accaduto e accade nel Mezzogiorno, presso le postali.

« Crebbe quindi e abbondò via via la valuta metallica, di cui bisognarono anche, perchè fosse risanata la circolazione fiduciaria, gl'Istituti di emissione e il Tesoro; ed essa, in sostanza, se per un verso aiutò a rendere il corso forzoso della carta, che legalmente sussiste ancora, assai più nominale ed effettivo, giovò per l'altro alla sospirata conversione, poichè tanto le riserve degl'Istituti quanto i depositi delle Casse, sottratti alle negoziazioni di Borsa e impiegati esclusivamente in titoli del Debito pubblico, concorsero in modo notevole a tenere alta la rendita, di cui all'estero, ormai, rimane non più che un miliardo incirca. Inviammo di là da' mari la sola merce, di cui abbiamo dovizia: l'uomo; e lungo i mari c'è venuta in cambio, e ci viene, una larga striscia d'oro, che noi non ignoriamo, no, di che lagrime e di che sangue sia fatta ».

A queste belle parole del nostro collega Giustino Fortunato aggiungerò poche altre brevi considerazioni.

L'influenza dell'emigrazione è stata grande sulla condizione dei lavoratori in Italia stessa, perchè per l'emigrazione si è alzato il tasso dei salari non solo, ma si sono modificati profondamente i rapporti tra proprietari e lavoratori; nè sarà ardito il mio asserto se affermerò che con l'aumento del costo della vita da una parte e l'accrescimento progressivo della popolazione dall'altra, senza il fenomeno dell'emigrazione, noi saremmo andati incontro ad una vera rivoluzione sociale. Voi proprietari, soprattutto del Mezzogiorno, considerate, l'aumento dei salari e la difficoltà della mano d'opera come un danno economico e vorreste argini, barriere, proibizioni all'emigrazione; e non v'avvedete che essa è stata ed è vostra difesa, tutela dei vostri averi e delle vostre proprietà!

Ma l'Italia finalmente s'avvide che cinque milioni d'Italiani all'estero e un milione di emigranti ogni anno, domandavano cure e provvedimenti speciali, ed un uomo che cito a titolo di grande onore, Luigi Luzzatti, fu ispiratore della legge e della formazione di un organo di Stato, il Commissariato per la tutela dell'emigrazione. Due uomini iniziarono l'opera santissima, due uomini che per l'intelletto e per l'integrità del carattere e la tenacia del volere sono altamente benemeriti della patria: intendo parlare dei nostri colleghi Bodio e Reynaudi.

Ora come si presentava ad essi l'arduo problema? quali erano le prime difficoltà da vincere?

Le condizioni nelle quali si trovavano gli emigranti sono a voi troppo note. Bisognava salvarli dalle mani rapaci d'ingordi speculatori che li andavano reclutando come vil gregge e creare perciò tutta una politica di assistenza e di tutela all'interno; nè meno arduo era il problema delle Compagnie di navigazione e dei loro agenti, che incettavano tutta questa povera gente e contro ogni senso di umanità li accatastavano poi nelle stive dei bastimenti per le lontane Americhe.

A questa opera da quei valenti uomini fu in molta parte provveduto, ma molto ancora resta da fare.

Ancor oggi, sott'altra veste, più legale se si vuole ma forse per ciò stesso più pericolosa, un infinito numero di agenti delle Compagnie di navigazione si diffonde nelle più remote bor-

gate e con ogni arte di persuasione o d'inganno cerca di attrarre a sé il lavoratore ignorante ed ingenuo. Ancor oggi, in tutto il Mezzogiorno d'Italia le nostre popolazioni non hanno difesa contro le insidie e g'inganni. Ancor oggi, in tutto il Mezzogiorno non esistono comitati mandamentali, previsti dalla legge, nè esistono associazioni libere della carità pubblica, mentre gli uni e le altre esistono con tanto frutto nell'alta Italia.

Molto si è fatto, ma quanto resta da fare?

Questa però, come bene diceva nella Camera dei deputati ultimamente, in uno splendido discorso, l'on. Enrico Ferri, è polizia dell'emigrante, non è politica dell'emigrazione, in quanto provvede all'assistenza, alla tutela, alla difesa nei paesi di destinazione, dove gli emigranti debbono pur vivere nel fiore della loro vita cercando essi e le loro famiglie nel duro lavoro i mezzi di sussistenza.

È su questa politica che io richiamo in particolare modo l'attenzione del Senato e del Governo.

Due sono le grandi correnti dell'emigrazione: l'emigrazione transoceanica e quella temporanea. Non voglio parlare di cose risapute, della condizione dei nostri emigrati in America, dei patimenti dei nostri emigrati nel Brasile che dettero origine al provvedimento salutare del decreto Prinetti che con misura radicale proibì senz'altro l'emigrazione nostra verso quello Stato. Ma quale assistenza vera, efficace hanno i nostri emigranti negli altri Stati d'America? Una certa protezione, è vero, si esercita nei porti dell'Atlantico, a New York soprattutto, da parte del Commissariato dell'emigrazione e da parte dei Consolati; ma, se volgete lo sguardo dai porti dell'Atlantico alle lande sterminate dove nuclei d'Italiani sono sparsi a distanze immense gli uni dagli altri, vi accorgete presto che quelle infelicissime genti non sentono la protezione del Governo italiano se non per gli oneri gravosissimi cui sono sottoposti, dovendo fare lunghi viaggi per compiere nelle residenze dei Consolati gli atti dello Stato civile o della leva, cioè per gli obblighi che pesano su di loro, non per una tutela che si eserciti a loro beneficio e che non si potrebbe in alcun modo esercitare dagli agenti del Governo, i quali non vivono in mezzo ad essi, non ne studiano nè conoscono i bisogni, trovandosi

le residenze consolari a miglia e miglia di distanza dai vari nuclei d'italianità.

Non basta. Questi infelici emigranti sparsi nelle lontanissime estensioni dell'America sono preda dell'usura, preda dei cosiddetti banchisti, gente che specula sulle loro economie, le strappa loro e le porta in mano di alcune Banche che ne fanno duro scempio.

Ben venne la legge del 1901, con la quale il Parlamento volle che i risparmi degli emigranti potessero dal Banco di Napoli con appositi vaglia privilegiati esser mandati in Italia. Ma quali sono stati effettivamente dal 1901 ad oggi gli effetti di questa legge? Bastano poche cifre per dimostrarlo.

Basta dire che nel 1908 i vaglia privilegiati del Banco sommarono per gli Stati Uniti in tutto a soli 15 milioni contro 91 milioni di rimesse effettuate per mezzo di vaglia internazionali postali. E questo senza tener conto dell'immenso *stock* di rimesse per opera di Banche private con *chèques* sopra l'Italia. Ben piccolo invero è il risultato

Basta dire che da New York, dove risiedono più di 600,000 Italiani, le rimesse del Banco non sono ammontate a più di 800,000 lire.

Il Banco di Napoli con l'ultima sua relazione si indugia a dimostrare i benefici recati dalle Banche sue corrispondenti in America, dalla rete vastissima di Banche che fanno il servizio per suo conto.

Ora qui si nasconde la serpe: perchè queste Banche hanno interesse grandissimo a mettere il nome del Banco di Napoli sulla loro ditta, essendo un mezzo per accreditarsi ed attirare a loro i risparmi degli emigranti, ma non ne hanno alcuno a servirsi dei vaglia privilegiati del Banco di Napoli, mentre possono far migliori affari emettendo effetti per proprio conto, con tasso superiore e a volte con usura.

Io credo quindi che sia nostro santo dovere di richiamare il Banco di Napoli all'osservanza della legge, all'osservanza non soltanto della lettera ma anche dello spirito informatore della legge stessa.

Io so bene che fu deciso ultimamente di fondare a New York un'agenzia e ne va data lode all'on. ministro Carcano che mi compiacio di veder qui presente. Ma questo non basta. New York, per quanto sia un centro importantis-

simo per la nostra emigrazione, non è che la parte di un gran tutto.

Un'agenzia a New York non può assicurare quel vasto movimento di tutela che oggi s'impone. Bisogna invece creare la grande succursale del Banco con agenzie nei principali centri d'italianità in America con agenti che si mettano in rapporto diretto con gli emigranti.

Ed in ciò è necessaria l'opera concorde del Banco e del Commissariato di emigrazione. Se non avete una rete di agenti, di strumenti efficaci e fattivi che sappiano parlare a questa gente la loro lingua, essa continuerà a creder più ai propri famigliari e compaesani che a qualunque Istituto di credito, a coloro cioè che conoscono minutamente i loro interessi, le tendenze e le aspirazioni loro, ed intendono il loro dialetto.

E qui sta veramente il nodo di tutta la questione.

Bisogna combattere e tentare di distruggere la forza dell'*intermediario paesano*, e in Italia e fuori d'Italia; dell'incettatore in Italia, del così detto banchista in America, l'uno all'altro collegati. E, se in Italia a ciò non si riesce vietando ai rappresentanti dei vettori di contrattare con gli emigranti, assai meno si riuscirà in America fidandosi delle Banche locali, legate per necessità d'interessi ai mediatori *paesani*.

Ma, più ancora che la questione delle rimesse, s'impone una questione altissima, che si collega a tutta la funzione del credito; non soltanto va tutelato il danaro che si manda da quegli infelici in Italia, ma il risparmio stesso in America, sfruttato dall'usura più atroce.

Un carissimo mio amico ed insigne parlamentare, l'onorevole Maggiorino Ferraris, parlando dell'Argentina, mi raccontava come quelle Banche hanno delle succursali in Italia e — soggiungeva — « se le Banche estere trovano il loro tornaconto a fare affari in Italia, come mai, gli Italiani non lo troverebbero in Argentina, istituendovi succursali delle loro Banche? Succursali che potrebbero usufruire dell'intenso movimento commerciale tra i due paesi, che pur è opera d'Italiani e proviene dal lavoro italiano? » Un grande Istituto bancario coloniale non potrebb'essere la naturale garanzia degli interessi degli emigranti e altresì un fattore importante degli scambi e delle attività economiche?

Io credo per fermo che il Banco di Napoli, più che qualunque altro Istituto, dovrebbe essere chiamato a compiere l'altissima funzione di tutore del risparmio degli emigranti e lo credo perchè appunto il Banco di Napoli, non avendo dividendi da dare ad azionisti, essendo invece per la sua origine, per la carta di sua fondazione, per le sue stesse finalità, un'istituzione di pubblico e non privato interesse pel Mezzogiorno d'Italia, non avrebbe nessuna missione più conforme alla sua propria ragione d'essere che quella di difendere dall'usura tanta parte delle popolazioni del Mezzogiorno e tutelare tanta parte delle attività commerciali.

Sono lieto, ripeto, di vedere qui presente l'onor. Carcano, perchè, se il Governo saprà spendere efficacemente la sua azione verso il Banco di Napoli e spronarlo per una missione così alta, qual'è quella di istituire una succursale e delle agenzie nella lontana America, compirà opera grandemente benemerita e salutare. Non voglio — e ne faccio chiara dichiarazione — che le mie parole significhino biasimo alla persona del direttore del Banco di Napoli, comm. Miraglia, che stimo altamente per la adamantina integrità di carattere e la rara fermezza di propositi. Egli ha combattuto una lotta difficilissima ed ha restaurato le finanze del Banco, salvandolo dal fallimento; ma ora perdoni a me che gli sono amico e caldo estimatore se dico schiettamente il mio pensiero: egli mi sembra l'avarico che, accumulato il tesoro, siede sulla cassa, lo custodisce gelosamente, ma non se ne vale come, per virtù sua, potrebbe e dovrebbe!

Se tali dunque sono le condizioni dell'emigrazione, se i nostri emigranti rimangono in così dure strette senza la necessaria tutela e senza la necessaria difesa, quali i rimedi? Io non credo che sia qui la sede per la minuta discussione di questo lato positivo della questione; già che lo stesso ministro degli esteri ha promesso di presentare al Parlamento gli opportuni provvedimenti in novembre, in quel tempo potremo discutere in modo concreto e con risultati positivi. Non credo però inutile richiamare l'attenzione del Senato e quella del Governo sopra alcune proposte che furono argomento di studio da parte di una Commissione parlamentare, convocata dall'Istituto coloniale italiano, di cui facevan parte colleghi nostri

autorevolissimi, che alla loro volta presero per base delle loro indagini i voti del Primo Congresso degli Italiani all'estero.

Accennerò ad alcune di queste proposte e spero che il Ministero degli affari esteri vorrà poi, quando presenterà il provvedimento promesso, tenerle in quel conto che meritano.

Le principali sono queste:

1° formare l'organico definitivo del Commissariato con gli organi necessari all'interno e all'estero;

2° esercitare con organi idonei un'assistenza più diretta nei vari nuclei d'Italiani disseminati a una grande distanza tra loro nelle vaste regioni dell'America e dell'Australia, lontanissimi dalle residenze consolari;

3° riformare l'istituto consolare, attribuendo ad esso carattere e funzione prevalentemente economica;

4° rendere il Banco di Napoli efficace strumento di tutela del risparmio e delle rimesse degli emigranti, richiamandolo al rigoroso adempimento della legge 1° febbraio 1901.

A quei voti io mi permetterò di aggiungere un altro per conto mio: ed è che il Consiglio dell'emigrazione, anzichè ostacolare, agevolasse la formazione di Società concessionarie italiane che con capitali propri acquistino terre e le diano in compartecipazione ai lavoratori.

L'esodo del capitale è il solo, vero e naturale correttivo del movimento, ora quasi tutto proletario, dell'emigrazione.

Il fenomeno dell'emigrazione ha cause troppo profonde. Cercare d'impedirla è assurdo. Nel solo primo trimestre di quest'anno sono partiti 100,000 Italiani per gli Stati Uniti e ne sono tornati appena 8000! Se proibire l'emigrazione non è possibile, non è forse più umano, più previdente procurare di migliorare le condizioni nei paesi di destinazione? e quale provvedimento migliore dello sviluppare per quanto è possibile la formazione di società agricole nostre in modo che i salariati oggi dal capitale estero diventino i mezzadri o i proprietari di domani? Ciò non è stato forse fatto in Tunisia?

Vengo ora all'altra corrente di emigrazione, quella nel centro di Europa, che, poco nota a molti, ha preso in questi ultimi anni così intenso sviluppo.

Sono migliaia e migliaia di Italiani che emigrano in quei luoghi: il terzo quasi dell'emigra-

zione totale. Ogni anno 300,000 emigranti circa vanno dalla Valle del Po nel centro dell'Europa, dove vengono impiegati e nelle miniere e nelle industrie e in ogni specie di lavoro edilizio.

Essi rappresentano quanto in Italia, nel lavoro, vi è di più virtuoso, di più esperto ed abile, tanto che, si può dire, per essi il lavoro italiano è diventato un elemento essenziale della produzione europea.

Questa emigrazione vien chiamata temporanea, ma a me sembra che se c'è emigrazione che abbia caratteri duraturi è proprio questa. Essa ha una base granitica che rimarrà tale finchè esisteranno nell'operaio nostro forza ed abilità maggiori di qualunque altro operaio, specialmente se lo consideriamo nell'esercizio di alcune arti speciali.

Nessuna concorrenza potrà vincerlo!

Ora io so bene che per la tutela dell'emigrazione temporanea, si è fatto molto per opera del Ministero degli esteri coi trattati internazionali, onde gli operai nostri possono fruire dei vantaggi che le legislazioni estere loro accordano. So inoltre che in alcune parti dell'estero si è fatto e molto, individualmente e collettivamente, da funzionari dello Stato e da libere associazioni.

Posso a titolo di lode citare l'opera che si fa nella Svizzera e dal marchese Cusani, uno dei nostri migliori diplomatici, che, dotato di mente acuta, sente modernamente le questioni più vitali del nostro paese e dal cav. De Michelis, addetto all'emigrazione, anima della tutela del movimento operaio in Svizzera che egli guida, disciplinandone i propositi, per effetti utili alla nostra patria.

Nè dovrò io ricordarvi l'opera del Bonomelli, l'opera santa che quell'uomo insigne con carità di sacerdote e sentimento profondo di patriota compie a favore degli operai emigranti nei centri di Europa. Ed è a me ragione di conforto vedere come in questo momento abbia progredito in Italia un sentimento più civile e più educativo: cioè che davanti ad una così alta finalità debbano cedere le asprezze e le antipatie dei principi, per modo che opere così diverse, e pel loro indirizzo, e pei loro principii, e per la loro origine, come la Bonomelli e l'Umanitaria, possano trovare a vantaggio dell'umanità un terreno di conciliazione se non d'intesa. Così nell'ultimo Congresso

degli Italiani all'estero i rappresentanti dell'uno e dell'altro Istituto poterono venire a concordi voti, nell'interesse dell'emigrazione.

Tutto ciò però è insufficiente. Gli emigranti mancano degli organi di tutela necessari in tutta l'Europa centrale e principalmente nell'Austria, nella Germania, nella Francia e nella Rumenia; di quell'assistenza vicina, continua che è necessaria non solo per garantire i diritti che le legislazioni estere loro accordano ma anche per salvarli dai rapaci appaltatori e dirigerli con coscienti consigli verso le fonti più utili di lavoro, dove possano trovare la giusta ricompensa alle loro fatiche e non diventar vittime della loro inconsapevolezza e della loro ignoranza.

Io credo quindi che per l'emigrazione temporanea sia da compiere tutta un'opera di Stato, quell'opera che per ora non è compiuta dal Commissariato per l'emigrazione, poichè si ritiene che i fondi dell'emigrazione, transoceanica non possano servire agli scopi dell'emigrazione temporanea.

Non mi fermo su questo scabroso e difficile problema; ma rivolgo viva, calda preghiera all'onorevole ministro degli esteri perchè a novembre egli presenti, come ha promesso, provvedimenti concreti per la tutela di questi 300,000 Italiani onde cessi o almeno perda d'intensità lo spettacolo, cui noi assistiamo tutti i momenti, viaggiando, di questi nostri poveri operai abbandonati a loro stessi.

Il Congresso degli Italiani all'estero oltre questi voti ne ha emessi altri circa la rappresentanza delle colonie, la cittadinanza e le scuole. Non è forse ora il momento opportuno per parlarne, ma quando verranno i provvedimenti del novembre si dovranno discutere e saranno oggetto di un più largo esame. Gli Italiani all'estero; più che promesse, invocano fatti ed aspettano fidenti.

Qui io vorrei parlare delle colonie di nostro diretto dominio, ma, per desiderio espresso dall'onor. ministro...

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. È il regolamento che lo prescrive, non è un desiderio mio.

DE MARTINO... sarà benissimo il regolamento, ed allora noi potremo parlarne quando verrà dinanzi al Senato quella legge speciale

che tra pochi giorni dovremo discutere; come del resto si è fatto anche alla Camera.

Ma voi consentirete, onorevoli colleghi, che io vi dica poche parole sulla politica generale estera.

Ho avuto già altre volte in quest'aula l'occasione di dire il mio pensiero sulla politica generale, nè credo sia questo il momento di adentrarmi in una lunga trattazione del gravissimo problema. Credo però opportuno ed utile fare alcune dichiarazioni. È fermo mio convincimento che mai come oggi la triplice alleanza si è dimostrata garanzia necessaria di pace per l'Europa, ed arra per l'Italia di sicura difesa.

Uno spostamento nella base che forma l'equilibrio delle alleanze e delle amicizie nella politica internazionale sostituirebbe al certo dell'oggi l'incerto del domani; e più di ogni altra nazione l'Italia sarebbe circondata da pericoli, ai quali, se è bene sia preparata e non si trovi indifesa, nessuno certo vorrà che si vada loro deliberatamente incontro.

Ma le alleanze non escludono le amicizie, si è detto e ripetuto. E nulla è più vero; poichè nell'amicizia appunto le Potenze alleate dell'una come dell'altra triplice, trovano i temperamenti che non potrebbero trovare nell'alleanza, rigidamente chiusa in se stessa.

Così vediamo la Russia e l'Inghilterra avvicinarsi alla Germania per l'opera diretta dei loro Sovrani, nè la triplice impedisce a noi di cementare con la Francia quell'affratellamento che la comunanza del *gentil sangue latino* ed i comuni ricordi gloriosi hanno in questi ultimi tempi riaffermato.

A quest'opera costante, assidua della diplomazia europea, in cui l'Italia ha tutto da guadagnare, inconsulte agitazioni e moti di piazza sovente si oppongono, presso di noi e presso gli altri, e la stampa nostra e quella estera concorrono non poco a fomentare diffidenze e malintesi.

Bene è dunque che il Senato del Regno faccia sentire la sua parola moderatrice e spassionata. La politica estera non deve vivere di episodi ed essere giudicata dagli incidenti del momento, ma dalle basi essenziali che ne costituiscono le direttive permanenti.

Ora per queste direttive io dichiaro recisamente che la politica estera dell'Italia non solo è stata savia e oculata, ma coerente alle tradi-

zioni che, mercè i nostri migliori uomini di Stato, hanno condotto l'Italia dall'isolamento ad un posto onorato nel concerto delle nazioni. Dirò di più: nessun uomo di senno avrebbe potuto nei recenti avvenimenti seguire una via diversa.

La politica estera, ricordiamolo, può, per un falso giudizio della situazione, un giorno o l'altro condurre al bivio: o guerra, o umiliazione; e purtroppo nelle condizioni attuali l'Italia, non essendo preparata alla guerra, non troverebbe avanti a sé, quando si lasciassero correre le cose all'estremo, che uno dei corni del dilemma. Una politica che di ogni incidente facesse ragione a mutamenti di indirizzo politico sarebbe una politica incerta, sussultoria, ragione perenne di diffidenza internazionale. Tale fu la politica che ci condusse all'umiliazione e ai danni del Congresso di Berlino. Non voglio rievocare recenti avvenimenti a proposito dell'annessione della Bosnia e dell'Erzegovina, nè parlare delle clausole contenute nel trattato di Berlino, per quanto riguarda il Montenegro e il sangiacato di Novi Bazar, che, a parer mio rappresentano una chiara minaccia per l'Albania e per il mantenimento dello *statu quo* nella penisola Balcanica a noi, più che ad ogni altra nazione, vantaggioso; certo è che l'Europa si dovette piegare al riconoscimento dello stato di fatto, e Nazioni più potenti di noi, con o senza onore, ripiegarono le bandiere aperte al vento. Il patriottismo è un altissimo, un santo sentimento, ma quel patriottismo che condusse i nostri padri sul campo di battaglia, e che non si pasce di sonanti discorsi. Fautore convinto della triplice, anch'io dico: armiamoci nel silenzio e saremo, o amici rispettati, nella perfetta eguaglianza dei diritti internazionali, o nemici temuti; armiamoci e sappiamo aspettare; armiamoci, ma non diciamo, come abbiamo fatto senza alcuna prudenza e contro ogni verità, che le nostre armi saranno dirette contro questo o quello Stato, perchè questo ci potrebbe esporre, in giorni che possono venire, a gravi responsabilità e pericoli: nessuna politica estera sarebbe possibile in queste condizioni.

Dirò chiaro il mio pensiero: l'Italia non può atteggiarsi in Europa come fautrice d'una politica di conquista e di rivendicazioni territoriali; l'unità e l'indipendenza della patria troppo ci sono costate e troppo ci sono care; ma l'I-

talia può e deve mostrarsi fautrice d'intese e di accordi internazionali, mediatrice desiderata della pace.

Ed ora, onorevoli senatori, concludo. Chiamati da me, a nome dell'Istituto coloniale italiano, si sono, dalle parti più lontane riuniti a congresso in Roma i rappresentanti dei vari nuclei d'italianità, e hanno fatto sentire la voce viva e palpitante dei loro interessi, delle loro aspirazioni. Mai assemblea fu più ordinata, più seria, più concludente di quella.

Ora, onorevoli colleghi, non era naturale che io portassi i palpiti, le aspirazioni, i voti di questi Italiani all'estero, in quest'Aula, dove sono le più alte intelligenze del nostro paese e dove vedo in mezzo a noi seduto Pasquale Villari, onore e vanto dell'Italia, che in questa materia ha altissima competenza? non era naturale che dicessi a voi i bisogni e le speranze di queste nostre genti e che a voi affidassi una causa cui ho dedicato, con grande amore, ogni mia opera e ogni mio ingegno? E termino con un augurio: faccia Iddio che l'Italia nostra possa dar mano ad una grande politica estera di tutela, d'assistenza, d'azione, la quale varchi i monti e i mari, dovunque viva e operi questa nostra « Italia gente da le molte vite »! (*Approvazioni vivissime*).

VILLARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLARI. Desidero di fare solo alcune osservazioni sul problema della emigrazione. Non intendo toccare il tema in tutta la sua vastità, ma di occuparmi di un punto speciale che ha la sua attinenza con la questione dell'Italia meridionale.

Il problema generale a cui ha accennato il senatore De Martino con molta competenza, che io ringrazio delle parole benevole a mio riguardo, è troppo vasto perchè possa in questo momento trattarlo. Io desidero di occuparmi solo di un problema speciale, quello che ha la maggiore attinenza con la questione dell'Italia meridionale, e, in una parola, dell'emigrazione negli Stati Uniti d'America, perchè, come loro sanno, il problema nella sua infinita varietà presenta aspetti diversissimi: l'emigrazione nell'Argentina, o nel Brasile, l'emigrazione in Europa, hanno caratteri diversissimi. Invece il problema dell'emigrazione negli Stati Uniti d'America si presenta con fisionomia ben

determinata. Per un fatto singolare è un'emigrazione quasi tutta di meridionali, ed è andata crescendo con una rapidità spaventosa. Il professor Bosco, che era uno dei membri più autorevoli del Commissariato per l'emigrazione, sfortunatamente morto in età assai giovane, calcolava nel 1905 a 234,000 gli emigranti che annualmente partivano dal Mezzogiorno per gli Stati Uniti. Ora si può calcolare che arrivino a 250,000. È un fiume di lavoratori della terra che lasciano i campi ed emigrano dal loro paese.

E, siccome le popolazioni rurali del Mezzogiorno vivono accumulate nei paesi, così questa emigrazione, conservando i suoi costumi, si accumula nelle città dell'America: ce ne sono in New York 500,000 (la popolazione della capitale d'Italia), a Chicago 200,000, a Boston 50,000, e così progredendo si può calcolare che esista un milione d'Italiani del Mezzogiorno accumulati in queste città dell'America. E questo milione si divide in due parti: una viene assorbita dall'America e si americanizza, un'altra (tra il 40 o 50 per cento) torna in Italia a portare costumi, usanze diverse acquistate nei paesi degli Stati Uniti. Quando si esamina quali sono le opinioni intorno a questa emigrazione, si trova che sono diversissime. I proprietari la dicono funesta, perchè i lavoratori dei campi abbandonano le terre, perchè i salari sono enormemente cresciuti e non è più possibile condurre normalmente l'agricoltura; essi vedono la fine del mondo in questa emigrazione. Ma naturalmente il loro è un giudizio interessato, e quindi bisogna accoglierlo con molta riserva. Vi sono invece quelli i quali vedono l'età dell'oro in questa emigrazione, e parlano dei milioni di dollari che vengono. E con questi milioni di dollari si inebriano talmente che credono che questa sia la risurrezione dell'Italia e specialmente del Mezzogiorno. Ma io lascio stare che il dollaro non è tutto nella vita umana, lascio stare che se si guardano i milioni che entrano, bisogna considerare anche che cosa viene esportato; poichè lo stesso prof. Bosco calcolava nel 1905, quando le proporzioni erano molto minori, che questi emigrati esportavano regolarmente un 22 milioni di franchi all'anno, perchè non sono ammessi in America se non hanno 40 o 50 dollari ognuno. E con questi 22 milioni di franchi bisogna con-

siderare che portano le braccia destinate al lavoro, che portano la salute, la forza dell'Italia in un paese straniero: è pure qualche cosa di cui si deve tener conto!

Ma a coloro i quali parlano sempre di questi milioni di dollari, vorrei ricordare che ci fu un tempo in cui la Spagna si arricchiva con le miniere dell'America, che mandavano i fiumi d'oro, e furono allora i tempi in cui cominciò la sua decadenza. Bisogna considerare anche, a me sembra, che cosa diventano questi uomini, che educazione ricevono, quale è la società italiana che si forma in questi Stati Uniti, che cosa portano quelli che tornano in Italia. E questo io credo che sia il lato della questione assai poco esaminato. Bisogna ricordarsi che questi emigrati sono quelli che si chiamano cafoni, analfabeti, ignoranti, incapaci di difendersi, di dirigersi, e che sono, come diceva l'onorevole senatore De Martino, sfruttati largamente, in vasta misura da quei *banchisti*, camorristi che si sono formati in quella società.

Essi, così incapaci di difendersi, si affollano nelle città americane, e naturalmente si forma una società, la quale è separata dal resto degli Americani. Essi la considerano (se prendiamo ad esempio New York) come una colonia affatto separata, e se ne occupano assai poco. Basta che non diano noia agli Americani, li lasciano fare quel che vogliono. Ora questa massa enorme di analfabeti ha bisogno di qualche direzione, ha bisogno di una guida che non trova in sé, e quindi sono sorti degli avventurieri, dei banchieri i quali hanno per professione di sfruttare questi emigranti appena arrivano. E se voi leggete i bollettini del Commissariato, se voi leggete le descrizioni che ne fanno i giornali d'America, è un'iliade di sventure che colpisce gli emigranti appena arrivano.

Le frodi sono infinite, ogni giorno se ne racconta una nuova. I preminenti di questa società sono gli uomini più corrotti, sono avvocati senza laurea, medici senza istruzione, notai fraudolenti. Sono essi che comandano in questa società così isolata. E si aggiunga che i delinquenti italiani, che vogliono sfuggire alle galere, prendono quasi sempre la via degli Stati Uniti. Avete sentito di quel Licastro fuggito da Taranto dopo aver vuotata la cassa forte, avete sentito di quell'Erricone che ammazzò Cuocolo: tutti e due presero la via degli

Stati Uniti, sperando così di salvarsi. Essi furono respinti: ma ce n'è un gran numero che vanno e si fermano colà e si salvano.

I giornali americani ripetono continuamente un'accusa contro il Governo italiano, dicendo che esso si vuole sbarazzare dei delinquenti e li manda in America.

Ma nel *Times* del 10 agosto 1905 uscì una lettera dell'ex-console Branchi, che protestò contro queste accuse, e disse: Io sono stato 10 anni console a New York, e posso assicurare (allora la colonia non aveva che 35,000 abitanti) che ho durato sempre fatiche infinite per ottenere l'estradizione di molti delinquenti, e di rado ci riuscivo perchè si opponeva sempre una ragione o l'altra.

L'estradizione diveniva così difficile e così faticosa e così dispendiosa, che si finiva quasi sempre coll'abbandonarla. Essi credono che nella libera America, fino a che un cittadino non è condannato, non è provato colpevole, si debba ritenerlo innocente, e fanno di tutto per non concedere l'estradizione. E aggiungeva il console Branchi: quando poi un italiano commette dei delitti in America e fugge in Italia, riesce difficile avere i documenti per poterlo far condannare.

Di più egli aggiungeva: questa massa enorme d'Italiani è tutta unita, ed agli estremi soltanto di essa si trova qualche poliziotto irlandese. In tutta la colonia non c'erano che due o tre poliziotti che parlavano italiano. Così questa gente rimaneva circoscritta, chiusa con quegli avventurieri, con quei camorristi che vi comandano, e vi formano un governo tutto speciale. E quando voi descrivete questi fatti, vi rispondono: Ma intanto mandano dei dollari, intanto vengono dei denari! Noi non dobbiamo però contentarci di questo; dobbiamo invece esaminare quali conseguenze questi fatti portino nel nostro paese. Come avviene che con tutti questi dollari la prosperità non cresce? Come avviene che l'agricoltura e l'industria nel Mezzogiorno, dopo mezzo secolo di libertà, non fanno cammino? Come avviene che in mezzo secolo non siamo stati buoni a combattere l'analfabetismo? A che cosa ci giovano i dollari allora?

Mi ricordo che una volta mi trovavo in Inghilterra, all'Esposizione universale. C'era un Beduino e gli Inglesi gli domandavano che

cosa aveva ammirato di più in quell'Esposizione, ed egli disse: Lo spirito dell'uomo. Dove lo spirito dell'uomo si solleva, tutto si solleva. E così avviene sempre nella società umana. Plaudiamo perciò a questi dollari, a questa ricchezza, ma vediamo che cosa diventa l'uomo; vediamo che cosa sono questi individui ritornati in patria. Io ritengo, per gli studi che ho potuto fare, che questi tornano cittadini inferiori a quello che erano quando partirono, perchè essi sono stati in mezzo ad una società in cui lo sfruttamento è quello che solo fa salire gli uomini in alto, e a poco a poco hanno cominciato ad educarsi anch'essi a questo sfruttamento. Il progresso che fanno è di cominciare a sfruttare dopo essere stati sfruttati. In questa società si fa un largo mercato di voti. Tutto spinge ad una forma di degenerazione, e si produce così un *virus* che torna in Italia coi dollari. Questo *virus* non serve certo a migliorare le condizioni della società italiana.

Noi abbiamo a Firenze un piccolo Comitato di emigrazione. Questo Comitato ha mandato un questionario ai sindaci dell'Italia meridionale, per sapere che cosa sono questi emigranti che tornano in Italia. Le risposte che il Comitato ha ricevute sono addirittura desolanti. Questi emigranti tornano incapaci al lavoro dei campi, disprezzano il loro paese, non si possono abituare alla vita modesta delle nostre popolazioni, perchè essi in America hanno fatto i lustrascarpe, hanno fatto gli sterratori, hanno lavorato nelle fogne!

Queste sono le occupazioni che hanno gli emigrati italiani in America, dando così spettacolo poco degno del nostro paese!

Tornano con alcuni dollari, con cinque o sei mila lire, e comprano una casa, ma non sanno più adattarsi alla vita dei nostri paesi e ritornano tre o quattro volte ancora in America, dove finiscono per americanizzarsi, o restano in Italia come cittadini assai poco utili.

Tali sono le dolorose esperienze che abbiamo potuto fare, ed io le trovo confermate in vari libri che si sono recentemente pubblicati.

Del resto non deve esser difficile capire che, quando si torna nel proprio paese, dopo esser vissuto nella società che ho descritta, nella quale non c'è una autorità governativa che la protegga, ma ci sono invece degli arruffapo-

poli che la dirigono e la corrompono, non si può aver ricevuto una educazione morale, non si può esser divenuti cittadini utili al proprio paese.

Questo problema a me sembra che meriti tutta quanta l'attenzione del Governo, del Parlamento e del popolo italiano, il quale dovrebbe studiare più a fondo quali conseguenze sta producendo questa emigrazione, e preoccuparsi della influenza che essa ha sopra la popolazione, e domandarsi: come mai, mentre le Casse di risparmio sono piene del denaro di questi emigrati, il progresso morale e civile non fa cammino? come mai le condizioni della nostra moralità non migliorano? come mai, sebbene facciamo leggi sopra leggi, non si può ottenere nessun risultato, ed i campi restano abbandonati? perchè questi emigranti non hanno in America coltivato la terra, e non tornano neppure con un mestiere che possano utilmente esercitare nel proprio paese? (*Approvazioni vivissime*).

Il problema si riduce a questo. Abbiamo in America un milione di uomini e questo milione di uomini in parte si americanizza, in parte ritorna in Italia in condizioni peggiori. Partono con l'affezione per la patria, con l'affezione per la famiglia, cominciano a mandare qualche sussidio alla propria casa, e poi perdono qualunque sentimento di affezione per essa: la famiglia incomincia a dissolversi; contraggono nuove relazioni; formano un'altra famiglia; e questo procedimento continua ed ingigantisce.

Ogni momento sentiamo parlare di banchieri fraudolenti, di case di giuoco, di case di corruzione, di un'infinita serie di truffe che in esse si commettono a danno di questi emigrati. E ciò è davvero cosa molto desolante.

Ora io non mi fermerò a parlare più oltre di queste cose, di questo doloroso stato di fatto; ma prendo a trattare un altro lato della questione.

Mi si dirà: sta tutto bene quanto dite, ma che cosa volete fare? Volete impedire l'emigrazione? Niente affatto. Io credo che l'emigrazione normale sia utile, che sia dannosa l'emigrazione artificiale, anormale, e che più cose si possano, si debbano fare per impedirla. La prima cosa, e la più difficile, è quella che avremmo dovuto fare da lungo tempo, è il pensare al-

l'educazione del popolo in Italia. Solamente migliorando le condizioni all'interno potremo ridurre questa emigrazione morbosa ad una emigrazione normale. Come la Germania che aveva una vastissima emigrazione, l'ha vista scemare e migliorare per il suo progresso industriale, così quando l'Italia sarà progredita commercialmente, industrialmente, per la educazione e l'istruzione, solo allora potrà vedere diminuito questo doloroso fenomeno.

E ripeto: una emigrazione normale può essere una prova di forza e di esuberanza, ma un'emigrazione, come quella che abbiamo noi, è prova di debolezza, è un dissanguarsi della popolazione.

Un'altra cosa che, secondo me, si potrebbe fare è quella di accordarsi con l'America. L'America in questo momento ha già mandato vari cittadini in Europa, per vedere di fare un accordo con i paesi di emigrazione e pigliare utili provvedimenti. Un paese che riceve ogni anno da tutte le parti del mondo uomini di costumi, di educazione, di razze diverse, e che vede la massa della sua popolazione alterarsi così turbinosamente, senza poter determinare i confini di questo mutamento in avvenire, ha grande interesse a prendere utili provvedimenti. Ora se l'America si persuade che quella società costituita nel modo che ho detto è dannosa così all'Italia come agli Stati Uniti, perchè non dovrebbe unirsi con noi, per rimediare al male comune? Perchè non deve l'America agevolare la estradizione dei delinquenti che nuocciono a lei non meno che a noi? Che ciò che ho detto io e che scriveva il Branchi non sia esagerazione, lo dimostra il fatto seguente. L'anno passato un banchiere falliva fraudolentemente nel Canada, e subito fuggì nel Messico. Qui venne arrestato. Il console italiano di Toronto, che è uomo intelligente, che è stato parecchi anni a Nuova Orleans, scrisse: « Non lo mandate attraverso gli Stati Uniti, perchè c'è il caso che lo liberino ». Si cominciò a discutere per avere nel Canada questo banchiere, e si concluse col mandarlo con un battello dal Messico in Inghilterra, e da qui al Canada, per poterlo processare. Gli Americani considerano questa colonia italiana come cosa estranea, di cui perciò non si occupano. Se si persuadono che un tale stato di cose è dannoso anche ad essi, si uniranno a noi. E questo è il secondo passo che dobbiam fare.

Un terzo punto, sul quale richiamo vivamente l'attenzione del Governo, è questo: noi non dobbiamo frenare l'emigrazione, perchè ogni cittadino italiano deve essere libero di andare dove vuole, dobbiamo proteggere questi cittadini ed aiutarli: non dobbiamo però promuovere artificialmente, come ora facciamo, l'emigrazione. Ed a provare che questo noi facciamo, io vi citerò qualche esempio.

Noi abbiamo una legge che concede a colui che prima dei 16 anni emigra di essere esente dalla coscrizione militare. E che cosa significa questo? Significa incoraggiamento all'emigrazione! Quando si pensa, e molti di noi certo se lo ricordano, agli sforzi sovrumani che dovette fare il generale Govone per introdurre la coscrizione militare in Sicilia dove non vi era, a quali dure prove dovette sottomettere il paese, è triste vedere che questo stesso popolo che ha fatto tanti sforzi per introdurre il servizio militare obbligatorio, apre poi la via a fuggire questo obbligo. E quando questo emigrante è scappato in America, se anche torna per due o tre mesi in Italia, rimane esente dall'obbligo di prestare il servizio militare. Noi così con le nostre mani spezziamo i legami che lo uniscono alla madre patria. E mentre con entusiasmo votiamo milioni e milioni per la guerra e per la marina, insegniamo come si possa evitare il far parte dell'esercito, di quell'esercito che specialmente per il popolo del Mezzogiorno è scuola migliore che non siano i licei, le Università e i ginnasi: esso è la scuola che ridurrebbe questi contadini che emigrano a veri uomini. (*Bene. Approvazioni vivissime*).

Ho sentito dei consoli dire: Noi non abbiamo bisogno di sapere se un emigrato è stato nell'esercito, basta guardarlo per comprenderlo. Ed invece noi cerchiamo il modo di aprire la via a sfuggire l'esercito là dove le tradizioni militari non sono nè antiche nè profonde. E non solo questo; ma pel desiderio di proteggere facciamo molte cose che sono un vero incitamento alla emigrazione. — Ecco qui la relazione del Commissariato per l'emigrazione. In essa a pag. 94 è detto: che vi sono undicimila agenti di emigrazione sparsi per l'Italia. E non solo vi sono questi undicimila, ma nel passato anno, quando la crisi di America aveva ridotto immensamente l'emigrazione, vi furono 1500 nuove domande per ot-

tenere la patente di agente. Ed ora questi agenti sono dodicimila, sparsi in tutta Italia, pagati dalle Compagnie di navigazione, pagati dalle trattorie e dagli alberghi dove vanno ad alloggiare questi emigranti. Essi riscuotono per ogni emigrante il prezzo di 15, 20 e anche 40 lire, quando le Compagnie sono tra loro in concorrenza!

Questa non è forse una provocazione artificiale alla emigrazione? Che bisogno vi è di mandare in tutti i comuni ad esagerare i vantaggi fittizi che si hanno andando in America? E notate che molte volte si danno anticipatamente dei biglietti di viaggio con promesse più o meno ingannatrici di lavoro. E qualche volta si danno biglietti per andare, per esempio, a Chicago facendo passare l'emigrante prima negli Stati del Sud e poi tornare verso il Nord. Ciò per allungare il viaggio ed avere una maggiore remunerazione dalle strade ferrate. A tutto questo occorre rimediare. Ma, quando ne ho parlato ad alcuni amici, mi hanno detto: per carità, non toccate gli agenti di emigrazione, perchè essi sono agenti elettorali. (*ilarità*).

Ma di ciò non mi occupo. Dico solo che essi sono una vera calamità, dalla quale bisogna liberare il paese. La legge ungherese li ha quasi interamente soppressi. Noi sappiamo che la legge italiana ha gravi difetti. Il ministro degli affari esteri ne è informato, ha preparato una nuova legge; ma sono tre anni che ci promette la nuova legge, che non si vede ancora presentata. In essa ci dovrebbe essere anche l'organico del Commissariato, che deve eseguire tutti i lavori che riflettono l'emigrazione. E pur troppo questo Commissariato non ha un organico; e non sono determinate le attribuzioni che ha, non è determinato il numero degli impiegati, nè i loro doveri. Tutto è in aria, e si aspetta sempre l'organico che non viene mai. Si è formulata una nuova legge sui consolati, ed anche questa si aspetta, come quella per le scuole all'estero.

Tutto in sostanza dipende dal persuadersi che questo dell'emigrazione è un grande problema, dal persuadersi che l'avvenire di alcune provincie, parlo sempre dell'emigrazione del Mezzogiorno, dipende dal saper dirigere ed ordinare queste correnti migratorie.

Noi dobbiamo proteggere, dobbiamo aiutare,

non dobbiamo abbandonare gli emigrati a loro stessi, in mezzo ad una società in cui si corrompono; ma non dobbiamo neppure provocare l'emigrazione artificiale. Oggi la crisi economica degli Stati Uniti non è finita, e pure nel primo trimestre dell'anno in corso sono partiti per il Nord America 100,000 Italiani, i quali non hanno trovato lavoro, e chiedono elemosina, girano cenciosi per le strade, fanno credere che il popolo italiano sia un popolo di accattoni.

Non ripetiamo sempre che vengono i dollari; non dobbiamo contentarci di questa frase, quando il paese non cammina, quando le industrie e i commerci non fanno progressi.

Guardiamo tutti i lati della questione, ed esaminiamola con amore e coscienza, senza di che la questione meridionale non la risolveremo mai. Infatti, per ora le condizioni non migliorano, ma in parte peggiorano. (*Approvazioni vivissime e prolungate. Applausi*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Proroga del termine fissato alla Commissione d'inchiesta per l'esercito pel compimento dei suoi lavori e supplementare assegno di fondi:

Senatori votanti	81
Favorevoli	74
Contrari	7

(Il Senato approva).

Proroga della facoltà concessa dalla legge 24 maggio 1903, n. 204 per il servizio del Casellario centrale presso il Ministero di grazia, giustizia e dei culti:

Senatori votanti	81
Favorevoli	74
Contrari	7

(Il Senato approva).

Modificazione del comma 3° dell'art. 10 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, relativo ai canoni governativi del dazio consumo dei comuni danneggiati dal terremoto del 23 dicembre 1908:

Senatori votanti	81
Favorevoli	73
Contrari	8

(Il Senato approva).

Proroga al 31 dicembre 1909 del termine fissato dalla legge 30 giugno 1908, n. 303, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali:

Senatori votanti	81
Favorevoli	76
Contrari	5

(Il Senato approva).

Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910 a tutto il mese di dicembre 1909:

Senatori votanti	81
Favorevoli	77
Contrari	4

(Il Senato approva).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del bilancio degli affari esteri.

Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Onorevoli colleghi, è difficile richiamare la vostra attenzione sopra il mio dire dopo che il nostro venerato collega Pascuale Villari ha rapite le anime nostre col grande sentimento che i giovani non sempre hanno per invocare provvedimenti necessari all'educazione delle classi derelitte. Io volevo tacere, ma fui spinto a chiedere la parola quando pronunciava il suo elaborato discorso il collega De Martino. Ora mantenendo il mio turno, dovrò trattare altri argomenti svolti dal Villari, mentre io intendeva di discutere alcuni obbiettivi svolti dal senatore De Martino.

Sarà difficile che io dia ordine ad un discorso di occasione, tuttavia tenterò di esser chiaro e di fornire notizie forse mal note o dimenticate.

La istanza della riforma della Legge conso-

lare, che di recente fu fatta nell'altra Assemblea, è antica e debbo ricordare che in questa Assemblea fu presentato un progetto di riforma della detta legge il 13 aprile 1891 dal ministro presidente del Consiglio il quale trasse vantaggio dagli studi fatti compiere da P. S. Mancini. Io ebbi il grave onore di essere nominato relatore della riforma indicata, ed ebbi a colleghi nell'Ufficio centrale il rimpianto Parenzo, il Finali, a cui auguro sempre la stessa energia nei servizi che rende alla patria, Augusto Baccelli ed il Bettoni, non già l'attuale giovane senatore Bettoni; l'ho detto giovane, perchè è il più giovane dei senatori. Lavorai dieci mesi alla relazione approvata dai miei colleghi; la presentai il 10 febbraio del 1892. La detta relazione fu iscritta più di un anno e mezzo all'ordine del giorno, ma andò dimenticata pel fatto che i ministri degli affari esteri avevano bisogno di un Commissario speciale che venisse a sostenere la discussione della riforma, e un tale Commissario speciale mancò sempre. Senza vantare diritti d'autore che in questa materia non esistono, posso dire che se la riforma fosse stata approvata dall'Assemblea, a cui ho l'onore d'appartenere, e dalla Camera legislativa, avrebbe rimosso in gran parte i danni e le vergogne di cui è lamento.

Io non posso capir bene il merito del voto a cui ha accennato il senatore De Martino quando ha detto che il Congresso degli Italiani venuti dall'estero deliberò che la Legge consolare abbia carattere economico. Che volle la maggioranza? Che significavano tali parole? Di consoli somiglianti non conosco esempio in nessun paese del mondo. Io ho sentito il dovere di domandare all'egregio collega quando gli *Atti* del Congresso saranno pubblicati, perchè il Congresso ebbe sede in Roma nel mese d'ottobre dell'anno scorso e fino ad ora detti atti non sono venuti alla luce. L'on. De Martino ha detto che forse li avremo fra due anni. Allora potremo vedere quanto di giusto, di possibile ed anche di serio, sia in quei voti, perchè i Congressi talvolta precedono rapidamente e chiedono cose non accettabili dal paese e dal Governo.

Aspettando voglio soltanto ricordare una riforma da me proposta che raccomandava al Parlamento. Nella Legge consolare vigente è scritta la potestà che nelle colonie libere

si formino rappresentanze presso Legazioni, quando ne facciano richiesta i padri di famiglia. Nel 13 aprile del 1891 vi era soltanto a Costantinopoli la rappresentanza coloniale. È superfluo il dire che per le condizioni del regime di capitolazione colà vigente si erano sviluppati interessi che fecero sentire la utilità della rappresentanza.

Ho qui sotto gli occhi la mia relazione che al momento ho richiesta alla Biblioteca. In questa proposi un articolo nuovo, che voleva la rappresentanza elettiva delle colonie per diritto elettorale. L'articolo redatto sulle tradizioni italiane e sullo studio della vita economica e sociale degli Italiani all'estero ordinando la rappresentanza coloniale indicava i modi di tenere le nostre genti strette alla patria, sugli uffici che la rappresentanza doveva compiere. Leggo il testo da me pensato. In principio dell'anno i consoli costituiranno la lista elettorale per la nomina della rappresentanza della colonia, ove sia possibile. Saranno elettori coloro: 1° che abbiano compiuto il venticinquesimo anno; 2° che abbiano i requisiti richiesti nel Regno per l'ufficio di giurato; 3° che facciano dimora nella colonia da un anno dall'iscrizione.

Gli elettori nomineranno con voto segreto una rappresentanza di notabili, il cui numero non sarà minore di cinque e che sarà aumentato in rapporto al numero della popolazione secondo le norme fissate dal regolamento.

Questa rappresentanza durerà due anni e si dovrà adunare nei casi contemplati dal regolamento; poteva essere straordinariamente convocata dal console. La rappresentanza doveva provvedere; a) a promuovere o sorvegliare gli uffici d'informazioni per l'immigrazione; b) a procurare collocamento agli immigrati; c) a promuovere Comitati di sorveglianza allo sbarco degli immigranti, ai lazzaretti; e) promuovere le scuole; f) proporre ai consoli locali nei casi di vacanza di prima nomina a nuovi Consolati; g) celebrare le feste nazionali ed altri gloriosi avvenimenti nazionali; h) aiutare il console nella formazione delle liste dei giudici.

Sollevai un'antica questione già trattata nel Parlamento subalpino e su cui parlò il conte di Cavour nel 1857. Una questione risolta nel 1864 quando si discusse una modesta riforma della legge consolare subalpina che do-

veva diventare legge italiana; se, cioè, non fosse il caso di rendere obbligatoria l'iscrizione presso i Consolati, perchè molti Italiani vanno a chiedere protezione al console nei giorni dei tumulti, presi dal panico dello sciopero o della guerra civile frequente in taluni paesi, richiedendo la carta di cittadinanza e di ricognizione. Avviene in tali frangenti che molti si dichiarano italiani, quando italiani più non sono per ottenuta naturalizzazione.

È inutile che io parli della riforma studiata. Noto, e di ciò sono riconoscente al ministro degli affari esteri, che non mi chiamò nella numerosa Commissione che avrebbe lavorata la riforma, perchè mi lascia l'azione libera di apprendere quanto di nuovo e di meglio dopo diciassette anni si è pensato e di mettermi in ordine di libero esame nell'ora della discussione. Sarò lieto di dirmi informato in tutto quello, che le nuove menti proporranno.

Ciò detto, parlerò intorno alle cose gravi dette dall'onor. Villari. Mi permetta il Senato, per quella esperienza acquistata e per la vita estiva che mi conduce presso a coloni che tornano dall'America, di dichiarare che non tutti tornano inferiori e degradati da quello che erano nell'ora della partenza. Spesso tornano riportando l'economia del sudato lavoro, migliori attitudini agricole, ed anche un sentimento di dignità personale che prima mancava loro per il disprezzo in cui erano tenuti. Nelle elezioni amministrative e politiche sono indipendenti. I reduci hanno una grande volontà di acquistare piccole zolle di terra, coltivarle e raccoglierne i mezzi necessari alla vita.

Se l'onor. Villari ha giustamente stigmatizzato i 12,000 agenti che accendono di illusioni i poveri emigranti, facendo loro sognare un Eldorado, io penso che siano ancora più da condannare l'usura e le associazioni di mediatori che vendono ai reduci a prezzi esagerati terre derelitte e rifiutate.

Di questo danno e per risolvere la lotta di classe, nelle sedute del 15 e del 16 dicembre passato anno io svolsi lungamente in quest'Aula un progetto di legge per creare molti proprietari di piccoli poderi, mettendosi in vendita i Demani divisi a lotti, ai quali si potrebbero aggiungere le molte terre di uso civico (che sono un peso per molti signori che non hanno la possibilità di trovare la mano d'opera per la-

vorarle e che per modeste somme le cederebbero volentieri). Così anche si potrebbero aggiungere gli avanzi dei censi, gli avanzi dei beni ecclesiastici. Io penso e dissi che lo stesso fondo per l'emigrazione, ed in parte minima il Consorzio nazionale potrebbero servire a rendere pingui queste fonti di benessere, e a formare una quantità di proprietari, troncando così quegli odii di classe, che gente non conoscitrice dei luoghi stimola, essendo gli uomini proclivi a speranze che fuori l'esplicazione dell'amore del lavoro accettano la speranza in una vita meno infelice su questa terra.

In altro tempo ritorcherò questo tema. Ricordo che fui sempre avversario di vane promesse, discutendosi la legge nel 1901, fatte per essa al nostro paese. Vano è voler proteggere in tutte le parti del mondo gli emigrati, e voler tutto addossare all'ente Stato, ai suoi funzionari all'estero; quando le nazioni non riescono ad impedire dei trusts ed altre brutte forme di sfruttamento della mano d'opera, che spesso nel maggior numero è italiana.

E qui mi permetto, e forse l'onorevole Villari me ne vorrà dar lode, di discutere la questione della estradizione. L'illustre collega ha censurate le difficoltà che sorgono per ottenere la estradizione dei delinquenti fuggiaschi dall'Italia che nella America del Nord cercano la impunità dei loro malefici; ma si deve considerare che i popoli anglo-sassoni prima ancora dei popoli latini e continente europeo ebbero una istituzione di carattere giudiziario, concernente l'extradizione, che a poco a poco nell'Olanda, nella Svizzera e nel Belgio si andò sotto varie modificazioni svolgendo. Anche in parte noi con l'articolo 9 del Codice di diritto penale volemmo istituire una procedura giudiziaria, dando un carattere di garanzia alla libertà individuale. Non si tratta solo della massima antica, desunta soltanto dalla ragione ricordata dal Villari, ossia che fino a quando un uomo non è condannato è presunto innocente, per il principio della dichiarazione dell'*habeas corpus*, per cui si dichiarò come *diritto dell'uomo: che nessuno può essere arrestato se non nei casi e con le forme contemplate dalla legge*. L'istituto dell'extradizione ritolse all'arbitrio dell'Amministrazione di consegnare l'imputato o il condannato fuggiasco. Sorvolo sulla negata estradizione

dei ricercati per reati politici e per reati connessi, e sulla regola da noi conservata per cui non diamo la estradizione dei nazionali, ma li vogliamo giudicati dalle nostre magistrature.

Questa istituzione giudiziaria obbliga lo Stato richiedente a provare la identità della persona, a dimostrare che sia ancora cittadino italiano e che vi sieno sufficienti prove dell'accusa per reato riconosciuto nel trattato di estradizione.

E mi ricordo che nel 1882, volendo il ministro degli esteri l'extradizione di un celebre bandito (io assistevo il ministro degli esteri di quel tempo), si sentì l'acre peso di quella estradizione, perchè costò 25 mila lire. Si dovettero mandare dei testimoni per identificare la persona e carabinieri che lo dovettero ricondurre. Si aggiunge, e lo ponderi l'onor. Villari, che dal giorno che si volle agevolare l'acquisto della cittadinanza straniera da parte dei nostri emigrati all'estero, essi, trovando nella legislazione americana due periodi per l'acquisto, l'uno di preparazione, l'altro della finale naturalizzazione che va accompagnata anche dal giuramento di rispettare le leggi della Repubblica e di rinunciare alla cittadinanza di origine, spesso avviene che il richiesto per estradizione dopo il ritorno nel Regno eccipisca la non possibilità della domanda deducendo di non essere diventato cittadino americano.

L'anno scorso un tal Del Campo dedusse di essere tuttora italiano e di dover essere giudicato in Italia per un principio che ancora è conservato, che cioè un cittadino che abbia commesso una delinquenza all'estero non possa essere estradato, ma debba essere giudicato in Italia. Era stato arrestato, perchè sapete che in materia di estradizione vi è il carcere preventivo. Il Governo americano produsse un atto di naturalizzazione, il Del Campo dedusse la non validità della naturalizzazione.

Non voglio tacere la condizione in cui si trovò la nostra magistratura. Non aveva le leggi sulle naturalizzazioni americane; il Ministero neppure ne era provvisto, per cui convenne richiedere al console De Castro il certificato di questa legge. Così fu aiutata la magistratura napoletana a risolvere la questione, e la magistratura giudicò che veramente l'imputato non era diventato americano, ma era ancora italiano.

Prenderò e sperare che l'America possa

col suo sistema federale variare la legislazione organica delle estradizioni è cosa molto difficile. Ma se io ho parlato in questo senso, non taccio che l'America ha molti torti da riparare. Non debbo ricordare i tristi casi di linciaggio di Nuova Orleans e l'imperfezione della Costituzione americana, che dando l'autonomia giudiziaria in tutti gli Stati federati, nei quali il giuri è duplice: di accusa e di condanna, lo sceriffo è elettivo onde lo Stato si trova nella condizione di poter pagare l'indennità per un'offesa al diritto delle genti. Ma, non ostante i rapporti, i messaggi del Mac Kean e degli altri presidenti alle Assemblee legislative, perchè avessero deferito alle Corti federali la cognizione di queste vergogne, i legislatori americani non hanno voluto far nulla; e perciò, pare a me che, mettendo negli atti delle nostre discussioni queste notizie, si offre argomento a ponderare quanto siano vasti e complicati i problemi della protezione dei nostri coloni.

Ora io non ho che da parlare brevemente dell'errore in cui viviamo noi Italiani e su cui ha già parlato il senatore Villari, di credere per la sola legge, che reca il nome del Sonnino, che sprona i nostri emigrati a diventare cittadini americani, essi possano acquistare importanza nelle Amministrazioni; e poi quando lo vogliano, ritorneranno a prendere la cittadinanza italiana. Si era arrivati fino all'errore di presentare una legge, nella quale era detto che la riammissione nella cittadinanza si poteva fare con decreto ministeriale, decreto che non esiste nella Costituzione. Ebbene che cosa è successo? È accaduto quello che ha detto il senatore Villari: questa gente, che non conosce i costumi, che non conosce la lingua, che non conosce i candidati, si trova laggiù reclutata per la vendita dei voti! Ma codesta è piaga indigena, ed anche quelli che rimangono ad eleggere i nostri deputati commettono questo e qualche cosa di più, con la sola differenza che nelle elezioni americane ottengono maggior prezzo della corruzione. (*Sensazione*).

S'invoca dallo Stato la remozione del danno, la istruzione. L'educazione non può essere sola funzione di Stato. Fino a quando non avremo i padri di famiglia, i cittadini, le donne buone, che concorrano come in Inghilterra ad evitare il danno della ignoranza poco si otterrà.

È cosa dolorosa vedere tanti fanciulli ab-

bandonati, commettere piccoli reati senza tutela alcuna. A noi mancano i sentimenti che formerebbero la rigenerazione delle classi umili. Quindi facciamo tutto quello che si può per agevolare la costruzione di asili, di patronati e tante altre istituzioni che onorano i popoli stranieri.

E qui sento il dovere di difendere il Corpo consolare, il quale è uno dei migliori. Vi entrarono giovani volenterosi e pieni di abnegazione desiosi di andare all'estero. Ma colla doppia distinzione dei consoli di prima categoria e di seconda categoria (o come dicono gl'Inglesi, di consoli *pagati* e *consoli non pagati*), possiamo pretendere d'istituire tale numero di Consolati che si possa ovunque portare l'occhio vigile per la tutela degli emigranti in nome dello Stato? Credo facile la risposta ad una simile domanda. Vi sono grandi regioni vaste tal volta come l'Italia in cui un solo console deve esercitare la sua azione, e in quelle i consoli non trovano ferrovie, non sempre le strade, onde non possono avere tutti i mezzi d'informazioni che si ottengono presso altri Governi.

E l'onor. ministro sa quanto sia dolorosa e continua la smania di reclamare protezione, mentre spesse volte gli stessi cittadini che ritornano nel Regno non sanno indicare i luoghi ove vissero. Altra volta parlai della offesa di diritti di famiglia, si disse: correte, andate all'estero, lavorate, diventate cittadini delle regioni che vi accolgono. Ma sapete che quando si diventa cittadini all'estero, si cambia lo statuto personale?

Vi sono molti paesi che hanno il divorzio; altri che non hanno il divorzio, ma lo stato civile, altrove vige l'antica regola che *consensus facit nuptias*, altrove è il sistema coloniale.

Noi abbiamo avuto nelle statistiche penali casi in cui i mariti tornati dall'estero avendo trovato la famiglia aumentata per lavori di terze persone (*Si ride*) ricorsero all'uxoricidio. Molte volte sono venuti da me contadini che non sapevano la parrocchia nella quale avevano lavorato, ed avendo reclamato al Ministero degli affari esteri per fare iscrivere nello stato civile i figliuoli nati all'estero non avevano saputo indicare il sito dove li avevano battezzati. Non si portarono le carte; nè la memoria non li soccorse. Potrei parlare ancora a lungo sul tema,

ma non occorre che il Senato senta più oltre la mia parola.

Un'ultima cosa dico; ammiro l'entusiasmo dell'onor. De Martino, il quale vuole portare il capitale italiano all'estero; il capitale certo, esistente è il capitale del lavoro, della forza, dell'energia, perchè non so quali sieno i grandi capitali; a meno che non si sperperi quella tassa, che ho combattuta, e che si prende dagli emigranti che fanno ora grandi sacrifici per lasciare la nostra patria.

Mi riservo in altra occasione di discutere la questione della colonizzazione della Somalia Nord e Sud, benchè io debba avvertire che la Relazione della Commissione centrale di finanze per se stessa darebbe ragione alla discussione di quest'argomento e ne darebbe ragione anche il bilancio, perchè resta l'aumento per la spesa nel bilancio delle Colonie; tuttavia avendo già inteso il desiderio dell'onor. ministro di rimettere la discussione alla legge speciale, io taccio ora, ma intendo di aver fatto tutte le riserve sulle cose scritte dall'onor. senatore e collega Blaserna.

BETTONI. Mi permetto rivolgere all'onorevole ministro degli affari esteri una domanda ed una preghiera, domanda e preghiera che più autorevolmente di me avrebbero potuto presentare i colleghi Di Prampero e Tassi, se fossero stati presenti, in quanto che essi pure ebbero occasione di esaminare con interesse quanto sto per dire.

Trattasi del confine fra l'Italia e l'Austria nella laguna di Marano.

Potrei richiamare numerosi argomenti e documentare l'affermazione che la linea di confine attualmente segnata sulle carte austriache non è esatta e pecca appunto d'inesattezza in danno nostro.

Ma non parmi del caso di far qui della facile erudizione e mi basterà accennare che il confine in contestazione nelle carte austriache prima del 1880 coincideva con quello segnato nelle nostre e che nulla giustifica l'attuale mutamento che usurpa alla terra friulana diversi chilometri, che le appartengono sino dal 1420 circa. Chiedo pertanto all'on. ministro se di questa questione ha avuto occasione di occuparsi, e ad ogni modo mi permetto pregarlo di non trascurare questa delicata controversia alla quale, per quanto modesta in apparenza,

non può disinteressarsi l'Italia. Rivendicando poi i nostri giusti diritti l'on. ministro conforterà grandemente le patriottiche popolazioni friulane giustamente gelose del loro territorio.

TARDITI. Non entro nella discussione, perchè, certamente, dopo l'elevato discorso dell'onorevole senatore Villari, non è possibile aggiungere parola. Adempio solo a un debito di coscienza.

Fu accusato un amico mio assente, e accusato nominativamente dall'onor. senatore De Martino. Questi disse che il comm. Miraglia, direttore del Banco di Napoli, che egregiamente prestò l'opera sua a risollevarne le sorti di quell'Istituto bancario, ora si è assiso, come l'avaro, sui mucchi d'oro, e più non agisce. Ora io protesto per l'amico assente. Il commendator Miraglia a Napoli, e credo che altri senatori qui possano all'occorrenza appoggiare la mia parola...

DE MARTINO. Domando la parola per fatto personale.

TARDITI. ...è molto stimato e occupa una posizione così elevata e importante che certamente non può restare sotto l'impressione di un simile apprezzamento.

FORTUNATO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTUNATO. Non ero qui nell'Aula quando il senatore De Martino, come mi è stato detto, ha avuto la cortesia di citare alcune parole d'una recente mia pubblicazione, alle quali pare abbia alluso il senatore Villari nel suo discorso, con accesa voce poco meno che maledicente a coloro che della nostra emigrazione, specialmente se delle province meridionali, non esaltano se non il dollaro, i molti dollari, che dalle lontane Americhe a noi vengono in Italia.

VILLARI. Io non ho alluso a Lei.

FORTUNATO. Ne sono assai lieto, perchè ciò mi libera dal respingere lungi da me anche solo il sospetto di essere annoverato tra essi, ben io invece essendo conscio, e insieme con me quanti siamo di laggiù, e abbiamo quotidiana esperienza e sicura notizia de' particolari vivi della nostra emigrazione, di che lagrime grondi e di che sangue quel dollaro, que' molti dollari, de' quali ha tratto, e ancora trae profitto, in così larga misura, la economia dello Stato italiano.

Nel brano, che il collega De Martino ha letto al Senato, io non ho voluto constatare se non

un fatto, tanto più singolare e importante quanto meno generalmente avvertito: il fatto, cioè, di quale è quanto aiuto sia riuscito alla felice conversione della rendita il notevole contributo delle rimesse in oro de' nostri emigrati di là dall'Oceano...

VILLARI (*Interrompendo*). Non ho alluso a questo.

FORTUNATO. Ebbene, se così è; onorevole Villari, voglia concedere all'ultimo, ma certo al più devoto de' suoi amici e discepoli, di dire che il problema della nostra emigrazione in genere, così com' Ella lo ha or ora rappresentato con tanto calore di parola, poggia sopra un equivoco. Quel problema, assai più difficile e complesso nella tragica sua essenza di quel che, per un verso o per l'altro, può sembrare a prima vista, non è così unilaterale com' Ella crede.

L'emigrazione delle province meridionali è un male, un danno, dato che realmente sientali, perchè rappresenta la fuga e l'abbandono; ma un male e un danno, che la necessità demografica, determinata dall'eccesso di popolazione in rapporto alla fertilità della terra, spiega e giustifica, salvandoci da altri mali infinitamente più gravi. Essa ci ha purgati della vergognosa piaga di quel brigantaggio, che pareva ed era funesta dote delle nostre campagne, da Tito Livio a soli trent'anni addietro. Essa ha scemato, laggiù, di un quarto il numero degli omicidii, ed ha reso meno frequente l'abigeato, anch'esso vecchia eredità nostra. Essa ha fatte via via, tra noi, più rade le sanguinose rivolte de' ceti rurali, che un partito politico vorrebbe impedire, illudendo sé e gli altri, con una semplice disposizione di legge. Essa ci ha richiamato al dovere impellente di curare il tracoma, la maggiore delle infezioni oftalmiche, che minaccia oramai non poca parte del Mezzogiorno. Essa ha ridestato, ne' più bassi strati sociali, il desiderio e il bisogno dell'alfabeto. Essa, infine, ha permesso e permette a molti, a un gran numero di povera gente, di non crepar di fame, se è vero che in molti comuni della mia Basilicata, ed io potrei farne i nomi, finanche il pagamento delle imposte sia possibile solo per opera degli emigrati.

E non è esatto, no; che tutti gli emigrati tornino in Italia peggiori di quanto siano andati via; ed io che per tempo fui messo in guardia dagli scritti del senatore Villari contro

le facili asserzioni de' sindaci, rappresentanti la piccola borghesia e il ceto professionale, soli detentori del potere politico nell'Italia meridionale, che pur essi, del rimanente, si dibattono nelle più crude angustie: io, sì, non ho potuto e non posso non meravigliarmi, che oggi egli giuri, incondizionatamente, nelle loro parole! Quelli, dunque, che rimpatriano, secondo i nostri sindaci, non vogliono più lavorare?

La verità è questa. Gli artigiani, in buona parte, tornano dall'America poco disposti a riprendere il lavoro manuale, quantunque sia bene soggiungere, che l'artigianato era già, tra noi, in crisi; e sarà vano sperare che esso risorga ne' piccoli nostri paesi, come una volta: la grande industria accentratrice e le facili comunicazioni lo hanno presso che distrutto per sempre. Ma i contadini, oh i contadini ripigliano ben volentieri la zappa e la vangha, assai felici, perchè non più soggetti alla usuraria servitù del fitto, di acquistare, per sé e per i figli, il tugurio e un pezzo di terra. E nel tutto insieme, quale differenza d'uomini, ne' primi e ne' secondi, tra come andarono via e come tornarono! Si parla de' non pochi tisici, che rivengono in patria per lasciarvi le ossa; ma nessuno conta i molti malariici, i molti anemici, che vi ritornano validi e sani.

Il senatore Villari si è chiesto: ma, insomma, che cosa avviene di tutto il denaro che ci giunge dall'America? perchè l'agricoltura dell'Italia meridionale non migliora?

Che cosa avviene di quel denaro? Lo domandi alle casse dello Stato, che, in un modo o nell'altro, lo hanno assorbito e lo assorbono presso che tutto! Quel denaro, come credo aver dimostrato, ha contribuito potentemente alla conversione della rendita pubblica.

Perchè l'agricoltura non migliora? I perchè sono molti, e ad alcuni di essi, per quanto si attiene alla natura del suolo e al clima, hanno già risposto il Taramelli e il Cuboni, autorità non sospette né sospettabili. Contro la malaria siamo appena all'inizio della lotta, e molti anni dovranno ancora correre prima di vedere rimboschito l'Appennino e regulate le sue fiumane. Ad ogni modo basti a me rammentare la enorme scarsità, laggiù, del capitale circolante e l'alto prezzo del danaro, due fatti economici, che persistono immutati e spiegano tutto. Per-

chè, onorevole Villari, noi potremo vivere tutti gli anni che ci auguriamo, e ottenere tutti i provvedimenti legislativi che Ella invoca; ma non uno di noi vedrà mai l'Italia meridionale rinascere a nuova vita, finchè essa sarà estremamente povera, finchè essa sarà sotto le strettoie di un sistema tributario, che è semplicemente la confisca!

Quali i rimedi?

Lo ha detto, con frase scultoria, lo stesso senatore Villari, quando ha accennato al « primo passo », che per me è il solo e decisivo, sul cammino della redenzione: rifar l'anima popolare, « rifar l'Italia »; che è quanto dire, rifarci daccapo su tutto l'indirizzo della politica generale, poi che la via di folle grandiosità in tutto, che abbiamo seguita fin qui, se ancora è sostenibile dalle province dell'alta e media Italia, tanto più prospere perchè tanto naturalmente più favorite dalla fortuna, è assolutamente insopportabile dalle scarse e deboli forze delle province meridionali e insulari.

Se non ancora, onorevole Villari, noi abbiamo saputo, com'Ella ha giustamente osservato, affrancare la nostra emigrazione transoceanica da quelle due grandi vergogne, una in patria, gli agenti, veri mercanti di carne umana, l'altra di là da' mari, i banchisti, ultima espressione della degradazione umana; se non ancora noi abbiamo guarito le province meridionali di quella vera lebbra che è la questione demaniale, assai facile a derimere, secondo me, solo che venga radicalmente concepita in modo del tutto eccezionale: come sperare, come sognare che lo Stato italiano, in tante altre faccende affaccendato, pensi a risolvere degnamente e sul serio, insieme col problema della emigrazione, quello tutto intero del Mezzogiorno, di cui il primo non è se non un fenomeno?

Ogni speranza, ogni sogno saranno purtroppo vani, e a lungo l'Italia meridionale rimarrà quella terribile, pericolosa Sfinge che è, fino a tanto che a noi, non possessori, no, della più bella e ricca parte della penisola, come tanti ancora credono, non sarà dato, comunque, respirare in un ambiente economico, civile e morale assai migliore di quello che, non per colpa nostra nè per nostra accidia, da secoli respiriamo.

E mi perdoni il Senato se non ho saputo nascondere, nelle poche parole che per la prima

volta ho avuto l'onore di profferire in quest'Aula, l'antica profonda amarezza dell'animo! (Approvazioni).

DE MARTINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE MARTINO. L'onor. collega Tarditi ha certamente frainteso le mie parole, perchè l'amicizia che lo lega al comm. Miraglia lega anche me, che verso di lui ho la più grande estimazione.

Io ho parlato dell'opera del Banco di Napoli e del suo direttore in quanto riflette la legge sull'emigrazione. Ora il generale Tarditi potrà dimostrare che io non ho detto esattamente il vero affermando che dal 1901 ad oggi la legge che attribuiva al Banco di Napoli la funzione delle rimesse degli emigranti non ha avuto esecuzione soddisfacente? potrà negare che solo 15 milioni di rimesse sono state fatte dal Banco di Napoli contro 91 milioni mandati con vaglia postali internazionali? Che altra, e forse maggior somma, sia stata rimessa con effetti privati da private banche, anzi da quelle stesse che sono corrispondenti del Banco? Ora certamente, nè l'onorevole generale Tarditi, nè altri potrà dimostrarmi che questi dati di statistica non sieno veri. E se sono veri, qual'è l'ente responsabile che investito per legge non ha provveduto, come era suo dovere di provvedere? Il Banco di Napoli.

Con questo non ho voluto attribuire alcuna responsabilità ad un uomo egregio che ha salvato dalla rovina il Banco di Napoli; ma di fronte alla questione delle rimesse degli emigranti, egli certo non ha inteso in tutta la sua alta finalità la missione che il Parlamento aveva affidato al Banco di Napoli.

VILLARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VILLARI. Non farò certo una disputa col collega senatore Fortunato. Come ho dichiarato, io non ho inteso affatto alludere a lui; ma quello che egli ha detto conferma ciò che ho detto io. Che cosa ha egli detto? Che questi emigranti portano dei denari. È la prima cosa che dissi io e che ho più volte ripetuta. Ma ho aggiunto che questo non basta; e le parole che egli ha aggiunte provano la verità della seconda mia affermazione.

Prendiamo i danari, ma badiamo a quello che fanno i vampiri, e gli sfruttatori, allo

stato morale in cui riducono i poveri emigrati. Se li lasciamo fare non sarà certo una buona educazione quella che noi daremo al nostro popolo.

Ho accennato ai mali prodotti dall'emigrazione artificiale; ho detto che non bisogna guardare la questione da un lato soltanto. Questi denari prendiamoli pure, ma non contentiamoci di essi solamente. Questo io ripeto; e siccome le parole dell'onorevole Fortunato confermano, sia pure indirettamente, le mie, così lo ringrazio.

FORTUNATO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTUNATO. Mi sia lecito affermare nuovamente, che non io ho inneggiato, solo per inneggiare, al nuovo iddio, il dollaro americano; e che io per il primo ho invocato ed invoco ben altre guarentigie, da parte del Governo e, per esso, più specialmente da parte del Commissariato: ben altre guarentigie in favore della nostra emigrazione, verso cui l'opera della pubblica assistenza è stata ed è assai monca; poi che lo Stato, di fronte a quella, non ha avuto abbastanza, fin qui, nè occhi per vedere nè orecchi per sentire.

Non è questo il punto di dissenso fra il senatore Villari e me. È un bene od un male la emigrazione delle province meridionali?

Un bene od un male, a seconda dell'uno o dell'altro punto di vista; e, in tutti i casi, un male; direi quasi, provvidenziale; se esso ci libera, com'è innegabile, da guai anche maggiori. Ecco tutto.

In Puglia la flossera ha distrutto, in otto o nove anni, 34 mila ettari di vigneti; coloro che li coltivavano, han dovuto emigrare: poco ancora emigrano i contadini del Barese, e tutti sanno, e più che tutti i nostri colleghi generali Pedotti e Tarditi, che sono stati al Governo, quali ingrati fatiche tocchi all'esercito dover sostenere per assicurare, colà, l'ordine pubblico. Tra altri dieci anni le vigne di Puglia, credo un 300 mila ettari, saranno distrutte dalla flossera: coloro che oggi le coltivano con ostinazione eroica, dovranno pur essi emigrare. Del resto, la crisi del vino non soltanto affama il Mezzogiorno, ma essa, ciò che forse è peggio, comincia laggiù a diffondere, e non laggiù soltanto, un nuovo flagello, quello dell'alcoolismo. Conosco paesi dove ora-

mai si beve più vino che acqua, dove la povera gente inganna il tempo e la fame, ubbriacandosi; paesi, dove i malarici immaginano di potere sostituire, con efficacia, il vino al chinino. Che fare? Tornare, su maggiore scala, alla produzione dei cereali? Chiedete al Cuboni quali sieno le difficoltà di una buona granicoltura nell'Italia meridionale. Ripiantare olivi e mandorli? Sì, certamente, se il denaro scenderà a più mite prezzo, ossia, se oggi e poi i tanti impegni leggermente assunti non ci obbligheranno, come io temo, a riaprire il Gran Libro del debito pubblico. Tornare al pascolo brado? È proprio quello che incominciamo a fare, con quanta utilità della pubblica ricchezza è facile immaginare. Ora come ora, fuori della emigrazione, non è possibile qualsiasi speciale politica di temperamenti, la quale ripari le sventure che pesano sul Mezzogiorno. Chi mai saprebbe ideare un rimedio, che o le prevenga o le allontani?

Questa la dolorosa, triste, ma fatale condizione del Mezzogiorno, che, giova ripetere, ha bisogno per risorgere di un diverso indirizzo di politica interna ed estera, un indirizzo sostanzialmente più modesto e raccolto, decisamente contrario alle grandi spese pubbliche, del tutto favorevole alla formazione del libero risparmio, del tutto intento alla educazione nazionale. Per mezza Italia, onorevoli colleghi, da gran tempo la politica generale dello Stato italiano non è la verità: anzi, essa è fuori della verità, perchè contraria alla realtà delle cose.

Or nulla di meno lodevole che nascondere la dura realtà a un paese come il nostro, troppo facile a fantasticare, ad illudersi; nulla di più doveroso, quando anche eroico, che mostrare ad esso il vero suo stato, nè bello nè felice. Ed è solo conoscendo cotesta realtà, amandola e rispettandola di cuor tenero e sincero, che noi potremo, qui o nell'altro ramo del Parlamento, qui od altrove, parlarne sempre con molta indulgenza, direi quasi con molta pietà, senza mai mutare la censura, più o meno fondata, più o meno giusta, in una invettiva.

TARDITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARDITI. Ripeto: non entrerò in una discussione così elevata. Ma il fatto che un'alta personalità sia stata tratta in questione, richiede che io parli.

Il senatore De Martino ha spiegato benissimo il suo concetto, ed io lo ringrazio ed il comm. Miraglia sarà più che soddisfatto di questo modo di pensare. Però egli non è stato completo, giacchè pretendere che il comm. Miraglia avesse fatto quello che non si potè ottenere nemmeno con l'influenza del Governo; pretendere, cioè, di obbligare gli emigranti nelle Americhe a servirsi dei rappresentanti del Banco di Napoli per le rimesse dei loro risparmi; questo non è facile, perchè ancora la legge attuale non ha potuto avere tutta la sua esecuzione e non certo per colpa del direttore del Banco di Napoli. Non ho altro da aggiungere.

REYNAUDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

REYNAUDI. Per la prima volta che prendo la parola in questa Aula sento una grande titubanza, poichè seguendo oratori facondi ed autorevolissimi si farà più palese la povertà della mia parola. Ma non posso fare a meno di esprimere il mio pensiero desiderando di evitare che, dopo l'eloquente e vibrante discorso dell'illustre senatore Villari e dopo le brevi critiche del senatore Fortunato sull'opera del Commissariato di emigrazione, possa il Senato rimanere coll'impressione che tale opera sia insufficiente ed incerta.

Ora bisogna vedere quali e quante difficoltà devono superare il Commissariato ed il Governo nel dirigere, nel disciplinare e nell'assistere le correnti emigratorie nelle varie regioni. Quando si viene a conoscenza che masse di lavoratori iniziano prematuramente la loro partenza per paesi in cui ancora difetta il lavoro, si fanno numerosi comunicati per dissuadere ed arrestare quella intempestiva emigrazione. Ma per quanto a tali comunicati si dia la massima diffusione interessando prefetti, sindaci, patronati, segretariati e perfino i parroci, pure raramente si raggiunge lo scopo prefisso, poichè quei lavoratori, sempre diffidenti e sospettosi verso il funzionario che li assiste e li consiglia in nome dell'autorità governativa, ascoltano e seguono con fiducia la voce che loro viene dal paesano, dal compare ed in generale da chi mira al loro sfruttamento.

E questo avviene tanto all'interno che all'estero.

Accennerò al riguardo ad un fatto caratte-

ristico. Ultimamente a Napoli un ingegnere aveva arrolato clandestinamente una sessantina di operai per portarli al Brasile. Il Commissariato venuto a conoscenza di questo fatto, mandò un suo ispettore a scongiurare quegli operai dal partire, non nascondendo loro che certamente stavano per cadere nelle mani di uno sfruttatore. Gli operai partirono egualmente; giunti a Genova, il Commissariato per mezzo di altro suo funzionario li ha nuovamente diffidati, cercando di far loro comprendere che la mercede offerta era insufficiente per i luoghi ove andavano a lavorare, e che erano chiamati ad un lavoro molto gravoso in un clima insano anzi malefico. Ad onta di tutto ciò, quegli operai partirono egualmente. A Lisbona, per mezzo di quel nostro console ed a bordo della nave su cui viaggiavano, il Commissariato fece l'ultimo tentativo per trattenerne quel drappello di operai, assicurandoli che sarebbe stato loro pagato il viaggio di ritorno.

Uno solo tornò in patria, gli altri proseguirono, ma appena arrivati a destinazione, accertatisi finalmente della verità di quanto loro aveva detto il Commissariato, si rifiutarono di recarsi sul posto del lavoro ed a mezzo di quel console sollecitarono telegraficamente il loro rimpatrio. Provvedimento che il Commissariato adottò per evitare danni più gravi, deplorando però di dover sopportare, per l'incoscienza di quegli operai, la spesa di circa lire diecimila.

L'ingegnere sfruttatore, che fu denunziato all'autorità giudiziaria, per portarli al Brasile disse loro con scaltrezza, malafede e inganno: « Non ascoltate le parole e gli incitamenti del Commissariato che sono incitamenti interessati. Il Commissariato vuole avere 30,000 franchi per lasciarvi partire, questi 30,000 franchi, io li darò a voi altri appena sarete arrivati sul posto ».

S'intende che costoro non hanno avuto un soldo, e soltanto allora si sono accorti dell'inganno.

Queste frodi e questi inganni sono quotidiani ed è sommamente deplorabile che questa gente che lascia l'Italia in cerca di lavoro sia sempre sfruttata dai suoi compagni e da tutti coloro che conoscendone le condizioni miserrime e l'ignoranza, ne abusano.

In generale, l'emigrante che si reca agli

Stati Uniti, è mandato al compare che sta già a New York; questi, improvvisato banchiere, è d'ordinario uno di quei mistificatori imbroglioni che ricevono il denaro per mandare in Italia, ma che poi trattengono tutto o in parte, defraudando con arte crudele quelle povere famiglie che invano attendono il soccorso e l'aiuto dei lontani parenti.

Il Commissariato si adopra largamente, per mezzo dei suoi numerosi organi di tutela, per illuminare questa classe di emigranti, ma la sua azione riesce inefficace.

Avrei molti aneddoti dolorosi da narrare, ma non voglio tediare ulteriormente il Senato. Soltanto pregherei l'onorevole ministro degli affari esteri affinché si compiacesse di sollecitare la presentazione al Parlamento delle proposte modifiche alla legge sull'emigrazione, le quali, provvedendo a lacune ed insufficienze, daranno al Commissariato la possibilità di una più larga ed efficace tutela degli emigranti.

Chiedo questo, poichè appunto fra quelle riforme vi è l'eliminazione, od almeno la riduzione dei numerosi attuali rappresentanti di vettori, che sono la vera piaga dell'emigrazione stessa. Essi non dovrebbero lavorare che per i propri vettori, invece molti esercitano la loro azione su più vasto campo, e quando hanno accaparrato molta *merce umana*, ad esempio, 20 o 30 emigranti, si recano al posto d'imbarco, d'ordinario Napoli, per cederla a quella compagnia che fa maggior offerta.

Questi agenti percorrono le campagne in cerca di *emigranti*, accostano di preferenza i contadini, ai quali magnificano le terre lontane, la facilità di lauti guadagni ed il conseguimento della vagheggiata ricchezza. Li consigliano poi di andare in America, offrendo loro anche il denaro pel viaggio, ma ad interesse così elevato, da costituire una vera spogliazione.

In qualche provincia del Mezzogiorno si è anche verificato il caso di dover denunciare all'autorità giudiziaria assessori comunali che per arrotondare il proprio patrimonio hanno indotto ad emigrare i proprietari della piccola terra al cui acquisto si mirava, riuscendo con ben studiati inganni e con prestiti onerosi a metterli nell'impossibilità di ritornare in possesso della terra che essi cedevano ad un prezzo irrisorio. Base dell'inganno era di patuire con quei poveri illusi, pel riscatto della

terra, un limite di tempo riconosciuto virtualmente insufficiente all'adempimento degli impegni assunti. E qui ho finito, aggiungo soltanto che unisco la mia alla raccomandazione dell'onorevole Villari circa l'organico dell'Ufficio d'emigrazione, organico sollecitato, desiderato e promesso da anni e la cui attuazione rassicurando il personale sul suo avvenire gli infonderà maggiore amore al lavoro.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. L'onorevole De Martino, rispondendo all'onor. Tarditi, ha dichiarato la sua grande stima per la persona del direttore generale del Banco di Napoli, che è il comm. Miraglia, persona che molti conoscono e che tutti quelli che lo conoscono stimano; ma ha concluso mettendo innanzi una cifra di 14 milioni di risparmi mandati in Italia per mezzo del Banco di Napoli e di 91 milione venuti in Italia per altri mezzi, facendone il confronto...

DE MARTINO. Dagli Stati Uniti soltanto.

FINALI. ...Ha detto che di questa differenza, ossia del non approfittare del mezzo del Banco di Napoli è responsabile il Banco di Napoli stesso.

Mi dispiacerebbe molto che questa frase restasse senza risposta nel resoconto della seduta di oggi, poichè è un'affermazione che ha una gravità singolare. Ed io, che per l'antico amore che ho portato sempre a questi studi, e per mie ragioni personali, ho avuto occasione di vedere quale sia la condotta del Banco di Napoli verso gli emigrati, e quali le sue disposizioni circa le rimesse dei risparmi in Italia, posso dire (e se ne avesse vaghezza l'onor. De Martino potrebbe verificarlo) che le istruzioni e le circolari mandate dalla Direzione generale del Banco di Napoli per vedere di incanalare per la buona strada i risparmi dei nostri emigrati agli Stati Uniti sono fin troppe.

Una volta a Napoli, in un tempo non lontano, potei constatare come con non lieve dispendio il Banco di Napoli avesse mandato colà un ispettore scelto tra il fiore del suo personale, per fare, come mi diceva il direttore generale, in modo che i risparmi s'incanalassero senza frodi e senza furti, come avviene facilmente quando gli emigrati si servono di pseudo banchieri.

Questo ho creduto opportuno di dire perchè

non rimanesse tale affermazione di un uomo così autorevole, come conclusione della presente discussione. (*Approvazioni*).

DE MARTINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Veramente ella ha già parlato due volte nella discussione, ed io dovrei interrogare il Senato...

DE MARTINO. Vorrei solo dare alcuni chiarimenti di fatto.

PRESIDENTE. Parli pure.

DE MARTINO. È fuori di questione la grande stima che tutti noi nutriamo per il direttore del Banco di Napoli, il comm. Miraglia; ed è inutile perciò che io rinnovi la dichiarazione già fatta, perchè non ho mai lontanamente inteso di criticare i suoi meriti singolari verso il Banco e verso il paese. Soltanto ho voluto parlare sulla questione delle rimesse. L'illustre nostro collega, senatore Finali, non metterà in dubbio, ciò che appunto risulta dalla ultima relazione del Banco stesso: che dall'America sieno giunti 15 milioni di rimesse contro 91. Si domanda: la colpa è del Banco di Napoli?

(Voci: Ma perchè?)

Su questo risponderò chiaramente che la responsabilità è proprio del Banco di Napoli, non perchè il Banco non invii ispettori e non curi i suoi doveri amministrativi, ma perchè la legge gli dava l'incombenza di tutta la funzione delle rimesse degli emigranti, funzione che non è stata sufficientemente esplicita: la prova che quanto io dico è vero sta nel fatto che, proprio in questi giorni, un'agenzia di quel Banco si è costituita a New York. Perchè, domando, s'è aspettato otto anni a costituirla? Ma questa agenzia non basta. Noi sappiamo come il Banco di Napoli abbia funzionato rispetto a queste rimesse, esso ha funzionato unicamente per mezzo delle Banche locali...

FINALI. Ebbene?

DE MARTINO. ...Un momento, onor. Finali; queste Banche locali sono seicento e tutte hanno un interesse opposto a quello del Banco di Napoli; hanno interesse, cioè, ad attirare a loro gli emigranti e poi, invece di servirsi di vaglia del Banco di Napoli per fare le loro rimesse in Italia, di valersi dei mezzi propri, *chèques* o altri effetti: quindi, mentre il vaglia privilegiato assicura un vantaggio agli emigranti, con questi altri mezzi tali rimesse sono sottoposte alle condizioni ordinarie, alle condizioni

cioè alle quali vanno soggette le somme da chiunque spedite per mezzo di un banchiere. Tutti i vantaggi, in una parola, della legge del 1901 non si avverano, se le rimesse, invece di giungere per mezzo del Banco di Napoli, arrivano per mezzo di istituti privati o di vaglia postali internazionali. Era inutile allora di fare la legge!

Questo è lo stato di fatto, e credo che nessuno mi potrà dire che la legge del 1901, nel suo spirito e nella sua lettera, sia stata eseguita dal Banco di Napoli...

FINALI. Ma perchè?

DE MARTINO. Mi pare di averlo dimostrato. Io non ho intenzione di muovere, lo ripeto, rimprovero all'egregia persona che dirige questo Banco; ma invece all'opera complessiva del Banco stesso, così inferiore all'altissima funzione che il paese e il Parlamento gli avevano affidata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge, riservando la parola all'onorevole ministro degli affari esteri ed al relatore. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Presentazione di un disegno di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, approvato oggi stesso dalla Camera dei deputati, che approva l'«Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1908-1909».

Prego il Senato di voler consentire che questo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato alla Commissione di finanze.

Siccome l'onorevole ministro ne chiede l'urgenza, se non si fanno osservazioni in contrario, l'urgenza s'intenderà accordata.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 87 - *Seguito*);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 206,026.39 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1907-908, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso (N. 84);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 420,265.68 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-1908, concernenti spese facoltative (N. 85);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 334,542.33 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno

per l'esercizio finanziario 1907-908 concernenti spese facoltative (N. 96);

Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 50,000 per le spese occorrenti alla Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica (N. 90);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 99).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 5 luglio 1909 (ore 20)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XXXII.

TORNATA DEL 1° LUGLIO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Presentazione di relazioni e di un disegno di legge (pag. 973 e 974) — Seguito della discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 97) — Parla il senatore Colleoni (pag. 974) — Discorso del ministro degli affari esteri (pag. 975) — Parlano poi il senatore Pierantoni (pagina 983), il relatore, senatore Blaserna (pag. 983) — Presentazione di relazioni (pag. 984) — Si riprende la discussione del bilancio degli esteri e si passa all'esame dei capitoli — Sul cap. 44 fa osservazioni il senatore Maragliano (pag. 987); e sul cap. 56 il senatore Cavalli (pag. 990) — Ad entrambi risponde il ministro degli affari esteri (pag. 988, 990) — Senza discussione sono approvati tutti gli altri capitoli del bilancio, e i riassunti per titoli e per categorie — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 992) — Presentazione di disegni di legge (pag. 988) — Senza discussione è rinviato allo scrutinio segreto il disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 206,516.39 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1907-908, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso » (N. 84) (pag. 992) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 420,265.68 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908, concernenti spese facoltative » (N. 85) (pag. 993) — Senza osservazioni si approvano i primi nove articoli — Sull'art. 10 fa osservazioni il senatore Cavalli (pag. 995) e gli risponde il ministro del tesoro (pag. 995) — L'articolo 10 è quindi approvato, e il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 995).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, della pubblica istruzione, delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici.

MELODIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di relazioni.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni ai disegni di legge:

Assestamento del bilancio dell'esercizio finanziario 1908-909;

Assegnazione straordinaria di lire 3,000,000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909, per la sistemazione finanziaria della Somalia Italiana a tutto giugno 1909.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Finali, presidente della Commissione di finanze, della presentazione di queste due relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Presentazione di un disegno di legge.

SPINGARDI, *ministra della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Disposizioni per la leva sui nati nel 1889 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Seguito della discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 87).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello « Stato di previsione della spesa pel Ministero degli affari esteri ».

Nella seduta di ieri fu chiusa la discussione generale, riservando la parola all'onorevole ministro ed al relatore...

COLLEONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

COLLEONI. Non per rientrare nella discussione generale del bilancio degli affari esteri; ma, siccome ieri ero assente, così chiedo all'onor. Presidente ed al Senato di consentirmi di parlare per brevi minuti sopra una questione identica a quella che ha trattato ieri il senatore Bettoni.

PRESIDENTE. Come ho già avvertito, la discussione generale è stata chiusa; però se il Senato consente, do facoltà di parlare al senatore Colleoni.

Poichè nessuno si oppone, invito il senatore Colleoni a parlare.

COLLEONI. Il senatore Bettoni parlò ieri dei confini della provincia friulana, ed io vorrei dire dei confini della provincia vicentina.

Tanto le carte geografiche e topografiche austriache, quanto quelle italiane, a cominciare dal 1838, quando il Lombardo Veneto era sotto il dominio dell'Austria, la carta dell'Impero Austriaco del Regno Lombardo-Veneto, le carte

della provincia di Vicenza prima e dopo il dominio austriaco, la carta dell'Istituto geografico italiano del 1886 ed infine quella dell'Istituto geografico austriaco, hanno stabilito come linea di confine tra il Trentino ed il Vicentino lo spartiacque che corre precisamente lungo le alte vallate del Vicentino e del Trentino. In queste carte la cima del Dodici è sempre stata segnata come appartenente alla provincia di Vicenza.

Ora, nell'ultima operazione di catasto avvenuta nella provincia di Vicenza, con grande meraviglia degli abitanti di quel territorio, la cima del Dodici venne assegnata al territorio austriaco, non so sopra quali criteri; non so quali ragioni abbiano determinato questo fatto. Non valsero le proteste dei comuni limitrofi, non valse il fatto che l'anno prima di questa operazione le nostre batterie di montagna abbiano piazzati i loro cannoni sopra quel cono, per accedere al quale i nostri alpini hanno fatto una comoda strada mulattiera.

Non è che l'occupazione della cima del Dodici sia una questione gravissima economica; no, perchè è un cono brullo e pietroso, ma ha qualche importanza strategica, poichè è una specola superba, che domina tutte le cime circostanti e tutte le vallate, tanto nel versante Trentino, irto di fortilizi, quanto nel versante nostro. Ed è appunto per questa menomazione di territorio italiano che io reclamo tutta l'attenzione da parte del Ministero degli esteri, poichè non vorrei che con una tacita acquiescenza succedesse quello che è avvenuto di un'altra occupazione fatta a danno del comune di Lastebasse, che è l'estremo confine appunto del territorio Vicentino, dove, tra parentesi, non c'è l'ufficio telegrafico, ma un ufficio telefonico che, per molti mesi dell'anno, non funziona. Ebbene a quel comune vennero tolti, da parte dell'Austria, 1545 ettari di terreno, ricco di pascoli e di boschi. Non valsero le proteste, non valse che il comune di Lastebasse richiamasse l'attenzione della diplomazia sopra quella occupazione di terreno, esso è tuttora occupato dall'Austria. Concludo pregando vivamente il ministro degli affari esteri affinché voglia preoccuparsi seriamente di quanto io ho detto.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli esteri*. Quest'anno la discussione del bilancio degli esteri, tanto alla Camera quanto al Senato, si è aggirata quasi esclusivamente sul problema dell'emigrazione, e ciò è confortante perchè dimostra quanto interessamento ad essa porti il Parlamento. Ed opportunamente vi è stata tra Camera e Senato una specie di divisione di lavoro, perchè alla Camera si è discusso esclusivamente dell'emigrazione verso gli Stati dell'America meridionale ed al Senato esclusivamente della emigrazione verso gli Stati Uniti. In questo modo si ha una discussione più proficua e senza inutili ripetizioni, dalle quali io cercherò di guardarmi, perchè, per quanto riguarda la parte teorica del problema dell'emigrazione, ci sono considerazioni che da quando il Parlamento esiste, costantemente, tutti gli anni, in occasione della discussione del bilancio si ripetono; e debbo dire non sempre hanno fatto realizzare un progresso od avanzare di un passo le varie questioni. Tra queste incomincio a porre in prima linea quella oziosa se l'emigrazione sia un bene o sia piuttosto un male. Ho avuto già occasione di trattarla altre volte in questa Camera. Non si può dire assolutamente nè che sia un bene, nè che sia un male. È un bene per quelle regioni dove rappresenta lo sfogo dell'esuberanza della popolazione, è un male per quelle regioni che per l'emigrazione sono private delle braccia necessarie al lavoro dei campi. In complesso si può dire che il fenomeno della emigrazione arreca grandi vantaggi e danni gravissimi.

Ad ogni modo è vano il pretendere di regolare artificialmente questo fenomeno, che è il risultato di una condizione sociale ed economica complessa, la quale in gran parte sfugge all'azione dello Stato.

Quello che si può fare e che è stato giustamente richiesto, è che in nessun modo disposizioni di legge o azione di Governo o di funzionari incoraggino artificialmente il fenomeno dell'emigrazione.

Quello che si può e si deve fare e che è stato giustamente richiesto, è che questo fenomeno sia, per quanto è possibile, regolato e l'emigrazione sia protetta.

E ciò si deve a maggior ragione dire per l'emigrazione italiana, giacchè, com'è stato giustamente osservato, a cagione dell'ignoranza

e dell'analfabetismo, l'emigrazione italiana è più di altre esposta allo sfruttamento.

Se volessi fare un paragone, direi che queste grandi correnti dei nostri lavoratori che si recano all'estero sono come le correnti degli uccelli e dei pesci: i pesci sono seguiti dai pescicani che cercano di divorarli, gli uccelli sono seguiti dai falchi e dagli altri uccelli rapaci che cercano di rapinarli: gli emigrati sono accompagnati da uno stuolo di sfruttatori che cerca di insidiarli e di impoverirli.

Occorre dunque che lo Stato intervenga. In qual modo?

Abbiamo udito in questa discussione, uomini insigni, per competenza e per dottrina, parlare lungamente di questo problema; ma tra loro si sono manifestati dissensi gravi. Per me questa non è una cosa nuova, perchè tutte le volte, e non sono poche, che mi sono trovato con uomini che studiano questi problemi, a discuterne insieme, posso ben dire che li ho trovati spesso concordi nella diagnosi del male, ma quando siamo stati alla ricerca dei rimedi *tot capita tot sententiae*.

Quindi senza venir meno al rispetto e alla considerazione che io ho e devo avere verso gli uomini egregi che hanno preso parte a questa discussione, dovrò alquanto temperare alcune esagerazioni che mi è sembrato di scorgere nei loro discorsi, e trattenere il Senato circa le misure che hanno proposto, e vedere di sfrondare la parte non pratica che esse hanno e dare loro un carattere di praticità e di possibile attuazione.

L'on. Fortunato e l'on. Villari, a proposito della emigrazione, hanno sollevato tutto il problema del Mezzogiorno, problema grave, importante, che implica tutta un'azione di Governo e che evidentemente non può essere quella sola del ministro degli esteri e della quale il ministro degli esteri non può discutere in occasione del suo bilancio.

L'onor. Fortunato disse che per risolvere il problema del Mezzogiorno, di cui il fenomeno dell'emigrazione non è che un lato, bisogna rifare (ho segnato le sue parole) tutto l'indirizzo della politica italiana.

E sia. Ma allora perchè è stato così severo nei suoi apprezzamenti sul Commissariato dell'emigrazione, il quale può certamente far molte cose, ma non potrà mai cambiare questo

indirizzo della politica italiana? E d'altronde, se poniamo il problema in questi termini, dobbiamo riconoscere che esso non solo trascende l'azione di un ministro, non solo trascende l'azione di un Governo, ma trascende l'opera stessa di una intera generazione.

Io leggevo tempo fa un libro di alcuni studi circa l'emigrazione nella Calabria, libro che il senatore Villari ha onorato di una sua brillante prefazione. In questo libro c'è un elenco che fa drizzare i capelli. Secondo gli autori di questo libro e secondo l'on. Villari che l'ha presentato al pubblico, le cagioni dell'emigrazione nella Calabria sarebbero: le terre agrarie sconvolte dalla malaria, dalle alluvioni, dal terremoto; le più ricche colture afflitte dalla mosca olearia e dalla fillossera; il patto agrario smungente; il salario al livello della fame; la pastorizia morente; nullo lo spirito di associazione o di organizzazione; le finanze comunali in pessimo stato, i servizi pubblici inadeguati al bisogno; le abitazioni malsane; l'alimentazione bassissima; le industrie quasi nulle; l'artigianato depresso, le piccole famiglie scomparse, il mercato agricolo afflitto dalle crisi; le comunicazioni deficienti; l'usura trionfante, ecc.

Vedete che litania e che compito si presenta a chi vuole provvedere a questi mali!

Quindi, poichè l'ampliare il tema nuocerebbe alla praticità dei risultati, non ne disconosco l'importanza e mi guardo dal dire che il Governo non cerchi di risolverlo. Ma il compito del ministro degli esteri non può essere così ampio e va ristretto in più modesti confini.

E una cosa debbo notare, come non si sia stati giusti, neppure affermando opportunamente che molto vi è ancora da fare, nel non riconoscere il molto già fatto. Pensiamo che solo 8 o 9 anni prima della legge del 1901 non vi era nulla. L'emigrazione era assolutamente abbandonata a stessa; la tutela che oggi esiste si è que creata in otto anni, e se leggiamo le relazioni di quello che era l'emigrazione prima della legge del 1901 e vediamo i risultati che si sono ora ottenuti, dobbiamo veramente meravigliarci che tanto si sia potuto fare. È doveroso consacrare e una parola di lode e un pensiero di riconoscenza a coloro che la legge propugnarono, e agli uomini egregi che hanno fino ad ora vigilato alla sua applicazione.

Per quello che è azione legislativa mi sono

state domandate varie cose alle quali posso rispondere pienamente. È una necessità l'organico del Commissariato d'emigrazione, è una necessità la riforma della legge dopo l'esperienza di otto anni, che ha fatto ravvisare lacune e manchevolezze. È una necessità la nuova legge sulle scuole, poichè le scuole sono il più grande strumento d'incivilimento della nostra emigrazione all'estero, sono il legame più potente con la madre patria. È necessaria una riforma consolare, perchè la legge attuale, evidentemente antiquata, non può aver seguito lo sviluppo meraviglioso della nostra emigrazione e dei nostri commerci.

Io, come ho già dichiarato nell'altro ramo del Parlamento, prendo impegno che questi tre progetti, già pronti, saranno presentati a novembre nella prima seduta di apertura della Camera elettiva.

Una parola ora per quello che riguarda la emigrazione temporanea, per poi consacrarmi tutto a quella degli Stati Uniti. A proposito dell'emigrazione temporanea un'osservazione fu fatta dal senatore De Martino. Egli ha detto molte cose giuste, ha lodato i nostri addetti di emigrazione che fanno opera benemerita, ed ai quali si deve se per la prima volta ai nostri operai, nei casi d'infortunio sul lavoro, si fa giustizia, cosa che prima non avveniva quasi mai.

Egli poi, opportunamente, come io del resto ho già detto in altra occasione, si è felicitato che due istituzioni, che fino a poco fa avevano dato uno spettacolo poco edificante con le loro rivalità, si siano unite insieme, e, malgrado le loro origini diverse e le loro opinioni diversissime in materia politica e religiosa, cospirino ora d'accordo a raggiungere questo alto e patriottico intento: cioè l'Opera Bonomelli e la Società Umanitaria di Milano.

Il senatore De Martino domandava che maggiore sviluppo fosse dato alla tutela di questa emigrazione, e faceva notare che a questo servizio si provvede esclusivamente coi fondi della emigrazione transoceanica. Questo solleva una questione più delicata, perchè l'emigrazione transoceanica è fornita nella sua grande maggioranza dal Mezzogiorno d'Italia. È stato detto che coi denari degli emigranti del Sud, si paga la tutela degli emigranti del Nord. È questione che è stata appena affacciata in Parlamento ma

che io mi propongo, con provvedimenti opportuni, di soffocare sul nascere. Questione simile non deve nascere nel Parlamento italiano.

Io mi propongo, sia con la tassa sui passaporti, sia con altra forma di fare sì che anche l'emigrazione temporanea contribuisca al Fondo dell'emigrazione. In questo modo potremo sviluppare tutte le altre forme di tutela che ora, in scala più ristretta, sono esercitate, e nessuno potrà dire che ci sia una classe di emigranti, che a proprie spese, provveda alla tutela degli altri.

È stato parlato della questione della leva e della cittadinanza, ma poichè di questi due argomenti si occupa di preferenza la riforma che presenterò a novembre, trovo prematuro anticipare una discussione che sarà fatta tra pochi mesi. Quando verranno innanzi al Senato gli articoli di legge quali il Governo li ha redatti, allora potremo discutere ampiamente questi due temi importanti, dei quali mi sono a preferenza occupato.

E veniamo all'azione di tutela. Ringrazio il senatore Pierantoni per le parole da lui pronunziate a difesa del nostro Corpo consolare. Troppo sovente in tante occasioni, si sente con leggerezza trattare questo Corpo consolare in massa, come fosse composto di persone o svogliate o incapaci. E ciò non è vero; come in tutti i grandi organismi vi sono deficienze, vi saranno i meno buoni e anche gli incapaci e gli inetti, ma nel suo complesso, nella sua grande maggioranza, credo di poter dire che questo Corpo consolare risponde alla fiducia che in esso ha riposto il Paese.

Venendo all'azione di tutela è stato notato come lo sfruttamento degli emigranti nei porti d'imbarco, e come, malgrado le disposizioni della legge del 1901, l'azione del Commissariato non possa impedire completamente questo sfruttamento.

La verità è che sul movimento degli emigranti nei porti e sulle locande dove prendono alloggio, viene ora esercitata una attiva vigilanza che prima mancava quasi del tutto. Si è anche parlato di istituire nei porti d'imbarco degli emigranti, e segnatamente a Napoli, dei ricoveri di Stato.

Ma il Consiglio dell'emigrazione che ebbe a lungo e ripetute volte ad occuparsi della questione, espresse unanime parere contrario a

siffatti ricoveri, ritenendo che essi, mentre non avrebbero eliminato lo sfruttamento degli emigranti, sarebbero stati assai costosi e avrebbero dato luogo ad altri inconvenienti, specie nei casi non rari in cui si fosse manifestata qualche malattia infettiva.

Il Commissariato sta studiando alcuni provvedimenti radicali per troncane il male dalla radice, e cioè trovare il modo che la ferrovia conduca gli emigranti a bordo dei piroscafi; di modo che non si fermino nè in locande nè in ricoveri, ed in questo modo con un provvedimento radicale, lo sfruttamento verrebbe a ricevere un fiero colpo. (*Commenti - Approvazioni*).

Per quanto riguarda l'assistenza degli emigranti nell'America del Nord, il Commissariato cerca di esercitare la più attiva opera. In questo momento un ispettore viaggiante è stato mandato al Canada, dove la nostra emigrazione non ha ancora adeguata tutela; un funzionario del Commissariato si trova a New York, un addetto dell'emigrazione a Filadelfia, un altro a New Orleans, un ufficio d'investigazione è stato stabilito a New York, che prende cura dei reclami degli emigranti per il pagamento dei loro salari, liquidazioni d'indennità, ecc.

Inoltre, la Commissione di vigilanza presieduta dal senatore Villari - poichè una delle cose buone della legge del 1901 è stata quella di chiamare attorno al Ministero degli affari esteri la collaborazione di quanti si occupano di questo tema, e quindi parecchi di coloro che qui in Senato prendono la parola, hanno poi modo nelle Commissioni consultive di far valere le loro idee e dare a me un prezioso ausilio, del quale sono loro riconoscentissimo - la Commissione parlamentare di vigilanza, dunque, ha dato parere favorevole alla proposta da me fatta per l'istituzione di altri tre uffici di tutela, uno a San Francisco di California, uno al Dembar ed uno a Chicago. È veramente provvida l'opera di questi uffici, ed ho avuto occasione di dimostrarlo lungamente rispondendo alla Camera ad una interpellanza sugli infortuni del lavoro, questione che per l'America è ardentissima più che altrove e più difficile a risolverla per mancanza di legislazione sociale negli Stati dell'Unione.

Non parlerò poi delle numerose istituzioni, che funzionano in America: uffici di colloca-

mento, di patronato, di cui nella relazione del Commissariato per l'emigrazione ed in altre molte pubblicazioni, se ne tiene larga parola; e a me qui non piace ripetere quello che, leggendo queste pubblicazioni, si può facilmente apprendere.

Ciò dimostra che molto si è fatto; e che molto si è fatto lo dimostrano anche le cifre, poichè sopra un importo complessivo di lire 1,215,000 di spesa erogata all'estero, la metà, cioè quasi 600,000 lire sono spese nell'America del Nord.

A questo riguardo è da considerare che per dare ulteriore sviluppo a questo servizio, certamente qualche cosa si può fare, ma non si può fare quanto si vuole; perchè anche per l'emigrazione, ci troveremo presto dinanzi ad ostacoli finanziari. È da considerare che il bilancio dell'emigrazione, quale fu presentato al Parlamento, si chiude in pareggio, e poichè in esso non mi pare che vi sieno cose inutili e superflue, è evidente che se non si trovano altre fonti d'entrata, non sarà possibile aumentare la spesa, essendo prudente che gli avanzi realizzati negli esercizi precedenti costituiscano una riserva per gli anni di scarsa emigrazione e quindi di scarse entrate, nei quali le spese, lungi dal diminuire, aumenteranno, oppure per spese straordinarie d'indole affatto eccezionale. Questa è la grandissima difficoltà in cui io incaspico, ad ogni piè sospinto. Certo che io vorrei far di più, ma per fare di più mi occorrono i mezzi.

Noi non facciamo che chiedere nuovi mezzi al ministro del tesoro; però da uomo politico io non mi debbo preoccupare soltanto dei servizi inerenti al Ministero, al quale sono a capo, ma mi devo preoccupare altresì dell'economia del paese e delle necessità del bilancio.

L'onorevole De Martino si è occupato dell'arruolamento degli emigranti ed ha domandato che a questo arruolamento non si ponessero ostacoli. Io veramente non ho compreso bene il suo pensiero, perchè non posso ritenere che questo arruolamento abbia luogo senza disciplina e senza misura. Anzitutto c'è la legge del 1901 che prescrive la necessità di un permesso preventivo per gli arruolamenti degli emigranti per l'estero. Debbo dire che l'azione del Commissariato in questa parte è stata provvida, perchè ha impedito che si compissero dei veri delitti. Noi non permettiamo arruolamenti

di lavoratori, se coloro che li arruolano non danno sufficienti garanzie e non s'impegnano di corrisponder loro un salario, il quale sia adeguato al caro della vita del luogo, ove gli operai devono essere impiegati, se non prendono provvedimenti igienici quando debbono lavorare in paesi di clima non interamente sano.

Inoltre molte volte abbiamo imposto, e a spese degli imprenditori, un funzionario del Commissariato dell'emigrazione, il quale doveva seguire gli emigranti e assisterli durante il tempo del lavoro, per assicurarsi con la sua presenza, che i patti fossero stati rispettati. Così abbiamo fatto per le colonie agricole del Cile, così per quelli che sono andati nel Panama, e per coloro che sono andati a costruire le ferrovie nei possedimenti germanici d'Africa. Basta esaminare le raccolte degli atti del Commissariato per vedere quanto sia stata utile l'opera di questi funzionari.

Vengo ad altra gravissima questione, come, del resto, sono gravi tutte le questioni che si riferiscono a questi argomenti.

Non bisogna però fermarsi al loro primo aspetto; tutte queste questioni hanno il pro e il contro. In queste cose bisogna essere alieni da qualunque scetticismo. Io ho inteso parlare di tanti rimedi, di tanti medicinali di effetto sicuro e immediato. Per carità non parliamone. Guai a chi tratta i fenomeni economici e sociali con questo sistema esposto alle più grandi delusioni. Con tutte le debite cautele esaminiamo la grossa questione dei rappresentanti dei vettori, della quale è stato lungamente parlato e della quale a preferenza si è intrattenuto il senatore Villari. Egli ci ha descritto, a vivi colori, molti dei misfatti commessi da costoro; però egli non ha fatto una distinzione che è essenziale, tra i rappresentanti ammessi e riconosciuti dalla legge e tra gli agenti clandestini. Molti fatti citati, tra i quali quello saliente dell'inganno turpe che degli emigranti imbarcati per un posto vengono fatti sbarcare altrove, è stato sempre opera di agenti clandestini. Si dice: reprimeteli. Certamente, c'è la legge che commina delle sanzioni penali; ma nella repressione della propaganda clandestina dell'emigrazione, come anche nella vigilanza dei rappresentanti riconosciuti dalla legge, perchè stieno nei limiti imposti dalla legge stessa, si incontrano grandissime difficoltà.

Il Commissariato dell'emigrazione non ha un personale speciale per la vigilanza di costoro e deve rimettersi all'azione dell'autorità politica, all'azione dei prefetti e dei questori. Tutti sanno come queste autorità dalla nostra legislazione siano sovraccaricate di faccende e non possano dedicarsi a questa vigilanza con tutto lo zelo che sarebbe necessario. C'è poi un'altra cosa. In Italia in generale, e nel Mezzogiorno specialmente, si aspetta tutto dall'azione dello Stato. Quest'azione di vigilanza potrebbe essere veramente efficace se lo Stato trovasse ausilio e appoggio nelle popolazioni, invece viene a trovarsi solo. Si è provato ad istituire i Comitati comunali per l'emigrazione; si sono istituiti e sussidiati i patronati, ma, bisogna che dica la verità, con risultati scarsissimi ed in molti posti quasi nulli.

Ora, chi potrebbe sorvegliare questi agenti meglio delle popolazioni stesse tra le quali si trovano?

Perchè, per esempio, i proprietari che tanto si lamentano del fenomeno dell'emigrazione, che tanto imprecano contro questi agenti, perchè non li invigilano, e quando trovano che sono in contraddizione alla legge, non li denunciano all'autorità?

Perchè, per esempio, le Società di mutuo soccorso, che sono tanto benemerite per tanti altri titoli, non provvedono anche a venire in aiuto del Governo in questa vigilanza?

Evidentemente se noi dovessimo, vicino ad ogni rappresentante, mettere un agente del Commissariato d'emigrazione, gran parte del bilancio se ne andrebbe in questa spesa di vigilanza.

Mi pare che l'onor. Villari disse: « Venite ad una soluzione più radicale; sopprimeteli, ed allora sarà questione finita ».

Ora, se fosse possibile, sopprimendoli, impedire che non ripullulassero sotto altra forma, che non ricomparissero sotto altra veste, io sarei interamente della sua opinione; ma bisogna pensare a questo: il nostro emigrante è ignorante, è analfabeta, non può mettersi in rapporto direttamente con i vettori e colle Società di navigazione, ha bisogno di qualcuno che gli trovi il biglietto, che gli dia tutte quelle spiegazioni necessarie. Se non ha l'agente legale si rivolge all'agente clandestino. E dappertutto dove si sono voluti sopprimere gli

agenti legali si son visti rifiorire degli agenti clandestini. Quello che si può fare è cercare di limitarne il numero; e su questa via ci siamo da un pezzo, poichè prima i vettori avevano facoltà di avere un rappresentante per ciascun comune, poi questa facoltà è stata limitata ai capiluoghi di mandamento; ora si potrebbe venire ad una ulteriore restrizione e limitare questa facoltà solo ai capiluoghi di circondario.

Ad ogni modo questa è una delle questioni più difficili a risolvere; e poichè questo argomento non si discute mai abbastanza, io lo riproporrò volentieri in seno della Commissione di vigilanza dell'emigrazione; ed allora il senatore Villari potrà riprendere con me la conversazione su questo tema, che per il momento interrompo, perchè non vorrei venire ad una soluzione precipitata, nè in un senso, nè nell'altro.

Il senatore Villari ha accennato ad un'altra piaga della nostra emigrazione americana: alla questione della delinquenza. Qui però è necessario fare una distinzione, poichè troppo (parlando dei nostri emigrati in America) si è parlato di delinquenza, di mano nera, di associazioni di malfattori. Questo certamente esiste, ma di fronte ai tristi, ai malvagi, quanti lavoratori onesti fanno onore al nostro paese col loro lavoro e sono per noi una fonte di ricchezza?

Esistono certamente le agglomerazioni di delinquenti, esistono specialmente, come ha detto l'onor. Villari, nelle grandi città, dove si è formato quello che gli Americani chiamano *la congestione degli emigranti*. E quello che è grave, i delinquenti di America sono in corrispondenza coi delinquenti d'Italia. Li chiamano quando un reato è stato commesso in Italia, li esortano a fuggire, li assicurano di garantirli dalla pena che meriterebbero, poichè, appena giunti colà li fanno cambiar nome e mettono a loro disposizione una quantità di testimoni falsi, pronti a giurare davanti alle Autorità americane che il delinquente del quale si chiede l'estradizione, non è quello, poichè l'individuo presente non si è mai sognato di commettere un simile delitto.

Però, per essere imparziali, bisogna riconoscere che il male non dipende interamente da ciò, ma dipende anche da un'altra circostanza, e diciamo la parola, dalla insufficienza della

polizia americana, non per la qualità delle persone che la compongono, ma per l'ordinamento costituzionale dell'America, pel quale la polizia è un servizio esclusivamente municipale, e quindi manca di qualunque coordinamento che permetta alle diverse polizie di funzionare efficacemente in accordo tra loro. Tutto questo facilita in modo straordinario ai delinquenti il sottrarsi alla giustizia. Aggiungasi a ciò tutte le difficoltà in materia di estradizione, che il senatore Villari ha così bene enumerato.

Per parte mia non mi lagno affatto che in questo ultimo tempo l'attenzione dell'opinione pubblica americana sia stata richiamata di preferenza su delitti commessi da Italiani, perchè spero che questo fatto indurrà il Governo americano a venire un po' a trattative col Governo italiano, per procedere di accordo nel soffocare questa fonte di immoralità e di delitti.

A questo proposito è stato detto: perchè, per impedire che questo fenomeno della congestione urbana degli emigranti si aggravi, e ingigantisca tutti gli inconvenienti denunciati, voi non spingete gli emigranti di preferenza ai lavori agricoli? Anche questa è una questione gravissima; certo sarebbe desiderabile, e si è tentato di far ciò. Tutti sanno che il nostro ambasciatore a Washington ha fatto un viaggio negli Stati Uniti del Sud per constatare coi propri occhi quello che si poteva fare colà per avviare i nostri lavoratori nei grandi territori, non ancora bonificati; ma le difficoltà non sono poche; innanzitutto l'emigrante trova comodo, appena arrivato al porto, di occuparsi sul posto, perchè i territori agricoli sono lontani, e per raggiungerli si richiedono viaggi lunghi, e ulteriori dispendi. E poi, come è stato giustamente osservato, l'incitamento maggiore alla emigrazione viene non tanto dalla propaganda che fanno in Italia i rappresentanti dei vettori, o gli agenti clandestini (l'effetto della cui opera è stato a torto magnificato), ma viene dalle lettere che pervengono dall'America. È questo il fascino più grande, il miraggio più forte che si esercita sui lavoratori d'Italia da coloro che hanno emigrato. Quando il compare o il parente scrive dall'America: in Italia guadagni poco e stai male, qui invece si guadagna bene e si può mettere da parte in poco tempo un bel peculio, ciò esercita la più efficace propaganda in favore dell'emigrazione. Ed allora l'emigrante

che parte perchè ha ricevuto la lettera, non pensa nè alla congestione urbana, nè ai lavori agricoli, va da chi ha scritto, e gli dice: poichè tu guadagni, insegnami a fare altrettanto; e s'impiega dove quello che l'ha fatto venire lo consiglia d'impiegarsi. Questo è un fenomeno così naturale, e così semplice, che qualunque accorgimento, qualunque artificio di Governo difficilmente potrà ostacolare.

Ma vi è un'altra questione. È vero che i centri urbani sono il fomite, il focolare di ogni male, e che gli Stati agricoli del Sud-America, sono l'Eldorado, il Paradiso dove non si provano che godimenti? Così fosse! Allora, si farebbe qualunque sacrificio per mandarvi i nostri emigranti. Ma leggete quello che hanno scritto del Texas, della Florida, della Carolina, coloro che vi sono stati, ed allora vedrete tutti gli altri pericoli a cui i nostri emigranti vanno incontro colà, dall'incertezza del salario, dalla maggiore difficoltà di tutela (perchè invece di essere riuniti in centri industriali o in officine sono dispersi nei campi) e dalle prepotenze a cui sono sottoposti ad arrivare perfino al sequestro, sequestro ora impedito in seguito all'azione energica spiegata dal Governo e dai suoi rappresentanti.

Certamente è da consigliare e da promuovere l'invio degli emigranti a preferenza verso i centri agricoli, salvo poi nella pratica applicazione, il trovare una quantità di difficoltà non facili a superare.

E vengo all'altra questione, quella dei ritornati. Il senatore Villari ha detto tutto il male possibile di essi; invece l'onorevole Fortunato, e l'onorevole Pierantoni hanno espresso un'opinione meno pessimista. Io, perchè il Senato possa avere un'idea dell'inchiesta che il Commissariato dell'emigrazione sta facendo nel Piemonte, nel Veneto, nella Toscana, nelle Marche, nell'Umbria, nel Lazio, negli Abruzzi, nel Molise, nella Campania, nella Basilicata, nella Calabria e nella Sicilia, a proposito di coloro che ritornano dall'America, leggerò il risultato sintetico delle risposte al questionario, inviate dalla provincia di Cosenza, che è una delle provincie le più caratteristiche del Mezzogiorno, nei riguardi dell'emigrazione.

In questa provincia hanno risposto ai quesiti 147 sindaci.

Se i rimpatriati portano con sé capitali. Hanno risposto sì 126, no 21.

Se i rimpatriati, che prima di recarsi in America erano lavoratori a salario, tornino alle antiche occupazioni. Hanno risposto sì 89, no 88.

Se i rimpatriati abbiano influito ad elevare il tenore di vita della popolazione e far crescere il consumo. Sì 121, no 26.

Se i rimpatriati curino maggiormente l'istruzione dei loro figliuoli. Sì 125, no 22.

Se i rimpatriati ritornino in buone condizioni di salute. Sì 109, no 38.

Se abbiano preso il vizio di giuocare e di bere alcoolici. Sì 70, no 77.

Evidentemente non si può dare soverchia importanza a queste risposte, anche perchè la testimonianza dei sindaci è soggetta a cauzione, ed io non l'accetterei senza beneficio d'inventario, specialmente trattandosi di sindaci del Mezzogiorno, senza per questo venir meno al rispetto che meritano quelle nobili regioni, ma perchè tutti sappiamo che le gare municipali sono il male principale che le affliggono. Però, certamente, qui si ha una nota meno pessimista di quella che ci ha fatto udire il senatore Villari.

Nel libro di cui ho parlato, e che ha fatto stampare il senatore Villari, si parla dei ritornati, ed equamente si espone il bene ed il male. Per esempio, innanzi tutto, si nota che le casette bianche e linde dei ritornati dall'America formano un piacevole contrasto con i tuguri della popolazione che non ha emigrato. I cosiddetti « americani » — poichè l'autore dice che in quei paesi c'erano due categorie di popolazione, i cosiddetti galantuomini ed i villani — adesso si è formata una terza distinzione, gli americani i quali si distinguono perchè sono vestiti bene e si vede che durante l'emigrazione hanno contratto abitudini di pulizia, che non sempre, disgraziatamente, sono quelle degli abitanti del paese.

Quanto a quello che ha detto il senatore Villari, che non vogliono lavorare, questo è vero; ma perchè? Perchè sono abituati ad una retribuzione di lavoro che in Italia non trovano, e quindi accade che, o hanno portato danaro a sufficienza da poter vivere senza lavorare, ed allora restano; ma se devono lavorare, piuttosto che lavorare per mercedi insufficienti,

quali sono quelle italiane, tornano in America per avere maggiori mercedi. Ecco in pochi termini come si spiega questo fenomeno.

Quanto poi a coloro che restano e che hanno portato dei capitali, li impiegano nel fabbricare case, nell'acquistare fondi, o, se non vogliono noie e si contentano di un modesto interesse, depositano i loro denari nella Cassa di risparmio; se poi vogliono un interesse più largo, non curandosi dei rischi, allora esercitano largamente l'usura.

Da questo complesso mi sembra che la questione sia ancora dubbia, ed è meglio, su questi ritornati, attendere i risultati che con più profonde indagini potrà darci l'inchiesta. Ad ogni modo mi pare che ce ne è a sufficienza perchè i giudizi del senatore Villari debbano essere alquanto temperati.

E vengo ora alle rimesse del Banco di Napoli. Innanzi tutto bisogna fare una questione obiettiva: ieri nella discussione si è parlato della persona del comm. Miraglia direttore del Banco di Napoli, uomo che ha tante benemeritenze, e verso il paese, da quando era direttore generale dell'agricoltura, e verso il Mezzogiorno, per l'opera di ricostruzione, di moralizzazione dell'amministrazione del Banco di Napoli; ma mettiamo da parte la sua persona e guardiamo obbiettivamente le cose. Per le rimesse del Banco di Napoli credo si possa dire quel che si è detto del Commissariato per l'emigrazione, quello che si può dire del Ministero degli esteri, dell'opera mia che certamente sarò disposto a giudicare con maggiore indulgenza che quella degli altri: molto si è fatto, ma molto ci è ancora da fare.

Quindi è stata opportuna l'istituzione della agenzia del Banco di Napoli a New York, ma evidentemente sarà opportuno che altre agenzie si istituiscano, perchè malgrado quello che si è fatto, resta pur sempre la proporzione indicata dall'onor. De Martino, cioè dei tre quarti di risparmi avviati verso l'Italia per altra via che non sia quella del Banco di Napoli. Anche qui però è da tener presente che l'azione del Banco, per quanto migliorata, sviluppata, integrata, non potrà mai essere completa se non si cambiano certe condizioni d'ambiente che necessariamente la renderanno sterile quali l'ignoranza e l'analfabetismo dei nostri emigranti, che preferiscono quel miserabile ban-

chista di cui a ragione il senatore Villari ha detto tutto il male possibile, perchè li prende, li accarezza, li porta a bere, gli anticipa del denaro, parla il loro dialetto e dà loro ad intendere fandonie a cui la loro mente ingenua presta fede.

A questo proposito voglio leggere alcune frasi che sono addirittura scultorie e che dimostrano quale terreno di cultura facile, adatta, tutti questi imbrogliatori trovano nella nostra ingenua e ignorante emigrazione. Già l'ispettore dell'emigrazione Adolfo Rossi scriveva così: « D'ordinario i contadini dell'Italia meridionale sono diffidenti e non accettano le proposte che vengono loro fatte se non dopo mille esitazioni. Essi hanno bisogno di consultarsi fra loro e di ordinario seguono la proposta del capo gruppo, chè, come si è detto, non si recano mai al lavoro alla spicciolata, ma a squadre di parenti e di compaesani. Il banchiere deve indurli, persuaderli, rispondere a tutti i *se* e a tutti i *ma*, perchè deve ripetere le stesse cose diecine di volte ed avere pazienza di ascoltare, senza irritarsi, delle diecine di volte la stessa obiezione; deve adattarsi alla loro intelligenza, deve usare lo stesso loro linguaggio brutale e volgare, alternando la barzelletta pulcinellesca con la bestemmia, deve alle volte mostrare i denti e il bastone, deve avere le *physique du rôle*... senza di cui non potrebbe esercitare quel mestiere ».

E giusto l'altro ieri mi è stato inviato un libro sugli Italiani degli Stati Uniti d'America di un autore da me non conosciuto, ma dove sono osservazioni di persona che ha visto le cose da vicino. Ecco come parla dei banchisti i quali sono diventati una specie di *factotum*, una specie di tutori degli emigranti che li dirigono ad ogni passo e a cui essi si affidano ciecamente: « Il banchista fa tutto, il cambiavalute, il venditore di francobolli, l'interprete, il depositario, l'arruolatore della mano d'opera, il rappresentante di compagnie di navigazione, il notaio pubblico, l'importatore, l'agente di trasporti e non di rado il venditore di generi alimentari, dall'olio agli immancabili maccheroni. Nella generalità fa affari tra paesani, in qualsiasi classe dei cittadini, dal bocciato in esami in Italia al calzolaio, dal sedicente avvocato al banchiere. Al banchista i contadini affidano i loro sudati risparmi perchè siano trasmessi in

patria. Essi li tengono in deposito, ad essi ricorrono per scrivere delle lettere e per farsele leggere, a quei banchi le fanno indirizzare. L'opera del banchista è incontrollata ed incontrollabile, le sue percentuali non hanno leggi fisse, ed egli si serve per la riuscita dei suoi affari di ogni mezzo lecito ed illecito. Banchista e agente che fallisce negli Stati Uniti sono sinonimi e l'ultima crisi ci ha dato molti di questi casi... ».

Ho voluto leggere queste parole che sono una pittura così viva e palpitante di attualità, che vale meglio di quanto io avrei potuto dire. Ho voluto dare una immagine di questo fenomeno, per dimostrare che, spronando il Banco ad un'azione più efficace non vi è da dissimularsi le grandi difficoltà che incontrerà nella sua via. E con ciò ho terminato quanto si riferisce alla questione dell'emigrazione, perchè ho voluto concentrare il mio dire sopra alcuni problemi importanti, tralasciando tutte quelle piccole questioni di dettaglio che avrebbero potuto indebolire l'efficacia dell'esame dei problemi stessi. Ed ora devo una breve risposta ai senatori Bettoni e Colleoni.

Al senatore Colleoni risponderò che della questione della quale oggi egli ha parlato, io non ero prevenuto. Prenderò le opportune informazioni e vedrò quello che sarà il caso di fare, tanto più che egli stesso ha parlato della questione del confine tra la provincia di Vicenza ed il territorio austriaco, dal punto di vista delle mappe catastali e dei fini strategici. Ora, per la prima questione è competente il ministro delle finanze, e per l'altra è competente il ministro della guerra. Sarà quindi necessario che io mi rivolga ad essi, prima di rispondere alle osservazioni che egli mi ha fatto.

Posso invece dare una risposta molto chiara e precisa al senatore Bettoni, sulla questione del confine italo-austriaco nella laguna veneta.

Innanzitutto dichiaro che non è una questione nuova, ma è una questione che esiste da 40 anni. Il trattato di pace del 1866 fra l'Italia e l'Austria, all'art. 4 stabiliva che la frontiera del territorio ceduto, doveva essere demarcata dal confine amministrativo attuale del Regno Lombardo Veneto. Nel 1887 la Commissione militare internazionale procedette alla demarcazione del confine. Allora ci fu un dissenso, perchè i com-

missari austriaci addussero una risoluzione sovrana dell'ottobre del 1814, per la quale la divisione amministrativa dei comuni di Murano e di Gradò era segnata dal fiume Aussa. I delegati italiani sostenevano invece che era bensì vero che esisteva questa disposizione, ma essa non era stata mai applicata dai due comuni interessati. Allora fu impossibile intendersi. In seguito però a contestazioni avvenute, è stato riconosciuto all'Austria il possesso di fatto del territorio fino al confine del fiume Aussa, e questo per atti molto anteriori al mio ministero.

Sicchè la questione oggi sarebbe in questi termini. Come questione di possesso il confine tra l'Italia e l'Austria sarebbe il fiume Aussa, ma questo riserva ogni diritto in petitorio, e l'Italia potrebbe sempre far valere questo suo diritto quando potesse dimostrarlo.

Si tratta di una questione complicata e di difficile risoluzione. Infatti essa non potrebbe essere risolta che per un arbitrato, qualora però fosse accettato dalle due parti.

Si è ripetutamente riservata l'integrità dei nostri eventuali diritti. Questo solo si doveva e si poteva fare e questo si è fatto.

Vengo ora alle considerazioni generali dell'onorevole De Martino, circa la politica estera, considerazioni che veramente sono state improntate a grande misura e a grande opportunità. Queste considerazioni confortano e giustificano la politica che il Governo segue da anni, con grande tenacia e con grande coerenza, tenacia e coerenza che mai hanno potuto deviare per le correnti varie che si sono agitate nel nostro paese e fuori. Questa politica ha rafforzato le alleanze che ne costituiscono la base e ha reso più intime le amicizie che ne sono il complemento. Nulla vi ha che possa determinarci ad abbandonarla: tutto anzi ci consiglia nel perseverare in essa, e poichè il Senato ha sempre appoggiato questa politica, io credo che sentirà oggi con piacere da me la dichiarazione che questa politica rimane invariata, perchè noi, come abbiamo pensato sempre, pensiamo anche ora che essa è quella che meglio risponde ai grandi e veri interessi del nostro paese! (*Approvazioni vivissime*).

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. L'onor. ministro degli affari esteri ha dichiarato che ha già pronti tre progetti e che li presenterà a novembre. Un progetto è quello sulla modificazione e ampliamento della legge sulla emigrazione; l'altro sulla cittadinanza, il terzo sulla legge consolare. Ora rivolgo all'onor. ministro una preghiera, che, cioè, senza aspettare novembre, avendo detto che questi progetti sono pronti, li mandi presto alle Camere di commercio, alla stampa, alla magistratura, alle Università, ai Consigli d'Ordine degli avvocati, ai professori competenti, affinché il potere legislativo nei suoi due rami possa raccogliere e stimare le osservazioni che a questi progetti potranno esser fatte. Si tratta di leggi che non soltanto riguardano l'interno del nostro Paese ma che si estendono di là dall'Oceano. Io credo opportuno che anche gli Italiani che sono all'estero possano mandare le loro osservazioni.

L'autonomia del potere legislativo rimarrà intatta, ma si verrebbe a raccogliere la fiamma del pensiero nazionale nel momento in cui dovranno discutere le dette leggi. Certo codeste sono le tradizioni proprie dei popoli liberi e gli insegnamenti che ci lasciarono i nostri maggiori quando fecero le grandi leggi che costituirono il regno d'Italia. (*Approvazioni*).

BLASERNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA, *relatore*. Signori senatori. Dopo l'esauriente discorso fatto dall'onorevole ministro degli affari esteri su tutta la questione coloniale, almeno in quei punti che erano stati toccati dai diversi oratori, non mi pare sia il caso che io vi dica ancora il pensiero della Commissione di finanze al riguardo.

Noi andiamo perfettamente d'accordo col Governo nella sua politica e saremo sempre pronti, per quanto sta nelle nostre forze, ad appoggiarla e ad incoraggiarla.

Rimane la questione della politica generale. Anche su questo punto non mi pare sia il caso di entrare in molti particolari. Tengo soltanto a dichiarare, cosa che credo sia nel sentimento di tutto il Senato, che la Commissione di finanze e il relatore sono perfettamente d'accordo nei concetti che guidano la nostra politica estera. Io credo fermamente che dobbiamo tenerci fermi alla Triplice Alleanza, come una delle cause più potenti che assicurano la

pace e quindi il benessere del nostro paese. Credo in pari tempo che noi dobbiamo coltivare anche le altre amicizie che abbiamo e che possono esserci molto utili.

Il sentimento di tutta l'Europa, si può dire senza esagerazione, tende alla pace; tutto ciò che serve a rinforzare i vincoli di amicizia e di alleanza, o anche semplicemente di conoscenza, tutto ciò serve a favorire il sentimento della pace. Questo è il sentimento — credo poterlo dire senza esagerazione — che non solo anima l'Italia, ma tutta l'Europa e dirò anche tutto il mondo; ed è certo che con tale sentimento, se domani dovesse sorgere in un punto od altro una questione di carattere un po' bellicoso, si troverebbe sempre il modo di ovviare al pericolo della guerra e di mantenere quindi il supremo benessere al quale tutti aspiriamo, di avere cioè assicurata la pace e di poter nello stesso tempo provvedere a tutti i nostri bisogni interni.

Tale sentimento che ci anima tutti, io ho tenuto soltanto a dichiararlo, per far sapere che anche la Commissione di finanze si trova perfettamente in quest'ordine d'idee. (*Approvazioni*).

Presentazione di relazioni.

ANNARATONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ANNARATONE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Proroga della facoltà accordata dalla legge 19 luglio 1906, n. 390, sui poteri dei Regi commissari straordinari dei comuni di Ottaiano, Somma, San Giuseppe Vesuviano e San Genaro di Palma ».

DE MARINIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARINIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Costituzione in comuni delle frazioni di Santa Marina Salina, Malfa e Leni che costituiscono l'attuale comune di Salina ».

PRESIDENTE. De atto ai senatori Annaratone e De Marinis della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torniamo ora alla discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Essendo stata chiusa la discussione generale, procediamo a quella dei capitoli, che rileggo:

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	365,400 »
2	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	53,950 »
3	Ministero - Indennità fissate dalla legge 9 giugno 1907, n. 298, agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, e ai consoli generali di 1ª classe chiamati a disimpegnare le funzioni di segretario generale o incaricati della direzione di uffici al Ministero.	15,000 »
4	Ministero - Spese d'ufficio	58,000 »
5	Ministero - Viaggi e trasferte al personale	2,000 »
6	Ministero - Biblioteca ed abbonamento a giornali	39,000 »
7	Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta e di altri locali ad uso di ufficio del Ministero	14,900 »
8	Ministero - Pigione di locali ad uso dell'Amministrazione centrale	6,000 »
9	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	300 »
10	Acquisto di decorazioni.	9,000 »
11	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa d'ordine)	140,000 »
12	Spese postali.	44,060 »
13	Spese segrete	100,000 »
14	Spese di stampa	51,100 »
15	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	24,000 »
16	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	per memoria.
	Da riportarsi	922,710 »

	<i>Riporto</i>	922,710 »
17	Compensi per lavori straordinari	33,990 »
18	Sussidi ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	2,000 »
19	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	16,000 »
20	Spese casuali	12,000 »
21	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti alle segreterie delle LL. EE. il ministro ed il sottosegretario di Stato.	19,000 »
		1,005,700 »
	Debito vitalizio.	
22	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Spese fisse)	400,000 »
23	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Règio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	7,000 »
		407,000 »
	Spese di rappresentanza all'estero.	
24	Stipendi al personale delle Legazioni (Spese fisse)	619,000 »
25	Stipendi al personale dei Consolati (Spese fisse)	794,019 »
26	Stipendi al personale degli interpreti (Spese fisse)	80,950 »
27	Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare	56,200 »
28	Assegni al personale delle Legazioni (Spese fisse)	1,680,100 »
29	Assegni al personale dei Consolati (Spese fisse)	2,803,120 »
30	Assegni al personale degli interpreti (Spese fisse)	111,500 »
31	Indennità locali agli impiegati d'ordine presso i regi uffici all'estero	6,000 »
32	Assegni e indennità diverse ad impiegati locali della Regia Legazione in Addis Abeba e all'agente in Harrar	40,440 »
		6,191,329 »
	<i>Da riportarsi</i>	

LEGISLATURA XXIII.— I^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1^o LUGLIO 1909

	<i>Riporto</i>	6,191,329 »
33	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione	350,000 »
34	Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero	40,000 »
35	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali.	120,000 »
36	Contributi ad istituzioni geografiche, commerciali, coloniali e simili	45,000 »
37	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero	151,200 »
38	Manutenzione di proprietà demaniali all'estero ad uso di sedi di regie rappresentanze diplomatiche e consolari.	123,000 »
		7,020,529 »
	Spese diverse.	
39	Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero	365,220 »
40	Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero	291,000 »
41	Rimpatrii e sussidi a nazionali indigenti e spese eventuali all'estero.	295,400 »
42	Bandiere, stemmi, sigilli e mobili per uso esclusivo di archivio all'estero	12,000 »
43	Indennità agli ufficiali consolari di 2 ^a categoria per concorso alle spese di cancelleria	19,000 »
44	Scuole all'estero	1,225,900 »

PRESIDENTE. Su questo capitolo 44 ha facoltà di parlare il senatore Maragliano.

MARAGLIANO. È con grande compiacimento che noi vediamo sempre aumentato questo capitolo. Ma, a proposito delle nostre scuole all'estero, io mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onor. ministro e del Senato, sopra un fatto che succede e che si ripete da molti anni.

Il fatto è questo: che i giovani i quali escono dalle scuole straniere, da scuole di paesi in cui noi abbiamo colonie numerosissime, per esempio dalle scuole egiziane, non sono poi più ammessi nelle Università italiane, mentre invece sono ammessi nelle Università francesi ed austriache. E così quella corrente di giovani italiani, i quali pur nati all'estero, mantenevano il culto della tradizione italiana e della

patria italiana, per conseguire un diploma universitario sono obbligati ad andare in Francia o in Austria; perchè, per i nostri ordinamenti scolastici, fatti, come tutta la nostra legislazione, senza base di sospetto, per la paura che i giovani italiani domiciliati all'estero, facciano poi uso dei loro diplomi in Italia, senza avere proseguito tutti gli studi sistematicamente come si fa da noi, è loro impedito di entrare nelle nostre Università.

Tutti ricordano che l'Università di Pisa era popolata da giovani di famiglie italiane che dimoravano in Egitto; attualmente questi giovani non vi vanno più per questa ragione.

Parmi quindi che sarebbe opportuno che S. E. il ministro degli affari esteri, con quella cura che mette in tutto ciò che è atto a sviluppare la nostra influenza materiale e intellettuale fuori

del Regno, volesse richiamare l'attenzione del suo collega dell'istruzione su questo punto, e vedesse di far sì che in Italia si potesse attuare quello che hanno attuato la Francia e altre nazioni, le quali concedono dei diplomi speciali e che servono soltanto per esercitare all'estero.

In Francia attualmente i giovani stranieri possono conseguire la laurea speciale che dà loro diritto ad esercitare non in Francia, ma fuori.

Ora questo si potrebbe far benissimo anche in Italia; ma, finchè i giovani, provenienti dall'estero, non possono conseguire i diplomi universitari in Italia, andranno alle Università straniere. Questo è un punto che merita molta considerazione, perchè l'influenza degli studi ha una grande importanza nello sviluppo della nostra influenza morale fuori del paese.

Non faccio che accennare. La Francia ha una scuola di medicina a Beirut nella quale si rilasciano diplomi speciali; e questo è uno strumento di larga influenza.

Io non pretendo che si arrivi a questo, ma sarebbe certo una misura non difficile quella di poter mettere in grado i nostri connazionali all'estero di venire a conseguire i diplomi universitari in Italia come si faceva per l'addietro quando non esistevano gli attuali ordinamenti.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Prometto al senatore Maragliano di studiare, col mio collega della pubblica istruzione, la questione sulla quale egli ha richiamato la mia attenzione.

MARAGLIANO. Ringrazio S. E. il ministro della cortese risposta.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il capitolo 44 s'intende approvato nella cifra letta.

Presentazione di disegni di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, approvati ieri dalla Camera dei deputati:

Convalidazione dei decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste nell'esercizio 1908-1909 durante il periodo di sosta dei lavori parlamentari dal 13 gennaio al 24 marzo 1909;

Convalidazione dei decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1908-909, durante il periodo di sosta parlamentare dal 6 aprile al 4 maggio 1909;

Maggiori assegnazioni per lire 5,000,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909;

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-1909.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, i quali seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento « Modificazione al regime fiscale degli spiriti ».

Prego il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Il signor ministro ha chiesto l'urgenza; se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intende accordata.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° LUGLIO 1909

Convenzione con la Società italiana delle ferrovie meridionali per la liquidazione dei crediti dello Stato, dipendenti dalla cessazione del contratto di esercizio della Rete Adriatica;

Coordinamento in testo unico delle disposizioni vigenti per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili in servizio pubblico.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi

disegni di legge, i quali seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ora si riprende la discussione sullo « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-910 ».

La discussione si era arrestata al cap. 44. Passeremo quindi al cap. 45:

45	Fitti di locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa dei depositi e prestiti per l'acquisto e la costruzione di locali scolastici all'estero	125,000 »
46	Istituti per la carriera diplomatica e consolare o aventi carattere internazionale	15,000 »
47	Sussidi vari - Spese d'ospedale e funebri	251,400 »
48	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno;aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero (Spesa obbligatoria)	13,400 »
49	Spesa occorrente per far fronte agli impegni derivanti dalla convenzione 7 giugno 1905 per la creazione di un Istituto internazionale di agricoltura avente sede in Roma (legge 16 agosto 1906, n. 475).	32,000 »
50	Concorso nelle spese per l'ufficio internazionale d'igiene pubblica avente sede a Parigi, di cui la convenzione 9 dicembre 1907 (Legge 5 luglio 1908, n. 377)	115,625 »
		2,660,945 »

Spese per le Colonie italiane d'Africa.

51	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della colonia Eritrea	5,847,960 »
52	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della colonia della Somalia italiana	2,260,000 »
53	Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari della Direzione centrale degli affari coloniali ed importo delle ritenute relative, giusta le disposizioni del vigente regolamento coloniale	94,265 »
54	Spese varie nell'interesse generale delle colonie Eritrea e Somalia italiana	380,840 »
		8,583,065 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

55	Assegni provvisori e d'aspettativa (Spese fisse)	10,000 »
56	Spese per l'acquisto e la costruzione di edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero	<i>per memoria</i>

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Ho chiesto la parola su questo capitolo: « Spese per l'acquisto e la costruzione di edifici occorrenti alle R. Scuole all'estero » per esprimere il mio desiderio, all'onorevole ministro degli affari esteri, di vedere mutato il *per memoria* in una qualche cifra, diminuendo magari il capitolo 45, nel quale è inscritta la somma di 125,000 lire. Mi contenterei che una qualche somma venisse assegnata, ripeto, a questo capitolo 56.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Faccio notare all'onor. senatore Cavalli che il capitolo 45 non comprende solo il fitto di locali, ma anche le annualità per la estinzione di mutui contratti per l'acquisto e la costruzione di locali; e precisamente in base alla legge nostra cerchiamo di promuovere tale costruzione con i mutui, ad interesse di favore.

Questo è quanto continuamente si sta facendo.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Ho piacere di aver provocato questa risposta dell'onorevole ministro degli affari esteri, e spero di vedere presto assegnata a questo capitolo una qualche somma. Sarà sempre un onore per l'Italia nostra di avere all'estero delle scuole in locali propri, e non in locali d'affitto.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Approvo interamente il suo concetto, e lo assicuro che in questo senso io cerco di regolarli.

PRESIDENTE. Se nessun altro fa osservazioni, pongo ai voti il capitolo 56 nella cifra che ho letto.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

57	Annualità dovuta alla Società di navigazione generale italiana a titolo di rimborso, in via di transazione, per spese da essa sostenute nel 1890-91, in dipendenza della spedizione nell'oceano Indiano del piroscafo <i>Paraguay</i> (legge n. 427 del 14 luglio 1906) (ultima rata)	60,000 »
----	---	----------

70,000 »

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

58	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	212,752 »
----	--	-----------

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	1,005,700 »
Debito vitalizio	407,000 »
Spese di rappresentanza all'estero	7,020,529 »
Spese diverse	2,660,945 »
Spese per le colonie italiane d'Africa	8,583,065 »
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	19,677,239 »

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	70,000 »
Totale della categoria prima della parte straordinaria	70,000 »
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	19,747,239 »

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	212,752 »
--	------------------

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	19,747,239 »
Categoria IV. — Partite di giro	212,752 »
TOTALE GENERALE	19,959,991 »

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 206,026.39 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1907-908 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso ». (N. 84).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Ap-

provazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 206,026.39 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1907-908, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso ».

Do lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1907-908 su taluni capitoli di « spese obbligatorie e d'ordine » nella complessiva somma di lire duecentoseimila ventisei e centesimi trentanove (lire 206,026.39) ripartita fra i Ministeri ed i capitoli descritti nella seguente tabella.

Tabella delle eccedenze d'impegni su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio 1907-908, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.

MINISTERO DI GRAZIA, GIUSTIZIA E DEI CULTI.

Cap. n. 31. Spese di giustizia L. 198,020 82

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

Cap. n. 116-xviii. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruita con fondi anticipati (articolo 29 testo unico della legge sui telefoni 3 maggio 1903, n. 106, modificato con legge 1º luglio 1906, n. 302) (Spesa obbligatoria) L. 8,005.57

RIASSUNTO.

Ministero di grazia, giustizia e dei culti	L.	198,020.82
id. delle poste e dei telegrafi	»	8,005 57
	L.	<u>206,026.39</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione, e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 420,265.68 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-1908, concernenti spese facoltative » (N. 85).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 420,265.68 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della

spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908, concernenti spese facoltative.

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 85).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 35.15 (lire trentacinque e centesimi quindici)

verificatasi nell'assegnazione del cap. 103-III « Indennità di residenza in Roma al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale, proveniente dall'Amministrazione governativa (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 12,894.81 (lire dodicimila ottocentonovantaquattro e centesimi ottantuno) verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 103-v « Straordinari ed avventizi assunti in aumento d'impiegati e di personale subalterno » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 63,357.49 (lire sessantatremila trecentocinquantesette e centesimi quarantanove) verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 103-vii « Compensi per lavori e per servizi straordinari e a cottimo » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 9,431.94 (lire novemila quattrocentotrentuno e centesimi novantaquattro) verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 103-ix « Indennità per missioni agli impiegati » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1907-1908.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,687.42 (lire duemilaseicento ottantasette e centesimi quarantadue) verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 103-x « Indennità di viaggio, soggiorno fuori di residenza e indennità di pernottazione agli agenti adibiti alla

manutenzione delle linee telefoniche » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1817.62 (lire milleottocentodiciassette e centesimi sessantadue) verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 103-xii « Spese d'ogni specie per il servizio sanitario » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1907-1908.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 35,596.83 (lire trentacinquemila cinquecentonovantasei e centesimi ottantatre) verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 103-xvi « Spesa per stampa di modelli e di pubblicazioni - Carta, cancelleria, rilegatura di registri, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 10,035.27 (lire diecimilatrentacinque e centesimi ventisette) verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 103-xvii « Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 539.05 (lire cinquecentotrentanove e centesimi cinque) verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 103-xix « Manutenzione, restauro e adattamento di locali » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 283,870.10 (lire duecentottantatremila ottocentotrenta e centesimi dieci) verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 103-XXI « Manutenzione degli uffici centrali e degli impianti interni ed esterni delle reti telefoniche urbane » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1907-908.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. La Commissione di finanze ha concluso la sua relazione col dire che, coll'approvazione dell'organico del personale telefonico « verrà a cessare quello stato di cose che ha originato le eccedenze di cui trattasi, ed avendo trovato giustificato le fatte erogazioni, propone l'approvazione del disegno di legge ». Io so che l'organico del personale telefonico è all'ordine del giorno della Camera; ma vorrei anche un affidamento dal Ministero, che non se ne protrarrà tanto la discussione, sia alla Camera che al Senato.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Come ha già osservato il senatore Cavalli, il progetto del nuovo organico del personale telefonico è all'ordine del giorno alla Camera dei deputati. Credo che tra pochissimi giorni verrà in discussione, e quindi potrà venire avanti al Senato in questo stesso mese.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'art. 10.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto

Leggo l'ordine del giorno per domani.

ALLE ORE 14.30.

Riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Proroga al 1^o gennaio 1911 del termine stabilito dall'art. 2 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della colonia Eritrea,

per la promulgazione del Codice della marina mercantile, e al 1^o gennaio 1910 dei termini stabiliti dagli articoli 13 e 14 della detta legge per la pubblicazione della raccolta degli atti dell'autorità pubblica in vigore in Eritrea (N. 101);

Proroga della durata delle Società cooperative (N. 102);

Disposizioni per la leva dei nati nel 1889 (N. 105);

Modificazioni del regime fiscale degli spiriti (N. 111 - *urgenza*);

Coordinamento in testo unico delle disposizioni vigenti per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili in servizio pubblico (N. 112);

Convenzioni con la Società italiana delle ferrovie meridionali per la liquidazione di crediti dello Stato dipendenti dalla cessazione del contratto di esercizio della Rete Adriatica (N. 113).

ALLE ORE 15.30 — SEDUTA PUBBLICA.

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 87);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 206,026.39 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1907-908, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso (N. 84);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 420,265.68 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-1908, concernenti spese facoltative (N. 85).

* Discussione dei seguenti disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 104 - *urgenza*);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 334,542,33 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 concernenti spese facoltative (N. 96);

Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 50,000 per le spese occorrenti alla Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica (N. 90);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 99);

Proroga della facoltà accordata dalla legge 19 luglio 1906, n. 390, sui poteri dei Regi commissari straordinari dei comuni di Ottaiano

Somma, San Giuseppe Vesuviano e San Genaro di Palma (N. 93);


Costituzione in comuni delle frazioni di S. Maria Salina, Malfa e Leni che costituiscono l'attuale comune di Salina.

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 7 luglio 1909 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



XXXIII.

TORNATA DEL 2 LUGLIO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Elenco di omaggi (pag. 997) — Messaggio della Corte dei conti (pag. 998) — Messaggi del ministro dei lavori pubblici (pag. 998) — Messaggio del Presidente della Camera dei deputati (pag. 998) — Presentazione di disegni di legge e di una relazione (pag. 998 e 999) — Comunicazione del ministro dei lavori pubblici (pag. 999) — Giuramento del senatore Cocuzza (pag. 998) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 999) — Senza discussione sono approvati e rinviati allo scrutinio segreto i seguenti disegni di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 104); « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 334,542.33 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 concernenti spese facoltative » (N. 96); « Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 50,000 per le spese occorrenti alla Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica » (N. 90); « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 99); « Proroga della facoltà accordata dalla legge 19 luglio 1906, n. 390, sui poteri dei Regi commissari straordinari dei comuni di Ottaiano, Somma, San Giuseppe Vesuviano e San Gennaro di Palma » (N. 79) (pag. 999) — Discussione generale del disegno di legge: « Costituzione in comuni delle frazioni di Santa Marina Salina, Malfa e Leni che costituiscono l'attuale comune di Salina » (N. 79) — Parlano il senatore Buonamici (pag. 1117, 1119 e 1120), il relatore, senatore De Marinis (pag. 1118) e il ministro del tesoro (pag. 1119) — Su proposta del senatore Buonamici, approvata dal Senato, la discussione del disegno di legge è sospesa (pag. 1120) — Presentazione di disegni di legge (pag. 1121) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 1121).*

La seduta è aperta alle ore 15.30.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, della pubblica istruzione, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

FABRIZI, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato delle seguenti pubblicazioni:

Il sig. Ausano Labadini, Milano: *Milano ed alcuni momenti del Risorgimento italiano* (frammenti di cronaca).

Il prof. Goretti, Roma:

1° *Les progrès de l'Italie et ses rapports avec l'Empire Ottoman;*

2° *L'Italia ed il golfo Persico.*

Il comm. prof. Emanuele Pisani, Roma: *Studi e proposte sulla riforma della legge della contabilità dello Stato.*

Messaggio del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente messaggio pervenuto dal Presidente della Corte dei conti.

« Roma, 1° luglio 1909.

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina del mese di giugno non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« PATERNOSTRO ».

Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Messaggi del ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Comunico al Senato i seguenti messaggi pervenuti da S. E. il ministro dei lavori pubblici:

« Roma, 30 giugno 1909.

« Mi onoro di trasmettere l'unito elenco dei prelevamenti eseguiti dal fondo di riserva speciale delle bonifiche durante il trimestre aprile-giugno 1909, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 aprile 1908, n. 126.

« Il ministro
« BERTOLINI ».

« Roma, 30 giugno 1909.

« In osservanza dell'art. 5 della legge 28 giugno 1908, n. 302, mi onoro di trasmettere a codesta Ecc.ma Presidenza l'elenco dei prelevamenti e trasporti di fondi eseguiti fra gli articoli dei capitoli di parte straordinaria del bilancio per questo Ministero, durante il quarto trimestre dell'esercizio che è per scadere.

« Il ministro
« BERTOLINI ».

Do atto al ministro dei lavori pubblici di queste comunicazioni.

Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente messaggio di S. E. il Presidente della Camera dei deputati:

« Roma, 1° luglio 1909.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Marcellina » d'iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 1° luglio 1909 con preghiera di volerla sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera dei deputati
« G. MARCORÀ ».

Do atto al Presidente della Camera elettiva della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

Presentazione di un disegno di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati: « Approvazione di maggiore assegnazione di lire 136,000 per provvedere alle spese residue del conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

Presentazione di relazione.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvista di fondi occorrenti alla costruzione di un fabbricato ad uso di caserma delle guardie di città in Cuneo ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Finali della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Giuramento del senatore Cocuzza.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Cocuzza Federico, i cui

titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Caruso e Biscaretti di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Cocuzza è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor Federico Cocuzza del pre-stato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, approvati nella seduta di ieri per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di un disegno di legge.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Modificazioni alla legge 12 luglio 1908.

PRESIDENTE. Do atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

Comunicazione del ministro dei lavori pubblici.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di annunciare al Senato che, a' termini dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 7 luglio 1907, n. 429, il Governo non ritiene opportuno provvedere, entro il primo biennio dall'ultimazione dei lavori di costruzione, al riscatto della ferrovia a vapore ed a sezione normale, da Grignasco a Coggiola.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dei lavori pubblici di questa comunicazione.

Approvazione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 104).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 104).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1908-909 indicate per ogni Ministero e per ciascun capitolo nella tabella A annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1908-1909, rettificato in conformità al precedente articolo 1, presenta i seguenti risultati:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L. 2,069,185,859.59
Spesa	» 2,016,750,057.82
	<hr/>
Avanzo	L. + 52,435,801.77

Costruzione di strade ferrate.

Entrata	L. »
Spesa	» 8,110,000 »
	<hr/>
Disavanzo	L. — 8,110,000 »

Movimento di capitali.

Entrata	L. 373,499,841.05
Spesa	» 332,348,230.88
	<hr/>
Avanzo	L. + 41,151,610.17

Partite di giro.

Entrata L.	63,644,796.91
Spesa »	63,644,796.91

»

È approvata la tabella *B* che contiene i suddetti stanziamenti ed il riepilogo generale rimane così stabilito:

Entrata L.	2,506,330,497.55
Spesa »	2,420,853,085.61

Avanzo . . . L.	+ 85,477,411.94
-----------------	-----------------

(Approvato).

Art. 3.

Sono convalidati i decreti Reali, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste indicate nell'annessa tabella *D*. Sono quindi approvate le prelevazioni medesime e quelle fatte sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine indicate nell'annessa tabella *C*, per gli effetti di che agli articoli 29 e 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª).

(Approvato).

Art. 4.

All'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine annesso alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1908-909 sono portate le variazioni indicate nella tabella *E* unita alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

L'amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *F*);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario

dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *G*).

Per gli effetti di che all'articolo n. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » dell'amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge (tabella *H*).

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2 (tabella *I*), annessa alla presente legge, potrà l'amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Art. 6.

Gli stanziamenti dei capitoli dell'entrata e della spesa, iscritti per memoria nel bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza e riguardanti l'aumento o la diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, saranno determinati in fine d'esercizio con decreto del ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, in corrispondenza coi risultati effettivi del conto del magazzino stesso.

(Approvato).

Art. 7.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1908-909 dell'Amministrazione del Fondo per il culto, descritte nella tabella *K*, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad imputare sui residui 1907-908 e sulla competenza 1908-909 tutti i pagamenti del capitolo n. 51: — « Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti e assegni agli economi spirituali durante le vacanze » senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(Approvato).

Art. 9.

Sono approvate le variazioni per l'asestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1908-909 dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, descritte nella tabella *L*, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 10.

Sono approvate le variazioni ai bilanci della entrata e della spesa degli Economati dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1908-909 descritte nella tabella *M*, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

Sono approvate le variazioni al bilancio dell'entrata e della spesa delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1908-909 descritte nella tabella *N* annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 12.

L'ammontare del fondo di dotazione di magazzino delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito per l'esercizio finanziario 1908-1909 in lire 120,000,000.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha facoltà di prelevare la somma di lire 9,741,341.09, occorrente per raggiungere tale ammontare, dai fondi autorizzati con le leggi 22 aprile 1905, n. 137, 19 aprile 1906, n. 127 e 23 dicembre 1906, n. 638.

(Approvato).

Art. 13.

Il limite massimo delle annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1908-909, pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia in seguito a domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito in lire 451,000 con l'art. 4 della legge 28 maggio 1908, n. 213, che approvò lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto, è elevato alla somma di lire 627,000 ripartita nella seguente misura fra i vari Ministeri:

Ministero del tesoro	L. 12,000
» delle finanze.	» 25,000
» di grazia e giustizia e dei culti.	» 140,000
» degli affari esteri	» 11,000
» dell'istruzione pubblica	» 42,000
» dell'interno	» 73,000
» dei lavori pubblici.	» 20,000
» delle poste e dei telegrafi	» 18,000
» della guerra.	» 240,000
» della marina.	» 40,000
» di agricoltura, industria e commercio.	» 6,000
	<u>L. 627,000</u>

(Approvato).

Art. 14.

Agli effetti dell'articolo 10 della legge 9 luglio 1908, n. 418, concernente provvedimenti per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, il limite massimo dell'annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1908-1909 in dipendenza dei normali collocamenti a riposo non chiesti dagli agenti, senza che concorra la constatata loro inabilità, è stabilito nella somma di lire 250,000.

(Approvato).

Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato a prelevare dal fondo di riserva dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato, disponibile al 30 giugno 1909, oltre quanto occorra per provvedere ad eventuali insufficienze di stanziamento giusta l'articolo 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429, anche una somma non superiore a lire 9,000,000 in aggiunta al prodotto netto da versarsi al tesoro, accertato alla chiusura dell'esercizio 1908-909.

(Approvato).

Art. 16.

È autorizzato il Governo del Re ad aumentare di lire 20,000,000 il limite massimo del conto corrente fra il Tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici, istituiti con la legge 15 aprile 1909, n. 188, per provvedere ad opere e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

(Approvato).

TABELLA A.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1908-909.

ENTRATA

CATEGORIA I. — Entrate effettive.		
9	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	+ 1,508 »
13	Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137	- 9,777,290 42
14	Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Mortara-Vigevano (art. 29 del Capitolato di concessione annesso alla legge 11 luglio 1852, n. 1406)	- 62,000 »
15	Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza (art. 89 del Capitolato di concessione annesso alla legge 23 luglio 1854, n. 83)	+ 50,000 »
18	Prodotto lordo del tronco ferroviario Cremona-Croce S. Spirito spettante allo Stato (art. 1 della Convenzione approvata col Regio decreto 5 ottobre 1903, n. 420) (a)	»
18 bis	Quota di prodotto lordo del tronco ferroviario Brescia-Iseo, dovuta allo Stato dalla Società nazionale di ferrovie e tramvie cessionaria dell'esercizio, giusta la Convenzione 11 luglio 1907, approvata col Regio decreto 21 luglio 1907, n. 586	+ 21,000 »
18 ter	Quota di prodotto lordo della ferrovia Bergamo-S. Giovanni Bianco spettante allo Stato giusta l'art. 6 della Convenzione 15 ottobre 1903, approvata col Regio decreto 26 ottobre 1903, n. 448	per memoria
18 quater	Partecipazione dello Stato ai prodotti lordi del tronco ferroviario Croce S. Spirito-Borgo San Donnino (art. 6 della Convenzione 17 settembre 1903, approvata con Regio decreto 5 ottobre 1903, n. 420)	per memoria
19	Imposta sui fondi rustici	- 280,000 »
21	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	+ 20,975,700 »
22	Tasse di successione	- 3,000,000 »
25	Tasse di bollo	- 2,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 5,928,917 58

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1909

		<i>Riporto</i> . . .	+ 5,928,917 58
26	Tasse in surrogazione del registro e del bollo		+ 1,500,000 »
27	Tasse ipotecarie		+ 500,000 »
28	Tasse sulle concessioni governative		+ 700,000 »
29	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie (Leggi 6 aprile 1862, n. 542, e 14 agosto 1874, n. 1945)		+ 950,000 »
31	Tasse di fabbricazione		— 10,700,000 »
32	Dogane e diritti marittimi		+ 43,500,000 »
33	Dazi interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma		— 319,550 »
34	Dazio di consumo della città di Roma.		+ 1,083,196 »
35	Tabacchi		+ 19,000,000 »
35 <i>bis</i>	Parte dei proventi lordi ottenuti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite speciali dei tabacchi lavorati, erogabili in spese dipendenti dall'esercizio delle medesime		+ 50,000 »
37	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori		+ 800,000 »
38	Lotto e tasse sulle tombole		+ 10,000,000 »
39	Poste		+ 2,500,000 »
40	Corrispondenza telegrafica		+ 1,000,000 »
41	Prodotto delle reti telefoniche urbane		+ 599,200 »
42	Prodotto delle linee telefoniche interurbane.		+ 491,000 »
43	Proventi eventuali e diversi dell'Amministrazione telefonica		+ 50,000 »
44	Tasse di pubblico insegnamento		+ 700,000 »
45	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali		+ 350,000 »
46	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative		— 260,000 »
46 <i>bis</i>	Importo delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti l'istruzione elementare obbligatoria, stabilite dagli articoli 2		
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 78,422,763 58

	<i>Riporto</i>	+ 78,422,763 58
	e 15 della legge 8 luglio 1904, n. 407, nonchè dalla legge 15 luglio 1877, n. 3961, destinato ad aumentare il fondo per retribuzioni agli insegnanti elementari che abbiano impartito lezioni nelle scuole serali e festive. (Art. 27 della legge 8 luglio 1904, n. 407).	<i>per memoria</i>
50 <i>bis</i>	Proventi eventuali per concessioni di riproduzioni di cimeli e di manoscritti appartenenti alle biblioteche governative, da destinarsi a spese e ad incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e di manoscritti di gran pregio (Legge 24 dicembre 1908, n. 754).	<i>per memoria</i>
51 <i>bis</i>	Proventi della vendita degli atti del Governo in edizione ufficiale e degli abbonamenti alla raccolta ufficiale degli atti stessi (Regio decreto 11 giugno 1908, n. 525)	+ 21,000 »
55	Proventi eventuali delle zecche	+ 262,500 »
57	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero del tesoro	+ 75,930 »
57 <i>bis</i>	Rimborso dai vari Ministeri della spesa per pensioni ordinarie iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.	+ 82,000,000 »
57 <i>ter</i>	Rimborso dai vari Ministeri della spesa per indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro	+ 836,000 »
61	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi sui certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638, per le spese delle liquidazioni ferroviarie e per il completamento delle dotazioni di magazzino	— 3,371,120 »
61 <i>bis</i>	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi sui certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, per le spese delle liquidazioni ferroviarie.	+ 3,807,577 16
61 <i>ter</i>	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi sui certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi per il completamento delle dotazioni di magazzino	+ 989,670 »
62	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto	
	<i>Da riportarsi</i>	+163,044,320 74

	<i>Riporto</i>	+163,044,320 74
	emessi per le somme fornite dal Tesoro mediante cessione dei certificati stessi alla Cassa depositi e prestiti e ad altri enti, ecc., a termini delle leggi 22 aprile 1905, n. 137, articoli 9 e 10; 19 aprile 1906, n. 127, articolo 1; e 23 dicembre 1906, n. 638, articolo 3	+ 1,133,687 47
66	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica	+ 37,475 »
67	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti. (Legge 25 febbraio 1892, n. 71).	+ 23,939 »
68	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle scuole tecniche governative. (Legge 12 luglio 1900, n. 259).	+ 80,147 13
69	Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici. (Legge 12 luglio 1900, n. 259)	— 44,923 39
72	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	+ 37,125 »
73	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici	+ 10,660 »
74	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, articolo 188 e seguenti)	+ 1,364 »
78	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della guerra	+ 300,200 »
79	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della marina	+ 14,000 »
80	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio	— 19,150 »
81	Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle volture catastali, ecc.	+ 25,000 »
83	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato	+ 300,000 »
84	Quota devoluta al Tesoro dello Stato sugli utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari	+ 20,000 »
86	Somme iscritte sui libretti postali di risparmio e prescritte ai sensi delle leggi 27 maggio 1875, n. 2779, 17 luglio 1898, n. 350 e 3 lu-	
	<i>Da riportarsi</i>	+164,963,844 95

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1909

	<i>Riporto</i>	+164,963,844 95
	glio 1902, n. 280, da devolversi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai	+ 14,383 92
89	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di Tesoreria per liquidazioni ferroviarie ed altre spese straordinarie per le ferrovie di Stato, in attesa di emettere i corrispondenti certificati di credito, giusta le leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638	— 400,000 »
93	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli da reintegrarsi al capitolo <i>Rimonta</i> del bilancio del Ministero della guerra	+ 113,519 76
96	Somme prelevate dal fondo di riserva costituito presso la Cassa di depositi e prestiti per le epizoozie, agli effetti dell'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272	+ 260,000 »
106	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	+ 434,450 »
109	Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate con la legge 14 luglio 1889, n. 6280	— 55,800 »
110	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime, in dipendenza della legge 25 febbraio 1900, n. 56	+ 48,100 »
111	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 13 marzo 1904, n. 102	— 44,600 »
112	Concorso degli enti interessati nei lavori di ampliamento e sistemazione del porto di Napoli. (Art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 351)	— 40,000 »
114	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime dipendenti dalla legge 14 luglio 1907, n. 542	— 10,000 »
117	Rimborsi diversi di spese straordinarie	— 77,780 »
118	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) e 7 luglio 1902, n. 333	— 492,293 »
120 <i>bis</i>	Concorso di Comuni e di altri enti interessati nella spesa per impianti ed estensioni di reti telefoniche urbane e per costruzione di linee telefoniche interurbane (legge 9 luglio 1908, n. 420)	+ 131,411 70
125 <i>bis</i>	Concorsi e sussidi del Ministero della pubblica istruzione e del fondo culto destinati ad aumentare l'assegnazione autorizzata per aper-	
	<i>Da riportarsi</i>	+164,845,237 33

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1909

	<i>Riporto</i>	+164,845,237 33
	ture di strade e piazze e per la ricostruzione di case comunali, chiese e scuole nei nuovi abitati da costruire a' sensi dell'art. 62 della legge 9 luglio 1908, n. 445 sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria	<i>per memoria</i>
134	Prodotto della vendita delle riproduzioni di cimeli posseduti dalla biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze, da destinarsi a lavori e ad acquisti per la biblioteca medesima (legge 24 dicembre 1903, n. 490)	+ 2,640 »
137	Quota di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di pertinenza della Società pel risanamento di Napoli, da versarsi dal ricevitore provinciale e dall'esattore per essere accreditate al fondo per il risanamento (Legge 7 luglio 1902, n. 290, articolo 3)	+ 25,000 »
139	Trenta per cento dell'imposta sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a L. 6000 nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Potenza, Napoli e della Calabria, da destinarsi a termini dell'art. 7 della legge 15 luglio 1906, n. 383	- 90,000 »
139 <i>bis</i>	Addizionale sulle imposte dirette e sulle tasse sugli affari ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, destinata a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.	<i>per memoria</i>
140	Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti nel conto corrente istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 67 del testo unico di legge sulle bonifiche delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195.	+ 672,972 06
142 <i>bis</i>	Ricavo netto dei biglietti di banca da lire 25 passati a debito dello Stato e prescritti al 31 dicembre 1907, da versarsi agli Istituti emittenti e alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai (legge 30 giugno 1904, n. 281, legge 1° luglio 1905, n. 293, e Regio decreto 13 luglio 1905, n. 401)	+ 376,837 11
142 <i>ter</i>	Partecipazione dello Stato alla riserva straordinaria della Società già esercente la rete Sicula (art. 6 della Convenzione 1° giugno 1907, approvata con legge con la legge 31 dicembre 1907, n. 813)	+ 1,413,709 37
	Totale delle variazioni alla categoria I	+167,246,395 87

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*

154 <i>bis</i>	Ricavo di terreni e di manufatti vari ceduti dalla Regia marina alla Società cantieri navali riuniti (legge 4 giugno 1908, n. 264)	+ 180,000 »
155	Ricavo dalle alienazioni di opere fortilizie, d'immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, destinato ad accrescere gli stanziamenti stabiliti dalla legge 5 maggio 1901, n. 151, per le spese straordinarie militari	+ 2,438,556 42
159	Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261, per far fronte ai pagamenti da eseguirsi dallo Stato alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza della liquidazione delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (articoli 1 e 2 della legge 22 aprile 1905, n. 137, leggi 15 luglio 1906, nn. 324 e 325 e art. 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 731) (a)	+ 10,000,000 »
160	Somma da ricavarsi per far fronte alle spese della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per lavori e provviste di materiale rotabile occorrenti a sopperire alle deficienze al 1º luglio 1905 ed al successivo aumento del traffico (Leggi 22 aprile 1905, n. 137, 19 aprile e 15 luglio 1906, nn. 127 e 324 e art. 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 731) (a)	+ 115,000,000 »
160 <i>bis</i>	Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, per far fronte alle spese inerenti al riscatto della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani (legge 9 luglio 1908, n. 424)	+ 4,562,071 82
160 <i>ter</i>	Somma da ricavarsi nei modi prescritti dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, per far fronte al pagamento del corrispettivo di riscatto della ferrovia Mortara-Vigevano (art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 436)	+ 3,061,402 30
160 <i>quater</i>	Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, per far fronte alle spese inerenti al riscatto della ferrovia Lecce-Francavilla con diramazione Novoli-Nardò (legge 9 luglio 1908, n. 435)	+ 7,000,000 »
160 <i>quinq.</i>	Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'art. 7 della legge 22 aprile 1905, n. 137, per completare il fondo di dotazione di magazzino dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato (art. 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 731) (a)	+ 9,714,341 09
160 <i>sexies</i>	Somma da ricavarsi per provvedere all'Amministrazione delle ferrovie di Stato i fondi necessari per l'acquisto e la costruzione del mate-	
	<i>Da riportarsi</i>	+ 151,956,371 63

(a) Modificata la denominazione del capitolo per potervi imputare le somme da ricavarsi colla emissione dei nuovi titoli redimibili 3.50 per cento autorizzata colla legge 24 dicembre 1908, n. 731.

	<i>Riporto</i>	+151,956,371 63
	riale navale occorrente per il servizio di navigazione (art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111 (art. 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 731) (a)	+ 2,000,000 »
165	Somme da mutuarsì dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in virtù del compromesso 1° dicembre 1906, approvato con la legge 5 maggio 1907, n. 271, per la costruzione di un edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio.	+ 250,000 »
166 <i>bis</i>	Somministrazione al Tesoro della Cassa dei depositi e prestiti delle somme da fornirsi all'Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma in conformità dell'art. 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286.	+ 11,400,000 »
166 <i>ter</i>	Anticipazione della Cassa dei depositi e prestiti al Ministero della pubblica istruzione per le spese relative al completamento dei lavori di sistemazione della zona monumentale di Roma (art. 21 della legge 11 luglio 1907, n. 502).	+ 6,000,000 »
167	Anticipazioni eseguite da provincie, da comuni, da Camere di commercio, da Società e da privati per la pronta costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana e di nuove reti urbane (articolo 29 del testo unico di legge sui telefoni approvato con Regio decreto 3 maggio 1903, n. 196, modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302 e art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 420)	+ 61,009 25
169	Rimborso di somme dovute da Provincie, Comuni e Corpi morali per debiti al 30 giugno 1901 sistemati a sensi della legge 8 dicembre 1901, n. 497	+ 11,190 »
171 <i>bis</i>	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, anticipate dal Tesoro all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	+ 1,000,000 »
171 <i>ter</i>	Ricupero dai comuni del domicilio di soccorso, delle quote di spedalità corrisposte dal Tesoro all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma, per degenti dei quali non sia stato possibile accertare il comune d'origine (art. 9 della legge 18 giugno 1908, numero 286).	<i>per memoria</i>
173	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, per le spese delle liquidazioni ferroviarie e pel completamento del fondo delle dotazioni di magazzino	— 960,230 »
173 <i>bis</i>	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.50 per	
	<i>Da riportarsi</i>	+171,718,340 88

(a) Modificata la denominazione del capitolo (veggasi annotazione al capitolo n. 159).

	<i>Riporto</i>	+171,718,340 88
	cento netto, emessi a termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638, per le spese delle liquidazioni ferroviarie	+ 1,163,823 16
173 <i>ter</i>	Rimborso dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi per il completamento del fondo delle dotazioni di magazzino	+ 243,166 80
174	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi a termini dalle leggi 25 giugno 1905 n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638, per le somme fornite dal Tesoro mediante cessione dei certificati stessi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri enti ed a termini delle leggi 22 aprile 1905, n. 137, articoli 9 e 10; 19 aprile 1906, n. 127, articolo 1, e 23 dicembre 1906, n. 638, art. 3)	— 22,321 29
180	Ricupero delle anticipazioni date al Ministero della guerra pel servizio di cassa dei Corpi dell'esercito (legge 5 luglio 1908, n. 371)	+ 8,000,000 »
186	Entrate proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione (articoli 9 e 16 della legge 22 luglio 1906, n. 623)	+ 30,000 »
186 <i>bis</i>	Proventi dell'azienda dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia da destinarsi per le spese e gli scopi dell'azienda stessa, giusta gli articoli 4 e 7 della legge 20 dicembre 1908, n. 746	<i>per memoria</i>
188	Somministrazione dalla Cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili compresi nella tabella A annessa all'allegato M, approvato con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339	— 44,372 50
190 <i>bis</i>	Parte dei proventi lordi ottenuti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite speciali di tabacchi lavorati esteri e nazionali, erogabili in spese dipendenti dall'esercizio delle medesime	— 50,000 »
190 <i>ter</i>	Ritenute sugli stipendi, da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche	+ 750,000 »
190 <i>quater</i>	Interessi del fondo costituito presso la Cassa depositi e prestiti per colmare il disavanzo degli Istituti di previdenza ferroviari, a carico dello Stato (articoli 21, 22 e 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101) e destinati dal 1° gennaio 1909, al servizio delle	
	<i>Da riportarsi</i>	+181,788,137,05

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1909

	<i>Riporto</i>	+181,788,137 05
	pensioni e dei sussidi agli agenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (art. 3, lettera <i>h</i> , della legge 9 luglio 1908, numero 418)	+ 1,850,000 »
193 <i>bis</i>	Prelevamenti dalle eccedenze di cassa provenienti dagli avanzi dell'esercizio 1907-908 da destinarsi a bisogni ed opere urgenti e a riparare o ricostruire edifici pubblici danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, a' termini dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12	+ 30,000,000 »
	Totale delle variazioni alla categoria III	+213,638,137 05
	CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>	
199	Interessi di titolo di debito pubblico di proprietà del Tesoro liberi da ogni vincolo	+ 1,043 75
203	Prodotto lordo del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato	+ 500,000 »
204	Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli, occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa	— 484,569 »
205	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al Comune ed alle spese di riscossione	+ 15,609 »
208	Somma da prelevarsi dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificazione (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonifiche 22 marzo 1900, n. 195)	+ 377,332 25
209	Aumento alle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e a piccola velocità sulle Ferrovie dello Stato da destinarsi a colmare la quota a carico dello Stato del disavanzo al 30 giugno 1885 delle Casse pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario. (Leggi del 29 marzo 1900, n. 101, 22 aprile 1905, n. 137, 28 giugno e 15 luglio 1906, nn. 261 e 324).	— 3,900,000 »
	Totale delle variazioni alla categoria IV	— 3,490,584 »

S P E S A

MINISTERO DEL TESORO

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Rendita consolidata 3.75 per cento al netto (Spesa obbligatoria)	—	13,130	»
3	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Spesa obbligatoria)	+	5,248	10
4	Rendita consolidata 3.50 per cento al netto (Spesa obbligatoria).	+	6,597	42
8	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori legali nelle provincie napoletane (Spesa obbligatoria)	+	239	02
10	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria)	—	13,240	»
11	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	+	935	»
14	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Interessi (Spesa obbligatoria)	—	1,530	»
16	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Spesa obbligatoria)	—	200	»
17	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse).	—	150	»
19	Interessi di buoni del tesoro e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	—	3,200,000	»
25	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi (Spesa obbligatoria)	+	2,759,820	»
28	Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria)	—	1,255,800	»
29 is	Annualità dovuta a tutto il 27 agosto 1902 alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale (Palermo-Marsala-Trapani)	—		
	<i>Da riportarsi.</i>	—	1,711,210	46

LEGISLATURA LXIII - I^a SESSIONE 1909 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 2 LUGLIO 1909

	<i>Riporto</i>	+ 1,711,210 46
	pel riscatto della ferrovia stessa (8 ^a semestralità) 1° luglio al 31 dicembre 1908, leggi 14 luglio 1907, n. 494, e 9 luglio 1908, n. 424	+ 1,000,000 »
37	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	+ 82,000,000 »
38	Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala ed ai veterani delle campagne di guerra per la indipendenza nazionale. Rimborsi alla Cassa dei depositi e prestiti per le anticipazioni dalla medesima fatte a termini della legge 14 luglio 1907, n. 537	+ 3,000,000 »
39	Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	+ 836,000 »
42	Spese pel Senato del Regno	+ 35,000 »
43	Spese per la Camera dei deputati	+ 65,000 »
45	Personale di ruolo (Spese fisse)	+ 265,880 »
46	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	- 4,000 »
48	Personale di ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse)	+ 3,300 »
49	Personale di ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma	+ 320 »
52	Personale di ruolo (Spese fisse)	+ 230,435 »
53	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	- 500 »
61	Personale dell'Ispettorato generale (Spese fisse)	+ 6,000 »
64	Personale di ruolo (Spese fisse)	+ 10,000 »
70	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse)	+ 152,425 »
74	Personale delle Delegazioni del Tesoro e degli uffici di gestione e di controllo (Spese fisse)	+ 113,665 »
75	Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	- 500 »
85	Personale di ruolo (Spese fisse)	+ 1,160 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 86,002,974 54

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1909

	<i>Riporto</i>	+ 86,002,974 54
92	Maggiori assegnazioni sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	— 3,485 »
94	Spese di commissione di cambio ed altre relative ai pagamenti al movimento di fondi e di effetti, ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria)	+ 150,000 »
97	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'Officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione (Spesa obbligatoria)	+ 20,000 »
99	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione	+ 10,000 »
101	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	+ 75,000 »
116	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari, da destinarsi a favore delle Istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (legge 3 marzo 1904, n. 67)	+ 9,967 20
120	Spese casuali	+ 12,000 »
121	Personale (Spese fisse)	+ 9,650 »
122	Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1908, n. 80 - Contributo annuo da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, e altri Istituti congeneri (Spesa d'ordine)	+ 101,780 »
123	Carta filigranata, non filigranata, cartoncino, macchine, spese d'acqua e di materiale per la stampa di carte valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti (Spesa d'ordine)	+ 26,000 »
125	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (articolo 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	+ 1,327,445 85
126	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	— 824,033 12
	<i>Da riportarsi</i>	+ 86,917,299 47

	<i>Riporto</i>	+ 86,917,299 47
128	Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Spesa obbligatoria)	+ 2,769 42
130	Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e di ammortamento, relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni anche nell'interesse degl'Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per riparare i danni a loro causati dal terremoto (art. 13 della legge 25 giugno 1906, n. 255)	+ 22,400 »
133	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso in compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7) e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140 - Titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 256, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a lire 6000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni	- 90,000 »
135 <i>bis</i>	Interessi 0.50 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore sul prestito da concedersi al comune di Parma, ai termini della legge 2 gennaio 1908, n. 9	+ 1,762 42
139 <i>bis</i>	Somma dovuta al signor Gennaro Scoppa, giusta la decisione 4-11 aprile 1908 della V Sezione del Consiglio di Stato, in merito ad una vertenza per tramutamento di rendita	+ 9,500 »
144	Contributo del tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343)	- 100,000 »
147 <i>bis</i>	Concorso dello Stato da corrispondersi al Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, in ragione di 3 lire per ciascuna degenza in più verificatasi in confronto delle degenze del 1906, ai sensi e alle condizioni indicate nell'art. 8, secondo comma, della legge 18 giugno 1908, n. 286	+ 390,000 »
148	Corresponsione all'Istituto di S. Spirito ed agli ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale (legge 8 luglio 1903, n. 321, e regolamento 5 marzo 1905, n. 186, e art. 8 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	+ 599,838 30
	<i>Da riportarsi</i>	+ 87,753,569 61

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1909

	<i>Riporto</i>	+ 87,753,569 61
148 <i>bis</i>	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi e ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di S. Spirito e Ospedali riuniti di Roma per effetto dell' art. 1° della legge 18 giugno 1908, n. 286 (Spesa obbligatoria)	+ 451,993 92
148 <i>quat.</i>	Corresponsione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità per degenti, dei quali non fu possibile all'Amministrazione suddetta accertare il comune d'origine ed addebitarne il comune (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	<i>per memoria</i>
150	Somma corrispondente alle quote di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli, da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290 (Spesa d'ordine)	+ 75,000 »
151 <i>bis</i>	Spesa per la costruzione e per l'impianto in Roma della nuova Zecca	+ 430,000 »
155	Rimborso alle provincie e ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto e non compensati con imponibile nuovo comunque derivante (art. 3 legge 14 luglio 1907, n. 538)	+ 270,000 »
155 <i>bis</i>	Rimborso ai comuni ed alla provincia di Reggio Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto 23 ottobre 1907 e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante (art. 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355)	+ 69,746 79
155 <i>ter</i>	Assegnazione prelevata dal fondo di lire 30,000,000 di cui all'art. 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per corrispondere sussidi a titoli di indennizzo ai funzionari di ragioneria dell'intendenze e a quelli delle delegazioni del Tesoro di Messina e di Reggio Calabria danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908	+ 12,000 »
156	Rimborsi dovuti a Società ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali istituite coi regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 278, 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 (legge 16 giugno 1907, n. 385)	+ 70,000 »
156 <i>bis</i>	Somma corrispondente al ricavo netto dei biglietti di Banca da lire 25 passati a debito dello Stato e prescritti, da versarsi agli Istituti emittenti e alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (legge 30 giugno 1904, n. 281 - Legge 1° luglio 1905, n. 293 e Regio decreto 13 luglio 1905, n. 401)	+ 376,837 11
	<i>Da riportarsi</i>	+ 89,509,147 43

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1909

		<i>Riporto</i>	+ 89,509,147 43
156 <i>ter</i>	Concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative della proclamazione del Regno d'Italia da tenersi in Roma e Torino nell'anno 1911 — Somma da assegnarsi al Comitato esecutivo in Roma a' termini degli articoli 1 e 2 della legge 24 dicembre 1908, n. 751 (Spesa ripartita - Prima rata)		+ 500,000 »
156 <i>quater</i>	Concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative della proclamazione del Regno d'Italia da tenersi in Roma e Torino nell'anno 1911 — Somma da assegnarsi al Comitato esecutivo in Torino a' termini degli articoli 1 e 2 della legge 24 dicembre 1908, n. 751 (Spesa ripartita - Prima rata)		+ 500,000 »
156 <i>quinq.</i>	Spesa occorrente pei lavori di riordinamento della sede del Senato del Regno (legge 24 dicembre 1908, n. 733) (Spesa ripartita - Prima rata)		+ 130,000 »
156 <i>sexies</i>	Rimborso alle provincie di Messina e Reggio Calabria ed ai comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, della differenza tra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1908 e l'ammontare della sovrimposta applicata nel 1909 (art. 8 della legge 12 gennaio 1909, n. 12)		+ 2,000,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I		+ 92,639,147 43
	CATEGORIA III. — <i>Movimenti di capitali.</i>		
158	Debiti redimibili iscritti nel <i>Gran Libro</i> - Ammortamento (Spesa obbligatoria)		+ 20,945 »
170	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906 n. 638. Ammortamento al 1° gennaio e 1° luglio 1909 (Spesa obbligatoria)		+ 423,938 67
171 <i>bis</i>	Restituzione alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni da essa fatte ai termini della legge 14 luglio 1907, n. 537, per la corresponsione di pensioni ed assegni vitalizi ai Mille di Marsala ed ai veterani delle guerre per l'indipendenza nazionale		- 3,000,000 »
171 <i>ter</i>	Somma da pagarsi alla Società Sicula occidentale subconcessionaria della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani, in dipendenza del riscatto della ferrovia medesima (leggi 14 luglio 1907, n. 494 e 9 luglio 1908, n. 424)		+ 4,562,071 82
	<i>Da riportarsi</i>		+ 2,006,955 49

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1909

	<i>Riporto</i>	+ 2,006,955 49
171 <i>quater</i>	Somma da pagarsi alla Società concessionaria della ferrovia Mortara-Vigevano, per corrispettivo del riscatto della ferrovia stessa (Convenzione 13 giugno 1907, approvata con la legge 9 luglio 1908, n. 436)	+ 3,061,402 30
171 <i>quinq.</i>	Indennità pel riscatto della linea Lecce-Francavilla-Fontana con diramazione Novoli-Nordò (legge 9 luglio 1908, n. 435)	+ 7,000,000 »
172	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e far fronte all'aumento del traffico.	+115,000,000 »
172 <i>bis</i>	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la costruzione e l'acquisto di materiale navale occorrente pel servizio della navigazione (art. 20 della legge 5 aprile 1908, numero 111)	+ 2,000,000 »
173	Somme da pagarsi alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie, Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza delle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261 e articoli 42, 47 e 32 dei contratti stipulati con le dette tre Società, ed approvati colla legge 27 aprile 1885, numero 3048)	+ 10,000,000 »
173 <i>ter</i>	Somma da fornire all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per aumento dotazione magazzino (art. 7 della legge 22 aprile 1905, n. 137 e art. 15 della legge 19 luglio 1906, n. 362)	+ 9,714,341 09
174 <i>bis</i>	Somma da fornirsi all'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma verso rimborso di 50 annualità eguali comprensive dell'interesse al saggio normale e della quota d'ammortamento (art. 1 legge 18 giugno 1908, n. 286).	+ 11,400,000 »
174 <i>ter</i>	Anticipazione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di speditività non versate dai comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	+ 1,000,000 »
176	Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 per i quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa depositi e prestiti (Spese d'ordine)	— 44,372 »
176 <i>bis</i>	Anticipazioni pel servizio di Cassa dei corpi dell'esercito (legge 5 luglio 1908, n. 371)	+ 8,000,000 »
178 <i>bis</i>	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sugli stipendi ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del re-	
	<i>Da riportarsi</i>	+169,138,326 88

	<i>Riporto</i>	+169,138,326 88
	golamento 24 settembre 1908, n. 574 sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche	+ 750,000 »
178 ter	Somma spettante all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato; per interessi del fondo di proprietà del Tesoro costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per effetto degli articoli 21, 22 e 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101 e dell'art. 3, lettera <i>h</i> della legge 9 luglio 1908, n. 418	+ 1,850,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria III	+171,738,326 88
	CATEGORIA IV. — Partite di giro.	
180	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo	+ 1,043 75
182	Somma da versarsi alla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi di trasporto a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato e destinati a colmare la quota a carico dello Stato del disavanzo al 30 giugno 1885 delle Casse di pensioni e soccorso pel personale ferroviario (leggi 29 marzo 1900, n. 101; 22 aprile 1905, n. 237 e 15 luglio 1906 n. 324) (Spesa d'ordine)	- 3,900,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria IV	- 3,898,956 25
	MINISTERO DELLE FINANZE	
	CATEGORIA I. — Spese effettive.	
1	Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse)	+ 144,475 »
10	Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei Canali Cavour (Spese fisse)	+ 363,830 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 508,305 »

	<i>Riporto</i>	+	508,305 »
11	Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei canali Cavour - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	-	1,450 »
16	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dell'Amministrazione centrale e al personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle intendenze per missioni relative ai servizi dipendenti dal Segretariato generale	+	20,000 »
17	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio dipendenti dal Segretariato generale (Uffici direttivi) ed indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati ed agenti di basso servizio collocati a riposo e alle famiglie degli impiegati ed agenti morti in servizio	+	10,000 »
18	Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e loro famiglie	+	30,000 »
26	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	8,808 77
27	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale	+	30,000 »
31	Spese casuali	+	12,000 »
33	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Spese fisse) (a)		»
34	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assègni congeneri legalmente dovuti (Spese obbligatorie) (a)		»
35	Personale tecnico e d'ordine, di ruolo, dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse)	+	44,756 70
53	Personale di ruolo (Spese fisse)	+	210,708 30
54	Personale di ruolo dell'Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	+	616 66
56	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse)	-	416 65
	<i>Da riportarsi</i>	+	873,328 78

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1909

	<i>Riporto</i>	+	873,328 78
57	Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Spesa d'ordine)	+	17,540 »
57 <i>bis</i>	Somma da assegnarsi ai ricevitori sotto forma di supplemento di aggio in concorso delle spese per le mercedi ai commessi privati (art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744)	+	154,160 »
58 <i>bis</i>	Somma da corrispondersi ai conservatori delle ipoteche per integrare le mercedi degli attuali commessi (art. 5 legge 24 dic. 1908, n. 744).	+	66,660 »
61	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi demaniali ed altre missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dall'Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari (Spesa obbligatoria)	+	5,000 »
72	Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Spesa obbligatoria).	—	3,421 90
75	Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte agli insegnanti ufficiali ed ai privati docenti, giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638 (Spesa d'ordine)	+	150,000 »
76	Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	+	250,000 »
83	Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse)	+	2,916 65
86	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria (Spesa obbligatoria)	+	62,000 »
87	Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse ed obbligatorie)	+	400 »
98	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse)	+	257,000 »
111	Spese per la gestione delle esattorie (Spese obbligatorie)	+	3,550 91
112	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (Spesa obbligatoria)	—	5,000 »
117	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	+	1,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	3,334,134 44

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1909

	<i>Riporto</i>	+ 3,334,134 44
119	Imposta sui terreni non devoluta ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa obbligatoria)	— 10,000 »
120	Imposta erariale sulle zolfare in Sicilia riscossa nell'esercizio 1907-908 e da pagarsi al Consorzio per l'industria zolfifera (art. 17 della legge 15 luglio 1906, n. 333) (Spesa obbligatoria)	— 17,000 »
122	Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza.	+ 255,504 »
125	Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.	+ 245,000 »
129	Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza.	— 370,000 »
139 <i>bis</i>	Personale di ruolo degli ispettori superiori delle gabelle (Spese fisse).	+ 26,000 »
140	Personale di ruolo dei laboratori chimici delle gabelle (Spese fisse)	+ 66,900 »
141	Personale dei laboratori chimici delle gabelle - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	+ 2,740 »
147	Personale di ruolo (Spese fisse)	+ 162,550 »
157	Personale di ruolo (Spese fisse)	+ 1,214,500 »
158	Personale di ruolo delle dogane - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	+ 8,000 »
161	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale	+ 5,000 »
168	Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli art. 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e la convenzione addizionale 14 giugno 1907, e pagamento al comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova (Spesa d'ordine)	+ 200,000 »
174	Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Spesa obbligatoria)	— 484,559 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 4,638,769 44

	<i>Riporto</i>	+ 4,638,769 44
175	Metà dell'eccedenza dell'entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma da corrisondersi al comune di Roma, giusta l'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, e l'art. 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502 (Spesa obbligatoria)	+ 541,598 »
181	Indennità di trasferimento e di missione, spese d'ufficio e di materiali d'ufficio, di affitto locali e diverse inerenti al servizio compartimentale degli ispettori amministrativi delle private	+ 2,000 »
185	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	+ 55,000 »
187	Personale di ruolo (Spese fisse)	+ 20,600 »
188	Personale di ruolo del lotto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	- 200 »
190	Indennità, mercedi al personale ed altre spese per le estrazioni, per il funzionamento degli archivi segreti e dei magazzini del lotto, medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi, indennità di missione, di tramutamento ed altre speciali per le funzioni di controllo; visite medico-fiscali e concorso obbligatorio per costituzione di doti ad alcuni Istituti di beneficenza in Napoli	+ 1,500 »
194	Aggio d'esazione (Spesa d'ordine)	+ 300,000 »
195	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	+ 2,000,000 »
204	Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione, assegni ai volontari verificatori e soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; indennità di licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria)	+ 54,000 »
209	Compra di tabacchi, lavori di bottaio, e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto e della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi (Spesa obbligatoria)	+ 6,000,000 »
211	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi e facchinaggi interni per tabacchi lavorati nei magazzini di deposito dei generi di privata (Spesa obbligatoria)	+ 30,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 13,643,267 44

	<i>Riporto</i>	+ 13,643,267 44
213	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, di mobili e materiali diversi di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture (Spesa obbligatoria)	+ 300,000 »
225	Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati, acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali varii per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali, compra di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative (Spesa obbligatoria)	+ 150,000 »
226	Compra dei sali (Spesa obbligatoria)	— 522,000 »
227	Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione ed altre spese per l'esecuzione di tali trasporti; facchinaggi interni e trasporti accessori nei magazzini di deposito del sale (Spesa obbligatoria)	+ 180,000 »
240	Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza per i servizi di deposito dei sali e tabacchi	+ 4,000 »
241	Indennità di trasferimento e di missione per il servizio dei magazzini di vendita o delle rivendite di sali e tabacchi	+ 1,000 »
242	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per i versamenti dei gestori degli uffici suddetti (Spesa d'ordine)	+ 50,000 »
245 <i>bis</i>	Spese per l'esercizio diretto in economia delle rivendite speciali di tabacchi lavorati esteri e nazionali (Spesa obbligatoria)	+ 50,000 »
249	Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali (Spesa obbligatoria)	+ 640,000 »
250	Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino; compensi ad impiegati e mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita (Spesa obbligatoria)	+ 45,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 14,541,267 44

		<i>Riporto</i>	+ 14,541,267 44
251		Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori (Spesa d'ordine)	+ 15,000 »
252		Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino - Art. 4, lettera <i>d</i> , della legge 19 maggio 1904, n. 209 (Spesa obbligatoria).	+ 100,000 »
254		Stipendio agli impiegati fuori ruolo (Spese fisse)	- 16,375 »
255		Impiegati fuori ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	- 616 66
257		Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	- 350 »
258 <i>bis</i>		Assegnazione prelevata dal fondo di lire 30,000,000 di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per corrispondere sussidii a titolo d'indennizzo ai funzionari danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908	+ 78,000 »
258 <i>ter</i>		Assegnazione prelevata dal fondo di lire 30,000,000 di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per corrispondere le indennità di missione ai funzionari che prestano servizio nei paesi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, a termini del Regio decreto 7 febbraio 1909, n. 74	+ 30,000 »
262 <i>bis</i>		Spese di primo impianto e di riordinamento dell'Archivio della dogana delle Pecore esistente in Foggia (art. 12 della legge 20 dicembre 1908, n. 746)	+ 40,000 »
275 <i>bis</i>		Spese per studi e lavori statistici sulle finanze comunali e provinciali	+ 10,000 »
275 <i>ter</i>		Retribuzioni di lavori straordinari ed altre spese occorrenti per l'esecuzione delle leggi 15 luglio 1906, n. 383, riguardante le provincie meridionali e le isole di Sicilia e Sardegna, 19 luglio 1906, n. 390, a favore dei danneggiati dall'eruzione del Vesuvio del 1906, 25 giugno 1908, n. 355, a favore della Calabria, 31 marzo 1904, n. 140, a favore della Basilicata, 2 luglio 1908, n. 368, sulle volture catastali, e 9 luglio 1908, n. 434, sulle case dei contadini. (Spesa ripartita - 1 ^a rata)	+ 30,000 »
275 <i>quater</i>		Retribuzioni per la compilazione a cottimo dei ruoli speciali complementari, ed altre spese inerenti alla riscossione dell'addizionale alle imposte dirette, stabilita dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909 n. 12	+ 85,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	+ 14,911,925 78

	<i>Riporto</i>	+ 14,911,925 78
290 <i>bis</i>	Acquisto del materiale di casermaggio per la Regia guardia di finanza di proprietà dell'impresa assuntrice del detto servizio in dipendenza del contratto 24 novembre 1897 — e completamento del materiale medesimo (Legge 2 luglio 1908, n. 329) (2 ^a rata)	+ 1,000,000 »
290 <i>ter</i>	Assegnazione prelevata dal fondo di lire 30,000,000 di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per corrispondere sussidi a titolo d'indennizzo agli ufficiali ed agenti della R. guardia di finanza danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908	+ 20,000 »
291	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi	- 10,000 »
296 <i>bis</i>	Premi ai coltivatori della Basilicata che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 10 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione del tabacco (Art. 6 della legge 9 luglio 1908, n. 445) 1 ^a annualità)	+ 15,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I	+ 15,936,925 78
	<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>	
303	Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione (Legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine)	+ 30,000 »
303 <i>bis</i>	Spese per l'esercizio diretto in economia delle rivendite speciali di tabacchi lavorati esteri e nazionali (Spesa obbligatoria)	- 50,000 »
303 <i>ter</i>	Spese dell'azienda dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia, da sostenersi coi proventi dell'azienda stessa (Art. 7 della legge 20 dicembre 1908, n. 746)	<i>per memoria</i>
	Totale delle variazioni alla Categoria III	- 20,000 »
	<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro.</i>	
307	Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine)	+ 10,681 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 10,681 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1909

	<i>Riporto</i>	+	10,681 »
309	Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Spesa d'ordine)	+	4,750 »
317	Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine)	+	11,484 »
320	Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre (Spesa d'ordine)	+	4,125 »
	Totale delle variazioni alla Categoria IV	+	31,040 »
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI			
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>			
1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	+	72,300 »
2	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	-	4,000 »
10	Indennità di missione	+	3,750 »
16	Stampa delle leggi e decreti del Regno (Spesa obbligatoria)	+	80,000 »
23	Spese casuali	+	25,000 »
25	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Spese fisse) (a)	+	75,000 »
26	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) (a)		»
27	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	+	11,250 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	263,300 »

(a) Variata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1909

		<i>Riporto</i>	+ 263,300 »
37	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)		- 800 »
37 <i>bis</i>	Spesa per provvedere agli arredamenti fissi delle aule delle Corti d'assise, del tribunale civile e penale ed agli arredamenti mobili di tutti i locali ed uffici giudiziari del nuovo palazzo di giustizia in Roma (Legge 2 luglio 1908, n. 321) (Spesa ripartita) 2 ^a rata		+ 300,000 »
37 <i>ter</i>	Assegnazione prelevata dal fondo di lire 30,000,000 di cui all'art. 1 ^o della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per corrispondere sussidi a titolo d'indennizzo ai funzionari danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908		+ 90,000 »
37 <i>quat.</i>	Assegnazione prelevata dal fondo di lire 30,000,000 di cui all'art. 1 ^o della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere al ricupero degli atti degli uffici giudiziari distrutti e alle spese inerenti alla Commissione istituita per l'attribuzione del possesso dei beni nei paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908		+ 50,000 »
37 <i>quinq.</i>	Assegnazione prelevata dal fondo di lire 30,000,000 di cui all'art. 1 ^o della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per corrispondere le indennità di missione ai funzionari che prestano servizio nei paesi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, a termini del Regio decreto 7 febbraio 1909, n. 74		+ 164,700 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I		+ 867,200 »

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	+ 12,650 »
2	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) (a)	- 450 »
10	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spese d'ordine)	+ 45,000 »
21	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Spesa fissa) (a)	»
	<i>Da riportarsi</i>	+ 57,200 »

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1909

	<i>Riporto</i>	+	57,200 »
22	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) (a)		»
36	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici - Fitto di palazzi all'estero.	+	16,455 »
48 <i>bis</i>	Concorso nelle spese per l'ufficio internazionale di igiene pubblica, avente sede a Parigi, di cui la convenzione 9 dicembre 1907 (Legge 5 luglio 1908, n. 377)	+	17,578 12
54 <i>bis</i>	Costruzione ed arredamento di un edificio ad uso di sede della Regia Legazione d'Italia in Addis-Ababa (Etiopia) (Legge 18 giugno 1908, n. 303)	+	150,000 »
55 <i>bis</i>	Spese per la Macedonia (Legge 5 luglio 1908, n. 409)	+	162,080 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I	+	403,313 12

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Ministero - Personale - Stipendi - Retribuzioni per supplenze a posti vacanti ed al personale in aspettativa (Spese fisse)	+	161,350 »
2	Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	+	10,500 »
14	Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio ed aiuti al personale di prima nomina	+	40,000 »
24	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	71,837 09
25	Spese casuali	+	10,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	293,687 09

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

		<i>Riporto</i>	+	293,687 09
26	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Spese fisse) (a)			»
27	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) (a)			»
28	Regi provveditori agli studi - Personale - Stipendi - Retribuzioni per supplenze ai posti di ruolo vacanti ed al personale in aspettativa (Spese fisse)		+	48,750 »
31	Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale - Stipendi, ai professori ordinari e straordinari di materie obbligatorie nelle Regie Università - Stipendi ed assegni al personale degli stabilimenti scientifici e retribuzioni agli incaricati per le materie medesime e stipendi, assegni indennità e retribuzioni iscritti nei ruoli organici delle segreterie universitarie e degli istituti universitari - Retribuzioni per supplenze ai posti di ruolo vacanti ed al personale in aspettativa - Assegnò ai dottori collegiati della Regia Università di Bologna (Spese fisse)		+	18,390 »
39	R. Università ed altri istituti universitari - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico, per mantenimento delle cliniche, per spese d'ufficio e di rappresentanza, di pigioni, manutenzione e adattamento dei locali e dei mobili - Assegno fisso all'Università libera di Urbino		+	15,610 »
63	Biblioteche governative - Personale - Stipendi - Retribuzioni per supplenze ai posti vacanti ed al personale in aspettativa (Spese fisse)		+	108,395 »
68 <i>bis</i>	Spese e incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e manoscritti di gran pregio, da sostenersi con i proventi eventuali per concessioni di riproduzioni di simili oggetti appartenenti alle biblioteche governative (articolo 7 della legge 24 dicembre 1908, numero 754)			<i>per memoria</i>
99	R. Opificio delle pietre dure in Firenze - R. Calcografia in Roma - Personale - Stipendi - Retribuzioni per supplenze ai posti vacanti ed al personale in aspettativa (Spese fisse) (a)			»
100	Opificio delle pietre dure in Firenze - R. Calcografia in Roma - Personale - Assegni al personale straordinario (Spese fisse) (a)			»
101	R. Opificio delle pietre dure in Firenze - R. Calcografia in Roma - Retribuzioni per supplenze al personale in attività di servizio tem-			
		<i>Da riportarsi</i>	+	484,832 09

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1909

	<i>Riporto</i>	+ 484,832 09
	poraneamente assente e compensi per eventuali servizi straordinari (a)	»
102	R. Calcografia in Roma - Personale - Indennità di residenza (Spese fisse) (a)	»
119	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554) (Spesa obbligatoria)	+ 1,065,334 80
120	Musei, gallerie, scavi di antichità - Acquisto di opere di notevole importanza archeologica e artistica, e spese per la loro conservazione - Compensi ai ricevitori doganali incaricati della riscossione della tassa progressiva per gli oggetti d'antichità e d'arte, destinati all'estero giusta l'art. 296 del regolamento approvato con Regio decreto 17 luglio 1904, n. 431 - Spese da sostenersi con i proventi di cui all'articolo 20 della legge 12 giugno 1902, n. 185	+ 135,518 80
123	Scuole medie governative - Personale - Stipendi, assegni, indennità e retribuzioni indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142, al personale di ruolo ed a quello delle classi aggiunte - Retribuzioni per insegnamenti speciali e per supplenze ai posti vacanti ed al personale in aspettativa - Compensi per maggiore orario contemplato nella legge predetta (Spese fisse)	+ 575,164 »
130	Sussidi ed assegni fissi ad Istituti d'istruzione media ed alle scuole per gli agenti ferroviari di Napoli e di Roma	- 25,988 75
131	Sussidi eventuali a titolo d'incoraggiamento ad Istituti d'istruzione secondaria classica	- 1,073 »
133	Sussidi a provincie, a comuni e ad altri corpi morali pel mantenimento di scuole tecniche	- 4,866 66
135	Sussidi per l'istruzione tecnica nelle provincie napoletane (decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861)	- 7,833 »
137	Borse di studio ad alunni ed alunne delle scuole normali, stabilite dalla legge 18 luglio 1896, n. 293; pensione agli allievi ed allieve delle scuole normali già a carico delle provincie ed assunte dallo Stato per effetto della legge 24 marzo 1907, n. 116 - Borse di studio per allieve delle classi complementari e normali della Regia Scuola normale femminile di S. Pietro al Natisone (Spese fisse)	- 3,000 »
150	Insegnamento della ginnastica nelle scuole medie governative - Personale - Stipendi e retribuzioni al personale di ruolo ed a quello	
	<i>Da riportarsi</i>	+ 2,218,088 28

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

	<i>Riporto</i>	+ 2,218,088 28
	per le classi aggiunte - Rimunerazioni per supplenze ai posti vacanti ed agl' insegnanti in aspettativa (Spese fisse)	+ 18,120 »
155	Convitti nazionali e convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degl' insegnanti - Personale - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze ai posti vacanti ed al personale in aspettativa - Assegni al personale insegnante e di servizio nella scuola professionale annessa al convitto « Principe di Napoli » in Assisi (Spese fisse)	+ 171,270 »
156	Convitti nazionali e convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degl' insegnanti - Personale - Assegni agl' istitutori straordinari (Spese fisse)	- 47,550 »
164	Collegio convitto femminile « Regina Margherita » in Anagni per le orfane dei maestri elementari - Personale - Stipendi - Rimunerazioni per incarichi e supplenze e per servizi straordinari (Spese fisse)	+ 3,400 »
166	Educatarii femminili - Personale - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze a posti vacanti ed al personale in aspettativa (Spese fisse)	+ 5,280 »
168	Assegni fissi ai conservatori della Toscana e ad altri collegi ed educatori femminili - Sussidio all' Istituto femminile Suor Orsola Benincasa, disposto dalla legge 8 luglio 1904, n. 351, ed assegno al 2° Reale educatorio Maria Pia in Napoli disposto dalla legge 14 luglio 1907, n. 578	+ 2,000 »
179	R. Ispettori scolastici - Personale - Stipendi - Retribuzioni per supplenze ai posti di ruolo vacanti ed al personale in aspettativa (Spese fisse)	+ 60,850 »
202	Spese e sussidi per la diffusione dell' istruzione elementare nelle provincie meridionali del continente in applicazione dell'art. 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383	+ 355,325 59
203	Spese e sussidi per la diffusione dell' istruzione elementare nella Sicilia, in applicazione dell'art. 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383	+ 146,715 99
204	Spese e sussidi per la diffusione dell' istruzione elementare nella Sardegna in applicazione dell'art. 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383.	+ 32,721 83
205	Spese e sussidi per la diffusione dell' istruzione elementare nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia e Roma e alle isole d' Elba, Capraia e Giglio, eccettuato il comune di Roma, in applicazione degli articoli 73 e 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383	+ 102,436 41
	<i>Da riportarsi</i>	+ 3,073,658 10

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1909

		<i>Ripporto</i>	+ 3,073,658 10
221	Paghe e compensi al personale avventizio assunto temporaneamente per i servizi di ragioneria del Ministero e per la liquidazione delle somme dovute ai comuni pel concorso nello stipendio dei maestri elementari		+ 20,000 »
221 <i>bis</i>	Spese per la Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, nominata con decreto Reale 8 marzo 1908, n. 97		+ 18,000 »
221 <i>ter</i>	Assegnazione prelevata dal fondo di lire 30,000,000 di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per corrispondere sussidi a titolo d'indennizzo agl'impiegati ed insegnanti in attività di servizio danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908		+ 81,500 »
262 <i>bis</i>	Università di Roma - Somma dovuta all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma, a saldo delle spese occorse pel riscaldamento e per la ventilazione delle cliniche al Policlinico « Umberto I » durante gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908 (legge 24 dicembre 1908, n. 734)		+ 216,402 59
282	Lavori ed acquisti per la biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze, da eseguirsi con le somme che si ricaveranno dalla vendita delle riproduzioni dei cimeli posseduti dalla biblioteca medesima (articolo 3 della legge 24 dicembre 1903, n. 490)		+ 2,640 »
285 <i>bis</i>	Spese per il completamento dei lavori concernenti la sistemazione della zona monumentale di Roma (art. 21 della legge 11 luglio 1907, n. 502)		+ 6,000,000 »
286 <i>bis</i>	Spesa di affitto, di adattamento, di manutenzione ed altro dei locali concessi in uso dell'Accademia di belle arti di Milano dalla Società permanente di belle arti di quella città (seconda delle cinque rate stabilite dalla legge 29 marzo 1908, n. 145)		+ 8,000 »
286 <i>ter</i>	Spesa per provvedere all'acquisto del fondo di proprietà del cav. Giovanni Pacifico, in contrada Giuliano, adiacente alla zona demaniale degli scavi di Pompei (legge 24 dicembre 1908, n. 749)		+ 35,000 »
287 <i>bis</i>	Rimborso alla provincia di Ancona delle somme anticipate per conto dello Stato durante gli anni scolastici 1905-906 e 1906-907 per stipendi e remunerazione agl'insegnanti della sezione di capitani marittimi annessa al R. Istituto nautico di Ancona		+ 4,824 98
297 <i>bis</i>	Contributo dello Stato a favore del Comitato per la partecipazione dell'Italia alla quarta Olimpiade internazionale in Londra		+ 25,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	+ 9,485,025 67

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1909]

		<i>Riporto</i>	+ 9,485,025 67
297 <i>ter</i>	Contributo dello Stato nelle spese per il Congresso della Società per l'incoraggiamento delle scienze, da tenersi in Firenze nel settembre 1908		+ 3,000 »
297 <i>quater</i>	Concorso dello Stato nelle spese per le onoranze ad Evangelista Torricelli e per la Mostra di arte romagnola in Faenza (legge 2 luglio 1908, n. 479)		+ 40,000 »
297 <i>quing.</i>	Osservatorio astronomico di Catania - Fotografia della volta celeste - Acquisto di materiale - Misurazione, pubblicazione dei risultati dei lavori e spese varie (Seconda delle otto rate approvate con la legge 5 luglio 1908, n. 380)		+ 10,000 »
297 <i>sexies</i>	Sussidio al Comitato organizzatore del concorso nazionale ginnastico che avrà luogo in Piacenza nell'occasione della inaugurazione del nuovo ponte sul Po		+ 6,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I		+ 9,544,025 67
MINISTERO DELL'INTERNO			
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>			
1	Ministero - Personale (Spese fisse)		+ 88,450 »
2	Ministero - Personale - Indennità di residenza		- 5,850 »
10	Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse)		+ 44,250 »
25	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		+ 24,108 68
27	Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio nell'Amministrazione centrale e provinciale, del Consiglio di Stato e degli archivi di Stato		+ 30,000 »
30	Spese di liti		+ 12,958 41
31	Spese casuali		+ 280,000 »
32	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le pensioni ordinarie (Spesa fissa) (a)		»
	<i>Da riportarsi</i>		+ 473,917 09

	<i>Riporto</i>	+	473,917 09
33	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) (a)		»
39	Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse)	+	693,640 »
40	Amministrazione provinciale - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	-	700 »
47	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno - Personale (Spese fisse)	+	5,930 »
48	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma	-	700 »
52	Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi	+	1,450,000 »
58	Medici provinciali - Personale (Spese fisse)	+	20,050 »
63	Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale tecnico centrale e provinciale, dipendente dalla Direzione generale della sanità pubblica, il Consiglio superiore di sanità ed i Consigli provinciali sanitari ed indennità di missioni all'estero per servizio sanitario	+	40,000 »
64	Laboratorii della sanità pubblica - Personale (Spese fisse)	+	6,450 »
65	Laboratorii della sanità pubblica - Personale - Indennità di residenza in Roma	-	750 »
67	Sussidi per provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico	+	440,000 »
68	Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Compensi a persone estranee all'Amministrazione per lavori eseguiti nell'interesse della sanità pubblica che non possano imputarsi neanche per analogia ad altri capitoli del bilancio - Medaglie ai benemeriti della salute pubblica - Acquisto di opere scientifiche tecnico-sanitarie e spese diverse che non trovino luogo negli altri capitoli per le spese della sanità pubblica	+	60,000 »
72	Retribuzione al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea per le stazioni sanitarie	+	10,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	3,197,837 09

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

		<i>Riporto</i>	+ 3,197,837 09
74	Servizio sanitario nei porti e delle stazioni sanitarie - Personale (Spese fisse)	+ 8,650 »
75	Veterinari provinciali - Stipendi (Spese fisse)	+ 17,250 »
77	Veterinari governativi di confine e di porto - Personale (Legge 24 marzo 1907, n. 91) (Spese fisse)	+ 10,500 »
79	Provvedimenti profilattici contro le epizootie, sussidi, esperimenti e ricerche varie	+ 260,000 »
86	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale (Spese fisse)	+ 655,150 »
87	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	- 3,600 »
99	Sussidi ai funzionari, agli impiegati ed uscieri di pubblica sicurezza, agli ufficiali ed alle guardie di città	+ 30,000 »
118	Contributo del Ministero dell'interno a complemento della somma stanziata nel bilancio del Ministero della guerra per le spese relative all'arma dei Reali carabinieri	+ 138,500 »
122	Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse)	+ 108,500 »
162	Spese per le ricostruzioni e riparazioni delle chiese, dei locali della Corte d'appello di Catanzaro, delle caserme, degli stabilimenti carcerari, delle scuole di proprietà comunali, gravemente danneggiate o distrutte, e di altri edifici pubblici dello Stato, e dello edificio italo-albanese di S. Adriano, distrutti o danneggiati dal terremoto di settembre 1905. (Legge 25 giugno 1906, n. 255, art. 16) (Spesa ripartita, 3ª delle 10 rate annuali)	- 500,000 »
163 <i>bis</i>	Erogazione a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, del fondo costituito dall'addizionale stabilita dallo stesso art. 2	+ 375,500 »
168 <i>ter</i>	Concorso dello Stato nella spesa del secondo Congresso medico internazionale per gl'infortuni sul lavoro	+ 15,000 »
169 <i>bis</i>	Maggiore spesa per l'impianto del laboratorio chimico per le sostanze esplosive e per il suo arredamento, in aumento alla somma autorizzata colla legge 11 luglio 1907, n. 491. (Legge 24 dicembre 1908 n. 737)	+ 200,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	+ 4,513,287 09

	<i>Riporto</i>	+ 4,513,287 09
170 <i>bis</i>	Assegnazione prelevata dal fondo di lire 30,000,000 di cui all'art. 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedimenti di sanità e sicurezza pubblica, in seguito al terremoto nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria	+ 3,245,000 »
	Totale delle variazioni alla categoria I	+ 7,758,287 09
 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
1	Amministrazione centrale - Personale di ruolo (Spese fisse)	+ 293,950 »
2	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	- 6,550 »
3	Amministrazione centrale - Indennità di trasferte, di reggenza e diverse	+ 15,000 »
4	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Compensi	+ 5,000 »
5	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Sussidi	+ 5,000 »
6	Ministero - Spese d'ufficio	+ 16,000 »
7	Circoli ferroviari d'ispezione - Spese d'ufficio	- 15,000 »
8 <i>bis</i>	Fitto di locali in uso dell'Amministrazione centrale	+ 6,500 »
9	Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali.	+ 3,000 »
10	Circoli ferroviari d'ispezione - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali.	- 2,000 »
12	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	+ 1,500 »
13	Genio civile - Personale di ruolo (Spese fisse)	+ 895,606 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 1,218,006 »

	<i>Riporto</i>	+ 1,218,006	»
15	Genio civile - Spese per indennità di visite	+ 220,000	»
16	Genio civile - Spese di traslocazione	— 21,000	»
18	Genio civile - Compensi e sussidi	+ 35,000	»
20	Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di mobili ed istrumenti geodetici, restauri ed adattamento dei locali ad uso degli uffici del Genio civile (art. 28 della legge 5 luglio 1882, n. 874).	+ 26,700	»
21	Genio civile - Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse)	+ 19,500	»
22	Genio civile - Spese diverse	+ 10,000	»
24	Indennità per incarichi e studi diversi al personale di altri Ministeri .	+ 8,000	»
25	Sussidi ad ex-impiegati ed alle loro famiglie.	+ 18,000	»
31	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+ 33,015	15
32	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Spese fisse) (a)		»
33	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) (a)		»
36	Salario ai cantonieri delle strade nazionali (Spese fisse).	+ 162,200	»
37	Indennità diverse e sussidi ai cantonieri delle strade nazionali	+ 35,580	»
49	Opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria - Assegni ai custodi, guardiani e manovratori (Spese fisse)	+ 73,600	»
54	Personale di custodia delle bonifiche - Stipendi al personale ordinario (Spese fisse)	+ 46,175	»
55	Personale di custodia delle bonifiche - Indennità di foraggio ai custodi forniti di cavallo (Spese fisse)	+ 6,450	»
56	Personale di custodia delle bonifiche - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	+ 360	»
	<i>Da riportarsi</i>	+ 1,891,586	15

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1909

	<i>Riporto</i>	+ 1,891,586 15
57	Personale di custodia delle bonifiche - Indennità, compensi, sussidi ed altre spese analoghe pel personale stesso (Spese variabili)	+ 11,900 »
58	Agro romano - Stipendi al personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica (Spese fisse)	+ 1,690 »
61	Manutenzione e riparazione dei porti	+ 250,000 »
62	Escavazione dei porti	+ 200,000 »
64	Stipendi ed indennità fisse al personale subalterno ordinario pel servizio dei porti (Spese fisse)	- 1,100 »
66	Manutenzione, riparazione, illuminazione e rinnovazione di apparecchi di fari e fanali	+ 100,000 »
67	Indennità, compensi, competenze diverse e sussidi al personale ordinario adibito al servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Assegni e competenze diverse ai fanalisti avventizi	+ 20,000 »
69	Stipendi e indennità fisse al personale subalterno ordinario pel servizio dei fari (Spese fisse)	+ 68,490 »
70	Personale subalterno ordinario per il servizio dei fari - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	+ 300 »
72	Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova	+ 140,000 »
72 III	Indennità di trasferte e di missione al personale dell'Amministrazione centrale distaccato presso il Magistrato alle acque	+ 1,000 »
72 VII	Spese casuali e diverse per il magistrato alle acque	- 1,200 »
78	Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Stipendi (Spese fisse)	+ 16,844 »
81	Assegni mensili al personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale (Spese fisse)	- 25,000 »
83	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale straordinario e avventizio addetto al servizio generale	- 5,000 »
86	Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	+ 55,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 2,724,510 15

	<i>Riporto</i>	+ 2,724,510 15
86 <i>bis</i>	Assegnazione sul fondo di trenta milioni destinati a provvedere a bisogni ed opere urgenti ed a riparare o ricostruire edifici pubblici danneggiati dal terremoto 28 dicembre 1908, ai termini dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12	+ 15,700,000 »
87	Opere in Roma dipendenti dalle leggi: 14 maggio 1881, n. 209, 2 luglio 1890, n. 6936, 20 luglio 1890, n. 6980, 28 giugno 1892, n. 299, 6 agosto 1893, n. 458, 14 gennaio 1897, n. 12, 25 febbraio 1900, n. 56, 27 dicembre 1903, n. 514, 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettere <i>b, c, d</i>), 6 giugno 1907, n. 300 e 11 luglio 1907, n. 502 (art. 1, lettere <i>b e c</i>) (Spesa ripartita)	— 600,000 »
108	Lavori di sistemazione e miglioramenti dipendenti dalle leggi 25 febbraio 1900, n. 56 (art. 1, lett. <i>c</i>), 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. <i>f</i>), 14 maggio 1906, n. 198, 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. <i>a</i>), 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. <i>a</i>) e art. 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 747 (Spesa ripartita)	— 200,000 »
109	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali	+ 6,000 »
112	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali (Spese fisse)	— 6,000 »
114	Riparazioni di danni cagionati alle opere dello Stato, dalle alluvioni e dalle frane (leggi 3 luglio 1904, n. 313, 29 dicembre 1904, n. 674 e 24 dicembre 1908, n. 747)	+ 1,700,000 »
114 <i>bis</i>	Consolidamento di frane minaccianti gli abitati, di cui alla tabella <i>D</i> annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445 e art. 62, lett. <i>a</i> della medesima (Spesa ripartita) (<i>a</i>)	»
114 <i>ter</i>	Spostamento degli abitati di cui alla tabella <i>E</i> annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (Spesa ripartita) (<i>a</i>)	»
115	Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297, 30 giugno 1904, n. 293, 21 giugno 1906, n. 238 (art. 4), 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. <i>e</i>) e 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. <i>b</i>) (Spesa ripartita)	— 400,000 »
116	Concorso dello Stato per le strade provinciali di I e II serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2521 e per le strade di cui nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333 che si costruiscono dalle provincie direttamente	+ 300,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 19,224,510 15

(a) Capitoli nuovi.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1909

	<i>Riporto</i>	+ 19,224,510 15
117	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	+ 8,000 »
118	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse)	- 8,000 »
122	Costruzione e ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno eccettuate quelle di Basilicata e delle Calabrie e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312 (articoli 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383)	- 700,000 »
123	Sussidi ai comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie e di strade comunali d'accesso alle stazioni ferroviarie o all'approdo dei piroscafi postali, ecc., e costruzione diretta a cura dello Stato di strade comunali d'accesso alle stazioni ferroviarie in provincia di Basilicata (leggi 30 agosto 1868, n. 4613, 12 giugno 1892, numero 267, 19 luglio 1894, n. 338, art. 3 della legge 25 febbraio 1900 n. 56, legge 8 luglio 1903, n. 312 e art. 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140)	+ 200,000 »
127	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. k), 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lett. a) e 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. a) (Spesa ripartita)	- 200,000 »
134 iii	Concorso straordinario dello Stato nella ricostruzione e nel consolidamento di opere stradali, provinciali, e comunali distrutte o danneggiate in Sicilia e nelle Calabrie dal nubifragio del novembre 1908 (Legge 24 dicembre 1908, n. 747)	+ 200,000 »
135	Opere di bonificazione di 1 ^a categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195 e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333, 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. g), 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. c) e art. 2 della legge 24 dicembre 1908, n. 747 (Spesa ripartita)	- 200,000 »
135 ter.	Somme a disposizione dell'Amministrazione (leggi 22 marzo 1900, n. 195, e 7 luglio 1902, n. 333); studi di progetti e compimento delle opere di bonificazione in corso di esecuzione autorizzate da leggi anteriori a quella del 18 giugno 1899, numero 236 (Spesa ripartita)	+ 672,972 06
	<i>Da riportarsi</i>	+ 19,197,482 21

	<i>Riporto</i>	+ 19,197,482 21
152	Lavori di sistemazione e miglioramento dipendenti dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. f) (Spesa ripartita)	— 3,000 »
153	Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297, 30 giugno 1904, n. 293 e 21 giugno 1906, n. 238 (art. 4) (Spesa ripartita)	— 827,100 »
154	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali nella provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	— 5,000 »
155	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali nella provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse)	— 12,000 »
156	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali in provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	— 2,000 »
157	Assegni mensili al personale avventizio delle costruzioni stradali, in provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse) (a)	»
158	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali nella provincia di Basilicata dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (a)	»
159	Opere di bonificazioni dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195 e dalla legge 7 luglio 1902, n. 333 (Spesa ripartita)	— 175,000 »
160	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche e al personale del Genio civile in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata	— 15,000 »
161	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata (Spese fisse)	— 9,000 »
162	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche in provincia di Basilicata	— 1,000 »
163	Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata (Spese fisse) (a)	»
	<i>Da riportarsi</i>	+ 18,148,382 21

(a) Capitolo soppresso.

	<i>Riporto</i>	+ 18,148,382 21
164	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle bonifiche in provincia di Basilicata (a)	»
165	Opere nella provincia di Basilicata in dipendenza della legge 31 marzo 1904 n. 140 (Spesa ripartita)	— 2,031,000 »
166	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle opere di Basilicata, contemplate nella legge 31 marzo 1904, n. 140	— 85,000 »
167	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di Basilicata contemplate nella legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spese fisse)	— 50,000 »
168	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di Basilicata contemplate nella legge 31 marzo 1904, n. 140	— 25,000 »
169	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle opere di Basilicata contemplate nella legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spese fisse)	— 3,000 »
170	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle opere di Basilicata contemplate nella legge 31 marzo 1904, n. 140.	— 1,000 »
152	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua (Spesa ripartita)	+ 700,000 »
153	Lavori di costruzione, sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali (Spesa ripartita)	+ 795,000 »
154	Strade provinciali sovvenute (Spesa ripartita)	+ 540,500 »
155	Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare (Spesa ripartita).	+ 190,000 »
156	Strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati (Spesa ripartita).	<i>per memoria</i>
157	Lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile (Spesa ripartita)	+ 630,000 »
158	Costruzione di un fabbricato in Potenza a sede degli uffici pubblici governativi (Spesa ripartita)	+ 150,000 »
159	Bonifiche (Spesa ripartita)	+ 475,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 19,433,882 21

(a) Capitolo soppresso.

	<i>Riporto</i>	+ 19,433,882 21
160	Spese pel Commissariato civile (Spesa ripartita)	+ 40,000 »
161	Imprevisti (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
162	Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti dai comuni di Basilicata, per fornitura di acqua potabile, non compresi nella tabella E della legge 31 marzo 1904, n. 140.	+ 25,000 »
163	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle opere di Basilicata	+ 100,000 »
164	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile addetto al servizio delle opere di Basilicata (Spese fisse)	+ 50,000 »
165	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile, addetto al servizio delle opere di Basilicata.	+ 25,000 »
166	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle opere di Basilicata (Spese fisse)	+ 3,000 »
167	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle opere di Basilicata	+ 2,000 »
168	Spese causali inerenti ai lavori di Basilicata	+ 30,000 »
227	Sussidi per condutture di acque potabili già eseguiti e concorsi dello Stato nelle annualità dei mutui contratti o da contrarre, dai comuni delle provincie calabresi, per fornitura di acqua potabile (art. 41 a 44 della legge 9 luglio 1908, 445)	+ 50,000 »
227 <i>bis</i>	Spesa per le ricostruzioni e riparazioni delle chiese, dei locali della Corte d'appello di Catanzaro, delle caserme, degli stabilimenti carcerari, delle scuole di proprietà comunali, gravemente danneggiate o distrutte e di altri edifici pubblici dello Stato e dell'edificio del Collegio italo-albanese di Sant'Adriano, distrutti o danneggiati dal terremoto del settembre 1905 (Legge 25 giugno 1906, n. 255, art. 16 e legge 9 luglio 1908, n. 445, art. 53) (Spesa ripartita - 3 ^a delle 10 rate annuali)	+ 500,000 »
233 <i>III</i>	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria nelle provincie venete e di Mantova in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettera <i>k</i>), 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lettera <i>a</i>) 5 maggio 1907, n. 257 (art. 15) e 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lettera <i>a</i>) (Spesa ripartita)	+ 200,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 20,458,882 21

	<i>Riporto</i>	+ 20,458,882 21
234	Opere marittime dipendenti dalle leggi anteriori a quella 14 luglio 1907, n. 542 (Spesa ripartita)	— 406,000 »
234 <i>bis</i>	Opere marittime dipendenti dalla legge 14 luglio 1907, n. 542 (Spesa ripartita)	— 560,000 »
234 <i>ter</i>	Concorso dello Stato nelle spese straordinarie di riparazione del macchinario nel bacino da carenaggio nel porto di Livorno, esercitato dalla ditta Orlando (Legge 24 dicembre 1908, n. 747)	+ 25,000 »
236	Lavori eventuali per i quali manca o è deficiente il fondo iscritto in bilancio nei limiti di lire 30,000	+ 10,000 »
240	Sussidi per opere ai porti di 4 ^a classe e per conservazione di spiagge (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> e art. 39 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095)	— 49,000 »
248	Sovvenzioni a tramvie extraurbane con trazione meccanica costruite ed esercitate dopo la promulgazione della legge 15 luglio 1906, n. 383, tanto in sede propria, quanto sulle strade ordinarie e sui tratturi delle provincie meridionali continentali e in quelle della Sicilia e della Sardegna (articolo 45 della legge 15 luglio 1906, n. 383).	— 1,000,000 »
249	Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di tramvie destinate a congiungere capoluoghi di circondario ed importanti capoluoghi di distretto a stazioni ferroviarie prossime o di più conveniente accesso (articoli 2 e 3 della legge 16 giugno 1907, n. 540)	— 300,000 »
249 <i>bis</i>	Sovvenzioni alle tramvie extraurbane a trazione meccanica in servizio pubblico (art. 18 della legge 12 luglio 1908, n. 444)	+ 1,300,000 »
250	Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili o di altro mezzo di trazione meccanica sulle strade ordinarie fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie da concedersi ai sensi degli articoli 1, lett. <i>i</i> , e articolo 5 della legge 30 giugno 1904, n. 293, e articolo 1, lett. <i>c</i> , della legge 29 dicembre 1904, n. 674, articolo 5 della legge 21 giugno 1906, n. 238, e articolo 7 della legge 16 giugno 1907, n. 540	— 650,000 »
251	Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili o di altri mezzi di trazione meccanica per trasporto di viaggiatori e merci tra località non congiunte da ferrovie o da tramvie nelle provincie meridionali continentali e in quelle della Sicilia e della Sardegna (art. 50 della legge 15 luglio 1906, n. 383 e art. 7 della legge 16 giugno 1907, n. 540)	— 400,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 18,428,882 21

	<i>Riparto</i>	+ 18,428,882 21
251 <i>bis</i>	Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili e di altri mezzi di trazione meccanica sulle strade ordinarie tra località non congiunte da ferrovie e tramvie (art. 20 della legge 12 luglio 1908, n. 444)	+ 1,050,000 »
254	Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 e per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000 e con leggi speciali per somme superiori	— 605,960 »
	Totale delle variazioni alla categoria I	+ 18,872,922 21
CATEGORIA II. — Spese di costruzione di strade ferrate.		
255	Spese per costruzione di strade ferrate e per sovvenzioni riguardanti le ferrovie complementari in dipendenza delle leggi 4 dicembre 1902, n. 506; 24 dicembre 1903, n. 501; 30 giugno 1904, n. 293 (articolo 1, lettera <i>l</i> e <i>m</i>) e 9 luglio 1905, n. 413, articolo 6 (Spesa ripartita)	— 5,000,000 »
CATEGORIA IV. — Partite di giro.		
258	Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificazione da rimborsarsi al Tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti (Articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	+ 377,332 25
MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI		
CATEGORIA I. — Spese effettive.		
1	Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse)	— 449,250 »
	<i>Da riportarsi</i>	— 449,250 »

	<i>Riporto</i>	—	449,250 »
2	Indennità di residenza in Roma al personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse)	—	4,000 »
3	Personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse).	—	210,000 »
5	Personale di manutenzione e sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche (Spese fisse)	+	5,000 »
6	Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale di manutenzione e di sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (Spese fisse)	+	7,000 »
7	Indennità di residenza in Roma al personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale ed agli allievi operai (Spese fisse)	+	17,000 »
8	Compensi per lavori straordinari ed a cottimo; compensi proporzionali al numero delle operazioni	+	560,000 »
9	Avventizi e loro assimilati - Telegrafisti militari - Allievi meccanici - Operai in genere - Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti ed operai permanenti ed avventizi dell'Amministrazione postale e telegrafica, ai quali non compete pensione, ai termini del Regio decreto 6 giugno 1907, n. 716	—	115,000 »
10	Allievi fattorini - Fattorini in surrogazione di commessi - Allievi guardafile ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linee telegrafiche e telefoniche. - Manovali addetti ai magazzini telegrafici ed ai bassi servizi	+	55,000 »
14	Indennità per missioni all'interno ed all'estero	+	65,000 »
15	Indennità per visite d'ispezione	+	40,000 »
17	Onorari per visite medico-fiscali - Propine ai componenti le Commissioni per esami nell'interesse dell'Amministrazione	+	6,000 »
19	Indennità diverse con carattere permanente	—	222,000 »
20	Indennità speciali al personale subalterno	+	3,000 »
21	Indennità per servizio prestato in tempo di notte	+	30,000 »
28	Spese casuali	+	130,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	—	82,250 »

	<i>Riporto</i>	— 82,250 »
31	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico della legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+ 129,774 51
38	Retribuzioni agli agenti subalterni fuori ruolo e concorso per la loro assicurazione alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (Spese fisse)	+ 90,000 »
40	Retribuzione ordinarie agli agenti rurali (Spese fisse)	+ 20,000 »
43	Retribuzioni ai procacci per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi (Spese fisse)	+ 190,000 »
46	Spese per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi, effettuato sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti stabiliti dalle rispettive convenzioni (Spesa obbligatoria)	+ 100,000 »
47	Spese per trasbordo nei casi di interruzioni di linee - Nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale - Retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani dei bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato (Spesa obbligatoria)	+ 15,000 »
48	Compensi alla Società di Navigazione generale italiana e ad altre aziende esercenti servizi marittimi, lacuali e fluviali per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria)	+ 181,000 »
51	Indennità al personale che presta servizio negli Uffici ambulanti - Indennità di viaggio e di illuminazione ai messaggeri, portapioghi ed altri agenti dell'Amministrazione, che accompagnano i dispacci ed i pacchi sulle ferrovie, tramvie e sui piroscafi	+ 70,000 »
52	Indennità al personale addetto agli Uffici postali presso le stazioni delle ferrovie e gli scali marittimi	+ 12,000 »
53	Spese di costruzione e di mantenimento delle vetture postali, dei furgoncini ed altri veicoli pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi	— 16,000 »
67	Costruzione di linee telegrafiche e telefoniche per conto del Governo e specialmente nell'interesse della pubblica sicurezza	+ 15,000 »
69	Impianto di linee ed uffici ed altri lavori telegrafici e telefonici per conto di diversi (Spesa d'ordine)	+ 50,000 »
70	Istruzione del personale	+ 10,000 »
71	Retribuzioni al personale degli uffici di 2ª e 3ª classe	— 50,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 734,524 51

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1909

	<i>Riporto</i>	+	734,524 51
74	Spese di temporanea reggenza negli uffici e per indennità di missione ai supplenti negli uffici di 2ª e 3ª classe	+	20,000 »
75	Spese di pigioni per i servizi della posta e del telegrafo separati o riuniti e del telefono, se unito ad alcuno degli altri servizi (Spese fisse)	+	40,000 »
76	Assegni fissi per spese d'ufficio ai direttori, ai titolari degli uffici di 1ª classe, agli ispettori distrettuali ed ai direttori delle costruzioni telegrafiche e telefoniche (Spese fisse)	+	70,000 »
77	Spese per illuminazione e riscaldamento; per consumo di acqua; per oggetti di cancelleria e per la formazione dei dispacci, oltre quelle comprese negli assegni fissi - Spese di francatura di corrispondenza, di telegrammi per l'interno e per l'estero, di tramvie e di vetture - Rilegatura e provvista di registri in bianco - Acquisto di codici e di vocabolari	-	45,000 »
77 <i>bis</i>	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle spese per l'illuminazione e il riscaldamento di veicoli e parte di veicoli adibiti al servizio postale sulle ferrovie stesse	+	165,000 »
81	Materiali ed utensili diversi per il servizio della posta e minute spese inerenti - Inchiostro oleoso per bolli - Insegne e bolli per i servizi della posta e del telegrafo - Placche per berretti degli agenti postali, dei fattorini e dei guardafili telegrafici di prima nomina	+	110,000 »
84	Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica - Spese di cambio (Spesa d'ordine)	+	370,000 »
86	Trasporto di agenti postali, di fattorini telegrafici e di guardafili sui tramway-omnibus	+	10,000 »
93	Versamenti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai delle somme iscritte sui libretti postali di risparmio, prescritte ai sensi delle leggi 27 maggio 1875, n. 2779 e 3 luglio 1902, n. 280, devolute alla Cassa nazionale di previdenza in virtù della legge 17 luglio 1898, n. 350	+	14,383 92
95	Sovvenzione alla Società di navigazione generale italiana per i servizi postali e commerciali marittimi	+	10,000 »
101	Spese per acquisto, manutenzione e custodia di boe di ormeggio e di altri galleggianti adibiti al servizio postale - Indennità ai commissari governativi (Regi consoli e ufficiali portuali); rimborsi per la		
	<i>Da riportarsi</i>	+	1,498,908 43

		<i>Riporto</i>	+ 1,498,908 43
		sorveglianza; remunerazioni in genere per i servizi straordinari inerenti alla navigazione postale e commerciale - Spese concernenti la visita del materiale nautico delle Società sovvenzionate e per acquisto di carte nautiche e di pubblicazioni riflettenti i servizi marittimi .	+ 3,000 »
102 <i>bis</i>		Compensi alla Società di navigazione generale italiana per la riduzione delle tariffe dei trasporti in servizio cumulativo ferroviario fra il Continente e la Sardegna	- 25,000 »
102 <i>ter</i>		Personale di carriera dell'Ispettorato generale dei servizi marittimi (Spese fisse)	+ 42,375 »
102 <i>quat.</i>		Indennità di residenza in Roma al personale di carriera dell'Ispettorato generale dei servizi marittimi (Spese fisse)	+ 6,000 »
104		Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse) .	+ 1,468,069 »
107		Compensi per lavori e per servizi straordinari e a cottimo	+ 75,000 »
109		Indennità per missioni agli impiegati	+ 15,000 »
111		Indennità per servizio prestato in tempo di notte	+ 10,000 »
112		Spese d'ogni specie per il servizio sanitario	+ 11,000 »
115		Spese casuali e impreviste	+ 10,000 »
116		Spese per stampa di modelli e di pubblicazioni - Carta, cancelleria, rilegatura di registri	+ 50,000 »
117		Spese d'ufficio	+ 50,000 »
118		Acquisto di libri, abbonamento a periodici e rilegature di pubblicazioni in custodia presso la biblioteca	+ 1,000 »
120		Pigioni (Spese fisse)	+ 75,000 »
121		Manutenzione degli Uffici centrali e degli impianti interni ed esterni nelle reti telefoniche urbane	+ 250,000 »
124		Retribuzioni ai ricevitori postali-telegrafici incaricati del servizio telefonico - Provvigioni per la riscossione delle entrate - Compensi agli esercenti di posti pubblici per il servizio fono-telegrafico .	+ 75,000 »
125		Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere ed ai concessionari di linee e reti telefoniche in dipendenza della liquidazione dei conti	
		<i>Da riportarsi</i>	+ 3,615,352 43

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1909

	<i>Riporto</i>	+ 3,615,352 43
	di debito e di credito per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti (Spesa d'ordine)	— 180,000 »
126	Bonificazioni e rimborsi diversi dell'Amministrazione telefonica (Spesa obbligatoria)	+ 52,550 »
128	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Spese fisse) (a)	»
129	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) (a)	»
139 <i>bis</i>	Assegnazione prelevata dal fondo di lire 30,000,000 di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere alle spese straordinarie pel ristabilimento e funzionamento dei servizi postali, telegrafici e telefonici, e per corrispondere sussidi a titolo d'indennizzo ai funzionari danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria.	+ 752,000 »
141	Lavori in conto anticipazioni ricevute da provincie, da comuni, da Camere di commercio, da Società e da privati per la costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana o di nuove reti urbane, per la provvista di apparecchi necessari e spese diverse (art. 29 del testo unico di leggi sui telefoni 3 maggio 1903, n. 196, modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302 e art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 420)	+ 61,009 25
141 <i>bis</i>	Lavori da eseguirsi a richiesta di comuni ed altri enti interessati, per metà a carico dello Stato e per metà a carico dei richiedenti: 1° costruzione di linee telefoniche interurbane ed impianti di relativi uffici; 2° impianto di reti telefoniche urbane con non meno di 25 abbonati, da collegare subito; 3° estensione delle reti telefoniche urbane governative oltre i 10 chilometri, entro il raggio di 25 chilometri, mediante il collegamento diretto di abbonati o l'apertura di posti pubblici (legge 9 luglio 1908, n. 420)	+ 262,823 40
	Totale delle variazioni alla categoria I	+ 4,563,735 08
CATEGORIA III. — <i>Movimento di capitali.</i>		
146	Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con fondi anticipati (art. 29 del testo unico di legge sui telefoni modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302 (Spesa obbligatoria)	+ 25,000 »

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

MINISTERO DELLA GUERRA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Ministero - Personale centrale (Spese fisse)	+	132,630	»
2	Ministero - Personale comandato (Spese fisse)	+	59,890	»
10	Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati (Spesa d'ordine)	-	15,000	»
12	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	6,578 07	
13	Sussidi agli impiegati ed al personale inferiore in attività di servizio.	+	15,000	»
15	Spese casuali	+	55,000	»
16	Indennità di residenza in Roma agli impiegati civili (Spese fisse) .	-	820	»
19	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Spese fisse) (a)			»
20	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, da altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) (a)			»
21	Stati maggiori (Assegni fissi)	+	267,300	»
22	Corpi di fanteria - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)	+	1,392,190	»
23	Corpi di fanteria - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi)	-	22,800	»
24	Corpi di cavalleria - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)	+	306,900	»
25	Corpi di cavalleria - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi)	+	73,600	»
26	Corpi e servizi di artiglieria - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)	+	405,020	»
27	Corpi e servizi di artiglieria - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi).	+	88,500	»
	<i>Da riportarsi</i>	+	2,763,988 07	

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

	<i>Riporto</i>	+ 2,763,988 07
28	Corpi e servizi del Genio - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)	+ 227,800 »
29	Corpi e servizi del Genio - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi)	+ 14,800 »
30	Carabinieri Reali (Assegni fissi)	+ 136,150 »
33	Corpo invalidi e veterani (Assegni fissi).	+ 16,700 »
34	Corpo e servizio sanitario - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)	+ 149,800 »
35	Corpo e servizio sanitario - Uomini di truppa delle Compagnie di sanità e uomini ricoverati negli stabilimenti sanitari (Assegni fissi).	+ 13,500 »
36	Materiale sanitario	+ 50,000 »
37	Corpo e stabilimenti di Commissariato, Compagnie di sussistenza e personali contabili per i servizi amministrativi - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi).	+ 200,000 »
38	Compagnie di sussistenza - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi)	+ 9,200 »
40	Chiamate di classi dal congedo per istruzione - uomini di truppa (Assegni fissi)	+ 1,200,000 »
41	Scuole militari - Spese per il personale (Assegni fissi).	+ 106,900 »
43	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena (Assegni fissi).	+ 67,100 »
44	Spese per l'Istituto geografico militare	+ 5,050 »
45	Personale della giustizia militare.	+ 8,500 »
46	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione ausiliaria (esclusi quelli dei carabinieri Reali) - (Spese fisse)	+ 154,900 »
47	Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle dei carabinieri Reali bilanciate al capitolo n. 31)	- 164,000 »
52	Foraggi ai cavalli dell'esercito	+ 231,000 »
53	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi d'alloggi ed uffici militari	+ 750,000 »
54	Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione, rimborsi per trasferte ed incarichi speciali, e spese varie per istruzione degli ufficiali e della truppa (Somma a calcolo)	+ 30,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 5,971,388 07

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1909

		<i>Riparto</i>	+ 5,971,388 07
55	Rimonta e spese dei depositi allevamento cavalli		+ 113,519 76
56	Materiali e stabilimenti d'artiglieria		+ 250,000 »
61	Spese per risarcimento di danni (Spesa obbligatoria)		+ 150,000 »
66	Spese per l'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra.		+ 50,000 »
<i>bis</i>			
68	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita)		+ 653,082 07
68	Sovvenzioni alle masse interne dei Corpi		+ 1,000,000 »
<i>bis</i>			
68	Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) (Legge 5 luglio 1908, n. 353)		+ 280,000 »
<i>ter.</i>			
68	Assegnazione prelevata dal fondo di lire 30,000,000 di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere al rifornimento delle dotazioni di materiali ed approvvigionamenti del Regio esercito consumati nell'opera di pronto soccorso a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e per sussidi, indennità spese varie in seguito al terremoto medesimo		+ 3,500,000 »
<i>quater</i>			
68	Assegnazione prelevata dal fondo di lire 30,000,000 di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere alle spese occorrenti per la costruzione di baracche per le truppe nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908		+ 2,300,000 »
<i>quinq.</i>			
72	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato (Spesa ripartita)		+ 191,708 17
74	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (Spesa ripartita)		+ 450,000 »
76	Costruzione di nuovi fabbricati militari; trasformazioni ed ampliamenti di quelli esistenti, impianti e riordinamenti di poligoni e di piazze d'armi, ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti (Spesa ripartita).		+ 1,065,955 07
76	Somma dovuta al comune di Torino pel prezzo dell'area e per la spesa di costruzione dell'edificio ad uso della scuola di guerra (Legge 21 luglio 1907, n. 581) - (Prima rata)		+ 265,000 »
<i>bis</i>			
77	Contributo dell'uno per cento sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti dal municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città		+ 21,233 04
	Totale delle variazioni alla categoria I.		+ 16,261,886 18

MINISTERO DELLA MARINA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	+	33,300 »
2	Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	-	1,700 »
14	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	575 02
15	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	+	10,000 »
24	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie Personali militari e civili (Spese fisse) (a)		»
25	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Personale lavorante) Spese fisse) (a)		»
26	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) (a)		»
27	Contributo dello Stato alla Cassa nazionale di previdenza per le pensioni agli operai del silurificio di S. Bartolomeo ed ai fattorini semaforici (a)		»
28	Corpo delle capitanerie di porto - Personale di concetto - (Spese fisse)	+	55,500 »
29	Bassa forza delle capitanerie di porto (Spese fisse)	+	30,400 »
30	Personale d'ordine e personale avventizio delle capitanerie di porto (Spese fisse)	+	6,000 »
36	Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 21 maggio 1877, n. 3919 (Spesa obbligatoria)	+	20,000 »
38	Stato maggiore generale	+	222,900 »
39	Corpo del Genio navale (Ufficiali, ingegneri, assistenti e ufficiali macchinisti)	+	74,900 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	451,875 02

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

	<i>Riporto</i>	+	451,875 02
40	Corpo sanitario - Personale militare e civile	+	34,400 »
41	Corpo di Commissariato militare marittimo.	+	48,800 »
42	Ufficiali del Corpo Reale equipaggi	+	35,800 »
43	Ufficiali in posizione ausiliaria	+	18,000 »
65	Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina	+	5,900 »
66	Personale dei contabili e dei guardiani di magazzino (Spese fisse)	+	213,200 »
67	Personale civile tecnico - (Spese fisse)	+	40,300 »
68	Disegnatori della Regia marina (Spese fisse)	+	101,000 »
75	Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti - scafi - motori - armi a bordo ed a terra.	-	36,475 02
81	Personale civile transitorio ed in via di eliminazione (Spese fisse)	+	8,000 »
82	Assegni di aspettativa e di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse)	+	15,200 »
85 <i>bis</i>	Assegnazione prelevata dal fondo di lire 30,000,000 di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per reintegrare le dotazioni di materiali ed approvvigionamenti della Regia marina, per accordare sussidi per lavori e spese varie dipendenti dall'opera di pronto soccorso a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908	+	3,385,599 »
	Totale delle variazioni alla categoria I.	+	4,321,599 »

**MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO**

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

1	Ministero - Personale di ruolo e della categoria transitoria degli ufficiali d'ordine e di scrittura - Personale straordinario di servizio - Stipendi ed assegni (Spese fisse)	+	86,755 10
	<i>Da riportarsi</i>	+	86,755 10

		<i>Riporto</i>	+	86,755 10
3		Ministero - Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo e della categoria transitoria degli ufficiali d'ordine e di scrittura e straordinario, ed al personale straordinario di servizio (Spese fisse)	-	515 »
8		Stipendio al bibliotecario del Ministero (Spesa fissa)	+	5,000 »
<i>bis</i>				
20		Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	7,292 91
22		Compensi per lavori straordinari di qualsiasi indole o per lavori di copiatura da corrispondersi agl'impiegati, uscieri ed inservienti dell'Amministrazione centrale	-	63,000 »
24		Spese di liti (Spesa obbligatoria)	+	354 25
26		Spese casuali.	+	6,000 »
27		Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Spese fisse) (a)		»
28		Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83, 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) (a)		»
29		Stipendi agl'ispettori dell'agricoltura ed all'insegnamento agrario (Spese fisse)	+	17,500 »
46		Servizio zootecnico - Miglioramento del bestiame di riproduzione e del caseificio » Esposizioni relative - Studi sperimentali sul bestiame, traduzioni - Sussidi a provincie, comuni, comizi agrari, cattedre ambulanti d'agricoltura, associazioni agrarie e zootecniche ed altre istituzioni che si propongono di attuare ogni sorta d'iniziativa volte a migliorare la produzione, l'allevamento, il governo e la utilizzazione del bestiame e ad agevolare il traffico di questo - Sussidi agli allievi casari, che frequentano i corsi teorico-pratici di caseificio - Consiglio zootecnico	-	23,000 »
47		Servizio zootecnico - Stipendi degl'ispettori (Spesa fissa)	+	15,000 »
54		Istituto zootecnico sardo istituito con legge 4 giugno 1908, n. 253 - Personale (Spesa fissa)	+	8,000 »
<i>bis</i>				
63		Spese per l'enologia e l'enotecnia all'interno ed all'estero; per l'esperienze di distillazione, per la olivicoltura e l'oleificio - Spese per		
		<i>Da riportarsi</i>	+	59,387, 26

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1909

	Riporto	+	59,387 26
	le cattedre ambulanti di viticoltura ed enologia e per le stazioni enotecniche - Studi - Spese per l'applicazione della legge 20 agosto 1897, n. 378, sulla sofisticazione del sommacco	+	28,000 »
64 bis	Spesa per l'attuazione dei provvedimenti atti a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dell'olio d'oliva (Legge 5 aprile 1908, n. 136)	+	10,000 »
75	Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione - Stipendi (Spese fisse)	+	6,100 »
76	Indennità di residenza in Roma al personale addetto all'Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione (Spese fisse)	-	950 »
78	Bonificamento agrario dell'Agro romano - Spese per l'esecuzione dell'art. 31 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 - Spese per la Commissione di vigilanza - Descrizione dei fondi - Compensi per ricerche e lavori compiuti da estranei - Pubblicazioni ed acquisto di strumenti ed oggetti relativi al servizio	-	30,000 »
78 bis	Stipendi e spese di mantenimento del Corpo degli agenti a cavallo per la sorveglianza dell'Agro romano (Regio decreto 3 agosto 1908, n. 546)	+	60,000 »
87 bis	Stipendi agli ispettori dei demani comunali ed usi civici (Spese fisse)	+	19,000 »
88	Esecuzione della legge sui demani comunali del Mezzogiorno, sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie ex-pontificie e dell'Emilia - Retribuzioni e compensi ed altre spese inerenti a siffatti servizi (Spesa obbligatoria)	+	12,000 »
89 bis	Stipendi al personale del servizio idraulico (Spese fisse)	+	21,000 »
92	Servizio forestale - Stipendi, indennità ed assegni al personale (Spese fisse)	+	186,854 »
93	Servizio forestale - Indennità di residenza in Roma al personale (Spese fisse)	-	250 »
02	Servizio forestale - Stipendi ed indennità al personale di custodia dei beni ademprivili nell'isola di Sardegna e dei tratturi del Tavoliere di Puglia (Spese fisse)	+	23,960 »
03	Servizio forestale - Custodia dei beni ademprivili nell'isola di Sardegna e dei tratturi nel Tavoliere di Puglia - Spese d'ufficio - Sussidi		
	Da riportarsi	+	395.101 26

	<i>Riporto</i>	+	395,101 26
	agli agenti forestali per acquisto di cavalli - Acquisto e riparazioni di bardature per cavalli delle guardie e dei brigadieri forestali	+	3,300 »
104	Servizio minerario - Stipendi ed indennità al personale (Spese fisse)	+	26,900 »
112	Servizio geodinamico e meteorologico - Personale (Spese fisse)	+	7,700 02
123	Stipendi al personale di vigilanza degl'Istituti di credito e di previdenza (Spese fisse)	+	21,750 »
124	Indennità di residenza in Roma al personale di vigilanza degl'Istituti di credito e di previdenza Spese (fisse)	-	500 »
135	Stipendi agl'ispettori dell'industria e dell'insegnamento industriale (Spese fisse)	+	30,250 »
139	Insegnamento commerciale, industriale ed artistico industriale - Contributi per le scuole commerciali, industriali d'arti e mestieri, professionali, di disegno e d'arte applicata all'industria	+	80,000 »
140	Insegnamento commerciale, industriale e artistico industriale - Corsi ed incoraggiamenti - Collezioni, modelli, materiale didattico e pubblicazioni - Consigli e Commissioni - Premi, medaglie, studi, traduzioni, lavori diversi e viaggi di istruzione - Mostre didattiche e spese per le riunioni degli insegnanti - Compensi al personale delle scuole non governative - Sussidi al personale stesso ed alle famiglie	+	20,000 »
155	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Stipendi ed indennità fisse al personale per spese d'ufficio (Spese fisse)	+	16,367 03
159	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità varie ed indennizzi al personale metrico destinato al Ministero ed ai laboratori centrali - Acquisto e riparazione di materiale, di strumenti e di mobili per uffici metrici e per i laboratori centrali - Riparazioni di locali - Comparazione quinquennale ed aggiustamento dei campioni metrici - Spese per imballaggi e trasporti - Fabbricazione di punzoni e di timbri per gli uffici metrici e spese per la bollatura degli strumenti metrici - Contributo per la iscrizione degli operai addetti al laboratorio metrico centrale, alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e contributo per l'assicurazione di essi presso la Cassa nazionale per gli infertuni	+	10,000 »
164 <i>bis</i>	Spese per l'esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia, relativa alla reciproca protezione degli operai (Legge 2 luglio 1908, n. 333)	+	80,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	690,868 31

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1909

		<i>Riporto</i>	+	690,868 31
171		Stipendi ai controllori dell'Economato generale, ed assegni al personale straordinario addetto ai magazzini compartimentali (Spese fisse) .	+	516 68
177		Spese per la costruzione di un edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 5 maggio 1907, n. 271)	+	250,000 »
177 <i>bis</i>		Interessi sulle somme anticipate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 5 maggio 1907, n. 271) (Spesa obbligatoria)	+	9,125 »
178 <i>bis</i>		Assegnazione prelevata dal fondo di lire 30,000,000 di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 per corrispondere sussidi a titolo d'indennizzo ai funzionari danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908	+	23,000 »
179		Spese per l'esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna, modificate colla legge 14 luglio 1907, n. 562 (Spesa ripartita)	-	54,800 »
180		Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904 n. 140, e 9 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria (Spesa ripartita)	-	9,800 »
181		Spese per l'esecuzione della legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti per la Calabria (Spesa ripartita)	-	31,300 »
181 <i>bis</i>		Spesa per la compilazione della statistica agraria (Legge 2 luglio 1908, n. 358) (Spesa ripartita)	+	150,000 »
181 <i>ter</i>		Stipendi al personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura della Sardegna, della Basilicata e della Calabria (Regio decreto 23 febbraio 1908, n. 266) (Spesa ripartita)	+	99,900 »
182 <i>bis</i>		Costruzione dei ricoveri per gli animali dell'Istituto zootecnico sardo, costituito presso la Scuola di agricoltura pratica di Pischredda nel tenimento di Santa Maria di Bosa, in provincia di Cagliari (art. 4 della legge 4 giugno 1908, n. 253) (Ultima rata)	+	15,000 »
183 <i>bis</i>		Servizio zootecnico - Miglioramento dei pascoli montani (Legge 5 aprile 1908, n. 125) (Spesa ripartita)	+	34,000 »
184 <i>bis</i>		Assegnazione prelevata dal fondo di lire 30,000,000 di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere alle spese pel funzionamento della Commissione istituita con Regio decreto 15 gennaio 1909, con l'incarico di designare le zone più adatte per la ri-		
		<i>Da riportarsi</i>	+	1,176,509 99

	<i>Riporto</i>	+ 1,176,509 99
	costruzione degli abitati nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908	+ 27,000 »
185 <i>bis</i>	Spese per la ricerca di strati acquiferi nel sottosuolo e per perforazione di pozzi artesiani nelle Puglie	+ 100,000 »
185 <i>ter</i>	Spese per missioni, trasferte, compensi di direzione e di lavoro straordinario ai funzionari forestali addetti all'ufficio del Regio Magistrato alle acque in Venezia, per l'esecuzione della legge 5 maggio 1907, n. 257	+ 2,000 »
196	Concorso dello Stato a favore dei danneggiati dall'eruzione vesuviana dell'aprile 1906 (Legge 19 luglio 1906, n. 390, modificata con la legge 4 giugno 1908, n. 258) (Spesa ripartita)	- 227,000 »
197 <i>bis</i>	Concorso dello Stato nelle spese dell'ottavo Congresso internazionale delle assicurazioni sociali	+ 20,000 »
198 <i>bis</i>	Spese per la Commissione d'inchiesta sulle industrie bacologica e serica, istituita con decreto 20 gennaio 1907	+ 10,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I	+ 1,108,509 99
RIEPILOGO DELLA TABELLA A.		
CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.		
	Entrata. — Totale delle variazioni	+167,246,395 87
	Spesa:	
	Ministero del tesoro	+ 92,639,147 43
	Id. delle finanze	+ 15,936,925 78
	Id. di grazia e giustizia	+ 867,200 »
	Id. degli affari esteri	+ 403,313 12
	Id. dell'istruzione pubblica	+ 9,514,025 67
	<i>Da riportarsi</i>	+119,390,612 »

	<i>Riporto</i>	+119,390,612 »
Ministero dell'interno			+ 7,758,287 09
Id. dei lavori pubblici			+ 18,872,922 21
Id. delle poste e dei telegrafi			+ 4,563,735 08
Id. della guerra			+ 16,261,886 18
Id. della marina			+ 4,321,599 »
Id. d'agricoltura, industria e commercio			+ 1,108,509 99
	Totale delle variazioni alla spesa	+172,277,551 55
	Differenza	— 5,031,155 68
CATEGORIA II. — <i>Costruzione di strade ferrate.</i>			
	ENTRATA. — Totale delle variazioni	»
Spesa:			
Ministero dei lavori pubblici			— 5,000,000 »
	Differenza	+ 5,000,000 »
CATEGORIA III. — <i>Movimento di capitali.</i>			
	Entrata. — Totale delle variazioni	+213,638,137 05
Spesa:			
Ministero del tesoro			+171,738,326 88
Id. delle finanze			— 20,000 »
Id. delle poste e dei telegrafi			+ 25,000 »
	Totale delle variazioni della spesa	+171,743,326 88
	Differenza	+ 41,894,810 17

TOTALE DELLE VARIAZIONI NELLE ENTRATE E SPESE REALI

Entrata. — Totale delle variazioni	+380.884,532 92
<hr/>	
Spesa:	
Ministero del tesoro	+264.377,474 31
Id. delle finanze	+ 15,916,925 78
Id. di grazia e giustizia	+ 867,200 »
Id. degli affari esteri	+ 403,313 12
Id. dell'istruzione pubblica	+ 9,544,025 67
Id. dell'interno	+ 7,758,287 09
Id. dei lavori pubblici	+ 13,872,922 21
Id. delle poste e dei telegrafi	+ 4,588,735 08
Id. della guerra	+ 16,261,886 18
Id. della marina	+ 4,321,599 »
Id. di agricoltura, industria e commercio	+ 1,108,509 99
Totale delle variazioni della spesa	+339.020,878 43
Differenza	+ 41,863,654 49

CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*

Entrata. — Totale delle variazioni	— 3,490.584 »
<hr/>	
Spesa:	
Ministero del tesoro	— 3,898,956 25
Id. delle finanze	+ 31,040 »
Id. dei lavori pubblici	+ 377,332 25
Totale delle variazioni alla spesa	— 3,490,584 »
Differenza	»

Riepilogo del bilancio di previsione rettificato per l'esercizio finanziario 1908-909.

	PARTE ORDINARIA			PARTE STRAORDINARIA			INSIEME					
	Entrate e spese effettive	Partite di giro	Totale	Entrate e spese effettive	Costruzione di strade ferrate	Movimento di capitali	Totale	Entrate e spese effettive	Costruzione di strade ferrate	Movimento di capitali	Partite di giro	Totale
Entrata	2,051,267,532 35	63,644,796 91	2,114,912,329 26	17,918,327 24	»	373,499,841 05	391,418,168 29	2,069,185,859 59	»	373,499,841 05	63,644,796 91	2,506,330,497 55
Spesa:												
Ministero del tesoro	696,960,199 47	6,837,090 75	703,797,290 22	17,179,837 96	»	327,509,530 88	344,689,368 84	714,140,037 43	»	327,509,530 88	6,837,090 75	1,048,486,659 06
Id. delle finanze	269,206,844 44	33,093,815 »	302,300,659 44	7,581,134 34	»	1,076,000 »	8,657,134 34	276,787,978 78	»	1,076,000 »	33,093,815 »	310,957,793 78
Id. di grazia e giustizia e dei culti	51,049,730 »	161,920 »	51,211,650 »	623,692 »	»	»	623,692 »	51,673,422 »	»	»	161,920 »	51,835,342 »
Id. degli affari esteri	18,795,943 12	212,752 »	19,008,695 12	382,080 »	»	»	382,080 »	19,178,023 12	»	»	212,752 »	19,390,775 12
Id. dell'istruzione pubblica	83,084,648 42	1,556,516 91	84,641,165 33	10,574,575 98	»	»	10,574,575 98	93,659,224 40	»	»	1,556,516 91	95,215,741 31
Id. dell'interno	107,572,027 09	1,660,730 »	109,232,757 09	6,940,580 »	»	»	6,940,580 »	114,512,607 09	»	»	1,660,730 »	116,173,337 09
Id. dei lavori pubblici	33,965,336 15	9,346,592 25	43,311,928 40	90,696,056 06	8,110,000 »	»	98,806,056 06	124,661,392 21	8,110,000 »	»	9,346,592 25	142,117,984 46
Id. delle poste e dei telegrafi	116,483,399 43	642,850 »	117,126,249 43	15,375,206 65	»	262,700 »	15,637,906 65	131,858,606 08	»	262,700 »	642,850 »	132,764,156 08
Id. della guerra	274,963,707 83	7,224,490 »	282,188,197 83	32,854,178 35	»	»	32,854,178 35	307,817,886 18	»	»	7,224,490 »	315,042,376 18
Id. della marina	140,123,121 54	2,703,720 »	142,826,841 54	16,391,799 »	»	3,500,000 »	19,891,799 »	156,514,920 54	»	3,500,000 »	2,703,720 »	162,718,640 54
Id. di agricoltura, industria e commercio	20,806,684 99	204,320 »	21,011,004 99	5,139,275 »	»	»	5,139,275 »	25,945,959 99	»	»	204,320 »	26,150,279 99
	1,813,011,642 48	63,644,796 91	1,876,656,439 39	203,738,415 34	8,110,000 »	332,348,230 88	544,196,646 22	2,016,750,057 82	8,110,000 »	332,348,230 88	63,644,796 91	2,420,853,085 61
Avanzo	+238,255,889 87	»	+238,255,889 87	»	»	+ 41,151,610 17	»	+ 52,435,801 77	»	+41,151,610 17	»	+ 85,477,411 94
Disavanzo	»	»	»	-185,820,088 10	- 8,110,000 »	»	-152,778,477 93	»	- 8,110,000 »	»	»	»

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1909

TABELLA C.

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, stanziato al capitolo n. 125 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1908-909 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
SPESA				
Ministero del tesoro.				
CATEGORIA I. — Spese effettive.				
21 ottobre 1908	6974	3	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	41 94
5 dicembre 1908 4 febbraio 1909	8009 814	8	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori legali nelle provincie napoletane. Interessi.	189 02
12 gennaio 1909	435	11	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro. Interessi e premi	1,025 »
7 dicembre 1908	8262	101	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato	75,000 »
12 gennaio 1909	168	128	Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e delle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili	2,769 42
				79,025 38
Ministero delle finanze.				
CATEGORIA I. — Spese effettive.				
18 luglio 1908 25 agosto 1908 26 agosto 1908 5 settembre 1908 5 dicembre 1908 30 dicembre 1908 18 febbraio 1909	4754 5753 5805 5994 8122 8576 1099	26	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	8,808 77
13 gennaio 1909	261	61	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze d'uffici esecutivi demaniali ed altre missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dall'Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari	5,000 »
23 dicembre 1908	8469	111	Spese per la gestione delle esattorie	3,550 91
<i>Da riportarsi . . .</i>				17,359 68

Segue TABELLA C.

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, stanziato al capitolo n. 125 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1908-909 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			<i>Riporto</i>	17,359 68
30 dicembre 1908	8612	185	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori	55,000 »
4 ottobre 1908 31 gennaio 1909	6536 633	249	Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali	200,000 »
				272,359 68
			Ministero di grazia e giustizia e dei culti.	
			CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
21 gennaio 1909	405	16	Stampa delle leggi e decreti del Regno	80,000 »
			Ministero degli affari esteri.	
			CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
10 febbraio 1909	927	10	Telegrammi da spedirsi all'estero	45,000 »
			Ministero dell'istruzione pubblica.	
			CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
28 luglio 1908 21 agosto 1908 19 ottobre 1908 23 ottobre 1908 10 novembre 1908 5 dicembre 1908 15 dicembre 1908 12 gennaio 1909	5060 5679 6915 6985 7459 7542 8362 182	24	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	71,837 09

Segue TABELLA C.

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, stanziato al capitolo n. 125 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1908-909 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero dell'interno.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
26 agosto 1908	5798	25	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	24,108 68
21 ottobre 1908	6959			
25 ottobre 1908	7046			
21 gennaio 1909	373			
1 ottobre 1908	6505	30	Spese di liti	12,958 41
25 ottobre 1908	7043			
37,067 09				
Ministero dei lavori pubblici.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
18 luglio 1908	4761	31	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.	33,015 15
28 ottobre 1908	7095			
4 novembre 1908	7270			
5 novembre 1908	7271			
21 gennaio 1909	393			
31 gennaio 1909	705			
Ministero delle poste e dei telegrafi.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
5 novembre 1908	7359	31	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	129,774 51
30 dicembre 1908	8525			
22 febbraio 1909	1179			
17 settembre 1908	6248	48	Compensi alla Società di Navigazione generale italiana per il trasporto dei pacchi ed alle altre Società di Navigazione per trasporti con carattere postale e commerciale in dipendenza di speciali contratti.	156,000 »
26 settembre 1908	6432	126	Bonificazioni e rimborsi diversi dell'Amministrazione telefonica	52,550 »
338,324 51				

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1909

Segue TABELLA C.

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, stanziato al capitolo n. 125 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1908-909 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero della guerra.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
30 dicembre 1908	8578	12	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	6,578 07
31 gennaio 1909	330	61	Spese per risarcimento di danni.	100,000 »
				106,578 07
Ministero della marina.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
13 ottobre 1908	6799	14	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	575 02
4 marzo 1909	1162	15	Spese di liti	10,000 »
18 agosto 1908 4 novembre 1908	5620 7257	36	Spese eventuali pel mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919	20,000 »
				30,575 02
Ministero di agricoltura, industria e commercio.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
16 settembre 1908 19 ottobre 1908 5 novembre 1908	6265 6919 7378	20	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.	7,292 91
9 dicembre 1908	8271	24	Spese di liti	354 25
30 ottobre 1908	7253	88	Esecuzione della legge sui demani comunali del Mezzogiorno, sugli usi civici e sui domini collettivi nelle	
<i>Da riportarsi . . .</i>				7,647 16

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1909

Segue TABELLA C.

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, stanziato al capitolo n. 125 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1908-909 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			<i>Riporto . . .</i>	7,647 16
			provincie ex-pontificie e dell' Emilia. Retribuzioni e compensi ed altre spese inerenti a siffatti servizi .	12,000 »
15 ottobre 1908	6856	177 bis	Interessi sulle somme anticipate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (legge 5 maggio 1907, n. 271).	9,125 »
				28,772 16

RIASSUNTO.

Ministero del tesoro	79,025 38
Id. delle finanze	272,359 68
Id. di grazia e giustizia e dei culti	80,000 »
Id. degli affari esteri	45,000 »
Id. dell'istruzione pubblica	71,837 09
Id. dell'interno.	37,067 09
Id. dei lavori pubblici.	33,015 15
Id. delle poste e dei telegrafi	338,324 51
Id. della guerra	106,578 07
Id. della marina	30,575 02
Id. di agricoltura, industria e commercio	28,772 16
TOTALE	1,122,554 15

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1909

TABELLA D.

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909, durante il periodo di vacanze parlamentari luglio-novembre 1908.

Decreto reale di autorizzazione		Capitoli del bilancio 1908-909 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
3 agosto 1908	516	139 <i>bis</i>	<p>Ministero del tesoro. CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i> Somma dovuta al signor Gennaro Scoppa giusta la decisione 4-11 aprile 1908 della 5ª Sezione del Consiglio di Stato in merito ad una vertenza per tramutamento di rendita</p>	9,500 »
5 novembre 1908	663	275 <i>bis</i>	<p>Ministero delle finanze. CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i> Spese per studi e lavori statistici sulle finanze comunali e provinciali.</p>	10,000 »
1º novembre 1908	661	36	<p>Ministero degli affari esteri. CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i> Indennità d'alloggio agli agenti diplomatici, fitti di palazzi all'estero</p>	16,455 »
3 agosto 1908	517	221 <i>bis</i>	<p>Ministero dell'istruzione pubblica. CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i> Spese per la Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica nominata con R. decreto 8 marzo 1908, n. 27</p>	10,000 »
5 luglio 1908	360	297 <i>bis</i>	Contributo dello Stato a favore del Comitato per la partecipazione dell'Italia alla 4ª Olimpiade internazionale di Londra	25000 »
9 luglio 1908	455	297 <i>ter</i>	Contributo dello Stato nelle spese per il Congresso della Società per l'incoraggiamento delle scienze da tenersi in Firenze nel settembre 1908	3,000
3 agosto 1908	518	297 <i>sexies</i>	Sussidio al Comitato organizzatore del Concorso nazionale ginnastico che avrà luogo in Piacenza nell'occasione dell'inaugurazione del nuovo ponte sul Po.	6,000 »
				44,000 »

Segue TABELLA D.

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909, durante il periodo di vacanze parlamentari luglio-novembre 1908.

Decreto Reale di autorizzazione		Capitoli del bilancio 1908-909 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero dell'interno.				
CATEGORIA I. — Spese effettive.				
4 ottobre 1908	636	31	Spese casuali	280,000 »
5 novembre 1908	662			
10 settembre 1908	565	67	Sussidi per provvedimenti profilattici in casi di epidemie e di epidemie. — Spese per acquisto, preparazione, magazzino e conservazione del materiale profilattico	140,000 »
4 ottobre 1908	637			
4 ottobre 1908	637	72	Retribuzioni al personale sanitario amministrativo e di basso servizio assunto in via temporanea per le stazioni sanitarie	10,000 »
4 ottobre 1908	633	168 <i>ter</i>	Concorso dello Stato nelle spese del 2° Congresso medico internazionale per gli infortuni sul lavoro	15,000 »
				445,000 »
Ministero di agricoltura, industria e commercio.				
CATEGORIA I. — Spese effettive.				
4 ottobre 1908	634	63	Spese per l'enologia e l'enotecnica all'interno e all'estero; per l'esperienze di distillazione, per la olivicoltura e l'oleificio. — Spese per le cattedre ambulanti di viticoltura ed enologia e per le stazioni enotecniche. — Studi. — Spese per l'applicazione della legge 20 agosto 1897, n. 378, sulla sofisticazione del sommacco.	28,000 »
10 settembre 1908	566	185 <i>bis</i>	Spese per la ricerca di strati acquiferi nel sottosuolo e per la perforazione di pozzi artesiani nelle Puglie	100,000 »
20 ottobre 1908	638	185 <i>ter</i>	Spese per missioni, trasferte, compensi di direzione e di lavoro straordinario ai funzionari forestali addetti all'ufficio del Regio magistrato alle acque in Venezia, per l'esecuzione della legge 5 maggio 1907, n. 257	2,000 »
4 ottobre 1908	635	197 <i>bis</i>	Concorso dello Stato nelle spese dell'8° Congresso internazionale delle assicurazioni sociali	20,000 »
3 agosto 1908	541	198 <i>bis</i>	Spese per la Commissione d'inchiesta sulle industrie bacologica e serica, istituita col R. decreto 20 gennaio 1907.	10,000 »
				160,000 »
RIASSUNTO				
Ministero del tesoro				9,500 »
Id. delle finanze				10,000 »
Id. degli affari esteri				16,455 »
Id. dell'istruzione pubblica				44,000 »
Id. dell'interno				445,000 »
Id. di agricoltura, industria e commercio				160,000 »
TOTALE				684,955 »

TABELLA E.

Variazioni all'elenco A delle Spese obbligatorie e d'ordine annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909

Capitoli da aggiungersi.

MINISTERO DEL TESORO.

CAPITOLO n. 156. — Rimborsi dovuti a Società ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali istituite coi Regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378, 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 (legge 16 giugno 1907, n. 385)

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

CAPITOLO n. 177-bis. — Interessi sulle somme anticipate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (legge 5 maggio 1907, n. 271).

Capitoli modificati nel numero o nella denominazione.

MINISTERO DELLE FINANZE.

CAPITOLO n. 245-bis (a) — Spese per l'esercizio diretto in economia delle rivendite speciali di tabacchi lavorati esteri e nazionali.

(a) Capitolo trasportato dalla categoria III: « Movimento di capitali », titolo II; alla categoria I: « Spese effettive », titolo I.

TABELLA F.

*Entrate del Fondo di massa del Corpo della R. Guardia di finanza
per l'esercizio finanziario 1908-909.*

TITOLO I		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>		
MASSA DEL CORPO.		
<i>Redditi patrimoniali.</i>		
1	Interessi sulla rendita intestata al fondo di Massa, esclusa quella rappresentante reinvestimento dei premi di rafferma	271,894 26
<i>Entrate diverse.</i>		
2	Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni, e quote contravvenzionali versate interinalmente e devolute alla Massa stessa perchè colpite da prescrizione	120,000 »
3	Quote di soldo che perdono gli ufficiali e le guardie in conseguenza di punizioni, dovute alla Massa del Corpo	2,000 »
4	Quote di soldo trattenute agli agenti ricoverati nelle infermerie speciali del Corpo	30,000 »
5	Quota d'interessi sui premi di rafferma investiti in rendita, devoluti a favore della Massa	12,000 »
6	Importo degli effetti di vestiario somministrati agli agenti del Corpo.	1,170,000 »
7	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
8	Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori o altrimenti venduti	1,000 »
9	Vendita di mobili e proventi eventuali diversi	1,200 »
10	Ricupero di somme da reintegrare ai capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte ordinaria (categoria I - Spese effettive)	21,000 »
		1,357,200 »

Segue TABELLA F.

*Entrate del Fondo di massa del Corpo della R. Guardia di finanza
per l'esercizio finanziario 1908-909.*

TITOLO II		
Entrate straordinarie		
CATEGORIA III. — Movimento di capitali		
MASSA DEL CORPO.		
11	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
12	Ricavo dall'alienazione dei titoli di rendita	<i>per memoria</i>
MASSA INDIVIDUALE.		
13	Assegni di primo corredo	410,000 »
14	Ritenute ordinarie e straordinarie	1,100,000 »
15	Depositi volontari, ritenute d'ospedalità e punizioni	250,000 »
16	Versamenti in conto o a saldo debiti di Massa degli agenti usciti dal Corpo	1,000 »
		1,761,000 »
PREMI DI RAFFERMA.		
17	Premi di rafferma versati alla Massa e da accreditare agli agenti.	815,000 »
18	Quota d'interessi sui premi investiti in rendita dello Stato da accreditarsi agli agenti	47,912 50
		862,912 50
PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA.		
19	Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali	15,000 »
20	Ricupero di assegni di corredo per gli agenti incorporati nella Compagnia di disciplina e per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari	35,000 »
<i>Da riportarsi</i>		50,000 »

Segue TABELLA F.

*Entrate del Fondo di massa del Corpo della R. Guardia di finanza
per l'esercizio finanziario 1908-909.*

	<i>Riporto</i>	50,000 »
21	Rimborso di quote di pensione anticipate ad agenti collocati a riposo	65,000 »
22	Quote di contravvenzione non riscosse dagli scopritori e depositate interinalmente alla Massa	5,000 »
23	Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando (art. 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754)	20,000 »
		140,000 »
RIASSUNTO PER TITOLI		
—		
TITOLO I — ENTRATA ORDINARIA.		
CATEGORIA I — <i>Entrate effettive.</i>		
Massa del Corpo:		
	Redditi patrimoniali.	271,894 26
	Entrate diverse	1,357,200 »
	Totale della Categoria I	1,629,094 26
TITOLO II — ENTRATA STRAORDINARIA.		
CATEGORIA III — <i>Movimento di capitali.</i>		
Massa del Corpo:		
	Massa individuale	1,761,000 »
	Premi di rafferma	862,912 50
	Partite che si compensano nella spesa	140,000 »
	Totale delle variazioni alla categoria III	2,763,912 50
	Totale generale dell'entrata	4,393,006 76

TABELLA G.

*Spese del Fondo di massa del Corpo della R. Guardia di finanza
per l'esercizio finanziario 1908-909.*

TITOLO I

Spesa ordinaria

CATEGORIA I. — Spese effettive.

MASSA DEL CORPO.

Spese di amministrazione e diverse.

1	Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della Massa nelle ragionerie delle Intendenze di finanza (Spese fisse).	38,700 »
2	Stipendio al personale del magazzino centrale del vestiario - Indennità al magazziniere e al controllore, ed ai comandanti di circolo, ecc., per la gestione dei magazzini vestiario (Spese fisse)	25,470 »
3	Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale vestiario e medaglie di presenza ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed alla Commissione di collaudo	8,000 »
4	Acquisto di effetti di vestiario pel personale di truppa	1,130,000 »
5	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
6	Acquisto e riparazioni di mobili e attrezzi	2,900 »
7	Spese per stampe, registri e legatura	4,000 »
8	Spese di imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.	20,000 »
9	Fitto di locali privati pel magazzino centrale del vestiario (Spese fisse)	11,000 »
10	Spese pel mantenimento delle infermerie speciali del Corpo (Spesa obbligatoria).	42,000 »
11	Compensi per lavori straordinari nell'interesse dell'Amministrazione della Massa	5,800 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,287,870 »

Segue TABELLA G.

Spese del Fondo di massa del Corpo della R. Guardia di finanza
per l'esercizio finanziario 1908-909.

	<i>Riporto</i>	1,287,870 »
12	Restituzione di quote di punizione per effetto di annullamento o condono delle punizioni stesse e restituzione di quote contravvenzionali indebitamente versate alla Massa generale (Spesa d'ordine)	1,000 »
13	Residui passivi eliminati a' sensi dell'art. 32 del regolamento per la contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	<i>per memoria</i>
14	Spese casuali.	6,000 »
		1,294,870 »
	SPESE DI ISTITUTO.	
15	Concessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani, a termini dell'art. 40 della legge organica	130,000 »
(a) 17	Spese d'ospedalità ed altre per misure profilattiche ed igieniche a carico della Massa del Corpo, rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri a' termini dell'art. 86 del regolamento di Amministrazione (Spesa obbligatoria)	33,200 »
18	Indennità e compensi straordinari agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio in località disagiate, malsane e infette da epidemie; e indennità e compensi nei casi d'infortuni o di danni per cause di servizio. Compensi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti e di uniforme derivante dalla esecuzione di speciali servizi	110,000 »
		273,200 »
	FONDI DI RISERVA.	
19	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.	40,024 26
20	Fondo di riserva per le spese impreviste	8,000 »
		48,024 26

(a) Il capitolo n. 16 è stato soppresso.

Segue TABELLA G.

*Spese del Fondo di massa del Corpo della R. Guardia di finanza
per l'esercizio finanziario 1908-909.*

TITOLO II

Spese straordinarieCATEGORIA I - *Spese effettive.*

MASSA DEL CORPO.

21	Spese per l'impianto di infermerie speciali	13,000 »
----	---	----------

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*

MASSA DEL CORPO.

22	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestario (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

23	Acquisto di rendita consolidata	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

MASSA INDIVIDUALE.

24	Pagamento di acconti di Massa, spese d'ospitalità e di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e guardie (Spesa d'ordine)	430,000 »
----	---	-----------

25	Pagamento dei crediti di Massa (Spesa d'ordine)	340,000 »
----	---	-----------

26	Importo degli effetti di vestiario somministrati agli agenti (Spesa obbligatoria)	1,170,000 »
----	---	-------------

		1,940,000 »
--	--	-------------

PREMI DI RAFFERMA.

27	Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (Spesa obbligatoria)	862,912 50
----	---	------------

Segue TABELLA G.

*Spese del Fondo di massa del Corpo della R. Guardia di finanza
per l'esercizio finanziario 1908-909.*

PARTITE CHE SI COMPENSANO NELL'ENTRATA.	
28	Pagamento per conto di ufficiali (Spesa obbligatoria) 15,000 »
29	Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose. e per titoli vari (Spesa obbligatoria) 35,000 »
30	Anticipazione di quote di pensioni ad agenti collocati a riposo (Spesa obbligatoria) 65,000 »
31	Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa (Spesa d'ordine) 5,000 »
32	Spese a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (Spesa d'ordine) 20,000 »
	140,000 »
RIASSUNTO PER TITOLI <hr style="width: 10%; margin: auto;"/> TITOLO I - SPESA ORDINARIA. CATEGORIA I - Spese effettive.	
Massa del Corpo:	
	Spese d'amministrazione e diverse 1,294,870 »
	Spese d'istituto 273,200 »
	Fondi di riserva 48,024 26
	Totale della categoria I 1,616,094 26

Segue TABELLA G.

*Spese pel Fondo di massa del Corpo della R. Guardia di finanza
per l'esercizio finanziario 1908-909.*

TITOLO II - SPESA STRAORDINARIA.	
CATEGORIA I - <i>Spese effettive.</i>	
Massa del Corpo	13,000 »
CATEGORIA II - <i>Movimento di capitali.</i>	
Massa del Corpo:	
Massa individuale	1,940,000 »
Premi di rafferma	862,912 50
Partite che si compensano nell'Entrata	140,000 »
Totale della categoria II	2,942,912 50
Totale della spesa straordinaria	2,955,912 50
Totale generale	4,572,006 76

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della R. Guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909.

TABELLE F E G.

TITOLO I.	
CATEGORIA I. — <i>Entrate e spese effettive.</i>	
Parte ordinaria.	
Entrata	1,629,094 26
Spesa	1,616,094 26
Differenza	+ 13,000 »
TITOLO II.	
CATEGORIA I. — <i>Entrate e spese effettive.</i>	
Parte straordinaria.	
Entrata	»
Spesa	13,000 »
Differenza	— 13,000 »
RIEPILOGO DELLA CATEGORIA PRIMA	
Parte ordinaria e straordinaria.	
Entrata	1,629,094 26
Spesa	1,629,094 26
Differenza	»

Riassunto degli Stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della R. Guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909.

TABELLE **F E G.**

CATEGORIA III. — Movimento di capitali.	
Parte straordinaria.	
Entrata	2,763,912 50
Spesa	2,942,912 50
Differenza	— 179,000 »
Riassunto generale delle differenze.	
Differenza della categoria I	»
Differenza della categoria III	— 179,000 »
Differenze totali	— 179,000 »

TABELLA H.

Elenco n. 1 delle spese obbligatorie e d'ordine annesso allo stato di previsione della spesa del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio 1908-909.

- CAPITOLO n. 5. — Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario.
- » 10. — Spese pel mantenimento delle infermerie speciali del Corpo.
 - » 12. — Restituzione di quote di punizioni per effetto di annullamento o condono delle punizioni stesse, e restituzione di quote contravvenzionali indebitamente versate alla massa generale.
 - » 13. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 32 del regolamento per la contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
 - » 17. — Spese d'ospedalità ed altre per misure profilattiche ed igieniche, a carico della massa del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri ai termini dell'art. 86 del regolamento d'amministrazione.
 - » 22. — Somma corrispondente all'ammontare della rimanenza del magazzino degli effetti di vestiario.
 - » 24. — Pagamento di acconti di massa, spese d'ospedalità e di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e guardie.
 - » 25. — Pagamento dei crediti di massa.
 - » 26. — Importo degli effetti di vestiario somministrati agli agenti.
 - » 27. — Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.
 - » 28. — Pagamenti per conto di ufficiali.
 - » 29. — Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gl'incorporati nella Compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.
 - » 30. — Anticipazioni di quote di pensioni ad agenti collocati a riposo.
 - » 31. — Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla massa.
 - » 32. — Spese a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.

TABELLA I.

Elenco n. 2 delle spese per le quali l'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, è autorizzata ad aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

- CAPITOLO n. 6. — Acquisti e riparazioni di mobili ed attrezzi.
- » 8. — Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della massa.
 - » 10. — Spese pel mantenimento delle infermerie speciali del Corpo.
 - » 12. — Restituzione di quote di punizioni per effetto di annullamento o condono delle punizioni stesse e restituzione di quote contravvenzionali indebitamente versate alla massa generale.
 - » 15. — Concessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani ai termini dell'art. 40 della legge organica.
 - » 17. — Spese d'ospedalità ed altre per misure profilattiche ed igieniche a carico della massa del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri ai termini dell'art. 86 del regolamento d'amministrazione.
 - » 18. — Indennità e compensi straordinari agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio in località disagiate, malsane ed infette da epidemie, ed indennità e compensi nei casi d'infortuni o di danni per cause di servizio. Compensi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di uniforme derivante dalla esecuzione di speciali servizi.
 - » 24. — Pagamento di acconti di massa, spese d'ospedalità e di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e guardie.
 - » 25. — Pagamento dei crediti di massa.
 - » 29. — Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gl'incorporati nella Compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.
 - » 31. — Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla massa.

TABELLA K.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1908-909.

ENTRATA		
CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>		
3	Consolidato 3 50 per cento	— 70,000 »
CATEGORIA II. — <i>Trasformazione di capitali.</i>		
13	Esazione e recupero di capitali	+ 500,000 »
Totale della variazioni all'entrata		+ 430,000 »
SPESA		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
1	Personale di ruolo (Spese fisse)	+ 30,650 »
16	Aggio per le riscossioni (Spesa d'ordine)	+ 15,000 »
19	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	+ 10,000 »
22	Contributo come spesa d'amministrazione al Tesoro dello Stato pel servizio del Fondo per il culto negli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria)	— 10,000 »
24	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	— 5,000 »
25	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	— 40,000 »
27	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	— 10,000 »
29	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	+ 50,000 »
<i>Da riportarsi</i>		+ 40,650 »

Segue TABELLA K.

*Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'Amministrazione
del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1908-909.*

	Riporto	+	40,650 »
36	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie)	—	40,000 »
37	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie)	—	1,000 »
41	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse ed obbligatorie)	—	2,000 »
43	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie)	—	100,000 »
44	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse (Spese fisse ed obbligatorie)	—	20,000 »
51	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Spese fisse ed obbligatorie)	+	552,350 »
55	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	5,000 »
55 bis	Somma dovuta giusta atto di transazione in data 6 luglio 1908 stipulato innanzi al ricevitore del 2° ufficio del Demanio di Palermo, a definizione di una lite promossa dalla signora Elvira Bambina per liquidazione di danni	+	2,600 »
55 ter	Somma da versarsi al tesoro dello Stato per le ritenute sugli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione del Fondo per il culto, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche (Spesa obbligatoria)		<i>per memoria</i>
56	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	—	135,000 »
57	Fondo di riserva per le spese impreviste	—	22,600 »
57 bis	Concorso dell'Amministrazione del Fondo per il culto alle spese per edifici ecclesiastici e per l'esercizio del culto nei luoghi danneggiati dal terremoto	+	150,000 »
Totale delle variazioni alla Categoria I		+	430,000 »

TABELLA L.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1908-909.

ENTRATA		
CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>		
3	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	— 100,000 »
10	Conto corrente fruttifero col tesoro dello Stato	+ 8,500 »
Totale delle variazioni alla Categoria I		— 91,500 »
CATEGORIA II. — <i>Trasformazione di capitali.</i>		
11	Prezzo vendita beni di enti soppressi	+ 100,000 »
12	Esazione di capitali fruttiferi ed infruttiferi e corrispettivo di affrancazione di annualità	+ 40,000 »
15	Prezzo vendita beni di enti conservati	+ 90,000 »
Totale delle variazioni alla categoria II		+ 230,000 »
Totale delle variazioni all'entrata		— 138,500 »
SPESA		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (Spesa d'ordine)	+ 2,500 »
<i>Da riportarsi</i>		+ 2,500 »

Segue TABELLA I.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1908-909.

	Riporto	+	2,500 »
11	Imposta di ricchezza mobile (Spesa d'ordine e obbligatoria)	+	6,000 »
18	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	-	100,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I	-	91,500 »
CATEGORIA II. — <i>Trasformazione di capitali.</i>			
28	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)	+	140,000 »
29	Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati (Spesa obbligatoria)	+	90,000 »
	Totale delle variazioni alla categoria II	+	230,000 »
	Totale delle variazioni alla spesa	+	138,500 »



TABELLA M.

Variazioni ai bilanci di previsione degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1908-909.

Economato generale dei benefici vacanti di Bologna.

ENTRATA

GESTIONE ECONOMALE

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	+	2,400 »
---	--	---	---------

CATEGORIA II. — Movimento di capitali.

10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi	+	40,000 »
----	--	---	----------

12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	+	10,000 »
----	--	---	----------

		+	50,000 »
--	--	---	----------

	Totale delle variazioni alle Categorie I e II	+	52,400 »
--	---	---	----------

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto dei terzi	+	1,000 »
----	---	---	---------

14	Esazione di capitali da reinvestire per conto dei terzi	+	2,000 »
----	---	---	---------

15	Depositi vari per conto dei terzi	+	20,000 »
----	---	---	----------

	Totale delle variazioni delle gestioni speciali	+	23,000 »
--	---	---	----------

	Totale delle variazioni dell'Entrata	+	75,400 »
--	--	---	----------

Segue TABELLA III.

Variazioni ai bilanci di previsione degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1908-909.

SPESA			
GESTIONE ECONOMALE			
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>			
3	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli	+	3,600 »
5	Spese di ufficio	+	4,200 »
6	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale	+	2,000 »
7	Spese postali e telegrammi	+	200 »
8	Compensi per lavori e servizi straordinari	+	1,000 »
11	Imposte e tasse	+	200 »
18	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	+	20,000 »
20	Spese casuali	+	16,000 »
			+ 47,200 »
CATEGORIA II. — <i>Movimento di capitali.</i>			
24	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	+	40,000 »
26	Somministrazione di fondi ai subeconomi ed altri amministratori	+	10,000 »
			+ 50,000 »
	Totale delle variazioni alle Categorie I e II	+	97,200 »
GESTIONI SPECIALI			
27	Restituzione di rendite esatte per conto di terzi	+	1,000 »
28	Rinvestimento di capitali per conto di terzi	+	2,000 »
29	Restituzione di depositi	+	20,000 »
			+ 23,000 »
	Totale delle variazioni della Spesa	+	120,200 »

Segue TABELLA M.

Variazioni ai bilanci di previsione degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1908-909.

Economato generale dei benefici vacanti di Firenze.		
ENTRATA		
GESTIONE ECONOMALE		
CATEGORIA I. — Entrate effettive.		
1	Rendita sul Debito pubblico	+ 3 75
2	Interessi di somme impiegate temporaneamente in buoni del Tesoro o in quelli fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito	+ 800 »
6	Avanzo netto dell'Amministrazione dei benefici minori	- 2,000 »
7	Ricuperi e proventi diversi	- 500 »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degl'impiegati.	- 240 »
	Totale delle variazioni della Categoria I	- 1,936 25
CATEGORIA II. — Movimento di capitali.		
9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato .	+ 1,000 »
11	Riscossioni di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	+ 10,000 »
	Totale delle variazioni della Categoria II	+ 11,000 »
	Totale delle variazioni delle Categorie I e II	+ 9,063 75
GESTIONI SPECIALI		
14	Esazione di capitali da reinvestire per conto dei terzi	+ 18,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	+ 100,000 »
	Totale delle variazioni delle gestioni speciali	+ 118,000 »
	Totale delle variazioni dell'Entrata	+ 127,063 75

Segue TABELLA **M.**

Variazioni ai bilanci di previsione degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1908-909.

SPESA			
GESTIONE ECONOMALE			
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>			
1	Personale di ruolo	—	4,500 »
2	Personale straordinario	+	384 »
3	Pensioni ed indennità agl'impiegati a riposo, loro vedove e figli . .	+	400 »
4	Indennità di tramutamento e di missione	+	7,000 »
7	Spese postali o di telegrammi	+	500 »
8	Compensi per lavori e servizi straordinari	+	3,910 »
11	Imposte e tasse	+	2,800 »
13	Spese di liti e contrattuali	+	1,400 »
16	Pensioni ed assegni continuativi	—	6,199 92
17	Sussidi al clero, a Corpi morali e per altri usi di carità	+	10,000 »
18	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	+	50,000 »
19	Sussidi a nuovi investiti di benefici ecclesiastici	+	4,000 »
22	Fondo di riserva	—	10,000 »
Totale delle variazioni della Categoria I		+	59,694 08
CATEGORIA II. — <i>Movimento di capitali.</i>			
23	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	+	1,000 »
25	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	+	10,000 »
Totale delle variazioni alla Categoria II		+	11,000 »
Totale delle variazioni alle Categorie I e II		+	70,694 08

Segue TABELLA **M.**

Variazioni ai bilanci di previsione degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1908-909.

GESTIONI SPECIALI		
28	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi.	+ 18,000 »
29	Restituzione di depositi.	+ 100,000 »
	Totale delle variazioni delle gestioni speciali	+ 118,000 »
	Totale delle variazioni della Spesa	+ 188,694 08
Economato generale dei benefici vacanti di Milano.		
SPESA		
GESTIONE ECONOMALE		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
15	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	+ 4,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I	+ 4,000 »
Economato generale dei benefici vacanti di Napoli.		
ENTRATA		
GESTIONE ECONOMALE		
<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>		
1	Rendita sul Debito pubblico	+ 1,076 25
5	Avanzo netto dell'Amministrazione dei benefici maggiori	+ 32,000 »
7	Ricuperi e proventi diversi	+ 100 »
	Totale delle variazioni della Categoria I	+ 33,176 25

Segue TABELLA M.

Variazioni ai bilanci di previsione degli Economati generali dei benefici vacanti
per l'esercizio finanziario 1908-909.

CATEGORIA II. — Movimento di capitali.		
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi	+ 225,000 »
12	Riscossioni di fondi somministrati ai subeconomi ed altri amministratori	+ 10,000 »
	Totale delle variazioni della Categoria II	+ 235,000 »
	Totale delle variazioni delle Categorie I e II	+ 268,176 25
GESTIONI SPECIALI		
15	Depositi vari per conto dei terzi	+ 20,000 »
	Totale delle variazioni dell'Entrata	+ 288,176 25
SPESA		
GESTIONE ECONOMALE		
CATEGORIA I. — Spese effettive.		
1	Personale di ruolo	— 950 »
2	Pensioni ed indennità agl' impiegati a riposo, loro vedove e figli	+ 2,600 »
4	Spese d'ufficio	+ 1,000 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	— 700 »
10	Imposte e tasse	+ 1,500 »
13	Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economiche	+ 2,600 »
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità.	+ 199 27
15	Pensioni ed assegni continuativi	— 370 70
	<i>Da riportarsi</i>	+ 5,878 57

Segue TABELLA **M.**

Variazioni ai bilanci di previsione degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1908-909.

	<i>Riporto</i>	+	5,878 57
18	Sussidi di nuovi investiti dei benefici ecclesiastici	+	10,000 »
19	Spese casuali	+	1,700 »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici vacanti	+	3,000 »
	Totale delle variazioni della Categoria I	+	20,578 57
	CATEGORIA II — Movimento di capitali.		
23	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	+	225,000 »
25	Somministrazioni di fondi a subeconomi ed agli altri amministratori.	+	10,000 »
	Totale delle variazioni della Categoria II	+	235,000 »
	Totale delle variazioni delle Categorie I e II	+	255,578 57
	GESTIONI SPECIALI		
28	Restituzione di depositi	+	20,000 »
	Totale delle variazioni della Spesa	+	275,578 57
	Economato generale dei benefici vacanti di Palermo.		
	ENTRATA		
	GESTIONE ECONOMALE		
	CATEGORIA I. — Entrate effettive.		
1	Rendita sul Debito pubblico.	+	93 75
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito.	+	167 73
	<i>Da riportarsi</i>	+	261 48

Segue TABELLA M.

Variazioni ai bilanci di previsione degli Economati generali dei benefici vacanti
per l'esercizio finanziario 1908-909.

	Riporto	+	261 48
3	Reddito di beni stabili	—	50 »
9	Ricuperi e proventi diversi	—	38,100 »
10	Ritenuta in conto pensioni sugli stipendi e sulle pensioni degl'impiegati	+	100 »
	Totale delle variazioni della Categoria I	—	37,788 52
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali.		
12	Esazione di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro e in depositi fruttiferi	+	100,000 »
13	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	+	5,000 »
14	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	+	20,000 »
	Totale delle variazioni della Categoria II	+	125,000 »
	Totale delle variazioni della Categoria I e II	+	87,211 48
	GESTIONI SPECIALI.		
15	Esazioni di rendite per conto dei terzi	+	110,000 »
17	Depositi vari per conto dei terzi	+	155,000 »
18	Fondo sul terzo pensionabile inassegnato	—	10,541 06
	Totale delle variazioni delle gestioni speciali	+	254,458 94
	Totale delle variazioni dell'Entrata	+	341,670 42

Segue TABELLA M.

Variazioni ai bilanci di previsione degli Economati generali dei benefici vacanti
per l'esercizio finanziario 1908-909.

SPESA			
GESTIONE ECONOMALE			
CATEGORIA I. — Spese effettive.			
2	Pensioni ed indennità agl' impiegati a riposo, loro vedove e figli	+	4,566 64
6	Spese postali e di telegrammi	+	200 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	+	3,700 »
10	Imposte e tasse	+	700 »
12	Spese di liti e contrattuali	+	17,750 »
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	+	17,000 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	—	4,500 »
18	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	—	2,000 »
20	Spese casuali	—	2,000 »
22	Fondo di riserva	—	10,000 »
Totale delle variazioni della Categoria I		+	25,416 64
CATEGORIA II. — Movimento di capitali.			
24	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	+	100,000 »
25	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	+	2,500 »
26	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	+	20,000 »
Totale delle variazioni della Categoria II		+	122,500 »
Totale delle variazioni della Categoria I e II		+	147,916 64

Segue TABELLA **M.**

Variazioni ai bilanci di previsione degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1908-909.

GESTIONI SPECIALI.		
27	Restituzione di rendite esatte per conto di terzi	+ 110,000 »
29	Restituzione di depositi.	+ 155,000 »
30	Spese sul fondo del terzo pensionabile inassegnato	— 10,541 06
Totale delle variazioni delle gestioni speciali		+ 254,458 94
Totale delle variazioni della Spesa		+ 402,375 58
Economato generale dei benefici vacanti di Torino.		
ENTRATA		
GESTIONE ECONOMALE		
CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>		
7	Ricuperi e proventi diversi	+ 7,900 »
CATEGORIA II. — <i>Movimento di capitali.</i>		
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi.	+ 100,000 »
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	+ 3,085 17
Totale delle variazioni della Categoria II		+ 103,085 17
Totale delle variazioni dell'Entrata		+ 110,985

Segue TABELLA **MI.**

*Variazioni ai bilanci di previsione degli Economati generali dei benefici vacanti
per l'esercizio finanziario 1908-909.*

SPESA		
GESTIONE ECONOMALE		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
1	Personale di ruolo	— 2,250 »
3	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli	+ 12,000 »
11	Imposte e tasse	+ 1,000 »
15	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità	+ 350 »
16	Pensioni ed assegni continuativi	— 1,700 »
20	Spese casuali	+ 12,900 »
22	Fondo di riserva	— 5,000 »
Totale delle variazioni della Categoria I		+ 17,300 »
CATEGORIA II. — <i>Movimento di capitali.</i>		
24	Impieghi temporanei di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	+ 100,000 »
25	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	+ 3,085 17
Totale delle variazioni della Categoria II		+ 103,085 17
Totale delle variazioni della Spesa		+ 120,385 17

Segue TABELLA **M.**

Variazioni ai bilanci di previsione degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1908-909.

Economato generale dei benefici vacanti di Venezia.		
ENTRATA		
GESTIONE ECONOMALE		
<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>		
1	Rendita del debito pubblico	+ 292 50
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi e di altri titoli di credito	+ 2,000 »
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	- 390 34
5	Avanzo netto dell'Amministrazione dei benefici maggiori	+ 8,000 »
7	Ricuperi e proventi diversi	+ 1,000 »
	Totale delle variazioni della Categoria I	+ 10,902 16
<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</i>		
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	- 1,000 »
	Totale delle variazioni alle Categorie I e II	+ 9,902 16
GESTIONI SPECIALI		
15	Depositi vari per conto di terzi	+ 20,000 »
16	Esazioni per conto del fondo clero veneto	+ 9,000 »
	Totale della variazione delle gestioni speciali	+ 29,000 »
	Totale della variazione dell'Entrata	+ 38,902 16

Segue TABELLA M.

Variazioni ai bilanci di previsione degli Economati generali dei benefici vacanti
per l'esercizio finanziario 1908-909.

SPESA		
GESTIONE ECONOMALE		
CATEGORIA I. — Spese effettive.		
1	Personale di ruolo	— 1,000 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli .	+ 500 »
3	Indennità di tramutamento e di missione	+ 500 »
16	Sussidi al clero, ai corpi morali e per altri usi di carità	+ 2,000 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	+ 2,000 »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici vacanti	+ 8,000 »
	Totale delle variazioni della Categoria I	+ 12,000 »
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali.	
24	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	— 2,000 »
	Totale delle variazioni alle Categorie I e II	+ 10,000 »
	GESTIONI SPECIALI	
28	Restituzione di depositi	+ 20,000 »
29	Pagamenti per conto del fondo clero veneto	+ 9,000 »
	Totale delle variazioni delle gestioni speciali	+ 29,000 »
	Totale delle variazioni della Spesa	+ 39,000 »

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale
ENTRATA								
PARTE PRIMA.								
Gestione economale								
<i>Entrate effettive.</i>								
Redditi patrimoniali	+ 2,400 »	+ 803.75 »	»	+ 1,076.25 »	+ 211.48 »	»	+ 1,902.16 »	+ 6,393.64 »
Proventi dei benefici vacanti	»	- 2,000 »	»	+ 32,000 »	»	»	+ 8,000 »	+ 38,000 »
Entrate diverse	»	- 740 »	»	+ 100 »	- 38,000 »	+ 7,900 »	+ 1,000 »	- 29,740 »
Totale	+ 2,400 »	- 1,936.25 »	»	+ 33,176.25 »	- 37,788.52 »	+ 7,900 »	+ 10,902.16 »	+ 14,653.64 »
<i>Movimento di capitali.</i>								
Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	+ 40,000 »	+ 1,000 »	»	+ 225,000 »	+ 100,000 »	+ 100,000 »	»	+ 466,000 »
Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni	+ 10,000 »	+ 10,000 »	»	+ 10,000 »	+ 25,000 »	+ 3,085.17 »	- 1,000 »	+ 57,085.17 »
Totale	+ 50,000 »	+ 11,000 »	»	+ 235,000 »	+ 125,000 »	+ 103,085.17 »	- 1,000 »	+ 523,085.17 »
Totale della parte prima . .	+ 52,400 »	+ 9,063.75 »	»	+ 268,176.25 »	+ 87,211.48 »	+ 110,985.17 »	+ 9,902.16 »	+ 537,738.81 »
PARTE SECONDA.								
Gestioni speciali								
Totale della parte seconda .	+ 23,000 »	+ 118,000 »	»	+ 20,000 »	+ 254,458.94 »	»	+ 29,000 »	+ 444,458.94 »
Totale generale della parte prima e seconda	+ 75,400 »	+ 127,063.75 »	»	+ 288,176.25 »	+ 341,670.42 »	+ 110,985.17 »	+ 38,902.16 »	+ 982,197.75 »

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale
SPESA								
PARTE PRIMA.								
Gestione economale								
<i>Spese effettive.</i>								
Spese d'amministrazione . .	+ 11,000 »	+ 7,694 »	»	+ 1,950 »	+ 8,466.64 »	+ 9,750 »	»	+ 38,860.64 »
Imposte, tasse e contributi	+ 200 »	+ 2,800 »	»	+ 1,500 »	+ 700 »	+ 1,000 »	»	+ 6,200 »
Spese di liti e contrattuali.	»	+ 1,400 »	»	»	+ 17,750 »	»	»	+ 19,150 »
Spese patrimoniali	»	»	»	+ 2,799.27 »	»	+ 350 »	»	+ 3,149.27 »
Pensioni, assegni e sussidi	+ 20,000 »	+ 57,800.08 »	+ 4,000 »	+ 9,629.30 »	+ 10,500 »	- 1,700 »	+ 4,000 »	+ 104,229.38 »
Spese diverse	+ 16,000 »	»	»	+ 4,700 »	- 2,000 »	+ 12,900 »	+ 8,000 »	+ 39,600 »
Fondo di riserva	»	- 10,000 »	»	»	- 10,000 »	- 5,000 »	»	- 25,000 »
Totale	+ 47,200 »	+ 59,694.08 »	+ 4,000 »	+ 20,578.57 »	+ 25,416.64 »	+ 17,300 »	+ 12,000 »	+ 186,189.9 »
<i>Movimento di capitali.</i>								
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	+ 40,000 »	+ 1,000 »	»	+ 225,000 »	+ 100,000 »	+ 100,000 »	»	+ 466,000 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni	+ 10,000 »	+ 10,000 »	»	+ 10,000 »	+ 22,500 »	+ 3,085.17 »	- 2,000 »	+ 53,585.17 »
Totale	+ 50,000 »	+ 11,000 »	»	+ 235,000 »	+ 122,500 »	+ 103,085.17 »	- 2,000 »	+ 519,585.17 »
Totale della parte prima . .	+ 97,200 »	+ 70,694.08 »	+ 4,000 »	+ 255,578.57 »	+ 147,916.64 »	+ 120,385.17 »	+ 10,000 »	+ 705,774.46 »
PARTE SECONDA.								
Gestioni speciali								
Totale della parte seconda.	+ 23,000 »	+ 118,000 »	»	+ 20,000 »	+ 254,458.94 »	»	+ 29,000 »	+ 444,458.94 »
Totale generale della parte prima e seconda	+ 120,200 »	+ 188,694.08 »	+ 4,000 »	+ 275,578.57 »	+ 402,375.58 »	+ 120,385.17 »	+ 39,000 »	+ 1,150,233.40 »

Riassunto dei bilanci di previsione, degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1908-909.

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale		Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale
ENTRATA									SPESA								
PARTE PRIMA.									PARTE PRIMA.								
Gestione economica									Gestione economica								
<i>Entrate effettive.</i>									<i>Spese effettive.</i>								
Redditi patrimoniali	177,992.81	228,074.92	141,657.95	171,212.75	90,941.76	985,610 »	21,786.60	1,817,276.79	Spese d'amministrazione . .	99,100 »	158,054 »	93,700 »	224,564 »	95,700 »	236,410 »	78,500 »	986,028 »
Proventi dei benefici vacanti	66,000 »	252,000 »	83,000 »	209,000 »	102,000 »	50,000 »	97,000 »	869,000 »	Imposte, tasse e contributi	26,900 »	54,600 »	22,100 »	34,900 »	38,100 »	187,200 »	15,600 »	379,400 »
Entrate diverse	11,130 »	28,560 »	8,000 »	37,170 »	129,600 »	33,540 »	28,220 »	276,220 »	Spese di liti e contrattuali	3,000 »	5,000 »	1,400 »	10,200 »	24,000 »	2,200 »	500 »	46,300 »
									Spese patrimoniali	1,351.26	45,558.62	»	19,321.07	35.33	140,660 »	432 »	207,358.28
									Pensioni, assegni e sussidi .	143,000 »	267,263 »	101,836 »	86,900 »	161,907.25	494,180 »	34,800 »	1,289,886.25
									Spese diverse	21,000 »	20,000 »	8,000 »	16,700 »	32,000 »	22,900 »	13,000 »	133,600 »
									Fondo di riserva	5,000 »	5,000 »	5,000 »	11,200 »	5,000 »	5,000 »	3,000 »	39,200 »
Totale	255,122.81	508,634.92	232,657.95	417,382.75	322,541.76	1,079,150 »	147,006.60	2,962,496.79	Totale	299,351.26	555,475.62	232,036 »	403,785.07	356,742.58	1,088,550 »	145,832 »	3,081,772.53
Movimento di capitali.									Movimento di capitali.								
Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	180,000 »	101,000 »	140,000 »	381,000 »	100,000 »	1,000,500 »	180,140 »	2,082,640 »	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi e di altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	180,000 »	101,000 »	140,000 »	381,000 »	100,000 »	1,000,500 »	180,000 »	2,082,500 »
Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni	30,000 »	115,000 »	35,000 »	64,000 »	57,500 »	276,000 »	32,000 »	609,500 »	Prestiti gratuiti ed anticipazioni	30,000 »	120,000 »	35,000 »	65,000 »	57,500 »	276,000 »	33,000 »	616,500 »
Totale	210,000 »	216,000 »	175,000 »	445,000 »	157,500 »	1,276,500 »	212,140 »	2,692,140 »	Totale	210,000 »	221,000 »	175,000 »	446,000 »	157,500 »	1,276,500 »	213,000 »	2,699,000 »
Totale della parte prima . .	465,122.81	724,634.92	407,657.95	862,382.75	480,041.76	2,355,650 »	359,146.60	5,654,636.79	Totale della parte prima . .	509,351.26	776,475.62	407,036 »	849,785.07	514,242.58	2,365,050 »	358,832 »	5,780,772.53
PARTE SECONDA.									PARTE SECONDA.								
Gestioni speciali									Gestioni speciali								
Totale della parte seconda . .	80,000 »	253,000 »	80,000 »	250,000 »	516,093.46	415,000 »	370,000 »	1,964,093.46	Totale della parte seconda . .	80,000 »	253,000 »	80,000 »	250,000 »	516,093.46	415,000 »	370,000 »	1,964,093.46
Totale generale della parte prima e seconda	545,122.81	977,634.92	487,657.95	1,112,382.75	996,135.22	2,770,650 »	729,146.60	7,618,730.25	Totale generale della parte prima e seconda	589,351.26	1,029,475.62	487,036 »	1,099,785.07	1,030,336.04	2,780,050 »	728,832 »	7,744,865.99

RIEPILOGO

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale
PARTE PRIMA								
—								
Gestione economale.								
<i>Entrata e spesa effettiva.</i>								
Entrata	255,122.81	508,634.92	232,657.95	417,382.75	322,541.76	1,079,150 »	147,006.60	2,962,496.75
Spesa	299,351.26	555,475.62	232,036 »	403,785.07	356,742.58	1,088,550 »	145,832 »	3,081,772.53
Differenze	- 44,228.45	- 46,840.70	+ 621.95	+ 13,597.68	- 34,200.82	- 9,400 »	+ 1,174.60	- 119,275.74
<i>Movimento di capitali.</i>								
Entrata	210,000 »	216,000 »	175,000 »	445,000 »	157,500 »	1,276,500 »	212,140 »	2,692,140 »
Spesa	210,000 »	221,000 »	175,000 »	446,000 »	157,500 »	1,276,500 »	213,000 »	2,699,000 »
Differenze	»	- 5,000 »	»	- 1,000 »	»	»	- 860 »	- 6,860 »
PARTE SECONDA								
—								
Gestioni speciali.								
Entrata	80,000 »	253,000 »	80,000 »	250,000 »	516,093.46	415,000 »	370,000 »	1,964,093.46
Spesa	80,000 »	253,000 »	80,000 »	250,000 »	516,093.46	415,000 »	370,000 »	1,964,093.46
Differenze	»	»	»	»	»	»	»	»
RIASSUNTO GENERALE								
—								
Entrata	545,122.81	977,634.92	487,657.95	1,112,382.75	996,135.22	2,770,650 »	729,146.60	7,618,730.25
Spesa	589,351.26	1,029,475.62	487,036 »	1,099,785.07	1,030,336.04	2,780,050 »	728,832 »	7,744,865.99
Differenze	- 44,228.45	- 51,840.70	+ 621.95	+ 12,597.68	- 34,200.82	- 9,400 »	+ 314.60	-126,135.74

TABELLA N.

*Variazioni al bilancio di previsione delle ferrovie dello Stato
per l'esercizio finanziario 1908-909.*

ENTRATA		
<i>Parte ordinaria.</i>		
1	Prodotti del traffico:	
	a) Viaggiatori	+ 1,349,841 »
	a bis) Viaggi dei Membri del Parlamento	+ 451 17
	b) Merci a grande velocità	+ 1,200,000 »
	c) Merci a piccola velocità accelerata	+ 2,350,000 »
	d) Merci a piccola velocità ordinaria	+ 4,237,707 83
		+ 9,138,000 »
2	Introiti diversi del traffico	+ 800,000 »
3	Prodotti indiretti	+ 200,000 »
4	Introiti a rimborso di spesa.	+ 24,400,000 »
5	Proventi eventuali dell'azienda	+ 120,000 »
7	Proventi della vendita di materiali fuori d'uso provenienti dall'armamento	— 2,000,000 »
7	Proventi della vendita di materiali fuori d'uso provenienti dai rotabili	— 2,000,000 »
bis		
7	Concorso di altri enti pubblici o privati nelle spese di straordinaria manutenzione	<i>per memoria</i>
ter		
8	Prodotti provenienti dai lavori in conto patrimoniale	— 2,500,000 »
8	Introiti devoluti al bilancio in compenso dei nuovi oneri addossatigli dal 1 gennaio 1909 per la gestione pensioni e sussidi (art. 3, lettera d della legge 9 luglio 1908, n. 418)	+ 4,600,000 »
bis		
	Totale variazioni della parte ordinaria	+ 32,758,000 »

Segue TABELLA N.

*Variazioni al bilancio di previsione delle ferrovie dello Stato
per l'esercizio finanziario 1908-909.*

<i>Parte straordinaria.</i>		
9	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di materiale rotabile, (art. 1 della legge 19 aprile 1906, n. 127)	+115,000,000 »
9	Sovvenzione del Tesoro per aumento della dotazione di magazzino	+ 9,714,341 09
9 <i>bis</i>	Concorso di altri enti pubblici o privati nelle spese di carattere patrimoniale	<i>per memoria</i>
9 <i>quat.</i>	Somma corrispondente a quella stanziata nella spesa in ragione del 2 per cento dei prodotti del traffico per migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee e loro dipendenze e al materiale rotabile, e da erogarsi nelle spese di cui all'art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429	+ 9,200,000 »
10 <i>ter</i>	Sovvenzione del Tesoro per la costruzione e l'acquisto del materiale navale (art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	+ 2,000,000 »
12	Ministero dei lavori pubblici. Rimborso spese per studi, dirigenza e sorveglianza delle costruzioni di cui all'art. 23 della legge 22 aprile 1905, n. 137	+ 2,500,000 »
12 <i>bis</i>	Entrate della gestione pensioni e sussidi dal 1 gennaio 1909 (legge 9 luglio 1908, n. 418)	+ 25,000,000 »
Totale delle variazioni della parte straordinaria		+163,414,341 09
<i>Partite di giro.</i>		
13	Approvvigionamenti - Forniture fatte alle stazioni, ai depositi, alle officine, alle linee, ecc.	+ 50,000,000 »
14	Officine - Lavori eseguiti per conto dei vari Servizi	+ 8,000,000 »
15	Imposta erariale sui trasporti	+ 950,000 »
16	Sovrimposta erariale a favore degli Istituti di previdenza	- 3,900,000 »
17	Tassa di bollo sui trasporti	+ 200,000 »
<i>Da riportarsi</i>		+ 55,250,000 »

Segue TABELLA N.

*Variazioni al bilancio di previsione delle ferrovie dello Stato
per l'esercizio finanziario 1908-909.*

	<i>Riporto</i>	+ 55,250,000 »
18	Imposta di ricchezza mobile sulle competenze del personale	+ 1,000,000 »
19	Somme fornite dagl' Istituti di previdenza per la costruzione delle case pei ferrovieri (legge 14 luglio 1907, n. 553)	+ 6,000,000 »
20	Ritenute speciali al personale per contributo al fondo di garanzia per le cessioni di stipendi e salari (articoli 9, 10 e 11 della legge 30 giugno 1908, n. 335)	<i>per memoria</i>
	Totale delle variazioni alle partite di giro	+ 62,250,000 »
	Totale generale delle variazioni all' entrata	+ 258,422,341 09
SPESA		
<i>Parte ordinaria.</i>		
1	Spese della direzione generale coi servizi centrali ed uffici dipendenti:	
	Personale	— 600,000 »
	Spese diverse.	— 210,000 »
2	Spese generali:	
	Imposte e tasse	+ 450,000 »
	Contributo istituti di previdenza	+ 1,850,000 »
	Spese diverse.	+ 1,645,000 »
2 <i>bis</i>	Gestione dei magazzini dell'Economato:	
	Personale	+ 300,000 »
	Spese diverse.	+ 290,000 »
	Assegni di esonero (art. 59 e 60 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	+ 325,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 4,050,000 »

Segue TABELLA N.

*Variazioni al bilancio di previsione delle ferrovie dello Stato
per l'esercizio finanziario 1908-909.*

	<i>Riporto</i>	+ 4,050,000 »
3	Spese del servizio mantenimento e sorveglianza:	
	Personale	+ 1,300,000 »
	Lavori ed accessori	+ 6,150,000 »
4	Spese del servizio di trazione ed officine:	
	Personale	+ 3,000,000 »
	Combustibile per locomotive	+ 1,700,000 »
	Manutenzione materiale rotabile ed accessori	+ 11,900,000 »
5	Spese del servizio movimento e traffico:	
	Personale	+ 2,000,000 »
	Spese accessorie	+ 17,650,000 »
6	Spese per la navigazione dello stretto di Messina:	
	Personale	+ 53,000 »
	Combustibile	+ 4,000 »
	Spese diverse	+ 47,000 »
6	Noli passivi	+ 700,000 »
<i>bis</i>		
6	Quota del 2 per cento dei prodotti del traffico del 1° semestre 1909 da versare alla gestione pensioni e sussidi (Legge 9 luglio 1908, numero 418)	+ 4,600,000 »
<i>ter</i>		
7	Rinnovamento del materiale rotabile	— 6,250,000 »
	Dette da sostenersi col ricavo del materiale fuori uso	— 2,000,000 »
7	Spese pel rinnovamento della parte metallica dell'armamento da sostenersi col ricavo del materiale fuori d'uso	— 2,000,000 »
<i>bis</i>		
8	Spese di migliorie da sostenersi a carico dell'esercizio (Legge 23 dicembre 1906, n. 638)	+ 198,760 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 43,102,760 »

Segue TABELLA N.

*Variazioni al bilancio di previsione delle ferrovie dello Stato
per l'esercizio finanziario 1908-909.*

	<i>Riporto</i>	+ 43,102,760 »
	Dette da sostenersi col ricavo della vendita di materiale fuori d'uso	— 2,500,000 »
9	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamento del valore del materiale rotabile e d'esercizio consegnato alle ferrovie di Stato	+ 4,970,900 32
10	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamento del valore degli approvvigionamenti di magazzino	— 3,098,510 40
11	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamento a calcolo delle somme fornite dal Tesoro nel primo biennio ed a fornire nel quarto anno per spese patrimoniali	+ 1,111,380 50
12	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro con mezzi ordinari di tesoreria per liquidazioni ferroviarie ed altre spese straordinarie per le ferrovie di Stato ai termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638	— 400,000 »
15	Fondo di riserva (2 per cento dei prodotti del traffico) - Art. 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429	+ 198,760 »
17	Quota spettante ai concessionari delle ferrovie, delle quali lo Stato è comproprietario e di quelle concesse all'industria privata	— 850,000 »
19	Prodotti netti dell'esercizio, da versare al tesoro	— 9,777,290 42
	Totale della parte ordinaria	+ 32,758,000 »
	<i>Parte straordinaria.</i>	
20	Spese per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e per far fronte all'aumento del traffico	+115,000,000 »
	Dette da eseguirsi coi rimborsi e concorsi di Società concessionarie di ferrovie, di altre Amministrazioni pubbliche e di terzi, di cui all'art. 18 della legge 7 luglio 1907, n. 429	<i>per memoria</i>
	Dette da eseguirsi colla somma stanziata nella parte straordinaria dell'entrata in relazione a quella iscritta nella parte ordinaria della	
	<i>Da riportarsi</i>	+115,000,000 »

Segue TABELLA N.

*Variazioni al bilancio di previsione delle ferrovie dello Stato
per l'esercizio finanziario 1908-909.*

	<i>Riporto</i>	+115,000,000 »
	spesa per migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee e loro dipendenze e al materiale rotabile.	+ 9,200,000 »
20 <i>bis</i>	Spese per la costruzione e l'acquisto del materiale navale (art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	+ 2,000,000 »
23	Spese per studi, dirigenza e sorveglianza delle costruzioni.	+ 2,500,000 »
23 <i>bis</i>	Spese per aumento della dotazione di magazzino	+ 9,714,341 09
23 <i>ter</i>	Spesa della gestione pensioni e sussidi dal 1 gennaio 1909 (legge 9 luglio 1908, n. 418)	+ 25,000,000 »
	Totale della parte straordinaria	+163,414,341 09
	<i>Partite di giro.</i>	
24	Approvvigionamenti - Materie di primo acquisto o restituite al magazzino	+ 50,000,000 »
25	Officine - Mano d'opera, materie d'impiego ed altre spese delle officine	+ 8,000,000 »
26	Imposta erariale sui trasporti	+ 950,000 »
27	Sovrimposta erariale a favore degli istituti di previdenza	- 3,900,000 »
28	Tassa di bollo sui trasporti	+ 200,000 »
29	Imposta di ricchezza mobile sulle competenze del personale	+ 1,000,000 »
30	Spese per acquisto e costruzioni di case economiche per i ferrovieri (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553)	+ 6,000,000 »
31	Versamento alla Cassa depositi e prestiti delle ritenute speciali al personale per contributo al fondo di garanzia per le cessioni di stipendi e salari (art. 9, 10 e 11 della legge 30 giugno 1908, n. 335)	<i>per memoria</i>
	Totale delle variazioni alle partite di giro	+ 62,250,000 »
	Totale generale delle variazioni alla spesa	+258,422,341 09

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 334,542.33 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908 concernenti spese facoltative » (N. 96).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 334,542.33 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908 concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 96).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 10,169.89 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 48 « Gazzetta Ufficiale del Regno e Foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa e di posta » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 41,011.49 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 92 « Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza, e per trasferimento alle guardie di città » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 17,869.42 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 110 « Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne, ed altre relative per i Reali carabinieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 260,848.25 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 115 « Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4,643.28 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 116 « Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette in servizio dei Reali carabinieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato allo scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 50,000 per le spese occorrenti alla Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica » (N. 90).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 50,000 per le spese occorrenti alla Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica ».

Do lettura del disegno di legge.

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 50,000 al capitolo n. 221-*bis* « Spese per

la Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della istruzione pubblica, nominata con decreto Reale 8 marzo 1908, numero 97 » dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'esercizio finanziario 1908-909.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di disegno di legge che consta di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Mi-

nistero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 99).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

Do lettura del disegno di legge.

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di lire 351,595 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma nei capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

È approvata altresì l'istituzione del capitolo 139-ter di cui alla tabella medesima.

Tabella delle maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 21	Spese postali	L.	1,500
»	101 Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna dell'imposte dirette »		10,000
»	125 Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza »		210,000
»	126 Indennità di tramutamento e di missione per la guardia di finanza. »		130,000
»	139-ter Personale degli ispettori superiori delle gabelle. Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »		95
		Totale L.	<u>351,595</u>

Diminuzione di stanziamento.

Cap. n. 124	Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza (articolo 12 della legge 19 luglio 1906, n. 367). »		160,000
»	132 Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di piroscafi e battelli privati per la sorveglianza finanziaria »		50,000
»	140 Personale di ruolo dei laboratori chimici delle gabelle (Spese fisse). »		11,595
»	157 Personale di ruolo-dogane (Spese fisse) »		130,000
		Totale L.	<u>351,595</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa e, trattandosi di un disegno di legge composto di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Proroga della facoltà accordata dalla legge 19 luglio 1906, n. 390 sui poteri dei Regi commissari straordinari dei comuni di Ottaiano, Somma, S. Giuseppe Vesuviano, e S. Gennaro di Palma » (N. 93).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: la discussione del disegno di legge: « Proroga della facoltà accordata dalla legge 19 luglio 1906, n. 390, sui poteri dei Regi commissari straordinari dei comuni di Ottaiano, Somma, San Giuseppe Vesuviano e San Gennaro di Palma ».

Prego l'on. senatore, segretario, Melodia di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge:

Articolo unico.

La facoltà accordata al Governo del Re dall'articolo 12 della legge 19 luglio 1906, n. 390, di prorogare i poteri dei Regi commissari per la gestione straordinaria dei comuni di Ottaiano, S. Giuseppe Vesuviano, Somma e S. Gennaro di Palma, è estesa fino al 31 luglio 1910.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e, trattandosi di disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Costituzione in comuni delle frazioni di S. Marina Salina, Malfa e Leni che costituiscono l'attuale comune di Salina » (N. 79).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Costituzione in comuni delle frazioni di Santa Marina Salina, Malfa e Leni che costituiscono l'attuale comune di Salina ».

Prego l'on. senatore, segretario, Melodia di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 79).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Devo prima di tutto chiedere scusa agli onorevoli senatori se prendo la parola sopra questo argomento, sul quale tante altre volte ho dovuto trattenere per pochi momenti l'attenzione di coloro che hanno avuto la bontà di ascoltarmi. Il mio concetto è sempre lo stesso: è necessario che il Governo ed il Senato impediscano questo continuo frazionamento dei comuni, il quale non è che di grande nocimento alla pubblica amministrazione. Molte volte l'ho dichiarato: questo desiderio delle più piccole parti di un comune di separarsi dalle altre e di costituire dei comuni speciali, riesce di danno immenso all'amministrazione pubblica, in quanto che è impossibile che codesti piccoli comuni, ridotti alla minima espressione, possano servire all'interesse dello Stato, al quale pure ciascuno di essi è obbligato. Non è più il tempo degli antichi comuni, quando essi costituivano una personalità indipendente e forte; oggi sono elemento del pubblico potere, della pubblica polizia, della pubblica Amministrazione di tutto lo Stato, e non possono in nessun modo rifiutarsi a tenere efficacemente coteste parti concordanti del pubblico potere, della pubblica polizia e della pubblica amministrazione. Oggi i sindaci sono pubblici ufficiali interessati alla polizia, e non semplici amministratori, come una volta, di una radunanza di famiglie, le quali senza dubbio avevano interessi, i quali potevano esser trattati separatamente. È questo l'errore di concetto che oggi prevale, e accanto all'errore di concetto, vengono per produrre lo stesso effetto tante inimicizie particolari fra paese e paese, tante lotte, come suol dirsi, di campanile e di famiglia; e, dietro queste particolari inimicizie si costituiscono i partiti popolari che pretendono la divisione dei comuni. Ecco la ragione vera, per tacere qualche volta di altre ragioni puramente elettorali; dappoiché belle promesse si fanno spesso, all'incominciare delle elezioni politiche, per un paese o per l'altro. Sono queste vedute che mi hanno sempre spinto a parlare, con la benevolenza di chi mi ascolta, contro questa smania, contro questa febbre continua di divisione, di spezzamenti di comuni. Non so quante

siano le leggi che ha approvato il Senato o che ha rigettato intorno a questo proposito, ma certo tutte di danno, indubitatamente di danno, alla pubblica amministrazione. Ed io non mi perito, per l'affetto che ho per l'ordinamento del mio paese e della pubblica amministrazione, non mi perito di chiedere che il Senato respinga nuovamente questa domanda giacchè è la seconda volta che essa ci viene proposta.

Nella relazione io non trovo davvero ragioni che confutino il primo rigetto che questa Assemblea senatoriale fece dello stesso disegno di legge, non trovo nella relazione nessuna risposta alle obiezioni che allora furono fatte, non trovo infine la rinnovazione del parere del Consiglio provinciale, parere che è tanto necessario. Qualcuno potrà credere che valga l'antico, cioè quel parere che fu pronunciato la prima volta. Non è vero. Poichè si presenta di nuovo la legge davanti al Senato, è necessario che sia riportato il nuovo voto del Consiglio provinciale. Il processo antico è annullato, conviene che tutto si rinnovi. Manca quindi una formalità essenziale, secondo le disposizioni di legge.

Il Senato mi scuserà se torno ad insistere perchè questo disegno di legge non sia approvato, ma io credo che una volta divenuto legge esso sarà causa di notevoli danni.

Aggiungete che non si conosce neppure il numero degli abitanti di uno o l'altro dei proposti nuovi tre comuni, giacchè in tre, in ben tre comuni si vuol frazionare questo che è oggi un sol comune! Non si conosce qual sia il numero degli abitanti, nè del primo, nè del secondo, nè del terzo. Non si sa se sia possibile avere un sindaco per ciascuno di essi; non si conosce se sia possibile formare un Consiglio municipale, e notate che queste sono cose facili a farsi, ma difficili a farsi bene. Non si sa infine se ciascuno di questi tre comuni sarà in grado di sostenere le gravissime spese che gli saranno addossate.

Ora il non dire tutto quanto abbiamo noi richiesto, è segno che la popolazione di questi comuni è assai piccola, tanto che la stessa Commissione centrale l'ha taciuto nella sua relazione.

Queste le ragioni per le quali dichiaro che io voterò contro questo disegno di legge, l'approvazione del quale lascio al giudizio illuminato del Senato. (*Vivissime approvazioni*).

DE MARINIS, *relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE MARINIS, *relatore*. Le ragioni addotte dall'onor. senatore Buonamici sono quelle che determinarono il Senato a non accogliere questo disegno di legge la prima volta che fu sottoposto al suo esame.

Ma questo fatto, che potrebbe financo parere la conseguenza di un'antipatia generica contro la costituzione in comuni autonomi delle frazioni di comuni, non è tale quando si pensi che esistono fatti indiscutibili che giustificano la necessità di una tale costituzione, come avviene per la specie di cui il disegno si occupa.

È dimostrato che le frazioni del comune di Salina non possono comunicare fra loro per mancanza di strade, e per la difficoltà di farne in base alla topografia del luogo. Si tratta di una isola costituita da due montagne a picco sul mare, ed a' fianchi delle quali si trovano le frazioni, di cui si discorre, e che spesso non hanno altra via di comunicazione che quella del mare, non sempre facile e sicura.

Ma, indipendentemente da ciò, fra le tre frazioni esiste una vecchia rivalità ed una contrarietà d'interessi che le mette nella condizione più disastrosa che si possa immaginare. Basta dire che il Consiglio non funziona. Si contano le volte che si è riunito; ma quando si è riunito è stato non solo in seconda convocazione, ma con un commissario prefettizio e con trenta carabinieri per impedire le violenze.

Ora come è possibile mettere d'accordo questa gente che si trova, bene o male, in tanta contraddizione, in tanta contrarietà di interessi, in tanta divergenza di inclinazioni? Ma vi è una terza ragione che io credo debba far accogliere, questa seconda volta, la proposta di costituzione in comune autonomo di queste tre frazioni, ed è questa: per questa difficoltà di riunione, per questa contrarietà d'interessi e per questa rivalità, ed anche per tutte le ragioni, che sogliono consigliare le volgari ambizioni dei piccoli centri, è avvenuto che ognuna di queste frazioni ha pensato ai bisogni suoi. E quindi ognuna di esse ha il proprio medico, la propria scuola, il proprio stato civile, il proprio ufficio postale e telegrafico, il proprio patrimonio, di cui tiene da sè l'amministrazione. Vorrà dire che tutto questo dimostra sempre più il disor-

dine amministrativo del comune, ma dimostra altresì che ciascuna frazione tuttochè con una popolazione esigua (poichè vi è l'emigrazione temporanea, ma tuttavia continua), può con il proprio patrimonio e con la propria maniera di amministrarlo, pensare a mantenere quello che occorre perchè l'autonomia sia di diritto come già lo è di fatto.

Ora perchè costringere queste popolazioni a stare insieme, quando umanamente non possono convivere?

L'altra volta il Senato, che non aveva presenti tutti questi fatti, appunto perchè sono stati accertati in seguito, negò la sua approvazione. Ma oggi che tutte queste cose sono provate per documenti e per rapporti di autorità, come evitare la divisione? Si pensi che queste comune non fa nemmeno il bilancio!

Si dice: ma non vi è l'avviso del Consiglio provinciale. L'avviso veramente vi è, senonchè esso non è di ultima data come avrebbe desiderato l'onorevole senatore Buonamici. Ma io osservo: se la provincia aderì la prima volta, quando tutti questi fatti non erano accertati, figuriamoci se non aderirebbe adesso che questi fatti si sono dimostrati.

Io credo quindi che sotto tutti gli aspetti ed anche per quella prudenza che deve esser tenuta presente di fronte alle ragioni addotte, il Senato non potrà fare a meno di approvare questo disegno di legge.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Chiedo scusa al Senato se riprendo la parola, per dire soltanto che non posso dissimularmi la gravità delle ragioni esposte ora contro quello che io chiedeva. La gravità esiste senza dubbio, tanto per il valore che hanno le addotte ragioni in se stesse, quanto per l'autorità della persona da cui sono state esposte. Ciò nonostante, per quanto gravi queste ragioni possano essere, non hanno, a mio parere, tale importanza da persuadere l'animo mio, che volentieri del resto aderisce alle ragioni superiori quando le scopre. A me non sembra che la contrarietà di queste popolazioni possa essere valido argomento a produrre questo spezzamento e frazionamento di comuni.

Il Governo ha tutto in mano per opporsi a questi voti popolari, che sono oggi di comuni o amministrativi, domani sono di altro valore,

il Governo non deve pensare a codesto. E nemmeno deve pensare al fatto singolarissimo che dimostra una certa ostinazione di quelle popolazioni delle quali tratta il disegno di legge, in quanto si dice che abbiano provveduto come hanno potuto per sè medesimi, a certi bisogni comunali in una parte o nell'altra. Io non lo so, non l'ho verificato e presto tutta la fede a quello che il relatore ha detto, ma, se oggi è così, domani non sarà più così. E ciò posto, è ben facile che accada, è ufficio del Governo di pensare all'oggi, al domani, al sempre. E siccome questo domani non è nella mia fede, ripeto che lo Stato deve pensare a costituire comuni validi che abbiano mezzi per provvedere ai grandi bisogni, alle grandi richieste che il Governo oggi, forse soverchiamente, fa ai comuni, al di là di quello che ai comuni dovrebbe chiedere. Bisogna che i comuni siano capaci di rispondere a queste ricerche, a queste domande, anche se esagerate, da parte del Governo.

In ultimo, manca il voto del Consiglio provinciale che è di legge. Il voto antico, dopo il rifiuto del Senato, non può valere, perchè annullato con tutto il processo. Quindi io assolutamente domando che la legge non sia approvata, e nella peggiore ipotesi, che sia rimandata agli atti, perchè s'interPELLI la provincia sopra questa nuova domanda degli interessati.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. L'illustre Presidente del Senato ha già avvertito che si tratta di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare approvato dalla Camera dei deputati; ed io mi affretto a soggiungere che avendo letto or ora la efficacissima relazione dell'Ufficio centrale, dettata dal senatore De Marinis, non mi aspettavo che la proposta desse luogo a discussione. Dirò anzi che, se avessi previsto un così vivo contrasto, come quello espresso dall'eloquente discorso del senatore Buonamici, avrei pregato il Senato a voler rinviare la discussione ad altra seduta quando fosse presente il ministro dell'interno, il quale certamente conosce tutte le circostanze speciali, le ragioni di merito, che suffragano il provvedimento proposto. Tuttavia, non voglia il Senato giudicarmi troppo audace, se oso esprimere la mia opinione, non fosse altro come appartenente ad

una regione nella quale sono state spesse volte e per molti anni dibattute le questioni relative al concentramento dei piccoli comuni in comuni più grossi, e alla divisione dei comuni composti di varie frazioni in più comuni autonomi.

Io consento col senatore Buonamici nella massima che non convenga variare di frequente le circoscrizioni degli enti locali: in via di regola, certamente, è desiderabile che non si agevoli il frazionamento dei comuni esistenti e non si ingrossi con nuovi piccoli organismi il numero che è già grandissimo dei comuni nel Regno. Ma ogni regola ha la sua eccezione; e come avviene nella famiglia, dove è pur desiderabile che non avvenga mai la separazione, e tuttavia date certe circostanze speciali, essa si impone come il minor male, così avviene talvolta nella vita dei comuni. Mi sia permesso di aggiungere, per lunga esperienza, che quando le condizioni del consorzio comunale si manifestano così gravi e incompatibili come quelle che sono state qui descritte dal senatore De Marinis, e come sono riassunte nella sua relazione, un'amministrazione bene ordinata non è più possibile, e diventa una necessità ineluttabile il lasciare che le già scisse frazioni si amministrino da sé.

Il senatore Buonamici ha anche ricordato opportunamente che molti aggravi spettano ai comuni per i servizi pubblici; ma siffatti aggravi, io penso, vengono molto più volentieri sostenuti dai comunisti, quando possono soddisfare il proprio desiderio, prepotente, di amministrarsi da loro. Così ho veduto, in pratica, in quei casi eccezionali, come quello del comune di Salina, dove abbiamo sentito trattarsi di tre frazioni che sono già di fatto divise, sono distanti l'una dall'altra, non hanno strade per comunicare fra loro, ed hanno una incompatibilità invincibile di convivenza tranquilla.

Spero che queste ragioni, che io forse troppo fuggacemente ho accennato, a conferma di quelle assai più chiaramente svolte dal relatore, possano persuadere anche il senatore Buonamici a non insistere nella sua opposizione, e a voler riconoscere che si tratta di un caso eccezionale, nel quale la buona regola da lui sostenuta possa, appunto perchè si tratta di caso eccezionale, esser lasciata in disparte, e si possa accettare la proposta di legge come fu approvata dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Domando al senatore Buonamici se mantiene la sua proposta sospensiva, cioè fino a che non si sia pronunciato il Consiglio provinciale.

BUONAMICI. Mi duole di non poter aderire, mio malgrado, al desiderio dell'onorevole ministro del tesoro che stimo moltissimo e venero.

Io non posso assolutamente persuadermi, contro quanto per lunga esperienza ho riscontrato vero. Infatti anco di recente due comuni della Toscana, i quali chiesero la separazione e nonostante le mie obiezioni fu loro accordata, oggi grandemente si lamentano della separazione ottenuta, poichè hanno dovuto incominciare una vita nuova ed incontrare dei debiti, che gravano sui loro bilanci. Detto ciò, debbo dichiarare che resto fermo nella mia opinione, rimettendomi pienamente, senza eccezione alcuna, a quanto il Senato crederà opportuno di deliberare.

PRESIDENTE. Porrò quindi ai voti la sua proposta di sospensiva.

BUONAMICI. Certo, perchè per legge ci vuole il voto del Consiglio provinciale che nel caso nostro manca, non valendo più l'antico.

DE MARINIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARINIS, *relatore*. Si è fatta per ultimo l'obiezione che non tarderemo a vedere queste tre frazioni, che oggi vogliamo separare, chiedere di riunirsi di nuovo, poichè osserveranno esse medesime coi fatti che non possono andare innanzi divise.

Ciò non deve impressionare chicchessia, massime pensando che le popolazioni devono essere aiutate e guidate dalle autorità dello Stato. E se, dopo tutto, questo avvenisse, vuol dire che le condizioni attuali sarebbero mutate, e, d'altra parte, le tre frazioni a proprie spese avrebbero allora imparato che l'unione fa la forza, e che l'unità è sempre migliore della divisione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti la proposta sospensiva fatta dal senatore Buonamici. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la proposta sospensiva del senatore Buonamici è approvata).

PRESIDENTE. Rimane quindi sospesa la discussione di questo disegno di legge.

Presentazione di disegni di legge.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Sul trattamento di pensione al personale di truppa della Regia guardia di finanza;

Spesa straordinaria per la esecuzione di opere di ampliamento e sistemazione di stabili demaniali in servizio delle manifatture dei tabacchi.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, i quali seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-10:

Senatori votanti	89
Favorevoli	85
Contrari	4

(Il Senato approva).

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 206,026.39 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1907-908, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso:

Senatori votanti	89
Favorevoli	84
Contrari	5

(Il Senato approva).

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 420,265.68 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-1908, concernenti spese facoltative:

Senatori votanti	89
Favorevoli	79
Contrari	10

(Il Senato approva).

Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 104 - *urgenza*);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 334,542.33 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908 concernenti spese facoltative (N. 96);

Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 50,000 per le spese occorrenti alla Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica (N. 90);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 99);

Proroga della facoltà accordata dalla legge 19 luglio 1906, n. 390, sui poteri dei Regi commissari straordinari dei comuni di Ottaiano Somma, San Giuseppe Vesuviano e San Gennaro di Palma (N. 93).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Assegnazione straordinaria di lire 3,000,000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1908-1909, per la sistemazione finanziaria dell'a Somalia italiana a tutto giugno 1909 (N. 88 - *urgenza*);

Provvista di fondi occorrenti alla costruzione di un fabbricato ad uso di caserma delle guardie di città di Cuneo (N. 94).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 7 luglio 1909 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



XXXIV.

TORNATA DEL 3 LUGLIO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Presentazione di una relazione (pag. 1125) — votazione a scrutinio segreto (pag. 1125) — Presentazione di un disegno di legge (pag. 1126) — Discussione del disegno di legge: «Assegnazione straordinaria di lire 3,000,000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1908-909, per la sistemazione finanziaria della Somalia Italiana a tutto giugno 1909» (N. 88) — Discorsi dei senatori Franchetti (pag. 1126) e De Martino (pag. 1140), del ministro degli affari esteri (pag. 1146) e del relatore, senatore Blaserna (pag. 1150) — Chiusa la discussione, l'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 1150) — Presentazione di relazioni (pag. 1139) — Chiusura (pag. 1143) e risultato di votazione (pag. 1150) — Presentazione di disegni di legge (pag. 1157).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, della pubblica istruzione, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio e delle poste e dei telegrafi.

MELODIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di una relazione.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Per i maestri in soprannumero ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Tamassia della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni

di legge, approvati nella seduta di ieri per alzata e seduta:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1908-909;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 334,542.33 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908 concernenti spese facoltative;

Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 50,000 per le spese occorrenti alla Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica;

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909;

Proroga della facoltà accordata dalla legge 19 luglio 1906, n. 390, sui poteri dei Regi commissari straordinari dei comuni di Ottaiano, Somma, San Giuseppe Vesuviano e San Genaro di Palma.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.
PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di un disegno di legge.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. A nome del mio collega, l'onor. ministro del tesoro, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e trasmesso alla Commissione di finanze per il suo esame.

Discussione del disegno di legge: « Assegnazione straordinaria di lire 3,000,000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1908-909, per la sistemazione finanziaria della Somalia Italiana a tutto giugno 1909 » (N. 88).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Assegnazione straordinaria di lire 3,000,000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1908-909 per la sistemazione finanziaria della Somalia Italiana a tutto giugno 1909 ».

Do lettura del disegno di legge.

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 3,000,000 nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909 da iscriversi al capitolo n. 55-ter con la denominazione « Spese straordinarie per la Somalia Italiana ».

L'assegnazione suddetta sarà iscritta nello stato di previsione dell'entrata e della spesa della Somalia Italiana per l'esercizio 1908-909.

La somma di cui sopra è destinata:

1° a coprire le spese sostenute in conseguenza dello scontro di Bardale (regione di Lugh) nel dicembre 1908 e in conseguenza delle occupazione del basso Uebi Scebeli (lire 2,306,332);

2° a colmare il disavanzo verificatosi nella gestione del bilancio della Somalia Italiana durante l'esercizio finanziario 1907-1908 (lire 239,458);

3° a colmare il disavanzo che si prevede nella gestione del bilancio della Colonia stessa per il corrente esercizio finanziario 1908-1909 (lire 454,210).

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

FRANCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI. Chiedo scusa al Senato se mi permetto abusare nuovamente del suo tempo, dopo aver parlato già pochi giorni addietro. Ma credo mio dovere rendergli conto dei risultati degli studi che io ho fatto nel mio soggiorno di sei mesi, l'anno scorso, nella colonia del Benadir, e nelle vicine colonie inglese e germanica.

Credo mio dovere rendergliene conto specialmente in relazione al miglior modo di rendere utili alla nazione i milioni, che stiamo spendendo per la nostra Colonia.

Io voterò la spesa che ora viene proposta, e la voterò con un solo rammarico, quello cioè che non sia stata proposta prima. Se quando da quest'Aula, per bocca dell'onor. generale Baldissera, fu esposto al Paese quanto fosse necessario ed urgente rendere regolare e stabile la nostra posizione in quel possesso, si fosse proposta questa spesa, io ritengo che si sarebbero risparmiati denari e vite umane.

Se si fosse fatta prima questa spesa, si sarebbe ottenuto il vantaggio di una sistemazione di quel paese, di fronte agli indigeni, più facilmente che non ora, perchè non si sarebbe iniziata quell'azione del Mullah, che non è pericolosa, ma è molto fastidiosa.

Il Mullah, che è uomo molto scaltro, ha capito che gli sarebbe stato utile tenerci in inquietudine di fronte ad esso, e ogni tanto chiama o lascia venire a sè i più irrequieti delle tribù dipendenti da noi, dà loro qualche fucile con poche cartucce accompagnate da prediche, da lettere ostili agli Europei, eccita

le popolazioni indigene che sono facilmente suggestionabili e un po' ancora fanciullesche nel loro svolgimento intellettuale; e così ci crea dei piccoli incidenti che certo non mettono in pericolo l'esistenza della Colonia, ma rendono necessario ancora per qualche anno di tenervi un numero di truppe forse maggiore di quello che non sarebbe altrimenti occorso.

Le operazioni, che sono state fatte per l'occupazione dell'Uebi Scebeli, erano indispensabili ed urgenti.

Nella relazione dell'onorevole ministro e del relatore della Commissione di finanze ne sono state esposte le ragioni. Si pensi che dal 1905 fino al marzo 1908 erano avvenuti tra le nostre truppe e varie tribù che successivamente si erano dimostrate ostili, specialmente quelle dei Bimal, sette combattimenti, tutti vittoriosi per le nostre truppe. Se queste vittorie fossero state l'esplicamento di un piano organico prestabilito di occupazione di quei territori, io credo che esse sarebbero state esuberanti per ottenere i risultati, che ora abbiamo ottenuto con la campagna di occupazione del fiume. E così ben prima d'ora e con minore spesa si sarebbe ottenuto quel risultato.

Invece si era arrivati al punto, come hanno benissimo accennato l'onorevole ministro e il relatore, che in ultimo eravamo quasi chiusi d'assedio nelle città della costa. Le relazioni del Governo della Colonia con le tribù indigene erano incerte e mutevoli; talvolta quasi cordiali, specialmente dopo qualche combattimento, talvolta insolenti ed ostili.

Così, nell'estate del 1907, il governatore della Colonia ha potuto fare un viaggio nell'interno, durante il quale è stato cordialmente ricevuto; viaggio che è stato utilissimo per la conoscenza del paese. Pochi mesi dopo, quando io arrivai a Mogadiscio, non si poteva uscire dalla città senza una scorta di venti o trenta uomini, nè si poteva allontanarsene più di tre o quattro chilometri. Si vedeva, al sommo delle colline dietro la città, nereggiare la boscaglia, che pareva un ostacolo misterioso e insuperabile, e che fu poi invece superata molto facilmente con la spedizione che occupò il fiume. Ed io, dopo quella operazione, l'ho potuta percorrere in ogni senso, presso Mogadiscio, con una scorta non molto considerevole e con piena tranquillità.

Anche prima dell'occupazione del fiume, la parte della Colonia relativamente tranquilla e sottomessa era, ed è tuttora, la parte meridionale, che si estende fra una linea che parte dal mare verso ovest, a circa cinquanta chilometri al nord di Brava. Da quella linea in giù le popolazioni sono molto più docili e pacifiche. Essa contiene inoltre, lungo l'Uebi Scebeli e nella Goscia, una certa proporzione di schiavi liberati amici nostri, perchè sanno che noi siamo amici e protettori loro. Però anche in questa parte la possibilità di qualche disturbo non è assolutamente esclusa. Alla fine di maggio dell'anno scorso, mentre ero a Giumbo, il residente di quel posto trovò necessario di rimettere in uso un vecchio cannone di un secolo fa, lasciato lì dal Sultano del Zanzibar, e preparare alcune cariche a mitraglia, in previsione di un possibile attacco, che poi non si verificò; ma quei preparativi erano un atto di prudenza, che sembrò non inutile ad un uomo di sangue freddo e pratico di quei paesi, come è quel residente.

Ora abbiamo impiantato sull'Uebi Scebeli due presidii, a 40 o 45 chilometri dalla costa, ed il loro rifornimento si fa senza pericoli e senza disturbi. Con l'impianto di due o tre altri presidii, il nostro dominio sarà consolidato sulla porzione di quel nostro possesso, che a noi conviene occupare effettivamente per ora. Naturalmente occorrerà per qualche anno una forza di polizia coloniale che costerà. Ma saranno capitali bene impiegati a pro della nazione, se integreremo la polizia coloniale con una *politica* coloniale atta a mettere in valore quel nostro possesso.

Preso piede a questo modo nell'interno, diventa possibile la penetrazione morale. Con questa possiamo far moltissimo per consolidare ed estendere la nostra influenza e la nostra autorità, solo anche facendoci conoscere quali siamo. Sono incredibili le idee ridicolamente false sul nostro conto, che si sono formate sopra di noi quelle popolazioni, sotto l'influenza delle prediche di quei loro santoni, mezzo ciarlatani e mezzo fanatici. Usando dell'influenza del clero musulmano e dei capi delle associazioni religiose, che sono abbastanza numerose e influenti in quelle regioni, noi potremo con qualche tallero, con qualche abilità, con costanza di metodi e di azione, e con molto

tatto, esercitare un'azione morale che accrescerà molto la nostra tranquillità e la nostra sicurezza. I denari che spendiamo per il Benadir saranno molto bene impiegati, se sapremo mettere in valore la Colonia.

Questa colonia ha un grande valore economico. Io vorrei che qualcuno dei colleghi fosse stato con me, quando per la prima volta salendo sul crinale delle colline costiere, potei fare spaziare lo sguardo sulla sterminata pianura alluvionale che si estendeva ai miei piedi, i cui limiti non sono visibili ad occhio nudo, nè col cannocchiale; pianura che si estende fino alle prime radici dell'altipiano etiopico, e che, in alcuni punti, va anche al di là dei nostri confini.

Il regime delle piogge è abbastanza regolare, come quello consueto dei paesi sottoposti al regime dei monsoni. Le piogge cominciano in aprile e finiscono in luglio o agosto. Oltre al regime delle piogge, che non è infallibile, tanto vero che l'anno scorso sono state insufficienti, vi sono i due fiumi l'Uebi Scebeli e il Giuba. Ambedue hanno le loro scaturigini, non molto discoste fra loro, sull'altipiano etiopico. Il primo va dal nord al sud, il secondo volta prima verso est, poi da est verso sud-ovest, in direzione approssimativamente parallela alla costa. L'Uebi Scebeli, come ho potuto constatare personalmente, è in piena nell'agosto, settembre e ottobre, cioè nei mesi in cui non si hanno piogge. Perciò, quando questa Colonia, con i primi concessionari, i quali riescano ad ottenere un successo agricolo ed economico, avrà dato sicura prova di sé, sarà il caso di studiare se non convenga anticipare qualche capitale per lavori di irrigazione, che potrebbero aumentare singolarmente il valore e la produttività della Colonia stessa.

Sopra questo argomento della climatologia e del regime dei fiumi nel Benadir posso parlare solamente in base alle mie osservazioni personali e alle poche informazioni, che ho potuto raccogliere a voce e nelle poche pubblicazioni esistenti. Mancano i dati più precisi che solo gli osservatorii meteorologici potrebbero fornire se codesti osservatorii non mancassero.

Auguro che l'onor. ministro provveda sollecitamente all'impianto d'una rete di siffatti osservatorii, che possa in qualche anno fornire dati certi agli agricoltori.

Quando ero a Mogadiscio, si parlava di strumenti meteorologici che erano stati portati dalla Compagnia milanese, prima concessionaria del Benadir. Furono fatte delle ricerche, e fu finalmente scoperto un pluviometro che serviva da doccia. Inoltre, ora che abbiamo il possesso del fiume, sarebbe necessario l'impianto d'idrometri lungo il fiume stesso per misurare le piene.

La Colonia, quale è, ha per fonti di ricchezza il commercio e l'agricoltura. Riguardo al commercio, confesso che io non ho una grande fiducia nel suo sviluppo fin che la Colonia rimanga quale è ora. Le principali esportazioni sono prodotti di pastorizia brada e di caccia, come pelli di animali domestici e selvatici, bestiame e burro; e i prodotti dell'agricoltura, come granturco e dura, quando le piogge sovrabbondano.

La pastorizia brada e la caccia non si prestano ad uno svolgimento progressivo oltre a limiti piuttosto ristretti, e temo che, nelle condizioni attuali della Colonia, si sia già raggiunto l'estremo limite. Nell'ultimo decennio, il movimento commerciale è cresciuto continuamente in proporzioni che realmente davano luogo a speranza.

Nel 1906-907 il movimento commerciale ammontò in cifre tonde a lire 6.345.000, con aumento di 850.000 lire sul precedente esercizio, mentre già nell'anno precedente eravi stato un aumento di un milione sull'anno anteriore.

Ma questo straordinario aumento degli ultimi anni specialmente aveva delle ragioni passeggere e conosciute. Una grande Ditta forestiera esportatrice di pelli aveva preso degli impegni larghissimi per forniture di pelli, e per procurarsele le pagava a qualunque prezzo. Questa Ditta è stata costretta a fare anche operazioni a perdita per rispondere ai propri impegni; alla fine dell'anno scorso, abbandonata la costa orientale dell'Africa, è andata a far commercio altrove.

Di più una grande Ditta italiana, incoraggiata dal progresso del movimento commerciale degli ultimi anni, aveva importato una quantità eccessiva di cotonate, che sono la importazione principale del Benadir, e che servono quasi di moneta nell'interno; perchè nell'interno gli scambi si fanno generalmente per baratto, non contro denaro. Questa quantità eccessiva di cotonate non era stata venduta, era rimasta in

magazzino; il risultato fu che nel 1907-908 ci fu una diminuzione nel movimento commerciale di 2,785,000 lire, che ci ha riportati dieci anni indietro. Certamente è da sperarsi che questo salto indietro sarà in parte compensato da ulteriori progressi, ma credo che questi progressi saranno abbastanza lenti, anche perchè le piazze commerciali del Benadir hanno subito una piccola crisi per il fallimento di una grande Ditta di Zanzibar che faceva affari al Benadir, per il ritiro di quella Casa forestiera, negoziante di pelli, di cui ho già parlato, e per la liquidazione della sede della Società coloniale italiana, che faceva affari abbastanza estesi, ma che non ha trovato il suo tornaconto, a continuarli, ed ha voluto concentrare la sua attività nelle altre sue sedi. Onde è da temersi che sia diminuita in parte considerevole la sorgente del credito, sul quale si fonda il commercio interno del Benadir.

Il commercio nell'interno del Benadir si fonda tutto sul credito in natura; le ditte forestiere anticipano generalmente alle ditte indigene, od arabe degli scali marittimi, delle merci, soprattutto delle cotonate, che per mezzo dei loro agenti, o dei loro corrispondenti indigeni, mandano nell'interno; e dopo sei mesi, un anno, e qualche volta dopo due anni, tornano le merci in cambio.

Mancando questo credito, è da temersi assai che molto di questo commercio prenda altre vie. Ma non voglio essere uccello di mal augurio, e spero che in qualche modo si provvederà, e che altre ditte prenderanno il posto di quelle che si sono ritirate.

Ma una cosa devo osservare. Reputo che nel piano di spese che si dovrà fare per il Benadir, le spese esclusivamente destinate allo svolgimento del commercio, e che in esso dovranno trovare il loro compenso, dovranno farsi sì, ma in proporzioni molto moderate e con grande prudenza, perchè saranno forse le meno redditizie, e invece le spese che verranno fatte per affrettare la messa in valore agricolo del paese, saranno, credo, fruttifere molto più prontamente.

Così io personalmente non sarei d'avviso che si dovesse, adesso, spendere il numero non indifferente di milioni che occorrerebbero per costruire un porto vero e proprio. Credo che qualche lavoro di alcune centinaia di migliaia

di lire sarà utile per facilitare gli approdi e per impedire che le merci sieno avariate dall'acqua di mare nelle barche che operano gli imbarchi e gli sbarchi, ma nulla di più. Sarà opportuno fare maggiori spese per gli approdi quando, per opera dei capitali e dell'abilità agricola italiana, la nostra Colonia in quantità ragguardevoli produrrà cotone, caucciù, semi oleosi, e tutte quelle materie che può produrre.

Ma vi è un'operazione che, credo, potrebbe essere sollecitata con poca spesa e con vantaggio del nostro commercio, e che potrebbe aumentare il campo di azione commerciale alla nostra colonia sia rispetto all'importazione, sia rispetto all'esportazione, ed è la seguente.

Ho avuto occasione, durante il mio soggiorno nella Colonia, di navigare sopra una lancia un tratto dell'Uebi Scebeli inferiore, durante il periodo della massima magra in aprile. Si noti che l'Uebi Scebeli è in condizioni tali, che nel tratto inferiore ha meno potenza d'acqua, che nel superiore, perchè esso non solo non ha confluenti, ma è anche soggetto ad una perdita considerevolissima per evaporazione e per assorbimento nel terreno. Difficilmente nei nostri climi possiamo farci un'idea del volume d'acqua che viene perduto a quel modo.

Il sottosegretario di Stato dei lavori pubblici di Egitto, Sir William Garstin, nel 1904 pubblicò una relazione sul bacino del Nilo sotto l'aspetto della sua potenzialità idrometrica, nell'interesse dell'Egitto; e dà alcune misure delle perdite del Nilo per evaporazione nel tratto detto Bahr el Gebel (così vien nominato il tratto del Nilo a sud del Nilo Bianco), le quali realmente fanno trasecolare. E qui, tra parentesi, mi sia lecito dire che questa pubblicazione, certamente nota al ministro degli esteri, merita tutta la sua attenzione, non nell'interesse della Somalia, ma nell'interesse delle nostre relazioni coll'Inghilterra, in quanto concerne l'Etiopia; perchè in quel libro si manifestano chiaramente le idee del Governo inglese non solo circa la conservazione, ma anche circa l'aumento della portata acquea del Nilo. Credo che la conoscenza di queste idee possa essere molto utile in quelle trattative intorno ai confini, che di quando in quando noi abbiamo coll'Inghilterra, o col Governo egiziano per conto dell'Inghilterra, e nell'interpretazione dell'intesa franco-italo-inglese circa le sfere d'influenza in Etiopia. Invero,

qualche volta il Governo inglese è portato, specialmente nelle questioni coloniali, ad interpretare il proprio interesse in modo eccessivo, ed è bene saper che cosa rispondere. Questa parentesi certamente sarà inutile, perchè la questione sarà stata studiata dal Ministero, e questo libro sarà pure conosciuto, ed io la chiudo e continuo.

Dunque nella stagione di massima magra io, per due giorni, ho navigato l'Uebi Scebeli, facendo frequenti sondaggi, e misurando ogni tanto la larghezza del fiume, e sono arrivato a questo risultato, che la profondità, nel filo della corrente, difficilmente è minore di un metro e dieci, e la larghezza minima è compresa fra i 12 ed i 16 metri. La sezione poi, più che sezione di un fiume, come avviene per il Giuba che è un fiume vero e proprio, è sezione di canale, poichè le sponde sono pochissimo inclinate, quasi verticali, ed il fondo, pur non essendo perfettamente piano, presenta una differenza poco considerevole fra il centro e i lati.

Abbiamo trovato e superato alcuni ostacoli, non molti, alla navigazione nella vegetazione acquatica; ma essi potrebbero facilmente eliminarsi. L'impressione, che io ed i miei amici di viaggio abbiamo riportata da questa esplorazione, è che l'Uebi Scebeli, nel punto dove l'acqua è meno abbondante, a causa dell'evaporazione, o dell'assorbimento nel suolo, ha pure sempre una portata d'acqua che lo rende navigabile (dopo pochi lavori necessari per liberarlo dalle piante acquatiche), per barche da 14 o 15 tonnellate, costruite, s'intende, all'uopo.

Certamente sarebbe prematuro il dire fino da ora che l'Uebi Scebeli è navigabile per una gran parte del suo corso; ma io credo che sia giustificato l'asserire che torna il conto di farne, nei riguardi della navigabilità, una esplorazione fino al nostro confine coll'Etiopia, per verificare se le condizioni di navigabilità, come io personalmente credo, esista lungo tutto il percorso.

Se il risultato di questa esplorazione (che non costerebbe molto, poichè forse con 100 o 200 mila lire si potrebbe compiere) fosse favorevole, io credo che il commercio della Colonia potrebbe avere un incremento, entro certi confini, con l'impianto di un emporio vicino al confine etiopico, e con l'istituzione di un servizio di navigazione fluviale fra quell'emporio e la testa

della breve linea ferroviaria, di prossima costruzione, che unirà il fiume a Mogadiscio. Da quell'emporio il nostro raggio d'azione commerciale si estenderebbe negli Arussi, e nei Galla, molto più lontano di quello che non si estenda Lugh. Naturalmente l'importanza commerciale di Lugh verrebbe così a cessare, nè sarebbe più il caso di parlare della ferrovia Mogadiscio-Lugh. Il che sarebbe una economia considerevole.

Non parlo poi dei vantaggi politici, o di altro genere, che si avrebbero con un centro commerciale vicino al confine etiopico. In questi mesi certamente non sarebbe il caso di pensare ad una simile esplorazione, ma spero che l'onor. ministro degli affari esteri vorrà prendere in considerazione questo concetto, e vedere se non sia il caso di attuarlo, appena la sistemazione del governo della Colonia lo renda possibile.

Io sono persuaso che questa operazione indispensabile sarà di non difficile attuazione, qualora si faccia precedere dalle dovute trattative con le tribù rivierasche, e, qualora occorra, da qualche esplorazione per terra delle sponde del fiume a monte di Afgoi, eseguita da reparti di truppa. Ma, ciò detto, confermo quello che ho già accennato: il vero avvenire della Colonia sta nella sua agricoltura.

Dopo aver visitato il Benadir, io non potei resistere alla tentazione di visitare anche le colonie inglese e germanica, a sud della nostra (la prima limitrofa col Benadir, la seconda limitrofa con la prima), appunto per rendermi conto dei prodotti che si potessero ottenere in quel clima e da quelle terre. Faccio osservare anzitutto che la nostra Colonia, agrariamente, ha molto maggior valore delle colonie inglese e germanica, le quali sono infinitamente più vaste, ma nelle quali le montagne principiano vicino al mare.

Il risultato della visita che ho potuto fare a queste due colonie ed a varie aziende agrarie dei loro territori, è questo.

Nella nostra Colonia, come in quelle, possono prosperare parecchi prodotti, primo dei quali il cotone, che per altro riesce meglio nella nostra Colonia, perchè da noi le piogge sono più regolari ed è più raro il rischio delle piogge durante la maturazione del cotone, che ne sciupano la fibra. Poi viene il caucciù, per

mezzo della coltura del *Manihot Glazowü*, che dà un prodotto di seconda qualità, che adesso costa 8 lire al chilo. Durante il mio viaggio costava 5 lire, ma i prezzi sono poi cresciuti, come ha pur troppo sperimentato ogni proprietario di automobile.

Si può far conto, in media, nel clima asciutto del Benadir, sopra una produzione di mezzo chilo per pianta di *manihot*, che vien piantato a quattro metri in quadro; di guisa che in un'ettara vi sono 625 piante, il che dà kg. 312, ossia 2500 lire di prodotto lordo.

Rispetto al cotone non ho potuto avere dati precisi, perchè nelle colonie inglesi e tedesche, per la ragione climatica che ho accennato, la coltivazione non è troppo estesa, e forse non ho potuto avere questi dati, perchè quei coloni eran gelosi di tali informazioni.

Posso però dire questo che, tre anni fa, il Carpenetti ha fatto una coltivazione sperimentale di cotone di varietà egiziana nel Benadir nella Goscia, nella località chiamata Torda, dove ho visto gli avanzi di questa coltivazione dopo due anni; e posso dire che la qualità del cotone raccolto è stato del migliore. Questo mi è stato assicurato non da persone interessate, ma da quello che ha acquistato il cotone, cioè dal rappresentante a Mombasa della « British cotton growing Association » potentissima compagnia inglese, nella quale sono rappresentate le Camere di commercio, i principali industriali e le principali Società operaie dei distretti cotonieri inglesi, e che cerca di estendere la coltura del cotone, per togliere il pericolo del rinnovarsi di una crisi di rincaro di prezzi, come quella avvenuta due anni fa, se non erro.

Si noti che il cotone in Egitto, come ho letto in una pubblicazione appunto di questa Associazione, si coltiva con rotazione triennale.

Oltre al cotone, al caffè e al caucciù, vi è l'agave sisalana, pianta tessile che, dai dati forniti dai coltivatori, renderebbe circa 180 o 200 lire nette per ettara. È una coltura sicura, una volta trovato il terreno calcareo adatto, e la vendita pure ne è sicurissima, quanto quella del cotone e del caucciù.

Vi sono poi le piante oleose, prima fra le quali il cocco, coltivato largamente nelle due colonie che ho nominato, e nell'isola di Zan-zibar, il cui frutto è portato a Marsiglia o in Germania per estrarne l'olio.

Aggiungasi l'arachide, che è una leguminosa, e che può perciò adoperarsi nella rotazione agraria per indurre l'azoto nel terreno; il sesamo, e finalmente il tabacco.

Il tabacco cresce molto rigogliosamente, ma abbiamo il problema della combustibilità e della qualità, che è tutto da studiarsi, perchè finora esperimenti agrari non sono stati fatti nella nostra Colonia nè per questa, nè per altre colture. E sopra questo argomento io mi rivolgo al ministro, e lo prego caldamente di organizzare un ufficio sperimentale agrario nella Colonia, che possa dare dei risultati utili e più che sia possibile solleciti. Non so se da un anno o due, abbiamo lì un bravo tecnico agricolo, il dottor Macaluso. Nella primavera scorsa, quando sbarcai a Mogadiscio, ve lo trovai in una piccola stanzetta coi campioni di terre e di semi che aveva potuto raccogliere, accompagnando il governatore nella sua gita nell'interno della Colonia nell'anno precedente, ma ridotto assolutamente all'inazione. Per far qualcosa, allevava piantine di cocco da piantarsi per ornamento della città. Ed inoltre, faceva coltivare, nell'interno della città, un piccolo orto di poche centinaia di metri quadrati. L'opinione generale della scarsa popolazione bianca era che la sua funzione principale dovesse essere quella di fornire degli spinaci e dell'insalata alle varie mense della capitale coloniale.

L'ho sentito più d'una volta interpellare, in modo fra lo scherzoso ed il beffardo, per lamentare che questa insalata e questi spinaci non fossero abbastanza frequentemente presentati a quelle mense. Ora, io credo che se il dottor Macaluso, appena giunto nella Colonia, fosse stato stabilito nella Goscia, se gli fosse stato assegnato, con denari sufficienti, un terreno sperimentale presso Giumbo, centro amministrativo della Goscia (nella cui prossimità vi è una fortunata vicinanza di terreno di alluvione e di terreno proprio delle colture costiere), egli avrebbe potuto fare tali esperimenti di colture, da poter fornire ai concessionari di terre dei dati, che avrebbero abbastanza diminuita l'incertezza e le incognite delle loro imprese. Perchè, pur potendo affermare che i vari prodotti che ho nominato possono prosperare nella Colonia, nessun agronomo può accertare a priori, senza previ esperimenti, che in un terreno riuscirà una od altra coltura.

L'analisi chimica delle terre fornisce certamente indizi utili, ma insufficienti, e chi ha voluto tentare in paesi nuovi l'impianto di colture senza precedenti esperimenti, ha provato, in India e in altri paesi nuovi, rovinose delusioni.

Io sono certo che l'onor. ministro degli affari esteri darà al Senato le assicurazioni più tranquillanti e più soddisfacenti sopra questo argomento, come sopra l'argomento delle altre opere e delle altre indagini tecniche necessarie per preparare la colonizzazione.

Ne citerò un'altra, giacchè sono sull'argomento. L'acqua abbonda lungo i fiumi e per il bestiame e per le persone, ma nell'interno della pianura, pur molto fertile, l'acqua manca; è più che probabile che si troverà nel sottosuolo, ma bisogna cercarla, bisogna fare dei saggi, bisogna scavare dei pozzi. E l'estensione colonizzabile in un tempo prossimo, che, ripeto, è una parte e non la maggiore dell'attuale nostro possesso effettivo, sarà assai allargata quando questo lavoro sarà fatto: senza parlare del vantaggio che recherebbero pozzi scavati lungo le vie carovaniere.

Sarebbe inoltre assai importante lo studio dell'altimetria della valle per eventuali prese. Ignoti nostri predecessori nella Colonia ci hanno già insegnato le vie migliori per queste prese d'acqua. Vi esistono vari canali d'irrigazione, ora semicolmati ed asciutti, fuor che nelle massime piene, i quali sono tracciati con una arte realmente meravigliosa. Nessuno ha saputo dirmi di quale razza potessero esser stati questi anonimi ingegneri, che hanno già segnato la via alla sistemazione idraulica di quella parte della pianura che stiamo occupando. A questo proposito vorrei fare una raccomandazione all'onor. ministro, ma mi dispiace di essere un po' lungo...

Voci. No, no.

FRANCHETTI. ...una raccomandazione che ha, secondo me, un qualche valore pratico. Uno dei principali di questi canali di derivazione è l'Uebi Gofka, che principia circa alla altezza di Merca e finisce ad Hawaii, un poco al sud di quel punto del fiume che è all'altezza di Brava.

Questo canale ora è semicolmato ed asciutto, porta soltanto un po' d'acqua nelle massime piene. Gli indigeni delle tribù Tunna, che ne

fruivano, pretendono che in esso fosse derivata tutta l'acqua del fiume, il cui corso attuale traversa, nella regione corrispondente all'Uebi Gofka, una bassura nella quale s'impaluda. Invece, l'Uebi Gofka portava l'acqua in vicinanza delle colline costiere nella parte più alta della valle, col massimo utile possibile per l'irrigazione.

Questo canale fu chiuso dalle tribù Bimal una trentina di anni fa per far dispetto ai Tunna. I Tunna vorrebbero ottenere dal Governo italiano che facesse i lavori necessari per rimettere in opera quel canale; lavori che importerebbero una spesa non indifferente, e li facesse ad esclusivo loro vantaggio, concedendo loro l'uso esclusivo delle acque così derivate.

Io reputo questa pretesa dei Tunna ingiustificata. Essi non hanno saputo difendere il loro canale, e d'altronde, dopo che per trent'anni hanno vissuto e prosperato senza di esso, l'aprirlo a loro vantaggio sarebbe far loro un dono gratuito a spese dei contribuenti italiani. Si riapra pure il canale se gli studi che si faranno in proposito dimostreranno l'utilità dell'opera, ma si riapra a vantaggio di concessionari italiani. Ho creduto dovermi fermare sopra questo argomento, perchè so che persone autorevoli sono di parere che si debba accondiscendere a questa esigenza dei Tunna.

Io ho accennato finora ai vantaggi di questa nostra colonia, ma vi sono anche degli inconvenienti ed i principali sono i seguenti.

Primo fra tutti la mancanza di mano d'opera. La mano d'opera, che può esser fornita dal paese è solamente quella degli schiavi, liberati sia dall'autorità italiana, sia spontaneamente dai loro padroni, prima o dopo l'occupazione italiana.

Il somalo è pastore. Si considera nobile e non lavora; muore di fame, ma non lavora. Il giorno in cui sarà soppressa la schiavitù (ed ormai questo giorno non può esser troppo lontano), il somalo emigrerà, ma per la massima parte non si adatterà al lavoro. Ora, gli schiavi e i liberti sono pochi e, una volta liberi, non si adattano a lavorare quanto un operaio europeo.

Laggiù la natura è molto generosa, e quando un uomo ha grattato il suolo collo zappetto, quindi seminato, e poi pulito il suolo dalle male erbe, durante tre mesi, ha il suo raccolto di

granturco o di dura, qualche banana e qualche pianta da tabacco; ciò che è più che sufficiente per i suoi limitati bisogni e per gli scambi necessari a comperarsi un po' di zucchero, di caffè e di cotonata.

Per far lavorare questi uomini sei giorni della settimana bisognerebbe sostituire nella loro mentalità al senso della loro necessità quel senso di necessità, creato nei nostri operai dalla natura più avara delle nostre regioni, la quale esige sei giorni di lavoro alla settimana per conceder loro la soddisfazione dei loro numerosi bisogni.

Gl' indigeni arruolati come operai da Europei rifiutano di lavorare più di tre giorni alla settimana, e se lavorano di più, dopo poche settimane, si eclissano per andare a godere i denari guadagnati.

Questo della mano d'opera è uno dei più difficili ed importanti problemi che si stiano agitando anche nelle colonie tedesca e inglese. Fra l'operaio indigeno e l'europeo che lo impiega havvi un malinteso difficile ad eliminare. L'europeo, che viene nella Colonia con le idee europee, trova che l'indigeno è uomo immorale, perchè non vuol lavorare abbastanza; d'altra parte il lavorante indigeno trova ingiusto l'europeo, perchè gli chiede un lavoro maggiore di quello onde egli avrebbe bisogno per vivere. Per questo malinteso, inevitabile tra chi ha bisogno di lavoro e chi dovrebbe fornirlo, e più ancora per l'insufficienza assoluta di numero della mano d'opera indigena, è necessario cercare la mano d'opera fuori della nostra Colonia.

Nelle colonie inglese e tedesca il problema è meno grave, perchè nel loro *hinterland* vi sono popolazioni che, pur non essendo sufficienti per mettere in valore quelle colonie, sono abbastanza numerose e in parte relativamente lavoratrici.

L'Inghilterra specialmente ha l'Uganda, dove vi è popolazione intelligente, facilmente educabile e laboriosa; tanto che colà è stata sopra larga scala adottata la coltivazione del cotone per mezzo di lavoratori indigeni, ai quali vengono forniti semi selezionati, ma che lavorano per proprio conto e vendono il cotone raccolto agli speculatori europei. Si è così arrivati a qualche risultato soddisfacente, che si spera

anche possa maggiormente svolgersi nell'avvenire.

La grande difficoltà di trovare mano d'opera, e quella forse anche maggiore creata dal costo della produzione e della sorveglianza esercitata da impiegati inglesi e tedeschi, che consumano molto e lavorano poco in quei climi, ha reso così grave il costo della produzione, da incoraggiare l'estendersi di quel sistema, il quale è favorito dall'Amministrazione della colonia germanica.

L'agricoltura indipendente indigena produce meno di quella diretta dagli Europei, ma è eliminata l'alea, poichè lo speculatore europeo compra il cotone già prodotto nella nostra Colonia. Questo sistema non è possibile se non in proporzioni molto ristrette, perchè la popolazione lavoratrice indigena è scarsissima. Occorre quindi cercare i lavoratori fuori della Colonia.

Ma dove trovarli? Una immigrazione dei lavoratori cinesi e giapponesi è da evitarsi. Ne sono maggiori i danni che i vantaggi. Là dove hanno principiato ad entrare, dilagano. Sono noti gli imbarazzi che reca quella immigrazione nella parte occidentale degli Stati Uniti e del Canada.

I lavoratori più desiderabili sono gli Indiani di razza Tamil, abitanti la parte meridionale della penisola indiana, e ritenuti discendenti della popolazione primitiva e preariana di essa. L'isola di Ceylon si può dire coltivata quasi esclusivamente da loro. Lavorano in gran numero nelle Indie occidentali. Essi sono docili e laboriosi; si contentano di un salario di 12 rupie mensili (circa 19 lire), dando poi loro qualche piccolo appezzamento di terreno perchè vi possano coltivare la dura e il granturco che occorre al loro consumo.

Naturalmente il loro arruolamento non si può fare, se non previo accordo col Governo dell'India; ed io non ho nessun motivo per ritenere che il Governo indiano non si presterebbe ad acconsentirvi, essendo la popolazione dell'India notoriamente esuberante; il che aggrava le periodiche carestie dovute alla insufficienza di piogge. Ma l'on. ministro degli affari esteri potrà a questo proposito informare il Senato meglio ch'io non possa fare.

È desiderabile che quelle trattative siano iniziate con qualche sollecitudine, perchè i concessionari che stanno per stabilirsi nella Co-

lonia, si troveranno in gravissimi imbarazzi, se non si stabilisce presto un posto, ove essi possano ad un dato prezzo arruolare i lavoratori che sono loro necessari.

Questa credo che sia una funzione di Stato, perchè i concessionari non sono in grado di raccogliere informazioni e condurre trattative col Governo indiano. Qualora quelle trattative fallissero, converrebbe ricorrere agli Arabi. Ma questi sono più difficili a condursi, facilmente indisciplinati, disposti a rifiutarsi in lavori che ritengono umili, reputandosi essi tutti nobili.

Ma non voglio maggiormente dilungarmi sulla questione della mano d'opera.

Altro inconveniente della colonia è la mosca tze-tze, che uccide il bestiame con la sua puntura, e che infierisce durante la stagione delle piogge nelle boscaglie fra le piante palustri. Finalmente vi è anche la malaria che pure si risveglia durante le piogge. La tze-tze e la malaria aggravano le condizioni della colonizzazione nella vicinanza dei fiumi, che pure è più propizia per gli altri rispetti.

Ma l'elemento decisivo per la messa in valore della colonia sta nel modo, in cui lo Stato dispone di quel capitale di terre che è posto a sua disposizione. Il problema capitale della colonizzazione sta nel metodo da tenersi nelle concessioni di terre. La colonia prospererà o no, a seconda che tali concessioni saranno fatte in modo da favorire o no la produzione agraria.

Non tutto il territorio effettivamente occupato da noi è disponibile per concessioni di terre. Ne è anzi disponibile all'uopo la minor parte. Se si tracci verso ovest una linea da un punto della costa a circa cinquanta chilometri a nord di Brava, tutto il paese a nord di quella linea è escluso dalla colonizzazione. La coltura indigena vi è estesa, pur non occupandone tutta la superficie. La concessione di terre in quella regione (esclusa la immediata vicinanza delle città sul mare in quanto non sia già proprietà indigena) ecciterebbe nelle popolazioni sospetti e timori tali, che probabilmente provocherebbero contro il nostro dominio quella unione di tutte le tribù, la quale altrimenti si può considerare come impossibile. Le condizioni cambieranno in quella regione quando, fra qualche anno, la coltura ne sparirà gradatamente di pari passo con la soppressione graduale della schiavitù.

Al sud della linea che ho or ora menzionato, le terre libere abbondano, pur tenendo conto di quelle usate da talune tribù dedite alla pastorizia, e della scarsa superficie coltivata dagli indigeni. Ma della vasta estensione disponibile può esser messa per ora in valore la sola parte vicina ai fiumi, per la ragione che ho già esposto della mancanza di pozzi nell'interno. Sono dunque disponibili, vicino al Giuba, la regione denominata Goscia, ed una estensione minore lungo l'Uebi Scebeli.

Premetto che non posso consentire col ministro degli affari esteri nell'opinione, da lui ripetutamente manifestata innanzi all'altro ramo del Parlamento, che cioè sia possibile di colonizzare, sia pure in un avvenire più o meno remoto, il Benadir con contadini italiani. Sono partigiano impenitente della colonizzazione dell'altipiano Eritreo, di clima temperato, per mezzo di contadini italiani, e non risolleverò ora quella questione, purtroppo ormai pregiudicata, ma nel Benadir invece io credo la cosa impossibile, anzitutto per il clima. Va bene che lungo la costa il calore supera difficilmente i 32 gradi, ma nell'interno si va a temperature molto più alte, e, indipendentemente dalla temperatura all'ombra, ritengo che non si resista a lavorare sette od otto ore sotto il sole tropicale. Ho sperimentato quel sole durante le marcie, ed ero a cavallo. E vi dico che sotto di esso il lavoro dei campi è impossibile per un europeo. Rimane dunque la concessione a capitalisti, i quali adoperino mano d'opera di colore, con soprastanti, fattori e capi operai italiani.

Non è cosa facile il disporre delle terre, a favore di questi capitalisti, nel modo più utile per la Colonia; intendo utile al punto di vista dello Stato, e cioè in modo che producano quanto più sia possibile nel minor tempo.

Nel visitare la colonia inglese, ebbi occasione di chiedere ad uno dei suoi funzionari più intelligenti a qual motivo attribuisse il fatto, che in quel possesso britannico i concessionari di terre sieno così esigenti, così avidi di appoggio governativo, anche in casi nei quali le loro esigenze sono manifestamente irragionevoli; in qual modo, insomma, egli spiegasse l'esistenza di un tipo di coloni inglesi, così opposto al tipo dei colonizzatori che hanno creato la grandezza degli Stati Uniti, dell'Australia, ecc.

Ed egli mi rispose acutamente: veda in quelle antiche colonie sono arrivati prima i coloni, i quali hanno fatto le loro esperienze, hanno combattuto le loro lotte contro le forze di natura e contro le forze economiche. Di costoro chi non è stato forte è morto, o è tornato a casa, e chi è stato forte abbastanza ha messo in valore la terra. Poi è venuto il Governo che ha riconosciuto e regolarizzato uno stato di cose, un tipo di vita economica e civile già esistente. In questa colonia invece è venuto prima il Governo, poi sono venuti i coloni.

Così è accaduto nella nostra colonia.

Dunque il problema da risolversi è molto difficile. Bisogna che lo Stato indovini le leggi naturali, che regolano lo svolgimento economico di una colonia in date condizioni di terra, di clima, ecc., e le applichi, attenuandone, ove è possibile, la ruvidezza con un provvido intervento.

A me sembra che la prima condizione per evitare l'insuccesso in una simile impresa, sia di entrarvi senza idee preconcepite e di essere pronto a concedere vaste estensioni ad organizzazioni potenti, disposte ad impiegarvi un capitale considerevole, che diano affidamento d'esser capaci di ordinare e condurre il personale numeroso e costoso necessario a simili aziende, e di farne fruttare l'opera; come pure a concedere estensioni più modeste a chi, con un capitale minore, sia disposto e capace di dirigere personalmente la propria azienda, e di integrare il proprio capitale con l'energia, l'assiduità, la rigida economia generate dalla spinta dell'interesse personale, ed assai più produttive del lavoro moderato, prestato ad orario fisso, da impiegati salariati.

Io credo che bisogna essere pronti ad accogliere favorevolmente così le domande dei primi, come quelle dei secondi, come qualunque altra domanda di qualunque forma, sia pure impreveduta, purchè dia fondata speranza di riuscita. Bisogna accogliere la domanda tanto dell'ortolano, quanto del possessore di due o tre milioni, purchè le domande siano fatte in condizione tale, da dare fondata speranza che faranno produrre alle terre il più che sia possibile. Parlo del prodotto lordo, di quello che arricchisce non solo il privato, ma anche la cosa pubblica.

Credo inoltre che poca efficacia abbiano le condizioni più severe, più minuziose, più minu-

tamente studiate ed imposte al concessionario, e che più che tutte queste condizioni e tutte le penalità immaginabili, abbia influenza benefica il porre il concessionario in condizione che abbia interesse di mettere, il più presto che sia possibile, in produzione la terra che gli è concessa.

Capisco che, dopo avere espressi questi principi, rimane da attuarli; ciò che non è facile. Ma debbo dire che l'Amministrazione nostra nel Benadir non si è attenuta nè all'uno nè all'altro.

Nella Goscia, regione lungo la sponda del fiume Giuba, di una estensione di 50,000 ettare circa, destinata alle prime concessioni, il Governo stabilì la regola che non si doversero fare se non concessioni di 5000 ettare. E così quel territorio fu diviso in dieci appezzamenti. Coloro che chiedevano concessioni erano più di dieci. Non importava si unissero in dieci gruppi composti di soci omogenei o no, purchè ciascuna concessione fosse di 5000 ettari. Esclusa così l'azienda diretta personalmente dal concessionario; imposta la burocrazia costosa e pesante delle grandi Società.

Fu giuocoforza fare due piccole eccezioni a questa regola, ma non fu colpa del Governo. Delimitate le grandi concessioni, avanzarono tre ritagli di terreno di una superficie complessiva di mille ettare.

Furono richiesti da due modeste persone che avevano avuto occasione di prender pratica del paese. Uno degli appezzamenti era di 500 ettare e lontano dagli altri due. Fu dato ad uno dei richiedenti, e gli altri due all'altro. Tutto fa sperare nella riuscita di ambedue.

Cinquemila ettare sono cinquanta chilometri quadrati, costituiscono un quadrato di oltre sette chilometri di lato. Naturalmente la messa in coltura di una siffatta estensione non è cosa facile. Prima di tutto ci vuole un capitale molto considerevole.

Ora, le norme per risolvere un siffatto difficile problema sono stabilite nell'art. 3 del tipo di contratto, che è stato stabilito per queste concessioni, e che mi permetto di leggere al Senato:

« Art. 3. — Il concessionario si obbliga, sotto pena di decadimento dall'intera concessione, ad iniziare, entro il primo anno della data di delimitazione, i lavori di coltivazione e porre in

coltura 200 ettare per la fine del secondo anno; 400 per la fine del terzo anno; 700 per la fine del quarto anno e 1000 per la fine del quinto anno.

« È pur fatto obbligo al concessionario, sotto pena di decadimento dall'intera concessione, di aver fatto percorrere dalla coltura, nel periodo di 10 anni, l'intera superficie coltivabile concessa e di giustificare, secondo le norme stabilite dal Governo coloniale, l'impiego nello stesso periodo, per lo sviluppo e pel miglioramento dei terreni, di una somma non minore di lire 500,000 ».

Dunque, con un capitale di 500,000 lire, cioè di 100 lire per ettara, il concessionario, nello spazio di 10 anni, dovrà provvedere alla costruzione delle abitazioni pel personale, che per quanto si costruiscano secondo i tipi locali, economici, dovranno essere numerose; alla costruzione di magazzini, delle tettoie per gli arnesi ed i macchinari. Dovrà provvedersi di bestiame e del macchinario, e questo dovrà essere abbastanza abbondante e costoso. Poi vi sono gli stipendi per il personale; il che, ripeto, sarà una somma annua non indifferente, perchè la gente, che sa di agricoltura, non rischia la propria salute e non si reca in quei luoghi disagiati, se non è ben pagata; e se si tratta di gente, che non sappia di agricoltura, allora è meglio non farla venire. Bisogna provvedere alla sistemazione degli scoli sopra un territorio di 50 chilometri quadrati, sopra, ripeto, un quadrato di 7 chilometri di lato, nel quale i canali maestri dovranno essere lunghi 7 chilometri, e dovranno essere parecchi, perchè dovranno scolare una superficie larga di altri 7 chilometri. Lascio stare gli ammortamenti. Inoltre di queste 500,000 lire dovrà una parte anche servire di riserva nel caso di annate cattive, riserva che ha una grande importanza, comè ha dimostrato l'esperienza.

L'anno scorso il Carpenetti, già da me citato, uomo benemerito della colonizzazione, che già ottenne una concessione di 5000 ettari, che egli merita, per i sacrifici ed i rischi cui è andato incontro per tentare colture nell'Eritrea e nel Benadir, ma che possiede un capitale di sole 300,000 lire circa, si è trovato, per il cattivo raccolto cagionato dall'insufficienza di pioggia, in condizione di aver bisogno di un supplemento di fondi. Egli sta trattando ora con una

Ditta importante per avere questo denaro, ed io auguro a lui ed alla Colonia che riesca a trovarlo.

Dunque può accadere che alla fine del primo anno, per una stagione contraria, un capitale di 300,000 lire si dimostri insufficiente per continuare nell'impresa. Eppure è stato ammesso il principio che i terreni potessero consegnarsi ai concessionari, anche se dimostrassero di disporre di un capitale iniziale di sole 300,000 lire, inferiore dunque a quello, pure insufficientissimo di 500,000 lire, richiesto dal contratto.

Ed infatti varie di queste ditte concessionarie hanno dichiarato o sperano di dichiarare, un capitale iniziale di 300 o 400 mila lire. Vi è una ditta che annunzia un capitale di 600,000 lire (pure insufficiente, secondo me), e altri che fanno sperare capitali anche maggiori. Da dove trarranno questi concessionari i denari che a loro mancano, per mettere seriamente in valore i loro 50 chilometri quadrati?

Il contratto parla dell'obbligo di mettere in coltura la parte coltivabile, è vero, ma quasi tutta l'estensione di quelle terre è coltivabile; roccie non ve ne sono; le bassure possono essere risanate con fossi di scolo, salvo quelle che sono ad un livello inferiore al livello del fiume, e sono poche; la boscaglia dev'essere divelta, perchè altrimenti che cosa significherebbe la messa in coltura di un paese nuovo? Questa è un'operazione fondamentale nei paesi di colonizzazione, e colà la boscaglia abbonda. D'onde dunque trarranno i denari? Dai guadagni dei primi anni no, perchè nei primi anni non vi saranno avanzi, e, siccome anche nei primi anni, oltre all'ammortamento del capitale, purtroppo si dovranno pagare dei dividendi agli azionisti, per non screditarsi, sia pure che si paghi loro il 2 o il 3 per cento, non rimarranno certo le centinaia di migliaia di lire, che sono necessarie per la messa in coltura di due o trecento ettare di terreno annue nel primo quinquennio, e di circa 800 ettare annue per il successivo quinquennio. O dovranno emettere obbligazioni in Borsa? Dio ce ne guardi!

Di fronte a questa condizione, sempre secondo il mio modesto parere, non vi è che l'alternativa o dell'insuccesso, o della riduzione della superficie concessa, quando, dopo un certo numero di anni, il capitale sia stato consumato

ed il concessionario abbia sperimentalmente dato a se stesso, ed al Governo concedente, la misura della sua forza. Ma a questa seconda alternativa si oppone il concetto assoluto, aprioristico che informa il tipo di contratto governativo. Se il concessionario non mette in coltura in dieci anni 5000 ettare, deve decadere da tutta la concessione e perdere i capitali che vi ha investiti. L'autorità deve avere ragione contro tutti e contro tutto, anche contro le leggi di natura. O 5000 ettare, o nulla.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. È una facoltà questa; e nella facoltà della rescissione del contratto è compresa la riduzione della concessione.

FRANCHETTI. Domando scusa, ecco il testo del contratto: « Il concessionario si obbliga sotto pena di decadimento dall'intera concessione », ecc. Non è una facoltà del Governo..

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Ma è sempre nell'interesse d'uno dei contraenti; è evidente questo; non è una legge, è un contratto. Ora la clausola stipulata a favore d'un contraente può essere attenuata da questo contraente stesso, ossia dal Governo, che ha la facoltà di respingere il contratto e che può attenuare questa percezione.

FRANCHETTI. Ma allora, onorevole ministro, giacchè ella, col suo buon senso, vede la necessità di attenuare queste condizioni, stabilisca nel contratto la forma ed il modo delle eventuali diminuzioni di concessioni; vi introduca una clausola in forza della quale, in caso che il concessionario, durante un anno, non abbia adempiuto ai patti dell'art. 3, la concessione debba essere ridotta ad una misura uguale a quella della terra effettivamente messa in coltura dal concessionario (conservando però sempre la forma quadrata per evitare l'accaparramento della sponda del fiume).

Perchè, onorevole ministro, ella sa come vanno le cose a questo mondo; potrebbe anche darsi che l'eccessiva severità fosse motivo di eccessiva indulgenza, che potrebbe anche tradursi nel dire al concessionario: avete 5000 ettare, fatene quel che volete, lasciatele pure intatte. E così quelle terre sarebbero tolte ad altri meglio atti a porle in valore; sarebbe consacrata da provvedimento governativo la improduttività della Colonia, e l'insuccesso dei primi concessionari, dovuto all'errore del Go-

verno forse più che alla incapacità loro, screditerebbe la Colonia e scoraggerebbe per lunghi anni chiunque dal chiedervi concessioni. Nè i concessionari possono rifiutare questa modificazione, perchè i contratti, fuori di quello di Carpenetti, non sono firmati e quindi il ministro può imporre questa condizione, che è in sostanza un miglioramento al contratto e non potrebbe perciò il concessionario rifiutarla, anche se questo concessionario, ciò che io escludo, desiderasse in mala fede il mantenimento di questa clausola, per poi esigere dal Governo una indulgenza eccessiva, quando si trattasse di applicarla.

Io, lo ripeto, non escludo affatto le concessioni di 5000 ettare, purchè fatte con ditte che dedichino all'impresa il considerevole capitale ch'essa richiede e siano atte ad organizzare il personale all'uopo necessario. Ma sono di parere che ben poche ditte in simili condizioni si presenteranno a chiedere concessioni, se pure alcuna ve ne sarà. E, per questo motivo, vorrei che anche nella Goscia fosse aperta la via ad un altro tipo di concessionari più facile a trovarsi, e di cui non vi farò una descrizione immaginaria, ma reale, per averlo visto all'opera.

Nella vicinanza di Tanga, Africa germanica, ebbi occasione di visitare una tenuta di 800 ettare, che era stata comprata per 80,000 lire da un italiano di Napoli, un certo Gastaldi, uomo che era arrivato nella Colonia dieci o dodici anni fa come operaio meccanico nelle officine della ferrovia, che ivi si stava costruendo. Era un uomo molto intelligente, molto scaltro, pieno di tatto; s'ingegnò prima facendo il meccanico salariato, poi col commercio dei generi alimentari; quindi, prendendo delle piccole imprese di costruzione, arrivò a formarsi un piccolo capitale, col quale si fece fabbricare la prima casa in muratura a Tanga, che affittò a buonissime condizioni, e presentandosi l'occasione della vendita di questa tenuta, vendita nella quale entrava il Governo, ed egli si era fatto ben volere dal personale governativo, ottenne di poterla comprare a credito.

Ho trovato quest'uomo in una casa costruita ad uso indigeno nella sua proprietà con la moglie. Da quella casa dirigeva la sua piantagione. Quando l'avea comperata, c'era già qualche migliaio di piante di cocco e qualche pianta di *manihot*, di caucciù, ed egli vi aveva

aggiunto, in un anno, varie migliaia di piante dello stesso *manihot* e s'ingegnava con la vendita del latte delle sue vacche, con la produzione di generi alimentari di consumo degli indigeni, che l'anno precedente, essendovi carestia, aveva potuto vendere ad alto prezzo, sempre dirigendo il lavoro personalmente.

Tutto fa ritenere che fra 4 o 5 anni avrà pagato la sua proprietà e dal nulla verrà a possedere una fortuna di 400 o 500 mila lire.

E, se a questo risultato egli giunge, io lo raccomando per una croce di cavaliere del lavoro (*commenti, si ride*) che sarà altamente meritata, e sarà anche utile, perchè richiamerà l'attenzione dei nostri concessionari su questo tipo che è quello che meglio si adatta alle condizioni economiche, alle attitudini del nostro popolo.

Invero, quell'uomo aveva sviluppato tutte le qualità essenziali delle nostre classi medie, la parsimonia, il tatto, l'adattamento, ma soprattutto la tenacia, la pazienza ed il lavoro assiduo, la diligenza continua di tutti i momenti. Queste sono le vere qualità fondamentali, credete a me, che fanno riuscire il piantatore piccolo o medio; qualità naturalmente che, con un personale salariato in una grande azienda, devono essere sostituite da molti danari per salari e da una sapiente organizzazione.

E, se volete un'altra prova che questo è il tipo più adattato, e che ad ogni modo il Governo non deve persistere nell'escluderlo dalla Goscia, vi dirò che sull'Uebi Scebeli, vicino a Brava, in un posto dove non è stata imposta la draconiana generosità del Governo, un certo Bricchi (associato ad un certo Zona) uomo analogo al Gastaldi, e che ha fatto già nell'Africa germanica una relativa fortuna ed ivi ha imparato a conoscere le colture atte alla nostra Colonia, ha chiesto e ottenuto 800 ettare: se ne avesse chieste 5000, gliele avrebbero date, come ad un altro a cui le hanno date sull'Uebi Scebeli ...

TITTONI, *ministro degli esteri*. Non è stato dato niente; questo per la verità dei fatti.

FRANCHETTI. Grazie, piglio buon augurio da questa interruzione dell'onorevole ministro e spero che questa concessione, cui alludevo, sarà ridotta a misura più ragionevole, salvo ad estenderla il giorno in cui il concessionario

dimostrasse col fatto di essere atto a mettere in valore una estensione maggiore.

Dunque questo Bricchi ha chiesto 800 ettare appunto perchè egli, che conosce la colonia tedesca, sa la misura delle proprie forze. Egli dispone di un capitale pronto di 200 mila lire e potrebbe disporre di altro danaro se volesse. Ha chiesto solo 800 ettare, le ha ottenute e credo che questo concessionario sia una buona fortuna per la Colonia, perchè così abbiamo la garanzia che almeno uno riuscirà e terrà alto il credito dell'agricoltura nella nostra Colonia, e creerà un tipo di azienda che potrà facilmente essere imitato.

Peraltro, se il Governo insisterà nel volere imporre nella Goscia il tipo esclusivo delle concessioni di cinquemila ettare, e manterrà immutato il contratto che ho citato, la conseguenza inevitabile sarà l'introduzione nella Colonia, del latifondo, che deploriamo tanto in Italia.

Quando io dico latifondo, tratto meglio che non meriti il tipo di azienda agraria che si introdurrà nella nostra Colonia, perchè il latifondo italiano, per quanto male se ne sia detto, ha un valore, è un organismo sapiente, è il risultato di una esperienza di due millenni ed è una organizzazione profondamente studiata, e che ha per risultato la massima quantità di prodotto lordo. Nella Colonia, ove mancano questi precedenti, avremo solamente l'agricoltura barbara, il terreno abbandonato a se stesso oppure sub-concesso ad indigeni, finchè lo svolgimento economico della Colonia ne aumenti il prezzo e invogli i compratori.

Ho udito parlare, per quelle concessioni, di coltura estensiva a base di pascolo. La coltura estensiva sarebbe contraria all'interesse della Colonia e contraria ai patti del contratto. Ma per di più è impossibile.

Dove si potrà esercitare questo pascolo? Non certo nelle parti che con pochi preparativi si possono dedicare alla coltura. Forse nella boscaglia? Ma nella boscaglia, durante le piogge, c'è la mosca tze-tze, che ammazza le bestie, ed il giorno che avrete divelto il bosco, il costo del disboscamento sarà stato tale, che non potrete ottenere un frutto sufficiente dal capitale che avrete impiegato, ricorrendo alla pastorizia. Nella boscaglia di Goscia c'è la mosca tze-tze e ve lo proverò con un aneddoto, che

ha maggior valore di qualunque ricerca scientifica.

Il residente di Goscia mi raccontava che, avendo le tribù, che in quelle vicinanze esercitano la pastorizia in vari spazi liberi di bosaglia, minacciato di farsi la guerra tra loro per qualche futile motivo, egli aveva detto ai loro capi: Badate, io non condurrò gli ascari per imporvi la pace, ma, siccome io so che in tutta questa regione, sul Giuba, vi è solamente un punto dove potete abbeverare il bestiame senza pericolo della mosca tze-tze, quando porterete il vostro bestiame a bere in quel punto, io vi farò trovare degli ascari in una barca, che vi ammazzeranno le bestie a fucilate.

Naturalmente il residente sapeva che non avrebbe avuto bisogno di eseguire questa sua minaccia. E difatti questi capi compresero così bene che divennero tanti agnellini.

Sono ormai arrivato alla conclusione del mio lungo, troppo lungo discorso, e mi affretto a finire. E finisco con una calda raccomandazione all'onorevole ministro. Fino ad oggi noi siamo andati nelle nostre colonie senza piano prestabilito, ed i risultati non sono stati molto soddisfacenti.

Per mettere in valore una Colonia non basta spendere denari per conquistarla ed occuparla, occorre un piano organico di svolgimento politico e amministrativo e soprattutto economico.

Non tutti sono capaci di farlo; ma, ella onorevole ministro, lo può fare: ha l'ingegno, ha l'abitudine di guardare le questioni dal punto di vista largo ed elevato, ha l'inestimabile vantaggio di essere agricoltore competente, e quindi è in grado di apprezzare il valore dal lato tecnico della questione.

Accolga il mio consiglio: dedichi tutte queste sue singolari qualità a creare, a compilare un programma completo ed organico di messa in valore della nostra Colonia, ed ella sarà benemerito del nostro Paese. Incorrerebbe in una grande responsabilità se, essendo così atto a questo ufficio, ella non l'adempisse e non l'adempisse presto, perchè siamo ora nel momento critico.

E noti: dico questo a lei personalmente, perchè è un lavoro che deve essere fatto personalmente da lei, e non da altri che, pure es-

sendo persone stimatissime, forse non hanno la competenza necessaria per un lavoro simile.

On. ministro, pochi giorni fa tutti gli oratori, ella compreso, sono stati unanimi nel riconoscere le mirabili attitudini colonizzatrici del nostro popolo.

Tutti hanno riconosciuto come gli sforzi e le qualità di questo popolo colonizzatore siano resi inutili per l'Italia, mentre invece sono diretti a profitto di altri paesi, e ciò perchè l'opera sua non è organizzata, coordinata al proprio fine.

Spetta a lei, onor. ministro, dimostrare che le classi dirigenti ed il Governo italiano non sono da meno del popolo e sono capaci di organizzarne, di coordinarne l'opera in modo da renderla proficua a pro della prosperità, della potenza della Patria nostra. (*Approvazioni generali. Molti senatori si recano a congratularsi con l'oratore.*)

Presentazione di relazioni.

BENEVENTANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BENEVENTANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Proroga al 1° gennaio 1911 del termine stabilito dall'art. 2 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della colonia Eritrea, per la promulgazione del Codice della marina mercantile e al 1° gennaio 1910 dei termini stabiliti dagli articoli 13 e 14 della detta legge per la pubblicazione della raccolta degli atti dell'autorità pubblica in vigore in Eritrea. »

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Beneventano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

TARDITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARDITI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Disposizioni per la leva sui nati del 1889 ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Tarditi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

BERTETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge:

« Convenzione con la Società italiana delle ferrovie meridionali per la liquidazione di crediti dello Stato dipendenti dalla cessazione del contratto di esercizio della Rete Adriatica ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. Bertetti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge n. 88.

DE MARTINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE MARTINO. Tra le sponde opposte del Giuba, fiume dell'Africa misteriosa, dai difficili e pericolosi problemi, un ponte si può costruire, e su quel ponte ci possiamo incontrare l'onorevole Franchetti ed io.

L'accordo, difatti, sorge fra noi spontaneo nell'amicizia e nella stima reciproca, come nel comune convincimento profondo che la colonia del Benadir, fertile e promettente, meriti le cure e i provvedimenti del Governo.

L'onor. Franchetti ha lungamente discusso della questione delle concessioni. Ed è questo il punto sul quale tra l'onor. Franchetti e me si manifesta una divergenza di opinioni, che naturalmente non diminuisce la deferenza che abbiamo l'uno per l'opinione dell'altro.

Ma corre a me l'obbligo in questa discussione di prendere la parola, perchè, al pari dell'onor. Franchetti, mi trovo a far parte del Consiglio coloniale che su quei provvedimenti è stato chiamato, per le facoltà attribuitegli dalla legge, a dar parere: parere che è stato accettato dal ministro degli affari esteri, e dovrà esser reso esecutivo nella Colonia.

L'onor. Franchetti, quando quelle discussioni avvennero, si trovava lontano da Roma, e non stette in seno al Consiglio coloniale a sostenere le sue opinioni; ma il Consiglio coloniale, del quale fanno parte uomini noti per la loro competenza in questa materia, tra i quali cito, per la grande autorità e l'altissimo ufficio occupato nella nostra politica coloniale, l'onorevole Ferdinando Martini, fu unanime nelle sue deliberazioni.

Ora dirò subito qual fu il concetto fondamentale che ci ispirò nell'adottare un sistema

di concessioni, che ci è parso il solo rispondente alle presenti condizioni della Colonia.

Non ho bisogno di dimostrare la grande, generale, difficoltà di spingere i capitali italiani verso imprese lontane; ma che dico imprese lontane! Nell'altro ramo del Parlamento fu proprio il ministro degli affari esteri a dire tutta la cruda verità. Quando da ogni parte gli arrivava l'eco dei lamenti dell'opinione pubblica contro l'inoperosità nostra nelle imprese coloniali più utili, più promettenti, delle quali così largamente si giovano le altre nazioni, non si è forse egli stesso trovato disarmato innanzi alle pretese del capitale italiano, che, pauroso, diffidente, pone sempre a condizione imprescindibile, per uscire fuori dei confini della patria, che lo Stato o con sovvenzioni o con garanzie d'interessi lo assicuri da ogni rischio? E ciò non avviene soltanto per il Benadir, ma anche per il ricco vicino Oriente, per quell'America della quale l'altro giorno ebbi occasione di parlare, dimostrando come le concessioni agricole si presentano sotto i migliori auspicii. È mio fermo convincimento che imprese le quali sieno o direttamente o indirettamente sussidiate dallo Stato, non possano che tornare fallaci, perchè lo Stato, soprattutto in materia di colonizzazione, non può senza suo nocimento e danno delle Colonie divenire agricoltore, come non può divenire nè industriale, nè commerciante.

Se questa era la condizione effettiva delle cose in Italia, certo di essa non poteva non tener conto il Consiglio coloniale, quando si ebbe ad occupare delle concessioni agricole, come non poteva dimenticare gli ammaestramenti del passato.

A voi non è ignoto come una Società concessionaria italiana avesse assunto l'amministrazione della colonia del Benadir, e come essa, con capitali insufficienti, si era tramutata in una semplice agenzia esattoriale per la riscossione dei diritti doganali senza compiere alcuna opera d'interesse agricolo o commerciale. Quella Società cadde, e la colonia del Benadir, per la quale l'Italia pagava già un canone al sultano di Zanzibar, fu da noi riscattata e divenne colonia di nostro diretto dominio.

Questo atto, provvido e oculato del Governo, se merita lode, imponeva però responsabilità

dirette allo Stato per la difesa e la messa in valore della Colonia; nè mi perito di affermare che con quel fatto fu consapevolmente inaugurata una politica che nuovi doveri e nuovi obblighi impone all'Italia.

Fu, poco dopo la dichiarazione della nostra sovranità territoriale, che sorse il progetto di una grande Società per mettere in valore il Benadir, con un capitale di venti milioni, contratto che — e qui il senatore Franchetti può farmi testimonianza se le mie dichiarazioni sieno esatte — insieme coll'onor. Mariotti e lui ebbimo ad esaminare, concordemente reputando che si dovesse in alcuni punti essenziali modificare.

Infatti le clausole che sembrarono allora a noi meno propizie, o più gravose per lo Stato, erano quelle che riflettevano il riacquisto dei terreni, dopo 50 anni, da parte dello Stato, compensando la Società del maggior valore, il monopolio delle opere pubbliche da affidarsi alla Società, finalmente la garanzia degli interessi al 3.75 per cento ai capitali impiegati. Nè basta; la Società, non determinando l'estensione dei terreni da mettere in coltura nè la loro delimitazione, ma riservandosi di fare le richieste secondo il bisogno, impediva con ciò qualsiasi concorrenza o altra libera iniziativa.

Noi fummo perciò perfettamente d'accordo che la zona dei terreni da concedere, gli obblighi e i diritti dell'esercizio della concessione fossero da precisare, e, voi intendete che trattandosi di una Società con un capitale di venti milioni non era il caso di attribuirle cinque o diecimila ettari, ma una estensione corrispondente ad un capitale così ingente.

L'onor. Franchetti non era dunque allora contrario alle grandi concessioni di carattere finanziario; ma la Società svanì non per colpa, come si è voluto far credere, delle proposte che noi facemmo e le quali in fondo erano giuste modifiche accettabili anche dal contraente: ma svanì per la ragione fondamentale a cui ho alluso, e cioè per la diffidenza del capitale, il timore delle lontane imprese, il poco ardimento, e, sopra ogni altra ragione, la condizione difficile in quel momento del mercato finanziario in Italia.

Si presentarono allora, o poco dopo, al Governo molte domande di privati cittadini che richiedevano concessioni agricole nella Goscia,

la sola parte pacifica della colonia del Benadir dove si potessero allora tentare aziende di colonizzazione, e dove una zona di 50,000 ettari si offriva, libera da diritti e proprietà indigene, alla coltivazione. Alcune di queste domande erano garantite da persone che davano affidamenti seri e per la potenzialità finanziaria e per la conoscenza tecnica, come ad esempio il Bastogi, il Crespi, il Florio ed altri. Il carattere però principale di quelle domande di concessione non era quello di persone che volessero costituire singolarmente dei piccoli poderi con gestione propria e diretta, ma di persone che intendevano promuovere la coltura a scopo agricolo-industriale del cotone e del caucciù; erano insomma capitalisti che volevano sfruttare industrialmente la Colonia, e non quei piccoli agricoltori, ai quali l'onor. Franchetti con tanto amore ha fatto cenno. Domando: poteva il Governo e potevamo noi, richiesti di parere, respingere tutte queste domande e allontanare quel capitale che in quel momento, sotto una forma qualsiasi, pure si presentava e faceva richiesta di concessioni nel Benadir? Rifiutarle, per correr dietro a concessionari, non esistenti? A me sembrò, ed è sembrato ai miei colleghi, che il concetto più giusto da seguire fosse quello di raggrupparli in modo da costituire delle Società che offrissero garanzie finanziarie sufficienti. Parve a noi di poter con quel metodo, profittare subito del favorevole movimento del capitale verso il Benadir, non lasciarlo svanire andando in cerca di ideali sistemi di concessioni di diversa natura, e cercare soprattutto di sostituire ai pericoli e alle incertezze delle forze individuali, garanzie e responsabilità collettive. E notate bene che quando si parla del Benadir si parla di un paese dove non c'è che la nuda terra; non centri abitati, non porti, non strade, non opere pubbliche.

Quale, vi domando, sarebbe stata la sorte riservata ad un colono, il prediletto colono dell'onorevole Franchetti (pur ammesso che si trovino in Italia di questi coloni che avendo un podere di 50 o 60 mila lire vendano le proprie terre, lascino il certo dell'oggi per l'incerto del domani per recarsi in paesi a loro ignoti, lontanissimi) che avesse acquistato una concessione di 500 ettari, quando o per una siccità o per la morte del bestiame tutto il suo

avere in un solo anno si fosse delegato? Non è proprio l'esempio del Carpanetti, citato dal Franchetti, a dimostrarlo? del Carpanetti che, con capitali ben maggiori, ha esaurito in un anno i suoi mezzi finanziari? Il colono ideale sarebbe ritornato in patria più povero che non ne fosse partito ed invano avrebbe cercato allora l'avito potere!

Ma il Consiglio coloniale non intese di adottare un sistema di concessione unico ed unicamente applicabile a tutto il Benadir, ma solo di prendere i provvedimenti che le circostanze di tempo e di luogo consigliavano per i 50 mila ettari, disponibili nella sola Goscia, che si prevedeva si potessero dissodare, in modo da attrarre colà una corrente favorevole di capitalisti. Di qui le 10 concessioni di 5000 ettari. Ora bisogna, lo ripeto, tener conto di tutti i precedenti a cui ho alluso.

L'opera del Governo non è un'opera filosofica, ideale; non si svolge immaginando un tipo di concessione e dicendo: questo tipo deve prevalere. L'opera savia e previdente del Governo è l'opera che si manifesta storicamente, secondo il succedersi degli avvenimenti e si svolge per ragioni di tempo, di condizioni, di cose e di persone; e ciò non solo nei riguardi della lontana Colonia, ma anche delle condizioni economiche e finanziarie in Italia, cioè nei rapporti fra la madre patria e la sua colonia. E il primo problema da risolvere era appunto quello della natura delle concessioni, che forma l'argomento delle acerbe critiche dell'onorevole amico Franchetti, cioè l'estensione loro e il capitale necessario. Questi sono i due punti veri, cardinali della questione che si dibatte.

Innanzitutto il tipo adottato dei 5 mila ettari, solo, lo ripeto, per la Goscia, determina gli obblighi del concessionario per la successiva coltivazione a zone di tutta l'estensione coltivabile, che da 200 ettari nei primi due anni si estende fino a mettere in un decennio in valore tutta la concessione dei 5000 ettari.

E qui sorge la questione, se le concessioni sieno troppo vaste e se il capitale sia sufficiente. E innanzitutto, forse i colleghi non sanno che della Goscia non esiste, neanche oggi, una mappa esatta per la quale si sappia quale sia l'estensione coltivabile, quale la natura dei terreni, quale la parte boschiva, quale la parte

che non si può coltivare affatto, dove e in che misura sieno proprietà d'indigeni. Quindi era difficile anche di determinare quale era la parte che effettivamente si poteva dare al lavoro, mentre se si fosse voluto far procedere quello studio, anche seguendo il concetto delle concessioni di 500 ettari, e formare quei quadrati geometrici cui tanto tiene l'onore. Franchetti, dichiarando esattamente tanto terreno è coltivabile, tanto è boschivo, tanto è paludoso, si sarebbe dovuto aspettare prima di dare le concessioni, un tempo incalcolabile con le note lungaggini e formalità burocratiche, che nella Colonia assumono proporzioni fantastiche.

E in questo modo, come ebbe a dire lo stesso Franchetti, non si sarebbe certo ottenuto quell'intento nel quale pur siamo perfettamente d'accordo l'onore. Franchetti e io: cioè che conviene senza remore inutili mettere in valore la parte della Colonia che maggiormente si presta al lavoro agricolo.

Si parla dell'estensione delle concessioni e l'onore. Franchetti si meraviglia e dice: ma con proprietà così estese e con l'obbligo di coltivarle solo ad appezzamenti successivi e in lunghissimo tempo, voi non arriverete a mettere in valore una gran parte del perimetro della concessione o creerete il latifondo. Ora ella, onore. Franchetti, m'insegna che per il cotone è necessaria una lunga rotazione di coltura che richiede quindi una vasta estensione di terreno. E difatti, la parte coltivata deve riposare, mi pare per tre anni...

FRANCHETTI. Ci sono altre colture proficue per due anni.

DE MARTINO. Certamente, ma ciò non toglie che la coltura del cotone si debba svolgere in una larga superficie, se pure è interesse del concessionario di completarla con altre colture.

L'altra obiezione fatta riguarda il capitale iniziale. Questo capitale è di 300,000 lire, ma non è richiesto che per dimostrare la potenzialità finanziaria del richiedente la concessione; l'obbligo effettivo è di spendere mezzo milione in un decennio per la messa in valore dei 5000 ettari. Ma anche quest'obbligo deve essere inteso nel suo vero senso largo e cioè come un *minimum*, perchè, se i primi 200 ettari cominceranno a produrre, e si vedrà fin dall'inizio che la concessione è effettivamente redditizia, l'interesse stesso del concessionario lo

indurrà ad aumentare il suo capitale e mettere in coltura il resto della concessione. Il dilemma è chiaro: o le colture non rendono, ed allora è una triste sorte che attende tanto l'uno come l'altro sistema di concessioni; o le prime colture cominciano ad essere produttive e non sarà certamente la mancanza di capitale quella che si farà sentire. Giacchè, prima di tutto, il mezzo milione sarà speso in un tempo minore, e poi perchè lo stesso concessionario avrà interesse a non aspettare il decimo anno per lavorare una terra che frutta un alto interesse al capitale, oppure altri avranno interesse di unirsi a lui per promuovere la coltura in tutta l'estensione della concessione.

Nè meno importante si presentava al Consiglio coloniale un'altra eventualità. Se si fossero volute preferire le piccole concessioni, evidentemente i richiedenti avrebbero domandato i migliori appezzamenti di terra, e nessuna garanzia si sarebbe avuta appunto per la messa in valore degli appezzamenti meno buoni. Invece, col sistema adottato il concessionario è obbligato, tanto per la parte che subito gli può rendere un frutto, quanto per quella che meno fertile potrà dargli un frutto più tardi; mentre, se si fossero date piccole concessioni, nessuno avrebbe richiesta quella parte boschiva, o paludosa dove il lavoro sarebbe stato nei primi tempi a pura perdita, e tutte le domande di concessione si sarebbero concentrate verso le zone più facilmente e più prontamente utilizzabili.

E concludo, per la parte delle concessioni, che il sistema adottato per la Goscia era il solo che avesse possibilità di successo; che offrisse al capitale speranze di guadagni adeguati al rischio; che, con una estensione sufficiente, potesse coi futuri guadagni coprire le spese ingenti di macchinario, edifici, viabilità, irrigazione; che potesse assicurare, con la prima messa in valore, il successivo sviluppo agrario, attraendo nelle concessioni nuovi capitali, nuovi fondi; che con la organizzazione sociale e collettiva, potesse far fronte a quelle alee e a quelle eventualità che mal si potrebbero singolarmente superare; che rispondesse infine allo stato di fatto, poichè la piccola concessione affidata al piccolo borghese italiano, il podere governato con aziende personali, è lontano desiderio, non realtà.

Ad ogni modo, nessuna forma di concessione si esclude per l'avvenire. E concordo interamente con l'onorevole Franchetti che nessun sistema assoluto, nessun sistema aprioristico sia da adottare, ma si provveda caso per caso, secondo le condizioni di tempo e di luogo.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Permetta onor. De Martino una breve interruzione. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto, e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. L'onor. De Martino ha facoltà di continuare il suo discorso; lo pregherei però, stante l'ora tarda, di concludere.

DE MARTINO. Io sono agli ordini del Senato; sono anche pronto a rinunciare alla parola.

PRESIDENTE. Parli pure.

DE MARTINO. Visto che il mio collega Franchetti ha portato delle critiche, cortesi critiche, ad un provvedimento preso dal Consiglio coloniale, di cui ambedue facciamo parte, credo di dover rispondere alle critiche che egli ha mosso...

FRANCHETTI. Non ho nominato il Consiglio coloniale; faccio osservare che non vi ho nemmeno alluso.

DE MARTINO. Criticandone e condannandone le deliberazioni, ella vi ha alluso più che nominandolo.

Verrò subito al punto che più specialmente sta a cuore all'onor. Franchetti, cioè al tipo di concessione che egli propone e che crede il migliore per la colonia del Benadir, cioè la concessione data a persone che siano...

FRANCHETTI. Io non ho proposto nessun tipo di concessione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Franchetti di non interrompere.

FRANCHETTI. Io ho fatto una semplice previsione.

DE MARTINO. Potrò dire almeno che è suo desiderio, desiderio che non intendo di condannare, che la concessione di 500 ettari sia

data a persona la quale attenda direttamente al suo appezzamento di terra, senza un organismo finanziario, che sia infine il buon borghese che abbia il suo podere e lo coltivi direttamente con la mano d'opera indigena, citando ad esempio il felice esito avuto da un nostro compatriota nell'Africa orientale tedesca. Ma quell'esempio, ed altri ancora che potrei ricordare non si possono elevare a sistema e non si potrebbero effettivamente attuare nella colonia del Benadir dove mancano tutte le condizioni generali, e di opere pubbliche, e di vita e di centri abitati, nei quali il tipo podere potrebbe avere il suo espletamento. Non nego, però, che quando le condizioni della Colonia sviluppate e progredite siano tali da renderlo possibile, e quando si trovino in Italia delle famiglie, le quali acquistino una fiducia, che certo oggi giustificata non sarebbe, vendendo i loro poderi per andare a trapiantarsi nel Benadir, allora forse e soltanto allora quel tipo si potrà attuare.

Sopra un punto sono poi d'accordo con l'onorevole Franchetti, e desidero rivolgere in proposito speciale preghiera al ministro. È necessario venire all'accertamento delle proprietà demaniali nella colonia del Benadir; è necessario determinare quali zone demaniali si possono dare alla coltura; quali le proprietà e quali i diritti degli indigeni; ma non credo che questo si possa fare con un catasto generale, sia pure con metodo sommario, e convenga invece, singolarmente, a seconda se ne presenti l'opportunità, procedere alla delimitazione delle zone o anche delle contrade da mettere a coltura.

Credo poi necessario, e l'ha detto pure l'onorevole Franchetti, che si stabilisca un ufficio agrario, che possa dare ai nostri coloni della Goscia indirizzi e indicazioni scientifico-pratiche. A quest'effetto ricordo al ministro che l'Istituto coloniale italiano ha fatto una proposta che a quella si collega, in nome della Commissione scientifica, presieduta dall'illustre prof. Pirotta, perchè sia mandata, nella Goscia una missione, che faccia gli studi necessari sulla coltura e la natura dei terreni per gli scopi agricoli e studi nel sottosuolo le eventuali utilizzazioni minerarie; in massima il ministro ha accettato la proposta e m'auguro che essa possa avere pronta attuazione.

Sopra un altro argomento richiamo l'attenzione del ministro, ed è sulla sicurezza nella Goscia.

La sicurezza oggi in quella regione non è tale da poter garantire il libero lavoro dei nostri coloni e se questa, al mese di novembre, effettuate le concessioni, non sarà migliorata, nessuna causa sarà più gravida di conseguenze dannose, poichè qualora i concessionari non potessero liberamente e facilmente accudire al lavoro delle colture, il discredito per la Colonia sarebbe irrimediabile! E sulle concessioni ho finito.

Vorrei ora fare alcune considerazioni, se il Senato me lo concede, sull'indirizzo generale della colonia del Benadir. Premetto che su alcuni punti, che per altri e non per me possono esser ragione di divergenza, sono in perfetto accordo con l'onorevole ministro.

Accetto anzitutto il programma per lo sviluppo economico delle Colonie che dal ministro Tittoni è stato svolto alla Camera nella seduta del 13 febbraio 1908, programma che, a parer mio, forma la *Carta* costitutiva di quella Colonia, come sono d'accordo con lui sulla questione dell'ordinamento da darsi al Benadir.

Rispondendo all'interrogazione dell'onorevole Chiesa, il ministro degli esteri ha esplicitamente dichiarato che il Governo della Colonia deve essere civile e non militare. Difatti egli così si espresse: « che cosa io voglio: Governo civile o Governo militare? Ma la risposta non può essere che quella della legge e cioè il Governo civile. Già innanzi al Senato ed alla Camera io affermai la necessità del Governo civile con quei poteri e quella supremazia che la legge ha ad esso attribuito. È perciò che io mi rifiutai di consentire al Comando militare l'autonomia e la gestione dei fondi che sarebbero state contrarie alla legge ».

E quelle parole il ministro ha confermate, rispondendo all'onorevole Trapanese in modo categorico: « è mio fermo intendimento di dare un indirizzo civile e pacifico alla Colonia ».

Ed anche in ciò convengo pienamente con lui: credo che un Governo militare nella Colonia sarebbe altamente dannoso, perchè darebbe a credere che si vogliano iniziare imprese guerresche che il paese certamente non vedrebbe con simpatia; e che, essendo superiori alle utilità conseguibili, non sarebbero giustificate. Le

condizioni della colonia del Benadir richiedono una polizia militare più che una vera organizzazione militare, poichè la zona nella quale dev' essere garantito uno stato di cose pacifico per lo sviluppo agricolo non è occupata da popolazioni indigene armate e organizzate per la guerra, come in Abissinia, e le minacce del Mullah e de' suoi correligionari possono essere contenute dalla occupazione e difesa graduale del territorio. Dopo l'esempio inglese, l'errore non potrebbe avere scusa o perdono!

Una sana ed oculata politica, che riesca ad isolare il Mullah tra popolazioni ostili sostenute da una Colonia fortemente organizzata, è la sola consigliabile. Credo che l'ordinamento debba essere civile e non militare, ma non credo perciò che vi debba esser confusione fra le attribuzioni dell'un potere e dell'altro. La legge parla chiaro: la facoltà di ordinare le operazioni militari spetta al governatore della Colonia; dunque è affidato al governatore della Colonia l'indirizzo politico in quanto le operazioni militari hanno finalità politica. Ma l'autorità militare deve avere ampia e completa libertà in tutto lo svolgimento tecnico delle operazioni stesse: in una parola, io credo che il governatore della colonia del Benadir debba essere solo responsabile verso il Governo centrale e che il comandante militare gli debba essere interamente sottoposto, senza che dandosi ed inutili interventi ne abbiano ad intralciare la speciale e tecnica sua gestione. In questo senso il ministro ha dichiarato formalmente alla Camera che egli intendeva il governo fosse civile, che il comando militare non avesse autonomia, che non avesse gestione autonoma di fondi. Io in quelle precise dichiarazioni consento interamente e faccio pieno affidamento che non tarderà ad esser promulgato l'ordinamento militare della Colonia in modo che ogni equivoco e ogni dubbio, se pure sono esistite, abbiano a cessare.

Così stabilite le relazioni tra il governatore civile ed il comandante militare nella Colonia, sorge spontanea la questione che rivolgo al ministro: quale è l'ordinamento civile che egli intende di dare alla colonia del Benadir? Intende egli di mantenere la condizione attuale dei residenti militari? Oppure egli crede di costituire delle vere e proprie zone con funzionari civili? Credo che quest'ultimo partito

sia il migliore, perchè, se nessuno più di me ha fiducia grande nei nostri ufficiali da me conosciuti e giudicati nelle guarnigioni dell'Eritrea dove sono esempio di ogni virtù del soldato, non credo però che essi sieno chiamati, nè dalle loro stesse attribuzioni, che egregiamente adempiono per scopi militari, nè per la preparazione che ad essi manca negli studi agricoli e nelle altre cognizioni speciali, ad assumere funzioni prettamente civili che, affidate ad ufficiali dell'esercito, escludono di fatto quel governo civile che dal ministro è stato dichiarato solo conveniente alla Colonia. Su questo punto quindi io domando: quale è l'ordinamento civile che si vuol dare alla colonia del Benadir, giacchè un ordinamento civile il ministro ha dichiarato di voler dare? Con quali organi? E il personale civile avrà egli un organico, chiaro e preciso, che tuteli i suoi interessi e determini le sue attribuzioni?

E passo, sorvolando, ad un'altra questione. Il ministro ha finito un suo discorso importantissimo alla Camera con un punto di interrogazione. Egli, affermando di voler dare uno svolgimento economico alla colonia del Benadir, ha chiesto: con quali mezzi si potrà esso attuare? Ed io prendo le mosse da questa sua interrogazione per rivolgergli a mia volta alcune domande.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Ho detto che questo tema in sede di bilancio avrebbe potuto essere discusso, perchè una questione di mezzi separata dal bilancio non è concepibile. Perciò la prego di rimandare alla discussione del bilancio la trattazione di questo argomento.

DE MARTINO. Non chiedo all'onorevole ministro quali sieno i fondi; ma, poichè egli ha con quella interrogazione implicitamente dichiarato alla Camera che i mezzi sono necessari per lo svolgimento del programma, intendo accennare al grande valore di queste sue dichiarazioni.

Io parlerò con grande schiettezza. Le Colonie che non rendono, sono insieme un onere ed un pericolo: un onere, perchè coi loro bilanci passivi gravano sulla madre patria; un pericolo, perchè le eventualità politiche che possono provocare imprese guerresche non trovano compenso. Le Colonie diventano allora un cattivo affare; mentre la sola ragione che le giustifichi è che sieno un buon affare.

La colonia dell'Eritrea ci insegna! La colonia Eritrea è costato mezzo miliardo al paese e non c'è sviluppo economico che potrà ripagare questa ingente somma, che peserà sempre sulla sua potenzialità economica. Ma altre differenze, che è bene notare, esistono tra le due Colonie. La colonia Eritrea rispetto alla colonia del Benadir si trova in condizioni assai meno propizie per le stesse sue condizioni geografiche, perchè per mettere in valore le zone cotoniere del Barca, del Gasch e Setit, occorre salire con una ferrovia ad un altipiano di 2400 metri per scendere poi al livello del mare. Sono decine di milioni che la ferrovia tra Massaua e la regione tropicale ha costato e costerà, quando sia ultimato il tratto Asmara-Agordat per poter raccogliere, rispetto al grave sacrificio, un compenso.

Altre sono le condizioni del Benadir, tutto pianeggiante e dove le opere pubbliche necessarie sono di pochissima spesa e subito utilizzabili.

Ma v'ha di più: mentre nell'Eritrea la zona tropicale coltivabile a cotone è limitata, l'estensione che nel Benadir meravigliosamente si può coltivare a cotone, caucciù e altre piante tropicali di straordinario rendimento industriale è illimitata.

E non dico questo per diminuire valore alla colonia Eritrea, alla quale certo un lieto avvenire economico e commerciale, per merito appunto di quelle ferrovie, si offrirà, se un giorno saranno fatte: ma per dimostrare, che, se non ricadiamo negli errori commessi in Eritrea, la colonia del Benadir, con opere pubbliche poco onerose, potrà diventare subito fonte di prosperità e di lucro.

A questo proposito, torno a dire: a quale condizione? Il ministro lo ha implicitamente dichiarato: provvedendo ai mezzi finanziari indispensabili alla sua messa in valore. E quale debba essere questa messa in valore il ministro stesso lo ha dichiarato nel programma del 13 febbraio 1908.

Se il Governo, secondo il pensiero del legislatore, dev'essere civile, e il ministro ha svolto un programma appunto di azione civile, come quel programma si potrà attuare se tutto, tutto dico, il bilancio è assorbito dalle spese militari?

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Ma ella entra nell'esame anticipato del bilancio!

DE MARTINO. No, io intendo semplicemente di dimostrare la necessità che nelle proposte che l'onorevole ministro degli esteri verrà a farci a novembre, si provveda non soltanto ai mezzi per la difesa e la polizia militare, che più d'ogni altro riconosco necessari, ma si provveda altresì ai mezzi più indispensabili per lo sviluppo economico della Colonia.

Se le somme stanziatè in bilancio non hanno altra erogazione che quelle delle spese militari, in che modo e come, senza aumentare gli stanziamenti, si potrà avere quel governo civile che pur si dichiara di volere? E non sarà una semplice affermazione senza contenuto reale la messa in valore della Colonia, se non si daranno i mezzi atti a conseguire il fine? E non ho altro a dire. (*Vivissime approvazioni*).

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Se io dovessi trattare a fondo i molteplici argomenti cui è stato fatto accenno in questa discussione, il mio discorso prenderebbe proporzioni eccessive. Però mi trovo, in una data abbastanza recente, di aver svolto, circa la nostra politica nella Somalia, tutto un programma che comprende parecchi dei punti oggi trattati. Per gli altri poi, come ho fatto osservare all'onor. De Martino, interrompendolo, la trattazione di essi è così connessa a quella dei mezzi per farvi fronte, che non potrà essere opportuno di discuterne che in sede di bilancio.

Limiterò quindi il mio dire ad alcune considerazioni, sopra i punti più importanti svolti dai due egregi senatori che hanno parlato, l'onorevole De Martino e l'onorevole Franchetti, che con parole molto cortesi a mio riguardo mi hanno rivolto un caldo appello perchè io dedichi tutta la mia attività allo sviluppo della nostra Colonia.

L'onor. Franchetti ha osservato che l'occupazione dell'Uebi Scebeli, della quale si compiace, e per la quale è disposto a votare i fondi occorsi per compierla, se fosse avvenuta prima, avrebbe fatto risparmiare sangue e denari.

Questa osservazione non pare esatta. Veramente, quanto a sangue, molto non ne è stato versato. Si è avverato per questa occupazione quello che io ebbi occasione di dire nel feb-

braio 1908, prima che l'occupazione avesse luogo.

Io allora dicevo: « Non è perciò da escludere che malgrado il carattere graduale e pacifico della occupazione possano avvenire conflitti con conseguenze cruente. Ebbene, se avverranno, bisogna esser pronti a riceverne l'annuncio tranquillamente, poichè non si tratta di un'azione che possa poi trascinare ad ignote avventure o a spese rilevanti, come quelle che hanno dovuto sostenere gli Inglesi per la spedizione contro il Mullah o i Tedeschi nelle guerre contro gli Herrerros, ma si tratta di una operazione militare in una zona limitata che è di assoluta necessità per la vita della nostra Colonia e che avrà carattere pacifico salvo le resistenze isolate che potrà incontrare ».

Questo è il modo col quale questa occupazione si è svolta.

Debbo ricordare che fin da quando si è incominciato a parlare di questa occupazione (e se ne è incominciato a parlare proprio qui in Senato) i competenti fino d'allora parlavano di una spesa che si aggirava intorno ai due milioni, e questa spesa è appunto quella che si è dovuto fare.

Nè sarebbe stata possibile una occupazione innanzi tempo perchè anche coloro che erano più impazienti e che trovavano che, pur consentendo in massima all'occupazione, io ero lento nell'attuare, riconoscevano che vi era una condizione indispensabile da ottenersi prima, cioè la riorganizzazione del corpo degli ascari. Gli ascari si può dire che non esistevano e fin d'allora al Senato oratori competenti prevedevano che fosse necessario per compiere questa organizzazione almeno un periodo di due anni di tempo. Invece l'occupazione è stata fatta solo dopo un anno e mezzo quindi con anticipazione di sei mesi.

Nella discussione che ci fu allora io mi ribellai all'imposizione che si voleva farmi, ma non negai che questa occupazione potesse rendersi necessaria da un momento all'altro e promisi al Senato che l'avrei compiuta. Così è stato fatto.

Sulla questione dell'ordinamento del governo civile della Colonia e sui suoi rapporti con l'autorità militare io ho già avuto occasione di manifestare il mio pensiero, e l'onor. De Martino lo ha ricordato. Egli mi ha domandato se

intendo provvedere all'ordinamento e all'organizzazione del governo civile. Tanto l'ordinamento militare quanto l'ordinamento civile sono allo studio ed io spero che anche questa riforma potrà presto essere attuata. Quanto alla trasformazione dei residenti militari in residenti civili, è evidentemente una riforma alla quale tendiamo, ma non è possibile dire ora quando potremo attuarla, perchè essa graverebbe non poco sul bilancio della Colonia.

L'onorevole Franchetti ha opportunamente raccomandato un'azione pacifica sopra quelle popolazioni cercando di trarre a profitto nostro l'azione religiosa. Ora questo da noi è già stato fatto e contro la propaganda religiosa del Mullah, è stata efficacissima la parola che è giunta dalla Mecca e che ha paralizzato, almeno in parte, l'azione del Mullah a nostro danno.

Una giustissima osservazione è stata fatta circa l'organizzazione dei servizi meteorologici e circa l'organizzazione agraria. Di quest'ultima io ho tanto riconosciuto l'importanza che prossimamente sarà iscritto, per la prima volta, in bilancio uno stanziamento apposito. Anche qui è questione di mezzi. Vi sarebbero molte cose da fare; lo studio e la cura della peste bovina, lo studio della mosca *tsè-tsè*.

A questo proposito, dirò che ho avuto proprio in questi giorni delle relazioni relativamente a studi interessantissimi che si sono fatti dal Governo Britannico. Questo ha trasformato una grande nave a vapore in istituto sperimentale che partendo dal Cairo ha percorso tutto il Nilo, fermandosi tratto tratto per le osservazioni scientifiche sugli insetti nocivi, sulle malattie delle piante, sui morbi che infestano gli indigeni. In questi giorni è stata presentata la relazione che è garanzia della serietà del lavoro scientifico compiuto.

Noi non manchiamo di scienziati valorosissimi. Soltanto bisognerà impinguare un po' il bilancio coloniale poichè attualmente io mi trovo di fronte a gravissime difficoltà nel provvedere ai servizi essenziali della Colonia con i fondi limitati posti a mia disposizione.

Ma di questo ripareremo a novembre.

Il senatore Franchetti ha parlato poi del regime delle acque. Quanto all'Uebi Gofka, io ebbi già occasione di parlarne nel mio discorso del febbraio 1908.

Si credeva dapprima che si trattasse di opera agevole: togliere lo sbarramento mediante il quale i Bimal che si trovano a monte avevano olto l'acqua ai Tuni che si trovano a valle. Ora dopo il viaggio del governatore Carletti al fiume, si è verificato che il letto del Uebi Gofka è alcuni metri più alto del pelo d'acqua dell'Uebi Scebeli. Quindi ripristinare la comunicazione, è opera di non piccola difficoltà e di ingente spesa.

Riguardo alla navigabilità dell'Uebi Scebeli, saranno certamente utili gli studi che desidera il senatore Franchetti, ma ve ne sono altri più urgenti prima di questi, poichè noi non conosciamo dell'Uebi Scebeli, che una piccola parte, tanto che nelle carte, anche più recenti, una notevole parte del suo percorso, è segnato con un semplice tratteggio. Nessuno l'ha mai percorso; alcuni viaggiatori lo hanno attraversato...

FRANCHETTI. Ragione di più per esplorarlo.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Sarà quindi necessaria una spedizione.

Intanto, la questione della navigabilità dei fiumi della Somalia ha formato oggetto dei miei studi e delle mie premure. D'accordo col ministro della marina, si faranno studi di rilievo e di idrografia su tutto il percorso dello Scebeli da Afgoi ai Balli, e proprio in questi giorni è stato concluso un contratto con una Società per la navigazione del Giuba, di cui do al Senato il primo annuncio. (*Approvazioni*). La navigazione del Giuba ha una importanza speciale, perchè avendo dato le concessioni per la coltivazione del cotone di cui si è anche qui parlato, bisognava assicurare il trasporto del prodotto, cosa che presentava grandi difficoltà, come grandissime ne abbiamo in Eritrea, e il problema dei trasporti è uno dei più difficili.

Fortunatamente, nel Benadir possiamo servirci della via di acqua, quantunque sia del parere del senatore Franchetti, che bisognerà pur venire in seguito a lavori portuali e ferroviari; ma, per questo, dovrà scorrere molto tempo, e occorreranno molti denari, e per ora possiamo essere fortunati di avere un trasporto per la via di acqua.

I vapori che percorreranno il Giuba...

FRANCHETTI. Quando lo potranno.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Lo potranno sempre, quando siano vapori di costruzione adatta; e andranno bene come quelli della Compagnia sussidiata dall'Inghilterra, e quindi non vi è dubbio che si possa percorrere il fiume fino alle Cateratte del Von der Decken e, forse, anche al di là. L'essenziale è di assicurare il trasporto dei prodotti delle concessioni; e le merci potranno arrivare a Giumbo e a Chisimaio dove abbiamo ottenuto dall'Inghilterra la concessione a tutti nota. È stato detto dal senatore Franchetti e ripetuto dal senatore De Martino che occorre mettere sollecitamente in valore la Colonia, poichè le Colonie che non sono redditizie, non hanno importanza alcuna ed a queste è meglio rinunciare.

Ora è bene non farsi illusioni; effettivamente, vorrei sapere quali sono le Colonie non solo nostre, ma anche di altri grandi Stati effettivamente redditizie.

Quelle che oggi sono tali per divenire redditizie quanto tempo hanno impiegato, e quanti immensi capitali hanno inghiottito? Ci facciamo illusioni, se speriamo che lo Stato possa ottenere presto qualche cosa dal bilancio del Benadir; prima che questa Colonia divenga redditizia per lo Stato, dovrà assorbire molti e molti capitali e dovrà passare ancora molto tempo. Per ora, è già un buon risultato che le imprese per coltivazione di cotone si presentino con buoni auspicii.

FRANCHETTI. Ma principiamo intanto.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. L'opera colonizzatrice dello Stato è opera a lunga scadenza, si deve sapere che non si lavora per il presente ma per le generazioni future.

È meglio parlar chiaro, e non dare al paese illusioni che poi sarebbero smentite dai fatti.

L'onorevole Franchetti ha dichiarato che non consente con me sulla possibilità della colonizzazione bianca a cagione del clima. Ho avuto già occasione di parlare a lungo della questione, ed ho dichiarato che per il momento neppure io la credo possibile, ma non arrivo al suo pessimismo assoluto di ritenere che a questo in avvenire non si possa giungere.

Egli ha detto che i luoghi sono malarici, che vi sono bonifiche da compiere, e tutto un ambiente da creare, perchè il bianco lavoratore

possa vivere in quelle regioni, e sono d'accordo con lui, ma non lo escludo per l'avvenire.

Osservo poi che le conclusioni sue più pessimiste delle mie non avrebbero dovuto renderlo così decisamente contrario come è stato alle grandi concessioni.

FRANCHETTI. Sono stato contrario alla esclusività.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Su questo punto, credo che siamo in un equivoco.

Le piccole concessioni sarebbero possibili solo quando fosse possibile ai bianchi di installarsi su quelle terre, e quando le condizioni della Colonia e delle colture fossero tali da rendere fruttifero l'impiego di piccoli capitali.

FRANCHETTI. Non ho parlato di piccole concessioni.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Per quanto riguarda le concessioni di 5 mila ettari il senatore Franchetti è in equivoco quando ritiene che siano state imposte dal Governo, rifiutando concessioni minori; è il contrario, che ho dovuto fare; ho dovuto resistere ad un accaparramento perchè le domande erano per 10, 15, 20 mila ettari. Egli mi rimprovera di aver dato 5000 ettari a chi ne voleva meno, mentre io ho dato 5000 ettari a chi ne voleva 10, 15, 20 mila. Quanto all'opera di concentrazione di coloro che avevano presentato queste domande essa è stata fatta a un solo scopo.

Mi son trovato di fronte a domande presentate o da persone che avevano competenza tecnica agricola ma senza denaro, o da persone che avevano denaro, ma non avevano alcuna competenza in materia agricola.

Il successo dell'impresa, come bene ha detto il senatore Franchetti, è questione di primaria importanza, perchè se quelle concessioni non potranno avere un risultato pratico, scoraggeranno chiunque dal fare nuove domande. Ed è appunto nell'interesse del successo che ho cercato di mettere d'accordo nella stessa concessione uno che avesse il denaro e l'altro che avesse la capacità tecnica. Questo non è stato fatto sotto forma coattiva, ma è stato fatto sotto forma di consiglio amichevole a coloro che hanno domandato concessioni e sono lieto dire che alcuni hanno riconosciuto la giustezza di questa osservazione.

Quanto alle 500,000 lire da spendersi in

dieci anni, che il senatore Franchetti ritiene insufficienti perchè ragguagliano a 100 lire all'ettaro, dico che questo è un minimo. So bene che ci vogliono capitali maggiori, ed è nell'interesse del concessionario d'impiegarli nell'impresa. Avrei potuto su questo punto non dir nulla perchè evidentemente quando si dà una concessione di un terreno, s'intende che il concessionario ha calcolato prima i capitali che deve impiegare, ma ho fissato appunto un minimo, che desse garanzia per la serietà dell'impresa. Nè è da lagnarsi se nei contratti ci sono condizioni che sembrano troppo favorevoli allo Stato. Veramente è la prima volta che sento muovere un simile rimprovero al Governo. Per solito quando si discutono contratti il rimprovero che si fa al Governo è sempre quello che lo Stato non è abbastanza garantito. Ora si è detto, per la prima volta, che lo Stato si è garantito troppo, con patti draconiani.

Della rescissione...

FRANCHETTI. Non è favorevole allo Stato, è dannosa.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Della rescissione lo Stato potrà valersi quando si troverà di fronte a un concessionario del quale risulti assolutamente la cattiva volontà o incapacità a coltivare il fondo, sicchè sia opportuno sostituirlo con altro; ma quando lo Stato si trova di fronte a un concessionario che per un'annata cattiva non ha potuto coltivare tutta la superficie del terreno, è interesse del Governo di non rescindere il contratto, ma di ridurlo, come diceva il Franchetti, permettendo a colui, che ha dimostrato buona volontà e competenza, di coltivare quella parte che i suoi mezzi e la sua capacità consentono.

Con questo mi pare di aver risposto alle principali obiezioni che sono state formulate. Non era mio proposito di esporre qui un programma completo e credo che non sia il momento di far ciò. Il programma che io esposi nel 1908 era evidentemente un programma che doveva subire quelle variazioni che l'esperienza avesse consigliato. Ora è passato un tempo sufficiente perchè alcune parti di esso possano essere corrette, perchè altre possano essere ampliate, perchè a quel programma possano esser fatte aggiunte; ma quali esse sieno e come questo programma debba ulteriormente

svolgersi non è certo in occasione di questo disegno di legge che riguarda la concessione di fondi già spesi, che si possa fare. Sarà in occasione del bilancio che questa discussione ampia, completa dovrà farsi, e prendo impegno verso il Senato di farla. (*Approvazioni*).

BLASERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA, *relatore*. Signori senatori, le belle e interessanti questioni che si sono dibattute riguardano più l'avvenire che non il passato o il presente, e in questo riguardo mi pare che ciò che ne risulti è che dobbiamo proprio aspettare dall'esperienza l'indicazione dei mezzi migliori per risolverle. Ma il progetto di legge sottoposto al vostro esame e alle vostre deliberazioni riguarda l'operato del Governo in questa questione. Il Governo, in seguito all'eccidio di Lugh, e per eseguire il suo programma che era stato discusso e poco prima accettato dal Parlamento, ha dovuto precipitare il riordinamento del corpo degli ascari, portando a 3500 uomini; ed ha in pari tempo provveduto, senza perder tempo, alla occupazione dell'Uebi Scebeli. Con ciò esso ha dovuto fare in due mesi quanto si era riservato di operare in due anni. Per questa ragione si sono dovute anticipare delle spese alle quali non si era prima pensato. La vostra Commissione di finanze ha esaminato in tutti i suoi particolari l'operato del Governo, e trova che esso non solo ha fatto bene, ma che era suo assoluto dovere di fare come ha fatto. L'eccidio di Lugh avvenne nel mese di agosto, durante le vacanze parlamentari, ed è evidente che il Governo non avrebbe potuto ricorrere subito al Parlamento per ottenere i fondi necessari, onde ovviare ai gravissimi inconvenienti che erano sorti. Esso ha preso sopra di sé la responsabilità di eseguire questi lavori, ed ora chiede la somma di tre milioni, che è necessaria per saldare le spese che furono eseguite.

Noi non possiamo fare altro che lodare il Governo per la sua iniziativa, e vi esortiamo a voler dare voto favorevole al disegno di legge, così come si trova innanzi a voi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1908-909:

Senatori votanti	95
Favorevoli	92
Contrari	3

(Il Senato approva).

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 334,542.33 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908 concernenti spese facoltative:

Senatori votanti	95
Favorevoli	85
Contrari	10

(Il Senato approva).

Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 50,000 per le spese occorrenti alla Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica:

Senatori votanti	95
Favorevoli	83
Contrari	12

(Il Senato approva).

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-1909:

Senatori votanti	95
Favorevoli	87
Contrari	8

(Il Senato approva).

Proroga della facoltà accordata dalla legge 19 luglio 1906, n. 390, sui poteri dei Regi commissari straordinari dei comuni di Ottaiano, Somma, San Giuseppe Vesuviano e San Gennaro di Palma.

Senatori votanti	95
Favorevoli	86
Contrari	9

(Il Senato approva).

Presentazione di disegni di legge.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. A nome del ministro delle finanze ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Sulla tassa di bollo da applicarsi ai titoli o valori esteri.

A nome del ministro della guerra il disegno di legge, pure approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra. (Stralcio per la cavalleria, l'artiglieria da montagna ed alpini).

A nome del ministro del tesoro il disegno di legge, pure approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Sui depositi in conto corrente presso gli Istituti di emissione.

E finalmente a nome del ministro dei lavori pubblici il disegno di legge, pure esso approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Riscatto di alcune linee ferroviarie concesse all'industria privata.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro degli affari esteri della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì.

ALLE ORE 14.30.

Riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Costituzione in comune della frazione di Marcellina (N. 114);

Modificazioni alla legge 12 luglio 1908, n. 444 (N. 116);

Spesa straordinaria per la esecuzione di opere di ampliamento e sistemazione degli stabili demaniali in servizio delle manifatture dei tabacchi (N. 117);

Sul trattamento di pensione al personale di truppa della regia guardia di finanza (N. 118);

Riscatto di alcune linee ferroviarie concesse all'industria privata (N. 120).

ALLE ORE 15 — SEDUTA PUBBLICA.

I. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Assegnazione straordinaria di L. 3,000,000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1908-1909, per la sistemazione finanziaria della Somalia Italiana a tutto giugno 1909 (N. 88).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga al 1° gennaio 1911 del termine stabilito dall'art. 2 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della colonia Eritrea per la promulgazione del Codice della marina mercantile, e al 1° gennaio 1910 dei termini stabiliti dagli articoli 13 e 14 della detta legge per la pubblicazione della raccolta degli atti dell'autorità pubblica in vigore in Eritrea (N. 101);

Provvista di fondi occorrenti per la costruzione di un fabbricato ad uso di caserma delle guardie di città in Cuneo (N. 94).

Per i maestri in soprannumero (N. 62).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa l'8 luglio 1909 (ore 20)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



XXXV.

TORNATA DEL 5 LUGLIO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Messaggio del presidente del Consiglio* (pag. 1153) — *Presentazione di relazioni* (pag. 1154) — *Votazione a scrutinio segreto* (pag. 1154) — *Dichiarazione di voto del senatore Pierantoni* (pag. 1154) — *Sono approvati senza discussione i disegni di legge: « Proroga al 1° gennaio 1911 del termine stabilito dall'art. 2 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della colonia Eritrea per la promulgazione del Codice della marina mercantile, e al 1° gennaio 1910 dei termini stabiliti dagli articoli 13 e 14 della detta legge per la pubblicazione della raccolta degli atti dell'autorità pubblica in vigore in Eritrea »* (N. 101) (pag. 1155); « *Provvista di fondi occorrenti per la costruzione di un fabbricato ad uso di caserma delle guardie di città in Cuneo* » (N. 94) (pag. 1155) — *Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Per i maestri in soprannumero »* (N. 62) (pag. 1155) — *Senza osservazioni si approvano i primi 5 articoli — L'articolo 6 è approvato dopo una osservazione del senatore Torlonia* (pag. 1156) al quale risponde il relatore, senatore Tamassia (pag. 1156); il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — *Il ministro del tesoro presenta una relazione* (pag. 1157) — *Avvertenza del Presidente* (pag. 1157) — *Chiusura di votazione* (pag. 1157) — *Presentazione di disegni di legge* (pag. 1157) — *Risultato di votazione* (pag. 1157).

La seduta è aperta alle ore 15:20.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri delle finanze, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, ed il sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggi del Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Comunico al Senato i seguenti messaggi pervenuti alla Presidenza:

« Mi onoro informare l'E. V. che Sua Maestà il Re con decreto in data 1° luglio, ha accettato le dimissioni dalla carica di sotto-segre-

tario di Stato per le poste e i telegrafi rassegnate dall'onor. avv. Teofilo Rossi, deputato al Parlamento.

« Con perfetta osservanza.

« Il presidente del Consiglio
« GIOLITTI ».

« Roma, 3 luglio 1909.

« Ho l'onore di partecipare alla E. V. che Sua Maestà il Re, con decreto in data odierna, si è compiaciuto nominare senatore del Regno il signor avv. Teofilo Rossi ex-deputato al Parlamento.

« Mi prego unire copia conforme del decreto stesso e la prego di volerne disporre la consegna all'interessato.

« Accolga, Eccellenza, gli atti del mio maggiore ossequio.

« Il ministro
« GIOLITTI ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno di queste comunicazioni.

Presentazione di relazioni.

TAVERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Taverna della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

MELODIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale degli spiriti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Melodia della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Assegnazione straordinaria di lire 3,000,000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1908-1909, per la sistemazione finanziaria della Somalia italiana a tutto giugno 1909.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per questa votazione.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Giacchè vedo presente l'onorevole Pierantoni, il quale aveva domandato la parola per una dichiarazione di voto, gli do facoltà di parlare.

PIERANTONI. Ringrazio l'onorevole Presidente che ha ricordato la mia iscrizione per fare una dichiarazione di voto.

Mi astengo dal votare il disegno di legge per numerose ragioni, delle quali dirò alcune.

Non discuto la questione costituzionale e cioè che la somma che si doveva spendere in due anni si è spesa in due mesi.

Prima del discorso dell'onorevole Franchetti, le opere del Massaja, del Cecchi, i viaggi del Bottego e di altri illustri esploratori, mi convinsero dell'impossibilità di una colonia agricola nel Benadir, lungamente da me sostenuta.

La dimostrazione di una tale impossibilità è apparsa anche dal discorso del collega Franchetti, il quale vorrebbe colonizzare quel paese con la tratta degli Indiani o degli Arabi, affermando che nelle regioni che non sono conosciute non ci possono vivere coloni italiani. Egli sostenne non esser possibile portare colà l'ordine, senza prima persuadere i preti musulmani a diventare agenti di pubblica sicurezza. Ma tutti debbono sapere che nel Corano è scritto che colui che ammazza un infedele va in paradiso. Io sono lieto che il nostro collega Franchetti non abbia corso il pericolo, e gli consiglio di non tornare al Benadir.

Questa è un'ora dolorosa per la nostra vita politica. Proroghe di leggi, tombe, divisioni di comuni e piccole altre cose. Si votarono milioni che furono assegnati alla vita e alla sicurezza della patria. Come non si desiste dalle somme inutili al paese, dal commettere stragi di popoli remoti da noi, e si giunge perfino a proporre la tratta degli Indiani e degli Arabi? A me sembra che questi sono denari maledetti.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pierantoni della fatta dichiarazione.

Presentazione di relazioni.

MANASSEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSEI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Proroga della durata delle Società cooperative ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Manassei della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga al 1° gennaio 1911 del termine stabilito dall'art. 2 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della colonia Eritrea, per la promulgazione del Codice della marina mercantile, e al 1° gennaio 1910 dei termini stabiliti dagli articoli 13 e 14 della detta legge per la pubblicazione della raccolta degli atti dell'autorità pubblica in vigore in Eritrea » (N. 101).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del seguente disegno di legge: « Proroga al 1° gennaio 1911 del termine stabilito dall'art. 2 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della colonia Eritrea, per la promulgazione del Codice della marina mercantile, e al 1° gennaio 1910 dei termini stabiliti dagli articoli 13 e 14 della detta legge per la pubblicazione della raccolta degli atti dell'autorità pubblica in vigore in Eritrea ».

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 2 della legge 24 maggio 1903, n. 205, per quanto riguarda la promulgazione nella colonia Eritrea del Codice per la marina mercantile ed il relativo regolamento è prorogato al 1° gennaio 1911.

I termini stabiliti negli articoli 13 e 14 della legge citata, per quanto riguarda la pubblicazione degli atti dell'autorità pubblica in vigore nella colonia Eritrea, sono prorogati al 1° gennaio 1910.

Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvista di fondi occorrenti alla costruzione di un fabbricato ad uso di caserma delle guardie di città in Cuneo » (N. 94).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge:

Provvista di fondi occorrenti alla costruzione di un fabbricato ad uso di caserma delle guardie di città in Cuneo.

Prego il senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 94).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

In apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1908-909, sarà iscritta la somma di lire 70,000 per la costruzione di un nuovo fabbricato, ad uso di caserma delle guardie di città, in Cuneo.

(Approvato).

Art. 2.

Per provvedere alla spesa di cui al precedente articolo, sarà diminuito di uguale somma il fondo del capitolo 95 del bilancio del Ministero stesso, per l'esercizio 1908-909.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Per i maestri in soprannumero » (N. 62).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Per i maestri in soprannumero ».

Avverto il Senato che il ministro della pubblica istruzione essendo impedito d'intervenire in Senato, perchè impegnato nell'altro ramo del Parlamento, ha delegato a sostenere la discussione di questo disegno di legge il sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, l'onor. Ciuffelli.

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 62).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È data facoltà ai comuni di assumere in servizio dei maestri in soprannumero per sopperire alle eventuali supplenze dei maestri titolari e per gli altri servizi scolastici in genere.

I comuni che hanno un proprio regolamento per le scuole determineranno i compiti speciali dei maestri in soprannumero.

(Approvato).

Art. 2.

La nomina, la conferma, il licenziamento di detti maestri saranno regolati dalle stesse norme attualmente in vigore per i titolari, salvo il caso di soppressione o riduzione di posti.

In caso di riduzione dei posti saranno licenziati i meno anziani.

I comuni nell'assumere maestri in soprannumero devono osservare le garanzie stabilite nella presente legge meno che nei casi di supplenze eventuali o temporanee in corso d'anno alle quali non sia possibile provvedere con regolare assunzione di personale.

(Approvato).

Art. 3.

Gli stipendi minimi da assegnarsi a totale carico dei comuni ai maestri in soprannumero sono quelli determinati dalla tabella annessa alla legge 8 luglio 1904, n. 407.

Il diritto all'aumento sessennale del decimo dello stipendio decorre soltanto dal giorno della nomina a titolari.

(Approvato).

Art. 4.

I maestri in soprannumero di mano in mano che si renderanno vacanti i posti di titolari acquisteranno la titolarità per anzianità senza demeriti, rimanendo in ogni caso assegnati alla categoria dei titolari di prima nomina secondo gli organici comunali.

Nei comuni non aventi un organico ed un regolamento propri i maestri in soprannumero acquistando la titolarità verranno assegnati ai posti del corso inferiore e delle scuole rurali, anche se le vacanze si verificano nel corso superiore e nelle scuole urbane.

Ai maestri in soprannumero che acquistano

la titolarità in corso del triennio di esperimento sarà computato agli effetti della conferma il servizio precedentemente prestato in tale qualità.

(Approvato).

Art. 5.

I maestri in soprannumero attualmente in servizio, qualunque sia la loro denominazione (supplenti, assistenti, provvisori, sottomaestri e simili) verranno nominati senza bisogno di ulteriore concorso e secondo le norme dell'articolo precedente ai posti di titolari di mano in mano che si renderanno vacanti, purchè la loro nomina a maestri in soprannumero sia stata fatta in seguito a regolare concorso per titoli o per titoli ed esami, ovvero scegliendoli nella graduatoria dei concorrenti ai posti di titolari.

Avranno lo stesso diritto quegli insegnanti che hanno acquistata la stabilità nell'ufficio a norma della legge 14 luglio 1907.

(Approvato).

Art. 6.

I comuni che hanno maestri in soprannumero, muniti di legale abilitazione, assunti entro il 31 maggio 1909 senza le forme di che all'articolo precedente, hanno facoltà di provvedere per un triennio a coprire i posti di titolari, che restassero vacanti dopo l'applicazione di detto articolo, mediante un concorso interno secondo le norme di legge.

TORLONIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TORLONIA. Io mi permetto di domandare se le disposizioni di questo disegno di legge valgano anche per le maestre, poichè in esso si parla sempre di maestri.

TAMASSIA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA, *relatore*. Nella relazione questo dubbio è già chiarito, si è già evitato questo errore parlando di insegnanti.

TORLONIA. Siccome nel testo non si parla che di maestri, desideravo uno schiarimento. Dato lo schiarimento, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'art. 6.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Si procederà in altra seduta alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che, essendo esaurito l'ordine del giorno, domani non vi sarà seduta pubblica, ma riunione degli Uffici.

La seduta pubblica avrà luogo mercoledì alle ore 15.

Presentazione di relazione.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione del Banco di Napoli sul servizio delle rimesse degli emigranti italiani per gli anni 1907-908.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questa relazione, che sarà posta a disposizione dei signori senatori.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Presentazione di disegni di legge.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. A nome del ministro di agricoltura, industria e commercio, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, testè approvato dalla Camera dei deputati, per « Modificazioni alla legge 14 luglio 1906 per le provincie meridionali, la Sicilia e la Sardegna ».

A nome del ministro dell'istruzione pubblica, ho pure l'onore di presentare al Senato un altro disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, che riguarda le « Spese occorrenti alla sistemazione del fabbricato dell'Istituto di belle arti in Lucca ».

Di quest'ultimo disegno di legge, che tratta di una questione di bilancio, prego il Senato di affidarne l'esame alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle finanze della presentazione di questi due disegni di legge.

Il secondo di essi, presentato a nome del ministro della pubblica istruzione, egli ha chiesto che sia trasmesso alla Commissione di finanze.

Se nessuno fa obiezioni, così rimane stabilito.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Assegnazione straordinaria di lire 3,000,000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1908-909, per la sistemazione finanziaria della Somalia Italiana a tutto giugno 1909.

Senatori votanti	78
Favorevoli	71
Contrari	7

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di mercoledì, alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga al 1° gennaio 1911 del termine stabilito dall'art. 2 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della colonia Eritrea, per la promulgazione del Codice della marina mercantile, e al 1° gennaio 1910 dei termini stabiliti dagli articoli 13 e 14 della detta legge per la pubblicazione della raccolta degli atti dell'autorità pubblica in vigore in Eritrea (N. 101);

Provvista di fondi occorrenti alla costruzione di un fabbricato ad uso di caserma delle guardie di città in Cuneo (N. 94);

Per i maestri in soprannumero (N. 62).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni per la leva sui nati nel 1889 (N. 105);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-1909 (N. 106);

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1909

Convenzione con la Società italiana delle ferrovie meridionali per la liquidazione di crediti dello Stato dipendenti dalla cessazione del contratto di esercizio della Rete Adriatica (N. 113);

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti (N. 111);

Proroga della durata delle Società cooperative (N. 102).

Domani, alle ore 10.30, riunione degli Uffici.

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa il 9 luglio 1909 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.







XXXVI.

TORNATA DEL 7 LUGLIO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Presentazione di un disegno di legge (pag. 1161) — Congedo (pag. 1161) —* *Votazione a scrutinio segreto (pag. 1162) — Presentazione di relazione (pag. 1162) —* *Discussione generale del disegno di legge: « Disposizioni per la leva sui nati nel 1889 » (N. 105) —* *Parlano i senatori Cadolini (pag. 1162, 1164 e 1166), Sani (pag. 1165), Tamassia (pagina 1166), Primerano (pag. 1167 e 1169), il relatore, senatore Tarditi (pag. 1165 e 1166) e il ministro della guerra (pag. 1163 e 1168) —* *La discussione generale è chiusa —* *Sull'articolo 1° parla il senatore Sismondo (pag. 1169 e 1170) e gli risponde il ministro della guerra (pag. 1170) —* *È approvato l'art. 1° e senza discussione sono approvati gli altri articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 1171) —* *Presentazione di relazioni (pag. 1171) —* *Sono approvati senza discussione i disegni di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 106) (pag. 1171); « Convenzione con la Società italiana delle ferrovie meridionali per la liquidazione di crediti dello Stato dipendenti dalla cessazione del contratto d'esercizio della Rete Adriatica » (N. 113) (pag. 1175) —* *Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Modificazione al regime fiscale degli spiriti » (N. 111) —* *Dopo osservazioni del relatore, senatore Melodia, agli articoli da 1 a 5 (pag. 1177 e segg.), e risposte del ministro delle finanze (pag. 1177 e segg.), si approvano i sei articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 1187) —* *Chiusura di votazione (pag. 1186) —* *Presentazione di una relazione (pag. 1187) —* *Risultato di votazione (pag. 1187).*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti: il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di un disegno di legge.

SPINGARDI, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, ministro della guerra. Ho l'onore di presentare al Senato, per incarico del collega ministro degli affari esteri, un disegno di legge concernente: « Provvedimenti a favore del R. Ospedale in Costantinopoli ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso prescritto dal Regolamento.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Bruno Francesco chiede un congedo di venti giorni, per motivi di salute.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 LUGLIO 1909

Se non vi sono opposizioni, questo congedo s'intenderà accordato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, approvati nella seduta di lunedì.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazione.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione di vigilanza sull'Amministrazione del Debito pubblico italiano.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione di questa relazione, che sarà posta a disposizione dei signori senatori.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la leva sui nati nel 1889 » (N. 105).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la leva sui nati nel 1889 ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 105).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Il senatore Cadolini ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Noi abbiamo udito recentemente l'importante discorso che il signor ministro della guerra ha pronunciato dinanzi al Senato; abbiamo ammirato la sua eloquenza, e siamo rimasti soddisfatti delle proposte e dei provvedimenti che egli ha presentato col disegno di legge che allora è stato discusso.

Se non che il suo discorso ha lasciato sussistere il dubbio, che coi provvedimenti da lui proposti egli sia rimasto forse al disotto dei

suoi desideri, per obbedire alle condizioni delle nostre finanze.

Più di una volta, se non erro, egli ha dimostrato che avrebbe desiderato di fare un passo più avanti, se le condizioni delle finanze non lo avessero vietato. Ora su questo punto parmi convenga svolgere qualche riflessione.

Le condizioni delle finanze italiane sono assai buone. Le entrate, nell'esercizio che si è chiuso il 30 di giugno u. s., hanno superato di 35 milioni il preventivo e di 90 milioni le entrate dell'anno precedente. Ora queste condizioni sono troppo promettenti perchè i provvedimenti per gli armamenti dello Stato siano, per così dire, frenati dalla insufficienza delle nostre finanze.

La situazione dell'Europa presenta certamente molte incognite. In questa materia non dirò una parola di più. Certo vi è qualche cosa di sotterraneo che non s'arriva a spiegare, ma che tutto insieme ci impone di fare quanto può essere necessario perchè l'Italia prenda un posto molto elevato in Europa, e non subordinato alle condizioni effimere del bilancio. Noi non dobbiamo dimenticare che la politica del 1876 produsse gravissime conseguenze di cui sentiamo ancor oggi i dolorosi effetti; e quella politica della assoluta imprescindibile neutralità fu la politica timida di non provvedere in tempo ai bisogni dell'esercito.

PRESIDENTE. Si riferisce al disegno di legge sulla leva questo?

CADOLINI. Sì, onorevole signor Presidente, alla preparazione del nostro esercito. Siccome il ministro della guerra ha subordinato la misura degli armamenti alle condizioni delle finanze, e siccome i provvedimenti di tale natura hanno relazione colle condizioni estere, io mi sono permesso di fare brevemente allusione alla situazione e ai precedenti della politica internazionale.

Noi dobbiamo considerare che le condizioni delle nostre finanze non sono più quelle del 1876. I progressi di cui raccogliamo i frutti sono più rilevanti di quanto taluno crede. Infatti, mentre un tempo le spese intangibili impegnavano il 52 per cento delle entrate (questo è un coefficiente che non dimentico), ora invece, fatto il conto, le spese intangibili non impegnano che il 34 per cento delle entrate. La situazione, quindi, sotto questo aspetto, è molto migliorata; e per mostrare qual è il progresso che

le condizioni delle finanze vanno facendo, io ricorderò che nell'esercizio del 1906-907 avemmo l'entrata di un miliardo e 793 milioni, nel 1907-1908 di un miliardo e 930 milioni, nel 1908-909 di un miliardo e 990 milioni, mentre per l'esercizio in corso è preveduta un'entrata di due miliardi e 10 milioni. Dunque in tre anni si è fatto un progresso straordinario.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Più di 84 milioni.

CADOLINI. Dunque noi non dobbiamo temere che i maggiori provvedimenti per l'esercito possano turbare le condizioni della finanza.

Giova inoltre osservare che un tempo, se occorreva ricorrere ai prestiti, questi si dovevano contrarre al 7 per cento o anche più, per cui il nuovo debito portava un aggravio fortissimo sul bilancio dello Stato; adesso, invece, se per gli armamenti occorre contrarre un prestito, questo non costerebbe che il 3.50%; sicchè quando pure fosse necessario gravare di un miliardo il Debito pubblico, ne deriverebbe un aumento della spesa annuale assai modesto.

Obbedendo a siffatte considerazioni, si dovrebbe avere un po' più di coraggio, e si dovrebbe fare qualche cosa di più, specialmente per ciò che riguarda la forza tenuta permanentemente sotto le armi; perchè, quando sorga un bisogno di guerra, l'unione dei militi che saranno richiamati in servizio riuscirà tanto più forte, la coesione tanto più vigorosa, quanto maggiore sarà la forza tenuta permanentemente sotto alle armi.

Se noi avessimo 300,000 uomini sotto le armi, l'innestarvi altri 300,000 uomini non porterebbe quella perturbazione che potrebbe avvenire quando invece noi avessimo una forza, supponiamo per ipotesi, di solo 200,000 uomini. La forza che sta sotto le armi in tempo di pace bisogna che sia tanto maggiore perchè possa creare la compattezza dell'esercito in guerra, tenendo conto delle qualità di coloro che sono richiamati sotto le armi, ormai non più avvezzi al servizio.

Non c'è dubbio che l'onor. ministro della guerra è troppo desideroso del bene del paese e dell'avvenire d'Italia, perchè si possano mettere in dubbio i suoi desideri e le sue intenzioni; ma da quanto appare dalla legge che ci sta davanti la forza che sarà sotto le armi permanentemente è inferiore a quella che forse sa-

rebbe necessaria, perchè il giorno di un richiamo sotto le armi l'esercito sia dotato di quella forza di disciplina e di coesione che occorre perchè sul campo di battaglia possa agire con vigorosa, indissolubile compattezza. L'esperienza ha pure insegnato anche a me debolmente, per aver preso parte a qualche combattimento, che, quando le forze sono disciplinate prima di entrare in campagna, sono anche disciplinate il giorno delle più ardite pugne.

Vidi i corpi di Garibaldi, quando furono ordinati e fortemente disciplinati, come quelli del 1859, compiere veri miracoli e vincere forze doppie e triple; mentre in altre occasioni questi miracoli non li poterono compiere, perchè non erano uniti con forte disciplina.

Ho voluto esporre queste poche osservazioni nella speranza che l'onor. ministro, se non oggi, almeno domani, ne tenga conto, per proporre qualche cosa di più di quello che fino ad oggi si sia fatto.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io debbo ringraziare anzitutto l'onorevole senatore Cadolini per le lusinghiere parole che mi ha rivolte e che mi affidano che non mi verrà meno l'autorevole suo appoggio. Ma egli ha sollevato dei dubbi che mi preme dissipare; egli ritiene che dalle dichiarazioni da me fatte al Senato traspaia il concetto che le maggiori assegnazioni richieste per l'esercito e per la nostra difesa abbiano sentita troppo la influenza delle esigenze della finanza. Ora a me pareva di avere anzi dichiarato nel modo più preciso che i mezzi richiesti erano sufficienti per lo svolgimento di tutto un programma bene studiato dal Capo di stato maggiore dell'esercito d'accordo coi Corpi tecnici consulenti del Ministero in relazione a un determinato periodo di tempo. Mi affrettavo anzi a soggiungere che con ciò non intendevo chiuso il periodo delle spese straordinarie, inquantochè nuovi bisogni si sarebbero indubbiamente affacciati in seguito, ma che ora sarebbe stato prematuro il prevedere e calcolare con sufficiente esattezza. Accenno fra altro alla trasformazione o sostituzione del materiale da 75-A rigido, tuttora in distribuzione, al quale col tempo si dovrà pure provvedere; ma era impossibile qualunque cal-

colo ora, mentre le esperienze relative sono appena adesso incominciate.

Torno a dire che il fabbisogno che ho segnalato per il bilancio straordinario della guerra risponde ad una concezione chiara, precisa di un programma concreto in giusto accordo coi mezzi e col tempo; sarà un triennio, un quadriennio, forse più, ma sarà sempre un periodo di tempo strettamente proporzionato alla potenzialità massima di lavoro e di produzione dei nostri stabilimenti militari ed industriali nazionali.

E per quanto si riferisce al bilancio ordinario, ho dichiarato altresì che io stesso intravedo, in un non lontano avvenire, la necessità di nuove assegnazioni, esse pure non prevedibili ora, in quanto che molte riforme proposte dalla Commissione parlamentare d'inchiesta erano allo studio, ed io non era ancora in grado di dire se ed in quale misura avrebbero potuto esercitare sul bilancio ordinario della guerra la loro influenza.

Ma, venendo alla questione meglio determinata sulla quale l'onor. Cadolini ha più specialmente richiamato l'attenzione del Senato, alla questione cioè della forza bilanciata, non posso non convenire con lui, almeno in tesi generale, poichè è ovvio che quanto minore è il numero dei richiamati dal congedo che all'atto della mobilitazione si debbono inquadrare, tanto maggiore risulterà la solidità del nostro esercito. Sarei quindi ben lieto, se il mio collega del tesoro, invece di consentirmi i mezzi per trattenere alle armi una forza bilanciata di 225,000 uomini, me ne volesse dare una magari di 300,000. Ma è necessario?

Sia bene che le esigenze militari non debbono essere strettamente subordinate alle esigenze finanziarie, e l'ho detto molto esplicitamente, ma una giusta misura si impone pur sempre. Ora a me è parso che, dato l'ordinamento attuale del nostro esercito, una forza bilanciata di 225,000 uomini, quale è quella prevista per l'esercizio 1909-10, fosse sufficiente, accostandomi in ciò al parere della minoranza della Commissione d'inchiesta per l'esercito.

Il che non toglie che una maggior forza bilanciata, che si avvicini a quella proposta dalla maggioranza della Commissione stessa, sia una mèta verso cui tendere, specie dopo che colla nuova legge sull'ordinamento dell'esercito, che

sta ancora davanti l'altro ramo del Parlamento, saranno cresciute le unità organiche, nelle quali questa forza deve essere inquadrata.

Per ora noi avremo una forza media di circa 85 uomini per compagnia, forza che nelle presenti condizioni io giudico sufficiente.

Vede quindi, onor. senatore Cadolini, che, per quanto si riferisce all'esercizio in corso, le richieste del ministro della guerra non furono in special modo subordinate alle esigenze della finanza, ma giustamente commisurate alle esigenze della finanza ed a quelle dell'esercito. *(Approvazioni).*

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Veramente in quest'ultima parte della risposta dell'onor. ministro c'è ancora qualche cosa di vago: tutto si fa dipendere dal Ministero del tesoro!

Ora io vorrei commuovere l'animo del mio buon amico Carcano, perchè spingesse lui stesso il ministro della guerra ad aumentare la forza bilanciata.

Il Governo s'impegna in tante spese, che forse potrebbe frenare, e che riguardano altri provvedimenti. Per esempio, ho veduto negli atti parlamentari un documento, nel quale è fatto l'elenco di tutte le opere che sono allo studio per la navigazione interna, colle indicazioni delle spese previste per ciascuna di esse. Veramente nel documento non fu fatta la somma, ma io mi presi cura di farla; così vidi che questa arrivava ad un miliardo e 200 milioni; e, siccome si tratta di progetti di massima, potete pur dire che il programma delle opere per la navigazione interna arriva ad un paio di miliardi.

È ben vero che per ora non sono proposti stanziamenti proporzionati a siffatto preventivo; tuttavia è lecito domandare al Governo il quale presenta piani così giganteschi per la navigazione interna — pur riflettendo che la navigazione interna per la parte peninsulare d'Italia già sussiste e si esercita lungo i litorali, sicchè alla sola parte continentale si limita il bisogno di svilupparla — al Governo, ripeto, che con questo piano arriva ai due miliardi, è lecito chiedere se non possa consentire una maggiore spesa per aumentare la forza bilanciata, che è il primo cardine per avere un esercito forte.

in tempo di guerra e per assicurare all'Italia una posizione importante fra le potenze d'Europa.

TARDITI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI, *relatore*. Il relatore dell'Ufficio centrale rimarrà nei limiti del disegno di legge che si discute.

Il senatore Cadolini, da buon patriota come è, ha allargato la questione ed ha trattato di tutta la preparazione militare, compresa la questione della forza bilanciata e di quella presente.

Anche della forza si è occupato l'Ufficio centrale, ne ha discusso e ne ha discusso nel senso di vedere se era il caso di riferire ora al Senato sulle relazioni fra la forza del contingente, della quale si occupa il presente disegno di legge, e la forza bilanciata. Ma ha creduto di rimandare la discussione ad altro momento.

Il ministro della guerra ha dichiarato in Senato che presenterà un disegno di legge per la riduzione della ferma. Questo disegno di legge, evidentemente, conterrà tutti i particolari che si riferiscono a così grande questione e, quindi, anche alla relazione fra la forza del contingente e la forza bilanciata. Sarà allora il caso di discuterne e, sia certo il senatore Cadolini, che avrà in parte ragione. Il suo desiderio è più che giusto, in quanto si riferisce alla forza bilanciata in relazione a quella del contingente.

Ed io credo che allora si presenterà il dilemma: o il ministro del tesoro aumenterà i mezzi al ministro della guerra in modo che si possa accrescere la forza bilanciata, o il ministro della guerra sarà costretto a ridurre ancora la ferma ad una parte del contingente.

Ma tutto ciò è prematuro; lasciamola questa discussione; facciamola in sede opportuna, poiché oggi si preleva tutto il contingente, sicché nulla resta compromesso.

SANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANI. Dirò pochissime parole. Sono dispiacente che questa questione sia stata sollevata oggi a proposito di questo disegno di legge che, secondo il mio avviso, avrebbe dovuto passare come uno dei disegni ordinari, sui quali in genere non si fanno né lunghe né gravi discussioni. Ma l'onorevole Cadolini, ispirandosi come ben disse il relatore, al pa-

triottismo — che tutti gli riconosciamo — ha creduto sollevare un dibattito gravissimo quale è quello della forza bilanciata. Io credo (ed in ciò d'accordo con l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale) che questa questione bisogna rimandarla assolutamente, sia al disegno di legge sulla ferma o meglio anche a quello dell'ordinamento, perchè veramente essa è talmente grave che sarebbe un delitto sciuparla oggi che non abbiamo né tempo né elementi sufficienti per poterla discutere. Io sono dell'avviso dell'onorevole Cadolini — che credo anche sia quello dell'onorevole ministro della guerra — che sarà necessario non arrestarsi ai 225,000 uomini, che tra le altre cose, se consideriamo la 2^a categoria che si richiamerà al licenziamento della classe anziana, diventano 219,000; infatti la seconda categoria non è compresa negli assegni straordinari per richiamo delle classi, e quindi cade sulla forza bilanciata. E nessuno può negare che 219,000 uomini sono troppo pochi per mantenere un esercito valido e vigoroso. Dirò solo due parole per giustificare questa mia opinione.

Noi siamo in condizioni molto diverse da quelle in cui si trova l'Austria. L'Austria è vero, ha 93 uomini per compagnia, noi ne avremo 80 o 85 come dice il ministro, e desidero che non sbagli. Ma dobbiamo considerare che abbiamo una quantità di perdite che non ha l'Austria, che non hanno le altre potenze. Noi dobbiamo dare soldati ai carabinieri come aggiunto, dobbiamo aumentare certe compagnie, ad esempio quelle di Roma e dei confini, che richiedono una forza maggiore, la quale va in diminuzione di tutte le altre compagnie; dobbiamo provvedere alle carceri, alla pubblica sicurezza, ecc.

Ora, se si farà il conto esattamente, si vedrà che con 219,000 uomini non saremo mai al caso d'avere una compagnia che possa neanche lontanamente paragonarsi a quella austriaca. Ma tutte queste sono questioni talmente gravi ed importanti che non bisogna sciuparle in certo modo, in via incidentale.

CADOLINI. Domando la parola per fatto personale.

SANI. Io credo che la necessità di cose ci condurrà a dover adottare le proposte della maggioranza della Commissione d'inchiesta, che è la più modesta che si possa immaginare; ma

il Senato deve essere in grado di dare un giudizio con piena cognizione di causa, e non affrettare adesso una discussione, perchè a me dispiacerebbe immensamente veder sciupata questa questione, che ha una importanza grandissima.

Ho sempre creduto che la forza dell'esercito stia nella forza della compagnia sul piede di pace: non vorrei quindi vedere compromesso questo grande principio.

Il senatore Cadolini non ha fatto proposte e me ne compiaccio; e spero che noi quando discuteremo, alla riapertura dei nostri lavori, la grossa questione, potremo trattarla a fondo con serena obbiettività, e prendere quei provvedimenti che saranno indispensabili.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadolini per fatto personale.

CADOLINI. L'onorevole collega e mio amico Sani mi ha rimproverato...

SANI. Non ho rimproverato nessuno.

CADOLINI ...per aver sollevato questa questione che egli crede si dovesse riservare a miglior tempo. Ora il disegno di legge dava occasione legittima a chi lo credeva necessario di trattare questa questione. Noi oggi non discutiamo, [nè io ho parlato della questione della ferma biennale; ma tutte le occasioni sono buone per incoraggiare il ministro ad aumentare la forza bilanciata; tutte le occasioni, anche un'interpellanza, possono essere opportune per incoraggiare il Governo su quella via, tanto più ora che si ignora quando verrà in discussione la proposta della ferma biennale, che in parte si può dire applicata nel disegno di legge che ci sta dinanzi.

Quanto agli altri provvedimenti ne discuteremo. È certo che la importante questione, che io ho creduto di sollevare, si può discutere sempre, perchè, se i maggiori provvedimenti saranno ritardati, dovrà reputarsi un fatto doloroso, giacchè sarebbe utile ed opportuno adottarli fin da ora.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. L'onorevole senatore Sani giustamente ha detto che non sarebbe opportuno sciupare questa questione della forza bilanciata così incidentalmente, a proposito di questa legge annuale di

leva che da tempo suole passare nei due rami del Parlamento senza discussione. La questione della forza bilanciata è questione grossa e poichè si presenterà l'opportunità di discuterne in occasione del disegno di legge sulla ferma biennale, il Senato avrà allora largo campo di far conoscere il pensiero suo in materia.

Ma, poichè ho la parola, io debbo richiamare l'attenzione dell'onorevole senatore Cadolini sulla difficile situazione nella quale egli, certo involontariamente, viene a mettere il ministro della guerra, giacchè sarebbe strano che fosse proprio lui, il ministro, a dichiarare dinanzi al Senato che non vuole, o quanto meno che non desidera maggiori assegnazioni al suo bilancio.

Una dichiarazione di questo genere non mi sento davvero di poter fare. Ho detto che i mezzi chiesti e concessi sono sufficienti a svolgere un determinato programma, che ho partitamente indicato, ma non sarei certamente io che mi rifiuterei ad accettare quelle maggiori somme che al Parlamento piacesse concedere, somme le quali, assicuro il Senato, troverebbero sin d'ora facile ed efficace impiego. (*Approvazioni*).

TARDITI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI, *relatore*. Mi permetto di far osservare all'onor. ministro che non gli sono state chieste dichiarazioni.

L'Ufficio centrale del Senato anzi non ha voluto trattare questa questione, perchè ha facilmente compreso che non era il momento opportuno; quindi si è regolato più che correttamente.

L'onor. Cadolini, con patriottismo, ha bensì accennato anche a questa questione e tale diritto non gli può essere contestato; ma a me sembra che il ministro della guerra non abbia da fare alcuna dichiarazione in proposito, giacchè — ripeto — non ne fu richiesto.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Non si sgomenti e non si meravigli il Senato, se io medico, prendo la parola in una discussione di carattere militare.

Ma ho domandato la parola unicamente per chiedere all'onor. Ministro della guerra a che punto si trovi un certo disegno di legge che deve essere morto alla Camera (morto per risuscitare) e, che riguardava la indicazione di

scegliere ed opportunamente segregare, appena iscritti nell'esercito, i delinquenti, gli alienati o i candidati alla pazzia.

Non poche volte si sono verificati alla visita militare casi di giovani, riconosciuti idonei al servizio, che, più tardi, accolti nelle caserme, hanno dato luogo a tragedie, dovute all'irrompere di malattie mentali impulsive infrenabili, che con nome, pur troppo celebre, furono chiamate *misdeismo*. E queste sono le principali, e non le sole alienazioni mentali, che possono svilupparsi e portare gravissimi danni. E provvedimenti opportuni reclamano pure i perversimenti e le tendenze criminali, positivamente accertate, nei coscritti.

L'onorevole ministro della guerra sa certamente come questo disegno di legge abbia incontrato cattiva sorte nella Camera, non certo per il concetto cui esso è ispirato, quanto per la sua forma e per il sospetto che esso potesse più o meno oscuramente servire a persecuzione politica. Sospetto che appare assolutamente assurdo, solo che si vegga l'indole e la forma reale del progetto sepolto.

Ora io credo opportuno richiamare l'attenzione dell'onor. ministro su questa questione onde evitare gravi inconvenienti, che si può dire, si rinnovano ad ogni anno e danno argomento di apprensione seria a tutti coloro che hanno a cuore la salute, la forza fisica e morale dell'esercito nostro, che è parte sì cara della Patria.

Confido che si vorrà quindi esumere il provvido progetto e con gli opportuni ritocchi, che sperdano ogni ombra di mira politica, dargli efficacia di legge.

Io mi permetto di fare anche un'altra preghiera all'onorevole ministro della guerra, quella, cioè, di stabilire metodi uniformi veramente scientifici di reclutamento.

La visita militare fu soggetta negli ultimi anni ad ondulazioni, a concetti non molto determinati; per cui si elevarono critiche, circa le scelte e le riforme altrettanto inopportune. Sarebbe necessario perciò si tracciassero norme precise desunte dai dati dell'esperienza e dalle indagini cliniche ed antropometriche più recenti e più autorevoli. Mi limito ora a questi tratti generali, riserbandomi, in altra occasione, di ritornare su questo tema sì strettamente connesso con la forza dell'esercito.

PRIMERANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRIMERANO. Le disposizioni del presente disegno di legge sono analoghe a quelle già approvate da parecchi anni, fin da quando cioè fu incorporata la seconda categoria alla prima nel contingente annuale di leva. Disposizione opportunissima allora e sempre perchè estende ad un maggior numero di cittadini istruzione ed addestramento militare proficuo in luogo di quelle istruzioni quasi effimere che si facevano prima dalla seconda categoria.

Però inglobando il contingente di seconda categoria nella prima ne venne di conseguenza una deficienza del bilancio ordinario, detto consolidato, per sopperire alla spesa del mantenimento di molta forza sotto le armi, e allora si stabilì nella legge del reclutamento che il contingente di leva si dovesse ripartire in due parti, una con la ferma di tre anni, e l'altra con la ferma di due anni, stabilendo così un rapporto, non ricordo bene se del terzo o del quarto tra l'una parte e l'altra del contingente. Di questa ripartizione si sono avvalsi ogni anno gli onorevoli ministri con un articolo che è il 2° del presente disegno di legge, col quale si dà facoltà al ministro di ripartire questo contingente a proprio piacimento.

Comincio dall'osservare che mentre vi è una legge organica sul reclutamento, la legge di leva non dovrebbe essere che applicazione di essa e non una legge di modificazione. La ferma di due anni è contemplata nella legge di reclutamento ma in cifra fissa e non variabile. La facoltà data al ministro dall'art. 2 ha portato alla conseguenza che se n'è usato in larga misura per sopperire ad altri servizi sempre a discapito della forza bilanciata, per modo che si sono avute compagnie, squadroni, batterie ischeletrite. Cosa questa che è stata sempre deplorata ed esiziale, specialmente presso di noi che abbiamo una quantità di distaccamenti, che abbiamo molti individui distratti dal servizio militare ed impiegati di continuo per servizi d'ordine pubblico al di là di ogni ragionevole misura.

Adesso che il bilancio è stato aumentato è da sperare che l'onorevole ministro adopererà parcamente questa sua facoltà, in modo di non venire a discapito della forza bilanciata e della

forza delle compagnie; questa è la semplice preghiera che io gli rivolgo.

Ma poichè ho la parola, e che nel momento attuale vi è una tendenza favorevole per le questioni militari, io aggiungo che bisognerebbe approfittarne per modificare la legge organica di leva.

Se abbiamo incorporata la seconda categoria nella prima, vuol dire che le tre categorie si sono ridotte a due, ed allora, distrutta la cosa, perchè conservare il nome ed il numero della 3^a categoria? Noi abbiamo adesso due categorie realmente: la prima e la seconda. La prima destinata a star sotto le armi in tempo di pace per l'addestramento (chi vuole per due e chi per tre anni, mentre io vorrei una cosa media; ma questo sarà determinato in seguito, e sarà argomento che meriterà di essere seriamente approfondito) destinato a fornire gli elementi per l'esercito permanente, per la milizia mobile e successivamente per la milizia territoriale, e la seconda categoria comprendere tutti quelli che per ragioni di famiglia, o per ragioni sociali, onde non disturbare soverchiamente la compagine della civil comunanza, debbono essere esentati in tutto o in parte dal servizio militare nell'esercito in tempo di pace, senza escluderli però dal concorrere in caso di guerra a fornire complementi e servizi interni addestrandoli quanto occorre presso i comuni.

In questo modo la cosa sarebbe semplificata e verrebbe tolta di mezzo la terza categoria, che è una vera complicazione.

Francamente dichiaro che a leggere la relazione su ciò che avviene ad ogni leva, io mi ci confondo; sarà mancanza mia, ma il fatto è che per cause diverse, compresa questa, assistiamo al fenomeno, che mentre da un lato cresce la popolazione enormemente e cresce il benessere dei cittadini, il contingente annuo di leva invece di aumentare è venuto man mano scemando fino al punto di aver dovuto diminuire le esenzioni.

Questo è un problema che va studiato, specialmente pel fatto che in caso di guerra, molti di quelli che si trovano fuori in emigrazione, non potranno o non vorranno rientrare nel Regno.

Conchiudo rivolgendo al ministro la preghiera che usi con parsimonia della facoltà che gli concede l'articolo 2, facoltà che estesa

a piacimento potrebbe condurre alla ferma biennale senza discussione alcuna; che esamini profondamente il fenomeno al quale ho ora accennato, che riguarda gli emigrati; e che modifichi la legge organica di reclutamento semplificandola, come ho detto; se è possibile e se è giusto, e che una volta resti intangibile per gli anni avvenire e che non si alteri ogni anno in occasione della legge sulla leva per ragioni esclusivamente finanziarie.

Con queste due categorie avremo una forza più che sufficiente, perchè a calcoli fatti essendo di 106 mila uomini il contingente di prima e seconda categoria di ogni leva, quando ci sono due classi sotto le armi si avranno circa 212 mila uomini, che con i permanenti daranno una forza sufficiente per tenere le compagnie con forza soddisfacente...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ve ne è anche troppa.

PRIMERANO. Resta la questione della spesa e comprendo perfettissimamente che non si possa costituire un esercito che superi la potenzialità finanziaria dello Stato, ma una volta stabilita questa spesa, in giusta misura, e tale che soddisfi a tutte le esigenze del bilancio della guerra, non dimenticare che qualche milione di maggiore aggravio pel tesoro è bene speso, se vale a dare la necessaria consistenza all'esercito che è il palladio su cui poggia la sicurezza e l'avvenire della patria nostra.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. All'onorevole senatore Tamassia non ho che rispondere una sola cosa, che terrò cioè nel massimo conto le raccomandazioni da lui fatte.

Quanto alle cose con tanta competenza dette dall'onorevole senatore Primerano, io debbo prima di tutto fare una dichiarazione. Si è parlato di scheletri di compagnie, forti appena, se ho ben compreso, di 45-50 uomini; ora il Senato sa che se in passato questo fatto si è potuto verificare più per insufficiente rendimento delle classi di leva che per deficienza di stanziamenti in bilancio, il pericolo è oggi completamente eliminato per effetto della nuova legge di reclutamento, che col diminuire le esenzioni ha notevolmente aumentato il contingente annuo di leva. E poichè è mio intendimento che la forza

presente corrisponda sempre, in quanto possibile, alla forza bilanciata, così ne deriva che con una forza bilanciata di 225 mila uomini, la forza delle compagnie non sarà mai inferiore, come ho già detto prima, a 80-85 uomini.

L'onorevole senatore Primerano ha inoltre formulato una proposta; egli vorrebbe cioè che si studiasse un migliore riparto del contingente di leva in due categorie soltanto, ascrivendo alla prima tutti gli uomini idonei, la quale comprenderebbe per conseguenza quelli attualmente assegnati alla 1ª e 2ª categoria, e ascrivendo alla seconda quelli che in massima ora costituiscono la 3ª categoria.

Io non ho difficoltà a dichiarare al senatore Primerano che anche questa sua idea sarà presa in serio esame, e quando verrà innanzi al Senato la legge per la ferma biennale, troverà sede opportuna per essere ampiamente discussa.

Egli ha soggiunto che questa sua idea non avrebbe incontrata difficoltà, data la forza dei nuovi contingenti, anche colla ferma biennale. Noi abbiamo, egli disse, 106,000 uomini circa per ogni contingente di leva, quindi 212,000, coi contingenti di due classi, ai quali aggiungendo circa 35 o 40,000 uomini di elementi permanenti, si arriva ai 250,000, che è la forza bilanciata alla quale noi dobbiamo tendere. Ma l'onor. Primerano ha dimenticato una cosa. Non si tratta soltanto di 106,000 uomini per ogni classe di leva (e per quella dell'89 ne sono preveduti di più) ma vi sono anche ed in più le seconde categorie per una forza di 20-25,000 uomini per ciascuna classe, onde vede onor. senatore Primerano, che fra 1ª e 2ª categoria noi ci avviciniamo ai 300,000 uomini.

È un fatto consolante questo che in gran parte è l'effetto, come ho detto, della diminuzione delle esenzioni ed in parte anche delle modificazioni apportate all'elenco delle infermità che danno diritto alla rivedibilità ed alla riforma.

Quindi il dubbio sollevato dal senatore Primerano non ha ragione di essere in tutta la sua estensione. Ad ogni modo sarò ben lieto di studiare e di far studiare attentamente le questioni da lui proposte.

PRIMERANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRIMERANO. Di quest'ultima affermazione del ministro della guerra sento il debito di ringraziarlo.

Io non sono andato a fondo della questione della forza bilanciata, ciò si farà a tempo, mi sono servito di una cifra che ho trovato nella relazione della Commissione generale d'inchiesta cioè del contingente di leva annuo valutato a 106,000 uomini di 1ª e 2ª categoria.

SPINGARDI, *ministro della guerra.* (*Fa segni di diniego.*)

PRIMERANO. Forse mi sono ingannato, ma la questione non è pregiudicata.

Bisogna ridurre a due le categorie e vedere quant'è la forza che si può tenere per tutto il tempo sotto le armi, commisurata naturalmente non solo alle risorse finanziarie dello Stato, ma ancora maggiormente alla vera e reale efficienza delle forze militari necessarie alla terza Italia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procede ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli iscritti che furono rimandati dalle leve precedenti sulle classi 1887 e 1888 come rivedibili, a senso degli articoli 78 e 80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei ed arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1889, assumeranno, quelli nati nel 1887 la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1888 la ferma di anni due.

SISMONDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SISMONDO. Io ho da fare una brevissima considerazione su quest'articolo 1.

Il ministro della guerra, con felice espressione, ha scolpito il carattere di questa legge. È una leggina periodica, che si vota annualmente per consuetudine. Ed è dalla classe di leva del 1872 che si vota così, senza discussione, quest'articolo.

Quest'articolo contiene invece una disposizione importantissima.

Anticamente, prima della classe del 1872, l'iscritto rivedibile, che diventava idoneo, andava sotto le armi uno o due anni più tardi, ma i suoi due o tre anni di ferma doveva farli

ugualmente. Con la disposizione introdottasi nella legge di leva sulla classe del 1872 si è stabilito invece che gli anni che uno passa a casa propria, in seno alla propria famiglia come rivedibile, contino come se li avesse passati sotto le armi. Ora, questa disposizione, inserita quasi inosservata in una leggina, col suo lavoro insidioso di tanti anni, ha prodotto degli effetti disastrosi.

I riformati per deficienza toracica e per debolezza di costituzione, sono aumentati in proporzioni straordinarie, ed hanno fatto dubitare della vigoria della nostra razza. Nelle classi 1872-73 furono circa il 18 per cento del totale dei riformati; nelle classi del 1886-1887 divennero il 34 per cento.

Questa disposizione si sarebbe appalesata come un vero incoraggiamento alla coltivazione della gracilità. (*Impressione*).

Il poltrone sa che tenendo strettamente fasciato il torace, mangiando poco, sottoponendosi lungamente a rovinoso regime (ed io ho sentito negli interrogatorii della Commissione d'inchiesta affermare che vi erano di questi disgraziati che avevano compromessa irreparabilmente la propria salute), spera di ottenere di essere riformato o per lo meno dichiarato rivedibile, e così essere definitivamente prosciolto dal servizio, o, per lo meno, percorrere buona parte della ferma a casa sua.

Ora, colla ferma di tre anni uno poteva ancora essere raggiunto dopo il secondo anno di rivedibilità, ma, man mano che si riduce la ferma, la rivedibilità diventa nè più nè meno che la riforma assoluta. Ecco la parte insidiosa di questa leggina, che si vota annualmente, da più di tre lustri, senza discuterla.

Io son ben lontano dal voler proporre una modificazione, un emendamento, ma ho creduto dovere di coscienza il farmi eco della Commissione d'inchiesta, nel richiamare l'attenzione del ministro e del Senato su questa disposizione, che ormai dalla leva del 1872 siamo soliti a votare senza la esatta percezione della sua perniciosa influenza. (*Approvazioni vivissime*).

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. La questione sollevata dall'onor. senatore Sismondo è una questione molto grave, della quale il

Ministero si è ripetutamente occupato, ed intorno alla quale è stato prima d'ora largamente discusso. Non è soltanto una questione militare, di leva, ma è pure una questione di ordine sociale non indifferente. L'iscritto di leva, al quale la legge fa obbligo di presentarsi alle armi quando abbia raggiunto il ventesimo anno di età, e che si vede rimandato per ragione di gracilità alla leva successiva, ha ben diritto d'invocare che questa procrastinazione di servizio da lui non voluta ma impostagli dal Consiglio di leva sia considerata come servizio. Altrimenti avverrebbe che egli giudicato posteriormente abile al servizio, si troverebbe ancora alle armi mentre i suoi compagni di leva sono da un anno a casa. E ciò finora è sembrato non equo: d'onde la disposizione dell'art. 1.

In quanto a provvedere per impedire le frodi di gracilità procurata, avverto che con un recentissimo decreto si è disposto perchè le visite siano più rigorose e nei casi dubbi fatte non da un solo sanitario ma collegialmente, sicchè confido che i rimandati o riformati per gracilità diminuiranno di numero. Del resto è mio intendimento di valermi largamente delle facoltà che ho di risottoporre a visita medica quegli iscritti per i quali le dichiarazioni di rivedibilità o di riforma per gracilità mi sembrassero dubbie.

Io non nego che le frodi si possano ancora verificare perchè si sa che, fatta la legge, trovato l'inganno. È cosa umana. Ad ogni modo, ripeto, anche di questa questione, sollevata pure dalla Commissione d'inchiesta parlamentare, farò oggetto di miei ulteriori studi che saranno estrinsecati nel disegno di legge sulla ferma biennale, convenendo anch'io in massima col senatore Sismondo che, finchè si trattava di tre anni di servizio, era facile che il rivedibile, dopo due visite, fosse giudicato abile e trovasse ancora la sua classe di nascita alle armi; mentre con la ferma biennale ciò potrebbe anche non più avvenire e l'iscritto essere quindi sottratto ad ogni servizio. (*Approvazioni*).

SISMONDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO. Ringrazio il ministro della guerra della benevola risposta datami, ma faccio notare che le disposizioni restrittive già emanate,

o ancora in istudio, per rendere più rigoroso l'esame delle reclute, tendono a diminuire il numero dei riformati, ma ad aumentare quello dei rivedibili. Per ciò bisogna impedire che la rivedibilità diventi sinonimo di riforma.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo primo, lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

È data facoltà al ministro della guerra di stabilire il numero degli uomini nati nel 1889 arruolati nella 1^a categoria, che dovranno assumere la ferma di anni due prevista dalla legge sul reclutamento.

(Approvato).

Art. 3.

Per gli effetti contemplati dalla legge suddetta, nelle provincie del Veneto ed in quella di Mantova, il distretto amministrativo rappresenta il mandamento.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

TORLONIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORLONIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Spesa straordinaria per l'esecuzione di opere di ampliamento e sistemazione degli stabili demaniali in servizio delle manifatture dei tabacchi ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Torlonia della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

LUCCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Riscatto di alcune linee ferroviarie concesse all'industria privata ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Lucca della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 106).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 106).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di lire 2,708,500 e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-1909 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

È approvata altresì l'istituzione dei quattro nuovi capitoli 68-*sexies*, 79-*bis*, 79-*ter*, 79-*quater* di cui alla tabella medesima.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata l'esecuzione delle spese seguenti a carico degli stanziamenti di bilancio dei rispettivi capitoli:

Cap. n. 24. Stipendi a due agenti di 1^a classe (lire 2400 ciascuno); a quattro agenti di 2^a classe (lire 2000 ciascuno) e a due sotto-agenti (lire 1600 ciascuno) dei depositi d'allevamento cavalli e relativi aumenti sessennali, lire 16,200 (a calcolo).

Cap. n. 30. Spesa per l'aumento nell'organico degli ufficiali dei carabinieri Reali di un maggiore, un capitano ed un tenente a decorrere dal 14 marzo 1909, lire 6000 (a calcolo).

Cap. n. 36. Compensi al personale della farmacia centrale militare nei casi di lavori eccezionali, lire 2200 (a calcolo).

Acquisto di materiale per il servizio sanitario di presidio, lire 5000.

Cap. n. 48. Assegni per un addetto militare a Madrid, accreditato presso i Governi spagnolo e portoghese, lire 20,000 (a calcolo).

Cap. n. 51. Soprassoldo ai militari delle compagnie di sussistenza addetti ai forni lire 8000 (a calcolo).

Cap. n. 55. Spese varie inerenti all'istruzione degli ufficiali che prendono parte alle corse militari e concorsi ippici (affitto di ippodromi, piste di corse, costruzione di ostacoli, ecc.), lire 2000 (a calcolo).

Spesa di rappresentanza della Scuola di cavalleria (distaccamento di Tor di Quinto), lire 1000.

(Approvato).

Tabella delle maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	2. Ministero - Personale comandato (Spese fisse) . . . L.	35,000
»	3. Assegni e spese diverse di qualsiasi natura agli addetti ai gabinetti »	840
»	4. Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che presta servizio all'Amministrazione centrale »	7,000
»	5. Ministero - Spese d'ufficio. »	11,000
»	9. Spese per le biblioteche militari, per le pubblicazioni di carattere militare ed altre. »	26,500
»	11. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria. »	2,000
»	13. Sussidi agli impiegati e al personale inferiore in attività di servizio »	3,000
»	15. Spese casuali »	17,000
»	17. Spese di manutenzione ordinaria del palazzo del Ministero della guerra, e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica »	14,000
»	21. Stati maggiori (Assegni fissi) »	25,000
»	23. Corpi di fanteria - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi) »	177,550
»	25. Corpi di cavalleria - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi) »	10,000
»	27. Corpi e servizi d'artiglieria - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi) »	830,000
»	29. Corpi e servizi del genio - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi). »	345,000
»	31. Carabinieri Reali - Indennità eventuali. »	22,500
»	33. Corpi invalidi e veterani (Assegni fissi). »	55,000
»	35. Corpo e servizio sanitario - Uomini di truppa delle compagnie di sanità e uomini ricoverati negli stabilimenti sanitari (Assegni fissi). »	100,160
»	36. Materiale sanitario »	53,000
»	38. Compagnie di sussistenza - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi). »	215,000
»	39. Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute e ad altri militari di truppa temporaneamente presso i distretti »	385,000
»	44. Spese per l'Istituto geografico militare. »	25,000
»	45. Personale della giustizia militare »	10,000
»	46. Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione ausiliaria (esclusi quelli dei carabinieri Reali) (Spese fisse) »	15,000
	<i>Da riportarsi L.</i>	<u>2,384,550</u>

	<i>Riporto</i> . . .	L. 2,384,550
Cap. n. 48.	Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per carabinieri Reali, bilanciate ai capitoli nn. 30 e 31) »	20,000
»	54. Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione, rimborsi per trasferte ed incarichi speciali, e spese varie per l'istruzione degli ufficiali e della truppa (Somme a calcolo)	172,000
»	59. Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria) .	8,000
»	61. Spese per risarcimento di danni (Spesa obbligatoria) . .	10,000
»	68- <i>sexies</i> . Spese per la coniazione di medaglie commemorative da distribuirsi ai reparti del Regio esercito decorati nelle battaglie dell'indipendenza, sovvenzioni alle masse interne dei Corpi, ed altre spese per commemorare la ricorrenza cinquantenaria della campagna del 1859	50,000
	<i>Saldi di spese residue.</i>	
»	79- <i>bis</i> . Saldo delle contabilità relative al cap. 48 dell'esercizio finanziario 1906-907: « Tiro a segno nazionale - legge 2 luglio 1882, n. 883 », per liquidazione di spese per lavori, risarcimento di danni, ecc., dipendenti dalla quinta gara generale del tiro a segno .	25,000
»	79- <i>ter</i> . Saldo delle contabilità relative alle spese per la distribuzione di stampati ai Regi agenti consolari pel servizio della leva all'estero, negli esercizi dal 1904-1905 al 1907-908 inclusi.	16,500
»	79- <i>quater</i> . Saldo delle contabilità relative alla liquidazione delle spese per trasporti militari extraferrovia durante la gestione delle Società ferroviarie già esercenti le reti Mediterranea ed Adriatica, chiusa il 30 giugno 1905 (contratto 20 agosto 1898)	22,450
	Totale L.	<u>2,708,500</u>

Diminuzioni di stanziamento:

Cap. n. 22.	Corpi di fanteria - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)	L. 325,000
»	24. Corpi di cavalleria - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)	45,000
»	26. Corpi e servizi d'artiglieria - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)	255,000
»	28. Corpi e servizi del Genio - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)	115,000
»	30. Carabinieri Reali (Assegni fissi)	22,500
»	34. Corpo e servizio sanitario - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)	110,000
	<i>Da riportarsi</i> L.	<u>872,500</u>

	<i>Riporto</i> . . . L.	872,500
Cap. n. 37. Corpo e stabilimenti di Commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)		250,000
» 40. Chiamate di classi dal congedo per istruzione - Uomini di truppa (Assegni fissi)		1,379,000
» 41. Scuole militari - Spese per il personale (Assegni fissi).		150,000
» 43. Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena (Assegni fissi)		57,000
	Totale . . . L.	<u>2,708,500</u>

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Convenzione con la Società italiana delle ferrovie meridionali per la liquidazione di crediti dello Stato dipendenti dalla cessazione del contratto di esercizio della Rete Adriatica » (N. 113).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Convenzione con la Società italiana delle ferrovie meridionali per la liquidazione di crediti dello Stato dipendenti dalla cessazione del contratto d'esercizio della Rete Adriatica.

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge:

Articolo unico.

È approvata l'annessa convenzione stipulata in data 9-11 giugno 1909 tra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro da una parte e la Società italiana per le strade ferrate meridionali dall'altra, per la liquidazione di crediti dello Stato dipendentemente dalla cessazione del contratto di esercizio della Rete Adriatica.

Convenzione relativa alla liquidazione dei debiti della Società delle strade ferrate meridionali in dipendenza della riconsegna del materiale rotabile e di esercizio della Rete Adriatica in relazione ai patti contenuti nel 3° e 4° comma dell'articolo 9 della Convenzione 26 marzo 1906.

Premesso che in seguito ad accordi intervenuti fra il Regio Governo e la Società italiana

per le strade ferrate meridionali allo scopo di mettere termine alle operazioni di riconsegna del materiale rotabile e di esercizio dell'ex-Rete Adriatica, fu affidato a funzionari del Ministero dei lavori pubblici e del tesoro da una parte, e della detta Società dall'altra, l'incarico di trattare per definire possibilmente, senza ulteriore intervento delle Commissioni previste dal capitolato di esercizio della Rete Adriatica, tutto quanto rispetto al materiale rotabile e di esercizio era stato alle Commissioni stesse deferito dal detto capitolato e dall'ultimo comma dell'articolo 9 della Convenzione 26 marzo 1906, e di stabilire anche il debito della Società in relazione al comma 3° dello stesso articolo 9 della predetta Convenzione; che in base al risultato delle dette trattative le due parti hanno riconosciuto l'opportunità di stipulare apposita convenzione per la definizione delle pendenze relative agli argomenti di cui sopra;

Fra le LL. EE. i ministri dei lavori pubblici e del tesoro nelle persone dei signori avv. prof. comm. Pietro Bertolini e avv. comm. Paolo Carcano, contraenti in nome dello Stato, da una parte,

ed

il signor ing. comm. Secondo Borgnini, quale direttore generale e legale rappresentante della Società italiana per le strade ferrate meridionali (anonima con sede in Firenze), dall'altra parte, si è convenuto e si conviene quanto segue:

Art. 1.

I debiti della Società delle strade ferrate meridionali verso il Governo in dipendenza

della riconsegna del materiale rotabile e di esercizio dell'ex-Rete Adriatica, nonché di quanto è stabilito all'articolo 9, comma 3° e 4°, della Convenzione 26 marzo 1906, sono accertati e liquidati nelle seguenti cifre:

a) lire 2,700,000 (due milioni settecento mila) per perdite e deprezzamento del materiale di esercizio consegnato in dotazione della Rete Adriatica al 1° luglio 1885 e di quello acquistato successivamente nel ventennio dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1905 coi fondi dello Stato;

b) lire 12,026,500 (dodici milioni ventisei mila cinquecento) per deprezzamento, mancanze e riparazioni del materiale rotabile della Rete Adriatica alla riconsegna;

c) lire 1,000,000 (un milione) per il servizio al saggio del 3.65 per cento dei capitali spesi per le opere e provviste di cui al 3° comma dell'articolo 9 della convenzione 26 marzo 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324, e per il materiale rotabile e di esercizio di cui al 4° comma dell'articolo stesso.

Art. 2.

La Società autorizza il Governo a trattenerne una somma corrispondente all'ammontare dei suddetti debiti, sui suoi crediti dipendenti tanto dal contratto di esercizio della Rete Adriatica approvato con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, quanto dalla Convenzione di riscatto delle strade ferrate Meridionali approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324.

Art. 3.

Resta così definita qualunque questione fra il Governo e la Società in ordine a quanto forma oggetto della presente Convenzione.

Art. 4.

Le spese della presente Convenzione, nei sensi degli articoli 44 del capitolato annesso alla Convenzione 25 agosto 1862 e 12 della Convenzione 26 marzo 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324, sono a carico della Società.

Art. 5.

La presente Convenzione, già autorizzata dal Consiglio di amministrazione della Società con

deliberazione 15 aprile 1909, non avrà effetto se non sarà stata approvata per legge.

Fatto in doppio originale.

Roma, 9 giugno 1909.

Il ministro dei lavori pubblici

PIETRO BERTOLINI.

Il ministro del tesoro

PAOLO CARCANO.

Firenze, 11 giugno 1909.

Il direttore generale della Società italiana per le strade ferrate meridionali

SECONDO BORGNI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale degli spiriti » (N. 111).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale degli spiriti ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura di questo disegno di legge.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 111).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo quindi alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Gli abbuoni, di cui all'art. 4 del testo unico di leggi 3 dicembre 1905, n. 651, si concedono sulla tassa. In tali abbuoni si intendono comprese anche le perdite dipendenti da temporaneo imperfetto funzionamento del misuratore.

È conservato nella misura del 35 per cento l'abbuono per le fabbriche munite di misuratore, le quali distillano esclusivamente vino o vinello, escluso il liquido ottenuto dalla lavatura delle vinacce, ed è elevato al 30 od al 45 per cento per quelle esercitate dalle Società coope-

rative di proprietari, e coltivatori di fondi, legalmente costituite, secondo che distillino, rispettivamente, vinacce od altri cascami della vinificazione, ovvero vino, semprechè tali materie provengano da uve prodotte nei fondi posseduti o coltivati dai soci. Nel caso di contravvenzione alle condizioni prescritte per l'abbuono alle Cooperative, oltre alla perdita di tale beneficio, si renderanno applicabili le pene di cui all'art. 26 del testo citato.

Le Cooperative costituite agli effetti dell'articolo 4 del testo unico succitato, che non si trovino nelle condizioni prescritte dal presente articolo, continueranno a godere dell'abbuono di favore purchè nel termine di tre mesi vi si uniformino.

Alle fabbriche esistenti alla presentazione della presente legge, le quali distillano lo spirito dalla barbabietola, l'abbuono di fabbricazione è concesso pel solo quinquennio 1909-1913 nella misura del 15 per cento fino al limite della quantità di spirito prodotta da ciascuna fabbrica nell'anno finanziario 1908-1909.

È abrogata la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 4 del testo unico di leggi 3 dicembre 1905, n. 651.

MELODIA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *relatore*. Non essendosi da alcuno chiesto di parlare nella discussione generale, mi permetterò di rivolgere al ministro delle finanze la preghiera che voglia ripetere al Senato le assicurazioni che verbalmente ha dato all'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale, pur proponendo al Senato l'approvazione del disegno di legge, ha fatto alcune riserve, accontentandosi della promessa avuta che in un tempo relativamente breve sarebbe stato presentato un progetto complessivo sul regime degli alcoli, nel quale sarebbero state tenute in debito conto le raccomandazioni fatte da diversi membri dell'Ufficio centrale. Ora io prego il ministro di dichiarare al Senato se ho bene interpretato il suo pensiero.

Mi riservo, poi, di parlare sugli articoli per ricordare i diversi desideri espressi nell'Ufficio centrale.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Come già dissi nell'altro ramo del Parlamento, quando si discusse questo disegno di legge, io tengo a rilevare che esso non è destinato a risolvere in tutto il suo complesso la questione del regime fiscale degli spiriti. La legislazione degli spiriti è assai complicata ed io, lo confesso, ho dovuto studiare molto per orientarmi; aggiungo poi che in parecchi casi (dico chiaramente la mia opinione), sembra fatta per agevolare la elusione del tributo. Col nuovo progetto di legge si è cercato innanzi tutto di curare gl'interessi della finanza e poi di agevolare, nei limiti del possibile, l'industria della viticoltura che attraversa ora una grave crisi.

Per quanto riguarda la prima parte, mi permetto di rilevare al Senato un profondo inconveniente che certamente conoscerà e che è l'indice della fallacia dell'attuale sistema. Prendiamo per esempio un ettanidro di alcool distillato dal vino: secondo la legge attuale 35 o 40 litri, a seconda che la distillazione è fatta da privati o da cooperative costituiscono quota libera che si dà al produttore senza pagare un centesimo della tassa di 200 lire per ettanidro; il resto dei 60 o 65 litri si va portare a nei magazzini di deposito per cognac con tutt'altro intendimento che quello di produrre cognac. E i depositanti, o esportano questo spirito in esenzione di tassa, o altrimenti dopo tre anni tentano di estrarne $\frac{3}{10}$ senza pagamento, profittando delle agevolazioni consentite al cognac vero, dopo un quarto anno un altro decimo, e così via; di modo che sull'ettanidro di alcool lo Stato non prende nulla. Anzi talvolta vi è qualche cosa di più: su quei 35 o 40 litri di cui vi ho parlato, che sono quota libera, il produttore prende la tassa a carico dei consumatori; e, se vende l'alcool ai fabbricanti di vini tipici, questi all'atto dell'esportazione hanno dallo Stato la restituzione di una tassa da questo non esatta.

Questa è la situazione e me ne appello all'onorevole relatore, che ha studiato così profondamente la questione. Colgo anzi quest'occasione per ringraziare tanto lui quanto l'Ufficio centrale di avere accolto il progetto di legge che così interessa la finanza dello Stato. Non ho bisogno di lodare la sua relazione della quale non saprei se ammirare più la concisione che la profondità: certo egli in poche parole ha toccato magistralmente tutti i punti più importanti della legge.

Aggiungo che questo progetto di legge, come ho già detto, è soltanto un primo passo, perchè io non credo che con esso abbiamo risolte le questioni della legislazione sugli spiriti. Vi sono ancora altri meati che bisogna chiudere, altrimenti quella risorsa che lo Stato deve richiedere all'industria dell'alcool sfugge. E mi permetto di fare al Senato un'altra considerazione. Leggerò una statistica la quale dimostrerà quanto danno abbia avuto la finanza dello Stato per la tassa sugli alchools coll'accrescersi delle quote libere. Nel 1903-1904 si riscossero 31 milioni, nel 1904-1905, 33 milioni, nel 1905-1906, 32 milioni, nel 1906-1907, 38 milioni, nel 1907-1908, 34 milioni e nel 1908-1909 (primi dieci mesi) 12 milioni. E perchè questa diminuzione? Appunto per quelle quote di cui testè parlavo.

Ma neppure questi 12 milioni sono netti, perchè per restituzioni di tassa sullo spirito impiegato nei vini, nei liquori ecc. nell'esercizio 1908-1909 (primi dieci mesi) si sono spesi 2 milioni 476 mila lire, dimodochè se dai 12 milioni e 683 mila, togliamo questi 2 milioni e 476 mila, resta una somma di lire 10,207,000.

Non aggiungo altro per questa parte. Col nuovo disegno di legge che è sottoposto al vostro esame e che l'altro ramo del Parlamento ha già approvato, abbiamo interamente cambiato l'organismo degli abbuoni di fabbricazione trasformandoli da abbuoni in natura in abbuoni di tassa, dimodochè ogni ettanidro di alcool prodotto sarà sempre gravato di tassa, per quanto ridotta, a seconda delle materie che si distillano, con un massimo di lire 180 per ettanidro e con un minimo di lire 110. Noto infine che il progetto ha anche fini economici diretti specialmente a portare un qualche sollievo alla presente grave crisi da cui è travagliata la viticoltura.

Detto questo non voglio più tediare il Senato aggiungendo altre considerazioni, ma dapoichè, come ho già rilevato, il relatore desidera che io dia lui affidamento intorno a quanto egli ha esposto nella sua relazione, io dichiaro di accettare le sue raccomandazioni nel senso che gli argomenti ai quali riferisconsi formeranno oggetto del più attento studio in occasione di un nuovo progetto, perchè questa legge non è che il primo passo per semplificare e migliorare il complesso della legislazione sugli alchools.

MELODIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *relatore*. Non posso fare a meno di ringraziare vivamente l'onorevole ministro per le parole gentili che ha rivolto al mio indirizzo e di dichiarare che una buona parte di esse sono dovute all'antica e forte amicizia che ci lega da anni.

Debbo aggiungere che sono lietissimo di quanto egli ha confermato, perchè, accettando quasi tutte le raccomandazioni dell'Ufficio centrale (dico quasi tutte, perchè credo che non potrà accettare quella fatta all'art. 2) il progetto di legge potrà passare senza opposizione e con celerità, stante l'urgenza di porre un argine alle ingenti perdite dell'Erario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 1. Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Art. 2.

Per la concentrazione, con qualunque metodo, di vini e liquidi alchoolici, per elevarne il grado di forza all'infuori dell'aggiunta di alcool ottenuto con la distillazione, è dovuta la tassa di fabbricazione, con l'abbuono stabilito per la distillazione del vino, sulla maggior ricchezza alchoolica, oltre i 15 gradi, del prodotto ottenuto qualora questo non sia destinato all'esportazione.

Per gli spiriti che sono trovati in circolazione in qualunque parte del Regno senza bolletta di cauzione in condizioni di purezza diverse da quelle stabilite dal regolamento sono applicate la confisca e la multa dal doppio al decuplo della intera tassa di fabbricazione corrispondente. Le stesse pene sono applicabili nel caso di liquidi alchoolici ad uso potabile, nei quali i suddetti spiriti si trovino aggiunti o comunque impiegati.

L'esenzione dalla tassa per lo spirito di vino e di vinaccia distillato in Sardegna, a norma del primo comma dell'articolo 72 del testo unico di leggi 10 novembre 1907, n. 844, è applicabile soltanto per le materie prime ivi ottenute. Si applica pure unicamente ai vini prodotti in Sardegna l'esenzione di tassa concessa dall'articolo 73 dello stesso testo unico per l'alcoolizzazione fino ai 15 gradi. In caso di contravvenzione si incorre nella confisca delle materie prime e

dei prodotti e nella multa dal doppio al decuplo della tassa di fabbricazione frodata o che avrebbe potuto essere frodata.

MELODIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *relatore*. Come ho detto poc' anzi, io temo molto che le osservazioni che avrò l'onore di fare a nome della minoranza dell'Ufficio centrale non potranno essere accolte dall'onor. ministro.

Noi abbiamo in Italia da pochissimo tempo una industria nuova, quella della concentrazione a freddo dei vini. Si è detto spesso che in Italia ogni industria, appena viene alla luce, va a balia dall'agente del fisco: ma qui si tratta non più di balia, ma di levatrice!

Non appena una industria nasce, subito il fisco si presenta e cerca di applicare la tassa.

Su questo punto nell'Ufficio centrale si è avuta, è vero, una minoranza, ma solamente perchè la maggioranza non ha creduto di presentare un emendamento.

Credo di essere nel vero dichiarando che l'Ufficio centrale è stato unanime nel concetto che sarebbe stato meglio che questa industria, di cui s'ignorano l'importanza ed i risultati ottenibili, non fosse stata toccata sin dal suo inizio.

Vi è un'altra quistione che a me sembra anche più grave. Si è voluto tassare quest'industria, accordando l'esenzione della tassa sino ad un certo limite, cioè fino a raggiungere con la concentrazione 15 gradi. Con questo sistema si sono messe le diverse regioni in condizioni disuguali. Vi sono regioni, nelle quali il vino raggiunge naturalmente 14 o 15 gradi di alcoolicità, ed esse non possono perciò servirsi delle agevolazioni concesse dalla legge; altre regioni invece, dove la gradazione naturale è bassa, possono su larga scala usufruirne. Ma non è questo il danno. Tutti sanno che in alcune parti d'Italia si produce del vino che contiene molto alcool e relativamente poca acqua. La cosa più semplice, anche perchè i vini molto alcoolici sono poco potabili, sarebbe permettere di correggere con l'arte quello che manca naturalmente.

Ora ai produttori di quelle regioni si dice: il vostro vino non è bevibile, è vero; il vostro suolo ed il vostro sole fanno sì che non vi è in esso la quantità necessaria di acqua e di aci-

dità, ma, se voi voleste aggiungere dell'acqua, la legge sulle sofisticazioni ve lo proibisce; sareste punito. Il solo mezzo a voi concesso è quello di tagliare il vostro vino con quelli più deboli che si producono in altre regioni. Così facendo, avrete reso potabili i vostri vini ed avrete giovato all'enologia nazionale, migliorando e rendendo più serbevoli altri vini italiani.

Con il progetto di legge in discussione, *per rendere i vini deboli più alcoolici e più serbevoli* (così è detto nella relazione ministeriale), si permette la concentrazione gratuita sino a 15 gradi. Da ciò deriva che ai vini forti del Mezzogiorno la legge sulle sofisticazioni impedisce di aggiungere acqua, per destinarli allo scopo più onesto di tagliare i vini deboli del centro, più che del Nord d'Italia, mentre il presente disegno di legge accorda di alcoolizzare questi ultimi in franchigia sino a 15 gradi, ossia a spese dello Stato, o meglio a spese dei contribuenti di tutt'Italia.

A questa parte dell'articolo io ed un mio collega dell'Ufficio centrale avevamo proposto un emendamento, ma la maggioranza credette non accettarlo.

Ho grandissima fiducia che il mio ottimo amico il ministro Lacava (e mi auguro di avere in ciò anche l'appoggio del ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale è il naturale tutore degli interessi agrari di ogni parte d'Italia) terrà conto di quanto ho esposto.

Il comma secondo e il comma terzo dell'articolo stesso sono stati dall'Ufficio centrale unanimemente approvati.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Io debbo richiamare l'attenzione del Senato e dell'egregio relatore dell'Ufficio centrale su di un fatto: Quando io presentai nel novembre scorso il progetto di legge, che poi per eventi parlamentari non fu discusso (e se lo fosse stato non avremmo ora quell'enorme *stock* di pseudo cognac nei magazzini), venne proposta la tassa tanto sulla concentrazione dei vini quanto sulla concentrazione dei mosti. La concentrazione dei mosti io l'ho sempre eliminata, appunto perchè non dà luogo ad alcoolizzazione, ed ho fermato l'attenzione unicamente sulla concentrazione dei

vini. Ora, a questo proposito, ci troviamo fra due tendenze: vi sono alcune regioni nelle quali i vini sono molto deboli, e in altre i vini hanno un'alcoolicità che raggiunge anche i 14 o 15 gradi. Che cosa avviene? Queste ultime regioni non vedono di buon occhio la concentrazione in esenzione di tassa perchè temono ostacoli lo smaltimento dei loro vini forti da taglio.

Di fatti la concentrazione mira a rinforzare i vini deboli senza aggiunta di alcool; ma sottraendo loro una porzione della parte acquosa. Neppure vedono di buon occhio la concentrazione, per evidenti motivi, i produttori di alcool e d'altra parte ha interesse a colpirla anche lo Stato per manifeste ragioni d'indole finanziaria.

Invece la vogliono favorita i produttori di vini tipici per alzare il grado di alcoolicità dei vini bassi e lucrare così all'esportazione la restituzione di tassa sui gradi naturali del vino, così pure, coloro che si preoccupano delle sorti di un'industria nascente, che non deve essere soffocata nel suo primo sviluppo e in generale tutti coloro che vedono nella concentrazione un nuovo e più acconcio mezzo per rinforzare direttamente i vini e renderli serbevoli.

Per contemperare queste due tendenze nel terreno di un equo regime, il Ministero si è tenuto in una via di mezzo, proponendo che la concentrazione in esenzione di tassa non deve andare al di là dei 15 gradi e che pel rimanente la si tratti come una vera e propria produzione di spirito.

La gradazione a 15° è stata poi stabilita tenendo presente che per le disposizioni che già vigono in Sardegna, i vini possono essere quivi alcoolizzati al 15° grado e introdotti nelle altre provincie del Regno senza pagamento di tassa sugli spiriti, mentre al di là sono soggetti a tassa, e tenendo pur presente il fatto che pei vini provinienti dall'estero, il dazio per l'alcool che contengono non si esige che al disopra del quindicesimo grado.

In questo modo si è creduto di non recare soverchio aggravio ad un'industria nascente e di tutelare, in equi confini, gli interessi dei produttori dell'alcool, specialmente di vino e quelli dell'erario.

Ad ogni modo, noi ci troviamo di fronte ad una Commissione Reale (di cui l'onorevole relatore è tanta parte, poichè è presidente), la

quale ha studiato la crisi enologica e ha fatto proposte concrete. Orbene, quando queste saranno discusse e quando si esamineranno i provvedimenti da adottare, sarà il caso, di ritornare anche sulla questione della tassazione della concentrazione dei vini.

Ecco quanto posso dire all'onorevole Melodia.

MELODIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *relatore*. Le ultime parole dell'onorevole ministro mi appagano completamente, tanto più perchè parmi abbia fatto intravedere (e la presenza dell'onorevole ministro del tesoro me lo fa sperare) che è comune a tutti i membri del Governo il concetto che le diverse proposte che ho avuto l'onore di presentare al ministro di agricoltura, a nome della Commissione d'inchiesta sui vini, possano essere accettate.

Peraltro non posso fare a meno di dire al mio illustre e caro amico, il ministro delle finanze, che proprio quello che ho trovato d'irregolare è il temperamento conciliativo da lui voluto.

Avrei capito che si fossero presi due partiti: quello di non mettere nessuna imposta, lasciando libera la concentrazione (la quale, come bene egli ha detto, non fa che sottrarre l'acqua), o l'altro, fiscale, ma anche razionale, di stabilire che ogni concentrazione, poichè si tratta di fare indirettamente dell'alcool, fosse soggetta alla tassa sugli alcoli. Si poteva ricorrere anche ad una terza risoluzione: prescrivere a 18 gradi l'esenzione dalla tassa, perchè così si veniva a permettere una certa concentrazione in tutte le regioni d'Italia.

Pur prendendo atto delle ultime parole dette dal signor ministro, ho sentito il dovere di dichiarare che appunto quello che a me ed al mio collega della minoranza dell'Ufficio maggiormente è doluto è stato il temperamento che, a nostro modo di vedere, è il peggiore di tutti quelli che si potevano escogitare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Io prego l'onorevole relatore di ricordare che nella discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento si sono manifestate due tendenze, una di coloro che non volevano neppure che fosse

arrivata a 15 gradi la concentrazione in esenzione di tassa e hanno proposto 13 gradi soltanto...

MELODIA. Meglio.

LACAVA, *ministro delle finanze*... E l'altra di quelli che volevano la esenzione fino a 18 gradi...

MELODIA. Meglio ancora.

LACAVA, *ministro delle finanze*... Quindi non deve recare meraviglia se il Governo ha deliberato di prendere la via media, non accettare nè il 18, nè il 13, e fermarsi al 15, il che significa appunto concedere un po' agli uni e agli altri.

Detto questo, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo secondo già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

A coloro che destinano alla preparazione del cognac spirito di buon gusto ricavato dal vino, immettendolo subito in deposito con una ricchezza alcoolica non superiore a 65 gradi e in recipienti di legno, nelle condizioni da stabilirsi dal regolamento, è concesso di custodirlo in speciali magazzini assimilati ai depositi doganali senza l'obbligo della cauzione, assumendo però a tutto loro carico le spese di vigilanza.

L'abbuono per cali di affinazione e giacenza da concedersi alla estrazione del cognac, dopo quattro anni di deposito nelle suddette condizioni, è stabilito nella misura complessiva di quattro ventesimi della tassa della quale lo spirito è gravato. Per gli anni ulteriori fino a tutto il dodicesimo l'abbuono è stabilito nella misura annuale di un ventesimo della tassa medesima.

Per le frazioni di anno al di là dei quattro anni l'abbuono si liquida in ragione dei mesi compiuti.

MELODIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *relatore*. Prego il Senato di volermi perdonare se prendo a parlare spesso: ho detto fin da principio che, siccome non vi è stata discussione generale, per rendere più pratica la discussione era meglio fare le singole osservazioni articolo per articolo.

Per questo art. 3, che serve a tutelare, come

ha detto poc'anzi l'onorevole ministro, la finanza dello Stato, anch'io nella mia relazione ho citato delle cifre, le quali sono sufficienti da sole a dimostrarne la necessità; basta considerare che la immissione del cognac, che si manteneva sempre in una media da 60 a 65,000 ettolitri, è salita nell'ultimo semestre a 314,000 ettolitri. Per queste ragioni il concetto che informa quest'articolo è stato approvato unanimemente dall'Ufficio centrale. Però sono state fatte due osservazioni. Si proibisce per la manifattura dei cognacs la immissione nei magazzini di alcool superiore a 65 gradi. Per la finanza, basta che non esca alcool al disotto di un certo grado, ma l'immissione non ha alcuna importanza finanziaria, mentre ne ha invece una tecnica grandissima. Immettendo alcool non superiore a 65 gradi, secondo il parere di molti tecnici, non si può pretendere di avere dei cognacs buoni, dei cognacs profumati, che possano far concorrenza ai celebri e classici cognacs francesi.

Per quanto profano, ho dovuto occuparmi di ciò; e, se non temessi di annoiare il Senato, potrei accennare ad alcuni metodi in uso presso i grandi fabbricanti di cognacs francesi e che con questa legge i nostri non potranno usare.

È una questione semplicissima e non comprendo per qual ragione si voglia con tanto rigore proibire l'entrata nei magazzini di alcohols superiori a 65 gradi!

Per la finanza credo sia lo stesso se entrano a 65 o pure a 80, purchè non superino i 60 o i 65 gradi all'uscita.

Veda quindi il Governo, o mediante un altro disegno di legge, o con un'altra disposizione, di prendere una risoluzione che possa giovare ad una industria, la quale credo possa aspirare ad un buono e sicuro avvenire in Italia.

L'altra questione riguarda i cali. E qui entra la finanza. Con questo disegno di legge siamo passati da un eccesso all'altro. La legge attualmente in vigore è rovinosa per la finanza; perchè con essa si dà il dieci per cento di calo per ogni anno e si può andare fino a 10 anni; 10 moltiplicato per 10 fa 100; il che significa che dopo 10 anni quest'alcool non paga tassa alcuna. E si accorda questo abbuono, pur permettendo che l'alcool sia immesso in recipienti di cemento o di pietra, ossia senza possibilità di diminuzione, o almeno con una

piccolissima diminuzione. Con questo sistema tre decimi dell'acquavite depositata in uno degli anzidetti recipienti può essere estratta dopo tre anni senza pagamento alcuno e messa in vendita; dopo altri sette anni la parte residuale, corrispondente quasi per intero alla quantità immagazzinata, è messa in commercio. Se si considera che nel prezzo d'un éttanidro di alcool è conglobata la tassa di lire 200, pagata dal consumatore, si vedrà quale guadagno straordinario si può fare, o meglio è stato fatto dai distillatori e specialmente dai fabbricanti di pseudo cognac.

Con il presente disegno di legge si prescrive (e si fa benissimo) che l'acquavite che deve servire a fare il cognac debba essere immessa in recipienti nuovi di legno, ossia di rovere, solo legno che dà il profumo speciale al cognac. Ma, nello stabilire il calo presunto, si è andati in un eccesso opposto, discendendo dal 10 al 5 per cento. Per notizie da me personalmente assunte da persone per competenza e per correttezza indiscutibili mi risulta che l'acquavite chiusa in recipienti nuovi di rovere perde, specialmente nei primi due anni, dal 6 al 7 per cento.

A me pare che non si raggiunga certo l'intento di favorire quest'industria, se si tiene per norma dell'abbuono un calo inferiore a quello che veramente si ha, facendosi così pagare la tassa sovra un genere inesistente.

Per queste ragioni, la minoranza dell'Ufficio centrale proponeva l'emendamento di elevare l'abbuono per calo al 7 e mezzo per cento, accettando tutte le altre condizioni che l'articolo saggiamente prescrive, ma la maggioranza non l'ha accolto.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Nell'art. 3 si comprendono due questioni, come lucidamente ha detto il relatore. La prima questione è quella che riguarda la gradazione dell'alcool che s'immette in questi recipienti nuovi di rovere, e che servirà a produrre il vero cognac, non lo pseudo-cognac di cui parleremo all'articolo 5. Tale gradazione, secondo l'articolo della legge, è di 65°.

La seconda questione è quella che riguarda il calo che annualmente può subire questo

cognac, cognac che dovrebbe restare, secondo la nuova legge, al fine di godere speciali benefici, da un minimo di 4 fino ad un massimo di 12 anni, nei fusti, mentre colla legge precedente tale limite andava da 3 a 10 anni.

Io non nego che vi possano essere due opinioni diverse rispetto a queste questioni; ma i tecnici del Ministero delle finanze quando intorno a ciò si discusse e lungamente, mi dissero che occorreva, per avere del buon cognac, immettere lo spirito ad una gradazione di 65° e, per quanto riguarda il calo annuale, essere sufficiente calcolarlo in una media del 5 per cento; ed io mi attenni a questi pareri, nè poteva fare altrimenti.

Non escludo che, specialmente il calo, possa essere in fatto anche maggiore di quello ammesso dalla legge, ma l'onorevole relatore sa che io ho detto che questo disegno di legge non sarà l'ultimo che noi faremo e, d'altronde, è bene far prima l'esperienza, onorevole relatore...

MELODIA, *relatore*. Prendo atto.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Io non sono un competente in questa materia.

MELODIA, *relatore*. Ed io molto meno.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Il cognac, mi assicurano, non deve avere più di 45 gradi circa, ed appunto si prescrivono i 65 gradi all'atto della immissione dell'alcool, perchè questa gradazione, a causa della porosità dei vasi di rovere, van man mano diminuendo fino ad arrivare a quel limite.

Ora invece l'alcool si metteva anche in cisterne di cemento armato, in damigiane di vetro, e in altri recipienti certo non porosi o per lo meno non porosi quanto il legname.

Ripeto quindi che questo calo sarà oggetto da parte nostra di esperienze, e se queste ci dimostreranno che l'alcool nei primi quattro anni offre un tal calo che l'industria dei veri cognac, che noi tutti desideriamo florida, non può essere sufficientemente aiutata e incoraggiata dalle norme della presente legge, nulla di meglio che ritoccarla.

Quindi prego il Senato di approvare l'art. 3 come è nel disegno di legge e che è il risultato dei pareri dati dai tecnici dell'Amministrazione.

MELODIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *relatore*. A nome della minoranza dell'Ufficio centrale, prendo atto delle dichiarazioni del ministro e lo ringrazio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 3. Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Le restituzioni di tassa nei casi di cui all'articolo 13 del testo unico di leggi del 3 dicembre 1905, n. 651, sono concesse nella misura del 90 per cento della intera tassa di fabbricazione per ogni ettolitro di spirito anidro.

Sugli spiriti prodotti all'interno ed esportati all'estero nel caso di cui alla lettera *b* dell'articolo 14 del citato testo unico è concesso l'abbuono o l'accreditamento corrispondente al 90 per cento dell'intera tassa di fabbricazione di cui all'art. 1 del detto testo unico di legge.

Simile abbuono od accreditamento è concesso per gli spiriti prodotti all'interno ed esportati all'estero in natura nonchè pel cognac estratto dai depositi di cui all'art. 3 della presente legge anche prima della scadenza del termine minimo di giacenza ed esportato all'estero, fino al limite complessivo di 50,000 ettanidri per ciascun anno finanziario, al di là dei quali l'abbuono è concesso soltanto per la tassa di cui lo spirito è effettivamente gravato. Per lo spirito di vino o di vinaccia prodotto all'interno ed esportato all'estero in natura l'abbuono o l'accreditamento è concesso per tutta l'intera tassa di fabbricazione fino al limite di 50,000 ettanidri per ciascun anno finanziario.

Ai fabbricanti di vini tipici (Marsala, Porto, Vermouth) e di liquori, che ne facciano domanda, è concesso d'istituire speciali depositi, assimilati ai doganali di proprietà privata, di spiriti e di zuccheri gravati dalla tassa di fabbricazione; prestando cauzione nella misura di un decimo della tassa stessa, e di preparare i vini tipici ed i liquori sotto la sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria, allo scopo di conseguire, pei prodotti esportati all'estero, l'abbuono dell'intera tassa dovuta su tutta la quantità di zucchero e del 90 per cento dell'intera tassa per ogni ettolitro di spirito effettivamente adoperati nella preparazione.

Tutte le spese necessarie per la vigilanza saranno a carico dei fabbricanti.

Sino a tutto il 30 giugno 1910 è mantenuto l'abbuono della intera tassa concesso dal comma *b* dell'art. 14 del citato testo unico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

MELODIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *relatore*. Le restituzioni di tassa, concesse da quest'articolo, figurano pel 90 per cento, ma di fatto sono abbastanza più forti, poichè si restituisce il 90 per cento della tassa, che dirò nominale, vale a dire di 200 lire; ma siccome ogni alcool, da qualunque materia sia estratto, ha una gradazione di abbuono, così di fatto, la restituzione supera quello che effettivamente lo Stato prende. Perciò mi permetto di ripetere a voce quel che ho scritto nella relazione, ossia che è da studiare se, invece di limitare ad un anno solo la concessione della restituzione si possa, in vista della crisi vinicola, farla anche per un tempo un poco più lungo.

Credo che, limitata ad un anno (questa è opinione mia personale), invece di fare del bene, farà del male. E ne spiego il perchè.

Tutti sappiamo che, se l'industria vinaria italiana all'estero non gode la buona opinione che merita, ciò si deve a due cause: all'instabilità del prodotto e all'instabilità del prezzo.

Anche i Francesi hanno avuto delle crisi gravissime, ma i loro grandi vini non hanno avuto che lievissimo aumento di prezzo, perchè i produttori francesi hanno voluto mantenere i loro mercati; e la stabilità dei prezzi è una delle principali condizioni per non perdere la posizione già presa. Invece in Italia ogni più piccola variazione nel valore di un genere si ripercuote nella esportazione, ed in proporzione anche maggiore.

Ora noi dobbiamo lottare per vincere la concorrenza dei vini alcoolizzati portoghesi, spagnuoli e greci, e debbo dire, ad onor del vero, ed il ministro lo sa meglio di me, che in questi ultimi tempi cominciamo a prendere una certa posizione sul mercato internazionale; ma questo dipende dal basso prezzo che in quest'anno hanno avuto i vini presso di noi.

Con la concessione stabilita per un anno solo, noi forse esporteremo una quantità di vini-liquori ad un prezzo, che poi non potremo mantenere negli anni successivi, perchè in questi avremo

un aumento di spesa di 8, 10 e forse 12 lire per ettolitro, ed allora noi, invece di migliorare la nostra espansione, conquistando nuovi mercati, verremo probabilmente a perdere anche quelli che ora con molto stento abbiamo accaparrato alla nostra industria.

La mia è una semplice raccomandazione: abbiamo un anno di tempo avanti a noi, ed il ministro ha detto che col presente disegno di legge non è detta l'ultima parola; quindi non insisto su questo punto.

Un'altra osservazione debbo fare, che mi sembra di una gravità straordinaria.

Nel 1889, quando fu stabilito un *drawback* su alcuni vini speciali di esportazione italiana, si stabilì che il vino Marsala e il Porto dovessero avere un'alcoolicità presunta di 13 gradi e il vino vermouth dovesse invece averne una di 11 gradi. E fino ad un certo punto la cosa si spiegava benissimo; l'uno e l'altro dei due vini prendeva la materia prima da paesi diversi: in uno l'alcoolicità naturale è molto più bassa, nell'altro l'alcoolicità è molto più alta. Ma in effetto è avvenuto, specialmente dopo che, abolita la clausola con l'Austria, fu tolto ai vini alcoolici pugliesi il mercato austriaco, è avvenuto, dico, che la maggior parte dei vini bianchi che si producono in Puglia sono serviti per fare vermouth, per modo che il vermouth, che si fa con una materia prima, uguale, per lo meno, se non più alcoolica, della materia prima del marsala, gode il privilegio di avere due gradi in più di alcool, che si presumono immessi, mentre effettivamente non lo sono stati.

Inoltre, come tutti sanno, la Sardegna non ha tassa sugli alcohols; ha il diritto di potere esportare i suoi vini alcoolizzati a 15 gradi senza pagarne alcuna. Ora questi vini sardi alcoolizzati a 15 gradi vanno naturalmente a produrre vermouth e marsala. Ma, se vanno a produrre tali vini tipici, perchè si vuol fare una restituzione ad uno di essi di due gradi maggiore? Se nell'interesse della finanza si credesse di dovere elevare l'alcoolicità presunta, lo capirei; se si credesse di dovere abbassarla, l'intenderei pure; ma non capisco la differenza di trattamento fra questi due vini.

È una delle preghiere che faccio all'onorevole ministro: voglia studiare l'argomento.

Un'altra cosa poi ho da chiedere e ad essa credo bene che il ministro risponderà subito

di sì, perchè potrà provvedere nel regolamento che sarà per fare. La legge vagamente dice che è restituito l'alcool immesso alla presenza degli agenti, ma aggiunge: « purchè preparino i vini tipici ed i liquori sotto la sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria ». Finora (debbo attestarlo ad onore del Ministero delle finanze), è stata interpretata la legge nel senso che l'assistenza dell'agente era limitata ad accertare quanto alcool s'immetteva, ma si lasciava piena libertà nella preparazione: tuttavia il modo come è concepito il presente progetto (e come del resto è detto anche nella legge attuale) darebbe diritto agli agenti del fisco di assistere a tutte le operazioni di preparazione. Ora, per quanto poco si sia industriali (ed io non lo sono affatto), si comprenderà bene che, se un industriale ogni volta che abbia bisogno di aggiungere qualche cosa al suo vino, debba chiamare l'agente del fisco e farsi aprire lo stabilimento, questa sarebbe per lui cosa tutt'altro che comoda. Io sono certo che il ministro nel regolamento vorrà limitare assolutamente l'intervento degli agenti della finanza a constatare la quantità di alcool che è stato immesso nei vini e non lo estenderà ad assistere a tutta la preparazione; creerebbe un ostacolo enorme all'industria. Un'altra preghiera ho da rivolgere all'onorevole ministro, che non ha che fare con il progetto in esame, ma che credo trovi luogo nella discussione di questo articolo. Fino al momento — ed io me lo auguro prossimo — in cui venga una legge, che già esiste in altri paesi, la quale prescriva assolutamente per le materie alimentari l'uso dell'aceto di vino, proscrivendo qualunque altro aceto (non solo per il vantaggio che può venire alla produzione vinicola del paese, ma principalmente per ragioni igieniche, perchè è da tutti saputo che l'aceto fatto con l'acido pirolegnoso è assolutamente nocivo), fino a quando, dicevo, non possa venire questa legge, per lo meno si tolga l'ingiustificato vantaggio che si dà all'alcool che va a fabbricare aceto, e aceto cattivo, antigienico (perchè anche quello fatto con l'ossido di alcool è tale) di avere un abbuono speciale di 90 lire per ettanidro come è prescritto dall'art. 10 della legge del 1895, testo unico.

Se potessimo avere una legge che impedisse l'uso dell'aceto non vinoso per il consumo ali-

mentare, io non insisterei nella mia proposta, perchè allora l'abbuono sarebbe dato per facilitare molte industrie che hanno bisogno dell'aceto, ma fino a quel momento non si cerchi di favorire la fabbricazione di aceti antigie-nici, a detrimento della salute dei cittadini e a danno dei produttori di vino.

Dalle indagini fatte (poichè precise statistiche in proposito non esistono in Italia) risulta che la quantità di aceto che si consuma nel nostro paese varia da un milione e duecentomila ad un milione e mezzo di ettolitri. Ora tutto questo aceto che si consuma, tolta la piccola parte che serve ai comuni rurali, ove più che aceto si usa vino guasto, è, per circa 800,000 ettolitri, fatto con acido pirolegnoso e con l'ossidazione dell'alcool.

La Commissione d'inchiesta sulla crisi dei vini ha proposto al Governo di proibire assolutamente, come si è fatto in altri paesi, l'uso per materie alimentari di aceto che non sia quello di vino; ma, fino a quando non sarà preso un tale provvedimento, è per lo meno necessario che sia dato il minor possibile aiuto alla fabbricazione ed allo smercio di altri aceti che non siano di vino.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Tre sono le raccomandazioni che l'Ufficio centrale fa a proposito di questo articolo.

Innanzitutto occorre rilevare un errore materiale di stampa: nell'ultimo capoverso, in luogo di dire « comma 6° » deve dirsi « comma b » . Su questo siamo perfettamente d'accordo con l'Ufficio centrale. Vengo alla prima raccomandazione.

L'onorevole relatore ha portato dinanzi al Senato la questione della scala della ricchezza alcoolica, che serve per determinare le restituzioni della tassa sullo spirito impiegato nella concia dei vini tipici e che si vorrebbe eguale tanto pel vermouth quanto pel Marsala e pel Porto.

Tutti sanno che la scala della gradazione alcoolica, per quanto riguarda il vermouth va da 1 a 18, da 13 a 22 per quanto riguarda il Porto, e da 13 a 23 per il Marsala.

Ma io osservo, che con questo disegno di legge noi non abbiamo voluto modificare in

alcun modo, per quanto riguarda il delicato problema dei limiti della gradazione alcoolica agli effetti della restituzione della tassa, l'assetto attuale delle due industrie del vermouth e del Marsala, giacchè questo è un disegno di legge destinato specialmente a fare in modo che la finanza sia salvaguardata dal punto di vista dell'esazione della tassa sugli alcohols, che, come ho detto, in questi ultimi anni ha dato un gettito molto minore.

Ma vi è ancora un'altra ragione per cui non si è voluto cambiare questa scala. I produttori di Marsala, e di Porto come quelli di vermouth, avranno un'agevolazione maggiore di quella che hanno attualmente, perchè noi abbiamo offerto loro il modo di ottenere la restituzione di tutte le quantità di spirito effettivamente impiegate, e ciò mercè l'istituzione di magazzini fiduciari.

Comunque, anche questa questione, d'indole assai delicata, merita tutto lo studio dell'Amministrazione e potrà formare oggetto di esame in occasione di provvedimenti a favore dell'industria enologica.

Per quanto riguarda la seconda raccomandazione dell'onorevole relatore circa l'indole della vigilanza finanziaria per i fabbricanti di vini tipici ai quali è concesso di poter istituire speciali depositi assimilati ai doganali, prima di tutto debbo dichiarare che si tratta una disposizione di carattere facoltativo e cioè quelli che non lo vorranno fare non saranno obbligati dal Governo.

In secondo luogo osservo, che giustamente il relatore ritiene dovere la vigilanza finanziaria della preparazione dei vini tipici nella ipotesi del penultimo comma dell'art. 4 esplicarsi esclusivamente nello accertare quanto spirito si immetta nei detti vini e non altro. Non ho quindi nessuna difficoltà di mettere delle disposizioni a questo proposito nel regolamento, perchè questo era già il mio concetto. Volete infatti che questi agenti fiscali, i quali vanno a misurare lo spirito si preoccupino di conoscere il modo di fabbricare il Marsala o il vermouth? Essi naturalmente lasceranno questi segreti, se sono tali, agli industriali.

Un'ultima questione è stata sollevata dall'onorevole relatore ed è quella dell'aceto. Io trovo che la considerazione fatta dall'onorevole relatore

è giustissima, come giustissime sono tutte quelle da lui fatte, anche per quel che riguarda il lato igienico. Questa specie di sgravio della tassa sugli spiriti impiegati nella fabbricazione dell'aceto rimonta ad una legge ancora anteriore a quella del 1905. L'onorevole relatore chiede che ad agevolare, anche per fini igienici, la fabbricazione dell'aceto col vino sia soppresso quel beneficio, e a ciò egli è tratto anche dalle conclusioni della Commissione di inchiesta sulla crisi enologica da lui così degnamente presieduta.

Io non posso che convenire in massima nella tesi dell'onorevole relatore, la quale ha per sé due grandi argomenti, la tutela dell'igiene e della viticoltura; ma non credo sia questa la sede acconcia per provvedere. Tale questione invece, a mio parere, come altre della specie, troverà la sua soluzione in occasione dei provvedimenti che saranno studiati sulla base delle conclusioni della Commissione d'inchiesta sulla industria enologica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 4. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto, e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge sugli spiriti. Do lettura all'art. 5 del disegno di legge:

Art. 5.

Resta ferma la concessione di cui al terzo comma dell'art. 9 del testo unico di leggi 3 dicembre 1905, n. 651, per lo spirito di vino che alla presentazione della presente legge trovasi depositato nei magazzini per cognac nelle condizioni stabilite dal precedente art. 3, nonchè per lo spirito di vino che, trovandosi alla stessa data nei detti magazzini, in condizioni diverse, sia posto nelle nuove condizioni del-

l'art. 3 entro 6 mesi dalla pubblicazione del regolamento.

Per lo spirito di vino che resterà depositato nei predetti magazzini in condizioni diverse da quelle contemplate dall'art. 3 di questa legge sarà dovuta la tassa nella misura di lire 150 per ogni ettolitro anidro, minorata di 10 lire per ciascun anno di giacenza a partire dal giorno in cui avvenne la immissione in deposito fino al limite massimo di 8 anni. La estrazione dello spirito dai magazzini deve essere effettuata nello spazio di 8 anni dalla data della immissione di ciascuna partita e nella misura annuale di un ottavo della quantità originariamente immessa nel deposito per ciascun anno compiuto di giacenza.

Nel caso che lo spirito contemplato dal comma precedente sia estratto ed esportato all'estero è concesso soltanto l'abbuono della tassa di cui si troverà effettivamente gravato al momento della estrazione.

MELODIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *relatore*. Anche su quest'articolo mi conceda il Senato di dire poche parole.

L'Ufficio centrale, se non unanimemente, a grande maggioranza, approva il concetto informante questo art. 5, che ha promosso una agitazione presso tutti i distillatori, i quali asseriscono di avere un diritto acquisito, senza ricordare che nel momento in cui si accordava loro quel diritto si facevano le più ampie riserve, come ho avuto io stesso occasione di constatare in parecchie delle date concessioni. Senza quest'articolo mancherebbe una delle ragioni principali che hanno mosso il Governo a presentare il disegno di legge.

Peraltro è parso alla minoranza dell'Ufficio centrale che il termine di sei mesi dato ai depositanti per mettersi in regola con la legge sia troppo breve. Se si pensa che molti fra i depositanti, per esimersi dal prescritto pagamento, debbono provvedersi dei fusti necessari per una non piccola quantità di alcool, il termine di sei mesi può sembrare troppo ristretto.

Ma, oltre a questa ragione di equità verso i depositanti, il termine di sei mesi potrà avere quest'anno una ripercussione su tutta l'industria enologica.

La grande necessità di acquistare fusti, in

un periodo così breve, per l'alcool, ha fatto già salire a prezzi straordinari il fustame. Ora, non so se fortunatamente o sventuratamente, abbiamo in quest'anno in prospetto un prodotto vinario fra i più ubertosi, che mai si siano avuti. La giacenza dei vini, che sono già nei magazzini e nei depositi, e la ubertosità del prodotto che si presenta, costringeranno i produttori di vino all'acquisto di fustame per nuovi recipienti necessari all'imbottimento del nuovo vino. Il termine de' sei mesi dalla pubblicazione del regolamento, accordato ai depositanti di cognac che hanno recipienti irregolari, affinché si provvedano di fusti, coincidendo con quello nel quale i produttori di vino avranno anch'essi bisogno di bottame, avrà, per i prezzi elevati del legname, una certa ripercussione nella crisi enologica che attraversiamo.

Sono certo che, se fossimo in terreno vergine, il mio amico ministro delle finanze accetterebbe la proposta di una modificazione a questo termine, per portarlo da 6 a 9 mesi, ma io non mi permetto nemmeno di accennarla, poichè non sarebbe opportuno rimandare per ciò solo il progetto all'altro ramo del Parlamento. Però, nel caso si potesse ricorrere ad un decreto Reale da convertirsi presto in legge, io pregherei l'onor. ministro di voler provvedere in tal modo. Convertiamo in legge tanti decreti! Nella mia lunga vita parlamentare non so quanti ne ho dovuto votare. Ebbene, onorevole ministro, ne faccia uno di più, se vedrà che l'inconveniente da me lamentato aggraverà la crisi vinicola; potrà essere convertito in legge alla ripresa dei lavori parlamentari, a novembre.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Osservo che i sei mesi debbono trascorrere dalla pubblicazione del regolamento, ed il senatore Melodia lo sa, un regolamento non è facile farlo tanto presto, quantunque io procurerò di affrettare nell'interesse della finanza, ma non è facile farlo così su due piedi. Perciò ai sei mesi andrà aggiunto il tempo necessario alla pubblicazione di questo regolamento. Mi permetto poi far osservare al relatore che non tutto il pseudo cognac, adoperato questa parola perchè

ormai è entrata nell'uso comune, non tutto il pseudo cognac sarà immesso in nuovi recipienti. Non credo che ciò possa avvenire trattandosi di oltre trecentomila ettanidri di pseudo cognac.

Ora si trovano immessi in recipienti di legno circa cinquantamila ettolitri di cognac, e questi rimarranno dove sono, e godranno dei benefici della legge del 1905. Pel rimanente, o i depositanti si acconceranno a travasare lo spirito in fusti di legno e allora godranno anch'essi dei benefici della legge del 1905, oppure saranno assoggettati alle norme speciali del capoverso dell'art. 6.

E tale operazione dovrà essere fatta appunto nel termine suindicato di sei mesi il quale, ripeto, decorrendo, non dalla legge, ma dal regolamento, deve ritenersi sufficiente.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in nuovo testo unico le disposizioni della presente legge con quelle delle leggi precedenti e di emanare il regolamento con le facoltà indicate nell'art. 40 del testo unico 3 dicembre 1905, n. 651, che sono estese anche a quanto riguarda le distillerie cooperative.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Presentazione di relazione.

TARDITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARDITI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Sul trattamento di pensione al personale di truppa della R. guardia di finanza ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Tarditi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga al 1° gennaio 1911 del termine stabilito dall'art. 2 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della colonia Eritrea, per la promulgazione del Codice della marina mercantile, e al 1° gennaio 1910 dei termini stabiliti dagli articoli 13 e 14 della detta legge per la pubblicazione della raccolta degli atti dell'autorità pubblica in vigore in Eritrea:

Senatori votanti	89
Favorevoli	82
Contrari	7

(Il Senato approva).

Provvista di fondi occorrenti alla costruzione di un fabbricato ad uso di caserma delle guardie di città in Cuneo:

Senatori votanti	89
Favorevoli	83
Contrari	6

(Il Senato approva).

Per i maestri in soprannumero:

Senatori votanti	87
Favorevoli	71
Contrari	16

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni per la leva sui nati nel 1889 (N. 105);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 106);

Convenzione con la Società italiana delle ferrovie meridionali per la liquidazione di crediti dello Stato dipendenti dalla cessazione del contratto di esercizio della Rete Adriatica (N. 113);

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti (N. 111);

II Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga della durata delle Società cooperative (N. 102);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste nell'esercizio finanziario 1908-909 durante il periodo di sosta dei lavori parlamentari dal 13 gennaio al 24 marzo 1909 (N. 109);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1908-909 durante il periodo di sosta parlamentare dal 6 aprile al 4 maggio 1909 (N. 110)

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 12 luglio 1909 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XXXVII.

TORNATA DELL' 8 LUGLIO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Presentazione di relazioni (pag. 1189) — votazione a scrutinio segreto (pag. 1189) — Dopo osservazioni del relatore, senatore Manassei (pag. 1190), a cui risponde il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia (pag. 1190), è rinviato allo scrutinio segreto il disegno di legge: « Proroga della durata delle Società cooperative » (N. 102) — Sono approvati, senza discussione, i disegni di legge: « Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste nell'esercizio finanziario 1908-909 durante il periodo di sosta dei lavori parlamentari dal 13 gennaio al 24 marzo 1909 » (N. 109) (pag. 1191) — « Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1908-909 durante il periodo di sosta parlamentare dal 6 aprile al 4 maggio 1909 » (N. 110) (pag. 1194) — Presentazione di una relazione (pag. 1195) — Chiusura di votazione (pag. 1195) — Risultato di votazione (pag. 1195).*

La seduta è aperta alle ore 15.15.

Sono presenti i ministri del tesoro, dei lavori pubblici e il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di relazioni.

CENCELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENCELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Marcellina ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Cencelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

BLASERNA, vicepresidente della Commissione di finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA, vicepresidente della Commissione di finanze. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Blaserna della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni per la leva sui nati nel 1889; Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello

stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909;

Convenzione con la Società italiana delle ferrovie Meridionali per la liquidazione di crediti dello Stato dipendenti dalla cessazione del contratto di esercizio della Rete Adriatica;

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di procedere all'appello nominale.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazione.

PEDOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PEDOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dalla Amministrazione della guerra ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Pedotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Proroga della durata delle Società cooperative » (Numero 102).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della durata delle Società cooperative ».

Annuncio al Senato che la discussione di questo disegno di legge sarà sostenuta dal sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, essendo l'onorevole guardasigilli impegnato all'altro ramo del Parlamento.

Do lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

Le Società cooperative in forma anonima, legalmente costituite prima della promulgazione della presente legge, si presumono tacitamente prorogate per un periodo di tempo eguale a quello originariamente stabilito, qualora la proroga stessa non sia esplicitamente esclusa dagli statuti.

Le assemblee dei soci hanno sempre facoltà

di deliberare lo scioglimento delle Società nelle forme e con le maggioranze stabilite nei rispettivi statuti.

I soci i quali, al termine della durata statutaria della Società, non intendano di continuare a farne parte, hanno diritto di recedere a norma di legge, entro quindici giorni da quello in cui si compie la durata predetta.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

MANASSEI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANASSEI, *relatore*. Non essendovi stata discussione su questo disegno di legge, io interpreto la mancanza di tale discussione come un consenso unanime del Senato, e me ne compiaccio. Sento il bisogno di ringraziare il ministro per aver proposto questa legge, e per avere così sollecitamente compiaciuto i desideri e i voti del promotore, e patrono della cooperazione in Italia, Luigi Luzzatti, che ne fu relatore nell'altro ramo del Parlamento; e chiuse la sua relazione esprimendo la gratitudine delle classi operaie per la presentazione di questa legge.

Io mi associo di cuore a queste espressioni di riconoscenza di Luigi Luzzatti, ed a nome di tutti gli amici della cooperazione, che sono in tutte le classi sociali, mi compiaccio che divenga legge una disposizione che salva da una liquidazione forzata moltissimi Istituti importantissimi, come le Banche popolari, e più specialmente importanti perchè uniche in alcune città.

Concludo, facendo plauso a questo disegno di legge ed al ministro che l'ha proposto.

POZZO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

POZZO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ringrazio l'onorevole relatore delle parole gentili che ha rivolto al Governo, e prendo atto con piacere della sua piena adesione a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste nell'esercizio finanziario 1908-909 durante il periodo di sosta dei lavori parlamentari dal 13 gennaio al 24 marzo 1909 » (N. 109).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste nell'esercizio finanziario 1908-909 durante il pe-

riodo di sosta dei lavori parlamentari dal 13 gennaio al 24 marzo 1909.

Do lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i Regi decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni descritte nell'annessa tabella dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 LUGLIO 1909

Decreti Reali di prelevazioni dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

Data e numero dei Regi decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	N.	Denominazione	
		MINISTERO DELLE FINANZE.	
14 gennaio 1909, n. 15	16	Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc.	20,000 »
Id.	17	Indennità di tramutamento, ecc.	10,000 »
Id.	161	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale	5,000 »
Id.	181	Indennità di trasferimento, ecc. (privative)	2,000 »
Id.	190	Indennità mercedi al personale, ecc. (lotto)	1,500 »
Id.	240	Indennità di trasferimento, di missione, ecc. (servizi deposito tabacchi)	4,000 »
Id.	241	Indennità di trasferimento, di missione (servizi dei magazzini), ecc.	1,000 »
		MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI.	
Id.	23	Spese casuali	25,000 »
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.	
15 marzo 1909	48 <i>bis</i>	Concorso nelle spese per l'ufficio internazionale di igiene pubblica	2,578 12
		MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.	
14 gennaio 1909, n. 15	14	Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio, ecc.	40,000 »
Id.	25	Spese casuali	10,000 »
15 marzo 1909	221	Paghe e compensi al personale avventizio, ecc.	20,000 »
28 febbraio 1909, n. 131	221 <i>bis</i>	Spese per la Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, nominata con Regio decreto 8 marzo 1908, n. 97	8,000 »
		MINISTERO DELL'INTERNO.	
14 gennaio 1909, n. 15	27	Sussidi ad impiegati, ecc.	30,000 »
Id.	99	Sussidi ai funzionari, agli impiegati ed uscieri di pubblica sicurezza	30,000 »
		<i>Da riportare</i>	209,078 12

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 LUGLIO 1909

Data e numero dei Regi decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	N.	Denominazione	
		<i>Riporto . . .</i>	209,078 12
		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.	
24 gennaio 1909, n. 28	15	Genio civile - Spese per indennità di visite	120,000 »
Id.	18	Id. - Compensi e sussidi	35,000 »
Id.	20	Id. - Provvista, riparazione e trasporto di mobili, ecc.	12,000 »
Id.	22	Id. - Spese diverse	10,000 »
Id.	24	Indennità per incarichi e studi al personale di altri Ministeri'	8,000 »
Id.	25	Sussidi ad ex-impiegati ed alle loro famiglie	10,000 »
Id.	86	Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Indennità, ecc.	25,000 »
		MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.	
14 gennaio 1909, n. 15	28	Spese casuali	90,000 »
Id.	115	Spese casuali ed impreviste	10,000 »
		MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.	
Id.	25	Spese casuali	6,000 »
24 gennaio 1909, n. 28	159	Servizio pesi e misure e saggio di metalli preziosi - Indennità, ecc.	10,000 »
			545,078 12

NB. — In questo disegno di legge non è compresa la prelevazione di lire 25,000 a favore del capitolo n. 15 « Spese casuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra che fu autorizzata con decreto Reale del 14 gennaio 1909, n. 16, perchè di esso è stata chiesta la conversione in legge col progetto n. 73, presentato alla Camera dei deputati il 1^o aprile 1909.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 LUGLIO 1909

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa. Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1908-909 durante il periodo di sosta parlamentare dal 6 aprile al 4 maggio 1909 » (N. 110).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge:

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1908-909 durante il periodo di sosta parlamentare dal 6 aprile al 4 maggio 1909.

Do lettura del testo del disegno di legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i Regi decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni descritte nell'annessa tabella dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » inscritto al capitolo 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909.

Tabella dei decreti Reali di approvazione delle prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste eseguite nel periodo di vacanze parlamentari dal 6 aprile al 4 maggio 1909.

Data e numero dei Regi decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	N.	Denominazione	
		MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.	
22 aprile 1909 n. 233	227 <i>ter</i>	Università di Bologna - Somma dovuta all'impresa Morando a saldo di ogni suo credito per la costruzione dei due nuovi edifici ad uso degli Istituti di anatomia e di fisica, come da sentenza arbitrale 28 ottobre 1908	53,475.57
		MINISTERO DELL'INTERNO.	
	4	Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma	5,800 »
	6	Ministero - Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	9,800 »
10 aprile 1909 n. 211	78	Retribuzioni al personale straordinario ed altri assegni e indennità o spese varie per le visite di transito del bestiame per la frontiera e per la visita veterinaria nei porti - Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero - Compensi ai veterinari per i lavori straordinari nell'interesse della polizia zootattica	12,000 »
		MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.	
3 maggio 1909 n. 246	56	Spese per la entomologia e la crittogamia - Studi sperimentali - Ispezioni - Missioni - Sussidi per distruzioni di cavallette, arvicole, ecc. - Trasporti	10,000 »

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

BARRACCO ROBERTO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARRACCO ROBERTO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 8 della legge 15 luglio 1906, n. 383, portante provvedimenti per le provincie meridionali, la Sicilia e la Sardegna ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Barracco Roberto della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto, ed invito i signori senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne. (I signori senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni per la leva sui nati nel 1889:

Senatori votanti	72
Favorevoli	67
Contrari	5

(Il Senato approva).

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-1909:

Senatori votanti	72
Favorevoli	65
Contrari	7

(Il Senato approva).

Convenzione con la Società italiana delle ferrovie meridionali per la liquidazione di cre-

diti dello Stato dipendenti dalla cessazione del contratto di esercizio della Rete Adriatica:

Senatori votanti	72
Favorevoli	64
Contrari	8

(Il Senato approva).

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti:

Senatori votanti	72
Favorevoli	62
Contrari	10

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15.30:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga della durata delle Società cooperative (N. 102);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1908-909 durante il periodo di sosta dei lavori parlamentari dal 13 gennaio al 24 marzo 1909 (N. 109);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1908-909 durante il periodo di sosta parlamentare dal 6 aprile al 4 maggio 1909 (N. 110).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1908-1909 (N. 119);

Sul trattamento di pensione al personale di truppa della Regia guardia di finanza (N. 118);

Spesa straordinaria per la esecuzione di opere di ampliamento e sistemazione degli stabili demaniali in servizio delle manifatture dei tabacchi (N. 117);

Riscatto di alcune linee ferroviarie concesse all'industria privata (N. 120);

Costituzione in comune della frazione di Marcellina (N. 114).

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa il 13 luglio 1909 (ore 15).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.



XXXVIII.

TORNATA DEL 9 LUGLIO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto (pag. 1197) — Presentazione di relazioni (pag. 1197) — Senza discussione sono rinviati allo scrutinio segreto i disegni di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 119) (pag. 1198); « Sul trattamento di pensione al personale di truppa della R. Guardia di finanza » (N. 118) (pag. 1200); « Spesa straordinaria per la esecuzione di opere di ampliamento e sistemazione degli stabili demaniali in servizio delle manifatture dei tabacchi » (N. 117) (pag. 1200). — Non ha luogo discussione generale del disegno di legge: « Riscatto di alcune linee ferroviarie concesse all'industria privata » (N. 120) — L'art. 3 è approvato dopo una raccomandazione del senatore Tamassia (pag. 1201) accettata dal ministro dei lavori pubblici (pag. 1201) — Gli altri articoli sono approvati senza osservazioni — È approvato senza discussione il disegno di legge: « Costituzione in comune della frazione di Marcellina » (N. 114) (pag. 1202) — Presentazione di relazioni (pag. 1202) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 1203).*

La seduta è aperta alle ore 15.30.

Sono presenti: i ministri della guerra, della marina, delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta di ieri.

Prego il senatore, segretario, Taverna di voler procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario. Fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

TORRIGIANI LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TORRIGIANI LUIGI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Sui depositi in conto corrente presso gli Istituti di emissione.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Torrigiani Luigi della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

BLASERNA, vice-presidente della Commissione di finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA, vice-presidente della Commissione di finanze. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni in lire 136,940.29 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero nell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di

stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909;

Maggiori assegnazioni per lire 5,000,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Blaserna della presentazione di queste relazioni, le quali saranno stampate e distribuite.

BARZELLOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARZELLOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul progetto di legge:

Provvedimenti per le biblioteche e modificazioni all'editto sulla stampa 26 marzo 1848.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Barzellotti della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

TARDITI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul progetto di legge:

Norme per il transito e soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Tarditi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1908-1909** » (N. 119).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1908-909** ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 107,589.18 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1908-1909, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1908-909.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 18: Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	L. 11,000 »
» 26: Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie	» 60,000 »

Saldi di spese residue.

Spese generali.

» 297-VIII. Saldo degli impegni riguardanti le spese generali dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1907-908 e retro	» 1,042.45
---	------------

Spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore.

» 297-XI. Saldo degli impegni riguardanti le spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1907-908 e retro	» 19,434.38
--	-------------

Spese per le Antichità e Belle arti.

» 297-XIII. Saldo degli impegni riguardanti le spese per le antichità e belle arti, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1907-908 e retro	» 11,932.22
--	-------------

Spese per l'istruzione media.

» 297-XIV. Saldo degli impegni riguardanti le spese dell'istruzione media, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1907-908 e retro	» 1,622.81
--	------------

Spese per l'insegnamento della ginnastica.

» 297-XV. Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'insegnamento della ginnastica, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1907-908 e retro »	» 2,285.97
---	------------

Spese per l'istruzione elementare.

» 297-XVII. Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'istruzione elementare, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1907-908 e retro	» 271.35
---	----------

Totale L. 107,589.18

Diminuzioni di stanziamento

Cap. n. 141. Indennità e compensi ai membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento di cattedre vacanti nel personale delle scuole medie governative; ai provveditori agli studi ed ai capi di istituto o insegnanti che a norma del regolamento debbono vigilare per le prove scritte nelle sedi degli esami; ai funzionari dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni provinciali, anche non dipendenti dal Ministero dell'istruzione, destinati al servizio di segreteria delle Commissioni giudicatrici dei concorsi e delle Commissioni per la vigilanza negli esami scritti; spese varie per affitto di locali, provviste di oggetti di cancelleria, compensi al personale di servizio per le Commissioni centrali e le Commissioni di vigilanza negli esami scritti	L. 61,000 »
» 143. Spesa per il servizio di ispettorato delle scuole medie, in conformità del disposto con l'articolo 48 della legge 8 aprile 1906, n. 142	» 46,589.18
	<u>Totale L. 107,589.18</u>

Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Sul trattamento di pensione al personale di truppa della Regia guardia di finanza » (N. 115).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sul trattamento di pensione al personale di truppa della Regia guardia di finanza ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

La pensione spettante al personale di truppa della Regia guardia di finanza ai sensi dell'art. 1 della legge 12 luglio 1908, n. 427, è liquidata in ragione dell'ammontare del rispettivo soldo fissato nella tabella A' annessa alla detta legge, esclusi i soprassoldi annui stabiliti nella tabella stessa. Qualora però la pensione liquidata in base alla legge 12 luglio 1908, risultasse minore di quella stabilita nella tabella delle pensioni approvata con l'allegato A' alla legge 19 luglio 1906, n. 367, gli agenti avranno diritto alla maggiore pensione fissata da quest'ultima tabella.

Dichiaro aperta la discussione; nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Spesa straordinaria per l'esecuzione di opere ed ampliamento e sistemazione degli stabili demaniali in servizio delle manifatture dei tabacchi » (N. 117).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Spesa straordinaria per l'esecuzione di opere di ampliamento e sistemazione degli stabili demaniali in servizio delle manifatture dei tabacchi ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 600,000 per l'esecuzione di opere di ampliamento e sistemazione degli stabili demaniali in servizio delle manifatture dei tabacchi.

La detta somma sarà ripartita in due rate uguali da inserirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per gli esercizi 1908-909 e 1910-11.

Dichiaro aperta la discussione; nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e, trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Riscatto di alcune linee ferroviarie concesse all'industria privata » (N. 120).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riscatto di alcune linee ferroviarie concesse all'industria privata ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:
(V. Stampato N. 120).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale:

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la Convenzione 28 giugno 1908 stipulata fra il Governo e la Società anonima della ferrovia Palazzolo-Paratico al lago d'Iseo per il riscatto della linea ferroviaria Palazzolo-Paratico dal 1° gennaio 1906 (allegato n. 1).

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo è autorizzato a stipulare con la provincia di Padova e la Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane la Convenzione per il riscatto della linea ferroviaria Camposampiero-Montebelluna dal 1° febbraio 1909, secondo l'unito schema (allegato n. 2).

(Approvato).

Art. 3.

Sono approvate le diffide notificate dal Governo ed effettuati i riscatti delle linee ferroviarie Milano-Vigevano, Chivasso-Ivrea, Torreberetti-Gravellone, Alessandria-Acqui, Monza-Calolzio, Cremona-Mantova, Torino-Pinerolo e Alessandria-Stradella-Piacenza con diramazione Tortona-Novati, esercitate dallo Stato.

Finchè non sia risolta ogni controversia sulle decorrenze dei riscatti stessi stabilite con le rispettive diffide, e non sieno liquidate le indennità di riscatto, lo Stato pagherà ad ogni concessionario, a titolo di provvisorio, una somma annua uguale a quella pagata per partecipazione ai prodotti nell'anno in cui fu notificata la diffida, salvo conguaglio anche per le quote corrisposte posteriormente alla data di riscatto.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Ho chiesto la parola per pregare l'onor. ministro dei lavori pubblici a voler tener conto della necessità di comunicazioni dirette tra Mantova, Cremona e Milano, e credo che, in occasione della discussione di quest'articolo, la mia raccomandazione non sia del tutto fuori di luogo.

Le Camere di commercio di Mantova e di Cremona, e tutte le nostre popolazioni si lamentano, e non da ieri, della lentezza soverchia, delle assurdità degli orari nelle comunicazioni tra Mantova e Cremona, e quindi tra Mantova e Milano. L'on. ministro certo non ignora queste lagnanze ben vive e conosce i memoriali, che ripetutamente debbono essere piovuti al suo Ministero, richiedenti appunto comunicazioni più rapide, meno inceppate. E lo stesso dobbiamo dire dell'infelice tronco Monselice-Mantova, ove da lunghi anni e malgrado le proteste più insistenti, materiale, servizio, orari si trascinano nel più torpido abbandono. Quindi, se il momento non è inopportuno, mi permetto di ricordare questi desideri all'on. ministro, facendo affidamento sulla sua cortesia e sul suo spirito di giustizia distributiva anche nel campo ferroviario.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. L'onorevole senatore Tamassia può votare con coscienza tranquilla questo articolo, perchè una delle ragioni le quali hanno impedito fin qui che sulle ferrovie, di cui tratta l'articolo 3, fossero fatti lavori di ordine patrimoniale, anche urgenti, è che prima di farli bisognava ottenere dai concessionari il loro assenso ai fini dell'addebitamento sul prezzo del riscatto.

Come l'onor. Tamassia comprende, i concessionari avevano tutto l'interesse a non dare il proprio assenso, e l'Amministrazione si trovava costretta a pratiche lunghe e difficili.

Dichiarandosi effettuato il riscatto di diritto delle linee, non si avrà più bisogno di chiedere il consenso delle Società per l'esecuzione dei lavori di carattere patrimoniale.

TAMASSIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAMASSIA. Ringrazio cordialmente l'on. ministro dei lavori pubblici dei suoi schiarimenti e delle sue promesse. Sono sicuro che, dopo l'approvazione di questa legge di riscatto, le cose andranno un po' meglio in questa linea disgraziata Monselice-Mantova-Codogno, perchè fino a ieri le cose sono andate alla malora.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 3; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Il ministro del tesoro è autorizzato a valersi dei mezzi indicati negli articoli 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, e 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 731 per la provvista dei fondi necessari al pagamento dei corrispettivi di riscatto, dei relativi interessi e per le provvisorie di cui agli articoli precedenti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione in comune della frazione di Marcellina » (N. 114).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione in comune della frazione di Marcellina ».

Prego l'on. senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 114).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

La frazione di Marcellina è distaccata dal comune di S. Polo dei Cavalieri e costituita in comune autonomo.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è incaricato di provvedere alla delimitazione territoriale ed alla sistemazione patrimoniale.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

MARIOTTI GIOVANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARIOTTI GIOVANNI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Coordinamento in testo unico delle disposizioni vigenti per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili in servizio pubblico ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mariotti Giovanni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

BLASERNA, vice-presidente della Commissione di finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA, vice-presidente della Commissione di finanze. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sopra il disegno di legge: « Spese occorrenti alla sistemazione del fabbricato dell'Istituto di belle arti di Lucca ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Blaserna della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga della durata delle Società cooperative:

Senatori votanti	82
Favorevoli	75
Contrari	7

(Il Senato approva).

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste nell'esercizio finanziario 1908-909 durante il periodo di sosta dei lavori parlamentari dal 13 gennaio al 24 marzo 1909:

Senatori votanti	82
Favorevoli	77
Contrari	5

(Il Senato approva).

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1908-909 durante il periodo di sosta parlamentare dal 6 aprile al 4 maggio 1909:

Senatori votanti	82
Favorevoli	76
Contrari	6

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.30:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1908-1909 (N. 119);

Sul trattamento di pensione al personale di truppa della Regia guardia di finanza (N. 118);

Spesa straordinaria per la esecuzione di opere di ampliamento e sistemazione degli stabili demaniali in servizio delle manifatture dei tabacchi (N. 117);

Riscatto di alcune linee ferroviarie concesse all'industria privata (N. 120);

Costituzione in comune della frazione di Marcellina (N. 114).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra (N. 123);

Sui depositi in conto corrente presso gli Istituti d'emissione (N. 122);

Modificazioni alla legge 15 luglio 1906, n. 333, per le province meridionali, la Sicilia e la Sardegna (N. 124);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 107);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 108);

Approvazione di maggiori assegnazioni in lire 136,940.29 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 115);

Coordinamento in testo unico delle disposizioni vigenti per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili in servizio pubblico (N. 112).

La seduta è sciolta ore (16.35).

Licenziato per la stampa il 14 luglio 1909 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



XXXIX.

TORNATA DEL 10 LUGLIO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Presentazione di relazioni (pag. 1205) — votazione a scrutinio segreto (pag. 1206) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra » (N. 123), parlano il senatore Primerano (pag. 1206 e 1209), il relatore, senatore Pedotti (pag. 1207) e il ministro della guerra (pag. 1209) — Senza osservazioni si approvano i due articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 1209) — Sul disegno di legge: « Sui depositi in conto corrente presso gli Istituti di emissione » (N. 122) non ha luogo discussione generale — L'art. 1 è approvato senza osservazioni, e l'art. 2 con una correzione proposta dal ministro del tesoro (pag. 1211) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 1211) — È aperta la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge 15 luglio 1906, n. 333, per le provincie meridionali, la Sicilia e la Sardegna » (N. 124) — Parlano i senatori Beneventano (pag. 1211 e 1215), Vischi, (pag. 1214), il relatore, senatore R. Barracco (pag. 1213) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 1215) — Chiusa la discussione, il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Presentazione di relazioni (pag. 1216) — Chiusura di votazione (pag. 1217) — Senza discussione sono approvati e rinviati allo scrutinio segreto i disegni di legge: « Maggiori assegnazioni per lire 5,000,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 107) (pag. 1217); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 108) (pag. 1217); « Coordinamento in testo unico delle disposizioni vigenti per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili in servizio pubblico » (N. 112) (pag. 1219) — Presentazione di disegni di legge (pag. 1221) — Proposta del Presidente (pag. 1222) — Risultato di votazione (pag. 1221).*

La seduta è aperta alle ore 15.30.

Sono presenti: i ministri della guerra, della marina, del tesoro, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di relazioni.

BERTETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge 12 luglio 1908, n. 444 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Bertetti della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

DI PRAMPERO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI PRAMPERO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla

verifica dei titoli per la nomina a senatore del signor Rossi avv. Teofilo.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Di Prampero della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

BLASERNA, *vice-presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA, *vice-presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Maggiori assegnazioni sul capitolo 97 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 per lavori da eseguirsi nella sughereta della foresta demaniale del Goceano».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Blaserna della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1908-1909;

Sul trattamento di pensione al personale di truppa della Regia guardia di finanza;

Spesa straordinaria per la esecuzione di opere di ampliamento e sistemazione degli stabili demaniali in servizio delle manifatture dei tabacchi;

Riscatto di alcune linee ferroviarie concesse all'industria privata;

Costituzione in comune della frazione di Marcellina.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per questa votazione.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: «Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra» (N. 123).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 123).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge, e do facoltà di parlare all'onorevole senatore Primerano.

PRIMERANO. La relazione che accompagna questo progetto di legge ne spiega lo scopo e ne giustifica le proposte, e le ha valso l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento. La relazione del nostro Ufficio centrale, tanto parca di parole quanto densa di elevati concetti, ne raccomanda l'approvazione, ed io mi vi associo completamente, per ciò che riguarda le modificazioni alle due armi di artiglieria da montagna e dei bersaglieri; ma non con uguale trasporto so associarmi alle modificazioni che si propongono all'arma di cavalleria.

Tutti sappiamo che il rapporto della nostra cavalleria rispetto alle altre armi è di gran lunga inferiore a quelli esistenti in altri eserciti. Ciò dipende da due cause principali, cioè che il costo dell'arma di cavalleria è molto elevato, e che le nostre risorse equine sono molto limitate. Ci confortiamo di questa deficienza di mezzi o di volontà, con l'idea che il nostro territorio è molto montuoso, e che le Alpi e l'Appennino non consentono grande impiego di cavalleria come se noi dovessimo fare esclusivamente la guerra sul nostro territorio, cosa che speriamo non avvenga mai più. Del resto la cavalleria trova una limitazione della sua azione, non solo nei terreni montuosi ma anche nei terreni boschivi, nei terreni paludosi, ed anche nelle pianure come sono oggidi ridotte dai bisogni della coltivazione; di modo che per avverarsi grandi lotte di cavalleria, come quelle che ci sono tramandate dalla storia, le due cavallerie opposte dovrebbero darsi appun-

amento o in una landa o in un deserto. Ma a prescindere da ciò, se ci fossero difficoltà per noi ci sarebbero eguali anche per la cavalleria opposta ed a parità di difficoltà è certo che prevale quella che prevarrebbe la più numerosa.

Questo progetto di legge pensa di portare un po' di aumento alla cavalleria, ma quale? Uno squadrone soltanto; e per uno squadrone di aumento si aumentano cinque reggimenti di cavalleria con le loro musiche, i depositi, gli stati maggiori ecc. Troppo poco invero! con l'inconveniente che i reggimenti di cinque squadroni non si possono adoperare, che a squadroni isolati o per reggimenti interi e non a coppie di due squadroni comandati da un ufficiale superiore. Io credo che la cavalleria occorra aumentarla se non in proporzione numerica corrispondente a quella degli altri Stati, aumentarla ancora sensibilmente. Come la vedo io, e come credo possibile da 24 si dovrebbe passare a 30 o 36 reggimenti forti di quattro squadroni, e di un deposito.

Ma quando dico deposito intendo che contenga forza superiore a quella degli squadroni, e fossero depositi di puledri e di reclute da addestrare, e di ciò che occorre per l'entrata in campagna; insomma i depositi dovrebbero servire come nuclei, capaci, in caso di guerra, di fornire i complementi necessari a riempire i vuoti che la guerra produce e fornire gli elementi di cavalleria per la milizia mobile destinata anch'essa a combattere in prima linea con l'esercito permanente.

Così non si avrebbe una spesa enorme, tale da non potersi sopportare, e si avrebbe invece un organamento più razionale e una quantità di cavalleria meglio rispondente ai nostri bisogni.

Una difficoltà sta nei cavalli. Veramente non è questo il luogo opportuno per parlare diffusamente di una questione di questo genere. Ma bisogna pur riconoscere che i cavalli costano da noi ormai enormemente; un ufficiale subalterno per fornirsi di un buon cavallo deve pagare 2000 o 2500 lire almeno, e cioè una somma superiore al suo stipendio di un anno; e gli stessi cavalli di truppa costano troppo.

Ora io credo che il mezzo migliore per rimediare a questo inconveniente veramente grave sarebbe quello di passare il servizio ippico dal Ministero di agricoltura, industria e commercio

al Ministero della guerra, il quale fornisce già veterinari, locali, personale, ecc. Esso, perchè è il maggiore compratore di cavalli, è quello che influisce di più all'incoraggiamento della industria.

Non faccio proposte di modificazioni alla legge in esame, giacchè sarebbero inopportune anche se approvate, facendo ritardare l'approvazione degli altri provvedimenti contenuti in essa, i quali hanno assoluto carattere di urgenza e di necessità.

PEDOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale ringrazio l'onor. senatore Primerano di aver voluto esprimere la sua approvazione su questo disegno di legge preso nel suo insieme, e specialmente pei provvedimenti che esso contiene relativi alle truppe alpine e all'artiglieria da montagna; due punti sui quali, come conviene lo stesso senatore Primerano, non c'è nulla da ridire. Sono provvedimenti d'una opportunità evidente. Aggiungo, quel che già è detto nella relazione, che soprattutto per l'artiglieria da montagna, si tratta di un provvedimento assolutamente necessario.

L'onor. senatore Primerano trova invece che le proposte riflettenti la cavalleria non corrisponderebbero, secondo lui, a quello che potrebbe essere un desiderata di tutti circa lo sviluppo che anche nel nostro esercito si potrebbe dare all'arma di cavalleria.

E invero di quest'arma, nè la relazione del vostro Ufficio centrale ha trascurato di accennarlo, noi ne abbiamo assai scarsa proporzione, al paragone di tutti gli altri eserciti, dove la cavalleria è rappresentata da un'aliquota molto superiore che non nel nostro.

Ma appunto la natura dei terreni sui quali gli altri eserciti possono più facilmente essere chiamati ad operare, sia all'interno che all'esterno, dà ragione della molto maggiore quantità di cavalleria che al nostro confronto essi posseggono.

Già Napoleone I, che fu quell'uomo di guerra che il mondo conosce, disse, parlando della costituzione militare che avrebbe potuto avere un paese come l'Italia, che qui la cavalleria conveniva fosse tenuta nei più stretti limiti possibili, e assegnava delle proporzioni che

non differiscono gran fatto da quelle che effettivamente noi oggi abbiamo.

Il senatore Primerano ha ricordato, e la relazione nostra pure lo accenna, come a noi facciamo difetto le risorse equine, come da noi si debba tener molto conto del grande costo di questa arma che è la cavalleria; e disse della natura del nostro territorio e soprattutto delle nostre frontiere, enumerando così uno insieme di circostanze che a noi impediscono di poter dare a quest'arma un grande sviluppo. E veramente è così.

Se non che il senatore Primerano ha soggiunto: l'esercito non dovrà però sempre operare sul nostro territorio; è da augurarsi anzi che in caso di bisogno non sia il nostro paese il teatro delle operazioni militari. D'accordo, ma si può osservare che se anche la fortuna ci assistesse e per una guerra qualsiasi noi potessimo varcare le frontiere, è sempre da tener presente come la zona alpina che circonda l'Italia sia molto profonda, e al di qua e ancora più al di là della linea di confine, a talchè prima che l'esercito nostro potesse uscire nelle pianure dove l'arma di cavalleria è più utilmente impiegabile, assai ci vorrebbe.

Ad ogni modo è certo che il pensare oggi ad un notevole aumento numerico delle unità elementari di quest'arma, sarebbe veramente un fuor di proposito di fronte ai tanti e tanti altri bisogni che noi abbiamo.

L'onorevole senatore Primerano mi permetterà di rilevare come egli in fondo ha detto: voi aumentate uno squadrone e per un solo squadrone in più venite a creare gli stati maggiori di cinque reggimenti. Poi soggiunse: a mio modo di vedere converrebbe ordinare la cavalleria su trenta reggimenti di quattro squadroni ciascuno.

PRIMERANO. Forti però.

PEDOTTI, *relatore*. Forti finchè vogliamo, e che forti debbano essere lo ricorda anche la nostra relazione, la quale raccomanda abbiano ad essere forti tutti gli squadroni comunque raggruppati.

Ora io osservo che trenta reggimenti su quattro squadroni darebbero 120 squadroni da portar subito in campagna; invece noi con 29 reggimenti su cinque squadroni ne portiamo in campagna 145.

Ma vi è altro da notare. La formazione

sopra cinque squadroni, il senatore Primerano la trova meno approvabile, anche dal punto di vista dell'impiego tattico; egli ha voluto accennare alla non possibilità di suddividere per metà i reggimenti di cinque squadroni, come avviene attualmente col reggimento sopra sei e come avverrebbe con quello di soli quattro squadroni. Mi si permetta che in questa questione tattica io non entri, perchè mentre ci sarebbe molto da dire anche a questo riguardo, io temo che sarebbe un fuori d'opera qui, e che forse tedierei il Senato se dovessi ingolfarmi in una discussione di questo genere, così specialmente tecnica.

Certo è che la formazione su cinque squadroni, più lo squadrone deposito, come porta il disegno di legge, dappoichè lo squadrone deposito rimarrebbe sempre e quindi si avrebbero 29 reggimenti e 29 depositi; questa formazione, dico, permetterebbe, se necessità se ne ravvisasse, di mobilitare ogni reggimento di cavalleria sopra quattro squadroni molto forti, e ciò secondo il sistema germanico, imitato pure dalla Francia.

Questo sistema della formazione su cinque squadroni in tempo di pace e della mobilitazione su quattro, ha il vantaggio che questi possono essere pronti a partire dalla sera alla mattina lasciando i loro cavalli meno validi e prendendo tutti i migliori elementi del quinto squadrone, così che i reggimenti muovono per la guerra in perfetto stato di forza numerica e di qualità di cavalli.

Ora con la progettata nostra formazione, non è da escludere che se mai, si potrebbe pur noi eventualmente adottare questa soluzione. Senonchè per noi essa è tale che ci condurrebbe a portare in campagna, almeno nel primo momento, un numero troppo limitato di squadroni. Vero è che con i quinti squadroni, e con nuovi cavalli si potrebbero poi in breve tempo costituire ed avviare alla guerra dei nuovi reggimenti, ma dal principio non mobiliteressimo più dei 120 squadroni accennati dal senatore Primerano.

Ad ogni modo la proposta formazione nostra su cinque squadroni può offrire elasticità di sistema per la mobilitazione, e quindi anche per questo rispetto deve considerarsi giovevole.

Un'altra considerazione mi permetto di aggiungere, che non è accennata nella relazione.

In qualche presidio noi sentiamo il bisogno di avere alquanto più cavalleria, come ad esempio e precisamente qui alla capitale. A Roma da anni si desidererebbe avere un secondo reggimento di quest'arma, perchè il solo che vi risiede è sopraccarico di servizio; eppure non ci si è mai potuto riuscire, perchè il privarne una qualsiasi delle altre città significherebbe mettere il campo gravemente a rumore, suscitare proteste ed agitazioni; e non sarà quindi che con la formazione di nuovi reggimenti che potremo provvedere a bisogni di questa natura.

L'attuale disegno di legge, per quanto riflette la cavalleria, mi sia concesso ch'io lo ricordi al Senato, era del resto stato già da me stesso ideato cinque anni or sono, quando avevo l'onore di essere ministro; soltanto che non fu mai prima possibile di farlo arrivare in porto. Però voi comprenderete come io non possa non essere più che convinto anche della bontà di questa proposta, che concerne l'ordinamento della cavalleria, ed essere lieto di vederla finalmente approdare.

Gli onorevoli miei colleghi dell'Ufficio centrale sono, al pari di me, convinti dell'opportunità di tutto il disegno di legge. Onde noi non abbiamo che da ripetere la raccomandazione già contenuta nella nostra relazione, cioè che il Senato voglia accoglierlo integralmente come quello che contiene disposizioni provvide e buone. (*Approvazioni*).

PRIMERANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRIMERANO. Ho domandato la parola soltanto per chiarire un equivoco.

L'equivoco sta in questo: quando io dico quattro squadroni e uno di deposito, intendo che questo abbia forza superiore allo squadrone del reggimento, e tale da rimpiazzare i residui che ogni squadrone deve lasciare di uomini e quadrupedi, che non sono in grado di entrare in campagna, e possa servire come nucleo alla formazione di nuovi squadroni o ricomporre i vuoti che la guerra produce.

Sembrava invece da quanto è stato detto, che io mi contentassi di un numero di cavalieri minore di quello che si propone, mentre io desidero che la cavalleria sia accresciuta, non in proporzione degli altri eserciti, ma in

proporzione ragionevole, e tale che non mi pare superiore alle nostre risorse.

Se difficoltà vi è, sta nel prezzo enorme dei cavalli, ed è per questo che io ho suggerito, che il servizio ippico passi al Ministero della guerra, il quale senza disprezzare lo sport, lo subordinerebbe certo ad un interesse del Paese molto maggiore, all'interesse cioè dell'esercito, per il quale occorrono molti cavalli sobri, buoni, resistenti e di prezzo modesto, e non pochi cavalli di valore eccezionale. Quando si avessero molti cavalli, costerebbero meno, e quindi costerebbe meno l'aumento della cavalleria (*Bene*).

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Mi consenta il Senato e soprattutto me lo consenta l'onor. senatore Primerano, che dopo le esaurienti spiegazioni date dal relatore dell'Ufficio centrale, io, associandomi pienamente a lui, mi astenga dall'aggiungere parole che scemerebbero efficacia a quelle con tanta competenza dette dall'onor. senatore Pedotti.

Tengo però a dichiarare all'onorevole senatore Primerano che la sua proposta di passare al Ministero della guerra tutto il servizio ippico, già da altri fatta, e da tempo anche studiata, merita di essere presa in considerazione, ed io mi propongo di trattare col mio collega dell'agricoltura, industria e commercio, per il caso che un'altra soluzione possa meglio corrispondere alle esigenze di così importante servizio. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti varianti alla legge di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra: testo unico approvato con Regio decreto n. 525 del 14 luglio 1898, modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906, n. 647 del 30 dicembre 1906, n. 84 del

21 marzo 1907, n. 327 del 13 giugno 1907, numeri 479 e 484 del 14 luglio 1907, n. 7 del 5 gennaio 1908, n. 328 del 2 luglio 1908.

CAPO I.

GENERALITÀ.

Art. 1.

(Art. 1 della legge 28 giugno 1897, n. 225, modificato con legge 21 luglio 1902, n. 303).

8 reggimenti alpini (78 compagnie e 8 depositi);

29 reggimenti di cavalleria (145 squadroni e 29 depositi);

2 reggimenti d'artiglieria da montagna (24 batterie e 2 depositi).

D) *Arma di fanteria.*

Art. 17.

(Art. 1 del decreto 22 luglio 1897, n. 354, sopprime le parole « dell'esercito permanente » e col richiamo alla tabella IV della legge del 1897).

e) otto reggimenti alpini;

Art. 19.

(Art. 3 del R. decreto 22 luglio 1897, n. 354).

Ciascun reggimento alpini si compone di uno stato maggiore, tre o quattro battaglioni e un deposito. In totale si hanno ventisei battaglioni formati complessivamente di settantotto compagnie.

E) *Arma di cavalleria.*

Art. 24.

(Art. 1 R. decreto 22 luglio 1897, n. 355, sopprime le parole « dell'esercito permanente » e col richiamo alla tabella VI della legge del 1897).

c) ventinove reggimenti di cavalleria.

Art. 25.

(Art. 2 R. decreto 22 luglio 1897, n. 355).

Ogni reggimento di cavalleria si compone di uno stato maggiore, cinque squadroni e un deposito.

F) *Arma d'artiglieria.*

Art. 27.

(Legge 21 luglio 1902, n. 303):

h) due reggimenti d'artiglieria da montagna;

Art. 31.

(Art. 1° legge 21 luglio 1902, n. 303):

I reggimenti d'artiglieria da montagna si compongono di uno stato maggiore, un numero vario di brigate e di batterie e di un deposito. In totale otto brigate e ventiquattro batterie.

(Approvato).

Art. 2.

Lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-10 è aumentato ai fini della presente legge di lire 418,000.

La ripartizione fra i vari capitoli verrà fatta con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Sui depositi in conto corrente presso gli Istituti di emissione » (N. 122).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sui depositi in conto corrente presso gli Istituti di emissione ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 122).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il ministro del tesoro ha facoltà di autorizzare gli Istituti di emissione a corrispondere sui depositi in conto corrente fruttifero, un interesse in misura non superiore ai tre quarti della ragione d'interesse applicata ai depositi delle Casse di risparmio postali.

Quando la cifra di tali depositi in conto corrente superasse:

per la Banca d'Italia	. L.	200,000,000
per il Banco di Napoli	. »	80,000,000
per il Banco di Sicilia	. »	25,000,000

L'Istituto dovrà ridurre la sua circolazione di un terzo dell'eccedenza.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare le disposizioni contenute nel precedente articolo col nuovo testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione di cui all'art. 8 della legge 13 dicembre 1907, n. 804.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. È incorso un errore di stampa nella data della legge citata dall'articolo 2°. Invece di « 13 dicembre 1907 », deve dirsi « 31 dicembre 1907 ».

Anche nella relazione del diligentissimo relatore, onorevole Torrigiani Luigi, è indicata la data esatta. Si tratta, ripeto, puramente di un errore di stampa.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 2° con la correzione « 31 dicembre 1907 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 15 luglio 1906, n. 333, per le provincie meridionali, la Sicilia e la Sardegna » (N. 124).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge 15 luglio 1906, n. 333, per le provincie meridionali, la Sicilia e la Sardegna ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

All'art. 8 della legge 15 luglio 1906, n. 333, è sostituito il seguente:

Art. 8. Le Casse provinciali di credito agrario verranno costituite in enti morali, e saranno comprese fra gli Istituti coi quali possono contrattare e operare le amministrazioni speciali istituite per il credito agrario presso il Banco di Napoli e presso il Banco di Sicilia.

Le operazioni delle Casse provinciali saranno

limitate al solo credito agrario di esercizio, e si potranno compiere, oltrechè direttamente, anche per mezzo di Consorzi agrari, delle Casse rurali ed agrarie e di altri istituti locali.

Il servizio di Cassa sarà esercitato gratuitamente dai Banchi di Napoli e di Sicilia, rispettivamente per le Casse istituite nelle provincie meridionali e nelle provincie siciliane.

Le Casse provinciali sono sottoposte alla vigilanza governativa che sarà esercitata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Le norme regolamentari per la gestione e per la sorveglianza delle Casse provinciali di credito agrario e per lo scioglimento e la ricostruzione dei Consigli di amministrazione, sono stabilite e modificate mediante decreti Reali da emanarsi su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

BENEVENTANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BENEVENTANO, *dell'Ufficio centrale*. Dalla relazione della Commissione parlamentare, rilevo che la legge 1906, la quale si occupa principalmente di sei capi di servizio, o non è stata affatto eseguita, o se è stata eseguita in qualche piccola parte, lascia il tempo che trovò, e sono passati tre anni. Quello che è certo, è una cosa sola, cioè: che quella parte di tributo fondiario che è pagata da ben 18 provincie nella misura del 30 per cento ha già formato un deposito di 5 milioni e rotti che si trovano incamerati senza nessun beneficio dell'agricoltura verso la quale si credeva di destinare l'energia della nazione e di queste provincie.

Il concetto da cui partì la legge è un concetto complesso. Con molta fretta, e, possiamo dire, con poca ponderazione si credette allora di poter, per mezzo di leggi, riparare ad un ordine di cose il quale è superiore alla volontà degli uomini, ed è una condizione di fatto avverso la quale non è possibile, che con semplici leggi si possa apportare delle radicali riforme.

Tralascio di parlare di tutto ciò che riflette l'istruzione per la quale il Governo si è occupato in parte, accrescendo il numero degli insegnanti per combattere l'analfabetismo; ma

i risultati che si sono ottenuti in tre anni, non credo sieno tali da lasciar molti contenti, perchè all'istruzione, e principalmente ad una istruzione assolutamente elementare, si è scompagnato quello che importa di più, cioè l'educazione della gioventù, ragione per la quale invece di avere cittadini che abbiano acquistato la conoscenza di saper leggere e scrivere, congiunta alla scienza del dovere, abbiamo una gioventù molto scorretta, la quale deve impensierirci molto, e farci dubitare, se nell'avvenire avremo uomini degni della patria quale era, quando in tempi più rudi l'istruzione era minore, ma l'educazione maggiore e migliore.

Ed ora vengo a parlare del credito agrario.

I due Istituti principali, il Banco di Sicilia e il Banco di Napoli, avevano, come il Senato sa, degli organi speciali per il credito agrario; avevano destinata una determinata somma per occorrere a tutto ciò che fosse necessario allo sviluppo dell'agricoltura.

Però andavano incontro a grandi difficoltà d'indole materiale e morale. O dovevano chiedere delle garanzie solide nel servizio del credito; oppure fare a meno di queste e venire in aiuto di coloro che avevano bisogno, largheggiando sul fido. Nel primo caso difficoltà nel fare le operazioni; nel secondo, rischio e qualche volta totale perdita dei capitali, che venivano dati senza alcuna garanzia reale.

Per ovviare a queste difficoltà, e d'altra parte per venire in aiuto all'agricoltura, si studiò un sistema che servisse praticamente per favorire le operazioni con gli agricoltori, e si cercò di coordinarlo con quello ideato per regolare i patti agrari.

Si credette, che una delle principali difficoltà fosse quella della mancanza di mezzi pecuniari pei soccorsi, sia in sementi, sia in denari da dare agli agricoltori.

Per creare quindi una sorgente alimentatrice del credito, si volle attingerla dal contributo fondiario, dai proprietari che hanno un reddito annuo superiore alle 6000 lire. E mentre da una parte si sgravava la proprietà fondiaria delle provincie meridionali del 30 per cento dell'imposta erariale, che su di esse eccessivamente gravava in rapporto a quella gravante su le altre provincie, si manteneva il gravame sui proprietari che avevano reddito da lire 6000 in su per creare l'istituto del Credito agrario

dalla cui funzione si opinava costoro avessero ritratto un indiretto vantaggio. Quest'utile indiretto si faceva consistere nel facilitare gli agricoltori alle operazioni di credito per le coltivazioni, che venivano fatte principalmente nei latifondi.

Nel periodo iniziale parve cosa migliore affidare il servizio dell'Istituto nascente ai due Istituti maggiori autonomi di credito cioè, per la Sicilia, al Banco di Sicilia, per la parte continentale, al Banco di Napoli, estendendo questo servizio anche alla Sardegna, la quale non possiede, come credo, che delle succursali del Banco di Sicilia.

Infatti del servizio nella Sardegna non troviamo cenno nè nella legge del 1906 nè in quella, di cui ci occupiamo. E questi due Istituti, con le loro succursali, erano certamente i più adatti, in quel periodo iniziale, ad occuparsi di questo servizio, ed a continuarlo con le stesse norme che servivano per l'amministrazione del credito agrario proprio che era particolarmente da ciascuno di essi per proprio conto gestito.

Creare circa venti Istituti provinciali, che, appena nati, avrebbero avuto subito bisogno di organici, di locali con tutto il seguito, che noi ben conosciamo quanto importano, sarebbe stato un danno certo che avrebbe assorbito la massima parte del capitale iniziale.

Sono passati tre anni. Noi non sappiamo (perchè nessuno elemento ci è dato nè dalla relazione del Governo, nè dalla relazione della Commissione parlamentare), se il Ministero del tesoro abbia tratto dalla Cassa dei depositi e prestiti quelle somme per le quali era stato accreditato, mercè la legge del 1906.

Sappiamo soltanto, che nella Cassa del tesoro sono entrati e giacciono cinque milioni e rotti. Questo risulta dall'ultimo bilancio presentato dal ministro del tesoro; poichè all'articolo 134 si trova precisamente, per l'esercizio 1909 quel contributo del 30 per cento, notato nella cifra di un milione e 820,000 lire, che moltiplicata per 3, e cioè per gli anni 1907-1908-09, ammonta a 5 milioni e rotti.

Secondo il concetto della legge queste somme avrebbero dovuto essere versate in estinzione dei versamenti, che si sarebbero dovuti fare all'ente, che doveva nascere, da parte della Cassa depositi e prestiti con l'interesse al 4 per

cento. Si è data questa somma? Pare che non sia stata data. Questo deposito venuto da parte di tutti i proprietari delle 18 provincie meridionali dove si trova? si trova giacente presso il Ministero del tesoro. È questo lo stato delle cose, quando si propone l'attuazione degli enti autonomi per incominciare il servizio del credito agrario nelle diverse provincie.

La prima domanda che nasce spontanea è questa: ma è possibile che questi enti i quali hanno la loro residenza nei capoluoghi delle provincie, possano utilmente disimpegnare il servizio del credito agrario? Chi non conosce l'estensione delle provincie, il difetto dei mezzi di viabilità? E come volete che queste Casse nascenti, che non possono avere attiva relazione coi comuni lontani, i quali molte volte mancano di strade, possano utilmente esplicare l'opera loro?

Queste considerazioni sono imponenti per dimostrarvi come nello stato attuale, quando ancora non si è fatto nulla, la creazione di più di venti Amministrazioni provinciali di credito agrario significa la creazione d'un passivo. Questo passivo si sarebbe fatto bene allontanarlo per poco, aspettando, che i due Istituti avessero fatto qualche cosa di concreto in modo da far nascere vitali le nuove aziende. Oggi è palese la grandissima difficoltà di potere utilmente esercitare il credito in modo cospicuo, conforme al concetto, che si ebbe nella formazione della legge del 1906.

Per tradurre in atto le disposizioni, altronde contenute nella legge anzidetta, per la creazione dell'ente autonomo, al secondo comma dell'art. 8 si trova un'aggiunta modificativa dell'articolo proposto dal Governo. Quest'aggiunta è concepita così: « Le operazioni della Cassa provinciale saranno limitate al solo credito agrario di esercizio ». Questa parte coincide perfettamente con quella che era stata già proposta dal Governo.

E soggiunge: « Si potranno compiere oltrechè direttamente, anche per mezzo di Consorzi agrari, di Casse rurali ed agrarie e di altri Istituti locali ». L'ultima parte virtualmente è compresa nella legge del 1906 perchè questa in modo largo aveva detto, che il credito agrario avrebbe dovuto servire principalmente per gli obbietti di cui è parola negli articoli 10, 11 e 12 se malamente non ricordo.

Però si esigevano garanzie e queste garanzie il regolamento del 1907 le ha ampiamente accennate.

In questo regolamento si trovano indicate le garanzie che per l'esercizio del credito si richiedono dagli enti locali, Casse di risparmio, cooperative, ecc. Quello che bisogna notare, è quella parte che dice: « si potranno compiere oltre che direttamente... ». Nell'art. 15 della legge del 1906, si dava la facoltà di poter contrattare direttamente l'attuazione dei mutui ai piccoli agricoltori, tutte le volte, che vi fosse stata una garanzia da parte del proprietario, e questa era necessaria, perchè, senza una garanzia reale, si sarebbe corsa l'alea di perdere interamente i soccorsi che si sarebbero dati sia in natura sia in denaro agli agricoltori. Ora, se la parola *direttamente* si riferisce ai soccorsi nella forma voluta dall'art. 15 allora è inutile. Diventa invece di grande importanza se si intende di innovare il sistema, permettendo che tutte le sovvenzioni siano fatte direttamente ai coltivatori.

Se questo è il concetto della disposizione, si farà bene a chiarirlo e farne obbietto speciale nel regolamento. In questo caso è necessario, cambiando il sistema, raccomandare all'onorevole ministro di tener presente questa osservazione; far tutto ciò che è necessario per agevolare da una parte questi soccorsi, diretti secondo il concetto dell'articolo aggiuntivo e dall'altra parte conservare garanzie tali che non permettano, che l'attività di questo nuovo Istituto vada dispersa.

Questa raccomandazione mi permetto di fare all'onorevole ministro, affinchè, nella modificazione del regolamento vigente, abbia a prevedere tutto quello che ci vuole per la tutela di questo ente che deve nascere e che, speriamo, nasca vitale.

BARRACCO R., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARRACCO R., *relatore*. Ho domandato la parola per dichiarare che dal discorso fatto testè dall'onor. Beneventano potrebbe il Senato credere che ci sia discordanza tra le parole che l'Ufficio centrale pronunzia per bocca dell'onorevole Beneventano, e le parole scritte nella relazione.

Parecchie delle cose dette dall'onor. Beneventano sono state discusse nell'Ufficio centrale,

il quale venne nella decisione di non occuparsi delle leggi passate, giacchè già discusse ed approvate; ma di restringersi unicamente all'esame del presente disegno di legge.

Quindi nessuna considerazione e nessuna critica è stata fatta dalla maggioranza dell'Ufficio centrale alle leggi già in vigore.

La relazione in conseguenza, riferisco interamente quello che l'Ufficio centrale deliberò, e cioè che l'applicazione che si faceva con la presente legge, diversa da quella precedente, era ciò che si poteva sperare di meglio, e quindi raccomandava al Senato di venire all'approvazione della legge stessa. Faceva inoltre alcune raccomandazioni che forse sono superflue, perchè l'onor. ministro certamente non trascurerà di tutelare gli interessi degli agricoltori, vigilando sopra gli enti ai quali affida queste operazioni.

I desiderata poi di modificazione di questa legge e della precedente, testè espressi dall'onorevole Beneventano, potranno forse essere raccolti dall'onorevole ministro, ma non sono presentati sotto forma di raccomandazione da parte dell'Ufficio centrale.

Anzi io mi credo in dovere di aggiungere un'altra considerazione. Si è lamentata la non esecuzione della legge del 1906. Certamente se l'esecuzione fosse stata pronta sarebbe stato meglio, ma forse il caso vuole che questo ritardo sia stato giovevole, anzichè nocivo al credito che intendesi di formare. L'inconveniente principale che io vedo in questa istituzione è la scarsezza dei capitali di cui esso dispone. Ora, se le operazioni fossero cominciate fin dal primo anno, con molto minor capitale di quello che oggi si è raccolto, gli inconvenienti sarebbero stati certamente maggiori.

Quindi io dico che anche sotto questo riguardo, che certo non è da elogiare, giacchè si tratta dell'esecuzione ritardata di una legge, ritardata per legittimi motivi, perchè i due Istituti si sono rifiutati di compiere il mandato loro affidato, il caso si può ascrivere a fortuna per l'Istituto nascente che sergerà più vitale e più solido.

Questo ho il dovere di dichiarare circa ciò che l'Ufficio centrale ha discusso e alle conclusioni alle quali esso è arrivato.

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Il senatore Beneventano, prima che il relatore desse ragione del presente disegno di legge, ha creduto manifestare opinioni che, nel silenzio di noi, nati nel Mezzogiorno d'Italia, potrebbero sembrare nostra ingratitudine verso il Parlamento.

Il senatore Beneventano ha censurato la legge per il Mezzogiorno d'Italia, qualificandola un po' affrettata, epperò mancante del necessario studio, della necessaria preparazione.

Io credo di affermare il vero dicendo che la gratitudine delle provincie meridionali fu ed è grande appunto perchè, esse nel vedere il Governo e il Parlamento solleciti, desiderosi di fare, magari sapendo di non dire l'ultima parola, pur di venire in aiuto di una gran parte d'Italia, in nome di quel sentimento che tutti ci affratella e della giustizia distributiva, si persuasero che si voleva uscire e si usciva dal campo delle facili promesse e delle sterili declamazioni.

Quella legge ideata da un Ministero al quale non diedi il mio voto, il Ministero Sonnino, fu sostenuta, dopo emendamenti radicali, dal Ministero Giolitti, l'uno e l'altro ben sapendo che non poteva rispondere a tutte le complesse e varie necessità per redimere tanta parte d'Italia; ma non dobbiamo essere proprio noi meridionali a rivolgere censure a coloro che per desiderio di venire sollecitamente in nostro aiuto agirono, sapendo di non dire l'ultima parola, col proposito di emendare gli errori, dopo l'esperimento, così come oggi facciamo con la legge in discussione.

L'altra parte del discorso che non avrei voluto sentire pronunciare da un uomo così equanime, così illuminato, quale il senatore Beneventano, è quella relativa a ciò che si fa dal Governo per combattere l'analfabetismo nelle provincie meridionali. Doveri di meridionale ed orgoglio d'italiano mi spingono a dire che il Governo, aiutato da apposita Commissione, della quale fanno parte anche nostri colleghi, fa il possibile per combattere quella che è la peggiore piaga delle provincie meridionali, l'analfabetismo.

Il senatore Beneventano trova che nulla e forse nociva è l'istruzione, specialmente quella elementare, senza l'educazione. Tale verità venne dimostrata dal maggiore dei pensatori dei nostri tempi, da Giuseppe Mazzini, non soltanto di idee retributive, ond'egli voleva più edu-

cazione e meno istruzione; ma il Sommo Genovese non escludeva l'istruzione. Bisogna pur cominciare! Cominciamo col dirozzare le menti, collaborando nel fine di ottenere che le scuole, non soltanto nelle provincie meridionali, ma purtroppo in tutta Italia, riescano a inoculare sentimenti di sana morale civile negli animi dei nostri bambini, che domani dovranno essere degni-cittadini della Patria nostra. Collaboriamo tutti per sottrarre pertanto i nostri bambini alla peggiore delle morali, convenzionalmente detta tale, cioè alla morale confessionale! E allora, onor. senatore Beneventano, si vedrà che la legge del 1906, combattendo con speciale vigore l'analfabetismo, ha resi segnalati servizi nel senso di diffondere i veri principii di morale, che giammai sarebbero quelli di una volta, rimpianti da lei.

Soltanto sopra questo punto volevo interloquire. Per tutto il resto ha parlato il senatore Barracco, onde io altro non aggiungerò; limitandomi a dichiarare che voterò favorevolmente la legge proposta dal Governo.

BENEVENTANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BENEVENTANO, *relatore*. Debbo anzitutto dichiarare che nessuno più di me è grato per tutto quello che si vuol fare ed anche per quello che s'intende fare, quantunque poi negli effetti pratici non si faccia, pel progresso dell'Italia tutta e non soltanto dell'Italia meridionale, anzi voglio sperare che le mie parole non sollevino mai una questione dannata, che si chiama questione regionale.

La sollecitudine del Senato e del Parlamento, sempre dimostrata in tutte le occasioni, intesa a migliorare le condizioni del Sud o del Nord d'Italia, poco importa, non può che trovar plauso nella parte intenzionale di chi le propone e di chi le vota.

Non intendevo sotto nessun rapporto, quando io parlavo dell'istruzione, di dire che educazione si debba intendere nel senso di educazione confessionale. No, no, ma intendevo accennare a quell'educazione del dovere e della coscienza di esso della quale vi è grande bisogno, e che deve essere la grande regola e la grande direttrice in ogni parte delle scuole, cominciando dall'alfabeto per arrivare ai più alti gradi della scienza e degli studi universitari.

Questo ho voluto dire quando mi sono permesso di parlare sul merito della legge del 1906. Di questa io parlai soltanto obbiettivamente, e non bisogna dimenticare che i legislatori ebbero sempre di mira (e furono benemeriti della società) di studiare prima i fenomeni ed analizzarli, affinché le leggi corrispondessero veramente ai bisogni della popolazione, cercando di risolvere concretamente, e non in modo astratto, i diversi problemi, perchè solo in questo caso le leggi rispondono veramente ai bisogni delle popolazioni.

Se la mia parola ha potuto tradire il pensiero, ne faccio ammenda, e riconosco che qualunque sia il concetto, qualunque sia il desiderio da cui muove una proposta legislativa nell'interesse del benessere del paese, non può che essere accolta e accettata, e dobbiamo esser grati a chi la propone, da qualunque parte venga ed a chiunque sia rivolta.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Trattenuto nell'altro ramo del Parlamento non ho potuto, e me ne duole, trovarmi al principio di questa discussione, e del discorso dell'onor. senatore Beneventano.

Ma sono giunto in tempo per conoscere la sua opinione che è favorevole al disegno di legge al pari di quella degli altri oratori che hanno preso dopo di lui la parola.

Essi intenderanno che io non debbo mettermi terzo nel cortese dibattito fra il senatore Beneventano e il senatore Vischi, sull'efficacia dei provvedimenti legislativi e sull'opera del Governo nell'attrarli a vantaggio delle provincie meridionali. È argomento così vasto e complesso che non giova né è facile trattare incidentalmente, ove si pensi alla varietà delle leggi che li contengono, alle difficoltà molteplici che spesso si oppongono alla sollecita attuazione di essi.

Solo debbo affermare che se è costante il pensiero del Senato per le sorti di quelle popolazioni, non è meno vigile e assidua la cura del Governo, secondo ha riconosciuto il senatore Vischi, nell'opera intesa alla loro rigenerazione economica, la quale, però, non conviene dimenticarlo, non si compie soltanto con le leggi, ma con l'educazione e colla cooperazione

di coloro che delle leggi stesse debbono giovare, al fine di raggiungere la meta auspicata.

A rendere meglio attuabile uno di quei provvedimenti mira questo disegno di legge, come hanno dimostrato il senatore Barracco nella sua relazione, e oggi con la sua autorevole parola, col chiaro suo discorso il senatore Beneventano e colle acute osservazioni il senatore Vischi.

La proposta che ora si discute fu anzitutto concretata allo scopo di correggere una disposizione dell'art. 8 della legge del 1906, per effetto del quale le Casse provinciali furono poste nell'impossibilità di costituirsi e di poter funzionare. I due Banchi meridionali d'emissione, ai quali il legislatore volle che fosse affidata la gestione di quelle istituzioni, si rifiutarono ad assumerla, nè valsero a far loro mutare proposito le insistenti e ripetute sollecitazioni del Governo. Importava quindi provvedere a rompere gli indugi all'attuazione d'un provvedimento, che, sebbene con mezzi finanziari di certo non proporzionati alla vastità dei bisogni, pure giova a facilitare il credito agrario nelle provincie continentali del Mezzogiorno e della Sicilia.

Se i due Banchi avessero assunto la gestione, come è stabilito nell'art. 8 della legge del 1906, le Casse provinciali, anche quelle più scarsamente dotate avrebbero potuto iniziare e avviare le operazioni di credito ad esse affidate. Ma il rifiuto dei due Banchi e il conseguente indugio, poichè non ogni male viene per nuocere, oltre il vantaggio notato dall'onor. Barracco, hanno offerto l'occasione alle proposte che discutiamo, le quali, oltre che eliminare l'ostacolo, di cui si è parlato, migliorano la legge in quanto danno modo di intensificare le operazioni di prestanze agrarie, sia col rendere possibile alle Casse agrarie di ottenere maggiori mezzi, sia col consentire maggiore larghezza alla loro azione.

Per la legge del 1906 quelle Casse costituite in enti morali sono già poste nella condizione degli enti intermedi coi quali possono contrattare e operare le Amministrazioni speciali istituite per il credito agrario presso i Banchi di Napoli e Sicilia. Col disegno di legge odierno eliminasi un dubbio d'interpretazione dell'articolo 8, circa la facoltà di fare operazioni per il credito agrario di esercizio, non solo diretta-

mente, ma per mezzo dei Consorzi agrari delle Casse rurali e di altri Istituti locali.

In tal guisa vi si prepara e si facilita l'organizzazione di una rete di enti intermedi, i quali serviranno alla diffusione del credito agrario, e in pari tempo di garanzia perchè i prestiti siano impiegati a vantaggio dell'agricoltura da persone solvibili. E i due Banchi dovendo operare con enti i quali assumono la responsabilità dell'impiego, potranno volgere il cospicuo capitale del risparmio a vantaggio dell'agricoltura, la quale ne riceverà non lieve aiuto, poichè il solo Banco di Napoli può disporre a tale scopo di oltre 20 milioni finora non investiti, a vantaggio delle campagne, per mancanza di quegli enti.

Già tali istituzioni per l'opera solerte del Banco di Sicilia si vanno propugnando nell'isola. Anzi intendo fare di più. Ho pensato al modo di rendere più forte il legame tra quell'Istituto e le Casse provinciali sicule; ed a tale scopo ho concretato opportune proposte legislative che presenterò alla ripresa dei lavori parlamentari. Se la riforma oggi sottoposta alle vostre deliberazioni otterrà i risultati dei quali ho parlato avremo arrecato grande giovamento all'agricoltura delle provincie del Mezzogiorno. Per queste ragioni confido che il Senato approverà questo disegno di legge, augurando che esso sia un'altra pietra che portiamo all'edificio della trasformazione di quelle provincie, trasformazione che deve essere opera del tempo, del buon volere e dell'azione efficace e concorde di tutti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, la discussione è chiusa; e, trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà votato poi a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

DI MARTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione di contabilità interna sul rendiconto consuntivo del bilancio del Senato per l'esercizio finanziario 1907-908.

Inoltre ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul progetto di bilancio del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Di Martino della presentazione di queste relazioni, le quali saranno stampate e distribuite.

Si fisserà poi il giorno in cui potrà aver luogo il Comitato segreto per la discussione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I signori senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Maggiori assegnazioni per lire 5 milioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909** » (N. 107).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« **Maggiori assegnazioni per lire 5 milioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909** ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909:

a) nella parte ordinaria: lire 3,800,000 in aumento al fondo di lire 2,500,000, inscritto al capitolo n. 120 « soprassoldo, trasporto ed altre

spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri »;

b) nella parte straordinaria: 1,200,000 lire, in aumento all'assegnazione di lire 2,000,000 prelevata dal fondo di lire 30,000,000 di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 ed iscritta all'articolo 5 del capitolo n. 170 *bis* per « soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indennità ai carabinieri Reali ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e, trattandosi di disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909** » (N. 108).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-1909** ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 248,050 e le diminuzioni di stanziamento per somma uguale nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	61. Dispensari celtici - Spese e concorsi pel funzionamento, concorsi e sussidi ad enti pubblici ed Istituti di beneficenza, compensi al personale, locali, arredi, medicinali, ecc.	L.	30,000
»	76. Veterinari provinciali - Indennità di residenza in Roma »		50
»	96. Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città	»	100,000
»	108. Fitto di locali per le guardie di città	»	60,000
»	109. Casermaggio ed altre spese variabili per guardie ed allievi-guardie di città	»	33,000
»	132. Armamento e indennità cavallo agli agenti carcerari »		2,000
»	141. Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie	»	20,000
»	152. Manutenzione dei fabbricati carcerari, spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all' impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straordinari	»	3,000
		Totale	L. 248,050

Diminuzioni di stanziamenti.

Cap. n.	1. Ministero - Personale (Spese fisse)	L.	6,000
»	10. Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse)	»	10,000
»	86. Funzionari ed impiegati di P. S. (Spese fisse)	»	10,000
»	92. Corpo delle guardie di città - Stipendi e paghe al personale, indennità di carica e soprassoldi annessi alla medaglia al merito di servizio	»	69,050
»	95. Guardie di città - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo di rafferma	»	85,000
»	97. Compensi al personale di P. S., ufficiali guardie di città ed altri agenti di P. S., nonchè uscieri e commessi di questura e di sezione, personale di altre amministrazioni ed a privati cittadini per concorso nell'arresto di malfattori e per altri servizi prestati nell'interesse dell'Amministrazione di P. S. - Premi per arresto di latitanti e per sequestro d'armi	»	30,000
»	121-bis. Compenso per il servizio straordinario che gli ufficiali telegrafici prestano nell'interesse della P. S., a richiesta delle autorità competenti e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di P. S.	»	15,000
»	126. Personale di custodia sanitario, religioso e d'istruzione delle carceri (Spese fisse)	»	8,000
»	127. Personale di custodia - Indennità di alloggio	»	15,000
		Totale	L. 248,050

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e, trattandosi d'articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «*Coordinamento in testo unico delle disposizioni vigenti per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili in servizio pubblico*» (N. 112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «*Coordinamento in testo unico delle disposizioni vigenti per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili in servizio pubblico*».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI FILIPPO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 112).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Nella formazione del testo unico di cui all'art. 23 della legge 12 luglio 1908, n. 444, il Governo del Re è autorizzato a riunire, coordinare con le conseguenti modifiche di forma, e raggruppare organicamente in parti, titoli, capitoli e sezioni denominandoli secondo gli argomenti, le disposizioni:

a) della legge 20 marzo 1865, n. 2218 allegato F, titolo V, meno gli articoli 207 ultimo comma, 209, 211, 213 primo comma, 226, 246 dopo la parola *capitolato*, 265 primo comma e primo periodo del secondo comma, 273 primo comma, 286, 293, 295 secondo comma dopo la parola *statuto*, 302 primo comma, 306, 308, 313, 314 ultimo periodo, 317, 318 secondo comma, modificando gli articoli 291, 310, 311, 312, 316 in relazione al Codice penale, gli articoli 278 secondo comma, 287, 288, 314 meno ultimo periodo, e 315 in relazione ai mutati ordinamenti amministrativi e sostituendo la parte dell'art. 278 relativa ai commissari gc-

vernativi con le parole: «*I funzionari governativi d'ispezione hanno libera circolazione sulle linee concesse*»;

b) della legge 20 giugno 1873, n. 1475, articoli 1 parte prima meno le parole *delle seguenti linee*, 2 meno le parole *di lire mille*, integrato e coordinato con l'articolo 1, comma primo della legge 30 aprile 1899, n. 168, come alla lettera h del presente articolo, ed articoli 5, 7, 8, 9 e 10 aventi carattere generale;

c) degli articoli 42 e 58 del regolamento 31 ottobre 1873, n. 1687, aventi valore legislativo in base alla legge 21 dicembre 1899, numero 446;

d) degli articoli 2, 3 e 4 del Regio decreto 25 dicembre 1887, n. 55, convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183, con le modifiche stabilite dalla legge stessa;

e) della legge 30 giugno 1889, n. 6183, articoli 1 comma secondo, 3 e 4;

f) della legge 27 dicembre 1896, n. 561, meno gli articoli 6, 9, 13 commi secondo e terzo, 15, 19 a 23, 30, 31, 33, 36, 37, 38 commi secondo e terzo, 39, 40 nei riguardi delle ferrovie e tramvie extra-urbane, 41 nei riguardi delle ferrovie, e 46 commi 2°, 3°, 4° e 5°, restando soppressa la parola *economiche* negli articoli 13 primo comma, 14, 35, 38 commi primo e quarto, 44, 45, modificato l'articolo 12 con l'aggiunta delle parole *o di concessione* dopo quella *esercizio*, e delle parole *per le tramvie urbane* dopo la parola *chilometro*, e completato l'articolo 11 con le disposizioni dell'articolo 375 della legge 20 marzo 1865, numero 2248 allegato F;

g) della legge 21 dicembre 1899, n. 446 combinando l'articolo 1 col disposto dei precitati articoli 42 e 58 del regolamento 31 ottobre 1873, n. 1687;

h) della legge 30 aprile 1899, n. 168, meno gli articoli 1 secondo comma, 2, 5 e 6, sopprimendo nell'articolo 1° comma 1 le parole *da lire 3000 - stabilita dall'articolo 5 della legge 24 luglio 1887, n. 4785, serie 3 - in virtù dell'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, numero 5002*, e modificando l'articolo 4 in relazione al penultimo comma dell'articolo 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444;

i) della legge 9 giugno 1901, n. 220, articoli 1 comma secondo, 2 commi prime, secondo e terzo, 3 meno la parte relativa alla

tassa di bollo dei biglietti di abbonamento, 4 primo comma e 5;

k) della legge 4 dicembre 1902, n. 506 articolo 2 secondo comma con carattere generale, articolo 7 comma 1° riferendolo alle linee complementari e sopprimendo la citazione delle rispettive leggi e le parole *ammesso nella misura massima di lire 6000 dalla legge 30 aprile 1899, n. 168*, articoli 9 ed 11 sostituendo la parte dopo la parola *esercizio* con le parole: *quando abbiano un prodotto lordo medio non superiore a lire 10,000 annue per chilometro*;

l) della legge 30 giugno 1904, n. 293 articolo 5 aggiungendovi in relazione all'articolo 7 della legge 16 giugno 1907, n. 540: *Tali disposizioni sono applicabili ad altre forme di trazione meccanica, senza rotaie, su strade ordinarie per servizio di viaggiatori o di merci*;

m) degli articoli 25 e 26 della legge 6 luglio 1905, n. 323;

n) della legge 22 aprile 1905, n. 137, articoli 18 e 27 da unificarsi, omettendo dell'articolo 18 il comma 2°, dell'art. 27 il comma 1° e le parole *si applicano ad essi le altre disposizioni del predetto articolo*, e sostituendo nell'articolo 18 le parole *concessa all'industria privata a quelle esercitate dallo Stato*, nonchè la parola *esercente* alle altre *il direttore generale su parere del Comitato di amministrazione*;

o) della legge 9 luglio 1905, n. 413, articoli 1, 3, 4, 13, 15, commi 1°, 2° e 3° sopprimendo la parte dopo le parole *impianti ferroviari esistenti*;

p) della legge 30 giugno 1906, n. 272, meno gli articoli 3, comma ultimo, 9 comma terzo, 15 comma ultimo, 17 commi penultimo ed ultimo, 18 comma primo, 19 commi primo e secondo, ed articolo 27, modificando l'art. 11, comma ultimo in relazione all'art. 11, ultimo comma, della legge 12 luglio 1903, n. 444, e completando l'art. 26 con la disposizione dell'art. 382 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;

q) della legge 15 luglio 1906, n. 383, articolo 1, commi quarto e quinto, 48, 51 e 52;

r) della legge 14 luglio 1907, n. 562, articolo 53 da modificarsi in relazione all'art. 5, secondo comma della legge 12 luglio 1908, n. 444;

s) della legge 7 luglio 1907, n. 429, articoli 41, 42, 44 ed art. 2, sopprimendo nel comma

quarto le parole *ove però il riscatto di una linea sia soggetto a diffida*, e modificando i commi quarto e quinto in relazione all'art. 9 della legge 12 luglio 1908, n. 444;

t) della legge 16 giugno 1907, n. 540, meno gli articoli 1, 2, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 6, 7, 13 sino a tutto il capoverso b;

u) della legge 12 luglio 1908, n. 444, meno gli articoli 1, 4, commi primo e secondo, 22 e 23, aggiungendo nell'art. 14, primo comma, dopo la parola *obbligo* le parole *di tenere regolarmente le contabilità dei lavori di costruzione e*; ed applicando anche per le sovvenzioni alle tramvie extraurbane le disposizioni dell'art. 5, comma terzo, con i capoversi a, b, della legge 12 luglio 1908, n. 444, e la condizione di cui nell'ultima parte dell'art. 1 della legge 30 giugno 1889, n. 6183;

v) dell'art. 2, commi secondo e terzo della legge 12 gennaio 1909, n. 12, degli articoli 20; n. 5 e 66 del testo unico di legge 4 luglio 1897, n. 414, dell'art. 5 della legge 29 giugno 1873, n. 1475, dell'art. 2 della legge 23 agosto 1868, n. 4552, degli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 della legge 14 giugno 1874, n. 1945 e degli articoli 1, 2 e 3 della legge 6 aprile 1862, n. 542;

z) delle disposizioni di legge relative a ferrovie concesse all'industria privata, tramvie ed automobili, emanate posteriormente alla legge 12 luglio 1908, n. 444 e prima dell'approvazione del testo unico.

L'inclusione nel testo unico non limita alle sole ferrovie concesse all'industria privata l'applicazione delle norme di legge aventi carattere generale.

L'esclusione dal testo unico rende inapplicabili alle ferrovie, tramvie e linee d'automobili in servizio pubblico concesse all'industria privata posteriormente alla legge 12 luglio 1908, n. 444, le disposizioni delle leggi citate ai precedenti capoversi da a a v.

(Approvato).

Art. 2.

All'art. 20 ultimo comma della legge 12 luglio 1903, n. 444, è sostituito il seguente:

Allo Stato, alle provincie ed ai comuni è data facoltà di affidare agli assuntori di pubblici servizi di trasporti con automobili o con altri mezzi di trazione meccanica senza rotaie, la manutenzione delle strade ordinarie sulle quali

debbono svolgersi i servizi, ma il corrispettivo annuo non può eccedere il limite massimo determinato di volta in volta dal ministro dei lavori pubblici, sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 3.

Le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento, approvato con decreto Reale previo parere del Consiglio di Stato, per le automobili in servizio pubblico o privato o per altri mezzi di trasporto a trazione meccanica senza rotaie, sono punibili con ammende, oltre al risarcimento dei danni ed alle maggiori pene cui sieno tenuti i contravventori a termine del Codice penale.

Le ammende sono:

a) da lire 1000 a lire 2000, a carico dei fabbricanti d'automobili o di altri mezzi di trasporto a trazione meccanica senza rotaie, nei casi di abusivo od irregolare rilascio del certificato di conformità al tipo approvato;

b) da lire 100 a 500, pagabili in solido dal guidatore e dal proprietario del veicolo nei casi d'eccesso di velocità;

c) da lire 50 a lire 300 negli altri casi.

È da applicarsi sempre il massimo dell'ammenda quando vi sia recidiva.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge, testè approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Concessione al Governo del Re di poteri speciali in materia di tariffe doganali;

Modificazioni alle tariffe dei dazi doganali.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi due disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Sulle rafferme per i militari del Regio esercito;

Aggiunte alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questi due disegni di legge, che avranno il loro corso a norma del regolamento.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1903-1909:

Senatori votanti	86
Favorevoli	78
Contrari	8

(Il Senato approva).

Sul trattamento di pensione al personale di truppa della Regia guardia di finanza:

Senatori votanti	86
Favorevoli	81
Contrari	5

(Il Senato approva).

Spesa straordinaria per la esecuzione di opere di ampliamento e sistemazione degli stabili demaniali in servizio delle manifatture dei tabacchi:

Senatori votanti	86
Favorevoli	82
Contrari	4

(Il Senato approva).

Riscatto di alcune linee ferroviarie concesse all'industria privata:

Senatori votanti	86
Favorevoli	80
Contrari	6

(Il Senato approva).

Costituzione in comune della frazione di Marcellina:

Senatori votanti	86
Favorevoli	65
Contrari	21

(Il Senato approva).

Proposta del Presidente.

PRESIDENTE. Se il Senato non fa osservazioni in contrario, mi ritengo autorizzato, per la speditezza dei lavori, di ricevere oggi e domani quei disegni di legge che il Governo vorrà presentare al Senato.

Così rimane stabilito.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì:

ALLE ORE 15.

Riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti a favore del R. Ospedale in Costantinopoli (N. 126);

Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali (N. 127);

Concessione al Governo del Re di poteri speciali in materia di tariffe doganali (N. 128);

Aggiunte alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito (N. 129);

Sulle rafferme per i militari del R. esercito (N. 130).

ALLE ORE 16 — SEDUTA PUBBLICA.

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N. LVI - *Documenti*).

II. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra (N. 123);

Sui depositi in conto corrente presso gli Istituti d'emissione (N. 122);

Modificazioni alla legge 15 luglio 1906, n. 333, per le provincie meridionali, la Sicilia e la Sardegna (N. 124);

Maggiori assegnazioni per lire 5,000,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 107);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 108);

Coordinamento in testo unico delle disposizioni vigenti per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili in servizio pubblico (N. 112).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni in lire 136,940.29 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 115);

Spese occorrenti alla sistemazione del fabbricato dell'Istituto di belle arti di Lucca (N. 125);

Maggiori assegnazioni sul capitolo 97 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 per lavori da eseguirsi nella sughereta della foresta demaniale del Goceano (N. 103).

La seduta è sciolta (ore 17.15).

Licenziato per la stampa il 15 luglio 1909 (ore 10.30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XL.

TORNATA DEL 12 LUGLIO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Comunicazione del Presidente (pag. 1225) — Congedo (pag. 1225) — Giuramento del senatore Savorgnan di Brazzà (pag. 1225) — Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (pag. 1226) — Presentazione di disegni di legge (pag. 1226) — Presentazione di relazione (pag. 1227) — votazione a scrutinio segreto (pag. 1226) — Senza discussione sono approvati e rinviati allo scrutinio segreto i disegni di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni in lire 136,940.29 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 115); « Spese occorrenti alla sistemazione del fabbricato dell'Istituto di belle arti di Lucca » (N. 125); « Maggiori assegnazioni sul capitolo 97 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 per lavori da eseguirsi nella sughereta della foresta demaniale del Goceano » (N. 103) (pag. 1227) — Presentazione di una relazione (pag. 1233) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 1234) — Giuramento del senatore Teofilo Rossi (pag. 1234).*

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, della pubblica istruzione, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, in conformità della facoltà accordatami nella tornata di sabato scorso, ho ricevuto dal Governo i seguenti disegni di legge, che hanno già ottenuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento:

Provvedimenti per l'istruzione superiore;

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910;

Istituzione di una scuola normale femminile a Reggio Calabria e di una scuola normale maschile a Catanzaro.

Questi disegni di legge saranno stampati e distribuiti agli Uffici ed alle Commissioni permanenti per il necessario esame.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Tornielli ha domandato un congedo di otto giorni per ragioni di salute.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questo congedo s'intenderà accordato.

Giuramento del senatore Savorgnan di Brazzà.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Savorgnan di Brazzà conte

Filippo, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Colonna Fabrizio e Di Prampero di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Savorgnan di Brazzà è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

Do atto al senatore Savorgnan di Brazzà del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Prego l'onor. senatore Di Prampero, relatore; di riferire sulla nomina del senatore avv. Teofilo Rossi.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 3 luglio 1909 è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto, l'onorevole avv. Teofilo Rossi, che fu deputato al Parlamento per quattro Legislature cioè dalla XX alla XXIII.

La vostra Commissione, riconosciuta la validità del titolo e concorrendo nell'onor. Rossi tutti i requisiti voluti dallo Statuto, ha l'onore di proporre, all'unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore, sulla quale è stato ora riferito.

Presentazione di disegni di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A nome dei colleghi ministri degli esteri e di agricoltura, industria e commercio, ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Applicazione della Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906 per

l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione dei trattati.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Organico della Direzione generale dei telefoni ».

Faccio istanza che questo disegno di legge sia dichiarato di urgenza, e inviato alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle poste e dei telegrafi della presentazione di questo disegno di legge.

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà accordata l'urgenza e il disegno di legge sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato i disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Provvedimenti per le scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici e Perugia;

Miglioramento economico dei professori delle scuole speciali e pratiche di agricoltura.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dell'agricoltura e commercio della presentazione di questi due disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra:

Sui depositi in conto corrente presso gli Istituti d'emissione;

Modificazioni alla legge 15 luglio 1906, n. 333, per le provincie meridionali, la Sicilia e la Sardegna;

Maggiori assegnazioni per lire 5.000.000 allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909;

Coordinamento in testo unico delle disposizioni vigenti per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili in servizio pubblico.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per questa votazione.

DI PRAMPERO, *segretario* fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazione.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-910 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Finali della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni in lire 136,940.29 lire per provvedere al saldo delle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-1908 » (N. 115).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni in lire 136,940.29 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-1908 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge:

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 115).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 293.80, iscritta al capitolo n. 164-*ter a* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 36: Spese d'ufficio per gli archivi di Stato » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,387.02, iscritta al capitolo n. 164-*ter b* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 39: Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 45 iscritta al capitolo n. 164-*ter c* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 51: Sussidi di beneficenza », ecc. dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 9,440.33 iscritta al capitolo n. 164-*ter d* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 52: Spedalità e simili » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 16,828.41, iscritta al capitolo n. 164-ter e « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 59: Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 350 iscritte al capitolo n. 164-ter f « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 61: Dispensari celtici - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 218.77, iscritta al capitolo n. 164-ter g « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 62: Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, le Commissioni giudicatrici di concorsi per il personale tecnico, centrale e provinciale, dipendente dalla Direzione generale della sanità pubblica, il Consiglio superiore di sanità, i Consigli provinciali sanitari e indennità di missioni all'estero per servizio sanitario » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 3,070.64, iscritta al capitolo n. 164-ter h « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 66: Sussidi per provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Spese per

acquisto e preparazione del materiale profilattico » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-1908.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 80.26 iscritta al capitolo n. 164-ter i « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 67: Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Compensi a persone estranee all'Amministrazione per lavori eseguiti nell'interesse della sanità pubblica che non possono imputarsi neanche per analogia ad altri capitoli del bilancio - Medaglie ai benemeriti della salute pubblica - Acquisto di opere scientifiche tecnico-sanitarie e spese diverse che non trovino luogo negli altri capitoli per le spese della sanità pubblica » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 90.96 iscritta al capitolo n. 164-ter l « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 69: Stabilimento termale di Acqui per gli indigenti. Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1559.49 iscritta al capitolo n. 164-ter m « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 72: Mobili, spese di cancelleria, di illuminazione, di riscaldamento e spese varie per le stazioni sanitarie » dello stato di previsione

della spesa per l'esercizio finanziario 1906-1907 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 228.84 iscritta al capitolo n. 164-ter n » « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 76: Spesa, assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera. — Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero. — Compensi ai veterinari per lavori straordinari nell'interesse della polizia zootica » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-1908.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1024.72 iscritta al capitolo n. 164-ter o « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 77: Provvedimenti profilattici contro le epizootie — Sussidi, esperimenti e ricerche varie » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 23.65 iscritta al capitolo n. 164-ter p « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 81: Spese di assegni per la visita veterinaria nei porti » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 120.40 iscritta al capitolo n. 164-ter q « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 83: Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 388, per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 65.47 iscritta al capitolo n. 164-ter r « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 85: Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 17.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 23.87 iscritta al capitolo n. 164-ter s « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo 89-bis: Indennità di alloggio agli ufficiali di pubblica sicurezza, ai graduati ed alle guardie di città ed agli agenti sedentari » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 18.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 95, iscritta al capitolo n. 164-ter t « Eccedenza di impegni verificatesi al capitolo n. 92: Compensi al personale di pubblica sicurezza, agli ufficiali e alle guardie di città e agli altri agenti di pubblica sicurezza, nonché agli uscieri ed ai commessi di questura e di sezione, al personale di altre Amministrazioni ed a privati

cittadini, per concorso nell'arresto di malfattori e per altri servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione di pubblica sicurezza — Premio per l'arresto di latitanti e per sequestro d'armi» dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatosi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 19.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 426.70 iscritta al capitolo n. 164-ter u « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 101: Spese di spedalità per le malattie contratte in servizio dalle guardie di città » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-1907, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 20.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 174 iscritta al capitolo n. 164-ter v « Eccedenza di impegni verificatasi al capitolo n. 106: Manutenzione dei locali ed acquisto e manutenzione dei mobili per gli uffici di pubblica sicurezza per le delegazioni distaccate e per la scuola allievi guardie di città » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 21.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 6 iscritta al capitolo n. 164-ter x « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 108: Compensi ai Reali carabinieri per arresti e sequestri d'armi » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907 per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 22.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 143.30 iscritta al capitolo n. 164-ter y « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 111: Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di pubblica sicurezza — Indennità di trasferta e trasporto di guardie di città e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento — Spese per rimpatrio di fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 23.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 496.55 iscritta al capitolo n. 164-ter z « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 113: Contributo del Ministero dell'interno a complemento della somma stanziata nel bilancio del Ministero della guerra per le spese relative all'arma dei Reali carabinieri » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 24.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2000 iscritta al capitolo n. 164-ter a¹ « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. n. 114: Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di pubblica sicurezza e indennità ai Reali carabinieri » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 25.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 6,432.73 iscritta al capitolo n. 164-ter b¹ « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo

n. 119-ter: Personale di custodia - Premi annessi alla medaglia di servizio (articolo 4 della legge 30 dicembre 1906, n. 649) » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 26.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 4,843.74 iscritta al capitolo n. 164-ter c¹ « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 122: Personale di custodia - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldi » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 27.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 65.98 iscritta al capitolo n. 164-ter a¹ « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 123: Armamento e indennità cavallo agli agenti carcerari » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 28.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 196.80 iscritta al capitolo n. 164-ter e¹ « Eccedenza di impegni verificatesi al capitolo n. 124: Spese di viaggio agli agenti carcerari » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-1907, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 29.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 209.57 iscritta al capitolo n. 164-ter f¹ « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 125: Compensi, remunerazioni, sussidi al personale carcerario. Compensi al personale di altre Amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione carceraria e dell'amministrazione del fondo dei detenuti, depositato alla Cassa depositi e prestiti » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 30.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 61,727.14 iscritta al capitolo n. 164-ter g¹ « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 127: Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibile e stoviglie » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-1907 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 31.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 8,202.80 iscritta al capitolo n. 164-ter h¹ « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 128: Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri per le carceri » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-1908.

(Approvato).

Art. 32.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 80 iscritta al capitolo n. 164-ter i¹ « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 129:

Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti farmacisti e tassatori di medicinali per le carceri » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatasi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 33.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 814.85 iscritta al capitolo n. 164-ter l¹ « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 130: Mantenimento nei riformatorii privati dei giovani ricoverati per correzione paterna e per oziosità e vagabondaggio » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 34.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 7502.47 iscritta al capitolo n. 164-ter m¹ « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 131: Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 35.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 8579.57 iscritta al capitolo n. 164-ter n¹ « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 132: Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferta alle guardie » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 36.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 73.65 iscritta al capitolo n. 164-ter o¹ « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 135: Servizio delle manifatture carcerarie - Provviste di materie prime ed accessorie » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatasi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 37.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 17.56 iscritta al capitolo n. 164-ter p¹ « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 136: Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi ai detenuti lavoranti, e compensi straordinari » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatasi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 38.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 0.25 iscritta al capitolo n. 164-ter q¹ « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 138: Servizio delle manifatture carcerarie - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggio e trasporti - Minute spese per le lavorazioni » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1907-1908.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Bettoni della presentazione di questa relazione; che sarà stampata e distribuita.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti a favore del Regio ospedale in Costantinopoli ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Tamassia della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Spese occorrenti alla sistemazione del fabbricato dell'Istituto di belle arti di Lucca » (N. 125).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Spese occorrenti alla sistemazione del fabbricato dell'Istituto di belle arti di Lucca ».

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge.

Articolo unico.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1908-909 è autorizzata una maggiore assegnazione di lire 11,000, per provvedere con essa, in aggiunta alla somma di lire 12,500 stanziata nel bilancio 1906-907 e di lire 16,500 stanziata nel bilancio 1907-908, al compimento dei lavori di ampliamento e sistemazione dell'edificio dell'Istituto di belle arti di Lucca.

Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni sul capitolo 97 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 per lavori da eseguirsi nella sughereta della foresta demaniale del Goceano » (N. 103).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni sul cap. 97 dello stato di

previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 per lavori da eseguirsi nella sughereta della foresta demaniale del Goceano ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 103).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 30,000 al capitolo 97 del bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909, da erogarsi nelle spese dei lavori urgenti e imprescindibili per la coltivazione e la ripulitura della foresta demaniale inalienabile di Bultei, nella provincia di Sassari.

(Approvato).

Art. 2.

A tale spesa sarà provveduto in economia, a cura e sotto la immediata direzione del personale tecnico dell'Amministrazione forestale, in questo esercizio e successivamente fino ad operazione compiuta, mediante anticipazioni adeguate a favore dell'ispettore forestale di Sassari.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PATERNÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNÒ. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Concessione al Governo di poteri speciali in materia di tariffe doganali ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Paternò della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego i senatori segretari di voler fare lo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra:

Senatori votanti	82
Favorevoli	78
Contrari	4

(Il Senato approva).

Sui depositi in conto corrente presso gli Istituti d'emissione:

Senatori votanti	82
Favorevoli	80
Contrari	2

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge 15 luglio 1906, n. 333, per le provincie meridionali, la Sicilia e la Sardegna:

Senatori votanti	82
Favorevoli	78
Contrari	4

(Il Senato approva).

Maggiori assegnazioni per lire 5,000,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909:

Senatori votanti	82
Favorevoli	76
Contrari	6

(Il Senato approva).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato

di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909:

Senatori votanti	82
Favorevoli	76
Contrari	6

(Il Senato approva).

Coordinamento in testo unico delle disposizioni vigenti per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili in servizio pubblico:

Senatori votanti	82
Favorevoli	78
Contrari	4

(Il Senato approva).

Annuncio al Senato che, avendo ottenuto votazione favorevole la proposta della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori per la validità dei titoli del nuovo senatore Teofilo Rossi, la sua nomina è convalidata, ed egli è ammesso alla prestazione del giuramento.

Giuramento del senatore Teofilo Rossi.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor avv. Teofilo Rossi, i cui titoli per la nomina a senatore vennero testè convalidati dal Senato, prego i senatori Lucca e Biscaretti di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Teofilo Rossi è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

Do atto all'on. avv. Teofilo Rossi del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Leggo l'ordine del giorno per domani e dopo domani:

Domani alle ore 15 riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per l'istruzione superiore (N. 131);

Istituzione di una scuola normale femminile in Reggio Calabria e di una scuola normale maschile in Catanzaro (N. 133);

Miglioramento economico dei professori delle scuole speciali e pratiche d'agricoltura (N. 134);

Provvedimenti per le scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici e Perugia e per le stazioni agrarie e speciali (N. 135).

Alle ore 16.30: Comitato segreto.

Dopodomani seduta pubblica, alle ore 15, col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni in lire 136,940.29 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 115);

Spese occorrenti alla sistemazione del fabbricato dell'Istituto di belle arti di Lucca (N. 125);

Maggiori assegnazioni sul capitolo 97 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'e-

sercizio finanziario 1908-909 per lavori da eseguirsi nella sughereta della foresta demaniale del Goceano (N. 103).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 132);

Modificazioni alla legge 12 luglio 1908, n. 444 (N. 116);

Provvedimenti a favore del Regio ospedale in Costantinopoli (N. 126);

Concessione al Governo del Re di poteri speciali in materia di tariffe doganali (N. 128).

La seduta è sciolta (ore 17.15).

Licenziato per la stampa il 16 luglio 1909 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.





XLI.

TORNATA DEL 14 LUGLIO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Presentazione di relazioni (pag. 1237) — Congedo (pag. 1238) — Il senatore Lucca svolge una sua interpellanza al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno « per sapere in qual modo voglia correggere un manifesto errore tipografico che rende inapplicabile la disposizione dell' art. 37 della legge sulla riscossione del 10 luglio 1907 » (pag. 1238) — Risposta del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno (pag. 1239) — Intervengono nella discussione i senatori Vischi (pag. 1240) e Bensa (pag. 1240) — Parla ancora il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno (pag. 1241) — L'interpellanza è dichiarata esaurita — votazione a scrutinio segreto (pag. 1241) — È aperta la discussione generale sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 132) — Parlano i senatori Cefaly (pag. 1242), Mele (pag. 1243), Bettini (pag. 1246), Todaro (pag. 1246 e 1258), Filii-Astolfone (pag. 1247), Finali (pag. 1258), Paternostro (pag. 1259), Blaserna (pag. 1259), il relatore, senatore Mezzanotte (pag. 1248, 1255 e 1258) e il ministro dei lavori pubblici (pag. 1249 e 1256) — Chiusa la discussione generale, sono approvati senza discussione i capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e per categorie, il bilancio delle ferrovie e gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 1260) — Presentazione di relazioni (pag. 1260) — Chiusura di votazione (pag. 1260) — È aperta la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge 12 luglio 1909, n. 144 » (N. 116) — Parlano i senatori Tarditi (pag. 1351), Gessi (pag. 1354), il relatore della maggioranza dell'Ufficio centrale senatore Bertetti (pag. 1346 e 1350), il relatore della minoranza senatore G. Mariotti (pag. 1346, 1352 e 1355) e il ministro dei lavori pubblici (pag. 1348, 1352, 1354 e 1355) — Posto ai voti, l'emendamento presentato dalla minoranza dell'Ufficio centrale non è approvato (pag. 1355) — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 1356) — Risultato di votazione (pag. 1356).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, della pubblica istruzione, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio e delle poste e dei telegrafi.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di relazioni.

BLASERNA, vice-presidente della Commissione di finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA, vice-presidente della Commissione di finanze. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome della Commissione di finanze, la relazione sopra il disegno di legge: « Organico della Direzione generale dei telefoni ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Blaserna della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

FOÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FOÀ. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Istituzione di una scuola normale femminile in Reggio Calabria e di una scuola normale femminile in Catanzaro ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Foà della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

DE ASARTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE ASARTA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Miglioramento economico dei professori delle scuole speciali e pratiche di agricoltura ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. De Asarta della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

TARDITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARDITI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Sulle rafferme per i militari del Regio esercito;

Sull'avanzamento nel Regio esercito.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Tarditi della presentazione di queste relazioni, le quali saranno stampate e distribuite.

MEZZANOTTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Sulla tassa di bollo da applicarsi ai titoli e valori esteri ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mezzanotte della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

Congedo.

PRESIDENTE. L'onorevole Cencelli ha chiesto un congedo di otto giorni, per motivi di famiglia. Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Annuncio e svolgimento d'interpellanza.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucca ha presentato alla Presidenza la seguente domanda d'interpellanza:

« Domando d'interpellare l'onorevole Presidente del Consiglio per sapere in qual modo voglia correggere un manifesto errore tipografico che rende inapplicabile il disposto dell'articolo 37 della legge sulla riscoltura del 16 luglio 1907 ».

Domando all'onorevole Presidente del Consiglio se accetta questa interpellanza e quando intende rispondermi.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se il Senato lo consente, sono disposto a rispondere anche subito a questa interpellanza.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono osservazioni in contrario, invito il senatore Lucca a svolgere la sua interpellanza.

LUCCA. Ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio di aver voluto così cortesemente accettare l'immediata discussione di un'interpellanza, la quale si riferisce ad un incidente molto piccolo, ma che ha già avuto e potrà avere conseguenze molto gravi.

L'art. 37 della legge 16 luglio 1907 sulla riscoltura porta, al primo comma, questa disposizione:

« Le contravvenzioni agli articoli 6, 7, 9 e 10 e le contravvenzioni ai regolamenti previsti all'art. 1 sono punite coll'ammenda da lire 500 a 1500 ».

In base a questo articolo pochi giorni fa, in una delle preture della provincia di Novara, fu condannato un proprietario, che aveva contravvenuto ad una delle disposizioni di questa legge, al *minimum* consentito dall'articolo 37, cioè a 500 lire di multa.

Quel proprietario condannato scrisse a me, domandandomi se non fosse una pena troppo forte per una contravvenzione di così poca entità. Si trattava di una reticella mancante ad una finestra di un grande edificio, nel quale tutte le altre finestre eran munite di reticella. Io gli risposi che a me sembrava impossibile che lo avessero condannato a una multa così forte, perchè ricordavo perfettamente (avendo avuto l'onore di essere presidente della Commissione della Camera elettiva che riferì e di-

scusse sul disegno di legge riguardante la riscossione) che il *minimum* della multa deliberata dalla Camera era di 50 lire, e non mi constava che la legge fosse stata modificata dal Senato, perchè altrimenti avrebbe dovuto tornare all'altro ramo del Parlamento. Naturalmente mi feci un dovere di constatare come fossero andate le cose e riscontrai che la causa dell'equivoco stava in un errore tipografico, le cui conseguenze non è il caso di dire al Senato, poichè rendono semplicemente nullo l'art. 37 della legge sulle risaie, ed illegittima qualunque condanna fatta in base ad un articolo di legge, al quale mancano i requisiti necessari per esser legale.

Non starò ad indagare come sia avvenuto l'errore, errore, ripeto, assolutamente accidentale; constato soltanto il fatto che la Camera dei deputati votò come *minimum* di multa 50 lire, e il Senato, che ha approvato in tutto il rimanente la legge come fu portata dall'altra Camera, non poteva certamente, nè lo voleva, modificare in questa parte incidentale le disposizioni relative alla sanzione penale, la quale in tal misura è evidente che non può sussistere.

Infatti nella nostra legislazione io credo che non vi sia nessuna sanzione penale la quale parta da un *minimum* di 500 lire per arrivare ad un *maximum* di 1500, ed il fatto solo di queste due cifre dimostra come non poteva essere nell'intenzione di nessuno, di modificare la legge com'era stata approvata dalla Camera.

Io comprendo benissimo, e l'onorevole Presidente del Consiglio lo crederà egli pure, che non si possa domandare un provvedimento immediato, perchè solo mediante una legge che faccia il suo corso regolare, si potrebbe reintegrare la legge del 1907 come la Camera ed il Governo la vollero, e come ritengo che lo stesso Senato l'abbia voluta; ma è necessario intanto (e per ciò, appena avvertito, ho voluto richiamare l'attenzione del Presidente del Consiglio sopra questo fatto), che qualche provvedimento egli prenda, perchè molte contravvenzioni sono in corso di istruttoria, e coloro che possono venire condannati, ricorrendo in Cassazione, e conoscendosi qui lo stato vero delle cose, otterrebbero l'annullamento della sentenza; ma io ritengo che tutti noi dobbiamo impedire che i contribuenti, i cittadini vadano incontro a spese nuove ed ingenti per esperire tutti i

gradi di giudizio, per poi sentirsi dichiarare quello che tutti noi sappiamo, e che il Governo sa al pari di noi.

Se, invece che al 14 di luglio, noi fossimo in altro mese, il provvedimento sarebbe facile, si tratterebbe di presentare alla Camera e poi al Senato una legge per correggere l'errore; ma oggi intanto è necessario che, per lo meno, l'onor. ministro dell'interno avverta i suoi funzionari, che sono artefici principali di queste contravvenzioni, cioè i medici provinciali e gli ufficiali sanitari, che si guardino dall'elevarle, perchè non farebbero che accrescere il numero delle cause penali, che verrebbero risolte, in definitiva, nel modo che tutti sanno.

Pregherei inoltre l'onor. Presidente del Consiglio che, nell'attesa del provvedimento definitivo, il quale corregga questo errore, trovi, anche per mezzo del Guardasigilli, un mezzo di avvertire i suoi dipendenti che è inutile di insistere sull'applicazione di un articolo di legge, il quale, per la sua incostituzionalità, non può avere in nessun modo valore di legge, e tanto più insisto in questa considerazione, perchè contravventori sono, per lo più, i piccoli proprietari; inoltre non bisogna dimenticare che la multa può convertirsi in pena personale, che può variare da 5 a 50 giorni di carcere. Io, quindi, credo che, se il Presidente del Consiglio vorrà avvertire i suoi dipendenti di questo errore, renderà un grande servizio, non solo alla legalità ed alla giustizia, ma anche a quella infinita quantità di proprietari, che si troveranno nella necessità di essere condannati prima, e poi dovranno procurare di farsi condonare la pena. Spero che il Presidente del Consiglio troverà modo di correggere questo errore, che è tanto più strano, in quanto nel testo unico della legge sanitaria è stato ripetuto. Non ho altro da dire.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Siccome la Segreteria del Senato mi avisò dell'interpellanza che presentava il senatore Lucca, così mi sono dato premura di verificare come stavano i fatti.

Realmente dai documenti della Camera risulta che l'ammenda di cui si parla era stabilita da lire 50 a 1500, e si capisce che vi sia

una certa latitudine perchè in materia di sanità vi può essere la negligenza piccolissima e quella gravissima. Nello stampato del Senato, per errore tipografico, invece di dirsi « 50 lire », fu detto « 500 » e nessuno se ne accorse.

Ora, data questa situazione, non credo di dover dare ordine ai funzionari dipendenti dal Ministero dell'interno di non elevare le contravvenzioni; in quanto all'applicazione della pena relativa, richiamerò l'attenzione del ministro guardasigilli perchè avverta l'autorità giudiziaria dello errore incorso, ed a questa poi spetterà stabilire quello che si debba fare, poichè non credo che tocchi a me di dire quale sia la conseguenza giuridica di detto errore.

I funzionari constateranno le colpe, e poi l'autorità giudiziaria stabilirà la pena.

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Il Presidente del Consiglio ha risposto giustamente; egli non può impedire ai suoi dipendenti di constatare le contravvenzioni, e l'applicazione della pena è di competenza dell'autorità giudiziaria; ma, egli ha soggiunto, siccome esiste il rilevato errore, il Guardasigilli ne avviserà l'autorità giudiziaria la quale vedrà quel che potrà fare. Ora io spero che con questa risposta si sia riconosciuta incostituzionale la legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non tutta la legge.

VISCHI. Io dico tutta, ma certamente in questa parte, perchè a rendere costituzionale una legge, secondo lo Statuto del Regno, non basta la sanzione del Re, che è uno dei tre poteri legislativi come è capo del potere esecutivo; ma abbisogna che sieno concorsi i voti conformi dei due rami del Parlamento. Anche per la differenza di una virgola occorre provocare la conformità dei voti delle due Camere. Basta, prescindendo dagli articoli dello Statuto, leggere l'intestazione di una legge qualunque, per convincersene; in essa si dice: *il Senato del Regno e la Camera dei deputati hanno approvato*, noi sanzioniamo, ecc.

Ora, dal momento che per la legge, di cui ci occupiamo, tale conformità di voti non c'è stata, perchè la Camera dei deputati aveva votato per un minimo della multa di 50 lire, ed il Se-

nato, sia pure per errore tipografico, aveva votato 500 lire, la legge non è costituzionale, nella sua interezza (è mia opinione) e non nella sola denunciata parte; ed il magistrato non può, non deve applicarla.

Ma non è per questo che ho domandato la parola, bensì per rivolgere una preghiera al Presidente del Consiglio. Di errori tipografici ne possono avvenire sempre e possono sfuggire alla più oculata attenzione delle due Presidenze, e della Camera, e del Senato.

Io raccomanderei al Presidente del Consiglio che, prima di portare alla firma di Sua Maestà una legge, la faccia guardare, per eliminare qualche errore del genere verificato; e così evitare che per l'avvenire ci trovassimo di fronte agli inconvenienti deplorati dal senatore Lucca.

BENSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BENSA. La questione che è stata sollevata dall'onor. senatore Lucca vuole avere un'importanza anche maggiore di quella che a prima giunta non si possa credere. Difatti, noi ci troviamo in realtà di fronte ad un errore materiale, ed è mia convinzione personale che il Senato abbia inteso di votare l'articolo come l'aveva votato la Camera dei deputati, e non in quella cifra di pena pecuniaria che appare dal tenore dell'articolo votato effettivamente. Se però il risultato, secondo il diritto pubblico, di questa divergenza, fosse l'incostituzionalità dell'articolo, allora potrebbe sorgere molto chiaro il dubbio sopra la costituzionalità dell'intera legge, e non solo della singola disposizione. Perchè, quando un'Assemblea legislativa approva complessivamente un progetto di legge, essa vuole evidentemente che legge diventi tutto il contenuto del progetto stesso, e noi non possiamo dire che il voto dato al progetto intero possa scindersi e ritenersi indipendente da quello dato ad un articolo singolo.

Certo l'autorità giudiziaria, come diceva l'onorevole Presidente del Consiglio, sarà competente ad esprimere il suo avviso in proposito, e non è neanche da escludere che l'autorità giudiziaria, nelle sue potestà interpretative, ritenga che effettivamente non sia stato tra Camera e Senato quel dissenso che l'apparenza esteriore potrebbe far supporre. Ma certo questa

questione si ripeterà ogni volta che una contravvenzione di questo genere sarà portata avanti ai giudici, e potrà ripetersi anche in ordine a disposizioni della legge differenti da quella che qui si tratterebbe di applicare.

Siccome tutti sappiamo quanto sia facile una divergenza nell'opinione dei diversi magistrati, e quanto la giurisprudenza sia oscillante, ci possiamo trovare di fronte ad un dubbio lungamente persistente.

Mi permetto quindi di richiamare l'attenzione dell'onorevole Presidente del Consiglio sull'eventuale opportunità, a cui già accennava l'onorevole senatore Lucca, di ritornare legislativamente sulla cosa; non sul solo articolo, ma sulla legge intera, e non nel senso di votare nuovamente la legge come provvedimento nuovo.

Noi sappiamo che, per lo Statuto fondamentale del Regno, spetta al solo potere legislativo la facoltà di interpretare in modo obbligatorio per tutti la legge; quindi con un semplice progetto interpretativo, che affermasse essersi concordemente dalle due Camere voluta votare l'intera legge coll'articolo che ha dato luogo alle difficoltà, in una lezione conforme a quella che era la lezione votata dalla Camera dei deputati, ogni inconveniente sarebbe eliminato, le difficoltà pratiche della giurisprudenza sarebbero prevenute e la legge potrebbe tranquillamente applicarsi, realizzandosi così quello che è il voto principale di ogni legislatore: vale a dire la sicurezza dei rapporti giuridici, la certezza dei cittadini intorno alle condizioni in cui di fronte alla legge si trovano.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'interpretazione delle leggi spetta unicamente all'autorità giudiziaria, salvo il caso di una legge interpretativa.

La mia opinione quindi è che il Governo abbia il dovere di non manifestare una opinione in merito, ed, in questo stesso ordine d'idee, io resto fermo nel concetto che debbono continuarsi ad accertare i fatti, salvo all'autorità giudiziaria il giudicare sull'applicazione della pena.

È bene però che il ministro guardasigilli avverta l'autorità giudiziaria dell'esistenza di

questi dati di fatto. Certamente, se fossero ora aperti i due rami del Parlamento, la questione sarebbe risolta assai facilmente con un semplice articolo di legge.

Questo si potrà fare alla ripresa dei lavori parlamentari.

Durante questo periodo di tempo è l'autorità giudiziaria sola che può giudicare delle conseguenze di questo fatto. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni in lire 136,940.29 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 115);

Spese occorrenti alla sistemazione del fabbricato dell'Istituto di belle arti di Lucca (N. 125);

Maggiori assegnazioni sul capitolo 97 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 per lavori da eseguirsi nella sughereta della foresta demaniale del Goceano (N. 103).

Prego l'onor. senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa per il Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1908-1910 » (N. 132).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-910 ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del disegno di legge.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge: (V. Stampato N. 132).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il primo oratore iscritto senatore Cefaly.

CEFALY. Onorevoli colleghi. Sulla costruzione del Palazzo di Giustizia se ne dicono e se ne stampano tante. Lasciamo da parte, se si vuole, la questione degli 800 parafulmini, che sarebbero stati impiantati contro le buone regole e molto diversamente da come erano stati contrattati, la questione delle fontane, che non hanno la loro dotazione di acque, quella del dislivello stradale ed altre parecchie, sulle quali non credo necessario di richiamare l'attenzione del Senato e del Governo. Vi sono però due fatti, che mi preoccupano e che sento il bisogno di rilevare: il primo è che non s'incorra ulteriormente in quei giudizi ed in quei famosi lodi, che costarono i milioni, che tutti sanno, all'Erario dello Stato; ed il secondo è che l'apertura del Palazzo non si ritardi troppo, imperocchè non è tollerabile che la giustizia nella capitale d'Italia sia amministrata in locali miseri ed assolutamente indecenti.

Circa la questione di nuovi litigi, si parla di epigrafi dettate dal defunto Zanardelli, che si devono mettere sui frontoni del Palazzo e che era facile incidere o collocare, allorchè vi erano sul posto le impalcature. Adesso invece, per scolpire tali epigrafi, bisognerà ricostruire i ponti; e l'onorevole ministro deve ben ricordare che, nel lodo di qualche anno dietro, per i ponti, lasciati solamente esposti all'intemperie per un tempo maggiore di quello che sarebbe stato necessario, gli arbitri condannarono lo Stato a lire 700,000 d'indennità!!

Si parla anche del riscaldamento del Palazzo di Giustizia, affidato alla ditta Lehmann. La ditta Lehmann pare abbia restituito i progetti al Genio civile, perchè sprovvisti di qualche alligato necessario — la perizia, credo, del costo delle opere — ed il Genio civile si sarebbe tenuto per otto mesi i documenti senza rispondere e senza farsi vivo. Dopo otto mesi, si dice, abbia fatto delle trattative con altra Impresa e, per evitare le lungaggini delle pratiche, che avrebbero dovuto svolgersi tra Ministero e Consiglio di Stato, avrebbe desiderato che i lavori si eseguissero sotto il nome della ditta Lehmann; questa invece, si dice, che abbia rac-

colto tutti gli elementi per muovere lite allo Stato e si prepari a domandare chi sa quali indennità. Prego l'onorevole ministro di volerci dire che cosa vi sia di vero in tutto ciò.

Quanto poi al probabile ritardo nel compimento del Palazzo di Giustizia, si ricorda la dichiarazione dell'onor. Bertolini: che esso sarebbe stato finito pel 1° luglio 1909, che sarebbe stato arredato dal luglio a tutto dicembre e che pel 1° gennaio 1910 si sarebbe nel nuovo Palazzo inaugurato l'anno giuridico. Ora per i caloriferi s'intende costruire un nuovo separato edificio, che debba ospitare le preture urbane, le quali non trovano posto nel grande Palazzo; e, se si considera che all'esecuzione di questo nuovo separato edificio non s'è ancora dato mano, pare impossibile che si possa inaugurare l'anno giuridico del 1910 nel Palazzo di Giustizia. Io non so dove questo nuovo edificio per i caloriferi e per le preture debba sorgere, non ho capito bene se si pensi d'impiantarli dal lato sud del Palazzo di Giustizia o nei locali che stanno accanto al Teatro Adriano; si parla di tubature, che debbono attraversare strade, piazze e giardini. Se così fosse, lascio considerare al Senato quale sarà la dispersione di calore da trasmettere a grande distanza e quale sarà il dispendio pel riscaldamento del nuovo Palazzo di Giustizia. In tutti gli edifici del mondo i caloriferi si collocano nei sotterranei degli edifici medesimi; nel Palazzo di Giustizia pare si voglia scimmiettare il Policlinico, che ha il calorifero separato e che, dicono, abbia fatto buona riuscita.

Voci: No, no!

CEFALY. Dunque neppure al Policlinico il calorifero separato ha fatto buona riuscita? Tanto meglio per le mie argomentazioni. Al Policlinico il calorifero separato ed unico poteva essere una necessità, perchè diversamente si dovevano impiantare tanti caloriferi per quanti sono i numerosissimi padiglioni e, trattandosi di padiglioni separati, s'è fatto un calorifero centrale e potente, perchè deve portare l'acqua a 100 gradi in tutte le cliniche e deve portare la temperatura altissima al segno da essere sterilizzatrice. Ciò che costa questo riscaldamento continuo e di alta temperatura al Policlinico, è enorme, e, nonostante l'enorme spesa e l'impianto sapientemente fatto, accade spesso che le stanze degli infermi non siano

equabilmente riscaldate e mi sento dire ora da qualche interruttore che tale dispendiosissimo riscaldamento non risponde allo scopo.

Che ragione vi può essere, dunque, perchè il sistema dei caloriferi del Policlinico debba essere applicato al Palazzo di Giustizia, ove non occorre che il riscaldamento necessario per le sole poche ore d'ufficio ed a mite temperatura?

Se si vuol fare un riscaldamento, impiantando il calorifero a distanza, avverrà che il fuoco deve essere acceso in continuazione e la spesa sarà enorme. Che cosa si vuole quindi? Che l'edificio che costa quaranta milioni richiegga il capitale di altri quaranta milioni di dotazione per provvedere alla manutenzione di esso? Ma dove s'arriva di questo passo? Ed è tollerabile tanto folle spreco del pubblico danaro?

Un altro inconveniente grave, sul quale richiamo l'attenzione del ministro, è quello di fare e disfare continuamente in questo benedetto palazzo. Sembra una burletta, ma io la dico al Senato, anche a costo che molti colleghi non la credano possibile. Sotto un arco di trionfo, costruito apposta nel cortile d'onore, deve essere collocata la grande statua rappresentante « La Legge », statua naturalmente di marmo ed opera dello scultore Quattrini. A questa statua si parla di dovere mozzare un braccio di marmo per sostituirlo con un braccio d'alluminio... (!) ed inoltre la si vuol togliere da sotto l'arco di trionfo — ripeto, costruito apposta — per collocarla in un altro più modesto sito.

Così è che si ripetono gl'inconvenienti deplorati per l'addietro. Una volta si costruì un intero piano attico, che poi si disfece, sacrificando la bella somma di lire 600,000. Un'altra volta si modificarono gli zoccoli dei corridoi maggiormente esposti al pubblico, ch'erano progettati in travertino, e si vollero fare a stucco e poi si dovettero disfare sino ad altezza d'uomo, rimettendoci 200,000 lire. Fin dalle fondazioni questo palazzo ha avuto la fatalità di costringere a fare e rifare la platea in calcestruzzo, sulla quale sorge!

Onorevole ministro, per impedire questa iettatura, che perseguita il Palazzo di Giustizia non v'è che un mezzo: affrettarne l'apertura e collocarvi subito gli uffici. Lasci da parte le

feste inaugurali, perchè non è il caso di festeggiamenti ad un'opera, che doveva essere compiuta in quattro anni ed arriverà — se arriverà — dopo venti, che costa più del quintuplo di quanto era preventivata e che non risponde a nessuna delle nostre belle aspettative.

Una voce: Ma non è un monumento!

Altra voce: Che non servirà allo scopo.

CEFALY. Non arrivo sino al punto di dire che non servirà allo scopo, ma è opinione generale ed è anche opinione mia che l'opera fu male scelta, ch'è stata male eseguita e che in essa vi sono delle responsabilità, che bisognerebbe indagare e mettere a nudo.

Aspetto dall'onorevole ministro di sapere come effettivamente stiano le cose, d'essere assicurato che nuove liti e nuovi danni non si verificheranno in avvenire, e che l'inaugurazione del Palazzo di Giustizia sarà fatta presto; al quale scopo, se mancano i mobili nuovi, si adoperino provvisoriamente i vecchi, e si sostituiscano i vecchi coi mobili nuovi, quando i nuovi arriveranno. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mele.

MELE. Consenta l'onorevole ministro dei lavori pubblici che, in occasione del suo bilancio, che non ho nè il desiderio, nè la competenza di discutere, io gli rivolga una breve e modestissima raccomandazione.

Nel tempo, in cui la legge della Calabria del giugno 1906, ebbe la sua brava attuazione, c'erano da costruire nella provincia di Cosenza ben 40 chilometri di strade provinciali, votate con le leggi del 1875 e del 1881; c'erano da eseguire parecchie bonificazioni, votate con la stessa legge del 1881 e con altre leggi posteriori, e circa 40 tronchi di strade comunali obbligatorie in corso di costruzione, in dipendenza della legge del 1868, iniziate da oltre un ventennio. Dall'attuazione della legge ad oggi, sono passati ben 3 anni, e tutto quello che si riprometteva, purtroppo, non si è raggiunto.

Non volendo, nè potendo mettere in dubbio la grande buona volontà dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, avevo pensato che questo ristagno nei lavori promessi mettesse capo a mancanza di fondi, ma ho dovuto persuadermi dalle tabelle annesse alla legge del 1906 e dalla legge complementare dell'anno appresso, che

si trovavano disponibili ben 10 milioni sino al 30 giugno 1909, destinati alla costruzione delle strade nazionali, provinciali e comunali delle Calabrie, nonché alle sistemazioni idrauliche ed alle bonifiche. Altra dunque è stata la causa di questo lungo ritardo, che stanca l'aspettativa di quelle popolazioni dolenti. E la causa di questo ritardo, esclusa ogni accusa di mancata sollecitudine da parte del Governo, mi è parso che sia da ricercare nella assoluta mancanza di progetti, perchè, mancando questi, non è stato possibile bandire le aste. E questi progetti non si sono fatti, per la parziale mancanza di personale idoneo ed sperimentato.

Eppure, onorevole ministro, con la legge del 1906 venne aumentato il personale del Genio civile. In fatti, con quella legge furono creati 10 posti d'ingegneri di prima classe, 10 di 2^a e 10 di 3^a; vennero creati quattro posti di aiutanti di 1^a classe, 10 di 2^a e 10 di 3^a, e questo personale fu effettivamente nominato e fu sparso per tutti gli uffici del Genio civile. Senonchè in Calabria, in luogo di mandare dei funzionari provetti, scelti tra coloro che più erano pratici di lavori, si sono mandati dei funzionari di nuova nomina, i quali, pure essendo pieni di buona volontà e intelligenti, in quel nuovo genere di vita, a cui non erano adusati, si trovarono grandemente a disagio, e il loro lavoro volenteroso non dette quel risultato che si aspettava. E progetti non furono fatti.

Dirò, la qual cosa non guasta, che i funzionari del Genio civile della provincia di Cosenza meritano ogni maggior elogio; aggiungerò che il loro capo, cav. Carossi, spende, in vantaggio di quella provincia, tutta la sua prodigiosa ed illuminata attività, ma, per quanti sacrifici costesti bravi funzionari s'impongano, essi non possono ottemperare alla mole enorme di lavori loro commessi, essendo risaputo che le sezioni, in cui è diviso il Genio civile di Cosenza, superano di gran lunga quelli di altre parecchie regioni d'Italia. Il personale, che vi è, basta appena a trascinare i vecchi ed ordinari lavori, e sarebbe ingiusto chiedere ad esso maggiori sacrifici. E così i progetti non si fanno, e gli appalti si rimandano a tarde e pigre scadenze, mentre indarno le popolazioni aspettano e sperano.

L'onor. ministro, inoltre, conosce assai meglio di me, che il lavoro del Genio civile di

Cosenza è arrivato ora all'estremo limite, sia perchè deve volgere tutta la sua attività a curare la manutenzione di 300 chilometri di strade, recentemente nazionalizzate, e sia perchè, sciolti, con laudabile proposito, antichi appalti, che avevano tanto di barba, dovrà provvedere a questi altri nuovi progetti.

E vi è ancora di peggio. In seguito al terremoto, che devastò quelle nobili e care provincie del Mezzogiorno d'Italia, l'ufficio del Genio civile di Cosenza venne addirittura spopolato. Savio e opportuno provvedimento costesto, ma che però avrebbe dovuto avere carattere di grande temporaneità. Intanto quei funzionari furono mandati in Reggio e Messina e di là non sono più ritornati, e l'Ufficio del Genio civile di Cosenza continua a rimanere più che mai sprovvisto di funzionari.

Fatta questa storia, ch'è certa, indiscutibile e vera, e che è nota all'onorevole ministro, così studioso dei problemi che affaticano il Mezzogiorno d'Italia, io entro nei limiti della mia modesta raccomandazione. È necessario, indispensabile, che l'ufficio del Genio civile della provincia di Cosenza sia ripopolato. Sarebbe bene (questi non sono consigli che do, manifesto solo l'animo mio) che si formassero squadre di funzionari abili e pratici, sottratti ai sessantuno uffici del Regno, con criteri proporzionali, e mandarli a Cosenza. In quegli uffici non sono lavori così impellenti e incalzanti come a Cosenza; li dovrebbero destinarsi i funzionari di nuova nomina, che nei detti uffici potrebbero certamente rendere servizi più utili che nella provincia di Cosenza.

Io non voglio chiedere nè consigliare altro all'onor. ministro. Ricordo solo che nel Senato altre volte si parlò, e ampiamente, di questa mancanza assoluta di personale, e fu richiamata l'attenzione del ministro su tale questione da parecchi senatori, i quali hanno quell'autorità che a me manca, e tra questi noto, a ragione d'onore, l'onor. Cadolini.

Egli disse: giacchè questo personale manca, giacchè è necessario che in quelle provincie meridionali qualche cosa si faccia, ricorrete al personale avventizio.

Questa proposta, fatta parecchie volte dall'onor. Cadolini, incontrò una prima volta il favore dell'onorevole ministro Carmine. Senonchè, rifatta la proposta, essendo ministro

l'onorevole Gianturco, questi rispose che egli non si sentiva il coraggio di prendere questo personale avventizio, poichè, diceva: « agli ingegneri di valore non si può ricorrere, perchè o lavorano per conto proprio o sono accaparrati dalle Società private o da altri enti, ed io non vorrei servirmi di quegli ingegneri, che sono i naufraghi della libera professione, per mandare anch'essi ad attingere alle mammelle dello Stato ». Però prometteva di studiare la questione e di dare, quando che sia, una risposta concludente.

Io non propongo che il signor ministro si servi di questo personale avventizio; egli farà quello che crede; ma ho voluto ripetere quello che, con l'autorità del suo nome, l'onorevole senatore Cadolini aveva detto, per invitare l'onorevole ministro a studiare se non sia il caso di trar profitto dalla proposta fatta dal nostro competentissimo collega.

E giacchè ho parlato in forma generica, ella, onorevole ministro, mi vorrà consentire che faccia anche una preghiera singola, una preghiera speciale. L'onorevole ministro ricorda che nel 1908 gli abitanti di Bocchigliero si sollevarono, protestando, in modo non perfettamente ortodosso, che per la mancanza di strade, erano messi al bando di ogni consorzio civile, e che non potevano recarsi nemmeno a Rossano, ch'è il capoluogo del circondario. L'agitazione ebbe termine in seguito alle formali promesse del Governo, che si sarebbe provveduto alla strada, e soprattutto alla costruzione del ponte.

Ho saputo testè che pel ponte è già bello e pronto il disegno. Pregherei ora l'onorevole ministro di volere completare l'opera, indicando gli appalti nel più breve tempo possibile, e prima che sopraggiunga l'inverno, durante il quale quel povero paese resta separato dal mondo.

Bocchigliero è un paese abbastanza grande, conta 6000 abitanti, è discretamente ricco, ma appunto per la mancanza di viabilità, mancanza assoluta, non può esportare altrove le sue merci.

Mi si consenta un esempio... bucolico. In quel paese le pere sono addirittura meravigliose, ed hanno il prezzo effimero di lire 1.50 al quintale, ma se si vogliono trasportare a Rossano, — l'onorevole ministro Lacava deve saperne qualcosa — si debbono pagare 10 lire

di trasporto; sicchè ciò che ha sul posto il valore di lire 1.50, costa a Rossano ben 12 lire.

Raccomando, perciò, vivamente all'onorevole ministro di provvedere in modo sollecito a che quella popolazione sia messa in grado di comunicare, anche d'inverno, con gli altri centri; e che non si verifichi più l'inconveniente di tristi giornate in cui a Bocchigliero non può penetrare nulla, nemmeno la posta, nemmeno i giornali. Meno male i giornali, perchè così la popolazione resta tranquilla (*Si ride*), ma qualche volta, onorevole ministro, manca anche il sale ed il pane, e senza il sale ed il pane non è possibile la vita.

E giacchè ho la parola vorrei fare una terza raccomandazione. E la raccomandazione è questa. Per risolvere in parte il grave ed affannoso problema della viabilità in Calabria, sarebbe necessaria la nazionalizzazione di parecchie delle sue strade provinciali e segnatamente quelle che attraversano gli Appennini. Questa non è punto una questione nuova. L'onorevole ministro Carmine la trovò degna della maggiore considerazione, e promise di studiarla col fermo proposito di venire in aiuto di quelle provincie, che vivono vita stentata, e che hanno i centesimi addizionali — unica loro risorsa — portati agli estremi limiti della decenza. E mi piace di ricordare che in una tornata del giugno 1906, la medesima questione, con lodevole sentimento di opportunità, fu riproposta in Senato dall'onorevole mio amico senatore Cefaly, il quale ebbe dal compianto ministro Gianturco ampie ed esaurienti risposte.

Il passaggio delle strade da provinciali a nazionali — egli disse — è molto grave, e va studiato con ponderazione e con affetto, poichè io mi rendo conto di tutti i bisogni urgenti della Calabria. Il guaio è che la legge ha dei cancelli, che non è facile oltrepassare; ma io farò studiare gli elenchi, e darò istruzioni che la interpretazione dell'articolo, che determina i tipi ed i caratteri delle strade nazionali, sia fatta con criteri larghi. Debbo però dar lode all'onorevole ministro, successore dell'onorevole Gianturco, di aver mantenuto fede agli impegni assunti dal suo illustre predecessore. Egli ha fatto studiare gli elenchi; lo studio — ne sono certo — sarà stato fatto bene, ma i risultati sono tutt'altro che soddisfacenti per noi calabresi.

La provincia di Cosenza chiedeva la nazionalizzazione di 13 delle sue strade provinciali, e la provincia di Catanzaro di 5. Questa ne ebbe nazionalizzate solamente due; e la provincia di Cosenza solamente cinque. Io voglio anche riconoscere che, forse, la mia provincia avrà chiesto troppo; ma l'onorevole ministro dovrà convenire con me che i criterii seguiti per la provincia di Cosenza non saranno certamente accusati di eccessiva generosità.

Sono queste le raccomandazioni, che ho creduto rivolgere all'onorevole ministro dei lavori pubblici, ed io spero che la risposta, -ch'egli vorrà darmi, sarà tale da rassieurare quelle popolazioni, facendo in loro rinascere la speranza che il Governo prende a cuore i loro bisogni.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho chiesto la parola per una semplice raccomandazione al ministro dei lavori pubblici, raccomandazione che riflette la legge sulla derivazione di acque pubbliche. Egli mi risponderà che la legge sta dinanzi all'Ufficio centrale del Senato in attesa della relazione; ma, da quanto mi risulta, l'Ufficio centrale non ha potuto a sua volta fare detta relazione, perchè attende alcuni dati dal Ministero dei lavori pubblici. Io non muovo alcun rimprovero al ministro per questo indugio: so perfettamente come, nel tempo che egli così lodevolmente tiene il suo posto, abbia dovuto incaricarsi di molti altri problemi assai gravi e come li abbia risolti con lode di tutto il paese: è chiaro dunque come il ritardo nel dare le chieste risposte possa essere più che giustificato; ma, poichè siamo di fronte ad un periodo sufficientemente lungo, prima che si riprendano i lavori, prego l'onorevole ministro di voler concedere tutta la sua attenzione a questa legge, per poter rispondere a quanto gli fu domandato dall'Ufficio centrale.

Questo disegno di legge fu presentato tre anni fa dal ministro delle finanze di allora, il povero Massimini: venuto al Ministero dei lavori pubblici l'onor. Bertolini, lo avocò a sè, e forse a ragione, ma da questo cambiamento di Dicastero avvenne il lamentato ritardo. Voglio aggiungere anche che, fortunatamente, ciò non ha potuto portare alcun danno, perchè la crisi industriale, che ha attraversato il paese,

ha fatto sì che questa aspettativa non ha potuto portare gravi conseguenze; ma il ministro sa anche meglio di me che da molti Consigli provinciali, e soprattutto da quello della mia provincia, si fecero voti perchè venga sollecitata la legge, giacchè questa incertezza di legislazione, ora che riprende il movimento ascensionale delle nostre industrie, porta inconvenienti e danni, ed è anche per questo che mi rivolgo all'onor. ministro dei lavori pubblici perchè affretti la desiderata soluzione. E del resto, perchè anche egli appartiene ad una regione in cui premono tali interessi, spero non aver invocato indarno la buona accoglienza della mia preghiera.

E se il Senato ed il ministro me lo consentono, voglio dire anche come questo argomento mi interessi per ragione di sentimentalità, che non può essere aliena al cuore dell'onor. Bertolini. Ricordo un fatto, modesto, ma che ha per me grande importanza. Quando l'ultima volta vidi Massimini, egli mi pregò caldamente che, a mia volta, raccomandassi ai suoi antichi colleghi che questa legge, ultima opera sua, fosse presto discussa.

Questo dico al cuore del ministro Bertolini, che aveva per l'amico comune affetto sincero e che era parimente riamato, perchè tenga conto di questa sentimentalità, che, per chi ha cuore, ha un valore profondo. (*Approvazioni*).

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Sarò brevissimo, perchè ho chiesto la parola unicamente per fare una raccomandazione al ministro dei lavori pubblici in relazione alla ricostruzione della città di Messina.

Sono già passati sei mesi ed ancora, per la ricostruzione in muratura delle case e degli edifici pubblici, non si è fatto niente. Dico questo, non per fare un rimprovero al Governo, poichè riconosco che le difficoltà incontrate sono enormi, ed il Governo ha dovuto prima provvedere alle baracche per l'abitazione provvisoria dei superstiti e tutti i loro bisogni immediati; ma certo è che sono passati sei mesi senza colpa di nessuno e per ragione stessa dell'immane disastro, e non si è tentato nulla per la definitiva ricostruzione della città costruendo solo le baracche in legno. Probabilmente la legge che abbiamo fatta, saremo costretti a prorogarla e, prorogandola, se non

pensiamo al modo in cui dobbiamo risolvere il problema della ricostruzione e non daremo principio ai lavori, non potremo raggiungere lo scopo che ci siamo prefissi.

Ho sentito che finalmente la Commissione sismica ha dato il suo parere e mi rallegro di questo risultato che è il primo passo. Ma vi è da fare subito il secondo, vale a dire, stabilire il piano regolatore e procedere allo sgombrò delle macerie. Questo è un passo impellente e forse il più difficile, il quale richiederà anche dei provvedimenti legislativi, onde dirimere le tante questioni che potranno sorgere fin dall'inizio della costruzione dei fabbricati, essendo il problema molto complesso e difficile.

Onde cominciare la costruzione è necessario il piano regolatore e lo sgombrò delle macerie dal luogo sul quale dovrà sorgere la città, luogo che finalmente è stato stabilito dalla Commissione sismica. Ora bisognerà determinare anche il tipo delle costruzioni nei rapporti sismici e tecnici. Tutto ciò dovrà farsi subito. Bisogneranno delle disposizioni legislative per potere risolvere le questioni che potranno sorgere, ed altri provvedimenti nell'intento di mettere in grado, privati e Società costruttrici, di intraprendere l'opera loro con sicurezza e senza molestie.

A questo proposito dirò che è sorta la « Società nazionale di lavori pubblici per la ricostruzione delle città e borgate devastate dal terremoto », il cui programma è certamente noto a tutti noi, avendo avuto l'adesione di molti uomini politici. Questa Società, la quale dichiara di sottomettersi a tutte le prescrizioni del Governo ed è pronta a cooperare con altre Società, aiutando e promovendo le industrie locali e l'attività d'ogni cittadino, domanda solamente che siano presi quei provvedimenti che ho accennati, onde sappia, prima di dar mano ai lavori, di non essere costretta a sospendersi o interrompersi, con grave danno dei capitali a lei affidati e ch'essa impiega al minimo interesse.

Mi pare che la domanda di questa Società sia onestissima e mi pare anche che dovremmo ringraziarla per la sua iniziativa: essa non chiede concessioni, ma quella sicurezza che potrà tornare vantaggiosa a qualunque altra Società che si proporrà lo stesso scopo e a

qualunque privato voglia costruirsi la casa. Ecco ciò che raccomando al signor ministro, e sono sicurissimo che egli accetterà la mia preghiera volentieri, perchè è nello scopo e desiderio comune di volere il più presto possibile attuata la ricostruzione di Messina. (*Approvazioni*).

FILÌ-ASTOLFONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILÌ-ASTOLFONE. Anch'io mi permetterò di rivolgere una semplice raccomandazione all'onorevole ministro dei lavori pubblici. Quanti siedono qui dentro dei colleghi nuovi al Senato, ed anche degli antichi, sapranno come fu mio costante obbietto quello d'interessarmi della costruzione delle ferrovie complementari in Sicilia, e specialmente della provincia di Girgenti, e quindi discutendosi il bilancio cade oggi acconcio dire qualche parola perchè, dopo approvata la legge ora in esecuzione, e conformemente ad essa, le costruzioni dovrebbero essere compiute nel termine di cinque anni. Ora di questo termine si è quasi presso alla metà, e, benchè vi siano già alcuni tronchi, fra i quali quelli di Canicatti-Naro, e Girgenti-Porto Empedocle, pronti per l'armamento, a questo, che appartiene allo Stato, non si è tuttavia provveduto e non accenna a provvedersi, sicchè, procedendo di questo passo, pel compimento della intera rete delle complementari, specialmente nella provincia di Girgenti, la più deficiente di comunicazione, non basteranno nemmeno dieci anni.

È da più di un anno ormai che gli assuntori hanno finito i lavori per i due tronchi di Canicatti-Naro e Girgenti-Porto Empedocle, tanto da averne sollecitato la consegna all'Amministrazione, ma finora nulla si è fatto.

È vero che l'Amministrazione, dal suo canto, non ha dormito e che il disastro di Messina, avendo inceppato ogni movimento per il trasporto del materiale, si è dovuto subire notevole ritardo. Ma, se si potè comprendere subito dopo avvenuto il disastro, non si comprende oggi, essendo passato circa un anno senza che le cose accennino a mutare, mentre il trasporto del materiale di armamento, se non tutto per ferrovia, trattandosi di un luogo prossimo allo sbocco di mare di Licata-Canicatti, e di un porto come quello di Porto Empedocle, poteva pure essere avviato per mare.

Io perciò mi permetto di pregare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, affinchè voglia rivolgere anche la sua attenzione su la questione, la quale è molto interessante e per lo Stato e per le popolazioni, che da oltre trent'anni aspettano l'esecuzione di queste ferrovie e dovettero, per averle, accontentarsi dello scartamento ridotto in luogo di quelle ferrovie ordinarie che ad esse pur spettavano per legge.

Nè questo ricordo va inteso nel senso di rimprovero al Governo, ma unicamente per dimostrare come esse, giustamente impazienti, pur di avere presto una ferrovia, non esitarono a sacrificare un maggiore vantaggio. Nè il mio richiamo ad un'azione più sollecita può diminuire il merito per lo zelo spiegato dall'ufficio speciale, e da quelli da esso dipendenti, ma lo fo perchè ciò non può dispensare coloro che sperano di conseguire il beneficio al più presto, d'interessare il Governo, onde fra l'altro non s'indugi a rendere produttivi i capitali già investiti nella costruzione dei tronchi compiuti, e si evitino danni che le stagioni invernali possono arrecare ai lavori fatti e cogli assuntori dar luogo a litigi anche per la tarda consegna.

Spero quindi che l'onorevole ministro vorrà accogliere questa mia preghiera, e tenere nella dovuta considerazione le mie osservazioni, disponendo che si acceleri coll'armamento l'apertura all'esercizio dei tronchi, i di cui lavori essendo ultimati dagli assuntori non attendono che la consegna e l'armamento stesso.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEZZANOTTE, *relatore*. Per verità, dopo quanto ho inteso, a me sembra che il bilancio non sia in alcun modo in discussione. Di modo che ringrazio gli onor. senatori i quali si sono rivolti all'onor. ministro per alcune considerazioni, le quali non riguardano affatto il bilancio.

E, poichè ho la parola, io dirò che l'onorevole ministro ricorda la grave discussione, anzi le gravi discussioni, che sorsero in quest'Aula a proposito del Palazzo di giustizia, intorno al quale ha parlato oggi l'onor. collega Cefaly. L'onor. ministro ricorda che allora non fu solamente opinione mia, ma anche sua, che quei lavori erano andati in un modo che non poteva esser peggiore. Io attenderò la risposta del-

l'onor. ministro, non potendo in nessun modo non accompagnare coi miei voti quanto ha detto in proposito il collega Cefaly.

L'onor. Mele ha parlato delle strade provinciali. Io ricorderò che anche nella Commissione permanente di finanze si è più volte parlato di questo argomento, e ricorderò che l'onor. ministro disse allora che il personale non era ancora completo, e non era completo non solo per mancanza di approvati nei concorsi, ma ancora pel cresciuto bisogno, in vista delle disgrazie avvenute in tanti e tanti comuni.

Per verità, onor. ministro, i lavori si debbono compiere, ed io pregherei lei di vedere in che modo si possa provvedere a questa mancanza di personale, sia pure ricorrendo al mezzo di incaricare, provvisoriamente per alcuni anni, del personale anche non assunto per concorso.

Non fo alcuna proposta in proposito; ma prego l'onor. ministro di riflettere che i lavori si debbono fare, ed è necessario che si facciano sollecitamente. Quanto ai senatori Bettoni, Todaro e Fili-Astolfone, a ciò che essi hanno detto dovrà rispondere l'onor. ministro.

Ma, poichè ho la parola, mi permetterei di raccomandare vivissimamente all'onor. ministro dei lavori pubblici la questione delle strade.

Non parlo delle nazionali e delle provinciali che vanno abbastanza bene; ma delle strade comunali, di cui molte si stanno perdendo malgrado tutti gli sforzi fatti dallo Stato, e malgrado le spese ingenti che per esse si son fatte anche dallo Stato.

Vi sono strade, alle quali manca assolutamente ogni sorta di manutenzione; nè abbiamo il modo di provvedere, perchè, secondo la legge, nè lo Stato nè le provincie possono far nulla per le strade comunali.

I municipi, particolarmente quelli di secondaria importanza, non hanno ufficio tecnico, e non sanno come fare per mantenere le strade.

Io credo che una disposizione legislativa si dovrebbe assolutamente studiare a questo riguardo, onde dare facoltà allo Stato o alle provincie di provvedere.

Quanto ai mezzi, essi ci sono perchè i bilanci vengono approvati dalle prefetture; soltanto questi mezzi si invertono e si destinano ad altri bisogni locali. Io pregherei quindi vivamente l'onorevole ministro di volere studiare questa

questione, per evitare che tra qualche anno dovessimo trovarci a ricostruire queste strade comunali, che l'incuria degli amministratori lascia così deperire.

Un'altra raccomandazione ancora vorrei rivolgere all'onorevole ministro, raccomandazione che riguarda le ferrovie.

Noi ne abbiamo già parlato, or sono poche tornate; quindi io non tornerò sull'argomento generale.

So che l'onorevole ministro si dà molta cura per provvedere ai novelli bisogni e tra breve, non so se siano già partiti, ma partiranno alcuni funzionari per vedere come si regolano le altre nazioni, in ordine alla contabilità delle ferrovie, intorno a cui non abbiamo ancora potuto farci un esatto concetto.

Non è ora di tutto questo che io intendo parlare; parlerò di cosa di minore importanza. Negli altri Stati le ferrovie ritraggono dei proventi da quei servizi che furono istituiti piuttosto a vantaggio del pubblico, che nell'interesse dell'Erario. Ma pur ne viene certamente un interesse all'Erario. Vi sono coloro che domandano un posto a destra, uno a sinistra, dei *coupés*: altri, che domandano dei vagoni-letto od altre comodità di questo genere, che si offrono al pubblico mediante pagamento. Ora io non so perchè soltanto in Italia non si deve aver questo vantaggio, che altre nazioni hanno. Io crederei quindi che anche in questo sarebbe opportuno metterci al livello delle legislazioni di altri paesi.

Fatte queste raccomandazioni, non ho altro da dire.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. L'on. Cefaly si è molto preoccupato del compimento dei lavori per il palazzo di Giustizia. Come per mio giudizio ne sia stato concepito il progetto e come esso abbia avuto attuazione ebbi già a dirlo con parole così severe che non saprei oggi trovarne di più forti. Ed ho già espresso il voto di non essere ministro nel giorno dell'inaugurazione, perchè anzichè di festa quel giorno dovrebbe essere di lutto per l'arte e per i contribuenti. (*Bravo, benissimo, approvazioni*).

Detto questo, debbo distinguere nettamente

due periodi nella storia del palazzo di Giustizia, disgraziatamente uno molto più lungo dell'altro. Il primo periodo, quello molto più lungo, intercorse dal giorno in cui si cominciò la costruzione fino a quello in cui io mi convinsi che il principale ostacolo a che il palazzo di Giustizia venisse a compimento fosse l'architetto medesimo del palazzo e senz'altro lo dispensai dal prestar più oltre l'opera sua.

Il secondo periodo è cominciato dal giorno in cui io feci assumere dal Genio civile la completa gestione dei lavori.

Naturalmente il fatto di aver congedato l'architetto autore del progetto e che ne dirigeva i lavori godendo di un notevole stipendio (tantochè fra tutto egli aveva riscosso dallo Stato ben 360,000 franchi), avea tale gravità che i funzionari del mio Ministero mi esortarono a non prendere il provvedimento; ma poichè ritenevo fosse mio dovere di prenderlo, lo presi checchè accadesse. Io non potevo certo non attendermene delle conseguenze spiacevoli; da un lato le liti giudiziarie nelle quali mi trovo coinvolto con l'architetto, ma che a termini del contratto ho ogni maggior fiducia di vincere; d'altro canto tutta la serie di maldicenze, di insinuazioni e di calunnie anche, che giornalmente fanno il pascolo dei lettori di molti giornali quotidiani, sull'andamento delle cose del palazzo di Giustizia.

Naturalmente l'architetto ha trovato chi si facesse eco dei propri rancori verso il Genio civile poichè la lotta fra lui ed il Genio civile era irreconciliabile. Ma anche in seguito ai risultati accertati dalla Commissione d'inchiesta nominata dal mio compianto predecessore e dopo accurato esame di tutti i documenti, io avea dovuto convincermi che la colpa del dissidio stava nell'architetto e non nel Genio civile. Ma è ovvio che l'architetto non abbia la stessa mia opinione (*Ilarità*) ed è pertanto spiegabile che egli continui direttamente od indirettamente ad accusare il Genio civile di una quantità di errori che esso avrebbe commessi.

Ogniquale volta vengono fatti degli addebiti ad uffici da me dipendenti, senza andare a vedere la fonte da cui provengono, è mio dovere di accertare se sussistano o non sussistano gli addebiti fatti. Questa indagine ho dovuto compiere, per quanto abbastanza noiosa, anche rispetto alle accuse piccole e grandi che ven-

nero formulate sul modo con cui, dal giorno che l'architetto Calderini non ha più la direzione, procede il Genio civile nei lavori del palazzo di Giustizia.

Anche perchè non credo che sarebbe dignitoso nè per il Senato nè per me, io non discuterò qui tutte le accuse che abbiamo avuto occasione di leggere negli scorsi giorni, ma debbo invece una risposta precisa su taluni addebiti, o piuttosto su talune preoccupazioni manifestate dal senatore Cefaly.

Il senatore Cefaly ha accennato anzitutto alla questione dei parafulmini. Io feci consigliare ai funzionari del Genio civile di preparare un comunicato pei giornali che chiarisse le cose ed opponesse dei dati di fatto alle affermazioni non corrispondenti alla verità, e spero che questo comunicato sia stato letto da quanti avevano letto le accuse. Al comunicato seguirono nuovi addebiti, come avviene in questi casi, poichè si vuole avere per ultimi la parola credendo con ciò di aver ragione.

Ma la verità delle cose è semplicemente questa. Vi era da provvedere all'appalto dei parafulmini in base al progetto ed al relativo capitolato. L'architetto Calderini, poichè allora era ancora in carica, raccomandò vivamente con lettera ufficiale del 7 luglio 1907 di affidare l'impianto all'impresa Borrelli, che avrebbe fatto eseguire i lavori dalla ditta Stanzani. Io per l'impresa Borrelli non aveva alcuna speciale predilezione, specialmente dopo quel tal lodo dei tre milioni. Pertanto mi tornò poco simpatica la proposta e disposi che venisse indetta una gara.

Conseguenza fu che la ditta Stanzani non rimase aggiudicataria del lavoro, sebbene avesse offerto un ribasso del 31.31 per cento, e ne rimase invece aggiudicataria la ditta Balduino Mazzocchi, che fece un ribasso del 40 per cento. Si potrà chiedere, perchè il ministro abbia approvato il risultato di una gara nella quale si era fatto un ribasso così colossale? Non poteva egli da ciò temere che nella esecuzione del contratto vi sarebbero stati dei guai?

Io mi sono fatto questo quesito, ma l'ho dovuto risolvere nel senso di approvare la gara, perchè dal giorno in cui era stato fatto il progetto al giorno in cui avvenne l'aggiudicazione era intervenuta una cosa che modificava fortemente i prezzi, era intervenuta la crisi nel mer-

cato del rame e di altri metalli. Ora tenuto conto del minore prezzo dei metalli, quel ribasso non appariva anormale.

Durante l'esecuzione dei lavori l'ufficio del Genio civile ritenne necessario di ordinare delle modificazioni, che non starò tecnicamente a descrivere al Senato, perchè alla mia competenza tecnica in fatto di parafulmini poco si crederebbe; ma l'ufficio credette a ragione veduta di ordinarle allo scopo della migliore riuscita dell'opera. Le modificazioni furono introdotte e di quelle che dovessero portare una riduzione sopra alcuni prezzi sarà tenuto conto in sede di collaudo.

Altre accuse che si sono fatte, per es., circa all'altezza degli alberelli, sono insussistenti, perchè il capitolato prevedeva che essi fossero collocati, ed inoltre conviene aver presente che una parte dell'alberello va innestato in una canna collegata o ai muri od ai pilastrini, cosicchè solo una parte è visibile. Del resto sarà compito del collaudatore di controllare la regolarità dell'impianto, non solo nei riguardi amministrativi e contabili, ma anche in quelli tecnici; posso però fin d'ora dire che inaspettatamente si è avuto un collaudo anticipato in due fulmini, che hanno dimostrato la resistenza dell'impianto. (*Ilarità*).

Vengo alla questione delle fontane.

Onor. Cefaly, una delle mie preoccupazioni è stata precisamente l'acqua delle fontane, perchè, per farle agire nel modo ordinario, sarebbe necessario di comprare duecento once d'acqua, al prezzo di un milione e 400 mila lire circa, oppure affittarle per l'annuo canone di 50,000 lire, ma la Società dell'acqua Marcia dichiarò di non potersi in questo secondo caso vincolare se non per otto o dieci anni.

Di fronte a così onerose condizioni io sarei stato disposto a lasciare le fontane senz'acqua, a meno che un voto del Parlamento mi avesse imposto il contrario; ma fortunatamente c'è un rimedio che permetterà di far sgorgare l'acqua senza il sacrificio di tanti denari: si doteranno le fontane di una limitata quantità di acqua, che, sollevata a mezzo di una pompa elettrica, rifluirà più volte dalle bocche, come se queste fossero a deflusso continuo, con acqua sempre rinnovata, quasi a simiglianza di quanto

avviene per le comparse di teatro. (*ilarità vivissima*).

Passo alla questione delle epigrafi: All'onorevole Cefaly debbo anzitutto dire che esse non furono dettate dal compianto Zanardelli, ma dal mio caro maestro nell'Università di Padova, il prof. Schupfer, e furono dettate quando le armature erano già tolte.

Tutto questo è anteriore alla mia amministrazione, ma tengo a constatare semplicemente il fatto che alle epigrafi si pensò quando le armature erano state tolte.

Ora dico francamente che, per quanto io apprezzi il valore epigrafico dell'onor. Schupfer, se si tratterà di piccola spesa, farò mettere le epigrafi al posto; ma, se ciò importasse migliaia e migliaia di lire, le distribuirò stampate ai membri del Parlamento, ma non le farò collocare al posto. (*ilarità vivissima*).

La questione del riscaldamento rappresenta un altro, diciamo pure, gravissimo guaio, perchè nel primitivo progetto i generatori del vapore dovevano essere collocati nei sotterranei del palazzo; senonchè, per effetto di modificazioni successive del progetto, non rimase più posto nel palazzo per i generatori del vapore, perchè quei locali dovettero essere destinati ad altri usi. Ed incidentalmente osservo che il cambiamento di destinazione dei locali è un fatto che si è verificato parecchie volte e che forse prima che il palazzo sia adoperato si verificherà ancora, perchè disgraziatamente la maggior parte dell'edificio non serve direttamente allo scopo suo, ma ad uso di scale, corridoi, vestiboli. Ordunque essendo stato altrimenti disposto dei locali riservati per i generatori del vapore, fu nel programma di concorso, redatto dallo stesso architetto Calderini nel novembre 1900, progettato di costruirli fuori del palazzo e precisamente in quel terreno demaniale che sta all'angolo di via Triboniano.

Questa determinazione, sia essa buona o cattiva, io non poteva più mutare: allo stato delle cose bisognava o lasciare gli inquilini del palazzo di Giustizia al freddo, o collocare i generatori del vapore fuori del palazzo.

Alla questione del locale esterno per i generatori di vapore si collega un'altra questione che riguarda l'insufficienza dei locali. Poco dopo assunto l'ufficio ho invitato il mio collega di Grazia e Giustizia a rendersi conto del colloca-

mento che i vari uffici giudiziari avrebbero trovato nel palazzo per avvisare a quelle modificazioni che fossero ancora possibili.

L'amico Orlando fece procedere ad un'accurata visita da parte di un funzionario competente del suo Dicastero, in concorso coi funzionari del Genio civile ed essi ebbero a constatare che il Tribunale non avrebbe avuto aule sufficienti per funzionare. Fu pertanto necessario il partito di provvedere a collocare fuori del palazzo le Preture urbane, tanto più che mal si addiceva che esse funzionassero accanto alle Corti di cassazione e di appello. Ora, siccome si doveva costruire all'esterno il locale per i generatori del vapore, parve conveniente la costruzione di un edificio, in cui, oltre a questi, avessero sede anche le Preture urbane. (*Commenti vivissimi*).

Per le opere interne di riscaldamento era stato indetto nell'aprile 1901 un concorso, in base al risultato del quale restò aggiudicataria la ditta Lehman.

Ora, a questa stessa ditta sta per essere appaltata anche la costruzione dell'edificio destinato ad accogliere le caldaie generatrici del vapore, costruzione che la ditta si è impegnata di compiere entro cinque mesi. E, siccome la consegna del lavoro sarà fatta tra pochi giorni, ritengo che pel 31 dicembre non solo questo sarà finito, ma potrà anche esser fatta la prova del funzionamento degli apparecchi di riscaldamento.

Per l'illuminazione il progetto fatto dal Calderini era incompleto e si dovette rifare in buona parte.

Furono banditi due programmi di concorso, uno per le condutture e l'altro per gli apparecchi, e ne rimasero aggiudicatarie tre ditte diverse, essendosi, su proposta della Commissione esaminatrice, approvata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, divisa la fornitura degli apparecchi artistici fra due ditte. Anche questi lavori avranno da esser compiuti entro il 31 dicembre; per cui, tenendo conto del termine concesso per le opere di verniciatura e di tinteggiatura o per la costruzione degli stalli delle Corti di cassazione e di appello, credo (e dico credo per quello che un uomo onesto può credere in base alle notizie che ha ed agli impegni che ha ottenuti) che per il 31 dicembre sarò in grado di con-

segnare il palazzo di Giustizia. Ma non sarà questa una consegna lieta nè per il mio collega di Grazia e Giustizia, nè per quello del Tesoro. È stato ripetutamente detto: « finiamo il palazzo di Giustizia, perchè risparmieremo i fitti che si pagano per tanti uffici giudiziari! » Ma disgraziatamente il palazzo di Giustizia è in tal modo stato progettato, che le spese di manutenzione e di funzionamento saranno di molto superiori all'ammontare di questi fitti. (*Commenti vivissimi*).

Passo a rispondere all'onor. senatore Mele. Io vorrei pregarla di portare un giudizio più mite sopra l'esecuzione della legge per la Calabria, rendendosi conto di alcune condizioni di cose che forse ella non ha tenuto presenti.

La legge per la Calabria è, se non erro, del giugno 1906, e non poteva esserne iniziata l'esecuzione prima che fosse approvato il regolamento, non solo, ma prima che fosse compilato il piano regolatore. Ella vede quindi che un principio di esecuzione non si poteva avere che nel 1907. Ciò affermando, parlo di cosa che riguarda il mio predecessore, ma di cui posso assumere la responsabilità, perchè colpa di ritardo da parte sua non vi è stata.

La legge per la Calabria come quella per la Basilicata sono leggi le quali sono state improvvisate, perchè non furono precedute da un maturo studio: a non dire altro, tutti gli stanziamenti da esse decretati si potrebbero chiamare ideali; nel senso cioè che le somme stanziare non saranno in alcun modo sufficienti per far le opere alle quali sono destinate. L'impreparazione riguarda anche un altro lato, perchè si può dire che progetti non esistessero; cosicchè dopo l'approvazione della legge doveva necessariamente seguire un lungo periodo di studio per la loro compilazione. E anche rispetto a quelle strade di cui ella, onor. Mele, si preoccupava, io osserverò che le leggi del 1869 1875 e 1881, sulle strade di serie, ordinarono bensì la costruzione di strade in Calabria, come in altre provincie; ma senza che vi fossero i progetti. Del resto all'esecuzione di tali leggi non era prefisso un termine, tanto è vero che poco tempo fa feci approvare dal Parlamento una legge con la quale si sono assegnati altri fondi per la esecuzione di quelle due leggi, e questi non saranno certo gli ultimi.

Per quelle stesse strade di cui i comuni

avevano decretata od anche intrapresa la costruzione, e per cui si riteneva che dal più almeno esistessero i progetti, all'atto pratico, quando lo Stato si è sostituito ai comuni, si è riscontrato che quelli fatti compilare od appaltati dai comuni erano assolutamente inaccettabili, perchè difettosi dal punto di vista tecnico od amministrativo e non più rispondenti alle condizioni dei luoghi e del mercato. Tanto è vero che per taluni appalti in corso si dovette affrettarsi a risolvere o rescindere i contratti per evitare ben maggiori guai. (*Approvazioni*).

L'opera del Genio civile per la legge sulla Calabria fu anzitutto un'opera laboriosissima per lo studio dei progetti. Disgraziatamente, appena cominciata, essa fu interrotta dal terremoto del 1907, il quale costrinse la massima parte del personale ad attendere invece alla costruzione di ricoveri provvisori, alle riparazioni delle case e degli edifici pubblici. Il Genio civile avea appena adempiuto a tale compito, che sopravvenne il terribile disastro del 28 dicembre scorso.

L'onor. Mele si è particolarmente doluto dell'insufficienza del personale del Genio civile in Calabria. Alla mia volta io ho già ripetutamente in quest'Aula, come nell'altro ramo del Parlamento, lamentata la generale sua insufficienza. Io ho trovato un personale di ruolo incompleto, perchè da parecchi anni i concorsi andavano deserti.

A porvi riparo l'anno scorso ottenni dal Parlamento una legge che migliorò le condizioni di carriera ed autorizzò in via transitoria la nomina di ingegneri-allievi, in base ai certificati di laurea, senza esigere cioè esami speciali. Questi provvedimenti fino ad un certo punto hanno sortito l'effetto desiderato, perchè oggi sono ben pochi i posti scoperti. È bensì avvenuto che una parte degli ingegneri-allievi, appena nominati, si rendessero dimissionari; ma si è riparato, aprendo successivi concorsi. Però questi provvedimenti gioveranno più all'amministrazione dei miei successori che alla mia. Invero, per il mancato reclutamento negli scorsi anni, il personale è composto quasi esclusivamente di funzionari anziani, da cui si può richiedere non di rado solo una limitata prestazione d'opera, e di funzionari giovani il cui servizio è più che altro un *apprentissage*, mentre manca quello strato intermedio di impiegati

ancora validi fisicamente e intellettualmente, che negli anni di servizio abbiano acquistata la necessaria esperienza.

L'evento disgraziatissimo del terremoto del 28 dicembre ultimo ha scompigliato anche tutti i piani che si erano potuti fare per arrivare lentamente ad una sistemazione degli uffici del Genio civile, perchè questi si son dovuti dissanguare per mandare personale nelle Calabrie e in Sicilia. Sono ormai più di 200 i funzionari colà destinati togliendoli da tutti gli uffici del Regno, ed a questo partito fu giocoforza ricorrere, sebbene si fosse fatta l'assunzione più larga possibile di personale avventizio.

Ed anche giorni fa ho insistito perchè gli ingegneri capi mi proponessero altro personale avventizio da mandare sui luoghi colpiti dal terremoto.

Ora il senatore Mele mi consentirà che, quando sono costretto all'estremo di ridurre alcune sezioni del Genio civile a non esser più in grado di condurre innanzi e sorvegliare importantissimi lavori in corso, non si può dubitare della mia buona volontà per la esecuzione della legge delle Calabrie. Tanto meno se ne può dubitare perchè prima dell'ultimo terremoto io aveva provveduto a richiamare funzionari da quelle sezioni del Genio civile che a torto si erano volute istituire con la legge ed aveva invece decretato lo sdoppiamento degli uffici nei tre capoluoghi di provincia. E si assicuri l'onorevole Mele che appena provvisto ai compiti urgenti resi necessari dal terremoto, il programma dei lavori nelle Calabrie si riprenderà col maggior possibile impulso.

L'onorevole Mele si è occupato anche della nazionalizzazione di strade. La Calabria ha avuto anche quest'insigne favore dalla legge speciale, che con decreto Reale potessero essere dichiarate nazionali alcune strade che erano provinciali. Ora a me toccò la sorte di fare l'applicazione di questa disposizione, ed io la feci con larghezza di criteri, ma non potendo disconoscere nemmeno le ragioni della pubblica finanza, perchè evidentemente, per quanto la legge del 1906 abbia in argomento voluto creare una condizione speciale alla regione calabrese, non si poteva prescindere da quelli

che sono i criteri fondamentali della legge organica.

Con R. decreto 3 maggio 1909 furono dichiarate nazionali sette strade provinciali, di cui appunto tre in provincia di Cosenza; per un'estesa di 341 chilometri.

Vede dunque l'onorevole Mele come da un giorno all'altro il patrimonio delle strade nazionali in provincia di Cosenza si sia accresciuto di molto. E che questo aumento di patrimonio torni molto gravoso per lo Stato, lo dimostra il fatto che, sebbene le nuove strade nazionali fossero, per la maggior parte, provinciali o comunali già da costruirsi o da completarsi a cura dello Stato, pure questo, assumendole ora a totale suo carico, viene a perdere quella quota di contributo che avrebbe dovuto riscuotere dalle provincie tanto che nella parte ordinaria del bilancio pel 1909-10 dovette chiedere un aumento di 200 mila lire dello stanziamento per la manutenzione di strade nazionali.

Io credo che l'onorevole Mele, ove tenga presenti tutti gli elementi del problema, non possa dolersi della soluzione adottata per la provincia di Cosenza. Egli mi ha fatto poi una raccomandazione speciale per una strada del comune di Bocchigliero. Entro i limiti dei mezzi di cui posso disporre, terrò il maggior conto possibile della sua raccomandazione ed intanto posso assicurarlo che sarà appaltata fra breve la parte più urgente, ossia il ponte sul torrente Laurenzano.

L'onorevole senatore Bettoni si è preoccupato del disegno di legge sulla derivazione delle acque pubbliche, disegno di legge che fu originariamente presentato dal ministro Massimini, alla cui compianta memoria mando un affettuoso saluto. Il collega Lacava ed io, successi agli onorevoli Massimini e Gianturco, abbiamo esaminato se quel progetto avesse da essere mantenuto tal quale o avesse da essere modificato.

Specialmente per quanto riguarda gli interessi affidati alla tutela del Ministero dei lavori pubblici, io fui di opinione, ed il collega delle Finanze convenne con me, che quel progetto avesse da essere sostanzialmente modificato. Ed allora venimmo, d'accordo, nella determinazione di sostituirvi un progetto nuovo. Ciò spiega un primo ritardo. Ma giorni fa, rispondendo ad una cortese osservazione del senatore Melodia,

presidente della Commissione eletta ad esaminare il disegno di legge, dissi che, avendo l'Ufficio centrale rivolto al Governo parecchi quesiti su punti sostanziali, io ne avevo fatto uno studio abbastanza completo e lo aveva rimesso al collega delle Finanze; ma che, dovendo noi due concordare la risposta da dare all'Ufficio centrale, le occupazioni assorbenti di questo scorcio dei lavori parlamentari c'impedivano di considerare e discutere tranquillamente insieme questioni di grande importanza. Aggiunsi che pregava il presidente della Commissione ed il Senato ad aver tolleranza, assicurandoli che durante le vacanze avremmo soddisfatto alle richieste dell'Ufficio centrale, e l'avremmo messo in grado di poter presentare alla ripresa dei lavori parlamentari la sua relazione.

Al relatore del bilancio onor. senatore Mezzanotte debbo una parola di vivo ringraziamento ed altresì qualche chiarimento sugli intendimenti miei intorno alla questione delle strade comunali, della quale egli si è occupato nella sua relazione, con grandissimo amore e con quella competenza che gli è da tutti riconosciuta.

Ora quella delle strade comunali è questione realmente gravissima. Già sta il fatto che dei vari rami della legislazione in ordine alle opere pubbliche, quello delle strade ha soprattutto bisogno di essere riformato; un alito nuovo deve essere impresso a norme ottime per i tempi in cui vennero fatte ma divenute impari alle esigenze della vita moderna. Ora i concetti, cui dovrebbe informarsi tale riforma, si possono affacciare facilmente alla nostra mente, ma anche in questa materia la riforma, creda onorevole Mezzanotte, richiede la disponibilità di maggiori fondi.

Rispetto, in particolare, alla manutenzione delle strade, che è uno soltanto dei lati della complessa questione, la verità è che la maggior parte dei comuni non hanno i mezzi sufficienti per adempiere a questo compito.

Nè la cattiva manutenzione proviene da che i piccoli comuni non siano in grado di avere un ufficio tecnico; il rimedio a ciò è ovvio e sta nel costituire un ufficio tecnico consorziale, che rappresenta per la finanza dei singoli comuni un onere assai modesto.

La difficoltà sostanziale è quella dei mezzi

occorrenti per la manutenzione e questi non si creano col semplice mutare di ordinamenti.

Non disconosco l'importanza della proposta di trasferire nella competenza tecnica delle provincie il compito della manutenzione delle strade oggi comunali. Ma evidentemente non si potrebbe far ciò senza dare alle provincie i mezzi finanziari corrispondenti. Ma non si possono imporre i relativi contributi ai comuni perchè essi di fatto non ne sopportano oggi l'onere appunto perchè per risparmiarlo non provvedono convenientemente alla manutenzione e quindi i contributi andrebbero a depauperare altri servizi comunali.

Io ho avviato degli studi sulla riforma della legislazione in materia di strade. Spero, se rimarrò a questo posto, di poter presentare delle proposte al Parlamento, che possano incontrare il suo plauso, ma non le potrò presentare se non quando le condizioni del bilancio saranno tali che il collega del Tesoro possa per la loro attuazione disporre di congrue somme da stanziarsi sia nel bilancio del mio Ministero, sia in quello delle provincie e dei comuni.

L'onorevole Fili-Astolfone mi ha rivolto una calda raccomandazione relativamente alle ferrovie complementari della Sicilia. Io la posso accogliere tanto più volentieri in quanto che con la legge votata l'anno scorso, mi preoccupai di ottenere dal Parlamento i fondi necessari per portarne a compimento la costruzione. Ma riguardo al tempo, dichiaro che nei termini previsti dalla legge non ci si resterà di sicuro. A questo proposito debbo confessare come sono andate le cose, e la confessione non mi costa perchè allora non mi trovavo a questo posto.

Il tempo tecnico per la costruzione di quelle ferrovie era stato determinato in un minimo di 7 anni. Esigenze parlamentari fecero sì che il termine da 7 fosse ridotto a soli 5 anni. Ma la volontà parlamentare non ha avuto tanta virtù da far di fatto abbreviare il tempo necessario alla costruzione. I cinque anni sono passati, ma credo che saranno oltrepassati anche i sette per necessità ineluttabili di cose, dipendenti dalla scarsità di mano d'opera e da parecchie altre ragioni.

Debbo poi osservare all'onorevole Fili-Astolfone che quanto alla causa di ritardo, che egli crede cessata, del disservizio ferroviario prodotto dal terremoto, sarei ben lieto di potermi associare

alla sua opinione, ma purtroppo non lo posso: gl'imbarazzi del servizio ferroviario in Sicilia e in Calabria sono ancora gravissimi, perchè impianti di prim'ordine furono completamente rovinati e tuttora vi si supplisce alla meglio, tanto che appena si è potuto superare la gravissima crisi del trasporto degli zolfi, di cui anche l'onorevole Filii si è tanto preoccupato. E pertanto, se si verifica una lentezza nel trasporto dei materiali occorrenti al completamento di taluna linea, ciò si deve imputare a condizioni ineluttabili, ma che ci auguriamo tutti che abbiano al più presto a migliorare.

Debbo infine una risposta al senatore Todaro. Egli ha parlato della necessità patriottica di provvedere alla ricostruzione delle città di Messina e di Reggio ed in proposito ha accennato anche allo sgombrò delle macerie. Quanto a questo il Governo non poteva per ora proporsi che un solo compito, lo sgombrò delle macerie nelle aree pubbliche, perchè quello delle aree private involge una quantità di problemi, la cui soluzione nel momento attuale sarebbe stata prematura. Ed il mio collega ministro di Grazia e Giustizia, sulle indicazioni tecniche che io gli avrò a fornire, avrà molto da sudare per giungere ad una soluzione soddisfacente.

A Reggio ho già autorizzato lo sgombrò delle aree pubbliche di tutta la città. A Messina, invece, per ora si provvede allo sgombrò della sola parte bassa, lavoro questo che, permettendo il congiungimento tra i quartieri baraccati del piano della Mosella e di quello della Giostra, agevolerà la ripresa della vita commerciale.

Come dissi l'altro ieri, rispondendo ad interrogazioni rivoltemi alla Camera, la questione dello sgombrò delle macerie nella parte alta di Messina non si può considerare isolatamente, perchè sia il piano regolatore del porto, sia quello della città vi sono intimamente legati. È infatti opinione di alcuni tecnici che convenga rialzare le banchine di circa tre metri e quindi rialzare anche la parte bassa della città. Se questo partito venisse adottato, allora lo sgombrò delle macerie della parte alta sarebbe agevolato e con esso anche agevolato il lavoro di rialzamento della parte bassa.

Alla ricostruzione della città di Messina non si poteva pensare prima neanche in via di

larga massima, fino a che la Commissione sismica, presieduta dall'illustre vicepresidente del Senato, senatore Blaserna, non avesse comunicato le conclusioni dei suoi studi, che furono lunghi ma coscienziosissimi. E tali dovevano essere perchè si trattava di determinare le aree su cui si potesse consentire di fabbricare; ora questa determinazione importa una grande responsabilità rispetto alla vita delle generazioni future. E sono lieto dell'occasione che mi è offerta per render vive grazie al senatore Blaserna e a tutti i componenti della Commissione sismica per aver portato a compimento l'importantissimo lavoro.

Le conclusioni della Commissione sismica mi furono comunicate soltanto nei giorni scorsi, e per quanta diligenza vi abbia messo, soltanto questa mattina ho potuto sottoporre al Consiglio dei ministri lo schema del decreto Reale con cui sono approvate oltrechè le norme per Messina, Reggio ed altri luoghi stati finora eccettuati dal permesso di fabbricazione, anche le speciali provvidenze suggerite dalla Commissione stessa.

L'onorevole senatore Todaro ha parlato dell'Associazione nazionale sorta a Milano per i lavori di ricostruzione di Messina e di Reggio.

Io ebbi giorni fa l'onore di ricevere i componenti di questa Associazione nazionale, che ha alla testa un illustre senatore, l'onor. Martelli. Ad essi dichiarai che il Governo non poteva non vedere con grandissima compiacenza la loro iniziativa. Se io non poteva certo prendere impegno di dare all'Associazione la preferenza (che essa del resto non dimandava) in confronto di altre imprese specialmente locali, espressi fervidamente l'augurio che ai capitali ed alle energie settentrionali si aggiungessero quelli della Sicilia e della Calabria, così che l'Associazione avesse da assumere carattere veramente nazionale e promisi che il Governo le avrebbe dato il suo appoggio morale con calda sincerità.

Ringraziando il Senato della benevola attenzione che mi ha favorito, chiudo queste mie brevi osservazioni chiedendo scusa a quegli oratori cui non avessi esaurientemente risposto. (Approvazioni).

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro della risposta che mi ha dato; però non ho ben compreso la sua conclusione riguardo alla manutenzione delle strade comunali. Sia certo l'onor. ministro che vi sono comuni che hanno i fondi in bilancio, che hanno il bilancio approvato, e che non mantengono le strade; e l'onor. ministro per lo meno dovrebbe rivolgere le sue premure ai prefetti, perchè la legge sia eseguita.

Vi è qualche provincia che ha preso risoluzioni al riguardo, e fra queste cito la provincia di Benevento, la quale ha aumentato soltanto 10 centesimi della sovraimposta, e si occupa della manutenzione delle strade comunali. Quando i comuni sovraimpongono continuamente dei centesimi addizionali, non so come non vogliono provvedere alla manutenzione delle proprie strade.

Ripeto che non ho compreso bene le conclusioni dell'onor. ministro; ma trovo che sia indispensabile la manutenzione delle strade per le quali si è tanto speso, e non si lasci all'avvenire il provvedere con una spesa enorme.

Questa la preghiera che io rinnovo all'onorevole ministro, e son certo che, con la sua attività, procurerà in tutti i modi di risolvere l'argomento, a prescindere da ciò che io diceva, cioè di fare entrare un poco più direttamente lo Stato in questa questione, altrimenti verrà giorno in cui saremo obbligati di rifare quelle strade, che sono costate tanto danaro.

In secondo luogo poi raccomanderei di nuovo quello che ho detto per le ferrovie, intorno alle quali il ministro non ha creduto di rispondermi. È una questione di studi, e quindi io mi limito semplicemente a domandare che questi studi siano effettivamente fatti.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho avuto ragione di chiedere venia agli onorevoli senatori ai quali non avessi esaurientemente risposto, perchè questa scusa devo rinnovare al relatore, senatore Mezzanotte. Infatti non risposi a ciò che egli aveva detto intorno all'esercizio delle ferrovie di Stato.

L'onorevole Mezzanotte anzitutto accennò al riscontro della Corte dei conti. In proposito mi è gradito fare qualche dichiarazione.

È stata pubblicata nei giorni scorsi la relazione della Corte dei conti sul consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato per l'esercizio 1906-1907, relazione che il mio collega del Tesoro si è affrettato a presentare al Parlamento.

Di questa relazione fu pubblicato negli scorsi giorni un sunto malevolo. Infatti, leggendola, vi ho trovato invece ragione di vivo compiacimento, perchè ne risulta che il difficilissimo problema del riscontro sull'Amministrazione delle ferrovie di Stato, non dico che sia definitivamente risoluto, ma è avviato verso la soluzione. Le osservazioni contenute nella relazione sono molto serene e quasi tutte non concludono col rilevare colpa o trascuranza da parte delle ferrovie, ma soltanto la grandissima difficoltà dell'argomento.

Vi è però un'avvertenza da fare rispetto a tutta la relazione, ed è che nell'esercizio 1906-1907 (e di ciò la Corte dei conti non ha tenuto conto) non era vigente la legge organica del 7 luglio 1907, la quale fu approvata dopo la chiusura dell'esercizio stesso, ma bensì la legge provvisoria del giugno 1905, la quale non sottoponeva l'Amministrazione delle ferrovie di Stato alle norme della legge di contabilità, come, salvo le eccezioni esplicitate, fece la predetta legge del 1907, ma autorizzava l'esercizio delle ferrovie dello Stato con le norme vigenti presso le cessate Società.

Pertanto molti dei rilievi della relazione non hanno alcuna ragione d'essere, inquantochè le ferrovie di Stato non erano obbligate ad osservare norme, delle quali nella relazione della Corte dei conti si lamenta la trascuranza.

La difficoltà sostanziale sta in ciò, che tanto le Amministrazioni delle ferrovie dello Stato quanto la Corte dei conti erano altamente impreparate al compito loro. Da una parte la Corte dei conti non aveva mai fatto le verifiche ed i controlli sopra una Amministrazione ferroviaria dello Stato e dall'altra parte tutto il personale al servizio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non era in alcun modo educato a sottostare ad un controllo quale la Corte dei conti deve esercitare. Se aggiungiamo a ciò la imperfezione contabile del bilancio ferroviario, che soltanto in quest'anno (grazie all'opera di una emerita Commissione presieduta dal consigliere della Corte dei conti

Riccio) si è riusciti a togliere di mezzo, si comprende come i risultati ottenuti siano soddisfacenti.

Debbo poi rettificare una espressione dell'onor. senatore Mezzanotte. L'argomento che io d'accordo col collega del Tesoro ho determinato che venga studiato da una apposita Commissione è il seguente. Era stato discusso dalla Commissione incaricata della compilazione del regolamento per l'esecuzione della legge ferroviaria, se convenga che il controllo della Corte dei conti si eserciti tutto al centro, ovvero se convenga che una parte di questo controllo si eserciti presso le ragionerie delle Direzioni compartimentali.

Il collega del Tesoro ed io alla interpellanza fattaci dalla Commissione risponderemo in quest'ultimo senso soprattutto per evitare un continuo farraginoso inzio di atti dalle Direzioni compartimentali a Roma, che è causa di disguidi e di perdita di tempo da non dirsi. Però non bisogna farsi molte illusioni nemmeno sul beneficio di un controllo presso la ragioneria delle Direzioni compartimentali, perchè si potrebbero avere risultati anche molto diversi da quelli sperati. Infatti potrebbe accadere che si avessero tante giurisprudenze contabili quante sono le Direzioni compartimentali e che presso ogni Direzione compartimentale sorgessero inconciliabili discrepanze sulla interpretazione da darsi alla legge ed alle norme regolamentari; in tal caso l'ufficio distaccato della Corte dei conti e dall'altra parte la ragioneria compartimentale porterebbero la controversia a Roma. Ma se questo si generalizzasse, invece di semplificare il controllo l'avremmo complicato.

Ora il mandato che insieme al collega del Tesoro ho creduto di dare alla Commissione, di cui è presidente il consigliere della Corte dei conti Riccio, è di recarsi in Prussia per vedere come in atto pratico funzioni il controllo contabile presso le Direzioni regionali dell'Amministrazione ferroviaria. Là il capo della ragioneria è investito delle facoltà occorrenti per esercitare il controllo per conto della Corte dei conti.

Non saprei fino a che punto un simile sistema possa essere adottato in Italia, perchè noi siamo molto diffidenti, e non so se ci accon-

ceremo ad attribuire il controllo allo stesso capo dell'ufficio che dovrebbe essere controllato. Siccome però la teoria è una cosa, e la pratica è un'altra, ho stimato opportuno di mandare a studiare l'ordinamento prussiano sul luogo. Dalle conclusioni degli studi della Commissione spero di esser messo in condizione di presentare, d'accordo col collega del Tesoro, un disegno di legge, il quale dovrebbe anche per altri lati portare modificazioni alle norme contabili cui sono soggette le ferrovie dello Stato.

Molti si meravigliano perchè la Corte dei conti abbia trovato parecchie osservazioni da fare. Ma in proposito è da considerare che il controllo della Corte dei conti sull'Amministrazione delle ferrovie è un controllo consuntivo, senza che nella massima parte dei casi sia stato fatto un controllo preventivo, come si verifica per le altre Amministrazioni dello Stato. Bisogna pertanto riflettere che il compito della Corte dei conti, rispetto al consuntivo delle ferrovie, è compito assai arduo, perchè i documenti contabili dell'Amministrazione ferroviaria vengono presentati contemporaneamente a quelli delle altre Amministrazioni; ma per questi la Corte ha già compiuto il controllo preventivo e pertanto la parificazione delle scritture in sede di consuntivo può procedere molto spiccia, mentre per l'Amministrazione delle ferrovie essa deve compiere tutto intero il controllo.

Quanto ai desideri espressi dall'on. Mezzanotte per maggiori comodità pei viaggiatori, io non credo che all'estero siano maggiori che in Italia. Quando, come avverrà tra poco, ne sarà più progredita la rinnovazione, noi possederemo un materiale che, anche per condizioni di comodità, potrà sostenere il paragone con parecchie reti del resto d'Europa.

D'altronde anche circa l'aumento continuo di comodità pei viaggiatori bisogna intendersi perchè esso importa aumento di spesa; e noi siamo giunti ad un punto in cui il progresso tecnico non arriverà più a conciliare due termini per se stessi contraddittorii; da un lato il ribasso delle tariffe e la maggior comodità dei viaggiatori, dall'altra il rialzo dei prezzi della mano d'opera e di tutti i materiali. A questo rincaro l'Amministrazione non potrebbe far fronte che facendo come ogni altro indu-

striale, ossia rialzando il prezzo delle sue prestazioni, che è quanto dire le tariffe.

Finora la necessità del rialzo delle tariffe fu neutralizzata dal progresso tecnico ferroviario, ma questo ha dei limiti, ed ormai siamo arrivati al punto che se si vogliono accrescere le comodità e le agevolanze per il pubblico, sarà mestieri rialzare le tariffe, ciò che non auguro affatto nell'interesse della economia pubblica del paese. Ma talune Amministrazioni estere che si trovano in imbarazzi finanziari molto maggiori di quello che non ci troviamo in Italia, vi stanno già volgendo il pensiero, tanto è vero che ci hanno rivolto delle domande in proposito.

Con ciò credo di aver risposto a tutte le interrogazioni che mi sono state rivolte. (*Approvazioni*).

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Ringrazio il ministro di aver preso in considerazione la mia raccomandazione, e della risposta gentile che mi ha fatto.

Ho detto che riconosco le gravi difficoltà che vi sono per risolvere le molteplici questioni; il signor ministro le ha precisate, ed è stato felice nella distinzione che ne ha fatto.

Egli ha rilevato che prima di tutto bisogna distinguere lo sgombrò delle piazze e delle strade pubbliche, da quello delle case private. Per le case private, ha detto benissimo il ministro, forse non possiamo risolvere le questioni senza l'aiuto del ministro di grazia e giustizia, poichè ne sorgeranno tante che forse il Codice attuale non basterà a risolverle.

Convengo, ma non credo che si debba per questo andar troppo per le lunghe, e però la prego sollecitare, per la bisogna, il ministro di grazia e giustizia. Intanto gli raccomando che provveda subito allo sgombrò delle macerie nelle strade pubbliche e nelle piazze.

Il signor ministro ha anche detto che bisogna risolvere il problema se convenga di rialzare il suolo. Lo faccia immediatamente. Una volta che si ha avuta la risposta della Commissione sismica sui luoghi ove dovrà sorgere la nuova città non rimane oramai che l'opera della Commissione tecnica; la quale dovrà lavorare alacremente e non addormentarsi. Io prego adunque il ministro che cerchi di risolvere tutto il problema con solerzia e sol-

lecitudine. Il problema, come si è detto, è complesso e difficile: ma io dirò « qui si parrà la tua nobiltate ». Cominci intanto subito a risolvere, secondo i consigli della Commissione sismica e della Commissione tecnica, se il suolo dovrà essere rialzato o rimanere qual è, e andiamo avanti sollecitamente.

Ecco quanto io intendo raccomandare vivamente all'onorevole ministro.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEZZANOTTE, *relatore*. Debbo dire all'onorevole ministro dei lavori pubblici che forse, nella fretta di parlare, non ho reso bene la mia idea; perchè io ho proposto delle entrate e non delle uscite, mentre egli mi ha risposto in modo da far credere che io abbia proposto delle uscite. Tengo a dire che si tratta di piccole entrate, quale sarebbe ad esempio ciò che si ricava dai posti a destra, a sinistra o nei *coups*. Perchè si dovrebbe dare gratuitamente tale facoltà? Nelle altre nazioni si fa pagare, e così si fanno pagare tanti altri vantaggi, e non credo che le altre nazioni ne risentano un aggravio, anzi esse se ne avvantaggiano con grande compiacimento.

Per tale ragione invitavo l'onor. ministro a voler studiare se non fosse il caso di adottare anche in Italia tale sistema, e per spiegar meglio questo mio concetto ho ridomandato la parola, e son sicuro che l'onor. ministro rivolgerà la sua attenzione anche a questa mia raccomandazione.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho inteso con piacere dall'onorevole ministro dei lavori pubblici che egli, d'accordo coll'onorevole ministro del Tesoro, ha inviato una Commissione tecnica all'estero per vedere in qual modo convenga stabilire il riscontro alle spese ed ai prodotti ferroviari nei compartimenti, e non limitare questo riscontro al centro.

Io ho sentito con soddisfazione che si fa questo studio preliminare, perchè la mia duplice esperienza, quella fatta nel tempo che fui ministro dei lavori pubblici, e quella che ho fatto successivamente, e più a lungo, alla Corte dei

conti, mi hanno disgraziatamente persuaso che, indipendentemente dalle persone, anzi non ostante il valore delle persone a cui il riscontro locale era affidato, riscontro effettivo e serio e autorevole non c'è che al centro, quando chi esercita il riscontro ha dietro di sé i lumi e l'autorità della Corte dei conti.

L'onorevole ministro del Tesoro può verificare quando vuole quali furono i risultati dei riscontri esercitati verso vari uffici amministrativi, quando esistevano, ed il ministro dei lavori pubblici può dal canto suo vedere in ispecie quello che fossero gli ispettorati locali al tempo dell'esercizio sociale delle ferrovie, e soprattutto cosa fossero quegli uffici di riscontro dell'entrata; i quali uffici di riscontro se facevano il riscontro aritmetico era tutto quello che potevano fare, perchè di più a loro non era possibile.

Io sarei lieto che si trovasse il modo di alleggerire il riscontro al centro della Corte dei conti, dandone una parte ai riscontri locali; ma l'esperienza mi ha insegnato che la cosa è difficilissima, e che il riscontro locale si risolve in una illusoria garanzia.

Prescindendo dalle savie considerazioni che ha fatto l'onorevole ministro, sulla incertezza e sulla varietà della giurisprudenza nella applicazione delle leggi amministrative e contabili, nel riscontro che si faccia alla periferia manca quell'insieme di lumi, manca quell'autorità la quale è necessaria perchè esso sia abbastanza efficace, di fronte ad una amministrazione così grande, complessa e potente come la ferroviaria.

Io espongo agli onorevoli ministri questi miei dubbi; i quali sono più degni di considerazione, in quanto non mi sono venuti dallo studio di libri, bensì dalla esperienza. Se essi troveranno o con avvedimenti proprii, o con esempio straniero il modo di dare una soluzione al problema, ossia decentrare in parte il controllo (questo mi pare il concetto) senza che ne sia scemata la autorità ed efficacia, io ne sarò ben lieto; ed applaudirò all'opera loro; ma essi dovranno pur verificare fino a che punto siano veri i precedenti sui quali si fondano le ragioni mie di dubitare.

PATERNOSTRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNOSTRO. Le cose dette dal ministro dei lavori pubblici sul modo come va il controllo della Corte dei conti sulla gestione delle ferrovie di Stato sono esattissime. Egli ha deplorato che della relazione presentata dalla Commissione siano stati fatti sunti malevoli; e ciò sarà; ma il fondo della cosa non è mutato per ciò. Il controllo della Corte dei conti si svolge come si può svolgere nelle condizioni che egli ha limpidamente esposte. La legge di contabilità non è stata fatta per questo; qui si tratta di un'azienda industriale, alla quale non si può applicare, rigorosamente, la legge ed il regolamento della contabilità dello Stato; quindi bisogna provvedere con qualche mezzo legislativo. Quale sarà il risultato dell'opera di questi egregi commissari mandati in Prussia, non so; certamente potrà illuminarci molto, ma credo che il controllo, se fosse decentrato presso le Direzioni compartimentali, non dovrebbe essere che un controllo preventivo; nè potrebbe essere completo, perchè bisognerebbe poi finire sempre al centro, ed allora verrebbero gli altri inconvenienti, già accennati dal ministro. Il controllo, come lo giudica il senatore Finali, e come è stato finora, non può essere che consuntivo, non può che rilevare gli inconvenienti, gli errori e le colpe, se ce ne sono, commesse tanto al centro che alla periferia; e dare consigli per l'avvenire. Ora, se questo si vuole, bisogna stabilirlo in una legge, altrimenti il controllo della Corte dei conti sarà sempre insufficiente. I documenti arrivano con grande ritardo, mentre i provvedimenti sono spesso urgentissimi, e quindi si deve dar seguito all'esecuzione del provvedimento, e quando la Corte dei conti riconosce la irregolarità commessa, non fa che deplorarla e avvertire che per l'avvenire non si commetta più. Questa è la situazione che viene determinata dal fatto che ho accennato, e cioè che la legge di contabilità dello Stato non è fatta per le ferrovie esercitate dallo Stato, e quindi occorre qualche provvedimento legislativo che, credo, il Governo proporrà quando si conosceranno i risultati degli studi di questi egregi commissari.

BLASERNA, vicepresidente della Commissione di finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1909

BLASERNA, *vicepresidente della Commissione di finanze*. Voglio dire poche parole soltanto per ringraziare l'onorevole ministro dei lavori pubblici delle parole gentili che mi ha rivolto. Io ho la coscienza di aver reso, nella questione di Messina e di Reggio e delle provincie che furono vittima del terremoto, un piccolo servizio; ma ciò è stato possibile unicamente per il fatto che ho avuto a mia disposizione un personale, al quale intendo rendere piena giustizia. Tanto il capo del servizio geologico, quanto colui che funzionava da capo del Genio civile nella Commissione, hanno messo a mia disposizione un personale che ha lavorato in modo indefesso: è mirabile il lavoro che essi hanno eseguito in condizioni estremamente difficili di tempo, di luogo e di clima.

Basta dire una sola cosa: che ancora l'altro ieri un ingegnere dell'ufficio geologico ha passato tutta la notte nel mio istituto fino alle cinque del mattino, per compiere un lavoro urgente che si trattava di fare, per rassegnarlo nelle mani dell'onorevole ministro. Solo mediante sforzi di tale natura, è stato possibile risolvere in poco tempo un problema di tanto difficile soluzione quale è quello che ci era proposto. Tengo a dir ciò, perchè veramente quel personale merita ogni lode per il lavoro compiuto. Si è tanto detto, si è tanto ripetuto, che il Governo non ha fatto nulla per quelle infelici provincie, che è bene sorga ora una voce per far conoscere la verità! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Presentazione di relazioni.

MANASSEI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANASSEI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti per le scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici e Perugia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Manassei della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

MARIOTTI GIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti per l'istruzione superiore ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mariotti Giovanni della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

A tenore del regolamento la discussione dei due progetti di legge non potrebbe essere iscritta all'ordine del giorno, se non dopo trascorse 48 ore dalla presentazione delle relazioni.

Ora interrogo il Senato se consente che sia iscritta all'ordine del giorno di domani. Non facendosi obiezioni, così rimarrà stabilito.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Ripresa della discussione del bilancio dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Essendo stata chiusa la discussione generale, passeremo alla discussione dei capitoli del bilancio dei lavori pubblici, dei quali do lettura.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Amministrazione centrale - Personale di ruolo (Spese fisse)	1,790,000 »
2	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	128,000 »
3	Amministrazione centrale - Indennità di trasferte, di reggenza e diverse	75,000 »
4	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Compensi.	45,000 »
5	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Sussidi	25,000 »
6	Ministero - Spese d'ufficio	112,000 »
7	Circoli ferroviari d'ispezione - Spese d'ufficio	18,000 »
8	Amministrazione centrale - Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	21,800 »
8	Fitto di locali in uso dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)	15,000 »
9	Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali.	22,000 »
10	Circoli ferroviari d'ispezione - Manutenzione, riparazione e adattamento di locali	5,000 »
11	Fitto di locali per uso degli uffici dei circoli ferroviari d'ispezione (Spese fisse)	25,000 »
12	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	22,000 »
13	Genio civile - Personale di ruolo (Spese fisse)	5,430,000 »
14	Genio civile - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	50,000 »
15	Genio civile - Spese per indennità di visite.	700,000 »
16	Genio civile - Spese di traslocazione	40,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	8,523,800 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1909

	<i>Riporto</i>	8,523,800 »
17	Genio civile - Indennità dipendenti dalle leggi 5 luglio 1882, n. 874, e 15 giugno 1893, n. 294, accordate con decreti ministeriali registrati preventivamente alla Corte dei conti	42,000 »
18	Genio civile - Compensi e sussidi	50,000 »
19	Genio civile - Spese d'ufficio (Spese fisse)	157,500 »
20	Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di mobili ed istrumenti geodetici, restauro ed adattamento dei locali ad uso degli uffici del Genio civile (art. 28 della legge 5 luglio 1882, n. 874)	60,000 »
21	Genio civile - Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse)	105,000 »
22	Genio civile - Spese diverse	25,000 »
23	Indennità per incarichi e studi diversi al personale di altri Ministeri	15,000 »
24	Sussidi ad ex-impiegati ed alle loro famiglie	80,000 »
25	Spese postali per la corrispondenza non ammessa in franchigia, telegrafiche per l'estero e telefoniche	12,000 »
26	Spese di stampa e per la pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero - Premi ai funzionari autori delle migliori monografie tecniche ed amministrative	50,000 »
27	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	700 »
28	Spese di liti e per arbitraggi (Spesa obbligatoria)	100,000 »
29	Spese casuali	34,500 »
30	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		9,255,500 »
Debito vitalizio.		
31	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Spese fisse)	2,000,000 »
32	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	43,000 »
		2,043,000 »

Strade.

33	Manutenzione di strade e ponti nazionali, sgombrò di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene; lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le strade e i ponti nazionali - Spese per il servizio delle R. Trazzere	5,600,000 »
34	Trasferte e competenze diverse al personale di sorveglianza addetto ai lavori di manutenzione di strade e ponti nazionali, allo sgombrò di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene, ai lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le strade e i ponti nazionali ed al servizio delle R. Trazzere	30,000 »
35	Salario ai cantonieri delle strade nazionali (Spese fisse)	2,050,000 »
36	Indennità diverse e sussidi ai cantonieri delle strade nazionali	30,000 »
37	Indennità a diversi comuni per la manutenzione di tronchi di strade nazionali che ne attraversano gli abitati a mente dell'articolo 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F	200,000 »
38	Assegno alla Cassa di mutuo soccorso fra i cantonieri	10,000 »
39	Concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade nazionali compresi entro gli abitati, ai termini dell'articolo 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F	30,000 »
40	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade (Spesa d'ordine)	1,000 »
41	Anticipazioni di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 52 della legge 15 luglio 1906, n. 383 (Spesa d'ordine)	10,000 »
		<hr/> 7,961,000 »

Acque.Opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria.

42	Opere idrauliche di 1 ^a categoria - Manutenzione e riparazione	415,000 »
43	Opere idrauliche di 1 ^a categoria - Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione	19,500 »
44	Opere idrauliche di 1 ^a categoria - Fitti e canoni (Spese fisse)	1,000 »
45	Opere idrauliche di 2 ^a categoria - Manutenzione e riparazione	3,180,500 »
46	Opere idrauliche di 2 ^a categoria - Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione	80,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 3,726,000 »

	<i>Riporto</i>	3,726,000 »
47	Opere idrauliche di 2 ^a categoria - Fitti e canoni (Spese fisse)	26,500 »
48	Opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria - Assegni agli ufficiali, ai guardiani ed ai manovratori idraulici (Spese fisse)	1,303,000 »
49	Servizio idrografico fluviale	10,000 »
50	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente	345,000 »
51	Spese per competenze al personale idraulico subalterno, dovute a termini del regolamento sulla custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua e per servizi normali indicati - Sussidi	200,000 »
52	Opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria - Custodi e guardiani idraulici e manovratori - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,900 »
		5,613,400 »
	Bonifiche.	
53	Personale di custodia delle bonifiche - Stipendi al personale ordinario (Spese fisse)	217,000 »
54	Personale di custodia delle bonifiche - Indennità di foraggio al personale fornito di cavallo (Spese fisse)	30,000 »
55	Personale di custodia delle bonifiche - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,800 »
56	Personale di custodia delle bonifiche - Indennità, compensi, sussidi ed altre spese analoghe pel personale stesso (Spese variabili)	33,800 »
57	Agro romano - Stipendi al personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica (Spese fisse)	29,700 »
58	Agro romano - Indennità diverse, compensi e sussidi al personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica	20,000 »
59	Agro romano - Personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	5,200 »
		337,500 »

LEGISLATURA XXIII — I^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1909

Porti, spiagge, fari e fanali.		
60	Manutenzione e riparazione dei porti	1,650,000 »
61	Escavazione dei porti	1,950,000 »
62	Indennità, competenze diverse e sussidi al personale ordinario adibito al servizio di manutenzione e di escavazione dei porti	14,000 »
63	Stipendi ed indennità fisse al personale subalterno ordinario pel servizio dei porti (Spese fisse)	6,000 »
64	Pigioni pel servizio dei porti e dei fari (Spese fisse).	1,500 »
65	Manutenzione, riparazione, illuminazione e rinnovazione di apparecchi dei fari e fanali	930,000 »
66	Indennità, compensi, competenze diverse e sussidi al personale ordinario adibito al servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Assegni e competenze diverse ai fanalisti avventizi.	90,000 »
67	Personale subalterno straordinario adibito al servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,050 »
68	Stipendi e indennità fisse al personale subalterno ordinario pel servizio dei fari (Spese fisse)	490,000 »
69	Personale subalterno ordinario pel servizio dei fari - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,750 »
70	Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti (Spesa d'ordine)	15,000 »
71	Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova	1,110,000 »
		6,259,300 »
Spese per il servizio delle opere idrauliche nelle provincie Venete e di Mantova.		
<i>Spese generali.</i>		
72	Stipendio del presidente del Magistrato alle acque (Spese fisse)	10,000 »
73	Indennità di trasferte e di missione al personale dell'Amministrazione centrale distaccato presso il Magistrato alle acque	25,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	35,000 »

	<i>Riporto</i>	35,000 »
74	Spese d'ufficio - Indennità fissa al presidente di cui alla tabella A, annessa alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (Spese fisse)	8,500 »
75	Fitto di locali (Spese fisse)	7,800 »
76	Provviste, riparazioni e manutenzione mobili e locali	5,000 »
77	Spese casuali e diverse per il Magistrato alle acque	15,000 »
		71,300 »
	<i>Acque.</i>	
78	Opere idrauliche di prima categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Manutenzione e riparazione	405,000 »
79	Opere idrauliche di prima categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione	16,000 »
80	Opere idrauliche di seconda categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Manutenzione e riparazione	1,420,000 »
81	Opere idrauliche di seconda categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione	38,000 »
82	Servizio idrografico e mareografico nelle provincie Venete e di Mantova	30,000 »
83	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente nelle provincie Venete e di Mantova	240,000 »
84	Spese per competenze al personale idraulico delle provincie Venete e di Mantova dovute a termini del regolamento sulla custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua e per servizi normali indicati - Sussidi	120,000 »
		2,269,000 »
	<i>Porti, spiagge, fari e fanali.</i>	
85	Manutenzione e riparazione dei porti nelle provincie Venete	350,000 »
86	Escavazione dei porti nelle provincie Venete	650,000 »
87	Manutenzione, riparazione, illuminazione e rinnovazione di apparecchi dei fari e fanali nelle provincie Venete	66,000 »
		1,066,000 »

Strade ferrate.

88	Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre, occorrenti per il Collegio arbitrale istituito a termini dell'articolo 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3 ^a	7,500 »
89	Quota a carico dello Stato italiano delle spese riguardanti l'Ufficio centrale internazionale di Berna per il trasporto delle merci e la delegazione italo-svizzera per il Sempione (leggi 15 dicembre 1892, n. 710 e 21 gennaio 1904, n. 15 (Spesa obbligatoria)	15,000 »
90 (a)	Concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Congresso internazionale ferroviario residente in Bruxelles	1,000 »
92	Sovvenzioni chilometriche per ferrovie concesse all'industria privata (Leggi 30 aprile 1899, n. 168; 4 dicembre 1902, n. 506; 16 giugno 1907, n. 540 e 12 luglio 1908, n. 444)	3,178,200 »
93	Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della linea Umbertide-Todi-Terni con diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia (Legge 12 luglio 1908, n. 444)	<i>per memoria</i>
		<hr/>
		3,201,700 »

TITOLO II.**Spese straordinarie.****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.****Spese generali.**

94	Interessi da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente istituito in applicazione della legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato	130,000 »
95	Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Stipendi (Spese fisse)	250,000 »
96	Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	22,000 »
97	Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	65,000 »
		<hr/>
<i>Da riportarsi</i>		467,000 »

(a) Il capitolo n. 91 è stato soppresso colla nota di variazioni n. 26-bis.

	<i>Riporto</i>	467,000 »
98	Assegni mensili al personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale (Spese fisse)	45,000 »
99	Personale straordinario addetto al servizio generale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	700 »
100	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale.	13,000 »
101	Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Stipendi (Spese fisse)	120,000 »
102	Genio civile - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	18,000 »
103	Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	120,000 »
		783,700 »
	Opere in Roma (Spese ripartite).	
104	Opere in Roma dipendenti dalle leggi: 14 maggio 1881, n. 209; 2 luglio 1890, n. 6936; 20 luglio 1890, n. 6980; 28 giugno 1892, n. 299; 6 agosto 1893, n. 458; 14 gennaio 1897, n. 12; 25 febbraio 1900, n. 56; 27 dicembre 1903, n. 514; 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. <i>b, c, d</i>); 6 giugno 1907, n. 300 e 11 luglio 1907, n. 502 (art. 1, lett. <i>b e c</i>) (Spesa ripartita)	10,206,000 »
105	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle opere in Roma	18,000 »
106	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere in Roma (Spese fisse)	102,000 »
107	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere in Roma	17,200 »
108	Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle opere in Roma (Spese fisse)	34,800 »
109	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle opere in Roma	22,000 »
		10,400,000 »

Opere varie.

110	Acquisto dell'area e costruzione del nuovo edificio del Ministero dei lavori pubblici (art. 37 e 38 della legge 11 luglio 1907, n. 502) .	per memoria
111	Ampliamento, sistemazione e arredamento della Università di Napoli e degli Istituti dipendenti (Leggi 30 luglio 1896, n. 339 e art. 1, lettera e, della legge 30 giugno 1904, n. 293)	per memoria
112	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Napoli e degli Istituti dipendenti (Spese fisse)	per memoria
113	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Napoli e degli Istituti dipendenti	per memoria
114	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Napoli e degli Istituti dipendenti (Spese fisse)	per memoria
115	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Napoli e degli Istituti dipendenti	per memoria
116	Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a comuni e privati danneggiati dalle alluvioni e frane (Spesa ripartita)	76,190 »
117	Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi ai privati per la costruzione di case nei nuovi centri abitati (art. 75 della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Spesa ripartita)	150,000 »
		226,190 »
Strade.		
<i>Lavori per sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.</i>		
Spese non superiori a L. 30,000 iscritte in bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale.		
118	Rettifica della nazionale n. 55 <i>quater</i> fra la stazione di Lioni e l'incontro dell'abitato omonimo (Avellino)	20,000 »
119	Correzione della nazionale n. 30 all'uscita dell'abitato di Limone (Cuneo)	30,000 »
<i>Da riportarsi</i>		50,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1909

	<i>Riporto</i>	50,000 »
120	Spese casuali per opere di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali per le quali manca in bilancio lo stanziamento nei limiti di lire 30,000.	25,000 »
121	Studi di progetti per opere stradali non autorizzate da leggi	25,000 »
		100,000 »
	<i>Spese dipendenti da leggi speciali.</i>	
122	Lavori di sistemazione e miglioramento dipendenti dalle leggi 25 febbraio 1900, n. 56 (art. 1 lett. c); 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. f); 14 maggio 1906, n. 198; 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. d) e 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. a) e 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 3) (Spesa ripartita)	1,534,000 »
123	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali	33,000 »
124	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali (Spese fisse)	18,000 »
125	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali	6,000 »
126	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali (Spese fisse)	4,000 »
127	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali	5,000 »
		1,600,000 »
	<i>Riparazioni straordinarie.</i>	
128	Riparazione di danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e dalle frane (Leggi 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 7 luglio 1904, n. 313; 29 dicembre 1904, n. 674 e art. 1 lettera d della legge 29 dicembre 1907, n. 810 e art. 1 della legge 24 dicembre 1908, n. 747) (Spesa ripartita)	1,750,000 »

*Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali
e di strade provinciali sovvenute dallo Stato.*

129	Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297; 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 (art. 4); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. e) e 5 aprile 1908 n. 126 (art. 1, lett. b) (Spesa ripartita)	2,186,000 »
130	Concorso dello Stato per le strade provinciali di 1 ^a e 2 ^a serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le strade di cui nell' Elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle provincie direttamente	1,200,000 »
131	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	42,000 »
132	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse)	90,000 »
133	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all' art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	15,000 »
134	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse)	3,500 »
135	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	<i>per memoria</i>
		3,536,500 »

Strade comunali e vicinali.

136	Costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e delle Calabrie e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312 (art. 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383)	500,000 »
137	Sussidi ai comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie e di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie o all' approdo dei piroscafi postali, ecc., e costruzione diretta a cura dello	
<i>Da riportarsi</i>		500,000 »

	<i>Riporto</i>	500,000 »
	Stato di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie in provincia di Basilicata e nell'isola di Sardegna (Leggi 30 agosto 1868, n. 4613; 12 giugno 1892, n. 267; 16 luglio 1894, n. 338; art. 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56; legge 8 luglio 1903, n. 312 e art. 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140 e art. 70 del testo unico di legge approvato con regio decreto 10 novembre 1907, n. 844)	1,311,000 »
138	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile addetto alla costruzione delle strade comunali obbligatorie nella provincia di Cosenza (Spese fisse)	33,500 »
139	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile addetto alla costruzione delle strade comunali obbligatorie nella provincia di Cosenza	5,500 »
140	Sussidi ai comuni e consorzi di comuni e di utenti delle strade vicinali più importanti soggette a servitù pubblica, per opere che stanno a loro carico (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. F)	300,000 »
		2,150,000 »
	Acque.	
141	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. <i>k</i>); 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lett. <i>a</i>) e 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. <i>a</i>) (Spesa ripartita)	5,768,500 »
142	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto ai lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 e art. 1, lett. <i>a</i> , della legge 29 dicembre 1907, n. 810	205,000 »
143	Sussidi per opere ai porti ed agli scali sui laghi e fiumi non parificati ai porti marittimi (art. 100 e 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F)	10,000 »
		5,983,500 »
	<i>Opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria.</i>	
144	Opere idrauliche di 3 ^a , 4 ^a e 5 ^a categoria - Concorsi e sussidi a termini degli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, nn. 2, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti, e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F	1,485,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,485,000 »

	<i>Riparto</i>	1,485,000 »
145	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto alle opere idrauliche di 3 ^a , 4 ^a e 5 ^a categoria	15,000 »
		1,500,000 »
	<i>Spese comuni ad acque e strade.</i>	
146	Sussidi per opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti, e per il ripristino delle opere stesse e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, piene e frane; leggi 16 luglio 1884, n. 2514; 20 luglio 1890, n. 7018; 30 dicembre 1892, n. 734; 21 gennaio 1897, n. 30; 27 aprile 1899, n. 165; 1° aprile 1900, n. 121; 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 30 giugno 1904, n. 293; 3 luglio 1904, n. 313 e art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674 e 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. g) e art. 1 lett. e, f, g, della legge 29 dicembre 1907, n. 810 (Spesa ripartita)	1,100,000 »
	<i>Bonifiche.</i>	
147	Opere di bonificazione di 1 ^a categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333; 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. g) e 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. c) e 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 2) (Spesa ripartita)	2,698,000 »
148	Annualità da pagarsi per opere di bonificazioni già concesse ai consorzi, in dipendenza della tabella II del testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195 (Spesa ripartita)	1,188,368 67
149	Somme a disposizione dell'Amministrazione (leggi 22 marzo 1900, n. 195 e 7 luglio 1902, n. 333): studi di progetti e compimento delle opere di bonificazione in corso di esecuzione autorizzate da leggi anteriori a quella del 18 giugno 1899, n. 236 (Spesa ripartita)	2,076,931 33
	<i>Spese generali per le bonifiche.</i>	
150	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale del Genio civile in servizio delle bonifiche	338,500 »
151	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche (Spese fisse)	185,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	6,486,800 »

	<i>Riporto</i>	6,486,800 »
152	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche	45,000 »
153	Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche (Spese fisse)	59,000 »
154	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle bonifiche	14,200 »
	Legge 13 dicembre 1903, n. 474, art. 1, lett. <i>h</i> della legge 6 giugno 1907, n. 300 e art. 1, lett. <i>d</i> della legge 5 aprile 1908, n. 126.	
155	Costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano e retribuzione ai condannati impiegati nella costruzione delle medesime (art. 19 e 21 della legge 13 dicembre 1903, n. 474)	205,000 »
		6,810,000 »
	Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna.	
	Testo unico di legge 10 novembre 1907, n. 844.	
156	Opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione dell'isola di Sardegna autorizzate dalle leggi 2 agosto 1897, n. 382, 7 luglio 1902, n. 333 e 28 luglio 1902, n. 342, modificate dalla legge 14 luglio 1907, n. 562 (Spesa ripartita)	685,000 »
157	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del Genio civile in servizio delle opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione nell'isola di Sardegna	50,000 »
158	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna (Spese fisse)	10,000 »
159	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile, in servizio delle opere di sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna	5,000 »
		750,000 »
	Acquedotto Pugliese e silvicoltura del Sele.	
	Legge 26 giugno 1902, n. 245.	
160	Costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese e rimboschimento del bacino idrologico del Sele e spese varie inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo (leggi 26 giugno 1902, n. 245 e 8 luglio 1904, n. 381) (Spesa ripartita)	3,580,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,580,000 »

	<i>Riporto</i>	3,580,000 »
161	Indennità fisse mensili e competenze diverse al personale ordinario dell'Amministrazione centrale del Genio civile e forestale addetto ai lavori di rimboscimento del bacino idrologico del Sele	8,000 »
162	Assegni mensili al personale addetto alla vigilanza del bacino idrologico del Sele a termini del regolamento approvato con Regio decreto 25 luglio 1904, n. 573 (Spese fisse)	10,000 »
163	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale addetto alla vigilanza del bacino idrologico del Sele a termini del regolamento approvato con Regio decreto 25 luglio 1904, n. 573	2,000 »
164	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di rimboscimento del bacino idrologico del Sele (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
165	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di rimboscimento del bacino idrologico del Sele	<i>per memoria</i>
		3,600,000 »
Opere nella provincia di Basilicata.		
	dipendenti dalle leggi 22 marzo 1900, n. 195; 3 luglio 1902, n. 297; 7 luglio 1902, n. 333; 31 marzo 1904, n. 140; 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 e 9 luglio 1908, n. 445.	
166	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua. (Spesa ripartita)	600,000
167	Lavori di costruzione, sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali (Spesa ripartita)	640,000 »
168	Strade provinciali sovvenute (Spesa ripartita)	550,000 »
169	Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare (Spesa ripartita)	190,000 »
170	Strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
171	Lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile (Spesa ripartita)	860,000 »
172	Costruzione di un fabbricato in Potenza a sede degli uffici pubblici governativi (Spesa ripartita)	400,000 »
173	Bonifiche (Spesa ripartita)	420,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,660,000 »

	<i>Riporto</i>	3,660,000 »
174	Spese pel Commissariato civile (Spesa ripartita)	40,000 »
175	Imprevisti (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
176	Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti dai comuni di Basilicata, per fornitura di acqua potabile, non compresi nella tabella E della legge 31 marzo 1904, n. 140	25,000 »
<i>Spese generali per le opere nella provincia di Basilicata.</i>		
177	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche e al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle opere di Basilicata	100,000 »
178	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile addetto al servizio delle opere di Basilicata (Spese fisse)	50,000 »
179	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile addetto al servizio delle opere di Basilicata	25,000 »
180	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle opere di Basilicata (Spese fisse)	3,000 »
181	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle opere di Basilicata	2,000 »
182	Spese casuali inerenti ai lavori di Basilicata	30,000 »
		3,935,000 »
Opere nelle Provincie Calabresi.		
183	Lavori di sistemazione e miglioramento dipendenti dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. f) (Spesa ripartita)	150,000 »
184	Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297, 30 giugno 1904, n. 293, 25 giugno 1906, n. 255 e 19 luglio 1907, n. 549 (Spesa ripartita)	900,000 »
185	Manutenzione delle opere stradali provinciali nelle provincie Calabresi ai sensi dell'art. 34 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 32 della legge)	30,000 »
<i>Da riportarsi</i>		1,080,000 »

	<i>Riporto</i>	1,080,000 »
186	Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare nelle provincie calabresi (Spesa ripartita)	850,000 »
187	Strade comunali occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati nelle provincie calabresi (Spesa ripartita)	130,000 »
188	Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nelle provincie calabresi (Spesa ripartita)	160,000 »
189	Manutenzione delle opere stradali comunali nelle provincie calabresi costruite ai sensi dell'art. 35 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 32 della legge)	30,000 »
190	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nelle provincie calabresi (Spesa ripartita)	415,000 »
191	Opere di bonificazione dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333, 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. g) e 25 giugno 1906, n. 255 (Spesa ripartita)	1,010,000 »
192	Opere marittime dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280, 13 marzo 1904, n. 102 e 25 giugno 1906, n. 255	610,000 »
193	Consolidamento di frane minaccianti abitati nelle provincie calabresi	745,000 »
<i>Spese generali per le opere nelle provincie calabresi in dipendenza delle varie leggi emanate a tutto il 1906.</i>		
194	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile e a quello di custodia delle bonifiche in servizio nelle provincie calabresi	180,000 »
195	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio nelle provincie calabresi (Spese fisse)	80,000 »
196	Indennità fisse, mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio nelle provincie calabresi	40,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	5,330,000 »

	<i>Riporto</i>	5,330,000 »
197	Assegni mensili al personale avventizio in servizio nelle provincie calabresi (Spese fisse)	14,000 »
198	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio nelle provincie calabresi	7,600 »
SUSSIDI PER ACQUA POTABILE.		
199	Sussidi per condutture di acque potabili già eseguite e concorso dello Stato nelle annualità di mutui contratti o da contrarre dai comuni delle provincie calabresi per fornitura d'acqua potabile (articoli 41 a 44 della legge 9 luglio 1908, n. 445)	100,000 »
200	Spese per ricostruzioni e riparazioni delle chiese, dei locali della Corte d'appello di Catanzaro, delle caserme, degli stabilimenti carcerari, delle scuole di proprietà comunali gravemente danneggiate o distrutte, di altri edifici pubblici dello Stato, e dell'edificio italo-albanese di S. Adriano, distrutti o danneggiati dal terremoto del settembre 1905 (art. 16 della legge 25 giugno 1906, n. 255 e articolo 53 della legge 9 luglio 1908, n. 445) (Spesa ripartita)	500,000 »
		5,951,600 »
Titolo IV della legge 9 luglio 1908, n. 445.		
<i>Consolidamento di frane.</i>		
201	Consolidamento di frane minaccianti gli abitati, cui provvede direttamente lo Stato escluse le provincie di Basilicata e Calabria (tabella D), ed art. 62, lett. a, della legge 9 luglio 1908, n. 445. (Spesa ripartita)	90,000 »
<i>Spostamento di abitati.</i>		
202	Spostamento degli abitati, comprese le provincie di Basilicata e di Calabria, di cui alla tabella E, annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445. (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	90,000 »

	<i>Riparto</i>	90,000 »
	<i>Spese generali.</i>	
203	Spese di personale e impreviste per i lavori di consolidamento e trasferimento di abitati compresi nelle tabelle <i>D</i> ed <i>E</i> , della legge 9 luglio 1908, n. 445 (art. 62, lett. <i>d</i> della medesima) (Spesa ripartita)	50,000 »
		140,000 »
	Spese per riparazione dei danni dell'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906.	
	(Leggi 19 luglio 1906, n. 390 e 29 dicembre 1907, n. 810).	
204	Riparazione di danni, sistemazione idraulica e forestale e opere di bonifica dei torrenti situati nella plaga vesuviana, in dipendenza delle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390 (Spesa ripartita)	153,000 »
205	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle opere di cui alle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390	19,000 »
206	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di cui alle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390 (Spese fisse)	11,000 »
207	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di cui alle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390	9,000 »
208	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle opere di cui alle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390 (Spese fisse)	5,000 »
209	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle opere di cui alle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390	3,000 »
		200,000 »

Opere idrauliche nelle provincie Venete e di Mantova.

ACQUE.

210	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria nelle provincie Venete e di Mantova, in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. k), 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lett. a), 5 maggio 1907, n. 257 (art. 15) e 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. a) (Spesa ripartita)	2,560,000 »
211	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto ai lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria nelle provincie Venete e di Mantova, in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238; 5 maggio 1907, n. 257 e art. 1, lett. a) della legge 29 dicembre 1907, n. 810	140,000 »
	<i>Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell' art. 34 della legge sulla contabilità generale.</i>	
212	Spese d' impianto pel servizio idrografico e mareografico nelle provincie Venete e di Mantova	13,000 »
		2,713,000 »

BONIFICHE.

213	Opere di bonificazione nelle provincie Venete e di Mantova in dipendenza del testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e delle leggi 7 luglio 1902, n. 333, e 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera g) (Spesa ripartita)	463,000 »
	<i>Spese generali per le bonifiche.</i>	
214	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie Venete e di Mantova	20,000 »
215	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie Venete e di Mantova (Spese fisse)	10,000 »
216	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all' art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66; al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie Venete e di Mantova	2,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	495,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1909

	<i>Riporto</i>	495,000 »
217	Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche nelle provincie Venete e di Mantova (Spese fisse)	4,000 »
218	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle bonifiche nelle provincie Venete e di Mantova	1,000 »
		500,000 »
	Porti, spiagge, fari e fanali.	
219	Opere marittime nelle provincie Venete in dipendenza delle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 13 marzo 1904, n. 102; e 14 luglio 1907, n. 542 (Spesa ripartita)	640,000 »
	<i>Spese generali per i porti e per i fari.</i>	
220	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle opere marittime nelle provincie Venete	15,000 »
221	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere marittime nelle provincie Venete (Spese fisse)	18,000 »
222	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all' art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere marittime nelle provincie Venete	5,000 »
223	Assegni mensili al personale avventizio addetto alle opere marittime nelle provincie Venete (Spese fisse)	1,000 »
224	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto alle opere marittime nelle provincie Venete	1,000 »
		680,000 »
	Porti, spiagge, fari e fanali.	
225	Opere marittime dipendenti dalle leggi anteriori a quella 14 luglio 1907, n. 542, escluse quelle per i porti contemplati in più leggi (Spesa ripartita)	1,964,000 »
226	Opere marittime dipendenti dalla legge 14 luglio 1907, n. 542, coll'aggiunta di quelle per i porti contemplati in più leggi (Spesa ripartita)	4,262,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	6,226,000 »

	<i>Riporto</i>	6,226,000 »
	<i>Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'art. 34 della legge di contabilità generale.</i>	
227	Aumenti e miglioramenti delle grue e degli ormeggi e tonneggi	30,000 »
228	Lavori eventuali per i quali manca o è deficiente il fondo iscritto in bilancio nei limiti di lire 30,000	30,000 »
229	Ampliamento dell'illuminazione sulle calate dei porti e forniture diverse	18,000 »
230	Costruzione e miglioramento di vie di accesso ai fari	14,000 »
231	Ampliamento e sistemazione di fabbricati dei fari	18,000 »
	<i>Concorsi e sussidi per opere marittime.</i>	
232	Sussidi per opere ai porti di 4 ^a classe e per conservazione di spiagge (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e art. 39 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095)	64,000 »
233	Concorso dello Stato per opere straordinarie nei porti di 4 ^a classe di 2 ^a categoria (art. 23 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095)	20,000 »
	<i>Spese generali per i porti e pei fari.</i>	
234	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle opere marittime	20,000 »
235	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere marittime (Spese fisse)	232,000 »
236	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere marittime	15,000 »
237	Assegni mensili al personale avventizio addetto alle opere marittime (Spese fisse)	7,000 »
238	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto alle opere marittime	6,000 »
239	Studio di progetti per opere non ancora autorizzate da leggi - Spese di stampa e casuali pel servizio marittimo	30,000 »
		6,730,000 »

Strade ferrate, tramvie, automobili.

239 II	Anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio a norma degli articoli 255 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e 16 della legge 16 giugno 1907, n. 540.	per memoria
240	Sovvenzione alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica in servizio pubblico (art. 18 della legge 12 luglio 1908, n. 444).	per memoria
241	Sussidi per l'impianto e l'esercizio, in servizio pubblico, di automobili o di altri mezzi di trazione meccanica sulle strade ordinarie fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie (art. 20 della legge 12 luglio 1908, n. 444)	400,000 »
<i>Spese non superiori a lire 30,000.</i>		
242	Spese per studi relativi a progetti di nuove strade ferrate complementari	30,000 »
243	Spese di stampa, copiatura di atti ed eventuali pel servizio delle ferrovie, tramvie ed automobili	30,000 »
243 II	Compensi per prestazioni straordinarie al personale dell'Ufficio speciale delle ferrovie nell'interesse delle costruzioni di ferrovie e tramvie extra-urbane e dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata, di tramvie e di automobili	20,000 »
		480,000 »
Assegnazione per un fondo di riserva.		
244	Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 e per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti L. 30,000 e con leggi speciali per somme superiori	5,905,810 »
CATEGORIA SECONDA. — SPESE DI COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.		
245	Spese per la costruzione di strade ferrate, in dipendenza delle leggi 24 dicembre 1903, n. 501; 30 giugno 1904, n. 293, art. 1, lett. l e m; 9 luglio 1905, n. 413, art. 6 e 12 luglio 1908, n. 444 (Spesa ripartita)	39,300,000 »
246	Spese per studi, progetti, direzione e sorveglianza delle nuove costruzioni ferroviarie	4,000,000 »
247	Spese di sorveglianza sulle costruzioni delle ferrovie concesse all'industria privata.	30,000 »
		43,330,000 »

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

248	Fitto di beni demaniali destinati ad uso ed in servizio di amministrazioni governative	385,668 53
249	(Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificamento da rimborsarsi al Tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti (Articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	6,105,000 »
		6,490,668 53

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	9,255,500 »
Debito vitalizio	2,043,000 »
Strade	7,961,000 »
Acque — Opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria	5,613,400 »
Bonifiche	337,500 »
Porti, spiagge, fari e fanali	6,259,300 »
Spese per le opere idrauliche nelle provincie Venete e di Mantova:	
Spese generali	71,300 »
Acque	2,269,000 »
Porti, spiagge, fari e fanali	1,066,000 »
Strade ferrate	3,201,700 »
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	38,077,700 »

TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali	783,700 »	
Opere in Roma	10,400,000 »	
Opere varie	226,190 »	
Strade {	Lavori di sistemazione non superiori a L. 30,000	100,000 »
	Lavori per sistemazione e miglioramento	1,600,000 »
	Riparazioni straordinarie	1,750,000 »
	Costruzioni	3,536,500 »
	Strade comunali e vicinali	2,150,000 »
	9,136,500 »	
Acque	5,983,500 »	
Opere idrauliche di 3 ^a , 4 ^a e 5 ^a categoria	1,500,000 »	
Spese comuni ad acque e strade	1,100,000 »	
Bonifiche	6,810,000 »	
Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna	750,000 »	
Acquedotto Pugliese e silvicoltura del Sele	3,600,000 »	

Opere nella provincia di Basilicata.	3,935,000 »
Opere nelle provincie calabresi	5,951,600 »
Consolidamento di frane	140,000 »
Spese di riparazione ai danni del Vesuvio	200,000 »
Opere idrauliche nelle provincie Venete e di Mantova	
Acque	2,713,000 »
Bonifiche	500,000 »
Porti, spiagge, fari e fanali.	680,000 »
	3,893,000 »
Porti, spiagge, fari e fanali	6,730,000 »
Strade ferrate, tramvie, automobili	480,000 »
Assegnazione per un fondo di riserva.	5,905,810 »
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	67,525,300 »
CATEGORIA SECONDA. — SPESE DI COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE	43,330,000 »
TOTALE del titolo II. (Spesa straordinaria)	110,855,300 »
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	148,933,000 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	6,490,668 53

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) .	105,603,000 »
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria) .	43,330,000 »
TOTALE spese reali	148,933,000 »
Categoria IV. — Partite di giro	6,490,668 53
TOTALE GENERALE	155,423,668 53

V. — *Il Presidente della Camera dei deputati*

G. MARCORA.



APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici
per l'esercizio finanziario 1909-10

BILANCIO DI PREVISIONE **DELLE FERROVIE DELLO STATO**

per l'esercizio finanziario 1909-10

ENTRATA

TITOLO I.

Parte ordinaria

(Art. 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n. 429)

§ 1. — *Prodotti del traffico.*

1	Viaggiatori	170,539,707 83
2	Viaggi dei membri del Parlamento	863,292 17
3	Bagagli e cani	9,000,000 »
4	Merci a grande velocità	27,400,000 »
5	Merci a piccola velocità accelerata	23,400,000 »
6	Merci a piccola velocità ordinaria	230,700,000 »
7	Prodotti secondari:	7,500,000 »
	A) Viaggiatori	270,000
	B) Bagagli e cani	100,000
	C) Merci a grande velocità	1,000,000
	D) Merci a piccola velocità accelerata	270,000
	E) Merci a piccola velocità ordinaria	5,860,000
8	Prodotti della navigazione dello stretto di Messina:	597,000 »
	A) Viaggiatori	290,000
	B) Bagagli e cani	12,000
	C) Merci a grande velocità	40,000
	D) Merci a piccola velocità accelerata	60,000
	E) Merci a piccola velocità ordinaria	190,000
	F) Introiti diversi	5,000
	Totale § 1	470,000,000 »

§ 2. — *Introiti indiretti dell'esercizio.*

9	Redditi patrimoniali:		1,220,000 »
	A) Pigioni di locali	200,000	
	B) Affitto di terreni ed aree di deposito	130,000	
	C) Vendita di prodotti del suolo	160,000	
	D) Concessioni di caffè, spacci diversi e affitti relativi	320,000	
	E) Canoni per concessioni di binari di raccordo	120,000	
	F) Canoni per pedaggi e attraversamenti	240,000	
	G) Diversi	50,000	
10	Telegrammi privati		350,000 »
11	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		100,000 »
12	Nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria		600,000 »
13	Proventi per servizi accessori:		906,000 »
	A) Tasse per deposito bagagli	60,000	
	B) Tasse per gabinetti di toilette	6,000	
	C) Introiti per il servizio di pubblicità nelle stazioni e nei treni	150,000	
	D) Introiti delle rivendite di libri e giornali	150,000	
	E) Introiti lordi per noleggio di cuscini	400,000	
	F) Introiti per il servizio dei <i>camions</i> automobili	20,000	
	G) Utili sul servizio di presa e consegna a domicilio	40,000	
	H) Tassa differenziale di trasporto del combustibile venduto a terzi	30,000	
	I) Diversi	50,000	
	<i>Da riportarsi</i>		3,176,000 »

	<i>Riporto</i>	3,176,000 »
14	Introiti devoluti al bilancio in compenso dei nuovi oneri addossatigli per la gestione pensioni e sussidi (legge 9 luglio 1908, n. 418, art. 3, lettera <i>d</i> , ed art. 8 prima parte):	9,440,000 »
	A) Sovratasse sui trasporti a termine dell'art. 22 della legge 29 marzo 1900, n. 101	8,200,000
	B) Concorso della gestione pensioni e sussidi nelle spese del servizio sanitario (cap. 72 della spesa)	150,000
	C) Ricavo della vendita degli oggetti abbandonati e non reclamati	30,000
	D) Eccedenze di cassa ed eccedenze di tassazione e assegni non rimborsati	100,000
	E) Biglietti d'ingresso nelle stazioni	800,000
	F) Utili sulla vendita di prontuari, tariffe e documenti di trasporto	150,000
	G) Diversi	10,000
15	Introiti per il servizio del porto di Venezia: (Traghetto - Magazzini generali - Tiraggio - Punto franco - Manipolazione merci)	1,200,000 »
16	Utili di magazzino:	600,000 »
	A) Eccedenze riscontrate nelle scorte <i>per memoria</i>	
	B) Maggior ricavo nella vendita dei materiali in rapporto al prezzo di carico	600,000
	Totale del § 2	14,416,000 »
	§ 3. — <i>Entrate eventuali.</i>	
17	Proventi eventuali:	3,218,000 »
	A) Interessi sulle somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa versate nelle sezioni di Tesoreria provinciale presso la Banca d'Italia	50,000
	B) Interessi di conto corrente colle cessate Società ferroviarie, con Ditte, Imprese, Agenzie, ecc.	20,000
	<i>Da riportarsi</i>	70,000
		3,218,000 »

		<i>Riporto</i>	70,000	3,218,000 »
<i>Segue</i>	17	C) Multe inflitte ai fornitori per ritardata consegna di materiali (cap. 34.B della spesa)	3,097,000	
		D) Differenze di cambio	1,000	
		E) Diversi	50,000	
	18	Prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (art. 24, comma 1° e 4°, della legge 7 luglio 1907, n. 429)		per memoria
	19	Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi della parte ordinaria ad integrazione del prodotto netto		per memoria
		Totale del § 3		3,218,000 »
		§ 4. — <i>Introiti per rimborsi di spesa.</i>		
	20	Trasporti a rimborso di spesa:		16,345,000 »
		A) Trasporti per conto dello Stato	2,800,000	
		B) Trasporti per lavori in conto spese ordinarie di esercizio e complementari	500,000	
		C) Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale	6,500,000	
		D) Trasporti per conto di imprese incaricate di lavori	800,000	
		E) Trasporti per conto della gestione autonoma dei magazzini	5,500,000	
		F) Spinte e contospinte di carichi in dogana	200,000	
		G) Concorso del Ministero della pubblica istruzione nei viaggi dei maestri elementari	20,000	
		H) Trasporti in borsa comune colla Società Veneta, colle Società delle ferrovie di Reggio Emilia e della ferrovia Suzzara-Ferrara	25,000	
	21	Ricuperi per prestazioni dei servizi della Direzione generale ed altre di carattere generale:		7,560,000 »
		A) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale	6,000,000	
		Da riportarsi	6,000,000	23,905,000 »

		<i>Riporto</i>	6,000,000	23,905,000 »
Segue	21	B) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi	500,000	
		C) Prestazioni per altre ferrovie	1,000,000	
		D) Ricuperi di spese giudiziali e contenziose	10,000	
		E) Ricupero di spese di stampa per proutuari, tariffe e documenti di trasporto venduti e ricuperi diversi	50,000	
	22	Ricuperi per prestazioni del servizio del movimento e traffico:		1,150,000 »
		A) in conto spese patrimoniali e complementari e per la gestione autonoma dei magazzini	100,000	
		B) per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi	1,000,000	
		C) Diversi	50,000	
	23	Ricuperi per prestazioni del servizio della trazione e materiale:		13,170,000 »
		A) in conto spese patrimoniali e complementari e per la gestione autonoma dei magazzini	50,000	
		B) per manovre con locomotive e carrelli trasbordatori (cap. 6-B4-c della spesa)	13,000,000	
		C) per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi	20,000	
		D) Diversi	100,000	
	24	Ricuperi per prestazioni del servizio del mantenimento e sorveglianza:		1,300,000 »
		A) in conto spese patrimoniali e complementari e per la gestione autonoma dei magazzini	1,000,000	
		B) per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi	100,000	
		C) Diversi	100,000	
		<i>Da riportarsi</i>		39,425,000 »

	<i>Riparto</i>	39,425,000 »
25	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, di materie fuori d'uso od esuberanti:	1,500,000 »
	A) Servizi centrali	50,000
	B) Movimento e traffico	100,000
	C) Trazione e materiale rotabile	150,000
	D) Mantenimento e sorveglianza	1,200,000
	1) Traverse	1,000,000
	2) Altri materiali	200,000
26	Ritenute al personale dell'ex -R. Ispettorato generale (art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2 ^a)	30,000 »
27	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune	1,300,000 »
28	Annualità da prelevarsi sugli affitti delle case economiche per quota di ammortamento e interessi dei capitali investiti nella costruzione delle case stesse (art. 4 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (capitolo 76 della spesa)	<i>per memoria</i>
	Totale del § 4	42,255,000 »
 § 5. — <i>Introiti con speciale destinazione, a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa.</i>		
29	Concorso di enti pubblici o privati nelle spese di straordinaria manutenzione (cap. 38 della spesa)	<i>per memoria</i>
30	Versamento a magazzino di materie provenienti da lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. 38 della spesa).	<i>per memoria</i>
31	Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 39 della spesa)	<i>per memoria</i>
32	Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile messo fuori d'uso (cap. 40 della spesa)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	»

	<i>Riporto</i>	»
33	Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori in conto migliori (cap. 41 della spesa)	<i>per memoria</i>
34	Avanzi di mandati d'anticipazione da reintegrare ai capitoli di parte ordinaria (art. 29 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	<i>per memoria</i>
	Totale del § 5	»
	Totale del titolo	539,889,000 »
 TITOLO II. 		
Parte straordinaria		
(Art. 18, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429).		
35	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale (capitoli dal 52 al 60 e 62 della spesa):	130,000,000 »
	A) Per la rete ferroviaria 129,700,000	
	B) Per la navigazione, esclusi i galleggianti. 300,000	
36	Sovvenzione del Tesoro per la costruzione e gli acquisti del materiale navale (art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111) (cap. 61 della spesa)	13,000,000 »
37	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro:	<i>per memoria</i>
	A) Rimborsi e concorsi di Società concessionarie di ferrovie, di altre Amministrazioni pubbliche e di terzi, nella spesa di lavori e provviste in aumento patrimoniale (cap. 58 della spesa) »	
	B) Ricavo dalla vendita di beni immobili (cap. 58 della spesa) »	
	C) Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio ferroviario (cap. 57 e 58 della spesa) »	
	D) Materiali di disfacimento di galleggianti dello Stretto di Messina (capitolo 55 della spesa) »	
	<i>Da riportarsi</i>	143,000,000 »

	<i>Riporto</i>	143,000,000 »
38	Avanzi di mandati d'anticipazione da reintegrare ai capitoli di parte straordinaria (art. 29 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	<i>per memoria</i>
	Totale del titolo II	143,000,000 »
TITOLO III.		
Magazzini ed Officine		
§ 1. — <i>Gestione autonoma dei Magazzini.</i>		
(Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429)		
39	Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino.	<i>per memoria</i>
40	Prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 24, comma 1° e 5°, della legge 7 luglio 1907, n. 429)	<i>per memoria</i>
41	Forniture ai servizi:	156,734,000 »
	A) per conto spese ordinarie di esercizio 83,654,000	
	B) per conto spese complementari. 7,900,000	
	C) per conto spese straordinarie 14,030,000	
	D) per conto officine 47,150,000	
	E) per costituzione scorte della Trazione 4,000,000	
42	Ricavi per vendita o cessione di materiali e ricupero di somme pagate in conto acquisti (somma da reintegrare al cap. 63 della spesa):	<i>per memoria</i>
	A) Vendite e cessioni al personale dell'Amministrazione ferroviaria, ad Amministrazioni pubbliche ed a terzi »	
	B) Forniture in conto massa vestiario »	
	C) Accredito di deficienze giustificate riscontrate nelle scorte e deprezzamenti addebitati all'esercizio (cap. 31-E della spesa) »	
	<i>Da riportarsi</i> »	156,734,000 »

	<i>Riporto</i>	»	156,734,000 »
<i>Segue</i> 42	D) Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso (cap. 63- <i>E</i> della spesa)	»	
	E) Ricupero di somme pagate in conto acquisti da regolare (cap. 63- <i>F</i> della spesa)	»	
43	Ritenute per garanzia, effettuate ai fornitori (cap. 64 della spesa) .		<i>per memoria</i>
44	Avanzi di mandati di anticipazione da reintegrare al cap. 63 della spesa (art. 29 della legge 7 luglio 1907, n. 429)		<i>per memoria</i>
	Totale del § 1		156,734,000 »
§ 2. — <i>Officine.</i>			
45	Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine staccate dai Depositi (cap. 66 della spesa):		53,750,000 »
	A) per manutenzione e riparazione materiale rotabile (cap. 12- <i>B</i> della spesa)	28,650,000	
	B) pezzi di ricambio per lavori di manutenzione affidati all'industria privata	2,100,000	
	C) per altri lavori in conto esercizio	2,000,000	
	D) in conto scorte di magazzino	20.000,000	
	E) in conto migliorie, in conto patrimoniale o per altre Amministrazioni governative e terzi in genere	1,000,000	
46	Scorte fisse per le Officine annesse ai Depositi e per le Squadre di rialzo; materie restituite ai magazzini (capitoli 63- <i>C</i> e 67 della spesa)		4,000,000 »
47	Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine annesse ai Depositi e dalle Squadre di rialzo (cap. 68 della spesa):		14,450,000 »
	A) per manutenzione e riparazione materiale rotabile (cap. 12- <i>B</i> della spesa)	12,250,000	
	B) per altri lavori in conto esercizio	500,000	
	C) in conto scorte di Magazzino	1,200,000	
	<i>Da riportarsi</i>	13,950,000	72,200,000 I »

	<i>Riporto</i>	13,950,000	72,200,000 »
Segue 47	D) in conto miglione, in conto patrimoniale o per altre Amministrazioni governative e terzi in genere	500,000	
48	Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine del Mantenimento (cap. 69 della spesa):		5,560,000 »
	A) per conto dei Servizi	2,000,000	
	B) in conto scorte di Magazzino	3,000,000	
	C) in conto patrimoniale o per altre Amministrazioni governative e terzi in genere	560,000	
	Totale del § 2		77,760,000 »
	Totale del titolo III		231,494,000 »
TITOLO IV.			
Gestione del Fondo pensioni e sussidi.			
(Legge 9 luglio 1908, n. 418)			
49	Ritenute al personale:		9,000,000 »
	A) Ordinarie (lettera <i>a</i> dell'art. 3 e parte prima dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	7,820,000	
	B) Straordinarie (lettera <i>b</i> dell'art. 3 e capoversi primo e secondo dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	900,000	
	C) Riscatti (art. 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	120,000	
	D) Multe (lettera <i>f</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	160,000	
50	Contributo dell'Amministrazione in rapporto agli assegni del personale (lett. <i>c</i> dell'art. 3 e art. 4, ultimo capoverso della legge 9 luglio 1908, n. 418) (cap. 21-A della spesa)		14,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i>		23,500,000 »

	<i>Riporto</i>	23,500,000 »
51	Quota del 2 per cento sul prodotto lordo del traffico (lett. <i>d</i> dell'articolo 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (cap. 21- <i>B</i> della spesa)	9,600,000 »
52	Sovratasse sui trasporti della ferrovia Brescia-Iseo (lett. <i>e</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	6,000 »
53	Interessi:	9,130,000 »
	A) sulle somme costituenti i patrimoni dei cessati Istituti di previdenza ferroviari (lett. <i>g</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	5,200,000
	B) sulle somme accumulate presso la Cassa depositi e prestiti a termini degli articoli 21 e 23 della legge 29 marzo 1903, n. 101 (lett. <i>h</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1903, n. 418).	3,700,000
	C) sulle somme dovute dalla Società delle ferrovie Meridionali per i disavanzi verificatisi nelle Casse pensioni e soccorso per il periodo anteriore al 1° luglio 1885 (lettera <i>i</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	<i>per memoria</i>
	D) sulle somme eventualmente dovute dalle cessate Società ferroviarie esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula per i disavanzi verificatisi nelle Casse pensioni e soccorso durante il periodo dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1905 (lett. <i>l</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	<i>per memoria</i>
	E) sulle somme versate alla Cassa depositi e prestiti per residui annuali della gestione del Fondo pensioni e sussidi (lettera <i>m</i> dell'art. 3 ed art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418).	230,000
54	Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 74 della spesa)	5,000 »
	Totale del titolo IV	42,241,000 »

TITOLO V.

Gestione delle case economiche per ferrovieri.

(Legge 14 luglio 1907, n. 553)

Patrimonio.

55	Somme mutuato alle ferrovie dello Stato dal patrimonio del Fondo pensioni e sussidi per acquisto e costruzione di case economiche per ferrovieri (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (cap. 75 della spesa)	6,000,000 »
----	--	-------------

Gestione.

56	Affitto delle case	per memoria
57	Proventi eventuali	per memoria
58	Prelevamenti dal Fondo di riserva (terzo capoverso dell'art. 10 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 553, approvato col Regio decreto 10 maggio 1908, n. 233)	per memoria

Totale del titolo V	6,000,000 »
-------------------------------	-------------

TITOLO VI.

Operazioni per conto di terzi§ I. — *Operazioni attinenti ai trasporti.*

59	Depositi a garanzia (cap. 84 della spesa):	1,200,000 »
	A) per richiesta di vagoni	1,000,000
	B) per biglietti d'abbonamento	200,000
60	Ricuperi di tasse doganali e di somme anticipate ai mittenti (cap. 85 della spesa)	80,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	81,200,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	81,200,000 »
61	Incasso di assegni sulle merci (cap. 86 della spesa)	180,000,000 »
62	Eccedenze di tassazione sui trasporti ;		10,000,000 »
	A) per errori rilevati all'atto della revisione (cap. 87-A della spesa) 5,000,000	
	B) per reclami e per rimborsi convenzionali (cap. 87-B della spesa) 5,000,000	
63	Ricuperi per deficienze di tassazione (cap. 88 della spesa)	5,000,000 »
64	Tasse di presa e consegna a domicilio (cap. 89 della spesa)	1,000,000 »
65	Prodotti dei tronchi in esercizio speciale:		700,000 »
	A) confine francese-Modane (cap. 90-A della spesa) 600,000	
	B) Cerignola-Campagna-Cerignola-Città (cap. 90-B della spesa) 100,000	
66	Somme introitate dalle ferrovie dello Stato per conto di Amministrazioni in servizio cumulativo (cap. 91 della spesa)	50,000,000 »
67	Somme introitate per conto delle ferrovie dello Stato dalle Amministrazioni in servizio cumulativo (cap. 92 della spesa)	40,000,000 »
68	Ricuperi di crediti per trasporti in conto corrente ad Amministrazioni pubbliche e Ditte diverse, in base a speciali convenzioni (cap. 93 della spesa):		14,500,000 »
	A) Ministero delle finanze 3,500,000	
	B) Ministero della guerra 1,000,000	
	C) Amministrazioni e Ditte diverse 10,000,000	
		Totale del § 1	382,400,000 »
	<i>§ 2. — Operazioni attinenti al personale.</i>		
69	Ritenute per sequestri e cessioni delle competenze del personale (capitolo 94 della spesa)	4,000,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	4,000,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1909

	<i>Riporto</i>	4,000,000 »
70	Ritenute per anticipazioni ed addebiti (cap. 95 della spesa)	3,000,000 »
71	Ritenute per massa vestiario (cap. 96 della spesa).	3,000,000 »
72	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte ed introitate nei giudizi sostenuti dal servizio legale dell'Amministrazione (articoli 42 e 45 delle norme per il riordinamento e pel funzionamento del servizio legale dell'Amministrazione, approvate con R. decreto 10 maggio 1908, n. 280) (cap. 97 della spesa)	<i>per memoria</i>
	Totale del § 2	10,000,000 »
 § 3. — <i>Lavori, forniture e prestazioni</i> <i>per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati.</i> 		
73	Ministero dei lavori pubblici - Anticipazioni per studi, dirigenza e sorveglianza delle costruzioni (art. 78 della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 12 luglio 1908, n. 444) (cap. 98 della spesa)	4,000,000 »
74	Ministero dell'interno - Anticipazioni per lavori da eseguire per conto dell'Amministrazione dell'interno (cap. 99 della spesa);	100,000 »
	A) Riparazione vetture cellulari	100,000
	B)	»
	C)	»
75	Ministero della guerra - Anticipazioni per lavori da eseguire per conto dell'Amministrazione militare (cap. 100 della spesa):	300,000 »
	A) Riparazione attrezzi per trasporti di truppe	20,000
	B) Impianti diversi.	280,000
	C)	»
76	Ministero delle poste e dei telegrafi - Anticipazioni per lavori da eseguire per conto dell'Amministrazione postale e telegrafica (cap. 101 della spesa):	350,000 »
	A) Riparazione vetture postali	150,000
	B) Illuminazione e riscaldamento vetture postali	200,000
	C)	»
	<i>Da riportarsi</i>	4,750,000 »

	<i>Riporto</i>	4,750,000 »
77	Rimborsi dal Consorzio del porto di Genova per lavori eseguiti per suo conto dall'azienda ferroviaria (art. 106 del regolamento approvato con R. decreto 25 giugno 1903, n. 261) (cap. 102 della spesa)	250,000 »
78	Somme introitate per conto delle cessate gestioni (cap. 103 della spesa):	<i>per memoria</i>
	A) Comitato di stralcio ex-Alta Italia »	
	B) Rete Mediterranea »	
	C) Rete Adriatica. »	
	D) Rete Sicula »	
	E) Ferrovie Meridionali »	
	F) Linea Palermo-Marsala-Trapani »	
79	Somme introitate per lavori e prestazioni per conto di Amministrazioni diverse e per privati (cap. 104 della spesa):	<i>per memoria</i>
	A) Municipio di Cerignola - Fondo per lavori straordinari alla linea Cerignola-Campagna-Cerignola-Città »	
	B) »	
	C) »	
	Totale del § 3	5,000,000 »
	Totale del titolo VI	397,400,000 »
TITOLO VII.		
Partite di giro		
80	Tasse erariali (cap. 105 della spesa):	37,060,000 »
	A) Tassa sui trasporti 32,000,000	
	B) Tassa sull'assicurazione delle merci 60,000	
	C) Tassa di bollo 5,000,000	
	<i>Da riportarsi</i>	37,060,000 »

	<i>Riporto</i>	37,060,000 »
81	Imposte e tasse ritenute al personale (cap. 106 della spesa):	9,800,000 »
	A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi	8,500,000
	B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni	1,100,000
	C) Marche da bollo per pagamento competenze	200,000
82	Ritenute speciali al personale per contributo al Fondo di garanzia per le cessioni di stipendi e salari (articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335) (cap. 107 della spesa)	250,000 »
83	Imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 108 della spesa)	40,000 »
84	Imposta sui trasporti pel tratto confine francese-Modane, dovuta all'erario francese (cap. 109 della spesa)	32,000 »
	Totale del titolo VII	47,182,000 »

RIASSUNTO DELL' ENTRATA

Entrate d'esercizio e fondi per aumenti patrimoniali.

Titolo I. Parte ordinaria.

§ 1.	Prodotti del traffico	470,000,000 »
§ 2.	Introiti indiretti dell'esercizio	14,416,000 »
§ 3.	Entrate eventuali	3,218,000 »
§ 4.	Introiti per rimborsi di spesa	42,255,000 »
§ 5.	Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa	»
		529,889,000 »
	Titolo II. Parte straordinaria	143,000,000 »
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	672,889,000 »

<i>Gestioni speciali ed autonome.</i>	
Titolo III. Magazzini ed officine:	
§ 1. Gestione autonoma dei magazzini	156,734,000 »
§ 2. Officine	77,760,000 »
Titolo IV. Gestione del fondo pensioni e sussidi	42,241,000 »
Titolo V. Gestione delle case economiche pei ferrovieri	6,000,000 »
Titolo VI. Operazioni per conto di terzi:	
§ 1. Operazioni attinenti ai trasporti	382,400,000 »
§ 2. Operazioni attinenti al personale	10,000,000 »
§ 3. Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche Am- ministrazioni e di privati	5,000,000 »
Totale delle gestioni speciali ed autonome	680,135,000 »
Titolo VII. Partite di giro	47,182,000 »
Totale generale dell'entrata	1,400,206,000 »

V. — Il Presidente della Camera dei deputati
G. MARCORA.

S P E S A

TITOLO I.

Parte ordinaria.

(Art. 19, primo capoverso della legge 7 luglio 1907, n. 429).

SEZIONE I. SPESE D'ESERCIZIO.

§ 1. Direzione generale

Servizi centrali I, II, III, IV, V e Ufficio Stralcio.

1	Personale:		7,620,000 »
	A) Stipendi al personale di ruolo	6,150,000	
	B) Indennità e compensi regolamentari diversi al personale	1,170,000	
	C) Mercedi agli avventizi	300,000	
2	Forniture, spese ed acquisti:		735,000 »
	A) Forniture di magazzino	440,000	
	1) Stampati e cancelleria	280,000	
	2) Materie per illuminazione e riscaldamento	40,000	
	3) Ricambio del materiale d'inventario	20,000	
	4) Materie per la pulizia dei locali e per usi diversi	100,000	
	B) Spese ed acquisti fatti direttamente dai Servizi	295,000	
	1) Illuminazione e riscaldamento	80,000	
	2) Riparazione del materiale d'inventario	35,000	
	3) Spese per altri titoli diversi	180,000	
	Totale del § 1		8,355,000 »

§ 2. *Approvvigionamenti e Magazzini.*

3	Personale:			5,380,000 »
	A) Stipendi del personale di ruolo.		3,680,000	
	1) Servizio centrale (VI).		1,100,000	
	2) Magazzini, depositi ed agenzie.		2,580,000	
	B) Indennità e compensi regolamentari diversi al personale		800,000	
	1) Servizio centrale (VI)		280,000	
	2) Magazzini, depositi ed agenzie.		520,000	
	C) Mercedi agli avventizi		900,000	
	1) Servizio centrale (VI)		100,000	
	2) Magazzini, depositi ed agenzie.		800,000	
4	Forniture, spese ed acquisti:			954,000 »
	A) Forniture dei magazzini		468,000	
	1) Servizio centrale (VI).		93,000	
	a) Stampati e cancelleria	55,000		
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	8,000		
	c) Ricambio del materiale d'inventario	5,000		
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	25,000		
	2) Magazzini, depositi ed agenzie.		375,000	
	a) Stampati e cancelleria	80,000		
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	45,000		
	<i>Da riportarsi</i>	125,000	468,000	468,000
	<i>Da riportarsi</i>			6,334,000 »

			<i>Riprto</i>	6,334,000 »
		<i>Riporto</i>	125,000 468,000 468,000	
<i>Segue</i> 4	c)	Ricambio del materiale d'inventario	50,000	
	d)	Materie per pulizia ed usi diversi	200,000	
	B)	Spese ed acquisti fatti direttamente dal Servizio	486,000	
	1)	Servizio centrale (VI)	36,000	
	a)	Illuminazione e riscaldamento	15,000	
	b)	Riparazione del materiale d'inventario	6,000	
	c)	Spese per altri titoli diversi	15,000	
	2)	Magazzini, depositi ed agenzie	450,000	
	a)	Illuminazione e riscaldamento	20,000	
	b)	Riparazione del materiale d'inventario	30,000	
	c)	Spese per altri titoli diversi	400,000	
			Totale del § 2	6,334,000 »
		§ 3. — Servizio del movimento e del traffico.		
5		Personale:		83,420,000 »
	A)	Stipendi del personale di ruolo	53,616,000	
	1)	Servizio centrale (VII)	1,100,000	
	2)	Divisioni, sezioni e riparti	7,000,000	
		<i>Da riportarsi</i>	8,100,000 53,616,000	
			<i>Da riportarsi</i>	83,420,000 »

		<i>Riporto</i>	83,420,000 »
		<i>Riporto</i>	53,616,000
Segue 5	3) Dirigenza e sorveglianza del porto di Venezia	16,000	
	4) Stazioni	35,500,000	
	5) Depositi del personale viaggiante	<u>10,000,000</u>	
	B) Indennità e compensi regolamentari diversi al personale	19,844,000	
	1) Servizio centrale (VII)	240,000	
	2) Divisioni, sezioni e riparti	1,600,000	
	3) Dirigenza e sorveglianza del porto di Venezia	4,000	
	4) Stazioni	9,000,000	
	5) Depositi del personale viaggiante	<u>9,000,000</u>	
	C) Mercedi agli avventizi	9,960,000	
	1) Servizio centrale (VII)	80,000	
	2) Divisioni, sezioni e riparti	650,000	
	3) Dirigenza e sorveglianza del porto di Venezia	4,000	
	4) Stazioni	8,500,000	
	5) Depositi del personale viaggiante	<u>726,000</u>	
6	Forniture, spese ed acquisti:		33,664,000 »
	A) Forniture dei magazzini	7,027,000	
	1) Servizio centrale (VII)	78,000	
	a) Stampati e cancelleria	55,000	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	5,000	
	<i>Da riportarsi</i>	60,000	78,000
			<u>7,027,000</u>
	<i>Da riportarsi</i>		117,084,000 »

Segue
6

		<i>Riporto</i>			117,084,000 »
	<i>Riporto</i>	60,000	78,000	7,027,000	
	c) Ricambio del materiale d'inventario	3,000			
	d) Materie per pulizia ed usi diversi.	15,000			
2)	Divisioni, sezioni e riparti	541,000			
	a) Stampati e cancelleria	400,000			
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	40,000			
	c) Ricambio del materiale d'inventario	20,000			
	d) Materie per pulizia ed usi diversi.	81,000			
3)	Dirigenza e sorveglianza del porto di Venezia	3,000			
	a) Stampati e cancelleria	1,000			
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	500			
	c) Ricambio del materiale d'inventario	500			
	d) Materie per pulizia ed usi diversi.	1,000			
4)	Stazioni	3,450,000			
	a) Stampati e cancelleria	950,000			
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento delle stazioni e dei piazzali	1,400,000			
	<i>Da riportarsi</i>	2,350,000	4,072,000	7,027,000	
	<i>Da riportarsi</i>				117,084,000 »

Segue
6

	<i>Riparto</i>	117,084,000 »
	<i>Riparto</i> 2,350,000	4,072,000
	7,027,000	
c) Ricambio del materiale d'inventario	300,000	
d) Materie per pulizia ed usi diversi	800,000	
5) Depositi del personale viaggiante	215,000	
a) Stampati e cancelleria	65,000	
b) Materie per illuminazione e riscaldamento	10,000	
c) Ricambio del materiale d'inventario	100,000	
d) Materiale per pulizia ed usi diversi	40,000	
6) Convogli	2,340,000	
a) Materie per illuminazione ad olio	540,000	
b) Materie per illuminazione a gas	150,000	
c) Materie per illuminazione elettrica, compreso il ricambio degli accumulatori	100,000	
d) Materie per il servizio di riscaldamento compreso il ricambio delle scaldine	-150,000	
e) Ricambio copertoni ed altri attrezzi dei veicoli	1,400,000	
7) Materie per il funzionamento e la manutenzione del telegrafo, dei segnali elettrici e degli orologi	400,000	
	<i>Da riportarsi</i>	7,027,000
	<i>Da riportarsi</i>	117,084,000 »

Segue
6

		<i>Riporto</i>	117,084,000 »
		<i>Riporto</i>	7,027,000
B)	Spese ed acquisti fatti direttamente dal servizio		26,637,000
1)	Servizio centrale (VII)		44,000
a)	Illuminazione e riscaldamento	17,000	
b)	Riparazione del materiale di inventario	7,000	
c)	Spese per altri titoli diversi	20,000	
2)	Divisioni, sezioni e riparti		240,000
a)	Illuminazione e riscaldamento	80,000	
b)	Riparazione del materiale d'inventario	50,000	
c)	Spese per altri titoli diversi	110,000	
3)	Dirigenza e sorveglianza del porto di Venezia.		3,000
a)	Illuminazione e riscaldamento	1,000	
b)	Riparazione del materiale d'inventario	500	
c)	Spese per altri titoli diversi	1,500	
4)	Stazioni		19,550,000
a)	Illuminazione e riscaldamento	2,400,000	
b)	Riparazione del materiale d'inventario.	650,000	
	<i>Da riportarsi</i>	3,050,000	19,837,000 33,664,000
		<i>Da riportarsi</i>	117,084,000 »

Segue
6

		<i>Riperto</i>	117,084,000 »
	<i>Riperto</i>	3,050,000 19,837,000 33,634,000	
	c) Manovre con locomotive e con carrelli trasbordatori eseguite dalla trazione (capitolo 23-B d'entrata)	13,000,000	
	d) Manovre ed altri servizi di stazione appaltati	3,000,000	
	e) Spese per altri titoli diversi	500,000	
	5) Depositi del personale viaggiante	160,000	
	a) Illuminazione e riscaldamento	10,000	
	b) Riparazione del materiale d'inventario.	50,000	
	c) Spese per altri titoli diversi	100,000	
	6) Convogli	360,000	
	a) Illuminazione a gas	30,000	
	b) Illuminazione elettrica, compresa la manutenzione degli accumulatori	200,000	
	c) Riparazione copertoni ed altri attrezzi dei veicoli	130,000	
	7) Indennizzi per perdite, avarie e ritardata resa delle merci	6,000,000	
	8) Compenso all'Amministrazione dei telegrafi dello Stato per la manutenzione delle linee telegrafiche.	280,000	
7	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		1,300,000 »
	Totale del § 3		118,384,000 »

§ 4. — Servizio commerciale e controllo prodotti.

8	Personale:			5,670,000	»
	A) Stipendi al personale di ruolo	3,980,000		
	1) Servizio centrale (VIII)	400,000		
	2) Controlli prodotti	3,580,000		
	B) Indennità e compensi regolamentari diversi al personale	1,180,000		
	1) Servizio centrale (VIII)	80,000		
	2) Controlli prodotti	1,100,000		
	C) Mercedi agli avventizi	510,000		
	1) Servizio centrale (VIII)	10,000		
	2) Controlli prodotti	500,000		
9	Forniture, spese ed acquisti:			314,000	»
	A) Forniture dei magazzini	225,500		
	1) Servizio centrale (VIII)	25,500		
	a) Stampati e cancelleria	15,000		
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	1,500		
	c) Ricambio del materiale d'inventario.	1,000		
	d) Materie per pulizia ed usi diversi.	8,000		
	2) Controlli prodotti	200,000		
	a) Stampati e cancelleria	137,000		
	<i>Da riportarsi</i>	137,000	225,500	225,500
	<i>Da riportarsi</i>			5,984,000

			<i>Riporto</i>	5,934,000 »
Segue 9		<i>Riporto</i>	137,000 225,500 225,500	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	18,000		
	c) Ricambio del materiale d'inventario	5,000		
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	40,000		
	B) Spese ed acquisti fatti direttamente dal servizio		88,500	
	1) Servizio centrale (VII)		13,500	
	a) Illuminazione e riscaldamento.	5,000		
	b) Riparazione del materiale d'inventario	1,500		
	c) Spese per altri titoli diversi	7,000		
	2) Controlli prodotti		75,000	
	a) Illuminazione e riscaldamento.	25,000		
	b) Riparazione del materiale d'inventario	15,000		
	c) Spese per altri titoli diversi	35,000		
			Totale del § 4	5,984,000 »
	§ 5. — Servizio della trazione e del materiale rotabile..			
10	Personale :			41,160,000 »
	A) Stipendi del personale di ruolo		22,385,000	
	1) Servizio centrale (X)		1,200,000	
	2) Divisioni, sezioni e riparti		3,150,000	
	<i>Da riportarsi</i>		4,350,000 22,385,000	
			<i>Da riportarsi</i>	41,160,000 »

Segue
10

		<i>Riporto</i>	41,160,000 »
		<i>Riporto</i>	4,350,000 22,385,000
	3) Depositi locomotive (dirigenza e servizio interno)	2,800,000	
	4) Condotta locomotive (Macchinisti e fuochisti)	13,000,000	
	5) Locomozione elettrica (guidatori, dirigenza e servizio interno dei depositi, stazioni centrali elettriche)	415,000	
	6) Pulizia, verifica e untura veicoli	1,800,000	
	7) Ventilazione delle gallerie	20,000	
		<hr/>	
	B) Indennità e compensi regolamentari diversi al personale	14,960,000	
	1) Servizio centrale (X)	400,000	
	2) Divisioni, sezioni e riparti	520,000	
	3) Depositi locomotive (Dirigenza e servizio interno)	1,100,000	
	4) Condotta locomotive (Macchinisti e fuochisti)	12,330,000	
	5) Locomozione elettrica (guidatori, dirigenza e servizio interno dei depositi, stazioni centrali elettriche)	300,000	
	6) Pulizia, verifica ed untura veicoli	300,000	
	7) Ventilazione delle gallerie	10,000	
		<hr/>	
	C) Mercedi agli avventizi	3,815,000	
	1) Servizio centrale (X)	60,000	
	2) Divisioni, sezioni e riparti	200,000	
	3) Depositi locomotive (Dirigenza e servizio interno)	2,200,000	
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>	2,460,000	41,160,000
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>		41,160,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1909

		<i>Riporto</i>	41,160,000 »
		<i>Riporto</i> 2,460,000	41,160,000
10 ^{cc}	4) Condotta locomotive (Macchinisti e fuochisti)	600,000	
	5) Locomozione elettrica (guidatori, dirigenza e servizio interno dei depositi, stazioni centrali elettriche)	50,000	
	6) Pulizia, verifica ed untura veicoli	700,000	
	7) Ventilazione delle gallerie	5,000	
11	Forniture, spese ed acquisti:		63,270,000 »
	A) Forniture dei magazzini	60,462,000	
	1) Servizio centrale (X)	97,000	
	a) Stampati e cancelleria	75,000	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	8,000	
	c) Ricambio del materiale d'inventario	4,000	
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	10,000	
	2) Divisioni, sezioni e riparti	185,000	
	a) Stampati e cancelleria	130,000	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	20,000	
	c) Ricambio del materiale d'inventario	15,000	
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	20,000	
	<i>Da riportarsi</i>	282,000	60,462,000
	<i>Da riportarsi</i>		104,430,000 »

Segue
11

		<i>Riporto</i>	104,430,000 »
	<i>Riporto</i>	282,000	60,462,000
3) Locomozione		60,180,000	
a) Stampati e cancelleria		80,000	
b) Materie per illuminazione e riscaldamento locali e piazzali		350,000	
c) Ricambio del materiale di inventario		50,000	
d) Combustibile per la locomozione a vapore		54,800,000	
e) Materie per untura e illuminazione locomotive		2,150,000	
f) Combustibile e altre materie per stazioni centrali elettriche e materie per untura ed illuminazione dei locomotori elettrici.		1,200,000	
g) Materie per untura e pulizia veicoli.		500,000	
h) Combustibile e lubrificanti per motori fissi dei depositi e dei rifornitori.		500,000	
i) Combustibile e lubrificanti per motori fissi dei ventilatori delle gallerie		50,000	
k) Materie per usi diversi		500,000	
B) Spese ed acquisti fatti direttamente dal servizio			2,808,000
1) Servizio centrale (X)			43,000
a) Illuminazione e riscaldamento			15,000
	<i>Da riportarsi</i>	15,000	43,000 63,270,000
	<i>Da riportarsi</i>		104,430,000 »

				<i>Riporto</i>	104,430,000 »
				<i>Riporto</i>	15,000 43,000 63,270,000
Segue 11	b)	Riparazione del materiale di inventario	8,000		
	c)	Spese per altri titoli diversi	20,000		
	2)	Divisioni, sezioni e riparti	245,000		
	a)	Illuminazione e riscaldamento	30,000		
	b)	Riparazione del materiale di inventario	30,000		
	c)	Spese per altri titoli diversi	35,000		
	d)	Piccoli lavori diversi di officina in conto esercizio	150,000		
	3)	Locomozione	2,520,000		
	a)	Illuminazione e riscaldamento locali e piazzali	120,000		
	b)	Riparazione del materiale d'inventario	550,000		
	c)	Pulizia veicoli	200,000		
	d)	Fornitura e pompatura d'acqua	1,200,000		
	e)	Energia elettrica fornita da terzi	<i>per mem.</i>		
	f)	Prestazioni di altre ferrovie	50,000		
	g)	Spese per altri titoli diversi	400,000		
12		Grande ed ordinaria manutenzione del materiale rotabile:			49,200,000 »
	A)	Affidata all'industria privata	8,300,000		
	1)	Somministrazione pezzi di ricambio	2,150,000		
	a)	Locomotive	1,500,000		
		<i>Da riportarsi</i>	1,500,000 2,150,000 8,300,000		
		<i>Da riportarsi</i>			153,630,000 »

Segue
12

		<i>Riporto</i>	153,630,000 »
	<i>Riporto</i>	1,500,000	2,150,000
		8,300,000	
	b) Locomotori ed equipaggiamenti elettrici delle automotrici	50,000	
	c) Carrozze	300,000	
	d) Bagagliai e carri	300,000	
	2) Spese dirette	6,150,000	
	a) Locomotive	1,500,000	
	b) Locomotori ed equipaggiamenti elettrici delle automotrici	150,000	
	c) Carrozze	2,500,000	
	d) Bagagliai e carri	2,000,000	
	B) Eseguita nelle officine dell'Amministrazione	40,900,000	
	1) Locomotive	20,700,000	
	2) Locomotori ed equipaggiamenti elettrici delle automotrici	600,000	
	3) Carrozze	9,000,000	
	4) Bagagliai e carri	10,600,000	
	Totale del § 5		153,630,000 »
	§ 6. — Servizio del mantenimento e della sorveglianza.		
13	Personale:		39,950,000 »
	A) Stipendi del personale di ruolo	24,530,000	
	1) Servizio centrale (XI)	1,060,000	
	2) Divisioni, sezioni e riparti	6,700,000	
	<i>Da riportarsi</i>	7,760,000	24,530,000
	<i>Da riportarsi</i>		39,950,000 »

Segue
13

		<i>Riporto</i>	39,950,000 »
		<i>Riporto</i>	7,760,000 24,530,000
	3) Sorveglianza della linea	8,270,000	
	4) Manutenzione dei binari	8,100,000	
	5) Manutenzione sottostazioni e linee aeree per trazione elettrica	100,000	
	6) Artieri	300,000	
		<hr/>	
	B) Indennità e compensi regolamentari diversi al personale		6,060,000
	1) Servizio centrale (XI)	230,000	
	2) Divisioni, sezioni e riparti	1,200,000	
	3) Sorveglianza della linea	1,830,000	
	4) Manutenzione dei binari	2,660,000	
	5) Manutenzione sottostazioni e linee aeree per trazione elettrica	30,000	
	6) Artieri	110,000	
		<hr/>	
	C) Mercedi agli avventizi		9,360,000
	1) Servizio centrale (XI)	60,000	
	2) Divisioni, sezioni e riparti	420,000	
	3) Sorveglianza della linea	1,380,000	
	4) Manutenzione dei binari	7,250,000	
	5) Manutenzione sottostazioni e linee aeree per trazione elettrica	30,000	
	6) Artieri	220,000	
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i>	39,950,000 »

		<i>Riporto</i>	39,950,000 »
14	Forniture, spese ed acquisti:		3,019,000 »
	A) Forniture di magazzino	2,146,000	
	1) Servizio centrale (XI)	96,000	
	a) Stampati e cancelleria	65,000	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	10,000	
	c) Ricambio del materiale d'inventario	6,000	
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	15,000	
	2) Divisioni, sezioni e riparti	450,000	
	a) Stampati e cancelleria	300,000	
	b) Materie per illuminazione e riscaldamento	80,000	
	c) Ricambio del materiale d'inventario	20,000	
	d) Materie per pulizia ed usi diversi	50,000	
	3) Linea	1,600,000	
	a) Materie per illuminazione e riscaldamento	800,000	
	b) Ricambio del materiale d'inventario	500,000	
	c) Materie per pulizia ed usi diversi	300,000	
	B) Spese ed acquisti fatti direttamente dal Servizio	873,000	
	1) Servizio centrale (XI)	33,000	
	a) Illuminazione e riscaldamento	12,000	
	<i>Da riportarsi</i>	12,000	33,000
			3,019,000
	<i>Da riportarsi</i>		42,969,000 »

Segue
14

		<i>Riporto</i>	42,969,000 »
	<i>Riporto</i>	12,000 33,000 3,019,000	
	b) Riparazione del materiale d'inventario	6,000	
	c) Spese per altri titoli diversi	15,000	
	2) Divisioni, sezioni e riparti	140,000	
	a) Illuminazione e riscaldamento	60,000	
	b) Riparazione del materiale d'inventario	30,000	
	c) Spese per altri titoli diversi	50,000	
	3) Linea	700,000	
	a) Illuminazione e riscaldamento	50,000	
	b) Riparazione del materiale d'inventario	200,000 »	
	c) Sgombro neve	300,000	
	d) Spese per titoli diversi	150,000	
15	Manutenzione della linea :		15,750,000 »
	A) Forniture di magazzino	10,300,000	
	1) Corpo stradale, chiusure e piantagioni	300,000	
	2) Ponti, viadotti, ecc.	100,000	
	3) Gallerie	50,000	
	4) Fabbricati	500,000	
	5) Meccanismi fissi	300,000	
	6) Massicciata	50,000	
	7) Traverse e legnami d'armamento, comprese le traverse in ferro ed in cemento	9,000,000	
	<i>Da riportarsi</i>	10,300,000	
	<i>Da riportarsi</i>		58,719,000 »

		<i>Riporto</i>	58,7.9,000 »
		<i>Riporto</i>	10,300,000
Segue 15	B) Spese ed acquisti fatti direttamente dal Servizio	5,450,000	
	1) Corpo stradale, chiusure e piantagioni	500,000	
	2) Ponti, viadotti, ecc.	200,000	
	3) Gallerie	250,000	
	4) Fabbricati	3,450,000	
	5) Meccanismi fissi	500,000	
	6) Massicciata	550,000	
		<hr/>	
		Totale del § 6	58,719,000 »
	<i>§ 7. — Navigazione dello stretto di Messina.</i>		
16	Personale:		320,000 »
	A) Stipendi del personale di ruolo	130,000	
	B) Indennità e compensi regolamentari diversi al personale	90,000	
	C) Mercedi agli avventizi	100,000	
		<hr/>	
17	Forniture, spese ed acquisti:		410,000 »
	A) Forniture dei magazzini	281,500	
	1) Combustibile e lubrificanti	230,000	
	2) Materie per manutenzione e riparazione piroscafi	30,000	
	3) Ricambio del materiale d'inventario	1,000	
	4) Materie per la manutenzione degli approdi	500	
	5) Materie per pulizia e per usi diversi	20,000	
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i>	281,500
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i>	730,000 »

		<i>Riporto</i>	281,500	730,000 »
<i>Segue</i> 17	B) Spese ed acquisti fatti direttamente dal servizio		128,500	
	1) Riparazione e manutenzione piroscafi	100,000		
	2) Riparazione materiale d' inventario	1,500		
	3) Manutenzione degli approdi	1,500		
	4) Spese per altri titoli diversi	25,500		
		Totale del § 7		730,000 »
	§ 8. — Spese generali dell' Amministrazione.			
18	Consiglio generale e Commissioni compartimentali del traffico (art. 61 della legge 7 luglio 1907, n. 429)			20,000 »
19	Forniture dei magazzini:			775,000 »
	A) Avvisi, orari e pubblicazioni diverse	400,000		
	B) Biglietti per viaggiatori	350,000		
	C) Materie impiegate in campioni e prove	25,000		
20	Imposte e tasse:			3,020,000 »
	A) Imposte e tasse sui terreni e fabbricati	1,530,000		
	B) Imposte e tasse diverse	40,000		
	C) Imposta di ricchezza mobile, a carico dell'esercizio, sulle competenze del personale (art. 19 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	1,450,000		
21	Contributo al fondo pensioni e sussidi:			24,100,000 »
	A) Contributo in rapporto agli assegni del personale (articoli 3 e 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (cap. 50 dell'entrata)	14,500,000		
	B) Quota del 2 per cento sul prodotto lordo del traffico (art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (cap. 51 dell'entrata)	9,600,000		
		<i>Da riportarsi</i>		27,915,000 »

	<i>Riporto</i>	27,915,000 »
22	Spese per assegni e indennità diverse al personale:	1,663,000 »
	A) Quota di compartecipazione nella spesa delle forniture di vestiario	520,000
	B) Indennità per infortuni sul lavoro al personale operaio (art. 5 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	1,100,000
	C) Pensioni di grazia concesse dalle Amministrazioni precedenti	25,000
	D) Quote di pensioni o d'indennità spettanti al personale dell'ex-Ispettorato generale (art. 7 della legge 12 luglio 1906, n. 332)	8,000
	E) Premi di assicurazione di avventizi alla Cassa Nazionale invalidità e vecchiaia	10,000
23	Assegni di esonero (art. 59 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	400,000 »
24	Gratificazioni al personale per lavoro straordinario non tariffato dal regolamento	1,000,000 »
25	Oblazioni e sussidi al personale	700,000 »
26	Spese per il servizio sanitario (articolo 8 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	600,000 »
27	Spese giudiziali e contenziose.	250,000 »
28	Affitto locali per uso d'ufficio.	1,200,000 »
29	Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà a causa dell'esercizio ed in seguito ad infortuni.	1,000,000 »
30	Provvigione alle agenzie italiane ed estere per la vendita di biglietti di viaggio	350,000 »
31	Spese per la sorveglianza dei trasporti	10,000 »
32	Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune di altre Amministrazioni	1,350,000 »
33	Compensi alle ferrovie estere per il servizio dei loro treni, fra le stazioni internazionali ed il confine	900,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	37,378,000 »

		<i>Riporto</i>	37,378,000 »
34	Spese eventuali :		875,000 »
	A) Interessi di conto corrente colle cessate Società ferroviarie, con ditte, imprese, agenzie, ecc.	20,000	
	B) Restituzione di multe inflitte ai fornitori per ritardata consegna di materiali (cap. 17-C dell'entrata)	500,000	
	C) Premi ai fornitori per anticipata consegna di materiali	50,000	
	D) Differenze di cambio	5,000	
	E) Addebito di deficienze giustificate e deprezzamenti nelle scorte di magazzino (cap. 42-C dell'entrata)	50,000	
	F) Premi di assicurazione contro gl'incendi	50,000	
	G) Diverse	200,000	
		<hr/>	
	Totale del § 8		38,253,000 »
			<hr/>
	§ 9. — <i>Servizi secondari.</i>		
35	Servizi accessori ad impresa od in economia :		580,000 »
	A) Spese per il servizio di affissione nelle stazioni e nei treni	50,000	
	B) Spese per le rivendite dei libri e giornali	130,000	
	C) Quota dovuta all'impresa per noleggio cuscini.	320,000	
	D) Spese per il servizio dei <i>camions</i> automobili	30,000	
	E) Forniture di magazzino per i servizi accessori in economia.	50,000	
		<hr/>	
36	Servizio del porto di Venezia (Traghetto - Magazzini generali - Tiraggio - Punto franco - Manipolazioni merci):		1,200,000 »
	A) Forniture di magazzino	200,000	
	B) Facchinaggio e spese diverse	1,000,000	
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>		1,780,000 »

		<i>Riporto</i>	1,780,000 »
37	Annualità per la ricostituzione in 50 anni dei capitali mutuati sul Fondo pensioni e sussidi per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri (art. 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553)		<i>per memoria</i>
		Totale del § 9	1,780,000 »
		Totale Sezione I	392,169,000 »
SEZIONE II. — SPESE COMPLEMENTARI.			
(Art. 20, primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429 ed art. 14 della legge 19 luglio 1906, n. 362).			
38	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (cap. 29 e 30 dell'entrata):		3,600,000 »
	A) Spese per lavori a contratto ed in economia	3,050,000	
	B) Forniture di magazzino	300,000	
	C) Trasporti	250,000	
39	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 31 dell'entrata):		7,000,000 »
	A) Forniture di magazzino	6,700,000	
	B) Trasporti	300,000	
40	Rinnovamento del materiale ruotabile (cap. 32 dell'entrata)		11,750,000 »
41	Migliorie a carico dell'esercizio alle linee, al materiale rotabile e galleggiante ed al materiale d'esercizio (cap. 33 dell'entrata):		<i>per memoria</i>
	A) Spese per lavori a contratto ed in economia	»	
		<i>Da riportarsi</i>	»
		<i>Da riportarsi</i>	22,350,000 »

		<i>Riporto</i>	22,350,000 »
		<i>Riporto</i>	»
Segue 41	B) Forniture di magazzino	»	
	C) Trasporti	»	
		<hr/>	
	Totale della Sezione II		22,350,000 » <hr/>
 SEZIONE III. — SPESE ACCESSORIE. (Art. 20, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429). § 1. — <i>Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.</i>			
42	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamento:		50,000,000 »
	A) del valore del materiale rotabile e d'esercizio consegnato alle ferrovie dello Stato e del valore della dotazione iniziale di magazzino (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261)	22,572,463.12	
	B) delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	1,945,673.60	
	C) delle somme fornite per spese patrimoniali (art. 1 della legge 23 dicembre 1906, n. 638)	25,481,863.28	
		<hr/>	
43	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro con mezzi ordinari di tesoreria (articolo 3, capoverso, della legge 23 dicembre 1906, n. 638):		1,400,000 »
	A) per le liquidazioni delle gestioni ferroviarie sociali	30,000 »	
	B) per aumenti della dotazione di magazzino	1,000 »	
	C) per spese patrimoniali	1,369,000 »	
		<hr/>	
	Da riportarsi		51,400,000 » <hr/>

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1909

	<i>Riporto</i>	51,400,000 »
44	Annualità dovute al Tesoro per interessi ed ammortamento delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale navale (art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	<i>per memoria</i>
45	Assegnazione al Fondo di riserva per le spese impreviste del 2 per cento dei prodotti lordi (art. 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	6,000,000 »
46	Reintegro al Fondo di riserva per le spese impreviste, delle somme prelevate a favore delle spese ordinarie (art. 24, ultimo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429)	1,000,000 »
47	Contributo per le spese della Corte dei conti (art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361)	120,000 »
48	Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi della parte ordinaria a diminuzione del prodotto netto	<i>per memoria</i>
	Totale del § 1	58,520,000 »
 <i>§ 2. — Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione.</i>		
(a)		
50	Contributo al Consorzio per l'industria zolfifera siciliana (art. 17 della legge 15 luglio 1906, n. 333)	850,000 »
51	Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione (art. 6, secondo capoverso, della legge 22 aprile 1905, n. 137)	56,000,000 »
	Totale del § 2	56,850,000 »
	Totale della Sezione III	115,370,000 »
	Totale del titolo I	529,889,000 »

(a) Il capitolo n. 49 è stato soppresso e la relativa assegnazione è stata posta a carico del bilancio del tesoro.

TITOLO II.

Parte straordinaria.

(Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429).

52	Spese di primo impianto dell'Amministrazione centrale e dei dipendenti servizi:		100,000 »
	A) Lavori a contratto ed in economia	80,000	
	B) Forniture di magazzino	6,000	
	C) Trasporti	2,000	
	D) Studi, dirigenza e sorveglianza.	9,000	
	E) Diverse	3,000	
53	Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione al 1° luglio 1905:		50,000 »
	A) delle linee.	40,000	
	B) del materiale rotabile	10,000	
54	Acquisto di materiale rotabile:		80,000,000 »
	A) Spese di acquisto, dogana, trasporto, ecc.	78,600,000	
	B) Studi, dirigenza e sorveglianza.	1,400,000	
55	Acquisto di galleggianti per lo stretto di Messina (cap. 37-D dell'entrata):		300,000 »
	A) Spese di acquisto, dogana, trasporto, ecc.	296,000	
	B) Studi, dirigenza e sorveglianza.	4,000	
56	Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti:		1,000,000 »
	A) Materiale rotabile	900,000	
	Da riportarsi	900,000	
	Da riportarsi		81,450,000 »

		<i>Riporto</i>	81,450,000 »
		<i>Riporto</i>	900,000
<i>Segue</i> 56	1) in servizio	200,000	
	2) in occasione di rinnovamento	700,000	
		<hr/>	
	B) Galleggianti per lo Stretto di Messina	100,000	
	1) in servizio	100,000	
	2) in occasione di rinnovamento	»	
		<hr/>	
57	Materiale di esercizio in aumento di dotazione (cap. 37-C dell'entrata):		1,500,000 »
	A) Forniture di magazzino	1,425,000	
	B) Acquisti diretti e spese accessorie	75,000	
		<hr/>	
58	Lavori in conto patrimoniale (cap. 37-A, B e C dell'entrata):		41,150,000 »
	A) Lavori a contratto ed in economia	21,000,000	
	B) Forniture di magazzino	8,000,000	
	C) Espropriazioni	3,150,000	
	D) Trasporti	6,000,000	
	E) Studi, dirigenza e sorveglianza	2,000,000	
	F) Diverse	1,000,000	
		<hr/>	
59	Miglioramenti alle linee ed agli armamenti:		3,500,000 »
	A) Lavori a contratto ed in economia	2,300,000	
	B) Forniture di magazzino	500,000	
	C) Espropriazioni	100,000	
	D) Trasporti	300,000	
	E) Studi, dirigenza e sorveglianza	180,000	
	F) Diverse	120,000	
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i>	127,600,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1909

	<i>Riporto</i>	127,600,000 »
60	Spese di primo impianto e per aumenti patrimoniali del servizio di navigazione (primo capoverso dell'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	300,000 »
61	Spese per la costruzione e l'acquisto del materiale navale (prima parte dell'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111) (cap. 36 dell'entrata)	13,000,000 »
62	Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione	2,100,000 »
	Totale del titolo II	143,000,000 »
 TITOLO III. Magazzini ed officine. § 1. — <i>Gestione autonoma dei magazzini.</i> (Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429)		
63	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino (capitoli 41 e 42 dell'entrata):	156,734,000 »
	A) Acquisti diretti	115,000,000
	B) Versamenti dalle officine e dai servizi di materie lavorate, esuberanti o fuori d'uso	25,700,000
	C) Versamenti delle scorte della trazione	4,000,000
	D) Addebiti diversi in conto scorte per spese doganali, trasporti, eccedenze e simili	7,000,000
	E) Pagamenti sulle forniture in corso (cap. 42-d dell'entrata)	3,000,000
	F) Pagamenti in conto acquisti da regolare (cap. 42-e dell'entrata)	2,034,000
64	Rimborso, ai fornitori di ritenute per garanzia (cap. 43 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
65	Reintegro dei prelevamenti dal fondo di riserva delle spese imprevidite, per aumento temporaneo delle scorte (art. 24, ultimo capoverso della legge 7 luglio 1907, n. 429)	<i>per memoria</i>
	Totale del § 1	156,734,000 »

§ 2. — *Officine.*

66	Spese per lavori delle officine staccate dai depositi (capitolo 45 dell'entrata):	53,750,000 »
	A) Personale in conto spese generali dell'officina	4,900,000
	1) Personale di ruolo	3,100,000
	2) Competenze accessorie	1,000,000
	3) Personale avventizio	800,000
		<hr/>
	B) Mano d'opera	13,300,000
	1) Personale di ruolo	6,800,000
	2) Competenze accessorie	4,900,000
	3) Personale avventizio	1,600,000
		<hr/>
	C) Forniture di magazzino in conto spese generali dell'officina	6,000,000
	D) Forniture di magazzino in conto lavorazioni e confezioni	29,050,000
	E) Lavori affidati all'industria privata	»
	F) Spese diverse	500,000
		<hr/>
67	Scorte fisse per le officine annesse ai depositi e per le squadre di rialzo; materie fornite dai magazzini (cap. 41-e e 46 dell'entrata)	4,000,000 »
68	Spese per lavori delle officine annesse ai depositi e delle squadre di rialzo (cap. 47 dell'entrata):	14,450,000 »
	A) Personale in conto spese generali d'officina	1,600,000
	1) Personale di ruolo	800,000
	2) Competenze accessorie	300,000
	3) Personale avventizio	500,000
		<hr/>
	<i>Da riportarsi</i>	1,600,000
		<hr/>
	<i>Da riportarsi</i>	72,200,000 »

		<i>Riporto</i>	72,200,000 »
		<i>Riporto</i>	1,600,000
Segue 68	B) Mano d'opera	5,650,000	
	1) Personale di ruolo	2,200,000	
	2) Competenze accessorie	1,550,000	
	3) Personale avventizio	1,900,000	
	C) Forniture di magazzino in conto spese generali d'officina	2,000,000	
	D) Forniture di magazzino in conto lavorazioni e confezioni	5,000,000	
	E) Spese diverse	200,000	
69	Spese per lavori delle officine del mantenimento (cap. 48 dell'entrata):		5,560,000 »
	A) Personale in conto spese generali d'officina	75,000	
	1) Personale di ruolo	50,000	
	2) Competenze accessorie	15,000	
	3) Personale avventizio	10,000	
	B) Mano d'opera	335,000	
	1) Personale di ruolo	180,000	
	2) Competenze accessorie	75,000	
	3) Personale avventizio	80,000	
	C) Forniture di magazzino in conto spese generali d'officina	100,000	
	D) Forniture di magazzino in conto lavorazioni e confezioni	5,000,000	
	E) Spese diverse	50,000	
	Totale del § 2		77,760,000 »
	Totale del titolo III		234,494,000 »

TITOLO IV.

Gestione del fondo pensioni e sussidi.

(Legge 9 luglio 1908, n. 418)

70	Pensioni	17,000,000 »
71	Sussidi	4,000,000 »
72	Concorso nelle spese del servizio sanitario (cap. 14-B dell'entrata) .	150,000 »
73	Versamento alla Cassa Depositi e prestiti dell'avanzo della gestione (art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	21,086,000 »
74	Erogazione dei proventi del fondo lasciti, donazioni ed oblazioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 54 dell'entrata)	5,000 »
Totale del titolo IV		42,241,000 »

TITOLO V.

Gestione delle case economiche per ferrovieri.

(Legge 14 luglio 1907, n. 553)

Patrimonio.

75	Spese per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri* (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (cap. 55 dell'entrata) .	6,000,000 »
----	--	-------------

Gestione.

76	Annualità per quota di ammortamento in 80 anni e interessi dei capitali investiti nella costruzione ed acquisto di case economiche (cap. 28 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
77	Riparazioni ordinarie	<i>per memoria</i>

Da riportarsi	6,000,000 »
-------------------------	-------------

	<i>Riporto</i>	6,000,000 »
78	Imposte e sovrimposte	<i>per memoria</i>
79	Spese d'amministrazione e custodia	<i>per memoria</i>
80	Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	<i>per memoria</i>
81	Riparazioni straordinarie	<i>per memoria</i>
82	Premi per la buona conservazione dei fabbricati (art. 50 del regolamento approvato col Regio decreto 10 maggio 1908, n. 233)	<i>per memoria</i>
83	Versamento alla Cassa Depositi e prestiti delle somme per la costituzione del fondo di riserva (secondo capoverso dell'articolo 10 del regolamento approvato col Regio decreto 10 maggio 1908, n. 233)	<i>per memoria</i>
	A) per temporanee sezioni di imposte e sovrimposte »	
	B) eccedenze attive dei bilanci »	
	<hr/>	
	Totale del titolo V	6,000,000 »
	<hr/>	
TITOLO VI.		
Operazioni per conto di terzi		
<hr/>		
§ 1. — <i>Operazioni attinenti ai trasporti.</i>		
84	Restituzione di depositi a garanzia (cap. 59 dell'entrata):	1,200,000 »
	A) per richiesta di vagoni 1,000,000	
	B) per biglietti d'abbonamento 200,000	
	<hr/>	
85	Tasse doganali e somme anticipate ai mittenti (cap. 60 dell'entrata)	80,000,000 »
86	Pagamento di assegni sulle merci (cap. 61 dell'entrata)	180,000,000 »
	<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>	261,200,000 »

	<i>Riparto</i>	261,200,000 »
87	Erogazione delle eccedenze di tassazione sui trasporti:	10,000,000 »
	A) per errori rilevati nella revisione (capitolo 62-A dell'entrata)	5,000,000
	B) per reclami e per rimborsi, convenzionali (cap. 62 B dell'entrata)	5,000,000
88	Reintegro ai prodotti, delle deficienze di tassazione (cap. 63 dell'entrata)	5,000,000 »
89	Erogazione delle tasse di presa e consegna a domicilio (capitolo 64 dell'entrata)	1,000,000 »
90	Erogazione dei prodotti dei tronchi in esercizio speciale:	700,000 »
	A) Confine francese-Modane (cap. 65A dell'entrata)	600,000
	B) Cerignola Campagna - Cerignola Città (cap. 65-B dell'entrata)	100,000
91	Accredito alle Amministrazioni in servizio cumulativo delle somme introitate per loro conto (cap. 66 dell'entrata)	50,000,000 »
92	Addebito alle Amministrazioni in servizio cumulativo delle somme da esse introitate per conto delle ferrovie dello Stato (cap. 67 dell'entrata)	40,000,000 »
93	Trasporti fatti in conto corrente ad Amministrazioni pubbliche e ditte diverse, in base a speciali convenzioni (cap. 68 dell'entrata):	14,500,000 »
	A) Ministero delle finanze	3,500,000
	B) Ministero della guerra	1,000,000
	C) Amministrazioni e ditte diverse	10,000,000
	Totale del § 1	382,400,000 »
	§ 2. — Operazioni attinenti al personale.	
94	Erogazione delle ritenute per sequestri e cessioni sulle competenze del personale (cap. 69 dell'entrata)	4,000,000 »
95	Anticipazioni e addebiti (cap. 70 dell'entrata)	3,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	7,000,000 »

	<i>Riporto</i>	7,000,000 »
96	Forniture in conto massa vestiario e restituzione del fondo individuale (cap. 71 dell'entrata)	3,000,000 »
97	Erogazione delle somme versate dalle controparti per competenze di avvocato e procuratore poste a loro carico nei giudizi sostenuti dal servizio legale dell'Amministrazione ferroviaria (articoli 42, 45 e 46 delle norme per riordinamento e funzionamento del Servizio legale approvate con Regio decreto 10 maggio 1908, n. 280) (cap. 72 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
	Totale del § 2	10,000,000 »
 <i>§ 3. — Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati.</i> 		
98	Ministero dei lavori pubblici — Spese per studi, dirigenza e sorveglianza delle costruzioni (art. 78 della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 12 luglio 1908, n. 444) (cap. 73 dell'entrata)	4,000,000 »
99	Ministero dell'interno — Spese per lavori eseguiti per conto dell'Amministrazione dell'interno (cap. 74 dell'entrata):	100,000 »
	A) Riparazioni vetture cellulari	100,000
	B)	»
	C)	»
100	Ministero della guerra — Spese per lavori eseguiti per conto dell'Amministrazione militare (cap. 75 dell'entrata):	300,000 »
	A) Riparazioni attrezzi per trasporti di truppe	20,000
	B) Impianti diversi	280,000
	C)	»
101	Ministero delle poste e dei telegrafi — Spese per lavori eseguiti per conto dell'Amministrazione postale e telegrafica (cap. 76 dell'entrata):	350,000 »
	A) Riparazione vetture postali	150,000
	<i>Da riportarsi</i>	150,000
	<i>Da riportarsi</i>	4,750,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1909

		Riporto	4,750,000 »
		Riporto	150,000
Segue 101	B) Illuminazione e riscaldamento vetture postali	200,000	
	C)	»	
102	Spese per lavori eseguiti per conto del Consorzio del porto di Genova (art. 106 del Regolamento approvato con Regio Decreto 25 giugno 1903, n. 261) (cap. 77 dell'entrata)		250,000 »
103	Pagamenti fatti per conto delle cessate gestioni (cap. 78 dell'entrata):		<i>per memoria</i>
	A) Comitato di stralcio ex -Alta Italia	»	
	B) Rete Mediterranea	»	
	C) Rete Adriatica	»	
	D) Rete Sicula	»	
	E) Ferrovie Meridionali	»	
	F) Linea Palermo - Marsala - Trapani	»	
101	Lavori e prestazioni per conto di Amministrazioni diverse e per privati (cap. 79 dell'entrata):		<i>per memoria</i>
	A) Municipio di Cerignola - spese straordinarie alla linea Cerignola-Campagna - Cerignola-Città	»	
	B)	»	
	C)	»	
	Totale del § 3		5,000,000 »
	Totale del titolo VI		397,400,000 »

TITOLO VII.

Partite di giro

105	Versamento delle tasse erariali (cap. 80 dell'entrata):	37,060,000 »
	A) Tassa sui trasporti	32,000,000
	B) Tassa sull'assicurazione delle merci	60,000
	C) Tassa di bollo	5,000,000
106	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale (capitolo 81 dell'entrata):	9,800,000 »
	A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi	8,500,000
	B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni	1,100,000
	C) Marche da bollo per pagamento competenze	200,000
107	Versamento alla Cassa Depositi e prestiti delle ritenute speciali al personale per contributo al fondo di garanzia per le cessioni di stipendi e salari (art. 11 della legge 30 giugno 1903, n. 335) (cap. 82 dell'entrata)	250,000 »
108	Versamento dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 83 dell'entrata)	40,000 »
109	Versamento all'Erario francese dell'imposta sui trasporti pel tratto Confine francese - Medane (cap. 84 dell'entrata)	32,000 »
	Totale del titolo VII	47,182,000 »

RIASSUNTO DELLA SPESA

Spese d'esercizio e per aumenti patrimoniali.

Titolo 1 — Parte ordinaria:

Sezione I — Spese d'esercizio:

§ 1. — Direzione generale, Servizi centrali I, II, III, IV, V e Ufficio stralcio	8,355,000 »
Da riportarsi	8,355,000 »

	<i>Riporto</i>	8,355,000 »
§ 2. — Approvvigionamenti e magazzini		6,331,000 »
§ 3. — Servizio del movimento e traffico		118,384,000 »
§ 4. — Servizio commerciale e controllo prodotti		5,934,000 »
§ 5. — Servizio della trazione e del materiale rotabile		153,630,000 »
§ 6. — Servizio del mantenimento e della sorveglianza		58,719,000 »
§ 7. — Navigazione dello stretto di Messina.		730,000 »
§ 8. — Spese generali dell'Amministrazione.		38,253,000 »
§ 9. — Servizi secondari		1,780,000 »
	Totale Sezione I	392,169,000 »
	Sezione II. — Spese complementari	22,350,000 »
	Sezione III. — Spese accessorie:	
	§ 1. — Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria	58,520,000 »
	§ 2. — Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione.	56,850,000 »
	Titolo II. — Parte straordinaria	143,000,000 »
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	672,889,000 »
	<i>Gestioni speciali ed autonome.</i>	
	Titolo III. — Magazzini ed officine:	
	§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini	156,734,000 »
	§ 2. — Officine	77,760,000 »
	Titolo IV. — Gestione del fondo pensione e sussidi	42,241,000 »
	Titolo V. — Gestione delle case economiche per ferrovieri	6,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	282,735,000 »

	<i>Riporto</i>	282,735,000 »
Titolo VI — Operazioni per conto di terzi:		
§ 1. — Operazioni attinenti ai trasporti.		382,400,000 »
§ 2. — Operazioni attinenti al personale		10,000,000 »
§ 3. — Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati		5,000,000 »
		<hr/>
Totale delle gestioni speciali ed autonome		680,135,000 »
		<hr/>
Titolo VII. — Partite di giro		47,182,000 »
		<hr/>
Totale generale della spesa		1,400,206,000 »
		<hr/>

PRESIDENTE. Pongo ai voti gli articoli coi quali si approvano i diversi stanziamenti dei quali si è data lettura.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910 in conformità della stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il prelevamento della maggiore spesa per il personale dell'Amministrazione centrale del Genio civile, di cui all'articolo 2 della legge 8 luglio 1906, n. 304, è stabilito per l'esercizio finanziario 1909-910 nel modo seguente:

Capitolo n. 98 « Assegni mensili al personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale » (Spese fisse). . . . L. 1,300

Capitolo n. 129 « Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297, 30 giugno 1904, n. 293, 21 giugno 1906, n. 238 (articolo 4), 6 giugno 1907, n. 300 (articolo 1, lettera e) e 5 aprile 1908, n. 126 (articolo 1, lettera b) » (Spesa ripartita) . . . » 200,000

Capitolo n. 141 « Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria, dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (articolo 1, lettera k), 21 giugno 1906, n. 238 (articolo 2, lettera a) e 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lettera a) » (Spesa ripartita) » 126,500

Capitolo n. 149 « Somme a disposizione dell'Amministrazione (leggi 22 marzo 1900, n. 195 e 7 luglio 1902, n. 333) Studi di progetti e compimento delle opere di bonificazione in corso di esecuzione autorizzate da leggi anteriori a quella del 18 giugno 1899, n. 236 (Spesa ripartita) » 365,000

Capitolo n. 184 « Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297, 30 giugno 1904, n. 293, 25 giugno 1906, n. 255, e 19 luglio 1907, n. 549 » (Spesa ripartita) » 178,400

Totale delle diminuzioni L. 871,200

(Approvato).

Art. 3.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1909-910 per le sovvenzioni per costruzioni ferroviarie di

cui all'art. 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, agli articoli 1 e 4 della legge 16 giugno 1907, n. 540 e all'art. 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444, è fissato in lire 500,000.

(Approvato).

Art. 4.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, a termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato in appendice alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Agli effetti dell'articolo 10 della legge 9 luglio 1908, n. 418, concernente provvedimenti per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, il limite massimo dell'annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1909-10 in dipendenza dei normali collocamenti a riposo non chiesti dagli agenti, senza che concorra la constatata loro inabilità, è stabilito nella somma di lire 550,000.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato ad assumere impegni per opere idrauliche straordinarie di 2^a categoria per l'ammontare di non oltre 10 milioni in aggiunta alla spesa autorizzata colle leggi 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 e 29 dicembre 1907, n. 810, sul conto degli esercizi successivi a quello 1909-10, e che saranno inclusi in apposita legge di autorizzazione per nuove opere.

(Approvato).

Art. 7.

Le quote disponibili sulle somme autorizzate:

a) per sussidi ad opere di difesa degli abitati contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti e per ripristino delle opere stesse danneggiate dalle alluvioni e dalle piene (leggi 30 giugno 1904, n. 293, art. 1, lett. *h*; 6 giugno 1907, n. 300, art. 1, lett. *f* e 29 dicembre 1907, n. 810, art. 1, lett. *e*);

b) per sussidi alle provincie ed ai comuni per opere di difesa delle strade provinciali e

comunalmente contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti (leggi 30 giugno 1904, n. 293, art. 1, lett. *g* e 29 dicembre 1907, n. 810, art. 1, lett. *f*);

c) per sussidi alle provincie, comuni e consorzi per ripristino delle opere stradali ed idrauliche distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni e piene (leggi 16 luglio 1884, n. 2514, 20 luglio 1890, n. 7018, 30 dicembre 1892, numero 734, 21 gennaio 1897, n. 30, 27 aprile 1899, n. 165, 1° aprile 1900, n. 121, 7 luglio 1901, n. 341, 3 luglio 1902, n. 298, 8 luglio 1903, n. 311, 3 luglio 1904, n. 313 e 29 dicembre 1907, n. 810, art. 1, lett. *g*) sono riunite in un fondo unico dal quale saranno prelevate annualmente le assegnazioni occorrenti per ciascuno dei predetti titoli.

(Approvato).

Art. 8.

Il ministro del Tesoro provvederà con suo decreto a modificare lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1909-10, in relazione colle variazioni introdotte ai capitoli 42, 49 e 51 della parte passiva del bilancio delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio stesso, dopo che questo bilancio sarà stato approvato per legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 12 luglio 1908 » (N. 116).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 12 luglio 1908 ».

Prego il senatore, segretario, DI PRAMPERO di dar lettura del disegno di legge.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Ai fini del 4° comma dell'art. 1° della legge 12 luglio 1908, n. 444, sarà provveduto alla costruzione della linea a doppio binario Fossano-Mondovi-Ceva, con le somme stanziata alla lettera *f*) del suddetto articolo e con la ulteriore spesa di lire 20 milioni da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio del Mini-

stero dei lavori pubblici per gli esercizi successivi al 1911-12.

PRESIDENTE. Avverto che vi è anche un controprogetto della minoranza dell'Ufficio centrale di cui do lettura:

Articolo unico.

Ai fini del 4° comma dell'art. 1° della legge 12 luglio 1908, n. 444, sarà provveduto alla costruzione della linea a doppio binario Fossano-Mondovi-Ceva, con la somma di lire 29 milioni da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi successivi al 1911-12.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

BERTETTI, *presidente e relatore della maggioranza dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI, *presidente e relatore della maggioranza dell'Ufficio centrale*. Non credo sia necessario che io ripeta quanto ho già scritto nella relazione. Del resto il signor ministro non ha bisogno della mia difesa.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore della minoranza dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore della minoranza dell'Ufficio centrale*. Siccome ritengo che la relazione su questa legge non abbia potuto pervenire in tempo all'on. ministro dei lavori pubblici ed agli on. senatori, non so se convenga discutere oggi il progetto di legge, o se non sia forse meglio rimandarne la discussione a domani.

PRESIDENTE. Domando al signor ministro se gli è pervenuta in tempo la relazione dell'Ufficio centrale e della minoranza di esso e se intende di procedere alla discussione della legge.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Sono agli ordini del Senato, avendo avuto l'onore di leggere in tempo non solo la relazione della maggioranza, ma anche quella della minoranza dell'Ufficio centrale su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Allora il senatore Giovanni Mariotti ha facoltà di parlare.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore della minoranza dell'Ufficio centrale*. Riassumerò brevemente i motivi per cui la minoranza dell'Uf-

ficio centrale, minoranza molto esigua, ha creduto di non potere approvare, così come fu presentato, il disegno di legge relativo alle modificazioni della legge ferroviaria del 12 luglio 1908; modificazioni che consistono nell'abbandono del tronco ferroviario S. Stefano-Ponti, e nella immediata costruzione della ferrovia Ceva-Mondovi-Fossano, invece del raddoppio di binario da Bra a Ceva.

Quanto alle proposte della Ceva-Mondovi-Fossano siamo stati tutti concordi, perchè la linea è importante per se stessa, perchè può servire a migliorare lievemente il servizio da Torino a Savona, ma soprattutto perchè è avviamento alla costruzione di un'altra grande arteria ferroviaria, la Torino-Mondovi-Ceva-Garressio-Oneglia; quindi noi l'abbiamo ben volentieri approvata, e l'abbiamo trovata preferibile al raddoppiamento di binario dapprima progettato.

Il dissenso venne soltanto quando si trattò della soppressione dell'altra linea brevissima da S. Stefano Belbo a Ponti, o meglio — come dice la legge — ad un punto qualunque della linea di Acqui. Questo tronco non era compreso l'anno scorso nel primitivo disegno di legge, che fu presentata dall'on. ministro dei lavori pubblici alla Camera dei deputati per provvedere alla costruzione delle tre direttissime e di diverse altre linee; ma durante le discussioni preliminari riconobbe lo stesso ministro l'assoluta necessità di provvedere in qualche modo a facilitare lo sfollamento del porto di Savona, porto che aumentava allora, e ancora va di continuo aumentando i suoi traffici; e quindi lo stesso ministro propose alla Commissione della Camera di inscrivere, in aggiunta alle altre ferrovie contemplate nel disegno di legge, questo piccolo tronco.

Le ragioni della nuova proposta le espone egli stesso, l'on. Bertolini; ed io le ho riportate nella mia relazione. « Occorrendo — disse allora l'onorevole ministro — sfollare il porto di Savona, e non potendosi ciò ottenere coi miglioramenti proposti alla linea di Ceva se non fra molti anni, credo necessario di costruire questo breve tronco di soli 14 chilometri, tutto in piano, che costituirebbe una nuova linea di comunicazione tra Savona, Alba, Bra e Torino da un lato, e tra Savona, Asti e Torino dall'altro; linea di poco costo (perchè

importerebbe solo 9 milioni), facile a costruire, e che può essere aperta all'esercizio in breve tempo ».

La Camera ha accettato questo provvedimento, e così fu approvato il disegno di legge.

Venne quindi al Senato; e nell'Ufficio centrale, di cui io ebbi l'onore di essere presidente, sorsero alcuni dubbi su questa ferrovia; e si chiesero schiarimenti al ministro, il quale con la solita cortesia li favorì subito, ampi, precisi e persuasivi; sicchè noi abbiamo creduto nostro dovere inserirli testualmente nella relazione presentata al Senato il 30 giugno dello scorso anno.

Il ministro in conclusione ripeteva al Senato ciò che aveva detto alla Camera, dando però nuovi importanti schiarimenti sul tracciamento della linea; e diceva che, oltre al tracciato stabilito prima per Ponti, si sarebbe forse potuto fare (e sperava si potesse fare senza uscire dalla somma di 9 milioni) un altro brevissimo allacciamento verso Bistagno.

Convien accennare al motivo per cui sorse l'idea di questo secondo allacciamento verso Bistagno, che non contrasta al primo, ma lo completa. La Commissione Adamoli, incaricata di studiare le comunicazioni tra il porto di Genova e tutte le regioni interne, si avvide che tra le ferrovie che partono da Genova, una ve n'era quasi senza sfogo; e che, un po' per la cattiva costruzione, un po' per la mancanza di opportuni allacciamenti con le linee interne, era quasi inutile, e nell'esercizio risultava passiva: la linea cioè Genova-Ovada-Acqui. La Commissione Adamoli osservava che da questa linea si sarebbero potuti trarre molto maggiori vantaggi; e ne suggeriva il modo; e fra i diversi provvedimenti suggeriti vi era pur quello di costruire questo brevissimo allacciamento fra Bistagno e S. Stefano, col quale la linea di Ovada veniva ad avere la sua naturale prosecuzione verso Alba, Bra e Torino; e con questo breve tronco, senza fare alcun'altra ferrovia lunga e costosa, senza fare alcuna diretissima, si veniva a costituire una seconda linea tra Genova e Torino completamente indipendente dall'attuale.

Infatti, mentre questa prosegue per Alessandria e Asti, fino a Torino, la nostra (la chiamo nostra per modo di dire, perchè si tratta di paesi nei quali non sono stato mai), la nostra

andrebbe, invece, ad Ovada, Acqui e Bistagno; e qui troverebbe questo brevissimo tronco di 14 chilometri, e subito dopo la linea che da Santo Stefano Belbo va ad Alba, a Bra e a Torino; linea affatto indipendente dall'altra di Alessandria.

Questa nuova comunicazione avrebbe una grande importanza anche in tempo di pace, per il caso, che spesso si verifica, d'ingombri sulla linea di Alessandria; ma ancora più ne avrebbe in tempo di guerra.

Questa linea, infatti, fu per la prima volta proposta dal senatore Agostino Ricci, uomo dottissimo, che ci lasciò molti preziosi studi sulla difesa nazionale. Egli andò ripetutamente sul posto, anzi vi diresse anche alcune manovre per studiare l'importanza di quei territori in previsione di una possibile guerra; e finì per proporre lui stesso questo tronco così breve, e che dava modo di poter fare con rapide mosse il concentramento di grandi masse di combattenti dall'altipiano del Po e del Tanaro al mare e viceversa.

Secondo lui, in caso di guerra, il breve tronco Santo Stefano-Ponti potrebbe dare un grandissimo giovamento; e cito il parere di questo insigne scrittore di cose militari, senza nulla aggiungervi di mio, perchè di questi studi non me ne intendo: capisco, però, anch'io, che se in una guerra noi avessimo bisogno di far passare una grande quantità di armati e di munizioni a traverso a regioni montuose come quelle di Val di Tanaro, di Val Belbo e di Val Bormida, sarebbe gran vantaggio avere una nuova comunicazione tra le diverse ferrovie ora esistenti, che costituisse una terza strada facile e piana, mentre ora ve ne sono soltanto due, entrambe difficilissime.

Oggi, infatti, fra le due ferrovie che risalgono la valle del Tanaro è quella della Bormida: non vi sono che due comunicazioni; l'una è più in basso della nostra, da Asti per Nizza ad Acqui; l'altra è quella alta da Ceva a S. Giuseppe di Cairo, quella appunto che serve attualmente come via per Savona, sulla quale dovrebbe passare, ma non passa, tutto il traffico che si svolge fra quel porto e Torino. Questa via ha un tratto da Ceva fino a S. Giuseppe di 25 chilometri tutto costituito da salite e discese al 18, al 21, al 23, e, per lunghissimo tratto, al 25 per mille e per di più queste pendenze enormi sono

in alcuni tratti in galleria e in curva, ciò che rende la potenzialità della linea molto scarsa; tanto scarsa che il mio amico senatore Bertetti, nel fare la sua relazione, ha dichiarato che questa linea, che ha una lunghezza reale di soli 144 chilometri, raggiunge, poi, tenuto conto delle salite e delle discese, la lunghezza virtuale di chilometri 456! Per quanto io sia convinto sostenitore dell'altra linea e conosca i difetti grandissimi della ferrovia di Ceva, confesso che far salire da 144 chilometri a 456 la lunghezza virtuale di una linea anche pessima, mi sembra un po' troppo!

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. È questione di forma, semplicemente.

MARIOTTI GIOVANNI... Ad ogni modo questo difetto grandissimo della linea fa sì che essa non possa servire, o possa servire ben poco ai commerci. Quantunque noi carichiamo a Savona molte decine di migliaia di carri, tassandoli come viaggianti per il percorso più breve, ossia per la linea di Ceva, invece quei carri, giunti a S. Giuseppe, abbandonano la linea più breve che sale affannosamente i monti, e prendono la bella linea che discende con mite declivio lungo la Bormida, linea designata magnificamente dalla natura, e seguita da M. Emilio Scauro, quando, duemila anni addietro, vi tracciò la sua celebre via consolare.

Per quella linea i carri provenienti da Savona proseguono fino ad Alessandria, ad Asti ed a Torino, percorrendo 48 chilometri di più; il che non sarebbe gran danno se ad Alessandria non ci fossero ingombri; ma ad Alessandria vengono a concentrarsi altre sei ferrovie e in alcuni momenti, soprattutto durante la vendemmia, c'è un servizio enorme che assolutamente non tollera questa aggiunta del transito dei carboni che non sarebbero destinati a quelle linee. Ed oltre a ciò, nell'inverno, succedono degli ingombri che, come nel 1906-907, cagionano il disservizio in un gruppo di ferrovie che si stende a molti chilometri intorno ad Alessandria, e produce degli inconvenienti gravissimi, che si risentono, poi, in tutto il resto dell'Alta Italia.

Io quindi mi domando: dacchè abbiamo votato l'anno scorso questo piccolo tronco di ferrovia, che costa solo 9 milioni; dacchè per le stesse dichiarazioni fatte dal ministro alla Camera e al Senato, a voce e per iscritto, questo

tronco aveva allora tante buone qualità, perchè le deve aver perdute improvvisamente quest'anno?

E mi domando: se anche le avesse perdute, se davvero questa linea non fosse importantissima dal punto di vista delle grandi comunicazioni nazionali come il ministro disse, e noi credemmo, lo scorso anno; se fosse invece soltanto una linea di interesse locale, dovremmo ora abbandonarla dopo che l'anno scorso la Camera e il Senato l'hanno solennemente votata, dopo che il Re ha sanzionato la legge che ne ordinava la immediata costruzione?

Il distruggere oggi quella legge mi pare un atto così grave, così odioso, mi si permetta di dirlo, verso delle povere popolazioni, che sono tra le più laboriose d'Italia, che proprio non mi ci so rassegnare; specialmente, poi, quando penso che l'anno scorso abbiamo votato, in quella legge, del 12 luglio, un vero *omnibus ferroviario*, che comprendeva grandi linee per tutta Italia. C'erano la direttissima da Roma a Napoli, la direttissima da Genova a Tortona, la direttissima da Firenze a Bologna; c'erano le linee delle Calabrie, quelle di Sicilia, la Sant'Arcangelo Fabriano ed in ultimo, dopo tutte queste linee, del costo complessivo di 506 milioni, per le altre provincie d'Italia, abbiamo aggiunto questo povero tronco di S. Stefano per soli 9 milioni.

Ora io dico: se anche fosse stato un errore quello dell'anno scorso, non sarà forse un errore più grave quello che si vuol commettere oggi, col far comprendere alle nostre popolazioni che le leggi votate in quest'Aula e nella Camera dei deputati, che le leggi sanzionate dal Re, si possono dopo un anno distruggere? — No; le leggi nostre non debbono essere come quelle famose instabili leggi della repubblica di Firenze, che Dante vituperò nella sua fiera invettiva, e che gli arguti toscani ancor oggi dileggiano col vecchio proverbio: *Legge fiorentina fatta, la sera e guasta la mattina!*

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. L'obbiettivo della legge del 1908 nello stanziare 9 milioni per un raccordo fra le linee di S. Giuseppe-Acqui e Bra-Nizza (raccordo di cui era determinato il punto d'arrivo a S. Stefano e non il punto di partenza) era di provvedere

ad un miglioramento delle comunicazioni fra Savona e Torino, in armonia con l'intendimento di provvedere al miglioramento delle comunicazioni fra Milano ed il suo naturale porto di Genova, e al miglioramento delle comunicazioni attraverso l'Appennino da Firenze a Bologna.

Nessuna nuova ferrovia di interesse locale trovò posto nella legge 12 luglio 1908; essa si preoccupò soltanto del mantenimento degli impegni assunti con leggi precedenti per le ferrovie della Basilicata, della Calabria e della Sicilia ed autorizzò la spesa all'uopo necessaria.

Ma di ferrovie di interesse esclusivamente locale, come, date le nuove proposte governative, sarebbe quella di cui adesso s'interessa l'onorevole senatore Mariotti, nella legge del 1908, lo ripeto, nessuna trovò grazia.

Quindi è chiaro che se tale legge avesse avuto da farsi soltanto per la soddisfazione di interessi locali, quella legge non l'avrebbe in alcun modo contemplata.

Ma è anche incerto a beneficio di quali interessi locali la linea sarebbe stata fatta, perchè nella legge era determinato (come dissi) il punto di arrivo a San Stefano Belbo, ma restava a determinarsi se il punto di partenza avesse da essere a Ponti o in un punto inferiore della linea S. Giuseppe-Acqui.

È vero che la spesa era determinata in 9 milioni e ciò pareva assicurare la preferenza al raccordo a Ponti anzichè a Dego o a Merana, ma io aveva pur preso solenne impegno davanti al Senato di far studiare il quesito e di adottare la soluzione che gli studi avrebbero dimostrata più conforme al fine cui si mirava.

Orbene non dobbiamo considerare la cosa in modo così ristretto come vorrebbe l'onorevole Mariotti. Dobbiamo invece metterci allo stesso punto di vista a cui ci eravamo messi quando fu fatta la legge del 1908. La preoccupazione allora (come del resto anche oggi) era il miglioramento delle comunicazioni fra Torino e Savona, che si disegnava di ottenere col raddoppiamento del binario della Bra-Ceva ovvero colla costruzione di una linea a semplice binario Fossano-Mondovi-Ceva e col succitato raccordo, che rappresentava semplicemente una linea sussidiaria per merci.

Ora il Governo per eseguire la legge del 1908, da una parte, giusta gl'impegni presi, doveva studiare quale era il tracciato più opportuno del raccordo tra la linea San Giuseppe-Acqui e la Bra-Nizza; d'altra parte, doveva studiare quale delle due soluzioni alternative (ossia il raddoppio di binario della Bra-Ceva o la costruzione della Fossano-Mondovi-Ceva) fosse preferibile. Ma facendosi questo studio era doveroso preoccuparsi anche di un'altra questione; di studiare, cioè, le condizioni create all'esercizio dalla costruzione di una o dell'altra linea.

Infatti sta bene preoccuparsi del costo delle linee, ma è pure essenziale l'esame delle condizioni del loro esercizio, perchè le linee vengono costruite soltanto per essere esercitate. Ora da questi vari studi comparativi risultò evidente la preferibilità della costruzione della Fossano-Mondovi-Ceva al raddoppio del binario sulla Bra-Ceva; basti accennare che la Fossano-Mondovi-Ceva è una linea in condizione altimetriche favorevolissime, cosicchè, quando sia elettrizzato il tratto fra Savona e Ceva, permetterà di fare il percorso fra Torino e Savona in 2 ore e 50 minuti, anzichè in tre ore e dieci come lo si farebbe con l'una o con l'altra delle cosiddette direttissime.

Inoltre quella percorrerà terreni stabili, mentre la Bra-Ceva attraversa terreni instabili ed ha numerosi ponti sul Tanaro esposti ad essere di frequente danneggiati.

Data la preferibilità evidente della Fossano-Mondovi-Ceva sulla Bra-Ceva, apparve anche la convenienza di costruire la prima di esse a doppio anzichè a semplice binario; perchè la potenzialità di una linea a doppio binario è assai superiore a quella di due linee a semplice binario. Ma allora diventa inutile il raccordo delle linee di San Giuseppe-Acqui e della Bra-Ceva. Questo raccordo, si era detto, poteva servire come linea sussidiaria per merci, finchè non fosse fatta la costruzione della Fossano-Mondovi-Ceva, che era rimandata a dopo l'esercizio 1911-1912 e preventivata ad un solo binario. Oggi tali condizioni vengono a mutare sostanzialmente, perchè si propone di procedere immediatamente alla costruzione della Fossano-Ceva e di costruirla a doppio binario. Così due delle premesse che avevano indotto alla proposta del raccordo vengono meno.

Dallo studio delle condizioni dell'esercizio è risultato che in confronto della linea per Bra-Ceva, il raccordo se intestato a Ponti avrebbe prodotto (dato un traffico ascendente di tonnellate 500 mila) un risparmio annuo per l'esercizio di 91 mila lire, se intestato a Merana, di 100 mila lire; il risparmio per la linea di Fossano sarebbe di 152,500.

Ma vi è un'altra considerazione da fare. La linea San Giuseppe-Acqui-Alessandria può prestarsi egregiamente come linea sussidiaria per il servizio delle merci. Nel 1906, anno di disservizio, in cui si dovette ricorrere a tutti gli espedienti, si fecero transitare per questa linea ben 187 vagoni al giorno: dagli studi fatti è emerso che si potrebbero far passare ben 270 carri in più di quelli che vi passarono nel 1906, senza dar luogo ad ingombro e ciò anche in grazia dell'ampliamento della stazione di Alessandria, stato decretato per altre ragioni. È pertanto evidente che la linea di Alessandria può sopperire al servizio sussidiario, senza bisogno di ricorrere per questo alla costruzione del noto raccordo.

Il maggior costo dell'avviamento per la linea di Alessandria, in confronto di quello per la Ponti-S. Stefano, sarebbe di solo lire 51,000 all'anno; ora per il risparmio di lire 51,000 all'anno vale la pena di fare una spesa capitale di ben 9,000,000? Per quanto il nostro paese sia rassegnato ad impiegare i capitali in costruzioni di ferrovie verso scarsi interessi, questo sarebbe un impiego assolutamente disastroso. Un grande vantaggio sarà indubbiamente ottenuto grazie alla costruzione della Fossano-Mondovì-Ceva perchè le comunicazioni tra Savona e Torino saranno messe, almeno per un rispettabile numero di anni, in condizioni veramente soddisfacenti. Però ho preso impegno di far procedere fin d'ora ad uno studio comparativo delle tre direttissime, che sono state proposte, affinché quel giorno in cui si manifestino i sintomi di un aumento di traffico superiore a quello oggi preveduto, quel giorno sia pronta la soluzione e sopra di essa l'opinione pubblica del Piemonte possa essere unanime come purtroppo oggi non è.

Concludendo debbo pregare il Senato, in conformità al voto della maggioranza dell'Ufficio centrale, di voler dare integrale approvazione al disegno di legge, non accettando l'e-

mendamento della minoranza, che è rappresentata dal senatore Mariotti.

Io non posso in alcun modo aderire alla teoria che ha messo innanzi il senatore Mariotti e cioè che quando una legge ha, come quella del 1908, fatto una statuizione esclusivamente nell'interesse pubblico, senza alcuna apparenza di vincolo contrattuale verso questa o quella popolazione, lo Stato, ed il Governo per esso, siano vincolati alla sua esecuzione checchè sia. Sarebbe questa una diminuzione di libertà nelle determinazioni prima del Governo e poi del Parlamento, che non si può ammettere in alcun modo.

Io sono dolente di dissentire in questo caso dal senatore Mariotti, che è stato così autorevole e valoroso relatore di altre mie leggi, ma la mia convinzione è così profonda, che non posso non insistere nella raccomandazione vivissima che ho già fatto, che il Senato abbia ad approvare questo disegno di legge così come è stato votato dall'altro ramo del Parlamento. Debbo altresì dichiarare che rispetto alla questione del raccordo, il Governo non può prendere il minimo impegno, non può dare il minimo affidamento, di qualsiasi genere e specie, perchè le leggi in materia di costruzioni ferroviarie, bisogna che siano nette e chiare e non debbono mai rappresentare cambiali ad una scadenza più o meno lunga.

BERTETTI, *presidente e relatore della maggioranza dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI, *presidente e relatore della maggioranza dell'Ufficio centrale*. Debbo dire due sole parole; non per spiegare la relazione, nè per ripetere le osservazioni chiare ed efficaci che, a mio avviso, l'onor. ministro ha opposto all'onor. senatore Mariotti. La proposta del senatore Mariotti per un raccordo ideale, incerto, indeterminato, non poteva sicuramente accettarsi. Noi dell'Ufficio centrale abbiamo approvato, d'accordo anche col senatore Mariotti, il disegno di legge in quanto riguarda lo stanziamento di 29,000,000 per la linea Fossano-Mondovì-Ceva. Dunque noi non possiamo più in questo momento destinare una parte di quei fondi per un raccordo che era, ripeto, ancora ideale, incerto, e che poteva dar luogo a 25 o 28,000,000 di spesa anzichè a 9, a seconda del tracciato che venisse prescelto. Questa la con-

dotta dell'Ufficio centrale. E in ciò io credo che non abbiamo errato.

Ma anche noi abbiamo pensato che se i fondi il ministro del Tesoro o quello dei lavori pubblici potessero lasciarli, sarebbe meglio fare anche questo raccordo previa determinazione del tracciato. In questo modo daremmo anche soddisfazione alle aspettative di quelle popolazioni.

Di ciò l'Ufficio centrale ha dovuto preoccuparsi per un concetto d'indole morale, perchè sebbene non sia il caso di parlare di diritti acquisiti, è certo che in quelle popolazioni la legge del 1908 fece nascere delle speranze e delle aspettative.

Ma abbiamo noi dell'Ufficio centrale la facoltà di dire al ministro che proponga una spesa per questo raccordo mentre crede farne a meno? mentre egli crede che questa spesa non è necessaria, e neppure sembra opportuna?

Se ora non si ritiene opportuna la spesa, ciò non esclude che in avvenire possa ravvisarsi conveniente. È soltanto l'attualità della convenienza che ora manca. Noi non facciamo adesso una legge che escluda che questo raccordo si possa in avvenire eseguire. Anzi i progetti di direttissima fra Torino e Savona sono tre e uno dei tre deve coincidere con questo raccordo. Nel caso che esso venisse adottato ne verrebbe per conseguenza la costruzione del raccordo.

In sostanza, la eventualità della costruzione di questo tronco non è esclusa, ma per ora si tratta soltanto di sapere se questi nove milioni debbono essere adoperati o no per un altro uso.

Non è questione di un tronco d'interesse locale, ma si tratta delle comunicazioni dirette tra Torino e il mare. Vi è un intero programma governativo al riguardo. Anzitutto molte sono le opere contemplate in questo programma per ottenere che si soddisfi questo bisogno più sentito delle accennate comunicazioni dirette. In secondo luogo, dal momento che il ministro ha creduto, valendosi della facoltà datagli dalla legge, di fare una scelta tra un certo raddoppio ed una nuova linea; dal momento che il ministro ottiene così notevoli risultati senza escludere la costruzione eventuale di questo tronco, perchè non dobbiamo aderire alla proposta dell'onor. ministro? In materia ferroviaria non è mai escluso che quello che non si fa oggi possa farsi domani. D'altra parte, dalle dichiarazioni del ministro risulta che si sta

studiando il grande problema delle comunicazioni di Torino col mare, e cioè con Savona. Questo è il problema che bisogna risolvere e la sua soluzione si otterrà certamente in seguito agli studi che furono ordinati. Concludendo, confido che la risoluzione della maggioranza dell'Ufficio centrale sia approvata dal Senato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. La proposta della minoranza dell'Ufficio centrale sta come emendamento all'articolo del disegno ministeriale, quindi io debbo domandare al senatore Mariotti se mantiene questo suo emendamento.

MARIOTTI GIOVANNI. Lo mantengo.

TARDITI, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARDITI, *dell'Ufficio centrale*. Mi permetta il Senato poche parole per chiarire la questione, anche in nome dei colleghi assenti dell'Ufficio centrale. Non entrero nella discussione sulla importanza della linea Fossano-Mondovi-Ceva. Il Senato ne sa abbastanza. Ma è soltanto sulla procedura e sul partito da prendere che io intendo parlare.

L'Ufficio centrale ha studiato attentamente questa questione, e fu concorde, dall'onor. Mariotti al Presidente, nell'ammettere l'utilità di quella linea.

Su di ciò non vi fu dissenso. Il dissenso incominciò allorchè si trattò di utilizzare le somme stanziare per il tronco S. Stefano, e mi permetta il ministro dei lavori pubblici che io lo chiami S. Stefano-Ponti. E fu determinato, oltre che dall'importanza di questo tronco, da una questione d'ordine essenzialmente morale, come ha esposto il senatore Mariotti.

La maggioranza riconobbe l'importanza di tale questione morale, ritenendo che se il Governo non deve tollerare che si pretenda ciò che esso formalmente non ha promesso, d'altra parte non deve mettere le popolazioni nella condizione di poterlo pretendere.

Quindi la maggioranza approvò, ed approva il progetto senza varianti per non comprometterne l'esito, ma determinò di invitare il ministro dei lavori pubblici a pronunziarsi per prendere un impegno, se non assoluto, almeno tale da lasciar sperare che questo tronco, il quale ha ormai creato degli interessi locali, sia rimesso.

Queste sono le considerazioni che ho creduto di dover esporre al Senato.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Sono dolente di non poter aderire all'invito del senatore Tarditi, come non ho potuto aderirvi nel seno dell'Ufficio centrale.

Il Governo intende di aver proposto e fatto votare nell'altro ramo del Parlamento, e si augura possa essere votato anche dal Senato, un disegno di legge il quale abroga puramente e semplicemente lo stanziamento di fondi che era stato fatto pel raccordo a S. Stefano Belbo dalla legge del 1908, e lo abroga a beneficio del conseguimento di quello scopo di interesse generale, per il quale unicamente quello stanziamento di fondi era stato fatto, mentre gli interessi delle popolazioni i cui territori sarebbero stati attraversati dal raccordo non ne sono stati causa determinante né in questo, né nell'altro ramo del Parlamento.

Nessuno alla Camera né al Senato ha invocato la costruzione di questo raccordo per ragione del beneficio che ne avrebbero le popolazioni, il cui territorio ne fosse attraversato, perché simile obiettivo sarebbe esorbitato dall'ambito nel quale intendeva restare il legislatore.

Nel primo articolo della legge del 1908, si provvede ad assicurare le grandi comunicazioni fra Torino e Savona, fra Milano e Genova, e lungo gli Appennini fra Bologna e Firenze, ed a mantenere gli impegni presi per le ferrovie della Calabria, Basilicata e Sicilia. Di fronte a questi intendimenti chiari e definiti della legge, nessuna soddisfazione di particolari interessi locali fu presa in considerazione dal legislatore.

Nor non manchiamo ad impegni presi, ma provvediamo alla migliore esecuzione della legge, ad un migliore impiego di mezzi per lo scopo che la legge del 1908 si prefiggeva.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore della minoranza dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore della minoranza dell'Ufficio centrale*. Dovrò rispondere, sia all'onor. presidente del nostro Ufficio centrale, sia all'onor. ministro; ma rispondo anzi tutto al ministro, e specialmente alle ultime

frasi, colle quali ha affermato così recisamente che non si sia parlato mai nell'altro ramo del Parlamento d'interessi locali.

Il tronco da S. Stefano a Ponti fu raccomandato in Parlamento dall'onor. Calissano, deputato di Alba e di S. Stefano Belbo, e lo raccomandò non soltanto per un allacciamento con Savona, ma anche per interessi locali. « Si tratta », egli diceva, « di congiungere la valle mediana del Belbo con quella mediana della Bormida, cioè la linea Alba-Alessandria con quella Acqui-Savona ed il congiungimento dovrebbe farsi tra S. Stefano Belbo, che sta sulla prima, e la stazione di Ponti e le vicinanze della stazione di Ponti, che sta sulla seconda ».

Queste, che ora ho lette, sono le parole precise dell'onor. Calissano alla Camera dei deputati nella tornata del 13 marzo 1908.

Lo stesso onor. Calissano divenne relatore del disegno di legge per le nuove ferrovie, che fu presentato proprio in quei giorni; e nella sua relazione parla con vivo interessamento della linea di S. Stefano-Ponti, aggiunta su proposta sua, e per sua insistenza, dall'onorevole ministro; e dice che egli credeva che quel tronco « potesse altresì giovare al traffico locale di cospicue zone di territorio non ancora fornite di ferrovia. — Sono infatti », soggiunge l'onor. relatore, « pervenute al Governo ed alla Commissione domande in tal senso di comuni in Val di Belbo e in Valle Bormida ».

Sfido chiunque a dire che non si sia parlato nell'altro ramo del Parlamento d'interessi locali.

Quanto poi a questa grande differenza di tracciamento che l'egregio presidente dell'Ufficio centrale accenna, fra Ponti, Merana, Dego, o altra stazione di Val Bormida cui potrebbe far capo la nuova linea, sarà un espediente di polemica adesso, ma è soltanto un argomento di abile avvocato.

Ed è soltanto un espediente di oggi; perchè quando per la prima volta l'onor. Calissano propose questo tronco lo propose col nome *S. Stefano-Ponti o vicinanze di Ponti*; e poi quando noi chiedemmo chiarimenti al ministro perchè avevamo dubbi sul tracciato, l'onorevole ministro, con risposta scritta, e riportata testualmente nella relazione dell'onorevole Mezzanotte, dichiarò: « la spesa di 9 milioni per il tronco di allacciamento *Ponti-Santo Stefano Belbo* fu desunta dalla perizia del progetto Fe-

noglio della direttissima Torino-Cartosio-Savona, opportunamente aumentandone l'importo per tener conto dell'aumento del costo della mano d'opera e dei materiali. La lunghezza approssimativa del tronco si calcola in circa km. 14; il tempo di costruzione può valutarsi in poco più di tre anni dall'incominciamento dei lavori. Dagli studi di esecuzione che si faranno si rileverà se possa assegnarsi al tronco il doppio collegamento: a Ponti verso San Giuseppe e a Bistagno verso Acqui».

Dunque qui, in queste ultime parole, si tratta di un piccolo diversivo, o, dirò meglio, di un breve binario di raccordo per entrare nella vicina stazione di Bistagno e proseguire verso Acqui e Genova senza il regresso che si avrebbe entrando nella stazione di Ponti; ma quanto al punto d'incontro della linea che deve proseguire per Savona da tutti i documenti ufficiali risulta sempre questa parola: *Ponti*.

Nella legge non è indicato in modo preciso il punto d'innesto; ma la legge è spiegata da tutti i precedenti parlamentari ed è spiegato l'intendimento del legislatore dalle parole esatte, chiare e precise, con cui la proposta fu presentata e spiegata ripetutamente, e alla Camera, e al Senato. Credo che per questa parte non vi sia bisogno di dire di più.

Il nostro egregio presidente dice — e lo ringrazio — che io sono stato un abile avvocato della ferrovia S. Stefano-Ponti, ma non sono io l'avvocato buono; l'avvocato buono, anzi ottimo, della S. Stefano-Ponti è l'onorevole ministro dei lavori pubblici il quale venne l'anno scorso a raccomandare vivamente quella linea alla Camera dei deputati con documento scritto e approvato anche dal Presidente del Consiglio, che era presente alla stessa adunanza della Commissione parlamentare nella quale la dichiarazione ministeriale venne consegnata. «Occorrendo tempo — scriveva allora il ministro — sia per gli studi sia per la costruzione del raddoppio o dell'allacciamento Fossano-Ceva, s'impone la necessità di alleggerire intanto e colla maggiore sollecitudine l'attuale linea Torino-Savona. Ciò potrebbe conseguirsi con un brevissimo raccordo delle due linee Bra-S. Giuseppe-Acqui a S. Stefano-Belbo che permetterebbe stabilire due nuove comunicazioni, Savona-S. Giuseppe-Bra-Torino e Savona-S. Giuseppe-Asti-Torino, entrambi migliori dell'attuale.

«In tal guisa le merci provenienti dal porto di Savona che per necessità sono oggi istradate da San Giuseppe per Alessandria, con una maggiore percorrenza di 48 chilometri, verrebbero istradate per l'una o l'altra nuova comunicazione, con un percorso virtualmente minore».

Poi seguita a dire che bastano tre anni a costruirla e che bastano soli 9 milioni.

Io credo che nessuna ferrovia sia stata raccomandata con parole più efficaci e da un ministro più autorevole davanti a un Parlamento; e non mi so persuadere che oggi, a un solo anno di distanza, si venga a dire tutto il contrario. Ciò, se io non erro, equivale a dichiarare il fallimento della Direzione generale delle ferrovie e di tutti gli uffici tecnici del Ministero, perchè le dichiarazioni, fatte ora dall'onorevole ministro, che assolutamente tutti gli studi dell'anno scorso non valgono più nulla, mi par proprio che sieno desolantemente sconcertanti.

L'onorevole ministro dice che passando da Ponti si avrebbe un risparmio di sole 31,000 lire. La spesa, dice l'onorevole ministro, è di nove milioni, quindi queste 31,000 lire costituirebbero un interesse troppo esiguo. Ma se la linea di Ponti servisse solo per le comunicazioni di Savona con Torino lo capirei, ma questa linea abbrevia la distanza di molte città del Piemonte fra di loro e con Torino e con Savona e con Genova. Con la linea Santo Stefano-Belbo-Ponti sono abbreviate le distanze da Genova a gran parte dei circondari di Alba e di Asti; sono abbreviate le distanze da Torino ad Acqui e a tutta la valle della Bormida.

Questa ferrovia inoltre svilupperà in quei paesi, che sono laboriosi e industriosissimi, anche le industrie locali; ed arricchirà la regione e aumenterà i redditi anche di altre linee.

Il generale Ricci che aveva dedicata tutta la vita allo studio dei grandi problemi della difesa nazionale (ed ho sentito dargliene gran lode da tutti gli studiosi di cose militari) dava a quella ferrovia un'importanza grandissima, perchè con soli 14 chilometri metteva in comunicazione diretta la valle del Tanaro con quella della Bormida, proprio nel tratto centrale delle due valli; comunicazione importantissima, specialmente in caso di dislocamento di truppe; perchè bisogna che consideri l'onorevole mini-

stro che fra quelle due valli di tanta importanza in un piano di difesa, non ci sono oggi che due comunicazioni, ed entrambe difficilissime: o passare da Ceva con pendenze del 25 per mille ed all'altezza di 515 metri sul livello del mare, ed a grande distanza verso sud; oppure portarsi a nord e venire da Alba o da Asti a Nizza e ad Acqui, vincendo faticosamente forti pendenze e contropendenze per arrivare alla Galleria di Alice Belcolle sopra una ferrovia che dicono sia la peggiore che si abbia in Italia.

Un movimento di truppe in quelle condizioni sarebbe disastroso, inquantochè non si saprebbe nemmeno come far passare di là le salmerie; quelle salmerie che i Romani chiamavano *impedimenta*, ma che pure sono così necessarie in guerra.

Questo piccolo tronco di soli 14 chilometri, così lodato, così accarezzato lo scorso anno, e che aprirebbe da Alba a Ronfi una terza comunicazione fra il Tanaro e la Bormida, intermedia alle altre due, e più breve, e più piana, e più sicura, adesso me lo veggio condannato, non solo al limbo, ma, direi, all'inferno addirittura, (*Ilarità*), e privato di qualunque assegno, di qualunque speranza d'essere considerato per l'avvenire anche come una ferrovia di modesto interesse locale. Questo povero tronco deve oramai essere messo all'indice come i libri proibiti; non se ne deve parlare mai più.

Io non so comprendere questo cambiamento così rapido, non so se nell'opinione del Governo, o in quella della Direzione generale delle ferrovie; io ritengo che una spesa così lieve, non dovrebbe spaventare lo Stato; non dovrebbe spaventare specialmente se si considera che non sarebbe proprio necessario fare immediatamente la linea Fossano-Mondovì a doppio binario. C'è una proposta di farla ad un binario solo, ma con le opere d'arte per i due binari, il che permetterebbe di collocare il secondo binario a tempo opportuno, quando il movimento lo richiedesse. In questo caso non ci vorrebbero che 23 milioni, è lo stesso ministro che lo dichiara; e da provvedere ora non ci sarebbero che tre milioni soltanto, in aggiunta ai 20 già proposti.

Io dico il vero, piuttosto che le popolazioni del Regno d'Italia si debbano persuadere che un giorno si concede una ferrovia e il giorno dopo

si toglie, mi pare che sarebbe molto meglio spendere tre milioni di più. Sarebbe tanto di guadagnato nella fiducia che le popolazioni debbono avere nelle leggi proposte dal Governo, approvate dal Parlamento, sanzionate dal Re.

GESSI, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GESSI, *dell'Ufficio centrale*. Avendo avuto l'onore di far parte dell'Ufficio centrale che ha esaminato questa legge, sento il debito di spiegare e di chiarire il mio voto, poichè vi è stata discrepanza fra alcuni dei miei colleghi. Io voterò il progetto di legge tale quale lo ha proposto il ministro, cioè la costruzione della linea Fossano-Mondovì-Ceva, per tutte le ragioni esposte nelle varie relazioni, che adesso sarebbe lungo ed inutile ripetere, e per le ragioni che oggi ha ripetuto con molta chiarezza e con moltissima fermezza l'onor. ministro dei lavori pubblici.

Deploro però che le popolazioni di una parte della provincia di Alessandria abbiano, per la legge dell'anno passato, concepito delle speranze che poi non si sono avverate; e pregherei il Governo e l'onor. ministro, quando un'altra volta verrà dinanzi al Parlamento a proporre ferrovie (e ogni tre o quattro anni abbiamo una infornata di ferrovie) di prendere in considerazione se sia possibile di soddisfare questi desideri più o meno locali.

E perchè queste cose non si ripetano più, io pregherei l'onor. ministro (e questa è una questione di massima) che d'ora innanzi quando presenterà un progetto al Parlamento per costruzioni ferroviarie, lo presenti corredato dei progetti tecnici di dettaglio e delle relative perizie.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Io credo che, se l'onorevole Gessi avesse la responsabilità di questo posto, e avesse quindi dovuto, come io feci l'anno scorso, preparare la soluzione di ardui e gravissimi problemi ferroviari che da parecchi anni l'aspettavano, non troverebbe pratico il concetto da lui manifestato, che, cioè, il Governo avesse coi disegni di legge per nuove ferrovie da presentare contemporaneamente i progetti particola-

reggiati. Se io questo avessi dovuto fare per molte delle linee che dovetti proporre all'approvazione del Parlamento, la legge si sarebbe potuta fare soltanto di qui a 4 o 5 anni anziché l'anno scorso.

L'onorevole senatore Mariotti sposta completamente i termini della questione. Qui non si tratta di chiamare il Governo a rispondere del modo con cui ha dato esecuzione ad una legge; all'incontro il Governo è venuto dinanzi al Parlamento a dire che avendo eseguito quegli studi che la stessa legge del 1908 gli imponeva di eseguire, esso è convinto che nell'interesse pubblico, allo scopo di meglio ottenere quel miglioramento delle comunicazioni fra Torino e Savona che era l'unica ragione delle disposizioni approvate con la legge 1908, è d'uopo modificarle.

Quindi la questione si riduce semplicemente a decidere se sia giustificato o meno il mutamento che il Governo propone. Non starò a ripetere le ragioni che ho già esposte, mi limito ad osservare, quanto alla citazione così amorevolmente fatta dal senatore Mariotti (*Si ride*) di frasi di un relatore il quale, per sua buona o mala ventura, era il rappresentante di un collegio che avrebbe potuto essere o non essere attraversato dal famoso raccordo... (*Il senatore Mariotti fa cenni di diniego*). ...mi permetto di osservare che nessuna ragione vi sarebbe di non esser lieti che nell'assicurare soddisfazione agli interessi generali, si soddisfa anche interessi locali; ma questa è una circostanza puramente accessoria. Con la teorica del senatore Mariotti faremmo diventare quello che era semplicemente accidentale ed accessorio, addirittura principale; ed anziché sacrificare tre milioni, onorevole senatore Mariotti, per non far perdere quella tal fede alle popolazioni, io sarei disposto a spenderli perchè non si creasse un precedente che verrebbe a limitare irragionevolmente la libertà del legislatore.

MARIOTTI G., *relatore della minoranza dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI G., *relatore della minoranza dell'Ufficio centrale*. Io mantengo le modificazioni proposte all'articolo e le spiego. Esse consistono solamente nel togliere dall'articolo l'accenno al deppennamento del fondo per la linea Ponti-

Santo Stefano Belbo; e il passaggio di quella somma a favore della linea Fossano-Mondovi-Ceva. Noi applaudiamo alla linea Fossano-Mondovi-Ceva, approviamo che si faccia a due binari, approviamo, in una parola, tutte le proposte del Ministero, meno la soppressione della linea di Santo Stefano-Ponti e dei relativi stanziamenti, scritti in una legge dello Stato, che deve essere rispettata e che noi rispettiamo.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo, come ho dichiarato, è dispiacente di non potere accettare l'emendamento proposto dall'onor. Mariotti, il quale porta al risultato di accrescere la spesa di 9 milioni, poichè, evidentemente, i provvedimenti proposti dal Governo perderebbero sostanzialmente di efficacia se la linea Fossano-Mondovi-Ceva non fosse costruita a doppio binario. Ora la sua costruzione a doppio binario importa la spesa di 29 milioni: sono evidentemente 9 milioni di maggior spesa che bisognerebbe autorizzare in confronto di quella autorizzata con la legge del 1908, poichè la soluzione alternativa di raddoppiare il binario Bra-Ceva o di costruire a semplice binario la Fossano-Mondovi-Ceva, importava 20 milioni ed altri 9 milioni occorrevano per il raccordo.

Ora tengo a dichiarare che nelle presenti condizioni del bilancio e del credito pubblico, di fronte alla necessità di provvedere alla difesa militare del paese, di fronte alla urgenza ancora permanente di soccorrere i paesi danneggiati dal terremoto, non potrei in alcun modo assumere la responsabilità di maggiori spese per comunicazioni ferroviarie, che potranno essere utili, ma che non sono necessarie.

Voci. Ai voti! Ai voti!

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dal senatore Mariotti Giovanni sia appoggiato.

Chi lo appoggia è pregato di alzarsi.

È appoggiato.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo, ripeto, non accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

L'articolo unico del progetto, nel testo proposto dal Governo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni in lire 136,940.29 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908:

Senatori votanti	109
Favorevoli	102
Contrari	7

(Il Senato approva).

Spese occorrenti alla sistemazione del fabbricato dell'Istituto di belle arti a Lucca:

Senatori votanti	109
Favorevoli	103
Contrari	6

(Il Senato approva).

Maggiori assegnazioni sul capitolo 97 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 per lavori da eseguirsi nella sughereta della foresta demaniale del Goceano:

Senatori votanti	109
Favorevoli	99
Contrari	10

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 132);

Modificazioni alla legge 12 luglio 1908, n. 444 (N. 116).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti a favore del Regio ospedale in Costantinopoli (N. 126);

Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali (N. 127);

Concessione al Governo del Re di poteri speciali in materia di tariffe doganali (N. 128);

Sulla tassa di bollo da applicarsi ai titoli o valori esteri (N. 121);

Aggiunte alla legge 2 luglio 1893, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 129);

Sulle rafferme per i militari del Regio esercito (N. 130);

Organico della Direzione generale dei telefoni (N. 136);

Istituzione di una scuola normale femminile in Reggio Calabria e di una scuola normale maschile in Catanzaro (N. 133);

Miglioramento economico dei professori delle scuole speciali e pratiche di agricoltura (N. 134);

Provvedimenti per le scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici e Perugia e per le stazioni agrarie e speciali (N. 135);

Provvedimenti per l'istruzione superiore (N. 131).

La seduta è sciolta (ore 19.15).

Licenziato per la stampa il 20 luglio 1909 (ore 18).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XLII

TORNATA DEL 15 LUGLIO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Elenco di omaggi* (pag. 1357) — Si approva senza discussione il disegno di legge: « *Provvedimenti a favore del Regio ospedale in Costantinopoli* » (N. 126) (pag. 1358) — Nella discussione generale del disegno di legge: « *Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali* » (N. 127), fa un'osservazione il ministro delle finanze (pag. 1359) — Approvati gli articoli, il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 1359) — Senza discussione si approvano i disegni di legge: « *Concessione al Governo del Re di poteri speciali in materia di tariffe doganali* » (N. 128) (pag. 1375); « *Sulla tassa di bollo da applicarsi ai titoli o valori esteri* » (N. 121) (pag. 1375) — *Votazione a scrutinio segreto* (pag. 1376) — Su proposta del ministro degli affari esteri (pag. 1377), a cui si associano i senatori Bettoni (pag. 1377) e Pierantoni (pag. 1377), il Senato delibera la nomina di una Commissione speciale per l'esame del disegno di legge: « *Applicazione della Convenzione internazionale di Berna 26 settembre 1906 per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie* » (N. 737) (pag. 1378) — *Nomina di Commissione* (pag. 1380) — *Discussione generale del disegno di legge: « Aggiunte alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito »* (N. 199): parlano il senatore Primerano (pag. 1378), il relatore, senatore Tarditi (pag. 1380) e il ministro della guerra (pag. 1381) — Approvati gli articoli, il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 1382) — Per i Mille di Marsala: discorso del senatore Paternò (pag. 1383) e risposta del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno (pag. 1384) — È approvato senza discussione il disegno di legge: « *Sulle riafferme per i militari del Regio esercito* » (N. 130) (pag. 1384) — *Discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti per la istruzione superiore »* (N. 131): parlano i senatori Barzellotti (pag. 1387), Cavasola (pag. 1388), Chironi (pag. 1392), Scialoja (pag. 1393), il relatore, senatore G. Mariotti (pag. 1410) e il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 1400) — Si approvano senza osservazioni gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 1418) — *Chiusura di votazione* (pag. 1384) — *Risultato di votazione* (pag. 1418).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, della pubblica istruzione, del tesoro, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e culti, di agricoltura, industria e commercio, e delle poste e dei telegrafi.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato delle seguenti pubblicazioni:

Il sig. Biagio Fiordispini, Manziana: *Gli usi civici spiegati al popolo*.

Il presidente della Croce Rossa italiana, Roma: *Relazione sulla campagna antimalarica della Croce Rossa italiana nell'Agro Romano e Paludi Pontine nell'anno 1908*.

L'onor. ministro dei lavori pubblici, Roma: *Rapporto della direzione e del Consiglio di amministrazione della Gothardbann sull'esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre 1908*.

Il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze: *Rendiconto del direttore di quella Cassa di risparmi per l'anno 1908 (80° esercizio)*.

I presidenti delle Deputazioni provinciali di Alessandria e Piacenza: *Atti di quei Consigli provinciali per l'anno 1908*.

L'onor. senatore Giustino Fortunato, Napoli:

1° *Rio Nero medievale*;

2° *Santa Maria di Perno*.

Il sig. Francesco Ferretta, Palermo: *Il pensiero geologico attraverso i secoli*.

L'onor. senatore Giovanni Cadolini, Roma:

1° *Intorno alla « diversione » (1870)*;

2° *I ricordi di un volontario*.

Il presidente della Regia Deputazione sovra gli studi di storia patria, Torino: *Miscellanea di storia italiana (3^a serie, tomo XIII della raccolta XLIV)*.

L'onor. senatore Nereo Malvezzi, Bologna: *Commemorazione di Enrico Panzacchi*.

L'onor. senatore Luca Beltrami, Milano, *Acqueforti*.

Il presidente del Reale Istituto d'incoraggiamento di Napoli: *Atti di quel Reale Istituto di incoraggiamento per l'anno 1908 (serie VI, volume XL)*.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rechebbe ora la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge già approvati nella tornata di ieri per alzata e seduta. Però, se il Senato consente, prima di questa votazione si procederà alla discussione dei disegni di legge in scritti primi all'ordine del giorno.

Non facendosi osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore del Regio ospedale in Costantinopoli » (N. 126).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore del Regio ospedale in Costantinopoli ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 126).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzato l'acquisto, da parte dell'Amministrazione del Regio ospedale in Costantinopoli, di un terreno attiguo all'ospedale stesso, della superficie di mq. 192, con casa in legno, avente il fronte sulla via Defterdar Giadelli, sul quale dovrà costruirsi una sala di maternità; acquisto e costruzione cui sarà provveduto colle somme indicate alle lettere *a* e *b* dell'art. 3 della legge 28 maggio 1905, n. 233, nonché colla somma di lire 15,000, legata al Regio ospedale dal fu commendatore Enrico Santoro con testamento olografo del 1° ottobre 1906. (Approvato).

Art. 2.

La somma di lire 9200, di cui alla lettera *c* dell'articolo 3 della stessa legge 28 maggio 1905, inscritta al capitolo 57 (aggiunto) del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1908-1909, sarà impiegata, quale concorso dello Stato, per l'esecuzione delle opere necessarie al riscaldamento del Regio ospedale in Costantinopoli.

(Approvato).

Art. 3.

Per l'applicazione della presente legge il Governo del Re è autorizzato a derogare alle disposizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 4.

L'articolo 3 della legge 28 maggio 1905, n. 233, è abrogato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali » (N. 127).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 127).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LACAVA, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA ministro delle finanze. Avverto il Senato che nella trasmissione che si è fatta dell'allegato B dalla Camera al Senato si è incorso in un errore tipografico. Infatti al N. 37 della tabella dove si parla dell'acido lattico, invece di lire 15 deve dirsi lire 25.

Avverto il Senato di questo errore, perchè la Camera dei deputati ha già approvato il dazio di lire 25 per l'acido lattico.

PRESIDENTE. Nessuñ altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; dell'osservazione dell'onor. ministro sarà tenuto il debito conto.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Nella tariffa generale dei dazi doganali sono introdotte le modificazioni indicate nelle annesses tabelle A, B, C, che formano parte integrante della presente legge.

Sono aboliti i dazi di uscita iscritti alle voci n. 42, 75 e 306 b della stessa tariffa.

(Approvato).

Art. 2.

La tassa interna sulla produzione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione di quello impuro è stabilita nelle seguenti misure:

Acido acetico puro contenente in acido acetico anidro:

	Per quintale
10 per cento o meno	L. 15
più di 10 e meno di 30 per cento . . . »	51
30 per cento o più, ma meno di 50 . . . »	90
50 per cento o più, ma meno di 70 . . . »	126
70 per cento o più, ma meno di 90 . . . »	162
90 per cento e più	» 180

(Approvato).

Art. 3.

La tassa interna sulla fabbricazione del glucosio è stabilita nelle seguenti misure:

	Per quintale
Glucosio solido	L. 40
Glucosio liquido	» 20

(Approvato).

Art. 4.

All'esportazione di unto da carri contenente olio minerale, soggetto a dazio non inferiore a lire 8 il quintale, è accordata la restituzione del dazio in ragione di lire 8 il quintale sulla quantità di olio minerale effettivamente contenuta nel prodotto.

(Approvato).

Art. 5.

Con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, sarà pubblicato il testo unico della tariffa generale dei dazi doganali e delle relative disposizioni preliminari, coordinandone e suddividendone le voci e sottovoci e sopprimendo o modificandone le note, in relazione con le disposizioni della presente legge, con quelle tuttora in vigore di leggi precedenti o di decreti dipendenti da tali leggi e con quelle del repertorio per l'applicazione della tariffa doganale.

Per le merci soggette a tassa interna di fabbricazione, attualmente iscritte in tariffa con dazio che comprende anche la soprata tassa corrispondente alla tassa interna, il testo unico della tariffa potrà fissare il dazio doganale di-

stintamente dalla sopratassa, la quale sarà da riscuotere in misura eguale alla corrispondente tassa interna di fabbricazione, in modo che resti immutato l'ammontare complessivo dei diritti di confine.

Con lo stesso Regio decreto saranno pubblicate in testo unico le disposizioni sulle tare e quelle sul diritto di statistica, coordinando col nuovo testo unico della tariffa doganale la ta-

bella annessa alla legge del 25 luglio 1896, n. 324.

Con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, sarà pubblicato il testo unico del repertorio per l'applicazione della tariffa, coordinandolo col nuovo testo unico della tariffa stessa, e fermo restando, rispetto ad esso, il disposto dell'art. 3 della legge 19 giugno 1902, n. 187. (Approvato).

TABELLA A.

Modificazioni alle disposizioni preliminari della tariffa generale dei dazi doganali.

All'art. 6 lettera *a*) è aggiunto il seguente inciso:

« Si applicano, tuttavia, i nuovi dazi anche nel caso in cui sia stata già presentata la merce e consegnata la dichiarazione, quando il nuovo regime risulti per l'importatore più favorevole di quello preesistente ».

All'art. 8 è aggiunto il comma seguente:

« Sotto condizione di reciprocità sono pure esenti dai dazi di entrata le uniformi dei consoli esteri, nonchè le bandiere, gli stemmi e gli oggetti di cancelleria che i Governi esteri spediscono ai rispettivi consoli in Italia per uso dell'ufficio consolare ».

Il § 2 dell'art. 9 è modificato come segue:

« 2° Pubblicazioni ed altri oggetti mandati in dono a Istituti scientifici italiani e destinati a servire per scopo scientifico o didattico. Per ottenere tale esenzione si deve far constare alla dogana dell'avvenuto dono »;

Al § 6 dell'art. 9 è aggiunto il seguente inciso:

« La dogana può prescindere dal richiedere il certificato di trasferimento di residenza per gli operai nazionali che rimpatriano portando seco le masserizie evidentemente usate e proporzionate alla loro condizione »;

Il § 14 dell'art. 9 è modificato come segue:

« 14° Provviste di bordo portate dall'estero dai bastimenti al loro arrivo in un porto dello Stato, e che servono per il consumo a bordo dell'equipaggio e dei passeggeri fino alla fine dello scarico, se si tratta di bastimenti nazionali, e per tutta la durata del soggiorno nei porti dello Stato, se si tratta di bastimenti esteri. Tanto per i bastimenti nazionali, quanto per quelli esteri il consumo delle provviste sopravanzate può effettuarsi in esenzione da dazio, nei periodi di tempo rispettivamente indicati, anche in più porti, finchè non siano caricate merci per esser trasportate dall'uno all'altro porto dello Stato »;

All'art. 9 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

« 16° Selvaggina destinata al ripopolamento. L'esenzione è accordata sotto l'osservanza delle condizioni e norme che saranno stabilite dal ministro delle finanze »;

« 17° Le casse e le urne che contengono i resti dei defunti, trasportati in Italia, come pure gli oggetti che ne formano ornamento. L'esenzione è concessa dalla dogana verso presentazione del permesso d'importazione rilasciato dall'autorità competente ».

TABELLA B.

Modificazioni dei dazi iscritti nella tariffa doganale.

Numero e lettera (1)	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
5 bis	Acetone	Ettolitro	40 »
6	Etere e cloroformio. Il dazio sull'etere e sul cloroformio si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti immediati.	Quintale	90 »
7 a)	Oli fissi di pesce: 1. in bottiglie o altri simili recipienti di capacità non superiore a 5 litri 2. in altri recipienti Gli oli di pesce preparati per uso medicinale con l'aggiunta di altre sostanze, si classificano fra i medicamenti composti.	id. id.	10 » 6 »
10	Lieviti	id.	12 »
14 bis	Zucchero di latte.	id.	60 »
15	Glucosio:		
a)	solido	id.	40 »
b)	liquido.	id.	30 »
	Tanto sul glucosio solido quanto su quello liquido, oltre il dazio, si riscuote la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla rispettiva tassa di fabbricazione interna.		
26	Zafferano	Chilogr.	20 »
27 a)	Noci moscade, col guscio.	Quintale	180 »
31	Acidi:		
a)	acetico impuro È considerato come acido acetico impuro l'acido pirolegnoso greggio e l'acido acetico anche limpido come l'acqua, che contiene sostanze aventi odori empireumatici o bitu-	id.	2 »

(1) I numeri segnati con *bis*, *ter*, *quater* si riferiscono a nuove voci aggiunte in tariffa.

Segue Tabella B.

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
31 (Segue)	Acidi (Segue):		
	minosi, provenienti dalla distillazione del legno, e un'acidità complessiva inferiore a 50 per cento, calcolata come acido acetico.		
b)	acetico puro, contenente (in peso) in acido acetico anidro: 10 per cento o meno più di 10 e meno di 30 per cento 30 o più, ma meno di 50 per cento. 50 o più, ma meno di 70 per cento. 70 o più, ma meno di 90 per cento. 90 o più, ma meno di 98 per cento.	Quintale id. id. id. id. id.	2 » 6 » 10 » 14 » 18 » 20 »
c)	98 per cento o più (acido acetico glaciale) Sull'acido acetico puro si riscuote, oltre il dazio, la soprattassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa di fabbricazione interna, secondo il contenuto in acido acetico anidro.	id.	22 »
d)	arsenioso	id.	4 »
e)	borico: 2 raffinato citrico	id. id.	7 » 50 »
r)	lattico non nominati	id. id.	15 » 10 »
35	Ossidi:		
c)	di piombo	id.	8 »
d)	di stagno	id.	8 »
39	Cloruro:		
a)	di calce, di potassa e di soda (ipocloriti)	id.	4 »
b)	di calcio	id.	1 »
40 bis	Sali d'oro e di platino.	Chilogr.	10 »
41	Borace o borato di sodio.	Quintale	5 »
43	Solfati:		
b)	di ammonio.	—	esente
f)	di manganese	Quintale	5 »

Segue Tabella **B**

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
43 bis	Silicati di potassio e di sodio:		
a)	liquidi o in soluzione	Quintale	0.50
b)	solidi	id.	1.20
58 bis	Vaselina:		
a)	naturale	id.	15 »
b)	artificiale	id.	30 »
	Clorati e perclorati di potassio e di sodio.	id.	20 »
	Solfiti, bisolfiti e iposolfiti di calcio, di potassio e di sodio	id.	5 »
59	Sali di antimonio.	id.	15 »
	Sali di stagno	id.	10 »
	Prodotti chimici non nominati.	id.	10 »
	<p>Sui prodotti chimici non nominati, contenenti spirito o nella fabbricazione dei quali sia stato consumato lo spirito, oltre il dazio proprio, si riscuote la soprattassa sulla quantità di spirito che insieme ad essi viene introdotta nello Stato o che fu consumata nella loro fabbricazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.</p>		
	<p>L'importazione dei sali di acque minerali e di sorgente, per uso igienico o curativo, contenenti più di 25 per cento di cloruro di sodio, è soggetta all'osservanza delle norme stabilite dal ministro delle finanze in riguardo alla vigilanza sul commercio dei sali e delle miscele saline per uso igienico o curativo. Sugli stessi sali contenenti più di 25 per cento di cloruro di sodio, oltre il dazio, si riscuote la soprattassa in misura eguale alla tassa imposta sulla produzione interna.</p>		
62	Radiche di liquirizia:		
a)	non polverizzate	—	esenti
b)	polverizzate.	Quintale	20 »
63	Legni, radiche, cortecce, foglie, licheni, fiori, erbe, frutti e semi, non nominati, medicinali:		
a)	non polverizzati	id.	3 »
b)	polverizzati.	id.	30 »

Segue Tabella B.

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
64	Cassia e tamarindi naturali. Sul tamarindo contenente più di 28 per cento di zuccheri (calcolati come zucchero invertito) oltre il dazio proprio dei tamarindi naturali, si riscuote il dazio e la sopratassa dello zucchero di seconda classe sulla quantità di zuccheri eccedente il detto limite.	Quintale	7 »
67 b)	Scorze di china-china:		
	1. non polverizzate	—	esenti
	2. polverizzate	Quintale	20 »
69 bis	Burro di cacao	id.	30 »
71 bis	Catrame vegetale.	id.	2 »
72 bis	Unti da carro o per macchine:		
a)	contenenti oli minerali pesanti	id.	8 »
b)	contenenti altri oli minerali	id.	30 »
c)	altri	id.	8 »
86 a)	Cordami, cordicelle e spago, anche incatramati, di grossezza superiore a 2 millimetri	id.	14 »
96	Tele di lino e di canapa:		
c)	smerigliate	id.	45 »
97	Maglie:		
a)	calze e guanti:		
	1. tagliati	id.	195 »
	2. foggiate	id.	245 »
	I dazi sulle calze e sui guanti, tanto di questa, quanto delle altre categorie, comprendono anche il sopradazio per la cucitura, non quello del ricamo.		
	I guanti e le calze semplicemente tagliati da maglia in pezza e non cuciti si classificano come i cuciti. Quelli di maglia a punto diminuito si classificano come calze e guanti foggiate anche se i pezzi usciti dalla macchina uniti uno all'altro non sono stati ancora separati mediante taglio o altrimenti.		
b)	altre:		
	1. semplici	id.	130 »
	2. foggiate	id.	195 »
120 c	Tessuti smerigliati	id.	45 »

Segue Tabella B.

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
122	Maglie:		
a)	calze e guanti:		
	1. tagliati	Quintale	210 »
	2. foggiate	—	Dazio delle maglie altre foggiate con aumento di lire 50 il quintale.
b)	altre:		
	1. semplici	Quintale	150 »
	2. foggiate	—	Aumento di 50 per cento sul dazio delle semplici.
133 bis	Setole:		
a)	greggie	—	esenti
b)	pulite e legate in mazzi o disposte in pacchetti	Quintale	8 »
144	Maglie:		
a)	calze e guanti:		
	1. tagliati	id.	308 »
	2. foggiate	id.	380 »
b)	altre:		
	1. semplici	id.	220 »
	2. foggiate	id.	330 »
162	162. Maglie di seta o di filusella:		
	a) calze e guanti:		
	1. tagliati	Chilogr.	12 »
	2. foggiate	id.	14 »
	b) altre:		
	1. semplici	id.	8 »
	2. foggiate	id.	12 »
162	162-bis. Maglie miste nelle quali la seta o la filusella entrano nella misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento:		
	a) calze e guanti:		
	1. tagliati	id.	7.50
	2. foggiate	id.	9.50
	b) altre:		
	1. semplici	id.	5 »
	2. foggiate	id.	7.50

Segue Tabella B.

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
167 bis	Tessuti, galloni, pizzi, tulli, maglie, passamani e simili, d'oro o d'argento, buono o falso:		
a)	con fili d'oro o d'argento buono, o dorati o argentati .	Chilogr.	15 »
b)	altri	id.	12 »
174	Sughero:		
b)	lavorato	Quintale	30 »
181	Carri da strade comuni:		
a)	automobili:		
	1. del peso di 1000 chilogrammi o meno	id.	20 »
	2. del peso di più di 1000 fino a 3000 chilogrammi	id.	14 »
	3. di peso superiore a 3000 chilogrammi.	Ciascuno	450 »
b)	coperti, per trasporto di masserizie	id.	80 »
c)	altri:		
	1. senza molle	id.	22 »
	2. con molle	id.	40 »
182	Vetture da strade comuni:		
b)	con più di due ruote, scoperte	Ciascuna	110 »
c)	con più di due ruote, coperte	id.	200 »
	Le vetture con mantice si comprendono fra quelle coperte:		
182 ter	Velocipedi:		
a)	a motore	Ciascuno	80 »
b)	altri	id.	42 »
	I velocipedi con più di tre ruote seguono il trattamento delle vetture.		
c)	parti staccate di velocipedi (escluse quelle greggie, di ferro o di acciaio)	Quintale	100 »
	I telai di velocipedi si classificano come velocipedi completi.		
213 bis	<i>Nota aggiunta.</i> I nastri di acciaio laminati a freddo di grossezza inferiore a mezzo millimetro, destinati alla fabbricazione delle punte di penne da scrivere, sono ammessi al dazio di lire 1 il quintale alle condizioni e sotto l'osservanza delle norme che saranno stabilite dal ministro delle finanze.		

Segue Tabella B.

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
215 bis	Traversine di ferro o di acciaio, finite, per ferrovie ordinarie	Quintale	6 »
218 bis	Focolari di lamiera di ferro o di acciaio ondulata, per caldaie a vapore	id.	11 »
218 ter	Corde di filo di ferro o di acciaio, anche con anima di materia tessile	—	Dazio del filo di ferro o di acciaio del quale sono composte, con aumento di L. 8 il quintale.
218 quater	Vasellame e utensili per uso domestico, di ferro smaltato .	Quintale	35 »
225	Rame, ottone e bronzo:		
d)	in fili:		
	1. di grossezza superiore a mezzo millimetro	id.	20 »
	2. della grossezza di mezzo millimetro o meno	id.	40 »
f)	in cilindri e stampi, incisi per la stampa	id.	20 »
l)	in viti e chiavarde	id.	40 »
	in lavori non nominati.	id.	30 »
231	Arsenico allo stato metallico	id.	7.50
234	Alluminio e sue leghe col rame:		
a)	allo stato greggio.	id.	30 »
b)	in lamiere, in verghe o in tubi.	id.	50 »
c)	in fili:		
	1. di grossezza superiore a mezzo millimetro	id.	50 »
	2. della grossezza di mezzo millimetro o meno	id.	75 »
d)	in lavori di qualsiasi sorta	id.	150 »
236	Fucili:		
a)	— ad aria compressa, a molla e altri per bersaglio da sala	Ciascuno	8 »
	— di qualsiasi altra specie	id.	15 »
	Parti di fucili di qualsiasi specie:		
b)	— di ferro, di acciaio o di ghisa, fucinate a stampo o gettate, greggie	Chilogr.	3 »
	— altre	id.	6 »

Segue Tabella B.

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
237 b)	Parti di pistole e rivoltelle: — di ferro, di acciaio o di ghisa, fucinate a stampo o gettate, greggie — altre	Chilogr. id.	5 » 10 »
240 f)	Macchine agrarie: 1. mietitrici e falciatrici Le mietitrici-legatrici seguono il trattamento delle mie- titrici. 2. altre	Quintale id.	4 » 9 »
240 bis	Accumulatori elettrici e loro parti metalliche	id.	16 »
241 bis	Lampade elettriche: a) ad arco b) a incandescenza	id. Cento	60 » 5 »
258 bis	Marmo e alabastro, di qualsiasi qualità, lavorati in vasi, so- prammobili e simili altri oggetti, con ornamenti di metallo	Quintale	15 »
260 bis	Terra d'ombra allo stato naturale	—	esente
262	Laterizi: a) mattoni ordinari, tegoli comuni e ambrogette greggie . b) mattoni refrattari: 1. comuni: — di peso inferiore a 5 chilogrammi — del peso di 5 chilogrammi o più Per mattoni comuni, s' intendono quelli parallelepipedi, i cuneiformi e quelli a corona circolare. 2. altri c) embrici alla foggia marsigliese e parigina e mattoni fo- rati	Quintale id. id. id. id.	0.25 0.50 0.75 1.50 1.50
267 bis	Lavori di grafite	id.	7 »
290	Crusca	id.	2 »
293	Fecole	id.	6 »
297	Uva fresca	id.	12 »

Segue Tabella **B.**

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
302	Frutta secche:		
b)	noci e nocciole	Quintale	10 »
	— pignoli:		
	1. col guscio	id.	5 »
c)	2. sgusciati	id.	20 »
	— oleose non nominate	—	esenti
302 bis	Noci di cocco	—	id.
307	Olio di palma	—	esente
	Olio di cocco.	Quintale	4 »
330	Burro:		
a)	di latte:		
	1. fresco	id.	15 »
	2. cotto o salato	id.	20 »
b)	artificiale.	id.	30 »
338 bis	Candele di paraffina.	id.	20 »
	Come candele di paraffina si considerano anche quelle di stearina miste con paraffina in misura superiore al 30 per cento.		
354 bis	Celluloide:		
a)	greggio, in massa o in tavole, fogli, bacchette e tubi, non puliti né altrimenti lavorati	—	esente
b)	in tavole, in fogli, in bacchette o in tubi, puliti o altrimenti lavorati alla superficie	Quintale	15 »
358 bis	Tessuti gommati in pezza per la fabbricazione delle guarniture di scardassi.	id.	20 »
	Il dazio stabilito per i tessuti di questa specie è applicabile soltanto per le importazioni effettuate dai fabbricanti di guarniture di scardassi, sotto l'osservanza delle condizioni da stabilire dal ministro delle finanze.		
366	Fornimenti da ombrelli	id.	40 »

TABELLA C.

**Modificazioni di forma e soppressioni di voci del testo unico della tariffa doganale
approvato con Regio decreto 24 novembre 1895, n. 679.**

Numero e lettera della tariffa	Natura delle variazioni	Voci e note modificate
2	Modificata la nota come contro.	Sulle acque gassose, oltre il dazio si riscuote la sopra-tassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna di fabbricazione. A tale effetto si computano altrettanti ettolitri quanti sono i quintali sui quali si riscuotono i diritti doganali.
3 b	Id.	Le bottiglie di capacità superiore a un litro, contenenti bevande fermentate, pagano per tante bottiglie quanti sono i litri di liquido che contengono. Le frazioni di litro si considerano per un litro. Questo metodo vale anche per le damigiane, i fiaschi ed altri simili recipienti, siano essi di vetro o di altra materia.
4	Id.	Sulla birra tanto in botti o caratelli quanto in bottiglie, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna di fabbricazione, secondo i gradi saccarometrici e alcoolometrici effettivamente accertati. È in facoltà dell'importatore di chiedere che la sopratassa sia liquidata, senza analisi, sulla base di 16 gradi.
5	Id.	Sugli spiriti si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna di fabbricazione. La sopratassa di fabbricazione sullo spirito dolcificato o aromatizzato compreso il cognac, anche riposto in bottiglie, non può mai essere commisurata sopra una forza alcoolica inferiore a 70 gradi. La dogana, quando ritenga che lo spirito abbia una forza alcoolica superiore a 70 gradi, ha diritto di sottoporlo all'analisi e di commisurare la sopratassa sulla forza effettiva accertata, se risulti superiore a 70 gradi.
5 b	Soppressa la nota.	—
7 d	Modificata la nota come contro.	Sull'olio di cotone, sia puro, sia mescolato con olio di olivo o con altri oli, in qualsiasi proporzione, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna sulla fabbricazione dell'olio di cotone.
8	Modificata l'intestazione della voce come contro.	Oli minerali, di resina e di catrame, non nominati.
9	Id.	Oli essenziali ed essenze:

Segue Tabella C.

Numero e lettera della tariffa	Natura delle variazioni	Voci e note modificate
9 b	Modificata la sottovoce come contro.	b) di agrumi.
9 e	Modificata la nota come contro.	Sulle essenze spiritose di rum, cognac ed altre contenenti spirito si riscuote, oltre il dazio, la soprattassa per l'alcool in misura corrispondente alla tassa interna di fabbricazione su litri 0.57 di alcool anidro per ogni chilogramma di essenze con recipienti immediati.
12 b	Modificata la nota come contro.	Sulla cicoria preparata e su ogni altra sostanza che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata o del caffè, si riscuote, oltre il dazio, la soprattassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna sulla fabbricazione della cicoria.
13	Sostituita la nota con quella di contro.	Il melazzo con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) non inferiore a 63 segue il trattamento dello zucchero di seconda classe. Il melazzo di canna, destinato alla fabbricazione di surrogati del caffè, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme da stabilirsi dal ministro delle finanze.
18 b	Soppressa.	—
31 i-1	Modificata come contro . . .	Acido tannico impuro.
31 i-2	Id. . . .	Acido gallico e acido tannico puro.
31 j	Id. . . .	Acido cloridrico.
36 b	Id. . . .	Acetati e piroligniti, non nominati.
37 a	Id. . . .	Carbonato di bario.
43 h	Id. . . .	Solfato di rame.
44	Id. . . .	Tartaro greggio, gruma di botte e feccia di vino.
47	Modificata la nota come contro.	Sui fiammiferi si riscuote, oltre il dazio, la soprattassa di fabbricazione in misura uguale alla rispettiva tassa interna di fabbricazione.
53	Modificata come contro . . .	Cloruro mercurico (sublimato corrosivo).
55	Id. . . .	Sali ammoniacali non nominati.
60	Modificata la nota come contro.	Sulle polveri da mina e da caccia (fabbricate con nitro, zolfo e carbone) e su gli altri prodotti esplodenti, oltre il dazio, si riscuote la soprattassa di fabbricazione in misura eguale alla rispettiva tassa interna di fabbricazione.

Segue Tabella C.

Numero e lettera della tariffa	Natura delle variazioni	Voci e note modificate
67 a	Modificata come contro. . . .	Scorze di agrumi, fresche o secche.
72 b	Modificata la nota come contro.	Segue il trattamento del sapone profumato anche il sapone comune in forma simile a quella del sapone da toletta.
74 a	Id. . . .	Sulle profumerie alcooliche si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa in misura corrispondente alla tassa interna di fabbricazione su 80 litri di alcool anidro per ogni quintale di profumerie con recipienti immediati.
75 c	Modificata come contro. . . .	Gambier e catecù.
80	Id. . . .	Colori non nominati.
81 a	Modificata la nota come contro.	Sulle vernici a spirito si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa per l'alcool in misura corrispondente alla tassa interna di fabbricazione su 67 litri di alcool anidro per ogni quintale di vernici, tenendo per base il peso sul quale viene liquidato il dazio.
84 a	Modificata come contro. . . .	Lucido da scarpe: 1 in scatole, boccette o recipienti simili. 2 in altri recipienti.
84 b	Id. . . .	Nero d'ossa.
85	Modificata l'intestazione della voce come contro.	Canapa, lino, juta e vegetali filamentosi non nominati.
93 c	Modificata la nota come contro.	Ai tessuti misti, tanto di questa quanto delle categorie sesta e settima, è applicabile il dazio di quelli della materia che domina in peso su ciascuna delle altre e, a parità di peso, il dazio di quelli della materia più tassata.
95 c	Id. . . .	I tessuti greggi o imbianchiti con rade e strette righe colorite, in contrassegno di essere destinate ad un uso determinato come per forniture militari, per ospedali e simili luoghi pii, o a far sacchi o altre involture, sono trattati come tessuti greggi o imbianchiti, secondo la rispettiva qualità. Questa nota vale anche per la categoria VI.
102	Modificata come contro. . . .	Tessuti misti con fili metallici, in misura inferiore al 50 per cento: a) con fili d'oro o d'argento, o dorati o argentati. b) con fili di metallo comune, non dorati né argentati.
110	Soppressa la nota. . . .	—
126	Id. . . .	—

Segue Tabella C.

Numero e lettera della tariffa	Natura delle variazioni	Voci e note modificate
128 c	Modificata come contro. . . .	Tessuti misti con fili metallici, in misura inferiore al 50 per cento:
1.		con fili d'oro o d'argento o dorati o argentati.
2.		con fili di metallo comune, non dorati nè argentati.
142 a	Id.	Coperte di pelo, con catena di lino o di cotone, non tinte
143	Id.	Tappeti da pavimento, di lana o di borra di lana. (Come tali si classificano anche i tappeti da pavimento di altre materie tessili non seriche, misti, in qualsiasi proporzione, con lana o borra di lana).
149	Id.	Tessuti misti con fili metallici, in misura inferiore al 50 per cento:
a)		con fili d'oro o d'argento, o dorati o argentati.
b)		con fili di metallo comune, non dorati nè argentati.
163 c	Soppressa.	—
167	Modificata come contro. . . .	Tessuti misti con fili metallici, in misura inferiore al 50 per cento:
a)		con fili d'oro o d'argento, o dorati o argentati.
b)		con fili di metallo comune, non dorati nè argentati.
171 b-3	Id.	Tavole e quadrelli di legno, impiallacciati o intarsiati, per pavimento.
178	Modificata l'intestazione della voce come contro.	Utensili e lavori non nominati, di legno comune:
182 a	Modificata come contro. . . .	Vetture da strade comuni, a due ruote.
186 a	Id.	Trecce di paglia e trecce per cappelli di scorza, di sparto, ecc.
199 a	Soppressa la nota.	—
211 b-1	Modificata come contro. . . .	in getti greggi: — in oggetti per mobili, per ornamenti o per arnesi domestici e in altri oggetti pesanti ciascuno meno di 500 grammi.
211 c-1	Id.	in getti piallati, torniti o in altro modo lavorati: — in oggetti per mobili, per ornamenti o per arnesi domestici e in altri oggetti pesanti ciascuno meno di 500 grammi.

Segue Tabella C.

Numero e lettera della tariffa	Natura delle variazioni	Voci e note modificate
211 <i>d-1</i>	Modificata come contro. . . .	in getti verniciati, stagnati, zincati, piombati, ramati, nichelati, smaltati o commisti con altri metalli: — in oggetti per mobili, per ornamenti o per arnesi domestici e in altri oggetti pesanti ciascuno meno di 500 grammi.
214	Soppressa.	—
216	Modificata l'intestazione della voce come contro	Tubi di ferro e di acciaio, con parete della grossezza:
218	Id.	Ferro e acciaio di seconda fabbricazione, in lavori non nominati:
220	Id.	Lamiere di ferro e di acciaio zincate o piombate:
221	Id.	Lamiere di ferro e di acciaio, stagnate, ramate o ossidate:
225 <i>g-1</i>	Modificata come contro. . . .	in monete: — aventi corso legale nel Regno e per collezioni di numismatica.
229 <i>b</i>	Id.	in fogli non verniciati e in fili.
239	Id.	Macchine utensili per la lavorazione del legno e dei metalli, di peso superiore a 300 chilogrammi.
250	Soppressa la nota.	—
255	Modificata come contro. . . .	Pietre preziose lavorate: fini o gemme propriamente dette;
a)		altre.
b)		
260	Id.	Terre colorate (boli, ocre), naturali o artificiali, non nominate.
261 <i>a</i>	Id.	Pietre, terre e minerali non metallici, non nominati.
322	Id.	Estratto di carne, brodo liquido o condensato e minestre preparate.
324	Id.	Animali vivi non nominati.
329	Id.	Latte condensato, senza zucchero.
338	Id.	Candele di stearina.
351	Id.	Concimi non nominati.
354	Id.	Vassoi, rapporti da mobili e sottocoppe, di lamiera di metallo comune, greggi.

Segue Tabella C.

Numero e lettera della tariffa	Natura delle variazioni	Voci e note modificate
358 f)	Modificata come contro.	Lavori di gomma elastica e guttaperca, misti a tessuti, non nominati, esclusi i tessuti gommati in pezza e gli oggetti di vestiario o da viaggio.
358 e)	Id.	Lavori di gomma elastica e guttaperca non nominati, compresi i lavori non nominati di ebanite.
363	Soppressa la nota.	—
368	Modificata la nota come contro per la tariffa di esportazione.	Si considerano, all'esportazione, come oggetti da collezione e d'arte antichi quelli ai quali sono applicabili le disposizioni della legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte. Per l'esportazione degli oggetti d'arte o d'antichità si devono adempiere le formalità prescritte dalla predetta legge.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Concessione al Governo del Re di poteri speciali in materia di tariffe doganali » (N. 128).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione al Governo del Re di poteri speciali in materia di tariffe doganali ».

Do lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

Sino al 31 dicembre 1909, il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione, con decreti Reali da convertirsi in legge, agli accordi commerciali che venissero stipulati o alle altre misure che, in materia di tariffe doganali, si rendessero necessarie, in seguito a provvedimenti che fossero presi da altri Stati a danno delle esportazioni italiane.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno domandando di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di disegno di legge che consta di un solo articolo, si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Sulla tassa di bollo da applicarsi ai titoli o valori esteri » (N. 121).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: « Sulla tassa di bollo da applicarsi ai titoli o valori esteri ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:
(V. Stampato N. 121).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Se nessuno domanda di parlare, la discussione generale è chiusa, e procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

I titoli di rendita, le obbligazioni ed altri effetti pubblici, emessi da Stati esteri, sono soggetti alla tassa di bollo in ragione di una lira per ogni cento lire di valore nominale o

frazione di centinaio, senza aumento di decimi. Sono esenti da questa tassa i buoni del Tesoro emessi da Stati esteri con scadenza inferiore ad anni cinque.

Le azioni, le obbligazioni, i titoli di prestiti di qualsiasi specie emessi da comuni o provincie di Stati esteri, o da Società commerciali, o da corporazioni o da qualsiasi altro istituto straniero, sono soggetti alla tassa di bollo in ragione di due lire per ogni cento lire di valore nominale o frazione di centinaio, senza aumento di decimi. Rimangono soggetti alle disposizioni in vigore i titoli delle Società straniere di cui all'art. 70 del testo unico delle leggi sul bollo approvato con Regio decreto 4 luglio 1897, n. 414.

Le frazioni di centinaio, dipendenti unicamente dal ragguaglio della moneta estera a quella italiana, non sono computate agli effetti della tassa se sono inferiori a lire cinquanta.

Per i titoli che risulteranno già assoggettati al bollo secondo le prescrizioni del testo unico di legge approvato con Regio decreto 4 luglio 1897, n. 414, è dovuto il supplemento di tassa corrispondente alla differenza tra la tassa già pagata e quella stabilita dalla presente legge.

Agli effetti della commisurazione della tassa, sarà stabilito, con decreto del ministro del tesoro, il ragguaglio delle monete indicate nei titoli esteri alla moneta italiana, tenendo conto della parità monetaria.

(Approvato).

Art. 2.

I titoli emessi in rinnovazione di altri già assoggettati alla tassa stabilita dalla presente legge sono bollati senza pagamento di nuova tassa, se provenienti da Stati che usano eguale trattamento ai titoli italiani.

(Approvato).

Art. 3.

I titoli esteri che non siano regolarmente bollati non possono essere esposti in vendita, ceduti, dati in deposito o a titolo di pegno, nè formare oggetto di qualsiasi operazione, tanto nelle Borse di commercio, che presso le stanze di compensazione, Banche, Istituti e privati.

È pure vietata l'enunciazione dei titoli suddetti, che non abbiano scontato la tassa di

bollo, in atti e scritti pubblici e privati, eccettuati gl'inventari.

L'enunciazione dei titoli deve sempre contenere l'indicazione della tassa pagata e dell'ufficio che ha ricevuto il pagamento; ed in mancanza di tale indicazione i titoli saranno considerati come non bollati, salva la prova contraria.

(Approvato).

Art. 4.

Ogni contravvenzione alle disposizioni della presente legge sarà punita con la pena pecuniaria di venti volte la tassa non pagata, a carico dei possessori e di ciascuna delle persone che hanno preso parte, anche come semplici intermediari, ad un'operazione qualsiasi sopra titoli esteri non bollati, ancorchè si tratti di semplice servizio di cassa per rimborsi o pagamento d'interessi. La pena pecuniaria non sarà mai minore di lire trenta.

Eguale pena sarà applicabile a coloro che espongono in vendita, o enunciano in atti o scritti, titoli esteri non bollati, ai notai e agenti di cambio, agli ufficiali e funzionari pubblici, ai giudici, cancellieri ed ufficiali giudiziari per ciascuna contravvenzione cui abbiano preso parte, o che essi non abbiano rilevato a norma delle disposizioni della vigente legge sulle tasse di bollo.

Le persone, che hanno concorso alla contravvenzione, sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse e pene pecuniarie dovute.

Le contravvenzioni alle norme che venissero stabilite per l'applicazione della presente legge saranno punite colla pena pecuniaria di lire 15 a carico di ciascun contravventore, con obbligo solidale per il pagamento.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri e oggi per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Sull'ordine del giorno.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Intende parlare su argomenti iscritti sull'ordine del giorno?

BETTONI. L'argomento su cui io vorrei parlare non è all'ordine del giorno, è inerente però ai lavori che stiamo svolgendo in queste ultime sedute.

PRESIDENTE. Purchè sia breve, le do facoltà di parlare.

BETTONI. Siccome nell'ordine del giorno della tornata di oggi io non vedo iscritta la Convenzione di Berna, che riguarda il lavoro notturno delle donne, vorrei chiedere all'onorevole ministro degli affari esteri, ed a quello di agricoltura, che fortunatamente si trovano presenti, per qual ragione detta Convenzione non sia stata presentata in tempo perchè il Senato potesse discuterla.

Sarebbe desiderabile saperlo, perchè il paese non resti sotto l'impressione che il ritardo sia dovuto a minor interesse dovuto a benemerite lavoratrici.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. La Convenzione di Berna sul lavoro delle donne e dei fanciulli fu presentata in tempo al Senato; ma non è iscritta all'ordine del giorno, perchè della Commissione per i trattati internazionali è presente un solo componente. Quindi tale Commissione non ha potuto riunirsi, nè deliberare, nè presentare la relazione. Veramente si tratterebbe di cosa urgente, poichè basta leggere la data della Convenzione per vedere che essa fu firmata nel settembre 1906, cioè quasi tre anni fa, ed il Parlamento non ha ancora potuto prendere su di essa le sue deliberazioni.

Conformandomi ad una consuetudine riconosciuta dal regolamento del Senato per i casi di urgenza, io proporrei che il Presidente nominasse una Commissione speciale, la quale riferisse verbalmente non appena esauriti gli altri progetti all'ordine del giorno.

Si tratta anche di una questione di cortesia internazionale. L'onorevole Bettoni voleva che il Paese sapesse la ragione perchè la Conven-

zione non è all'ordine del giorno. La ragione sarebbe facile a comprendersi per l'interno, ma, all'estero, questa ragione non si comprenderebbe facilmente. Noi abbiamo preso impegno di far discutere la Convenzione al Parlamento; il Parlamento potrà respingerla, ma non può esimersi dal discuterla.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ringrazio della cortese risposta, e sarò lietissimo se l'onor. Presidente potrà accogliere la domanda fatta dal ministro degli esteri.

PRESIDENTE. Io non credo che questa domanda sia consentita dal regolamento, essendovi una Commissione permanente speciale alla quale spetta esaminare questa materia.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Non credo possibile che questo esame sia fatto dalla Commissione permanente dei trattati, perchè di essa non è presente che un solo componente. Io credo che non ci sia nulla nel regolamento che si opponga a che il Senato, con speciale deliberazione, deferisca l'esame di questa Convenzione ad altra Commissione speciale. In questo momento la Commissione dei trattati non funziona, e qui si tratta della necessità che il meccanismo legislativo possa funzionare, perchè altrimenti, se la Commissione dei trattati si trovasse sempre nelle condizioni attuali, tutti i trattati internazionali si fermerebbero al Senato.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Sono dell'opinione dell'onor. ministro. Io proposi la creazione di una Commissione per l'esame dei trattati internazionali; ma vi sono molti trattati che hanno obbietto essenzialmente legislativo, e che si innestano alle leggi esistenti, perciò non credo che la competenza della Commissione sia lesa, e nell'assenza de' Commissari, non vi ha mancanza di riguardo, se si deferisce ad una Commissione speciale l'esame della Convenzione.

PRESIDENTE. La proposta dell'onor. ministro degli esteri è che si nomini una Commissione speciale che riferisca immediatamente e verbalmente.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Precisamente. Che riferisca verbalmente, dopo che sarà esaurita la discussione dei progetti di legge che sono già iscritti all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onor. ministro degli esteri per la nomina di una Commissione speciale che riferisca verbalmente, appena ultimata la discussione dei disegni di legge già iscritti all'ordine del giorno, sulla Convenzione di Berna.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Farò conoscere più tardi i nomi dei componenti la Commissione.

Discussione del disegno di legge: « Aggiunte alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito » (N. 129).

PRESIDENTE. Passiamo intanto alla discussione del disegno di legge: « Aggiunte alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 129).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

PRIMERANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRIMERANO. Onorevoli Colleghi. Il presente disegno di legge si ispira ad un concetto, secondo me, affatto anormale, perchè propone si facciano numerose promozioni, senza che vi siano i posti vuoti da ricoprire.

Il progetto primitivo, presentato all'altro ramo del Parlamento, stabiliva che tutti i tenenti, che avessero compiuto 15 anni di grado di ufficiale, dovessero essere promossi capitani, e che tutti i capitani, dopo compiuti 27 anni di spalline, fossero promossi maggiori, fatta eccezione per talune armi e Corpi, ma sempre compresi nelle liste di avanzamento. La seconda parte adesso è stata stralciata, e noi non abbiamo da trattare che soltanto della questione dei subalterni. Secondo me, e secondo quanto è stato sempre fatto, non solo nelle carriere militari, ma anche nelle carriere civili presso di noi ed altrove, non si fanno promozioni che per coprire posti vuoti; e questo è il principio

che deve sempre seguirsi. Ma l'onorevole ministro dice: si tratta di misura eccezionale e transitoria, richiesta da eccezionale ristagno di promozioni. Ma eccezionale non è, perchè l'abbiano adottata altra volta, e non è molto furono promossi d'un tratto 400 capitani in soprannumero con la conseguenza di un altro ristagno di carriera per tutti quelli che seguivano e che aspettavano la promozione a capitano. Transitoria? Ma io non so come, adottata una tale misura per un anno, si possa giustamente non adottarla per gli anni seguenti, e del resto l'onorevole ministro se ne aspetta il risultato definitivo al 1915: il che vuol dire da qui a sei anni di applicazione; e questa non si può chiamare misura transitoria. Io invece chiamo questo un ripiego come tanti altri che si sono adottati ad intervalli, e che hanno avuto quelle conseguenze che adesso deploriamo. Vi è un eccessivo ristagno di carriera, è vero; ed è giusto che vi si provveda, ma il sistema adottato non mi pare opportuno e rispondente allo scopo. Si sa, nei lunghi periodi di pace la carriera militare è lenta, ma gli ufficiali non hanno che un diritto solo, quello di coprire i posti che si rendono vuoti, ed il Governo non ha che l'obbligo di destinarvi sollecitamente tutti coloro che vi hanno diritto per anzianità o per meriti speciali; ma non ha il dovere di accelerare artificialmente la carriera in quella misura che eventi eccezionali possono soltanto produrre. Le cause di tale ristagno veramente eccessivo, sono in gran parte indicate dalla relazione dell'onorevole ministro che accompagna il progetto di legge, ma ve ne sono state bene altre. Bisogna rimontare ancora più in dietro. Come si è costituito il nostro esercito? Tutti lo sappiamo; intorno al glorioso esercito piemontese si sono raggruppati gli altri eserciti degli Stati d'Italia; poi vi sono state le guerre, poi vi sono stati gli ingrandimenti dell'esercito, per effetto della legge sul servizio militare obbligatorio ecc. ecc., e tutto questo ha fatto sì che coloro i quali si trovavano alla testa dei ruoli hanno avuto dei vantaggi di carriera straordinari, e d'altra parte hanno grandemente rallentato il movimento ascensionale degli altri, e prodotto forte sperequazione di carriera e quindi malessere morale nei quadri tutti.

È umano che gl'individui cerchino di continuo di migliorare la loro condizione sociale,

ma questo sentimento però, deve restare nei giusti confini, ed invece è avvenuto che gli ufficiali, non solo si sono doluti del ristagno della carriera, ma hanno ambito di fare quei rapidi voli che hanno visto conseguiti dai loro compagni.

Come vedesi si tratta di una questione molto antica, che ci accompagna e ci turba dalla costituzione dell'esercito fino al giorno d'oggi.

A questa questione non si è provveduto mai abbastanza e con giusti criteri, ed anzi direi che, volendo porvi riparo, si sono adottati dei provvedimenti parziali che hanno piuttosto ingigantito ed alimentato il malcontento.

E così, per esempio, si costituì la posizione ausiliaria, che non è altro che una pensione ausiliaria per tre anni. Si sono stabiliti limiti di età per ogni grado della carriera, per cui assistiamo a questo fatto, anche anormale, che individui perfettamente in condizione fisica ed in grado di compiere il loro servizio, che hanno reso grandi servigi, e possono renderne ancora, inesorabilmente vanno a riposo per ragioni di età. Convengo anch'io che la carriera militare richiede attitudini fisiche eccezionali, che non si possono più possedere ad una certa età, ma era proprio necessario fissare questi limiti di età per ogni grado? Non lo credo; bastava stabilirne solo tre, cioè uno per i gradi inferiori, capitani compresi; uno per gli ufficiali superiori, compresi i colonnelli, ed uno per tutti i gradi di generale. Certo è che oggi si verifica spesso che un individuo se è promosso in un dato giorno può continuare a prestare servizio per altri due o tre o quattro anni, se invece non è promosso deve andar via. Questo è un fatto assolutamente anormale, per non dire una parola più grave.

Si sono anche fatte le promozioni in massa, come quella recente dei 400 capitani; si è creata l'aspettativa speciale, si sono creati dei congedi provvisori, si carezza l'idea della perequazione di carriera fra le varie armi, che è un altro assurdo, giacchè non vi può essere perequazione di carriera fra tante armi diverse, e tra tanti uffici ed impieghi diversi. Basta riflettere a quello che succede ad una classe qualunque o dell'Accademia di Torino o della Scuola militare di Modena per comprendere che fra il primo classificato e l'ultimo col tempo vi sarà certamente sensibile sperequazione di car-

riera, perchè non è ammissibile che promovendo il primo di una classe si debbano promuovere anche tutti gli altri che lo seguono? Fatto sta che tutti questi espedienti, ed anche questo falso criterio hanno dato luogo ad una specie di malessere morale sempre crescente, giunto fino a creare deplorabile antagonismo tra le varie armi.

Ora quale è la via vera che si deve seguire per rimediare a questo inconveniente? La carriera militare non può che essere lenta durante i periodi di pace, ma si deve e si può renderla abbastanza progressiva, desiderabile ed ambita, quando si stabilisca nelle varie armi un equo rapporto tra un grado ed un altro, conseguendo in tal modo l'unica perequazione possibile, perchè le leggi essendo le stesse, ed essendo applicate allo stesso modo per tutti, evidentemente condurranno ad una perequazione se non perfetta, almeno approssimativa.

Un'altra cosa che si deve fare è migliorare ancora le condizioni di stipendio degli ufficiali in ogni grado in modo che siano soddisfacenti, e quali le crescenti esigenze della vita richiedono.

E poi render facile l'uscita dall'esercito volontariamente con equa pensione; e migliorare le pensioni in modo che non siano un fallimento, e regolarle con altri criteri. Le pensioni militari adesso sono eguagliate a quelle civili, mentre le carriere sono tanto diverse, e mentre nell'impiego civile si può stare fino al limite estremo di età; e nella carriera militare invece, sono tanti i limiti d'età quanti i gradi. Che confronto e che eguaglianza ci può essere tra l'una e l'altra classe di persone e di servizi? Secondo me, la pensione per i militari dovrebbe essere non una questione di tredicesimi, di quindicesimi ecc., ma regolata in questo modo: distinguere lo stipendio in due parti, una relativa al grado da restare intangibile, anche come pensione, e l'altra devoluta alle esigenze del servizio attivo, cioè indennità di alloggio, indennità di residenza, di arma, di cavallo ecc., e solo questi assegni sopprimere nei collocamenti a riposo.

Dando dritto agli ufficiali di lasciare il servizio dopo un determinato tempo con una discreta pensione, si produrrebbe naturalmente un movimento di carriera che concorrerebbe a fare sparire questi malumori che, agitandosi in

vari modi, sono causa di gravi inconvenienti che occorrerà far cessare al più presto.

Ho detto cose che forse escono dai confini di questa legge, perchè penso che la carriera militare, per i giovani che vogliono intraprenderla, offre poche attrattive e molte preoccupazioni, mentre che chi intraprende una carriera vuole essere sicuro di poterla percorrere finchè ne è degno e le sue qualità fisiche e intellettuali lo assistono, raggiungervi progressivi miglioramenti e non temere possa essergli troncata da una delle cause di cui ho parlato.

Occorre affrontare e risolvere questa grave questione, ma con larghe vedute, pigliando la via maestra e non i viottoli, che non conducono allo scopo, e che anzi spesso aggravano gli inconvenienti, che si vorrebbero eliminare.

Prego di credere che non sono mosso a parlare così da desiderio di critica e di opposizione, che sono cose contrarie alla mia convinzione ed alla mia natura; ma solo dall'interessamento che ho per l'esercito nostro nel quale ho passato, e con trasporto, molti ed i migliori anni di mia vita.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che ho nominato la Commissione, composta dei signori senatori, Bensa, Inghilleri, Malvano, Bettoni e Pierantoni che deve riferire oralmente sul disegno di legge per l'« Applicazione della convenzione internazionale di Berna 26 settembre 1906 per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie ».

Prego i membri di questa Commissione di riunirsi immediatamente per poter essere in grado di adempiere all'incarico loro affidato.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge: « Aggiunta alla legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel R. esercito ».

TARDITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARDITI, *relatore*. Il senatore Primerano può essere certo che la sua parola è sempre ascoltata dal Senato con molta deferenza, per quell'elevatezza di sentimenti che tutti gli ricono-

scono e che derivano dall'interessamento altissimo che egli ha sempre avuto per le istituzioni militari.

Egli però ha allargato molto la questione, svolgendo la storia dei nostri ordinamenti militari nei riguardi della costituzione dei quadri e dell'avanzamento. Se il Senato me lo permette, accennerò anche io brevemente a qualche fatto.

Sono soldato da prima del 1859, e ricordo tutti i periodi accennati dall'onor. Primerano. Si tratta di fatti prodotti da gravi circostanze relative alla costituzione politica dello Stato. Ma tutte le cause transitorie che perturbarono l'ordinamento militare furono opportunamente e gradatamente eliminate. L'ultimo periodo grave per l'ordinamento dell'esercito fu quello del 1866, e giunsero opportune ad eliminare qualsiasi effetto dannoso la legge del 1871 e quella sui limiti di età, che mise perfettamente a posto i quadri.

Ora si tratta di un nuovo, eccezionale, perturbamento, ed il ministro della guerra è costretto ad adottare provvedimenti atti a correggerne gli effetti.

In due anni, fra il 1882 ed il 1883, fu reclutata una quantità enorme di ufficiali, commettendo un grande errore, non però voluto, ma quasi imposto, come è noto a chi conosce la storia intima delle nostre questioni militari.

Ora avviene che questi ufficiali, reclutati allora tumultuariamente, s'affollano tutti alla promozione, alla quale in certo modo hanno diritto. Il ritardo non proviene da colpa loro, nè dalle proporzioni dei quadri, ma è imputabile al Governo, che reclutò male gli ufficiali in quell'epoca.

Era pertanto naturale che il ministro della guerra, sollecito delle questioni morali, si presentasse al Parlamento e proponesse un rimedio per riparare e dare pace e tranquillità agli ufficiali.

Io non divido completamente il parere del ministro della guerra sul partito preso; però non posso disconoscere che, limitato ai tenenti, il sistema adottato ha pure dei vantaggi, giacchè momentaneamente risolve la questione.

E qui insisto sulla raccomandazione fatta dall'Ufficio centrale, cioè che questa disposizione non sia duratura e non entri nella nostra legislazione militare come un provvedimento

definitivo, ma semplicemente transitorio e provvisorio, adottato soltanto per le esigenze del momento.

È evidente che inconvenienti se ne produrranno, ma alla loro eliminazione deve provvedere il ministro della guerra, il quale si è riservato di proporre, alla ripresa dei lavori parlamentari, tutti i provvedimenti necessari per risolvere le principali questioni militari che toccano la forza viva del nostro esercito.

Egli dovrà presentare un progetto di riordinamento, e così avremo una buona organizzazione dei quadri, e nei limiti del possibile potremo allora collocare convenientemente questi quadri momentaneamente eccedenti.

Dovrà presentare pure un disegno di legge sull'avanzamento ed un altro sulle pensioni che concorreranno a regolare questo particolare che oggi discutiamo e che, ripeto, ha carattere provvisorio.

Ridotto a queste proporzioni, non mi pare che il disegno di legge turbi gravemente la formazione dei quadri, e spero che il senatore Primerano vorrà convenirne e vorrà riconoscere che forse è, per il momento, il miglior mezzo per risolvere una questione che ha interessato il Paese ed il Parlamento.

PRIMERANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRIMERANO. Convengo anche io che è opportuno di prendere un provvedimento, ma non credo appropriato quello che si propone perchè, anche una misura transitoria, non deve vulnerare il principio fondamentale che regola e deve regolare le promozioni degli ufficiali.

Il ministro promette di presentare altri disegni di legge, e certo manterrà la sua promessa, ma non conoscendo quali proposte farà, non possiamo ora giudicare della loro efficacia. Certo sarebbe stato più utile presentare prima le altre leggi di ordinamento, od almeno, presentarle simultaneamente a questa proposta eccezionale, già sperimentata dannosa, perchè, come ho detto prima, la promozione in massa di quattrocento capitani in soprannumero nell'arma di fanteria è stata in seguito di ostacolo alla promozione di quasi lo stesso numero di tenenti anziani.

E, poichè si dovrà una buona volta seriamente costituire la milizia mobile, che attualmente è solo sulla carta, si presentava il modo di pro-

durre un largo movimento di promozioni necessarie per la milizia stessa.

Bisogna poi abbandonare il concetto della perequazione delle carriere giacchè è d'impossibile attuazione, ed è dannoso volerlo seguire per ogni grado e tra le varie armi e i diversi Corpi.

La sola perequazione possibile può conseguirsi stabilendo che in ogni arma il rapporto tra un grado e l'altro sia presso a poco lo stesso, sempre subordinato alle esigenze del servizio speciale di ciascuna. Solo per i colonnelli si può avere un unico ruolo perchè i colonnelli hanno avuto tanto tempo, tanta esperienza, tanto esercizio di comando, e tanta opportunità di farsi conoscere, che a qualunque arma appartengano possono tutti concorrere al grado di generale.

Ma i ruoli per gradi ed armi non sono possibili, e bisogna abbandonarne l'idea completamente.

Non aggiungo altro, poichè credo di aver detto troppo pel progetto in esame, e dovrei, per trattare a fondo la quistione della carriera degli ufficiali, parlare lungamente ed abusare della cortesia dei miei colleghi. Eppure essa deve attirare la più seria attenzione del legislatore, giacchè gli eserciti più valgono che meglio sono addestrati e condotti dai loro graduati, e questi per averli ottimi bisogna reclutarli e trattarli bene e non congedarli malamente.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Dopo quanto ha detto l'onor. sen. Tarditi, relatore dell'Ufficio centrale, in risposta alle osservazioni fatte dall'onor. senatore Primerano, poco o nulla avrei da aggiungere. Ma mi consenta il senatore Primerano che, pur non seguendolo in tutte le importanti questioni da lui toccate con quella competenza grande che gli deriva dalla lunga esperienza e dalle altissime cariche coperte nell'esercito — questioni meno strettamente attinenti al disegno di legge che si discute — colla semplice esposizione di pochi dati di fatto io cancelli o quanto meno attenui la impressione che le sue parole possono aver fatto. L'appunto principale rivolto a questo disegno di legge è la creazione di gradi senza corrispondenti impieghi. Nè si può negare che

non abbia fondamento di verità, ma in proporzioni così modeste da non preoccupare. Poiché, a prescindere dalla considerazione giustamente rilevata dall'onor. senatore Tarditi, che il presente disegno di legge ha carattere essenzialmente morale, è inteso cioè, non certo a risolvere da solo, ma a contribuire alla soluzione della grave questione morale nell'esercito, sta il fatto che la portata e la durata di questo provvedimento, spiccatamente temporaneo, sono ben lungi dall'essere quali il senatore Primerano s'immagina. Bastano poche cifre a convincere.

In questo scorcio dell'anno 1909 noi verremo ad avere (parlo della fanteria che rappresenta la massa degli ufficiali) 207 capitani in più dell'organico. Nell'anno 1910 ne avremo 142, nel 1911 soltanto 47 e nell'anno successivo la legge cesserà automaticamente di funzionare, che è quanto dire che le promozioni a capitano di fanteria avverranno prima del quindicesimo anno per semplice effetto di vacanze in organico e la permanenza nei gradi subalterni scenderà man mano, così da equilibrarsi intorno ai 13-14 anni.

Ma v'ha di più: trattasi proprio di gradi senza impiego?

Davanti all'altro ramo del Parlamento sta un disegno di legge presentato dal mio predecessore che comprende la creazione di nuclei di milizia mobile che saranno necessariamente inquadrati da questi capitani che sin d'ora noi prepariamo. È noto che è stata decisa la introduzione nell'esercito di un nuovo elemento di forza, rappresentato da sezioni di mitragliatrici, ed ecco un altro impiego di questi capitani.

Infine colla legge d'ordinamento a cui ho accennato, alcuni ritocchi saranno pure apportati alle tabelle organiche delle singole armi e le eccedenze di cui si preoccupa l'onorevole senatore Primerano anche per questa ragione scompariranno facilmente. Certo sarebbe stato miglior consiglio, come giustamente egli ha detto, che tutti questi provvedimenti fossero stati presentati assieme, ma sarebbe occorso tempo non breve, mentre mi è parso di non dovere indugiare più a lungo a presentarvi intanto questo, che modesto nella parvenza, ha valore morale altissimo, e appunto per ciò confido che il Senato non vorrà negargli il suo voto favorevole. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

I tenenti delle armi di fanteria e di cavalleria e quelli di artiglieria e del genio che abbiano compiuto i corsi della scuola d'applicazione, i tenenti contabili e veterinari saranno promossi capitani, anche se in questo grado non vi siano vacanze, quando abbiano compiuto quindici anni dalla data di anzianità da sottotenente effettivo, siano stati dichiarati idonei all'avanzamento e non abbiano cambiato di ruolo nel grado di tenente o subito perdite di anzianità.

(Approvato).

Art. 2.

I tenenti idonei all'avanzamento appartenenti alle armi e Corpi specificati nell'articolo precedente ai quali non sia applicabile l'articolo stesso, faranno passaggio al grado superiore quando in virtù della presente legge sia promosso ad anzianità l'ufficiale che li precede immediatamente nel rispettivo ruolo.

(Approvato).

Art. 3.

L'eventuale eccedenza dei capitani sarà compensata con altrettante vacanze negli ufficiali subalterni.

(Approvato).

Art. 4.

Quando per effetto della presente legge risultino eccedenze nei gradi di capitano delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, il Governo sarà autorizzato a concedere ai capitani dell'arma nella quale si verificano le eccedenze ed in misura non superiore a queste, gli speciali collocamenti in aspettativa a domanda stabiliti dall'art. 2 della legge n. 247 in data 3 luglio 1902.

(Approvato).

Art. 5.

Gli ufficiali di tutti i gradi e quadri, fatta eccezione dei tenenti e dei sottotenenti, che siano stati esclusi una prima volta dai quadri d'avanzamento, pur conservando l'idoneità agli

uffici del proprio grado, ma non abbiano ancora le condizioni di età e di servizio necessarie per poter chiedere la posizione di servizio ausiliario, potranno essere collocati in congedo provvisorio a loro domanda.

Dà questa posizione faranno passaggio, a suo tempo, a quella di servizio ausiliario nella quale potranno essere mantenuti secondo le norme previste dal 2° comma dell'art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 482.

Le disposizioni di quest'articolo non sono applicabili a coloro che rinuncino spontaneamente all'avanzamento.

(Approvato).

Art. 6.

La presente legge andrà in vigore, per gli effetti finanziari, a datare dal 1° luglio 1909.

Qualora per tale data il procedimento per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento degli ufficiali, ai quali potesse spettare la promozione, non fosse ancora compiuto, la promozione avrà luogo appena possibile sotto la stessa data, appena compiuto l'accertamento.

(Approvato).

Art. 7.

Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per la esecuzione della presente legge in modo da evitare ogni variazione delle sedi di anzianità, ad eccezione di quelle derivanti da ulteriori promozioni a scelta, e rispettando i diritti all'avanzamento a scelta dei tenenti che trovansi alla scuola di guerra all'atto della promulgazione della legge e di quelli che siano ammessi a detta scuola o sostengano gli esami a scelta negli anni 1909 e 1910.

(Approvato).

Art. 8.

Per la spesa derivante dall'applicazione della presente legge è autorizzata la maggiore assegnazione di lire 530,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1909-10. Il riparto della somma predetta fra i vari capitoli della parte ordinaria del bilancio verrà fatto con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Per i Mille di Marsala.

PATERNÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Desidera parlare su argomenti iscritti all'ordine del giorno?

PATERNÒ. Ho chiesto la parola per rivolgere una preghiera al Presidente del Consiglio e all'intero Governo. Non farò perdere molto tempo al Senato. Del resto sono agli ordini del Presidente, e, se egli non crede accordarmi la parola in questo momento, mi dica quando vuole che io parli.

PRESIDENTE. Purchè ella sia breve, le concedo la facoltà di parlare.

PATERNÒ. La questione che io intendo di sottoporre all'attenzione del Governo è molto semplice. Il Senato sa che, fra breve, l'Italia farà delle grandi feste per commemorare il 50° anniversario della nostra indipendenza e della nostra libertà.

Appunto in quel periodo cade anche il 50° anniversario della spedizione dei Mille, del fatto cioè che, sia dal punto di vista della gloria militare, sia dal punto di vista degli effetti politici, può considerarsi come il più grande della storia nostra.

Come siciliano, come palermitano, io sento il dovere di cogliere questa occasione per sciogliere un voto di gratitudine verso gli uomini che, comandati da Garibaldi, vennero in Sicilia per liberarci dalla più orribile delle schiavitù e per riunirci all'Italia.

Essi partirono colla quasi certezza d'immolarsi per un ideale, più che per una guerra; nessuno allora poteva nemmeno immaginare che quella gloriosa spedizione potesse avere il grande successo che ebbe. *(Bene)*.

Io credo d'interpretare il sentimento unanime di tutti i miei compatrioti, proponendo che il Governo, in questa occasione, faccia qualche cosa a favore dei Mille. *(Benissimo)*.

Ignoro quello che il Governo potrà fare, ma l'animo mio soffre al pensiero che quei gloriosi avanzi possano qualche volta, nella loro vita privata, soffrire per insufficienza di mezzi, e che l'Italia libera non pensi a loro. Per me i Mille rappresentano, rispetto a tutti gli altri fattori dell'unità italiana, qualche cosa di così

grande che qualunque sacrificio il paese possa fare per loro non sarebbe mai adeguato a quello che essi fecero per il paese. (*Benissimo*).

Non starò a dare suggerimenti, ma dirò che una delle cose possibili sarebbe di consolidare, per esempio, il fondo che è in bilancio per la pensione dei Mille, in modo che, quando avven- gano mancanze, le rimanenze vadano a bene- ficio dei superstiti; così, tra alcuni anni, i su- perstiti di questa gloriosa schiera, già ridotta a così piccolo numero, possano avere delle pensioni più convenienti, che potrebbero giun- gere anche a dieci e, forse più, migliaia di lire all'anno.

Un'altra cosa, che si potrebbe fare, sarebbe quella di mettere a disposizione del Governo una somma sufficiente perchè nel 50° anniversario siano soccorsi i più bisognosi dei Mille in modo degno dell'Italia nuova.

Mai come oggi non mi dolgo di non essere eloquente, perchè l'argomento che io sotto- pongo al Senato è tale che qualunque arte ora- toria lo rimpicciolirebbe; non essere oratore eloquente è per me in questo momento un van- taggio. Oggi non è un senatore che parla, ma la mia voce è l'eco del sentimento di tutta intiera la Sicilia italiana. Non aggiungo altro. (*Approvazioni vivissime*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il sentimento che ha mosso il se- natore Paternò non può a meno di essere di- viso dal Governo, il quale l'ha dimostrato, pre- sentando all'altro ramo del Parlamento un di- segno di legge, che dichiara monumento na- zionale quel punto del territorio italiano, dal quale partì la spedizione dei Mille. Evidente- mente il Parlamento quando dichiarerà che quel punto è sacro alla memoria italiana, non potrà certamente fare a meno di ricordare quegli uomini che lo resero tale. Purtroppo è una schiera che si è molto ristretta quella dei Mille, e pochi restano i superstiti di quella gloriosa schiera. Io credo d'interpretare il sen- timento di tutti i miei colleghi assicurando il senatore Paternò ed il Senato che il Governo non mancherà, da parte sua, di studiare quelle iniziative, che possano corrispondere al senti- mento di sincera riconoscenza, che anima l'in-

tera nazione verso coloro che furono autori e promotori principali del nostro risorgimento. (*Approvazioni generali*).

Approvazione del disegno di legge: «Sulle raf- ferme per i militari del Regio esercito» (N. 130).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Sulle raf- ferme per i militari del Regio esercito».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Ma- riotti Filippo di dar lettura del disegno di legge. MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, legge: (*V. Stampato N. 130*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Le rafferme sono:

- 1° annuali senza premio;
- 2° triennali o annuali con premio.

Le rafferme sono concesse dal ministro della guerra.

(Approvato).

Art. 2.

Alla rafferma annuale senza premio possono essere ammessi, sotto le condizioni determinate dal regolamento:

1° i militari che abbiano compiuto la ferma di 5 anni e possano aspirare alla rafferma triennale con premio;

2° i caporali di tutte le armi che, compiuta la ferma di leva, domandino di rimanere alle armi per conseguire la promozione a sergente.

(Approvato).

Art. 3.

Alla rafferma triennale con premio possono aspirare, purchè soddisfino alle condizioni di idoneità fisica, di buona condotta e di istru- zione determinate dal regolamento, i carabi- nieri Reali, siano o no graduati: i caporali e gli appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, nonchè quelli dei depositi cavalli stalloni, i caporali ed ap-

puntati musicanti; i caporali maniscalchi ed i caporali fuochisti della brigata lagunari del genio.

I militari di cui sopra possono essere ammessi a tre successive rafferme triennali senza alcun limite di età.

(Approvato).

Art. 4.

Durante la prima rafferma triennale il militare riceve un annuo premio di lire 200.

Durante la seconda e la terza riceve un premio annuo di lire 300.

Il militare riammesso in servizio dopo aver compiuto la prima rafferma triennale ed avere riscosso l'importo dell'indennità di cui al seguente articolo, riceve un premio annuo di lire 200 durante la seconda rafferma triennale ed un premio annuo di lire 300 durante la terza.

Il militare riammesso in servizio dopo aver compiuto due rafferme triennali ed avere riscosso l'importo dell'indennità di cui al seguente articolo, riceve un premio annuo di lire 200 durante la terza rafferma triennale.

Il premio annuo e le indennità di cui all'articolo seguente, non possono cedere, nè sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato, che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni del militare, o per causa di alimenti dovuti per legge.

(Approvato).

Art. 5.

Al militare rafferma con premio che abbia compiuto la prima rafferma triennale con premio spetta l'indennità fissa di lire 1000.

Per ciascuna delle altre due rafferme triennali con premio successivamente compiute, al rafferma spetta un'indennità fissa di lire 2000. Però l'indennità della terza rafferma per i militari dell'arma dei R. carabinieri è di lire 3000.

Le indennità suddette sono pagabili alla cessazione dal servizio, nonchè in caso di promozione ad ufficiale, di passaggio nel Corpo invalidi e veterani o di collocamento nella posizione di servizio sedentario. Divengono ereditarie dal giorno in cui il militare vi acquista diritto.

Sulle medesime indennità potranno essere consentite anticipazioni nella misura e nei casi che saranno determinati dal regolamento.

(Approvato).

Art. 6.

Al militare rafferma con premio che durante il corso di una rafferma triennale sia promosso ufficiale o faccia passaggio nel Corpo invalidi e veterani o divenga fisicamente inabile al servizio militare od all'impiego per quale ottenne la rafferma, spettano tanti trentaseiesimi dell'indennità inerente alla rafferma stessa quanti sono i mesi compiuti di quella rafferma, oltre le indennità cui avesse acquistato diritto, a senso dell'articolo precedente, per le rafferme compiute.

La stessa quota d'indennità spetta agli eredi del rafferma con premio, morto durante il corso di una rafferma triennale.

(Approvato).

Art. 7.

Alla rafferma annuale con premio possono essere ammessi i militari che abbiano compiuto una o più rafferme triennali con premio.

Il premio inerente a tale rafferma annuale è quello goduto dal militare durante l'ultima rafferma triennale compiuta.

(Approvato).

Art. 8.

Perdono di pieno diritto i benefici della rafferma in corso:

a) i raffermati graduati retrocessi dal grado, fatta eccezione per i graduati dei carabinieri Reali;

b) i raffermati trasferiti alle compagnie di disciplina;

c) i raffermati condannati dai tribunali ordinari per reati di carattere indecoroso;

d) i raffermati condannati per reati previsti dal Codice penale militare;

e) i raffermati che contraggono matrimonio senza autorizzazione.

La retrocessione dal grado dei raffermati con premio deve essere sempre preceduta da parere di una Commissione di disciplina.

Perdono i benefici della rafferma in corso soltanto in seguito a parere di una Commissione di disciplina:

a) i raffermati graduati dei carabinieri Reali retrocessi dal grado;

b) i raffermati che abbiano riportato condanne che non importino di pieno diritto la perdita dei benefici stessi;

c) i raffermati che tengano cattiva condotta;

d) i raffermati che commettano una grave mancanza.

Viene interrotta la rafferma in corso ed è sospeso il relativo premio durante l'espiazione di una condanna a pena temporanea che non abbia prodotto la perdita dei benefici della rafferma stessa.

Il raffermato che abbia perduto i benefici della rafferma in corso conserva il diritto alle indennità delle rafferme già compiute, a meno che sia stato condannato all'ergastolo o alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il diritto stesso è sospeso per il raffermato dichiarato disertore finchè duri lo stato di diserzione e per il raffermato condannato a pena temporanea finchè non abbia espia la pena.

In ogni caso il raffermato che abbia perduto i benefici della rafferma in corso rimane prosciolto dall'obbligo di servizio sotto le armi contratto con la ferma stessa.

(Approvato).

Art. 9.

Il ministro della guerra può, per gravi motivi, concedere al raffermato la rescissione della rafferma. Per effetto della rescissione il raffermato perde i benefici inerenti alla rafferma in corso, ma conserva il diritto alle indennità per le rafferme già compiute.

(Approvato).

Art. 10.

I militari di truppa vincolati a rafferma con premio (esclusi i carabinieri) debbono all'atto della nomina a sottufficiale cessare dalla qualità di raffermati con premio per essere ammessi al trattamento della legge 19 luglio 1906, n. 372, modificata con quella 2 luglio 1908, n. 328.

Essi conservano il diritto alle indennità relative alle rafferme con premio già compiute, e, se la cessazione avvenga durante il corso di una rafferma triennale, acquistano il diritto

a tanti trentaseiesimi della indennità inerente alla rafferma stessa, quanti sono i mesi già compiuti di quella rafferma. Ai medesimi però nei riguardi degli aumenti triennali, come pure agli effetti del diritto all'impiego civile, il servizio prestato sarà computabile soltanto dal giorno in cui avvenne la cessazione dalla qualità di raffermato con premio.

Qualora poi le competenze a cui avranno diritto nella nuova posizione fossero inferiori a quelle che percepivano come raffermati con premio, sarà loro corrisposta la differenza fino a tanto che non acquistino diritto a competenze uguali o maggiori.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 11.

I capi fanfara, i sottufficiali musicanti, trombettieri, tamburini e capi armaiuoli ed i sergenti maniscalchi, i quali, alla data in cui andrà in vigore la presente legge, siano vincolati ad una rafferma triennale con premio, hanno facoltà di compierla e potranno conseguire altre successive rafferme triennali con premio fino a tre complessivamente, a meno che preferiscano di optare pel trattamento della legge 19 luglio 1906, n. 372, modificata con la legge 2 luglio 1908, n. 328.

Coloro che optano conservano il diritto alle indennità relative alle rafferme con premio già compiute e, se la cessazione avvenga durante il corso di una rafferma triennale, acquistano diritto a tanti trentaseiesimi dell'indennità inerente alla rafferma stessa, quanti sono i mesi già compiuti di quella rafferma.

Ai medesimi però nei riguardi degli aumenti triennali di assegno, come pure agli effetti del diritto all'impiego civile, il servizio prestato sarà computabile soltanto dal giorno in cui avvenne la cessazione dalla qualità di raffermato con premio.

Qualora poi le competenze cui avranno diritto nella nuova posizione fossero inferiori a quelle che percepivano come raffermati con premio, sarà loro corrisposta la differenza fino a tanto che non acquistino diritto a competenze uguali o maggiori.

(Approvato).

Art. 12.

I sottufficiali di cui all'articolo precedente, che abbiano già compiuto tre rafferme con premio, sono senz'altro ammessi al trattamento della legge 19 luglio 1906, n. 372, modificata con la legge 2 luglio 1908, n. 328. Saranno del pari ammessi al trattamento medesimo quelli che verranno a compiere in avvenire la terza rafferma triennale con premio, conservando gli uni e gli altri il diritto alle indennità relative alle rafferme compiute.

Oltre ai sottufficiali indicati nel comma precedente, saranno ammessi allo stesso trattamento i sottufficiali che abbiano compiuto una o due rafferme con premio e che, non avendo potuto ottenerne un'altra per disposizione di legge, sono rimasti alle armi con rafferme di un anno senza premio.

A tutti i sottufficiali di cui nei comma precedenti il servizio prestato sarà computabile, nei riguardi degli aumenti triennali d'assegno, soltanto dal giorno in cui avvenne la cessazione dalla qualità di raffermati.

Qualora poi le competenze cui avranno diritto nella nuova posizione fossero inferiori a quelle che percepivano come raffermati con premio, sarà loro corrisposta la differenza fino a tanto che non acquistino diritto a competenze uguali o maggiori.

(Approvato).

Art. 13.

Ai sottufficiali che abbiano acquistato diritto ad indennità inerenti a rafferme con soprassoldo compiute, abbiano o no optato per il nuovo trattamento sia in base alla legge 19 luglio 1906, n. 372, sia alla successiva 2 luglio 1908, n. 328, sarà consentito, indipendentemente dal caso di matrimonio, di avere anticipazioni sulle indennità medesime in quei casi ed in quella misura che saranno stabiliti dal regolamento.

Le indennità stesse saranno corrisposte, oltre che nei casi di cessazione dal servizio o di passaggio nel Corpo invalidi e veterani, anche in quello di collocamento nella posizione di servizio sedentario.

(Approvato).

Art. 14.

Le disposizioni dell'art. 6 sono applicabili a quei militari che vengono a trovarsi nelle con-

dizioni ivi specificate a datare dalla presentazione al Parlamento del presente disegno di legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i signori senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recerebbe ora la discussione del disegno di legge: « Organico della Direzione generale dei telefoni ».

Però, se il Senato ed il Governo consentono, si procederà invece, per ragioni di opportunità, alla discussione dell'altro disegno di legge: « Provvedimenti per la istruzione superiore ».

Non facendosi osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la istruzione superiore » (N. 131).

PRESIDENTE. Procederemo allora alla discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'istruzione superiore ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 431).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge e do facoltà di parlare al senatore Barzellotti, primo iscritto.

BARZELLOTTI. Egregi colleghi! Sarò brevissimo, e perchè uomini più autorevoli di me, i quali potrebbero prendere la parola in questa discussione, forse vi rinunceranno o si limiteranno a poche considerazioni intorno a questo disegno di legge; e perchè il consenso, direi quasi generale, che è sorto nell'animo di questa assemblea intorno alla giustizia ed all'op-

portunità del motivo fondamentale, su cui si impernia la legge, dispensa chi la vota dal diritto di dimostrarlo.

Io farò quindi una semplice dichiarazione di voto; voto che do col pieno consenso dell'animo mio a questa legge, la quale rappresenta un miglioramento, necessario per l'istruzione superiore, e rende possibili altri miglioramenti. Infatti questa legge (non esito a dirlo) non ha sollevato nell'animo mio il minimo dubbio intorno a questo punto, e cioè che, votandola, potessi posporre ad un vantaggio materiale da ottenere, gli interessi superiori e le più alte esigenze ideali della cultura nazionale. (*Approvazioni*).

Questo dubbio non è sorto nell'animo mio e lo dico appunto dichiarando il mio voto favorevole al disegno di legge; perchè il miglioramento economico dei professori, su cui s'impernia questa legge; non è un vantaggio materiale; è un vantaggio che tocca gli interessi ideali altissimi della cultura italiana, che assicura la dignità degli studi, che rappresenta la dignità della vita dei professori, i quali, nella serenità e nella modesta agiatezza della loro vita, potranno proseguire con maggiore amore gli studi.

E inoltre questa legge, non essendo una legge organica, una legge che implichi un completo riordinamento dell'istruzione superiore (seppure questa completa riforma fosse possibile, il che io non credo), ma limitandosi, come fa, a delineare riforme parziali, è emendabile, è perfezionabile. Essa può dar luogo, ciò che nell'animo mio è avvenuto, a non poche obiezioni; ma, nella sostanza, come ha benissimo indicato l'on. ministro della pubblica istruzione, e come osservava anche il nostro valente relatore, porge l'addentellato ad altre riforme, a ritocchi, a miglioramenti, che possono ottenersi per mezzo di regolamenti e di leggi speciali. Una riforma organica o d'indole generale, che implicasse un riordinamento di tutto il disegno del nostro insegnamento superiore, una volta fermata dai voti del Parlamento, sarebbe, per lungo tempo almeno, intangibile. Votando, dunque, questa legge, il Parlamento, e, per suo mezzo, il paese fanno opera di giustizia; sciogliono un debito che la nazione ha verso i nostri Istituti universitari, dai quali, in questi ultimi trenta o quaranta anni - come ebbi già a notare in questa

Camera, dicendo, del resto, una cosa notissima a tutti - è uscito quanto di più alto, di più duramente produttivo ha dato la mente italiana nell'ordine delle idee in ogni campo del sapere.

Ed inoltre questa legge, avviando gli studi alla loro sicurezza dal lato economico, migliorando le condizioni economiche delle Università e della scienza, questa legge, orienta, lasciatemi dir così, l'avviamento, innegabile ormai, della nostra patria ad un sicuro progresso della sua cultura, verso quel punto, da cui soltanto può muovere ogni vero avanzamento della cultura di un popolo. Poichè è stato detto benissimo che la cultura intellettuale di un paese si misura dal valore e dal pregio, che hanno in esso gli alti studi, gli studi superiori. Solo dagli studi superiori, solo dalla scienza vengono quelle alte iniziative ideali, quelle feconde iniziative di libertà, che alla vita di un popolo danno il primo impulso, e sono la prima condizione, che rende possibile l'elevamento della sua coscienza morale e civile.

Cercando di assicurare fin da ora solidamente la vita dei nostri Istituti superiori, promovendo il miglioramento delle condizioni economiche della scienza, e così rendendo possibile una riforma ulteriore della nostra istruzione superiore, noi cominciamo veramente di là onde si conviene, da quel punto, da cui può iniziarsi anche il rifacimento della coscienza morale del paese, che solo dalle più alte idealità del pensiero può ricevere il suo vitale nutrimento. (*Bene, approvazioni vivissime*).

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Signori. Mi studierò di allontanarmi meno possibile dalla traccia che ci ha segnata il nostro Ufficio centrale, sacrificando alla logica qualunque censura che potesse creare impedimento a quelle conclusioni, che sono nell'animo di tutti e alle quali anche io intendo venire.

Il progetto di legge che ci sta dinanzi se avesse contenuto soltanto la parte che riguarda il miglioramento economico del personale dell'istruzione superiore, non avrebbe potuto raccogliere in questa assemblea che plauso e ringraziamento.

Il progetto però contiene qualche altra disposizione di ordine organico, che meriterebbe una discussione profonda quale il tempo non

ci consente, discussione che si sarebbe fatta eziandio nell'altro ramo del Parlamento, se il momento non fosse anche là apparso inopportuno.

Nella discussione alla Camera dei deputati, per quello che abbiamo visto dai rendiconti, vi è stato chi, per non arrestare la parte buona del progetto, si è riservato di fare in tempo non lontano, per iniziativa parlamentare, proposta di quei miglioramenti che sarebbero stati desiderati fin da ora. Noi seconderemo quelle iniziative, se si svolgeranno: ma intanto io credo sarebbe anche meglio se l'onor. ministro dell'istruzione pubblica, accettando quell'invito che il nostro Ufficio centrale rivolge nella sua relazione, ci porgesse occasione di ritornar sopra questa materia, proponendoci un lavoro fecondo con un progetto di ordinamento generale degli studi universitari.

Con questa premessa, onorevoli colleghi, avrete già inteso che non è mia intenzione nè di soffermarmi molto a lungo, nè di arrivare con le mie osservazioni a quel punto che dovesse rendere difficile a me stesso un passo indietro per votare la legge.

Però non credo possa passare senza osservazioni, innanzi al Senato, una modificazione così sostanziale, come quella che si presenta all'art. 1 del disegno di legge, nella composizione del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica; articolo che è completamente estraneo alla materia del miglioramento economico, è completamente all'infuori di quell'atto di giustizia che noi sentiamo si debba rendere ormai, ed anche troppo si è ritardato, verso il personale al quale abbiamo affidato la cultura superiore della nostra gioventù. Non può il Senato fare a meno, sia pure per via di semplice accenno, di rilevare il rinnego di un principio che è stato finora fondamentale in un paese retto a sistema costituzionale, il principio della divisione dei poteri, della distinzione delle funzioni.

Noi abbiamo un Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, il quale, pure essendo di elezione mista, vale a dire costituito di membri eletti in parte dal Governo, in parte direttamente dal Corpo insegnante, ha questo di speciale e caratteristico di essere stato finora, e credo sia il massimo de' suoi meriti, completamente estraneo alla politica. In Italia è stato

possibile occupare le cattedre primarie dei nostri Atenei così al professore clericale come al radicale, all'ateo come al cattolico, al costituzionale come al socialista, e questo non è poco merito del Consiglio superiore, così come oggi è costituito.

Ora, io dichiaro nel modo più esplicito, perchè è nell'indole mia, oltre che nel rispetto che porto agli uomini del Governo, che non intendo attribuire ad essi l'intenzione disastrosa di portare la politica nel Consiglio superiore; ma non posso a meno di rilevare che noi facciamo una modifica, la quale rimarrà nel Consiglio superiore chissà per quanti anni, una modifica per effetto della quale quel Corpo eminente, il più alto consesso dell'istruzione pubblica, che è nato ed è consultivo e tecnico, e dopo le ultime leggi sullo stato giuridico degli insegnanti, è anche in parte giurisdizionale, potrebbe, all'infuori di ogni intenzione dei proponenti, diventare domani un Corpo prevalentemente od anche esclusivamente politico.

Si tratta di una modificazione la quale porterà d'ora innanzi a questa composizione: 12 dei componenti il Consiglio superiore saranno eletti direttamente dalle Camere legislative; 12 dal Governo, liberamente per l'avvenire, come liberamente erano eletti in passato, vale a dire senza vincoli di categorie, e 12 soltanto per i voti delle Facoltà, le quali fino ad oggi ne nominavano 16 su 32.

Lasciamo andare che non sia nell'intenzione di alcuno di portare determinatamente la politica nel Consiglio superiore dell'istruzione pubblica; ma non è men vero che, all'infuori delle intenzioni, il fatto stesso della nuova formazione può produrre il grave cambiamento. E non si dica che in oggi pure vi sono i parlamentari nel Consiglio superiore, e, ciò non ostante, questo inconveniente non si è prodotto.

In oggi vi sono, o per elezione del Governo, come uomini di valore tecnico, come personaggi illustri, non perchè membri del Parlamento; o vi sono perchè eletti dalle Facoltà tra i loro componenti, perchè colleghi eminenti aventi anche quel titolo, ma non perchè hanno quello. D'ora innanzi l'elezione dei 12 parlamentari (e questo è il punto essenziale per me), la elezione dei 12 parlamentari sarà fatta dal Senato e dalla Camera dei deputati, quindi è il potere legislativo che entra direttamente nel comporre

il Consiglio superiore dell'istruzione. Gli eletti andranno al Consiglio come rappresentanti delle Camere.

Prima potevano essere in Consiglio deputati e senatori, ma non erano nominati dalle Camere; nominati da queste essi saranno la diretta emanazione del Senato e della Camera nel dare pareri sugli atti del Governo, nell'esercitare funzioni tecniche; ciò che è assai diverso da quando potevano essere investiti di quelle funzioni dalle Facoltà o dal Governo come singoli, malgrado la loro qualità di parlamentari. È cambiata addirittura la natura della elezione, ne è cambiato il carattere e ne nasce, secondo il mio modo di vedere, quella confusione di poteri che è, passatemi la parola grossa, anticonstituzionale. Su questo punto io, in altro momento, avrei maggiormente insistito; ora mi basti rilevarlo, perchè mi pare troppo grave che dinanzi al Senato passi in silenzio una modificazione, ripeto, non necessaria per il miglioramento economico dei professori, e così sostanziale nei nostri ordinamenti.

E vengo fuggacemente, molto brevemente, a qualche altro articolo. Io non ho nulla certamente ad osservare circa gli assegni; vorrei che si potessero accrescere e specialmente che si potessero fare delle condizioni migliori anche ai professori straordinari. Ma intanto io vedo che c'è una qualche limitazione, che, a mio modo di vedere, per quello che io posso comprendere, benchè non tecnico, si potrebbe togliere. Per esempio, io vedo una grande cura di distinguere, e ne comprendo la ragione, fra insegnamenti fondamentali e insegnamenti complementari. Questo è logico e ne abbiamo l'origine nella legge Casati. Credo che ciò si sarebbe potuto determinare meglio col testo della legge che non per richiamo delle tabelle, le quali poi si riferiscono al numero e non a indicazioni nominative di cattedre, per dire quali siano gli insegnamenti fondamentali. Però su questo particolare io non insisto, non soltanto perchè il momento è inopportuno, ma anche perchè per questa parte il mio pensiero è che il Governo dovrebbe avere una maggiore libertà di elevare, anche prima che vengano altre leggi, alla dignità di studi fondamentali taluni studi che non sono ancora tali.

Abbiamo veduto quanta parte nel movimento scientifico e nell'incremento industriale del

paese abbiano avuto il progresso e il conseguente elevamento di certi insegnamenti. Ne cito uno. Pochi anni addietro l'elettrotecnica era uno studio complementare; al giorno d'oggi è uno dei più importanti ed è un legittimo vanto italiano l'aver portata al punto cui è giunta l'elettrotecnica. Ora è cattedra principale, fondamentale. Non è difficile che molto presto per altri rami di insegnamento sia necessario fare altrettanto. Il Governo dovrà provvedervi con disposizioni speciali, perchè la legge attuale non gliene dà facoltà, nè indica i criteri della elevazione. Intanto, per quanto riguarda gli studi fondamentali di oggi, trovo all'art. 5 una disposizione che non mi soddisfa. È una raccomandazione quella che mi permetto di rivolgere in questa occasione all'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Ecco la disposizione:

« In ogni Università o Istituto superiore per ciascun insegnamento non si potrà nominare che un solo professore ordinario o straordinario.

« Ove gli iscritti ad un corso siano in numero rilevante, si potrà soltanto sdoppiare la cattedra, mediante incarico, su proposta della Facoltà o Scuola e in seguito a parere conforme del Consiglio superiore ».

E poi all'art. 7 si dice che un professore ordinario Ufficiale non può essere assegnato ad un incarico nella stessa materia con retribuzione.

Se in qualche Università molto affollata, come quella di Napoli, abbiamo un numero grandissimo di studenti in un corso, tanto che non sia possibile al maestro, per quanto valente, di guidare tutta quella scolaresca, di impartire da solo tutto l'insegnamento nelle ore fissate dalla legge (perchè ora, per tabella, la legge stabilisce la durata dell'insegnamento) si sdoppia la Cattedra e si chiama un incaricato.

Ed allora si produrrà questo effetto: che i primi, supponiamo, 200 iscritti hanno l'insegnamento dal titolare della Cattedra, mentre gli altri 200 l'avranno, in sezione a parte, da un incaricato, il quale piglierà il suo emolumento. Se, in base all'art. 7, si volesse dare al professore ordinario di questa materia fondamentale l'incarico di insegnare egli stesso alla 2^a Sezione, affinchè tutti gli studenti iscritti al medesimo corso godano il vantaggio di ricevere la lezione dal titolare della Cattedra, questi

non potrebbe avere una retribuzione per il maggiore lavoro.

A me pare che ciò non vada.

Una voce: No, non è così.

CAVASOLA. Io l'ho inteso così; anzi questo professore ha l'obbligo di fare il corso anche per altri istituti, se per essi sia richiesta la stessa materia, senza alcuna retribuzione.

Questo che io faccio è un semplice richiamo di attenzione, nella speranza che il ministro accetti di portare innanzi al Parlamento quelle nuove riforme, che l'Ufficio centrale ha invocate ed espone in quest'occasione come giustificazione della sua proposta di approvazione di questa legge.

I desideri dell'Ufficio centrale mi pare siano molto giustificati e mi pare non sia si perdita di tempo l'occuparcene.

Io voto con molto rincrescimento per le persone, ma colla coscienza di fare cosa utile al pubblico servizio, i limiti di età che l'art. 17 introduce anche per i professori universitari.

È fatale, è la legge generale del decadimento che si impone a tutti quando si arriva a una certa età.

Però, se io non m'illudo, colle disposizioni transitorie dell'articolo 27, per tutti gli studenti della generazione attuale, il beneficio dei limiti di età per rinnovare gli insegnamenti non si farà sentire, perchè quando si dice coll'articolo 26 che gli attuali professori ordinari, anche dopo che avranno compiuto il 75° anno di età, potranno sul parere del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica essere mantenuti nel loro ufficio, qualora concorrano per essi le condizioni dell'art. 69 della legge Casati, ossia per quei meriti eminenti per i quali 50 anni prima avrebbero potuto essere nominati professori senza concorso, permettetemi che io esprima il convincimento che nessuno andrà in pensione per i limiti di età.

Come si fa per distinguere tra vecchi insegnanti, arrivati alla fine della carriera, all'infuori ormai di ogni produzione scientifica? Come dire di fronte ad essi: tu, perchè fosti un luminaire della scienza 40 anni addietro, seguita pure, malgrado i tuoi 80 anni, e tu che sei stato un modesto cultore della scienza, ma altrettanto e forse anche più utile alla scolaresca, mettendo nelle giovani menti le fondamenta del sapere, insegnando quello che è più difficile insegnare,

il metodo d'imparare, (onde senza essere una sommità scientifica un professore può essere di merito didattico altissimo, impareggiabile) tu sei un povero mediocre; vattene? Al disopra dei 75 anni la distinzione costituirebbe un diverso trattamento nello stesso personale, e il Consiglio superiore della pubblica istruzione non lo applicherà.

Anzi potrebbe avvenir peggio; potrebbe avvenire che per riflesso quell'articolo 69 così applicato, non per i meriti presenti, ma per quelli del passato, potesse diventare, anche per i meno nobili, una porta più aperta di quanto non lo sia stata per il passato anche per le nomine. E questo francamente non vorrei che avvenisse.

Io so che molti, che conoscono la materia assai meglio di me, sono preoccupati degli effetti che potrà produrre il ruolo unico, il grande ruolo che costituisce un personale solo per tutte le Università, e, quello che è più, per tutte le Facoltà.

Io dubito assai che non tarderanno ad avvenire inconvenienti gravi per tutte le promozioni, le destinazioni, la distribuzione, malgrado la tabella iniziale, dei professori ordinari e dei professori straordinari nelle diverse Università. Io sento che la materia sarebbe difficile per me, e sento anche che in fondo questo è l'inconveniente che avrà più vicino il rimedio. Quando gli inconvenienti si saranno prodotti, e il Ministero si troverà in imbarazzo per disporre del suo personale e provvedere agli uffici, diventerà tale la ressa dei rettori di Università, dei presidi di Facoltà, degli studenti, degli aspiranti, con ogni sorta di domande e di richieste, che, su questo particolare, ne ho piena fiducia, il Governo sarà costretto, suo malgrado a prendere un provvedimento legislativo per cercare la via di uscita.

Il tempo perciò sarà, a questo proposito, buon giudice, e assai presto. D'altronde, ripeto, è inutile nelle presenti condizioni fare una analisi particolareggiata del progetto. Io mi sono proposto di richiamare l'attenzione del Governo e del Senato sopra quello che a me pareva il punto principale, e non vado più oltre. Ho manifestato dei desideri con la viva speranza che il ministro non aspetti a tenerne conto quando vi sarà costretto da inconvenienti già avverati.

Però fra tutti i miei desideri esporrò ancora

quest'ultimo, che è sostanziale desiderio che io credo comune a tutta l'Assemblea, che il Governo cioè non ci rimetta un'altra volta nella dura condizione di dovere o transigere con le nostre convinzioni, in materia di ordinamento degli Istituti primari, o far violenza alla nostra coscienza votando contro un progetto di legge, che, per la parte che ha dato luogo alla sua presentazione, costituisce per noi un atto di giustizia da compiere. Anzi di giustizia distributiva; e, per accettare il suggerimento di un collega, completo il concetto chiamandola tardiva giustizia distributiva. Ed è tardiva, perchè viene per ultima, dopo essere stata promessa tutte quelle volte che il nostro diligente e valoroso relatore ha registrato, e dopo che noi abbiamo usato, come Governo, e come potere legislativo, una più sollecita provvidenza verso tutti gli altri corpi dei funzionari dello Stato. E con ciò non mi resta altro da fare che pregare l'Assemblea di votare con me il progetto di legge, con la speranza che non ritorni altra occasione di simile pressione. (*Bene*).

CHIRONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI. Non sarà un discorso il mio: non intendo nè ho voglia di farlo, e le mie parole conterranno una semplice dichiarazione, che sarà brevissima: quasi una dichiarazione di voto. E anzitutto dichiarazione di assenso intero e pieno alla parte del disegno che si riferisce ai miglioramenti economici, da lungo tempo promessi, e attesi. Ben diceva il senatore Cavasola, ben disse il relatore nella magnifica relazione scritta a nome dell'Ufficio centrale, che questa parte dei provvedimenti si raccomanda per grande equità; ma l'altra parte che molte disposizioni contiene sull'ordinamento interno degli Istituti superiori, impone dubbi e riserve; talune gravi altre gravissime.

Molti di noi, e dovrei dire io, perchè parlo a nome mio, e non di altri, come studioso modestissimo di ordinamenti universitari, molti speravamo che in questi provvedimenti si dimostrasse finalmente il concetto fondamentale dell'autonomia qual criterio determinante delle riforme: di quel concetto cioè che solo è ragion vera di vita universitaria a cagione delle nobili ed alte competizioni che suscita: senza l'autonomia manca assolutamente alla scuola universitaria quello spirito scientifico che ne

avviva e nobilita la special funzione, che non è solo di insegnare scienza, ma di formarla.

Or in questo disegno di legge più di una disposizione vi è per cui l'autonomia pare a me bandita al tutto; le Università vi son tutte gittate in una medesima forma: unicità che non è ragion di vita, ma d'irrigidimento mortale. Quale altro giudizio possono difatti ispirare il provvedimento del «ruolo unico», e quello che sopprime l'attuale assetto organico delle varie Università, quasi sperando che la legge dia alle scuole superiori una democratica perequazione, così contraria all'essere, alla funzione scientifica e sociale loro?

Ancor si sperava che la riforma economica s'informasse tutta a questa idea dell'aumento proporzionale degli stipendi, con la partecipazione degli insegnanti alle tasse di iscrizione: strumento efficace pel quale il maestro unisce la sua alla vita della scuola, e che da noi avrebbe anche uno speciale effetto; ch'è di restituire la distinzione di maggiori e minori Università, così utile per la scienza e pel suo insegnamento.

E pur si osava sperare che fosse finalmente risolta la questione grave dell'assetto della libera docenza: questa si sperava fosse restituita alla nobiltà e verità delle origini sue, assumendo a ragion di riforma il principio scritto nella nostra savissima legge Casati, che la libera docenza, da chiunque data, debba essere direttamente pagata da chi la vuole, e che lo Stato non deve in alcun modo provvedere a retribuirla; sia essa data dal professore ufficiale o dal docente privato. Invece nel disegno attuale la libera docenza vien compenetrata con la ufficiale, così che non s'intende più cosa sia, e non si vede più dov'essa cominci, dove finisca: e anzi ha privilegio sulla ufficiale, col diritto esclusivo che le vien dato per gli incarichi di materie complementari, col diverso modo di pagamento del compenso per gli incarichi di materie obbligatorie, col divieto di retribuzione sulle tasse di iscrizioni fatto per i suoi corsi liberi al professore ufficiale, ridotto così ad averla soltanto direttamente dagli allievi iscritti.

Queste erano le speranze che si avevano. Il progetto di legge non ne soddisfa nessuna, e risponde con delusioni vere agli onesti desideri che parevano e paiono contenere i soli criterî

fondamentali per un riordinamento vero dell'Università italiana. Ma ciò che il progetto attuale non dà, auguriamoci sia in avvenire sollecito, sollecito assai, dato da un altro disegno di legge. Perciò, mentre non rinuncio a questi desideri, non intendo di sollevare difficoltà, di sollevare contrasti al presente disegno, di proporre modificazioni; troppo mi dorrebbe se, per fatto mio, dovesse ancora prolungarsi la lunga attesa in cui tanta parte del personale universitario è dei miglioramenti economici.

Questo dico e raccomando: che osservati i difetti, non pochi, non lievi, che possono determinarsi nella vita universitaria a cagione di questo disegno di legge, il ministro provveda: e può provvedere senza molti studi, senza l'aiuto di speciali Commissioni. Si ricordi che noi abbiamo una legge che gli studiosi stranieri reputano quasi perfetta, la nostra legge Casati, che tanto è oggetto di stima e di studio fuori d'Italia, quanto dimenticata da noi; ed io mi auguro che il ministro, con un progetto di legge, richiami in vigore nelle parti fondamentali che toccano l'istruzione superiore, questa legge Casati, che fu nobile fattrice dell'Università italiana risorta per lei, per lei richiamata ad alto onore nel lavoro scientifico delle nazioni: questa legge che è ornamento e decoro degli ordinamenti scolastici dell'Italia nostra. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Scialoja.

SCIALOJA. Il nostro relatore nella sua bellissima relazione, fatta in breve tempo ma con scienza raccolta da molti anni in lui, ha portato innanzi a voi parecchi ricordi storici, e mi ha fatto nascere (e questo è il suo torto) la voglia di portarne uno anche io.

Alla fine della Repubblica romana - risaliamo a tempi assai remoti, il che toglie ogni carattere aggressivo a ciò che sto per dire - alla fine della Repubblica romana era comune il malvezzo di proporre leggi che si chiamavano *sature*, ossia che contenevano cose diverse e non logicamente tra loro connesse. Era arte di governo per far passare ciò, che il popolo altrimenti non avrebbe facilmente votato, insieme con ciò che il popolo doveva necessariamente votare in quel momento. Una legge - *Caecilia Didia* - proibì, in nome della libertà, la presentazione di *rogationes*, cioè di progetti di legge, che avessero questo carattere.

Ebbene, o signori, noi siamo in presenza di una legge satura; e non è la prima, soprattutto in materia di pubblica istruzione, che sia stata presentata al Parlamento con questo carattere.

E certo non possiamo esser lieti di aver votato in altre occasioni leggi di tal natura. Ricorderete, onor. colleghi, che quando ci fu presentata la legge sulla istruzione elementare, noi fummo costretti a votare parecchie disposizioni relative all'insegnamento e all'ordinamento delle scuole elementari, che non avremmo altrimenti accettate; votammo solo perchè la legge andava unita al miglioramento economico dei maestri elementari e ci pareva crudele di privare costoro di quel beneficio, solo per modificare in qualche parte la legge nelle sue disposizioni organiche. Ha fatto in tutto buona prova quella legge? Oramai a distanza di parecchi anni possiamo con sicurezza rispondere: no. E se noi l'avessimo trattenuta e l'avessimo corretta, avremmo fatto opera buona.

Ci troviamo poi in condizioni analoghe per le scuole medie: ed anche in quel caso, non ostante il lungo studio e gli emendamenti introdotti, parecchie disposizioni noi dovemmo ammettere solo per non impedire i benefici economici, che erano stati promessi a quella classe.

Ora ci troviamo di fronte a un terzo caso per l'istruzione superiore.

Io parlo in cattive condizioni di animo, perchè è certo che riuscirò sgradito a tutti: il ministro certamente non mi ringrazierà delle critiche che potrò fare al suo progetto; i colleghi delle Università mi guarderanno tutti di mal occhio, forse anche quelli che sono presenti in questo momento in quest'Aula. Ma io sono anche sicuro che quegli stessi che vorrebbero che oggi si tacesse, forse mi rimprovererebbero per non avere almeno presentato le mie osservazioni critiche; le quali se certamente non serviranno ad introdurre alcuna modificazione nel presente disegno di legge, potranno almeno giovare per l'avvenire. Non sempre la parola, che non è immediatamente efficace, si può dire del tutto inutile; anzi, io credo che le più grandi cose si sono fatte da coloro che hanno parlato inutilmente durante la loro vita; non voglio però paragonarmi a sì grandi uomini.

Sarà opportuno esaminare freddamente al-

cune disposizioni di questo progetto, per vedere sino a qual punto esse meritino di essere accettate senz'altro come buone, e fino a qual punto invece esse dovranno essere oggetto di studio per il ministro stesso, per vedere se non sia il caso di correggerle in futuro.

Incomincio dal primo articolo, che è stato oggetto di acuta critica da parte del collega Cavasola. Egli ha esaminato la disposizione di questo articolo sotto l'alto punto di vista dei rapporti fra le due Camere legislative e il Governo; vi ha detto di non poter approvare questa mescolanza del potere legislativo nelle funzioni puramente esecutive, per cui i delegati delle due Camere vengono ad essere membri di Consigli del Governo.

Io credo che parecchie altre critiche si possano fare a questa disposizione, e prego il Senato di voler essere paziente nell'ascoltarmi, perchè deve portare innanzi ad esso i risultati di una mia piuttosto lunga esperienza. Infatti io sono stato per 12 anni membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ed ho anche avuto l'onore di presiederlo per due anni. Aggiungo subito che non ne faccio più parte e non ne farò più parte, onde non parlo certo per alcun mio interesse, non dico personale, ma neppure di collegialità. Porto qui il solo frutto della mia esperienza.

A che cosa goveranno i 12 membri parlamentari del Consiglio superiore della pubblica istruzione? Certamente a nulla. E questa è una prima critica. Non goveranno a nulla; coloro che ritengono che possano essere di qualche giovamento, partono, secondo me, da un'idea inesatta delle funzioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Io credo che questo sia il punto centrale della questione, punto che deve essere studiato ed esaminato da noi in questa discussione.

Se il Consiglio superiore avesse funzioni diverse da quelle che ha, potrei anche immaginare la possibilità di un Consiglio misto; ma la legge presente, mentre altera la cooperazione del Consiglio, non ne modifica in nessuna parte le funzioni. Noi dobbiamo dunque vedere se questa nuova composizione corrisponde alle funzioni che sono dalla legge mantenute, che sono sempre quelle attribuite al Consiglio superiore dalle leggi precedenti, e precipuamente dalla legge Casati e dalla legge Baccelli del

1881, oltre che da parecchie altre minori successive.

Ora tra le funzioni attribuite al Consiglio superiore da queste leggi, ve n'è una sola, che, a parer mio, potrebbe esser compiuta da un Consiglio misto. È quella indicata dall'articolo nono della legge Casati e confermata dalla legge del 1881, ordinariamente detta legge Baccelli. Il Consiglio superiore per queste disposizioni, può dal ministro esser chiamato a dare il suo parere sui progetti di legge e di regolamenti. Ora è certo che per adempiere a questo ufficio, per dare un parere sopra progetti di legge e sopra progetti di regolamenti, un Consiglio misto potrebbe essere adatto, perchè appunto sarebbero in esso riuniti gli elementi tecnici, che vi porterebbero la loro parola di esperienza scientifica e amministrativa, e gli elementi parlamentari, che potrebbero portarvi l'esperienza loro della vita pratica politica e legislativa. Solo in questa funzione vi può essere qualche analogia fra il Consiglio superiore della pubblica istruzione e quello del lavoro, che, nella relazione ministeriale alla Camera, è citato come esempio e modello da seguire.

In quella relazione si cita anche il Consiglio superiore della grazia e giustizia; ma credo che sia un errore, perchè in questo Consiglio elemento parlamentare non c'è. L'esempio è dunque assolutamente contrario. Vi è un qualche elemento parlamentare nella Commissione suprema di disciplina, ma questa Commissione non ha che vedere con il Consiglio superiore, giacchè ha attribuzioni puramente disciplinari. Inoltre in essa non entrano delegati dei due rami del Parlamento; non vi sono ammessi deputati in nessuna maniera: vi sono chiamati soltanto sei senatori, nominati dal ministro, i quali perciò non fanno parte di questa Commissione come delegati del Senato.

Invece con la legge, che ora discutiamo, noi faremo entrare nel Consiglio superiore della pubblica istruzione, sei delegati della Camera e sei delegati del Senato.

Voci: No, no, non delegati, ma semplici rappresentanti.

SCIALOJA. Questi membri del Consiglio superiore dovrebbero essere nominati dalla Camera e dal Senato, e quando sono nominati dalla Camera e dal Senato, vanno al Consiglio

superiore come delegati del Parlamento. Anzi, siccome non debbono avere alcuna qualità didattica, non ci vanno che con la sola qualità di deputati e di senatori.

Un altro esempio si sarebbe potuto portare (veda il ministro che io discuto proprio freddamente, perchè porto anche argomenti a lui favorevoli), quello del Consiglio superiore di beneficenza. In questo Consiglio abbiamo deputati e senatori nominati dai due rami del Parlamento, come appunto ora si propone. Ma le funzioni del Consiglio superiore di beneficenza sono di natura assolutamente diversa da quelle del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica.

E qui sta il punto essenziale, come ho già detto. Unica funzione possibile di questo futuro Consiglio dell'istruzione sarebbe quella di dare pareri su leggi e regolamenti. Ebbene, io sono stato dodici anni membro del Consiglio dell'istruzione e, astrazione fatta dai regolamenti universitari, che per la loro natura hanno carattere assolutamente tecnico, due sole volte ho visto il ministro presentare al Consiglio superiore progetti di leggi o di regolamenti generali per la pubblica istruzione: una volta il ministro Gallo ed una volta il ministro Giannurco.

Ed io domando al presente ministro Rava: ha ella mai mandato al Consiglio superiore un progetto di legge o un regolamento, che non fosse regolamento universitario? Non lo so con certezza, perchè ormai non sono più da qualche tempo membro di quel Consiglio, ma non lo credo; certo mentre io vi era, ciò non è accaduto.

E questa legge universitaria, di cui ora parliamo, è stata proposta al Consiglio superiore per ottenere il suo parere? Ma se ne è ben guardato l'onorevole ministro!

Egli non manderà progetti al Consiglio superiore se non saltuariamente, quando avrà voglia di dimostrare al pubblico di occuparsi di una questione, senza però spingere la cosa tanto oltre da attuarla. E del resto quello che si fa troppo spesso nominando Commissioni numerose.

Ma questa funzione, che si presenta così grave e solenne in apparenza, è praticamente quasi secondaria, anzi per verità è funzione secondarissima del Consiglio superiore.

Quali sono invece le quotidiane funzioni di questo Consiglio, le funzioni essenziali di esso, secondo la legge attuale?

Io non affermo che il Consiglio sia ordinato nel miglior modo possibile; ed anzi se dovessi fare io una legge, l'ordinerei in maniera molto diversa; ma dal momento che la legge attuale non è stata mutata, dobbiamo vedere se il nuovo Consiglio sia costituito in modo da corrispondere alle sue funzioni.

Ora il Consiglio plenario della pubblica istruzione (parlo del plenario, perchè troppo lungo sarebbe trattare anche della Giunta generale e della Sezione particolare per le scuole medie) ha per le nostre leggi quasi esclusivamente funzioni universitarie.

Il Consiglio plenario è chiamato dalla legge Casati a dare il suo parere sopra i titoli degli aspiranti alle cattedre universitarie, tanto su quelli di coloro che sono candidati a cattedre ufficiali, quanto su quelli di coloro che aspirano a libere docenze. Ecco una funzione totalmente tecnica e personale.

Il Consiglio superiore deve dare il suo parere sopra i concorsi universitari, funzione questa puramente tecnica e amministrativa.

Il Consiglio superiore deve dare il parere, quando il ministro lo domandi, circa l'applicazione dell'art. 69 della legge Casati, funzione anche questa totalmente tecnica e personale.

Esso deve dare eventualmente anche il suo parere circa la convenienza dell'apertura di concorsi, funzione questa delicatissima che richiede perfetta cognizione non solo dello stato della scienza in Italia, ma anche delle presenti condizioni degli studiosi.

Il Consiglio superiore deve oggi dare il suo parere (credo però che per questa legge la cosa sarebbe modificata) sulle promozioni nel senso dell'art. 5 della legge 12 giugno 1904, e deve giudicare se in una data Università convenga nominare un ordinario per una materia piuttosto che per un'altra.

E questa ed altre simili sono dunque funzioni tutte di tale natura, che da chi non abbia una grandissima esperienza didattica oltre alla profonda cognizione scientifica è impossibile sia dato un voto illuminato.

Il Consiglio superiore attuale per la natura della sua composizione, soffre, a parer mio, di due difetti. Il primo di essere troppo nume-

roso, perchè trentadue persone riunite in una sala sentono già l'influenza delle correnti di opinioni comuni, che si generano nell'assemblea. Parecchie volte io ho notato che si votava un po' secondo l'impulso della psiche collettiva; mentre la natura dei giudizi, che si debbono pronunciare, è così difficile, è così tecnica, che ognuno dovrebbe dare con rigorosa e serena freddezza il proprio voto. Vi è dunque il difetto del soverchio numero.

Ma vi è anche un altro difetto del tutto opposto, cioè che il numero dei tecnici è troppo piccolo. I rimedi ai due difetti mal si possono trovare, perchè sono inconciliabili.

Il Consiglio presente è quasi intieramente tecnico, perchè 16 sono tecnici nominati dalle Facoltà, ed il ministro nel nominare gli altri 16 almeno 10 ne sceglie tra i tecnici: eppure trovandosi di fronte ad alcune particolari questioni, avviene che esso non si senta talora sufficientemente illuminato. Porto un esempio: si deve giudicare di una domanda di libera docenza in astronomia; se nel Consiglio non v'è un astronomo o un cultore delle materie matematiche o fisiche strettamente affini all'astronomia, che non sono poi molte, può accadere che il Consiglio non si senta abbastanza competente, per quanto si trovino in esso e matematici e naturalisti capaci di formarsi in generale una retta opinione. Ma i problemi della istruzione superiore non sono generici; non si tratta di questioni da esaminarsi all'ingrosso; sono problemi specialissimi; onde per conoscere se una pubblicazione scientifica sia buona, non basta la cultura generale anche larga e profonda, ma si richiedono cognizioni particolari. Io non dico che l'inconveniente accada di frequente, perchè ciascuno di noi può dare un giudizio abbastanza illuminato su due o tre materie; ma noto che oggi, mentre il numero dei consiglieri in totale si può considerare soverchio, manca tuttavia un numero sufficiente di tecnici.

Ora voi proponete una riforma che peggiora il Consiglio superiore sotto entrambi questi aspetti; il numero totale da 32 lo portate a 36, e riducete il numero dei tecnici, lasciando 12 soli rappresentanti alle Facoltà invece di 16, e diminuendo anche il numero degli eletti dal ministro, 12 invece di 16. Avremo dunque al massimo 24 tecnici; ma siccome il ministro

ha il dovere, per altre funzioni del Consiglio, di nominare anche persone che abbiano esperienza dell'amministrazione dell'istruzione primaria e secondaria, in generale non potrà eleggere che 8 tecnici. Così avremo un Consiglio di 20 tecnici sopra 36 membri.

Questo Consiglio nel massimo numero dei casi non potrà rettamente funzionare. Questo io affermo come risultato della mia esperienza. Noi abbiamo avuto casi che confermano nel modo più evidente questa mia opinione. Posso citare esempi senza offendere alcuno, perchè dire che uno non sa prestare opera efficace nel Consiglio superiore non significa che sia una persona disadatta, trattandosi di funzioni specialissime.

Un uomo illustre, da tutti stimato ed amato, da tutti oggi compianto, il De Amicis, fu nominato dal ministro Orlando membro del Consiglio superiore: e per quel tal pregiudizio che corre contro i Corpi costituiti dello Stato, tutti esclamarono: finalmente entra un po' di aria libera in questo campo chiuso del Consiglio superiore, finalmente vi s'introdurranno concetti nuovi! Il buon De Amicis, e tutti i colleghi che sono stati con lui al Consiglio superiore lo possono ricordare, compose perfino una poesia intitolata « Che cosa ci sto a fare io al Consiglio superiore? » (*Ilarità*). Egli non poteva rispondere al maggior numero delle questioni, perchè non apparteneva all'insegnamento, e confessava egli stesso di non intendersi di tutti i problemi riflettenti l'insegnamento universitario.

Questo probabilmente accadrà anche a quei 12 parlamentari, che saranno eccellenti persone, ma per la legge stessa, che vieta loro di appartenere all'insegnamento, non saranno tecnici, e non avranno pratica di tutte le questioni alle quali si riferisce il novanta per cento delle funzioni del Consiglio superiore.

Questa non è esagerazione; sono stato presidente di quel Consiglio e conosco (e come me lo sa il collega Senise, ed il senatore Dini che non so se sia presente) quale difficoltà incontra il Presidente nel nominare i relatori per i singoli affari, perchè molte volte non si trova la persona più adatta per riferire. Questo deve sapere anche il senatore Cannizzaro, che è vecchio ed illustre membro e presidente del Consiglio superiore.

Quando nominate consiglieri dodici persone non tecniche, pure eccellenti quanto volete, introducete nel Consiglio dodici persone che non potranno adempiere alla massima parte delle loro funzioni.

Non voglio tediare con altre osservazioni il Senato: osservazioni che sarebbero fuori di luogo a quest'ora. Concludo, dicendo che il Consiglio superiore così come si vuol costituire con l'art. 1, per le funzioni che oggi sono attribuite al Consiglio stesso, è assolutamente disadatto: la legge certo non migliora il Consiglio presente; anzi, a parer mio, lo peggiora notevolmente.

Se ne vuole una dimostrazione semplice ed evidente? Una cosa curiosissima, accaduta nella elaborazione del progetto di legge, è questa. Nel progetto ministeriale presentato alla Camera nell'articolo non si attribuiva al Consiglio superiore la funzione di determinare quale fosse la cattedra più degna di essere occupata da un ordinario, quando rimanesse vacante un posto di ordinario nel ruolo unico. Tale funzione è similissima a quelle che compie ora il Consiglio superiore.

Che cosa ha fatto la Commissione? Ha tolto di mezzo quell'articolo, per la ragione, che si può leggere nella relazione, che il Consiglio superiore, formato come nell'art. 1, sarebbe disadatto a compiere questa funzione.

Dunque nella stessa legge, mentre si riforma il Consiglio superiore, lo si ritiene disadatto a compiere una funzione che ad esso si voleva attribuire, e che è pure della stessa natura delle principali funzioni, che il Consiglio superiore ha attualmente.

Ma queste osservazioni pratiche possono anche cedere il passo di fronte ad altre considerazioni molto più lontane; forse, ma tali che perturbano gravemente l'animo mio.

L'introduzione dell'elemento politico nel Consiglio superiore della pubblica istruzione può essere un pericolo per la libertà della scienza e dell'insegnamento. Non oggi certamente; mentre la nostra vita politica è talmente pacata, che non vediamo generarsi correnti pericolose in un senso o nell'altro, ma in un giorno che verrà, che non sappiamo se sarà prossimo o se sarà lontano, ma che verrà, perchè non possiamo sperare di vivere sempre nella placida quiete attuale, noi potremo avere una

maggioranza clericale (*interruzioni*), e se guardiamo all'esperienza di altri popoli...

Voci: No, no.

SCIALOJA. ... dobbiamo affermare che l'avremo. (*Rumori, interruzioni*).

...Non la vedremo forse noi che siamo vecchi, ma i nostri figli la vedranno, e vedranno forse anche un Ministero socialista. (*Interruzioni*). Sono fatti avvenuti nel Belgio, in Francia, e non vi è ragione che non avvengano in Italia. Verrà il giorno in cui il Governo sarà in mano ad un partito politico estremo, l'azione del quale non si limiterà al Governo quotidiano dello Stato, ma si sforzerà di dare un indirizzo allo spirito generale del paese. È evidente, che la prima cosa che cercherà di fare il partito clericale sarà quella d'impadronirsi dell'insegnamento. Ebbene, quando avremo costituito un Consiglio superiore della pubblica istruzione a base politica, invece d'aver in esso il supremo tutore dell'insegnamento contro ogni influenza politica, il supremo tutore della scienza contro ogni invasione estranea, avremo un organo di influenza dei partiti politici sull'insegnamento superiore e per conseguenza sulla scienza.

Mi si dirà: siete esagerato. Ma so anch'io che non saranno quei 12 untorelli che faranno oggi perire la scienza e l'Università italiana; ma un giorno potranno essere pericolosi.

Quando io sedeva al Consiglio superiore, come presidente, avevo dietro di me il ritratto di Galileo Galilei, il quale fu condannato da un Consiglio...

Voci: Non superiore.

SCIALOJA. ... supremo composto dei primi uomini (*rumori*) di quel tempo, e solo per ragioni religiose, che erano anche politiche. (*Rumori*).

Il cardinale Bellarmino era uno dei primi uomini di quel tempo. (*Interruzioni*).

Ciò non accadrà oggi....

Voci: No, no.

SCIALOJA. ... Ma purtroppo, di qui a cinquanta anni potrà accadere. (*Interruzione*). Le leggi si fanno perchè possano funzionare sempre. (*Interruzioni*).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Un Governo di quel genere farà le leggi che crederà a lui favorevoli.

SCIALOJA. Non credo; esso almeno potrebbe trovare resistenza ed opposizioni nelle vecchie tradizioni di libertà e d'indipendenza; ma voi ora invece gli preparate la strada (*rumori vivissimi*). Io so che mio padre non poté avere in Napoli la cattedra di economia politica per i principii liberali che professava.

Noi dobbiamo opporci ad ogni influenza politica in materia scientifica e didattica. È un santo principio questo, che non si deve in alcun modo offendere da liberali quali noi crediamo di essere.

Mutate il Consiglio superiore, fatene un Corpo di mera consulenza sulle leggi e sui regolamenti, ed allora io potrò ammettere anche l'art. 1° del progetto.

Ma per le altre pratiche attribuzioni, datemi un Consiglio che sia garanzia della libertà degli insegnanti, della libertà della scienza.

Un altro dei punti gravi di questo disegno di legge è quello relativo al ruolo unico. Io confesso subito che, per lo studio lungo che ho fatto di questa materia, devo dichiarare che è difficile di trovare un altro argomento di più intricata soluzione di questo.

Per quanto io dissenta dalla soluzione data dal Ministero, sono disposto a riconoscere la somma difficoltà del problema.

Tutte le soluzioni che possono essere studiate a questo proposito, presentano gravissimi inconvenienti, sì che si tratta di scegliere non l'ottima, ma quella che abbia meno difetti delle altre.

Ma perchè questo problema così difficile nacque ed ha dovuto essere risolto in modo mediocre, come si fa in questo progetto? Per un altro difetto capitale della legge.

Questa legge, nella sua miglior parte, ossia in quella in cui rende meno disagiata la condizione degli insegnanti Universitari, è, a parer mio, anch'essa difettosa, per un vizio di origine.

È una legge fatta un poco sotto la pressione del corpo degli insegnanti.

Voci: No, no.

RAVA, ministro della pubblica istruzione. No, no. Non la presentai quando la chiedevano.

SCIALOJA. È un fatto e non si può negare. Questo ha prodotto la conseguenza che il ministro non ha potuto liberamente contemplare

il problema e liberamente proporre una soluzione. Ed allora, nella necessità di dare uguale miglioramento apparente (perchè la disuguaglianza in fatto c'è ed è a rovescio) a tutti i professori d'Italia, senza considerazione della diversa sede delle Università, senza considerazione del valore degli uomini, che pure in una materia come questa è di sommo momento; volendo uguagliare tutti, il ministro si è trovato di fronte a questa gravissima questione: come faremo per le promozioni? Ed egli stesso ha proposte varie soluzioni della questione.

Il suo primo progetto ci dava una soluzione che fu poi abbandonata: quella delle tabelle per le singole Università. Il suo secondo progetto ha dato una soluzione che è stata poi modificata dalla Camera dei deputati, e siamo quindi venuti a questo sistema. Si è ammesso un ruolo unico, che (salvo per quella piccola parte riservata all'azione del ministro, per un quinto) agisce meccanicamente. Muore un professore ordinario di qualsiasi materia, in qualsiasi Università, c'è un posto vacante che si attribuisce al più anziano dei professori straordinari di qualsiasi materia e di qualsiasi altra Università.

Muoio io, supponiamo (per non fare cattivo augurio a nessun altro), diventa ordinario magari il professore di ostetricia di Sassari. Ecco la funzione di questo sistema. (*Interruzioni*).

Pare strano; ed è strano, ma ho cominciato a dire che difficilmente si può trovare una buona risoluzione del problema.

Non critico la cosa; perchè, se la volessi criticare, dovrei proporre un'altra soluzione; soluzione che io avrei, ma la cui esposizione senza frutto mi condurrebbe troppo lontano, e farebbe perdere troppo tempo al Senato.

Vorrei richiamare, per essere più pratico, l'attenzione del ministro sopra un fatto che forse gli è sfuggito: questa legge non abroga la legge sui trasferimenti dei professori universitari, cosicchè nel considerare gli effetti pratici di alcune disposizioni di questa legge, noi dobbiamo contemporaneamente tener conto degli effetti della legge sui trasferimenti.

La mia esperienza mi suggerisce che potrà facilmente nascere un grave inconveniente, che il ministro può impedire con buone disposizioni regolamentari, che io vorrei che egli studiasse. Potrà accadere che, ogniquale volta si renderà

vacante una cattedra in una delle grandi Università, gli ordinari delle Università minori chiederanno il trasferimento a quella cattedra; e questo accade ora...

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Glielo volevo osservare io.

SCIALOJA... Nel massimo numero dei casi, la Facoltà sceglierà fra i competitori, perchè il non volerne scegliere alcuno sarebbe un'offesa alla capacità loro; e per dire il vero il più delle volte fra coloro che chiedono vi sono persone degnissime. Avverrà in tal modo che, quando si renderà vacante una cattedra di ordinario in una Università maggiore, questa sarà coperta con un altro ordinario, per trasferimento; ed il giuoco di questi trasferimenti sarà tale, che alle Università minori rimarranno vacanti solo posti di straordinario. A lungo andare, se non si porterà qualche rimedio, tutti gli ordinari si concentreranno nelle grandi Università, ed il massimo numero degli straordinari nelle Università minori.

Questo fatto, a prima vista, potrebbe anche sembrare un bene, quasi un correttivo della mancata classificazione delle Università; perchè allora si avrebbero Università di ordinari e Università di straordinari. Ma la cosa, a parer mio, sempre più importante non è la condizione degli insegnanti, ma la condizione dell'insegnamento (condizione che si dimentica troppo spesso); or questo stato di cose sarebbe nocivo all'insegnamento. Infatti gli ordinari, soprattutto quelli che si concentreranno nelle Università maggiori, saranno tutti uomini maturi, tutti uomini che avranno già oltrepassato forse la metà della loro vita scientifica; mentre i giovani, che costituiscono il corpo degli straordinari, saranno raggruppati nelle Università minori. Finiremo così per avere (e già l'abbiamo purtroppo in qualche Università) le Facoltà dei vecchi e le Facoltà dei giovani, le Facoltà dei seniori e le Facoltà dei juniori; e questo non è un vantaggio per l'insegnamento.

I seniori portano spirito meno vivace (*Commenti*) direi, nel loro insegnamento; ed io, per conto mio, che sono fra i seniori, confesso che non sento più di essere l'insegnante che ero quando avevo 30 anni, non porto più l'ardente fuoco di allora; potrò avere acquistate altre qualità, non lo nego, ma certo io mi preferivo

a 30 anni (*si-ride*); se ne ho acquistate alcune, altre ne ho perdute.

Non è quindi un bene che in una Università si concentrino tutti elementi aventi alcune qualità, ed in un'altra tutti elementi aventi le altre qualità; non è bene avere nell'una tutta la fredda esperienza, nell'altra tutto il fuoco; invece è utile agli studi che questi elementi sieno contemperati, e ciò si può ottenere, ripeto, dal ministro con rette disposizioni regolamentari, che io lo invito a studiare attentamente, esaminando la combinazione della presente legge con quella in vigore sui trasferimenti.

Io non starò a tediarlo il Senato con osservazioni particolari sopra altre parti della legge in esame; mi limito a chiedere all'onorevole ministro una spiegazione a proposito dell'art. 38 delle disposizioni transitorie. Veramente avrei dovuto parlarne quando l'articolo verrà in discussione, ma credo che anche il Senato preferirà che io ne parli subito, senza tornarlo ad annoiare in seguito.

In questo articolo si dice: « La quarta parte dei maggiori proventi delle tasse universitarie, di cui al comma 2° dell'art. 4 della legge 28 maggio 1903 è devoluta a beneficio del Tesoro, a parziale sgravio della maggiore spesa occorrente all'applicazione della presente legge ». Si tratta delle tasse della legge del 1903, di cui il maggior provento era, per l'art. 4 di quella legge, distribuito in certo modo. Ora qui si prescrive che la quarta parte di quella tassa è prelevata a beneficio del Tesoro, ma nel comma 2° dell'art. 4 della legge si dice che la metà di quei proventi è devoluta all'Università. L'articolo dice infatti: « A ciascuna Università o Istituto superiore sarà restituita la metà dei maggiori proventi, ecc. ». Ora io domando, come spiegazione, perchè la legge non mi par chiarissima, e vorrei fosse tolto di mezzo ogni dubbio: quel quarto che si preleva secondo l'articolo del disegno di legge, è un prelevamento dal tutto...

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. No, no.

SCIALOJA... O dalla metà destinata all'Università? Allora il giovamento per il Tesoro è molto lieve, perchè sarebbe stato importante se si fosse prelevato dal tutto. Ma sarà la quarta parte della metà? È un chiarimento che io domando, più che una critica.

La conclusione del mio discorso è questa. La legge attuale si deve votare, a parer mio, per quel tanto di buono e di urgente che in essa è contenuto; ma si vota, lamentando di essere costretti ad accettare insieme una quantità di eterogenee disposizioni, che avrebbero potuto anche essere meglio studiate dalla Camera e dal Senato, se non vi fosse la fretta presente.

Spero che questa condizione di cose non si voglia rinnovare, come spero anche che lo stesso ministro, autore della legge, vorrà portare, nell'applicazione di essa, la più completa serenità, per osservare se le mie previsioni non buone si verificheranno o no. Io spero di essere pessimo profeta, perchè quello che prevedo, io temo per amore della scienza e dell'insegnamento. Ma se io fossi per una parte veridico vaticinatore, spero che il ministro stesso saprà in futuro correggere le disposizioni del presente progetto di legge.

Voci: Chiusura. Ai voti.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, la pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

PRESIDENTE. Dichiaro quindi chiusa la discussione generale, riservata la parola al signor ministro dell'istruzione pubblica ed al relatore dell'Ufficio centrale.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Signori senatori, io considero l'ora e ho presente anche la data in cui nel Senato si discute questa legge; cercherò quindi di essere breve nelle mie risposte; ma la brevità vi prego, signori senatori, di non volerla interpretare come mancanza di riguardo, anche se non potrò a tutte le sottili critiche, specie del senatore Scialoja, rispondere largamente.

Ringrazio innanzi tutto e con viva gratitudine l'Ufficio centrale e il dotto suo relatore Mariotti per la bella e sollecita opera compiuta in favore di questa legge da tanti anni attesa!

E vengo alle risposte.

Comincio dal senatore Barzellotti, nome così onorato ed amato nella scienza italiana. E lo ringrazio cordialmente del consenso che, con tutto l'animo suo, come egli dice, dà e vuol dare

intero alla legge, perchè, esaminata nelle sue parti, e provata alle singole critiche, egli la considera come un passo ardito che giova alla cultura italiana, e come un provvedimento che degnamente mantiene antiche promesse, promesse che, venti volte, il Governo aveva riconosciuto e aveva tentato di mantenere... ma invano nel Parlamento, dove s'arrenarono tutti i disegni di legge ricordati dal dotto relatore.

Il ministro Gianturco, mio illustre predecessore e compianto amico, quando presentava uno di questi disegni di legge — il suo del 1897 — faceva notare la speciale difficoltà di questa materia, la grave difficoltà di concretare in una legge così diverse tendenze, che impedivano la soluzione del problema; si augurava quindi che venisse il giorno in cui, per via di equi temperamenti, si giungesse una buona volta al risultato desiderato. Dopo il voto della Camera e l'adesione ambita del Senato, nel suo Ufficio centrale, spero che oggi siamo finalmente giunti alla soluzione. La vita universitaria si va intristendo, mentre non mai come ora si è fatta ascoltare la scienza italiana. Urge provvedere.

Io ringrazio, ripeto, il senatore Barzellotti che dà, senza riserve, il suo consenso favorevole, e lo dichiara con parola convinta, e considera questa legge come un orientamento del Paese verso gli ideali e i voti dell'alta cultura, e riconosce che una riforma generale dell'Università non è per nessun paese facile, ma che questa legge lo rende possibile, e vi dà buon addentellato. È il mio proposito. Fatta la legge, spero si possa raggiungere, anche per altre questioni più strettamente scientifiche e didattiche, che interessano l'Italia, la soluzione. Non potremmo affrontare, signori senatori, il problema dell'ordinamento universitario — altre nazioni vi si affaticano — se ci preme sempre il problema fondamentale della condizione di vita degli insegnanti. I signori senatori ben sanno che in questa famiglia, a cui mi onoro di appartenere, alla quale appartengono sempre — ed è prova di estimazione — membri del Governo, vi sono pochi che esercitando la professione raggiungano nella vita economica degni e meritati compensi, ma la grande maggioranza lavora nelle biblioteche e nei gabinetti, coopera al progresso scientifico nostro da tutti riconosciuto, e soffre ed invoca provvedimenti da molti anni in forma nobile e rispettosa.

Nessun movimento fu fatto: le proteste di pochissimi non furono l'anno scorso i voti dell'Università. A me giunse anche nel 1907, al primo progetto, voto di plauso dall'Associazione dei professori.

Non è dunque questa una legge, onor. Scialoja, fatta sotto pressioni. Io mi professo grato a tutti gli illustri oratori ed al Senato per aver riconosciuto che la legge — data la materia ardua — ha assai più di buono che di emendabile, e che si deve votare. L'onorevole Barzellotti ha dato buoni auspicii a questa legge, come quella che orienta la scienza e la cultura italiana verso nuovi progressi.

E vengo al discorso dell'onorevole senatore Cavasola, il primo critico, ma critico gentile. È conforto per me, e lo ringrazio, perchè so l'acutezza delle sue vedute e mi rassicura l'aver inteso che nella legge molti degli articoli che ho avuto l'onore di presentare siano restati liberi dall'acume della sua indagine, e abbian superata la difficile prova. Egli, pure invocando la Dea logica, ha detto che avrebbe fatto osservazioni critiche, ma che desidera e vuole l'approvazione della legge; debbo quindi lealmente ringraziarlo di questa premessa. Egli divide in due parti la legge: l'economica e la tecnica. Ed è esatto. Non si poteva far solo la parte economica. Ricordo i voti del Parlamento. Per il miglioramento economico egli non fa osservazioni; lo riconosce giusto, ne approva la modalità, quasi quasi mostra il desiderio che qualche cosa di più potesse essere fatto, ma questo miglioramento è in rapporto e con le condizioni del bilancio e con quanto si è fatto per altre categorie di funzionari. Ed è accolta con soddisfazione da tutti, poichè mi fu dato risolvere anche la quistione dei quinquenni maturati da mantenere e potei portare nuove migliorie, così che nessun lamento fu levato. — E si deve notare. La spesa non è lieve.

L'onor. Cavasola viene poi alla parte organica della legge e qui presenta alcune critiche. E sta bene. La mia legge non è solo di aumento di stipendi. La critica prima — ci siamo — è sul Consiglio superiore, critica che è stata poi ripresa con sottili argomenti dal senatore Scialoja. Il senatore Cavasola dice che la parte organica sarebbe da discutere ed io lo riconosco, perchè so bene che in questa legge sono compresi alcuni provvedimenti seri, importanti, e

problemi trattati in Parlamento, anche di recente, sui quali fu tante volte tentata una soluzione senza raggiungere la mèta, come quello di togliere ai professori ufficiali la facoltà dei corsi liberi (che turbava il sereno giudizio sulla vita delle Università) e la condizione di sperequazione dei ruoli di professori nelle Università italiane; le doppie cattedre, il numero delle lezioni obbligatorie, la decadenza agli effetti legali dei corsi in cui le 50 lezioni, anche per malavoglia degli studenti non si potessero tenere; e via dicendo. La disciplina è fermamente ristabilita per virtù della mia legge, ed i rettori sono obbligati a renderne conto e ad applicare le sanzioni e il Consiglio superiore interviene. Di più si fissa il ruolo generale dei professori d'Università italiane. Ora sono 1147, senza le scuole superiori di magistero; il numero è più che sufficiente anche in relazione alle Università estere. E si possono cambiar le materie, non aumentare il numero senza legge; le cattedre di materie complementari esistenti si conservano, anche se viene a mancare il titolare.

Non è dunque solo una legge di contenuto economico.

La riforma principale che dispiace all'onorevole Cavasola e all'onor. Scialoja — il primo guardandola dal lato giuridico, ma da uomo politico, il secondo considerandola come uomo assai competente di studi che è stato per dodici anni del Consiglio superiore — non è estranea, come si disse, alla materia della legge, perchè io non intendeva presentare una legge di sola riforma economica, modificavo altri istituti ed il Consiglio superiore deve intervenire per la disciplina, per i concorsi e, secondo me, per tutta la vita della scuola.

Questo risponde anche all'osservazione fatta testè dall'onorevole Barzellotti.

In questi tre anni da che ho l'onore di essere ministro della pubblica istruzione, mi adoperai per trovare la soluzione del problema; e per far ciò, in parte ho studiato anche la legislazione degli altri paesi. L'Austria, nel 1907-908, aumentò gli stipendi dei professori, e così la Francia, e annunziarono riforme. Ma, come accennava l'onorevole senatore Barzellotti, leggi fondamentali di compiuto riordinamento di tutta la vita universitaria non si sono viste in alcun paese. In Francia si fanno gravi studi in proposito, ma da tre anni la Commis-

sione lavora. La Germania, più che una legge generale, fa leggi parziali, che modificano gli statuti di ciascuna Università, e così fanno gli altri paesi, perchè tutti riconoscono che questo tipo legislativo che tutto abbraccia, a tutto provvede e tutto risolve, non è possibile trovarlo; non è un microcosmo la vita universitaria.

Abbiamo in fondo tre tipi universitari in Europa: l'inglese, il tedesco, l'italiano, due dei quali derivano dal vecchio tipo medioevale nostro, così caro e fecondo e sempre risorgente, come i rampolli di una vecchia pianta troncata in certi istituti moderni; ma non troviamo soluzioni nuove. Le Università dove si professi unicamente la scienza per la scienza rispondono certo a un nobile ideale, ma non alla realtà delle cose. Fu detto e ripetuto: le professioni, lo notò Silvio Spaventa in Parlamento, anzichè esser cacciate dalle Università, ci entrano oggi più che mai perchè la pratica oggi tende più che mai a diventare sempre più scientifica e metodica nelle cliniche e nei tribunali, ecc.

Cerchiamo dunque, quando si fa una legge economica di questa importanza, anche d'introdurre qualche riforma che l'opinione pubblica e la discussione parlamentare consigliano. Ed io che ben tre volte ho avuto l'onore di discutere il bilancio dell'istruzione pubblica in Senato e ho sentito voti e proposte, a questo concetto ho cercato di obbedire, nel preparare il disegno di legge, adattandomi alle esigenze finanziarie, ma però provvedendo anche agli assistenti, al personale tecnico, al personale subalterno (2500 persone, troppo dimenticate da anni!); colla riforma economica doveva anche cercare di risolvere problemi che parevano maturi nell'opinione pubblica e parlamentare.

Il senatore Cavasola ed il senatore Scialoja dicono: nel Consiglio superiore deve essere estranea la politica. È vero! Ma così resta. E aggiungono: voi introducete nel Consiglio superiore dodici elementi parlamentari e questo non produrrà buoni risultati! Il Consiglio superiore finora lasciò la libertà della scienza: tutte le opinioni sono accolte nelle nostre scuole superiori. È vero, ma il merito è dei concorsi; si deve alle severe liberali norme di essi; non si cambia ora sistema, e restano i buoni frutti.

Un tempo il Consiglio superiore sceglieva i giudici dei concorsi. Si volle, e fu bene, togliere

ad esso tale diritto per darlo agli stessi professori in ufficio.

Io ho sentito poi su ciò la critica sottile dell'onor. Scialoja, e sarei tentato di seguirlo passo passo se non mi trattenesse il timore di portare troppo a lungo la discussione.

Il senatore Scialoja non vorrebbe modifiche al Consiglio superiore, non vorrebbe l'entrata nel Consiglio superiore di membri parlamentari. Egli considera questa introduzione (si è però dichiarato pessimista, ed è vero... per quanto sia favorevole la conclusione cui è giunto) egli considera questa novità come la rovina del Consiglio superiore.

Io ricordo altre critiche pessimiste quando fu modificato il Consiglio superiore per la legge del 1881, che porta il nome dell'onor. Baccelli, ma che sembra, a chi legga gli atti parlamentari, non godesse tutte le simpatie dell'illustre parlamentare. Si trattava di un disegno di legge presentato nel 1877 dall'onor. Coppino, che fu poi ripreso dall'onor. Francesco De Sanctis nel 1878 poi passato al Senato e tornato alla Camera; e dalla Camera al Senato e finalmente votato - 4 anni dopo! - quando era ministro l'onorevole Baccelli, 1881, del quale la legge prese il nome. Allora, al tempo cioè della lunga ripetuta discussione di quella riforma, si disse da molti che l'introduzione che si faceva nel Consiglio superiore della pubblica istruzione di 16 membri (la metà) eletti dalle Facoltà delle Università, avrebbe guastato la funzione del Consiglio superiore, avrebbe portato perturbazioni nello svolgimento della sua azione e nella vita accademica. Prima era il ministro che nominava tutti i consiglieri, come dice la legge Casati, e con facoltà di mettere membri *estranei all'insegnamento*.

Le previsioni di allora fortunatamente non si sono avverate. Il Consiglio superiore si è anzi rinvigorito con l'elemento elettivo. Ed io quindi mi conforto e spero che anche le previsioni che ora si fanno intorno a questa modificazione possano sortire lo stesso risultato.

D'altra parte non so davvero comprendere come il seguire un esempio accolto dal Parlamento e già adottato con una legge recente riguardo al Consiglio superiore della beneficenza, del quale il senatore Scialoja ha fatto opportunamente parola, e che era già accolto per legge nel Consiglio superiore del lavoro,

e cioè l'introduzione in questi Consigli superiori dell'elemento parlamentare, possa cagionare quelle gravi conseguenze delle quali si è parlato, possa rappresentare quell'inquinamento della politica che tanto ha spaventato il senatore Scialoja, e portare un danno irreparabile nel Consiglio superiore della pubblica istruzione. È una tendenza nuova della legislazione e del Parlamento nostro. Nè fece certo cattiva prova. E si è ripetuta. E anche nella legge del 1906 per le provincie del Mezzogiorno si è accolto appunto per la Commissione che applica la parte notevolissima relativa alle scuole e alla lotta contro l'analfabetismo. Il Senato nomina due senatori. E chi sono? I professori Carle e Del Giudice:

A me pare che la introduzione di una rappresentanza eletta dal Parlamento in un Consiglio, dove non le sole questioni dei concorsi universitari o le questioni disciplinari debbono a parer mio esser trattate, ma debbono poter essere esaminati tutti i problemi che riguardano la scuola, specialmente in un momento come questo in cui il bisogno della istruzione elementare si fa sempre maggiore e le scuole medie si vogliono modificare, e le scuole professionali crescono di vigore, e il problema universitario diventa più urgente, sia provvedimento della massima utilità e importanza.

Il senatore Scialoja ha poi esaminato le funzioni del Consiglio superiore, notando che non sono stati sottoposti all'approvazione del Consiglio superiore progetti di legge se non in casi rari: e nemmeno questo fu presentato. Ma ciò si spiega e si giustifica benissimo. Dopo la legge sulla scuola media per gli stipendi, urgeva provvedere all'Università. Non era facile cosa portare un simile disegno di legge davanti al Consiglio superiore. Si sa quanti sono i pareri. Io volevo fare; vedevo l'urgenza; dovevo proporre sotto la mia responsabilità. E lo feci; ma riguardo a questo progetto, oggi in discussione, mi permetta l'onor. Scialoja che io gli dica che non è vero che si tratti di una legge fatta sotto pressioni. Nessuna pressione, nemmeno dal personale subalterno, così povero! Ci sono stati sì dei voti speciali, delle preghiere, dei desideri espressi da più parti. Ma il voto più autorevole me lo presentò l'onor. Scialoja stesso, come vice-presidente del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica

(1907), a nome dei colleghi del Consiglio stesso. Era quindi naturale che il ministro tenesse in grande considerazione un voto che gli veniva da persone così autorevoli e cercasse subito la via per affrettare la soluzione.

SCIALOJA. Io non presentai un voto, anzi impedii che fosse presentato un voto del Consiglio superiore in questo senso!

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Io non so, so soltanto che tra le mie carte ho un voto che viene dal Consiglio superiore, fu depositato alla Presidenza, e porta la firma di parecchi membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione e che fu presentato all'onorevole Scialoja, allora vice-presidente. Di là io lo ebbi e ne tenni giusto conto.

L'onor. Scialoja, per giustificare le sue critiche, ha ricordato un fatto di quella civile storia di Roma e di quella storia del diritto romano, di cui egli è illustre maestro. L'onorevole Scialoja ha detto che questa è una *legge satura*, che obbliga ad approvar cose non gradite per averne altre gradite, che viene tardi e che non si lascia bene discutere. Mi consenta l'onorevole Scialoja di non ammettere questa definizione. Se questa legge fosse stata presentata all'altro ramo del Parlamento, da poco tempo, approvata senza discussione e poi subito portata in quest'Aula, comprendo la critica sua di legge *satura*. Ma si tratta di una legge che ho presentato da quasi due anni, ed intorno alla quale non è mancata — oh, no davvero! — la critica, la discussione, nel campo tecnico e scientifico, sui giornali e sulle riviste. Essa da prima non aveva che la parte economica e il Parlamento non ne fu contento; fu rinnovata e presentata nel dicembre 1903, poi ripresentata alla nuova Legislatura e discussa negli Uffici della Camera, nelle scuole, nel paese, è stata approvata dalla Commissione della Camera da ben due mesi, in seguito a lunga discussione.

Non mi pare quindi che si possa chiamare una legge *satura*, nè una legge affrettata. L'onor. Scialoja ha criticato la legge del 1904 per le scuole elementari, e quella del 1906 per le scuole medie. La prima è estiva, dice; sia pure, ma fu discussa e dà frutto; ma quella delle scuole medie (sono due a dir vero) è dell'aprile 1906 e non fu discussa in fretta. È del luglio la legge per le provincie meridionali. E

si sa, è la chiusura dei lavori. Nella Commissione istituita dalla legge per il Mezzogiorno, Commissione la quale si deve occupare del vario sviluppo della istruzione elementare e perfino della erogazione di fondi, vi sono pure rappresentanti del Parlamento. E questa è un'altra prova del principio nuovo che il Parlamento intende seguire, pel quale in questi corpi consulenti, possono essere chiamati membri della Camera e del Senato. E non fanno ottima prova gli eletti?

L'onor. Scialoja ha ripetuto che con l'introduzione di questo elemento parlamentare, il Consiglio superiore peggiora nei suoi due difetti attuali; diventa troppo numeroso e meno tecnico. E lo vorrebbe anzi ridotto sia nella parte di nomina delle Università, che in quella del ministro. Non lo credo troppo numeroso dato il suo lavoro. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione in Francia è composto di 56 persone: dunque è assai più numeroso del nostro.

L'onor. Scialoja ha anche detto che questo Consiglio superiore diventerà più scarso di elementi tecnici e scientifici. Ma perchè? Il Senato e la Camera non hanno elementi tecnici competenti? Non vi sono dotti? Non vi sono forse qui scienziati illustri che lasciarono la scuola?

Egli ritiene che la funzione del Consiglio superiore sia soltanto funzione tecnica e scientifica. Ora non è così. Ella, onor. Scialoja, ci dava l'esempio di un concorso per una cattedra di astronomia o per una libera docenza nella stessa materia. Ebbene, ella sa che i concorsi non vengono giudicati, nel merito, dal Consiglio superiore, ma da Commissioni tecniche, le quali, alla loro volta, non sono nominate da quel Consiglio, ma sono proposte dalle Facoltà a scheda segreta e nominate dal ministro. Il Consiglio superiore si occupa solo della regolarità della procedura riguardo agli atti delle Commissioni, fondandosi sulle relazioni motivate che danno la classificazione dei concorrenti.

Analogamente si può dire delle libere docenze. È bensì vero che le Commissioni per le libere docenze sono nominate dalla Giunta del Consiglio superiore, ma il Consiglio stesso non fa una valutazione tecnica del merito dei concorrenti, limitandosi soltanto ad indagare se furono esattamente applicate le norme prescritte dalla legge e dal regolamento generale universitario.

L'onor. senatore Scialoja dice anche che questo rappresenterà una invadenza politica. Debbo essere chiaro ed esporre nettamente l'animo mio a voi. Ora io, cioè il ministro, (lasciamo la persona, poichè certe questioni sono troppo superbe per una persona modesta) ha diritto, per quella legge che porta il nome dell'onor. Baccelli, di nominare 16 su 32 membri, e magari, d'accordo con i colleghi del Gabinetto; potrebbe quindi sempre nominare 16 persone parlamentari. Ecco se si vuole l'ingerenza politica. È ora assai più aperta la via.

Io questo non l'ho mai fatto perchè non ho mai nominato persone parlamentari, ma mi sono sempre rivolto alla scienza, per trovare negli elementi scientifici le competenze necessarie per integrare certe mancanze. E ora invece di mantenere la nomina al ministro di 16 membri, riduco questa facoltà del ministro alla nomina di soli 12; per gli altri prego, con una legge, il Senato da una parte, e la Camera dall'altra di nominarli scegliendoli tra i membri del Senato e della Camera stessa. Tre ogni due anni! È questa l'invasione politica? Potrei piuttosto farlo ora con quattro di nomina ogni anno!

E quante gare e raccomandazioni si fanno ora per le elezioni e le nomine!

A me pare che la riforma che conduce a una scelta così delicata, così ponderata, così ragionata, la quale ha solo di mira di onorare la scienza e la cultura che hanno illustri rappresentanti in quest'Aula, e nell'altra del Parlamento, costituisca una riforma liberale, nobilmente intesa e coscienziosamente posta.

Non è possibile, onorevoli Scialoja e Cavasola, che tutto il sapere italiano, tutta la cultura del paese si trovino unicamente nella vita universitaria, e nella vita universitaria attiva; perchè non è detto in questa legge che chi fu professore, e non è più in servizio, non possa essere nominato dal Senato e dalla Camera a far parte del Consiglio superiore.

L'onor. Scialoja diceva che un uomo illustre, la cui memoria è carissima al nostro cuore, il De Amicis, come anche il Fogazzaro che non appartengono all'insegnamento, furono una volta nominati consiglieri, e l'onor. Scialoja aggiungeva che lo stesso De Amicis scrisse una poesia in cui domandava a se stesso che cosa stava a fare in quell'assemblea. Ma il De Amicis era uno spirito arguto e faceva volentieri poesie mentre sentiva discutere.

Anche il senatore Giorgini faceva così, ma è noto che appunto il De Amicis, (lasciando da parte l'alta autorità dell'on. senatore Fogazzaro che d'altronde in questa discussione non fu citato) spesse volte al Consiglio superiore ha portato quella voce del di fuori, quella voce del popolo, della famiglia, dei padri, che anche in questioni come queste non è male che sia sentita, perchè può illuminare. Tutti si interessano delle scuole. Lo sa bene il ministro!

Ed è bene sentire tali voci.

Non dobbiamo credere, onor. Scialoja, che il Consiglio superiore debba solo fare questioni di concorso e di procedura di concorsi; è azione troppo ristretta così: e non lascia che strascico di noie che si riverberano fuori e con danno, perchè fuori giunge solo il lamento degli esclusi nei concorsi, anzi questa è una delle ragioni per cui io ho pensata la riforma. Noi abbiamo troppo circoscritte le funzioni del Consiglio superiore, abbiamo lasciato credere al di fuori che tali funzioni siano limitate a queste benedette questioni di concorsi in cui si vedono spesso gli sconfitti protestare, agitarsi, gridare alle ingiustizie, attribuire la loro non riuscita ad una ragione o all'altra onde l'opinione pubblica si volge a loro favore. E spesso così si lascia credere che nel Consiglio superiore e nell'esame dei concorsi intervengano influenze non sempre confessabili e si formino scuole, chiese e clientele, e si mettano freni e via dicendo.

Ora questa materia dei concorsi è in Italia regolata assai liberalmente; infatti sono i professori d'Università che a voto segreto indicano al ministro i giudici dei concorsi, ma vi sono coloro che credono che in questa materia delle nomine possano avere influenza combriccole e clientele e che facciano poi sentire la loro pressione nel Consiglio per approvare o annullare atti di concorso.

Non sono certamente tecnici, i membri del Consiglio superiore per ogni singola materia. Ora nel Consiglio superiore noi portiamo utili elementi dal di fuori, e ciò facendo io penso che noi portiamo maggior luce, garanzia e simpatia.

Io vivo nelle Università italiane dal giorno, si può dire, che ho lasciato la vita di studente come pure ci vivono il senatore Scialoja e tanti altri illustri colleghi. Ebbene, noi sappiamo

quanto di buono, di attivo, di nobile, di alto fa l'Università italiana, quanta devozione dia al progresso degli studi, all'istruzione dei giovani, al lavoro scientifico. Non dobbiamo lasciar credere che è vero il contrario. Coloro che sono critici, e magari critici ingiusti, entrati nel Consiglio superiore, vedranno come esso funziona e quanto sia serio il lavoro delle Università.

Io ho sempre sostenuto che il Consiglio funziona bene e nobilmente e non mi si può certo accusare di critica o di poca simpatia per esso. Lo dissi qui anche lo scorso anno. Ma rinnovare è bene, uscire dal solito binario fisso è utile. Lasciamo che nuovi elementi che vengono dal di fuori e da ambienti così alti e nobili come la Camera ed il Senato entrino nel Consiglio superiore. Io metto pegno che il risultato sarà ottimo, e che l'Università e gli studi e la vita scientifica del nostro paese troveranno in essi cooperatori illuminati e difensori ed estimatori, come io ne ho trovato frequentando le sedute di questa assemblea. (*Approvazioni*).

Vi sono ora e vi furono sempre 10 o 12 consiglieri parlamentari. Anche nel 1881 alla prima riforma. È confortante — lo debbo dire — che si preferisca la scelta fatta dal solo ministro a quella fatta dal Parlamento.

La riforma deve dar buon frutto. Si spera. Tutte le previsioni sull'avvenire mi pare che siano state commentate or ora da una frase dell'illustre Presidente del Consiglio dei ministri. L'onorevole Scialoja prevede un Governo socialista o clericale; non lo credo, ma tutto con la libertà, tutto questo è possibile, non sappiamo l'avvenire delle vicende politiche; ma crede egli veramente che quando venisse una combinazione politica di tal genere si lascierebbe fermo, come si trattasse dello Statuto, l'ordinamento del Consiglio superiore? Se sopra di esso i nuovi capi politici vorranno influire, lo cambieranno immediatamente: avranno bene una maggioranza. E colla legge attuale, dato l'atteggiamento politico che ella può prevedere, il ministro d'allora nominerebbe le 16 persone del Consiglio tra i suoi amici politici, della sua parte, mentre invece riduco anche questa possibilità.

Ma perchè continuare nel tema?

Ho visto con piacere che l'Ufficio centrale del Senato ha accettato unanime questo con-

retto, pur facendo qualche riserva, che è giustificata per la novità della cosa; ma unanime ha accolto il principio che io ho proposto. E poi questa è una legge, e non è una convenzione tra Stato e Università che deve restare: per me rappresenta un nobile esperimento nel campo alto e delicato della cultura italiana; son convinto che potrà fare buona prova, perchè so bene dove e da chi verranno scelti gli elementi eletti a rappresentanti della voce del paese, dei desideri nuovi della scuola; della critica che si fa fuori della scuola, per avvicinarla sempre più alla vita che si vive.

La mia legge porta innovazioni notevoli, organiche all'attuale ordinamento universitario. Infatti ha:

1° Unificazione dei ruoli delle singole Università e Facoltà, cioè formazione di un ruolo unico dei posti di ordinario e di straordinario di materie obbligatorie, e di un ruolo analogo per le materie complementari;

2° Nuove disposizioni per la promozione dei professori straordinari, che avrà luogo d'ora in poi nel loro ordine di anzianità;

3° Determinazione di un limite d'età per i professori;

4° Divieto agli insegnanti ufficiali d'impartire corsi liberi *retribuiti*;

5° Obbligo ai professori di risiedere nella città sede dell'Università o dell'Istituto;

6° Nuovo sistema di retribuzione per gli incarichi, per i quali sarà corrisposta una indennità di lire 30 per ciascuna lezione impartita;

7° Determinazione di un numero minimo di lezioni da darsi durante l'anno scolastico perchè il corso sia valido;

8° Divieto ai professori ufficiali di tenere incarichi di materie complementari;

9° Sistemazione economica del personale assistente, tecnico e subalterno, addetto agli stabilimenti scientifici universitari;

10° Sistemazione numerica del personale stesso secondo criteri prestabiliti per tutti gli Istituti scientifici.

Tutti i posti d'ordinario ottenuti in questi anni *per concessione* del Tesoro, sono consolidati per legge e non più revocabili.

La riforma è complessa; è legge organica.

Il senatore Cavasola ha parlato degli assegni e degli stipendi nuovi che riconosce in misura giusta, anzi per bontà dell'animo suo, li

vorrebbe anche accresciuti. E sta bene. E mi ha fatto poi una leggera critica per la divisione, confermata nella legge, delle materie fondamentali e complementari. Questa divisione vive da lunghi anni, dipende dalla legge del 1862, ma egli ha fatto una osservazione giustissima in cui lo seguo, dicendo che non è bene che sia la distinzione fissata nella legge. Ora appunto nel nostro ordinamento universitario non è fissato rigidamente questo criterio, perchè per la legge del '62 del Matteucci (il primo che promise la riforma degli stipendi 46 anni fa), la distinzione delle materie è posta ma è lasciata ai regolamenti generali universitari, che si fanno, com'ella sa, in collaborazione col Consiglio superiore.

Egli citava l'elettrotecnica, e io sono tanto d'accordo con lui che ho cercato ora, per una cattedra resasi vacante nella Scuola di applicazione degli ingegneri in Roma, che in surrogazione di una materia tradizionale venisse posta l'elettrotecnica, perchè sento il bisogno di seguire lo sviluppo di quella scienza, nella quale l'Italia ha preso così alto posto. Vengono stranieri da noi a studiare tali materie e a veder le nostre colossali imprese di trasporti elettrici. Le materie complementari che in un altro mio progetto dovevano a mano a mano esser abolite per ragioni di economia, ora sono mantenute tutte. E si aggiungono alle mille e più cattedre di materie fondamentali. Le tabelle della legge lo mostrano.

Il senatore Cavasola ha inoltre fatto una osservazione critica sullo sdoppiamento delle cattedre, dicendo che quando in una Facoltà vi è un numero troppo grande di studenti, è opportuno di sdoppiare la cattedra, ma non si potrà più dare l'incarico al professore di quella materia. Onor. Cavasola, non credo che sia giusta questa sua interpretazione, perchè sarebbe questo - data la necessità dello sdoppio - un incarico di materia obbligatoria, e non è precisamente detto che non possa averlo il professore ufficiale. Io ho voluto solo evitare il fatto che si sdoppino facilmente le cattedre con nuovi professori ordinari, perchè la mia stessa esperienza mi porta a questa conclusione; si fa presto a decidere di mettere un nuovo professore di clinica nella tale Università, si tratta di 5000 lire all'anno ed è non difficile ottenerle dal collega del tesoro, che si

piega alle necessità. Ma per chi conosce le esigenze degli studi sa, che nominato il professore, occorrono poi i locali, i letti, gli aiuti, gl'infermieri, il vitto ai malati e non sono più 5000 lire all'anno che occorrono ma 50,000. E non ci sono! Ora che cosa fa su questo argomento il progetto di legge? Non impedisce questi sdoppiamenti, ma soltanto pretende che questi, se sono effettivamente richiesti dalle esigenze delle più grandi Università, si ottengano per legge, da presentarsi al Parlamento. Non ho mai visto che il Parlamento rifiuti i fondi davanti alle richieste della scienza, ma ritengo utile che vi concorra col suo voto confermando le iniziative del ministro, e stabilendo subito tutta intera la spesa.

Nell'Università, nelle materie in genere, con molte iscrizioni, quando anche non si tratti di una clinica, si può sdoppiare la cattedra con un incarico, affidandolo a liberi docenti giovani, diceva il senatore Cavasola. E sta bene, e si fa, e questo sistema si deve seguire. Ma per veri sdoppiamenti di cattedre si segue la via normale, cioè presentando la proposta con un disegno di legge, e non con un semplice allegato del bilancio. E già dopo la legge dell'onor. Presidente del Consiglio del 1904 sugli organici, tutte le variazioni di questi devono esser presentate al Parlamento e non si è mai dato che rifiuti di provvedere a siffatti bisogni. È bene anzi che li conosca.

L'onor. Cavasola domanda anche se coll'articolo 26 (limiti di età) non ci siano pericoli di inapplicabilità. I limiti sono ormai nel Consiglio di Stato, nelle Corti, nelle magistrature. Ci venni con dolore, e per adempiere a un dovere, ma per quel doveroso riguardo che ci siamo imposti nel cambiare una condizione di diritto, cioè la inamovibilità senza limite di età per passare alla inamovibilità fino a 75 anni come porta il mio disegno di legge, credetti si dovessero usare eque cautele. Questa novità io la porto con vivo rincrescimento, perchè anch'io ricordo e onoro i vecchi maestri delle Università nostre; ma anche in paesi esteri si addimosta il bisogno di rinnovare il personale scientifico, perchè il lavoro dell'insegnante che fa vita attiva di scienziato e di cultore della scienza, logora di regola qualunque fibra. Certo non mancano belle eccezioni.

L'onor. senatore Cavasola espone dubbi sul-

l'applicazione dell'art. 69 che è proposto per questi casi. Si tratta di considerare le condizioni attuali degl'insegnanti, rispetto alle esigenze volute dalla legge Casati con l'art. 69. Gli illustri maestri e gli uomini che hanno onorato le Università e che seguitano a dare le loro lezioni non hanno da temere da questa riforma che non fa che riconoscere nuovamente il loro alto valore scientifico. L'art. 69 si riferisce all'alto valore scientifico e agli ottimi insegnamenti dati.

L'ultimo desiderio dell'onor. senatore Cavasola (e che fu manifestato anche dal senatore Scialoja), è quello che queste leggi non vengano presentate tardi e con una certa fretta per l'approvazione. Gli onorevoli senatori sanno le grandi difficoltà che si incontrarono sempre per arrivare in porto con queste leggi universitarie. E sanno che questa legge che ho l'onore di difendere oggi davanti al Senato, interessa 3700 persone che hanno esposti i loro desideri, le loro condizioni speciali di fronte all'Università a cui appartengono. E si formano i ruoli dei gabinetti, si regola il numero ora sempre variabile degli assistenti e inserienti. Il progetto ebbe critiche, specie quando non fu bene compreso, poi lodi e consenso ormai unanime. Il cammino è stato lento per arrivare qui alla discussione, ma è stato un cammino operoso. Sono stati fatti studi continui per apportare utili modificazioni come il senatore Scialoja ha accennato.

Da prima non ebbi dal Tesoro che i mezzi per provvedere ai professori. Poi vennero nello scorso dicembre per gli assistenti, gli aiuti, il personale subalterno; si fecero le tabelle per tutti i ruoli, ora si dà mezzo, entro due anni, di rivederli e correggerli. È un miglioramento notevole.

Vengo all'ultimo oratore.

L'onor. senatore Chironi accetta quello che contiene la legge, ma si lamenta di quello che non vi ha trovato.

Mi potrei associare anch'io all'onor. Chironi, poichè egli sa che in materia così fatta è già molto se avrò l'onore e la buona ventura di condurre in porto una legge di 42 articoli in materie di scuola e di riforma universitaria e con ardite novità come quelle sui corsi liberi dei professori ufficiali, sui ruoli, i limiti di età, ecc.

Egli sperava di trovare nella legge l'*autonomia* universitaria. Ebbene: speravo anch'io di poterla includere, perchè la pratica insegna, e vedo come nel Politecnico di Torino e nell'Istituto superiore di Firenze essa faccia ottima prova.

Ma prima di arrivare a questa riforma credo occorra ancora del tempo.

Senza fare la critica del passato, ritengo che l'autonomia senza mezzi adeguati fosse uno dei difetti dei progetti antichi. Prima dell'autonomia, è necessario sistemare la condizione finanziaria del personale, altrimenti un'autonomia universitaria che doveva reggersi e consolidarsi solo su aumento di tasse degli studenti, è una autonomia non salda. L'autonomia è un principio ottimo, ma domanda spesa e non si può applicare immediatamente a tutti gli Istituti superiori. Per alcuni sarebbe *anemia*. Si potrà fare gradatamente, ed essa intanto trova il suo substrato necessario e sicuro in questa riforma di stipendi, e nell'ordinamento del personale assistente, tecnico e subalterno *per ogni istituto*. È un passo decisivo.

Non è dunque l'autonomia un ideale abbandonato, è una mèta desiderata per gli Istituti che hanno salda base e forte possibilità di vita. Per gli altri bisogna prima rafforzare l'organismo con buona nutrizione, altrimenti avremmo dato loro l'autonomia ma con circolazione di sangue troppo debole.

Il senatore Chironi cerca e non trova anche la ripartizione delle tasse scolastiche tra i professori, ritornando al vecchio concetto della legge Casati tolto via dal 1862 per voto del Parlamento. Questo concetto in parte è stato abbandonato anche da altri Stati. Inoltre questa differenza avrebbe recato grande diversità di trattamento tra le facoltà popolose e le altre meno numerose. Si avrebbero differenze di compensi e subito lamenti. Questo è un principio che in passato ha avuto vita gloriosa, ma in questi giorni, nelle attuali condizioni di vita, onorevole senatore Chironi, non so se sia prudente attuarlo. Anche la differenza nelle condizioni di vita economica nelle varie città si va attenuando. Ci sono città modeste, sede di Università, in cui la vita è diventata cara come nelle grandi città. Tutto cambia rapidamente anche in Italia. Non possiamo fare questa diversità di trattamento tra i professori delle grandi Università e quelli

delle medie, quando s'invoca da tutti il miglioramento. Del resto la residenza nelle grandi città è sempre desiderata e vi son frequenti passaggi dai minori ai grandi centri universitari. Non bisogna poi dire che le iscrizioni ai corsi mostrano la stima che gode il professore. È obbligatoria l'iscrizione ai corsi, per gli esami.

Così dicasi per la libera docenza dei *professori ufficiali*. Generava malessere per varie ragioni. Oggi facciamo il primo passo e lasciamo che lo studente che si iscrive ai corsi degli insegnanti liberi non segua i corsi del professore ufficiale: la tassa pagata dallo studente va allo Stato (e non è molto grave), una parte di questa tassa (una modesta tassa come ella sa) è restituita dallo Stato all'insegnante libero. Dodici lire pel corso di tre lezioni settimanali.

Se le lezioni non si fanno, va ridotto il compenso.

La libera docenza fu così regolata dal Bonghi colla legge del 1875; ben diversa era un tempo, quando il De Sanctis creava una scuola. Ora era un po' soffocata dai corsi liberi dei professori ufficiali.

Non credo che sia da modificare con questa legge la condizione della libera docenza, che ci dà i futuri professori. È tema a sè. Ed è grave. A molti corsi liberi occorre il materiale scientifico. E basta questo ricordo per vedere le questioni!

L'onor. Chironi spera in un altro disegno di legge (lo spero anch'io) per l'ordinamento della libera docenza. Si sente l'opportunità di ristudiare la materia, come si sente la opportunità di ponderarla per altri rispetti. Ma questo disegno di legge ne migliora le condizioni; la lascia più sicura e le dà compensi e aiuti, e le affida corsi che oggi, per necessità economica, si davano ai docenti ufficiali.

Credo che liberato il terreno dal problema gravissimo della riforma economica, si possa venire allo studio sereno della riforma degli studi. Non vi sarà fretta allora nella discussione, non vi sarà in gioco una serie di interessi così notevole con la preoccupazione dei piccoli stipendi da migliorare che tanto ora ci investe. Perchè — dimentichiamo un momento i professori universitari, e pensiamo agli umili inservienti, ai bidelli, che hanno 700 lire o

poco più, e non possono vivere nelle grandi città, — pensiamo che ci sono assistenti a 300 o 400 lire, perchè c'era il malvezzo di sdoppiare i posti per crescer il numero, senza crescer la spesa. Di qui malessere e malcontento.

L'onor. Chironi ricordava la legge Casati, perfetta e invidiata, ed a ragione. Ma pensi però che cosa capita sempre delle leggi universitarie! La legge Casati appena pubblicata fu assai criticata. Non ebbe affatto discussioni parlamentari. Ho letto che persino nel giornale ispirato dal conte di Cavour comparvero subito vive critiche; e già nel 1862 il Parlamento italiano fece un voto solenne per la riforma della legge stessa.

Nella pratica si è riconosciuto poi a mano a mano la bontà di questa legge, ma in molti punti (e non solo nelle Università) fu modificata, per quello che riguarda la nomina degli straordinari, per esempio, che per la legge del 1904 si vuol sempre per concorso. Molti poteri dava la legge al ministro per le scuole medie e furono tolti (1906), fino agli esami delle scuole elementari, sono ora per legge speciale regolati e solo per legge si possono cambiar le norme! È eccessivo.

L'onor. Chironi non ha parlato del ruolo unico, caro alla sua Università (Torino); ne parlò a lungo il senatore Scialoja.

L'onor. Scialoja, ha fatto, dopo la sua critica alla introduzione dell'elemento politico altre osservazioni ed ha ricordato guai; ma (io spero) non da buon profeta.

E' passato, dicevo, ad alcuni argomenti tecnici, con quella competenza che gli viene da 12 anni passati nel Consiglio Superiore, in cui, per vero dire, io ebbi l'onore di lavorare con lui, e in momenti difficili, come per l'applicazione della legge (1906) sulle scuole medie.

L'onorevole Scialoja ha parlato del ruolo unico, e mi fa piacere che abbia dichiarato davanti al Senato che è materia difficilissima, e che la soluzione è ardua sempre. Perchè ho io cambiato dal primo disegno di legge a questo? Perchè ho sentito anche la voce del Senato che non era contento del ruolo per singole Università. Io volevo consolidare i ruoli *uti possidetis* delle singole Università, non volendo il Tesoro ruoli aperti che (bisogna riconoscerlo) hanno condotto, dove vigevano a un aumento notevole di posti. Abbiamo ora varie Università senza limite nel numero dei docenti,

Anche l'onorevole Finali una volta si è lamentato che, dopo 50 anni di vita unitaria, esistesse ancora questa differenza di legislazione e di diritti. Io cerco provvedere e riparare con equità.

Noi avevamo delle Università, come Torino, che non potevano crescere il numero dei professori, e molte altre, o per una ragione o per l'altra, comprese alcune già governate dalla legge Casati, che avendo ricevuto con leggi recenti benefici economici, per il personale portato allo stipendio di 1° grado, avevano trovato modo, per decisione del Consiglio di Stato, che il numero fisso dei professori non esistesse più per loro; avevano il ruolo aperto, salvo s'intende il consenso del Tesoro per la spesa.

Così mentre vecchie e storiche Università, come Torino e Genova, avevano in una Facoltà 10 professori, altre Università minori, già di secondo grado, si trovavano ad avere più professori di quelle che non ne contassero le Università maggiori.

Chiunque sia a questo posto, e voglia considerare la condizione della vita universitaria italiana deve riconoscer non buono questo stato di cose: crescevano i posti, ma non si perequava. Ora siamo passati al ruolo unico, a quello che il senatore Scialoja ha lodato e criticato, ed a ragione. Le sento io pure le critiche. Egli ha dimenticato però i temperamenti che ci sono nella legge, per modo che certi inconvenienti che egli ha colorito nel senso che gli ordinari passino tutti dalle Università minori alle grandi, e nelle piccole restino soltanto gli straordinari, non possono avverarsi. E così per variar delle materie coperte da ordinari anche ora quando cessa il professore ordinario di una materia, non si dà il posto al nuovo professore della stessa materia, si dà all'anziano straordinario della Facoltà che insegna materia affatto diversa. È così sempre.

Prima di tutto, onor. Scialoja, c'è il ministro dell'istruzione che vigila; ed ecco perchè è stato riservato al ministro dalla legge il quinto dei posti di ordinario da assegnare. Il numero totale è fisso per tutte le Università.

E l'articolo della legge, come vede, dice che questa riserva è fatta per il beneficio di quelle Università che siano *maggiormente sprovviste di ordinari*.

La critica fu già sentita, e si è cercato di provvedere con un articolo di legge.

Si mira ad una equa e buona distribuzione dei posti di ordinario nelle Università. Ci sarà un periodo di rinnovamento per ciascuna. E non si strozza più la promozione degli straordinari, alcuni subito favoriti, altri in attesa da lunghi anni del sospirato e meritato grado di ordinario.

Ma dopo tutto, se nella lunga pratica, nello sviluppo di questa curva che comprende mille e più professori di Università, sparsi in 20 e più Istituti superiori, sorgerà qualche inconveniente, si verrà ad emendar la legge. Non è uno Statuto che non si possa toccare; non è una convenzione con terzi interessati. Se qualche difetto nell'attuazione pratica si troverà, io son convinto che il Senato aiuterà il ministro, che sarà a questo posto, per modificare l'articolo della legge. L'inconveniente che sento lamentato, cioè che tutti i vecchi sieno da una parte, e nessuno dall'altra, non può accadere, perchè il ministro lo può impedire. Alcuni paesi hanno il ruolo unico. Lo stesso senatore Scialoja non lo respinge. Per trasferimenti di professori non credo necessario trattenere il Senato. L'articolo 9 già provvede e sarà chiarito bene nel regolamento. È una serie di norme transitorie salva, con umano intento, condizioni di fatto esistenti.

Onorevoli senatori, io credo di aver risposto con parola rapida e disadorna, ma convinta, alle obiezioni fatte, delle quali riconosco l'importanza, e che io stesso, nella difficile e faticosa elaborazione di questo disegno di legge, che tutti volevano immediatamente presentato, e che ora vorrebbero perfetto (il che è in contraddizione con la sollecitudine richiesta), avevo rilevato. Lo studio fatto con la Commissione parlamentare, ha migliorato la proposta, specie pel personale assistente, che per la prima volta viene compreso in una legge e regolato con norme di diritto. Non potevo presentare prima la legge al Senato (e fui criticato) perchè è legge di spesa, di organici, di bilancio. Lo Statuto lo vieta.

Io credo che questo disegno di legge darà buoni risultati, tutti lo sentono, tutti lo invocano con viva soddisfazione; nulla debbo aggiungere per difenderlo, perchè dall'onorevole Barzellotti, agli onorevoli Cavasola, Scialoja e Chironi, tutti hanno concluso lodando la buona

intenzione del ministro, accogliendone il concetto e raccomandando al Senato di approvare la legge, perchè è una legge di giustizia distributiva, e, si aggiunse, tardiva.

È fortuna per me poter provvedere al nobile assunto.

Io debbo confidare nell'assenso del Senato e debbo ricordare al Senato, — per prendere argomento dalle nobili parole che un illustre maestro, come il senatore Paternò, invocando patriottici ricordi, diceva poco fa — debbo ricordare che l'Università nostre tennero vivo il sacro fuoco della scienza e della patria, che fino da 60 anni fa, fino dal '48-49, l'Università di Pisa e quelle delle città sorelle diedero viva e risoluta prova di sentire gli ideali della patria; e che, fallita la nobile prova delle armi, chiuse nei loro studi dettero, nei dieci anni della preparazione, prova di considerare sempre insieme i bisogni e gli ideali della scienza, della cultura e della patria. Il triennio glorioso del Risorgimento mostrò l'opera loro. Così confortate da nuove energie e oggi dal voto del Senato, daranno certo nell'avvenire prove maggiori di sentire alto l'ideale antico, e di procedere operose e serene per la via maestra del bene. (*Approvazioni vivissime, applausi, molte congratulazioni*).

MARIOTTI G., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARIOTTI G., *relatore*. Sarò brevissimo molto più...

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Avevo dimenticato di ringraziare vivamente il relatore.

MARIOTTI G., *relatore*. ...molto più che ai diversi appunti che sono stati fatti al disegno di legge io non ho più da rispondere, perchè l'onorevole ministro ha mietuto il campo in un modo così diligente e completo da non lasciarmi alcunchè da spigolare.

Una sola cosa mi pare che abbia dimenticato l'onorevole ministro; di rispondere, cioè al collega Scialoja per quella strana accusa che egli ha lanciata ad un Consiglio superiore dell'istruzione pubblica del secolo XVII (*si ride*) di avere processato e condannato Galileo.

Io debbo fargli osservare che Galileo fu giudicato e condannato da un tribunale dell'Inquisizione, che nulla aveva a vedere, neanche lon-

tanamente, con un Consiglio superiore dell'istruzione pubblica. (*Si ride*).

In quel secolo e nel precedente noi troviamo un solo Consiglio che potesse assomigliarsi a quello che oggi è il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, ed è il Consiglio o Magistrato dei Riformatori dello Studio di Padova, Consiglio creato dalla Repubblica Veneta dopo che la lunga e micidiale guerra della Lega di Cambray aveva ridotto lo Studio di Padova quasi all'estrema ruina.

Appena la Repubblica poté riavere Padova, e constatare le condizioni deplorabili dello Studio, volle rialzarlo all'antica grandezza; e pensò che l'unico modo per ottenere questo risultato era di avvicinare le sorti dello Studio a quelle del Senato della Repubblica. Deliberava, quindi, di scegliere un certo numero di Riformatori — dapprima furono tre, poi sei — che presiedessero alla rinnovazione e al mantenimento dell'Università, e questi volle scelti fra i personaggi più dotti e autorevoli dello stesso Senato.

Questi senatori, dall'Università di Padova, ove si trattenevano continuamente per vigilare gli studi, ad ogni seduta del Senato tornavano a Venezia, e riferivano sui bisogni delle Università e dei Collegi; sulle nomine dei lettori, sull'ordine degli studi; e così l'Università di Padova poté in pochi anni divenire la prima d'Italia, e tale poté mantenersi per tre secoli, mentre pur troppo erano in continua decadenza, e l'Università di Roma, e quella (grandissima un tempo) di Bologna, e le altre Università italiane, che non erano presiedute da un magistrato così autorevole e libero come quello dei Riformatori di Padova.

E Galileo, obbligato ad abbandonare l'Università di Pisa, trovò una sola Università che gli aprisse le porte; e furono appunto i Riformatori dello studio di Padova che ve lo chiamarono con grosso stipendio; e quando a Padova Galileo scoprì il telescopio, e dalla torre di S. Marco i Veneziani videro, come se fossero vicine, le lontanissime navi, e compresero come con quegli strumenti essi avrebbero potuto vedere, non visti, le navi nemiche, e forse mantenere quel dominio dei mari che ormai altre potenze loro contendevano; allora la Repubblica di S. Marco, per proposta dei Riformatori dello Studio di Padova, portò lo stipendio di Galileo

a mille fiorini, somma enorme per quei giorni, e che oggi quasi equivarrebbe ad un patrimonio.

Così quell'unico Consiglio superiore che aveva le sue radici in un corpo politico, e che a quel corpo politico di continuo portava notizia dei bisogni dell'Università, delle biblioteche e di altri Istituti di istruzione, ha potuto arrecare grandi vantaggi alla scienza in Italia; perchè in quei giorni calamitosi per la scienza e per gli scienziati, soltanto a Padova gli studi si mantennero sempre liberi.

E quando papa Paolo IV ordinò che dalle promozioni nelle Università si escludessero coloro che non facessero pubblica professione di fede cattolica, e tutte le Università obbedirono; allora, i Riformatori dello Studio di Padova proposero ai loro colleghi del Senato la fondazione di due nuovi Collegi per le promozioni dei protestanti, dei greci e degli altri acattolici; e sorsero così i *Collegia Veneta* di Padova, che accoglievano e promuovevano i giovani di tutte le religioni; mentre nelle altre città italiane soltanto i cattolici potevano venire promossi.

Si vede, dunque, che i ricordi storici di questi Consigli superiori avvinti ai corpi politici, non sono tali da farci disperare di questo nuovo esperimento che oggi stiamo per tentare. (*Approvazioni*).

E da che siamo in tema di ricordi storici e di esperimenti, dirò che non dispero neppure del ruolo unico, perchè questo tanto combattuto ruolo unico l'ho già visto alla prova prima d'ora in alcuno degli antichi Stati italiani. L'ho visto attuato nello Stato di Parma, dove avevamo due Università, una in Parma e l'altra in Piacenza, ed avevamo un ruolo unico per i professori, ed un unico Magistrato degli studi che presiedeva ad entrambe le Università; ed avevamo professori ottimi, molti dei quali, come il Piroli, il Gerra, il Bianchi, sedettero ascoltissimi in quest'Aula del Senato. Essi potevano passare dall'insegnamento di una a quello dell'altra Università; e mi è grato il ricordare fra essi il nostro illustre Presidente Giuseppe Manfredi che, quantunque professore in Piacenza, era allora ed è ancora considerato come professore di Parma, perchè il ruolo era unico. Non ha fatto, ripeto, cattiva prova il ruolo unico a Parma; e credo non farà ora danno, all'Italia. D'altra parte si tratta di esperimenti; auguriamoci riescano proficui agli studi.

LEGISLATURA XXIII — 1.^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 LUGLIO 1909

Io non potrei seguire l'onor. senatore Scialoja nell'invocare contro il ministro Rava i rigori della legge Cecilia Didia; se un difetto vi è in questa proposta di legge, che ora discutiamo, non è già di essere *satura*, ma piuttosto di essere monca e incompleta; molti infatti dei colleghi avrebbero voluto completarla con opportune aggiunte; e noi stessi dell'Ufficio centrale abbiamo espresso il desiderio che l'onorevole ministro la completi con un nuovo disegno di legge che affronti tutto il vasto e complesso problema dell'istruzione.

Anch'io, come l'amico senatore Chironi, ho una grande ammirazione per la legge Casati; le modificazioni che vi si sono apportate e che il ministro ha citate or ora, non tutte l'hanno migliorata; io vorrei che ci si rifacesse da capo; si riprendesse la legge Casati com'era, e si vedesse se quelle modificazioni furono tutte giuste e opportune.

Il 13 novembre prossimo compiono i 50 anni dacchè la legge Casati fu pubblicata; ed io mi auguro che, sulla base di essa, aggiungendo quel che i nuovi tempi richiedono e togliendo quello che i nuovi studi dimostrassero difettoso e antiquato, si possa avere, in tempo relativamente breve, una legge nuova, veramente degna dell'Italia; e vorrei che l'onor. ministro questa legge presentasse al Senato.

Già dissi nella mia povera relazione come il Matteucci nel '62 presentasse la sua legge di riordinamento delle Università al Senato; come altrettanto facesse il Berti nel '66, e così il Correnti nel '72 e così pure lo Scialoja, tanto per il suo primo progetto nel '72; quanto per il secondo nel '73. Mi auguro che l'onor. ministro Rava anche ora voglia presentare al Senato le proposte per questa legge; e sono certo che gli illustri uomini che siedono in questa Aula e che hanno dedicata tutta la loro vita al progresso della scienza e all'insegnamento nelle Università, sapranno portare nella nuova legge tutta quella perfezione che solo possono darci la loro lunga esperienza e il loro profondo sapere; e son certo che il ministro non avrà a lamentarsi di avere, nella distribuzione dei lavori parlamentari, data la precedenza al Senato nella discussione di una legge che riguarda l'avvenire della scienza e i più vitali interessi della patria.

Protesto, infine, contro le voci di pressioni

che si è detto essersi esercitate sul Governo e sul Parlamento, a proposito di questo disegno di legge. Se vi è corpo che in quarantasette anni di attesa di giusti e promessi provvedimenti non abbia fatto pressioni sullo Stato, è il corpo dei professori delle Università. (*Bene*).

Io ho qui, e non ne do lettura perchè *nuit hora*, ho qui un aureo scritto del nostro collega senatore Fortunato, in cui egli — studiosissimo della statistica — riassume 300 leggi e decreti emessi in questi 10 ultimi anni per miglioramenti delle condizioni economiche di ogni ordine di funzionari.

In questi dieci anni, con queste 178 leggi e con questi 122 decreti, si sono aumentati 106 milioni per migliorare le condizioni di tutti i funzionari dello Stato, eccettuati soltanto i professori delle Università; e se i professori delle Università — che pur ricordavano le antiche, non mai mantenute promesse della legge del 1862 — hanno taciuto finora, mentre tutti chiedevano e ottenevano, io dica che sono eroi!

Io ringrazio l'onor. ministro di avere presentato questo disegno di legge, che scioglie finalmente la troppo antica promessa; e mi auguro, che la provvida legge sia approvata oggi stesso, perchè i ritardi che si sono avuti fin qui per questi provvedimenti così giusti e così urgenti, hanno arrecato troppo sconforto, troppo dolore a chi ama gli studi e gli insigni cultori di essi. (*Approvazioni vivissime, applausi generali*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Del Consiglio superiore.

Art. 1.

Gli articoli 2 al 5 della legge 17 febbraio 1881, n. 51 sul Consiglio superiore di pubblica istruzione sono abrogati.

Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di 36 membri oltre il ministro che lo presiede.

Sei di questi membri sono eletti dal Senato, tra i senatori e sei dalla Camera tra i deputati; gli uni e gli altri che non facciano parte del Corpo insegnante universitario, sia come insegnanti ufficiali che come liberi docenti. I deputati continueranno a far parte del Consiglio, anche se cesseranno dal mandato parlamentare, fino alla scadenza della nomina.

L'elezione a membro del Consiglio superiore per parte della Camera dei deputati non muta lo stato del deputato nei riguardi degli articoli 82 ed 88 della legge elettorale politica.

Dodici sono liberamente scelti dal ministro, che li propone alla nomina Regia.

Gli altri dodici saranno designati al ministro dai professori ordinari e straordinari dei Corpi scientifici universitari nelle proporzioni da fissarsi col regolamento.

Tutti i consiglieri durano in ufficio quattro anni e non possono essere confermati. Possono bensì essere nuovamente nominati dopo due anni dal giorno della loro cessazione.

Il Consiglio si rinnoverà per una metà ad ogni biennio, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Dei professori delle Università, degli Istituti superiori universitari e degli Istituti superiori femminili di Magistero.

Art. 2.

Lo stipendio dei professori ordinari delle Regie Università e degli Istituti superiori autonomi indicati nella tabella A, annessa alla presente legge, è di lire 7000; quello dei professori straordinari di lire 4500.

Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono fino ad un massimo di lire 10,000, con quattro aumenti quinquennali di lire 750 ciascuno.

Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono con aumenti quinquennali di un decimo, senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordinari.

(Approvato).

Art. 3.

Sono fondamentali le materie d'insegnamento per le quali l'esame o la frequenza siano obbligatori per il conseguimento di lauree o diplomi in qualunque Facoltà, Scuola od Istituto.

Sono complementari tutte le altre.

(Approvato).

Art. 4.

Nessun posto di professore ordinario, o straordinario di materie fondamentali o complemen-

tari, oltre quelli assegnati nelle tabelle B, C, D, può essere istituito, se non per legge.

È fatta eccezione a questa disposizione per il Regio Politecnico di Torino e per gli altri Istituti di cui all'art. 28 della presente legge. Gli Istituti stessi entro i limiti dei rispettivi bilanci potranno provvedere alla modificazione dei propri organici senza aggravio allo Stato, maggiore di quello indicato nell'art. 28 sopracitato.

(Approvato).

Art. 5.

In ogni Università o Istituto superiore per ciascun insegnamento non si potrà nominare che un solo professore ordinario o straordinario.

Ove gli iscritti ad un corso siano in numero rilevante, si potrà soltanto sdoppiare la cattedra, mediante incarico, su proposta della Facoltà o Scuola e in seguito a parere conforme del Consiglio superiore.

(Approvato).

Art. 6.

I professori ufficiali non hanno diritto ad alcuna retribuzione per i corsi liberi che impartiscono.

(Approvato).

Art. 7.

Ai professori ufficiali non possono essere affidati incarichi retribuiti di materie complementari.

Possono essere loro conferiti incarichi di materie fondamentali, sia nella stessa Università o nello stesso Istituto, sia in altro Istituto superiore Regio nella stessa sede.

Per le materie fondamentali comuni a più Facoltà o Scuole, l'insegnamento dovrà essere impartito dal professore titolare, senza che gli competano alcuna speciale retribuzione. Ove però, a giudizio del Consiglio superiore della pubblica istruzione, l'insegnamento delle dette materie abbia in una delle Facoltà o Scuole un indirizzo sostanzialmente diverso, si potrà istituire un corso speciale, il quale sarà dato per incarico e affidato di preferenza al professore titolare.

(Approvato).

Art. 8.

Nessuno potrà coprire il posto di ordinario o straordinario in più Istituti universitari.
(Approvato).

Art. 9.

I posti di ordinario, che si renderanno vacanti nel ruolo, di cui all'art. 4 e alle tabelle *B* e *D*, debbono essere coperti per quattro quinti con la promozione dei professori straordinari stabili compresi nel ruolo nell'ordine della loro anzianità a datare dalla rispettiva domanda e secondo le norme stabilite dall'art. 5 della legge 12 giugno 1904, n. 253.

Ai posti rimanenti può provvedere il Ministero col bandire concorsi per il grado di ordinario o col nominare professori ordinari per l'art. 69 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e per l'art. 20 della legge 16 febbraio 1861, n. 82, in quelle Università che siano maggiormente sprovviste di ordinari, o dove la nomina di un ordinario sia altrimenti conveniente per ragioni didattiche.

Per le nomine di ordinario negli Istituti superiori universitari sono applicabili le norme di legge per essi vigenti.

Rimangono ferme le disposizioni delle leggi 12 giugno 1904, n. 253 e 7 luglio 1907 n. 481; intendendosi che, a termini dell'art. 1 di quest'ultima legge, possono essere trasferiti tutti i professori ordinari o straordinari nominati per concorso.

(Approvato).

Art. 10.

Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali saranno retribuiti con una indennità di lire 30 per ogni lezione effettivamente impartita.

Tale indennità non potrà superare 1800 lire annue.

Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale saranno retribuiti con 2000 lire annue.

(Approvato).

Art. 11.

Tutti i professori, anche per gli incarichi ad essi affidati, sono obbligati a dare entro l'anno accademico, e secondo l'orario prestabilito al principio dell'anno stesso, non meno di 50 lezioni.

Alla fine di ogni anno accademico sarà pubblicato, nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione, il numero delle lezioni date da ogni singolo professore.

Il professore che, senza giusti motivi, riconosciuti dal Ministero su relazione del Consiglio accademico, non adempie all'obbligo anzidetto, è ammonito, e dell'ammonizione è data notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Se l'ammonizione resterà inefficace, il professore sarà deferito al Consiglio superiore della pubblica istruzione, il quale procederà a norma degli articoli 107 e 108 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.
(Approvato).

Art. 12.

Non sarà valido, e dovrà essere ripetuto in un altro anno, ogni corso, per il quale, a cagione di assenza o di tumulto degli studenti, il professore non abbia potuto fare il numero delle lezioni prescritte dall'articolo precedente.
(Approvato).

Art. 13.

I rettori delle Università, i capi degli Istituti d'istruzione superiore, i direttori di cliniche e di gabinetti scientifici, non possono, sotto la loro personale responsabilità, eccedere nelle spese i fondi loro assegnati, anno per anno, a titolo di dotazione o di assegni straordinari.
(Approvato).

Art. 14.

Lo stipendio dei professori ordinari dei Regi Istituti superiori femminili di magistero di Firenze e Roma è di lire 5000, e si accresce sino ad un massimo di lire 7000 con quattro aumenti quinquennali di lire 500 ciascuno.

Lo stipendio dei professori straordinari è di lire 3500 e si accresce con aumenti quinquennali di un decimo, senza potere mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordinari.
(Approvato).

Art. 15.

Il ruolo organico del personale di ciascuno dei sovraindicati Istituti superiori femminili di magistero è stabilito in conformità della annessa tabella *E*.
(Approvato).

Art. 16.

I professori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Università o dell'Istituto, ove insegnano.

Possono però essere autorizzati dal ministro a risiedere in località prossima a quella in cui esercitano l'insegnamento, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri.

(Approvato).

Art. 17.

I professori, compiuta l'età di 75 anni, sono collocati a riposo e sono ammessi a liquidare la pensione o la indennità loro spettante a termini di legge.

(Approvato).

Del personale assistente, tecnico e subalterno.

Art. 18.

Gli stipendi del personale assistente, tecnico e subalterno addetto alle Università e agli altri Istituti d'istruzione superiore sono stabiliti in conformità della tabella *F*, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 19.

Alle cattedre di materie complementari, tenute da professori incaricati, non possono essere addetti aiuti nè assistenti: per esse si potrà però disporre dell'opera del personale addetto all'Istituto ove è impartito l'insegnamento obbligatorio più affine.

(Approvato).

Art. 20.

Il personale delle tre categorie preindicate viene ripartito in ciascuna Università od Istituto superiore secondo le unite tabelle *G*, *H*, *I*.

Queste non potranno essere modificate se non per legge.

(Approvato).

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 21.

Fino alla effettiva nomina dei membri del Consiglio superiore da eleggersi dal Senato e dalla Camera dei deputati secondo l'articolo 1,

resteranno in carica i consiglieri scaduti al 30 giugno 1909. Gli altri membri del Consiglio superiore che al 30 giugno 1909 non avranno compiuto il quadriennio dalla loro nomina resteranno in carica secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 22.

Gli aumenti quinquennali già conseguiti dai professori ordinari in servizio all'attuazione della presente legge saranno elevati alla misura stabilita dagli articoli 2 e 14 e computati nel numero di quelli consentiti dagli articoli stessi.

Qualunque sia però il numero degli aumenti conseguiti, lo stipendio complessivo non potrà mai eccedere il massimo di lire 10,000 per i professori universitari e di lire 8000, per quelli degli Istituti superiori femminili di magistero, che avessero già conseguito il grado di ordinario al momento della promulgazione della presente legge.

Ai professori ordinari, ai quali, all'attuazione delle leggi speciali di pareggiamento di alcune Università, venne assegnato uno stipendio iniziale di lire 6000, saranno computati, agli effetti del primo comma del presente articolo, come conseguiti due aumenti quinquennali di lire 500.

Gli aumenti stessi, come gli altri maturati o in corso di maturazione sullo stipendio anzidetto, saranno elevati alla misura sovraindicata.

(Approvato).

Art. 23.

Al personale amministrativo dei due Istituti superiori femminili attualmente in servizio che fra stipendio e aumenti sessennali percepisce più di quanto è fissato rispettivamente dall'annesso ruolo, sarà concesso un assegno *ad personam* di annue lire 300, che verrà assorbito dai futuri sessenni.

(Approvato).

Art. 24.

Tutti i professori ufficiali che attualmente hanno l'incarico di un insegnamento complementare, lo potranno conservare nelle forme di legge.

Quelli tra essi che al 30 marzo 1909 avevano un incarico di materia complementare o fondamentale retribuito in misura superiore a lire 1250, conserveranno la retribuzione da essi goduta, ritenendo la differenza tra questa e le lire 1250 come assegno personale che sarà assorbito dagli eventuali aumenti quinquennali successivi fino a concorrenza di essi. Anche tale assegno cesserà col cessare dell'incarico.

Gl'incaricati la cui prima nomina all'ufficio ebbe la decorrenza dal 1° novembre avranno diritto di percepire per il mese di ottobre 1909 intiera retribuzione mensile malgrado che la loro conferma termini col 15 del mese stesso. (Approvato).

Art. 25.

Ai professori ufficiali che, alla pubblicazione della presente legge, siano professori ordinari e straordinari contemporaneamente in più Istituti, non si applica il disposto dell'art. 8. Essi però godranno del miglioramento portato dalla presente legge soltanto per il posto di ordinario.

(Approvato).

Art. 26.

I professori che all'attuazione della presente legge avranno il grado di ordinario potranno essere mantenuti nel loro grado ed ufficio, anche dopo compiuta l'età di 75 anni, quando, a parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, concorrano per essi le condizioni volute dall'art. 69 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

(Approvato).

Art. 27.

I professori ordinari e straordinari in carica all'attuazione della presente legge che saranno collocati a riposo per effetto dell'art. 17 avranno diritto al minimo della pensione, anche se non abbiano raggiunto i 25 anni di servizio.

(Approvato).

Art. 28.

La spesa degli aumenti portati dalla presente legge agli stipendi dei professori ordinari e straordinari del Regio Istituto di studi superiori di Firenze, del Regio Politecnico di To-

rino, della Regia Scuola superiore navale di Genova, degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano, sarà a totale carico dello Stato.

In corrispondenza degli aumenti di cui sopra, e nella misura risultante da apposita liquidazione, saranno accresciuti anno per anno i contributi dello Stato nella spesa di mantenimento degli Istituti sovraindicati, stabiliti rispettivamente dalle leggi 9 luglio 1905, n. 366, e 8 luglio 1906, n. 321, dal Regio decreto 26 luglio 1891, n. 480, e dalla legge 9 luglio 1905, n. 365.

Sarà pure a carico dello Stato la spesa degli aumenti di stipendio per i due professori ordinari e per lo straordinario delle scuole di elettrotecnica e di elettrochimica annesse al Regio Istituto tecnico superiore di Milano.

Parimenti sarà a carico dello Stato la maggiore spesa che per effetto della presente legge occorrerà oltre quella stabilita dall'art. 12 della legge 5 maggio 1907, n. 257, per il riordinamento degli insegnamenti della Scuola d'applicazione per gli ingegneri di Padova; e quella occorrente per il miglioramento economico del personale assistente, tecnico e subalterno del Regio Istituto di studi superiori di Firenze.

(Approvato).

Art. 29.

Sono abrogati gli articoli 70 e 73 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e tutte le altre disposizioni riguardanti il numero dei professori ordinari e straordinari nelle Regie Università, salvo quanto è disposto nella legge 22 dicembre 1901, n. 541, per l'Università di Macerata, fino a quando non sarà approvata una nuova convenzione in sostituzione di quella ora in vigore.

(Approvato).

Art. 30.

Le disposizioni degli articoli 5 e 9 comma primo non saranno applicabili a quei professori straordinari che al 30 dicembre 1909 avessero acquistato la stabilità e fossero proposti per la promozione ad ordinario, intendendosi ad essi conservato il diritto alla promovibilità.

(Approvato).

Art. 31.

I liberi docenti, i quali alla pubblicazione della presente legge abbiano un incarico di materia obbligatoria o complementare retribuito in misura superiore a lire 2000, conserveranno la stessa retribuzione, qualora l'incarico venisse loro confermato.

(Approvato).

Art. 32.

Entro due anni dalla promulgazione della presente legge il ministro, sentito il Consiglio superiore, procederà alla revisione delle tabelle G, H, I, nel limite però della somma prevista dalla presente legge, accresciuta solo del quarto della quota spettante al Ministero della pubblica istruzione sui maggiori proventi delle tasse universitarie di cui alla legge 28 maggio 1903, n. 224.

(Approvato).

Art. 33.

Il personale assistente e tecnico con qualunque denominazione attualmente addetto alle cattedre di discipline sperimentali e dimostrative nelle Regie Università e nei Regi Istituti d'istruzione superiore, sarà all'atto dell'applicazione della presente legge raggruppato rispettivamente nelle categorie di aiuto e di assistente, o di capotecnico, tecnico o aiuto tecnico.

Il personale subalterno sia di ruolo, sia straordinario, nella prima applicazione della presente legge sarà distribuito tra i bidelli e custodi e tra gli inservienti.

(Approvato).

Art. 34.

La presente legge avrà, agli effetti economici, immediata applicazione per quel numero di posti di personale scientifico e tecnico attualmente esistente che rientra nelle tabelle G, H, I.

Il personale in eccedenza sarà mantenuto in via transitoria e non oltre un biennio dall'applicazione della presente legge, conservando l'attuale stipendio; e la parte di questo personale che non potrà entrare in pianta in seguito alla revisione di cui all'art. 32, allo scadere del biennio indicato si intenderà eliminata.

Allo spirare del primo biennio, e con le mo-

dificazioni di cui all'art. 32, avranno completa attuazione i nuovi organici stabiliti per i singoli Istituti e cattedre.

(Approvato).

Art. 35.

Il personale assistente straordinario, che all'atto della promulgazione della presente legge si trovi addetto ai singoli Istituti, e che dopo un biennio dall'applicazione della medesima, e la revisione di cui all'articolo 32, non abbia trovato posto negli uffici di ruolo stabiliti dal nuovo organico s'intende cessato.

(Approvato).

Art. 36.

Le cattedre di materie complementari, delle quali all'art. 19, potranno conservare, per un biennio dall'applicazione della presente legge, i posti di aiuto e di assistente, di cui eventualmente fossero provviste.

(Approvato).

Art. 37.

Gli aiuti ed assistenti, che all'atto dell'applicazione della legge percepiscano uno stipendio superiore alle lire 2000 e 1500 rispettivamente, conserveranno la somma eccedente a titolo di assegno personale.

Eguale beneficio è accordato ai capi tecnici, ai tecnici, ed agli aiuti tecnici, alle levatrici, alle levatrici assistenti e al personale subalterno, che eventualmente percepiscano stipendi superiori a quelli stabiliti dalla presente legge nei rispettivi uffici.

Sarà dato inoltre un assegno *ad personam* di lire 60 o 120 al personale subalterno che abbia già conseguito rispettivamente uno o due aumenti sessennali sullo stipendio di ruolo.

Tutti i maggiori assegni suddetti verranno gradualmente diminuiti e soppressi a misura che maturino i nuovi aumenti quinquennali.

(Approvato).

Art. 38.

La quarta parte dei maggiori proventi delle tasse universitarie, di cui al comma secondo dell'art. 4 della legge 28 maggio 1903, n. 224, è devoluta a beneficio del Tesoro a parziale sgravio della maggiore spesa occorrente all'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 39.

Il Governo del Re è autorizzato a introdurre negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero delle finanze le variazioni dipendenti dall'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 40.

Con regolamenti speciali si provvederà alla esecuzione della presente legge.

Al personale assistente e tecnico, sono applicabili gli articoli 4 e 10 al 28 della legge

25 giugno 1908, n. 290, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

(Approvato).

Art. 41.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in un testo unico le leggi vigenti sulla istruzione superiore.

(Approvato).

Art. 42.

La presente legge entrerà in vigore il 1° del mese successivo alla data della sua promulgazione.

(Approvato).

TABELLA A.

Elenco delle Regie Università e degli Istituti superiori

REGIE UNIVERSITÀ: Bologna — Cagliari — Catania — Genova — Macerata — Messina — Modena — Napoli — Padova — Palermo — Parma — Pavia — Pisa — Roma — Sassari — Siena — Torino.

REGIO ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI: Firenze.

REGIA ACCADEMIA SCIENTIFICO-LETTERARIA: Milano.

REGIO ISTITUTO TECNICO SUPERIORE: (comprese le Scuole di elettrotecnica e di elettrochimica): Milano.

REGIO POLITECNICO: Torino.

REGIA SCUOLA SUPERIORE POLITECNICA: Napoli.

REGIE SCUOLE DI APPLICAZIONE PER GL'INGEGNERI: Bologna — Roma.

REGIE SCUOLE SUPERIORI DI MEDICINA VETERINARIA: Milano — Napoli — Torino.

REGIA SCUOLA NAVALE SUPERIORE: Genova.

OSSERVATORII ASTRONOMICI: Milano — Napoli — Roma.

OSSERVATORIO VESUVIANO: Napoli.

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO: Milano.

TABELLA B.

Ruolo organico dei posti di professore ordinario e di professore straordinario di materie obbligatorie, assegnati alle varie Facoltà e Scuole delle Regie Università, secondo gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1909-910 (a).

Professore ordinario	Posti n. 739 (b)
Professore straordinario :	» n. 154

(a) Nel ruolo sono compresi anche gli otto professori ordinari e i quattro straordinari dell'Università di Macerata, stabiliti dall'allegato A alla legge 22 dicembre 1901, n. 541.

(b) In questo numero sono compresi i due posti istituiti nella Scuola di applicazione per gli ingegneri di Padova in base alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (articolo 12) ed al regolamento approvato col Regio decreto 21 giugno 1908, n. 580.

TABELLA C.

Ruolo organico dei posti di professore ordinario e di professore straordinario negli Istituti superiori, secondo gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1909-910.

	Numero dei professori ordinari	Numero dei professori straordinari
Firenze. — Regio Istituto di Studi superiori	41	5
Milano. — Regia Accademia scientifico-letteraria	10	4
Id. — Regio Istituto tecnico superiore (comprese le Scuole di elettrotecnica e di elettrochimica).	14	11
Torino. — Regio Politecnico.	16	8
Napoli. — Regia Scuola superiore politecnica	10	11
Bologna. — Regia Scuola d'applicazione per gl'ingegneri	8	4
Roma. — Id. id. id.	8	4
Milano. — Regia Scuola superiore di medicina veterinaria. . . .	4	2
Napoli. — Id. id. id. id.	4	3
Torino. — Id. id. id. id.	3	2
Genova. — Regia Scuola superiore navale	4	7
Milano)	1	»
Napoli) Osservatorii astronomici (Direttori)	1	»
Roma)	1	»
Napoli. — Osservatorio vesuviano.	1	»
Milano. — Istituti clinici di perfezionamento	2	»

RIASSUNTO DELLE TABELLE B E C.

Ruolo organico dei posti di professore ordinario e di professore straordinario di materie obbligatorie, assegnati alle varie Facoltà e Scuole delle Regie Università, secondo gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1909-910.

Professore ordinario	N.	739 (a)	
Id. straordinario.	»		<u>154</u>

Ruolo organico dei posti di professore ordinario e di professore straordinario negli Istituti superiori, secondo gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1909-910.

Professore ordinario	N.	122	
Id. straordinario.	»		<u>61</u>
Totale: Ordinari		N.	<u>861</u>
			Straord. <u>215</u>
Direttori degli Osservatorii astronomici	»	3	»
Direttore dell'Osservatorio vesuviano	»	1	»
Professori degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano	»	2	»
Totale: Ordinari		N.	<u>867</u>
			Straord. <u>215</u>

(a) In questo numero sono compresi i due posti istituiti nella Scuola d'applicazione per gl'ingegneri di Padova, in base alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (art. 12) ed al regolamento approvato col Regio decreto 21 giugno 1908, n. 580.

TABELLA **D.**

Ruolo dei posti di professore ordinario e di professore straordinario di materie complementari.

Professori ordinari	N. 38
Id. straordinari	» 27

TABELLA **E.**

Ruolo organico del personale di ciascuno dei Regi Istituti superiori femminili di Magistero di Firenze e di Roma.

	Numero dei posti	Spesa individuale	Spesa complessiva
Direttore	1	1,200 »	1,200 »
Professori ordinari	10	5,000 »	50,000 »
Professori straordinari	5	3,500 »	17,500 »
Professori incaricati (retribuzione) (1)	8	1,500 »	12,000 »
Direttrice disciplinare	1	3,000 »	3,000 »
Segretario computista	1	2,500 »	2,500 »
Bidelli	1	1,400 »	4,800 »
	2	1,200 »	
	1	1,000 »	
Totale	91,000 »


(1) I professori incaricati, attualmente provveduti di stipendio, lo conserveranno.

TABELLA F.

Tabella degli stipendi del personale assistente, tecnico e subalterno addetto alle Regie Università ed agli altri Regi Istituti d'istruzione superiore.

GRADO	Stipendio iniziale	Aumenti quinquennali	Aumenti sessennali
1	Aiuti	2,000	—
	Assistenti	1,500	—
	Astronomi	3,500	3 di lire 500 ciascuno
	Astronomi aggiunti	2,500	
	Assistenti degli osservatori astronomici	2,000	
2	Capi tecnici	2,000	4 di lire 200 ciascuno
	Tecnici	1,500	
	Aiutanti tecnici	1,000	—
	Levatrici	1,500	—
	Levatrici assistenti	1,000	—
3	Bidelli e custodi	1,200	4 di lire 150 ciascuno
	Inservienti	1,000	


Due aumenti sessennali del decimo dello stipendio iniziale, decorrenti, per coloro che hanno diritto altresì agli aumenti quinquennali, dal giorno nel quale l'ultimo aumento fu conseguito.




Prospetto del Ruolo organico che si propone per il personale assistente delle regie Università ed Istituti superiori.

Tabella G.

CATTEDRE IN GENERE	BOLOGNA		CAGLIARI		CATANIA		GENOVA		MESSINA		MODENA		NAPOLI		PADOVA		PALERMO		PARMA		PAVIA		PISA		ROMA		SASSARI		Siena		TORINO		MILANO		Totale			
	Aiuti Assistenti	Spesa totale	Aiuti Assistenti	Spesa totale	Aiuti Assistenti	Spesa totale	Aiuti Assistenti	Spesa totale	Aiuti Assistenti	Spesa totale	Aiuti Assistenti	Spesa totale	Aiuti Assistenti	Spesa totale	Aiuti Assistenti	Spesa totale	Aiuti Assistenti	Spesa totale	Aiuti Assistenti	Spesa totale	Aiuti Assistenti	Spesa totale	Aiuti Assistenti	Spesa totale	Aiuti Assistenti	Spesa totale	Aiuti Assistenti	Spesa totale	Aiuti Assistenti	Spesa totale	Aiuti Assistenti	Spesa totale	Aiuti Assistenti	Spesa comp- pessiva				
1 Clinica medica	1 3	6,500	1 1	3,500	1 2	5,000	1 2	5,000	1 1	3,500	1 1	3,500	6 12	30,000	1 2	5,000	1 2	5,000	1 2	5,000	1 3	6,500	1 2	5,000	2 3	8,500	1 1	3,500	1 1	3,500	2 3	8,500	2 3	8,500	23 41	107,500		
2 Clinica chirurgica	1 3	6,500	1 1	3,500	1 2	5,000	1 2	5,000	1 1	3,500	1 1	3,500	4 8	20,000	1 2	5,000	1 2	5,000	1 2	5,000	1 3	6,500	1 2	5,000	2 3	8,500	1 1	3,500	1 1	3,500	2 3	8,500	2 3	8,500	21 37	97,500		
3 Clinica ostetrico-ginecologica	1 2	5,000	1 1	3,500	1 2	5,000	1 2	5,000	1 1	3,500	1 1	3,500	2 5	11,500	1 2	5,000	1 2	5,000	1 2	5,000	1 2	5,000	1 2	5,000	1 4	8,000	1 1	3,500	1 1	3,500	1 3	6,500	1 3	6,500	17 33	83,500		
4 Clinica dermosifilopatia	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	2 3	8,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 2	5,000	1 1	3,500	1 1	3,500	1 2	5,000	1 2	5,000	17 20	64,000		
5 Clinica delle malattie mentali e nervose	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	2 3	8,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	2 3	8,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 2	5,000	1 2	5,000	18 21	67,500		
6 Clinica oftalmica	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 3	8,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 2	5,000	1 1	3,500	1 1	3,500	1 2	5,000	1 2	5,000	10 19	60,500		
7 Clinica pediatrica	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	2 3	8,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 2	5,000	1 1	3,500	1 1	3,500	1 2	5,000	1 2	5,000	6 9	25,500		
8 Patologia speciale medica	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	2 4	10,000	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	17 8	46,000		
9 Patologia speciale chirurgica	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 2	5,000	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	16 6	41,000		
10 Igiene	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 3	8,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 2	5,000	1 1	3,500	1 1	3,500	1 2	5,000	1 2	5,000	16 11	48,500		
11 Medicina legale	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 2	5,000	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	5 17	35,500		
12 Anatomia umana	1 2	5,000	1 1	3,500	1 2	5,000	1 2	5,000	1 1	3,500	1 1	3,500	2 3	8,500	1 2	5,000	1 3	8,500	1 2	5,000	1 2	5,000	1 2	5,000	1 3	8,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 3	8,500	1 3	8,500	17 31	80,500		
13 Fisiologia	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 3	8,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 2	5,000	1 1	3,500	1 1	3,500	1 2	5,000	1 2	5,000	16 15	54,500		
14 Anatomia patologica	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 3	8,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 2	5,000	1 1	3,500	1 1	3,500	1 2	5,000	1 2	5,000	16 5	39,500		
15 Patologia generale	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 2	5,000	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	16 5	39,500		
16 Materia medica e farmacologia	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 2	5,000	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	16 5	39,500		
17 Chimica generale	1 3	6,500	1 1	3,500	1 2	5,000	1 2	5,000	1 1	3,500	1 1	3,500	1 3	8,500	1 3	8,500	1 1	3,500	1 2	5,000	1 3	6,500	1 2	5,000	1 3	8,500	1 1	3,500	1 1	3,500	2 3	8,500	1 3	8,500	15 27	70,500		
18 Chimica Farmaceutica	1 2	5,000	1 1	3,500	1 2	5,000	1 2	5,000	1 1	3,500	1 1	3,500	1 3	8,500	1 2	5,000	1 1	3,500	1 1	3,500	1 2	5,000	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 3	6,500	1 3	6,500	14 19	56,500
19 Fisica	1 2	5,000	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 3	8,500	1 2	5,000	1 1	3,500	1 1	3,500	1 2	5,000	1 3	6,500	1 3	8,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 2	5,000	1 2	5,000	14 24	64,000		
20 Gabinetto di Fisica terrestre ed osservatori meteorologici	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	2 2	7,000	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	2 5	11,500		
21 Anatomia comparata	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	7 3	18,500		
22 Zoologia	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	13 10	41,000		
23 Orto botanico ed Erbario coloniale	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	2 1	5,000	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	15 11	46,500		
24 Geologia	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	13	19,500		
25 Mineralogia	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	12	18,000		
26 Disegno d'architettura elementare	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	16	24,000		
27 Disegno d'ornato	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	5	7,500		
28 Geometria descrittiva con disegno	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	16	24,000		
29 Geometria proiettiva con disegno	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	4	6,000		
30 Geodesia	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	10	15,000		
31 Meccanica razionale	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1	3,500	1 1																													





LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 LUGLIO 1909

TABELLA I.

Tabella numerica del personale subalterno delle Regie Università
e dei R. Istituti d'istruzione superiore.

RUOLO CHE SI PROPONE E RELATIVA SPESA.

	1 ^a classe Bidelli e custodi	2 ^a classe Inservienti	Totale
Università.			
Bologna	15	48	63
Cagliari	7	19	26
Catania	12	36	48
Genova	10	30	40
Macerata	1	»	1
Messina	7	24	31
Modena	8	27	35
Napoli	60	189	249
Padova	12	40	52
Palermo	13	43	56
Parma	10	30	40
Pavia	12	38	50
Pisa	20	40	60
Roma	28	75	103
Sassari	5	16	21
Siena	6	21	27
Torino	23	46	69
Scuole d'applicazione per gl'ingegneri.			
Bologna	2	6	8
Roma	3	9	12
Scuola superiore Politecnica di Napoli	4	10	14
Regio Istituto tecnico superiore di Milano	4	10	14
Scuole superiori di medicina veterinaria.			
Milano	5	15	20
Napoli	5	15	20
Torino	5	15	20
Regi Osservatorii astronomici autonomi.			
Milano	»	1	1
Napoli	1	4	5
Roma	1	1	2
Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano	2	1	3
Totale	281	809	1,090

SPESA

Per N. 281 subalterni di 1 ^a classe lire 1,200	L. 337,200
Per N. 809 subalterni di 2 ^a classe lire 1,000	» 809,000
Totale	L. <u>1,146,200</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà domani votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-910:

Senatori votanti	110
Favorevoli	101
Contrari	9

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge 12 luglio 1908:

Senatori votanti	110
Favorevoli	94
Contrari	16

(Il Senato approva).

Provvedimenti a favore del Regio ospedale in Costantinopoli:

Senatori votanti	110
Favorevoli	106
Contrari	4

(Il Senato approva).

Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali:

Senatori votanti	110
Favorevoli	104
Contrari	6

(Il Senato approva).

Concessioni al Governo del Re di poteri speciali in materia di tariffe doganali:

Senatori votanti	110
Favorevoli	102
Contrari	8

(Il Senato approva).

Sulla tassa di bollo da applicarsi ai titoli e valori esteri:

Senatori votanti	110
Favorevoli	100
Contrari	10

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Applicazione della Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906 per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie (N. 137 - *urgenza*);

Organico della Direzione generale dei telefoni (N. 136);

Istituzione di una scuola normale femminile in Reggio Calabria e di una scuola normale maschile in Catanzaro (N. 133);

Miglioramento economico dei professori delle scuole speciali e pratiche di agricoltura (N. 134);

Provvedimenti per le scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici e Perugia e per le stazioni agrarie e speciali (N. 135).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Aggiunte alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 129);

Sulle rafferme per i militari del Regio esercito (N. 130);

Provvedimenti per l'istruzione superiore (N. 131).

La seduta è sciolta (ore 18.45).

Licenziato per la stampa il 21 luglio 1909 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XLII.

TORNATA DEL 16 LUGLIO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Sunto di petizioni (pag. 1429) — Comunicazione (pag. 1430) — Sul disegno di legge: « Organico della Direzione generale dei telefoni » (N. 136), non ha luogo discussione generale (pag. 1430) — Sull'art. 8 il ministro delle poste e dei telegrafi dà schiarimenti al senatore Cavalli (pag. 1431) — Gli altri articoli sono approvati senza osservazioni, e il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 1442) — Senza discussione sono approvati i disegni di legge: « Istituzione di una scuola normale femminile in Reggio Calabria e di una scuola normale maschile in Catanzaro » (N. 133) (pag. 1442); « Miglioramento economico dei professori delle scuole speciali e pratiche d'agricoltura » (N. 134) (pag. 1442) — Sul disegno di legge: « Applicazione della Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906 per la interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie » (N. 137), riferisce oralmente il senatore Pierantoni (pag. 1449) — È aperta la discussione: parlano il senatore Buonamici (pag. 1455), il relatore, senatore Pierantoni (pag. 1455) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 1455) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 1456) — Discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti per le scuole superiori d'agricoltura di Milano, Portici e Perugia e per le stazioni agrarie e speciali » (N. 135): parlano i senatori Veronese (pag. 1456), Chironi (pag. 1457) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 1457) — All'art. 1° fa una raccomandazione il senatore Grassi (pag. 1458) e il ministro d'agricoltura, industria e commercio gli dà risposta (pag. 1459) — Gli altri articoli sono approvati senza osservazioni — Parla infine il relatore, senatore Manassei (pag. 1465) e gli risponde il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno (pag. 1465) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Votazione a scrutinio segreto (pag. 1466) — Saluto al Presidente: parlano il senatore Cavalli (pag. 1466), il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno (pag. 1466) e risponde il Presidente (pag. 1466) — Chiusura di votazione (pag. 1467) — Risultato di votazione (pag. 1467) — Il Senato sarà convocato a domicilio (pag. 1467).*

La seduta è aperta alle ore 15 precise.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, della pubblica istruzione, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura industria e commercio, delle poste e dei telegrafi.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Pregho il senatore, segretario, Fabrizio di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

FABRIZI, *segretario*, legge:

N. 18. Il sig. Fortunato Calascibetta di Palermo fa voti per asserta denegata giustizia.

N. 19. Il Presidente del Consiglio notarile di Oristano trasmette copia dell'ordine del giorno, col quale il Consiglio stesso fa voti al Senato perchè, nel progetto di legge per la riforma notarile, siano apportate le modifiche che esso propone.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente messaggio del Presidente del Consiglio dei ministri:

« Roma, 15 luglio 1909.

« Mi onoro informare l'E. V. che Sua Maestà il Re, con decreto in data 15 corrente mese, ha nominato sotto-segretario di Stato per le poste e i telegrafi, l'onor. avvocato Teobaldo Calisano, deputato al Parlamento.

« Con profonda osservanza,

« Il Presidente del Consiglio

« GIOLITTI ».

Do atto al Presidente del Consiglio di questa comunicazione.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe ora la discussione del disegno di legge: « Applicazione della Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906 per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie ».

Non essendo però presente il ministro interessato, propongo di rinviare a più tardi la discussione di questo disegno di legge. Quindi, se il Senato consente, passeremo alla discussione del disegno di legge: « Organico della Direzione generale dei telefoni ».

Non essendovi osservazioni in contrario, così resta stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Organico della Direzione generale dei telefoni » (N. 136).

PRESIDENTE. Passeremo allora alla discussione del disegno di legge: « Organico della Direzione generale dei telefoni ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato, N. 136).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I ruoli organici della Direzione generale dei telefoni sono stabiliti in conformità delle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Gli impiegati, gli operai e gli agenti subalterni dei singoli quadri delle tabelle A, B e C, esclusi gl'impiegati del quadro III della tabella A, procedono nei rispettivi ruoli con gli aumenti, ed alla maturazione dei periodi di tempo stabiliti nei quadri stessi.

(Approvato).

Art. 3.

Per ogni categoria le ammissioni di personale sono fatte allo stipendio normale minimo dei quadri:

I della tabella A (segretari, ecc.);

II della tabella B (applicati, contabili, ecc.);

I, II, III e IV della tabella C (operai meccanici, ecc., apparecchiatori, ecc., vice-commessi, operaie e commesse);

e limitatamente ai posti di ingegnere e di ispettore sanitario, allo stipendio minimo del quadro II della tabella A.

Le ammissioni al quadro IV della tabella B (telefoniste, ecc.) sono fatte con le norme stabilite dal regolamento, esclusivamente tra il personale di commutazione e dattilografo, fuori ruolo, con la qualifica di completo, al compiersi di due anni di servizio in tale qualità.

I passaggi agli altri quadri delle tabelle A e B sono fatti per promozione, secondo le norme stabilite dal regolamento, il quale provvede pure per le promozioni nei vari gradi del quadro III della tabella A.

(Approvato).

Art. 4.

Il numero dei posti del quadro IV della tabella B e dei quadri I e II della tabella C può essere aumentato in ragione dei bisogni del servizio e nei limiti delle somme stanziare in bilancio.

Il Governo, con la legge dello stato di previsione, indicherà il numero, la qualità e la spesa del personale da assumere in ruolo, ai sensi del presente articolo.

(Approvato).

Art. 5.

La nomina del personale di nuova assunzione non diviene definitiva se non in seguito a conferma, dopo un biennio di effettivo lodevole servizio in prova.

L'impiegato, l'operaio e l'agente subalterno, che non ottenga la conferma, è licenziato.

(Approvato).

Art. 6.

Durante il periodo di prova, di cui all'articolo precedente, è corrisposto lo stipendio; inoltre, quando avvenga la nomina definitiva, il periodo stesso è considerato valido per tutti gli effetti della carriera.

(Approvato).

Art. 7.

Le norme per il reclutamento del personale sono stabilite dal regolamento.

Nei casi di passaggio di categoria o di quadro, gl'impiegati, gli operai e gli agenti subalterni, che, in conseguenza del passaggio stesso, venissero ad avere uno stipendio inferiore a quello da esso fruito nella categoria o nel quadro che lasciano, conservano la differenza, a titolo di maggiore assegno, *ad personam*.

Il maggiore assegno è assorbito dalle successive promozioni.

Il regolamento stabilisce pure le condizioni per l'assunzione del personale fuori ruolo, la retribuzione del personale stesso, e le norme per i passaggi in ruolo.

(Approvato).

Art. 8.

Nel regolamento sono fissate le norme per la qualificazione del personale di ruolo.

Gli impiegati (esclusi quelli del quadro III della tabella A), gli operai e gli agenti subalterni, che sono qualificati ottimi, abbreviano di tre mesi la scadenza del periodo per ogni qualificazione ottenuta.

Le qualificazioni, che hanno dato luogo all'abbreviamento di un periodo, non possono essere computate per l'abbreviamento di altro periodo.

Quando però l'abbreviamento di tre mesi non abbia potuto avere effetto per intero in un periodo, la rimanenza è computata sul periodo successivo.

Col regolamento sarà provveduto a disciplinare la disposizione del comma precedente nei casi di passaggio di quadro, quando in conseguenza di abbreviamenti, derivanti da qualificazioni di ottimo, ottenute prima dei passaggi suddetti, si avessero a verificare ingiustificate posposizioni di ruolo tra gl'impiegati di uno stesso quadro.

Gl'impiegati, gli operai e gli agenti subalterni, non qualificati almeno buoni, ritardano di tre mesi, per ogni mancata qualificazione, il compimento del periodo di avanzamento.

Tuttavia una qualificazione di *ottimo* compensa una precedente mancata qualificazione di *buono*.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Mentre mi compiaccio di vedere arrivata finalmente in porto questa legge, mi permetto di domandare all'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi se abbia già in pronto, come credo potrebbe averlo, il regolamento per la sua applicazione.

Questa legge è in gestazione da circa due anni, e perciò spero che la pubblicazione del regolamento tarderà il minor tempo possibile.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Non ho alcuna difficoltà di dare al senatore Cavalli l'assicurazione che egli desidera. Esiste attualmente un regolamento provvisorio per l'Amministrazione dei telefoni, ma, appena approvata questa legge, sarà mia cura di accelerare i lavori, per potere al più presto presentare il regolamento definitivo.

Spero che queste spiegazioni appagheranno il senatore Cavalli.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni datemi che mi soddisfano, tanto più che ho piena fiducia e nel ministro e nella Direzione generale dei telefoni.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 8.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Per le omissioni ed irregolarità di servizio che non costituiscono mancanze disciplinari punibili con la censura, al personale dei telefoni ed a quello delle poste e dei telegrafi può essere inflitta l'ammenda fino a lire 20 per gli impiegati, e fino a lire 10 per gli agenti subalterni e per gli operai, giusta le norme stabilite dai rispettivi regolamenti.

(Approvato).

Art. 10.

Sono stabilite indennità annue di carica:

a) per i cassieri, controllori e esattori in ragione del 10 per cento della cauzione e non oltre lire 600;

b) per l'economista centrale ed i magazzinieri, di lire 300;

c) per gli interpreti di lingue estere (esclusa la francese), di lire 240 per ogni lingua, fino al numero massimo di quattro lingue;

d) per i dirigenti centralini intercomunali con non meno di cinque circuiti, da un minimo di lire 180 ad un massimo di lire 300;

e) per i capi turno ed i capi officina, da un minimo di lire 100 ad un massimo di lire 200.

f) per i capi apparecchiatori ed i capi squadra di lire 150.

Nel regolamento sono specificate le norme per il conferimento delle cariche che danno luogo alle speciali indennità, di cui al presente articolo; ed è pure disposto in ordine ai criteri in base ai quali sono determinate; caso per caso, le indennità che variano da un minimo ad un massimo, nonchè per la decorrenza, la cessazione ed il modo di pagamento di tutte le indennità.

(Approvato).

Art. 11.

Al personale operaio e subalterno di cui alla tabella C (terza categoria) è applicato il trattamento di pensione concesso dalle leggi in vigore al personale subalterno del Ministero delle poste e dei telegrafi.

(Approvato).

Art. 12.

L'Istituto superiore postale-telegrafico, creato con la legge 24 marzo 1907, n. 111, prende il nome di « Istituto superiore postale-telegrafico-telefonico » e le attribuzioni di cui all'articolo 7 della legge medesima sono estese ai servizi telefonici.

Il regolamento di cui all'articolo 8 della legge suddetta, sarà modificato in relazione al presente articolo, e per estendere le relative disposizioni anche al personale di 1^a categoria della Direzione generale dei telefoni.

L'Istituto è autorizzato a rilasciare un diploma agli allievi funzionari delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, i quali abbiano superato, nei vari corsi della scuola addetta all'Istituto medesimo, gli esami in tutte le materie con almeno 18/30 e che abbiano riportato una media generale non inferiore a 21/30.

Coloro che negli esami dei singoli corsi non raggiungono, per un numero di materie non superiore a tre, il minimo dei voti sopra indicato, sono ammessi, per una volta soltanto, ad un esame di riparazione sulle materie nelle quali caddero.

Gli allievi, che sono riprovati in oltre tre materie, o che non superano l'esame di riparazione, sono esclusi dall'Istituto.

I funzionari che conseguono il diploma abbreviano di dodici mesi il periodo in corso per l'avanzamento di stipendio. Quando però l'abbreviamento non abbia potuto avere effetto per intero sul periodo in corso, la rimanenza è compensata sul periodo successivo.

Il decreto ministeriale, con cui si nominano a professori ordinari od incaricati dei funzionari postali-telegrafici-telefonici, non provveduti del diploma dell'Istituto e precedenti nella carriera, a periodi determinati, è considerato come titolo equipollente al diploma anche per gli effetti dell'abbreviamento dei periodi.

(Approvato).

Art. 13.

Il Governo del Re è autorizzato a portare allo stato di previsione della spesa per il Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio 1908-909, le variazioni derivanti dall'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 14.

È data facoltà al Governo, sentito il Consiglio di Stato, di stabilire col regolamento le norme organiche per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 15.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1909 l'attuale personale addetto ai telefoni dello Stato farà passaggio nei ruoli delle tabelle A, B e C, annesse alla presente legge, nei limiti e con le norme stabilite dai successivi articoli, e dalla stessa data, salvo disposizioni in contrario contenute nella presente legge, cominceranno a decorrere i periodi di avanzamento.

(Approvato).

Art. 16.

Il personale (escluso quello che deve prender posto nel quadro IV della tabella B, cui provvede il quinto comma del presente articolo) già appartenente alle cessate Società, od assunto dal Governo per il servizio dei telefoni, prima e dopo la legge 15 luglio 1907, n. 506, e fornito dei requisiti voluti dalla legge stessa, sarà assegnato dalla Commissione, di cui all'art. 22, ai quadri delle tabelle A, B e C in corrispondenza alle funzioni esercitate. Ciascun componente prenderà posto nel quadro, al quale verrà assegnato dalla Commissione, allo stipendio eguale a quello attualmente percepito, salve le eccezioni di cui al presente ed ai successivi articoli.

Mancando l'uguaglianza di stipendio, gli impiegati, gli operai e gli agenti saranno collocati allo stipendio immediatamente inferiore del proprio quadro; ma, in tal caso, conserveranno la differenza come maggiore assegno *ad personam* ed abbrevieranno il tempo normale di permanenza al detto stipendio inferiore, in proporzione del rispettivo maggior assegno, che resterà assorbito dall'avanzamento.

Tuttavia, il personale d'assegnarsi al quadro II della tabella B, provvisto di retribuzione compresa fra lire 1200 e lire 1500, sarà assunto in pianta a lire 1500, e, per esso, il periodo di avanzamento decorrerà dalla data del decreto di assegnazione al quadro suddetto.

Coloro che sono forniti di stipendio inferiore al minimo del quadro, in cui devono prender posto, faranno anch'essi passaggio in ruolo, e saranno collocati allo stipendio minimo del quadro stesso; eccezione fatta per i componenti il personale che deve essere inquadrato nella tabella C, i quali, ove non siano forniti di stipendio o di retribuzione almeno uguale al minimo del quadro in cui dovrebbero essere collocati, verranno mantenuti fuori ruolo, salvo a far passaggio in pianta con le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Inoltre, in eccezione a quanto sopra, per il personale addetto al servizio di commutazione e dattilografo, valgono le seguenti disposizioni:

a) coloro che provengono dalle cessate Società, e che furono assunti dallo Stato in base alla legge 15 luglio 1907, n. 506, e coloro che furono assunti dallo Stato a tutto il 30 giugno 1907, faranno passaggio col 1° gennaio 1909 nel quadro IV della tabella B, allo stipendio immediatamente superiore a quello da essi attualmente percepito;

b) tutti coloro, del personale suddetto, che furono assunti dallo Stato dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, faranno pure passaggio in pianta allo stipendio minimo del quadro IV della tabella B, conservando, quando ne sia il caso, a titolo di maggiore assegno *ad personam*, la differenza fra il detto stipendio minimo e la retribuzione attualmente fruita.

Il maggiore assegno sarà assorbito dai successivi avanzamenti.

c) coloro, infine, che furono assunti dallo Stato, dal 1° luglio 1908 in poi, faranno passaggio in pianta al compiersi di due anni di servizio fuori ruolo, con le norme che verranno determinate dal regolamento.

(Approvato).

Art. 17.

La sistemazione in ruolo degli impiegati, provenienti dalle cessate Società, ed aventi stipendio di oltre lire 3000, e di tutto il personale proveniente dalla rete già sociale di

Venezia, sarà fatta nella categoria, nel quadro, ed allo stipendio, che, per ciascuno dei detti impiegati, verranno proposti dalla Commissione di cui all'art. 22, tenute presenti le funzioni da essi esercitate e le attitudini dimostrate in servizio.

Se lo stipendio, che verrà assegnato in seguito alle proposte della Commissione, risulterà inferiore all'importo complessivo dello stipendio e del maggiore assegno attualmente fruiti dagli impiegati di cui si tratta, la differenza sarà loro conservata, a titolo di maggiore assegno *ad personam*.

I successivi avanzamenti assorbiranno, nella corrispondente misura, i maggiori assegni.

Fino a quando non sarà effettuata la sistemazione disposta nel presente articolo, gli impiegati predetti conserveranno gli assegni *ad personam* stabiliti dal 2º comma dell'art. 22 della legge 16 luglio 1907, n. 506.

(Approvato).

Art. 18.

Gli impiegati e gli agenti, provenienti dai ruoli dell'Amministrazione postale-telegrafica, conservano, a tutti gli effetti, le qualificazioni ottenute in applicazione degli articoli 16 e 40 della legge 19 luglio 1907, n. 515; e, chi vi abbia interesse, conserva altresì il diritto al trattamento stabilito dagli articoli 23 e 30 della legge stessa.

Salva la disposizione dell'art. 20, i suddetti impiegati ed agenti sono collocati nelle tabelle annesse alla presente legge, ciascuno allo stipendio normale o transitorio corrispondente a quello attualmente fruito, in conformità del seguente prospetto:

Quadri delle tabelle annesse alla legge 19 luglio 1907, numero 515, modificata con la legge 30 giugno 1908, n. 304.	Quadri delle tabelle annesse alla presente legge, rispettivamente corrispondenti a quelli controindicati.
Quadri III, II e I della tabella A.	Quadri III, II e I della tabella A.
Quadro III della tabella B.	Quadro I della tabella B.
Quadri I, II e V della tabella B.	Quadro II della tabella B.
Quadro IV della tabella B.	Quadro IV della tabella B.
Quadri I e III della tabella C.	Quadri III e II della tabella C.

Coloro che in applicazione della disposizione del comma precedente sono collocati ad uno stipendio transitorio, progrediscono, sul detto stipendio, per aumenti quadriennali di lire 300 ciascuno, fino a lire 2700; e poi come gli altri componenti del quadro II della tabella B. Se l'ultimo aumento per raggiungere le lire 2700 risulta inferiore a lire 300, l'ultimo quadriennio è ridotto in ragione della differenza di stipendio.

Il tempo già trascorso da ciascun impiegato od agente nel proprio stipendio è riconosciuto valido agli effetti dell'avanzamento.

(Approvato).

Art. 19.

Per gli impiegati non provenienti dai ruoli dell'Amministrazione postale-telegrafica, ferme restando le disposizioni relative alla loro assunzione in ruolo nei vari quadri delle tabelle A e B, sarà tenuto valido, agli effetti dell'avanzamento di stipendio, il servizio da essi precedentemente prestato presso altre Amministrazioni civili dello Stato.

(Approvato).

Art. 20.

Gli impiegati provenienti dai quadri III e II della tabella A allegata alla legge 30 giugno 1908, n. 304, per l'Amministrazione postale-telegrafica, e forniti, ai sensi dell'articolo 22 della legge 15 luglio 1907, n. 506, i primi di indennità di lire mille, ed i secondi di indennità di lire duemila, prenderanno posto (secondo la loro rispettiva anzianità di grado nel ruolo postale-telegrafico) nel quadro III della tabella A allegata alla precedente legge, allo stipendio minimo del grado di capo divisione ed assimilati.

(Approvato).

Art. 21.

La nomina al posto di ispettore generale sarà fatta a scelta del ministro delle poste e dei telegrafi; e così pure le nomine ai posti di sanitari ed assistenti sanitari saranno fatte — per la prima volta — a scelta del ministro delle poste e dei telegrafi, tra i professionisti (uomini e donne) di fiducia dell'Amministrazione già incaricati del servizio sanitario.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 LUGLIO 1909

I posti, che, dopo l'applicazione della presente legge, risulteranno vacanti nel grado di capo sezione ed assimilati a lire 5000 e quelli di risulta, saranno, per la prima volta, messi a concorso per titoli.

Potranno concorrere tutti i funzionari del quadro II della tabella A, annessa alla presente legge, i quali esercitino funzioni direttive od ispettive, proprie al grado di capo sezione od assimilati.

I posti, che resteranno vacanti agli stipendi minimi dei quadri II e I della tabella A e dei quadri delle tabelle B e C, saranno messi a concorso per esame (salva l'eccezione qui di seguito contemplata) entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, con le norme da stabilirsi mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato; e le conseguenti nomine avranno effetto col 1° gennaio 1910.

Ai posti di stipendio minimo del quadro II precitato potranno concorrere tutti g'impiegati sia provenienti dall'Amministrazione postale-telegrafica, sia provenienti dalle cessate Società od assunti dallo Stato dopo il riscatto dei telefoni i quali costituiranno il quadro I della tabella A e i quadri della tabella B allegate alla presente legge; tuttavia non più di venti di detti posti saranno riservati, esclusivamente per titoli, agli impiegati del quadro I della tabella A ed a quelli della tabella B, allegate alla presente legge, i quali esercitino con decreto ministeriale di data anteriore al 1° gennaio 1909 funzioni direttive od ispettive, proprie al personale appartenente al detto quadro II.

Ai posti di stipendio minimo del quadro I succitato, potranno concorrere g'impiegati, provenienti dal ruolo postale-telegrafico, che ne abbiano interesse, e provenienti dalle cessate Società ed assunti dallo Stato dopo il riscatto dei telefoni, i quali costituiranno la tabella B; tuttavia non più di 10 posti saranno riservati, esclusivamente per titoli, agli impiegati della tabella B provenienti dal ruolo postale-telegra-

fico i quali esercitino con decreto ministeriale di data anteriore al 1° gennaio 1909 funzioni direttive proprie al personale appartenente al quadro I.

(Approvato).

Art. 22.

È nominata una Commissione composta:

- di un Consigliere di Stato, designato dalla Presidenza del Consiglio stesso;
- del Direttore generale dei telefoni;
- di un avvocato erariale, designato dall'avvocato erariale generale;
- di un membro del Consiglio tecnico amministrativo dei telefoni, scelto dal ministro delle poste e dei telegrafi, ed estraneo all'Amministrazione;

del capo ragioniere della Direzione generale dei telefoni.

Il consigliere di Stato assumerà la presidenza, il capo ragioniere dei telefoni funzionerà da segretario.

La suddetta Commissione, oltre all'assegnazione del personale ai sensi degli articoli 16 e 17 della presente legge, esaminerà i titoli dei concorrenti di cui all'articolo 21, e farà le sue proposte al ministro entro un mese dalla pubblicazione della presente legge per g'impiegati di cui all'articolo 21 ed all'articolo 17, ed entro i due mesi successivi per g'impiegati di cui all'articolo 16.

(Approvato).

Art. 23.

La facoltà di pagare al personale telefonico gli stipendi, le retribuzioni, le indennità di carica, di funzioni e di residenza, con mandati di anticipazione, concessa dall'articolo 3 della legge 2 luglio 1908, n. 356, avrà termine con l'attuazione del presente organico, ma in ogni caso non dopo il 31 dicembre 1909.

(Approvato).

TABELLA A.

PRIMA CATEGORIA

Personale direttivo, tecnico ed ispettivo.

QUADRO TERZO.

1	Direttore generale	a L. 10,000	L. 10,000
1	Ispettore generale	» 9,000	» 9,000
1	Capo ragioniere	» 8,000	» 8,000
2	Capi divisione di 1 ^a classe	» 8,000	» 16,000
2	Capi divisione di 2 ^a classe	» 7,000	» 14,000
(a) 1	Ispettore superiore	» 7,000	» 7,000
2	Direttori compartimentali	» 7,000	» 14,000
8	Capi sezione, ispettori centrali, direttori principali d'ufficio, direttori compartimentali	» 6,000	» 48,000
12	Capi sezione, ispettori centrali, direttori principali d'ufficio, direttori compartimentali	» 5,000	» 60,000
30			L. 186,000

(a) Gradi assimilati.

QUADRO SECONDO.

Numero	Denominazioni	Stipendi normali	Permanenza normale in ogni stipendio — Anni
70	Primi segretari, primi ragionieri, ispettori compartimentali, revisori principali, direttori d'ufficio, ingegneri ed ispettori sanitari a L.	5,000	—
	Id. »	4,500	4
	Id. »	4,000	4
	Id. »	3,500	4
	Id. »	3,000	4
10	Ingegneri »	3,000	
10	Ispettori sanitari »	3,000	
90			

Segue Tabella A.

QUADRO PRIMO.

Numero	Denominazioni	Stipendi normali	Permanenza normale in ogni stipendio — Anni
68	Segretari, ragionieri, vice-direttori di ufficio (1) ed assistenti sanitari L	4,000	—
	Id. »	3,500	5
	Id. »	3,000	5
	Id. »	2,500	6
	Id. »	2,000	4
	Id. »	1,500	4
2	Assistenti sanitari (2) »	1,500	
70			

(1) Per gli esami di promozione al quadro secondo della presente tabella, vale l'eccezione contemplata nel primo comma della annotazione in calce alla tabella per il personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi allegata alla legge 30 giugno 1908, n. 304.

(2) Personale femminile.

(Approvato).

TABELLA B.

SECONDA CATEGORIA

Personale amministrativo-contabile e d'ordine.

QUADRO PRIMO.

Numero	Denominazioni	Stipendi normali	Permanenza normale in ogni stipendio — Anni
10	Applicati principali, contabili principali, disegnatori principali, cassieri principali, magazzinieri principali a . L.	4,000	—
	Id. »	3,800	3
	Id. »	3,400	4
	Id. »	3,000	4

QUADRO SECONDO.

Numero	Denominazioni	Stipendi normali	Permanenza normale in ogni stipendio — Anni	Stipendi transitori
299	Applicati, contabili (1), disegnatori, cassieri, magazzinieri, revisori, controllori ed esattori a L.	4,000	—	
	Id. »	3,600	5	
	Id. »	3,300	5	
	Id. »	3,000	5	
	Id. »	2,700	5	2,650
	Id. »	2,400	4	2,600
	Id. »	2,100	4	2,550
	Id. »	1,800	4	2,500
	Id. »	1,500	4	2,450
	Id. »	1,200	4	2,350
				2,300
				2,250
				2,200
				2,050
				2,000
				1,750
				1,450

(1) Personale maschile e femminile.

Segue Tabella B.

QUADRO TERZO.

Numero	Denominazioni	Stipendi normali	Permanenza normale in ogni stipendio — Anni
28	Direttrici del servizio di commutazione, capi tecnici, capi officina a L.	3,600	—
	Id. »	3,200	3
	Id. »	2,800	4
	Id. »	2,400	4
	Id. »	2,000	4

QUADRO QUARTO.

1488	Telefonisti, telefoniste, assistenti e dattilografe a . . . L.	2,200	—
	Id. »	2,000	5
	Id. »	1,800	5
	Id. »	1,600	4
	Telefonisti, telefoniste (1) e dattilografe a L.	1,400	4
	Id. »	1,200	4
	Id. »	1,000	2

(1) Conseguito lo stipendio di lire 1600, le telefoniste potranno contrarre matrimonio, ed in tal caso, con le norme stabilite dal regolamento, saranno esonerate dal servizio di commutazione ed adibite, col titolo di assistenti, ad altri uffici della stessa Direzione generale dei telefoni o dell'Amministrazione postale-telegrafica continuando a far parte del proprio quadro.

La disposizione di cui sopra si applica in via transitoria anche alle attuali telefoniste, le quali, pur non trovandosi allo stipendio di lire 1600, abbiano raggiunto o raggiungeranno il 28° anno di età.

(Approvato).

TABELLA C.

TERZA CATEGORIA
Personale operaio-subalterno.

QUADRO PRIMO.

Numero	Denominazioni	Stipendi normali	Permanenza normale in ogni stipendio — Anni
	Operai-meccanici, verificatori, riparatori e giuntisti . . L.	2,500	—
	Id. »	2,250	5
	Id. »	2,000	4
102	Id. »	1,750	4
	Id. »	1,500	4
	Id. »	1,250	4
	Id. »	1,000	2

QUADRO SECONDO.

	Apparecchiatori e guardafili a L.	2,000	—
	Id. »	1,800	5
	Id. »	1,600	5
614	Id. »	1,400	5
	Id. »	1,200	4
	Id. »	1,000	4

Segue Tabella O.

QUADRO TERZO.

Numero	Denominazioni	Stipendi normali	Permanenza normale in ogni stipendio — Anni
60	Commessi a L.	2,000	—
	Id. »	1,800	5
	Id. »	1,600	5
	Id. »	1,400	5
	Id. »	1,200	4
	Id. »	1,000	4
	Vice-Commessi »	900	2

QUADRO QUARTO.

10	Operaie e commesse a L.	1,100	—
	Id. »	1,000	5
	Id. »	900	5
	Id. »	750	4
	Id. »	600	4

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà oggi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge; « Istituzione di una scuola normale femminile in Reggio Calabria e di una scuola normale maschile in Catanzaro » (N. 133).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una scuola normale femminile in Reggio Calabria e di una scuola normale maschile in Catanzaro ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 133).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad istituire con effetto dal 1° ottobre 1909 ed alle condizioni stabilite dall'art. 3 della legge 12 luglio 1896, n. 293, una scuola normale femminile a Reggio Calabria ed una scuola normale maschile a Catanzaro, iscrivendo nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1909-1910 la somma necessaria per gli stipendi al personale direttivo ed insegnante, nonchè per il materiale didattico, per i gabinetti e per la biblioteca di dette scuole.
(Approvato).

Art. 2.

È in facoltà del Governo del Re di dichiarare miste le scuole complementari e normali poco frequentate e di emanare i provvedimenti necessari, anche per quanto riguarda l'organico del personale, al fine di assicurarne il buon andamento.
(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Miglioramento economico dei professori delle scuole speciali e pratiche di agricoltura » (N. 134).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramento economico dei professori delle scuole speciali e pratiche di agricoltura ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 134).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli Istituti d'istruzione agraria (Scuole pratiche e speciali di agricoltura) sono distinti in Istituti di primo grado ed Istituti di secondo grado.

Sono Istituti di primo grado le *Scuole pratiche di agricoltura*; sono di secondo grado le *Scuole speciali di agricoltura*.

(Approvato).

Art. 2.

Gl'insegnanti di detti Istituti sono, per quanto concerne gli stipendi, distribuiti nei due ruoli indicati dalle tabelle A (Scuole pratiche) e B (Scuole speciali).
(Approvato).

Art. 3.

Gl'insegnanti di ciascun ruolo si distinguono in straordinari ed ordinari.

I concorrenti riconosciuti idonei per le cattedre messe a concorso, saranno assunti in servizio con decreto ministeriale, secondo la graduatoria conseguita, col grado di straordinario, col quale resteranno a titolo di prova non meno di un triennio.

L'insegnante straordinario, durante tale periodo di prova, sarà sottoposto a speciali ispezioni.

Prima che s'inizi l'anno scolastico ed in base alle ispezioni ed ai rapporti dei direttori di Istituti, il Ministero, sentita la Giunta per l'in-

segnamento agrario, con decreto Reale assumerà definitivamente in servizio, col grado di ordinari, tutti gl'insegnanti straordinari, che durante i tre anni precedenti (computandosi come anno compiuto la frazione di anno non inferiore a nove mesi), abbiano impartito l'insegnamento senza interruzione e lodevolmente.

Qualora i risultati del periodo di prova di un triennio non siano tali da consentire la nomina ad ordinario, l'insegnante straordinario avrà diritto di ottenere la prova di un ulteriore anno, dopo il quale, se questa gli sia riuscita favorevole, sarà assunto definitivamente in servizio col grado di ordinario.

Lo straordinario, che allo scadere del triennio ed eventualmente del quadriennio di prova, non venga nominato ordinario, sarà, udito il parere della Giunta per l'insegnamento agrario, dispensato dal servizio.

Le promozioni ad ordinario avranno decorrenza dal 1° ottobre di ciascun anno.

Il servizio prestato dagli insegnanti, come professori straordinari, è sempre valutato agli effetti della pensione.

(Approvato).

Art. 4.

L'insegnante straordinario, che in seguito a concorso passa dal ruolo degli Istituti di primo grado a quello di secondo grado, deve compiere il suo periodo di prova nel nuovo ruolo, osservando le norme contenute nell'art. 3. In ogni caso il suo passaggio non diventerà definitivo se non dopo almeno un anno di servizio nel nuovo ruolo.

L'insegnante ordinario che passa per concorso dal ruolo degli Istituti di primo grado a quello degli Istituti di secondo grado, conserva, per gli effetti dello stipendio e della carriera, la propria anzianità.

(Approvato).

Art. 5.

Ogni insegnante avrà diritto di conseguire successivamente, a datare dal suo passaggio ad ordinario:

1° gli aumenti quinquennali nella misura fissa stabilita nelle tabelle A e B;

2° due aumenti sessennali entrambi pari ad un decimo dello stipendio conseguito al termine dei predetti aumenti fissi.

(Approvato).

Art. 6.

Oltre agli aumenti per anzianità nei periodi stabiliti dall'art. 5, n. 1, potranno esser fatte promozioni per merito distinto fra gl'insegnanti ordinari, che si trovino a distanza di uno o due anni dalla scadenza normale di detti periodi.

Il Ministero, sentita la Giunta per l'insegnamento agrario, che prenderà in esame i titoli di merito degli insegnanti che si trovano nelle predette condizioni, stabilirà la graduatoria dei meritevoli della promozione anticipata.

I promossi per merito non potranno essere in ciascun anno in numero superiore alla metà di quelli giudicati meritevoli, e le promozioni saranno fatte per ordine di merito in base alla graduatoria.

Nessun insegnante potrà ottenere per merito due aumenti anticipati consecutivi.

Anche per gl'insegnanti promossi per merito la scadenza del quinquennio e del sessennio decorrerà dalla data dell'aumento medesimo.

(Approvato).

Art. 7.

Il numero degli insegnanti come quello degli assistenti è fissato dalla tabella C allegata alla presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

L'incarico della direzione sarà conferito per concorso, al quale prenderanno parte gli insegnanti che abbiano conseguito da non meno di tre anni il grado di ordinario nel ruolo delle scuole cui la nomina si riferisce.

L'incarico della direzione è triennale e sarà rinnovato per successivi eguali periodi tenuto conto dei risultati delle ispezioni e sentito l'avisio della Giunta per lo insegnamento agrario.

Gli insegnanti incaricati della direzione di un Istituto, hanno diritto ad una indennità annua nella misura da lire 400 a lire 700, aumentabile a lire 1000 per le scuole aventi doppio corso, che continuerà ad essere corrisposta sul bilancio dei singoli Istituti.

(Approvato).

Art. 9.

Al numero degli assistenti stabiliti dal Regio decreto 13 luglio 1890, n. 6987, modificato dal

Regio decreto 12 febbraio 1893, n. 52, per le scuole speciali, sono aggiunti altri 17 posti da destinarsi alle scuole pratiche di agricoltura, ed il loro numero complessivo risulta dalla tabella *C* di cui all'articolo 7.

(Approvato).

Art. 10.

Gli assistenti delle scuole speciali e pratiche di agricoltura sono nominati con decreto ministeriale secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale, e sono equiparati agli impiegati dello Stato, agli effetti della pensione.

Gli assistenti in carica all'applicazione della presente legge, su proposta delle singole scuole, potranno essere riconfermati.

Gli stipendi degli assistenti sono stabiliti secondo le tabelle *D* (Scuole pratiche) ed *E* (Scuole speciali) annesse alla presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

Ogni assistente conseguirà al termine del triennio di straordinario il passaggio ad ordinario.

(Approvato).

Art. 12.

I capi tecnici delle scuole pratiche e speciali di agricoltura (capo coltivatore, capo vignaiuolo, capo cantiniere, capo casaro, capo giardiniere), saranno nominati con decreto ministeriale e soggetti a conferma annua, su proposta dei Comitati amministrativi delle singole scuole.

Gli assegni dei capi tecnici sono stabiliti secondo la tabella *F* annessa alla presente legge.

Detto personale sarà iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, ed alle relative spese si provvederà col bilancio delle singole scuole e con uno stanziamento da iscriversi nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La quota di concorso governativo sarà in ragione dei tre quinti della spesa; la misura, le condizioni e le norme per la liquidazione della rendita vitalizia saranno determinate per decreto Reale, sentita la Giunta per lo insegnamento agrario.

(Approvato).

Art. 13.

Alla nomina del rimanente personale tecnico, a quello amministrativo, di vigilanza e di servizio, sarà provveduto secondo le norme della legge 6 giugno 1885, n. 3141.

Detto personale sarà iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, ed alle relative spese si provvederà secondo le norme di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 14.

Per gli effetti della presente legge, lo stipendio di ciascun attuale insegnante titolare si considererà formato come segue:

1° dal suo stipendio di ruolo;

2° dai sessenni in godimento all'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 15.

All'applicazione della presente legge lo stipendio dei professori titolari sarà accresciuto dell'aumento fisso di lire 500; quello dei maestri censori titolari di lire 300.

Inoltre quelli tra i titolari che, all'applicazione della legge, compiano almeno 20 o 10 anni di servizio di ruolo avranno un ulteriore aumento fisso di stipendio pari rispettivamente ai tre decimi ed ai due decimi dell'aumento stabilito dal comma precedente.

Gli attuali maestri censori titolari di ruolo delle scuole speciali di agricoltura, pei quali la decorrenza della prima nomina a titolare data dal 1° gennaio 1886, avranno inoltre un aumento di lire 200.

(Approvato).

Art. 16.

All'applicazione della presente legge i professori reggenti che abbiano raggiunto tre anni di servizio, avranno il grado e lo stipendio di professori ordinari aumentato della quota fissa di lire 500.

I reggenti che, all'applicazione della presente legge, abbiano raggiunto uno stipendio

superiore a quello iniziale d'ordinario, lo conserveranno, conseguendo altresì l'aumento fisso predetto.

I maestri censori reggenti, che si trovino nelle predette condizioni avranno il grado e lo stipendio di ordinari aumentato della quota fissa di lire 300.

Quelli fra i professori reggenti, che all'applicazione della presente legge avranno compiuto otto anni di servizio; negli Istituti contemplati dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141, oltre agli aumenti fissi predetti avranno un ulteriore aumento di lire 250.

I maestri censori reggenti che si trovino nella stessa condizione, avranno un ulteriore aumento di lire 200.

Quelli fra i professori reggenti che, all'applicazione della presente legge, avranno compiuto 16 anni di servizio, oltre allo stipendio iniziale secondo le tabelle A e B, percepiranno un aumento tale da far sì che il loro stipendio complessivo uguagli lo stipendio minimo che in forza degli articoli 14 e 15 spetterà ai titolari.

(Approvato).

Art. 17.

I professori i quali, all'applicazione della presente legge, abbiano superato, fra stipendio e sessenni già maturati, il limite massimo stabilito dalla presente legge, godranno la quota fissa di lire 500, di cui all'articolo 15, ed avranno inoltre diritto a due ulteriori aumenti sessennali sullo stipendio che percepiscono all'atto dell'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 18.

Gli aumenti di stipendio concessi agli insegnanti dal 1° gennaio 1909 per effetto della presente legge, non tolgono, agli insegnanti stessi, il diritto alle quote dell'aumento sessennale, stabilito con l'articolo 215 della legge 13 novembre 1859 (richiamato da quella 6 giugno 1885, n. 3141, che governa le Scuole agrarie), e corrispondenti al tempo di servizio decorso dalla promozione a titolare o dall'ultimo sessennio iniziato anteriormente alla data del 1° gennaio 1909.

Tali quote verranno corrisposte a ciascun insegnante allorchè matura il periodo sessen-

nale, decorrente dalla data della promozione a titolare o dell'ultimo sessennio conseguito anteriormente al 1° gennaio 1909 e formeranno parte integrante dello stipendio di ciascuna insegnante.

(Approvato).

Art. 19.

Gli insegnanti conservano, riguardo all'anzianità, l'ordine nel quale erano classificati nei precedenti rispettivi ruoli.

(Approvato).

Art. 20.

All'applicazione della presente legge i professori reggenti di ultima classe, per i quali non sia trascorso un triennio dalla data della rispettiva nomina, avranno lo stipendio fissato per i professori straordinari fino alla loro nomina a ordinari e, al compimento del triennio, i benefici di cui al primo comma dell'articolo 16.

(Approvato).

Art. 21.

Per il passaggio da straordinari ad ordinari degli assistenti presentemente in carica, sarà tenuto conto del servizio prestato prima dell'applicazione della presente legge.

Lo stipendio di ciascun assistente attualmente in funzione sarà regolato in base alla tabella E (art. 10) ed alla disposizione di cui a l'articolo 11 della presente legge.

(Approvato).

Art. 22.

I capi tecnici confermati nel rispettivo Ufficio, i quali all'applicazione della presente legge abbiano non meno di tre anni di servizio, conseguiranno il diritto al riconoscimento di tale periodo di tempo per ottenere il primo aumento di assegno indicato nella tabella F (art. 12).

(Approvato).

Art. 23.

I contributi che gli enti morali, per obbligo di legge o per convenzioni speciali, corrispondono attualmente per il mantenimento delle scuole speciali e pratiche di agricoltura, continueranno ad essere pagati nella stessa misura.

Le spese che al 31 dicembre 1908 gravano sui bilanci delle scuole per pagamento di stipendi ed assegni, rimangono consolidate, e l'aumento, determinato dall'applicazione della presente legge, sta a carico del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 24.

La presente legge avrà effetto a datare dal 1° gennaio 1909.

(Approvato).

Art. 25.

Con apposito regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentita la Giunta per l'insegnamento agrario, saranno stabilite le norme in ordine agli incarichi di speciali insegnamenti, ai compensi per la direzione di laboratori, per

gl'incarichi e per le ore di lezione in più oltre quelle a cui ogni insegnante è obbligato.

Le spese relative graveranno sul bilancio delle singole scuole.

(Approvato).

Art. 26.

Il Governo del Re è autorizzato ad iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1908-909, e per gli esercizi successivi, le somme necessarie alle maggiori spese dipendenti dall'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 27.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

(Approvato).

TABELLA A.

Stipendi degli insegnanti delle Scuole pratiche di agricoltura.

Professori straordinari	L.	1,800
» ordinari, con stipendio iniziale	»	2,000

Aumenti quinquennali.

1° di L. 500	L.	2,500
2° » » 500	»	3,000
3° » » 500	»	3,500
4° » » 500	»	4,000
Stipendio massimo, compresi gli aumenti di due decimi.	»	4,800
Maestri censori straordinari	»	1,600
» » ordinari stipendio iniziale	»	1,800

Aumenti quinquennali.

1° di L. 300	L.	2,100
2° » » 300	»	2,400
3° » » 300	»	2,700
4° » » 300	»	3,000
Stipendio massimo, compresi gli aumenti di due decimi.	»	3,600

TABELLA B.

Stipendi degli insegnanti delle Scuole speciali di agricoltura.

Professori straordinari	L.	2,200
» ordinari, stipendio iniziale.	»	2,500

Aumenti quinquennali.

1° di L. 500	L.	3,000
2° » » 500	»	3,500
3° » » 500	»	4,000
4° » » 500	»	4,500
Stipendio massimo, compresi gli aumenti di due decimi.	»	5,400
Maestri censori straordinari	»	1,800
» ordinari, stipendio iniziale.	»	2,000

Aumenti quinquennali.

1° di L. 300	L. 2,300
2° » » 300	» 2,600
3° » » 300	» 2,900
4° » » 300	» 3,200
Stipendio massimo, compresi gli aumenti di due decimi.	» 3,840

TABELLA C.

INSEGNANTI DELLE REGIE SCUOLE PRATICHE DI AGRICOLTURA.

Professori	N. 58
Maestri censori	» 26

INSEGNANTI DELLE REGIE SCUOLE SPECIALI DI AGRICOLTURA.

Professori	N. 36
Maestri censori	» 8

ASSISTENTI DELLE REGIE SCUOLE PRATICHE E SPECIALI

di agricoltura.	N. 34
-------------------------	-------

TABELLA D.

Stipendi degli assistenti delle Scuole pratiche di agricoltura.

Assistenti straordinari	L. 1,200
» ordinari (dopo un triennio di straordinariato).	» 1,500

TABELLA E.

Stipendi degli assistenti delle Scuole speciali di agricoltura.

Assistenti straordinari	L. 1,300
» ordinari (dopo un triennio di straordinariato).	» 1,600

TABELLA F.

Capi tecnici delle Scuole pratiche d'agricoltura.

Assegno iniziale	L. 1,200
Una promozione di lire 300 dopo un triennio.	» 1,500
Due aumenti sessennali di lire 150.	» 1,800

Capi tecnici delle Scuole speciali di agricoltura.

Assegno iniziale	L. 1,500
Una promozione di lire 300 dopo un triennio.	» 1,800
Due aumenti sessennali di lire 180	» 2,160

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Applicazione della Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906 per la interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie » (N. 137).

PRESIDENTE. Essendo ora presente il ministro interessato, passeremo alla discussione del disegno di legge: « Applicazione della Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906, per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie ».

Stante l'urgenza di questo progetto di legge, il Senato deliberò ieri che su di esso potesse riferire verbalmente una Commissione speciale, che fu da me nominata.

Il Senato può quindi ora, dopo udita la relazione, discutere e deliberare su questo disegno di legge.

Invito l'on. relatore della Commissione, senatore Pierantoni, a riferire.

PIERANTONI, *relatore*. Onorevoli colleghi. La Commissione nominata ieri dal nostro Presidente per riferire oralmente *in procinctu* intorno al merito della Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906 per il divieto del lavoro notturno delle donne accolte a lavoro nelle industrie, si costituì senza indugio. Elessi presidente l'onor. Inghilleri, me volle relatore. Rendo grazie ai colleghi dell'onore non meritato, ma ambito; invoco la indulgenza dell'Assemblea, se, nell'angustia del tempo, non ho potuto fare uno studio degno del tema e della virtù dei colleghi. La Convenzione stipulata da quattordici Stati, che rappresentano 263 milioni di viventi, di cui 133 milioni sono donne, è un nuovissimo indice di quella cooperazione internazionale, che fatica a proteggere i lavoratori, nerbo e forza delle nazioni.

La relazione del disegno di legge, deliberato dalla Camera elettiva e presentato alla nostra Assemblea addì 15 giugno del passato mese, esordì col ricordare la prima iniziativa per ottenere la conclusione di trattati internazionali fatta dal Consiglio federale della Svizzera nel 1881, quando le singole legislazioni sul lavoro non erano ancora svolte in guisa da offrire principî comuni, sopra i quali fosse dato stipulare

accordi internazionali. Senza che io ripeta cose note e altri tentativi falliti, mi permetto richiamare la origine delle prime leggi, che intesero a proteggere le donne e i fanciulli, contro i danni del lavoro, in determinate industrie.

Nella storia italiana, Venezia nel 1396 proibì l'impiego dei fanciulli in alcuni mestieri, prima degli anni 13, e prese sotto la sua tutela i donzelli e le fanciulle occupate nelle officine.

La scienza rimase lungo tempo patrimonio dei dotti, e i cittadini della repubblica delle lettere credettero lungamente che gli studi utili nocessero al senso del bello, dimenticando che gl'Italiani, dal secolo xiii al xv, si mostrarono i più colti e i più industriosi popoli d'Europa. Il secolo passato, in pochi anni, fece mirabili progressi, e indirizzò tutte le scienze a servire ai progressi materiali e morali dell'umanità. Gli economisti celebrarono la gloria delle macchine, che aumentarono la produzione, ottenendo un effetto più utile e più abbondante, con un dispendio minore di forze; in altri termini *far più con meno*. Le macchine, definite gli strumenti con i quali l'intelligenza arma il braccio dell'uomo, per operare sul mondo esteriore, furono celebrate per gli effetti immediati e quelli mediati.

Nella prima classe si notò: a) il *risparmio del tempo*, perchè le macchine permettono la esecuzione di opere che il lavoro personale non potrebbe compiere; b) la *utilizzazione di materie di poco valore*. Ne taccio gli esempi? Nel telaio perfezionamenti, nelle fabbriche di carta gran quantità di residui, detti capi-morti, sottoposti a trasformazioni successive, diventarono prodotti di grande importanza. Per esempio, gli avanzi del coke e di altre materie si adoperano nel gas illuminante; c) la *esecuzione di opere*, che il lavoro personale non potrebbe produrre; d) l'*economia della materia prima e della mano d'opera*.

Tra gli effetti mediati: a) la *diminuzione del prezzo dei prodotti*; b) *azioni e funzioni* fra diverse industrie. Il perfezionamento quotidiano dei processi del lavoro è destino a cui deve obbedire il genere umano. Senonchè le nuove macchine tendono a togliere lavoro e pane a molti lavoranti. Il Sismondi e la sua scuola indicarono tali danni. Il Montesquieu dubitava se l'invenzione del mulino da grano avesse fatto più bene che male all'umanità.

Celebrarono gli economisti il miglioramento che le moderne macchine avrebbero arrecato alle donne e ai fanciulli, facendoli uscire dalla ignobile inferiorità a cui li condannava l'antico sistema industriale. Le macchine, scrisse Gerolamo Boccardo, spiritualizzarono l'industria.

Celebrarono il vaticinio di Aristotile, il quale scrisse che la schiavitù sarebbe scomparsa quando la spola e il martello avessero potuto lavorare da sé.

L'inno presto si mutò in diverso metro. Il metodo sperimentale, le inchieste sul lavoro dei fanciulli nei lavori tessili, trassero l'Inghilterra a proibire, con la legge del 29 agosto 1833, il lavoro dei minori dei 18 anni dalle 8 1/2 di sera alle 5 1/2 del mattino. Le stesse ricerche furono fatte sulle condizioni della mano d'opera nelle miniere. Le condizioni del lavoro da cui erano flagellate le donne, rimossero il dubbio sulla necessità della intervento dello Stato. Le donne lavoravano nelle più dannose località, ove adulti e donzelli non accettavano di entrare; nelle gallerie, ove dovevano rimanere nude con le gambe nell'acqua, che saliva sino alle ginocchia, e restarvi sino all'ora prossima al pasto. Morivano precocemente, dopo aver vissuta una vita di dolori, lasciando prole concepita da genitori alcoolizzati. La legge del 10 agosto 1842, vietò, dal 1º marzo 1843, il lavoro delle donne adulte nelle fabbriche tessili. Non mi permetto di narrare come erano ridotte le infelici costrette a separarsi dai figliuoli. Lord Shaftsbury e i suoi amici, vietarono nel 1844, il lavoro notturno, e ne ridussero la durata. Corse lungo tempo. Nel 1877 la Svizzera vietò il lavoro notturno, imitando l'esempio dato dal cantone di Clary, e il divieto entrò in molti Stati; giunse sino al Giappone.

Daniele Legrand diffuse l'idea della proibizione internazionale; seguirono i congressi internazionali. Consulto chi vuole approfondire l'argomento i *Rapporti sopra l'importanza e la regolamentazione legale sulle industrie*.

Ed ora, senz'altro, passo all'esame della Convenzione, che è composta di 11 articoli.

Innanzi tutto, è doveroso osservare che a prima vista il titolo dato alla legge sembra maggiore del suo contenuto. Infatti annunzia il divieto del lavoro notturno delle donne nelle industrie. Invece l'art. 1º limita la proibizione alle intraprese industriali, nelle quali sono ad-

detti più di dieci operai dei due sessi. Grandi sono le differenze nelle leggi degli Stati sopra il *minimum* degli operai, che debbono comporre una intrapresa. Alcuni Stati considerano come fabbriche quelle che usano motori meccanici, altri vogliono quelle che impiegano più di 200 operai, o che hanno motori a fuoco continuo.

Con la parola *industria* si volle rimuovere ogni controversia, intorno alla definizione legale tra fabbriche, fattorie, stabilimenti ed altre denominazioni. Il testo non si occupa del lavoro domestico — onde è data ancora la possibilità che alcun'anima mesta possa, nella serietà degli studi, vedere e ascoltare un'altra Silvia dal perpetuo canto:

Allor ch'è all'opre femminili intenta
sedei assai contenta
di quel vago avvenir che in mente avevi.

E Giacomo:

Porgea gli orecchi al suon della tua voce
ed alla man veloce
che percorrea la faticosa tela.

Inoltre gli Stati contraenti debbono informare su ciò che intendano per *intraprese industriali*, fra le quali debbono assolutamente comprendere le miniere e le cave di pietra.

Non m'indugio a riferirne le ragioni. Due nostri colleghi, il De Cristofaris e il De Giovanni, sono benemeriti del primo Congresso internazionale per le malattie del lavoro, che si adunò in Milano dal 9 al 14 giugno 1906.

I maggiori coefficienti delle malattie sono la mancanza della luce, l'umidità, il calore più elevato ed il fumo, lo squilibrio della temperatura, la speciale posizione del corpo; il danno, che produce lo scoppio delle mine, perchè tanto la dinamite quanto la roburite, la scurite, la melenite, la cellulosa nitrica e la polvere da fuoco generano tra altri gas l'ossido di carbonio, miscele tossiche per l'organismo che le respira. Gli operai alle miniere acquistano il temperamento nerveo artritico che adduce facilità a contrarre dolori artritici.

Quanto al lavoro notturno, gli studi hanno assodato che dopo lungo tempo si è stanchi, si ha la testa pesante e spesso dolorosa; non si ha più appetito. Alcune operaie hanno vomiti, tutte dimagrano e sono febbricitanti, poco sviluppate, pallide. Se l'operaia è maritata, è di-

strutta la vita di famiglia, poichè vede il marito solamente la domenica e la notte dalla domenica al lunedì.

Il collega De Giovanni, in un magistrale discorso, indicò una delle precauzioni che potrà salvare dalla degenerazione la gente operai. Conviene studiare le qualità somatiche degli individui, affinchè ciascuno possa sapere a quale lavoro egli sia predisposto.

La Convenzione non assegna limiti di età. L'art. 2 determina la durata delle ore di riposo; ma limita la durata per le donne adulte nei paesi, nei quali il lavoro notturno femminile non è ancora regolata a dieci ore.

L'art. 3 contempla i casi nei quali il divieto può essere sospeso. Come relatore, osservo che parecchi igienisti non approvano la interruzione del lavoro e l'uscita dalle officine, perchè sono facili le bronchiti. Elastici sono i termini dei casi di sospensione del divieto. Torna difficile constatare il caso di forza maggiore prodotto da una esplosione, che non era possibile prevedere, e non avente un carattere periodico. I capi fabbrica sapranno addurre perizie, indicare testimonianze per provare la impossibilità della previsione. La prima esplosione non può essere periodica.

Il secondo caso, che comprende le materie prime e le materie in elaborazione, suscettibili di alterazione rapidissima, che addurrebbero una perdita inevitabile, lascia la porta aperta a qualsivoglia intenzione di eludere il divieto. L'Amministrazione avrà modo di qualificare le materie indicate. Non insegna forse la serie d'indugi, che i capitalisti oppongono alle responsabilità per i casi d'infortuni?

L'art. 5 obbliga gli Stati a prendere i provvedimenti necessari per far osservare la stretta esecuzione del patto internazionale. In questa specie di Convenzioni tra i popoli si addimanda la buona fede, di cui è ricca l'anima italiana. Ma furono ponderati i nostri mezzi d'ispezione?

L'art. 6 reca che le disposizioni del patto internazionale possono essere applicate alle colonie, ai possedimenti o protettorati, dandone comunicazione al Consiglio federale svizzero per organo del Governo della metropoli. L'Europa continua a sfruttare le razze indigene, perchè permette di ridurre la durata

del riposo notturno al *minimum* con due condizioni: che la riduzione sia richiesta dalle condizioni del clima o che le condizioni delle popolazioni indigene la richiedano. S'impongono riposi compensatori durante il giorno. E quali? Io non abduco le mie convinzioni contro la colonizzazione detta italiana. Però distinguo le idee mie personali dall'ufficio di relatore.

L'art. 8 fissa l'epoca, in cui la Convenzione andrà in vigore. Però il termine di due anni è esteso a dieci anni: 1° per la fabbrica dello zucchero greggio di barbabietola; 2° per la cardatura e la filatura della lana.

Non so quale sia la ragione per accordare questo lungo indugio allo zucchero di barbabietole; purtroppo in Italia il nostro zucchero è cattivissimo, nonostante tanti privilegi accordati alla produzione indigena.

Per quanto riguarda la lana, chi non sa che i procedimenti meccanici di cardatura sono causa di molte malattie? Qui l'elemento industriale si è sovrapposto al diritto alla vita. Valeva la pena di concedere dieci anni d'indugio?

Ho detto queste poche parole per dar prova che ho posto tutto l'animo mio, tutta la mia buona volontà nel compiere il mio dovere.

La conclusione della Commissione è questa, che la convenzione dev'essere approvata, perchè è un primo germe di tante e tante altre riforme che col metodo sperimentale si potranno fare. D'altronde vi è la clausola della denuncia, che libererebbe ogni Stato contraente dall'osservare certe obbligazioni, laddove non vi fosse una interpretazione onesta dei principi. Dette queste cose, mi taccio sperando nell'indulgenza del Senato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Pregò il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione firmata a Berna il 26 settembre 1906 fra l'Italia, l'Austria, l'Ungheria, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, il Lussemburgo, l'Olanda, il Portogallo, la Spagna, la Svezia e la Svizzera per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie.

Convenzione internazionale sulla interdizione del lavoro notturno delle donne occupate nelle industrie.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche-Hongrie, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président de la République française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des possessions Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi d'Italie; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc.; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil fédéral suisse:

Désirant faciliter le développement de la protection ouvrière par l'adoption des dispositions communes;

Ont résolu de conclure à cet effet une convention concernant le travail de nuit des femmes employées dans l'industrie, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

*Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne,
Roi de Prusse:*

Son Excellence M. Alfred de Bülow, son Chambellan et Conseiller intime actuel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Berne;

M. Caspar, Directeur de l'office de l'intérieur de l'Empire;

M. Frick, Conseiller intime supérieur du Gouvernement et Conseiller rapporteur du Ministère prussien du commerce et de l'industrie;

M. Eckardt, Conseiller de légation actuel et Conseiller rapporteur à l'office des affaires étrangères de l'Empire.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi apostolique de Hongrie:

Pour l'Autriche et pour la Hongrie:

Son Excellence M. le baron Heidler de Egerregg et Syrgenstein, son Conseiller intime actuel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Berne.

Pour l'Autriche:

M. le docteur Franz Müller, Conseiller ministériel au Ministère I. R. du commerce.

Pour la Hongrie:

M. Nicolas Gerster, Inspecteur supérieur d'industrie royal hongrois.

Sa Majesté le Roi des Belges:

Son Excellence M. Maurice Michotte de Welle, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Berne;

M. Jean Duboir, Directeur général de l'office du travail au Ministère de l'industrie et du travail.

Sa Majesté le Roi de Danemark:

M. Henrik Vedel, Chef de bureau au Ministère de l'intérieur.

Sa Majesté le Roi d'Espagne:

M. Bernardo Alméida y Herrerós, Chargé d'affaires à Berné.

Le Président de la République française:

Son Excellence M. Paul Révoil, Ambassadeur à Berné;

M. Arthur Fontaine, Directeur du travail au Ministère du commerce, de l'industrie et du travail.

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande et des Possessions Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:

M. Herbert Samuel, membre du Parlement, Sous-Secrétaire d'Etat parlementaire au Ministère de l'intérieur;

M. Malcolm Delevingne, du Ministère de l'intérieur.

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Excellence M. le comte Roberto Magliano di Villar S. Marco, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Berne;

M. le prof. Giovanni Montemartini, Directeur de l'office du travail près le Ministère Royal de l'agriculture et du commerce.

Son Altesse Royale le Grand Duc de Luxembourg; Duc de Nassau:

M. Henri Neuman, Conseiller d'Etat.

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

M. le comte de Rechteren Limpurg Almelo, son Chambellan; Ministre résident à Berne;

M. le docteur L. H. W. Regout, membre de la Première Chambre des Etats-Généraux.

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves; etc.:

Son Excellence M. Alberto d'Oliveira, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Berne.

Sa Majesté le Roi de Suède:

M. Alfred de Lagerheim, ancien Ministre des affaires étrangères, Directeur général et Chef du Collège Royal du commerce.

Le Conseil fédéral suisse:

M. Emilé Frey, ancien Conseiller fédéral;

M. le docteur Franz Kaufmann, Chef de la division de l'industrie au Département fédéral du commerce, de l'industrie et de l'agriculture;

M. Adrien Lachenal, ancien Conseiller fédéral, Député au Conseil des Etats;

M. Joseph Schobinger, Conseiller national;

M. Henri Scherrer, Conseiller national;

M. John Syz, Président de l'Association suisse des fileurs, tisserands et retordeurs;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont successivement discuté et adopté les dispositions suivantes:

Art. 1^{er}.

Le travail industriel de nuit sera interdit à toutes les femmes, sans distinction d'âge, sous réserve des exceptions prévues ci-après.

La présente convention s'applique à toutes les entreprises industrielles où sont employées plus de dix ouvriers et ouvrières; elle ne s'applique en aucun cas aux entreprises où ne sont employés que les membres de la famille.

A chacun des Etats contractants incombe le soin de définir ce qu'il faut entendre par entreprises industrielles. Parmi celles-ci seront en tout cas comprises les mines et carrières, ainsi que les industries de fabrication et de transformation des matières; la législation nationale précisera sur ce dernier point la limite entre l'industrie, d'une part, l'agriculture et le commerce, d'autre part.

Art. 2.

Le repos de nuit visé à l'article précédent aura une durée minimum de onze heures consécutives; dans ce onze heures, quelle que soit la législation de chaque Etat, devra être compris l'intervalle de dix heures du soir à cinq heures du matin.

Toutefois, dans les Etats où le travail de nuit des femmes adultes employées dans l'industrie n'est pas encore réglementé, la durée du repos interrompu pourra, à titre transitoire et pour une période de trois ans au plus, être limitée à dix heures.

Art. 3.

L'interdiction du travail de nuit pourra être levée:

1^o en cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se produit une interruption d'exploitation impossible à prévoir et n'ayant pas un caractère périodique;

2^o dans le cas où le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable.

Art. 4.

Dans les industries soumises à l'influence des saisons, et en cas de circonstances exceptionnelles pour toute entreprise, la durée du repos ininterrompu de nuit pourra être réduite à dix heures, soixante jours par an.

Art. 5.

A chacun des Etats contractants incombe le soin de prendre les mesures administratives qui seraient nécessaires pour assurer sur son territoire la stricte exécution des dispositions de la présente convention.

Les Gouvernements se communiqueront par la voie diplomatique les lois et règlements sur la matière de la présente convention qui sont ou seront en vigueur dans leur pays, ainsi que les rapports périodiques concernant l'application de ces lois et règlements.

Art. 6.

Les dispositions de la présente convention ne seront applicables à une colonie, possession

ou protectorat que dans le cas où une notification à cet effet serait donnée en son nom au Conseil fédéral suisse par le Gouvernement métropolitain.

Celui-ci, en notifiant l'adhésion d'une colonie, possession ou protectorat, pourra déclarer que la convention ne s'appliquera pas à telles catégories de travaux indigènes dont la surveillance serait impossible.

Art. 7.

Dans les Etats hors d'Europe, ainsi que dans les colonies, possessions ou protectorats, lorsque le climat ou la condition des populations indigènes l'exigeront, la durée du repos ininterrompu de nuit pourra être inférieure aux minima fixés par la présente convention, à la condition que des repos compensateurs soient accordés pendant le jour.

Art. 8.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées le 31 décembre 1908 au plus tard auprès du Conseil fédéral suisse.

Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

La présente convention entrera en vigueur deux ans après la clôture du procès-verbal de dépôt.

Le délai de mise en vigueur est porté de deux à dix ans:

1° pour les fabriques de sucre brut de betterave;

2° pour le peignage et la filature de la laine;

3° pour les travaux au jour des exploitations minières, lorsque ces travaux sont arrêtés annuellement, quatre mois au moins, par des influences climatiques.

Art. 9.

Les Etats non signataires de la présente convention sont admis à déclarer leur adhésion par un acte adressé au Conseil fédéral suisse, qui le fera connaître à chacun des autres Etats contractants.

Art. 10.

Les délais prévus par l'article 8 pour la mise en vigueur de la présente convention partiront, pour les Etats non signataires, ainsi que pour les colonies, possessions ou protectorats, de la date de leur adhésion.

Art. 11.

La présente convention ne pourra pas être dénoncée soit par les Etats signataires, soit par les Etats, colonies, possessions ou protectorats qui adhéreraient ultérieurement, avant l'expiration d'un délai de douze ans à partir de la clôture du procès-verbal de dépôt des ratifications.

Elle pourra ensuite être dénoncée d'année en année.

La dénonciation n'aura d'effet qu'un an après qu'elle aura été adressée par écrit au Conseil fédéral suisse par le Gouvernement intéressé, ou, s'il s'agit d'une colonie, possession ou protectorat, par le Gouvernement métropolitain; le Conseil fédéral la communiquera immédiatement au Gouvernement de chacun des autres Etats contractants.

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat, colonie, possession ou protectorat au nom de qui elle aura été adressée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente convention.

Fait à Berne, le vingt-six septembre mil neuf cent six, en un seul exemplaire, qui demeurera déposé aux archives de la Confédération suisse et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Pour l'Allemagne: (L. S.) v. BÜLOW
CASPAR
FRICK
ECKARDT

Pour l'Autriche et pour la Hongrie: » Baron HEIDLER
EGEREGG, Ministre d'Autriche - Hongrie à Berne

Pour l'Autriche: » MÜLLER
Pour la Hongrie: » NICOLAS GERSTER
Pour la Belgique: » M. MICOTTE DE WELLE
J. DUBOIS

Pour le Danemark: » H. VEDEL

Sous réserve de la déclaration faite, en séance plénière de la conférence, le 26 septembre 1906, quant à l'article 8.

<i>Pour l'Espagne:</i>	(L. S.)	BERNARDO ALMEIDA Y HERREROS
<i>Pour la France:</i>	»	RÉVOIL ARTHUR FONTAINE
<i>Pour la Grande Bretagne:</i>	»	HERBERT SAMUEL MALCOLM DELE- VINGNE
<i>Pour l'Italie:</i>	»	R. MAGLIANO G. MONTEMARTINI
<i>Pour le Luxembourg:</i>	»	H. NEUMAN
<i>Pour les Pays-Bas:</i>	»	RECHTEREN L. H. W. REGOUT
<i>Pour le Portugal:</i>	»	ALBER. D'OLIVEIRA
<i>Pour la Suède:</i>	»	ALFR. LAGERHEIM
<i>Pour la Suisse:</i>	»	EMILE FREY F. KAUFMANN A. LACHENAL SCHOBINGER H. SCHERRER JOHN SYZ

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

BUONAMICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Ho chiesto di parlare per domandare al relatore un chiarimento su di un punto che mi è sfuggito, che non ho potuto ben comprendere, quantunque abbia prestato tutta la mia attenzione alla lunga e dotta relazione del nostro collega Pierantoni.

È un punto che mi è rimasto oscuro. Si applica la convenzione in tutti i suoi termini anche fra noi e diventa legge dello Stato. In questa Convenzione però si è parlato di alcune eccezioni e particolarmente di quella che, se ho ben compreso, riguarda le donne quando avviene la esplosione della fabbrica. In codesto caso si toglie il divieto per il lavoro delle donne.

Ora, io intenderei che, verificandosi una esplosione nella fabbrica si dovesse usufruire di tutto il lavoro degli uomini; non intendo perchè si debba eccettuare il divieto del lavoro delle donne, attesi i pericoli maggiori ai quali le donne, che lavorano in queste fabbriche, devono sottostare. Perchè ciò?

E che cosa possono fare le donne in queste circostanze?

Ecco il mio dubbio, dubbio originato forse dal non aver ben compreso, in certi punti, ciò che ha detto il relatore.

Io non faccio eccezioni, chiedo soltanto un chiarimento.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI, *relatore*. Credo di essermi mal spiegato, perchè, certo, il mio buon amico e collega Buonamici mi avrebbe compreso.

Ho detto che ci sono due casi di eccezione in cui si può fare lavorare le donne al di là del limite assegnato: ed uno di questi è quando nella fabbrica vi sia stata esplosione, che non era prevedibile; il che costituisce un caso di forza maggiore, per cui si vuole far vantaggio al povero industriale o alla Società danneggiata di poter riprendere il lavoro.

Questo, e non altro, è il significato del caso di forza maggiore. Così mi pare che l'intendano i colleghi della Commissione e il Governo proponente.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho chiesto la parola per adempiere il cortese dovere di ringraziare la Commissione della sollecitudine con la quale ha esaminato la convenzione su cui ha riferito, e ringraziare il relatore dello studio diligente, accurato e dotto della convenzione stessa.

Non è il momento nè il caso che io entri a parlare delle particolari osservazioni sulla convenzione di Berna, sia che riguardino il desiderio di estendere o perfezionare i patti internazionali del lavoro, sia che riflettano le nostre leggi operaie.

Posso però assicurare l'onor. relatore che il Governo curerà l'esatta e rigida applicazione della convenzione non solo, ma delle leggi che disciplinano il lavoro delle donne e dei fanciulli.

Circa i perfezionamenti eventuali da introdurre in questa e in altre convenzioni aventi identici scopi, lo stesso onor. relatore ha riconosciuto che con essa s'è posto un germe fecondo e che non è facile che di fronte agli interessi, i quali possono essere in conflitto, della produzione e delle industrie nei vari Stati, si riesca d'un tratto a trovare l'accordo su tutti i punti. Ma si è fatto molto, e la convenzione che esaminiamo è prova non dubbia che si procede innanzi verso la mèta e le idealità a cui tutti aspiriamo, e che mi auguro possano concretarsi in futuri accordi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione, e, trattan-

dosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per le scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici e Perugia e per le stazioni agrarie e speciali» (N. 135).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per le scuole superiori d'agricoltura di Milano, Portici e Perugia, e per le stazioni agrarie e speciali».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del disegno di legge.

DI PRAMPERO, segretario, legge:
(V. Stampato N. 135).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VERONESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE. Non ho creduto ieri di dover prendere la parola sul progetto riguardante le Università, perchè intendevo rimandare le mie osservazioni alla discussione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, bilancio che si discuterà alla ripresa dei lavori parlamentari.

Mi permetta però il Senato che io dica alcune brevi parole (il momento non ne permetterebbe di più) su questo disegno di legge, che io approvo incondizionatamente, anche perchè è informato ad un concetto fondamentale: quello del miglioramento economico dei professori delle scuole superiori di agricoltura.

Questo progetto eguaglia gli stipendi del personale di queste scuole a quelli dei professori universitari; anzi, in qualche punto li migliora, inquantochè con l'art. 2 ai professori incaricati si dà una remunerazione fissa di 2000 lire in luogo delle 30 lire per lezione fino ad un massimo di 1800 lire, stabilite nel progetto per le Università.

Non io mi lagnerò certo di questa disposizione, anzi ne lodo la misura, ed anche lodo la forma con cui questa remunerazione viene data; mi permetto però di fare qualche osservazione sull'articolo 6.

Secondo quest'articolo, i professori sono obbligati a dare durante l'anno 50 lezioni, analogamente a quanto si stabilisce nel disegno

di legge per i professori universitari; anzi in quest'ultimo progetto, che contiene anche disposizioni per i professori incaricati, questi pure sono obbligati a dare 50 lezioni.

Io non sono molto tenero di questo limite; comprendo benissimo le ragioni per cui nel progetto ministeriale esso fu posto, ma non ne sono molto tenero per questo semplice fatto, che io credo che il professore, come qualsiasi altro impiegato dello Stato, debba fare completamente il proprio dovere, e quindi, tranne i casi di legittimo e giustificato impedimento, debba impartire tutte le lezioni che sono stabilite dal calendario.

Molte volte le lezioni sono in numero assai maggiore di 50, sia nelle Università sia nelle scuole superiori di agricoltura. In molti corsi si giunge a dare perfino 75 lezioni all'anno; quindi la disposizione dell'articolo 6, per me, si dovrebbe applicare anche al caso in cui il professore, dovendo fare le 70 o 75 lezioni, non le faccia, poichè evidentemente i corsi fondamentali hanno bisogno del maggiore sviluppo. Ma io vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio su di ciò, che nel regolamento questa restrizione delle 50 lezioni non sia diversamente applicata da quel che si fa per i professori universitari; vale a dire che anche i professori incaricati debbano fare almeno 50 lezioni.

E passo agli articoli 15 e 16, facendomi eco della raccomandazione fatta ieri dal senatore Cavasola a proposito dei professori anziani delle Università.

Quale è la posizione dei professori attuali delle nostre Università e delle Scuole superiori di agricoltura? È quella di essere nominati a vita e di raggiungere lo stipendio massimo di 8000 lire. Qui vi sono due disposizioni, quella dell'art. 15 e quella dell'art. 16. Orbene, l'articolo 16 dice che i professori, i quali abbiano raggiunto i 75 anni e non abbiano ancora i 25 anni di servizio, potranno essere collocati a riposo, con questo compenso, che sarà data loro la pensione.

Su quest'ultimo punto non ho nulla da osservare; ma l'art. 15 a me pare ingiusto, poichè dice che i professori attuali, che abbiano raggiunto l'età di 75 anni, non potranno mantenere l'ufficio se non sia loro applicabile l'articolo 69 della legge Casati; il che vuol dire

in altre parole, che quei professori che hanno raggiunto l'età di 75 anni, se non abbiano a loro favore l'applicabilità dell'art. 69, devono andare a riposo senza nessun compenso. Io non sono in questa condizione, ma io dico che, se si deve migliorare lo stipendio dei nuovi professori perchè portino nuova energia nelle nostre Università e nei nostri Istituti superiori di agricoltura, non bisogna però d'altra parte danneggiare i vecchi professori che hanno speso tutta la loro vita a favore dell'insegnamento, anche se per loro non sia applicabile l'art. 69. E su questo argomento ci sarebbe molto da discorrere, ma io, ad ogni modo, non intendo far proposte. Raccomando però all'onor. ministro di agricoltura, come il collega Cavasola ha fatto ieri al ministro dell'istruzione pubblica per i professori universitari, questi insegnanti che scadono e che per un quinquennio possono aver diritto alla pensione dei quattro quinti e raggiungere così le 8000 lire che hanno diritto di avere in base alla legge attuale. Glieli raccomando, perchè faccia in modo che essi possano raggiungere questi massimi: e il modo può esser quello di applicare a loro riguardo con grande larghezza ed equità quest'art. 69 che già tante volte, per le nomine a professori ordinari, si è largamente applicato. Credo del resto che anche il ministro del Tesoro ne sarà contento, perchè, per ogni professore che andasse a riposo, avrebbe una maggiore spesa da sostenere.

CHIRONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI. Due brevissime domande intendo rivolgere al ministro di agricoltura, anche a nome del collega senatore Bettoni.

La prima è, se non intenda di estendere il provvedimento, che giustamente ha proposto a favore di certe scuole e degli Istituti superiori di agricoltura, anche agli Istituti superiori del commercio, in modo, s'intende, compatibile col bilancio.

Forse l'onor. ministro mi dirà che gli Istituti, per i quali io domando si provveda, sono consorziali: ma io posso rispondere che anche gran parte degli Istituti, cui questi disegni di legge si riferiscono, sono consorziali.

Un'altra domanda intendo pur di rivolgere all'onorevole ministro: se non creda giunto il momento di dare assetto alle scuole di commercio, così medie che superiori.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'onor. senatore Veronese, cui sono grato dell'adesione al disegno di legge, mi ha rivolto osservazioni e domande alle quali mi è consentito di rispondere brevemente, poichè le disposizioni della proposta legislativa per il miglioramento delle condizioni economiche dei professori delle scuole superiori di agricoltura, sono identiche con le altre contenute nella proposta, già approvata, per gli insegnanti universitari.

Ma da una delle osservazioni dell'onorevole Veronese parrebbe che questa equiparazione non si fosse fatta, perchè si assegna agli incaricati di ruolo delle scuole agrarie uno stipendio diverso da quello che figura nelle tabelle degli insegnanti di ugual grado degli Istituti universitari. Ora è facile notare e scorgere che si tratta di insegnanti che hanno titoli e funzioni tutt'affatto differenti. Gli incaricati di ruolo, ai quali si riferisce l'art. 2, sono pochi professori che nelle sole scuole di Milano e di Portici erano stati nominati con l'incarico di alcuni insegnamenti e con carattere di stabilità. È ovvio quindi che ad essi si facesse un trattamento singolare. Inoltre l'onorevole Veronese, se non ho male inteso, mi domanda poi perchè non si è fissato il minimo di 50 lezioni, come si è fatto nella legge delle Università. Non discuto se fosse o meno necessario stabilire questo limite, anche negli Istituti superiori di agricoltura, ben sapendosi che per consuetudine le lezioni sono molto al di là di quel numero e che in alcuni Istituti annessi a quelle scuole e nelle stazioni agrarie si può dire il lavoro non abbia interruzioni. Ma non è questa una ragione per adottare diverse disposizioni nelle due leggi.

Lo stesso concetto ha ispirato le disposizioni degli articoli 15 e 16, criticate dall'onorevole Veronese. La discussione fu fatta ieri a proposito delle identiche disposizioni della legge universitaria e parmi non sia il caso di rinnovarla, tanto più che non vi sarebbe ragione perchè si togliesse da questa legge, o si usasse una disparità di trattamento a favore degli insegnanti delle scuole d'agricoltura.

Non mi trattengo di più su questo argomento, che è stato risolto ieri dal Senato.

L'onor. Chironi mi ha rivolto un'altra domanda che si riferisce alle scuole superiori di commercio alle quali, come egli ha giustamente detto, si connette tutta l'organizzazione commerciale del Paese. Egli sa quanto io abbia avuto a cuore queste istituzioni, le quali concorrono a formare l'alta cultura e l'esperienza positiva dei giovani predestinati alle maggiori funzioni economiche in Italia ed all'estero.

Sono scuole le quali per un lato interessano le grandi Amministrazioni dello Stato e le maggiori aziende private, e dall'altro assicurano ordine, stabilità, sicurezza di funzione agli uffici che si connettono col credito e colla previdenza o intendono a tutelare il lavoro italiano nelle competizioni commerciali e nei rapporti dell'attività nostra col movimento generale delle industrie e dei traffici.

Io ho cercato, e posso dire che mi è toccata la fortuna di dar vita più rigogliosa all'istruzione professionale. Poichè, valendomi delle facoltà che il potere esecutivo ha, secondo lo spirito e la lettera della legge Casati, ho potuto dare alle scuole del lavoro e dei negozii un assetto normale, integrando l'opera dei miei predecessori e conferire ad esse forma di stabilità e di progresso. Io non credo che occorra una legge per le scuole medie di commercio; il regolamento che le ha riordinate e che è l'esplorazione del principio d'una razionale autonomia scolastica, dà norme buone e sicure per il graduale miglioramento delle medesime. Le superiori ebbero non minori cure. E sono anch'esse non solo aumentate di numero, ma irrobustite, mercè il volenteroso concorso degli enti locali. Anche agli stipendi si provvede nei limiti del possibile.

Sa bene l'onor. Chironi che non superavano quelli dei professori delle scuole medie classiche. Successivamente, li portammo fino a paragarli agli stipendi attuali degli insegnanti universitari. Ma ciò si è fatto d'accordo e col contributo delle altre Amministrazioni che concorrono a formare i singoli consorzi.

Il Ministero può pigliare l'iniziativa di ulteriori aumenti, ma non può imporre nuove e maggiori spese senza il consenso ed il concorso degli enti consorziati. Ma ben so che essi al pari del Ministero riconoscono le benemerienze

degli insegnanti e sentono il bisogno di sempre più elevare quegli Istituti, sicchè posso accogliere la speranza che in giorno non lontano sia appagato il desiderio di vedere l'istruzione professionale portata allo stesso grado in cui il tempo e la tradizione hanno collocato gli altri ordini di studi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Lo stipendio dei professori ordinari delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del Regio Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia e quello dei direttori ordinari delle stazioni agrarie e speciali è fissato in lire 7000 annue.

Lo stipendio del direttore del laboratorio di botanica crittogamica, annesso alla Regia Università di Pavia, è fissato in lire 3000 annue.

Lo stipendio dei professori straordinari delle scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del Regio Istituto agrario superiore sperimentale di Perugia e quello dei direttori straordinari delle Regie stazioni agrarie e speciali, è fissato in lire 4500 annue.

Lo stipendio dei professori ordinari e dei direttori ordinari degli Istituti predetti si accresce fino ad un massimo di lire 10,000 con quattro aumenti quinquennali di lire 750 ciascuno.

Lo stipendio dei professori e direttori straordinari dei predetti Istituti, si accresce con aumenti quinquennali di un decimo senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori e direttori ordinari.

Il ruolo organico dei professori ordinari, straordinari e incaricati delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano, Perugia e Portici, delle stazioni agrarie e speciali e del laboratorio crittogamico di Pavia è quello indicato alla tabella A.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio sopra un professore straordinario della scuola superiore di Portici, scienziato di grande valore.

Avendo egli vinto un concorso universitario nel 1905, preferì non approfittarne e restare a Portici, in seguito ad una lettera dell'onorevole ministro di agricoltura, in data del 13 luglio 1906, che gli lasciava fondatamente ritenere che si sarebbe provveduto subito alla sua promozione ad ordinario.

Non solo non fu promosso, ma la tabella A, annessa al presente disegno di legge, rimanda a tempi migliori la di lui promozione.

Io so benissimo che se questa promozione non fu potuta fare, non è stato davvero per mancanza di buona volontà da parte dell'onorevole ministro. D'altra parte è certo però che, se il professore Silvestri (che è appunto quello di cui intendo parlare) avesse lasciato la scuola superiore di Portici, per il posto che aveva conquistato in una Università del Regno, a quest'ora sarebbe professore ordinario.

Perciò mi permetto di pregare l'onorevole ministro, affinché voglia trovar modo di concedere al suddetto professore un equo compenso, sia aumentando il suo stipendio di direttore del laboratorio di entomologia della scuola superiore di Portici, sia adottando quel provvedimento, che la saggezza del Governo troverà più opportuno.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onor. senatore Grassi intende che non potrei accogliere la sua domanda, relativa al prof. Silvestri, in quanto potrebbe avere l'effetto di modificare l'organico della scuola superiore di Portici. I confini del disegno di legge sono segnati dalla sua natura e dal suo scopo. Esso si propone soltanto l'equiparazione degli stipendi dei professori delle scuole superiori d'insegnamento agrario dipendenti dal Ministero d'agricoltura, a quelli degli Istituti universitari di pari grado.

Anche io apprezzo e riconosco i meriti di quell'insegnante, che è uno scienziato operoso e felice, il cui nome è associato onorevolmente al progresso degli studi di entomologia. Rammento pure che, quando concorse alla cattedra di professore universitario, il Ministero d'agricoltura volle trattenerlo nella scuola di Portici, e si riprometteva di poter affrettare la sua promozione ad ordinario, attuando una riforma

degli organici, della quale era preordinato il progetto.

Intanto però era maturato l'altro del miglioramento economico dei professori degli Istituti universitari e, in conseguenza, anche delle scuole di agricoltura di egual grado. Non era quindi il caso di pensare a modificare gli organici, dati i vantaggi che venivano ai professori ed allo stesso insegnamento dalle riforme contenute nel disegno di legge su cui ieri si deliberò, e di questo ora in discussione davanti al Senato e che dà al prof. Silvestri il miglioramento che avrebbe conseguito, ove si fosse fatta soltanto la riforma degli organici. Nè io avrei potuto domandare per le mie scuole i mezzi finanziari occorrenti a compiere due riforme ad un tempo. Il ministro d'agricoltura, al pari dei suoi colleghi, deve piegare al ragionamento ed ai calcoli del ministro del Tesoro, il quale ha, a sua volta, il dovere di contemperare le necessità economiche dei numerosi servizi e dei molteplici bisogni dello Stato.

Però, essendo il ruolo dei professori ordinari completo, non si è potuto provvedere nel senso desiderato dal senatore Grassi. Intanto le condizioni del prof. Silvestri, per effetto della riforma odierna, saranno migliorate e confido che in giorno non lontano potrà avere un posto pari ai suoi meriti.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Mi sento in dovere di rivolgere una viva parola di ringraziamento all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio, per gli affidamenti che egli mi ha dato, circa le condizioni del prof. Silvestri.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 1.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Lo stipendio dei professori incaricati di ruolo delle scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, è fissato in lire 2000 annue.

(Approvato).

Art. 3.

I nuovi posti di professore ordinario o di professore straordinario negli Istituti predetti devono essere istituiti per legge.

(Approvato).

Art. 4.

I professori ufficiali non hanno diritto ad alcuna retribuzione per i corsi liberi che impartiscono.

(Approvato).

Art. 5.

I professori straordinari ed i direttori straordinari delle stazioni agrarie e speciali potranno conseguire la promozione ad ordinari dopo un triennio di grado, sentito il parere del Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale e in seguito al giudizio di apposita Commissione nominata dal Consiglio superiore medesimo.

(Approvato).

Art. 6.

I professori sono obbligati a dare entro l'anno accademico e secondo l'orario prestabilito al principio dell'anno stesso, non meno di cinquanta lezioni.

Le segreterie dei predetti Istituti terranno conto delle lezioni fatte da ciascun professore.

Il professore che senza giusti motivi riconosciuti dal Ministero, non adempia all'obbligo anzidetto, è ammonito e dell'ammonizione è data notizia nel *Bollettino ufficiale del Ministero di agricoltura*. Se l'ammonizione resterà inefficace il professore sarà deferito al Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale, il quale procederà a norma degli articoli 107 e 103 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

(Approvato).

Art. 7.

Non sarà valido e dovrà essere ripetuto in un altro anno, ogni corso per il quale a cagione di mancanza o di tumulto degli studenti, il professore non abbia potuto fare il numero delle lezioni prescritte dall'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 8.

I direttori degli Istituti predetti ed i professori direttori di laboratori e gabinetti scientifici non possono, sotto la loro personale responsabilità, eccedere nelle spese i fondi loro assegnati anno per anno a titolo di dotazione o di assegni straordinari.

(Approvato).

Art. 9.

I professori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Istituto superiore ove insegnano. Possono però essere autorizzati dal ministro a risiedere in località prossima a quella in cui esercitano l'insegnamento, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri.

(Approvato).

Art. 10.

I professori degli Istituti superiori, predetti e delle stazioni agrarie e speciali, che hanno compiuto l'età di 75 anni, sono collocati a riposo e sono ammessi a liquidare la pensione, o la indennità loro spettante a termini di legge.

(Approvato).

Art. 11.

Gli organici e gli stipendi del personale assistente degli Istituti superiori predetti e delle stazioni agrarie e speciali, sono stabiliti, in conformità della tabella B, annessa alla presente legge.

I sessenni maturati sugli stipendi degli assistenti degli Istituti superiori e delle stazioni agrarie sono assorbiti dagli aumenti stabiliti con la presente legge, salvo a conservare come assegno personale la somma eccedente il nuovo stipendio.

(Approvato).

Art. 12.

Il personale di segreteria degli Istituti superiori predetti e delle stazioni agrarie e speciali è nominato con decreto Reale ed equiparato agli impiegati dello Stato per gli effetti della legge sulle pensioni.

La spesa relativa, cui provveggon gli Istituti con le rispettive dotazioni, sarà inserita in apposito capitolo del bilancio del Ministero di agricoltura.

Il ruolo organico del personale medesimo è fissato dalla tabella C annessa alla presente legge.

Il personale attualmente in carica è confermato su proposta dei direttori degli Istituti. Alle vacanze che potranno verificarsi si provvederà mediante concorso.

I sessenni maturati sugli stipendi di detto personale sono assorbiti dagli aumenti stabiliti con la presente legge, salvo a conservare come assegno personale la somma eccedente il nuovo stipendio.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 13.

I professori ordinari delle scuole superiori sopra dette e dell'Istituto agrario superiore di Perugia ed i direttori delle stazioni agrarie e speciali in servizio all'attuazione della presente legge, non potranno conseguire più di quattro aumenti quinquennali, compresi quelli già precedentemente conseguiti od in corso di maturazione.

Gli aumenti conseguiti saranno elevati nella misura stabilita dall'art. 1.

(Approvato).

Art. 14.

Per ciò che riguarda il trattamento degli insegnanti del Regio Istituto agrario superiore di Perugia, la presente legge avrà il suo effetto dal momento in cui la fondazione per l'istruzione agraria in Perugia, avrà elevato il suo contributo da lire 40,000 a lire 45,000, ed avrà stipulato col Governo la relativa convenzione.

(Approvato).

Art. 15.

I professori che all'attuazione della presente legge avranno il grado di ordinario, compiuta l'età di 75 anni potranno essere mantenuti nel loro grado ed ufficio, in seguito a parere del Consiglio superiore, dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale quando concorrano per essi le condizioni volute dall'art. 69 della legge 15 novembre 1859, n. 3725.

(Approvato).

Art. 16.

I professori ordinari e straordinari come pur quelli delle stazioni agrarie e speciali, in ca-

rica all'attuazione della presente legge che saranno collocati a riposo per effetto dell'art. 10 avranno diritto al minimo della pensione, anche se non abbiano raggiunto i 25 anni di servizio.

(Approvato).

Art. 17.

I capi tecnici ed il personale di servizio ad detto alle scuole superiori di agricoltura, all'Istituto agrario superiore di Perugia ed alle stazioni agrarie e speciali sarà iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, ed alle relative spese si provvederà col bilancio dei singoli Istituti e con uno stanziamento da inserirsi nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La quota del concorso governativo sarà in ragione dei tre quinti della spesa; la misura, le condizioni e le norme per la liquidazione della rendita vitalizia saranno determinate per decreto Reale, sentita la Giunta per l'insegnamento agrario.

(Approvato).

Art. 18.

Al personale assistente e di segreteria sono applicabili gli articoli 4 e 10 al 28 della legge 25 giugno 1908, n. 290, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

(Approvato).

Art. 19.

La presente legge avrà attuazione a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della promulgazione di essa.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio le variazioni dipendenti dalla presente legge.

(Approvato).

TABELLA A.

Professori ordinari e straordinari delle Scuole superiori di Milano e Portici, dell'Istituto superiore sperimentale agrario in Perugia e delle Stazioni agrarie e speciali.

SCUOLA SUPERIORE DI AGRICOLTURA DI MILANO.

5	Professori ordinari a	L. 7,000	L. 35,000
8	» straordinari a.	» 4,500	» 36,000
4	» incaricati a	» 2,000	» 8,000

SCUOLA SUPERIORE DI AGRICOLTURA DI PORTICI.

5	Professori ordinari a	L. 7,000	L. 35,000
8	» straordinari a.	» 4,500	» 36,000
4	» incaricati a.	» 2,000	» 8,000

ISTITUTO SUPERIORE AGRARIO SPERIMENTALE DI PERUGIA.

4	Professori ordinari a.	L. 7,000	L. 28,000
5	» straordinari a.	» 4,500	» 22,500

STAZIONI AGRARIE E SPECIALI.

10	Direttori a.	L. 7,000	L. 70,000
----	----------------------	----------	-----------

LABORATORIO DI BOTANICA CRITTOGAMICA DI PAVIA

(annesso alla R. Università).

1	Direttore a.	L. 3,000	L. 3,000
---	----------------------	----------	----------

(Approvato).

TABELLA B.

**Assistenti delle Scuole superiori di agricoltura di Milano e Portici
e dell'Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.**

SCUOLA SUPERIORE DI MILANO.

1 assistente di 1 ^a classe a	L. 2,000	L. 2,000
6 assistenti di 2 ^a classe a	» 1,500	» 9,000

SCUOLA SUPERIORE DI PORTICI.

1 assistente di 1 ^a classe a	L. 2,000	L. 2,000
7 assistenti di 2 ^a classe a	» 1,500	» 10,500

ISTITUTO SUPERIORE AGRARIO SPERIMENTALE DI PERUGIA.

1 assistente di 1 ^a classe a	L. 2,000	L. 2,000
5 assistenti di 2 ^a classe a	» 1,500	» 7,500

Assistenti delle stazioni agrarie e speciali.

1° Stazione enologica di Asti:

1 vice-direttore a	L. 2,400	L. 2,400
1 assistente di 1 ^a classe a	» 2,000	» 2,000
1 assistente di 2 ^a classe a	» 1,800	» 1,800

2° Stazione di entomologia agraria di Firenze:

1 vice-direttore a	L. 2,400	L. 2,400
1 assistente di 1 ^a classe a	» 2,000	» 2,000

3° Stazione di caseificio di Lodi:

1 vice-direttore a	L. 2,400	L. 2,400
1 assistente di 2 ^a classe a	» 1,800	» 1,800

4° Stazione agraria sperimentale di Modena:

1 vice-direttore a	L. 2,400	L. 2,400
1 assistente di 2 ^a classe a	» 1,800	» 1,800

5° Stazione di bachicoltura di Padova:

1 vice-direttore a	L. 4,000	L. 4,000
1 assistente di 2 ^a classe a	» 1,800	» 1,800

6° Stazione di granicoltura di Rieti:

1 assistente di 1 ^a classe a	L. 2,000	L. 2,000
2 assistenti di 2 ^a classe a	» 1,800	» 3,600

7° Stazione agraria sperimentale di Roma:

1 vice-direttore a	L. 2,400	L. 2,400
3 assistenti di 1 ^a classe a	» 2,000	» 6,000

8° Stazione di patologia vegetale di Roma:

1 vice-direttore a	L. 2,400	L. 2,400
1 assistente di 1 ^a classe a	» 2,000	» 2,000

9° Stazione agraria di Torino:

1 vice-direttore a	L. 2,400	L. 2,400
1 assistente di 1 ^a classe a	» 2,000	» 2,000
1 assistente di 2 ^a classe a	» 1,800	» 1,800

10° Stazione di frutticoltura e agrumicoltura di Acireale:

1 vice-direttore a	L. 3,500	L. 3,500
2 assistenti di 1 ^a classe	» 2,000	» 4,000
1 assistente tecnico capo coltivatore	» 2,000	» 2,000

11° Laboratorio di botanica crittogamica di Pavia (an-
nesso alla R. Università):

1 assistente di 1 ^a classe a	L. 2,000	L. 2,000
---	----------	----------

(Approvato).

TABELLA C.

Personale delle Segreterie delle Scuole superiori di agricoltura di Milano e Portici, dell'Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia e delle Stazioni agrarie e speciali.

SCUOLA SUPERIORE DI AGRICOLTURA DI MILANO.

1 Segretario capo a	L. 4,000	L. 4,000
1 Contabile a	» 2,300	» 2,300
1 Bibliotecario a	» 1,800	» 1,800
2 Applicati di segreteria a	» 1,200	» 2,400

SCUOLA SUPERIORE DI AGRICOLTURA DI PORTICI.

1 Segretario capo a	L. 4,000	L. 4,000
1 Bibliotecario a	» 2,400	» 2,400
3 Applicati di Segreteria a	» 1,500	» 4,500

ISTITUTO SUPERIORE AGRARIO SPERIMENTALE DI PERUGIA.

1 Segretario capo a	L. 4,000	L. 4,000
1 Economo a	» 2,100	» 2,100
1 Contabile a	» 2,100	» 2,100
1 Applicato di Segreteria a	» 1,500	» 1,500

STAZIONI AGRARIE E SPECIALI.

Stazione agraria di Roma.

1 Segretario contabile a	L. 2,000	L. 2,000
1 Applicato di Segreteria a	» 1,500	» 1,500

Stazione di patologia vegetale di Roma.

1 Segretario contabile a	L. 2,000	L. 2,000
------------------------------------	----------	----------

Stazione agraria di Torino.

1 Applicato di Segreteria a	L. 1,500	L. 1,500
---------------------------------------	----------	----------

Stazione enologica di Asti.

1 Applicato di Segreteria a	L. 1,500	L. 1,500
---------------------------------------	----------	----------

Stazione agraria di Modena.

1 Applicato di Segreteria a	L. 1,500	L. 1,500
---------------------------------------	----------	----------

(Approvato).

MANASSEI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANASSEI, *relatore*. Ho domandato la parola semplicemente per fare una raccomandazione speciale al Presidente del Consiglio, cioè quella di dare un'occhiata ai voti che sono espressi nella conclusione della mia brevissima relazione.

Noi abbiamo, con questa legge, migliorate le condizioni degli insegnanti, ed abbiamo assicurato un maggior tesoro scientifico per l'agricoltura; ma al capitale scientifico, bisogna che concorra il capitale economico, perchè, se, per quanto la scienza insegna, non ci sono poi mezzi per le applicazioni, l'insegnamento non è fruttuoso.

Ad accrescere il capitale economico dell'agricoltura, a ricostituirlo, è certo che si deve rivolgere essenzialmente la riforma tributaria, e specialmente quella delle Amministrazioni locali; ed io raccomando, e spero, che l'onor. Presidente del Consiglio, in queste vacanze vorrà portare la sua mente vasta, pratica, ed il suo temperamento equilibrato, allo studio di questa questione interessantissima per l'agricoltura e per tutta la nazione.

Non ho altro da dire.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onor. senatore Manassei al termine della sua relazione si esprime così:

« Facciamo voti, che a far progredire l'agricoltura, oltre ad una maggior somma di capitale scientifico possa concorrere una maggior somma di capitale economico, mercè una assennata riforma tributaria che limiti gli aggravii dell'agricoltura a quanto da essa si può ragionevolmente domandare ».

Ora la finanza dello Stato dall'imposta sui terreni non trae che 80 milioni, mentre i terreni coltivati in Italia sono per lo meno 20 milioni di ettari; il che vuol dire che lo Stato, in media, ricava di imposta 4 lire all'anno per ettaro. Resta, è vero, la sovrimposta comunale e provinciale, ma io credo che sia molto difficile ottenere una diminuzione totale dell'onere sulla proprietà fondiaria, e lo dico, perchè è meglio non farsi illusioni.

La riforma tributaria dei comuni e delle pro-

vincie dovrà principalmente servire per dare ai comuni ed alle provincie una maggiore elasticità dei loro bilanci; per dare i mezzi di provvedere ad una serie di servizi pubblici, ai quali essi attualmente non sono in grado di provvedere abbastanza efficacemente.

I progressi dell'agricoltura, che nessuno può negare, hanno avuto certamente per effetto di aumentare, e di molto, il reddito delle terre; i prezzi dei generi sono stati, meno rare eccezioni, costantemente in aumento. Se si va a guardare i prezzi dei generi, in base ai quali è stato fatto il catasto, cioè i prezzi dell'anno in cui le operazioni catastali cominciarono, il senatore Manassei troverà che quei prezzi sono ora, in regola generale, molto notevolmente accresciuti, ed è accresciuta anche indubbiamente la quantità dei prodotti, per i progressi costanti fatti dall'agricoltura. Io credo quindi che sia molto importante l'accrescere in Italia l'istruzione superiore e l'istruzione pratica agricola, perchè in questo modo si potrà aumentare la produzione delle terre di molte delle nostre provincie; ma il credere che si possa con una riforma dei tributi locali, diminuire sensibilmente il totale dell'onere che grava sulla proprietà fondiaria, ritengo che sia farsi un'illusione. (*Approvazioni*).

Si potrà far molto nel senso di una perequazione. Quando saranno terminate le operazioni catastali, noi avremo una perequazione, non soltanto dell'imposta erariale, ma anche della sovrimposta provinciale fra tutti i contribuenti della provincia e della sovrimposta comunale fra tutti i contribuenti del comune.

Io accetto quindi la raccomandazione fattami dal senatore Manassei nel senso di favorire, più che si può, il credito agrario, l'istruzione agricola e tutti i mezzi che servono ad aumentare la produzione delle nostre terre. Ma l'assumere l'impegno di diminuire la somma che la proprietà fondiaria paga allo Stato, alle provincie e ai comuni, importerebbe, a mio modo di vedere, l'assumere un impegno che non sarebbe nella possibilità di eseguirsi; perchè comuni e provincie, soprattutto, hanno bisogno di avere mezzi maggiori per provvedere a servizi essenziali, e particolarmente a quello dell'istruzione, che costituisce tanta parte dell'avvenire del nostro paese. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri ed oggi per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, di Prampero di fare l'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Saluto al Presidente.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Giunti, anche quest'anno, alla sospensione delle nostre sedute, per le vacanze estive ed autunnali, dopo aver compiuto — e son sicuro di essere interprete dei miei colleghi ed anche dell'onor. Presidente — con soddisfazione i nostri doveri, specialmente in questi ultimi giorni di farraginoso lavoro, giunti dunque a questa sospensione, mentre il Senato si è considerato e si considera sempre come componente una sola famiglia, io, ultimo dei colleghi, ma non certo per sentimento e per animo, mi faccio interprete del Senato stesso nell'inviare i nostri più sinceri auguri al nostro Presidente, e nel ringraziarlo del modo con cui, capo del Senato, egli ha diretto i nostri lavori, e ci ha guidato nella nostra opera. (*Benissimo*). Ed, animati da questi sentimenti, noi diamo a lui l'augurio di rivederlo, alla ripresa dei nostri lavori, sempre così prospero, così vegeto nella sua tarda, ma fresca età, a dirigere i nostri lavori, con la ferma fede che possano sempre essere tali da rispondere ai veri interessi della nostra Patria. (*Applausi vivissimi*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A nome del Governo io mi associo pienamente alle parole che il senatore Cavalli diresse all'illustre Presidente del Senato, e ringrazio pure il Senato per il lavoro, veramente utile al nostro paese, che ha compiuto. Io credo che sia buon augurio per la ripresa

dei nostri lavori il fatto che l'ultimo atto principale compiuto dal Senato sia stato quello di provvedere degnamente all'alta istruzione in Italia (*Approvazioni vivissime*), perchè da questa dipende in gran parte l'avvenire del nostro paese. Io credo poi che al Presidente del Senato, che ha un passato patriottico così glorioso, sia riuscito specialmente grato il saluto che gli veniva da uno dei Mille (*applausi*), onde io propongo al Senato anche un plauso al nostro senatore Cavalli (*Applausi vivissimi e prolungati*).

PRESIDENTE. (*Si leva e con lui si levano i ministri ed i senatori*). Di gran cuore ringrazio gli onorevoli colleghi, il Presidente del Consiglio e tutti i componenti del Governo di tanto cortese saluto, di così affettuoso augurio. Nulla di più dolce e di più commovente di questa unanimità, mossa dalla parola del vecchio milite della libertà della Patria, dell'amico mio carissimo Cavalli. (*Approvazioni*).

Il lavoro legislativo dei due primi mesi della nuova legislatura, ha detto testè il Presidente dell'altra Camera nel chiuderne le sedute, è stato tale che onorerebbe qualunque Assemblea. A questo lavoro il Senato ha preso la sua parte, e la sua parte di lode e di onore è al Senato dovuta. (*Benissimo*).

Se io ho potuto guidare questo lavoro sufficientemente, è solo merito vostro, amati colleghi, che mi avete sostenuto continuandomi la vostra benevola deferenza; merito vostro che fino a questo giorno mi avete dato il vostro concorso. Ne sono in particolare debitore ai colleghi della Presidenza, che mi hanno prestatto consiglio ed assistenza. A tutti sono e sarò gratissimo. (*Approvazioni*).

Possiamo andarcene soddisfatti; tanto più che al calore dell'opera nostra, qui tra noi è stata e sarà sempre compagna la dignità parlamentare. (*Benissimo*).

Contraccambio gli auguri di buone vacanze ai colleghi ed ai ministri. Credo poi di interpretare il sentimento di tutti, augurando che ricuperino la salute i colleghi, che, per infermità, sono stati in questi giorni da noi lontani. Sono perenni i nostri voti per la prosperità degli amati Sovrani. Viva il Re! (*Applausi vivissimi e generali; grida ripetute di: Viva il Re!*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge: .

Aggiunte alle legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito:

Senatori votanti	108
Favorevoli	96
Contrari	12

(Il Senato approva).

Sulle rafferme per i militari del R. esercito:

Senatori votanti	108
Favorevoli	96
Contrari	12

(Il Senato approva).

Provvedimenti per l'istruzione superiore:

Senatori votanti	108
Favorevoli	85
Contrari	23

(Il Senato approva).

Applicazione della Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906 per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie:

Senatori votanti	108
Favorevoli	95
Contrari	13

(Il Senato approva).

Organico della Direzione generale dei telefoni:

Senatori votanti	108
Favorevoli	97
Contrari	11

(Il Senato approva).

Istituzione di una scuola normale femminile in Reggio Calabria e di una scuola normale maschile in Catanzaro:

Senatori votanti	108
Favorevoli	97
Contrari	11

(Il Senato approva).

Miglioramento economico dei professori delle scuole speciali e pratiche di agricoltura:

Senatori votanti	108
Favorevoli	94
Contrari	14

(Il Senato approva).

Provvedimenti per le scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici e Perugia e per le stazioni agrarie e speciali:

Senatori votanti	108
Favorevoli	99
Contrari	9

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 21 luglio 1909 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.